



Deliberazione n. FVG/ 118 /2014/PARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sezione plenaria composta dai seguenti magistrati

PRESIDENTE	dott. Carlo Chiappinelli
CONSIGLIERE	avv. Fabrizio Picotti (relatore)
CONSIGLIERE	dott. Giovanni Bellarosa
PRIMO REFERENDARIO	dott.ssa Oriella Martorana
REFERENDARIO	dott. Marco Randolfi

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013;

VISTI gli articoli 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTI lo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;

VISTO l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1004 e n. 1005 del 30 maggio 2014 con le quali sono state approvate le risultanze rispettivamente del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la deliberazione n. 116 del 7 luglio 2014 con la quale la Sezione ha reso al Consiglio regionale la dichiarazione di affidabilità del rendiconto dell'esercizio 2013 e di legittimità e regolarità delle relative operazioni;

VISTA l'ordinanza n. 40 dell'8 luglio 2014 con la quale il Presidente della Sezione di

controllo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 n. 902, come sostituiti dagli artt. 3 e 6 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, ha convocato la Sezione Plenaria in pubblica udienza per il giorno 15 luglio 2014, per assumere le decisioni in ordine alla parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio finale, intervenuto in data 10 luglio 2014 con l'Amministrazione regionale in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2013;

UDITI nella pubblica udienza del 15 luglio 2014 il relatore, Consigliere avv. Fabrizio Picotti, e il pubblico ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Maurizio Zappatori, che ha concluso chiedendo la parificazione del rendiconto dell'esercizio 2013;

RITENUTO in

FATTO

Il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2013 è stato presentato alla Sezione di controllo della Corte dei conti della regione Friuli Venezia Giulia l'11 giugno 2014. Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Entrate

Titolo I	Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle partecipazioni ai tributi erariali	€ 5.165.060.074,80
Titolo II	Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti	€ 197.125.907,37
Titolo III	Entrate extratributarie	€ 101.628.680,39
Titolo IV	Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	€ 401.703.936,48
Titolo V	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ 87.961.434,46
Titolo VI	Entrate per partite di giro	€ 1.179.237.088,75
Totale delle entrate		€ 7.132.717.122,25
Avanzo finanziario al 31.12.2012 applicato al bilancio 2013		€ 828.065.964,58
Trasferimenti da competenza derivata dall'esercizio 2012		€ 1.204.290.671,43

Spese

Titolo I	Spese correnti	€ 4.458.556.953,70
Titolo II	Spese d'investimento	€ 627.250.006,99
Titolo III	Spese per rimborso di mutui e prestiti	€ 188.074.665,82
Titolo IV	Spese per partite di giro	€ 1.183.853.379,71
Totale spese		€ 6.457.735.006,22
Trasferimenti da competenza derivata all'esercizio 2014		€ 1.781.236.727,32

RESIDUI

Rimanenze al 31.12.2013

Residui attivi:

originati dalla competenza	€ 1.378.094.935,84
originati da esercizi precedenti	€ 1.844.074.022,48
Totale dei residui attivi al 31.12.2013 delle entrate	€ 3.222.168.958,32

Residui passivi:

originati dalla competenza	€ 1.294.838.538,02
originati da esercizi precedenti	€ 1.731.284.536,46
Totale dei residui passivi al 31.12.2013 delle spese	€ 3.026.123.074,48
Trasferimenti da competenza derivata al 2014	€ 51.259,60

RISULTANZE DI CASSA

<u>Giacenza di cassa al 1.1.2013</u>	€ 1.882.067.077,28

Entrate

Riscossioni (competenza + residui)

<u>Titolo I</u>	Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle partecipazioni ai tributi erariali	€ 4.989.453.367,22
<u>Titolo II</u>	Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione europea e di altri soggetti	€ 250.341.869,45
<u>Titolo III</u>	Entrate extratributarie	€ 81.674.270,61
<u>Titolo IV</u>	Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale	€ 194.028.174,15
<u>Titolo V</u>	Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	€ 27.104.433,45
<u>Titolo VI</u>	Entrate per partite di giro	€ 868.536.436,67
<u>Totale generale entrate</u>		€ 6.411.138.551,55

Spese

Pagamenti (competenza + residui)

<u>Titolo I</u>	Spese correnti	€ 4.504.497.897,77
<u>Titolo II</u>	Spese d'investimento	€ 614.960.349,41
<u>Titolo III</u>	Spese per rimborso di mutui e prestiti	€ 187.995.691,94
<u>Titolo IV</u>	Spese per partite di giro	€ 551.574.622,66
<u>Totale generale spese</u>		€ 5.859.028.561,78
<u>Giacenza di cassa al 31.12.2013</u>		€ 2.434.177.067,05

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Giacenza di cassa Tesoreria regionale al 31.12.2013	€ 2.434.177.067,05
Residui attivi al 31.12.2013	€ 3.222.168.958,32
Residui passivi al 31.12.2013	€ 3.026.123.074,48
Trasferimenti complessivi da competenza derivata all'esercizio 2014	€ 1.781.287.986,92
Avanzo finanziario complessivo 2013	€ 848.934.963,97
di cui:	

da gestione di competenza	€ 926.102.024,72
da gestione dei residui	€ -77.167.060,75

CONTO DEL PATRIMONIO

	Consistenza al 1.1.2013	Consistenza al 31.12.2013
<u>Attività:</u>		
Attività finanziarie	€ 5.131.371.004,20	€ 5.656.346.025,37
Attività disponibili	€ 1.145.258.258,05	€ 1.038.673.378,48
Attività non disponibili	€ 605.242.497,00	632.823.879,93
Totale attività	€ 6.881.871.759,25	€ 7.327.843.283,78
<u>Passività:</u>		
Passività finanziarie	€ 4.303.305.039,62	€ 4.807.411.061,40
Passività diverse	€ 1.668.844.908,81	€ 1.493.964.557,60
Totale passività	€ 5.972.149.948,43	€ 6.301.375.619,00
Variazione della consistenza patrimoniale		€ 116.745.853,96

CONSIDERATO in

DIRITTO

Con deliberazione n. 116 del 7 luglio 2014 è stata dichiarata l'affidabilità del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'esercizio finanziario 2013 e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, con le precisazioni espresse nella relazione allegata alla deliberazione medesima.

Sono stati rispettati gli equilibri di bilancio e i limiti legali d'indebitamento e di impegni di spesa pluriennale previsti dall'ordinamento contabile regionale, come pure i limiti di impegno e pagamento assunti per mezzo del patto di stabilità concordato con lo Stato.

Nella relazione unita alla presente decisione, ai sensi dell'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono formulate osservazioni relative al modo con il quale l'Amministrazione regionale ha operato per il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che le competono, per l'attuazione delle discipline amministrative e finanziarie, nonché suggerimenti di modificazioni e riforme ritenute opportune.

P.Q.M.

UDITE le conclusioni del procuratore Regionale che ha chiesto la parificazione del rendiconto dell'esercizio 2013,

la Corte dei conti, Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia,
nella sua composizione plenaria

- PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, il rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2013;
- APPROVA l'annessa relazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214;
- ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte,

- DISPONE che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente del Consiglio Regionale e al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste, nella Camera di consiglio del giorno 15 luglio 2014.

Il Relatore

f.to Fabrizio Picotti

Il Presidente

f.to Carlo Chiappinelli

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 22 luglio 2014.

Per Il preposto al Servizio di supporto

f.to dott. Vitangelo Pesce



Corte dei Conti

Sezione di controllo

della regione Friuli Venezia Giulia

*Relazione sul rendiconto generale
della Regione Friuli Venezia Giulia
per l'esercizio finanziario 2013*

INDICE

1. Considerazioni finali e valutazioni sull'esercizio 2013.....	19
2. Esiti della dichiarazione di affidabilità del rendiconto e di legittimità e regolarità delle relative operazioni.....	36
3. Le caratteristiche dell'ordinamento contabile della Regione alla vigilia dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.....	43
4. Risultanze riepilogative del rendiconto	56
5. Le previsioni del bilancio 2013	61
5.1 Scostamenti delle previsioni di entrata	61
5.2 Scostamenti delle previsioni di spesa	62
5.3 Osservazioni conclusive	63
6. Equilibri di bilancio e risultanze differenziali	64
6.1 Risultati differenziali	64
6.1.1 Saldi differenziali	64
6.1.2 Saldi di parte corrente e di parte capitale.....	72
6.2 Risorse finanziarie rinviate agli esercizi successivi: avanzo finanziario e trasferimenti a competenza derivata	85
6.2.1 Quadro di sintesi	85
6.2.2 Incidenza della gestione dei fondi di bilancio	90
6.2.3 Avanzo finanziario	100
6.2.3.1 Avanzo finanziario complessivo	100
6.2.3.2. Analisi dell'esercizio finanziario 2013.....	103
6.2.3.3 Analisi del triennio 2011-2013	106
6.2.3.4 Avanzo finanziario derivante dalla gestione dei residui	110
6.2.4 Trasferimenti a competenza derivata.....	113
6.3 Considerazioni riepilogative sulle risorse finanziarie disponibili e sulle spese effettive per il triennio 2011-2013.....	118
6.4 Considerazioni sui debiti fuori bilancio nella contabilità della Regione	122
7. Equilibri del bilancio di previsione 2014	134
7.1 Considerazioni sul bilancio di previsione 2014	134
7.1.1 Equilibri generali del bilancio di previsione iniziale del 2014	134
7.1.2 Risultati differenziali del bilancio di previsione iniziale 2014	138
7.1.3 Saldi di parte corrente e di parte capitale.....	141
7.1.4 Verifica dell'incidenza degli oneri di ammortamento del debito ex articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 21/2007	145
8. La rigidità di bilancio.....	147
8.1 Premesse metodologiche	147
8.2 Rigidità tecnico contabile in sede previsionale e a rendiconto	150
8.3 Rigidità tecnico contabile in sede previsionale e a rendiconto negli esercizi 2012-2014.....	160
8.4 Ipotesi di rigidità sostanziale.....	170

8.5 Osservazioni conclusive	173
9. Dinamiche generali delle entrate regionali.....	175
9.1 Premessa. La rappresentazione contabile delle entrate tributarie da compartecipazione in relazione alla partecipazione della Regione all'attuazione del federalismo fiscale e agli obiettivi di finanza pubblica nazionali.	175
9.2 Entrate dalla gestione di competenza.	183
9.2.1 Entrate tributarie.....	187
9.2.1.1 Tributi propri	197
9.2.1.2 Compartecipazioni a tributi erariali	200
9.2.2 Altre entrate effettive	218
9.3 Autonomia finanziaria	224
9.3.1 Considerazioni generali e metodologiche.....	224
9.3.2 Autonomia finanziaria di entrata	224
9.3.3 Autonomia finanziaria di spesa	227
9.3.4 Risultanze e considerazioni sull'autonomia di entrata e di spesa	228
9.3.5 L'IRAP nel Friuli Venezia Giulia. L'esercizio dell'autonomia impositiva.	231
9.3.5.1 Quadro generale	231
9.4 Gestione dei residui attivi	233
9.4.1 Risultanze e indicatori della gestione	233
9.4.2 Entrate tributarie.....	240
9.4.3 Tributi propri.....	241
9.4.4 Compartecipazioni ai tributi erariali.....	242
9.4.5 Altre entrate effettive	245
10. Dinamiche generali della spesa regionale.....	252
10.1 Logiche di rappresentazione della gestione delle spese.....	252
10.2 Andamenti generali e spesa di competenza.....	254
10.3 Risultanze per titoli	258
10.4 Risultanze per finalità	263
10.5 I residui passivi.....	282
10.6 Flussi finanziari intercorrenti con organismi regionali.....	289
10.6.1 La circolarizzazione dei rapporti di debito/credito con le società partecipate.	289
10.6.2 Flussi finanziari relativi a società direttamente partecipate.	290
10.6.3 Flussi finanziari relativi agli enti regionali, alle agenzie regionali e alle aziende speciali.....	303
10.6.4 Flussi finanziari relativi alle gestioni fuori bilancio	307
10.6.5 Flussi finanziari per la spesa dei funzionari delegati	329
10.6.6 Riepilogo dei flussi finanziari di spesa nell'esercizio 2013.....	333
10.6.7 Andamento dei flussi finanziari di spesa nel triennio 2011/2013	334
10.6.8 Flussi finanziari relativi ad altri organismi direttamente partecipati.....	336
10.7 Rispetto del limite legale di impegno della spesa pluriennale	342
11. La spesa sanitaria regionale. Dinamiche del ciclo gestionale della spesa sanitaria nel triennio 2011 - 2013. Disamina comparativa nell'ottica della riforma del servizio sanitario regionale..	344
11.1 Andamento della spesa sanitaria nel triennio 2011-2013.....	344
11.2 Assegnazioni con destinazioni vincolate da rendiconto.....	348

11.3 Spesa sanitaria nell'anno 2013 -----	351
11.4 Disamina comparativa delle dinamiche della spesa sanitaria regionale rispetto a quella delle altre regioni italiane. ---	356
11.4.1 Premessa metodologica.	356
11.4.2 Le caratteristiche del sistema sanitario regionale nell'ottica della sua riforma. I principi della riforma affermati dalla l.r. 17/2013.	358
11.4.3 La composizione demografica della regione Friuli Venezia Giulia – Spunti comparativi dei dati demografici regionali.	360
11.4.4 Analisi comparativa dei sistemi sanitari regionali nel panorama nazionale – andamenti della spesa.	362
11.4.5 Analisi comparativa dei sistemi sanitari regionali. Caratteristiche di appropriatezza e di efficacia del Sistema sanitario regionale.	383
11.4.6 Riflessi delle risultanze della disamina comparativa sulla riforma in atto.	413
11.4.7 Considerazioni conclusive.	416
12. La spesa per il personale della Regione Friuli Venezia Giulia.	419
12.1 Premessa metodologica.	419
12.2 Consistenza del personale dell'Amministrazione regionale, procedure concorsuali, assunzioni in ruolo -----	420
12.3 Personale degli enti regionali e personale delle società partecipate in house -----	429
12.4 La consistenza complessiva del personale del complesso Regione, enti regionali, società regionali in house -----	436
12.5 La spesa per il personale regionale -----	437
12.6 La spesa complessiva per il personale dell'insieme degli enti presi in considerazione. -----	457
12.7 Trattamento economico premiale -----	459
13. La spesa per il trasporto pubblico locale: esercizio 2013.	467
13.1 Analisi finanziaria -----	468
13.1.1 L'evoluzione della spesa corrente	470
13.1.1.1 La spesa per il servizio di trasporto automobilistico e marittimo	473
13.1.1.2 La spesa per il servizio di trasporto ferroviario regionale, locale, transfrontaliero e a media-lunga percorrenza.	475
13.2 L'evoluzione della spesa per investimenti -----	484
13.3 Considerazioni conclusive -----	486
14. La spesa per trasferimenti concernenti l'assetto istituzionale del sistema Regione – Autonomie locali.	488
14.1 Premessa metodologica e risultanze della gestione.	488
14.2 Le risultanze della gestione finanziaria della funzione 9.1 -----	490
14.3 La compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale nell'anno 2013--	492
14.4 Le singole tipologie/obiettivi dei trasferimenti-----	495
14.5 Considerazioni conclusive.	519
15. La gestione della cassa	520
15.1 Sistema normativo della gestione di cassa e sistema di individuazione, di riscossione e di registrazione contabile delle entrate tributarie. Rinvio.-----	520
15.2 Risultanze della gestione di cassa-----	521
15.2.1 Quadro generale degli equilibri di cassa.....	521
15.2.2 Risultanze dei saldi di cassa	524

15.2.3 Tesoreria regionale e Tesoreria provinciale dello Stato.....	524
15.2.4 Tesoreria centrale dello Stato	530
15.3 Osservazioni conclusive.....	532
16. L'indebitamento regionale.....	534
16.1 Indebitamento autorizzato e non emesso (debito potenziale) e gestione dell'emissione del debito	534
16.2 Gestione contabile del debito potenziale (Rinvio).	534
16.2.1 I contratti di apertura di credito stipulato con Cassa Depositi e Prestiti spa.	535
16.2.2 Risultanze contabili della gestione del debito potenziale. Aggiornamento al 2013.	536
16.3 Struttura dell'indebitamento complessivo della Regione (Rinvio).	542
16.3.1 Disamina del debito complessivo. Aggiornamento al 2013	542
16.3.2 Rapporto tra il debito e il PIL regionale.	549
16.3.3 Struttura del debito effettivo.....	551
16.4 Gli oneri di ammortamento del debito e la loro incidenza sul bilancio	552
16.4.1 Premessa metodologica	552
16.4.2 Analisi degli oneri di ammortamento del debito a carico della Regione	558
16.4.2.1 B.O.R.	558
16.4.2.1.2 B.O.R. con ammortamento a tasso variabile	560
16.5 Verifica dell'incidenza degli oneri di ammortamento ex art. 24, comma 2, della l.reg. n. 21/2007 (dati previsionali iniziali del periodo 2011-2015)	564
16.5.1 Incidenza sul bilancio degli oneri di ammortamento del debito a carico della Regione (dati di consuntivo con proiezioni fino al 2018).....	567
16.6 Incidenza dei contratti derivati sugli oneri conseguenti al debito a carico della Regione.....	579
17. Le garanzie dirette della Regione.....	582
17.1 Considerazioni conclusive.	591
18. Obiettivi di finanza pubblica per il sistema regionale integrato del Friuli Venezia Giulia.	592
18.1 Il sistema regionale integrato di finanza pubblica.	592
18.2 Modalità di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione.	593
18.3 Il concorso della Regione in termini di saldo netto da finanziare (pagamenti allo Stato e accantonamenti statali di risorse regionali).	595
18.4 Il concorso della Regione in termini di riduzione dell'indebitamento netto. La determinazione legale del contenuto dell'accordo Regione-Stato ai fini del patto di stabilità.	601
18.5 L'accordo Stato – Regione. Premessa. Il percorso di progressiva convergenza degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia con quelli delle regioni a statuto ordinario. Rinvio.	613
18.6 L'accordo concluso con lo Stato (patto di stabilità interno).	613
18.6.1 I contenuti del patto di stabilità interno della Regione per il 2013	613
18.6.2 Il rispetto del patto di stabilità interno della Regione per il 2013	621
18.6.3 Patto di stabilità regionale. Contenuti degli specifici obiettivi di finanza pubblica per il 2013 assegnati a taluni apparati regionali.....	625
18.7 Il patto di stabilità degli enti locali per il 2013.	631
18.7.1 Obiettivo del saldo finanziario in termini di competenza mista	632
18.7.2 Le delibere giuntali di attuazione del patto di stabilità regionale degli enti locali con riferimento all'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista.	637

18.7.3 Risultanze finali per l'obiettivo 2013 del saldo finanziario di competenza mista per gli enti locali.....	646
18.7.4 Le iniziative regionali per il miglioramento della tempistica per la realizzazione delle opere pubbliche da parte degli enti locali.....	649
18.7.5 Obiettivo della riduzione del debito	652
18.7.6 Sistema sanzionatorio per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.....	655
18.8 Altri specifici obiettivi di finanza pubblica della Regione	658
18.8.1 Contenimento della spesa del personale. Rinvio	659
18.8.2 Riduzione del 10% del compenso di cui all'art. 2389 cc dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria.....	659
18.8.3 Riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza	668
18.8.4 Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	670
18.8.5 Riduzione della spesa per missioni.....	671
18.8.6 Divieto di stipula di contratti di sponsorizzazione.....	672
18.8.7 Acquisti a mezzo convenzioni CONSIP e attivazione centrali di committenza	673
18.8.8 Adozione di misure di pubblicità e trasparenza dell'azione regionale.....	677
19. Il conto del patrimonio.....	683
19.1 Struttura e composizione del conto generale del patrimonio.....	683
19.1.1 I conti generali. Raffronto con i principi di un bilancio economico patrimoniale.	684
19.1.2 La concordanza con la gestione del bilancio e le variazioni non finanziarie.	689
19.2 Il conto del patrimonio al 31.12.2013	690
19.2.1 Conto generale delle attività disponibili (B). Ricognizione delle risultanze economiche delle società partecipate.	692
19.2.2 Gli altri conti generali: delle attività e passività finanziarie, delle attività non disponibili, delle attività diverse	699
19.2.2.1 Conto generale delle attività e passività finanziarie (A).....	699
19.2.2.2 Conto generale delle attività non disponibili (C).....	700
19.2.2.3 Conto generale delle passività diverse (D)	700
19.2.3 La concordanza con la gestione del bilancio	701
20. Il ruolo del Consiglio regionale nel processo di programmazione e controllo	705
20.1 Efficacia della programmazione e qualità della spesa regionale.....	705
20.2 Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali	713
20.2.1 Le clausole valutative	718
20.2.2 Le missioni valutative.....	733
20.2.3 Osservazioni conclusive in merito al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali	739
20.3 Le nuove misure legislative per il contenimento della spesa pubblica. La conciliazione tra le risultanze finanziarie dei bilanci della Regione e del Consiglio regionale a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 10 ottobre 2012 n.174. --	741
20.3.1 Il percorso.	741
20.3.2 Il Decreto Legge 174/2012 e il suo impatto sull'autonomia regionale	742
20.3.3 L'attuazione del D.L. 174/2012 nella Regione con particolare riferimento alla LR 10/2013.	746
20.3.4 La sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale.....	749
20.3.5 La sentenza n. 39/2014 e la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di autonomia contabile dei Consigli regionali.	751
20.3.6 Aspetti specifici del "controllo esterno" sulla gestione finanziaria dei Consigli regionali.	760

20.3.7 Il rendiconto del Consiglio regionale. Analisi dell'andamento delle principali componenti di spesa.	764
20.3.8 Classificazione unitaria delle spese dei gruppi consiliari sostenute nel 2013 (X ^a e XI ^a legislatura).....	774
20.3.9 Conclusioni.	779
21. La produzione legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia nel 2013	782

Indice delle tabelle

<i>Tabella 1 - Risultanze comparate 2012 e 2013 della gestione di competenza</i>	<i>56</i>
<i>Tabella 2 - Risultanze comparate 2012 e 2013 della gestione dei residui.....</i>	<i>58</i>
<i>Tabella 3 Scostamenti previsioni entrate effettive bilancio di previsione 2013</i>	<i>61</i>
<i>Tabella 4 Scostamenti previsioni spese effettive bilancio di previsione 2013</i>	<i>62</i>
<i>Tabella 5 Scostamenti previsioni partite di giro bilancio di previsione 2013</i>	<i>63</i>
<i>Tabella 6 Risultati differenziali – dati di competenza 2011-2013</i>	<i>68</i>
<i>Tabella 7 Saldo di parte corrente 2011-2013.....</i>	<i>76</i>
<i>Tabella 8 Saldo di parte capitale 2011-2013.....</i>	<i>79</i>
<i>Tabella 9 Riepilogo componenti saldo in conto competenza 2011-2013.....</i>	<i>80</i>
<i>Tabella 10 Composizione dell'equilibrio di parte capitale in conto competenza 2011 - 2013 da previsioni asstate</i>	<i>80</i>
<i>Tabella 11 Composizione dell'equilibrio di parte capitale in conto competenza 2011-2013 da risultati di rendiconto</i>	<i>81</i>
<i>Tabella 12 Equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle contabilità speciali (gestione competenza).....</i>	<i>83</i>
<i>Tabella 13 Risorse finanziarie 2011-2013 rinviate agli esercizi successivi</i>	<i>86</i>
<i>Tabella 14 Composizione percentuale delle risorse finanziarie 2011-2013 originate dalla gestione di competenza e rinviate agli esercizi successivi.....</i>	<i>88</i>
<i>Tabella 15 - Risultato netto delle risorse rinviate agli esercizi successivi per il triennio 2011-2013</i>	<i>90</i>
<i>Tabella 16 Composizione della destinazione dei fondi di riserva 2011-2013 (valori in euro).....</i>	<i>92</i>
<i>Tabella 17 Composizione percentuale della destinazione dei fondi di riserva 2011-2013</i>	<i>93</i>
<i>Tabella 18 Fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale 2011-2013.....</i>	<i>97</i>
<i>Tabella 19 Composizione percentuale della destinazione dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale 2011-2013</i>	<i>98</i>
<i>Tabella 20 Destinazione "fondi" per garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione 2011-2013</i>	<i>99</i>
<i>Tabella 21 Composizione percentuale della destinazione dei "fondi" per garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione 2011-2013.....</i>	<i>99</i>
<i>Tabella 22 Determinazione dell'avanzo finanziario complessivo 2013.....</i>	<i>100</i>
<i>Tabella 23 Struttura dell'avanzo finanziario del triennio 2011-2013 per tipologia di destinazione</i>	<i>102</i>
<i>Tabella 24 Determinazione dell'avanzo finanziario 2013 da competenza.....</i>	<i>103</i>
<i>Tabella 25 Differenziali della gestione di competenza 2013 per titoli netti di entrata e spesa</i>	<i>104</i>
<i>Tabella 26 Incidenza e struttura avanzo finanziario di competenza 2011-2013.....</i>	<i>107</i>
<i>Tabella 27 Determinazione dell'avanzo finanziario 2013 da residui.....</i>	<i>110</i>
<i>Tabella 28 Differenziali della gestione residui 2013 per titoli di entrata</i>	<i>110</i>

<i>Tabella 29 Composizione eliminazione residui passivi 2013</i>	<i>111</i>
<i>Tabella 30 Avanzo di amministrazione nel triennio 2011-2013.....</i>	<i>113</i>
<i>Tabella 31 Riepilogo per il triennio 2012-2013 dei trasferimenti per competenza derivata rinviati all'esercizio successivo (valori in euro)</i>	<i>114</i>
<i>Tabella 32 Riepilogo per il triennio 2011-2013 in composizione percentuale dei trasferimenti per competenza derivata rinviati all'esercizio successivo.....</i>	<i>115</i>
<i>Tabella 33 Risorse finanziarie disponibili e spese effettive in conto competenza 2011-2013.....</i>	<i>119</i>
<i>Tabella 34 Risorse finanziarie disponibili e spese effettive in conto competenza 2011-2013 (scostamenti)</i>	<i>120</i>
<i>Tabella 35 Previsione iniziale entrate bilancio di previsione 2014 confrontate con il bilancio di previsione iniziale 2013</i>	<i>135</i>
<i>Tabella 36 Previsione iniziale spese effettive bilancio di previsione 2014 confrontate con il bilancio di previsione iniziale 2013</i>	<i>137</i>
<i>Tabella 37 Previsione entrate e spese bilancio di previsione iniziale 2014 confrontate con il bilancio di previsione iniziale 2013</i>	<i>138</i>
<i>Tabella 38 Risultati differenziali –bilancio di previsione iniziale 2014</i>	<i>140</i>
<i>Tabella 39 Saldo di parte corrente 2014</i>	<i>142</i>
<i>Tabella 40 Saldo di parte capitale 2014.....</i>	<i>143</i>
<i>Tabella 41 Composizione dell'equilibrio di parte capitale 2014.....</i>	<i>143</i>
<i>Tabella 42 Riepilogo componenti saldi 2014.....</i>	<i>144</i>
<i>Tabella 43 Equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle contabilità speciali</i>	<i>144</i>
<i>Tabella 44 - Incidenza sul bilancio degli oneri da indebitamento (dati da bilancio di previsione iniziale) a carico Regione per il 2014.....</i>	<i>146</i>
<i>Tabella 45 Criteri di individuazione e determinazione della rigidità tecnico-contabile nel bilancio di previsione e nel rendiconto</i>	<i>156</i>
<i>Tabella 46 Rigidità tecnico-contabile da bilancio di previsione iniziale nel triennio 2010-2012.....</i>	<i>161</i>
<i>Tabella 47 Risorse libere a previsione nel triennio 2012-2014 calcolate tenendo conto della sola rigidità tecnico-contabile.....</i>	<i>164</i>
<i>Tabella 48 Confronto rigidità tecnico-contabile a bilancio di previsione iniziale e a consuntivo per gli esercizi 2012 e 2013.....</i>	<i>166</i>
<i>Tabella 49 Confronto risorse libere da bilancio di previsione iniziale e da consuntivo 2012 e 2013.....</i>	<i>169</i>
<i>Tabella 50 Rigidità sostanziale da bilancio di previsione iniziale nel triennio 2012-2014.....</i>	<i>170</i>
<i>Tabella 51 Risorse libere nel triennio 2012-2014 calcolate a preventivo tenendo conto della rigidità tecnico-contabile e di quella sostanziale per spese per sanità e per trasporto pubblico locale.....</i>	<i>171</i>
<i>Tabella 52 Confronto rigidità sostanziale a bilancio di previsione iniziale e a consuntivo per gli esercizi 2012 e 2013</i>	<i>172</i>
<i>Tabella 53 Confronto risorse libere, tenendo conto della rigidità tecnico-contabile e di quella sostanziale per</i>	

<i>spese per sanità e per trasporto pubblico locale, a bilancio di previsione iniziale e a consuntivo negli esercizi 2012 e 2013.....</i>	<i>172</i>
<i>Tabella 54 - Andamento delle entrate effettive 2011-2013 in conto competenza.....</i>	<i>184</i>
<i>Tabella 55 - Entrate effettive nette accertate e composizione per titoli di entrata nel triennio 2011-2013.....</i>	<i>185</i>
<i>Tabella 56 - Variazioni delle entrate effettive nette accertate e composizione delle variazioni per titoli di entrata nel triennio 2011-2013.....</i>	<i>185</i>
<i>Tabella 57 - Incidenza percentuale dei singoli titoli delle entrate effettive nette accertate sul totale degli accertamenti nel triennio 2011-2013.....</i>	<i>186</i>
<i>Tabella 58 - Entrate accertate 2011-2013 del Titolo I "Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle partecipazioni ai tributi erariali".....</i>	<i>189</i>
<i>Tabella 59 - Composizione ed evoluzione delle entrate tributarie 2011-2013.....</i>	<i>191</i>
<i>Tabella 60 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo II "Entrate da contributi e assegnazioni vincolate dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti".....</i>	<i>218</i>
<i>Tabella 61 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo III "Entrate extratributarie".....</i>	<i>219</i>
<i>Tabella 62 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo IV "Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale".....</i>	<i>221</i>
<i>Tabella 63 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo V "Entrate da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie".....</i>	<i>223</i>
<i>Tabella 64 - Autonomia finanziaria di entrata nel triennio 2011-2013.....</i>	<i>228</i>
<i>Tabella 65 - Autonomia finanziaria di spesa nel triennio 2011-2013.....</i>	<i>229</i>
<i>Tabella 66 - Autonomia finanziaria 2011-2013 di entrata e di spesa (espressa in valori assoluti).....</i>	<i>229</i>
<i>Tabella 67 - Autonomia finanziaria 2011-2013 di entrata e di spesa (espressa in valori relativi).....</i>	<i>230</i>
<i>Tabella 68 - Beneficio di gettito delle agevolazioni regionali IRAP.....</i>	<i>232</i>
<i>Tabella 69 - Andamento dei residui finali delle entrate effettive nel triennio 2011-2013.....</i>	<i>233</i>
<i>Tabella 70 - Composizione percentuale dei singoli titoli dei residui finali delle entrate effettive del triennio 2011-2013 sul totale dei residui finali delle entrate effettive.....</i>	<i>234</i>
<i>Tabella 71 - Variazioni percentuali dei residui finali dei singoli titoli delle entrate effettive del triennio 2011-2013.....</i>	<i>234</i>
<i>Tabella 72 - Indicatori 2011-2013 di smaltimento e grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate tributarie (Tit. I) e delle entrate effettive (tit. I+II+III+IV+V).....</i>	<i>236</i>
<i>Tabella 73 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate tributarie (Tit. I) e delle entrate effettive (tit. I+II+III+IV+V).....</i>	<i>237</i>
<i>Tabella 74 - Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate da contributi e assegnazioni vincolate da Stato, U.E. e altri soggetti (titolo II).....</i>	<i>245</i>
<i>Tabella 75 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate da contributi e assegnazioni vincolate da Stato, U.E. e altri soggetti (titolo II).....</i>	<i>246</i>

<i>Tabella 76 Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate extratributarie (titolo III)</i>	<i>247</i>
<i>Tabella 77 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate extratributarie (titolo III)</i>	<i>247</i>
<i>Tabella 78 - Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV).....</i>	<i>248</i>
<i>Tabella 79 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV).....</i>	<i>249</i>
<i>Tabella 80 - Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V)</i>	<i>250</i>
<i>Tabella 81 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V).....</i>	<i>251</i>
<i>Tabella 82 – Gestione di competenza da spese effettive</i>	<i>255</i>
<i>Tabella 83 – Gestione di competenza da spese effettive al lordo delle partite tecnico contabili.....</i>	<i>256</i>
<i>Tabella 84 – Gestione di competenza al lordo delle partite tecnico contabili.....</i>	<i>256</i>
<i>Tabella 85 – Variazioni della spesa corrente e della spesa d'investimento nel biennio 2012/2013.....</i>	<i>260</i>
<i>Tabella 86 – Rapporto nel triennio 2011/2013 tra la spesa di ciascun titolo ed il totale delle spese effettive ...</i>	<i>261</i>
<i>Tabella 87 – Indicatori della gestione di competenza.....</i>	<i>262</i>
<i>Tabella 88 – Gestione di competenza per finalità da spese effettive.....</i>	<i>264</i>
<i>Tabella 89– Gestione di competenza per finalità da spese correnti.....</i>	<i>265</i>
<i>Tabella 90– Gestione di competenza per finalità da spese d'investimento</i>	<i>266</i>
<i>Tabella 91 – Variazioni nel biennio 2012/2013 dello stanziamento assestato da spese effettive per ciascuna finalità</i>	<i>269</i>
<i>Tabella 92 – Indicatori della gestione di competenza da spese effettive.....</i>	<i>274</i>
<i>Tabella 93 – Indicatori della gestione di competenza da spese correnti.....</i>	<i>275</i>
<i>Tabella 94 – Indicatori della gestione di competenza da spese d'investimento</i>	<i>276</i>
<i>Tabella 95 – Pagamenti totali da spese effettive.....</i>	<i>277</i>
<i>Tabella 96 – Pagamenti totali da spese correnti.....</i>	<i>277</i>
<i>Tabella 97 – Pagamenti totali da spese d'investimento</i>	<i>278</i>
<i>Tabella 98 – Velocità di pagamento da spese effettive</i>	<i>280</i>
<i>Tabella 99 – Velocità di pagamento da spese correnti</i>	<i>281</i>
<i>Tabella 100 – Velocità di pagamento da spese d'investimento.....</i>	<i>282</i>
<i>Tabella 101 – Residui passivi da spese effettive.....</i>	<i>283</i>
<i>Tabella 102 – Residui passivi da spese effettive al lordo delle partite tecnico contabili.....</i>	<i>283</i>
<i>Tabella 103 – Residui passivi da spese effettive per finalità</i>	<i>285</i>
<i>Tabella 104 – Smaltimento dei residui passivi iniziali da spese effettive</i>	<i>286</i>

<i>Tabella 105 – Smaltimento dei residui passivi iniziali da spese correnti.....</i>	<i>287</i>
<i>Tabella 106 – Smaltimento dei residui passivi iniziali da spese d'investimento.....</i>	<i>288</i>
<i>Tabella 107 – Spesa regionale a beneficio di società partecipate.....</i>	<i>293</i>
<i>Tabella 108 – Scomposizione degli impegni in conto competenza delle singole causali.....</i>	<i>295</i>
<i>Tabella 109 – Scomposizione dei pagamenti totali nelle singole causali.....</i>	<i>296</i>
<i>Tabella 110 – Entrate regionali provenienti da società partecipate.....</i>	<i>298</i>
<i>Tabella 111 – Scomposizione di accertamenti in conto competenza e di riscossioni totali.....</i>	<i>300</i>
<i>Tabella 112 – Impegni in conto competenza nel 2009/2013.....</i>	<i>301</i>
<i>Tabella 113 – Accertamenti in conto competenza nel 2009/2013.....</i>	<i>302</i>
<i>Tabella 114 – Spesa regionale a beneficio di enti regionali.....</i>	<i>303</i>
<i>Tabella 115 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme da enti regionali.....</i>	<i>304</i>
<i>Tabella 116 – Spesa regionale a beneficio di agenzie regionali.....</i>	<i>305</i>
<i>Tabella 117 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme da agenzie regionali.....</i>	<i>306</i>
<i>Tabella 118 – Spesa regionale a beneficio di aziende speciali.....</i>	<i>306</i>
<i>Tabella 119 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme da aziende speciali.....</i>	<i>307</i>
<i>Tabella 120 – Spesa regionale a beneficio delle gestioni fuori bilancio.....</i>	<i>311</i>
<i>Tabella 121 – Gestioni fuori bilancio con impegni in conto competenza superiori ad euro 5 milioni.....</i>	<i>315</i>
<i>Tabella 122 – Gestioni fuori bilancio caratterizzate da nessuna movimentazione in ciascun anno del triennio 2011/2013.....</i>	<i>316</i>
<i>Tabella 123 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme dalle gestioni fuori bilancio.....</i>	<i>317</i>
<i>Tabella 124 – Giacenza finale delle gestioni fuori bilancio.....</i>	<i>321</i>
<i>Tabella 125 – Riscossioni e pagamenti delle gestioni fuori bilancio.....</i>	<i>324</i>
<i>Tabella 126 – Flussi finanziari relativi ai funzionari delegati per i quali sono stati emessi ordini di accreditamento nell'esercizio 2013.....</i>	<i>332</i>
<i>Tabella 127 – Riepilogo forme organizzatorie.....</i>	<i>333</i>
<i>Tabella 128 – Riepilogo forme organizzatorie nel triennio 2011/2013 per impegni in conto competenza.....</i>	<i>334</i>
<i>Tabella 129 – Riepilogo forme organizzatorie nel triennio 2011/2013 per pagamenti totali.....</i>	<i>335</i>
<i>Tabella 130 – Spesa regionale a beneficio di organismi direttamente partecipati.....</i>	<i>337</i>
<i>Tabella 131 – Entrate regionali provenienti da organismi direttamente partecipati.....</i>	<i>340</i>
<i>Tabella 132 – Limite di impegno della spesa pluriennale – risultanze riferite al momento previsionale – triennio 2011/2013.....</i>	<i>342</i>
<i>Tabella 133 – Limite di impegno della spesa pluriennale – risultanze riferite al momento di consuntivo – triennio 2011/2013.....</i>	<i>342</i>
<i>Tabella 134 – Andamento nel triennio 2011-2013 per la finalità 7 (sanità pubblica) – gestione di competenza.....</i>	<i>345</i>
<i>Tabella 135 – Assegnazioni con destinazioni vincolate - anno 2013.....</i>	<i>350</i>
<i>Tabella 136 – Finalità 7 (sanità pubblica) – gestione di competenza – anno 2013.....</i>	<i>351</i>

<i>Tabella 137 – Finalità 7 (sanità pubblica) – gestione di competenza – incidenze sullo stanziamento assestato - anno 2013</i>	<i>352</i>
<i>Tabella 138 – Ubi 7.1.1131 (servizi sanitari e ospedalieri) – anno 2013 – gestione di competenza</i>	<i>354</i>
<i>Tabella 139 – Composizione popolazione per fascia d'età – Italia, Nord Italia, Nord-ovest Italia, Friuli Venezia Giulia – ANNO 2013.</i>	<i>360</i>
<i>Tabella 140 - Composizione popolazione per fascia d'età – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria – ANNO 2013.</i>	<i>361</i>
<i>Tabella 141 - Spesa sanitaria corrente delle Regioni – Anni 2002-2013 (valori in migliaia di euro)</i>	<i>363</i>
<i>Tabella 142 - Spesa sanitaria corrente delle Regioni (variazione percentuale) – ANNI 2002-2013.</i>	<i>364</i>
<i>Tabella 143 - Spesa corrente sanitaria pubblica regionale – ANNI 2002-2013 (euro pro capite)</i>	<i>366</i>
<i>Tabella 144 - Spesa per il personale in percentuale della spesa sanitaria corrente pubblica regionale e nazionale – ANNI 2002-2013.</i>	<i>371</i>
<i>Tabella 145 - Spesa per altre prestazioni da privato in percentuale sulla spesa sanitaria corrente delle Regioni – ANNI 2002-2013.....</i>	<i>372</i>
<i>Tabella 146 - Spesa farmaceutica convenzionata regionale e nazionale (variazione percentuale) – ANNI 2002-2013</i>	<i>375</i>
<i>Tabella 147 - Livelli di assistenza - Regione Friuli Venezia e Obiettivi Patto salute 2010-2012 - costo percentuale dei diversi livelli di assistenza in rapporto al costo totale dei livelli di assistenza - ANNI 2007-2012.</i>	<i>376</i>
<i>Tabella 148 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale - Anni 2002-2013 (valori in migliaia di euro)..</i>	<i>378</i>
<i>Tabella 149 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale (variazione percentuale)</i>	<i>379</i>
<i>Tabella 150 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale - Anni 2002-2013 (valori in euro pro capite) ..</i>	<i>380</i>
<i>Tabella 151 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale in percentuale sul totale della spesa sanitaria corrente.....</i>	<i>382</i>
<i>Tabella 152 - Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e durata della degenza oltre il valore soglia - Attività per Acuti - Anno 2012</i>	<i>384</i>
<i>Tabella 153 - Distribuzione delle dimissioni per regione in regime ordinario di ricovero e durata della degenza - Attività di Riabilitazione - Anno 2012.....</i>	<i>385</i>
<i>Tabella 154 - Distribuzione delle dimissioni di neonati sani per regione negli istituti pubblici - Attività di Nido in Regime ordinario - Anno 2012</i>	<i>386</i>
<i>Tabella 155 - Distribuzione dei punti nascita per regione e tipo istituto pubblico - Anno 2012.....</i>	<i>387</i>
<i>Tabella 156 - Indicatori di efficienza per regione - Attività per Acuti in Regime ordinario – Degenza media standardizzata per case mix - Anno 2012.</i>	<i>388</i>
<i>Tabella 157 - Indicatori di efficienza per regione - Attività per Acuti in Regime ordinario – Degenza media e degenza media preoperatoria - Anno 2012</i>	<i>388</i>
<i>Tabella 158 - Indicatori di complessità per regione - Attività per Acuti - Anno 2012.....</i>	<i>389</i>
<i>Tabella 159 - Indice di case mix per regione - Attività per acuti con età maggiore di 65 anni - Anni 2012</i>	<i>390</i>

<i>Tabella 160 - Indice di case-mix (ICM) e Indice comparativo di performance (ICP) - Attività per Acuti In Regime ordinario - Anno 2012.</i>	391
<i>Tabella 161 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 1.1.: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (%) – ANNO 2012.</i>	394
<i>Tabella 162 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 1.2.: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (%).</i>	394
<i>Tabella 163 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 3: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro (euro).</i>	395
<i>Tabella 164 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 6.1: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui.</i>	396
<i>Tabella 165 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 6.2: Percentuale di campionamenti effettuati sul totale dei programmati, negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95.</i>	396
<i>Tabella 166 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 7 del Livello di assistenza distrettuale: Somma ponderata di tassi specifici normalizzati per alcune condizioni/patologie evitabili in ricovero ordinario: asma pediatrico, complicanze del diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica nell'anziano, BPCO.</i>	397
<i>Tabella 167 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 8 di assistenza distrettuale anziani: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI.</i>	398
<i>Tabella 168 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 9.1 di assistenza distrettuale anziani: Numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani in strutture residenziali ogni 1.000 anziani residenti.</i>	398
<i>Tabella 169 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 9.2 di assistenza distrettuale anziani: Numero di posti in strutture residenziali ogni 1.000 anziani residenti.</i>	399
<i>Tabella 170 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.1.1 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.</i>	400
<i>Tabella 171 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.1.2 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.</i>	400
<i>Tabella 172 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.2.1 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.</i>	401
<i>Tabella 173 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.2.2 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.</i>	402
<i>Tabella 174 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 13 del Livello di assistenza distrettuale specialistica: Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti.</i>	402
<i>Tabella 175 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 15.1 del Livello di assistenza ospedaliera: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (ordinario e diurno) per età per 1.000 residenti.</i>	403
<i>Tabella 176 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 15.2 del Livello di assistenza ospedaliera: Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti</i>	404

<i>Tabella 177 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 15.3 del Livello di assistenza ospedaliera: Tasso di accessi di tipo medico (standardizzato per età) per 1.000 residenti.</i>	<i>404</i>
<i>Tabella 178 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 16 del Livello di assistenza ospedaliera: Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari.</i>	<i>405</i>
<i>Tabella 179 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 17 del Livello di assistenza ospedaliera: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario.</i>	<i>406</i>
<i>Tabella 180 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 18 del Livello di assistenza ospedaliera: Percentuale parti cesarei primari.</i>	<i>406</i>
<i>Tabella 181 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 19 del Livello di assistenza ospedaliera: Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario.</i>	<i>407</i>
<i>Tabella 182- Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 21 del Livello di assistenza ospedaliera: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti).</i>	<i>408</i>
<i>Tabella 183 - Indicatori di complessità per Regione - ricoveri per acuti - regime ordinario - ANNO 2002.</i>	<i>409</i>
<i>Tabella 184 - Peso medio del ricovero per gli anziani (65 anni e oltre) nelle Regioni - ricoveri per acuti - ANNO 2002.</i>	<i>410</i>
<i>Tabella 185 - Indicatori di complessità per Regione - ricoveri per acuti - regime ordinario - ANNO 2002.</i>	<i>410</i>
<i>Tabella 186 – NUMERO COMPLESSIVO RAPPORTI DI LAVORO CON LA REGIONE ANNI 2012 e 2013.</i>	<i>429</i>
<i>Tabella 187 - NUMERO RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO DELLA REGIONE, DEGLI ENTI REG. E SOCIETA' IN HOUSE al 31.12.2012 e al 31.12.2013.</i>	<i>436</i>
<i>Tabella 188 - PERSONALE AUTONOMO E SOMMINISTRATO DELLA REGIONE, DEGLI ENTI REG. E SOCIETA' IN HOUSE NEGLI ANNI 2012 E 2013</i>	<i>437</i>
<i>Tabella 189 - Spese del personale dell'Amministrazione regionale nel triennio 2011-2013.</i>	<i>440</i>
<i>Tabella 190 - Andamento delle spese per incarichi nel triennio 2011 - 2013.</i>	<i>446</i>
<i>Tabella 191 - Spesa complessiva per rapporti di lavoro della Regione nel triennio 2011-2013.</i>	<i>447</i>
<i>Tabella 192 - SPESA PER RAPPORTI DI LAVORO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI REG. E SOCIETA' IN HOUSE dell'anno 2012 e dell'anno 2013.</i>	<i>457</i>
<i>Tabella 193 - Spesa per il servizio di trasporto pubblico locale - esercizio 2013</i>	<i>473</i>
<i>Tabella 194 - Importi impegnati nell'esercizio 2013 per il trasporto urbano, extraurbano e marittimo</i>	<i>475</i>
<i>Tabella 195 - Spesa per il trasporto urbano, extraurbano e marittimo (triennio 2011-2013)</i>	<i>475</i>
<i>Tabella 196 - Importi impegnati nell'esercizio 2013 a favore di Trenitalia spa.</i>	<i>480</i>
<i>Tabella 197 - Spesa per il trasporto ferroviario (Trenitalia spa) nel triennio 2011-2013</i>	<i>480</i>
<i>Tabella 198 - Spesa per il trasporto ferroviario locale (Fuc srl) nel triennio 2011-2013</i>	<i>482</i>
<i>Tabella 199 - Impegni assunti a favore di Fuc nell'esercizio 2013 per il servizio di trasporto ferroviario locale e relativamente al progetto Micotra</i>	<i>484</i>

<i>Tabella 200. Risultanze della gestione finanziaria della funzione 9.1. Sistema delle Autonomie locali.....</i>	<i>490</i>
<i>Tabella 201. Trasferimenti a favore delle Autonomie locali. Assegnazione delle quote di compartecipazione ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>493</i>
<i>Tabella 202. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti agli enti locali distinti per tipologia/obiettivo della spesa. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>496</i>
<i>Tabella 203. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti ordinari ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>497</i>
<i>Tabella 204. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti per esercizio coordinato di funzioni, gestione associata di servizi e fusioni tra Comuni. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>499</i>
<i>Tabella 205. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti per concorso agli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>501</i>
<i>Tabella 206. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti per interventi in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>502</i>
<i>Tabella 207. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Assegnazioni per trasferimento di funzioni. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>503</i>
<i>Tabella 208. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Altri trasferimenti agli enti locali. Esercizi finanziari 2010-2012.....</i>	<i>505</i>
<i>Tabella 209. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti diversi e spese dirette della Regione. Esercizi finanziari 2011-2013.....</i>	<i>515</i>
<i>Tabella 210 - Risultanze della gestione di cassa 2011-2013.....</i>	<i>522</i>
<i>Tabella 211 - Risultanze di cassa nel 2011, 2012 e 2013.....</i>	<i>525</i>
<i>Tabella 212 - Movimentazioni 2011-2013 sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato.....</i>	<i>531</i>
<i>Tabella 213-Evoluzione delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) e componenti di formazione per il periodo 2009-2013.....</i>	<i>537</i>
<i>Tabella 214 - Struttura del debito effettivo (emesso) regionale 2009-2013.....</i>	<i>544</i>
<i>Tabella 215 - Struttura del debito effettivo (emesso) regionale 2009-2013 (rapporti di composizione).....</i>	<i>544</i>
<i>Tabella 216 - Evoluzione del totale dell'indebitamento effettivo (emesso) a carico della Regione e delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) per il periodo 2009-2013.....</i>	<i>545</i>
<i>Tabella 217 - Incidenza del debito complessivo a carico della Regione sul P.I.L. regionale per il periodo 2009-2013.....</i>	<i>550</i>
<i>Tabella 218 - Struttura del debito residuo a carico della Regione al 31.12.2013 per condizioni di ammortamento.....</i>	<i>551</i>
<i>Tabella 219 - Oneri di ammortamento dei Buoni obbligazionari regionali.....</i>	<i>558</i>
<i>Tabella 220 - Oneri di ammortamento per ciascun B.O.R. con ammortamento a tasso fisso.....</i>	<i>560</i>
<i>Tabella 221 - Oneri di ammortamento per ciascun B.O.R. con ammortamento a tasso variabile.....</i>	<i>561</i>
<i>Tabella 222 - Incidenza sul bilancio degli oneri da indebitamento (dati da bilancio di previsione iniziale) a carico</i>	

<i>Regione per il periodo 2011-2015</i>	566
<i>Tabella 223 - Oneri di ammortamento a carico della Regione 2011-2018 sul debito effettivo (valori in €)</i>	569
<i>Tabella 224 - Composizione percentuale degli oneri di ammortamento a carico della Regione 2011-2018 sul debito effettivo</i>	569
<i>Tabella 225 - Incidenza sul bilancio degli oneri di ammortamento del debito effettivo con oneri a carico della Regione per il periodo 2011-2018</i>	570
<i>Tabella 226 - Evoluzione degli oneri di ammortamento 2011-2018 sul debito effettivo e potenziale disponibile</i>	576
<i>Tabella 227 - Incidenza sul bilancio degli oneri di ammortamento 2011-2018 del debito effettivo e del debito effettivo e potenziale disponibile</i>	576
<i>Tabella 228 - Differenziali 2002-2013 su operazioni di finanza derivata</i>	579
<i>Tabella 229 - Oneri consolidati 2011-2013 dell'ammortamento del debito (da piani di ammortamento e da relative operazioni di finanza derivata)</i>	580
<i>Tabella 230 – Garanzie dirette attivate nell'anno 2013</i>	584
<i>Tabella 231 – Garanzie dirette di maggiore consistenza alla data del 31.12.2013</i>	585
<i>Tabella 232 – Soggetti maggiormente garantiti alla data del 31.12.2013</i>	586
<i>Tabella 233 – Importo complessivamente garantito dalla Regione alla data del 31.12.2013</i>	587
<i>Tabella 234 – Rapporto di copertura delle garanzie esistenti nel triennio 2011-2013</i>	587
<i>Tabella 235 – Stanziamenti assestati dei capitoli di garanzia nel triennio 2011-2013</i>	588
<i>Tabella 236 – Stanziamenti iniziali e assestati dei capitoli di garanzia - anno 2013</i>	589
<i>Tabella 237 – Impegni, trasferimenti, economie e pagamenti totali dei capitoli di garanzia – anno 2013</i>	589
<i>Tabella 238 - Obiettivo del patto di stabilità 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia</i>	619
<i>Tabella 239 - Risultanze del patto di stabilità 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia</i>	622
<i>Tabella 240 Risultati generali della gestione patrimoniale al 31/12/2013</i>	691
<i>Tabella 241 Conto generale della attività disponibili al 31/12/2013</i>	692
<i>Grafico 242 Consistenza dei beni immobili disponibili al 31/12/2013</i>	693
<i>Tabella 243 Partecipazioni azionarie al 31/12/2013-valori espressi in milioni di euro</i>	696
<i>Tabella 244 Variazioni delle partecipazioni azionarie esercizio 2013</i>	698
<i>Tabella 245 Conto generale delle attività e passività finanziarie al 31/12/2013</i>	699
<i>Tabella 246 Conto generale delle attività non disponibili al 31/12/2013</i>	700
<i>Tabella 247 Conto generale delle passività diverse al 31/12/2013</i>	701
<i>Tabella 248 Spese per gli organi statutari della Regione – andamento negli anni 20014 - 2013</i>	765
<i>Tabella 249 – Spese del Consiglio regionale andamento negli anni 2012 - 2013</i>	766
<i>Tabella 250 – Spese del Consiglio regionale – Indennità e spese per i Consiglieri – andamento negli anni 2006 - 2013</i>	767
<i>Tabella 251 Spese del Consiglio regionale – Assegni vitalizi agli ex consiglieri andamento negli anni 2006 - 2013</i>	

.....	769
<i>Tabella 252 Spese del Consiglio regionale – evidenza della Spesa per assegni vitalizi e dell'entrata da contribuzioni dei Consiglieri pro assegno vitalizio andamento negli anni 2006 - 2013</i>	<i>770</i>
<i>Tabella 253 Spese del Consiglio regionale – contributi ai gruppi consiliari andamento negli anni 2006 - 2013.</i>	<i>772</i>
<i>Tabella 254 Spese del Consiglio regionale – contributi ai gruppi consiliari andamento negli anni 2008 - 2013.</i>	<i>773</i>

Magistrato relatore
Magistrato relatore
(relativamente al capitolo 20,
paragrafi 3 e seguenti)

Cons. Fabrizio Picotti
Cons. Giovanni Bellarosa

Hanno collaborato all'istruttoria i seguenti funzionari:

dott. Andrea Gabrielli: coordinamento, risultanze riepilogative del rendiconto, dinamiche generali delle entrate, gestione della cassa, indebitamento regionale, obiettivi di finanza pubblica per il sistema regionale integrato (patto di stabilità);

dott. Alessandro Rossetto: previsioni del bilancio 2013, equilibri di bilancio e risultati differenziali, equilibri del bilancio di previsione 2014, rigidità di bilancio;

dott.ssa Consolata De Vecchi: esiti della dichiarazione di affidabilità, obiettivi di finanza pubblica per il sistema regionale integrato (altri obiettivi di finanza pubblica), debiti fuori bilancio della Regione, produzione legislativa della Regione;

dott.ssa Francesca Perini: dinamiche generali della spesa, spesa sanitaria (analisi della spesa 2013); le garanzie dirette della Regione;

dott.ssa Barbara Rizzi: ruolo del Consiglio regionale (efficacia della programmazione e qualità della spesa), obiettivi di finanza pubblica per il sistema regionale integrato (altri obiettivi di finanza pubblica);

dott.ssa Lucia Benedetti: obiettivi di finanza pubblica per il sistema regionale integrato (patto di stabilità regionale – enti regionali);

dott.ssa Lorena Dri: spesa per trasferimenti agli enti locali;

dott.ssa Annamaria Mirti: spesa per il personale;

dott. Diego Pajero: spesa sanitaria (disamina comparativa nell'ottica della riforma);

dott.ssa Micaela Paladin: spesa per il trasporto pubblico locale;

dott. Francesco Sacco: conto del patrimonio;

rag.ra Romana Battistutta: conciliazione delle risultanze del bilancio regionale con quelle del bilancio del Consiglio regionale

dott. Norberto Fragiaco: conciliazione delle risultanze del bilancio regionale con quelle del bilancio del Consiglio regionale

sig.ra Patrizia Pecarz : editing

sig.ra Lucia Zacchigna: segreteria

1. Considerazioni finali e valutazioni sull'esercizio 2013¹

Per una migliore comprensione degli esiti della gestione finanziaria regionale del 2013 che verranno di seguito esposti, pare opportuno ricordare che la relazione politico programmatica, sulla base di valutazioni prognostiche del tutto coerenti, prevedeva un calo delle entrate tributarie di 241,38 milioni rispetto all'esercizio precedente.

Il fattore determinante della previsione era rinvenuto nell'incremento degli accantonamenti con cui vengono contabilmente espressi i contributi regionali all'attuazione del federalismo fiscale e alle manovre finanziarie di livello nazionale. Con tali accantonamenti concorrevano, da un lato e a contenimento della riduzione, la previsione di entrate eccezionali e l'adozione di nuovi criteri di contabilizzazione di alcune poste di entrata e dall'altro, con un effetto incrementativo della riduzione, lo scenario economico della crescita del Paese, che pesava significativamente sulle previsioni di entrata.

A fronte di queste aspettative di entrata, l'esercizio 2013 ha registrato, con riferimento alle sole entrate nette effettive del titolo I, che rappresentano circa l'88% del totale delle entrate tributarie, un incremento di entrate di 441,8 milioni, pari a un + 10,70% rispetto al 2012.

Le cause di questa maggiore entrata non sono riconducibili solo a decisioni di natura fiscale operate dal legislatore nazionale circa l'aumento dell'acconto di imposte compartecipate dalla Regione che, per il 2013, ne ha quindi goduto gli effetti riflessi, ma anche a circostanze eccezionali, che sono espressione dei principi statutari che, di norma, riconducono la spettanza del tributo alla Regione all'avvenuta riscossione sul territorio regionale. Si tratta del consolidato fiscale di un grande contribuente, che ha generato un inatteso e non ripetitivo gettito IRES. Più stabili nel tempo sono invece gli analoghi effetti positivi derivanti dalla riorganizzazione di un importante gruppo societario regionale, dal quale è conseguito un forte incremento delle ritenute da lavoro dipendente operate in regione.

Sulla maggiore entrata del 2013 ha inciso fortemente anche il meccanismo di contabilizzazione del gettito proveniente dai redditi da pensione, che, a esplicazione di un regime basato su acconti e saldi, scandito dalle tempistiche ministeriali per l'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi, ha portato, nel 2013, al riconoscimento alla Regione di un forte saldo positivo per i redditi del 2010.

¹ Il presente capitolo corrisponde al documento di cui il magistrato relatore ha dato lettura nell'udienza del 15 luglio 2014 per la parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2013. Si precisa che i dati contabili delle entrate e delle spese si riferiscono, di regola, alle entrate e spese effettive e al netto delle operazioni di significato meramente tecnico-contabile, connesse ai meccanismi di accertamento e riscossione delle entrate da compartecipazione.

Precisato che quelle tributarie rappresentano, nel 2013, l'85,28% delle complessive entrate effettive nette regionali, gli esiti finanziari dell'esercizio in esame individuano quindi con chiarezza le variabili ingovernabili (misure fiscali adottate a livello statale) che influiscono sulle risorse a disposizione della Regione, l'incidenza che allo stesso fine esercitano fenomeni che dovrebbero essere almeno parzialmente governabili, quali il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, che la Regione è chiamata a perseguire e che dovrebbe trovare la sua definizione nel confronto istituzionale e non nel contenzioso costituzionale. Individuano con altrettanta chiarezza, l'importanza che esercita l'attrattività economica della Regione, che, a seconda della sua intensità, è in grado di generare o meno un volano virtuoso, alimentato dagli immediati ritorni finanziari di cui può godere la stessa Regione.

In questa sede si vuole però richiamare l'attenzione sulle logiche e sui criteri che presiedono alla contabilizzazione delle entrate tributarie regionali e più in generale alla regolazione contabile dei rapporti finanziari con lo Stato, di cui è agevole cogliere l'influenza sulle risultanze dell'esercizio. Si tratta di fenomeni complessi, che richiedono (e a livello regionale ricevono) un'adeguata rappresentazione contabile e che sono meritevoli di molta considerazione in ogni contesto comparativo tra le realtà regionali, che le impellenti e diversificate esigenze del coordinamento della finanza pubblica attivano con sempre maggiore frequenza.

Tali criteri e le tempistiche contabili che ne conseguono hanno certamente concorso a determinare il tratto caratterizzante la spesa del 2013 e cioè la significativa contrazione del livello complessivo su cui si attestano gli stanziamenti di bilancio, rispetto a quelli del 2012. Con riferimento alle entrate e alle spese effettive, a fronte di previsioni assestate di entrata sostanzialmente allineate (4.831,1 milioni nel 2012 e 4.907,7 milioni nel 2013), i significativi maggiori accertamenti realizzati nel 2013 (+449,9 milioni) non sono valsi a evitare che gli stanziamenti di spesa dell'anno siano stati sensibilmente inferiori a quelli del 2012 (7.206,9 milioni nel 2012 e 6.829,3 nel 2013, con una differenza di 377,6 milioni corrispondenti a un -5,24%).

Va però sottolineato che i livelli della spesa praticabile rimangono comunque determinati dai limiti derivanti dal patto di stabilità, che congloba, con il significato di una minore possibilità di spesa, una partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica che, nel 2013, pesa per circa un miliardo di euro, a fronte dei 777,8 milioni del 2012 e dei 1.176,6 milioni previsti per il 2014.

Le risultanze dell'esercizio 2013, negli aspetti sopra indicati, sono quindi emblematiche delle difficoltà che incontra la programmazione finanziaria regionale, che sconta la presenza di elementi ingovernabili o imprevedibili di vario genere, i quali sono in grado di incidere significativamente sulle risorse a disposizione e quindi sul grado di

attuazione delle politiche regionali.

Elementi di incertezza ai fini della programmazione finanziaria sono riconducibili all'ulteriore modalità di partecipazione regionale agli obiettivi di finanza pubblica derivante dagli accantonamenti direttamente operati dallo Stato sulle quote di compartecipazione regionale, che si traducono in minori risorse a disposizione della Regione. La loro incidenza negli anni sulla finanza regionale è dettata spesso dalla tempistica con cui obiettivi complessivi vengono ripartiti a carico dei singoli destinatari, cosicchè si determina una situazione di certezza in ordine all'esistenza dell'accantonamento e una situazione di incertezza sul quantum, che, con riferimento agli anni a venire, per alcune componenti può essere solo stimato. Nel 2013, il valore di tali accantonamenti è di 583,1 milioni (a fronte di 448,8 milioni del 2012), cui corrisponde una previsione per il 2014 di 768,4 milioni, che in buona parte, a oggi, dipende ancora da stime.

Le difficoltà nella programmazione si estendono anche agli enti locali della Regione, che scontano le gravi incertezze derivanti dai criteri di quantificazione e dalle relative tempistiche delle risorse statali sostitutive degli originari mezzi di autonomia fiscale costituiti dall'ICI e dall'IMU. L'incidenza del fenomeno è individuabile negli esiti della funzione 1 della finalità 9 del bilancio regionale, dedicata al finanziamento delle funzioni istituzionali delle autonomie locali, ove, a fronte di una sostanziale equivalenza delle complessive risorse impegnate e trasferite nel 2013 (544,7 milioni) (+0,58% rispetto al 2012), si registra un importante incremento dei fondi relativi alle assegnazioni compensative dello Stato per il minor gettito delle imposte (nel 2013 89,5 milioni), cui corrisponde una diminuzione di tutte le altre voci in cui sono allocati i trasferimenti di fonte regionale.

Alle incertezze nella fase della programmazione corrispondono incertezze nella fase della gestione. A questo proposito non può essere sottaciuto che l'accordo con lo Stato relativo al patto di stabilità per l'esercizio 2013 si è perfezionato, al termine di un articolato confronto, solo in data 11 dicembre 2013 e che taluni aspetti particolari sono stati definiti anche in epoca successiva. Lo stretto collegamento che nel patto di stabilità 2013 si configura tra la Regione e gli enti locali ha coinvolto nella suddetta incertezza sui confini finanziari della gestione 2013 anche gli enti locali della regione.

La difficoltà della programmazione, dipendente dalle incertezze sull'entità delle risorse effettivamente a disposizione di cui si è detto, si accompagna a una significativa consistenza della rigidità del bilancio che potrebbe definirsi "tecnico contabile", la quale, nel 2013, segna anche un lieve aumento rispetto al 2012. La differenza tra le complessive risorse a disposizione e la suddetta rigidità tecnico contabile corrisponde alle risorse effettivamente libere e cioè a quelle che al momento della programmazione possono essere destinate al perseguimento di nuovi obiettivi della programmazione

regionale o al potenziamento di quelli preesistenti. A tal fine assume rilevanza un'ampia nozione di rigidità, che non corrisponde a quella cui i documenti contabili danno rilevanza, e che ricomprende le risorse che hanno un originario vincolo di destinazione eterodeterminato o che sono preordinate a soddisfare obbligazioni o impegni pregressi, a sopperire alle esigenze di funzionamento della Regione o a corrispondere a specifici principi o esigenze contabili, che ne impongono un particolare utilizzo o accantonamento.

In questa vasta accezione, la rigidità del bilancio regionale in sede previsionale passa dal 48,19% del 2012 al 50,09% del 2013 del totale delle spese effettive. Se poi a una siffatta rigidità si assommano alcune spese che sono espressione di esigenze insopprimibili e collegate a livelli essenziali di assistenza o di prestazione, quali la spesa sanitaria e la spesa per il trasporto pubblico locale, la rigidità sale all'83,60% nel 2012 e all'86,52% nel 2013 cui, per converso, corrisponde una libera disponibilità delle risorse al momento previsionale rispettivamente del 16,40% nel 2012 e del 13,48% nel 2013.

Gli esiti della gestione 2013, pur connotata dai profili problematici di cui si è detto e aggravata dalla pendenza di un rilevante contenzioso costituzionale, confermano comunque la positività dei saldi differenziali e la stabilità degli equilibri di bilancio.

Il saldo di parte corrente (1.372,8 milioni) della gestione di competenza copre ampiamente il saldo negativo di parte capitale (-457,1 milioni) e concorre, assieme ad altre poste della competenza, alla determinazione di un complessivo avanzo finanziario di 848,9 milioni, che è frutto di un avanzo della gestione della competenza (926,1 milioni) e di un disavanzo della gestione dei residui (-77,2 milioni).

L'avanzo finanziario complessivo dell'esercizio finanziario 2013, come sopra determinato, risulta in leggero aumento (+20,8 milioni, pari a +2,52%) rispetto all'avanzo del 2012 (pari a 828,1 milioni), ma in netta diminuzione rispetto all'avanzo registrato nel 2011 (1.196,5 milioni).

In un'ottica di comparazione storica degli andamenti, deve però essere considerato che l'ammontare dell'avanzo 2013 è significativamente influenzato da diverse evenienze di natura contabile, derivanti non solo dalla modifica dei criteri di contabilizzazione di certe partite, ma anche da novelle legislative, che generano una discontinuità delle risultanze contabili, di cui non si può non tenere conto.

La rilevanza che le regole e le soluzioni contabili concretamente adottate esercitano sulle risultanze contabili della gestione conduce ai temi della prossima armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio, che non consentiranno più interventi legislativi di modifica, dei quali la DAS di quest'anno ha individuato la non trascurabile entità nell'ultimo triennio.

L'esigenza di un'armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili trova infatti origine nell'esistenza di una pluralità di ordinamenti contabili di livello regionale che hanno frammentato la contabilità pubblica. Tale frammentazione è stata alimentata dalla

potestà legislativa regionale in materia contabile, che in taluni casi, come nel Friuli Venezia Giulia, è stata esercitata, nell'ambito di una competenza esclusiva, non solo con riferimento al livello regionale comprendente anche gli enti e organismi satellitari dell'Ente Regione, ma anche con riferimento al livello degli enti locali, andando, nel passato, significativamente a incidere sulla disciplina contabile posta dal d.lgs n. 267/2000 (TUEL).

A tale ultimo proposito, questa Sezione aveva più volte, anche in sede di parificazione del rendiconto regionale, sottolineato l'esistenza di importanti istituti contabili di matrice regionale che presentavano aspetti di distonia non solo con le corrispondenti norme del TUEL, ma anche rispetto agli stessi obiettivi della novella costituzionale del 2012. In un più ampio contesto argomentativo, nel quale era stato rilevato che taluni principi e obiettivi di finanza pubblica previsti dalla fonte statale per gli enti locali avevano acquisito significati attenuati a seguito del loro recepimento da parte del legislatore regionale, erano state individuate le più permissive discipline regionali concernenti, ad esempio, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, la riduzione del debito e la spesa del personale.

Su quest'ultimo tema, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014 costituisce una postuma conferma del fondamento delle perplessità che la Sezione aveva rappresentato in occasione della parificazione del rendiconto dell'esercizio 2011. La norma impugnata (art. 12, comma 30, della l.r. n. 22/2010) è stata infatti dichiarata illegittima proprio perché ha introdotto un regime derogatorio ai limiti previsti da alcune disposizioni dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica. Nello stesso senso depone anche la recentissima sentenza della Consulta n.181/2014, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 10, comma 5, della l.r. n.5/2013. Le norme censurate prevedevano ulteriori ipotesi derogatorie, che si ponevano in contrasto con i limiti e i principi previsti rispettivamente dal comma 28 e dal comma 21 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010.

Accanto alla necessità di una rivisitazione delle logiche di esplicazione della specialità regionale di cui si dirà in prosieguo, l'armonizzazione e i nuovi principi contabili e ancor di più l'entrata in vigore, dal 2016, delle norme di cui all'art. 9 (equilibrio del bilancio) e all'art. 10 (ricorso all'indebitamento) della l. n. 243/2012 richiederanno quindi importanti adeguamenti nella gestione contabile e finanziaria della Regione.

Al riguardo, la Sezione ha individuato dieci peculiari istituti o regimi contabili che caratterizzano la gestione regionale. Si tratta innanzi tutto di una pluralità di istituti che attengono alla contabilizzazione delle entrate da compartecipazione e alle connesse procedure che scandiscono le modalità della partecipazione regionale all'attuazione del federalismo fiscale e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di livello nazionale. In questi casi la necessità dell'uniformazione travalica la mera dimensione

regionale e costituisce un presupposto, fondamentale e indispensabile, per il successo di quell'effettivo coordinamento della finanza pubblica cui l'armonizzazione dei sistemi contabili è strumentale.

In altri casi si tratta di peculiarità regionali che dovranno essere riviste. Tra queste si collocano la gestione del cosiddetto "debito potenziale", l'articolazione negli anni dei limiti di spesa pluriennale, il limite legale all'indebitamento. Andrà valutata anche la presenza di numerose gestioni fuori bilancio, alcune delle quali di prevalente natura gestionale.

Un'attenzione particolare, anche sotto il profilo delle nuove tempistiche che deriveranno dall'armonizzazione, va riservata alla norma regionale, introdotta con la legge finanziaria del 2014, secondo cui "con la legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione". Si osserva che la norma è finalizzata ad assicurare tempestività all'impiego delle risorse finanziarie, anche anticipando l'ordinaria tempistica del ciclo del bilancio, che assegna alla legge di approvazione del rendiconto il compito di determinare in modo definitivo le risultanze della gestione. In questa logica, collegata alla novella legislativa che ha attuato in Regione il principio di rilevanza costituzionale secondo cui l'avanzo presunto libero non può essere utilizzato fino al momento dell'accertamento della sua effettiva consistenza, viene attratta la stessa parificazione del rendiconto, cui viene attribuito un significato (l'attribuzione di una giuridica certezza delle risultanze della gestione) riduttivo rispetto a quello che le si deve oggi riconoscere, nell'ambito e ai fini del procedimento afferente la legge di approvazione del rendiconto, che, di conseguenza, viene fortemente sminuita nel suo significato.

La parificazione, sotto il profilo contabile deve oggi essere intesa come accertamento della regolare coerenza tra le risultanze dei diversi documenti contabili che si succedono nel corso della gestione del bilancio (dalla legge di approvazione, alle variazioni di bilancio variamente disposte, alla legge di assestamento, alle risultanze del conto del bilancio emergenti dal rendiconto) e tra le risultanze stesse e gli atti che le giustificano. Nello stesso senso deve essere verificata un'effettiva concordanza tra le risultanze del conto del bilancio con quelle del conto del patrimonio, laddove esse si intersecano.

Siffatti riscontri di regolarità contabile sono demandati, per quanto riguarda questa Sezione, al controllo svolto ai fini della DAS, che, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2013, ha riscontrato una sostanziale regolarità amministrativa e contabile.

Il principale e innovativo significato della parificazione del rendiconto della Regione si coglie però nella più ampia prospettiva di una verifica di "legalità finanziaria", diretta non tanto a riscontrare la conformità di singoli atti alla fattispecie astratta per essi

prefigurata dalla legge, quanto piuttosto, in un contesto di accertata regolarità contabile degli atti e delle procedure, a dichiarare la conformità dei risultati dell'azione (generale o settoriale) regionale espressi nel rendiconto con gli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge.

La pregnanza dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea pervade oramai la contabilità pubblica degli enti territoriali con una forza che dal 1° gennaio 2014 ha un valore costituzionale, sancito dai principi dell'equilibrio tendenziale del bilancio, della sostenibilità dell'indebitamento e del loro doveroso concorso all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In quest'ottica, alla parificazione del rendiconto, quale documento espressivo dei risultati della gestione del bilancio, compete il compito di verificare che la gestione sia avvenuta nel rispetto dei doveri di finanza pubblica derivanti dai vincoli di fonte europea e in primo luogo di quelli trasfusi nel patto di stabilità, che, come tali, generano corrispondenti risultanze contabili. Analogamente, la parificazione presuppone l'osservanza degli obblighi, forieri di ricadute contabili e finanziarie, che trovano la loro fonte nella Costituzione. Il riferimento corre immediato all'art. 119, sesto comma, che impone la destinazione delle risorse provenienti da indebitamento a spesa d'investimento. Con questi doverosi riscontri concorrono quelli relativi alla verifica dell'avvenuto rispetto dei vincoli finanziari che derivano alla Regione da specifiche disposizioni di finanza pubblica contenute nelle manovre finanziarie degli ultimi anni, per quanto direttamente o indirettamente applicabili alla Regione, nonché dei vincoli finanziari e di regolarità contabile desumibili dalla legge regionale di contabilità.

In relazione a questo scenario di riferimento, assume dunque primaria rilevanza il rispetto del patto di stabilità, quale si desume dall'accordo concluso con lo Stato, che per il 2013 risulta rispettato dalla Regione sia con riferimento al tetto di spese finali in termini di competenza euro compatibile sia con riferimento al tetto di spese finali in termini di competenza finanziaria.

Gli enti locali della Regione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo loro assegnato dal patto di stabilità in termini di saldo finanziario di competenza mista hanno fruito, all'interno di una logica di "sistema regionale", di una cessione di spazi finanziari della Regione per 115 milioni e hanno conseguito l'obiettivo.

Non ancora verificabile, per l'assenza di dati definitivi, è invece l'obiettivo della riduzione del debito, che compete loro sulla base della disciplina che per il 2013 è ancora di fonte regionale.

Il coinvolgimento degli enti regionali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale nel 2013 ha interessato l'Ente tutela pesca, gli ERDISU di Udine e di Trieste, l'ERSA e il Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano. Tutti

gli enti hanno conseguito l'obiettivo.

Positivi sono anche i riscontri sul raggiungimento di ulteriori obiettivi finanziari, quali la riduzione del compenso dei componenti degli organi di amministrazione nelle società possedute in misura totalitaria, che è stata operata a seguito delle misure adottate, ai sensi della l.r. n. 10/2012, in ordine all'elaborazione di un indice variabile di complessità gestionale, sulla base di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative delle società.

Ampiamente rispettato è anche il limite di spesa riguardante gli incarichi di studio e consulenza, anche se va ribadito che il parametro legale di riferimento vigente nel 2013 è espressione di quell'attenuazione che gli obiettivi di finanza pubblica hanno subito al momento del recepimento nell'ordinamento regionale, di cui in precedenza si è detto. Al riguardo va però segnalato che la legge finanziaria per il 2014 ha ridisciplinato l'istituto in aderenza alle disposizioni dell'art. 1 del d.l. 101/2013.

Conclusioni analoghe valgono per la riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza che nel 2013 ammonta a 1,3 milioni, con una riduzione del 27,57% rispetto al 2012 nonché per la spesa per missioni, che nel 2013 ammonta a 1,2 milioni rispetto agli 1,4 milioni del 2012.

Un fondamentale obiettivo di finanza pubblica è costituito dalla riduzione della spesa del personale, in relazione alla quale, oltre alla rilevazione delle dinamiche generali, sono stati eseguiti puntuali riscontri diretti a verificare il rispetto dei limiti derivanti dall'art. 9, comma 1, del d.l. 78/2010, per quanto riguarda il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, e dall'art. 9, comma 2 bis, per quanto riguarda la riduzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Gli esiti finanziari della gestione 2013 del personale sono stati influenzati solo in parte dall'importante riorganizzazione delle strutture e degli apparati regionali, cui l'Amministrazione ha dato corso con una deliberazione assunta nel mese di settembre, seguita da altre nei mesi successivi. In relazione alle osservazioni critiche svolte in occasione della parificazione del rendiconto 2012 sulle carenze del controllo interno, si rileva che, nell'ambito di tale riforma, è stata anche reintrodotta la posizione del Direttore Generale, cui compete, tra l'altro, la predisposizione del piano strategico e l'elaborazione, in attuazione del programma di governo, delle linee di intervento di lungo periodo delle politiche regionali e la verifica dell'attuazione, attraverso gli strumenti di analisi, valutazione e del controllo strategico e di gestione.

In questo rinnovato contesto organizzativo, gli esiti della gestione del personale regionale segnalano l'esistenza rispetto al 2012 di un aumento delle unità di lavoro dipendente (da 2.770 a 2.791 - nel 2011 le unità di lavoro erano 2.832) in cui è ricompresa una significativa diminuzione delle posizioni dirigenziali (da 127 a 118) e in particolare di quelle apicali, che sono passate dalle 37 unità del 2012 alle 29 unità del

2013. A queste risultanze quantitative debbono aggiungersi quelle relative all'attività lavorativa svolta da maestranze edili ed operai salariati, in numero variabile nei diversi mesi dell'anno. Nel dicembre 2013 erano in servizio presso la Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali un totale di 220 unità lavorative di questo tipo.

All'aumento numerico del personale corrisponde però una diminuzione della spesa complessiva per lavoro dipendente a livello di impegni, che, rispetto al 2012, trova giustificazione nell'assenza di fattori eccezionali di spesa, in una sovrastima degli impegni del 2012, nelle logiche e negli effetti del turn over e nella diminuzione delle posizioni dirigenziali.

La spesa complessiva per il personale dipendente, che nel 2011 ammontava a 180,6 milioni e nel 2012 a 187,9 milioni, nel 2013 è infatti scesa a 169,9 milioni, con una riduzione del 9,59% rispetto al 2012 e del 5,95% rispetto al 2011.

Anche la spesa per gli incarichi di lavoro autonomo è scemata nel 2013, passando dai 3,0 milioni del 2012 ai 2,5 milioni del 2013 e analogamente può dirsi, anche se il dato è meno rappresentativo delle dinamiche effettive, per il lavoro somministrato e per altre tipologie di lavoro.

Nel 2013, la spesa complessiva della Regione, per i vari tipi di lavoro presenti, ammonta conclusivamente a complessivi 175,6 milioni, a fronte dei 194,4 milioni del 2012 e dei 186,4 milioni del 2011.

Nella logica del "sistema regionale integrato di finanza pubblica", di cui in un futuro oramai imminente si dovrà tener conto, la suddetta spesa complessiva esprime solo in parte la spesa per il lavoro regionale.

Esiste infatti un ampio sistema satellitare della Regione composto da enti, agenzie, aziende, società in house o meno, enti funzionali, enti a vario titolo partecipati dalla Regione che dovrà essere attentamente investigato nelle sue logiche giuridiche, contabili, economiche e funzionali, anche in funzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili.

L'analisi svolta con riferimento solo ad alcuni di questi enti (enti definiti regionali e società in house) ha evidenziato la presenza di ulteriori 1.691 unità di lavoro dipendente e 199 unità con contratto di lavoro autonomo o somministrato e un'ulteriore spesa complessiva di 89,1 milioni, peraltro in diminuzione rispetto al dato del 2012 (92,6 milioni).

In definitiva, la spesa del personale del 2013 della Regione e del compendio di enti regionali presi in considerazione ammonta complessivamente a euro 264,7 milioni (nel 2012 era di 293,1 milioni).

La spesa totale attiene a un numero complessivo di lavoratori pari a 4.702 unità per rapporti di lavoro subordinato, cui debbono aggiungersi 264 unità a titolo di lavoro

autonomo e ulteriori 213 unità a titolo di lavoro somministrato o equiparato.

La spesa relativa agli enti regionali rappresenta il 33,65% del valore complessivo del compendio e il 50,72% della spesa della Regione.

Considerato che tutti gli enti presi in considerazione sono istituzionalmente votati all'immediato perseguimento e attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, è quindi importante che la perimetrazione formale, dipendente dalla natura giuridica degli enti, in base alla quale un terzo della spesa complessiva rimane all'esterno dell'Ente Regione, non costituisca una perimetrazione sostanziale, che sottragga gli enti al doveroso perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che sono destinati a essere misurati, in prima battuta, su base regionale.

Bisogna al riguardo considerare che l'oramai prossima armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio e il previsto consolidamento dei bilanci non costituirà solo il presupposto previsto dalla legge per la piena operatività del sistema integrato di finanza pubblica regionale, ma rappresenterà uno strumento fondamentale a disposizione della stessa Regione per un proficuo esercizio della funzione che la legge le assegna.

Si tratta di una funzione polivalente, che deve coniugare il ruolo e le responsabilità che l'ordinamento le ascrive ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema, secondo i principi di una finanza pubblica coordinata, con le prerogative che l'autonomia statutaria le riconosce.

Ciò vale, in particolare, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e di organizzazione degli uffici regionali. Sotto questo profilo, la qualità della funzione regionale si presta a essere misurata in relazione alla sua capacità di plasmare e avvalersi del sistema, anche al fine di un efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale. In questo senso, la responsabilità che la Regione assume per il fatto di essere posta al vertice di quel sistema deve essere intesa come una grande opportunità per un responsabile esercizio della specialità regionale che, nell'ambito di un rapporto dialettico con lo Stato, possa servire a correlare il livello della responsabilità regionale al livello della sua autonomia, specie nei rapporti con gli enti che compongono il sistema.

Si tratta di un sistema che opera su un territorio che mostra i segni della crisi economica che interessa l'intero Paese. Un'attestazione emblematica è data dalle garanzie dirette prestate dalla Regione, che nel 2013 ammontano a 421,5 milioni e che godono di un rapporto di copertura crescente negli anni (nel 2013 è del 27,06%).

La circostanza certamente più significativa che interessa questa particolare forma di intervento pubblico a sostegno del territorio è l'accentuarsi delle escussioni, non solo per i valori finanziari raggiunti nel 2013 (0,6 milioni), quanto piuttosto per il fatto che nel 2012 e nel 2013 esse sono venute a interrompere un'ampia serie storica caratterizzata dalla loro assenza.

Al riguardo non può essere sottaciuto che il fenomeno va inquadrato nel più ampio panorama dell'intervento regionale a sostegno del sistema economico regionale, che può scaricare sulla Regione oneri di ben altra rilevanza. Nello stesso contesto di sussidio al territorio e al mercato regionale in attuazione di misure della programmazione regionale, sia pur perseguito in forma diversa, si inseriscono infatti i risultati realizzati da Banca Mediocredito spa e quelli conseguiti da Friulia spa, che impongono attente attività valutative del rapporto che si configura tra gli indirizzi impartiti dalla Regione e i risultati economici conseguiti.

Anche la riduzione del debito costituisce un fondamentale obiettivo di finanza pubblica.

La Regione già dal 2008 non emette debito cosicché il suo livello è progressivamente sceso. Dal 2008 la riduzione è stata di 675,1 milioni, pari al 49,28%. Nel 2013 e con riferimento a quello con oneri a carico della Regione, è pendente esclusivamente indebitamento da BOR per uno stock di 694,8 milioni, in forte riduzione rispetto agli 832,3 milioni del 2012. Il debito con oneri a carico dello Stato ammonta a 86,7 milioni, cosicché il debito complessivo al 31.12.2013 è di 781,4 milioni.

Come più volte ricordato in occasione della parificazione dei rendiconti dei precedenti esercizi, le cifre suesposte non esprimono compiutamente l'indebitamento regionale, perché non prendono in considerazione il cosiddetto "debito potenziale" e cioè il debito di cui è stata autorizzata l'emissione, che però non ha avuto seguito, per l'esistenza di ampie disponibilità di cassa (a fine 2013 la giacenza è di 2.434,2 milioni). Nel 2013 il valore del debito potenziale (804,6 milioni) ha superato il valore del debito effettivo (694,8 milioni).

La somma delle due grandezze finanziarie ammonta nel 2013 a 1.449,4 milioni, in significativa diminuzione sia con riferimento all'omologo valore del 2012 (1.649,3 milioni) sia con riferimento a quello del 2011 (1.805,3 milioni).

In attesa dei nuovi scenari conseguenti all'armonizzazione dei sistemi contabili, va comunque sottolineata l'attenzione che l'Amministrazione ha dedicato e dedica al fenomeno, in relazione al quale ha contenuto negli anni le nuove autorizzazioni all'indebitamento, ha destinato quote di bilancio al finanziamento delle spese di investimento originariamente coperte dal debito potenziale, ha attivato un meccanismo legale (art. 1 della l.r. 12/2009), stabile nel tempo, di autofinanziamento del debito, ha costantemente ridotto le autorizzazioni in relazione al maturare di economie sui capitoli di spesa finanziati dal debito potenziale, ha stipulato due contratti di apertura di credito con Cassa Depositi e Prestiti spa per ovviare al problema della "virtualità" dei residui attivi sollevato in passato da questa Sezione. Nel 2013 e nel 2014 sono stati operati accantonamenti per complessivi 75 milioni per un'ulteriore copertura sostitutiva e con risorse di bilancio di interventi finanziati dai due suddetti contratti.

In virtù di una siffatta gestione del debito il rapporto tra il debito e il PIL regionale si è progressivamente ridotto negli anni. Nel 2013 il rapporto tra il debito effettivo con oneri a carico della regione e il PIL regionale è del 2,13% (2,57% nel 2012) mentre l'analogo rapporto riferito alla somma del debito effettivo e il debito potenziale è del 4,39% (4,80% nel 2012).

Gli oneri effettivamente sostenuti negli anni per l'ammortamento del debito sono stati fortemente influenzati dai contratti derivati finanziari stipulati dall'Amministrazione nei primi anni 2000 e venuti a conclusione con il 31 dicembre 2013. Tranne che nel 2007 e nel 2008, si sono registrati ogni anno saldi finanziari ampiamente negativi, che hanno prodotto un risultato finale, riferito al periodo 2002 – 2013, corrispondente a un saldo negativo di 27,4 milioni.

Il limite legale del 10% previsto dall'art. 24 della legge di contabilità regionale in ordine al rapporto tra il costo annuo del debito e le entrate tributarie nette dell'anno è ampiamente rispettato sia in fase previsionale (5,51%) sia a rendiconto (3,39%).

Analoga risultanza si registra con riferimento all'altro limite legale previsto dalla legge di contabilità in relazione all'ammontare annuo dei limiti di impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali. Anche in questo caso la soglia legale del 10% del rapporto di questa grandezza finanziaria con le entrate tributarie nette è rispettata sia a preventivo (8,33%) che a consuntivo (6,94%).

Come anticipato, le dinamiche della spesa dell'esercizio 2013 si inseriscono in un contesto generale nel quale gli stanziamenti per le spese effettive si sono ridotti del 5,24% rispetto al 2012.

Anche gli impegni relativi a spese effettive hanno registrato nel 2013 un decremento sia rispetto al 2011 (- 12,70%, corrispondente a - 681,0 milioni) sia rispetto al 2012 (- 12,08%, corrispondente a - 643,2 milioni).

L'analisi della spesa per finalità evidenzia la misura della preponderante prevalenza di quella sanitaria rispetto al totale delle spese effettive. A livello di stanziamento, la finalità sanità pubblica presenta una percentuale d'incidenza del 36,85% (euro 2.516,3 milioni) sul totale dello stanziamento assestato, mentre a livello di impegno l'incidenza sale al 48,78%, pari a euro 2.284,4 milioni, di cui 2.239,7 milioni (98,04%) di parte corrente.

Sempre con riferimento agli impegni, va però segnalata l'inversione del trend della spesa sanitaria, che nel 2013 registra una diminuzione sia rispetto al 2012 che al 2011 e sia nella componente della spesa corrente (- 5,79% rispetto all'anno precedente) sia nella componente della spesa d'investimento (- 47,07% all'anno precedente).

Più significativo è però il raffronto delle dinamiche di lungo periodo della spesa sanitaria regionale con quelle delle altre regioni e con il complessivo andamento nazionale.

L'analisi condotta con riferimento al periodo 2002-2012 attesta che nel 2012 la spesa corrente pro capite del Friuli Venezia Giulia ammonta a euro 2.029,9 e si colloca al quinto posto tra le Regioni italiane, preceduta dalle due Province autonome, dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Molise. L'omologo valore riferito al nord est è di euro 1.917,5, mentre quello medio riferito al livello Italia è di euro 1.830,6. In questo contesto particolarmente rilevante è l'incidenza della spesa del personale.

Nel decennio, l'andamento della spesa sanitaria corrente è nettamente distinto nei due sotto periodi di riferimento: 2002-2006 e 2007-2012. Se nel primo periodo l'andamento di spesa si pone in linea con quello nazionale e sempre sotto a quello presente nell'ambito territoriale del nord-est, dal 2007 il trend di spesa del Friuli Venezia Giulia si caratterizza per una decisa crescita, che lo porta nel 2012 al quinto posto. Come detto, nel 2013 si registra invece una discesa.

Il livello della spesa non è ovviamente associabile, in senso positivo o negativo, a valutazioni qualitative sui servizi resi. Va però segnalato che alcuni indicatori di efficienza desumibili da dati di fonte ministeriale, di cui si dovrebbe approfondire il significato che a essi può essere attribuito, attesterebbero arretramenti della posizione del Friuli Venezia Giulia nei confronti di altre regioni. Ciò varrebbe soprattutto per il livello della prevenzione.

Del resto questa Sezione ha già segnalato la forte distonia che sussiste tra i valori dei tre fondamentali livelli di assistenza richiesti dal patto salute 2010-2012 e quelli regionali, ove l'assistenza ospedaliera regionale pesa per il 50,56% a fronte di un obiettivo del 44%, quella distrettuale pesa per il 47,01% a fronte di un obiettivo del 51% e quella di prevenzione pesa per il 2,43% a fronte di un obiettivo del 5%.

Dai dati sopra esposti emergerebbe quindi che nel periodo 2002-2012 l'aumento della spesa corrente regionale non sia stato accompagnato da un corrispondente aumento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Si è inoltre configurato un forte disequilibrio nella ripartizione delle risorse nei tre ambiti di garanzia dei livelli essenziali di assistenza (distrettuale, ospedaliera, di prevenzione), rispetto ai valori di riferimento fissati in sede nazionale e d'intesa tra Stato e Regioni, quali parametri necessari e fondamentali di un appropriato e corretto sviluppo dei sistemi sanitari regionali.

Pare quindi che si imponga l'adozione di misure molto incisive, che siano in grado di assicurare un'ottimale gestione dei servizi, accompagnata da un uso attento ed economico delle risorse all'interno di un processo di miglioramento continuo e in linea con gli standard nazionali.

In questo senso, una significativa inversione di rotta è costituita, per il 2014, dal superamento del finanziamento indistinto di parte corrente su base storica, a favore di una metodologia che ripartisce il finanziamento indistinto agli enti sanitari per area vasta e sulla base di criteri che valorizzano, in relazione a determinati livelli di assistenza, le

migliori prestazioni rese da un ente, che per tale motivo viene preso come riferimento.

Pur non possedendo la rilevanza finanziaria della sanità, molto importante per il livello delle prestazioni che vengono fornite ai cittadini è anche il prossimo snodo gestionale concernente le gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro. I controlli esercitati dalla Sezione in questi anni sul TPL hanno privilegiato le analisi finanziarie e di regolarità contabile, ma sono comunque apparse evidenti le difficoltà connesse alle caratteristiche del mercato che, ai fini delle gare, dovranno essere preindividuate e risolte. A latere degli aspetti precontrattuali, si intravedono i vantaggi che potranno derivare dall'esperimento delle procedure concorsuali, nell'ambito di un rafforzamento della posizione della Regione nei confronti dei suoi interlocutori, con possibili benefici per la qualità del servizio agli utenti.

I controlli eseguiti dalla Sezione hanno evidenziato, tra l'altro, la necessità di una migliore correlazione tra l'entità delle risorse destinate al TPL e l'entità delle obbligazioni esistenti.

L'esistenza di un "sistema regionale" di finanza pubblica richiede l'esistenza di adeguati strumenti di indirizzo, controllo e valutazione riferiti al sistema, che siano in grado di intercettare e comprendere le dinamiche evolutive e modificative che si sviluppino sul territorio, al fine di consentire tempestivi riallineamenti della pianificazione, che a sua volta ha il compito fondamentale di tradurre rapidamente le esigenze di innovazione in politiche di governo.

Le valutazioni sull'attività svolta potranno essere tanto più efficaci quanto più chiari sono gli atti della programmazione e quanto più chiara è l'individuazione della mission che compete alla Regione e, a seguire, delle priorità, degli obiettivi specifici, dei criteri che saranno utilizzati per la misurazione delle performances e delle responsabilità.

La complessità e l'eterogeneità dell'ambiente di controllo e delle funzioni regionali richiedono che gli obiettivi di carattere finanziario connessi alla ripartizione sul territorio delle risorse, in attuazione di un bilancio finanziario, abbiano ritorni di carattere finanziario (indicatori finanziari) e che gli obiettivi di carattere gestionale abbiano ulteriori ed efficaci ritorni informativi, da modulare in relazione alle caratteristiche soggettive degli apparati regionali o degli enti che li perseguono, agli obiettivi a ciascuno di loro assegnati o da loro dovuti, alla struttura organizzativa di cui dispongono, al loro regime contabile e di controllo interno, alle funzioni che l'ordinamento assegna alla Regione nei confronti di ciascuno di loro.

Si tratta certamente di un'attività complessa, che dovrebbe presentare elementi di raccordo e di coordinamento tra gli organi della Regione, in funzione delle interrelazioni che sul piano istituzionale si configurano tra la Giunta regionale, il Presidente della Regione e il Consiglio regionale, in un'ottica che proietta gli esiti del controllo anche all'esterno e a favore degli amministratori.

In questo contesto, a chiusura del circuito democratico di accountability che deve raccordare l'equilibrato esercizio delle competenze che l'ordinamento assegna a ciascun organo regionale, al Consiglio, quale organo "regolatore", a mezzo dello strumento legislativo, della complessiva attività regionale, compete una fondamentale funzione di valutazione sia sull'attuazione da parte della Giunta regionale dei programmi approvati dal Consiglio stesso sia in ordine agli effetti prodotti dalle leggi sul territorio.

A quest'ultimo proposito, la Sezione ha preso in esame gli esiti del processo di controllo innescato dalle clausole valutative contenute in sedici leggi regionali, che costituiscono un importante strumento preordinato al ritorno di informazioni, a favore del Consiglio regionale, in merito all'attuazione delle medesime leggi e con attenzione ai risultati conseguiti dalle politiche, allo scopo di conoscerne il funzionamento e valutarne l'efficacia.

La disamina ha rilevato, pur a fronte di una strutturazione teoricamente ben impostata, che fa leva sul "Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione", l'inefficace utilizzo dello strumento e la carenza della necessaria interrelazione tra gli organi regionali, di cui prima si è detto.

E' stato infatti rilevato che i soggetti attuatori hanno presentato le previste relazioni informative solo per nove delle sedici leggi regionali considerate. Inoltre, seppur le prime leggi contenenti specifiche clausole valutative risalgano al 2005 e alcune delle medesime prevedano degli oneri informativi a cadenza annuale, le prime relazioni informative, in attuazione delle clausole, sono state presentate solamente a decorrere dall'anno 2010.

E' inoltre emerso che il Comitato non sempre ha portato a termine la propria azione di verifica nei confronti delle informative presentate in adempimento a specifiche clausole valutative. E' stata anche rilevata la mancata corrispondenza tra le relazioni esaminate dal Comitato e quelle sottoposte all'attenzione delle competenti Commissioni consiliari, prime destinatarie dell'attività del Comitato.

Indipendentemente da questi esiti, ciò che più conta è che in nessun caso il procedimento afferente le clausole valutative risulta pervenuto alla fase conclusiva, con l'esposizione delle relazioni all'Assemblea da parte delle Commissioni di merito, come previsto dall'articolo 138 quinquies, comma 4, del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

Nell'ambito del circuito democratico, che collega la programmazione al controllo e alla valutazione, la discussione in Aula degli esiti di detta attività non deve essere considerata un mero adempimento formale o un'occasione di contrasto tra forze politiche, bensì il naturale completamento di un processo, che vede l'Assemblea consiliare depositaria della fondamentale funzione di controllo che, al più alto livello, attiene all'attuazione delle leggi e agli effetti prodotti dalle politiche dalla stessa legiferate.

Anche il recupero di un'effettiva centralità del Consiglio regionale, ai fini delle fondamentali funzioni valutative sugli effetti prodotti dalle leggi, può quindi rappresentare espressione di quel responsabile esercizio della specialità regionale, cui in precedenza si è fatto riferimento.

A questo proposito non può essere sottaciuto che nell'esercizio finanziario 2013 si è realizzata una profonda evoluzione dei modelli, consolidati nel tempo, che regolavano sia la definizione sia il controllo sulle risorse pubbliche direttamente gestite o percepite dagli organi istituzionali di rappresentanza politica, diversi da quelli rappresentanti i vertici della Repubblica.

In particolare, nella logica, sottolineata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 39/2014, della necessaria armonizzazione e soprattutto conciliazione tra le risultanze del rendiconto generale e dei rendiconti del Consiglio regionale e dei gruppi politici, è stato affidato alle Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo obbligatorio sulle spese di questi ultimi.

Nell'ambito di queste attività si sono potuti quindi apprezzare gli effetti prodotti non solo dal d.l. n. 174/2012 istitutivo del nuovo controllo, ma anche quelli derivanti dalle misure adottate dalla Regione e in particolare quelli derivanti dalla l.r. n. 10/2013.

L'esame del rendiconto del Consiglio per l'anno 2013 e i confronti con gli anni precedenti confermano che le disposizioni del d.l. n. 174/2012 e le misure regionali hanno prodotto effetti positivi e soprattutto immediati per il contenimento della spesa.

Particolarmente virtuosa risulta la gestione della spesa per i compensi ai componenti della Giunta regionale. Nel 2013 si è raggiunto il limite minimo degli ultimi otto anni considerati, con diminuzioni dell'8,49% rispetto al 2012 e del 14,64% rispetto al 2009, dovute per ampia parte alla riduzione del compenso corrisposto al Presidente e agli Assessori.

La spesa per il Consiglio regionale presenta un incremento notevole nel 2013, anche se si deve tener conto degli effetti del passaggio a una nuova legislatura (XI), con il conseguente elevato onere per la corresponsione delle indennità di fine mandato, cresciuto del 24% rispetto al corrispondente importo del 2008, e della restituzione dei contributi.

Tra le spese più elevate emergono quelle per gli assegni vitalizi agli ex Consiglieri, comprendenti sia i Consiglieri cessati dalla carica che gli eredi aventi diritto.

Confrontando il dato del 2013 (8,3 milioni) con quello del 2006 (7,5 milioni), si osserva una crescita del 9,94%.

Del pari, molto significativo è il peso percentuale della voce "vitalizi" sulla spesa complessiva del Consiglio regionale, soprattutto nell'ultimo periodo: a decorrere dal 2009 tale incidenza ha raggiunto un livello superiore al 30,00% (32,01 % nel 2013), con il picco più elevato di 32,46% nel 2011.

L'andamento degli assegni vitalizi, è accompagnato dall'inverso trend delle contribuzioni dei Consiglieri, le quali dall'ammontare di 1,5 milioni del 2006 si riducono a 0,5 milioni nel 2013. In termini percentuali, a fine periodo l'apporto dei Consiglieri copre solamente il 5,91% del costo dei vitalizi, mentre nel 2006 tale copertura era garantita nella misura del 20,06%.

Le risultanze emerse evidenziano due componenti, la cui contemporanea presenza e reciproca influenza rendono particolarmente problematica, e già critica, la sostenibilità degli oneri per gli assegni vitalizi. Da un lato la spesa, di misura significativamente elevata rispetto alle disponibilità di bilancio del Consiglio, evidenzia un trend in aumento, con una crescita particolarmente significativa nel 2013 (+9,85 % rispetto al 2012). Nel contempo, come appena evidenziato, la sua alimentazione attraverso le regole mutuabili dal sistema previdenziale si riduce sensibilmente, portando l'autofinanziamento a un livello quasi insignificante. Il processo è poi destinato ad aggravarsi ulteriormente negli anni futuri, in quanto la pur meritoria decisione, adottata nell'anno 2013, di sopprimere queste forme di retribuzione che si protraggono ben oltre la fine del mandato, sterilizza la possibilità di ulteriore autofinanziamento con i criteri della mutualità.

Si configura quindi la particolare urgenza di adottare ulteriori misure di contenimento e risanamento, tenuto anche conto che sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno escluso l'assimilazione dei vitalizi alle pensioni ordinarie e conseguentemente ai diritti che a queste ultime sono giuridicamente riservati.

Da ultimo si evidenzia che la spesa per i Gruppi consiliari segna una tendenziale riduzione nel periodo 2008-2013, che risponde a una logica virtuosa di contenimento e razionalizzazione. Inoltre va osservato che, nell'esercizio 2013, si registra una caduta molto netta della spesa effettivamente sostenuta rispetto a quella stanziata nel preventivo. Si conferma in tal modo l'efficacia immediata delle misure del d.l. n. 174/2012, tra le quali rientrano non solo quelle di contenimento e di razionalizzazione, ma anche i nuovi controlli esterni di natura obbligatoria.

2. Esiti della dichiarazione di affidabilità del rendiconto e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

L'articolo 3, terzo comma, del decreto legislativo 25 maggio 2003, n. 125, nel disporre che la Sezione renda annualmente al Consiglio regionale una dichiarazione concernente l'affidabilità del rendiconto e la legittimità e regolarità delle relative operazioni, stabilisce una chiara correlazione funzionale tra tale dichiarazione e il successivo giudizio di parificazione del rendiconto. Il significato e la finalità della dichiarazione (effetto certificatorio in senso lato e cioè non produttivo di una situazione di certezza giuridica) si riassumono nel fatto che il Consiglio regionale possa conoscere e valutare le fondamentali tematiche afferenti gli andamenti e gli equilibri della finanza regionale emergenti dal rendiconto in un contesto di dichiarata ragionevole certezza circa la veridicità, la legittimità e la regolarità dei singoli dati e circa l'osservanza delle singole procedure previste per la formazione del rendiconto medesimo.

Ciò premesso, va precisato che il controllo propedeutico alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2013 si è caratterizzato, oltre che per l'usuale criterio statistico per l'individuazione dei capitoli e delle operazioni da esaminare, anche per le scelte di carattere professionale (residui attivi risalenti agli anni precedenti il 2003, procedure contabili seguite per le partite di giro, gestione dell'avanzo vincolato). Ne è conseguito un controllo che ha interessato 188 capitoli del rendiconto 2013 pari al 5,23% del numero complessivo dei capitoli: in particolare sono stati esaminati 18 crediti, 70 decreti di impegno e 128 titoli di spesa con i relativi decreti di liquidazione (sul rendiconto 2012 erano stati verificati 61 crediti, 77 decreti d'impegno e 154 titoli di spesa). La dichiarazione di affidabilità del 2013 ha inoltre preso in considerazione e valutato, secondo una logica consolidata, le attività dell'Amministrazione regionale riconducibili ad attività di controllo interno di ragioneria, con un particolare approfondimento degli atti registrati ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge regionale di contabilità. L'interesse istruttorio si è indirizzato anche verso le procedure tradizionalmente definite come controllo di gestione e controllo strategico, con la finalità di verificare se e in che misura si potessero configurare interrelazioni tra la mancata attuazione di taluni interventi e i riscontri relativi agli strumenti di programmazione e di controllo.

La dichiarazione di affidabilità del rendiconto e di legittimità e regolarità delle relative operazioni è stata resa dalla Sezione con deliberazione n. 116 del 7 luglio 2014, con le precisazioni espresse nella relazione allegata alla suddetta deliberazione.

La risultanza generale che ha caratterizzato il controllo sugli atti dell'esercizio 2013 è il mancato riscontro di irregolarità nelle procedure di gestione del bilancio e, nei limiti della metodologia applicata, di atti illegittimi o gravemente irregolari sotto il profilo contabile. Gli esiti sono stati senz'altro più positivi rispetto a quelli emersi ai fini delle

precedenti dichiarazioni di affidabilità. Ciò va senz'altro ascritto anche all'efficacia del controllo interno di ragioneria, che riesce a coniugare le esigenze di verifica della legittimità e regolarità degli atti che la legge gli demanda con modalità operative che privilegiano, per quanto possibile, la snellezza e la duttilità delle procedure di controllo, in un contesto in cui viene prestata la giusta attenzione anche a profili di carattere sistemico quali la completezza della motivazione e la trasparenza degli atti e delle procedure. Nel 2013 sono state infatti adottate efficaci misure per ovviare ai gravi scompensi contabili (applicazione e utilizzo dell'avanzo finanziario libero presunto in epoca precedente al suo definitivo accertamento, gestione del debito potenziale con creazione di residui attivi "virtuali") rilevati a carico degli ultimi esercizi. Più in generale i riscontri forniti dall'Amministrazione sui vari argomenti nei confronti dei quali la Sezione aveva espresso un giudizio di criticità hanno attestato complessivamente una risposta soddisfacente, non solo per gli interventi legislativi (con particolare riferimento all'utilizzo dell'avanzo libero presunto), ma anche per le misure interne adottate su alcune tematiche di carattere generale (in tema di programmazione delle spese inerenti all'attuazione delle sentenze esecutive, di spese di rappresentanza, di ripresa dei residui perenti), che, una volta applicate da tutte le strutture regionali, dovrebbero consentire di superare in via definitiva i rilievi formulati in esito alla dichiarazione di affidabilità del 2012.

Permangono peraltro delle consolidate disomogenee prassi contabili relative all'accertamento delle entrate che, se pur afferenti al novero delle entrate diverse da quelle, ampiamente preponderanti, di natura tributaria, hanno determinato una non completa attendibilità delle corrispondenti risultanze dell'accertamento. Il tema risulta sempre riconducibile a una non uniforme applicazione del principio della competenza finanziaria nella fase dell'entrata ove, ai fini dell'accertamento, si succedono situazioni che valorizzano talvolta il momento del perfezionamento dei presupposti giuridici per l'esistenza del credito, talvolta il momento della sua scadenza, talvolta il momento della riscossione, talvolta momenti intermedi.

A fronte dei reiterati precedenti rilievi di questa Sezione, la Regione, con l'intento di confermare la regolarità dei propri atti, ha modificato la disciplina posta dalla legge di contabilità regionale, specificando che "L'Amministrazione iscrive il credito come competenza dell'anno finanziario in cui esso giunge a scadenza o, qualora dal titolo non si ricavi espressamente la data di scadenza, come competenza dell'anno finanziario in cui esso è sorto". La modifica legislativa introdotta (articolo 13, comma 3, legge regionale n. 6/2013) in corso d'esercizio all'articolo 37 della legge di programmazione finanziaria e di contabilità regionale n. 21/2007 non è però valsa, almeno con riferimento all'esercizio 2013, a scongiurare riscontri di irregolarità rendendo per certi versi più complesso il

quadro generale di riferimento. Si è rilevato infatti che la suddetta novella legislativa ha introdotto una disciplina che è entrata in vigore nel corso dell'esercizio finanziario 2013, senza apportare una revisione delle modalità di imputazione dei crediti già registrati nell'anno e di quelli presenti tra i residui dell'esercizio. Inoltre non è stata prevista, a carico dell'esercizio 2013, una parallela modifica dei criteri di imputazione delle spese (imputazione della spesa alla competenza dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diviene esigibile) al fine di definire regole omogenee e congruenti di attribuzione dei fatti di gestione al bilancio, in ossequio a logiche che ne determinino coerentemente gli esiti, anche ai fini delle doverose verifiche sugli equilibri. Inoltre la finalità di garantire coincidenza tra regole e prassi contabili non ha potuto concretizzarsi appieno anche per la disomogeneità dei comportamenti contabili a fronte di fattispecie simili, che non si presta a essere corretta solo a mezzo di un intervento legislativo.

Elementi di disomogeneità riferiti alla fase dell'accertamento sono stati rilevati anche in relazione alla gestione contabile regionale del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui alla legge regionale n. 11/2009. Il contraddittorio finale ha confermato le risultanze istruttorie, che avevano evidenziato differenze di trattamenti contabili. All'interno dello stesso fondo convivono infatti due regimi contabili differenziati per importi, il cui impegno di spesa è giuridicamente e automaticamente correlato al diritto di riceverne la restituzione. Da un lato si prevede, ai fini dell'alimentazione del Fondo di cui al comma 39 dell'articolo 14 della legge regionale citata, che in corrispondenza dell'assunzione di ciascun impegno di spesa necessario per il trasferimento delle risorse al Fondo stesso si provveda all'accertamento contestuale di un'entrata di pari importo a favore del bilancio regionale. Dall'altro, con riferimento alle anticipazioni che la Regione è autorizzata a concedere direttamente ai singoli fondi previsti dal comma 60 bis dello stesso articolo 14, si stabilisce che il regime contabile sia nella sostanza rimesso a una delibera di Giunta, la quale, avendo previsto una puntuale scadenza delle restituzioni, ha provocato l'imputazione dell'accertamento dei rientri, non all'esercizio in cui è stato assunto l'impegno per le anticipazioni, ma a carico degli esercizi nei quali i crediti andranno a scadenza. In realtà pare che la fonte della problematica si rinvenga nell'inclusione nella gestione del Fondo anche delle autonome anticipazioni previste e disciplinate dai commi 60 bis e seguenti dell'articolo 14 de quo. Ne deriva comunque una difficoltà di conseguire un'immediata e coerente visione della situazione contabile del credito regionale afferente il Fondo di rotazione.

La pluralità dei regimi contabili previsti dal legislatore regionale introduce un ulteriore tema che è emerso dal controllo. Infatti, sono state incidentalmente esaminate le numerose modifiche che, nell'ultimo triennio, hanno interessato la predetta legge regionale n. 21/2007 di programmazione finanziaria e di contabilità. E' stato rilevato che

talvolta le innovazioni legislative sono intervenute per colmare precedenti insufficienze della disciplina legislativa o per migliorare la gestione contabile. Altre volte la modifica risponde invece a logiche che paiono diverse, essendo finalizzate a ottenere specifici risultati sia a livello generale (ad es. attraverso la modifica del regime dei trasferimenti a competenza derivata) sia con riferimento a singole fattispecie. In altri termini, in questi casi, la regola contabile viene piegata in funzione delle esigenze di determinati obiettivi contabili che si vogliono perseguire (modifiche generali) o per determinare certi effetti su singole situazioni (*jus singulare*). Va al riguardo considerato che, in linea di principio, le regole contabili stabilite a livello legislativo dovrebbero essere sufficientemente stabili nel tempo, al fine di favorire la continuità della gestione contabile. Si deve inoltre tener conto che una modifica parcellizzata dell'ordinamento contabile ostacola la facilità di un'adeguata e stabile lettura e analisi delle risultanze degli esercizi. Si ritiene peraltro che il fenomeno andrà a esaurirsi in quanto nel futuro l'esercizio di un siffatto *jus* variandi potrà avvenire solo nei limiti consentiti dalla prossima armonizzazione dei regimi contabili e degli schemi di bilancio.

Il controllo sulla gestione dell'avanzo vincolato, che presenta diversi aspetti di teorica complessità, ha dato esito sostanzialmente positivo sia sotto il profilo dell'idoneità delle procedure e degli strumenti di cui l'Amministrazione si è dotata sia sotto il profilo della regolarità della gestione.

Analogo riscontro positivo ha avuto il controllo sulla corretta prima applicazione a livello regionale del principio affermato dalla Corte costituzionale secondo il quale l'utilizzazione dell'avanzo presunto libero applicato al bilancio può avvenire solo a seguito dell'accertamento definitivo della sua effettiva consistenza.

Riscontri positivi sulla regolarità delle procedure hanno interessato anche le verifiche eseguite sulla corretta conservazione dei residui attivi e passivi, sulla corretta gestione delle risorse trasferite alla competenza derivata dell'esercizio successivo, sulle operazioni in partita di giro per le quali è stata verificata la regolare allocazione in bilancio e sul conto del patrimonio, interessato da una verifica circa la regolare permanenza dei residui perenti.

In relazione alla conservazione dei residui attivi, è opportuno precisare che il controllo si è articolato innanzi tutto nelle ordinarie verifiche, che hanno interessato i capitoli selezionati, nei quali la conservazione dei residui attivi è risultata effettivamente giustificata.

In secondo luogo il controllo ha svolto una specifica indagine riguardante residui attivi particolarmente datati (residui ante 2003). In esito a queste ultime verifiche la conservazione è risultata sufficientemente giustificata per un ammontare complessivo di

residui attivi finali di euro 24.819.487,51, pari all'83,71% dei residui attivi finali presi in considerazione (euro 29.648.556,97). Permangono al 31 dicembre 2013 obiettive incertezze circa la completa realizzazione dell'intero credito o della sua maggior parte per un ammontare complessivo di residui attivi finali di euro 411.910,36, pari all'1,39% dei residui attivi finali sottoposti a controllo.

In termini generali, a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2013, per cancellazioni o riscossioni, pari complessivamente a euro 8.245.545,96, il dato finale dei residui attivi provenienti dagli esercizi 1991-2002 si è attestato a euro 22.713.284,92, che, rispetto a tutta la massa di residui attivi alla chiusura dell'esercizio, rappresenta appena lo 0,70%: si tratta di un dato confortante, che dimostra lo scarso livello di somme complessivamente trattenute da oltre vent'anni. Si ritiene opportuno segnalare come la situazione relativa agli anni più lontani nel tempo abbia cominciato a subire un positivo ridimensionamento, rispetto alla staticità rilevata in passato: a tal proposito si è richiamata l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di attuare quanto prima ogni forma di possibile ricognizione per superare le situazioni di permanente stallo e ottenere una rilevazione realistica e aggiornata, anche al fine di garantire l'effettività ai dati relativi all'avanzo finanziario. Tale approfondita attività ricognitiva è tanto più indispensabile quanto più si avvicina il momento della concreta armonizzazione dei bilanci pubblici, che comporterà una tantum la revisione straordinaria di tutti i residui.

Per la teorica rilevanza che presenta la fattispecie, va segnalato che in relazione a una liquidazione afferente il capitolo 4660 della spesa, ove non sono stati rappresentati dall'Amministrazione elementi utili a chiarire la fattispecie, è stata rilevata l'impossibilità di accertare l'avvenuto espletamento, in sede di esame della rendicontazione della spesa, di un controllo idoneo a verificare l'esistenza dei presupposti per la conferma ovvero per la rideterminazione dell'importo del contributo concesso.

In alcuni casi gli esiti del controllo riferito a specifiche fattispecie hanno consentito di sviluppare considerazioni di più ampio respiro.

In un caso, talune irregolarità che si presentano come incoerenze e incompletezze nel contenuto e nella motivazione di alcuni decreti di liquidazione potrebbero infatti sottendere lacune di carattere gestionale relative alle fattispecie concernenti la delegazione amministrativa intersoggettiva di particolare rilevanza finanziaria. Il riferimento è agli esiti del controllo esercitato sul capitolo 3700 della spesa. Si sono riscontrate l'esistenza di errori materiali nella stessa identificazione dell'intervento oggetto della liquidazione, la mancata chiara esplicitazione degli atti di impegno che garantiscono la copertura o, per converso, a fronte di una completa individuazione degli atti di impegno, la mancata indicazione del valore dell'intervento in questione, la mancata

specificazione dei motivi per i quali la liquidazione del pagamento di quella che apparirebbe la rata di saldo, a seguito del collaudo delle opere, viene qualificata come acconto. Si denota soprattutto l'esistenza di un percorso motivazionale in cui è difettata un'adeguata e completa consequenzialità tra le premesse e il dispositivo. Non chiara è inoltre risultata l'applicazione del regime innovativo della quantificazione dei pagamenti al delegato introdotto nel 2011 dagli atti aggiuntivi alle originarie convenzioni. I chiarimenti forniti dall'Amministrazione solo nel corso dell'adunanza del 7 luglio non sono valsi a chiarire del tutto le problematiche evidenziate e anzi hanno confermato l'esistenza di talune criticità organizzative e procedurali, la cui soluzione non è agevolata dal quadro normativo di riferimento.

In un altro caso (capitolo 841 dell'entrata) è stata riscontrata una sequenza procedimentale, giustificata con riferimento a motivi di speditezza dell'azione connessi al rispetto dei termini del procedimento sanzionatorio, secondo la quale l'atto (verbale di accertamento e contestazione sanzione amministrativa) è stato emesso nella consapevolezza di una sua possibile erroneità. Sotto questo profilo si è evidenziata quindi l'opportunità di una revisione delle procedure al fine di evitare accertamenti non dovuti ed errate quantificazioni delle sanzioni.

Un terzo caso è venuto a interessare la coerenza e la chiarezza degli atti e delle scritture contabili, che dovrebbero essere tali da rappresentare inequivocabilmente e in tutte le fasi procedurali i fatti gestionali della spesa. In questo contesto può iscriversi in particolare quanto rilevato a carico di un'operazione (capitolo 5674 della spesa), ove l'attenzione si è soffermata non sulla minima irregolarità procedimentale rilevata (istanza di proroga pervenuta oltre la scadenza del termine per l'adempimento), ma sull'omessa evidenza documentale di siffatta circostanza, che, anzi, potrebbe ritenersi volontariamente evitata. Di conseguenza si è segnalata l'esigenza che i provvedimenti riportino una chiara e fedele rappresentazione della realtà amministrativa cui si riferiscono.

Infine, il controllo esercitato sul funzionamento dei controlli interni ha evidenziato che non sono ancora risolte le criticità rilevate nella precedente dichiarazione di affidabilità con riferimento al controllo di gestione e al controllo strategico, di cui è stata evidenziata la stretta correlazione con la fase della programmazione. Un approfondimento svolto a questo proposito ha individuato alcune fattispecie di mancato utilizzo delle risorse che risulterebbe imputabile a scelte operate in sede programmatica. Sono state però accolte con favore le iniziative sul tema assunte nell'esercizio 2014, a seguito della riforma dell'organizzazione regionale intervenuta negli ultimi mesi del 2013, le quali, auspicabilmente, dovrebbero interagire, in un contesto di accentuato coordinamento, con analoghe forme di controllo riferite al complesso degli enti e degli

apparati che concorrono alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.

In conclusione, il riscontro, operato ai fini della DAS, circa la regolarità delle procedure contabili che hanno presieduto alla formazione del rendiconto e alla quantificazione delle sue risultanze depone per la parificabilità del rendiconto medesimo.

Anticipando l'argomento del prossimo capitolo sull'armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio degli enti pubblici, si può anche concludere osservando che l'analisi dell'affidabilità delle scritture contabili deve essere intesa non solo nel suo significato di tradizionale strumento teso a verificare la qualità del documento contabile e l'attendibilità delle sue risultanze, ma anche e soprattutto di fondamentale strumento di ausilio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, nell'ottica e nell'interesse finale di un effettivo rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Il valore conseguibile dall'uniformazione delle regole e degli schemi di bilancio verrebbe infatti fortemente limitato, se l'armonizzazione non fosse accompagnata da un'azione, altrettanto incisiva e generalizzata, preordinata a verificare che i bilanci degli enti siano espressivi di fenomeni veri, legittimi e regolarmente contabilizzati.

3. Le caratteristiche dell'ordinamento contabile della Regione alla vigilia dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

La novella costituzionale del 2012 ha attribuito alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'"armonizzazione dei bilanci pubblici", sancendo in tal modo, anche a livello costituzionale, la fine dell'endiadi che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 17/2004) aveva inizialmente ravvisato tra le componenti della materia dell'"armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", originariamente ricomprese in modo unitario all'interno all'art. 117, terzo comma, della Costituzione tra le materie di competenza concorrente.

In realtà il processo di distinzione tra "armonizzazione dei bilanci" e "coordinamento della finanza pubblica" era già stato avviato dal legislatore sia nell'ambito e ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale (l. n. 42/2009 e d.lgs. n. 118/2011) ove l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio aveva espressamente costituito autonoma materia di delega sia nel quadro della nuova legge di contabilità e di finanza pubblica (l. n. 196/2009) che, pur attribuendo al principio dell'armonizzazione dei bilanci pubblici il valore di principio fondamentale al pari di quello riconosciuto al coordinamento della finanza pubblica, ne ha comunque valorizzato la separazione giuridica e funzionale.

In un'ottica di sistema, l'attuazione di entrambi i principi richiede lo svolgimento di attività esplicative dei valori sottesi agli artt. 28, 81, 97, 119 della Costituzione in funzione dell'osservanza dei vincoli, sempre di rilevanza costituzionale, derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, che a sua volta richiede che i dati contabili nazionali risultino coerentemente registrabili nei conti del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95 e da settembre 2014 SEC 2010). L'art. 3 della direttiva n. 2011/85/UE del Consiglio, di data 8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, prevede a questo proposito che gli Stati membri si dotino di sistemi di contabilità pubblica, che coprano in modo completo e uniforme tutti i sotto-settori dell'amministrazione pubblica e che contengano le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza.

Nella stessa ottica di sistema non pare possa disconoscersi che l'armonizzazione dei bilanci e dei regimi contabili possieda una natura strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica, che è il compendio di una funzione complessiva demandata all'attività di una pluralità di soggetti operanti a diversi livelli e con diverse competenze, che a tal fine si avvalgono degli strumenti normativi e amministrativi previsti dall'ordinamento, tra i quali si colloca certamente anche l'uniformità degli schemi e dei regimi contabili degli enti pubblici.

Va anche osservato che a tale ultimo strumento è riconosciuto un significato fondamentale ai fini del coordinamento della finanza pubblica, che ha richiesto la sua inclusione tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre invece la funzione cui esso è preordinato e cioè il coordinamento della finanza pubblica si esplica, a livello legislativo, a mezzo della fissazione di principi attuativi di una potestà legislativa statale di natura concorrente, di cui la giurisprudenza costituzionale ha negli anni chiaramente definito le caratteristiche e i limiti.

L'esigenza di un'armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili trova infatti origine nell'esistenza di una pluralità di ordinamenti contabili di livello regionale che hanno frammentato la contabilità pubblica e che solo una fonte unitaria e sovraordinata può ricondurre a unità. La frammentazione è stata infatti alimentata dalla potestà legislativa regionale in materia contabile, che in taluni casi, come nel Friuli Venezia Giulia, è stata esercitata, nell'ambito di una competenza esclusiva, non solo con riferimento al livello regionale comprendente anche gli enti e organismi satellitari dell'Ente Regione, ma anche con riferimento al livello degli enti locali, andando, nel passato, significativamente a incidere sulla disciplina contabile posta dal d.lgs n. 267/2000 (TUEL).

A tale ultimo proposito, questa Sezione, nell'ambito della relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2011, aveva sottolineato l'esistenza di importanti istituti contabili di matrice regionale che presentavano aspetti di distonia non solo con le corrispondenti norme del TUEL, ma anche rispetto agli stessi obiettivi della novella costituzionale del 2012, la quale, anche attraverso lo strumento dell'armonizzazione dei sistemi contabili, mira, tra l'altro, a perseguire uno stabile equilibrio di bilancio degli enti e la riduzione dell'indebitamento². In un più ampio contesto argomentativo nel quale era stato rilevato che taluni principi e obiettivi di finanza pubblica previsti dalla fonte statale per gli enti locali avevano acquisito significati attenuati a seguito del loro recepimento da parte del legislatore regionale, erano state individuate le più permissive discipline regionali concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, di entrate straordinarie quali i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia nonché e soprattutto concernenti l'indebitamento e la spesa del personale.

Sul tema della spesa del personale, la recente sentenza della Corte costituzionale n. 54/2014 costituisce una postuma conferma del fondamento delle perplessità che la Sezione aveva rappresentato in quella sede. La norma impugnata (art. 12, comma 30,

² Si rinvia alla deliberazione di questa Sezione n. 84/2012 pag. 565 e seguenti "Le prerogative contabili degli enti locali del Friuli Venezia Giulia".

della l.r. 22/2010) è stata infatti dichiarata illegittima proprio perché introduceva un regime derogatorio ai limiti previsti da alcune disposizioni dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica. Nello stesso senso depone anche la recentissima sentenza della Consulta n.181/2014, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 10, comma 5, della l.r. n.5/2013. Le norme censurate prevedevano ulteriori ipotesi derogatorie, che si ponevano in contrasto con i limiti e i principi previsti rispettivamente dal comma 28 e dal comma 21 dell'art. 9 del d.l. 78/2010.

L'autonomia legislativa regionale ha inciso comunque in modo assai più significativo sulla disciplina contabile della Regione, i cui principi sono fortemente influenzati da fattori esterni e non sempre dipendenti da scelte regionali, ma comunque ricollegabili alla peculiarità ordinamentale della Regione. Ne è conseguita l'attuale esistenza di risultanze contabili espresse nei bilanci della Regione che non sono immediatamente raffrontabili con quelle delle altre regioni, anche a statuto speciale, e che quindi, ai fini della loro analisi e interpretazione, richiedono la conoscenza delle cause che le hanno determinate.

Ciò è particolarmente rilevante, sul versante esterno alla Regione, sia ai fini del coordinamento della finanza pubblica sia ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica (spending review), che richiedono valutazioni e comparazioni tra realtà diverse. Siffatta disomogeneità è altrettanto importante, anche sul versante interno alla Regione afferente il recepimento dei nuovi principi derivanti dal processo di armonizzazione dei sistemi contabili che è in atto e che andrà a regime dal prossimo anno. In questo contesto pare evidente che l'adozione delle nuove regole produrrà risultanze contabili tanto più diverse da quelle attuali quanto l'odierno regime risulterà disallineato ai nuovi principi contabili e ai nuovi schemi di bilancio.

Le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi e la necessità di operare accantonamenti al fondo dei crediti di difficile esazione rappresenteranno strumenti per un'immediata evidenza di eventuali scompensi contabili, che potrebbero ripercuotersi sul risultato d'amministrazione, in relazione ai quali risulterebbe opportuna l'adozione di prudenziali misure di tutela preventiva. La sperimentazione attualmente in corso ha infatti evidenziato l'esistenza presso gli enti di criticità di vario genere idonee a incidere sugli equilibri dei bilanci, quali l'incertezza sull'effettiva consistenza delle posizioni debitorie, l'inattendibilità della quantificazione dei residui attivi, l'inesistenza di un fondo per i crediti di dubbia esigibilità, problematicità

nell'impiego dei fondi vincolati³.

Per altro verso, l'ineludibile esigenza di un consolidamento dei bilanci degli enti e organismi strumentali della Regione e degli enti locali produrrà effetti benefici anche a livello locale, rafforzando la possibilità di una visione e conoscenza coordinante in capo alla Regione, nella sua funzione di soggetto responsabile del "sistema regionale integrato di finanza pubblica" di cui questa Sezione ha individuato le caratteristiche⁴.

Va al riguardo precisato che l'Amministrazione è pienamente consapevole dell'importanza della riforma. Ciò è attestato anche da quanto prevede l'art. 14, commi 1 e 2, della l.r.23/2013 (legge finanziaria 2014) secondo cui la Regione deve farsi parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio e a tal fine

a) assume il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, anche con il coinvolgimento degli enti locali;

b) promuove iniziative formative e di accompagnamento per creare le migliori condizioni possibili per l'applicazione a regime della nuova disciplina;

c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato per l'attuazione della sperimentazione e per l'avvio a regime dell'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di ricercare soluzioni contabili legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

In sintonia con tali indirizzi legislativi, già nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014 ha assunto diverse iniziative finalizzate a un efficace recepimento e applicazione dei nuovi principi. In questo quadro si inseriscono innanzi tutto i confronti tecnici con la Ragioneria generale dello Stato, in cui sono state esaminate le specifiche problematiche concernenti l'applicazione della riforma in una Regione a statuto speciale. Sempre nell'ambito dei rapporti con soggetti esterni si collocano anche i contatti informali con il mondo accademico per individuare forme di collaborazione che possano tornare utili per una funzionale gestione contabile. Sul versante interno, sono state intraprese azioni di informazione e di formazione ai vari livelli e sono state operate significative scelte di carattere organizzativo⁵ che hanno interessato soprattutto la Direzione Centrale Finanze.

³ Si veda al riguardo l'audizione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti di data 29 maggio 2014 avanti la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

⁴ Si rinvia alla deliberazione n. 78/2013 concernente la parificazione del rendiconto 2012 e in particolare a pag. 589 e seguenti dell'allegata relazione "nozione di sistema regionale integrato"

⁵ Nell'ambito del contraddittorio è stato segnalato che sono stati costituiti numerosi gruppi di lavoro suddivisi per materia, con il compito di valutare gli aspetti più puntuali legati al recepimento della nuova normativa e segnalare eventuali problemi, e un gruppo di coordinamento con il compito di valutare l'impatto complessivo sugli equilibri di bilancio, raccogliere le segnalazioni dei gruppi per materia ed

Sotto il profilo della gestione contabile è stata introdotta la rilevazione analitica, a titolo informativo, della data di esigibilità su tutti gli atti di accertamento e impegno assunti nel 2014.

A livello normativo ciò è infatti previsto dall'art. 13, comma 3, della l.r. 23/2013 (legge finanziaria 2014) secondo il quale "ai fini di acquisire le informazioni propedeutiche all'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi della armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale indicano la data di scadenza del debito e del credito."

Il quadro organizzativo e contabile su cui andrà a incidere la riforma è stato interessato dai vari controlli esercitati negli anni dalla Sezione. I referti di questa Sezione hanno quindi dovuto anche tenere conto delle suddette peculiarità dell'ordinamento contabile e finanziario regionale sia ai fini delle analisi delle risultanze del rendiconto regionale sia ai fini di un'opportuna rappresentazione del loro significato e dei loro effetti⁶.

Nell'ambito della DAS del rendiconto 2013 sono state da ultimo individuate le modifiche alla legge di contabilità regionale intervenute nell'ultimo triennio e sono stati individuati i casi in cui le innovazioni legislative sono intervenute per colmare precedenti insufficienze della disciplina legislativa o per migliorare la gestione contabile. Altre volte la modifica risponde invece a logiche che paiono diverse, essendo finalizzate a ottenere specifici risultati sia a livello generale (ad es. attraverso la modifica del regime dei trasferimenti a competenza derivata) sia con riferimento a singole fattispecie. In altri termini, in questi casi, la regola contabile viene piegata in funzione delle esigenze di determinati obiettivi contabili che si vogliono perseguire (modifiche generali) o per determinare certi effetti su singole situazioni (jus singulare).

Alla vigilia dell'armonizzazione dei sistemi contabili pare pertanto opportuno riepilogare le principali peculiarità dell'attuale ordinamento contabile e finanziario regionale che influiscono significativamente sulle risultanze e sulla leggibilità dei bilanci della Regione.

- 1) Competenza derivata disciplinata dall'art. 31 della l.r. 21/2007: è un istituto contabile che consente, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, il

eventualmente riportare le questioni nell'ambito del tavolo di confronto aperto con la Ragioneria Generale dello Stato.

⁶ Cfr. in particolare deliberazione n. 84/2012 relativa alla parificazione del rendiconto 2011.

trasferimento all'esercizio successivo di risorse stanziare ma non impegnate nel corso dell'anno. Siffatto trasferimento di risorse si affianca a quello, affatto diverso, che deriva dall'esistenza di un saldo finanziario positivo (avanzo). Il bilancio di previsione e gli atti della programmazione finanziaria (relazione politico programmatica) non espongono le risorse trasferite a titolo di competenza derivata all'esercizio successivo, che entrano nella gestione contabile a seguito di delibere della Giunta regionale nei primi mesi dell'anno, che determinano anche corrispondenti variazioni al POG (che è lo strumento di definizione delle linee operative per la gestione del bilancio). Poiché il trasferimento a competenza derivata concerne anche le risorse allocate nei vari fondi di bilancio previsti dalla legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, le modifiche legislative che si sono succedute negli ultimi anni in ordine alla destinazione (economia o competenza derivata) delle risorse presenti nei fondi a fine anno hanno significativamente inciso sulle risultanze d'esercizio e sulla continuità del loro significato. L'inclusione delle risorse finanziarie della competenza derivata nel novero delle risorse annuali a disposizione dell'Amministrazione richiede che di esse si tenga conto anche ai fini della determinazione dei saldi differenziali.

- 2) Meccanismi, tecnicismi e prassi di registrazione contabile delle entrate, che determinano la convergenza dell'accertamento con la riscossione, con attenuazione del principio della competenza finanziaria. Come si dirà in prosieguo, riguardano soprattutto le entrate da compartecipazione ai tributi erariali, ma effetti analoghi, sia pur per motivi diversi, si configurano anche in relazione a tributi propri (IRAP). Nel corso del 2013 è stata introdotta una norma che, innovando al regime previgente, valorizza ai fini dell'imputazione dell'entrata alla competenza d'esercizio, il momento in cui il credito viene a scadenza. Nella DAS del rendiconto 2013 è stato rilevato come la norma sia entrata in vigore nel corso dell'esercizio finanziario 2013 senza apportare una revisione delle modalità di imputazione dei crediti già registrati nell'anno e di quelli presenti tra i residui dell'esercizio. Inoltre non è stata prevista, a carico dell'esercizio 2013, una parallela modifica dei criteri di imputazione delle spese (imputazione della spesa alla competenza dell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diviene esigibile) al fine di definire regole omogenee e congruenti di attribuzione dei fatti di gestione al bilancio, in ossequio a logiche che ne determinino coerentemente gli esiti, anche ai fini delle doverose verifiche sugli equilibri.
- 3) Gestione contabile delle entrate tributarie da compartecipazione con rappresentazione al lordo delle compensazioni e dei rimborsi collegati al sistema di riscossione. Si tratta di una prassi che incide fortemente sul significato delle

risultanze contabili dell'entrata e della spesa e che è fortemente correlata al meccanismo di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie da compartecipazione.

La peculiarità contabile e finanziaria ora in esame è entrata a regime con il 2009 e si estrinseca a mezzo della rappresentazione nei documenti contabili delle suddette entrate, in quanto pagate a mezzo del modello F24, al lordo delle partite contabili rettificative per compensazioni (operate dal contribuente tra suoi debiti e crediti d'imposta) e rimborsi (eventualmente spettanti al contribuente)⁷. Un'analitica descrizione del regime contabile e finanziario di tali operazioni è contenuta nella deliberazione di questa Sezione n. 84/2012 concernente la parificazione del rendiconto 2011 a pag. 452 e seguenti. Si può precisare comunque che la registrazione degli importi relativi a tali operazioni avviene attraverso specifici capitoli di entrata del bilancio regionale alimentati da entrate non costituenti liquidità di cassa, derivanti dall'emissione di titoli di spesa che dispongono la commutazione in entrata dei relativi importi pagati.

Il fondamento normativo del suddetto fenomeno si rinviene:

- nell'art. 49, primo comma, dello Statuto di autonomia secondo il quale spettano alla Regione le quote fisse delle entrate tributarie erariali indicate nello stesso articolo 49 in quanto rimosse nel territorio della regione e
- nel sistema di riscossione delle entrate da compartecipazioni erariali, istituito con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, 17.12.2010 in attuazione del decreto legislativo 31.7.2007 n. 137 recante norme di attuazione dello Statuto di autonomia in materia di finanza regionale.

Con la registrazione contabile interagisce la gestione della cassa, disciplinata dall'articolo 77 quater del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che ha disposto che a partire dal 1° gennaio 2009 si applichi anche alle Regioni a statuto speciale un nuovo sistema per la gestione di cassa, la cd. Tesoreria unica mista⁸. La disciplina generale della Tesoreria unica mista prevede che le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato debbano essere versate nelle contabilità speciali infruttifere presso le

⁷ Le entrate rimosse tramite canali diversi dal modello F24 sono invece accertate al netto.

⁸ Si deve tenere conto che, ai sensi dell'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il regime di Tesoreria unica mista è stato sospeso fino a tutto il 2014 ed è stato istituito per gli enti già assoggettati alla Tesoreria unica mista (e dunque anche per la Regione Friuli Venezia Giulia) il sistema di Tesoreria unica "tradizionale" di cui all'articolo 1 della legge n. 720/1984. Per gli effetti di questa modifica, si rimanda alla deliberazione n. 84/2012, pag. 448 e seguenti, concernente la parificazione del rendiconto 2011.

Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale sia in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali (compartecipazioni erariali) alle Regioni a statuto speciale⁹. Si prevede che le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, a decorrere dall'1 gennaio 2009, siano riversate direttamente alla Regione sul conto infruttifero di tesoreria unica a essa intestato presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Il sistema previgente era invece caratterizzato da un previo afflusso delle suddette entrate allo Stato, il quale provvedeva a eseguire dei trasferimenti alla Regione sulla base di devoluzioni articolate in acconti mensili e in una finale rata di saldo.

La novella entrata in vigore nel 2009 ha determinato:

- significativi effetti gestionali e
- altrettanto significativi effetti contabili.

Sotto il profilo gestionale, l'afflusso diretto delle compartecipazioni erariali sul conto di tesoreria statale ha determinato una notevole parcellizzazione delle entrate, anche per importi poco significativi, in ragione della pluralità delle causali che generano l'entrata tributaria, con un conseguente aggravio nella gestione degli avvisi di incasso. Per contro, ha prodotto il vantaggio di un accrescimento della base informativa a disposizione della Regione per la sua programmazione finanziaria. La maggiore utilità del nuovo sistema consiste comunque nella rapida definizione e riscossione a titolo definitivo delle compartecipazioni spettanti, cui si accompagna anche un'ampia autonomia nella gestione della cassa.

Sempre sotto il profilo gestionale, il nuovo sistema di tesoreria, associato agli effetti del decreto legislativo n. 137/2007, a seguito del quale le compartecipazioni erariali per la Regione Friuli Venezia Giulia affluiscono alla tesoreria provinciale dello Stato, se permette di realizzare una significativa autonomia gestionale e semplificazione dei flussi di cassa, d'altro lato determina un drastico ridimensionamento della giacenza di cassa presso il Tesoriere regionale e dei relativi interessi attivi.

Sotto il profilo contabile, rinviando a quanto nel dettaglio precisato nella deliberazione n. 84/2012 concernente la parificazione del rendiconto 2011 (pag. 457 e seguenti), si rappresenta che le entrate da compartecipazione pagate con il mod. F24 vengono registrate al lordo e rettifiche indirettamente dalle partite contabili per

⁹ La circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 26 novembre 2008, n. 33 specifica che non rientrano invece in tale regime i tributi erariali riscossi direttamente dalle Regioni, a meno che le norme di attuazione degli statuti non ne abbiano previsto il versamento sui conti aperti presso la Tesoreria statale.

compensazioni e rimborsi contabilizzate a spesa.

Più in generale, dal sistema di accertamento e di riscossione vigente deriva che:

- a) le risultanze contabili del titolo primo comprendono tra le entrate da compartecipazione sia la parte netta relativa al saldo tra le somme a debito e quelle a credito dei contribuenti indicate nei modelli F24 (che viene imputata a una serie di capitoli di entrata del titolo I, categoria 3 - compartecipazioni erariali- del bilancio a seconda della compartecipazione erariale in oggetto) sia la parte compensata (a credito del contribuente) che viene registrata sia in una serie di capitoli di entrata del titolo I, categoria 3 del bilancio a seconda della compartecipazione erariale in oggetto, sia per pari importo su uno specifico capitolo di spesa del titolo I (spese correnti) a cui vengono imputate le parti compensate di tutte le compartecipazioni erariali.
 - b) i dati della competenza (accertamenti) sono correlati alla specifica compartecipazione erariale, mentre i dati relativi alle riscossioni, a causa del meccanismo di imputazione delle anticipazioni e recuperi si discostano da tale corrispondenza, essendo il modo di imputazione delle riscossioni agli accertamenti meramente convenzionale;
 - c) le registrazioni di competenza (accertamenti) non sono espressione della competenza finanziaria quale diritto a riscuotere, bensì semplicemente dell'effettivo accredito sul conto di Tesoreria della Regione delle somme ripartite. Si tratta dunque sostanzialmente, dal punto di vista tecnico della contabilità finanziaria, del concetto di cassa; il criterio di imputazione di tali afflussi di cassa al periodo di competenza non è dato dal periodo di imposta, bensì dalla data in cui si è verificato il riversamento sulla contabilità speciale fondi della riscossione delle somme rimosse dagli intermediari della riscossione.
- 4) Contabilizzazione della parte delle compartecipazioni erariali da riversare allo Stato ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale. La parte delle compartecipazioni erariali che dovrà essere riversata allo Stato in attuazione degli obblighi assunti dalla Regione ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale (art. 1, comma 153, l. 220/2010) viene contabilizzata dalla Regione, utilizzando una serie di capitoli di partite di giro articolate con riferimento a ciascuna tipologia di compartecipazione ai tributi erariali. Ne consegue che, contabilmente, le entrate tributarie da compartecipazione, già interessate dalla rappresentazione al lordo delle operazioni tecnico contabili sopra ricordate, sono ripartite tra il titolo I (per la

quota parte a disposizione della Regione) e il titolo VI (per la quota parte da riversare allo Stato articolata in sei + uno capitoli, cui corrisponde un unico capitolo di spesa al titolo IV recante uno stanziamento corrispondente alla somma dei capitoli di cui al titolo VI dell'entrata). Da ciò deriva anche che, per una visione comparativa (con altre realtà regionali) delle dinamiche delle entrate tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia, è necessario prendere in considerazione il titolo I dell'entrata e i pertinenti capitoli del titolo VI.

- 5) Rappresentazione contabile della partecipazione regionale agli obiettivi di finanza pubblica. Sulla base di diverse disposizioni di legge (da un lato art. 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012, art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 e dall'altro lato art. 15, comma 22, art. 16, comma 3, del d.l. 95/2012 e art. 1, comma 132, della legge n. 228/2011) che quantificano la misura della partecipazione della Regione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di livello nazionale, lo Stato opera autonomamente accantonamenti di compartecipazioni erariali spettanti alla Regione, in attesa del perfezionamento delle procedure (istituzione di un tavolo tecnico per la regolazione dei rapporti) previste dall'articolo 27 della legge n. 42/2009. Anche in questo caso sono stati istituiti sei + sei (gli accantonamenti ex d.l. 95/2012 hanno un'autonoma evidenza contabile) nuovi capitoli di entrata nelle partite di giro (Tit. VI) destinati a contabilizzare gli accantonamenti che le citate disposizioni normative pongono a carico della Regione e correlativamente uno + uno capitoli tra le partite di giro della spesa (Tit. IV), con uno stanziamento in ognuno dei due capitoli uguale alla somma dello stanziamento dei rispettivi sei capitoli di entrata sopra indicati.

La differenza con la fattispecie di cui al precedente punto 5 si rinviene nel fatto che nel caso che ora ci si occupa la rappresentazione in partita di giro, a fronte della "trattenuta alla fonte" delle compartecipazioni operata dallo Stato, è finalizzata a garantire la mera evidenza contabile dell'operazione, mentre nel caso precedente è finalizzata anche al riversamento allo Stato delle risorse acquisite relative alla quota regionale di partecipazione all'attuazione del federalismo fiscale, cui la Regione non ha comunque dato corso, in attesa della definizione del complessivo rapporto, pendente anche in sede giudiziale, con lo Stato.

- 6) Gestione del debito potenziale e cioè del debito la cui assunzione è autorizzata dalle leggi finanziarie che si succedono negli anni, ma che di fatto non viene emesso. A causa della stabile mancata emissione del debito, negli ultimi anni il fenomeno ha assunto una dimensione finanziaria via via crescente, al punto che nel 2013 l'entità del debito potenziale è superiore a quella del debito effettivo.

La specificità contabile del Friuli Venezia Giulia deriva dal fatto che a fronte delle

autorizzazioni al ricorso al mercato finanziario contenute nelle leggi finanziarie regionali vengano accertati in conto competenza importi pari alle somme corrispondentemente impegnate per spese d'investimento durante l'esercizio e a quelle trasferite all'esercizio successivo a titolo di competenza derivata.

La mancata emissione del debito fa sì che, per ogni esercizio finanziario, le somme così accertate (e appunto non rimosse) determinino contabilmente residui attivi (da gestione di competenza e da gestione di residui), la cui consistenza complessiva corrisponde al debito potenziale. La legge regionale non contiene infatti principi corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 23, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 76/2000 in base ai quali, rispettivamente, "l'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con le leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce" e "le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione a operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni".

La specificità regionale si arricchisce per l'esistenza di specifici istituti regionali che prevedono l'autofinanziamento degli interventi di spesa originariamente finanziati dal debito potenziale, che viene corrispondentemente ridotto, e da una gestione contabile che prevede ulteriori riduzioni di tale debito (e cioè dei corrispondenti residui attivi) sulla base di eventi che attengono alla fase della spesa (economie, trasferimenti a competenza derivata) e non dell'entrata.

L'esistenza di tali residui attivi e le loro dinamiche nel tempo influiscono ovviamente sul risultato d'amministrazione (saldo finanziario nel lessico contabile regionale).

- 7) Parametri per il limite legale all'indebitamento. L'art. 24 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità prevede che l'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non possa superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. Il riferimento alle compartecipazioni nette di tributi erariali è connesso al regime di contabilizzazione delle entrate tributarie da compartecipazione di cui sopra si è detto.
- 8) Limite legale alla spesa pluriennale. L'art. 24 bis della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità prevede che l'importo complessivo annuale delle quote di limiti di impegno per l'assunzione di obbligazioni

pluriennali, non possa superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle partecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

- 9) Determinazione delle risultanze finali d'esercizio ai fini dell'applicazione e utilizzo dell'avanzo. Una modifica introdotta con la legge finanziaria del 2014 all'art. 34 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità ha stabilito che con la legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione. Si osserva che la norma è finalizzata ad assicurare tempestività all'impiego delle risorse finanziarie, anche anticipando l'ordinaria tempistica del ciclo contabile, che assegna alla legge di approvazione del rendiconto il compito di determinare in modo definitivo le risultanze della gestione. In questa logica, collegata alla novella legislativa che ha attuato in Regione il principio di rilevanza costituzionale secondo cui l'avanzo presunto libero non può essere utilizzato fino al momento dell'accertamento della sua effettiva consistenza, viene attratta la stessa parificazione del rendiconto, cui viene attribuito un significato (l'attribuzione di una giuridica certezza delle risultanze della gestione) diverso da quello che le si deve oggi riconoscere, nell'ambito e ai fini del procedimento afferente la legge di approvazione del rendiconto, che di conseguenza viene fortemente sminuita nel suo significato.
- 10) Ammissibilità (e presenza) di numerose gestioni fuori bilancio. L'art. 25 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, dopo aver ribadito il principio generale del divieto delle gestioni fuori bilancio, prevede l'eccezionale possibilità che, con legge, possa essere autorizzata la costituzione nei 4 casi espressamente previsti dallo stesso articolo. Nei fatti, sono operanti una trentina di gestioni fuori bilancio, che in alcuni casi sono preordinate principalmente a finalità gestionali attuative di programmi regionali e non riconducibili alle forme di un fondo di rotazione, come riscontrato nello specifico controllo svolto dalla Sezione nel 2010 (deliberazione n. 13/2011).

Quanto da ultimo rappresentato in ordine all'esistenza delle gestioni fuori bilancio offre lo spunto per una considerazione conclusiva secondo cui tutte le peculiarità contabili sopra riepilogate attengono a un documento, il bilancio regionale, che in realtà esprime solo in parte l'effettiva dimensione contabile e finanziaria dell'attuazione delle politiche regionali. Numerosi aspetti, anche finanziariamente molto importanti, della gestione regionale rimangono infatti estranei al bilancio, in quanto esternalizzati e demandati all'attuazione da parte di soggetti e strumenti formalmente e/o sostanzialmente estranei

alla Regione. Ne consegue che il bilancio non è di per sé idoneo a rappresentare la totalità delle funzioni svolte, con un gap di significatività nei confronti di uno dei fondamentali obiettivi dell'armonizzazione costituito dall'attuazione del federalismo fiscale.

In relazione a questo fenomeno, l'armonizzazione dei sistemi contabili e il coinvolgimento anche degli enti strumentali delle regioni e degli enti locali che essa richiede possono costituire uno strumento che dispiega un'autonoma utilità per la stessa Regione, ai fini del migliore esercizio della funzione unificante che le compete per il coordinamento del complesso degli enti che compongono il sistema regionale integrato di finanza pubblica.

4. Risultanze riepilogative del rendiconto

Si riportano di seguito le risultanze riepilogative del rendiconto 2013, confrontate con quelle del rendiconto 2012. I valori sono espressi in euro e si riferiscono in particolare al conto del bilancio (gestione di competenza, gestione dei residui, avanzo finanziario) e al conto del patrimonio nonché alla situazione di cassa.

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA

Tabella 1 - Risultanze comparate 2012 e 2013 della gestione di competenza

Entrate	2012	2013
	Accertamenti di competenza	Accertamenti di competenza
Titolo I <i>Tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali *</i>	4.127.431.994,41	4.569.258.948,45
Partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali	494.000.000,00	595.801.126,35
Titolo I (al lordo delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	4.621.431.994,41	5.165.060.074,80
Titolo II Trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti	163.974.493,46	197.125.907,37
Titolo III Entrate extratributarie	94.108.684,99	101.628.680,39
Titolo IV Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale	178.503.898,74	401.703.936,48
Titolo V Mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	69.250.350,93	87.961.434,46
Totale delle entrate effettive (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali) *	4.633.269.422,53	5.357.678.907,15
Totale delle entrate effettive (al <u>lordo</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	5.127.269.422,53	5.953.480.033,50
Titolo VI Entrate per partite di giro	1.133.893.847,44	1.179.237.088,75
Avanzo finanziario esercizio precedente applicato al bilancio	1.196.467.565,54	828.065.964,58
Trasferimenti a competenza derivata dall'esercizio precedente	1.277.814.052,28	1.204.290.671,43

Spese	2012	2013
	Impegni di competenza	Impegni di competenza
<i>Titolo I Spese correnti (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali) *</i>	4.117.388.514,12	3.867.366.953,70
Partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali	494.000.000,00	591.190.000,00
Titolo I Spese correnti (al lordo delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	4.611.388.514,12	4.458.556.953,70
Titolo II Spese d'investimento	961.409.272,30	627.250.006,99
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti	247.059.427,46	188.074.665,82
Totale delle spese effettive (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali) *	5.325.857.213,88	4.682.691.626,51
Totale delle spese effettive (al <u>lordo</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	5.819.857.213,88	5.273.881.626,51
Titolo IV Spese per partite di giro	1.121.538.842,03	1.183.853.379,71
Trasferimenti a competenza derivata all'esercizio successivo	1.203.764.101,64	1.781.236.727,32

Fonte: rendiconto anno 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

* Nota: al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi da compartecipazioni erariali.

GESTIONE DEI RESIDUI**Tabella 2 - Risultanze comparate 2012 e 2013 della gestione dei residui**

Residui attivi sulle entrate effettive:	2012	2013
<i>originati dalla competenza (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)*</i>	500.536.807,05	939.836.742,46
originati dalla competenza (partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	16.133.563,15	4.611.126,35
<i>originati da esercizi precedenti (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)*</i>	1.537.313.680,45	1.289.638.641,25
originati da esercizi precedenti (partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	232.983.378,21	0,00
Totale dei residui attivi al 31.12 delle entrate effettive (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)*	2.037.850.487,50	2.229.475.383,71
Totale dei residui attivi al 31.12 delle entrate effettive (al <u>lordo</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	2.286.967.428,86	2.234.086.510,06

Residui passivi sulle spese effettive:	2012	2013
<i>originati dalla competenza (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)*</i>	716.161.813,87	603.854.747,03
originati dalla competenza (partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	153.740.557,10	45.370.963,37
<i>originati da esercizi precedenti (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)*</i>	947.656.497,79	981.093.156,16
originati da esercizi precedenti (partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	232.983.378,20	0,00
Totale dei residui passivi al 31.12 delle spese effettive (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)*	1.663.818.311,66	1.584.947.903,19
Totale dei residui passivi al 31.12 delle spese effettive (al <u>lordo</u> delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali)	2.050.542.246,96	1.630.318.866,56
Residui attivi e passivi su partite di giro:		
somme da riscuotere al 31.12	962.336.498,06	988.082.448,26
somme da pagare al 31.12	1.048.472.121,23	1.395.804.207,92
Trasferimenti a competenza derivata all'esercizio successivo	526.569,79	51.259,60

Fonte: rendiconto anno 2012 e anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

* Nota: al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi da compartecipazioni erariali.

AVANZO FINANZIARIO**Tabella 3 - Avanzo finanziario 2012 e 2013**

	2012	2013
Giacenza di cassa Tesoreria al 31.12	1.882.067.077,28	2.434.177.067,05
Residui attivi al 31.12	3.249.303.926,92	3.222.168.958,32
Residui passivi al 31.12	3.099.014.368,19	3.026.123.074,48
Trasferimenti complessivi per competenza derivata all'esercizio successivo	1.204.290.671,43	1.781.287.986,92
Avanzo finanziario complessivo	828.065.964,58	848.934.963,97
di cui:		
da gestione di competenza	590.284.730,24	926.102.024,72
da gestione dei residui	237.781.234,34	-77.167.060,75

Fonte: rendiconto anno 2012 e anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

CONTO DEL PATRIMONIO**Tabella 4 - Conto del patrimonio 2012 e 2013**

	2012		2013	
	Consistenza al 1.1	Consistenza al 31.12	Consistenza al 1.1	Consistenza al 31.12
Attività:				
Attività finanziarie	5.400.752.716,47	5.131.371.004,20	5.131.371.004,20	5.656.346.025,37
Attività disponibili	1.194.658.864,14	1.145.258.258,05	1.145.258.258,05	1.038.673.378,48
Attività non disponibili	588.227.146,78	605.242.497,00	605.242.497,00	632.823.879,93
Totale attività	7.183.638.727,39	6.881.871.759,25	6.881.871.759,25	7.327.843.283,78
Passività:				
Passività finanziarie	4.204.285.150,93	4.303.305.039,62	4.303.305.039,62	4.807.411.061,40
Passività diverse	1.902.466.002,43	1.668.844.908,81	1.668.844.908,81	1.493.964.557,60
Totale passività	6.106.751.153,36	5.972.149.948,43	5.972.149.948,43	6.301.375.619,00
Sostanza netta patrimoniale	1.076.887.574,03	909.721.810,82	909.721.810,82	1.026.467.664,78
Variazione consistenza patrimoniale	-167.165.763,21		116.745.853,96	

Fonte: rendiconto anno 2012 e anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

SITUAZIONE DI CASSA**Tabella 5 - Risultanze comparate 2012 e 2013 della situazione di cassa**

	2012	2013
Giacenza di cassa al 1.1	2.151.531.553,96	1.882.067.077,28
Entrate	Riscossioni (competenza + residui)	Riscossioni (competenza + residui)
Titolo I Tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali	4.692.748.232,27	4.989.453.367,22
Titolo II Trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti	180.606.967,48	250.341.869,45
Titolo III Entrate extratributarie	90.233.731,53	81.674.270,61
Titolo IV Alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale	211.732.636,93	194.028.174,15
Titolo V Mutui, prestiti o altre operazioni credizioe	24.039.579,02	27.104.433,45
Titolo VI Entrate per partite di giro	693.944.927,24	868.536.436,67
Totale generale entrate	5.893.306.074,47	6.411.138.551,55
Spese	Pagamenti (competenza + residui)	Pagamenti (competenza + residui)
Titolo I Spese correnti	4.484.745.664,08	4.504.497.897,77
Titolo II Spese d'investimento	925.292.659,54	614.960.349,41
Titolo III Spese per rimborso di mutui e prestiti	246.984.186,78	187.995.691,94
Titolo IV Spese per partite di giro	505.748.040,75	551.574.622,66
Totale generale spese	6.162.770.551,15	5.859.028.561,78
Giacenza di cassa al 31.12	1.882.067.077,28	2.434.177.067,05

Fonte: rendiconto anno 2012 e anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. Le previsioni del bilancio 2013

Il bilancio di previsione per l'anno 2013 presenta previsioni iniziali per le entrate, escluse le partite di giro, pari a 5.982,2 milioni, che finanziano un pari importo di spese effettive. Tale pareggio iniziale di bilancio comprende, dal lato delle entrate, anche l'applicazione di avanzo dall'esercizio 2012 per 710,3 milioni, di cui avanzo vincolato per 8,4 milioni (applicato per 6,8 milioni al finanziamento di spese d'investimento) e avanzo presunto libero per 701,9 milioni (applicato per 166,8 milioni al finanziamento di spese d'investimento)¹⁰.

Il bilancio di previsione assestato per l'anno 2013 presenta previsioni di entrate effettive pari a 7.674,3 milioni e, per il principio del pareggio finanziario, stanziamenti di spese effettive per pari importo. L'avanzo 2012 definitivamente applicato al bilancio 2013 (al netto delle quote destinate alle partite di giro) è stato pari a 822,2 milioni, mentre i trasferimenti dal 2012 (anch'essi al netto delle quote destinate alle partite di giro), in attuazione del principio della competenza derivata, sono stati pari a 1.099,3 milioni.

5.1 Scostamenti delle previsioni di entrata

Nella seguente tabella si riportano le previsioni iniziali e assestate di entrata del bilancio di previsione 2013, con evidenza delle percentuali di scostamento previsionale.

Tabella 3 Scostamenti previsioni entrate effettive bilancio di previsione 2013

Entrata	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Scostamento previsionale
Applicazione avanzo finanziario esercizio 2011	710,3	822,2	15,75%
Somme trasferite da esercizio 2011	0,00	1.099,3	-
TITOLO I TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE E COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI	4.769,2	4.962,6	4,06%
TITOLO II TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELLO STATO, DELL'UNIONE EUROPEA E DI ALTRI SOGGETTI	131,1	201,2	53,47%
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	57,2	91,9	60,66%
TITOLO IV ALIENAZIONI, TRASFORMAZIONE DI CAPITALE, RISCOSSIONI DI CREDITI E TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	226,4	409,1	80,70%
TITOLO V MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE	88,0	88,0	0,00%
Totale entrate effettive	5.271,9	5.752,8	9,12%
(Totale entrate escluse le partite di giro e i trasferimenti)	5.982,2	6.575,0	9,91%
Totale entrate escluse le partite di giro	5.982,2	7.674,3	28,29%

Fonte: bilancio di previsione e rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: gli importi in valore assoluto sono espressi in milioni di euro.

¹⁰ Si fa presente che a seguito di una modifica della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, dal 2014 l'avanzo libero presunto non concorre a determinare il pareggio iniziale di bilancio.

Gli scostamenti previsionali complessivi (al netto delle partite di giro) originati dalle variazioni apportate al bilancio di previsione hanno registrato nel 2013 un incremento delle entrate effettive del 9,12%, corrispondente a 480,9 milioni, di cui un peso importante, in termini assoluti, hanno avuto le variazioni delle entrate del titolo I (+193,4 milioni) e quelle del titolo IV (+182,7 milioni). Estendendo l'analisi alle variazioni di bilancio riferite al totale delle entrate, al netto delle partite di giro, si rileva un incremento del 28,29%, pari a 1.692,1 milioni, dovuto, oltre che alla variazione delle entrate effettive sopra indicato, all'applicazione al bilancio delle somme trasferite dal 2012 in base al principio della competenza derivata (1.099,3 milioni, al netto delle quote destinate alle partite di giro), nonché, sempre al netto delle quote destinate alle partite di giro, al maggior avanzo finanziario 2012 applicato a seguito della sua definitiva quantificazione (+111,9 milioni, pari a +15,75%).

5.2 Scostamenti delle previsioni di spesa

Nella seguente tabella si riportano le previsioni iniziali e assestate di spesa del bilancio di previsione 2013, con evidenza delle percentuali di scostamento previsionale.

Tabella 4 Scostamenti previsioni spese effettive bilancio di previsione 2013

Spesa	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Scostamento previsionale
TITOLO I SPESE CORRENTI	4.923,1	5.583,7	13,42%
TITOLO II SPESE D'INVESTIMENTO	852,7	1.884,2	120,97%
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	206,4	206,4	0,00%
Totale spese effettive	5.982,2	7.674,3	28,29%

Fonte: bilancio di previsione e rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: gli importi in valore assoluto sono espressi in milioni di euro.

Il lato spesa del bilancio, il cui totale degli stanziamenti, per il principio del pareggio finanziario, corrisponde necessariamente a quello delle entrate, ha registrato nel 2013 scostamenti previsionali (al netto delle partite di giro) complessivi del 28,29%, pari in valore assoluto a 1.692,1 milioni (spese effettive); depurando tale scostamento da quello determinato dai trasferimenti di risorse dall'esercizio 2012 (al netto delle quote destinate alle partite di giro), l'incremento complessivo delle spese effettive risulta pari a 592,8 milioni (+9,91%). I suddetti scostamenti previsionali complessivi presentano, peraltro, dinamiche diversificate nell'ambito dei diversi titoli di spesa: le spese correnti sono aumentate di 660,6 milioni, pari a una percentuale del +13,42%; mentre le previsioni delle spese d'investimento sono aumentate di 1.031,5 milioni, pari a una percentuale del 98,85%.

Con riferimento alle partite di giro, l'equilibrio previsionale complessivo del bilancio di previsione 2013, indicato nella tabella seguente, registra il pareggio iniziale di 1.534,1 milioni e quello assestato a 1.748,4 milioni.

Tabella 5 Scostamenti previsioni partite di giro bilancio di previsione 2013

Previsioni del bilancio di previsione 2013 relative alle partite di giro	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Scostamento previsionale
Applicazione avanzo finanziario esercizio 2012	0,0	5,8	-
Somme trasferite da esercizio 2012		105,0	-
TITOLO VI Entrate per partite di giro	1.534,1	1.637,7	6,75%
Totale entrate per partite di giro	1.534,1	1.748,5	13,98%
TITOLO IV Spese per partite di giro	1.534,1	1.748,4	13,98%
Totale spese per partite di giro	1.534,1	1.748,4	13,98%

Fonte: bilancio di previsione e rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: gli importi in valore assoluto sono espressi in milioni di euro.

5.3 Osservazioni conclusive

L'analisi degli scostamenti registrati con riferimento alle previsioni iniziali e assestate del bilancio 2013 evidenziano un aumento di risorse a disposizione dell'Amministrazione regionale rispetto alla stima iniziale. Ciò deriva da un lato, da risorse non utilizzate nell'anno precedente, (il riferimento è, in particolare, ai trasferimenti di competenza derivata pari a 1.099,3 milioni) e in misura minore dall'ulteriore avanzo applicato a seguito del sua definitiva determinazione (111,9 milioni) e, dall'altro lato, dalle maggiori entrate effettive, la cui previsione assestata è risultata superiore rispetto a quella prudenzialmente prevista nel bilancio iniziale.

6. Equilibri di bilancio e risultanze differenziali

6.1 Risultati differenziali

6.1.1 Saldi differenziali

In base all'articolo 3 ("principi di bilancio") della legge di contabilità regionale n. 21 dell'8 agosto 2007, il bilancio di previsione regionale si chiude in pareggio finanziario inteso come perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese.

Il comma 6 dell'articolo 12 della legge sopra citata stabilisce che in apposito riquadro del bilancio di previsione siano esposti i valori dei seguenti saldi differenziali:

risparmio pubblico;

indebitamento o accreditamento netto;

ricorso al mercato;

pareggio finanziario;

pareggio economico.

La legge di contabilità regionale non prevede invece l'esposizione dei succitati saldi differenziali in sede di rendiconto; tuttavia, in considerazione della loro valenza informativa, la Sezione ritiene opportuno, in questa sede, effettuare il relativo calcolo anche con riferimento ai dati di consuntivo, fornendo in tal modo un quadro informativo completo della situazione finanziaria regionale che tenga conto anche di questi indicatori.

Risulta utile premettere che i citati risultati differenziali costituiscono importati indicatori finanziari utilizzati anche a livello statale e che la definizione di ciascuno di essi è in questa sede mutuata da quella usata con riferimento al bilancio dello Stato. Sono state comunque apportate opportune variazioni alle modalità di calcolo, al fine di adattare tali indicatori alle norme e al contesto contabile regionale, come verrà più dettagliatamente illustrato nel proseguo¹¹. Alcune precisazioni verranno inoltre svolte sul significato del "pareggio economico" previsto dal suddetto articolo 12, comma 6, della legge regionale di contabilità.

Ciò premesso si ritiene utile fornire preliminarmente la definizione di "risparmio pubblico", di "indebitamento/accreditamento netto", di "ricorso al mercato" e di "saldo netto da finanziare/impiegare"¹² utilizzata in sede di analisi del bilancio statale e,

¹¹ In particolare nel calcolo dei risultati differenziali si terrà conto anche dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente, nonché all'esistenza di somme trasferite da un esercizio a quello successivo (cosiddetta competenza derivata).

¹² Il pareggio finanziario, calcolato nel medesimo modo sia a livello di bilancio statale che regionale, non pone particolari problematiche definitorie: esso si ha quando il totale delle entrate corrisponde al totale

successivamente, illustrare le modalità di determinazione dei predetti risultati differenziali impiegate dalla Sezione sui dati regionali di rendiconto.

Il risparmio pubblico è calcolato come differenza tra le entrate e spese correnti. Se è positivo, come nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento di spese in conto capitale e per il rimborso prestiti.

L'indebitamento/accreditamento netto è dato dalla differenza tra entrate e spese finali con esclusione delle operazioni finanziarie (per le entrate: riscossione di crediti; per le spese partecipazioni e conferimenti, nonché anticipazioni produttive e non). Esso pone in evidenza il saldo positivo (accreditamento) o negativo (indebitamento) con cui si concludono le operazioni di bilancio di natura economica.

Il ricorso al mercato è ottenuto sottraendo alle entrate finali le spese effettive ed esprime l'entità dell'indebitamento accertato nell'anno di riferimento.

Infine, il saldo netto da finanziare/impiegare viene calcolato come differenza tra entrate e spese finali. Tale indicatore costituisce, a livello statale, il parametro di riscontro per la copertura delle nuove o maggiori spese in conto capitale.

In questa sede, ai fini della determinazione dei saldi differenziali sui dati regionali, gli indicatori sono stati calcolati tenendo conto che:

- l'avanzo proveniente dall'esercizio precedente applicato al bilancio rappresenta una risorsa utile a dar copertura a spese e, specularmente, quello eventualmente realizzatosi nell'esercizio costituisce un insieme di risorse il cui impiego è rinviato al futuro. Sull'argomento risulta opportuno richiamare brevemente per completezza la recente giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, la sentenza n. 70/2012, in base alla quale l'avanzo presunto, costituendo "un'entità giuridicamente inesistente", non può concorrere al pareggio di bilancio; ne consegue che, con l'approvazione del bilancio di previsione, solo le spese "coperte" da avanzo vincolato possono essere finanziate e immediatamente attivate dall'Amministrazione, proprio in virtù della loro modalità di finanziamento (utilizzo di risorse finalizzate). L'argomento è stato ampiamente trattato dalla Sezione in sede di dichiarazione di affidabilità dei rendiconti 2011, 2012 e 2013¹³; in questa sede basterà ricordare, con specifico riferimento all'anno 2013, che la legge finanziaria regionale 2013 prevede, in maniera innovativa rispetto al passato, da un lato, un apposito nuovo allegato contenente l'elenco dei capitoli finanziati da avanzo presunto libero e, dall'altro lato, una specifica norma (articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 27 del 31

delle spese.

¹³ Da ultimo vedasi relazione allegata all'appendice alla relazione approvata con delib. n.116 /2014, pagg. 271-273.

dicembre 2012) in base alla quale la disponibilità degli stanziamenti sui predetti capitoli (e cioè l'utilizzo dell'avanzo libero presunto) viene subordinata all'approvazione della deliberazione di Giunta regionale di formalizzazione delle risultanze finanziarie dell'esercizio precedente, purché indichi l'effettiva disponibilità dell'avanzo¹⁴.

- le somme trasferite alla competenza derivata dell'esercizio successivo, non costituendo economia di spesa, vanno considerate come una sorta di “prenotazione” di risorse e quindi, in un certo senso, assimilabili agli impegni di spesa; nell'anno in cui sono trasferite e quindi “applicate” rappresentano una risorsa finanziaria su cui l'Amministrazione può contare per la copertura delle correlate spese “trasferite”.

Tenendo conto di tali elementi, i saldi differenziali sui dati di rendiconto del bilancio regionale sono stati determinati come di seguito illustrato:

il risparmio pubblico¹⁵ è stato calcolato come differenza (a-b) tra:

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione applicato specificatamente al titolo I della spesa (o a minori entrate di parte corrente) nonché, per gli esercizi 2011 e 2012, di quello libero¹⁶, dei trasferimenti a competenza derivata dall'esercizio precedente afferenti le spese correnti, delle entrate tributarie (titolo I), di quelle derivanti da trasferimenti correnti (titolo II) e delle entrate extratributarie (titolo III)
- b) le spese correnti (titolo I), queste ultime comprensive dei trasferimenti delle spese

¹⁴ Per completezza si precisa che la legge finanziaria 2014 (legge regionale n. 23 del 27 dicembre 2013) ha apportato una modifica all'articolo 12 della legge regionale di contabilità, in base alla quale viene consentita l'iscrizione nel bilancio di previsione iniziale del solo avanzo derivante da fondi vincolati, fatta salva l'inclusione tra le spese dell'eventuale saldo finanziario negativo presunto; inoltre all'articolo 34 della medesima legge è stato inserito il nuovo comma 1 bis, con cui viene stabilito che l'iscrizione in bilancio dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente avviene con la legge di assestamento di bilancio, una volta che la Corte dei conti abbia parificato il relativo rendiconto.

¹⁵ Il metodo di calcolo del risparmio pubblico qui adottato differisce da quello utilizzato dalla Regione nel rendiconto per l'esercizio finanziario 2013, nonché in quelli relativi al 2012 e 2011. L'Amministrazione regionale, infatti, ha effettuato il calcolo del risultato differenziale in argomento applicando l'ordinaria definizione di risparmio pubblico; in questa sede, invece, come già illustrato nella relazione, si è preferito tener conto anche di quelle risorse, provenienti dall'esercizio precedente (avanzo e trasferimenti di competenza derivata), e quindi non propriamente di competenza dell'esercizio, ma che sono comunque destinate a finanziare anche spese inserite al titolo I (o minori entrate di parte corrente).

¹⁶ In considerazione del fatto che negli esercizi 2011 e 2012 non era possibile individuare con immediatezza a quali specifici capitoli di spesa era stato applicato l'avanzo libero, ai fini del calcolo dei risultati differenziali, dei predetti esercizi, esso è stato conteggiato, per ciascun saldo, come risorsa a disposizione dell'Amministrazione e, quindi, come tale influente ai fini dei risultati differenziali della gestione. Dal bilancio di previsione 2013, invece, l'Amministrazione regionale (a differenza di quanto effettuato fino al bilancio di previsione 2012) ha provveduto all'esplicitazione analitica dei capitoli di spesa destinatari dell'applicazione dell'avanzo e, pertanto, il calcolo dei risultati differenziali è stato effettuato tenendo conto dell'effettivo avanzo applicato a ciascun titolo della spesa.

In considerazione del fatto che le evidenze contabili a consuntivo non consentono di elaborare con immediatezza le componenti contabili relative all'avanzo eventualmente applicato alle categorie 2.5 Partecipazioni azionarie e conferimenti, 2.6 Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive e 2.7 Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive del titolo II della spesa, nella costruzione dell'indicatore si è ipotizzato che l'avanzo finanziario vincolato alle spese di investimento non fosse stato utilizzato con riferimento a tali poste contabili. Analogamente, anche con riferimento all'avanzo finanziario libero, si è ipotizzato che lo stesso non sia stato applicato alle categorie 2.5, 2.6 e 2.7 del titolo II della spesa.

correnti a competenza derivata all'esercizio successivo;

l'indebitamento/accreditamento netto è stato conteggiato come differenza (a-b) tra:

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione applicato specificatamente ai titoli I e II della spesa (o a minori entrate) nonché, per gli esercizi 2011 e 2012, di quello libero¹⁶, dei trasferimenti a competenza derivata dall'esercizio precedente afferenti le spese correnti e le spese di investimento al netto dei trasferimenti afferenti le spese per attività finanziarie¹⁷ e delle entrate finali (titolo I "entrate tributarie", titolo II "trasferimenti correnti", titolo III "entrate extratributarie" e titolo IV "entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale") al netto delle riscossioni crediti (titolo IV, cat. 4.5)¹⁸
- b) la somma delle spese finali (titolo I "spese correnti" e titolo II "spese di investimento"), al netto delle spese per attività finanziarie¹⁷, dei trasferimenti a competenza derivata all'esercizio successivo afferenti le spese correnti e le spese di investimento, anch'esse al netto dei trasferimenti afferenti le spese per attività finanziarie¹⁷ e dell'avanzo di competenza dell'esercizio (con esclusione di quello originato dalle partite di giro, dal titolo III della spesa, dalla categoria 4.5 del titolo IV dell'entrata e dalle categorie 2.5, 2.6 e 2.7 del titolo II della spesa);

il ricorso al mercato è stato determinato come differenza (a-b) tra:

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione applicato specificatamente ai titoli I, II e III della spesa (o a minori entrate) nonché, per gli esercizi 2011 e 2012, di quello libero¹⁶, dei trasferimenti a competenza derivata dall'esercizio precedente afferenti le spese correnti, le spese di investimento e le spese per rimborso di mutui e prestiti e delle entrate finali (titoli I, II, III e IV)
- b) la somma delle spese effettive (titoli I, II e III), dei trasferimenti a competenza derivata all'esercizio successivo afferenti le spese correnti, quelle di investimento e quelle per rimborso di mutui e prestiti nonché dell'avanzo di competenza dell'esercizio (escluso quello proveniente dalla partite di giro);

infine, il saldo netto da finanziare/impiegare è stato conteggiato come differenza (a-b) tra:

¹⁷ Le spese per attività finanziarie fanno riferimento al titolo. II, cat. 2.5 "partecipazioni azionarie e conferimenti", cat. 2.6 "concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive", cat. 2.7 "concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive".

¹⁸ Si precisa che la Regione nei documenti contabili a partire dall'esercizio finanziario 2010 non ha definito esplicitamente le spese per attività finanziarie in termini di categorie di spesa; ai fini della presente elaborazione il computo dei saldi dell'indebitamento/accreditamento netto e del pareggio economico sono stati effettuati utilizzando i dati relativi alle categorie di spesa 2.5, 2.6 e 2.7.

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione applicato specificatamente ai titoli I e II della spesa (o a minori entrate) nonché, per gli esercizi 2011 e 2012, di quello libero¹⁶, dei trasferimenti a competenza derivata dall'esercizio precedente afferenti le spese correnti e le spese di investimento, delle entrate finali (titoli I, II, III e IV)
- b) la somma delle spese finali (titoli I e II), dei trasferimenti a competenza derivata all'esercizio successivo afferenti le spese correnti e le spese di investimento e dell'avanzo di competenza dell'esercizio (con esclusione di quello originato dalla partite di giro e dal titolo III della spesa).

In relazione al pareggio economico va osservato che esso non trova una corrispondente definizione a livello del bilancio dello Stato e che tale indicatore è calcolato dalla Regione come una mera variante dell'indebitamento/accreditamento netto, con la sola differenza che dalle spese finali e dai trasferimenti da/a competenza derivata sono detratte le poste contabili di natura finanziaria che si correlano direttamente alle riscossioni di crediti, e cioè le concessioni di crediti e anticipazioni per finalità produttive (cat. 2.6) e le concessioni di crediti e anticipazioni per finalità non produttive (cat. 2.7); sono invece computate nel saldo le spese di investimento relative alle partecipazioni azionarie e conferimenti (cat. 2.5). E' esprimibile anche come differenza tra il saldo netto da finanziare e tutte le entrate e le spese, iscritte a bilancio, che hanno natura di intermediazione finanziaria e che si correlano direttamente tra loro¹⁹.

Si riportano nelle seguenti tabelle i saldi differenziali sopra descritti, calcolati con riferimento ai dati di competenza, per il triennio 2011-2013.

Tabella 6 Risultati differenziali – dati di competenza 2011-2013

Risultati differenziali	2011	2012	2013
Risparmio pubblico			
+ Avanzo tit. I+libero*	1.115.994.552,09	1.042.468.111,16	629.039.227,00
+ Trasferim. da comp. deriv. tit. I	464.316.020,49	479.974.065,97	395.819.624,25
+ Entrate tit. I + tit. II + tit. III	5.506.948.598,45	4.879.515.172,86	5.463.814.662,56
- Spese correnti (tit. I)	4.840.473.097,68	4.611.388.514,12	4.458.556.953,70
- Trasferim. a comp. deriv. tit. I	480.169.652,05	395.716.131,45	494.452.788,00
Saldo	1.766.616.421,30	1.394.852.704,42	1.535.663.772,11
Saldo netto da finanziare/impiegare			
+ Avanzo tit. I+II+libero* **	1.282.238.768,78	1.184.923.182,50	804.001.839,93

¹⁹ Le evidenze contabili a consuntivo non consentono di elaborare con immediatezza le componenti relative all'avanzo eventualmente applicato alle categorie 2.6 e 2.7 del titolo II della spesa. Si è ipotizzato pertanto che l'avanzo finanziario vincolato alle spese di investimento non sia stato utilizzato con riferimento a tali poste contabili. Analogamente, anche con riferimento all'avanzo finanziario libero, si è ipotizzato che lo stesso non sia stato applicato alle categorie 2.6 e 2.7 del titolo II della spesa.

Risultati differenziali	2011	2012	2013
+ Trasferim. da comp.deriv.tit. I+II	1.098.734.787,55	1.185.216.591,33	1.099.309.834,70
+ Entrate finali (tit. I+II+III+IV)	5.658.538.922,10	5.058.019.071,60	5.865.518.599,04
- Spese finali (tit. I+II)	5.803.262.345,72	5.572.797.786,42	5.085.806.960,69
- Trasferim. a comp. deriv. tit. I+II	1.184.850.819,27	1.098.783.264,91	1.680.865.147,39
- Avanzo comp. (escluse part. giro e tit. III spesa)	914.640.134,27	578.768.717,57	902.044.934,23
Saldo	136.759.179,17	177.809.076,53	100.113.231,36
Indebitamento/accreditamento netto			
+ Avanzo tit. I+II+libero* **	1.282.238.768,78	1.184.923.182,50	804.001.839,93
+ Trasferim. da comp.deriv.tit. I+II, escluse cat. 2.5, 2.6 e 2.7 tit. II	1.097.470.087,55	1.174.650.391,33	1.092.444.634,70
+ Entrate finali (Tit. I+II+III+IV), esclusa cat. 4.5	5.644.855.300,13	5.017.331.146,07	5.852.732.616,43
- Spese finali (tit. I+II), escluse cat. 2.5, 2.6, 2.7 tit. II	5.764.986.445,72	5.458.780.886,42	5.080.337.260,69
- Trasferim. da comp.deriv.tit. I+II, escl. cat. 2.5, 2.6 e 2.7 tit. II	1.174.284.619,27	1.091.918.064,91	1.543.542.847,39
- Avanzo comp. (escluso part. giro, tit. III spesa, cat. 4.5 del tit. IV dell'entrata e cat. 2.5, 2.6 e 2.7 del tit. II della spesa)	911.454.112,30	566.814.392,04	896.672.251,62
Saldo	173.838.979,17	259.391.376,53	228.626.731,36
Pareggio economico			
+ Avanzo tit. I+II+libero* **	1.282.238.768,78	1.184.923.182,50	804.002.539,93
+ Trasferim. da comp.deriv.tit. I+II, escluse cat. 2.6 e 2.7 tit. II	1.097.470.087,55	1.179.780.491,33	1.092.444.634,70
Entrate finali (Tit. I+II+III+IV), esclusa cat. 4.5	5.644.855.300,13	5.017.331.146,07	5.852.732.616,43
Spese finali (tit. I+II), escluse cat. 2.6, 2.7 tit. II	5.774.326.445,72	5.465.206.086,42	5.080.338.560,69
- Trasferim. da comp.deriv.tit. I+II escluse cat. 2.6 e 2.7 tit. II	1.179.414.719,27	1.091.918.064,91	1.560.992.847,39
- Avanzo comp. (escluse part. giro tit. III spesa, cat. 4.5 del tit. IV dell'entrata e cat. 2.6 e 2.7 del tit. II della spesa)	911.470.312,30	570.819.292,04	896.672.951,62
Saldo	159.352.679,17	254.091.376,53	211.175.431,36
Ricorso al mercato			
+ Avanzo tit. I+II+III+libero*	1.286.738.808,77	1.190.617.185,37	822.288.755,57
+ Trasferim. da comp.deriv.tit. I+II +III	1.098.734.787,55	1.185.216.591,33	1.099.309.834,70
+ Entrate finali (Tit. I+II+III+IV)	5.658.538.922,10	5.058.019.071,60	5.865.518.599,04

Risultati differenziali	2011	2012	2013
- Spese effettive (tit. I+II+III)	6.063.666.044,93	5.819.857.213,88	5.273.881.626,51
- Trasferim. da comp.deriv.tit. I+II+III	1.184.850.819,27	1.098.783.264,91	1.680.865.147,39
- Avanzo comp. (escluse part. giro)	919.140.174,26	584.462.720,44	920.331.849,87
Saldo	-123.644.520,04	-69.250.350,93	-87.961.434,46

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia e dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in euro.

Nota: i valori delle categorie 2.5, 2.6 e 2.7 sono stati rilevati di anno in anno dalla documentazione fornita dalla Regione relativa alla spesa ripartita per categorie.

***: l'avanzo libero è stato interamente conteggiato nei risultati differenziali degli esercizi 2011 e 2012, sulla base di quanto già commentato nella relazione.**

**** : dall'importo dell'avanzo applicato ai titoli I e II della spesa è stata sottratta la quota afferente l'avanzo dell'esercizio formatosi dalle economie del titolo III della spesa.**

L'esame dei risultati differenziali della tabella sopra riportata evidenzia come tutti i saldi nel triennio considerato abbiano segno positivo, con la sola eccezione del ricorso al mercato che registra segno negativo, ma ciò è dovuto al fatto che, per definizione, tale indicatore coincide con le entrate derivanti da indebitamento (titolo V dell'entrata).

In riferimento ai singoli indicatori si espone di seguito un breve commento sulle variazioni intervenute nel 2013 rispetto ai saldi relativi ai due esercizi precedenti. Risulta tuttavia utile, ai fini di una valutazione comparativa dei risultati differenziali, effettuare una breve premessa riferita agli elementi che più di altri hanno inciso sulle risultanze dell'esercizio 2013.

In primo luogo va citato il fatto che fino all'esercizio 2013 non era possibile per la Sezione, sulla base dei documenti contabili regionali, individuare con immediatezza a quali specifici capitoli di spesa era stato applicato l'avanzo libero. Conseguentemente nel calcolo dei risultati differenziali degli esercizi 2011 e 2012, detto avanzo è stato conteggiato indistintamente, in ciascun saldo, come risorsa a disposizione dell'Amministrazione. Dal bilancio di previsione 2013, invece, l'Amministrazione regionale ha provveduto all'esplicitazione analitica dei capitoli di spesa destinatari dell'applicazione dell'avanzo. Ne è derivata la possibilità per la Sezione di effettuare il calcolo dei risultati differenziali a consuntivo 2013 tenendo conto dell'effettivo avanzo applicato a ciascun titolo della spesa. Va peraltro evidenziato che l'importo dell'avanzo applicato nel 2013 risulta significativamente ridotto rispetto a quello applicato negli anni precedenti.

In secondo luogo si rileva che nel 2013 vi è stato, specie rispetto all'esercizio

2012, un sensibile incremento delle entrate da compartecipazioni dovuto a una molteplicità di fattori tra i quali si citano, in particolare, l'aumento della percentuale dell'acconto di imposta da versare nel 2013 per alcuni tributi compartecipati, l'accertamento di una componente straordinaria di gettito IRES collegata a un singolo contribuente, la definitiva quantificazione della compartecipazione regionale ai redditi da pensione dovuto alla Regione sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2010 e, per la compartecipazione all'IRPEF, l'incremento dei versamenti delle ritenute da lavoro dipendente effettuati in Regione a seguito della riorganizzazione di un grande gruppo societario; per una più approfondita analisi si rinvia al capitolo di questa relazione dedicato alle entrate²⁰.

Infine, ulteriore elemento da considerare è costituito dalle modifiche normative apportate all'articolo 31 della legge regionale di contabilità (legge regionale n. 21/2007) afferente gli stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio, le economie di spesa e la competenza derivata. In particolare, da un lato, il comma 5 del citato articolo è stato abrogato a opera della lett. d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23/2013 (finanziaria regionale 2014). Prima dell'abrogazione esso prevedeva che le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituissero economia di bilancio. Dall'altro lato, anche il comma 6 dell'articolo 31 ha subito modificazioni. Nella versione novellata, il comma prevede che le quote non utilizzate dei citati fondi globali e di riserva, nonché di quelli per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati e del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, oltre alle quote stanziato sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, siano trasferite agli esercizi successivi, come già originariamente previsto per il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e per il fondo per l'assegnazione dei residui perenti. Le succitate modifiche all'articolo 31 hanno comportato un aumento significativo degli importi trasferiti a competenza derivata e una conseguente diminuzione, per la parte che non viene più inviata in economia, dell'avanzo finanziario di competenza.

²⁰ Ai fini di un adeguato confronto con i risultati degli esercizi 2011 e 2012 pare utile anche ricordare che nel 2011 le quote di compartecipazioni erariali da riversare allo Stato quale contributo della Regione al federalismo fiscale (complessivamente 150 milioni) erano state sostanzialmente compensate da un maggiore utilizzo dell'avanzo applicato e che nel 2012 si era registrata una notevole diminuzione delle entrate da compartecipazioni erariali (-400,3 milioni pari a -11,20%, al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali), sulla quale aveva inciso in modo rilevante le maggiori (rispetto al 2011) quote di compartecipazioni erariali da riversare allo Stato quale contributo della Regione al federalismo fiscale (50 milioni), le quote di entrate da compartecipazioni erariali trattenute dallo Stato a titolo di misure di contribuzione della Regione a manovre di finanza pubblica (complessivamente 248,8 milioni) e le quote di entrata da compartecipazioni erariali regionali (per un importo complessivo stimato di 80,2 milioni) che lo Stato ha trattenuto ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 138/2011 e che sono state invece dichiarate dalla Corte Costituzionale di spettanza della Regione a seguito della sentenza n. 241/2012.

Ciò premesso, si effettua una sintetica analisi dell'andamento di ciascun risultato differenziale nel triennio 2011-2013.

Il **risparmio pubblico** in ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è risultato ampiamente positivo; nel 2013 il saldo è stato pari a +1.535,7 milioni superiore a quello registrato nel 2012 (pari a +1.394,9 milioni), ma inferiore a quello del 2011 (saldo pari a +1.766,6 milioni).

Il **saldo netto da finanziare/impiegare**, nel 2013, registra un valore positivo (100,1 milioni) in peggioramento rispetto al risultato positivo di 177,8 milioni del 2012 e di 136,8 milioni del 2011.

L'**indebitamento o accreditamento netto** registra nel 2013 un saldo positivo pari a 228,6 milioni che si presenta in lieve peggioramento rispetto al saldo positivo di 259,4 milioni del 2012, ma in miglioramento rispetto a quello del 2011 pari a 173,8 milioni.

Il **pareggio economico**, tenuto conto dell'incidenza delle spese per partecipazioni azionarie e conferimenti, registra un importo, pari a 211,2 milioni, in peggioramento rispetto al saldo positivo di 254,1 milioni del 2012.

Infine, il **ricorso al mercato** indica che nel 2013 la Regione è stata autorizzata a ricorrere all'indebitamento per 88,0 milioni; il dato del 2012 era 69,2 milioni, mentre quello del 2011 era 123,6 milioni.

In sintesi, le risultanze sopra riportate denotano, in linea generale, un andamento della gestione di competenza che non denota l'esistenza di situazioni di disequilibrio.

6.1.2 Saldi di parte corrente e di parte capitale

Rilevato che né la legge di contabilità regionale né il rendiconto generale richiedono o espongono una immediata evidenza del rapporto tra parte corrente e parte capitale del bilancio (e dei relativi saldi), la Sezione, al fine di verificare la composizione tra le diverse componenti del saldo di competenza complessivo del bilancio, ha ritenuto di effettuare, nell'ambito della parifica, una specifica analisi, sia a livello di previsioni assestate sia a livello di risultanze della gestione finanziaria di competenza, intesa a rappresentare distintamente il saldo di parte corrente e quello di parte capitale.

Risulta tuttavia opportuno effettuare alcune precisazioni sulle modalità con cui si è provveduto alla determinazione dei predetti saldi, chiarendo, in primo luogo, che tale elaborazione, come verrà di seguito precisato, è stata effettuata aggregando e scomponendo le diverse componenti di bilancio al fine di rendere più significativo il risultato dei saldi medesimi e, in secondo luogo, che il calcolo ha subito rilevanti variazioni con riferimento all'esercizio 2013, a seguito del maggior dettaglio informativo a

disposizione della Sezione.

In riferimento a tale ultimo aspetto, va infatti precisato che per gli esercizi 2011 e 2012, la parte libera dell'avanzo finanziario applicata al bilancio, sebbene risulti fondamentale per il raggiungimento dell'equilibrio corrente, di quello di parte capitale, nonché dell'equilibrio generale, è stata considerata non direttamente imputabile ad alcuna delle suddette parti (corrente e capitale) e pertanto non è stata conteggiata. Ciò in ragione del fatto che non era possibile, sulla base dei documenti contabili regionali, individuare la parte applicata ai diversi titoli della spesa. Con il bilancio di previsione 2013, invece, l'Amministrazione regionale ha provveduto all'esplicitazione analitica dei capitoli di spesa destinatari di avanzo e, pertanto, con riferimento a tale esercizio, è stato possibile individuare, da un lato, la quota di risultato di amministrazione applicata al finanziamento di ciascun titolo di spesa e, dall'altro, determinare con esattezza i saldi di parte corrente e di parte capitale. Ne consegue che la lettura e l'interpretazione dei dati di seguito esposti dovrà necessariamente tener conto di tale diversa impostazione: per i primi due anni del triennio in analisi (2011 e 2012) i dati esposti non tengono conto dell'avanzo libero e ciò in continuità con quanto effettuato nelle precedenti parifiche. Per il 2013, invece, il calcolo è stato effettuato considerando l'effettivo avanzo applicato a ciascun titolo della spesa.

Risulta altresì opportuno effettuare alcune precisazioni sulle modalità di determinazione dei saldi di parte corrente e di parte capitale seguite dalla Sezione e che di seguito si espongono sinteticamente.

Le spese relative al rimborso di mutui e prestiti e, in particolare le correlative entrate di cui si dirà di seguito, sono state inserite nella parte corrente, al fine di realizzare una più immediata evidenza della copertura della componente rappresentata dalle spese di investimento.

Al fine dell'elaborazione del saldo tra entrate e spese di parte corrente del bilancio sono state considerate, distintamente per previsioni assestate e per accertamenti in conto competenza, oltre alle entrate dei titoli I, II, III anche la parte del titolo IV relativa a contributi e assegnazioni dallo Stato vincolate per l'ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato, nonché le altre risorse che hanno finanziato specificamente la parte corrente. Il riferimento è alla parte dell'avanzo finanziario dell'esercizio precedente applicata specificamente al finanziamento di spese correnti e di spese per il rimborso di prestiti, nonché la parte dei trasferimenti riportati dall'esercizio precedente a titolo di competenza derivata per il finanziamento di spese correnti e di spese per il rimborso di prestiti. Sono state infine contrapposte alle risorse sopra evidenziate, per le previsioni assestate, gli stanziamenti definitivi delle spese correnti (titolo I) e delle spese per rimborso prestiti (titolo III). Per le risultanze di competenza, invece, sono stati

contrapposti oltre agli impegni in conto competenza delle spese correnti (titolo I) e delle spese per rimborso di prestiti (titolo III), anche i trasferimenti a competenza derivata da tali titoli di spesa.

Un'ulteriore doverosa precisazione è che i dati relativi alle entrate tributarie e alle spese correnti sono stati computati al netto delle partite tecnico contabili afferenti le compensazioni e i rimborsi su compartecipazioni erariali.

Infine per una migliore contestualizzazione dei saldi, è opportuno ricordare che, con riferimento all'esercizio 2011 si erano registrate entrate di carattere non ripetitivo, per complessivi 104,9 milioni accertati in conto competenza²¹. Inoltre si evidenzia che, a partire dal 2011, una sensibile parte delle compartecipazioni erariali (pari a 150 milioni nel 2011 e con andamento progressivamente crescente per gli anni successivi) è stata destinata ad essere riversata allo Stato quale contributo della Regione al federalismo fiscale (ai sensi dell'articolo 1 comma 153 della legge n. 220/2010).

Con riferimento al 2012 invece si ricorda che è stata registrata una notevole diminuzione delle entrate da compartecipazioni erariali (-400,3 milioni pari a -11,20%, al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali), sulla quale hanno inciso in modo rilevante le maggiori (rispetto al 2011) quote di compartecipazioni erariali da riversare allo Stato quale contributo della Regione al federalismo fiscale (50 milioni), le quote di entrate da compartecipazioni erariali trattenute dallo Stato a titolo di misure di contribuzione della Regione a manovre di finanza pubblica (complessivamente 248,8 milioni) e le quote di entrata da compartecipazioni erariali regionali (per un importo complessivo stimato di 80,2 milioni) che lo Stato ha trattenuto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011 e che sono state invece dichiarate dalla Corte Costituzionale di spettanza della Regione a seguito della sentenza n. 241/2012. Si evidenzia, inoltre, che nel 2012 si sono registrate le seguenti entrate non ripetitive: 67.765.109,28 euro con riferimento alla mobilità ospedaliera dal 2005 al 2010 a carico del fondo sanitario nazionale da destinare al finanziamento delle spese di parte corrente per il servizio sanitario della Regione, classificate al titolo II (trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti) e 6.759.095,00 euro a titolo di entrate derivanti da azioni e quote di

²¹ Dette entrate straordinarie risultano sostanzialmente composte come segue: entrate classificate sul titolo di entrata II (trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'U.E. e di altri soggetti) con accertamenti pari a 48,3 milioni, relativamente alla gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.reg. n. 12/2009; entrate classificate sul titolo di entrata III (Entrate extratributarie) per un importo di circa 20 milioni, a titolo di contributi sanitari sulle assicurazioni per la responsabilità civile veicoli, probabilmente dovuto ad un errato versamento; entrate classificate sul titolo di entrata III (Entrate extratributarie) per un importo accertato di 36,7 milioni, che rappresenta, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della l.reg. n. 11/2011, le somme scritte a debito verso la Regione nei bilanci di esercizio 2010 degli enti del servizio sanitario regionale, relative ai fondi per i rinnovi contrattuali del personale non utilizzabili e agli utili pregressi anteriori all'anno 2010 (la Regione è autorizzata a utilizzare tali risorse per finanziare le esigenze del servizio sanitario regionale per il 2011).

partecipazione di proprietà della Regione, classificate al titolo III (entrate extratributarie).

In relazione all'esercizio 2013 si evidenzia, in primo luogo, con riferimento alle entrate, un aumento, rispetto all'esercizio precedente, di quelle tributarie (+ 441,8 milioni pari a +10,70%, al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali) dovuto a diversi fattori tra i quali si citano l'aumento della percentuale dell'acconto di imposta da versare nel 2013 per alcuni tributi compartecipati, l'accertamento di una componente straordinaria di gettito IRES collegata a un singolo contribuente, la definitiva quantificazione della compartecipazione regionale ai redditi da pensione dovuto alla Regione sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2010 e, con riferimento alla compartecipazione all'IRPEF, l'incremento dei versamenti delle ritenute da lavoro dipendente effettuati in Regione a seguito della riorganizzazione di un grande gruppo societario. Va peraltro precisato che del rilevante aumento delle entrate tributarie nette registrato nel 2013, rispetto al 2012, l'importo di 272,1 milioni afferisce entrate non strutturali (di questi 123,4 milioni rappresentano un'anticipazione di gettito che verrà compensato nel 2014 in termini di minori entrate e a fronte delle quali la Giunta regionale ha provveduto ad accantonare parte dell'avanzo finanziario del 2013).

Con riferimento alla parte spese del bilancio 2013 vanno invece evidenziate le modifiche normative apportate ai commi 5 e 6 dell'articolo 31 della legge regionale n. 21/2007. In particolare il comma 5 del citato articolo, che originariamente prevedeva che le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituissero economia di bilancio è stato abrogato. Mentre il comma 6, è stato modificato e integrato: nella versione novellata, prevede che le quote non utilizzate dei predetti fondi globali e di riserva, nonché di quelli per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati e del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, oltre alle quote stanziato sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, vengano trasferite agli esercizi successivi, come originariamente previsto solo per il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e per il fondo per l'assegnazione dei residui perenti. Le succitate modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 21/2007 hanno comportato un aumento significativo degli importi trasferiti a competenza derivata.

In considerazione di siffatti criteri e precisazioni, e ricordando ancora che la lettura dei dati deve tener conto che solo con riferimento all'esercizio 2013 è stato possibile attribuire con esattezza a ciascuno dei saldi (corrente e capitale) la quota di avanzo applicata, mentre per gli anni 2011 e 2012 la parte libera dell'avanzo non è stata conteggiata, si espone di seguito il **saldo di parte corrente** e le voci di entrata e di spesa che lo determinano in riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013, separatamente per le previsioni assestate e per le risultanze della gestione finanziaria di competenza.

Tabella 7 Saldo di parte corrente 2011-2013

Saldo di parte corrente	2011		2012		2013	
	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza
avanzo finanziario applicato specificamente alla parte corrente	176,9	176,9	*125,1	*125,1	629,0	629,0
trasferimenti da prec. esercizi per finanz. di parte corrente	464,3	464,3	480,0	480,0	395,8	395,8
Tit. I - Entrate tributarie nette	4.202,5	4.434,0	4.171,8	4.127,4	4.117,6	4.569,3
<i>di cui da partite non ripetitive</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,1
Tit. II - Trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'U.E. e di altri soggetti + parte del titolo IV relativa a contributi ed assegnazioni vincolate per ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato	273,2	250,4	213,1	193,8	230,9	226,9
<i>di cui da partite non ripetitive</i>	0,00	0,00	67,8	67,8	0,00	0,00
Tit. III - Entrate extratributarie	128,4	152,3	75,9	94,1	91,9	101,6
<i>di cui da partite non ripetitive</i>	86,3	104,9	3,00	6,8	0,00	0,00
Totale entrate per finanziamento della parte corrente	5.245,3	5.477,9	5.066,0	5.020,4	5.465,3	5.922,7
<i>di cui da partite non ripetitive</i>	86,3	104,9	70,8	74,5	0,00	272,1
Tit. I - Spese correnti nette	5.110,1	4.140,4	4.938,1	4.117,4	4.738,7	3.867,4
Trasferimenti all'esercizio successivo da competenza derivata	-	480,2	-	395,7	-	494,5
Tit. III - Spese per rimborso prestiti	264,9	260,4	252,8	247,1	206,4	188,1
Trasferimenti all'esercizio successivo da competenza derivata	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Totale spese di parte corrente	5.375,0	4.881,0	5.190,9	4.760,2	4.945,0	4.549,9
Saldo di parte corrente	-129,7	596,9	-124,9	260,2	520,2	1.372,8
<i>di cui da partite non ripetitive</i>	86,3	104,9	70,8	74,5	0,00	272,1
Saldo di parte corrente/ Totale entrate di parte corrente	-2,47%	10,90%	-2,47%	5,18%	9,52%	23,18%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dall

Saldo di parte corrente	2011		2012		2013	
	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza

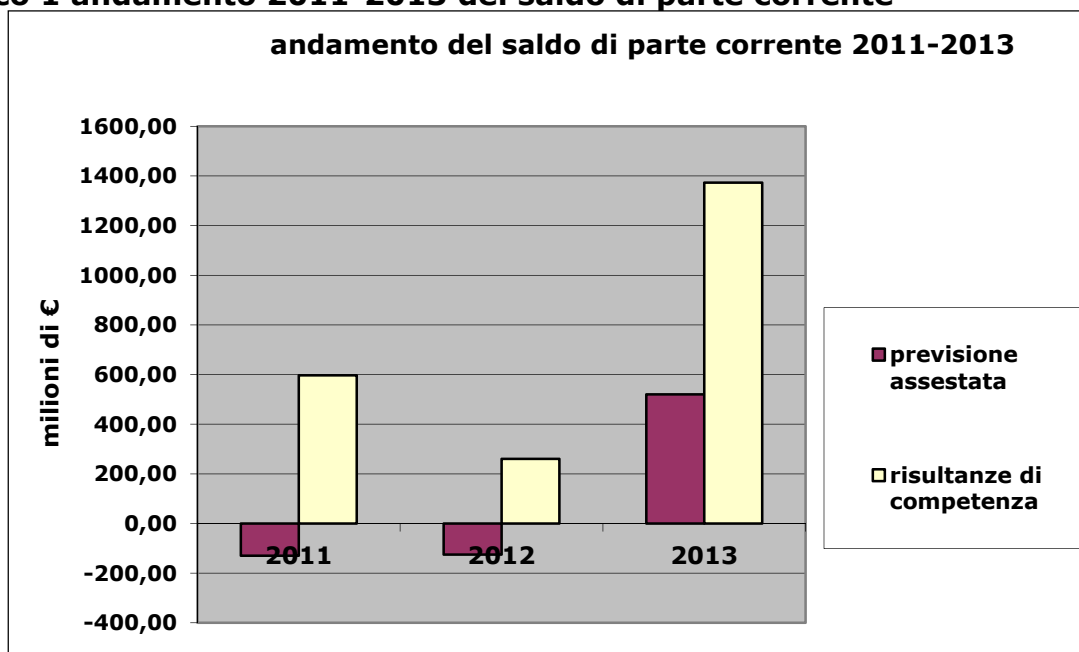
Sezione.

Nota: valori in milioni di euro.

Nota: le entrate tributarie e le spese correnti sono state indicate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi su compartecipazioni erariali.

*** La somma comprende anche l'applicazione dell'avanzo nel 2012 per la copertura di minori entrate tributarie per complessivi 16,7 milioni (di cui 10,0 milioni per l'addizionale regionale all'Irpef e 6,7 milioni per l'Irap versata da contribuenti diversi da Amministrazioni pubbliche).**

Grafico 1 andamento 2011-2013 del saldo di parte corrente



Le risultanze della tabella evidenziano come la possibilità di individuare, nel 2013, la quota di risultato di amministrazione applicata al finanziamento di ciascun titolo di spesa abbia consentito di determinare con esattezza il saldo di parte corrente 2013, sia a livello di previsione assestate sia a livello di rendiconto per quanto riguarda la competenza; saldi che pertanto risultano ampiamente aumentati in senso positivo, anche in ragione di tale elemento, rispetto al passato.

Con riferimento alle risultanze di competenza a livello di previsioni assestate il saldo che risultava negativo negli anni 2011 (-129,7 milioni) e 2012 (-124,9 milioni), nel

2013 risulta invece positivo (+520,2)²². Con riguardo alle risultanze di competenza da rendiconto, nel 2013, si registra un sensibile aumento del saldo positivo della gestione corrente, esso infatti è pari a 1.372,8 milioni (corrispondente al 23,18% del totale delle entrate di parte corrente) e pertanto di importo nettamente superiore rispetto ai saldi, comunque positivi, del biennio precedente (nel 2012 260,2 milioni, pari al 5,18% del totale delle entrate di parte corrente e 596,9 milioni nel 2011, pari al 10,90% del totale delle entrate di parte corrente).

L'ampio divario tra il saldo di parte corrente a livello di previsioni assestate e quello a livello di risultanze di competenza da rendiconto è da ricondurre per l'esercizio 2011, in prevalenza alle economie di spesa e, in misura minore, alle maggiori entrate; nel 2012, a detto divario hanno contribuito principalmente le economie di spesa; mentre nel 2013 vi è stato un significativo contributo sia dalle maggiori entrate sia dalle economie di spesa.

Il **saldo della parte in conto capitale** del bilancio è calcolato come differenza tra le entrate di parte capitale e le spese d'investimento (titolo II).

Le entrate di parte capitale sono costituite dall'avanzo finanziario dell'esercizio precedente applicato specificamente al finanziamento delle spese di investimento²³, dai trasferimenti a titolo di competenza derivata dall'esercizio precedente per il finanziamento di spese di investimento, dalle entrate da mutui e prestiti (titolo V), dalle entrate del titolo IV (alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale), al netto della parte dei trasferimenti relativa a contributi ed assegnazioni dallo Stato vincolate per l'ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato.

Il saldo di parte capitale e le voci di entrata e di spesa che lo determinano, separatamente in base alle previsioni assestate e alle risultanze della gestione finanziaria di competenza, è stato elaborato per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed esposto nella seguente tabella.

²² Questi saldi tengono conto dell'accantonamento di spesa per 185,0 milioni per ciascun anno a titolo di compensazione e rimborso per restituzioni e rimborsi d'imposta.

²³ Per gli esercizi 2011 e 2012, la parte libera dell'avanzo finanziario applicata al bilancio, sebbene risulti fondamentale per il raggiungimento dell'equilibrio corrente, di quello di parte capitale, nonché dell'equilibrio generale, è stata considerata non direttamente imputabile ad alcuna delle due parti suddette (corrente e capitale) in quanto non era possibile, sulla base dei documenti contabili regionali, individuare la parte applicata ai diversi titoli della spesa

Tabella 8 Saldo di parte capitale 2011-2013

Saldo di parte capitale	2011		2012		2013	
	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza
Avanzo finanziario applicato specificamente alla parte capitale	170,7	170,7	148,1	148,1	193,2	193,2
Trasferimenti da prec. esercizi per finanz. di parte capitale	634,4	634,4	705,2	705,2	703,5	703,5
Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV), detratta la parte relativa a contributi ed assegnazioni vincolate per ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato	125,9	121,8	258,5	148,7	379,3	371,9
Tit. V - Entrate da mutui e prestiti	180,4	123,6	111,8	69,3	88,0	88,0
Totale entrate di parte capitale	1.111,5	1.050,6	1.223,6	1.071,4	1.364,0	1.356,6
Tit. II - Spese d'investimento	1.920,9	962,8	2.016,1	961,4	1.884,2	627,2
Trasferimenti all'esercizio successivo da competenza derivata	-	704,7	-	703,1	-	1.186,4
Totale spese di parte capitale	1.920,9	1.667,5	2.016,1	1.664,5	1.884,2	1.813,7
Saldo di parte capitale	-809,4	-616,9	-792,4	-593,1	-520,2	-457,1

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Il saldo positivo delle partite di giro, non considerato finora ai fini della presente elaborazione, incide, in riferimento alle risultanze da competenza, sul saldo complessivo per 5,9 milioni nel 2011 e per 5,8 milioni sia nel 2012 sia nel 2013.

Complessivamente, le componenti dell'avanzo finanziario applicato in modo indistinto per gli esercizi 2011 e 2012²⁴, del saldo di parte corrente e del saldo di parte capitale hanno registrato nel triennio 2011-2013 le risultanze di seguito indicate, separatamente per previsioni assestate e risultanze di competenza.

²⁴ Con riferimento all'esercizio 2013, è stato possibile invece individuare sulla base dei documenti contabili regionali, la quota di risultato di amministrazione applicata al finanziamento di ciascun titolo di spesa e, pertanto, di determinare con esattezza i saldi di parte corrente, di parte capitale.

Tabella 9 Riepilogo componenti saldo in conto competenza 2011-2013

Componenti del saldo in conto competenza	2011		2012		2013	
	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza	Previsioni assestate	Risultanze di competenza
Avanzo finanziario applicato in modo indistinto	939,1	939,1	917,3	917,3	-	-
Saldo di parte corrente	-129,7	596,9	-124,9	260,2	520,2	1.372,8
Saldo di parte capitale	-809,4	-616,9	-792,4	-593,1	-520,2	-457,1
Saldo algebrico totale	0,00	919,1	0,00	584,5	0,00	915,7

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Si evidenzia che il saldo algebrico totale nel 2011, 2012 e 2013 in pareggio per le previsioni assestate in quanto riflette il necessario equilibrio assestato del bilancio di previsione, registra, con riferimento invece alle risultanze di competenza, rispettivamente i valori di 919,1 milioni, 584,5 milioni e 915,7 milioni; se a questi saldi si aggiunge, il saldo positivo dalle partite di giro di 5,9 milioni per il 2011 e di 5,8 milioni sia per il 2012 sia per il 2013, si ottiene l'avanzo finanziario della gestione di competenza al netto della partite tecnico contabili. In considerazione del fatto che, a differenza degli esercizi 2011 e 2012 nei quali vi era perfetta corrispondenza in entrata e uscita nelle partite tecnico-contabili, nel 2013 le partite tecnico-contabili presentano uno sbilancio positivo di 4,6 milioni, per ottenere l'avanzo finanziario della gestione di competenza 2013 è necessario aggiungere anche tale importo.

La gestione dell'equilibrio di parte capitale, alla quale ha contribuito il saldo di parte corrente, può essere riepilogata, separatamente per le previsioni assestate e per la gestione di competenza, come illustrato dai seguenti prospetti e grafici.

Tabella 10 Composizione dell'equilibrio di parte capitale in conto competenza 2011 - 2013 da previsioni assestate

Composizione equilibrio di parte capitale in conto competenza da previsioni assestate	2011	2012	2013
Spese di investimento (tit. II)	1.920,9	2.016,1	1.884,2
A) Entrate provenienti dall'esercizio precedente			
- applicate specificamente (avanzo applicato specificamente + trasferimenti da competenza derivata)	805,2	853,4	896,7
- applicate in modo indistinto (avanzo applicato indistintamente), ad esclusione della parte a copertura di eventuali saldi negativi di parte corrente	809,4	792,4	-
Totale	1.614,6	1.645,8	896,7

Composizione equilibrio di parte capitale in conto competenza da previsioni assestate	2011	2012	2013
B) Entrate c/capitale, diverse da mutui e prestiti, generate dall'esercizio	125,9	258,5	379,3
C) Entrate da mutui e prestiti (Tit. V)	180,4	111,8	88,0
D) Saldo positivo di parte corrente	-	-	520,2
A)+B)+C)+D) Totale entrate (=spese di investimento)	1.920,9	2.016,1	1.884,3

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in milioni di euro

Tabella 11 Composizione dell'equilibrio di parte capitale in conto competenza 2011-2013 da risultanze di rendiconto

Composizione equilibrio di parte capitale in conto competenza da risultanze di rendiconto	2011	2012	2013
A) Entrate applicate specificamente e provenienti dall'esercizio precedente (avanzo applicato specificamente + trasferimenti da competenza derivata)	805,2	853,4	896,7
B) Entrate c/capitale, diverse da mutui e prestiti, generate dall'esercizio	121,8	148,7	371,9
C) Entrate da mutui e prestiti (Tit. V)	123,6	69,3	88,0
D) Saldo di parte corrente e avanzo applicato indistintamente per completare il finanziamento delle spese di investimento	616,9	593,1	457,1
A)+B)+C)+D) Totale entrate (=totale spese di investimento)	1.667,5	1.664,5	1.813,7
Saldo di parte corrente e/o avanzo applicato indistintamente che generano avanzo finanziario di competenza	919,1	584,5	915,7

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in milioni di euro

Grafico 2 composizione dell'equilibrio di parte capitale 2011-2013 da previsioni assestate

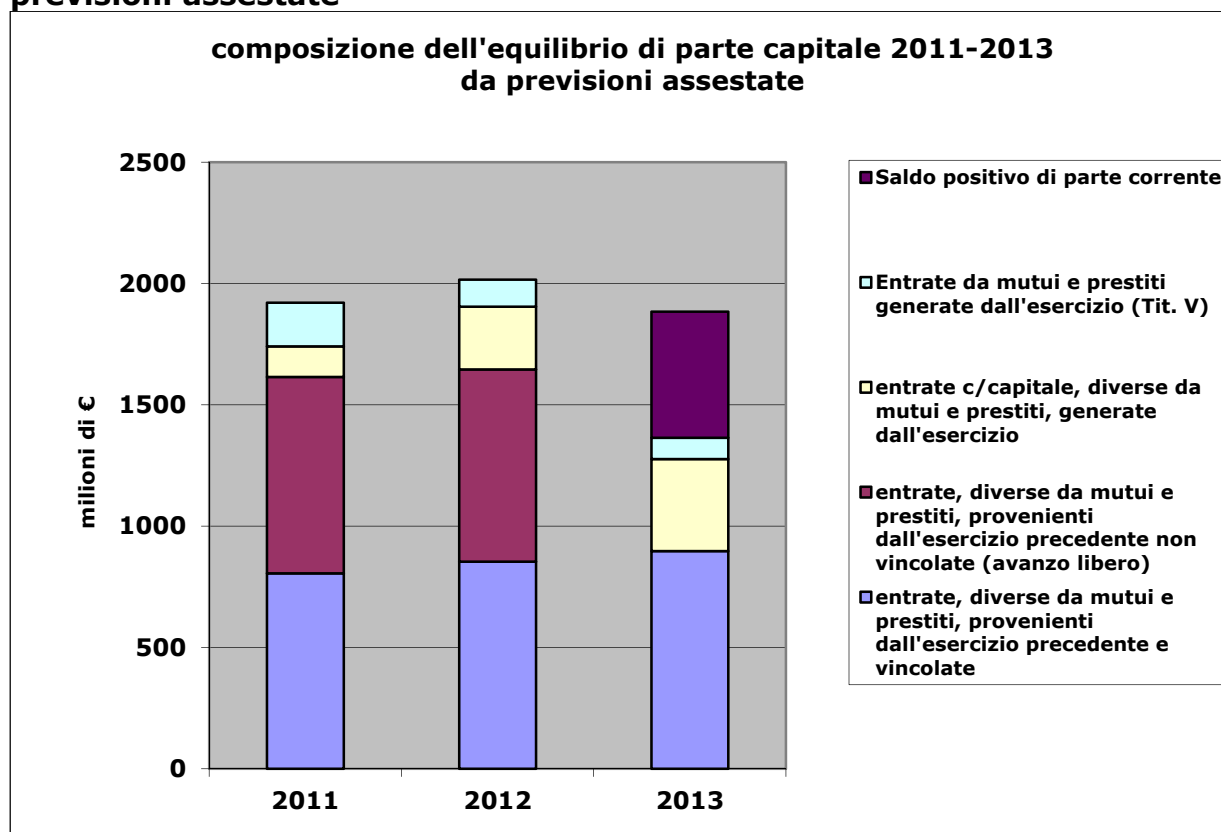
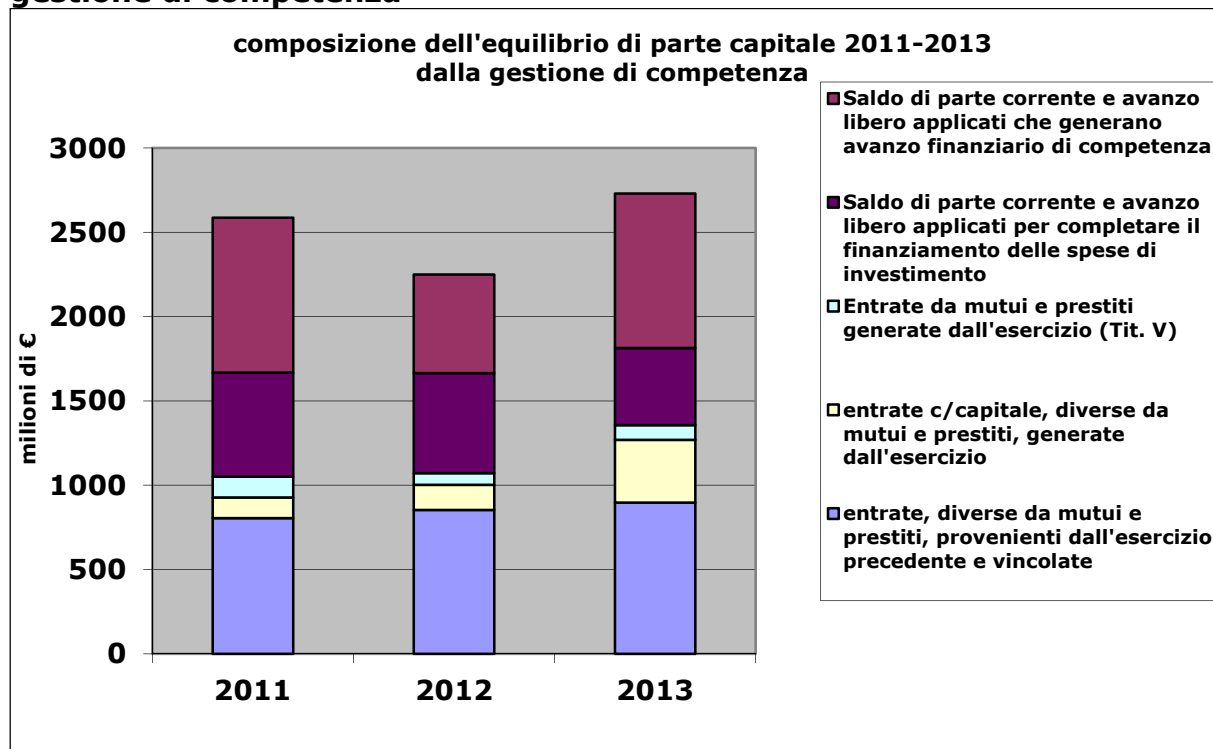


Grafico 3 composizione dell'equilibrio di parte capitale 2011-2013 dalla gestione di competenza



Nel 2013 è stata prevista, a livello assestato, la copertura delle spese di investimento (titolo II) di 1.884,2 milioni con l'avanzo finanziario dell'esercizio

precedente applicato per 193,2 milioni (pari al 10,25%), con i trasferimenti da competenza derivata per 703,5 milioni (pari al 37,34%), con le entrate c/capitale, diverse da mutui e prestiti, generate dall'esercizio complessivamente per 379,3 milioni (pari al 20,14%), con le entrate per mutui e prestiti per 88,0 milioni (pari al 4,67%) e con il saldo positivo della gestione di competenza per 520,2 milioni (pari al 27,60%).

Con riferimento invece alle risultanze da rendiconto della gestione da competenza 2013, il saldo positivo di parte corrente, pari a 1.372,8 milioni contribuisce alla copertura delle spese di investimento e ai trasferimenti alla competenza derivata dell'esercizio successivo del titolo II per 457,1 milioni (pari al 25,20%); mentre la residua parte del saldo di parte corrente, pari a 915,7 milioni, genera avanzo finanziario di competenza. Gli impegni relativi alle spese di investimento e i trasferimenti di competenza derivata del titolo II risultano inoltre coperti, con i trasferimenti dalla competenza derivata dell'esercizio precedente e con l'avanzo applicato specificamente al titolo II per complessivi 896,7 milioni (pari al 49,44%); con le entrate in c/capitale diverse da mutui e prestiti generate dall'esercizio per 371,9 milioni (pari al 20,50%) e con le entrate per mutui e prestiti per 88,0 milioni (pari al 4,86%).

In sintesi le risultanze dell'esercizio 2013, grazie al fatto che con riferimento a tale anno è stato possibile individuare la quota di risultato di amministrazione applicata al finanziamento di ciascun titolo di spesa e, conseguentemente, di determinare con esattezza i saldi di parte corrente e di parte capitale, attestano, per quanto riguarda il rapporto tra le due componenti del bilancio, che il saldo di parte corrente, ha contribuito in maniera importante alla copertura delle spese di investimento e alla realizzazione dell'avanzo di competenza.

In conclusione di questa sezione, si riporta, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, la tabella sugli equilibri per il triennio 2011-2013, come prevista dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 4 marzo 2014 relativa alle linee guida sui rendiconti delle regioni per l'anno 2013.

Tabella 12 Equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle contabilità speciali (gestione competenza)

Gestione di competenza (accertamenti/impegni)	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
ENTRATE Titoli I, II e III (A)	5.506.948.598,45	4.879.515.172,86	5.463.814.662,56
<i>di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e</i>			
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)			
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)			
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)	5.506.948.598,45	4.879.515.172,86	5.463.814.662,56
Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti (F) :	151.590.323,65	178.503.898,74	401.703.936,48

Gestione di competenza (accertamenti/impegni)	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
<i>di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome (G)</i>			
<i>di cui: Riscossione crediti (H)</i>	13.683.621,97	40.687.925,53	12.785.982,61
Accensione di prestiti: Titolo V (I)	123.644.520,04	69.250.350,93	87.961.434,46
<i>di cui: Anticipazioni di cassa (J)</i>	0,00	0,00	
Totale entrate in conto capitale: (F+I)=(K)	275.234.843,69	247.754.249,67	489.665.370,94
Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)	740.504.353,60	1.133.893.847,44	1.179.237.088,75
Totale Entrate (E+K+L)=(M)	6.522.687.795,74	6.261.163.269,97	7.132.717.122,25
Spese di parte corrente: Titolo I (N)	4.840.473.097,68	4.611.388.514,12	4.458.556.953,70
<i>di cui: spesa corrente sanitaria (Ni)</i>	2.350.734.403,62	2.377.332.312,48	2.239.690.950,96
<i>di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni (O)</i>			
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P)			
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q)			
Rimborso di prestiti: Titolo III (R)	260.403.699,21	247.059.427,46	188.074.665,82
<i>di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)</i>	0,00	0,00	0,00
Totale Spese correnti (N+ P+O+R)=(T)	5.100.876.796,89	4.858.447.941,58	4.646.631.619,52
Spese in conto capitale: Titolo II (U)	962.789.248,04	961.409.272,30	627.250.006,99
<i>di cui: concessioni di crediti (V)</i>	28.935.900,00	107.591.700,00	5.468.400,00
<i>di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W)</i>			
Spese per contabilità speciali al netto di (P+O): Titolo IV (X)	723.117.215,21	1.121.538.842,03	1.183.853.379,91
Totale delle Spese (T+U+X)=Y	6.786.783.260,14	6.941.396.055,91	6.457.735.006,42
Saldo netto di parte corrente (E – (T- S))	406.071.801,56	21.067.231,28	817.183.043,04
Saldo netto c/capitale (K-H-J)–(U-V)	-672.302.126,32	-646.751.248,16	-144.902.218,66
Saldo netto cont. Spec. (L–X)	17.387.138,39	12.355.005,41	-4.616.291,16
Saldo entrate-spese (M-Y)	-264.095.464,40	-680.232.785,94	674.982.115,83

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in milioni di euro

La tabella evidenzia come nel 2013, diversamente dai due esercizi precedenti, la gestione della competenza si chiude con un cospicuo saldo attivo (674,9 milioni), indipendentemente dall'applicazione dell'avanzo e della competenza derivata proveniente dall'esercizio precedente, che pur appartengono al novero delle risorse disponibili dell'esercizio, come tali influenti sui livelli della spesa sostenibile nell'esercizio stesso. Siffatta risultanza è ascrivibile al contemporaneo verificarsi di un incremento delle entrate derivanti da maggiori accertamenti e di una riduzione della spesa impegnata, che, a sua volta, è espressione di un significativo decremento degli stanziamenti di spesa, come emerge dal capitolo di questa relazione a ciò dedicato.

La sopra riportata tabella si raccorda con i risultati della gestione di competenza degli esercizi 2011-2013 come risulta nella seguente tabella:

	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Saldo entrate-spese (a)	-264.095.464,40	-680.232.785,94	674.982.115,83
Avanzo applicato (b)	1.292.508.598,20	1.196.467.565,54	828.065.964,58
Trasferimenti dalla competenza derivata (c)	1.174.031.619,83	1.277.814.052,28	1.204.290.671,43
Trasferimenti alla competenza derivata (d)	1.277.448.280,22	1.203.764.101,64	1.781.236.727,32
SALDO DI COMPETENZA (a+b+c-d)	924.996.473,41	590.284.730,24	926.102.024,52

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in milioni di euro

6.2 Risorse finanziarie rinviate agli esercizi successivi: avanzo finanziario e trasferimenti a competenza derivata

6.2.1 Quadro di sintesi

Le risorse finanziarie non utilizzate e rinviate agli esercizi successivi sono rappresentate dall'avanzo finanziario e dai trasferimenti a competenza derivata, disciplinati, questi ultimi, dall'articolo 31 della legge di contabilità regionale n. 21/2007. Con specifico riferimento al citato articolo 31, va precisato che esso è stato oggetto di importanti interventi normativi che, a partire dal 2013, incidono in maniera significativa sulle risorse trasferite alla competenza derivata dell'esercizio successivo. In particolare il comma 5 di detto articolo, che originariamente prevedeva che le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituissero economia di bilancio, è stato abrogato²⁵. Con una modifica apportata al comma 6 dell'articolo 31 citato, è stato previsto che le quote non utilizzate dei predetti fondi, nonché dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati e del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, oltre alle quote stanziare sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, siano trasferite agli esercizi successivi, come originariamente previsto solo per il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e per il fondo per l'assegnazione dei residui perenti. Con le suddette modifiche normative, che uniformano i precedenti differenti regimi, tutti i fondi di riserva di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità sono soggetti all'istituto contabile della competenza derivata, ne deriva pertanto che ha decorrere dall'esercizio 2013 gli importi trasferiti alla competenza derivata dell'esercizio successivo sono significativamente aumentati e si registra una correlata diminuzione dell'avanzo finanziario di competenza per la parte dei fondi che non è più inviata ad economia.

²⁵ L'abrogazione è avvenuta a opera della lett. d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23/2013 (finanziaria regionale 2014).

Si analizzeranno nel proseguo le risorse rinviate agli esercizi successivi a mezzo dell'avanzo finanziario e dei trasferimenti a competenza derivata, dapprima esponendo un quadro di sintesi sulle causali della loro formazione e, successivamente, a mezzo di una specifica disamina riferita da un lato all'avanzo finanziario e dall'altro ai trasferimenti a competenza derivata.

Nei seguenti prospetti si espone, per il triennio 2011-2013, nei valori assoluti e nei valori relativi, il quadro delle risorse finanziarie rinviate agli esercizi successivi, nonché l'incidenza delle stesse sul totale delle risorse finanziarie disponibili dalla gestione di competenza.

Tabella 13 Risorse finanziarie 2011-2013 rinviate agli esercizi successivi

Risorse finanziarie rinviate agli esercizi successivi (avanzo finanziario + trasferimenti per competenza derivata)	2011	2012	2013
Avanzo finanziario da competenza			
da variazione entrate effettive	*171.776.477,24	*-197.837.444,36	*449.980.313,44
da economie delle spese effettive	*747.363.697,02	*782.300.164,80	*465.740.410,08
Saldo delle partite di giro	5.856.299,15	5.822.009,80	5.770.174,85
Saldo partite tecnico-contabili	0,00	0,00	4.611.126,35
A) Avanzo finanziario da competenza	924.996.473,41	590.284.730,24	926.102.024,72
B) Avanzo/disavanzo finanziario da residui	271.471.092,13	237.781.234,34	-77.167.060,75
C) Avanzo finanziario es. precedente non applicato	0,00	0,00	0,00
A)+B)+C) Totale avanzo finanziario	1.196.467.565,54	828.065.964,58	848.934.963,97
Trasferimenti a competenza derivata (da gestione di competenza)			
Fondi statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali (art. 31 commi 7 e 8 l.reg. n. 21/2007)	400.666.408,54	453.585.306,33	755.599.181,54
Fondi regionali (art. 31 commi 2 e 3 l.reg. n. 21/2007)	137.632.836,94	88.603.131,95	67.832.010,87
Fondo residui perenti (art. 31, comma 6 l.reg. n. 21/2007)	621.040.347,20	576.997.791,62	519.818.344,46
Mutuo (art. 31, comma 3 l.reg. n. 21/2007)	50.108.305,55	32.678.248,36	61.806.763,32
Fondi terremoto (art. 66, commi 1 e 2 l.reg. n. 21/2007)	25.463.112,02	24.366.746,31	21.721.220,65
Fondi del personale (art. 31 comma 6 l.reg. n. 21/2007 e art. 7, comma 9 l.reg. n. 22/2007)	42.537.269,97	27.532.877,07	31.018.956,73
Fondi riserva, globali, garanzie, ecc. (art. 31 comma 6 l.reg. n. 21/2007)	-	-	323.440.249,75
D) Totale trasferimenti a competenza derivata (da gestione di competenza)	1.277.448.280,22	1.203.764.101,64	1.781.236.727,32
E) Trasferimenti a competenza derivata (da gestione dei residui)	365.772,06	526.569,79	51.259,60
D)+E) Totale complessivo trasferimenti a competenza derivata (da competenza e da residui)	1.277.814.052,28	1.204.290.671,43	1.781.287.986,92
A)+D) Risorse finanziarie da gestione di competenza rinviate all'esercizio successivo (Avanzo finanziario da competenza + trasferimenti a competenza derivata, da gestione di competenza)	2.202.444.753,63	1.794.048.831,88	2.707.338.752,04

Risorse finanziarie rinviate agli esercizi successivi (avanzo finanziario + trasferimenti per competenza derivata)	2011	2012	2013
B)+E) Risorse finanziarie da gestione dei residui rinviate all'esercizio successivo (Avanzo/disavanzo finanziario da residui + trasferimenti a competenza derivata, da gestione dei residui)	271.836.864,19	238.307.804,13	-77.115.801,15
A)+B)+C)+D)+E) Risorse finanziarie rinviate all'esercizio successivo (Avanzo finanziario da competenza e avanzo/disavanzo da residui + avanzo finanziario esercizio precedente non applicato + trasferimenti a competenza derivata da competenza e residui)	2.474.281.617,82	2.032.356.636,01	2.630.222.950,89
F1) Totale risorse finanziarie a disposizione (da risultanze di competenza, al netto delle partite di giro e al netto delle partite tecnico-contabili) **	7.467.657.038,46	7.009.103.199,23	7.279.277.497,42
(A+D)/F1	29,49%	25,60%	37,19%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori assoluti in euro.

*** Nota: questi dati sono stati computati al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle partecipazioni erariali.**

**** Nota: Somma delle seguenti voci contabili: avanzo finanziario es prec. applicato (al netto delle partite di giro) + trasferimenti a competenza derivata da es. prec. (al netto delle partite di giro) + accertamenti di competenza entrate effettive (tit. 1, 2, 3, 4, 5); i valori sono al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle partecipazioni erariali.**

Tabella 14 Composizione percentuale delle risorse finanziarie 2011-2013 originate dalla gestione di competenza e rinviate agli esercizi successivi

Struttura percentuale risorse finanziarie rinviate agli esercizi successivi originate dalla gestione di competenza (avanzo finanziario da competenza + trasferimenti per competenza derivata per la parte della competenza) e rinviate agli esercizi successivi	2011	2012	2013
Avanzo finanziario da competenza			
da variazione entrate	7,80%	-11,03%	16,62%
da economie di spesa	33,93%	43,61%	17,20%
da saldo partite di giro	0,27%	0,32%	0,21%
da saldo partite tecnico-contabili	-	-	0,17%
A) Avanzo finanziario da competenza	42,00%	32,90%	34,20%
Trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza)			
Fondi statali; cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali (art. 31 commi 7 e 8 l.reg. n. 21/2007)	18,19%	25,28%	27,91%
Fondi regionali (art. 31 commi 2 e 3 l.reg. n. 21/2007)	6,25%	4,94%	2,51%
Fondo residui perenti (art. 31, comma 6 l.reg. n. 21/2007)	28,20%	32,16%	19,20%
Mutuo (art. 31, comma 3 l.reg. n. 21/2007)	2,28%	1,82%	2,28%
Fondi terremoto (art. 66, commi 1 e 2 l.reg. n. 21/2007)	1,16%	1,36%	0,80%
Fondi del personale (art. 31 comma 6 l.reg. n. 21/2007 e art. 7, comma 9 l.reg. n. 22/2007)	1,93%	1,53%	1,15%
Fondi riserva, globali, garanzie, ecc. (art. 31 comma 6 l.reg. n. 21/2007)	-	-	11,95%
B) Totale trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza)	58,00%	67,10%	65,80%
A)+B) Risorse finanziarie da gestione di competenza rinviate all'esercizio successivo (Avanzo finanziario da competenza + trasferimenti per competenza derivata, da gestione di competenza)	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Dalle risultanze dei precedenti prospetti si deducono, a livello complessivo, rilevanti risorse finanziarie non utilizzate e rinviate all'esercizio successivo, il cui importo peraltro è aumentato rispetto al biennio precedente anche in ragione delle novità normative cui si è accennato in precedenza.

Va anche segnalata la presenza di uno sbilanciamento nella gestione delle operazione di natura tecnico-contabile da compensazione e rimborso sulle partecipazioni erariali che ha alimentato l'avanzo per 4,6 milioni.

Nel 2013 si sono registrate risorse non utilizzate pari a 2.630,2 milioni, in significativo aumento rispetto a quelle degli anni precedenti (2.032,4 milioni nel 2012 e 2.474,3 milioni nel 2011). Va peraltro evidenziato che la componente costituita dall'avanzo finanziario (nel 2013 pari a 848,9 milioni) si attesta su un valore leggermente superiore a quello dell'esercizio 2012 (828,1 milioni), che risultava in sensibile diminuzione rispetto al dato del 2011 (1.196,5 milioni); i trasferimenti a competenza derivata, che nel 2013 hanno registrato il valore complessivo di 1.781,3 milioni evidenziano invece un rilevante aumento rispetto a quelli registrati nel biennio precedente (di 1.204,3 milioni nel 2012 e di 1.277,8 milioni nel 2011) in virtù delle modifiche normative introdotte all'articolo 31 delle legge di contabilità regionale.

Va peraltro evidenziato che l'esistenza di un disavanzo finanziario della gestione residui (-77,2 milioni), di cui si tratterà più diffusamente nel proseguo, ha comportato per converso una diminuzione delle risorse finanziarie non utilizzate e rinviate all'esercizio successivo.

In rapporto al totale delle risorse finanziarie a disposizione²⁶, le risorse finanziarie non utilizzate e rinviate all'esercizio successivo derivanti dalla gestione di competenza registrano nel 2013 un'incidenza del 37,19%, in aumento rispetto al 2012 (25,60%) e al 2011 (29,49%). Siffatta aumentata incidenza nel 2013 è, come già precisato, riconducibile all'incremento delle risorse finanziarie rinviate all'esercizio successivo in virtù delle più volte citate modifiche normative introdotte all'articolo 31 della legge di contabilità regionale.

Con riferimento alle risorse complessivamente rinviate all'esercizio successivo (avanzo finanziario da competenza e residui e trasferimenti a titolo di competenza derivata da competenza e residui), pari a 2.474,3 milioni nel 2011, a 2.032,4 milioni nel 2012 e a 2.630,2 milioni nel 2013, risulta altresì significativo evidenziarne la parte libera. A tal proposito si precisa che vanno considerate libere, limitatamente a questo contesto, le risorse che non sono rappresentate da avanzo vincolato o da trasferimenti a titolo di competenza derivata (non si tiene invece conto del c.d. avanzo "destinato" e di quello utilizzato a compensazione di minori iscrizioni in entrata). In tale ambito, un saldo utile a valutare l'andamento dei risultati finali della gestione è dato dalla differenza tra le citate risorse libere rinviate all'esercizio successivo e i residui perenti agli effetti amministrativi esistenti al 31.12 di ciascun anno, a fronte dei quali la Regione provvede a stanziare nella parte spesa del bilancio di previsione idonee somme, volte alla loro copertura in caso di reclami da parte dei creditori²⁷.

²⁶ Con questa espressione si intendono le risorse finanziarie derivanti dalle risultanze di competenza (compreso l'avanzo e i trasferimenti a competenza derivata), ma escluse le partite di giro. Inoltre tra le risorse finanziarie a disposizione non si comprendono quelle relative alle partite tecnico contabili per le compensazioni e rimborsi da compartecipazioni erariali.

²⁷ I residui perenti agli effetti amministrativi si configurano comunque come potenziale debito di funzionamento della Regione.

Tabella 15 - Risultato netto delle risorse rinviate agli esercizi successivi per il triennio 2011-2013

	2011	2012	2013
A) Risorse finanziarie totali rinviate all'esercizio successivo (Avanzo finanziario da competenza e residui + avanzo finanziario esercizio precedente non applicato + trasferimenti a competenza derivata da competenza e residui)	2.474.282	2.032.357	2.630.222
B) Risorse rinviate all'esercizio successivo di natura vincolata (Avanzo finanziario vincolato + trasferimenti a competenza derivata da competenza e residui)	1.446.941	1.270.072	1.926.332
A)-B) Risorse libere	1.027.341	762.285	703.890
C) Residui passivi perenti al 31.12.	752.395	726.295	712.533
A)-B)-C) Risorse nette libere rinviate all'esercizio successivo	274.946	35.990	-8.643

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: dati arrotondati alle migliaia di euro.

Dai dati indicati nella tabella si evidenzia che nel 2013 le risorse libere rinviate all'esercizio successivo sono sensibilmente aumentate, tuttavia tenendo conto anche dei residui perenti iscritti nel conto del patrimonio va osservato che se fino all'esercizio 2012 il saldo risultava positivo, benché in diminuzione (si passava da 274,9 milioni nel 2011 a 36,0 milioni nel 2012²⁸), nel 2013, invece, le risorse libere rinviate all'esercizio successivo non consentono l'integrale copertura dei residui perenti. In riferimento a tale dato, negativo in astratto, va tuttavia tenuto presente che, da un lato, i residui passivi perenti costituiscono solo potenzialmente debito per l'Amministrazione e, dall'altro lato, che gli stessi vengono coperti, in parte, da appositi fondi alimentati anche da risorse di competenza di ciascun esercizio.

6.2.2 Incidenza della gestione dei fondi di bilancio

Nell'ambito delle risorse finanziarie rinviate agli esercizi successivi come conseguenza della gestione di competenza, una rilevante componente è rappresentata dalla gestione dei fondi che danno flessibilità al bilancio²⁹. A tal fine si considerano i seguenti fondi:

- oneri per spese obbligatorie e d'ordine, suddiviso tra oneri per spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente (u.b. 10.5.1.1176, cap. 9680 e dal 2011 anche cap. 9671³⁰) e oneri per spese obbligatorie e d'ordine di parte capitale (u.b. 10.5.2.1176, cap. 9683 e dal 2011 anche cap. 9672³¹);
- oneri per spese impreviste, suddiviso tra oneri per spese impreviste di parte corrente

²⁸ La diminuzione del saldo registrata nel 2012 è imputabile alla forte diminuzione dell'avanzo finanziario, a sua volta causata in larga parte dalla sensibile diminuzione delle partecipazioni erariali.

²⁹ Per considerazioni sugli effetti di rigidità del bilancio che, per converso, sono ascrivibili ai fondi, si rinvia al capitolo di questa relazione dedicato alla rigidità del bilancio in sede previsionale.

³⁰ Il capitolo 9671, istituito nel 2011, accoglie gli oneri per spese obbligatorie correnti derivanti da obbligazioni assunte relative a residui perenti eliminati ai sensi dell'art. 51 ter della l.reg. n. 21/2007.

³¹ Il capitolo 9672, istituito nel 2011, accoglie gli oneri per spese obbligatorie in conto capitale derivanti da obbligazioni assunte relative a residui perenti eliminati ai sensi dell'art. 51 ter della l.reg. n. 21/2007.

- (u.b. 10.5.1.1175, cap. 9681) e oneri per spese impreviste di parte capitale (u.b. 10.5.2.1175, cap. 9684);
- oneri per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente (u.b. 10.5.1.1173, cap. n. 9685 per i fondi regionali e cap. 9686 per i fondi statali);
 - oneri per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale (u.b. 10.5.2.1173 cap. 9691 per i fondi vincolati, cap. 9692 per i fondi regionali e cap. 9693 per i fondi relativi al ricorso al mercato finanziario);
 - fondo globale di parte corrente (u.b. 9.6.1.5038, cap. 9700);
 - fondo globale di parte capitale, cap. n. 9710;
 - fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati – di parte investimento, ai sensi dell'articolo 51 bis della legge regionale n. 21/2007 (u.b. 10.5.2.5066, cap. n. 9701 e cap. n. 9702, quest'ultimo relativo al terremoto).

Valorizzando la sostanza del fenomeno contabile “fondi”, si può affermare che tutti gli stanziamenti sui fondi che non sono stati oggetto di prelevamento costituiscano risorse finanziarie non utilizzate nell'esercizio e rinviate all'esercizio successivo, ciò peraltro è tanto più evidente a partire dal 2013³². Infatti, come già ricordato in precedenza, l'articolo 31 della legge regionale n. 21/2007 che disciplina gli stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio, le economie di spesa e la competenza derivata è stato modificato³³ al fine di uniformare i precedenti differenti regimi cui erano assoggettati i fondi di riserva di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità, i quali pertanto sono, a partire dall'esercizio 2013, tutti soggetti all'istituto contabile della competenza derivata.

Si riportano nelle seguenti tabelle, in valori assoluti e percentuali, per ciascuno dei suddetti fondi, per il triennio 2011-2013, il saldo dello stanziamento iniziale di bilancio con le variazioni aumentative e diminutive, i prelevamenti effettuati, le economie di fine esercizio e le somme oggetto di trasferimento all'esercizio successivo in base alla competenza derivata.

³² Con riferimento agli esercizi 2011 e 2012, le risorse mandate in economia di bilancio per alcuni fondi costituiscono avanzo di bilancio, a differenza di quelle trasferite in base alla competenza derivata.

³³ In particolare il comma 5 del citato articolo è stato abrogato a opera della lett. d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 23/2013 (finanziaria regionale 2014). Esso originariamente prevedeva che le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituissero economia di bilancio. Anche il comma 6 dell'articolo 31 ha subito modificazioni ed esso, nella versione novellata, prevede ora che le quote non utilizzate dei predetti fondi globali e di riserva, nonché di quelli per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati e del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, oltre alle quote stanziare sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, siano trasferite agli esercizi successivi, come già originariamente previsto per il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e per il fondo per l'assegnazione dei residui perenti.

Tabella 16 Composizione della destinazione dei fondi di riserva 2011-2013 (valori in euro)

Fondi di bilancio	Stanziamiento iniziale +/- variazioni	prelevamenti	economie	trasferimenti (comp. derivata)	Totale economie + trasferimenti per comp. derivata
Fondo globale (corrente + capitale)					
2011	534.000,00	0,00	534.000,00	0,00	534.000,00
2012	3.205.500,00	0,00	3.205.500,00	0,00	3.205.500,00
2013	70.534.208,20	0,00	0,00	70.534.208,20	70.534.208,20
Oneri per spese imprevidite (corrente + capitale)					
2011	59.400.047,18	4.226.043,83	55.174.003,35	0,00	55.174.003,35
2012	58.564.790,06	2.249,85	58.562.540,21	0,00	58.562.540,21
2013	50.961.000,00	0,00	0,00	50.961.000,00	50.961.000,00
Oneri per spese obbligatorie e d'ordine (corrente + capitale)					
2011	95.317.255,85	1.675.986,61	93.641.269,24	0,00	93.641.269,24
2012	103.717.954,63	4.932.807,67	98.785.146,96	0,00	98.785.146,96
2013	78.571.571,58	5.762.985,61	0,00	72.808.585,97	72.808.585,97
Fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati – spese d'investimento (incluso terremoto)					
2011	679.124,61	0,00	640.124,77	38.999,84	679.124,61
2012	679.124,61	0,00	640.124,77	38.999,84	679.124,61
2013	679.124,61	0,00	0,00	679.124,61	679.124,61
Oneri per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente					
2011	296.609.572,06	6.431.750,47	0,00	290.177.821,59	290.177.821,59
2012	263.936.837,84	7.338.936,79	0,00	256.597.901,05	256.597.901,05
2013	228.499.638,56	5.778.026,05	0,00	222.721.612,51	222.721.612,51
Oneri per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale					
2011	381.778.562,41	50.916.036,80	0,00	330.862.525,61	330.862.525,61
2012	400.453.489,97	80.053.599,40	0,00	320.399.890,57	320.399.890,57
2013	358.498.153,06	61.401.421,11	0,00	297.096.731,95	297.096.731,95
Totale oneri per la riassegnazione dei residui perenti					
2011	678.388.134,47	57.347.787,27	0,00	621.040.347,20	621.040.347,20
2012	664.390.327,81	87.392.536,19	0,00	576.997.791,62	576.997.791,62
2013	586.997.791,62	67.179.447,16	0,00	519.818.344,46	519.818.344,46
Totale oneri					
2011	834.318.562,11	63.249.817,71	149.989.397,36	621.079.347,04	771.068.744,40
2012	830.557.697,11	92.327.593,71	161.193.311,94	577.036.791,46	738.230.103,40
2013	787.743.696,01	72.942.432,77	0,00	714.801.263,24	714.801.263,24

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: Per l'elevata incidenza degli importi, il fondo oneri per la riassegnazione dei residui perenti viene suddiviso nelle sue componenti di parte corrente e di parte capitale.

Nota: valori assoluti in euro.

Tabella 17 Composizione percentuale della destinazione dei fondi di riserva 2011-2013

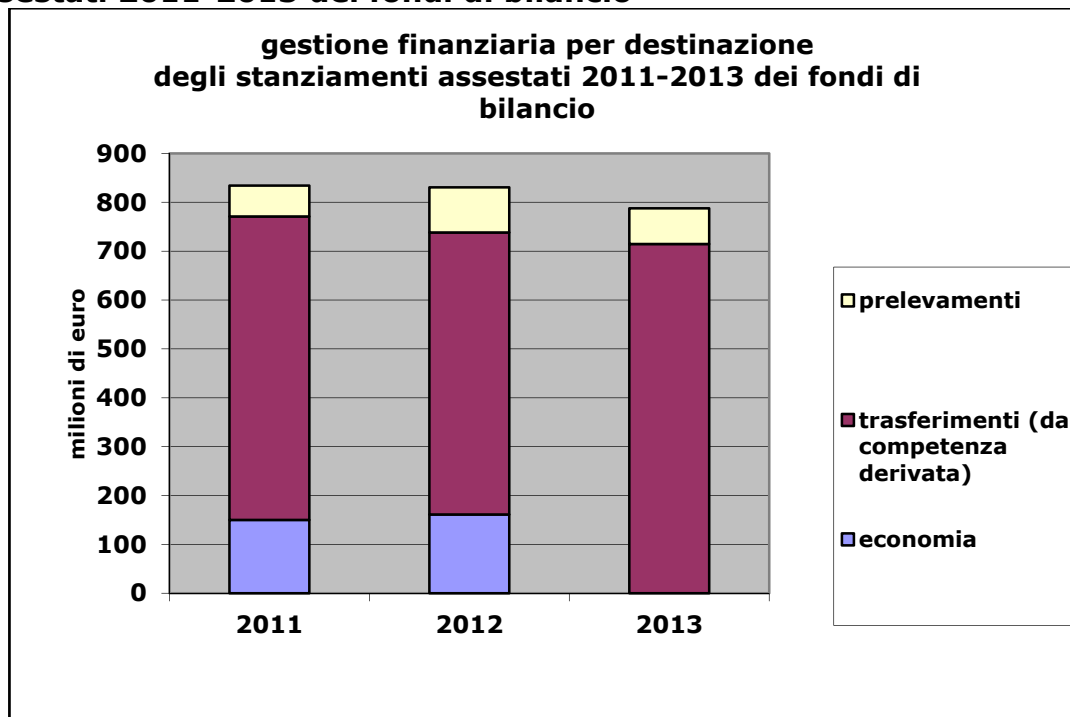
Fondi di bilancio	% Stanziamiento iniziale +/- variazioni	% utilizzo	% economia	% trasf. da comp. derivata	% (economia+ trasf. per comp. derivata)
Fondo globale (corrente+capitale)					
2011	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2012	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2013	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Oneri per spese imprevidite (corrente+capitale)					
2011	100,00%	7,11%	92,89%	0,00%	92,89%
2012	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2013	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Oneri per spese obbligatorie e d'ordine (corrente+capitale)					
2011	100,00%	1,76%	98,24%	0,00%	98,24%
2012	100,00%	4,76%	95,24%	0,00%	95,24%
2013	100,00%	7,33%	0,00%	92,67%	92,67%
Fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati – spese d'investimento (incluso terremoto)					
2011	100,00%	0,00%	94,26%	5,74%	100,00%
2012	100,00%	0,00%	94,26%	5,74%	100,00%
2013	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Oneri per la riassegnazione dei residui perenti di parte corrente					
2011	100,00%	2,17%	0,00%	97,83%	97,83%
2012	100,00%	2,78%	0,00%	97,22%	97,22%
2013	100,00%	2,53%	0,00%	97,47%	97,47%
Oneri per la riassegnazione dei residui perenti di parte capitale					
2011	100,00%	13,34%	0,00%	86,66%	86,66%
2012	100,00%	19,99%	0,00%	80,01%	80,01%
2013	100,00%	17,13%	0,00%	82,87%	82,87%
Totale oneri per la riassegnazione dei residui perenti					
2011	100,00%	8,45%	0,00%	91,55%	91,55%
2012	100,00%	13,15%	0,00%	86,85%	86,85%
2013	100,00%	11,44%	0,00%	88,56%	88,56%
TOTALE					
2011	100,00%	7,58%	17,98%	74,44%	92,42%
2012	100,00%	11,12%	19,41%	69,48%	88,88%
2013	100,00%	9,26%	0,00%	90,74%	90,74%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: La percentuale di utilizzo è determinata dal rapporto tra i prelevamenti e gli stanziamenti incluse le variazioni (eccetto quelle derivanti dai prelevamenti) intervenute sul fondo.

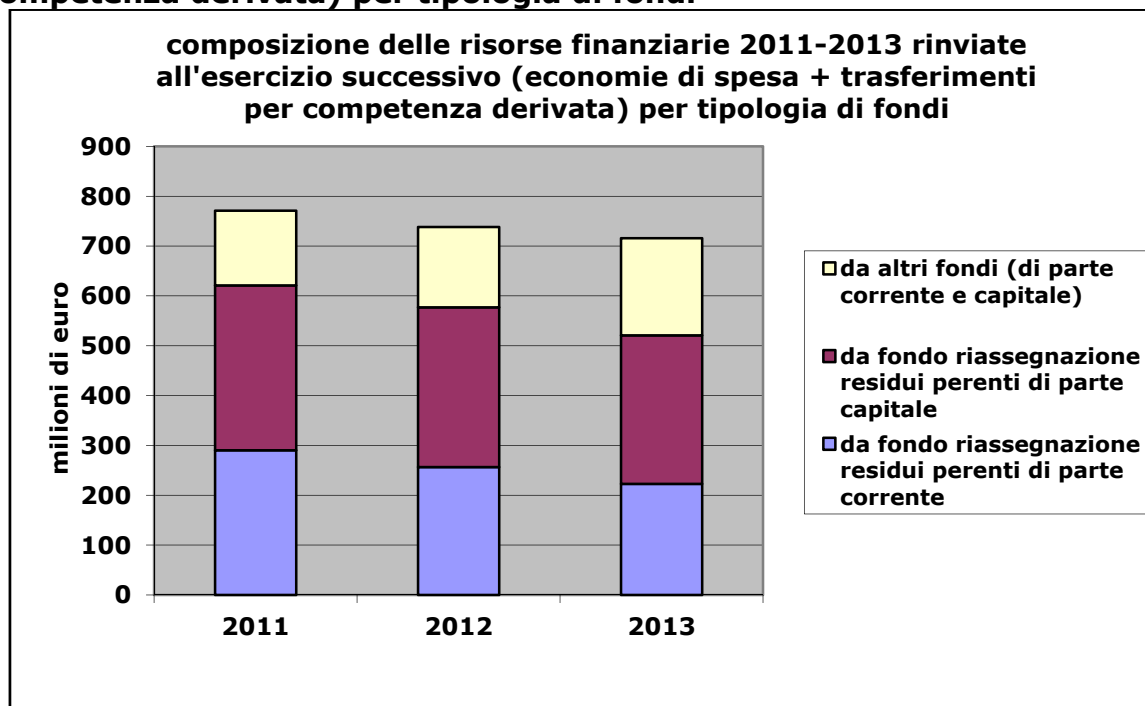
Nota: Per l'elevata incidenza degli importi, il fondo oneri per la riassegnazione dei residui perenti viene suddiviso nelle sue componenti di parte corrente e di parte capitale.

Grafico 4 gestione finanziaria per destinazione degli stanziamenti assestati 2011-2013 dei fondi di bilancio



Nota: Sono stati considerati i seguenti fondi di bilancio, sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale: fondo globale; oneri per spese impreviste; oneri per spese obbligatorie e d'ordine; oneri per la riassegnazione dei residui perenti.

Grafico 5 composizione delle risorse finanziarie 2011-2013 rinviate all'esercizio successivo (economie di spesa + trasferimenti per competenza derivata) per tipologia di fondi



Nota: Per la voce altri fondi di bilancio, sono stati considerati, sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale: fondo globale; oneri per spese impreviste; oneri per spese obbligatorie e d'ordine.

Nel 2013, a fronte di stanziamenti complessivi nei fondi suddetti pari a 787,7 milioni (sommatoria algebrica tra gli stanziamenti iniziali di bilancio e le variazioni aumentative e diminutive), dato in diminuzione rispetto al 2012 (830,6 milioni) che, a sua volta, era in diminuzione rispetto all'anno 2011 (834,3 milioni) sono stati effettuati prelevamenti complessivi per 72,9 milioni (quota di prelevamento pari a 9,26%). L'importo dei prelevamenti è in diminuzione rispetto al dato del 2012 (92,3 milioni e quota di prelevamento pari al 11,12%), ma superiore rispetto al dato del 2011 (63,2 milioni e quota di prelevamento pari al 7,58%).

Nel 2013, l'importo non prelevato, di gran lunga prevalente (90,74%, pari a 714,8 milioni), rappresenta gli stanziamenti di spesa non utilizzati e interamente trasferiti all'esercizio successivo in virtù delle modifiche apportate all'articolo 31 della legge regionale n. 21/2007. Nel 2012 erano invece stati mandati in economia, contribuendo alla formazione dell'avanzo finanziario da competenza, 161,2 milioni (pari al 19,41%) ed erano stati trasferiti alla competenza derivata (577,0 milioni, pari al 69,48%). Si osserva peraltro che nel 2012 i trasferimenti alla competenza derivata risultavano in diminuzione (-44,0 milioni) rispetto al 2011, mentre le economie erano aumentate di 11,2 milioni.

Si deve registrare che nel 2013, a seguito delle modifiche normative già descritte, vi è stato un aumento delle risorse finanziarie rinviate all'esercizio successivo sotto forma di trasferimenti alla competenza derivata (rispetto al 2012 +23,89%); tuttavia, confrontando le risorse complessive rinviate all'esercizio successivo nel triennio e tenendo conto che per gli esercizi 2011 e 2012 dette risorse venivano rinviate sia sotto forma di avanzo finanziario (da economie di spesa) sia sotto forma di trasferimenti alla competenza derivata, le risorse complessive risultano in progressiva, sensibile diminuzione (714,8 milioni nel 2013 a fronte di 738,2 milioni nel 2012 e di 771,1 milioni nel 2011).

Con riferimento ai singoli fondi, si evidenzia innanzitutto il notevole incremento dei fondi globali che dai 3,2 milioni del 2012 passano a 70,5 milioni nel 2013 (pari all'8,94% del totale dei fondi esaminati). Al riguardo va precisato che la previsione iniziale a bilancio 2013 dei fondi in argomento era pari a 3,5 milioni, tuttavia l'Amministrazione, a seguito della previsione di una maggiore entrata sulle quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ha ritenuto di destinare parte di tali maggiori previsioni ai fondi globali. Infatti, con l'articolo 13 della legge regionale n. 9/2013 sono stati accantonati a fondo globale 75 milioni³⁴ per la copertura dei futuri

³⁴ Nel corso del 2013 i capitoli dei fondi in argomento hanno subito variazioni diminutive.

interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla disoccupazione giovanile e 10 milioni per interventi futuri per crisi industriali complesse.

Per quanto riguarda i fondi per spese obbligatorie e d'ordine, i fondi per spese impreviste e i fondi per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati si osserva che nel 2013, così come nel 2012 e nel 2011, presentano importi contabili meno rilevanti di quelli relativi ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti: complessivamente il valore dello stanziamento iniziale con le variazioni al bilancio dei fondi suddetti rappresenta nel 2013 il 16,53% del totale dei fondi esaminati.

La percentuale di utilizzo dei suddetti fondi, calcolata come rapporto tra i prelevamenti e la somma degli stanziamenti iniziali di bilancio e le variazioni aumentative e diminutive, ha registrato nel 2013 un valore (2,87%) inferiore rispetto a quello del 2012 (2,97%) e del 2011 (3,79%).

I fondi relativi agli oneri per la riassegnazione dei residui perenti si caratterizzano, nel triennio, per l'esistenza di valori nettamente più rilevanti dei fondi precedenti: il valore dello stanziamento iniziale con le variazioni al bilancio ha rappresentato il 74,53% del totale dei fondi esaminati.

Con riferimento all'utilizzo complessivo di tali fondi si sono registrati nel 2013 i seguenti dati:

- per la parte corrente, a fronte di uno stanziamento complessivo di 228,5 milioni, in progressiva diminuzione nel triennio (era di 263,9 milioni nel 2012 e di 296,6 milioni nel 2011) è stata registrata nel 2013 una percentuale di utilizzo pari al 2,53% (5,8 milioni), mentre la parte restante (97,47%, pari a 222,7 milioni) è stata trasferita per competenza derivata all'esercizio successivo;
- per la parte capitale, a fronte di uno stanziamento complessivo di 358,5 milioni, in diminuzione di 42 milioni rispetto al 2012, è stata registrata una percentuale di utilizzo pari al 17,13% (61,4 milioni), in diminuzione rispetto al dato del 2012 (19,99% pari a 80,1 milioni), mentre la parte restante (82,87%, pari a 297,1 milioni) è stata trasferita a titolo di competenza derivata all'esercizio successivo.

Complessivamente, per i fondi relativi agli oneri per la riassegnazione dei residui perenti, a fronte di uno stanziamento complessivo di 587,0 milioni, in diminuzione rispetto al dato del 2012 (664,4 milioni) e 2011 (678,4 milioni), è stata registrata una percentuale di utilizzo pari all'11,44% (67,2 milioni), mentre la parte restante (88,56%, pari a 519,8 milioni) è stata trasferita per competenza derivata all'esercizio successivo.

Si evidenzia nel triennio 2011-2013 la copertura dei residui perenti risulta sempre superiore all'80% degli stessi. Sull'argomento si ricorda che la sentenza n. 70/2012 della

Corte costituzionale ha richiamato la deliberazione n.14/AUT/2006 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti che aveva stimato nel 70% un livello sufficiente di copertura dei residui perenti. A tal proposito, nel 2011 si era registrata una quota di copertura dei residui perenti del 90,19%: infatti a fronte di residui passivi perenti alla data del 1.1.2011 per 752,2 milioni, lo stanziamento di fondi destinati alla relativa copertura si è attestato a 678,4 milioni. Nel 2012, a fronte di residui passivi perenti alla data del 1.1.2012 per 752,4 milioni, lo stanziamento di fondi destinati alla relativa copertura si è attestato al 93,01% degli stessi. Nel 2013 invece a fronte di residui passivi perenti alla data del 1.1.2013 per 726,3 milioni, lo stanziamento di fondi destinati alla relativa copertura (587,0 milioni) si è attestato al valore più basso di tutto il triennio pari all'80,82%.

Si ribadisce quindi conclusivamente che, con riferimento alla gestione finanziaria dei fondi, nel 2013 una parte assai rilevante di risorse finanziarie (714,8 milioni, in larga parte, 519,8 milioni, imputabile ai fondi per la riassegnazione dei residui perenti) non è stata impiegata nell'esercizio ed è stata trasferita all'esercizio successivo.

Pare opportuno integrare l'analisi fin qui condotta sui fondi che fisiologicamente attribuiscono flessibilità al bilancio, con quella afferente due ulteriori aggregati contabili presenti nel bilancio regionale, che possono essere accomunati dalla logica e finalità di opportuno accantonamento di risorse a tutela di future esigenze di spesa.

Si tratta delle risorse di cui al fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale di cui all'articolo 18, primo comma, lett. d) della legge di contabilità regionale n. 21/2007 e di quelle destinate alla copertura delle spese afferenti l'eventuale escussione delle garanzie prestate dalla Regione; tali ultime risorse sono allocate in specifici capitoli di bilancio, che non hanno la natura di fondo, ma che tecnicamente sono oggetto di utilizzo diretto degli stanziamenti ad essi imputati.

Tabella 18 Fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale 2011-2013

Fondi di bilancio	Stanziamento iniziale +/- variazioni	prelevamenti	economie	trasferimenti (comp. derivata)	Totale economie + trasferimenti per comp. derivata
Fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale					
2011	66.050.323,73	4.965.847,77	18.547.205,97	42.537.269,97	61.084.475,94
2012	63.319.283,85	17.557.706,64	18.228.700,14	27.532.877,07	45.761.577,21
2013	33.862.120,47	1.842.292,16	1.000.871,58	31.018.956,73	32.019.828,31

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in euro.

Tabella 19 Composizione percentuale della destinazione dei fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale 2011-2013

Fondi di bilancio	% Stanziamento iniziale +/- variazioni	% utilizzo	% economia	% trasf. comp. derivata	% (economia + trasf. per comp. derivata)
Fondi per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale					
2011	100,00%	7,52%	28,08%	64,40%	92,48%
2012	100,00%	27,73%	28,79%	43,48%	72,27%
2013	100,00%	5,44%	2,96%	91,60%	94,56%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: la percentuale di utilizzo è determinata dal rapporto tra i prelevamenti e gli stanziamenti incluse le variazioni (eccetto quelle derivanti dai prelevamenti) intervenute sul fondo.

Le tabelle sopra riportate evidenziano che l'Amministrazione regionale ha stanziato risorse destinate all'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale per 33,9 milioni nel 2013, in significativa diminuzione rispetto al dato di 63,3 milioni del 2012 e di 66,1 milioni del 2011. Tale decremento di risorse va, in parte, attribuito al blocco della contrattazione di comparto. Nel 2013 i prelevamenti sono stati pari 1,8 milioni, è stato inviato a economia un milione, mentre la restante quota di 31,0 milioni è stata trasferita alla competenza derivata dell'esercizio successivo.

I significativi stanziamenti registrati nel 2011 e 2012 vanno attribuiti invece al ritardo con cui vengono stipulati i contratti collettivi regionali del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della regione Friuli Venezia Giulia³⁵.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse in esame, si osserva che nel 2011 esso si è attestato su valori prossimi a 5 milioni; in riferimento a tale esercizio si evidenzia l'invio a economia di risorse per 18,5 milioni afferenti essenzialmente i fondi per l'attuazione dei contratti collettivi 2002-2003, 2004-2005 e 2006-2007; sempre in riferimento all'esercizio 2011, va rilevato che non sono state stanziare somme per l'attuazione del contratto per il biennio economico 2012-2013 e ciò in coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge n.78/2010, il quale ha stabilito che non si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012.

Nel 2012 sono stati utilizzati 17,6 milioni dai fondi in questione, di cui si evidenziano 7,1 milioni in conseguenza della stipula del contratto del personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia relativo al quadriennio

³⁵ Nel 2012 è stato stipulato il contratto collettivo regionale del personale non dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della regione Friuli Venezia Giulia relativo al quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2008-2009.

normativo 2006-2009, biennio economico 2008-2009 e 7,9 milioni a titolo di contrattazione integrativa per l'area dirigenziale. In riferimento a tale esercizio si evidenzia l'invio a economia di risorse per 18,2 milioni afferenti essenzialmente i fondi per l'attuazione dei contratti collettivi per il biennio economico 2008-2009 e il biennio economico 2010-2011. Sempre in riferimento all'esercizio 2012, va rilevato che sono stati prelevati 0,3 milioni per l'indennità di vacanza contrattuale relativa al biennio economico 2012-2013.

Tabella 20 Destinazione "fondi" per garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione 2011-2013

Fondi di bilancio	Stanziamiento iniziale +/- variazioni	Impegni	economie	trasferimenti (comp. derivata)	Totale economie + trasferimenti per comp. derivata
Fondi per garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni					
2011	80.891.478,00	0,00	80.891.478,00	0,00	80.891.478,00
2012	115.675.826,00	62.143,34	115.613.682,66	0,00	115.613.682,66
2013	114.041.981,16	545.650,35	0,00	113.496.330,81	113.496.330,81

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in euro.

Tabella 21 Composizione percentuale della destinazione dei "fondi" per garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione 2011-2013

Fondi di bilancio	% Stanziamiento iniziale +/- variazioni	% utilizzo	% economia	% trasf. da comp. derivata	% (economia + trasf. per comp. derivata)
Fondi per garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni					
2011	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
2012	100,00%	0,05%	99,95%	0,00%	99,95%
2013	100,00%	0,48%	0,00%	99,52%	99,52%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: la percentuale di utilizzo è determinata dal rapporto tra gli impegni e gli stanziamenti (incluse le variazioni intervenute sul fondo).

In relazione agli stanziamenti 2013 sui capitoli relativi alle garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione, pari a 114,0 milioni si evidenzia un modesto decremento di risorse rispetto all'anno precedente (-1,7 milioni). Tra il 2011 e il 2012 vi era invece stato un sensibile incremento di risorse: si passava infatti dagli 80,9 milioni del 2011 ai 115,7 milioni del 2012, con un aumento di 34,8 milioni, pari a

+43,00%.

Sui capitoli in argomento, che, come già ricordato, non hanno natura di fondi, sono stati assunti impegni nel 2013 per un importo di 0,5 milioni in notevole aumento rispetto al dato di 0,06 milioni del 2012. In virtù delle già descritte modifiche apportate all'articolo 31 della legge regionale n. 21/2007, nel 2013, gli stanziamenti di spesa non utilizzati sono stati interamente trasferiti all'esercizio successivo.

Alla luce di siffatte risultanze, considerando in una visione complessiva i fondi sopra analizzati nonché le risorse afferenti l'attuazione dei contratti collettivi e le garanzie, si possono quantificare, con riferimento all'esercizio 2013, in 935,7 milioni le risorse finanziarie che conferiscono flessibilità al bilancio regionale, corrispondenti al 13,70% degli stanziamenti assestati relativi alle spese effettive al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle partecipazioni erariali.

Ai fini di una visione complessiva delle risorse trasferite all'esercizio successivo, la somma di tutti gli aggregati contabili ora presi in considerazione evidenzia, con riferimento all'anno 2013, trasferimenti alla competenza derivata per 859,3 milioni, pari al 51,12% del totale dei trasferimenti a competenza derivata dalla competenza delle spese effettive.

6.2.3 Avanzo finanziario

Si analizza di seguito l'avanzo finanziario con riferimento alla formazione, alla distinzione per tipologia di destinazione, al rapporto con le potenziali passività determinate dai residui perenti, nonché alla gestione di provenienza (della competenza e dei residui).

6.2.3.1 Avanzo finanziario complessivo

L'avanzo finanziario complessivo per l'esercizio 2013 è determinato come nella seguente tabella.

Tabella 22 Determinazione dell'avanzo finanziario complessivo 2013

Componenti del saldo	Valori in euro
Fondo di cassa all'1.1.2013	1.882.067.077,28
Riscossioni di entrata	6.411.138.551,55
Mandati di pagamento	5.859.028.561,78
(+) Fondo di cassa al 31.12.2013	2.434.177.067,05
(+) Residui attivi	3.222.168.958,32
(-) Residui passivi	3.026.123.074,48
(-) Trasferimenti a competenza derivata al 2014	1.781.287.986,92
Avanzo finanziario complessivo 2013	848.934.963,97

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

L'avanzo finanziario complessivo dell'esercizio finanziario 2013, come sopra

determinato (848,9 milioni) risulta in leggero aumento (+20,8 milioni, pari a +2,52%) rispetto all'avanzo del 2012 (pari a 828,1 milioni), ma in netta diminuzione rispetto all'avanzo registrato nel 2011 (1.196,5 milioni).

In merito alla consistenza dell'avanzo finanziario, si risulta opportuno richiamare quanto precisato nella relazione di accompagnamento alla DAS del rendiconto 2011 e del rendiconto 2012 sulla natura "virtuale" dei residui attivi che trovano origine sul cosiddetto debito potenziale. Il valore contabile di siffatti residui attivi al 31.12.2013 è pari a euro 804.630.897,06, che, al netto di quelli coperti dai due contratti con la Cassa Depositi e Prestiti (tenendo conto delle risultanze della gestione 2012 e 2013 delle spese correlate, pari a euro 390.811.254,38), ammontano a euro 413.819.642,68. E' questo infatti il valore del debito potenziale che l'Amministrazione regionale ha intenzione di finanziare attraverso autofinanziamento previsto dalla legge regionale 12/2009. La valorizzazione di questa risultanza porterebbe alla teorica quantificazione dell'avanzo finanziario complessivo in euro 435.115.321,29.

Al fine della valutazione del grado di libertà nell'utilizzo dell'avanzo finanziario, si elabora di seguito la composizione dell'avanzo finanziario complessivo per tipologia di destinazione e in particolare si opera una suddivisione tra le componenti a destinazione libera e quelle a destinazione non libera che comprende l'avanzo vincolato e l'avanzo c.d. "destinato".

Il prospetto seguente è stato elaborato, per ciascun anno del triennio 2011-2013, in base ai dati contenuti nel prospetto dell'utilizzo dell'avanzo non libero facente parte del documento tecnico del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello di volta in volta esaminato, con riferimento alla parte dell'avanzo presunto applicato³⁶ nonché ai dati contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle risultanze del rendiconto generale dell'esercizio di volta in volta esaminato per la parte restante dell'avanzo finanziario.

³⁶ Si precisa che nel bilancio di previsione 2013 l'Amministrazione regionale, a differenza di quanto effettuato fino al bilancio di previsione 2012, ha provveduto all'individuazione analitica dei capitoli di spesa destinatari dell'applicazione dell'avanzo presunto; non si tratta di risorse vincolate nel senso propriamente tecnico, bensì di risorse il cui utilizzo è limitato sotto il profilo temporale nel senso che il loro utilizzo è subordinato alla definitiva approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Tabella 23 Struttura dell'avanzo finanziario del triennio 2011-2013 per tipologia di destinazione

Struttura dell'avanzo finanziario per tipologia di destinazione	2011	2012	2013
1) Avanzo finanziario a destinazione totalmente libera	1.027.340,95	762.284,57	242.478,84
2) Avanzo finanziario a destinazione non libera:			
a) al reintegro dei fondi	24.000,00	20.000,00	37.000,00
b) ad altre destinazioni	145.126,62	45.781,40	569.456,12
a)+b) Totale avanzo finanziario a destinazione non libera	169.126,62	65.781,40	606.456,12
1) + 2) Avanzo finanziario complessivo	1.196.467,56	828.065,96	848.934,96
<i>composizione percentuale avanzo finanziario complessivo:</i>			
Avanzo finanziario a destinazione libera	85,86%	92,06%	28,56
Avanzo finanziario a destinazione non libera:			
- al reintegro dei fondi:	2,01%	2,41%	4,36%
- per altre destinazioni:	12,13%	5,53%	67,08%
Totale avanzo finanziario a destinazione non libera	14,14%	7,94%	71,44%
Totale avanzo finanziario complessivo	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in migliaia di euro.

Dai dati del soprastante prospetto emerge che l'avanzo a destinazione non libera registra nel 2013, rispetto al biennio precedente, un notevole aumento. Esso infatti risulta pari a 606,5 milioni (nel 2011 era pari a 169,1 milioni e nel 2012 era pari a 65,8 milioni), in conseguenza di ciò si registra una contrazione dell'avanzo a destinazione totalmente libera che risulta pari, nel 2013, a 242,5 milioni, in netta diminuzione rispetto al dato del 2012 (762,3 milioni) e a quello del 2011 (1.027,3 milioni). Alla descritta risultanza del 2013 hanno contribuito diversi fattori: la necessità dell'Amministrazione di compensare minori iscrizioni in entrata per un importo pari a 191,4 milioni, il considerevole aumento, da un lato, degli importi relativi a fondi vincolati pari nel 2013 a 144,20 milioni, di cui 101,6 milioni destinati al sistema delle autonomie locali (+ 117,1 milioni rispetto al 2012) e, dall'altro, di quelli "destinati" a necessità tecniche correlate a restituzioni e a regolazioni con lo Stato e alla dotazione di accontamenti e di fondi di riserva pari a 270,0 milioni (+ 239,7 milioni rispetto al 2012), di cui 101,3 milioni destinati ad uno specifico accantonamento finalizzato a far fronte all'incremento degli

oneri derivanti da compensazioni e rimborsi di tributi erariali e 60 milioni a un accantonamento in relazione ai contratti preliminari di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, a compensazione delle eventuali minori entrate derivanti dalla scadenza del contratto in assenza dei presupposti per l'attivazione del mutuo.

6.2.3.1 Avanzo finanziario derivante dalla gestione di competenza

6.2.3.2. Analisi dell'esercizio finanziario 2013

L'avanzo finanziario dell'esercizio 2013 derivante dalla gestione di competenza è determinato come illustrato nella seguente tabella.

Tabella 24 Determinazione dell'avanzo finanziario 2013 da competenza

Componenti del saldo	Valori in euro
(+) Avanzo finanziario 2012 applicato al bilancio di previsione 2013	828.065.964,58
(+) Trasferimenti a competenza derivata dal 2012	1.204.290.671,43
(+) Accertamenti entrate gestione di competenza 2013	7.132.717.122,25
(-) Impegni di spesa gestione di competenza 2013	6.457.735.006,22
(-) Trasferimenti a competenza derivata al 2014	1.781.236.727,32
Avanzo finanziario 2013 da gestione di competenza	926.102.024,72

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nota: valori assoluti in euro.

Dalle risultanze ottenute si rileva che la gestione di competenza nel 2013, utilizzando le somme trasferite e l'avanzo finanziario derivante dall'esercizio 2012 per complessivi 2.032,3 milioni e generando un notevole differenziale positivo tra accertamenti di entrate e impegni di spesa di competenza pari a 675,0 milioni, ha registrato un avanzo finanziario di competenza pari a 2.707,4 milioni e ha trasferito risorse all'esercizio 2014 per 1.781,2 milioni.

L'avanzo finanziario della gestione di competenza dell'esercizio 2013 può essere evidenziato e analizzato anche in relazione alle differenze nette di entrate e spese delle risultanze della gestione di competenza e delle previsioni assestate; la scomposizione per titoli dei minori o maggiori accertamenti di entrata e delle economie di spesa dalla gestione di competenza è evidenziata nella seguente tabella.

Tabella 25 Differenziali della gestione di competenza 2013 per titoli netti di entrata e spesa

Entrate	Maggiori (+)/minori (-) accertamenti (valori in euro)
Tit. I netto	451.663.844,00
Tit. II	-4.030.138,48
Tit. III	9.740.179,59
Tit. IV	-7.385.006,13
Tit. V	-8.565,54
Tot. entrate effettive nette	449.980.313,44
Tit. VI	-458.449.529,68
Tot. entrate nette (A)	-8.469.216,24
Spese	Economie di spesa (valori in euro)
Tit. I netto	376.864.545,66
Tit. II	70.588.948,78
Tit. III	18.286.915,64
Tot. spese effettive nette	465.740.410,08
Tit. IV	464.219.704,53
Tot. spese nette (B)	929.960.114,61
Partite tecnico-contabili in entrata	-249.198.873,65
Partite tecnico-contabili in spesa	253.810.000,00
Saldo partite tecnico contabili (C)	4.611.126,35
Avanzo di competenza (A-B+C)	926.102.024,72

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nota: valori netti si intendono al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso

L'avanzo finanziario da competenza 2013 è determinato, in riferimento alle entrate e spese effettive nette, da maggiori accertamenti di entrata (450,0 milioni), nonché da economie di spesa (465,7 milioni). I maggiori accertamenti e le economie di spesa registrati sui capitoli delle partite di giro delle entrate (titolo VI) e delle spese (titolo IV) incidono positivamente sulla determinazione dell'avanzo finanziario di competenza per 5,8 milioni, mentre quelli registrati sui capitoli delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso incidono positivamente per 4,6 milioni.

Si evidenziano di seguito le più rilevanti variazioni degli accertamenti di competenza rispetto alle previsioni assestate registrate tra i diversi titoli delle entrate effettive.

Tra le entrate tributarie (titolo I) si evidenziano maggiori accertamenti netti di

competenza rispetto le previsioni assestate per complessivi 451,6 milioni, volendo considerare il dato al lordo delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborsi delle compartecipazioni erariali, che hanno registrato complessivamente minori accertamenti per 249,2 milioni, si perviene a maggiori entrate del titolo I per 202,4 milioni, derivanti dalla somma algebrica di maggiori accertamenti per 555,4 milioni e di minori accertamenti per 352,9 milioni. Tra i minori accertamenti si segnalano quelli relativi alle quote di compartecipazione al gettito dell'IVA (83,7 milioni) e dell'imposta regionale sulle attività produttive versata dalle amministrazioni pubbliche (8,1 milioni). Tra i maggiori accertamenti si evidenziano invece quelli relativi all'IRAP da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche (19,2 milioni), alle quote di compartecipazioni al gettito dell'IRPEF (140,4 milioni), alle quote di compartecipazione al gettito dell'IRPEG (224,3 milioni), al saldo a conguaglio delle quote di compartecipazione al gettito dell'IRPEF relativa alle ritenute sul reddito da pensione riscosse al di fuori del territorio regionale (98,6 milioni).

I minori accertamenti di 4,0 milioni relativi alle entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'U.E. e di altri soggetti (titolo II) si compongono di maggiori accertamenti per 1,5 milioni e minori accertamenti per 5,5 milioni. I minori accertamenti si riferiscono principalmente a riduzioni di importo di alcune assegnazioni statali vincolate, compensate da economie di spesa di pari importo. Tra questi si cita, in considerazione dell'importo, quello relativo ai trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF conseguenti ai provvedimenti normativi modificativi della disciplina del tributo (-1,8 milioni).

I maggiori accertamenti di 9,7 milioni relativi alle entrate extratributarie (titolo III) sono determinati da maggiori accertamenti per 30,5 milioni e da minori accertamenti pari a 20,8 milioni. Tra i minori accertamenti si segnalano 5,8 milioni relativi alle operazioni di finanza derivata, che peraltro trovano parziale compensazione (2,5 milioni), in economie di spesa e 3,0 milioni ascrivibile alla decisione di Friulia Holding spa di destinare l'utile dell'esercizio 2011/2012 agli azionisti mediante l'attribuzione di azioni. Tra i maggiori accertamenti, si segnalano invece 10,3 milioni per recupero di somme riversate al bilancio regionale a vario titolo.

I minori accertamenti delle entrate del titolo IV (entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale), pari a 7,3 milioni, sono determinati da maggiori accertamenti per 6,5 milioni e da minori accertamenti pari a 13,8 milioni. Questi sono per la gran parte da ricollegare alla minore entrata di 10 milioni sul fondo unico regionale per l'edilizia, mentre tra i maggiori accertamenti si citano 5,3 milioni di rientri di contributi e anticipazioni collegati a programmi di edilizia residenziale.

I minori accertamenti netti delle entrate del titolo V (entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie), pari a 0,008 milioni corrispondono a minori autorizzazioni all'indebitamento per il 2013.

Relativamente alle spese effettive nette, la gestione finanziaria di competenza ha realizzato nel 2013 economie di spesa per complessivi 465,7 milioni (719,6 milioni considerando anche le partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali³⁷), suddivise in 376,8 milioni (630,7 milioni tenendo conto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali) per le spese correnti (titolo I), 70,6 milioni per le spese d'investimento e 18,3 milioni per le spese per rimborso di mutui e prestiti. Tra le economie di spesa corrente nette, pari a 465,7 milioni, si evidenziano: 43,3 milioni afferenti gli interessi sulle operazioni di indebitamento con oneri a carico della Regione (cap. 1550); 185,0 milioni sul capitolo relativo agli oneri derivanti da compensazioni e rimborsi di tributi erariali relativi ad anni pregressi (cap. 9689) e 80,0 milioni sul fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia, di rientri di crediti a residui sul fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale (cap. 9999). Tra i 70,6 milioni di economie di spese di investimento si evidenziano quelle di 10,0 milioni sui finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale (cap. 4399) e quelle di 30,6 milioni sui finanziamenti di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (compensate con minori accertamenti in entrata a residui).

6.2.3.3 Analisi del triennio 2011-2013

Al fine di evidenziare nel triennio 2011-2013 l'incidenza e la struttura dell'avanzo finanziario di competenza, si riportano nella seguente tabella i dati relativi all'avanzo finanziario di competenza (con valori espressi in milioni di euro), alla sua incidenza sull'avanzo finanziario complessivo e alle causali di formazione, ripartite tra maggiori/minori accertamenti delle entrate effettive e le economie di spesa, a sua volta ripartite per titolo di spesa (spese effettive). Relativamente alle modalità di formazione dell'avanzo finanziario da competenza, si evidenziano le poste dei maggiori/minori accertamenti netti delle entrate effettive e delle economie delle spese effettive sia tenendo conto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi da compartecipazioni erariali, sia detraendole, per ottenere, considerando anche il saldo

³⁷ Le economie delle spese effettive variano sensibilmente considerando quelle relative alle partite tecnico contabili da compensazioni e rimborsi sulle compartecipazioni erariali, pari a 253,8 milioni, che trovano correlazione con minori accertamenti in entrata per 249,2 milioni, dando così origine a un saldo positivo di 4,6 milioni.

delle partite di giro e quello dalle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso, l'avanzo finanziario da competenza.

Tabella 26 Incidenza e struttura avanzo finanziario di competenza 2011-2013

Incidenza e struttura avanzo finanziario di competenza	2011		2012		2013	
Avanzo finanz. da competenza	925,0		590,3		926,1	
Avanzo finanz. da residui	271,5		237,8		-77,2	
% incidenza avanzo finanz. da competenza su quello compless.	77,31%		71,28%		109,09%	
Modalità di formazione dell'avanzo finanz. da competenza	<i>Valori al lordo</i>	<i>Valori al netto</i>	<i>Valori al lordo</i>	<i>Valori al netto</i>	<i>Valori al lordo</i>	<i>Valori al netto</i>
da maggiori/minori accertamenti netti delle entrate effettive	-40,2	171,8	-617,8	-197,8	200,8	450,0
di cui:						
Tributi propri	-42,2	-42,2	-464,4	-44,4	11,9	11,9
Compartecipazioni erariali	61,7	273,7	-503,7	-83,7	190,5	439,7
Altre entrate effettive	-59,7	-59,7	-153,5	-153,5	-1,7	-1,7
da economia di spesa delle spese effettive	959,3	747,4	1.202,3	782,3	719,5	465,7
di cui						
- correnti	701,5	489,5	845,0	425,0	630,7	376,8
- investimento	253,4	253,4	351,6	351,6	70,6	70,6
- rimborso mutui e prestiti	4,5	4,5	5,7	5,7	18,2	18,2
in %						
- correnti	73,12%	65,49%	70,28%	54,33%	87,65%	80,92%
- investimento	26,41%	33,91%	29,24%	44,94%	9,81%	15,16%
- rimborso mutui e prestiti	0,47%	0,60%	0,47%	0,73%	2,54%	3,93%
da sbilancio delle partite di giro	5,9	5,9	5,8	5,8	5,8	5,8
da sbilancio delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso	-	-	-	-	-	4,6

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: i valori in termini assoluti sono espressi in milioni di euro.

Legenda: i valori al lordo si intendono al lordo delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso i valori al netto si intendono al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso.

Si premette che i grafici di seguito riportati, relativi alle modalità di formazione dell'avanzo finanziario da competenza, considerano le poste dei maggiori/minori accertamenti netti delle entrate effettive e delle economie delle spese effettive non tenendo conto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi da compartecipazioni erariali.

Grafico 6 composizione dell'avanzo finanziario complessivo (gestione da competenza e gestione da residui) 2011-2013

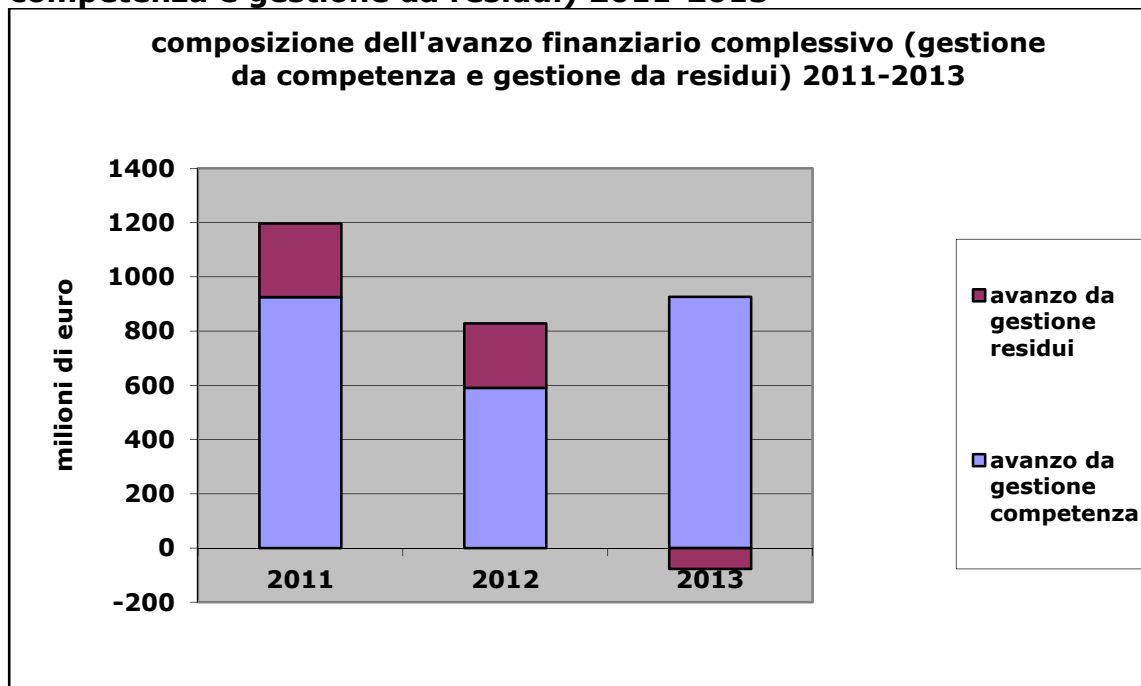


Grafico 7 avanzo finanziario da gestione di competenza 2011-2013 – cause di formazione per tipologia di entrate e spese

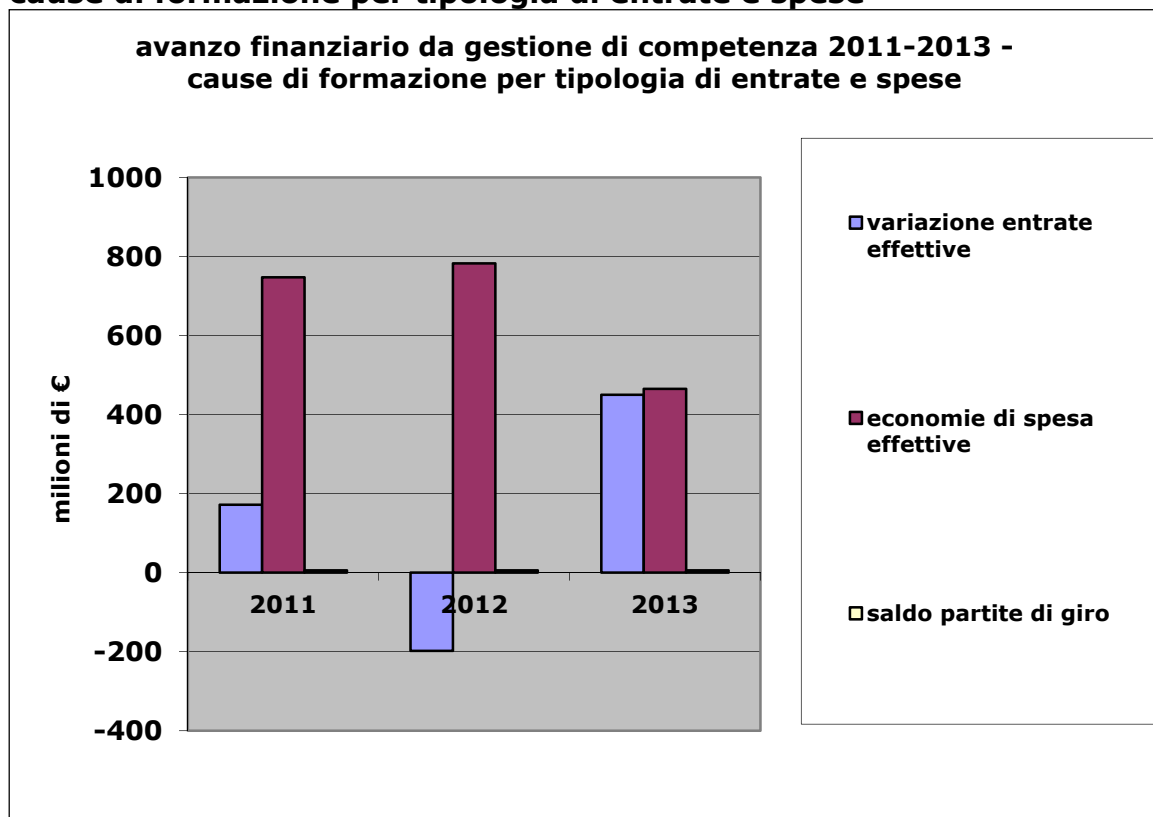


Grafico 8 avanzo finanziario di competenza 2012-2014 – componenti da variazioni delle entrate effettive

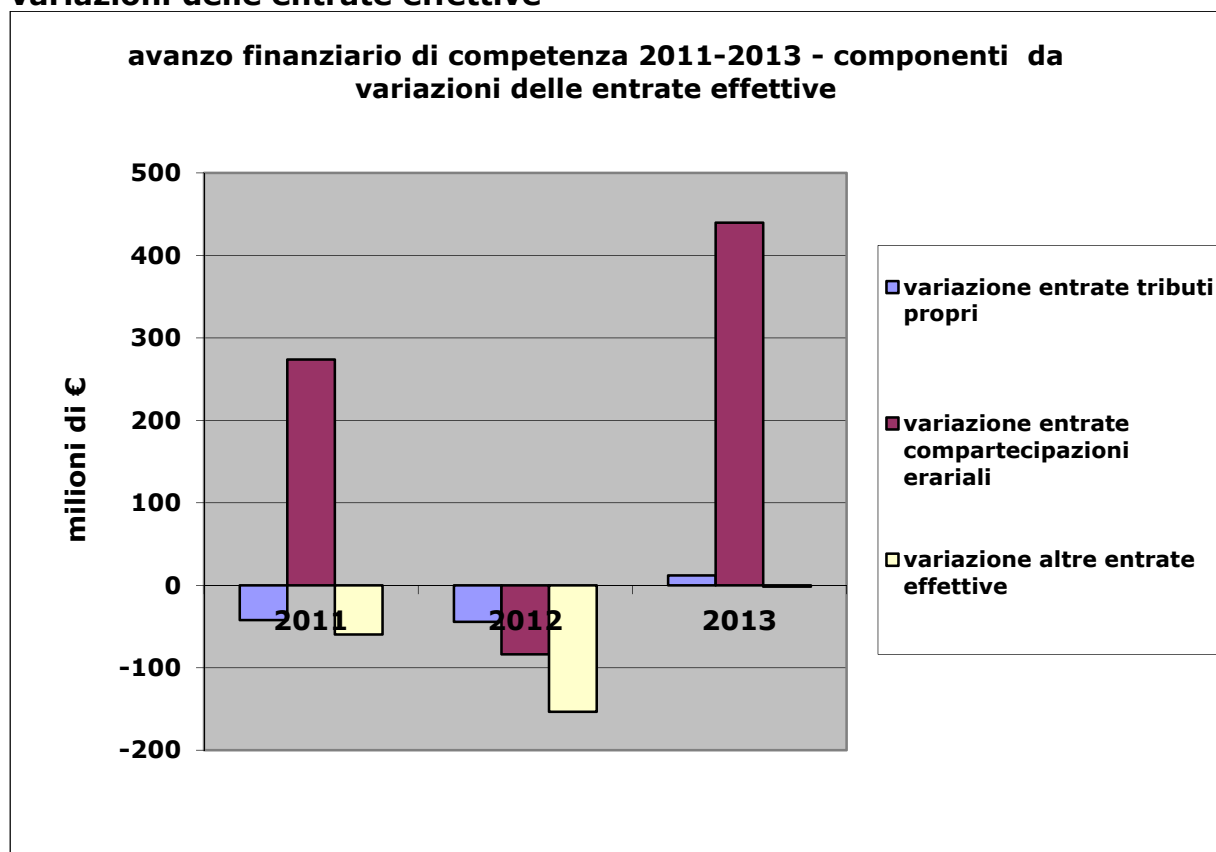
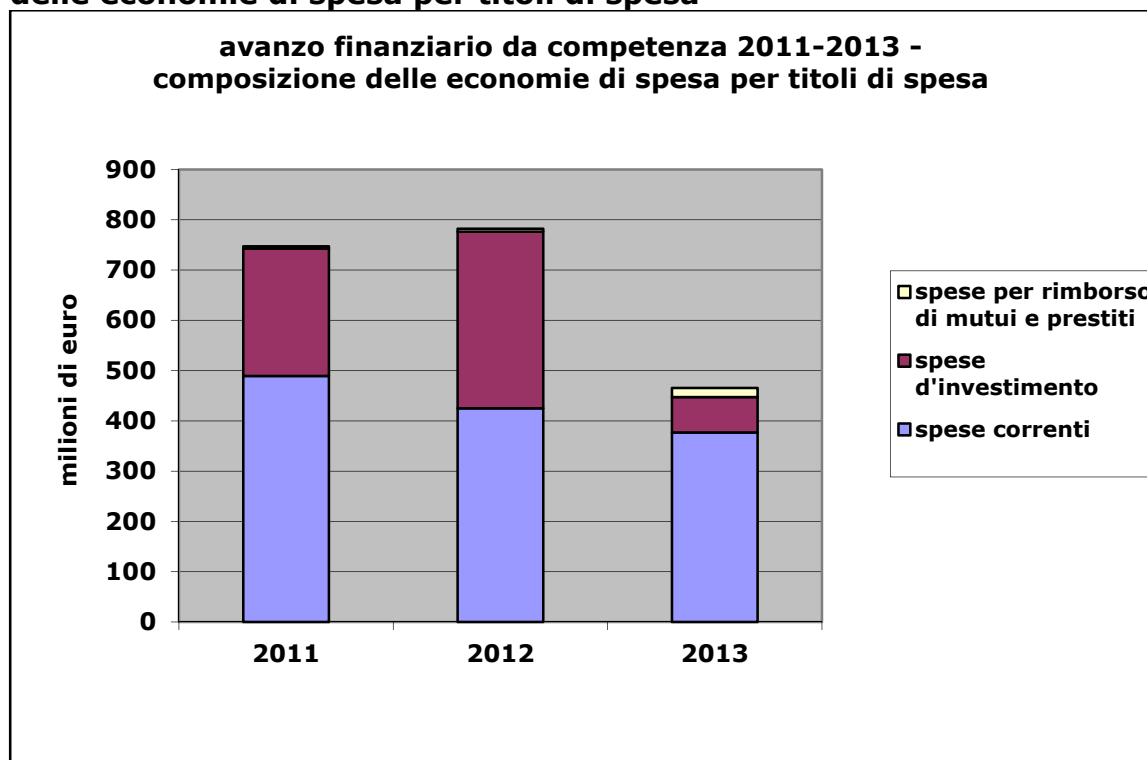


Grafico 9 avanzo finanziario da competenza 2011-2013 – composizione delle economie di spesa per titoli di spesa



Si rileva che nel 2013, contrariamente agli anni precedenti, l'avanzo finanziario

complessivo deriva esclusivamente dalla gestione di competenza, avendo la gestione dei residui determinato un disavanzo, come verrà più dettagliatamente precisato nel proseguo.

L'avanzo finanziario di competenza di 926,1 milioni deriva per 450,0 milioni (escluse le partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso delle partecipazioni erariali) da maggiori entrate, di cui 439,7 milioni da partecipazioni erariali e per 465,7 milioni (escluse le partite tecnico-contabili) da economie di spese effettive, delle quali 376,8 milioni (pari al 80,9%) relativi alla spesa corrente, 70,6 milioni (pari al 15,1%) afferenti le spese di investimento e 18,2 milioni per rimborso di prestiti (pari al 3,9). All'avanzo di competenza hanno inoltre contribuito il saldo positivo delle partite di giro pari 5,8 milioni e quello da partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso per 4,6 milioni.

6.2.3.4 Avanzo finanziario derivante dalla gestione dei residui

La gestione dei residui 2013 ha dato origine a un disavanzo di 77,2 milioni come risulta dalla seguente tabella.

Tabella 27 Determinazione dell'avanzo finanziario 2013 da residui

Componenti del saldo	Valori in euro
(-) Minori residui attivi (totale entrate)	-748.713.539,30
(+) Minori residui passivi (totale spese)	671.546.478,55
Avanzo finanziario 2013 da gestione dei residui	-77.167.060,75

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

La ripartizione dei minori residui attivi lordi, pari complessivamente a -748,7 milioni, sulla base dei titoli di entrata, è riepilogata nella tabella di seguito esposta.

Tabella 28 Differenziali della gestione residui 2013 per titoli di entrata

Entrate	maggiori (+)/minori (-) accertamenti (valori in euro)
tit. I	-249.116.941,36
tit. II	-8.423.985,29
tit. III	-221.592,70
tit. IV	-132.534.093,90
tit. V	-73.462.224,17
tit. VI	-284.954.701,88
Totale entrate	-748.713.539,30

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Passando ad analizzare i valori più rilevanti dei minori accertamenti registrati a residui, si evidenzia che quelli afferenti le entrate tributarie (titolo I) pari a 249,1 milioni derivano dalle partite tecnico-contabili per compensazioni e rimborsi sulle compartecipazioni erariali. Escludendo tali partite l'importo totale dei minori accertamenti a residui in entrata è pari a 499,6 milioni. I minori accertamenti a residui del titolo II di 8,4 milioni si riferiscono per 6,4 milioni ai fondi dallo Stato per azioni di promozione e sostegno della produzione vitivinicola regionale con riferimento al marchio "friulano". Invece, la variazione negativa sul titolo IV, pari a 132,5 milioni, deriva per 20,7 milioni da minori entrate sui fondi dallo Stato per il POR FESR 2007-2013 (compensata da economie in spesa), per 30,6 milioni dall'acquisizione di fondi per interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (compensate in spesa nella competenza) e per 80 milioni dalla rinuncia al credito restitutorio intestato al fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale stabilita con il comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale. n. 9/2013.

Con riferimento ai 671,5 milioni di minori residui passivi (422,4 milioni al netto delle partite tecnico-contabili per compensazioni e rimborsi sulle compartecipazioni erariali), si procede alla loro scomposizione elaborando le eliminazioni dei residui passivi iniziali in base al duplice criterio della causa di eliminazione e del titolo di spesa, si ottengono in tal modo le risultanze esposte nella seguente tabella.

Tabella 29 Composizione eliminazione residui passivi 2013

Minori residui passivi iniziali - anno 2013 (valori in euro)			
	Eliminazione residui passivi		
Spese	per insussistenza	per perenzione	totale
tit. I	256.529.006,81	20.892.773,63	277.421.780,44
tit. II	29.544.452,49	76.633.575,26	109.178.027,75
tit. III	0,00	0,00	0,00
tit. IV	284.946.670,36	0,00	284.946.670,36
Totale	571.020.129,66	100.526.348,89	671.546.478,55

Fonte: rendiconto anno 2012 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Si evidenzia che le economie di spesa delle spese correnti e del totale delle spese, pari rispettivamente a 277,4 milioni e 671,5 milioni, se considerate al netto delle partite tecnico-contabili per compensazioni e rimborsi sulle compartecipazioni erariali in cui si sono realizzate economie di spesa per 249,1 milioni, ammontano all'importo netto rispettivamente di 28,3 milioni e di 422,4 milioni. Le economie di spesa correnti nette, a loro volta, si compongono di 7,4 milioni da insussistenza e di 20,9 milioni da perenzione; mentre le economie di spesa totali nette, a loro volta, si compongono di 321,9 milioni da

insussistenza e di 100,5 milioni da perenzione.

Il disavanzo da residui realizzato nel 2013 deriva, come illustrato, dall'eliminazione di un importo più elevato di residui attivi rispetto a quelli passivi.

Ai fini dell'incidenza sulla determinazione dell'avanzo da residui registrato nel 2013 (rispetto al 2012 e al 2011), va tenuto presente in primo luogo, come già illustrato nella parte della presente relazione relativa all'analisi delle entrate, che dal 2013 si registra un importante cambiamento dei criteri di contabilizzazione delle entrate da compartecipazioni erariali.

In particolare, si tratta degli importi spettanti alla Regione in relazione ai versamenti operati dai contribuenti a fine anno, i quali vengono ripartiti dalla Struttura di gestione nell'anno successivo a quello in cui il concessionario alla riscossione li riversa all'erario. Con il potenziamento dell'attività di analisi dei flussi dei versamenti erariali da parte della Regione, la stessa ha ritenuto possibile provvedere a una prudente quantificazione di tale posta, che prima concorreva a determinare maggiori entrate al termine dell'esercizio in conto residui, con conseguente registrazione in conto competenza. Nella relazione previsionale e programmatica 2013-2015 della Regione si rileva che nel 2013 tale effetto ha riguardato sostanzialmente le compartecipazioni all'Iva, per un importo stimato pari a 100 milioni.

Da un punto di vista teorico un disavanzo nella gestione dei residui, fatta salva la premessa relativa al cambiamento di contabilizzazione sopra esposto, si ricollega al fatto che in riferimento a talune spese impegnate nel passato (residui passivi) sono venute meno le risorse che le finanziavano (residui attivi) e, pertanto, in astratto, il giudizio attribuibile a un tale risultato della gestione residui non può che essere negativo. Tuttavia, nel caso in esame, tale giudizio può essere attenuato osservando che il disavanzo a residui del 2013 deriva, in parte, da precise scelte del legislatore, il quale peraltro ha effettuato coerenti e opportune scelte gestionali, anche in relazione ad una più ampia visione del contesto contabile. Ci si riferisce in particolare a due norme regionali: da un lato, l'articolo 7 della legge regionale n. 9/2013 che ha previsto la rinuncia al credito restitutorio di 80 milioni intestato al fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, facendo pertanto venir meno il relativo residuo attivo del titolo IV; nel contempo lo stesso legislatore, al fine di controbilanciare la minore entrata, ha tuttavia previsto che nel bilancio 2013 fosse istituito un apposito fondo destinato a neutralizzazione gli effetti contabili della predetta rinuncia (articolo 12, commi 1 e 2). Tale fondo, il cui importo stanziato di 80 milioni è andato in economia, ha contribuito per pari importo a generare avanzo di competenza. Dall'altro lato, ci si riferisce alla norma prevista dal comma 5, dell'articolo 1, della legge regionale n. 22/2010, la quale ha previsto che a decorrere dall'esercizio 2010, in occasione delle operazioni contabili di chiusura della gestione, l'Amministrazione è autorizzata a

compensare le eventuali economie maturate sui capitoli destinati al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi relativi a operazioni di finanziamento con ricorso al mercato finanziario, per pari quota, a diminuzione degli accertamenti annotati sui capitoli destinati alla riscossione del ricavato delle operazioni di ricorso al mercato finanziario.

In conclusione di questa sezione sull'avanzo, si riporta, in un'ottica di partecipazione al coordinamento di finanza pubblica, la tabella di rappresentazione del risultato di amministrazione del triennio 2011-2013, come prevista dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5 del 4 marzo 2014 relativa alle linee guida sui rendiconti delle regioni per l'anno 2013.

Tabella 30 Avanzo di amministrazione nel triennio 2011-2013

		Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Fondo di cassa iniziale (+)	a	1.647.508.001,65	2.151.531.553,96	1.882.067.077,28
Riscossioni (+)	b	6.509.161.001,47	5.893.306.074,47	6.411.138.551,55
Pagamenti (-)	c	6.005.137.449,16	6.162.770.551,15	5.859.028.561,78
Fondo di cassa finale	d=a+b-c	2.151.531.553,96	1.882.067.077,28	2.434.177.067,05
di cui: Quota vincolata (Riferimenti SIOPE COD. 1450: Consistenza alla fine del mese di riferimento, delle giacenze del conto corrente di tesoreria intestato all'ente vincolate per pignoramenti. L'importo cui fa riferimento la presente voce costituisce un "di cui" dell'importo di cui al codice 1400)	e	0,00		0,00
Fondo di cassa finale netto	f=d-e	2.151.531.553,96	1.882.067.077,28	2.434.177.067,05
Residui attivi (+)	g	3.249.221.162,51	3.249.303.926,92	3.222.168.958,32
Residui passivi (-)	h	2.926.471.098,65	3.099.014.368,19	3.026.123.074,48
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	i=f+g-h	2.474.281.617,82	2.032.356.636,01	2.630.222.950,89
SOMME VINCOLATE DA REISCRIVERE IN COMPETENZA	j			
Altri vincoli eventualmente presenti sull'avanzo di amministrazione	k			
ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	l	1.277.814.052,28	1.204.290.671,43	1.781.287.986,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE netto	m=i-j-k-l	1.196.467.565,54	828.065.964,58	848.934.963,97
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE formalmente approvato		1.196.467.565,54	828.065.964,58	848.934.963,97

6.2.4 Trasferimenti a competenza derivata

Nei seguenti prospetti si rilevano, per il triennio 2011-2013, i trasferimenti a competenza derivata in valori assoluti e relativi (struttura percentuale), la loro articolazione per gestione di riferimento (da competenza o da residui), per origine normativa e per titolo di spesa di destinazione.

Tabella 31 Riepilogo per il triennio 2012-2013 dei trasferimenti per competenza derivata rinviati all'esercizio successivo (valori in euro)

Riepilogo dei trasferimenti per competenza derivata, originati dalla gestione di competenza e dei residui, rinviati all'esercizio successivo	2011	2012	2013
<i>Trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza):</i>			
<i>Fondi statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali (art. 31 commi 7 e 8 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	143.349.816,50	109.385.586,39	140.855.551,89
- investimento	164.719.131,09	239.218.883,21	514.372.049,72
- partite di giro	92.597.460,95	104.980.836,73	100.371.579,93
Totale	400.666.408,54	453.585.306,33	755.599.181,54
<i>Risorse regionali (art. 31 commi 2 e 3 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	2.275.618,38	853.718,65	679.283,79
- investimento	135.357.218,56	87.749.413,30	67.152.727,08
Totale	137.632.836,94	88.603.131,95	67.832.010,87
<i>Fondo residui perenti (art. 31, comma 6 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	290.177.821,59	256.597.901,05	222.721.612,51
- investimento	330.862.525,61	320.399.890,57	297.096.731,95
Totale	621.040.347,20	576.997.791,62	519.818.344,46
<i>Mutuo (art. 31, comma 3 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- investimento	50.108.305,55	32.678.248,36	61.806.763,32
Totale	50.108.305,55	32.678.248,36	61.806.763,32
<i>Fondi terremoto (art. 66, comma 1 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	1.829.125,61	1.346.048,29	1.186.739,55
- investimento	23.633.986,41	23.020.698,02	20.534.481,10
Totale	25.463.112,02	24.366.746,31	21.721.220,65
<i>Fondi del personale (art. 31 comma 6 l.reg. n. 21/2007 e art. 7, comma 9 l.reg. n. 22/2007)</i>			
- corrente	42.537.269,97	27.532.877,07	31.018.956,73
Totale	42.537.269,97	27.532.877,07	31.018.956,73
<i>Fondi riserva, globali, garanzie, ecc. (art. 31, comma 6 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente			97.990.643,53
- investimento			225.449.606,22
Totale			323.440.249,75
<i>Riepilogo trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza)</i>			
- corrente	480.169.652,05	395.716.131,45	494.452.788,00
- investimento	704.681.167,22	703.067.133,46	1.186.412.359,39
- rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
- partite di giro	92.597.460,95	104.980.836,73	100.371.579,93
A) Totale Trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza)	1.277.448.280,22	1.203.764.101,64	1.781.236.727,32
<i>Trasferimenti per competenza derivata (da gestione dei residui):</i>			

<i>Fondi terremoto (art. 66, comma 2 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	215.353,10	408.604,90	14.406,43
- investimento	150.418,96	117.964,89	36.853,17
B) Totale trasferimenti per competenza derivata (da gestione dei residui)	365.772,06	526.569,79	51.259,60
A)+B) Totale complessivo trasferimenti per competenza derivata (da competenza e da residui)	1.277.814.052,28	1.204.290.671,43	1.781.287.986,92

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: i valori sono espressi in euro

Tabella 32 Riepilogo per il triennio 2011-2013 in composizione percentuale dei trasferimenti per competenza derivata rinviati all'esercizio successivo

Riepilogo dei trasferimenti per competenza derivata in composizione percentuale, originati dalla gestione di competenza e dei residui, rinviati all'esercizio successivo	2011	2012	2013
<i>Trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza):</i>			
<i>Fondi statali e cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali (art. 31 commi 7 e 8 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	35,78%	24,12%	18,64%
- investimento	41,11%	52,74%	68,07%
- partite di giro	23,11%	23,14%	13,29%
Totale	31,36%	37,66%	42,42%
<i>Fondi regionali (art. 31 commi 2 e 3 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	1,65%	0,96%	1,00%
- investimento	98,35%	99,04%	99,00%
Totale	10,77%	7,36%	3,81%
<i>Fondo residui perenti (art. 31, comma 6 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	46,72%	44,47%	42,85%
- investimento	53,28%	55,53%	57,15%
Totale	48,60%	47,91%	29,18%
<i>Mutuo (art. 31, comma 3 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- investimento	100,00%	100,00%	100,00%
Totale	3,92%	2,71%	3,47%
<i>Fondi terremoto (art. 66, commi 1 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	7,18%	5,52%	5,46%
- investimento	92,82%	94,48%	94,54%
Totale	1,99%	2,02%	1,22%

Riepilogo dei trasferimenti per competenza derivata in composizione percentuale, originati dalla gestione di competenza e dei residui, rinviati all'esercizio successivo	2011	2012	2013
<i>Fondi del personale (art. 31 comma 6 l.reg. n. 21/2007 e art. 7, comma 9 l.reg. n. 22/2007)</i>			
- corrente	100,00%	100,00%	100,00%
Totale	3,33%	2,29%	1,74%
<i>Fondi riserva, globali, garanzie, ecc. (art. 31, comma 6 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente			30,30%
- investimento			69,70%
Totale			18,16%
<i>Riepilogo trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza)</i>			
- corrente	37,59%	32,87%	27,76%
- investimento	55,16%	58,41%	66,60%
- rimborso prestiti	0,00%	0,00%	0,00%
- partite di giro	7,25%	8,72%	5,64%
<i>A) Totale Trasferimenti per competenza derivata (da gestione di competenza)</i>	99,97%	99,96%	99,99%
<i>Trasferimenti per competenza derivata (da gestione dei residui):</i>			
<i>Fondi terremoto (art. 66, comma 2 l.reg. n. 21/2007)</i>			
- corrente	58,88%	77,60%	28,10%
- investimento	41,12%	22,40%	71,89%
<i>B) Totale trasferimenti per competenza derivata (da gestione dei residui)</i>	0,03%	0,04%	0,003%
<i>A)+B) Totale complessivo trasferimenti per competenza derivata (da competenza e da residui)</i>	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nel 2013 i trasferimenti a competenza derivata sono originati pressoché interamente, 99,997%, dalla gestione di competenza (1.781,236 milioni), mentre la gestione da residui (fondi per il terremoto articolo 66, commi 1 e 2 legge regionale n. 21/2007) incide solo per lo 0,003% (0,05 milioni).

Le tabelle evidenziano il sensibile aumento dei trasferimenti intervenuto nel 2013 rispetto al passato: si passa da 1.277,4 milioni del 2011 e 1.203,8 milioni del 2012 a 1.781,3 milioni nel 2013. Tale sensibile aumento dei trasferimenti a competenza derivata del 2013 rispetto al biennio precedente è dovuto, come già accennato in precedenza, alle modifiche normative apportate all'articolo 31 della legge regionale di contabilità: in particolare, da un lato, è stato abrogato il comma 5 del citato articolo che fino al 2012 prevedeva che le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste,

obbligatorie e d'ordine, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituissero economia di bilancio e, dall'altro lato, è stato modificato il comma 6 che nella versione novellata, prevede che le quote non utilizzate dei citati fondi globali e di riserva, nonché di quelli per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati e del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, oltre alle quote stanziato sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, siano trasferite agli esercizi successivi, come già originariamente previsto per il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e per il fondo per l'assegnazione dei residui perenti.

La struttura per titoli di spesa dei trasferimenti è rimasta tuttavia nelle grandi linee abbastanza stabile nel triennio: in particolare, i trasferimenti rinviati al 2014 dalla gestione di competenza, pari a 1.781,2 milioni, sono relativi in maggior parte (66,60%, pari a 1.184,4 milioni) alle spese d'investimento, mentre le spese correnti rappresentano il 27,76%, pari a 494,5 milioni.

Con riferimento alla classificazione per origine normativa dei trasferimenti originati da competenza derivata, va evidenziata, a seguito della citata modifica all'articolo 31 della legge regionale di contabilità, la nuova categoria afferente i fondi globali, i fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, i fondi per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, il fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario e le quote stanziato sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti. Tale categoria, nel 2013, per la prima volta ha trasferito risorse per 323,4 milioni, pari al 18,16% del totale dei trasferimenti complessivi.

Per quanto riguarda le altre categorie, si rilevano, nel 2013, somme trasferite da fondi statali e da cofinanziamento di programmi e progetti comunitari e statali (art. 31 commi 7 e 8 legge regionale n. 21/2007) per 755,6 milioni (pari al 42,42% del totale), in rilevante aumento rispetto al passato (erano 400,7 milioni nel 2011 e 453,6 milioni nel 2012). Anche il fondo residui perenti (articolo 31, comma 6 legge regionale n. 21/2007), trasferisce risorse per un importo rilevante: nel 2013 i trasferimenti a competenza derivata ammontano a 519,8 milioni, pari al 29,18% del totale, in diminuzione rispetto al dato del 2012 (577,0 milioni, pari al 47,91% del totale) e del 2011 (621,0 milioni pari al 31,36% del totale). Le risorse regionali hanno registrato nel 2013 un ammontare di risorse trasferite (67,8 milioni, pari al 3,81% del totale) inferiore a quello del 2012 (88,6 milioni, pari al 7,36% del totale) e del 2011 (137,6 milioni pari al 10,77% del totale).

La parte relativa ai mutui (articolo 31, comma 3, legge regionale n. 21/2007) ha registrato trasferimenti nel 2013 pari a 61,8 milioni, per spese di investimento; i fondi terremoto (articolo 66, commi 1 e 2, legge regionale n. 21/2007) hanno alimentato nel

2013 trasferimenti per competenza derivata da gestione di competenza per 21,7 milioni, di cui 20,5 milioni per spese d'investimento; infine, i trasferimenti per competenza derivata di parte corrente relativi ai fondi per il personale (articolo 31, comma 6, legge regionale n. 21/2007 e articolo 7, comma 9, legge regionale n. 22/2007), ammontano nel 2013 a 31,0 milioni.

6.3 Considerazioni riepilogative sulle risorse finanziarie disponibili e sulle spese effettive per il triennio 2011-2013

Si espone di seguito, per il triennio 2011-2013, il riepilogo delle risorse disponibili in conto competenza al netto delle partite di giro e al netto delle partite tecniche contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali (che vengono evidenziate a parte) e il riepilogo delle spese effettive, sempre al netto delle partite tecniche contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali.

Tabella 33 Risorse finanziarie disponibili e spese effettive in conto competenza 2011-2013

Risorse disponibili e spese effettive (in conto competenza)	2011	2012	2013
Risorse disponibili			
Avanzo esercizio precedente applicato escluse partite di giro	1.286.738.808,77	1.190.617.185,37	822.288.755,57
Trasferimenti competenza derivata da esercizio precedente escluse partite giro	1.098.734.787,55	1.185.216.591,33	1.099.309.834,70
Entrate Tit. I	4.433.975.189,91	4.127.431.994,41	4.569.258.948,45
Entrate Tit. II	220.681.195,22	163.974.493,46	197.125.907,37
Entrate Tit. III	152.292.213,32	94.108.684,99	101.628.680,39
Entrate Tit. IV	151.590.323,65	178.503.898,74	401.703.936,48
Entrate Tit. V	123.644.520,04	69.250.350,93	87.961.434,46
Totale entrate effettive	5.082.183.442,14	4.633.269.422,53	5.357.678.907,15
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	7.467.657.038,46	7.009.103.199,23	7.279.277.497,42
Spese			
Spese correnti (Tit. I)	4.140.473.097,68	4.117.388.514,12	3.867.366.953,70
Spese d'investimento (Tit. II)	962.789.248,04	961.409.272,30	627.250.006,99
Spese per rimborso di mutui e prestiti (Tit. III)	260.403.699,21	247.059.427,46	188.074.665,82
Totale impegni spese effettive	5.363.666.044,93	5.325.857.213,88	4.682.691.626,51
Trasferimenti a competenza derivata a eserc. succ.			
Per spese correnti (Tit. I)	480.169.652,05	395.716.131,45	494.452.788,00
Per spese d'investimento (Tit. II)	704.681.167,22	703.067.133,46	1.186.412.359,39
Per spese per rimborso di mutui e prestiti (Tit. III)	0,00	0,00	0,00
Totale trasferimenti competenza derivata a eserc. succ. per spese effettive	1.184.850.819,27	1.098.783.264,91	1.680.865.147,39
TOTALE (IMPEGNI+TRASFERIMENTI A COMPETENZA DERIVATA) SPESE EFFETTIVE	6.548.516.864,20	6.424.640.478,79	6.363.556.773,90
AVANZO FINANZIARIO DA COMPETENZA, ESCLUSE PARTITE DI GIRO E PARTITE TECNICO-CONTABILI	919.140.174,26	584.462.720,44	915.720.723,52
SBILANCIO PARTITE TECNICO-CONTABILI			4.611.126,35
AVANZO FINANZIARIO DA COMPETENZA, ESCLUSE PARTITE DI GIRO	919.140.174,26	584.462.720,44	920.331.849,87

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in euro.

Nota: le entrate tributarie sono state computate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle partecipazioni erariali.

Nota: le spese correnti sono state computate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle partecipazioni erariali.

Tabella 34 Risorse finanziarie disponibili e spese effettive in conto competenza 2011-2013 (scostamenti)

Risorse disponibili e spese effettive (in conto competenza)	2012 su 2011	% 2012 su 2011	2013 su 2012	% 2013 su 2012
Risorse disponibili				
Avanzo esercizio precedente applicato escluse partite di giro	-96.121.623,40	-7,47%	-368.328.429,80	-30,94%
Trasferimenti competenza derivata da esercizio precedente escluse partite giro	86.481.803,78	7,87%	-85.906.756,63	-7,25%
Entrate Tit. I	-306.543.195,50	-6,91%	441.826.954,04	10,70%
Entrate Tit. II	-56.706.701,76	-25,70%	33.151.413,91	20,22%
Entrate Tit. III	-58.183.528,33	-38,21%	7.519.995,40	7,99%
Entrate Tit. IV	26.913.575,09	17,75%	223.200.037,74	125,04%
Entrate Tit. V	-54.394.169,11	-43,99%	18.711.083,53	27,02%
Totale entrate effettive	-448.914.019,61	-8,83%	724.409.484,62	15,63%
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	-458.553.839,23	-6,14%	270.174.298,19	3,85%
Spese				
Spese correnti (Tit. I)	-23.084.583,56	-0,56%	-250.021.560,42	-6,07%
Spese d'investimento (Tit. II)	-1.379.975,74	-0,14%	-334.159.265,31	-34,76%
Spese per rimborso di mutui e prestiti (Tit. III)	-13.344.271,75	-5,12%	-58.984.761,64	-23,87%
Totale impegni spese effettive	-37.808.831,05	-0,70%	-643.165.587,37	-12,08%
Trasferimenti a competenza derivata a eserc. succ.				
Per spese correnti (Tit. I)	-84.453.520,60	-17,59%	98.736.656,55	24,95%
Per spese d'investimento (Tit. II)	-1.614.033,76	-0,23%	483.345.225,93	68,75%
Per spese per rimborso di mutui e prestiti (Tit. III)	0,00	non calc.	0,00	non calc.
Totale trasferimenti competenza derivata a eserc. succ. per spese effettive	-86.067.554,36	-7,26%	582.081.882,48	52,98%
TOTALE (IMPEGNI+TRASFERIMENTI A COMPETENZA DERIVATA) SPESE EFFETTIVE	-123.876.385,41	-1,89%	-61.083.704,89	-0,95%
AVANZO FINANZIARIO DA COMPETENZA, ESCLUSE PARTITE DI GIRO E PARTITE TECNICO-CONTABILI	-334.677.453,82	-36,41%	331.258.003,08	56,68%
SBILANCIO PARTITE TECNICO-CONTABILI			4.611.126,35	non calc
AVANZO FINANZIARIO DA COMPETENZA, ESCLUSE LE PARTITE DI GIRO	-334.677.453,82	-36,41%	335.869.129,43	57,47%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in euro.

Nota: le entrate tributarie sono state computate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle partecipazioni erariali.

Nota: le spese correnti sono state computate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle partecipazioni erariali.

Nel confronto dei dati da un esercizio a quello successivo si può osservare che nel 2012, rispetto al 2011, vi era stata una sensibile diminuzione delle entrate effettive al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali e a esclusione delle partite di giro (-448,9 milioni pari a -8,83%) e ciò era imputabile principalmente alla netta diminuzione delle entrate tributarie (-306,5 milioni, pari a -6,91%) e in particolare delle compartecipazioni erariali (-400,3 milioni pari a -11,20%), sulla quale avevano inciso in modo rilevante:

- le maggiori quote di compartecipazioni erariali da riversare allo Stato, quale contributo della Regione al federalismo fiscale (+50 milioni) rispetto al 2011;
- le quote di entrate da compartecipazioni erariali trattenute dallo Stato a titolo di misure di contribuzione della Regione a manovre di finanza pubblica (complessivamente 248,8 milioni);
- le quote di entrata da compartecipazioni erariali regionali (per un importo complessivo stimato di 80,2 milioni) che lo Stato ha trattenuto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011 e che sono state invece dichiarate dalla Corte Costituzionale di spettanza della Regione a seguito della sentenza n. 241/2012.

La sensibile diminuzione, nel 2012 rispetto al 2011, del totale delle risorse finanziarie disponibili (-458,6 milioni, pari a -6,14%), cui era correlata una diminuzione degli impegni di spesa e dei trasferimenti a titolo di competenza derivata all'esercizio successivo³⁸, si era ripercossa sulla gestione della competenza, determinando una forte contrazione dell'avanzo finanziario di competenza. Escluse le partite di giro, l'avanzo è diminuito nel 2012 di 334,7 milioni, pari a -36,41%, rispetto al 2011. Come sopra esposto, al netto delle partite di giro, esso ammonta a 584,5 milioni, pari al 8,34% del totale delle risorse finanziarie disponibili.

Con riferimento ai dati del 2013 confrontati con quelli del 2012, se da un lato si assiste alla contrazione delle risorse che complessivamente pervengono dall'esercizio precedente a titolo di avanzo (-368,3 milioni, pari a -30,94%) e di trasferimenti dalla competenza derivata (-85,9 milioni, pari a -72,25%), dall'altro lato, si osserva un generalizzato aumento delle entrate effettive (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali e a esclusione delle partite di giro), pari a +724,4 milioni (corrispondente a +15,63%). Tra queste va rilevato il peso preponderante, in termini assoluti, di quelle del titolo I (+441,8 milioni, pari a +10,70%)

³⁸ Relativamente alle spese effettive, siffatta diminuzione è pari a -123,9 milioni (in termini percentuali -1,89%) e imputabile essenzialmente alla riduzione delle somme trasferite a titolo di competenza derivata sulle spese correnti.

e, in particolare, delle compartecipazioni erariali. Detto incremento va attribuito a diversi fattori tra i quali si citano: il maggiore gettito da compartecipazioni all'Ires, pari a +386,7 milioni (anche dovuto a componenti non ripetitive, tra cui 136,7 milioni da ricondursi al consolidato fiscale di un gruppo societario, e 87,6 milioni a seguito dei maggiori acconti e che rappresenta non solo una entrata non strutturale, ma un'anticipazione di entrata destinata a generare minori entrate nel 2014); il gettito, pari a 98,6 milioni, a titolo di definitiva quantificazione della compartecipazione regionale ai redditi da pensione dovuto alla Regione sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2010.

Significativo, sempre in termini assoluti, risulta anche l'aumento, nel 2013 rispetto al 2012, delle entrate del titolo IV pari a 223,2 milioni (+125,04%), la cui variazione va ricollegata principalmente alle entrate della categoria 4.2 "trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche" che passa dai 118,4 milioni del 2012 ai 375,3 milioni del 2013. Sul fronte della spesa, invece, la variazione del totale delle risorse per impegni e trasferimenti a competenza derivata relativi alle spese effettive, tra il 2013 e il 2012, risulta limitata, inferiore all'1%

In sintesi la gestione del 2013, sebbene potesse contare su un avanzo applicato notevolmente ridotto rispetto agli anni precedenti, si è caratterizzata per un notevole incremento delle risorse in entrata della competenza rispetto all'anno precedente (in parte collegate comunque a fattori di natura straordinaria) che ha permesso, non solo di sopperire alla riduzione dell'avanzo, ma addirittura di disporre di maggiori disponibilità rispetto all'esercizio precedente. Tuttavia il complesso delle risorse rese disponibili nel 2013 non è stato, sul lato spesa, pienamente utilizzato e ha invece concorso, da un lato alla copertura del disavanzo dalla gestione residui 2013 e, dall'altro lato, alla formazione dell'avanzo di competenza, con conseguente rinvio, per tale parte, dell'impiego delle risorse accertate nell'anno, che tuttavia nella misura di 449,98 milioni sono derivate da maggiori entrate (nette) sulle previsioni assestate.

6.4 Considerazioni sui debiti fuori bilancio nella contabilità della Regione

Il debito fuori bilancio, secondo l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, consiste in un'obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, ma assunta in violazione delle norme giuscontabili che attengono alla fase della spesa e in particolare di quelle che regolano l'impegno contabile. La disciplina di tale fenomeno si è nel tempo estrinsecata in funzione delle procedure atte a garantire la conoscenza del fenomeno stesso, a disciplinare la sua riconducibilità al "sistema di bilancio"³⁹ attraverso il riconoscimento

³⁹ Per "sistema di bilancio" si intende l'insieme delle regole e dei principi che, nell'ottica del significato

della legittimità del debito nonché a stabilire le conseguenze di un'eventuale impossibilità di un siffatto riconoscimento. La tematica del debito fuori bilancio (la cui nozione non è espressamente definita dalla legge) si è infatti sempre accompagnata con quella della riconoscibilità della legittimità del debito stesso.

Nell'ordinamento contabile degli Enti locali, le disposizioni dell'articolo 194 del testo unico degli Enti locali n. 267/2000 sono finalizzate a individuare le tipologie di obbligazioni che determinano un debito fuori bilancio, di cui può essere riconosciuta la legittimità a mezzo di una deliberazione consiliare.

Sono previste le seguenti causali:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese.

Va precisato che una lettura sistematica e unitaria della suddetta classificazione può essere svolta non con riferimento alla comunanza delle caratteristiche proprie delle fattispecie debitorie, quanto piuttosto solo con riferimento alle circostanze dal legislatore ritenute idonee a consentire la riconoscibilità dei debiti. L'elemento unificante di tali circostanze, che attribuisce omogeneità alla classificazione, consiste nel fatto che il debito viene a esistenza al di fuori e indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente.

Tutto ciò premesso, va osservato che l'ordinamento contabile della Regione Friuli Venezia Giulia non contempla invece alcuna specifica disposizione che disciplini il fenomeno dei debiti fuori bilancio e la loro riconduzione all'interno del sistema del bilancio. Al fine pertanto di inquadrare la problematica e di riferirla alla realtà regionale, soprattutto per le influenze che può avere sugli equilibri di bilancio, la Sezione, in occasione del giudizio di parificazione del rendiconto 2012, formulò uno specifico quesito istruttorio, teso a conoscere il valore e le causali dei debiti fuori bilancio rilevati dall'Amministrazione nell'esercizio 2012: fu chiesto, più in generale, di illustrare le sequenze procedurali seguite per la copertura di spese sopravvenute o non previamente autorizzate.

autorizzatorio del bilancio finanziario di un ente pubblico, scandiscono e disciplinano nei tempi e nei contenuti procedurali e sostanziali la rappresentazione contabile dell'attività dell'ente.

L'Amministrazione in esito alla richiesta rappresentò che, in ambito regionale, i debiti fuori bilancio, come definiti per gli Enti locali, sono più propriamente riconducibili "alla categoria delle obbligazioni discendenti da spese sopravvenute". La Direzione centrale finanze illustrò le sequenze procedurali seguite per far fronte a tali tipologie di obbligazioni: pur tenendo a riferimento le causali individuate dal TUEL, la Direzione sottolineò come le obbligazioni discendenti da spese sopravvenute non costituiscano necessariamente obbligazioni verso terzi assunte in violazione delle norme giuscontabili regionali che regolano i procedimenti di spesa. Oltre alle cinque causali illustrate, secondo l'individuazione dell'articolo 194 del TUEL, la Direzione centrale finanze, nella propria risposta, rappresentò anche le spese sopravvenute conseguenti ad atti di ravvedimento operoso. Questo istituto prevede il versamento degli interessi maturati giorno per giorno e delle sanzioni previste dalla normativa in vigore.

Nella sostanza l'Amministrazione dunque precisò che con riferimento ad alcune tipologie di debiti (copertura di disavanzi di enti od organismi partecipati, ricapitalizzazioni per ripianamento di perdite, procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità, atti di riconoscimento di debito) la riconduzione della spesa al sistema di bilancio è garantita dall'imprescindibile esperimento del procedimento legislativo e dalla conseguente adozione di un atto avente forma di legge adottato dall'organo titolare del bilancio e cioè dal Consiglio regionale. Con riferimento ad altre spese (sentenze esecutive), la riconduzione al sistema di bilancio avviene a mezzo dell'utilizzo del fondo per le spese obbligatorie e d'ordine. In questi casi la riconduzione del debito sopravvenuto al bilancio si fonda su un'implicita, preventiva e forfettaria autorizzazione alla spesa espressa dall'organo politico al momento dell'approvazione del bilancio. Al riguardo deve infatti osservarsi che la destinazione del fondo per le spese obbligatorie e d'ordine è puntualmente prevista dalla legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità (articolo 18, comma 5, legge regionale n. 21/2007)⁴⁰ che però non pare prevedere espressamente la possibilità di un utilizzo del fondo per il pagamento di spese sopravvenute. Per altro verso, il programma operativo di gestione (POG) contiene in allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge regionale n. 21/2007, l'elenco delle spese obbligatorie, tra le quali sono, tra l'altro, ricomprese anche quelle, cui si riferiscono specifici capitoli di spesa iscritti per memoria, destinate agli oneri del contenzioso.

Poiché il prelevamento dal fondo di riserva delle risorse necessarie per pagare il

⁴⁰ "Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate".

debito sopravvenuto avviene con decreto dell'Assessore alle finanze (articolo 18, comma 6, legge regionale n. 21/2007), ne consegue che la partecipazione dell'organo politico regionale al procedimento di spesa ora in esame si riduce a quella implicita, preventiva e forfettaria autorizzazione di cui sopra si è detto. La circostanza che siffatta autorizzazione sia "preventiva" da un lato fa sì che l'ordinamento regionale possa non disciplinare la fattispecie del debito fuori bilancio (che non esisterebbe per definizione), ma dall'altro preclude all'organo politico la piena conoscenza e la valutazione di fenomeni gestionali che possono anche essere delicati e importanti.

Sull'esigenza di assicurare all'organo politico la piena conoscenza e valutazione dei fenomeni gestionali, l'Amministrazione, in sede di contraddittorio finale per la parificazione del rendiconto 2012, esprime il parere che "le esigenze di pubblicità ed evidenza siano sufficientemente soddisfatte dalla pubblicità propria dei provvedimenti legislativi e dei decreti di prelevamento delle risorse dal fondo spese obbligatorie".

Pur con il richiamato vulnus, il problema della riconducibilità al bilancio regionale del debito sopravvenuto si presenta in definitiva con queste più attenuate caratteristiche, rispetto a quelle proprie di un Ente locale. Non altrettanto può invece dirsi per il rischio connesso a una carenza o insufficienza nell'individuazione e/o quantificazione dei fattori di spesa. In questo caso, indipendentemente dalle procedure da attivare per la riconduzione della spesa entro il bilancio, la possibile ripercussione sugli equilibri del bilancio (eventualmente incapiente) regionale ha contenuti analoghi a quelli che subirebbe il documento contabile di un Ente locale.

Il rimedio non può che consistere in un'attenta programmazione, in un'oculata gestione, integrata da adeguate forme di controllo in itinere e nell'approntamento di adeguate cautele contabili finalizzate ad attenuare gli effetti negativi sul bilancio di fenomeni che fossero eventualmente sfuggiti ai predetti preventivi accorgimenti.

In sede di contraddittorio finale per la parificazione 2012, "quanto alla minimizzazione del rischio relativo alla carente o insufficiente quantificazione dei fattori di spesa", la Regione ritenne che l'adeguata dotazione del fondo per le spese obbligatorie fungesse da cautela sufficiente.

Alla luce di quanto sopra, la Sezione richiamò l'attenzione sulle possibili implicazioni sul bilancio dei debiti o delle spese sopravvenute, implicazioni che esigono da parte dell'Amministrazione l'adozione di una particolare cura nelle fasi della programmazione e della gestione.

Come atto consequenziale alle osservazioni della Sezione, formulate in particolare sulle modalità attraverso le quali l'Amministrazione assicura la copertura finanziaria agli oneri che discendono dalle sentenze esecutive, la Direzione centrale finanze ha emanato

la circolare n. 10 del 24 ottobre 2013 avente per oggetto la programmazione delle spese inerenti l'attuazione delle sentenze esecutive. La circolare fornisce in particolare indicazioni sulle modalità attraverso le quali l'Amministrazione deve assicurare la copertura finanziaria agli oneri che discendono dalle sentenze esecutive. Le Direzioni, allo scopo di ridurre al minimo il rischio relativo alla carente o insufficiente quantificazione dei fattori di spesa, sono pertanto invitate a programmare la spesa relativa agli oneri connessi all'esecuzione delle sentenze: *“in particolare, qualora in occasione della manovra finanziaria per il nuovo esercizio, o dell'assestamento di bilancio, siano disponibili elementi conoscitivi sufficienti per ritenere ragionevolmente prevedibile che tali spese graveranno sull'esercizio oggetto della legge regionale di bilancio, o della legge regionale di assestamento di bilancio, si chiede alle Direzioni in indirizzo di comunicare ... il fabbisogno inerente a tale spesa, in modo da limitare il finanziamento tramite il prelevamento dal fondo spese obbligatorie e d'ordine alle ipotesi di spese obiettivamente insuscettibili di programmazione”*.

Ciò posto, visto quanto precisato dall'Amministrazione con riferimento all'esercizio 2012 e in conformità al dettaglio espositivo seguito in quella sede, la Sezione ha formulato, anche per l'esercizio 2013, uno specifico quesito istruttorio, teso a conoscere la spesa (e i corrispondenti capitoli) sostenuta per le singole fattispecie riconducibili ai debiti fuori bilancio (“spese sopravvenute” secondo la prospettiva regionale).

Con nota n. 14442 del 15 maggio 2014 la Direzione centrale finanze ha trasmesso un prospetto che riporta la causale dei debiti fuori bilancio (spese sopravvenute), il capitolo di spesa e la sua denominazione, la Direzione competente, gli impegni e i pagamenti a carico dell'esercizio 2013 relativi alla causale, ed eventuali note esplicative.

Si riportano sinteticamente le risultanze indicate nel prospetto per le singole fattispecie da esso evidenziate: in sede di controllo si è riscontrato quanto riportato nel prospetto con le risultanze del rendiconto e della situazione partitaria.

a) Sentenze esecutive

A carico dell'Amministrazione possono discendere oneri connessi all'adempimento dell'obbligazione principale (imputati, in linea generale, al capitolo di spesa correlato alla norma sostanziale che ha autorizzato l'intervento oggetto di contestazione, a carico del centro di responsabilità della spesa) e oneri derivanti da contenzioso (risarcimento danni, interessi, rivalutazione monetaria, spese legali: imputati ai capitoli di spesa di parte corrente istituiti per memoria come spesa obbligatoria). A seguito dell'intervenuto pagamento di oneri di contenzioso la Direzione centrale finanze e l'Avvocatura della Regione trasmettono alla Procura regionale della Corte dei conti copia degli atti di spesa e della relativa documentazione giustificativa.

Si riporta di seguito una tabella rappresentante i "debiti fuori bilancio" 2013 per sentenze esecutive, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione.

capitolo	impegni relativi a sentenze esecutive	pagamenti relativi a sentenze esecutive
609 spese legali a seguito pronunciamenti giudiziali e arbitrali in relazione a contenziosi della Regione e degli enti regionali incluso il FRIE, rimborso spese legali a dipendenti regionali e amministratori, parcelle avvocati esterni, iscrizione albo per avvocati interni, ecc. (spesa obbligatoria), di competenza dell'Avvocatura della Regione	158.742,67	158.742,67
620 spese per il pagamento delle spese borsuali e di giustizia inerenti le cause in carico all'Avvocatura (spesa obbligatoria), di competenza dell'Avvocatura della Regione	2.086,84	2.086,84
1008 spese per oneri di contenzioso (spesa obbligatoria), di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	735.319,89	735.319,89
1472 spese casuali (spesa obbligatoria), di competenza della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	6.440,38	6.440,38
4060 spese per oneri di contenzioso (spesa obbligatoria), di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università	1.477,73	1.477,73
7530 spese per oneri di contenzioso (spesa obbligatoria), di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali	48.668,69	48.668,69
7633 spese per oneri di contenzioso (spesa obbligatoria), di competenza della Direzione centrale attività produttive	74.604,39	74.604,39
9448 spese dirette nonché rimborso alle Amministrazioni comunali e provinciali, alle Comunità montane e collinare e ai consorzi di Comuni e di altri enti pubblici degli oneri finanziari e delle spese derivanti da sentenze dell'autorità giudiziaria, da pronunce arbitrali e da giudizi nonché spese dirette e rimborso ai Comuni delle spese connesse a recupero giudiziale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributo, di competenza della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università	73.385,47	73.385,47
TOTALE	1.100.726,06	1.100.726,06

Nel 2013 l'Amministrazione, per oneri di contenzioso (capitoli 4060, 7530, 7633, 1008), ha complessivamente impegnato e pagato euro 860.070,70. Nel caso del capitolo 4060, per euro 1.477,73, *"la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione*

territoriale, lavori pubblici, università ha precisato che è stato disposto l'impegno a favore di Mediocredito per interessi legali giusta sentenza del Tribunale di Udine n. 619/2011". Va inoltre segnalato che la contestuale presenza di due capitoli dallo stesso contenuto in capo alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali (7530 e 7633) si può giustificare solo limitatamente alla chiusura dell'esercizio 2013, dal momento che in data 16 settembre 2013 è intervenuta una riorganizzazione interna alle strutture regionali che ha determinato l'accorpamento delle attività inerenti l'agricoltura in quelle più ampie definite attività produttive. Il permanere dei due capitoli in futuro non pare avere motivazione.

Il capitolo 1472 "spese casuali", su cui, qualora non sia istituito presso la relativa Direzione il capitolo oneri di contenzioso, sono imputati gli oneri connessi all'esecuzione di una sentenza, è un capitolo destinato ad accogliere spese inderogabili e costituisce pertanto una sorta di valvola di chiusura del sistema, una sorta di fondo direttamente operativo. Nel 2013, su un totale di impegni sul capitolo pari a euro 32.358,48, sono stati impegnati e pagati, nell'ambito della fattispecie in esame, euro 6.440,38 (*"la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha indicato la Direzione emittente la richiesta di pagamento: Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio organizzazione e relazioni sindacali"*), ascrivibili all'esecuzione di una sentenza del 10 aprile 2013 del Tribunale di Tolmezzo.

Sui capitoli 609 e 620 (spese obbligatorie), gestiti dall'Avvocatura della Regione, gravano, in relazione al primo, tutti gli oneri relativi a "spese legali a seguito pronunciamenti giudiziali e arbitrali in relazione a contenziosi della Regione e degli enti regionali incluso il FRIE, rimborso spese legali a dipendenti regionali e amministratori, parcelle avvocati esterni, iscrizione albo per avvocati interni, ecc.", e, in relazione al secondo, le "spese per il pagamento delle spese borsuali e di giustizia inerenti le cause in carico all'Avvocatura stessa": *"l'Avvocatura della Regione ha precisato che gli importi indicati [rispettivamente euro 158.742,67 ed euro 2.086,84, questi ultimi pagati attraverso funzionario delegato] si riferiscono esclusivamente agli oneri relativi a spese di lite nei rapporti tra le parti processuali e a quelli riguardanti somme dovute all'erario in esito a sentenze esecutive"*.

Infine, *"la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ha precisato che a carico del capitolo 9448 è stato disposto l'impegno per il rimborso al Comune di Castelnovo del Friuli del residuo debito nei confronti di un professionista per prestazioni rese, giusta sentenze del Tribunale di Pordenone n. 134/2000 e della Corte d'appello di Trieste n. 337/2003. Il pagamento è stato effettuato dal Sindaco in veste di funzionario delegato"*. Si tratta di euro 73.385,47

impegnati e pagati.

b) Copertura di disavanzi di enti od organismi partecipati

Vi è sempre la previa e specifica autorizzazione legislativa: la norma sostanziale autorizzativa del finanziamento stabilisce i presupposti e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento destinato a copertura dei disavanzi.

Si riporta di seguito una tabella rappresentante i "debiti fuori bilancio" 2013 per copertura di disavanzi di enti o di organismi partecipati, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione.

capitolo	impegni relativi a copertura di disavanzi di enti o di organismi partecipati	pagamenti relativi a copertura di disavanzi di enti o di organismi partecipati
5503 contributo quindicennale straordinario al Teatro stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledališče a sollievo degli oneri del mutuo contratto a ripiano dei disavanzi pregressi, di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	165.000,00	165.000,00
5531 quota di partecipazione al fondo di dotazione del Teatro stabile sloveno di Trieste, di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	160.000,00	160.000,00
5908 finanziamento straordinario al Teatro stabile del Friuli Venezia Giulia per il parziale ripiano del disavanzo di esercizio per gli anni 2010-2011 fino alla concorrenza di € 150.000,00, di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà	150.000,00	150.000,00
TOTALE	475.000,00	475.000,00

Nel 2013 risulta siano stati assunti oneri a tale titolo con riferimento ai capitoli 5503 (*"si precisa che gli impegni di spesa sono stati disposti con decreti emessi in anni precedenti al 2013"*), 5908 e 5531 (*"la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, esprimendo dubbi in merito alla riconducibilità alla causale "copertura di disavanzi", ha precisato che l'importo di euro 160.000,00 si riferisce al concorso alla copertura delle spese sostenute per la gestione della sala teatrale 2012, come previsto dall'articolo 6, comma 213, della legge regionale n. 27/2012. Si segnala che l'importo di euro 160.000,00 è parte dell'impegno disposto con decreto n. 2013/580/1648"*).

c) Ricapitalizzazioni per ripianamento di perdite

Nel 2013 non risulta siano stati imputati oneri a tale titolo.

d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

Tali oneri fanno parte del quadro economico dell'opera di pubblica utilità di competenza regionale e pertanto, di regola, non rappresentano spese sopravvenute: l'impegno di spesa infatti viene assunto, sul capitolo che finanzia l'opera, anche a loro copertura. Nel caso in cui, a seguito di sentenza o accordo stragiudiziale, la misura

dell'indennità da corrispondere risulti maggiore di quella impegnata, l'Amministrazione procede secondo quanto indicato alla precedente lett. a).

Nel 2013 non risulta siano stati imputati oneri a tale titolo.

e) Atti di riconoscimento di debito

L'iter procedurale per la formalizzazione degli atti di riconoscimento di debito è disciplinato dalla circolare n. 3 del 1° dicembre 2006 del Segretariato generale (richiesta di parere all'Avvocatura della Regione in ordine all'ammissibilità del riconoscimento, autorizzazione congruamente motivata da parte della Giunta regionale al riconoscimento di debito e alla relativa spesa, impegno e liquidazione del debito riconosciuto). Gli oneri connessi fanno carico al capitolo di spesa sul quale graverebbero gli oneri del rapporto contrattuale instaurato nel rispetto delle disposizioni che regolano la formazione della volontà negoziale della pubblica Amministrazione. A seguito dell'ammissione a registrazione dell'atto d'impegno e contestuale pagamento, la Direzione centrale finanze trasmette alla Procura regionale della Corte dei conti copia degli atti di spesa e della relativa documentazione giustificativa.

Si riporta di seguito una tabella rappresentante i "debiti fuori bilancio" 2013 per atti di riconoscimento di debito, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione.

capitolo	impegni relativi ad atti di riconoscimento di debito	pagamenti relativi ad atti di riconoscimento di debito
3114 spese per la gestione corrente delle foreste di proprietà regionale del CESFAM, di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali	25.712,50	25.712,50
TOTALE	25.712,50	25.712,50

Nel 2013 risultano fattispecie di riconoscimento di debito per euro 25.712,50 correlate al capitolo 3114. Il controllo ha verificato la regolarità del procedimento di riconoscimento di debito:

- l'Avvocatura, con nota del 13 dicembre 2012, ha ritenuto percorribile sul piano giuridico la strada del riconoscimento del debito a favore dei soggetti che hanno reso a favore della Regione l'attività di docenza presso il CESFAM di Paluzza, evidenziando la necessità di motivare le ragioni per cui la Regione ha discrezionalmente apprezzato l'utilità della prestazione ottenuta e di indicare i criteri seguiti per la determinazione dell'ammontare del debito, particolarmente in relazione all'arricchimento dell'Amministrazione medesima;
- la Giunta regionale, valutato che lo svolgimento della prestazione da parte di quattro soggetti ha permesso all'Amministrazione regionale di svolgere, nel primo semestre 2012, corsi destinati a formare e aggiornare un'utenza costituita da studenti,

operatori del settore forestale, ivi compreso il Corpo Forestale Regionale e disoccupati delle aree montane, con l'indubbio effetto, anche, di una positiva ricaduta sociale sul territorio, e ritenuto che l'Amministrazione regionale debba riconoscere di aver conseguito un'utilità e un arricchimento dalla prestazione resa, in considerazione del fatto che ha potuto beneficiare di un reale vantaggio, anche attraverso la formazione del proprio personale oltre che per la ricaduta sociale legata alla propria funzione istituzionale e che per tale motivo sia opportuno procedere al riconoscimento del debito nei confronti dei citati soggetti, ha adottato la delibera n. 483 del 21 marzo 2013 con cui autorizza il riconoscimento del debito complessivo di euro 25.712,50;

- la Direzione centrale allora competente ha adottato quattro decreti impegnando e liquidando i rispettivi debiti sul capitolo 3114.

f) Obbligazioni perfezionate a carico dell'Amministrazione regionale in assenza di un preventivo impegno di spesa

Si riporta di seguito una tabella rappresentante le fattispecie nelle quali nel 2013 si sono configurate obbligazioni perfezionate in assenza di un preventivo impegno di spesa, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione.

capitolo	impegni relativi a obbligazioni perfezionate a carico dell'Amministrazione regionale in assenza di un preventivo impegno di spesa	pagamenti relativi a obbligazioni perfezionate a carico dell'Amministrazione regionale in assenza di un preventivo impegno di spesa
1140 spese per l'attuazione di accordi di collaborazione con l'Istituto superiore della sanità in materia di flussi informativi, di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	20.000,00	---
1240 spese per l'attuazione di accordi di collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	145.500,00	---
1472 spese casuali (spesa obbligatoria), di competenza della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme	24.129,57	24.129,57
2993 finanziamenti per l'attuazione di accordi di collaborazione con il Ministero della salute per attività di verifica e supporto relativa al repertorio nazionale dei dispositivi medici, di competenza della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia	990.000,00	525.917,32

capitolo	impegni relativi a obbligazioni perfezionatesi a carico dell'Amministrazione regionale in assenza di un preventivo impegno di spesa	pagamenti relativi a obbligazioni perfezionatesi a carico dell'Amministrazione regionale in assenza di un preventivo impegno di spesa
8026 spese per il compenso al soggetto di supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al comitato di gestione del FRIE, di competenza della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali	538.450,00	---
TOTALE	1.718.079,57	550.046,89

Sul capitolo 1472, già richiamato sotto la fattispecie a) in relazione a una sentenza esecutiva, sono stati impegnati e pagati ulteriori euro 24.129,57. Va segnalato in proposito che *“la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha indicato le Direzioni emittenti le richieste di pagamento: Servizio provveditorato della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e l'allora Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione. Ha altresì precisato che, per l'importo di euro 15.361,81 (decreto n. 2013/730/2654), l'impegno era stato correttamente effettuato nel 2013 ma liquidato erroneamente ad altro beneficiario”* [si tratta del pagamento del contributo all'I.C. di Cordenons per i libri di testo in comodato gratuito per l'anno scolastico 2013/2014]. Il restante importo attiene per euro 75,43 al pagamento del conguaglio per l'anno 2009 della tassa di smaltimento dei rifiuti della soppressa ARERAN e per euro 2.899,54 ed euro 5.792,79 al pagamento del conguaglio copie per l'anno 2012 a INSIEL spa (azione 1 e 2).

Si riscontrano poi impegni sui capitoli 8026 (si tratta di un impegno di euro 538.450,00 alla banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa per il servizio di supporto tecnico al comitato di gestione del FRIE), 1140 (si tratta di un impegno di euro 20.000,00 all'Azienda ospedaliera universitaria di Udine per il finanziamento a favore del dipartimento dei servizi condivisi per la realizzazione di un progetto in materia di flussi informativi), 1240 (*“si precisa che nel 2014 è stato disposto il pagamento di euro 122.503,89 e il disimpegno di euro 22.996,11”*) e 2993: con riferimento a quest'ultimo capitolo, rispetto a un impegno di euro 990.000,00, sono stati pagati euro 525.917,32, relativi ad accordi con il Ministero della salute per il settore dei dispositivi medici (annualità maggio 2011-maggio 2012).

Le verifiche condotte dalla Sezione hanno accertato che in tutti i casi si tratta di spese assunte in assenza di preventivo impegno, comunque all'interno di capitoli che

presentavano, al momento del sorgere dell'obbligazione, adeguate coperture.

g) Ravvedimento operoso

Questo istituto prevede il versamento degli interessi maturati giorno per giorno e delle sanzioni previste dalla normativa in vigore. Concluso il procedimento del ravvedimento operoso, viene inviata alla Procura regionale della Corte dei conti copia del provvedimento adottato e della relativa documentazione allegata.

Si riporta di seguito una tabella rappresentante i "debiti fuori bilancio" 2013 per ravvedimento operoso, sulla base dei dati trasmessi dall'Amministrazione.

capitolo	impegni relativi a ravvedimento operoso	pagamenti relativi a ravvedimento operoso
9972 spese casuali, di competenza della Direzione centrale finanze	731,78	731,78
9988 oneri relativi al pagamento delle sanzioni tributarie dovute in solido ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di competenza della Direzione centrale finanze	6.973,70	6.973,70
TOTALE	7.705,48	7.705,48

Nel 2013 si è provveduto con riferimento a due spese obbligatorie: il capitolo 9988 "oneri relativi al pagamento delle sanzioni tributarie dovute in solido ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" (per euro 6.973,70) e il capitolo 9972 "spese casuali" (per euro 731,78), sul quale sono pagati i relativi interessi, entrambi di competenza della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.

7. Equilibri del bilancio di previsione 2014

7.1 Considerazioni sul bilancio di previsione 2014

Com'è sotteso alla ratio e alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto legge n. 174/2012, la disamina sugli equilibri del rendiconto, deve estendersi, in una visione prospettica, anche agli scenari contabili e finanziari che si configurano per l'esercizio in corso, alla luce dei contenuti del bilancio d'esercizio. Si tratta di considerazioni che sono funzionalmente collegate a quelle svolte ai fini della parifica, con un duplice effetto: da un lato, riferendosi a elementi sopravvenuti alla chiusura dell'esercizio possono corroborare e avvalorare ex post le analisi e le conclusioni svolte ai fini della parificazione. Dall'altro lato, garantiscono dinamicità e consequenzialità al controllo, con la possibilità di lucrare tempestivamente degli esiti del controllo esercitato ai fini della parificazione e consentendo, secondo una logica ex ante, la tempestiva individuazione di eventuali criticità e scompensi da segnalare all'Amministrazione.

Per tale motivo, si espone di seguito, con riferimento al bilancio di previsione iniziale 2014, un quadro relativo alla verifica degli equilibri complessivi di bilancio (ivi inclusa l'elaborazione dei saldi differenziali e del saldo di parte corrente e di parte capitale) e alla verifica del limite legale dell'incidenza degli oneri di ammortamento dell'indebitamento di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 21/2007.

Si precisa altresì che, con riferimento alla rilevanza che può esercitare sulla gestione del bilancio la doverosa osservanza del patto di stabilità, al momento non è intervenuto alcun definitivo accordo tra la Regione e lo Stato per l'esercizio 2014.

7.1.1 Equilibri generali del bilancio di previsione iniziale del 2014

Il bilancio di previsione per l'anno 2014 presenta previsioni iniziali per le entrate escluse le partite di giro pari a 5.158,2 milioni, che finanziano un pari importo di spese effettive. Tale pareggio iniziale di bilancio comprende, dal lato entrate, anche l'applicazione di avanzo per 0,8 milioni, destinato al finanziamento di spese correnti per complessivi 0,5 milioni e al finanziamento di spese d'investimento per 0,3 milioni.

In merito all'applicazione dell'avanzo è opportuno sottolineare che, in discontinuità con il passato e in recepimento di quanto previsto dalla sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale, in base alla quale l'avanzo presunto, costituendo "un'entità giuridicamente inesistente", non può concorrere al pareggio di bilancio⁴¹, l'Amministrazione regionale ha applicato, nel bilancio di previsione 2014, esclusivamente avanzo vincolato, prevedendo

⁴¹ L'argomento è stato ampiamente trattato dalla Sezione in sede di dichiarazione di affidabilità dei rendiconti 2011, 2012 e 2013. Vedasi da ultimo la relazione allegata alla delib. n. 116/2014, pagg.271-273.

peraltro con la legge finanziaria 2014 (legge regionale n. 23 del 27 dicembre 2013) una modifica all'articolo 12 della legge regionale di contabilità, che nella sua versione novellata consente l'iscrizione nel bilancio di previsione iniziale del solo avanzo derivante da fondi vincolati, fatta salva l'inclusione tra le spese dell'eventuale saldo finanziario negativo presunto⁴².

Entrate

Nella seguente tabella si riportano le previsioni iniziali di entrata (escluse le partite di giro) del bilancio di previsione iniziale 2013 e 2014, con evidenza degli scostamenti in valori assoluti e in valore percentuale.

Tabella 35 Previsione iniziale entrate bilancio di previsione 2014 confrontate con il bilancio di previsione iniziale 2013

Entrata	Previsioni iniziali 2013	Previsioni iniziali 2014	Differenza 2014 su 2013	Differenza % 2014 su 2013
Applicazione avanzo finanziario (vincolato + presunto) esercizio precedente	710,3	0,8	-709,5	-99,88%
TITOLO I tributi propri della regione e compartecipazioni ai tributi erariali	4.769,2	4.902,5	133,3	2,79%
<i>TITOLO I al netto delle partite tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su compartecipazioni erariali</i>	3.924,2	4.056,5	132,3	3,37%
TITOLO II trasferimenti di parte corrente dello stato, dell'unione europea e di altri soggetti	131,1	90,5	-40,6	-30,98%
TITOLO III entrate extratributarie	57,2	62,8	5,6	9,77%
TITOLO IV alienazioni, trasformazione di capitale, riscossioni di crediti e trasferimenti in conto capitale	226,4	73,4	-152,9	-67,56%
TITOLO V mutui, prestiti o altre operazioni creditizie	88,0	28,1	-59,9	-68,06%
Totale entrate effettive	5.271,9	5.157,3	-114,6	-2,17 %
Totale entrate effettive al netto delle partite tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su compartecipazioni erariali	4.426,9	4.311,3	-115,6	-2,61 %
Entrate effettive + avanzo applicato	5.982,2	5.158,2	-824,0	-13,77 %
Entrate effettive al netto delle partite tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su compartecipazioni erariali + avanzo applicato	5.137,2	4.312,2	-825,0	-16,06 %

Fonte: bilancio di previsione iniziale anno 2013 e bilancio di previsione iniziale anno 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: gli importi in valore assoluto sono espressi in milioni di euro.

⁴² Per completezza si precisa che con la medesima legge finanziaria 2014 è stato inserito, all'articolo 34 della legge regionale di contabilità, il nuovo comma 1 bis con cui viene stabilito che l'iscrizione in bilancio dell'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente avviene con la legge di assestamento di bilancio, una volta che la Corte dei conti abbia parificato il relativo rendiconto.

Nel 2014 si registra una diminuzione delle previsioni di entrate effettive, al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali, di 115,6 milioni, pari a -2,61% rispetto a quanto previsto nel bilancio 2013 (si passa infatti da 4.426,9 milioni a 4.311,3 milioni). Tale riduzione è il risultato algebrico sia di maggiori sia di minori previsioni d'entrate rispetto alle previsioni iniziali dell'esercizio precedente. In particolare si evidenzia come la diminuzione complessiva citata vada ascritta principalmente alle entrate del titolo IV che diminuiscono nel 2014 di 152,9 milioni (-67,56%), passando dai 226,4 milioni del 2013 ai 73,4 milioni, mentre più contenuta risulta la riduzione, in termini assoluti, sia delle previsioni del titolo II (-40,6 milioni, pari a -30,98%) da ricollegarsi fondamentalmente alla contrazione delle assegnazioni comunitarie, sia di quelle del titolo V (-59,9 milioni, pari a -68,06%). Con riferimento invece alle entrate tributarie (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali) si osserva un lieve incremento delle previsioni di 132,3 milioni, pari a +3,37% rispetto alla previsione iniziale 2013. Tale aumento risulta determinato da una pluralità di fattori concomitanti che incidono sia positivamente, si fa riferimento in particolare al miglioramento delle previsioni del gettito fiscale e all'iscrizione di crediti restitutori nei confronti dello Stato aventi a oggetto somme trattenute nel 2012, sia negativamente, ci si riferisce specificatamente all'aumento dell'accantonamento derivante da misure di coordinamento della finanza pubblica oltre alle minori compartecipazioni erariali disponibili previste a seguito della riserva erariale di cui all'art. 1 comma 508 della legge n. 147/2013⁴³.

Spese

Nella seguente tabella si riportano le previsioni iniziali delle spese effettive del bilancio di previsione 2013 e 2014, con evidenza degli scostamenti in valori assoluti e in valore percentuale.

⁴³ L'art. 1 comma 508 della legge n. 147/2013 dispone che, al fine di assicurare il concorso delle autonomie differenziate all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 138/2011 e dal d.l. n. 201/2011 sono riservate all'erario. Tali riserve sono destinate a dispiegare effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014 e sono interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. La Regione, nella relazione politico-programmatica 2014-2016, tenuto conto delle aspettative di gettito del 2014 e dell'intervenuto aumento dell'aliquota Iva (ricompreso nella riserva statale), ha stimato a tal fine una diminuzione del gettito disponibile per compartecipazioni erariali pari a 173,29 milioni per ciascun anno; conseguentemente il bilancio di previsione iniziale 2014 registra, per prudenza, una diminuzione di pari importo della previsione delle compartecipazioni erariali disponibili. Va segnalato che la Regione, in conformità ad analoghe iniziative già assunte nel passato, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale avverso numerose disposizioni dell'art. 1 della legge n. 147/2013, tra cui in particolare quella di cui al sopra citato comma 508.

Tabella 36 Previsione iniziale spese effettive bilancio di previsione 2014 confrontate con il bilancio di previsione iniziale 2013

Spesa	Previsioni iniziali 2013	Previsioni iniziali 2014	Differenza 2014 su 2013	Differenza % 2014 su 2013
TITOLO I SPESE CORRENTI	4.923,1	4.495,3	-427,8	-8,69%
<i>TITOLO I SPESE CORRENTI al netto delle partite tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su partecipazioni erariali</i>	4.078,1	3.649,3	-428,8	-10,51%
TITOLO II SPESE D'INVESTIMENTO	852,8	469,1	-383,7	-44,99%
TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI	206,4	193,8	-12,6	-6,10%
Totale spese effettive	5.982,2	5.158,2	-824,0	-13,77%
<i>Totale spese effettive al netto delle partite tecnico-contabili da compensaz. e rimb. su partecipazioni erariali</i>	5.137,2	4.312,2	-825,0	-16,06 %

Fonte: bilancio di previsione iniziale anno 2013 e bilancio di previsione iniziale anno 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: gli importi in valore assoluto sono espressi in milioni di euro.

Nel bilancio di previsione iniziale 2014, in coerenza con la riduzione delle entrate rispetto all'esercizio precedente, si è registrata una pari diminuzione delle previsioni di spese effettive (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle partecipazioni erariali) di 824,0 milioni, pari a -13,77% rispetto al 2013.

La scomposizione della diminuzione sopra indicata in base ai titoli di spesa evidenzia in particolare: una diminuzione delle spese correnti nette di 428,8 milioni (pari a -10,51%); una diminuzione delle spese d'investimento di 383,7 milioni (pari a -44,9%) e una diminuzione delle spese per rimborso prestiti di 12,6 milioni (pari a -6,10%). Si segnala, in particolare, che nella finalità 10 "affari istituzionali, economici e fiscali generali" si prevedono, nel 2014, stanziamenti iniziali in diminuzione rispetto al 2013 di 572,4 milioni, pari a -32,63%⁴⁴.

Con riferimento alle partite di giro, l'equilibrio previsionale iniziale del bilancio 2014, indicato nella tabella seguente, registra il pareggio per 1.556,7 milioni, a fronte del pareggio per 1.534,1 milioni sul bilancio di previsione iniziale 2013.

⁴⁴ In particolare la diminuzione riguarda la funzione 2 "fondi a destinazione intersettoriale" -116,1 milioni, la funzione 4 "affari finanziari e fiscali" - 225,3 milioni e la funzione 5 "riserve tecniche " 197,1 milioni.

Tabella 37 Previsione entrate e spese bilancio di previsione iniziale 2014 confrontate con il bilancio di previsione iniziale 2013

Previsioni entrate e spese partite di giro	Previsioni iniziali 2013	Previsioni iniziali 2014	Differenza 2014 su 2013	Differenza % 2014 su 2013
TITOLO VI Entrate per partite di giro	1.534,1	1.556,7	22,6	1,47%
TITOLO IV Spese per partite di giro	1.534,1	1.556,7	22,6	1,47%

Fonte: bilancio di previsione iniziale anno 2013 e bilancio di previsione iniziale anno 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: gli importi in valore assoluto sono espressi in milioni di euro.

7.1.2 Risultati differenziali del bilancio di previsione iniziale 2014

In base alla legge di contabilità regionale n. 21 dell'8 agosto 2007, articolo 3 ("principi di bilancio"), il bilancio regionale si chiude in pareggio finanziario inteso come perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese.

Il comma 6 dell'articolo 12 della legge sopra citata stabilisce che in apposito riquadro del bilancio di previsione siano esposti i valori dei seguenti saldi differenziali:

- risparmio pubblico;
- indebitamento o accreditamento netto;
- ricorso al mercato;
- pareggio finanziario;
- pareggio economico.

Rinviando, per più approfondite analisi, alla parte della presente relazione relativa alle considerazioni generali sui saldi differenziali, si precisa che i saldi differenziali sui dati del bilancio di previsione iniziale 2014 sono stati determinati come di seguito illustrato:

il risparmio pubblico⁴⁵ è stato calcolato come differenza (a-b) tra:

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I della spesa, delle entrate tributarie (titolo I), di quelle derivanti da trasferimenti correnti (titolo II) e delle entrate extratributarie (titolo III)
- b) le spese correnti (titolo I);

⁴⁵ Il metodo di calcolo del risparmio pubblico qui adottato differisce da quello utilizzato dalla Regione. L'Amministrazione regionale, infatti, ha effettuato il calcolo del risultato differenziale in argomento come differenza tra le entrate del titolo I, II e III e le spese del titolo I; in questa sede, invece, si è preferito tener conto anche di quelle risorse, provenienti dall'esercizio precedente (avanzo vincolato), e quindi non propriamente di competenza dell'esercizio, ma che sono comunque destinate a finanziare spese inserite al titolo I.

l'indebitamento/accreditamento netto è stato conteggiato come differenza (a-b) tra:

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I e II della spesa, delle entrate finali (titolo I "entrate tributarie", titolo II "trasferimenti correnti", titolo III "entrate extratributarie" e titolo IV "entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale") al netto delle riscossioni crediti
- b) la somma delle spese finali (titolo I "spese correnti" e titolo II "spese di investimento") al netto delle spese per attività finanziarie;

il ricorso al mercato è stato determinato come differenza (a-b) tra:

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I, II e III della spesa e delle entrate finali (titolo I "entrate tributarie", titolo II "trasferimenti correnti", titolo III "entrate extratributarie" e titolo IV "entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale")
- b) la somma delle spese effettive (titolo I "spese correnti", titolo II "spese di investimento" e titolo III "spese per rimborso di prestiti");

il saldo netto da finanziare/impiegare è stato conteggiato come differenza (a-b) tra:

- a) la somma dell'avanzo di amministrazione vincolato applicato al titolo I e II della spesa, delle entrate finali (titolo I "entrate tributarie", titolo II "trasferimenti correnti", titolo III "entrate extratributarie" e titolo IV "entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale")
- b) la somma delle spese finali (titolo I "spese correnti" e titolo II "spese di investimento").

In relazione al pareggio economico va osservato che è calcolato dalla Regione come una mera variante dell'indebitamento/accreditamento netto, con la sola differenza che dalle spese finali sono detratte le spese per attività finanziarie ad esclusione delle partecipazioni azionarie (sono dunque computate nel saldo le spese relative alle partecipazioni azionarie).

Si elaborano nelle seguenti tabelle i saldi differenziali costituiti dal risparmio pubblico, dal saldo netto da finanziare/impiegare, dall'indebitamento/accreditamento netto, dal pareggio economico e dal ricorso al mercato, con riferimento ai dati del bilancio di previsione iniziale 2014.

Tabella 38 Risultati differenziali –bilancio di previsione iniziale 2014

Risultati differenziali	2014
Risparmio pubblico	
+ Avanzo vincolato applicato tit. I	542.859,74
+ Entrate tit. I + tit. II + tit. III	5.055.785.538,24
- Spese correnti (tit. I)	4.495.318.685,50
Saldo	561.009.712,48
Saldo netto da finanziare/impiegare	
+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II	825.909,72
+ Entrate finali (tit. I+II+III+IV)	5.129.227.939,33
- Spese finali (tit. I+II)	4.964.380.028,82
Saldo	165.673.820,23
Indebitamento/accreditamento netto	
+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II	825.909,72
+ Entrate finali (Tit. I+II+III+IV), esclusa cat. 4.5	5.097.801.939,33
- Spese finali (tit. I+II), escluse spese per attività finanziarie (incluse partecipazioni azionarie)	4.935.828.028,32
Saldo	162.799.820,23
Pareggio economico	
+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II	825.909,72
Entrate finali (Tit. I+II+III+IV), esclusa cat. 4.5	5.097.801.939,33
Spese finali (tit. I+II), escluse spese per attività finanziarie (escluse partecipazioni azionarie)	4.935.830.028,82
Saldo	162.797.820,23
Ricorso al mercato	
+ Avanzo vincolato applicato tit. I + tit. II + tit. III	825.909,72
+ Entrate finali (Tit. I+II+III+IV)	5.129.227.939,33
- Spese effettive (tit. I+II+III)	5.158.153.849,05
Saldo	-28.100.000,00

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: i valori delle spese per attività finanziarie e delle spese per attività finanziarie escluse le partecipazioni azionarie sono quelli indicati nel prospetto dei risultati differenziali del bilancio di previsione 2014.

L'esame dei risultati differenziali della tabella sopra riportata evidenzia come tutti i saldi nel 2014 rilevino una previsione di segno positivo (561,0 milioni per il risparmio pubblico; 165,7 milioni per il saldo netto da finanziare/impiegare; 162,8 milioni per l'indebitamento/accreditamento netto; 162,8 milioni per il pareggio economico), con la sola eccezione del ricorso al mercato che registra un segno negativo (-28,1 milioni), ma ciò è dovuto al fatto che, per definizione, tale indicatore coincide con le entrate derivanti da indebitamento (titolo V dell'entrata).

7.1.3 Saldi di parte corrente e di parte capitale

In questa sede si individuano il saldo di parte corrente e quello di parte capitale con riferimento ai dati del bilancio di previsione iniziale 2014, applicando la metodologia già descritta nella parte della presente relazione relativa all'analisi dei medesimi saldi riferiti alle previsioni assestate e alle risultanze della gestione finanziaria di competenza del triennio 2011-2013.

Tuttavia, con specifico riferimento al 2014, si ritiene opportuno evidenziare l'importante novità derivante dal fatto che, come già anticipato in precedenza, l'Amministrazione regionale, a partire dal documento contabile in esame, applica al bilancio di previsione iniziale esclusivamente avanzo vincolato, in riferimento al quale espone analiticamente i capitoli di spesa destinatari del medesimo. Ne consegue che, ai fini della presente analisi, la Sezione tiene conto, nel calcolo del saldo sia corrente sia capitale, dell'effettivo avanzo applicato a finanziamento di ciascuna parte (corrente e capitale).

Risulta utile altresì ricordare che nell'elaborazione del saldo di parte corrente vengono considerate, oltre all'avanzo vincolato di cui si è detto e alle entrate dei titoli I, II, III, anche quella parte del titolo IV relativa a contributi e assegnazioni dallo Stato vincolate per l'ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato medesimo. Al complesso delle risorse in entrata così determinato vengono contrapposti gli stanziamenti iniziali delle spese correnti (titolo I) e delle spese per rimborso prestiti (titolo III). Si evidenzia altresì che i dati relativi alle entrate tributarie e alle spese correnti sono stati computati al netto delle partite tecnico contabili afferenti le compensazioni e i rimborsi su compartecipazioni erariali.

Tenendo conto dei suddetti criteri, il **saldo di parte corrente** riferito alle previsioni iniziali del bilancio 2014, con il dettaglio delle relative voci, è illustrato nella seguente tabella.

Tabella 39 Saldo di parte corrente 2014

Saldo di parte corrente	Previsioni iniziali bilancio 2014
Avanzo finanziario vincolato applicato alla parte corrente	542.859,74
Tit. I - Entrate tributarie nette	4.056.472.881,17
Tit. II - Trasferimenti di parte corrente dello Stato, dell'U.E. e di altri soggetti + parte del titolo IV relativa a contributi ed assegnazioni vincolate per ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato	120.283.882,59
Tit. III - Entrate extratributarie	62.823.754,18
Totale entrate per finanziamento della parte corrente	4.240.123.377,68
Tit. I - Spese correnti nette	3.649.318.685,50
Tit. III – Spese per rimborso prestiti	193.773.820,23
Totale spese di parte corrente	3.843.092.505,73
Saldo di parte corrente	397.030.871,95
Saldo di parte corrente/ totale entrate di parte corrente	9,36%

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: le entrate tributarie e le spese correnti sono state indicate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi su partecipazioni erariali.

Le risultanze del bilancio di previsione iniziale 2014 indicano un saldo positivo di parte corrente di 397,0 milioni, che contribuisce al finanziamento delle spese in conto capitale, come verrà più dettagliatamente commentato nel proseguo.

Il **saldo della parte in conto capitale** del bilancio è calcolato come differenza tra le entrate di parte capitale e le spese d'investimento (titolo II).

Le entrate di parte capitale sono costituite dall'avanzo finanziario vincolato dell'esercizio precedente applicato al finanziamento delle spese di investimento, dalle entrate da mutui e prestiti (tit. V), dalle entrate del titolo IV (alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e trasferimenti in conto capitale) al netto quest'ultime della parte dei trasferimenti relativa a contributi ed assegnazioni dallo Stato vincolate per l'ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato medesimo.

Il saldo di parte capitale riferito alle previsioni iniziali del bilancio 2014, con il dettaglio delle relative voci, è illustrato nella seguente tabella.

Tabella 40 Saldo di parte capitale 2014

Saldo di parte capitale	Previsioni iniziali bilancio 2014
Avanzo finanziario vincolato applicato alla parte capitale	283.049,98
Entrate da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV), detratta la parte relativa a contributi ed assegnazioni vincolate per ammortamento mutui con oneri a carico dello Stato	43.647.421,39
Tit. V - Entrate da mutui e prestiti	28.100.000,00
Totale entrate di parte capitale	72.030.471,37
Tit. II - Spese d'investimento	469.061.343,32
Totale spese di parte capitale	469.061.343,32
Saldo di parte capitale	-397.030.871,95

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Il saldo negativo di parte capitale, pari a 397,0 milioni, è finanziato dal saldo positivo, di pari importo, della parte corrente del bilancio.

Si riportano nella seguente tabella di sintesi le modalità di copertura delle spese di investimento previste nel bilancio 2014.

Tabella 41 Composizione dell'equilibrio di parte capitale 2014

Composizione equilibrio di parte capitale	Previsioni iniziali bilancio 2014
Spese di investimento (tit. II)	469.061.343,32
A) Entrate provenienti dall'esercizio precedente (avanzo vincolato)	283.049,98
B) Entrate c/capitale, diverse da mutui e prestiti, generate dall'esercizio	43.647.421,39
C) Entrate da mutui e prestiti (Tit. V)	28.100.000,00
D) Saldo positivo di parte corrente	397.030.871,95
A)+B)+C)+D) Totale entrate =spese di investimento	469.061.343,32

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nel 2014 la copertura delle spese di investimento (titolo II) è stata prevista con le seguenti risorse: 0,3 milioni con avanzo finanziario vincolato (pari allo 0,06%), 397,0 milioni con il saldo positivo di parte corrente (pari all'84,64%), 43,6 milioni con le entrate in conto capitale, diverse da mutui e prestiti, generate dall'esercizio (pari al 9,31%) e, infine, 28,1 milioni con le entrate per mutui e prestiti (pari al 5,99%).

Tenendo conto dei saldi di parte corrente e capitale come sopra determinati, nonché del fatto che le partite di giro, pareggiando in entrata e uscita, presentano un saldo nullo, si può rappresentare il saldo complessivo del bilancio di previsione iniziale 2014, nella seguente tabella.

Tabella 42 Riepilogo componenti saldi 2014

Componenti del saldo	Previsioni iniziali bilancio 2014
Saldo di parte corrente	+397.030.871,95
Saldo di parte capitale	-397.030.871,95
Saldo delle partite di giro	0,00
Saldo complessivo di bilancio	0,00

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

In conclusione di questa sezione, si riporta, in un'ottica di partecipazione al coordinamento di finanza pubblica, la tabella sugli equilibri del bilancio di previsione 2014, come prevista dalla Sezione delle Autonomie.

Tabella 43 Equilibri di parte corrente, di conto capitale e delle contabilità speciali

Gestione di competenza	Bilancio di previsione 2014
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese correnti (ZA)	542.859,74
Avanzo di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese in conto capitale (ZB)	283.049,98
Fondo pluriennale vincolato alle spese correnti (ZC) (solo Regioni in sperimentazione)	
Fondo pluriennale vincolato alle spese in conto capitale (ZD) (solo Regioni in sperimentazione)	
ENTRATE Titoli I, II e III (A)	5.055.785.538,24
<i>di cui Trasfer. correnti da altre Regioni e Province autonome(B)</i>	
Altre Entrate corr. per Sanità registrate nelle cont. spec. (C)	
Altre Entrate correnti registrate nelle contabilità speciali (D)	
Totale Entrate correnti (A+C+D)=(E)	5.055.785.538,24
Alienazioni, trasferimenti di capitale, crediti: Titolo IV (F)	73.442.401,09
<i>di cui: Trasferimenti in conto capitale da altre Regioni e Province Autonome (G)</i>	
<i>di cui: Riscossione crediti (H)</i>	31.426.000,00
Accensione di prestiti: Titolo V (I)	28.100.000,00
<i>di cui: Anticipazioni di cassa (J)</i>	
Totale conto capitale: (F+I)=(K)	101.542.401,09
Contabilità speciali al netto di (C+D): Titolo VI (L)	1.556.691.462,87
Totale Entrate (E+K+L)=(M)	6.714.019.402,20
Spese di parte corrente: Titolo I (N)	4.495.318.685,50
<i>di cui: spesa corrente sanitaria (N1)</i>	

Gestione di competenza	Bilancio di previsione 2014
<i>di cui Trasfer. correnti ad altre Regioni e Province autonome (O)</i>	
Altre somme per Spesa corrente Sanitaria registrate nelle contabilità speciali (P)	
Altre somme per Spesa corrente registrate nelle contabilità speciali (Q)	
Rimborso di prestiti: Titolo III (R)	193.773.820,23
<i>di cui: Rimborso per anticipazioni di cassa (S)</i>	
Totale Spese correnti (N+P+Q+R)=(T)	4.689.092.505,73
Spese in conto capitale	
Disavanzo pregresso finanziabile con indebitamento (Z)	
Spese in conto capitale: Titolo II (U)	469.061.343,32
<i>di cui: concessioni di crediti (V)</i>	
<i>di cui: Trasferimenti in conto capitale ad altre Regioni e Prov. Autonome (W)</i>	
Spese per contabilità speciali al netto di (P+Q): Titolo IV (X)	1.556.691.462,87
Totale delle Spese (T+U+X+Z)=Y	6.714.845.311,92
Saldo netto di parte corrente (E - (T- S))	366.693.032,51
Saldo netto c/capitale (K-H-J)-(U-V)	-398.944.942,23
Saldo netto cont. Spec. (L-X)	0,00
Saldo entrate-spese (M-Y)	-825.909,72
Saldo netto di parte corrente considerando avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato [(E - (T- S))+ZA+ZC]	367.235.892,25
Saldo netto c/capitale considerando avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato e disavanzo pregresso finanziabile con indebitamento [(K-H-J)-(U-V)+(ZB+ZD-Z)]	-398.661.892,25
Saldo entrate-spese considerando avanzo di amministrazione vincolato e fondo pluriennale vincolato [(M-Y)+(ZA+ZB+ZC+ZD)]	0,00

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

7.1.4 Verifica dell'incidenza degli oneri di ammortamento del debito ex articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 21/2007

Si procede a verificare di seguito il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 24, comma 2, della legge di contabilità regionale n. 21/2007 con riferimento al bilancio di previsione iniziale per il 2014, rinviando alle indicazioni metodologiche per il calcolo di detto parametro a quanto illustrato nella parte della relazione relativa all'indebitamento. L'incidenza sul bilancio degli oneri di indebitamento relativamente al bilancio di previsione iniziale 2014 è indicata nella tabella di seguito riportata.

Tabella 44 - Incidenza sul bilancio degli oneri da indebitamento (dati da bilancio di previsione iniziale) a carico Regione per il 2014

<i>Incidenza sul bilancio oneri da indebitamento (dati da bilancio di previsione iniziale) a carico Regione</i>	2014
A - Entrate tributarie nette	4.056.472.881,17
Oneri c/interessi di ammortamento mutui e prestiti	60.269.879,14
Oneri c/capitale di ammortamento mutui e prestiti	164.065.105,43
Entrate da contributi per ammortamento mutui e prestiti	29.794.979,70
B) Oneri netti (al netto dei contributi per indebitamento a carico Stato) ammortamento indebitamento	194.540.004,87
Oneri netti ammortamento indebitamento / entrate tributarie (B/A)	4,80%

Fonte: bilancio di previsione iniziale 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

*** Nota: Il dato delle entrate tributarie è stato calcolato al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle partecipazioni erariali.**

Dai calcoli sopra riportati emerge che il limite di indebitamento del 10% delle entrate tributarie nette è stato rispettato anche nel 2014. Si rileva in particolare un valore degli oneri netti (al netto dei contributi statali per l'indebitamento con oneri a carico dello Stato) di ammortamento dell'indebitamento⁴⁶ sulle entrate tributarie nette pari al 4,80%.

⁴⁶ Si ricorda che gli stanziamenti previsionali di bilancio dei capitoli di spesa afferenti l'ammortamento del debito comprendono anche lo stanziamento necessario alla copertura di un ipotetico indebitamento da accendere con riferimento alle nuove autorizzazioni all'indebitamento indicate nella legge finanziaria.

8. La rigidità di bilancio

8.1 Premesse metodologiche

Nel contesto delle disamine finanziarie preordinate alla parificazione del rendiconto regionale 2012 la Sezione aveva avviato un primo approfondimento volto ad analizzare il rapporto intercorrente tra il trend delle risorse di bilancio a disposizione della Regione a inizio esercizio e quello afferente l'entità delle risorse "libere", quest'ultime intese come risorse che possono essere destinate discrezionalmente al perseguimento degli obiettivi politico-programmatori, una volta data adeguata copertura alle spese c.d. "rigide".

Nel presente referto la Sezione continua e sviluppa il lavoro avviato lo scorso anno, ampliandolo alle omologhe risultanze a consuntivo.

Si ravvisa peraltro l'opportunità di effettuare preliminarmente una breve premessa, richiamando taluni concetti e analisi che possono essere utili a meglio contestualizzare l'attuale indagine.

In particolare si ricorderà che l'approfondimento sulla rigidità di bilancio era nato da una duplice constatazione: da un lato l'emergere di una contrazione di risorse in entrata a disposizione della Regione e, dall'altro, l'inesistenza di adeguati strumenti di controllo interno volti a orientare efficacemente l'inevitabile riduzione di spesa che alla prima si accompagna. In tale contesto veniva in rilievo la nozione di rigidità di bilancio, locuzione con cui si fa riferimento al complesso di spese che devono inderogabilmente essere previste in bilancio in quanto correlate a insopprimibili esigenze di spesa o a specifiche situazioni cui l'ordinamento conferisce un valore prioritario e/o una particolare tutela. Risorse che, pertanto, risultano preordinatamente destinate a un certo fine e che si caratterizzano per essere congiuntamente connotate da stabilità/ripetitività nel tempo e dal trovare fondamento in precisi obblighi giuridici e/o contabili. Dalle delineate caratteristiche delle risorse rigide non può che derivare come conseguenza che le scelte volte alla rimodulazione della spesa necessariamente debbano essere indirizzate verso risorse che rigide non sono e che, per tale motivo, la Sezione ha definito "libere". Esse emergono come valore residuale, corrispondente alla differenza tra le risorse complessive disponibili e quelle "rigide" e si caratterizzano per essere risorse di cui gli organi della Regione possono discrezionalmente disporre per il perseguimento dei propri obiettivi e come tali soggette a eventuali manovre.

Peraltro, con riferimento alla nozione di "rigidità", la Sezione, nel referto dello scorso anno, richiamava due articoli della legge regionale di contabilità, n. 21 di data 8 agosto 2007, che pongono precisi limiti all'assunzione delle due specifiche tipologie di spese.

Il riferimento era:

- all'articolo 24 che, in relazione alla possibilità per la Regione di ricorrere al mercato finanziario per la copertura di spese di investimento, prevede, oltre alla necessità dell'esistenza di apposita autorizzazione legislativa, anche che venga garantito il contenimento dell'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi. Detto importo, infatti, non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;
- e all'articolo 24 bis, che pone un limite all'assunzione di obbligazioni pluriennali. In particolare la norma stabilisce che l'importo complessivo annuale delle quote di limiti di impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), non può superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Con riferimento a detti articoli tuttavia la Sezione osservava che se, da un lato, essi evidenziano come il legislatore regionale si sia preoccupato di porre un limite a due tipologie di spese che ex se comportano un irrigidimento del bilancio, dall'altro le spese individuate non esauriscono, né sono sufficienti a esprimerne il livello effettivo della rigidità stessa. Rigidità che, in quanto espressione di esigenze di spese insopprimibili, potrebbe minare, nel caso di un suo eccessivo peso rispetto al totale delle risorse, gli equilibri di bilancio, in quanto farebbe venir meno quell'indispensabile duttilità gestionale che consente di far fronte efficacemente a situazioni impreviste o a un calo di mezzi finanziari.

L'approfondimento sulla rigidità svolto lo scorso anno aveva innanzitutto individuato due tipologie di rigidità:

- “rigidità tecnico-contabile”: derivante cioè da spese che trovano fondamento in ragioni di natura giuridica (preesistenza di obblighi giuridici che imprimono alle risorse una certa destinazione) o di natura tecnico-contabile, connesse al doveroso rispetto di regole, presenti nella legge di contabilità regionale o desumibili dai principi contabili, che influiscono sull'utilizzabilità delle risorse;
- “rigidità sostanziale”: derivante da esigenze insopprimibili di spesa preordinate a garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione, secondo una logica associabile alla nozione di servizio universale e cioè di un servizio potenzialmente esteso a tutti gli utenti e reso sull'intero territorio regionale in un regime fortemente pubblicistico o a condizioni di prezzo governato o accessibile. In quest'ottica si può

parlare quindi di una rigidità "sostanziale". Per una delimitazione del perimetro di rilevanza della rigidità sostanziale, può soccorrere, quale riferimento di principio, l'articolo 14 del d.lgs. 6.5.2011 n. 68 di attuazione della legge 5.5.2009 n. 42 sul federalismo fiscale, ai sensi del quale le spese riconducibili ai vincoli di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione sono quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni nelle seguenti materie:

- sanità
- assistenza
- istruzione
- trasporto pubblico locale.

Si tratta, pertanto di spese di cui è certa solamente la doverosa inclusione in bilancio e l'attinenza a una determinata materia. In assenza di una determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi fabbisogni e costi, la determinazione della rigidità sostanziale si presenta assai problematica, sia per quanto attiene l'individuazione delle componenti contabili presenti nel bilancio regionale che sono a tal fine rilevanti, sia con riferimento alla determinazione del quantum delle stesse.

Ciò premesso, si evidenzia, come peraltro già sottolineato nel referto dello scorso anno, come un'analisi completa ed effettiva sulla rigidità si presenti non solo complessa e onerosa in termini di tempi e risorse necessarie a un'approfondita indagine sulle singole componenti, ma presuppone anche una conoscenza analitica dei fatti gestionali rilevanti. Tali limiti hanno pertanto condotto la Sezione ad operare per tappe successive di crescente approfondimento.

In particolare nel primo referto la Sezione aveva scelto di limitare l'indagine, da un lato, all'individuazione delle risorse che in sede di approvazione del bilancio si presentano come rigidità tecnico-contabile e, dall'altro, di determinare, in modo complementare, le risorse c.d. "libere", su cui l'organo politico può incidere discrezionalmente nel momento previsionale⁴⁷.

In questo secondo referto, invece, la Sezione ha inteso ampliare la visione sulla rigidità anche al momento consuntivo, in modo da poter effettuare un'analisi di quanta

⁴⁷ La scelta del momento previsionale discendeva dalla considerazione che se la rigidità è costituita da spese insopprimibili e inderogabili, allora queste dovrebbero essere previste in bilancio, quantomeno nella loro misura minima, fin dalla sua approvazione iniziale da parte del Consiglio regionale, il quale dovrà destinare loro, inevitabilmente, la congrua parte di risorse complessive previste nell'esercizio. Da ciò discendeva la conseguente irrilevanza, ai fini del computo delle risorse complessive, della "competenza derivata" dell'esercizio precedente (ai sensi dell'art. 31 della legge regionale di contabilità), in quanto afferente risorse che presentano già una destinazione (espressa dal provvedimento di prenotazione) impressa loro dalla programmazione degli esercizi precedenti, nonché di quelle che pervengono al bilancio regionale successivamente (quali l'avanzo di amministrazione accertato a rendiconto, ulteriore rispetto a quello presunto già applicato in sede previsionale).

parte della rigidità inizialmente prevista si è effettivamente tradotta in un dato di consuntivo.

Anche l'attuale approfondimento, come già quello dello scorso anno, ha preso in esame un triennio. Nell'ottica di rendere la disamina maggiormente "attuale" e, al fine di collegare la gestione dell'esercizio di riferimento della parificazione con i prodromi di quello successivo, si è considerata la rigidità di bilancio degli esercizi 2012, 2013 e 2014: per i primi due anni si sono analizzati i dati previsionali e di consuntivo, mentre per il 2014, inevitabilmente, solo quelli di preventivo.

L'analisi è stata impostata (sia per quanto riguarda i bilanci di previsione sia per quanto riguarda i dati a consuntivo) prendendo a riferimento il versante della spesa: in particolare si sono considerate le spese effettive (titoli I, II e III), trascurando le partite di giro, in quanto, per loro natura, tali poste contabili trascendono la possibilità per l'Amministrazione regionale di assumere decisioni discrezionali sulla loro "destinazione". Si sottolinea inoltre che ai fini della determinazione delle risorse complessive a disposizione e, per sottrazione, di quelle libere si è fatto riferimento, per la rigidità a previsione e per quella a consuntivo, rispettivamente all'importo stanziato iniziale e all'importo stanziato definitivo, comprendente quest'ultimo la competenza pura, la competenza derivata e l'importo finanziato con avanzo di amministrazione. In particolare la scelta dell'importo stanziato definitivo per l'analisi della rigidità a consuntivo è discesa dal fatto che, in considerazione della natura autorizzatoria degli stanziamenti di spesa, essi di fatto coincidono con l'importo massimo che l'Amministrazione può impegnare ("disporre") nell'anno, indipendentemente dagli effettivi accertamenti d'entrata realizzatisi nell'esercizio.

8.2 Rigidità tecnico contabile in sede previsionale e a rendiconto

Con riferimento alla prima classe di rigidità, c.d. "tecnico-contabile", la Sezione aveva nello scorso referto provveduto a individuare le tipologie di spese "insopprimibili" che la costituiscono. In particolare erano state individuate le seguenti spese:

- limiti di impegno: tali elementi di rigidità fanno riferimento a obbligazioni pluriennali assunte ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 24bis della l.reg. n. 21/2007, già citato in precedenza;
- spese obbligatorie: la qualifica di "spese obbligatorie" associata dalla Regione a taluni capitoli, ha condotto la Sezione a considerare gli stessi quali rigidità di bilancio in senso tecnico, in quanto dall'obbligatorietà della spesa sembrerebbe discendere anche la relativa inderogabilità;
- spese correlate a trasferimenti vincolati: dette spese vanno considerate rigidità in quanto la natura vincolata della fonte di finanziamento imprime alle correlate spese

un carattere di inderogabilità, che priva l'Amministrazione della possibilità di scegliere discrezionalmente la finalizzazione delle risorse;

- trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione: la relativa spesa è da considerarsi quale rigidità tecnico-contabile in quanto afferisce a un preciso obbligo che discende dalle norme di attuazione dello Statuto regionale⁴⁸;
- spese finanziate con avanzo vincolato: per le medesime motivazioni già enunciate con riferimento alle spese correlate ai trasferimenti vincolati, anche le spese finanziate con avanzo vincolato sono rigide;
- spese per fondi: la legge regionale di contabilità impone l'iscrizione nello stato di previsione della spesa di una serie di fondi che, in relazione all'obbligo normativamente stabilito, non possono che essere considerati quali rigidità di bilancio. Tuttavia, è opportuno precisare, anche in questa sede, che detti fondi rivestono una doppia valenza: essi sono a un tempo sia elementi di rigidità, nel senso che la loro previsione in bilancio è obbligatoria e inderogabile, sia elementi di flessibilità, in quanto possono essere considerati una sorta di "cuscinetto" di "ossigeno" per il bilancio, costituendo risorse cui poter attingere in caso di necessità, nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento contabile. Ciò premesso, la Sezione ha operato una distinzione all'interno della categoria "fondi" previsti dalla legge regionale di contabilità, espungendo, ai fini dell'esame qui condotto, quelli che pur presentando le caratteristiche sopra citate, tuttavia costituiscono risorse liberamente utilizzabili dall'Amministrazione. Rientrano in questa situazione i fondi per interventi settoriali di cui all'articolo 21 e i fondi per incentivi alle imprese ex articolo 22 della l.reg. 21/2007. Sono invece stati presi in considerazione i fondi globali⁴⁹ previsti dall'articolo 17, i fondi di riserva ex articolo 18 (fondo di riserva per le spese impreviste, fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati, fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale), i fondi per interventi a finanziamento comunitario di cui all'articolo 19 e quelli a finanziamento statale di cui all'articolo 20;
- spese per garanzie dirette: i relativi fondi sono richiamati dal comma 5, dell'articolo

⁴⁸ Il comma 2 dell'articolo 9 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" stabilisce che: "La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3."

⁴⁹ Con specifico riferimento ai fondi globali, va precisato che gli stessi sono destinati alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso dell'esercizio finanziario del bilancio di previsione. Al riguardo deve essere osservato che la rilevanza costituzionale del principio della necessaria copertura delle leggi di spesa attribuisce alla quantificazione dei fondi in parola un profilo fortemente tecnico-contabile che, agli odierni fini, si ritiene prevalente sulle incertezze relative all'"an" della spesa e cioè che le nuove leggi siano effettivamente promulgate.

18 della legge regionale di contabilità⁵⁰, con un'espressione lessicale da cui si può desumere l'obbligatorietà della relativa istituzione in bilancio a fronte del rilascio di fideiussioni da parte della Regione;

- impegni pluriennali: l'articolo 43 della l.reg. 21/2007 consente l'assunzione di impegni di spesa sugli esercizi futuri. Tale previsione normativa implica che l'Amministrazione può assumere obbligazioni che gravano su esercizi a venire, essi pertanto costituiscono una rigidità di bilancio e, infatti, il comma 4 del medesimo articolo prevede che la legge finanziaria di ciascun anno tenga conto, nella determinazione degli stanziamenti di bilancio, degli impegni di tale fattispecie già assunti.

Ai fini dell'individuazione e quantificazione, nel bilancio di previsione⁵¹, delle predette tipologie di spese rigide si sono confermati, anche nell'odierna analisi, i criteri già individuati lo scorso anno: in linea generale tutte gli elementi utili a individuare le voci di rigidità a previsione sono stati tratti direttamente dal bilancio di previsione e relativi allegati⁵² o da documenti contabili regionali, mentre la quantificazione è, generalmente, stata associata allo stanziamento⁵³.

Con riferimento invece ai dati di rendiconto, la Sezione si è prevalentemente avvalsa, per l'individuazione e quantificazione della rigidità, di un analitico file excel tempestivamente fornito dall'Amministrazione e contenente: l'elenco di tutti i capitoli di spesa del bilancio regionale con l'indicazione dei relativi dati contabili (stanziamento iniziale rigido e totale, stanziamento definitivo, importo impegnato a competenza pura rigida e totale, trasferimenti e impegni iniziali), nonché una serie di codifiche utili a determinare la fonte e la tipologia della copertura dello stanziamento (fondi vincolati, regionali, da mutui, ecc.), la tipologia di capitolo (spese obbligatorie, con limiti d'impegno, con spesa ripartita) e l'indicazione dell'eventuale presenza di reiscrizioni per residui perenti.

Avvalendosi di tale utile supporto, la Sezione ha determinato gli importi da considerare quale rigidità a consuntivo sulla base dei seguenti criteri di carattere

⁵⁰ Il comma 5, dell'articolo 18 della legge regionale di contabilità stabilisce che "Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate".

⁵¹ L'Amministrazione ha fornito un file excel contenente l'elenco di tutti i capitoli di spesa del bilancio regionale iniziale con l'indicazione dei relativi dati contabili.

⁵² Con esclusione dei trasferimenti istituzionali agli enti locali, dei fondi e degli impegni pluriennali entro il triennio.

⁵³ Con esclusione dei trasferimenti istituzionali agli enti locali, dell'avanzo vincolato e degli impegni pluriennali.

generale:

- importo impegnato (su competenza pura e derivata) per le obbligazioni assunte, nel singolo esercizio finanziario, dall'Amministrazione sui fondi non vincolati da considerarsi rigidità;
- importo trasferito per i fondi⁵⁴;
- sommatoria dell'importo impegnato (su competenza pura e derivata) e trasferito con riferimento a tutte le casistiche di stanziamenti "vincolati" nell'origine e/o nella destinazione.

Nella Tabella 45 sono riportati nel dettaglio i criteri seguiti per individuare e quantificare le risorse rigide sia a bilancio di previsione che a consuntivo.

In considerazione del fatto che questo referto affronta per la prima volta l'analisi della rigidità a consuntivo, si ritiene tuttavia utile fornire preliminarmente alcune ulteriori precisazioni in merito a ciascuna categoria di rigidità considerata a rendiconto:

- limiti di impegno: sono stati considerati rigidi a consuntivo i medesimi limiti d'impegno già presenti nel bilancio di previsione. L'importo rigido a consuntivo è stato individuato nell'impegnato a competenza pura rigida⁵⁵, dato che fa riferimento ai valori impegnati sui limiti esistenti all'inizio dell'anno. I limiti di impegno assunti ex novo nel corso dell'esercizio medesimo non sono invece stati conteggiati in quanto effettuati su risorse "libere" dell'esercizio (saranno conteggiati a partire dall'anno successivo);
- spese obbligatorie: i capitoli sono stati individuati nel file excel fornito dalla Regione che indica in un apposito campo la natura del capitolo (spesa obbligatoria/spesa non obbligatoria). Per quanto riguarda l'importo da considerare rigido vanno distinti due casi: nel caso si tratti di capitoli di spese "effettive" (beni/servizi/personale/rimborsi, ecc.) è stato considerato rigido l'importo "impegnato totale" (assunto sullo stanziamento di competenza pura e derivata). Con riferimento a tali spese va infatti considerato che, in via di principio, l'importo trasferito per competenza derivata sui relativi capitoli è costituito da risorse provenienti dall'esercizio precedente sulla base di una prenotazione (salvo le deroghe normativamente previste), che non essendosi trasformate in impegno entro la fine dell'esercizio concluso non hanno comportato, nel medesimo esercizio, l'insorgere di un'obbligazione giuridica. Ai fini della rigidità in sede di consuntivo, si è pertanto preso in considerazione solo l'importo impegnato (sia sulla competenza pura sia su quella derivata): tale valore corrisponde infatti a

⁵⁴ Per i fondi che possono essere impegnati (ad es. fondi per interventi a finanziamento comunitario) è stato assunto quale importo rigido quello derivante dalla somma dell'"impegnato totale" (su stanziamento competenza pura e derivata) e quello "trasferito".

⁵⁵ L'impegnato a competenza pura rigida è una parte dell'impegnato a competenza.

un reale vincolo derivante da un'obbligazione giuridica (al contrario della prenotazione "trasferita" alla competenza derivata dell'anno successivo). Nel caso invece di capitoli di fondi è stato considerato rigido l'importo trasferito⁵⁴, mentre per le garanzie si è tenuto conto dell'"impegnato totale" e del "trasferito". Infine, si precisa che, ai fini dell'individuazione a consuntivo dei capitoli della categoria in esame, sono stati tenuti in considerazione anche quelli classificati come "spese obbligatorie" a seguito di variazioni al POG nel corso dell'esercizio, mentre non sono stati conteggiati quelli per i quali tale qualificazione è stata "espunta" durante la gestione;

- assegnazioni con destinazioni vincolate (comprendenti quelle che nel bilancio di previsione erano indicate nell'elenco A1): ai fini dell'individuazione a consuntivo dei capitoli di questa categoria da ritenersi rigidi sono stati presi in considerazione quelli classificati nel file excel fornito dalla Regione come "VV assegnazioni varie"⁵⁶, "VG vincolate da altre regioni", "VP piano nazionale agricolo", "R7 programmi statali/regionali"⁵⁷. Per questa categoria è stato assunto quale importo rigido a consuntivo quello derivante dalla somma "impegnato totale" (su stanziamento competenza pura e derivata) e "trasferito" (trasferimento alla competenza derivata dell'anno successivo). Con riferimento a tale ultimo aspetto appare opportuno chiarire che solo apparentemente la competenza derivata, nel caso specifico, viene considerata rigidità in due esercizi: nell'anno in cui essa è trasferita all'esercizio successivo e nell'anno in cui essa è impegnata. A questo riguardo va infatti tenuto presente che la competenza derivata relativa alle assegnazioni vincolate, essendo afferente a risorse finalizzate, costituisce una risorsa di cui l'Amministrazione non può disporre liberamente in entrambi detti esercizi (sia in quello del trasferimento sia in quello dell'impegno). Se le risorse della categoria in esame non fossero considerate rigide nel momento del trasferimento esse apparirebbero come libere e non utilizzate, ma esse, in realtà, essendo vincolate, non sono "disponibili" per utilizzi propri dell'Amministrazione; allo stesso modo, nell'esercizio successivo, dette risorse

⁵⁶ Si precisa che, nel 2012, tutti i capitoli considerati ai fini della rigidità di bilancio iniziale erano classificati con tipo copertura "VV assegnazioni varie", tranne il cap. 5713 classificato "C* assegnazioni Cee"; per tale capitolo si è mantenuta l'inclusione in questa categoria di rigidità per quanto riguarda il bilancio di previsione, in coerenza all'impostazione regionale, tuttavia a consuntivo è stato considerato come "interferenza" e incluso nella categoria di rigidità "Assegnazioni statali e comunitarie per l'attuazione di programmi e progetti comunitari".

⁵⁷ Si segnala che, nel 2012, i capp. 9298 (codificato "R7"), 6341 (codificato "VP") e 6347 (codificato "VV"), pur avendo uno stanziamento iniziale di bilancio, non erano stati inclusi nell'allegato A1 del bilancio; di essi si è tenuto conto in sede consuntiva (tale inclusione spiega peraltro il "maggiore" importo dell'interferenza con i limiti a consuntivo rispetto al preventivo).

Si segnala altresì che, nel 2012, i capp. 1539 e 1589, relativi a quota capitale e quota interessi sul mutuo contratto per il finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria per l'anno 2002, pur essendo codificati dalla Regione come VV non sono stati inclusi nella rigidità di questa categoria "B" (vengono comunque considerati nella rigidità degli impegni iniziali), in quanto il contributo statale a finanziamento della spesa è cessato nel 2011 (vedasi relazione di parificazione del rendiconto 2010 pag. 565).

di competenza derivata, che appaiono anche in entrata, vanno considerate rigide, in quanto già finalizzate e non liberamente utilizzabili dall'Amministrazione;

- assegnazioni statali e comunitarie per l'attuazione di programmi e progetti comunitari (comprendenti quelle che nel bilancio di previsione erano indicate nell'elenco A2): ai fini dell'individuazione a consuntivo dei capitoli di questa categoria da ritenersi rigidi sono stati conteggiati quelli classificati nel file excel fornito dall'Amministrazione come "R9 programmi comunitari/regionali"⁵⁸, "C* assegnazioni Cee"⁵⁹, "VX programmi comunitari indistinti". Il criterio dell'individuazione dell'importo rigido è il medesimo di quello alla voce precedente (importi impegnati e trasferiti), per le stesse motivazioni;
- trasferimenti istituzionali agli enti locali: capitoli individuati dalla Sezione sulla base della normativa regionale. L'importo rigido assunto a consuntivo è quello derivante dalla somma dell'"impegnato totale" (su stanziamento competenza pura e derivata) e quello "trasferito" (trasferimento alla competenza derivata dell'anno successivo), per le stesse motivazioni già esposte in riferimento alle assegnazioni vincolate;
- avanzo vincolato: capitoli individuati dalla Sezione sulla base del prospetto C1 del bilancio iniziale, della deliberazione giuntale di approvazione delle risultanze del rendiconto e delle eventuali successive variazioni intercorse. E' stato assunto quale importo rigido a consuntivo l'importo effettivamente finanziato a mezzo di avanzo vincolato. Per quanto riguarda l'avanzo "destinato" non è stato considerato "rigido" in quanto in genere finalizzato alla ricostituzione di fondi e pertanto utilizzato discrezionalmente;
- spese per fondi: capitoli individuati dalla Sezione, sulla base dell'oggetto del capitolo e dell'attività di analisi sui fondi di bilancio svolta ai fini della parificazione del rendiconto. Viene considerato quale rigidità a consuntivo l'importo trasferito a competenza derivata per i fondi che non possono essere impegnati, mentre per quelli che possono essere impegnati (ad es. fondi per interventi a finanziamento comunitario) è assunto quale importo rigido quello derivante dalla somma dell'"impegnato totale" (su stanziamento competenza pura e derivata) e quello "trasferito";
- spese per garanzie: i capitoli sono stati individuati sulla base dell'oggetto dei capitoli e delle informazioni riportate nell'allegato al bilancio "elenco delle garanzie che la Regione ha la facoltà di concedere in base a proprie leggi regionali". E' stato considerato quale rigidità a consuntivo l'importo "impegnato totale" e quello

⁵⁸ Si precisa che tutti i capitoli considerati ai fini della rigidità di bilancio iniziale erano classificati con tipo copertura "R9".

⁵⁹ Sono classificati "C*" e avevano uno stanziamento iniziale anche i capitoli 992 e 6827 ma non erano ricompresi nell'elenco A2 e il cap. 5713 per il quale si è già detto in precedenza.

“trasferito” a competenza derivata;

- impegni su esercizi futuri (entro e oltre il triennio): vengono considerati rigidi a consuntivo i capitoli e l'importo già considerato a bilancio di previsione; tuttavia nel caso in cui il “totale impegnato” e “trasferito” risulti inferiore a quanto previsto in bilancio di previsione, viene considerata come rigidità la somma dell'importo “impegnato totale” e “trasferito”. Eventuali impegni assunti nell'esercizio verranno considerati rigidità a partire dall'anno successivo;
- perenti reiscritti: si tratta di una nuova categoria di rigidità individuata con riferimento ai soli dati di consuntivo. Analogamente agli impegni su esercizi futuri, i perenti reiscritti sono costituiti da obbligazioni assunte dall'Amministrazione in esercizi precedenti i cui impegni sono stati eliminati dal conto del bilancio; a seguito del reclamo del proprio credito da parte del creditore, l'importo viene reiscritto nella competenza del bilancio, prelevandolo dall'appropriato fondo dei residui perenti. Tali risorse sono state pertanto considerate rigide a consuntivo, in quanto consistono in impieghi non liberamente disposti dall'Amministrazione, ma frutto di scelte passate. Viene considerato quale rigidità di bilancio a consuntivo l'importo “impegnato totale”.

La seguente tabella riporta sinteticamente i criteri seguiti dalla Sezione per l'individuazione e quantificazione delle risorse rigide sia a bilancio di previsione che a consuntivo.

Tabella 45 Criteri di individuazione e determinazione della rigidità tecnico-contabile nel bilancio di previsione e nel rendiconto

Classi di rigidità	Bilancio di previsione		Rendiconto	
	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità
Limiti di impegno	Capitoli contrassegnati come “rig” nei bilanci di previsione	Stanziamiento di bilancio sul capitolo	Capitoli contrassegnati come “rig” nei bilanci di previsione	Importo impegnato nella competenza pura rigida
Spese obbligatorie	Capitoli indicati nell'“elenco di capitoli con stanziamento per spese obbligatorie” allegato al programma operativo di gestione (POG) approvato con deliberazione di Giunta regionale	Stanziamiento di bilancio sul capitolo	Capitoli contrassegnati come “Spese obbligatorie” nel file excel fornito dalla Regione	Per i capitoli di spese “effettive” (beni/servizi/personale/rimborsi) considerato rigido l'importo della colonna “impegnato totale”; per i capitoli di fondi è stato considerato rigido l'impegnato totale e/o trasferito

Classi di rigidità	Bilancio di previsione		Rendiconto	
	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità
Spese correlate a trasferimenti vincolati	Capitoli indicati nei prospetti allegati al bilancio di previsione A1 "Assegnazioni con destinazioni vincolate" e A2 "Assegnazioni statali e comunitarie per l'attuazione di programmi e progetti comunitari"	Stanziamiento di bilancio sul capitolo	Per le assegnazioni con destinazioni vincolate: capitoli contrassegnati con codifica "VV assegnazioni varie", "VG vincolate da altre regioni", "VP piano nazionale agricolo", "R7 programmi statali/regionali" nel file excel fornito dalla Regione Per le assegnazioni statali e comunitarie per l'attuazione di programmi e progetti comunitari: capitoli contrassegnati con codifica "R9 programmi comunitari/regionali", "C* assegnazioni Cee", "VX programmi comunitari indistinti" nel file excel fornito dalla Regione	Impegnato totale (su stanziamento competenza pura e derivata) e trasferimento alla competenza derivata dell'anno successivo

Classi di rigidità	Bilancio di previsione		Rendiconto	
	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità
Trasferimenti istituzionali agli enti locali	Capitoli indicati nella legge finanziaria di ciascun esercizio quale compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale	E' stato considerato rigido l'importo previsto in legge finanziaria quale compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale, compreso l'eventuale incremento quale assegnazione straordinaria, stabilito dalla medesima norma	Capitoli individuati sulla base della normativa regionale	Impegnato totale (su stanziamento competenza pura e derivata) e trasferimento alla competenza derivata dell'anno successivo

Classi di rigidità	Bilancio di previsione		Rendiconto	
	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità
Spese finanziate con avanzo vincolato	Capitoli indicati nel prospetto allegato al bilancio C1 "utilizzo avanzo vincolato"	Importi individuati sulla base del prospetto allegato al bilancio C1 "utilizzo avanzo vincolato"	Capitoli individuati sulla base del prospetto C1 del bilancio iniziale, della deliberazione giuntale di approvazione delle risultanze del rendiconto e successive variazioni	Importo effettivamente finanziato a mezzo di avanzo vincolato

Classi di rigidità	Bilancio di previsione		Rendiconto	
	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità
Spese per fondi	Capitoli individuati sulla base dell'oggetto dei capitoli medesimi	Stanziamiento di bilancio sul capitolo	Capitoli individuati sulla base dell'oggetto dei capitoli medesimi	Importo trasferito a competenza derivata per i fondi che non possono essere impegnati, mentre per quelli che possono essere impegnati (ad es. fondi per interventi a finanziamento comunitario) è assunto quale importo rigido quello derivante dalla somma dell'impegnato totale (su stanziamento competenza pura e derivata) e quello trasferito
Spese per garanzie dirette	Capitoli individuati sulla base dell'oggetto dei capitoli e delle informazioni riportate nell'allegato al bilancio "elenco delle garanzie che la Regione ha la facoltà di concedere in base a proprie leggi regionali"	Stanziamiento di bilancio sul capitolo	Capitoli individuati sulla base dell'oggetto dei capitoli e delle informazioni riportate nell'allegato al bilancio "elenco delle garanzie che la Regione ha la facoltà di concedere in base a proprie leggi regionali"	Importo impegnato totale e trasferito a competenza derivata

Classi di rigidità	Bilancio di previsione		Rendiconto	
	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità	Criteri di individuazione della rigidità	Criteri di quantificazione della rigidità
Impegni pluriennali	Elenco allegato al bilancio denominato "Spese ripartite e spese a carattere pluriennale", previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale di contabilità (spese pluriennali che si estendono oltre il triennio) e elenco fornito dall'Amministrazione degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 43 l.reg. 21/2007, gravanti su ciascun bilancio iniziale	Importi indicati nell'elenco allegato al bilancio denominato "Spese ripartite e spese a carattere pluriennale" e elenco fornito dall'Amministrazione	Elenco allegato al bilancio denominato "Spese ripartite e spese a carattere pluriennale", previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale di contabilità (spese pluriennali che si estendono oltre il triennio) e file excel fornito dall'Amministrazione degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 43 l.reg. 21/2007	Importi indicati nell'elenco allegato al bilancio denominato "Spese ripartite e spese a carattere pluriennale" e nell'elenco fornito dall'Amministrazione. Nel caso in cui il totale impegnato e trasferito risulti inferiore a quanto previsto in bilancio di previsione, viene considerata come rigidità la somma dell'importo "impegnato totale" e "trasferito"
Residui perenti			Capitoli contrassegnati come "perenti" nel file excel fornito dalla Regione	Importo impegnato

Fonte: dati elaborati dalla Sezione

8.3 Rigidità tecnico contabile in sede previsionale e a rendiconto negli esercizi 2012-2014

Sulla base dei criteri sopra indicati si è proceduto a estrapolare dai bilanci di previsione iniziale degli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dai rendiconti 2012 e 2013 i dati afferenti la rigidità tecnico-contabile. Aspetto qualificante dell'attività è consistito nell'identificare, prima, ed eliminare, poi, le interferenze tra le diverse categorie di rigidità. Si è infatti riscontrato che una medesima voce di spesa può appartenere contemporaneamente a più di una categoria di rigidità; dovendo la stessa essere conteggiata una sola volta, è necessario procedere alla sua "eliminazione", per mezzo delle "interferenze", nelle eventuali ulteriori classi di rigidità che la comprendono. Nei prospetti che seguono, al fine di dare una visione completa dei singoli aspetti di rigidità, si è ritenuto opportuno rappresentare le singole categorie di rigidità nella loro interezza, al "loro" delle "interferenze", provvedendo successivamente a eliminare quest'ultime

mediante sottrazione del relativo importo e calcolando pertanto il "netto" di ciascuna categoria.

Il criterio seguito nell'attribuzione delle interferenze a una delle contemporanee categorie di rigidità cui un medesimo elemento può appartenere è stato quello della maggior pertinenza e rilevanza. A titolo esemplificativo si citano i capitoli afferenti i fondi di riserva per riassegnazione residui perenti: essi appartengono contemporaneamente alla categoria delle "spese obbligatorie" (essendo contenuti nell'elenco di capitoli con stanziamento per spese obbligatorie allegato al POG) e, naturalmente, alla categoria "spese per fondi"; tuttavia la preminenza di significato ai fini della rigidità di detti capitoli va certamente attribuita a quest'ultima categoria, conseguentemente si è provveduto a considerarli quali interferenze dalle spese obbligatorie, in modo tale da conteggiarli esclusivamente tra i fondi.

Nella Tabella 46 è riportata la sintesi delle risultanze dell'analisi, secondo la sopra esposta metodologia, con riferimento alla rigidità tecnico-contabile nel triennio 2012-2014, con riferimento ai dati del bilancio di previsione iniziale.

Tabella 46 Rigidità tecnico-contabile da bilancio di previsione iniziale nel triennio 2010-2012

Categorie di rigidità		Risorse rigide bilancio previsione 2012	Risorse rigide bilancio previsione 2013	Risorse rigide a bilancio di previsione 2014
		TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III
Rigidità tecnico-contabile				
Limiti di impegno		325.039.121,82	324.336.050,16	297.079.068,76
Spese obbligatorie	Spese per organi istituzionali	2.155.000,00	2.021.000,00	1.121.180,00
	Spese di funzionamento	13.790.000,00	13.210.000,00	21.141.180,00
	Spese di personale	177.216.662,92	167.568.085,12	166.567.000,00
	Spese per rimborsi/sanzioni/varie	971.725.918,07	897.987.655,81	878.780.158,27
	Spese di assicurazione	80.000,00	74.000,00	84.000,00
	Spese per indebitamento/anticipazioni	268.721.326,57	250.784.673,16	225.248.719,67
	Spese legali	503.420,00	356.270,00	640.000,00
	Imposte e tasse	2.900.000,00	2.175.000,00	1.930.000,00
	Spese per elezioni	200.000,00	4.920.000,00	1.300.000,00
	Capitoli residui perenti	78.739.980,61	5.000.000,00	16.000.000,00
	Garanzie	81.850.000,00	114.041.981,16	7.550.000,00
	Totale spese obbligatorie (lorde)	1.597.882.308,17	1.458.138.665,25	1.320.362.237,94
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	-124,67	-1.040.391,98	-505.358,27
	Interferenze con spese per fondi	-78.739.980,61	-5.000.000,00	-16.000.000,00
	Interferenze con spese per garanzie	-81.850.000,00	-114.041.981,16	-7.550.000,00
	Totale spese obbligatorie (nette)	1.437.292.202,89	1.338.056.292,11	1.296.306.879,67
Spese correlate a trasferimenti vincolati	Spese correlate ad assegnazioni vincolate (lorde)	111.263.729,37	269.519.346,70	132.220.965,97
	Interferenze con limiti di impegno	-770.688,81	-770.688,81	-910.491,65
	Spese correlate ad	110.493.040,56	268.748.657,89	131.310.474,32

Categorie di rigidità		Risorse rigide bilancio previsione 2012	Risorse rigide bilancio previsione 2013	Risorse rigide a bilancio di previsione 2014
		TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III
Rigidità tecnico-contabile				
	assegnazioni vincolate (nette)			
	Spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari (lorde)	95.258.509,75	95.413.404,00	290.045,80
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato		-3.799,03	-5.707,79
	Interferenze con spese per fondi	0,00	-46.716.842,53	0,00
	Spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari (nette)	95.258.509,75	48.692.762,44	284.338,01
Trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione	Trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione (lordi)	443.807.656,37	406.678.675,32	391.761.154,59
	Interferenze con limiti di impegno	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
	Trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione (netti)	438.807.656,37	401.678.675,32	386.761.154,59
Spese finanziate con avanzo vincolato	Spese finanziate con avanzo vincolato (lorde)	35.378.209,32	8.432.237,93	825.909,72
	Interferenze con spese per fondi	0,00	-2.500.000,00	-196.464,21
	Spese finanziate con avanzo vincolato (nette)	35.378.209,32	5.932.237,93	629.445,51
Spese per fondi	Fondi globali	693.500,00	3.506.500,00	163.000,00
	Fondo riserva spese impreviste	46.015.324,33	51.000.000,00	9.231.475,51
	Fondo riserva spese obbligatorie/ordine	90.685.678,89	75.787.478,35	16.616.945,34
	Fondo riserva riassegnaz. perenti	78.739.980,61	5.000.000,00	16.000.000,00
	Fondo riserva interventi res. annullati	679.124,61	640.124,77	0,00
	Fondo contratti personale	21.452.034,47	8.379.243,40	4.716.837,47
	Fondi interventi a fin. comunitario	12.458.141,24	46.716.842,53	13.696.464,21
	Spese per fondi (nette)	250.723.784,15	191.030.189,05	60.424.722,53
Spese per garanzie		81.850.000,00	114.041.981,16	7.550.000,00
Impegni su esercizi futuri (art. 43 l.r. n. 21/2007)	Impegni su esercizi futuri (lordi)	871.278.262,51	886.859.657,60	589.304.728,53
	Interferenze con spese obbligatorie	-283.540.326,57	-379.473.654,32	-247.857.899,67
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni vincolate	-73.944.979,68	-160.233.099,70	-30.089.979,70
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari	-95.258.509,75	-95.353.404,00	-45.072,96
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	-34.026.272,82	0,00	0,00
	Interferenze con spese per fondi	-12.458.141,24	-62.183,53	-13.500.000,00
	Interferenze con spese per	-81.600.000,00	0,00	-7.500.000,00

Categorie di rigidità		Risorse rigide bilancio previsione 2012	Risorse rigide bilancio previsione 2013	Risorse rigide a bilancio di previsione 2014
		TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III
Rigidità tecnico-contabile				
	garanzie			
	Impegni su esercizi futuri (netti)	290.450.032,45	251.737.316,05	290.311.776,20
Impegni su esercizi futuri (entro il triennio)	Impegni su esercizi futuri entro il triennio (lordi)	791.727.598,44	752.997.832,49	309.051.237,70
	Interferenze con limiti di impegno	-313.653.710,53	-309.567.217,44	0,00
	Interferenze con spese obbligatorie	-54.194,40	-219.611.216,45	-189.343.707,03
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni vincolate	-101.600,00	-13.556.880,40	-29.794.909,69
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari	0,00	-74.023.274,37	0,00
	Interferenze con impegni su esercizi futuri	-457.109.341,49	-84.020.185,02	-76.964.812,10
	Impegni su esercizi futuri entro il triennio (netti)	20.808.752,02	52.219.058,81	12.947.808,88
TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE		3.086.101.309,33	2.996.473.220,92	2.483.605.668,47

Fonte: bilanci di previsione anni 2012, 2013 e 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia e dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Dall'analisi della sopra riportata tabella si evidenzia il trend decrescente delle risorse rigide previste nei bilanci di previsione del triennio 2012-2014, peraltro da ricollegarsi anche alla correlata diminuzione delle risorse totali disponibili, come verrà più dettagliatamente rappresentato nel prosieguo. In riferimento a tale aspetto, si nota innanzitutto una netta riduzione, soprattutto nel 2014, delle spese relative a trasferimenti vincolati; dato che è direttamente riconducibile alla riduzione delle correlate voci in entrata. Inoltre, con riferimento alle previsioni dell'esercizio 2014, va sottolineata la notevole riduzione degli importi per fondi e per garanzie, contrazione che va ricollegata alle modifiche normative apportate, con la legge finanziaria regionale 2014 (legge regionale n. 23/2013), all'articolo 31 della legge regionale di contabilità (legge regionale n. 21/2007) afferente gli stanziamenti di spese non impegnate alla fine dell'esercizio, le economie di spesa e la competenza derivata. In particolare le modifiche hanno riguardato, da un lato, il comma 5 del citato articolo che è stato abrogato: prima dell'abrogazione esso prevedeva che le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituissero economia di bilancio. Dall'altro lato, anche il comma 6 dell'articolo 31 ha subito modificazioni. Nella versione novellata, il comma prevede che le quote non utilizzate dei citati fondi globali e di riserva, nonché di quelli per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati e del fondo compensativo per il mancato ricorso al

mercato finanziario, oltre alle quote stanziare sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco delle garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, siano trasferite agli esercizi successivi, come già originariamente previsto per il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e per il fondo per l'assegnazione dei residui perenti.

Le succitate modifiche all'articolo 31 hanno comportato, da un lato, un significativo aumento, a consuntivo, degli importi trasferiti a competenza derivata per fondi e garanzie e, dall'altro lato, la possibilità di stanziare nel successivo bilancio di previsione, una minore quantità di risorse, in quanto nel corso della gestione i relativi capitoli "riceveranno" risorse dalla competenza derivata dell'esercizio precedente.

Identificate le risorse relative alla rigidità tecnico-contabile, come sopra riportate, si provvede ora a calcolare le risorse libere nei bilanci di previsione del triennio 2012-2014, attraverso la sottrazione del predetto risultato di rigidità dal complesso delle risorse disponibili. Come già precisato in precedenza, ai fini del calcolo si è considerato il lato spesa. Va tuttavia precisato che, in considerazione del principio del pareggio finanziario del bilancio di previsione in base al quale vi deve essere perfetta corrispondenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese, la scelta effettuata si traduce in una semplice modalità di approccio essendo del tutto equivalente l'importo complessivo delle entrate e quello delle spese⁶⁰.

In Tabella 47 è riportato il conteggio, per ciascun anno del triennio analizzato, delle risorse libere.

Tabella 47 Risorse libere a previsione nel triennio 2012-2014 calcolate tenendo conto della sola rigidità tecnico-contabile

Spese	DATI A PREVISIONE 2012	DATI A PREVISIONE 2013	DATI A PREVISIONE 2014
1) Titolo I	5.137.001.806,38	4.923.067.487,40	4.495.318.685,50
2) Titolo II	1.013.927.944,18	852.758.451,80	469.061.343,32
3) Titolo III	252.753.430,33	206.361.581,46	193.773.820,23
TOTALE SPESE EFFETTIVE	6.403.683.180,89	5.982.187.520,66	5.158.153.849,05
TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE	3.086.101.309,33	2.996.473.220,92	2.483.605.668,47
TOTALE RISORSE LIBERE	3.317.581.871,56	2.985.714.299,74	2.674.548.180,58
Rapporto totale rigidità tecnico - contabile/totale spese effettive	48,19%	50,09%	48,15%
Rapporto risorse libere/totale spese effettive	51,81%	49,91%	51,85%

Fonte: bilanci di previsione anni 2012, 2013 e 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

⁶⁰ Si ricorda che nel calcolo si è tenuto conto delle sole spese effettive, escludendo pertanto le partite di giro: il dato corrisponde al totale dei primi cinque titoli dell'entrata aumentati dell'avanzo presunto applicato al bilancio di previsione.

Il totale delle risorse libere così determinato si presenta come il complesso di risorse di cui l'Amministrazione al momento del bilancio di previsione può discrezionalmente disporre per il perseguimento dei propri obiettivi programmatici. Dai dati emerge come circa la metà delle risorse effettive previste in bilancio sia destinata alla copertura di spese rigide in senso tecnico-contabile (48,19% nel 2012, 50,09% nel 2013 e 48,15% nel 2014), con un trend sostanzialmente stabile e solo limitatamente decrescente nel triennio considerato e, in particolare nel 2014, per i motivi già accennati in precedenza, dimostrando il peso rilevante che, in fase previsionale, assumono le spese rigide. Ne deriva che solo per la metà delle risorse di bilancio è esercitabile un'effettiva allocazione delle risorse dell'esercizio per la realizzazione dei nuovi interventi previsti dalla programmazione o per l'implementazione o correzione degli interventi in corso.

Come già indicato nella premessa a questo capitolo, nell'odierno approfondimento la Sezione ha inteso ampliare la visione sulla rigidità anche al momento consuntivo, in modo da poter verificare quanta parte della rigidità inizialmente prevista a bilancio si è effettivamente tradotta in un dato di consuntivo. In Tabella 48 è riportata la sintesi delle risultanze dell'analisi svolta, secondo la già esposta metodologia, con riferimento alla rigidità tecnico-contabile per gli esercizi 2012 e 2013 con riferimento ai dati del bilancio di previsione iniziale e quelli a rendiconto, che vengono accostati per un raffronto comparativo.

Tabella 48 Confronto rigidità tecnico-contabile a bilancio di previsione iniziale e a consuntivo per gli esercizi 2012 e 2013

Categorie di rigidità		Risorse rigide a bilancio previsione 2012	Risorse rigide a consuntivo 2012	Risorse rigide a bilancio previsione 2013	Risorse rigide a consuntivo 2013
		TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III
Rigidità tecnico-contabile					
Limiti di impegno		325.039.121,82	318.430.115,04	324.336.050,16	316.912.227,04
Spese obbligatorie	Spese per organi istituzionali	2.155.000,00	1.981.444,34	2.021.000,00	1.829.203,04
	Spese di funzionamento	13.790.000,00	15.898.685,90	13.210.000,00	14.403.768,93
	Spese di personale	177.216.662,92	193.759.855,94	167.568.085,12	168.984.233,31
	Spese per rimborsi/sanzioni/varie	971.725.918,07	546.339.174,66	897.987.655,81	642.496.594,39
	Spese di assicurazione	80.000,00	98.910,52	74.000,00	97.335,17
	Spese per indebitamento/anticipazioni	268.721.326,57	230.048.054,71	250.784.673,16	185.456.393,14
	Spese legali	503.420,00	2.420.288,14	356.270,00	1.768.746,83
	Imposte e tasse	2.900.000,00	897.920,11	2.175.000,00	1.970.587,27
	Spese per elezioni	200.000,00	89.286,99	4.920.000,00	4.211.052,13
	Capitoli residui perenti	78.739.980,61	576.997.791,62	5.000.000,00	519.818.344,46
	Garanzie	81.850.000,00	62.143,34	114.041.981,16	114.041.981,16
	Somme reclamate dai creditori	0,00	395.174,10	0,00	428.031,04
	Totale spese obbligatorie (lorde)	1.597.882.308,17	1.568.988.730,37	1.458.138.665,25	1.655.506.270,87
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	-124,67	-7.001.313,89	-1.040.391,98	-5.559.150,09
	Interferenze con spese per fondi	-78.739.980,61	-576.997.791,62	-5.000.000,00	-519.818.344,46
	Interferenze con spese per garanzie	-81.850.000,00	-62.143,34	-114.041.981,16	-114.041.981,16
	Totale spese obbligatorie (nette)	1.437.292.202,89	984.927.481,52	1.338.056.292,11	1.016.086.795,16
Spese correlate a trasferimenti vincolati	Spese correlate ad assegnazioni vincolate (lorde)	111.263.729,37	406.130.605,42	269.519.346,70	702.209.447,72
	Interferenze con limiti di impegno	-770.688,81	-1.222.021,83	-770.688,81	-1.222.021,83
	Interferenze con spese obbligatorie	0,00	-1.721.860,06	0,00	-369,96
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari	0,00	-585.881,00	0,00	-9.062,23
	Interferenze con spese per fondi	0,00	-921.400,18	0,00	-405.470,81
	Spese correlate ad assegnazioni vincolate (nette)	110.493.040,56	401.679.442,35	268.748.657,89	700.572.522,89
	Spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari (lorde)	95.258.509,75	175.150.108,43	95.413.404,00	174.051.445,26
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato			-3.799,03	-1.009.799,63
	Interferenze con spese per fondi	0,00	-1.944.996,57	-46.716.842,53	-65.685.040,00
	Spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari (nette)	95.258.509,75	173.205.111,86	48.692.762,44	107.356.605,63

Categorie di rigidità		Risorse rigide bilancio previsione 2012	Risorse rigide a consuntivo 2012	Risorse rigide bilancio previsione 2013	Risorse rigide a consuntivo 2013
		TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III
Trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione	Trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione (lordi)	443.807.656,37	432.386.563,00	406.678.675,32	405.620.892,83
	Interferenze con limiti di impegno	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	0,00	-194.869,10	0,00	0,00
	Trasferimenti istituzionali agli enti locali della Regione (netti)	438.807.656,37	427.191.693,90	401.678.675,32	400.620.892,83
Spese finanziate con avanzo vincolato	Spese finanziate con avanzo vincolato (lorde)	35.378.209,32	67.272.331,95	8.432.237,93	35.487.940,41
	Interferenze con spese per fondi	0,00	0,00	-2.500.000,00	-1.248.800,43
	Spese finanziate con avanzo vincolato (nette)	35.378.209,32	67.272.331,95	5.932.237,93	34.239.139,98
Spese per fondi	Fondi globali	693.500,00	0,00	3.506.500,00	70.534.208,20
	Fondo riserva spese impreviste	46.015.324,33	0,00	51.000.000,00	50.961.000,00
	Fondo riserva spese obbligatorie/ordine	90.685.678,89	0,00	75.787.478,35	72.808.585,97
	Fondo riserva riassegnaz. perenti	78.739.980,61	576.997.791,62	5.000.000,00	519.818.344,46
	Fondo riserva interventi res. annullati	679.124,61	38.999,84	640.124,77	679.124,61
	Fondo contratti personale	21.452.034,47	27.532.877,07	8.379.243,40	31.018.956,73
	Fondi interventi a fin. comunitario	12.458.141,24	11.802.307,66	46.716.842,53	66.929.898,60
	Fondo solidarietà	0,00	226.551,91	0,00	3.210.279,38
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	0,00	-226.551,91	0,00	0,00
	Spese per fondi (nette)	250.723.784,15	616.371.976,19	191.030.189,05	815.960.397,95
Spese per garanzie		81.850.000,00	5.162.143,34	114.041.981,16	114.041.981,16
Impegni su esercizi futuri (art. 43 l.r. n. 21/2007)	Impegni su esercizi futuri (lordi)	871.278.262,51	706.320.565,79	886.859.657,60	788.627.392,96
	Interferenze con spese obbligatorie	-283.540.326,57	-245.413.112,84	-379.473.654,32	-314.648.138,23
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni vincolate	-73.944.979,68	-43.575.789,66	-160.233.099,70	-160.233.029,71
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari	-95.258.509,75	-95.258.509,75	-95.353.404,00	-67.344.301,53
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	-34.026.272,82	-34.026.272,82	0,00	0,00
	Interferenze con spese per fondi	-12.458.141,24	-1.944.996,57	-62.183,53	0,00
	Interferenze con spese per garanzie	-81.600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Impegni su esercizi futuri (netti)	290.450.032,45	286.101.884,15	251.737.316,05	246.401.923,49
Impegni su esercizi futuri (entro il triennio)	Impegni su esercizi futuri entro il triennio (lordi)	791.727.598,44	764.289.835,36	752.997.832,49	752.997.832,49
	Interferenze con limiti di impegno	-313.653.710,53	-311.634.697,19	-309.567.217,44	-309.567.217,44
	Interferenze con spese obbligatorie	-54.194,40	-37.864.235,20	-219.611.216,45	-219.611.216,45

Categorie di rigidità		Risorse rigide bilancio previsione 2012	Risorse rigide a consuntivo 2012	Risorse rigide bilancio previsione 2013	Risorse rigide a consuntivo 2013
		TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III	TITOLO I+II+III
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni vincolate	-101.600,00	-8.897.964,90	-13.556.880,40	-13.556.880,40
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari	0,00	-47.331.596,37	-74.023.274,37	-74.023.274,37
	Interferenze con impegni su esercizi futuri	-457.109.341,49	-337.752.589,68	-84.020.185,02	-84.020.185,02
	Impegni su esercizi futuri entro il triennio (netti)	20.808.752,02	20.808.752,02	52.219.058,81	52.219.058,81
Residui perenti	Residui perenti (lordi)	0,00	86.053.562,75	0,00	67.070.988,02
	Interferenze con spese obbligatorie	0,00	-162.504,49	0,00	-180.035,36
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni vincolate	0,00	-10.091.680,13	0,00	-5.783.840,69
	Interferenze con spese correlate ad assegnazioni con destinazioni vincolate per progetti comunitari	0,00	-591.706,38	0,00	-1.390.691,72
	Residui perenti (netti)	0,00	75.207.671,75	0,00	59.716.420,25
TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE		3.086.101.309,33	3.376.358.604,07	2.996.473.220,92	3.864.127.965,19

Fonte: bilanci di previsione e rendiconto anni 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

La tabella sopra riportata evidenzia un aumento, in valore assoluto, dell'importo della rigidità tecnico-contabile, nel passaggio dal dato di bilancio a quello di rendiconto, per entrambi gli esercizi analizzati. Il dato tuttavia è facilmente spiegabile in quanto va ricondotto alle maggiori risorse che, dopo l'approvazione del bilancio iniziale, vengono stanziare in bilancio e che pervengono dall'esercizio precedente con già impresso un "vincolo di utilizzo": il riferimento è in particolare ai trasferimenti dalla competenza derivata e all'avanzo vincolato. Si nota infatti come, in entrambi gli anni considerati, i valori che presentano il maggior scostamento in aumento sono proprio quelli relativi a "spese correlate ad assegnazioni vincolate", a "spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie per l'attuazione di programmi e progetti comunitari" e ad "avanzo vincolato".

Inoltre, con riferimento specifico al 2013, vanno anche richiamate le già esposte modifiche all'articolo 31 della legge regionale di contabilità, che hanno comportato un aumento significativo, a consuntivo nel 2013 rispetto al 2012, della rigidità per "fondi" e per "garanzie" in relazione ai maggiori trasferimenti a competenza derivata all'esercizio successivo, che la Sezione ha considerato rigidi, in relazione al vincolo che il trasferimento imprime alle risorse.

Va infine sottolineato come limiti di impegno, spese obbligatorie, trasferimenti

istituzionali agli enti locali e impegni su esercizi futuri si siano invece tradotti in una minore rigidità tecnico-contabile, che la Sezione ritiene di poter ricondurre, da un lato, alla natura intrinseca della fase previsionale che, per quanto ponderata e attendibile, non può essere perfettamente corrispondente al dato definitivo e anzi deve, opportunamente, prevedere risorse sufficienti a coprire tutte le esigenze sia ordinarie che straordinarie che nell'esercizio possono incorrere; e, dall'altro lato, alla normale fase gestionale che può comportare una riduzione degli impegni di spesa.

Appare opportuno, anche con riferimento all'analisi compartiva bilancio di previsione/rendiconto 2012 e 2013, effettuare il calcolo delle risorse libere attraverso la sottrazione della rigidità come sopra definita dal complesso delle risorse disponibili. Il conteggio è riportato in Tabella 49.

Tabella 49 Confronto risorse libere da bilancio di previsione iniziale e da consuntivo 2012 e 2013

SPESE⁶¹	DATI A PREVISIONE 2012	DATI A CONSUNTIVO 2012	DATI A PREVISIONE 2013	DATI A CONSUNTIVO 2013
1) Titolo I	5.137.001.806,38	5.852.117.008,50	4.923.067.487,40	5.583.684.287,36
2) Titolo II	1.013.927.944,18	2.016.070.204,76	852.758.451,80	1.884.251.315,16
3) Titolo III	252.753.430,33	252.753.430,33	206.361.581,46	206.361.581,46
TOTALE SPESE EFFETTIVE	6.403.683.180,89	8.120.940.643,59	5.982.187.520,66	7.674.297.183,98
TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE	3.086.101.309,33	3.376.358.604,07	2.996.473.220,92	3.864.127.965,19
TOTALE RISORSE LIBERE	3.317.581.871,56	4.744.582.039,52	2.985.714.299,74	3.810.169.218,79
Rapporto totale rigidità tecnico - contabile/totale spese effettive	48,19%	41,58%	50,09%	50,35%
Rapporto risorse libere/totale spese effettive	51,81%	58,42%	49,91%	49,65%

Fonte: bilanci di previsione e rendiconto anni 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

La tabella sopra riportata e, in particolare, il raffronto dei dati di consuntivo 2012 e 2013, evidenzia che il rapporto "totale rigidità tecnico-contabile/totale spese effettive" passa dal 41,58% al 50,35%, confermano la base teorica da cui è nata l'indagine sulla rigidità di bilancio: a fronte di un calo complessivo delle risorse disponibili⁶¹, la parte rigida del bilancio, che nel 2013 peraltro è aumentata anche per le già delineate modifiche normative, comporta la necessità di oculate scelte gestionali volte a orientare efficacemente la gestione della spesa.

⁶¹ Come già indicato nelle premesse metodologiche il parametro di riferimento delle spese effettive a bilancio di previsione è la previsione iniziale, mentre per il dato di consuntivo è la previsione assestata. Le previsioni di spese effettive corrispondono ai primi cinque titoli dell'entrata, più l'eventuale avanzo applicato e i trasferimenti di competenza derivata (per il dato a rendiconto) e indipendentemente, per il dato a consuntivo, dagli effettivi accertamenti dell'esercizio. La scelta del dato previsionale per il calcolo del parametro è collegata alla natura autorizzatoria degli stanziamenti di spesa, che costituiscono limite massimo all'importo impegnabile nell'esercizio.

8.4 Ipotesi di rigidità sostanziale

Con riferimento alla rigidità sostanziale, la Sezione, in continuità con quanto effettuato nel referto dello scorso anno e in ragione degli approfondimenti svolti in sede di parificazione in merito alla spesa sanitaria e al trasporto pubblico locale, ha ritenuto di effettuare, anche nell'odierna analisi, un calcolo, seppur forfettario e pertanto approssimativo, della rigidità che deriva dai predetti due pilastri dell'autonomia differenziata regionale. In particolare per quanto riguarda le spese per sanità, si è ritenuto, in un contesto finanziario e contabile in cui la sanità regionale è da tempo autofinanziata dalla Regione, di individuare il solo capitolo 4362 di parte corrente che finanzia l'attività degli enti del Servizio sanitario regionale. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale, la spesa rigida è stata associata ai capitoli, di parte corrente, immediatamente riferibili allo svolgimento del servizio di trasporto.

Nella tabella è riportata la sintesi delle risultanze dell'analisi, secondo la già esposta metodologia, con riferimento alla rigidità sostanziale a bilancio di previsione afferente la spesa sanitaria e quella per il trasporto pubblico locale, nel triennio 2012-2014.

Tabella 50 Rigidità sostanziale da bilancio di previsione iniziale nel triennio 2012-2014

RIGIDITA' SOSTANZIALE				
		Bilancio previsione 2012	Bilancio previsione 2013	Bilancio previsione 2014
Spese per sanità		2.224.737.589,00	2.175.107.539,48	2.085.534.550,00
Spese per trasporto pubblico locale	Spese per trasporto pubblico locale (lorde)	167.717.397,96	171.220.000,00	176.000.000,00
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	0,00		0,00
	Interferenze con impegni su esercizi futuri	-124.950.000,00	-130.000.000,00	-130.000.000,00
	Interferenze con impegni su esercizi futuri (entro il triennio)		-37.000.000,00	-39.500.000,00
	Spese per trasporto pubblico locale (nette)	42.767.397,96	4.220.000,00	6.500.000,00
TOTALE RIGIDITA' SOSTANZIALE		2.267.504.986,96	2.179.327.539,48	2.092.034.550,00

Fonte: bilanci di previsione anni 2012, 2013 e 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Si riporta inoltre il calcolo delle risorse libere tenendo conto oltre che della rigidità tecnico-contabile anche di quella sostanziale afferente le spese sanitarie e il trasporto pubblico locale.

Tabella 51 Risorse libere nel triennio 2012-2014 calcolate a preventivo tenendo conto della rigidità tecnico-contabile e di quella sostanziale per spese per sanità e per trasporto pubblico locale

SPESE	DATI A PREVISIONE 2012	DATI A PREVISIONE 2013	DATI A PREVISIONE 2014
TOTALE SPESE EFFETTIVE	6.403.683.180,89	5.982.187.520,66	5.158.153.849,05
TOTALE RIGIDITA' TECNICO-CONTABILE + SOSTANZIALE	5.353.606.296,29	5.175.800.760,40	4.575.640.218,47
TOTALE RISORSE LIBERE	1.050.076.884,60	806.386.760,26	582.513.630,58
Rapporto totale rigidità tecnico – contabile e sostanziale/totale spese effettive	83,60%	86,52%	88,71%
Rapporto risorse libere/totale spese effettive	16,40%	13,48%	11,29%

Fonte: bilanci di previsione anni 2012, 2013 e 2014 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Il rapporto tra il trend delle risorse rigide (tecnico-contabili e sostanziali con riferimento a sanità e trasporto pubblico locale) e quelle effettive a disposizione dell'Amministrazione evidenzia il rilevante peso delle prime e, conseguentemente, la limitatezza delle risorse cosiddette libere; sulle quali, va precisato, gravano anche le spese concernenti i livelli essenziali delle prestazioni per assistenza e istruzione, che la Sezione, considerata la specificità delle materie, non ha al momento determinato⁶².

Seguendo l'approccio metodologico dell'odierno approfondimento che ha inteso ampliare la visione sulla rigidità anche al momento consuntivo, in modo da poter verificare quanta parte della rigidità inizialmente prevista a bilancio si è effettivamente tradotta in un dato di consuntivo, si riporta, in Tabella 52, la rigidità sostanziale per gli esercizi 2012 e 2013 con riferimento ai dati del bilancio di previsione iniziale e quelli a rendiconto, che vengono accostati per un raffronto comparativo e, in Tabella 53, il confronto delle risorse libere, tenendo conto della rigidità tecnico-contabile e di quella sostanziale per spese per sanità e per trasporto pubblico locale.

⁶² Sulle risorse libere gravano inoltre gli eventuali vincoli di destinazione relativi alle entrate del titolo IV (salvo il caso di trasferimenti vincolati) e del titolo V, che sono liberamente allocabili dall'Amministrazione, ma solo con riferimento a spese d'investimento. L'ulteriore vincolo di natura temporale afferente l'avanzo libero di amministrazione che era stato individuato nel referto dello scorso anno risulta invece superato dalla modifica apportata all'articolo 12 della legge regionale di contabilità, che nella sua versione novellata consente l'iscrizione nel bilancio di previsione iniziale del solo avanzo derivante da fondi vincolati, fatta salva l'inclusione tra le spese dell'eventuale saldo finanziario negativo presunto.

Tabella 52 Confronto rigidità sostanziale a bilancio di previsione iniziale e a consuntivo per gli esercizi 2012 e 2013

RIGIDITA' SOSTANZIALE					
		Bilancio previsione 2012	Consuntivo 2012	Bilancio previsione 2013	Consuntivo 2013
Spese per sanità		2.224.737.589,00	2.232.438.912,00	2.175.107.539,48	2.185.340.189,48
Spese per trasporto pubblico locale	Spese per trasporto pubblico locale (lorde)	167.717.397,96	170.811.245,77	171.220.000,00	172.695.000,00
	Interferenze con spese finanziate con avanzo vincolato	0,00	-37.474,98		0,00
	Interferenze con impegni su esercizi futuri	-124.950.000,00	-124.950.000,00	-130.000.000,00	-130.000.000,00
	Interferenze con impegni su esercizi futuri (entro il triennio)		0,00	-37.000.000,00	-37.000.000,00
	Spese per trasporto pubblico locale (nette)	42.767.397,96	45.823.770,79	4.220.000,00	5.695.000,00
TOTALE RIGIDITA' SOSTANZIALE		2.267.504.986,96	2.278.262.682,79	2.179.327.539,48	2.191.035.189,48

Fonte: bilanci di previsione e rendiconto anni 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Anche con riferimento alla rigidità sostanziale, come già riscontrato per la rigidità tecnico-contabile, si evidenzia, per entrambi gli esercizi analizzati, un aumento, in valore assoluto, dell'importo della rigidità, nel passaggio dal dato di bilancio a quello di rendiconto, per motivazioni che sono sostanzialmente riconducibili a quelle riportate in precedenza.

Tabella 53 Confronto risorse libere, tenendo conto della rigidità tecnico-contabile e di quella sostanziale per spese per sanità e per trasporto pubblico locale, a bilancio di previsione iniziale e a consuntivo negli esercizi 2012 e 2013

SPESE⁶¹	DATI A PREVISIONE 2012	DATI A CONSUNTIVO 2012	DATI A PREVISIONE 2013	DATI A CONSUNTIVO 2013
TOTALE SPESE EFFETTIVE	6.403.683.180,89	8.120.940.643,59	5.982.187.520,66	7.674.297.183,98
TOTALE RIGIDITA' TECNICO- CONTABILE E SOSTANZIALE	5.353.606.296,29	5.654.621.286,86	5.175.800.760,40	6.055.163.154,67
TOTALE RISORSE LIBERE	1.050.076.884,60	2.466.319.356,73	806.386.760,26	1.619.134.029,31
Rapporto totale rigidità tecnico – contabile e sostanziale/totale spese effettive	83,60%	69,63%	86,52%	78,90%
Rapporto risorse libere/totale spese effettive	16,40%	30,37%	13,48%	21,10%

Fonte: bilanci di previsione e rendiconto anni 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

La tabella sopra riportata e, in particolare, il raffronto dei dati di consuntivo 2012 e 2013, in cui il rapporto totale rigidità tecnico-contabile e sostanziale/totale spese effettive passa dal 69,63% al 78,90%, confermano quanto già evidenziato in precedenza: a fronte di un calo complessivo delle risorse in entrata, la parte rigida del bilancio comporta la necessità di oculate scelte gestionali volte a orientare efficacemente l'inevitabile riduzione di spesa.

8.5 Osservazioni conclusive

In sintesi, l'analisi condotta sulla rigidità di bilancio ha evidenziato come al momento previsionale, circa la metà delle risorse effettive previste in bilancio sia destinata alla copertura di spese rigide in senso tecnico-contabile (48,19% nel 2012, 50,09% nel 2013 e 48,15% nel 2014) e, per converso, che solo per la metà delle risorse di bilancio è esercitabile un'effettiva allocazione finalizzata alla realizzazione dei nuovi interventi previsti dalla programmazione o per l'implementazione o correzione degli interventi in corso. Altro dato significativo consiste nel fatto che questa risultanza è sostanzialmente stabile negli anni, con un trend solo leggermente decrescente.

Le logiche seguite per l'analisi inducono tuttavia a valorizzare soprattutto le risultanze della rigidità a consuntivo in chiave storica, dove ben più dinamici paiono i dati: le risorse effettivamente utilizzate negli esercizi 2012 e 2013 per esigenze di spesa connesse a situazioni di rigidità tecnico-contabile passano dal 41,58% delle spese effettive del 2012 al 50,35% del 2013. Al riguardo non può essere trascurato che l'esito finale è influenzato anche da diverso ammontare delle risorse disponibili negli anni. Si vuole comunque sottolineare che nel 2013 il significativo incremento della rigidità a consuntivo è in buona parte ascrivibile alla modifica dell'art. 31 della legge di contabilità regionale relativamente all'uniformazione del trattamento dei fondi di bilancio ai fini della competenza derivata.

In ultima istanza la Sezione ritiene indispensabile, anche in questa sede, richiamare le precisazioni, già effettuate nel referto dello scorso anno, che danno la misura, da un lato, di come l'analisi della rigidità di bilancio costituisca un "work in progress" e, dall'altro, della difficoltà di individuazione delle poste effettivamente rigide senza un'approfondita conoscenza dei fatti gestionali sottostanti. Si fa riferimento al fatto che per talune poste, ci si riferisce, in particolare, alle spese obbligatorie e alle voci di rigidità sostanziale, la Sezione le ha considerate rigide (pertanto interamente destinate a spese insopprimibili) prendendo a riferimento, per il bilancio di previsione, lo stanziamento iniziale e, per il consuntivo, l'impegnato/trasferito, senza tuttavia effettuare un'analisi dei singoli fatti gestionali sottostanti e, soprattutto a livello di consuntivo, senza un esame "impegno per impegno" dell'effettività della rigidità della spesa.

sostenuta.

In conclusione, si vuole ribadire come la rigidità di bilancio costituisca un importante parametro di riferimento, dato il suo peso sulle complessive risorse di bilancio, per operare scelte di spesa. Tuttavia, sulla base delle considerazioni svolte, il dato individuato dalla Sezione, non può che essere considerato come puramente indicativo e suscettibile di successivi ulteriori approfondimenti, specie per le componenti di rigidità sostanziale.

Infine un'ultima osservazione va rivolta alla circostanza che solo un efficiente sistema di controllo interno può costituire, anche con riferimento alle risorse rigide, utile garanzia a ch  le risorse impiegate siano efficientemente utilizzate, evitando l'annidarsi di sacche di inefficienza che potrebbero drenare risorse da destinare ad altri e pi  utili scopi. Rimane in evidenza un dato significativo quale risultanza dell'indagine condotta: indipendentemente dall'effettivit  della rigidit  calcolata in questa sede, circa il 50% delle risorse di bilancio sono assorbite dalla rigidit -tecnico contabile.

9. Dinamiche generali delle entrate regionali.

9.1 Premessa. La rappresentazione contabile delle entrate tributarie da compartecipazione in relazione alla partecipazione della Regione all'attuazione del federalismo fiscale e agli obiettivi di finanza pubblica nazionali.

Si svolge un'analisi della gestione di competenza delle entrate effettive (e cioè al netto di quelle afferenti le partite di giro di cui al titolo VI) dell'esercizio finanziario 2013 nell'ambito di una disamina delle dinamiche verificatesi del triennio 2011-2013 con riferimento alle previsioni assestate, agli accertamenti di competenza e al grado di realizzazione dell'entrata, che esprime la misura della trasformazione delle previsioni di competenza in risorse disponibili.

Ai fini di una corretta lettura e interpretazione dei dati, si precisa che il sistema di riscossione delle entrate da compartecipazioni erariali, istituito con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 17 ottobre 2008 e successivamente integrato dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 17 dicembre 2010, influisce sulle evidenze contabili, nel senso che la Regione rappresenta in entrata le partite lorde⁶³ delle compartecipazioni ai tributi erariali e in spesa le relative partite contabili rettificative per compensazione e rimborso. Tuttavia l'analisi, al fine di evidenziare il reale gettito a disposizione della Regione, per il periodo in esame (2011-2013) prende in considerazione le entrate tributarie al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso⁶⁴.

Sul tema delle entrate tributarie e più in particolare con riferimento alle compartecipazioni erariali, risulta preliminarmente opportuno richiamare talune disposizioni di finanza pubblica che, a partire dall'anno 2011, hanno comportato rilevanti riflessi sul bilancio regionale, sia con riferimento all'entità delle entrate sia con riferimento alle modalità di contabilizzazione adottate dalla Regione.

Una prima norma di rilievo è costituita dall'art. 1, comma 153, della legge di stabilità per il 2011 (l. n. 220 del 13 dicembre 2010). Tale disposizione prevede che parte delle entrate statutarie regionali siano stabilmente riversate allo Stato, in relazione alla contribuzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia all'attuazione del federalismo

⁶³ Per partite lorde si intendono le entrate incluse le componenti relative alle compensazioni e ai rimborsi, che il sistema di riscossione richiede di tenere in considerazione al fine di determinare la parte dell'entrata (da compartecipazione) di effettiva spettanza regionale (entrata netta). Per un'illustrazione delle caratteristiche del fenomeno si rimanda alla relazione (punto 10.3) allegata al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2011 di cui alla delibera della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia n. 84 del 13 luglio 2012.

⁶⁴ Siffatta necessità si impone dunque al fine di poter cogliere l'effettiva dimensione finanziaria dei fenomeni ora in esame, prescindendo dalle risultanze di operazioni di significato meramente tecnico contabile dipendente dal regime di riscossione che la Regione si trova a dover attuare.

fiscale⁶⁵, tenendo conto del conguaglio tra gli arretrati 2008 e 2009 delle compartecipazioni IRPEF sui redditi da pensione.

Per la gestione e rappresentazione contabile del fenomeno la Regione, a decorrere dall'esercizio 2011, ha previsto una serie di capitoli di partite di giro.

Più precisamente, sono stati istituiti sei capitoli di entrata nelle partite di giro⁶⁶ (Tit. VI), uno per ciascuna tipologia di compartecipazione cui la Regione ha diritto. I sei capitoli sono destinati a ricevere le risorse necessarie all'assolvimento dell'obbligo nei confronti dello Stato. L'alimentazione di ognuno di loro avviene sulla base del rapporto proporzionale che intercorre tra l'importo di ciascuna compartecipazione e l'importo complessivo delle entrate regionali da compartecipazioni erariali.

Sempre in entrata, tra le partite di giro di cui al titolo VI, è stato istituito il capitolo 1256 "Quote relative agli arretrati da redditi da pensione per gli anni 2008 e 2009 l.reg. 29.12.2010 n. 22" allocato nell'ubi 6.3.261 (che rappresenta la quota del contributo

⁶⁵ Per un'illustrazione delle caratteristiche del fenomeno si rimanda alla relazione relativa al giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2010 e a quanto illustrato nella parte della presente relazione relativa alla compartecipazione all'Irpef da redditi da pensione.

Per completezza si evidenzia che, con riferimento alla sopra citata contribuzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia all'attuazione del federalismo fiscale, la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, all'art. 16, comma 1, disponeva che "in armonia con il principio di leale collaborazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ottemperare agli obblighi di solidarietà e perequazione assunti in base all'articolo 3, comma 1, del Protocollo di intesa tra lo Stato e la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia firmato a Roma il 29 ottobre 2010 e recepito all'articolo 1, comma 152 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), a fronte dell'assicurazione da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009 n. 42 (Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province.". In relazione a tale disposto normativo, la Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2013, l'illegittimità costituzionale, tra l'altro, di detto comma in quanto esso subordina a una condizione aggiuntiva e peculiare (cioè alla effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e alla verifica che un contributo analogo venga richiesto a tutte le autonomie territoriali del Paese) l'effettiva ottemperanza della Regione agli obblighi di solidarietà contratti con lo Stato, violando in tal modo il principio di leale collaborazione e l'articolo 119 della Costituzione.

⁶⁶ I sei capitoli classificati nell'ubi 6.3.261, sono: cap. 5100 ("Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – quota destinata al risanamento della finanza pubblica e l'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione art. 49, l.c. 31.1.1963 n. 1 come sostituito dall'art. 1 e dall'art. 5 l. 6.8.1984 n. 457; art. 1, comma 146, l. 23.12.1996 n. 662"); cap. 5101 ("Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche – quota destinata al risanamento della finanza pubblica e l'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione art. 49 comma 1 punto 2, l.c. 31.1.1963 n. 1 come sostituito dall'art. 1 e dall'art. 5 l. 6.8.1984 n. 457; art. 1, comma 146, l. 23.12.1996 n. 662"); cap. 5110 ("Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto – quota destinata al risanamento della finanza pubblica e l'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione art. 49 comma 1 punto 4, l.c. 31.1.1963 n. 1 come sostituito dall'art. 1 e dall'art. 5 l. 6.8.1984 n. 457; art. 1, comma 146, l. 23.12.1996 n. 662"); cap. 5112 ("Entrate derivanti dall'anticipo di quote spettanti alla Regione relative al reddito da pensione – quota destinata al risanamento della finanza pubblica e l'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione DLFS 1.1.2010 n. 1"); cap. 5120 ("Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei nove decimi del gettito d'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella regione – quota destinata al risanamento della finanza pubblica e l'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione art. 49 comma 1, punto 5, l.c. 31.1.1963 n. 1 come sostituito dall'art. 1 l. 6.8.1984 n. 457"); cap. 5130 ("Compartecipazione ai proventi dello Stato nella misura dei nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione – quota destinata al risanamento della finanza pubblica e l'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione art. 49 comma 1, punto 7, l.c. 31.1.1963 n. 1 come sostituito dall'art. 1 l. 6.8.1984 n. 457").

regionale all'attuazione del federalismo fiscale relativa agli arretrati da redditi da pensione per il 2008 e il 2009, di cui la legge prevede la compensazione).

A fronte dei suddetti capitoli di entrata, correlativamente, tra le partite di giro della spesa (Tit. IV), è stato istituito il capitolo 1256 ("Contributo per l'attuazione del federalismo fiscale l. 5.5.2009 n. 42", nell'ubi 12.2.4.3480), con stanziamento uguale alla somma tra lo stanziamento sui sei capitoli di entrata sopra indicati (che rappresenta la quota da riversare allo Stato) e lo stanziamento sul predetto capitolo di entrata 1256 in partite di giro (Tit. VI) ubi 6.3.261.

Tramite il capitolo di spesa 1256 viene effettuato il trasferimento delle risorse allo Stato.

Con riferimento al rendiconto 2013, i complessivi 250 milioni da riversare allo Stato sono stati accertati e riscossi sui sei capitoli di entrata delle partite di giro sopra indicati, mentre i 120 milioni della quota per il 2013 di contributo compensata ex lege relativa agli arretrati da redditi da pensione per il 2008 e il 2009 sono stati solamente accertati e non riscossi sul capitolo d'entrata 1256; correlativamente, sul citato capitolo di spesa si è proceduto al solo impegno delle somme complessive di 370 milioni.

Con riferimento al rendiconto 2012, i complessivi 200 milioni da riversare allo Stato sono stati accertati e riscossi sui sei capitoli di entrata delle partite di giro sopra indicati, mentre i 170 milioni della quota per il 2012 di contributo compensata ex lege relativa agli arretrati da redditi da pensione per il 2008 e il 2009 sono stati solamente accertati e non riscossi sul capitolo d'entrata 1256; correlativamente, sul citato capitolo di spesa si è proceduto al solo impegno delle somme complessive di 370 milioni.

Analogamente, con riferimento al rendiconto 2011, i complessivi 150 milioni da riversare allo Stato sono stati sia accertati che riscossi sui predetti sei capitoli di entrata delle partite di giro, mentre i 220 milioni della quota per il 2011 di contributo compensata ex lege relativa agli arretrati da redditi da pensione per il 2008 e il 2009 sono stati solamente accertati (e non riscossi). Correlativamente, sul citato capitolo di spesa 1256 si era proceduto al solo impegno delle somme complessive di 370 milioni.

Complessivamente, a tutto il 2013, nel rendiconto 2013 si registrano:

- sul capitolo di entrata 1256 (relativo agli arretrati 2008 e 2009) residui attivi pari a complessivi € 510.000.000,00 (di cui € 390.000.000,00 derivanti dalla gestione dei residui e € 120.000.000,00 derivanti dalla competenza 2013);
- sul capitolo di spesa 1256 residui passivi pari a complessivi € 1.110.000.000,00, che, al netto della compensazione per € 510.000.000,00 con il sopra citato capitolo di entrata, e dunque per € 600.000.000,00,

rappresentano il debito regionale nei confronti dello Stato.

Il medesimo meccanismo contabile descritto con riferimento alla gestione contabile delle disposizioni dell'art. 1, comma 153, della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, è stato adottato, a partire dal 2012, anche con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012, a titolo di contributo da parte della Regione a manovre di finanza pubblica. Si tratta di accantonamenti di compartecipazioni erariali trattenuti dallo Stato fino all'emanazione delle procedure previste dall'articolo 27 della legge n. 42/2009. Anche in questo caso sono stati istituiti sei nuovi capitoli di entrata nelle partite di giro⁶⁷ (Tit. VI) destinati a ricevere gli accantonamenti che le citate disposizioni normative pongono a carico della Regione.

Correlativamente, tra le partite di giro della spesa (Tit. IV), è stato istituito il capitolo 1257 ("Oneri derivanti dagli accantonamenti a carico della Regione per le quote riservate allo Stato - art. 28 , comma 3 , d.l. 6.12.2011 n. 201; art. 35, comma 4 , d.l. 24.1.2012 n. 1; art. 4, comma 11, d.l. 2.3.2012 n. 16", nell'ubi 12.2.4.3480) con uno stanziamento complessivo uguale alla somma dello stanziamento dei sei capitoli di entrata sopra indicati.

Nel rendiconto 2012 i complessivi € 171.479.126,45 accantonati sono stati accertati e riscossi sui sei capitoli di entrata, nonché impegnati e pagati sul capitolo di spesa 1257. Nel rendiconto 2013 i complessivi € 163.898.111,45 accantonati sono stati accertati e riscossi sui sei capitoli di entrata, nonché impegnati e pagati sul capitolo di spesa 1257.

Accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali conseguono anche alle disposizioni degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012, che hanno previsto un ulteriore contributo regionale al risanamento della finanza pubblica, quantificato complessivamente per il 2012 in € 77.316.330,47, di cui € 58.581.471,47 in relazione all'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/20123 - enti territoriali e €

⁶⁷ I sei capitoli classificati nell'ubi 6.3.261, sono: cap. 7100 ("Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – quota riservata allo Stato art. 28 ,comma 3 , d.l. 6.12.2011 n. 201"); cap. 7101 ("Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche – quota riservata allo Stato art. 28 ,comma 3 , d.l. 6.12.2011 n. 201"); cap. 7110 ("Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto – quota riservata allo Stato art. 28 ,comma 3 , d.l. 6.12.2011 n. 201"); cap. 7112 ("quota di compartecipazione al gettito delle entrate derivanti dall' anticipo di quote relative al reddito da pensione – quota riservata allo Stato art. 28 ,comma 3 , d.l. 6.12.2011 n. 201"); cap. 7120 ("Quota di compartecipazione al gettito dell' imposta erariale sull' energia elettrica, consumata nella Regione - quota riservata allo stato art. 28 , comma 3 , d.l. 6.12.2011 n. 201 ; art. 35 , comma 4 , d.l. 24.1.2012 n. 1 ; art. 4 , comma 11 , d.l. 2.3.2012 n. 16"); cap. 7130 ("Quota di compartecipazione al gettito dell' imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione - quota riservata allo Stato art. 28 , comma 3 , d.l. 6.12.2011 n. 201 ; art. 35 , comma 4 , d.l. 24.1.2012 n. 1").

18.734.859,00 in riferimento all'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 – sanità.

Per il 2013, al contributo degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012, si aggiunge quello previsto dall'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2011.

Complessivamente, il contributo regionale al risanamento della finanza pubblica per il 2013 è quantificato in € 169.227.206,38, di cui

- € 119.267.581,38 in relazione all'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/20123 - enti territoriali,
- € 37.469.718,75 in riferimento all'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 – sanità
- € 12.489.906,25 in riferimento all'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 – sanità.

Per il 2012 la Regione non ha operato una riduzione degli stanziamenti del titolo I con contestuale iscrizione di poste alle partite di giro, in quanto gli importi non sono stati resi noti alla Regione in tempo utile; pertanto il contributo al risanamento in parola non è visibile direttamente in bilancio, se non come minore entrata di titolo I.

Per il 2013 è stato invece operato il trattamento contabile con riduzione degli stanziamenti del titolo I e con contestuale iscrizione di poste alle partite di giro. Conseguentemente anche in questo caso sono stati istituiti sei nuovi capitoli di entrata nelle partite di giro (Tit. VI) destinati a ricevere gli accantonamenti che le citate disposizioni normative pongono a carico della Regione (articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012 e art. 1, comma 132, della legge n. 228/2011)⁶⁸.

Correlativamente, tra le partite di giro della spesa (Tit. IV), è stato istituito nell'ubi 12.2.4.3480 il capitolo 1258, relativo agli oneri derivanti dagli accantonamenti a carico della Regione per le quote riservate allo Stato ai sensi delle disposizioni legislative sopra citate, con uno stanziamento complessivo uguale alla somma dello stanziamento dei sei capitoli di entrata in partita di giro sopra citati.

Nel rendiconto 2013, in entrata si è registrata una previsione di € 193.000.000,00 sul complesso dei sei capitoli di entrata, accertata e riscossa per complessivi € 169.227.206,38 (la parte restante ha rappresentato minori accertamenti); nella parte

⁶⁸ I sei capitoli classificati nell'ubi 6.3.261, sono: cap. 8100 (Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – quota riservata allo Stato); cap. 8101 (Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche – quota riservata allo Stato); cap. 8110 (Quote di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto – quota riservata allo Stato); cap. 8112 (Quota di compartecipazione al gettito delle entrate derivanti dall' anticipo di quote relative al reddito da pensione – quota riservata allo Stato); cap. 8120 (Quota di compartecipazione al gettito dell' imposta erariale sull' energia elettrica, consumata nella Regione); cap. 8130 (Quota di compartecipazione al gettito dell' imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione - quota riservata allo Stato).

spesa, a fronte dello stanziamento di € 193.000.000,00, è stato impegnato l'importo di € 169.227.206,38 (pari all'accertamento in entrata), pagato solo in parte (€ 42.985.205,54, mentre la somma residua di € 126.242.000,54 è stata portata a residui), a causa dell'effettuazione da parte dello Stato di operazioni tecnico contabili non in tempo utile per la conseguente registrazione contabile a spesa da parte della Regione entro il 2013.

Infine, in tema di compartecipazioni erariali, va segnalato che con sentenza n. 241/2012 la Corte costituzionale ha nella sostanza accolto il ricorso della Regione in relazione all'articolo 2, comma 36, del d.l. n. 138/2011 con cui venivano riservate all'erario le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni introdotte in materia di tributi dal medesimo decreto. A seguito di tale sentenza, alla Regione competono maggiori entrate da compartecipazioni IRPEF, IRES, imposte sostitutive e IVA, che lo Stato ha trattenuto nel 2012 per un importo stimato dalla Regione di € 80.172.624,58⁶⁹.

Si aggiunge che lo Stato, a seguito della suddetta sentenza della Corte costituzionale e a decorrere dal 1 gennaio 2013, non applica la clausola di riserva di cui al d.l. n. 138/2011. Le entrate da compartecipazioni erariali nel 2012 hanno registrato minori entrate per l'importo di € 80.172.624,58 e tali entrate, tenuto conto del ricalcolo per la riparametrazione del gettito al netto, saranno oggetto di riversamento alla Regione, che le contabilizzerà successivamente al 2012.

Alla suddetta clausola di riserva di entrata in favore dell'erario di cui al d.l. n. 138/2011 si aggiunge quella di cui all'art. 48 del d.l. n. 201/2011, con riferimento all'IVA, all'accisa sulla benzina e sul gasolio e all'accisa sui tabacchi lavorati.

Analogamente a quanto avvenuto per la clausola di riserva di entrata di cui al d.l. n. 138/2011, in applicazione della clausola di riserva di cui al d.l. n. 201/2011, nel corso del 2012 la Struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 241/1997, su indicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha prelevato alla Regione un ammontare di compartecipazioni erariali stimato dalla Regione in 36 milioni.

L'impugnazione effettuata dalla Regione innanzi alla Corte Costituzionale nei confronti dell'art. 48 del d.l. n. 201/2011 è ancora pendente.

Nelle more del giudizio costituzionale, lo Stato si è determinato, a decorrere dal 1

⁶⁹ Al riguardo va ancora considerato che la Regione ha rappresentato che lo Stato ha trattenuto le compartecipazioni in questione, pari all'importo sopra indicato, sulla base di una quantificazione operata al lordo e non considerando quindi le compensazioni effettuate dai contribuenti (cioè in base al netto). Conseguentemente, la somma sopra indicata dovrà essere oggetto di una rideterminazione, al fine di considerare nella base del calcolo il gettito netto e non il gettito lordo, nel senso sopra indicato.

gennaio 2013, a non applicare, analogamente a quanto avvenuto per la clausola di riserva di cui al d.l. n. 138/2011, la clausola di riserva contenuta nel d.l. n. 201/2011.

La rappresentazione contabile dei fenomeni sopra descritti è stata operata dalla Regione nell'ambito del bilancio di previsione 2014 con i seguenti contenuti:

nel bilancio di previsione 2014 la Regione ha iscritto tra le entrate tributarie (titolo I):

l'importo di 93,2 milioni sul capitolo di entrata 241 del titolo I, che si compone della stima di 80 milioni del mancato gettito di cui alle riserve statali del d.l. n. 138/2011 e della stima di 13,2 milioni del mancato gettito diverso dalle accise sulla benzina di cui alle riserve statali del d.l. n. 201/2011;

l'importo di 18,0 milioni sul capitolo 2212 relativo alle somme spettanti in materia di accise 2012 relativo alle riserve statali di cui al d.l. n. 201/2011;

l'importo di 19,5 milioni sul capitolo 2213 relativo alle somme spettanti in materia di accise 2013, che rappresenta la stima provvisoria del conguaglio per il 2013 a fronte del riconoscimento del gettito alla Regione di cui alle riserve statali sopra citate. Questa risultanza contabile è stata peraltro modificata in corso d'anno. Infatti con la deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30 maggio 2014 di approvazione delle risultanze del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013, tenuto conto del differimento del pronunciamento della Corte costituzionale sulla legittimità delle riserve di cui all'art. 48 del d.l. n. 201/2011, è stata accantonata una quota (pari a 19,5 milioni) dell'avanzo finanziario del 2013 per compensare le minori iscrizioni in entrata determinate dalla cancellazione della previsione 2014 sul capitolo 2213 di entrata sopra citato.

Le riserve erariali di cui ai sopra citati d.l. n. 138/2011 e n. 201/2011 sono state riproposte dall'art. 1 comma 508 della legge n. 147/2013. Questa norma dispone che, al fine di assicurare il concorso delle autonomie differenziate all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 138/2011 e dal d.l. n. 201/2011 sono riservate all'erario. Tali riserve sono destinate a dispiegare effetti per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014 e sono interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. La Regione, nella relazione politico-programmatica 2014-2016, tenuto conto delle aspettative di gettito del 2014 e dell'intervenuto aumento dell'aliquota Iva (ricompreso

nella riserva statale), ha stimato a tal fine una diminuzione del gettito disponibile per compartecipazioni erariali pari a 173,29 milioni per ciascun anno; conseguentemente il bilancio di previsione iniziale 2014 registra, per prudenza, una diminuzione di pari importo della previsione delle compartecipazioni erariali disponibili. Va segnalato che la Regione, in conformità ad analoghe iniziative già assunte nel passato, ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale avverso numerose disposizioni dell'art. 1 della legge n. 147/2013, tra cui in particolare quella di cui al sopra citato comma 508.

In sintesi, con le descritte rappresentazioni contabili, dal 2011 per quanto riguarda la contribuzione al federalismo fiscale, dal 2012 anche con riferimento agli accantonamenti previsti dall'articolo 28, comma 3 del d.l. n. 201/2011, dall'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e dall'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012, e, dal 2013, anche con riferimento agli accantonamenti previsti dall'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95/2012, dall'art. 15, comma, 22 del d.l. n. 95/2012 e dall'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012, a differenza del 2010 e degli anni precedenti, viene frazionato l'ammontare di entrata delle compartecipazioni erariali tra il titolo I (a disposizione della Regione) e il titolo VI (da riversare allo Stato per la parte relativa alla contribuzione al federalismo fiscale e trattenuta dallo Stato relativamente ai contributi regionali alle manovre di finanza pubblica).

Il dato significativo di riferimento delle compartecipazioni erariali (e quindi delle entrate tributarie e delle entrate effettive) è ovviamente quello classificato al titolo I dell'entrata, in quanto rappresenta la parte delle compartecipazioni effettivamente disponibili per la Regione e che influenzano gli equilibri complessivi della gestione.

Non può però trascurarsi che, a tali ultimi fini, neanche il dato contabile relativo alle entrate tributarie da compartecipazione allocate al titolo I è del tutto significativo, perché esprime una risultanza al lordo delle quote (finanziariamente molto significative) di gettito afferenti le compensazioni e i rimborsi, che non costituiscono un'entrata che rimane a disposizione della Regione, in quanto caratterizzata da una rilevanza di natura meramente tecnico contabile, ineludibilmente derivante dal sistema di riscossione delle entrate tributarie da compartecipazione della Regione.

Conseguentemente, come anticipato, ai fini del presente referto, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, l'analisi tiene conto del dato delle entrate da compartecipazioni erariali (e quindi delle entrate tributarie e delle entrate effettive) al netto della parte di compartecipazioni erariali classificate nelle partite di giro; quest'ultimo dato viene peraltro valorizzato nell'analisi sull'andamento teorico delle compartecipazioni erariali. Le ulteriori analisi, e in particolare quelle sugli equilibri di bilancio, terranno conto dell'entrata tributaria al netto delle operazioni di natura tecnico contabile connesse alle

compensazioni e ai rimborsi. E' questa infatti la risultanza contabile, che, sia pur priva di immediata unitaria evidenza documentale, esprime più fedelmente l'ammontare delle risorse di cui la Regione può effettivamente disporre per l'attuazione dei suoi programmi di intervento.

9.2 Entrate dalla gestione di competenza.

Passando all'analisi della gestione di competenza delle entrate, rappresentate al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni e al netto delle compartecipazioni erariali classificate in partite di giro, si evidenzia che essa ha registrato, nel 2013, previsioni assestate di entrate effettive per 4.907,7 milioni e accertamenti per 5.357,7 milioni (+724,4 milioni pari a +15,63% rispetto al 2012).

Il grado di realizzazione dell'entrata relativo al totale delle entrate effettive si attesta nel 2013 al 109,17%, pari a un differenziale positivo di 450,0 milioni, in aumento soprattutto rispetto al dato negativo del 2012 (95,90% pari ad un differenziale negativo di 197,8 milioni, anche a causa nel 2012 di 77,3 milioni relativi alla modalità di contabilizzazione, minore entrata appunto, adottata dalla Regione con riferimento a quanto previsto dagli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012, di cui si è detto in precedenza nella presente relazione), ma anche rispetto al dato del 2011 (103,50% pari ad un differenziale positivo di 171,8 milioni).

Il rilevante aumento delle entrate effettive nette registrato nel 2013 rispetto al 2012, nonostante un maggiore contributo, pari a 134,3 milioni in termini di minori entrate, della Regione al federalismo fiscale e al risanamento della finanza pubblica, è imputabile sostanzialmente al gettito delle compartecipazioni erariali, in aumento di 485,0 milioni, nonché al gettito delle entrate del titolo IV, da ricondursi all'aumento dei trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche (+256,9 milioni).

Tabella 54 - Andamento delle entrate effettive 2011-2013 in conto competenza

Totale entrate effettive in conto competenza	Previsioni assestate (valori in €)	Accertamenti (valori in €)	Grado di realizzazione dell'entrata (%)
Totale entrate effettive 2013 (Titolo I+II+III+IV+V) (al lordo delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi)	5.752.698.593,71	5.953.480.033,50	103,49%
a <u>destrarre</u> : partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi	845.000.000,00	595.801.126,35	-
Totale entrate effettive 2013 (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi)	4.907.698.593,71	5.357.678.907,15	109,17%
Totale entrate effettive 2012 (Titolo I+II+III+IV+V) (al lordo delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi)	5.745.106.866,89	5.127.269.422,53	89,25%
a <u>destrarre</u> : partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi	914.000.000,00	494.000.000,00	-
Totale entrate effettive 2012 (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi)	4.831.106.866,89	4.633.269.422,53	95,90%
Totale entrate effettive 2011 (Titolo I+II+III+IV+V) (al lordo delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi)	5.822.406.964,90	5.782.183.442,14	99,31%
a <u>destrarre</u> : partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi	912.000.000,00	700.000.000,00	-
Totale entrate effettive 2011 (al <u>netto</u> delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborsi)	4.910.406.964,90	5.082.183.442,14	103,50%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Si ribadisce che i seguenti prospetti sinottici, che precedono un'analitica disamina degli accertamenti registrati nei vari titoli d'entrata, sono stati elaborati considerando le compartecipazioni erariali, e conseguentemente, le entrate tributarie e il totale delle entrate effettive, al netto delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborso; le entrate di cui al titolo I (entrate tributarie) registrate nel 2011, nel 2012 e nel 2013 sono state evidenziate al netto della parte delle compartecipazioni erariali registrate tra le partite di giro. Essi pertanto non corrispondono alle formali risultanze del rendiconto.

I dati ottenuti dimostrano l'andamento delle entrate nel triennio secondo la classificazione per titoli di entrata e attestano, in particolare, pur in presenza dei contributi della Regione all'attuazione del federalismo fiscale e al risanamento della finanza pubblica, l'assoluta rilevanza delle entrate tributarie, le quali esercitano nel triennio una preponderante incidenza sul complesso delle entrate effettive (85,28% nel 2013).

Tabella 55 - Entrate effettive nette accertate e composizione per titoli di entrata nel triennio 2011-2013

Entrate effettive per titoli in conto competenza	2011*	2012 *	2013*
TITOLO I	4.433.975.189,91	4.127.431.994,41	4.569.258.948,45
TITOLO II	220.681.195,22	163.974.493,46	197.125.907,37
TITOLO III	152.292.213,32	94.108.684,99	101.628.680,39
TITOLO IV	151.590.323,65	178.503.898,74	401.703.936,48
TITOLO V	123.644.520,04	69.250.350,93	87.961.434,46
Totale entrate effettive	5.082.183.442,14	4.633.269.422,53	5.357.678.907,15

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: I valori indicati si riferiscono agli accertamenti in conto competenza.

Nota: Le entrate tributarie (Titolo I) e conseguentemente il totale delle entrate effettive non comprendono quella parte di compartecipazioni erariali classificate tra le partite di giro.

* Tale struttura è stata elaborata considerando le entrate tributarie (e il totale delle entrate effettive) al netto delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborso.

Tabella 56 - Variazioni delle entrate effettive nette accertate e composizione delle variazioni per titoli di entrata nel triennio 2011-2013

Entrate effettive per titoli in conto competenza	variazione % (2012/2011)	variazione % (2013/2011)	variazione % (2013/2012)
TITOLO I	-6,91%	3,05%	10,70%
TITOLO II	-25,70%	-10,67%	20,22%
TITOLO III	-38,21%	-33,27%	7,99%
TITOLO IV	+17,75%	164,99%	125,04%
TITOLO V	-43,99%	-28,86%	27,02%
Totale entrate effettive	-8,83%	5,42%	15,63%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: le variazioni percentuali del 2013 sul 2012, del 2013 sul 2011 e del 2012 sul 2011 delle entrate tributarie e del totale delle entrate effettive sono calcolate computando le due grandezze al netto delle partite contabili di compensazione e rimborso.

Nota: le variazioni percentuali sono state calcolate computando le entrate di cui al titolo I (entrate tributarie) e conseguentemente il totale delle entrate effettive, al netto delle poste contabili di compartecipazioni erariali classificate tra le partite di giro.

Tabella 57 - Incidenza percentuale dei singoli titoli delle entrate effettive nette accertate sul totale degli accertamenti nel triennio 2011-2013

Entrate effettive per titoli in conto competenza	2011 *	2012*	2013*
TITOLO I	87,25%	89,08%	85,28%
TITOLO II	4,34%	3,54%	3,68%
TITOLO III	3,00%	2,03%	1,90%
TITOLO IV	2,98%	3,85%	7,50%
TITOLO V	2,43%	1,49%	1,64%
Totale entrate effettive	100,00%	100,00%	100,00%

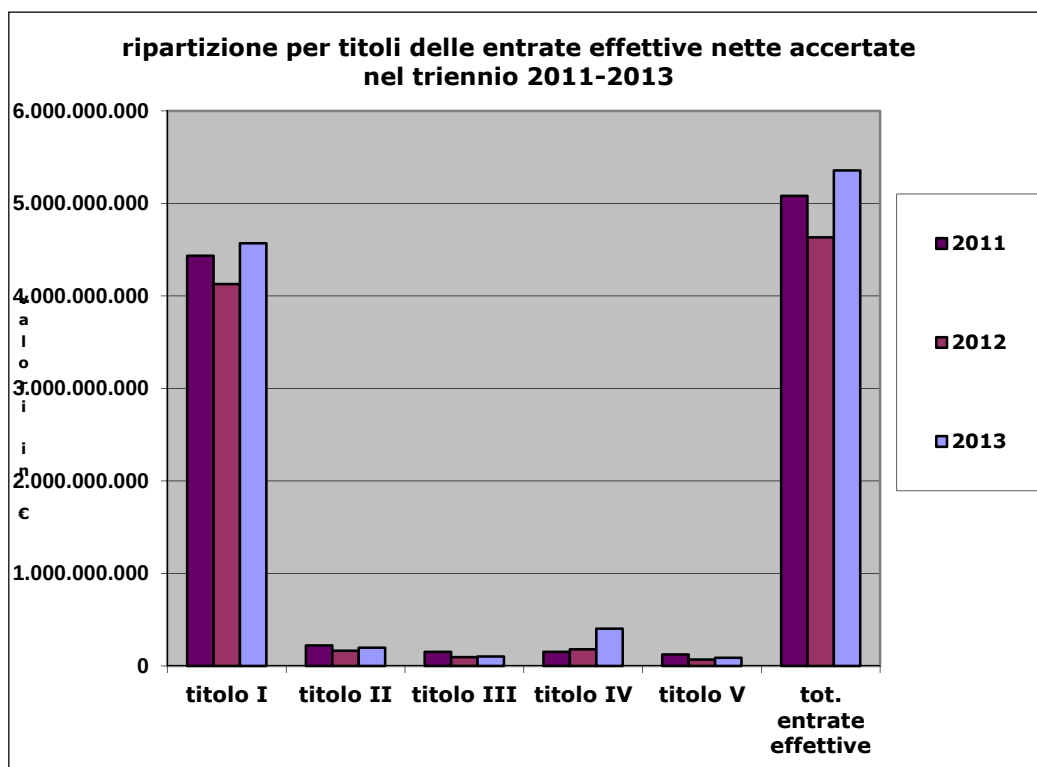
Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: l'incidenza percentuale per titoli è stata calcolata computando le entrate di cui al titolo I (entrate tributarie) e conseguentemente il totale delle entrate effettive, al netto delle poste contabili di compartecipazioni erariali classificate tra le partite di giro.

*** Tale struttura è stata elaborata considerando le entrate tributarie (e il totale delle entrate effettive) al netto delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborso.**

Dalle tabelle sopra esposte emerge dunque che il dato finanziario che caratterizza l'esercizio 2013 è il significativo aumento rispetto al 2012 delle entrate accertate in conto competenza (+724,4 milioni, pari a +15,63%), in gran parte imputabili alle entrate tributarie (+441,8 milioni, pari a +10,70%).

Grafico 10-ripartizione per titoli delle entrate effettive nette accertate nel triennio 2011-2013



Nota: i dati del titolo I sono al netto delle partite tecniche contabili da compensazione e rimborso delle partecipazioni erariali.

9.2.1 Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano la parte preponderante delle entrate effettive del bilancio; gli accertamenti di competenza del titolo I, depurati delle partite contabili da compensazioni e rimborsi, hanno rappresentato, infatti, nel 2013 l'85,28% del totale degli accertamenti di competenza delle entrate effettive del bilancio, anch'esse depurate delle partite contabili da compensazioni e rimborsi. Siffatta risultanza è in diminuzione rispetto al dato del 2012 (89,08%) e del 2011 (87,25%).

Nel 2013 il valore degli accertamenti di competenza delle entrate tributarie, al netto delle partite contabili da compensazioni e rimborsi, ammonta a 4.569,3 milioni, con un aumento di 441,8 milioni e del +10,70% rispetto al 2012.

Come già osservato in precedenza, nel 2013 si registra altresì un livello del grado di realizzazione di dette entrate (109,17%) in netto aumento rispetto al dato registrato nel 2012 (95,90%, che a sua volta trovava in parte spiegazione nella modalità di contabilizzazione adottata dalla Regione con riferimento a quanto previsto dagli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012).

Il rilevante aumento delle entrate tributarie nette registrato nel 2013 rispetto il

2012 (+441,8 milioni), di cui +485,0 milioni relativo alle entrate da compartecipazioni erariali nonostante un maggiore contributo, pari a 134,3 milioni in termini di minori entrate, della Regione al federalismo fiscale e al risanamento della finanza pubblica e tenendo presente d'altra parte che nel 2012 la Regione ha registrato minori entrate da compartecipazioni erariali a seguito dell'applicazione da parte dello Stato delle riserve di cui al d.l. n. 138/2011 e n. 201/2011, è imputabile sostanzialmente:

- al maggiore gettito da compartecipazioni all'Ires, pari a +386,7 milioni (anche dovuto a componenti non ripetitive, tra cui 136,7 milioni da ricondursi al consolidato fiscale di un gruppo societario, e 87,6 milioni a seguito dei maggiori acconti e che rappresenta non solo una entrata non strutturale, ma un'anticipazione di entrata destinata a generare minori entrate nel 2014);

- alle entrate, pari a 98,6 milioni, a titolo di saldo della compartecipazione all'IRPEF sui redditi da pensione per il 2010 per effetto della prima applicazione del meccanismo di attribuzione attraverso acconti e saldi a seguito della disponibilità dei dati delle dichiarazioni dei redditi 2010.

Le entrate tributarie non ripetitive registrate nel 2013 sono pari a 272,1 milioni (di cui 236,4 milioni relative alle compartecipazioni erariali e 35,7 milioni relative all'Irap), di cui 123,3 milioni (87,6 milioni da compartecipazioni erariali e 35,7 milioni da Irap) rappresentano per di più un'anticipazione di gettito e sono connesse all'aumento di acconti di imposta che avrà effetti in termini di minori entrate nel 2014.

Tabella 58 - Entrate accertate 2011-2013 del Titolo I "Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle partecipazioni ai tributi erariali"

Entrate tributarie	Previsioni asstate (valori in €)	% sul totale	Accertamenti (valori in €)	% sul totale	Grado di realizzazione entrata (%)
2013					
CATEGORIA 1.1	897.500.000,00	21,80	909.525.011,12	19,91	101,34
CATEGORIA 1.2	1.200.000,00	0,03	1.111.412,83	0,02	92,62
Totale Tributi propri	898.700.000,00	21,83	910.636.423,95	19,93	101,33
Compartecipazioni nette ai tributi erariali	3.218.895.104,45	78,17	3.658.622.524,50	80,07	113,66
Partita tecniche - contabili di compensazioni e rimborsi	845.000.000,00		595.801.126,35		
CATEGORIA 1.3	4.063.895.104,45		4.254.423.650,85		
Compartecipazioni nette ai tributi erariali contabilizzate in partite di giro *	606.898.111,45		583.125.317,83		
Compartecipazioni nette ai tributi erariali (incluse quelle contabilizzate in partite di giro)	3.825.793.215,90		4.241.747.842,33		
TOTALE titolo I 2013 (al netto partite tecniche-contabili di compensazione e rimborso)	4.117.595.104,45	100,00	4.569.258.948,45	100,00	110,97
TOTALE titolo I 2013 (al netto partite tecniche- contabili di compensazione e rimborso) + compart. erariali classificate in partite di giro	4.724.493.215,90		5.152.384.266,28		
TOTALE titolo I 2013 (al lordo partite tecniche- contabili di compensazione e rimborso)	5.569.493.215,90		5.748.185.392,63		
2012					
CATEGORIA 1.1	913.217.000,00	21,89	952.352.026,22	23,07	104,29
CATEGORIA 1.2	1.250.000,00	0,03%	1.439.226,91	0,03	115,14
Totale Tributi propri	914.467.000,00	21,92	953.791.253,13	23,11	104,30
Compartecipazioni nette ai tributi erariali	3.257.330.000,00	78,08	3.173.640.741,28	76,89	97,43
Partita tecniche - contabili di compensazioni e rimborsi	914.000.000,00		494.000.000,00		
CATEGORIA 1.3	4.171.330.000,00		3.667.640.741,28		
Compartecipazioni nette ai tributi erariali contabilizzate in partite di giro *	371.479.126,45		371.479.126,45		
Compartecipazioni nette ai tributi erariali (incluse quelle contabilizzate in partite di giro)	3.628.809.126,45		3.545.119.867,73		
TOTALE titolo I 2012 (al netto partite tecniche-contabili di compensazione e rimborso)	4.171.797.000,00	100,00	4.127.431.994,41	100,00	98,94

Entrate tributarie	Previsioni assestate (valori in €)	% sul totale	Accertamenti (valori in €)	% sul totale	Grado di realizzazione entrata (%)
TOTALE titolo I 2012 (al netto partite tecniche-contabili di compensazione e rimborso) + compart. erariali classificate in partite di giro	4.543.276.126,45		4.498.911.120,86		
TOTALE titolo I 2012 (al lordo partite tecniche-contabili di compensazione e rimborso)	5.085.797.000,00		4.621.431.994,41		
2011					
CATEGORIA 1.1	901.000.000,00	21,44	858.575.149,71	19,36	95,29
CATEGORIA 1.2	1.250.000,00	0,03	1.469.014,43	0,03	117,52
Totale Tributi propri	902.250.000,00	21,47	860.044.164,14	19,40	95,32
Compartecipazioni nette ai tributi erariali	3.300.236.000,00	78,53	3.573.931.025,77	80,60	108,29
Partita tecniche - contabili di compensazioni e rimborsi	912.000.000,00		700.000.000,00		
CATEGORIA 1.3	4.212.236.000,00		4.273.931.025,77		
Compartecipazioni nette ai tributi erariali contabilizzate in partite di giro *	150.000.000,00		150.000.000,00		
Compartecipazioni nette ai tributi erariali (incluse quelle contabilizzate in partite di giro)	3.450.236.000,00		3.723.931.025,77		
TOTALE titolo I 2011 (al netto partite tecniche-contabili di compensazione e rimborso)	4.202.486.000,00	100,00	4.433.975.189,91	100,00	105,51
TOTALE titolo I 2011 (al netto partite tecniche-contabili di compensazione e rimborso) + compart. erariali classificate in partite di giro	4.352.486.000,00		4.583.975.189,91		
TOTALE titolo I 2011 (al lordo partite tecniche-contabili di compensazione e rimborso)	5.114.486.000,00		5.133.975.189,91		

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Cat. 1.1. Tributi propri – imposte

Cat. 1.2. Tributi propri – tasse

Cat. 1.3. Compartecipazioni ai tributi erariali

*** Quote di compartecipazioni erariali classificate tra le partite di giro a seguito, nel 2011, delle disposizioni relative al contributo della Regione al federalismo fiscale, nel 2012, anche delle disposizioni di cui all'art. 28, c. 3, all'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 e, nel 2013, anche delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, all'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e all'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012.**

Nel complesso quadro normativo di riferimento di cui sopra si è detto, in cui, ai fini di una congrua cognizione e valutazione delle risorse tributarie di cui la Regione Friuli Venezia Giulia può disporre, è indispensabile tener conto delle peculiarità dei criteri di contabilizzazione, la tabella che segue espone, relativamente al triennio 2011-2013, la dettagliata articolazione delle diverse componenti delle entrate tributarie proprie e di quelle da compartecipazioni a tributi erariali.

Con riferimento agli accertamenti in conto competenza, in questa sede ricevono specifica e autonoma evidenza, anche ai fini di una comparazione con altre realtà regionali nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, tutti i fondamentali elementi che compongono e caratterizzano le entrate tributarie della Regione.

Tabella 59 – Composizione ed evoluzione delle entrate tributarie 2011-2013

Entrate tributarie (accertamenti in conto competenza)*	2011	2012	2013
Tributi propri			
IRAP da Amministr. pubbl.	247.356.714,20	251.786.905,38	241.886.204,36
IRAP da altri contrib.	428.365.707,27	460.303.514,90	439.171.296,30
Tot. IRAP	675.722.421,47	712.090.420,28	681.057.500,66
Add.le reg.le IRPEF	150.398.948,07	210.046.099,08	196.240.502,96
Riversamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e add.le reg.le IRPEF ***	0,00	0,00	0,00
Contributi sanitari su R.C. veicoli	32.453.780,17	30.215.506,86	32.227.007,50
Tot. tributi propri - imposte	858.575.149,71	952.352.026,22	909.525.011,12
Tributo deposito in discarica rifiuti solidi	502.386,04	487.451,72	172.176,16
Tassa concessioni regionali in materia di caccia	966.628,39	951.775,19	939.236,67
Tot. tributi propri – tasse	1.469.014,43	1.439.226,91	1.111.412,83
Tot. tributi propri (imposte+tasse)	860.044.164,14	953.791.253,13	910.636.423,95
Compartecipazioni ai tributi erariali			
Compartecipazione IRPEF (incluso per il 2012 acconto IRPEF relativo all'anno 2011 da imputarsi al 2012 ex d.l. 78/2010 e ss.mm.ii.)	1.456.192.725,25	1.393.543.864,55	1.348.779.283,41
Acquisizione quote di compartecipazione IRPEF da definizione di pendenze e controversie tributarie e condono	348.872,48	536.495,94	960.265,26
Totale compartecipazione IRPEF	1.456.541.597,73	1.394.080.360,49	1.349.739.548,67
Quota di compartecipazione IRPEF destinata al risanamento della finanza pubblica e all'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione ai sensi dell'art. 1, c. 153, l. 220/2010, contabilizzata a partite di giro	69.837.655,97	91.024.777,32	108.918.466,51
Quota di compartecipazione IRPEF destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 28, c.3, d.l. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 contabilizzata a partite di giro	-	72.192.267,60	69.107.315,96
Quota di compartecipazione IRPEF destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, dell'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 contabilizzata a partite di giro	-	-	73.727.871,24

Entrate tributarie (accertamenti in conto competenza)*	2011	2012	2013
Totale compartecipazione IRPEF al lordo delle quote di compartecipazione IRPEF contabilizzate a partite di giro **	1.526.379.253,70	1.557.297.405,41	1.601.493.202,38
Quota teorica di compartecipazione IRPEF destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.15, c.22 e 16, c. 3, d.l.95/2012 ****	-	35.188.508,82	-
Quota teorica stimata dei maggiori accertamenti per compartecipazione IRPEF spettanti alla Regione per effetto della sentenza n. 241/2012 della Corte costituzionale *****	-	578.373,14	-
Totale compartecipazione IRPEF teorica al lordo delle quote di compartecipazione IRPEF classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	1.526.379.253,70	1.593.064.287,37	1.601.493.202,38
Compartecipazione IVA	1.011.265.368,40	744.181.831,10	745.461.295,67
Acquisizione quote di compartecipazione IVA da definizione di pendenze e controversie tributarie e condono	1.036,31	215,38	462,13
Totale compartecipazione IVA	1.011.266.404,71	744.182.046,48	754.461.757,80
Quota di compartecipazione IVA destinata al risanamento della finanza pubblica e all'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione ai sensi dell'art. 1, c. 153, l. 220/2010, contabilizzata a partite di giro	41.162.591,93	55.093.944,15	75.542.914,70
Quota di compartecipazione IVA destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 28, c.3, d.l. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 contabilizzata a partite di giro	-	43.695.600,51	47.930.972,98
Quota di compartecipazione IVA destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, dell'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 contabilizzata a partite di giro	-	-	51.135.665,67
Totale compartecipazione IVA al lordo delle quote di compartecipazione IVA contabilizzate a partite di giro **	1.052.428.996,64	842.971.591,14	929.071.311,15
Quota teorica di compartecipazione IVA destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.15, c.22 e 16, c. 3, d.l.95/2012 ****	-	21.298.307,97	-
Quota teorica stimata dei maggiori accertamenti per compartecipazione IVA spettanti alla Regione per effetto della sentenza n. 241/2012 della Corte costituzionale *****	-	54.335.717,95	-
Totale compartecipazione IVA teorica al lordo delle quote di compartecipazione IVA classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	1.052.428.996,64	918.605.617,06	929.071.311,15
Compartecipazione IRPEG/IRES	219.281.424,42	189.010.113,13	574.767.692,36
Acquisizione quote di compartecipazione IRPEG/ IRES da definizione di pendenze e controversie tributarie e condono	603.579,88	270.969,87	1.240.947,65
Totale compartecipazione IRPEG/IRES	219.885.004,30	189.281.083,00	576.008.640,01

Entrate tributarie (accertamenti in conto competenza)*	2011	2012	2013
Quota di compartecipazione IRPEG/IRES destinata al risanamento della finanza pubblica e all'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione ai sensi dell'art. 1, c. 153, l. 220/2010, contabilizzata a partite di giro	10.360.023,14	13.773.486,03	15.365.300,86
Quota di compartecipazione IRPEG/IRES destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 28, c.3, d.l. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 contabilizzata a partite di giro	-	10.924.033,43	9.749.078,70
Quota di compartecipazione IRPEG/IRES destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, dell'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 contabilizzata a partite di giro	-	-	10.400.907,77
Totale compartecipazione IRPEG/IRES al lordo delle quote di compartecipazione IRPEG/IRES contabilizzate a partite di giro **	230.245.027,44	213.978.602,46	611.523.927,34
Quota teorica di compartecipazione IRPEG/IRES destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.15, c.22 e 16, c. 3, d.l.95/2012 ****	-	5.324.576,99	-
Quota teorica stimata dei maggiori accertamenti per compartecipazione IRPEG/IRES spettanti alla Regione per effetto della sentenza n. 241/2012 della Corte costituzionale *****	-	13.371.778,66	-
Totale compartecipazione IRPEG/IRES teorica al lordo delle quote di compartecipazione IRPEG/IRES classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	230.245.027,44	232.674.958,11	611.523.927,34
Riversamento di incassi a mezzo ruoli su compartecipazioni erariali ***	31.086.829,72	27.789.531,28	27.062.833,93
Compartecipazione imposta erariale sui tabacchi	121.426.757,99	105.570.264,79	101.570.620,95
Quota di compartecipazione imposta erariale sui tabacchi destinata al risanamento della finanza pubblica e all'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione ai sensi dell'art. 1, c. 153, l. 220/2010, contabilizzata a partite di giro	5.688.762,70	7.545.474,96	8.591.828,87
Quota di compartecipazione imposta erariale sui tabacchi destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 28, c.3, d.l. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 contabilizzata a partite di giro	-	5.984.113,46	5.451.400,96
Quota di compartecipazione imposta erariale sui tabacchi destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, dell'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 contabilizzata a partite di giro	-	-	5.815.884,79

Entrate tributarie (accertamenti in conto competenza)*	2011	2012	2013
Totale compartecipazione imposta erariale sui tabacchi al lordo delle quote di compartecipazione imposta erariale sui tabacchi contabilizzate a partite di giro **	127.115.520,69	119.099.853,21	121.429.735,57
Quota teorica di compartecipazione imposta erariale sui tabacchi destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.15, c.22 e 16, c. 3, d.l.95/2012 ****	-	2.916.942,18	-
Totale compartecipazione imposta erariale sui tabacchi teorica al lordo delle quote di compartecipazione imposta erariale sui tabacchi classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	127.115.520,69	122.016.795,39	121.429.735,57
Compartecipazione al gettito delle accise su benzine e su gasolio per autotrazione	114.704.628,39	104.828.248,06	108.634.337,24
Compartecipazione imposta erariale su energia elettrica	12.920.361,31	35.245.232,42	32.196.092,78
Quota di compartecipazione imposta erariale su energia elettrica destinata al risanamento della finanza pubblica e all'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione ai sensi dell'art. 1, c. 153, l. 220/2010, contabilizzata a partite di giro	612.166,37	823.414,93	1.407.282,32
Quota di compartecipazione imposta erariale su energia elettrica destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 28, c.3, d.l. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 contabilizzata a partite di giro	-	13.510.477,85	6.169.343,88
Quota di compartecipazione imposta erariale su energia elettrica destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, dell'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 contabilizzata a partite di giro	-	-	952.601,82
Totale compartecipazione imposta erariale su energia elettrica al lordo delle quote di compartecipazione imposta erariale su energia elettrica contabilizzate a partite di giro **	13.532.527,68	49.579.125,20	40.725.320,80
Quota teorica di compartecipazione imposta erariale su energia elettrica destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.15, c.22 e 16, c. 3, d.l.95/2012 ****	-	318.317,10	-
Totale compartecipazione imposta erariale su energia elettrica teorica al lordo delle quote di compartecipazione imposta erariale su energia elettrica classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	13.532.527,68	49.897.442,30	40.725.320,80
Compartecipazione gettito imposte sostitutive	89.235.944,91	93.982.592,59	135.361.274,95

Entrate tributarie (accertamenti in conto competenza)*	2011	2012	2013
Quota teorica stimata dei maggiori accertamenti per compartecipazione gettito imposte sostitutive spettanti alla Regione per effetto della sentenza n. 241/2012 della Corte costituzionale*****	-	11.886.754,83	-
Totale compartecipazione gettito imposte sostitutive teorica al lordo quote teoriche	89.235.944,91	105.869.347,42	135.361.274,95
Compartecipazione canoni concessioni idroelettriche	144.288,02	152.530,80	144.408,17
Quota compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione	486.719.208,69	478.528.851,37	474.847.162,00
Acconto compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione per il 2009	30.000.000,00	-	-
Saldo annuale a congruaggio quote di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione – decorrenza 2010	-	-	98.595.848,00
Totale compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione	516.719.208,69	478.528.851,37	573.443.010,00
Quota di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione destinata al risanamento della finanza pubblica e all'attuazione dei principi di solidarietà e perequazione ai sensi dell'art. 1, c. 153, l. 220/2010, contabilizzata a partite di giro	22.338.799,89	31.738.902,61	40.174.206,74
Quota di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 28, c.3, d.l. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 contabilizzata a partite di giro	-	25.172.633,60	25.489.998,97
Quota di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, dell'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 contabilizzata a partite di giro	-	-	27.194.275,09
Totale compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione al lordo delle quote di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione contabilizzate a partite di giro **	539.058.008,58	535.440.387,58	666.301.490,80
Quota teorica di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione destinata al risanamento della finanza pubblica ai sensi degli artt.15, c.22 e 16, c. 3, d.l.95/2012 ****	-	12.269.677,41	-
Totale compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione teorica al lordo delle quote di compartecipazione IRPEF sui redditi da pensione classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	539.058.008,58	547.710.064,99	666.301.490,80
Tot. compartecipazioni nette ai tributi erariali	3.573.931.025,77	3.173.640.741,28	3.658.622.524,50
Tot. compartecipazioni nette ai tributi erariali al lordo della quota di compartecipazione erariali contabilizzate a partite di giro **	3.723.931.025,77	3.545.119.867,73	4.241.747.842,33

Entrate tributarie (accertamenti in conto competenza)*	2011	2012	2013
Tot. compartecipazioni nette ai tributi erariali teoriche al lordo della quota di compartecipazione erariali classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	3.723.931.025,77	3.702.608.822,78	4.241.747.842,33
Quote di compartecipazioni IRPEF da compensazione e rimborso	111.861.003,56	64.722.640,04	72.204.053,97
Quote di compartecipazioni IVA da compensazione e rimborso	466.066.281,43	372.084.001,85	445.710.186,27
Quote di compartecipazioni IRPEG/IRES da compensazione e rimborso	116.594.824,91	53.043.209,97	74.109.492,31
Quote di compartecipazioni gettito imposte sostitutive da compensazione e rimborso	3.550.862,36	3.108.941,07	1.047.896,35
Rimborsi delle somme anticipate da Equitalia a fronte di sgravi sui ruoli S.O.R. ed ex S.A.C.	1.927.027,74	1.041.207,07	2.729.497,45
Totale quote di compartecipazioni da compensazione e rimborso	700.000.000,00	494.000.000,00	595.801.126,35
Tot. compartecipazioni lorde ai tributi erariali (cat. 1.3) - dato di bilancio	4.273.931.025,77	3.667.640.741,28	4.254.423.650,85
Tot. compartecipazioni lorde ai tributi erariali al lordo della quota di compartecipazione erariali contabilizzate a partite di giro **	4.423.931.025,77	4.039.119.867,73	4.837.548.968,68
Tot. compartecipazioni ai tributi erariali lorde teoriche al lordo della quota di compartecipazione erariali classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	4.423.931.025,77	4.196.608.822,78	4.837.548.968,68
Totale entrate tributarie			
Tot. tributi propri e compartecipazioni nette ai tributi erariali	4.433.975.189,91	4.127.431.994,41	4.569.258.948,45
Tot. tributi propri e compartecipazioni nette ai tributi erariali al lordo della quota di compartecipazione erariali contabilizzate a partite di giro **	4.583.975.189,91	4.498.911.120,86	5.152.384.266,28
Tot. tributi propri e compartecipazioni nette ai tributi erariali teoriche al lordo della quota di compartecipazione erariali classificate a partite di giro e di altre quote	4.583.975.189,91	4.656.400.075,91	5.152.384.266,28
Tot. entrate tributarie lorde (tributi propri e compartecipazioni lorde ai tributi erariali) - Tit. I - dato di bilancio	5.133.975.189,91	4.621.431.994,41	5.165.060.074,80
Tot. entrate tributarie lorde al lordo della quota di compartecipazione erariali contabilizzate a partite di giro ***	5.283.975.189,91	4.992.911.120,86	5.748.185.392,63
Tot. entrate tributarie lorde teoriche al lordo della quota di compartecipazione erariali classificate a partite di giro e di altre quote teoriche	5.283.975.189,91	5.150.400.075,91	5.748.185.392,63

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori in €

Nota: I versamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e su add.le reg.le IRPEF si riferiscono a versamenti effettuati dal concessionario direttamente alla Tesoreria regionale e si riferiscono all'addizionale reg.le all'IRPEF e all'IRAP da contribuenti diversi da Amministrazioni Pubbliche.

Nota: A seguito del sistema di riscossione delle entrate da compartecipazioni erariali, istituito con decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, sono state istituite dalla Regione partite tecnico-contabili di entrata per le quote di compartecipazioni da compensazione e rimborso, che girano contabilmente con spese correnti.

**** I dati di riferimento sono quelli accertati nei rispettivi rendiconti, ad eccezione, per il solo 2012, delle quote di compartecipazione destinate al concorso al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 15, c. 22 e art. 16, c. 3 del d.l. n. 95/2012 e i maggiori accertamenti stimati spettanti alla Regione nel 2012 per effetto della sentenza n. 241/2012 della Corte costituzionale. Tuttavia in questa sede sono stati inseriti i valori teorici afferenti dette poste.***

***** Si includono anche le quote di compartecipazioni erariali classificate tra le partite di giro a seguito delle disposizioni di cui: all'art. 1, comma 153, della l. n. 220/2010; all'art. 28, c. 3 del d.l. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012; all'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012, all'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e all'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012.***

****** Si evidenzia che dal 2011, a seguito del cambiamento delle procedure dell'agente della riscossione, i versamenti sui ruoli non sono più distinti tra entrate tributarie proprie e compartecipazioni erariali, per cui i dati del 2011 di 31,1 milioni, del 2012 di 27,8 milioni e del 2013 di 27,1 milioni si riferiscono non solo alle compartecipazioni erariali ma anche ai versamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il cui capitolo di entrata tra le entrate tributarie proprie, infatti, ha registrato nel 2011, nel 2012 e nel 2013 accertamenti pari a zero.***

******* Le quote di compartecipazione destinate al concorso al risanamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 15, comma 22 e dell'art. 16, comma, 3 del d.l. n. 95/2012, per le quali la Regione non ha provveduto ad effettuare specifici accertamenti nel 2012, sono state inserite in tabella, ai fini della determinazione del gettito teorico totale delle compartecipazioni, ripartendo l'importo complessivo del contributo regionale 2012, pari a 77.316.330,47 euro, per ciascun tributo secondo i criteri di ripartizione adottati dalla Regione con riferimento alla disposizione prevista dall'art. 1, c. 153, della l. 220/2010.***

******** Le quote stimate, pari a complessivi € 80.172.624,58, dei maggiori accertamenti spettanti alla Regione nell'esercizio 2012 per effetto della sentenza n. 241/2012 della Corte costituzionale, per le quali la Regione non ha provveduto ad effettuare specifici accertamenti nel 2012, sono state inserite in tabella, ai fini della determinazione del gettito teorico totale dei tributi, utilizzando gli importi stimati comunicati dalla Regione alla Sezione.***

9.2.1.1 Tributi propri

Le entrate dei tributi propri nel 2013, che a livello di accertamenti di competenza (910,6 milioni) rappresentano il 19,93% del totale delle entrate tributarie nette (da intendersi al netto delle partite da compensazione e rimborso) e il 17,00% del totale delle entrate effettive nette, hanno registrato una diminuzione rispetto al 2012 (-43,2 milioni pari a -4,52%) e l'accertamento di competenza risulta di poco superiore rispetto alle previsioni assestate (+11,9 milioni, pari a +1,33%).

La quasi totalità degli accertamenti in conto competenza delle entrate tributarie proprie è rappresentata dall'IRAP e dall'addizionale regionale all'IRPEF, che nel 2013 hanno registrato complessivamente un importo di 877,3 milioni, pari al 96,34% del totale delle entrate tributarie proprie, con una diminuzione di 44,8 milioni, pari al -4,86% rispetto al 2012, che peraltro a sua volta aveva registrato un aumento rilevante rispetto al 2011 (96,0 milioni, pari a +11,62%).

L'entrata tributaria propria più rilevante è rappresentata dall'**IRAP**, che ha registrato nel 2013 il dato degli accertamenti di competenza pari a 681,1 milioni, con una diminuzione rispetto al 2012 del 4,36% pari a 31,0 milioni (che, peraltro aveva registrato un significativo aumento, pari a 36,4 milioni e a +5,38%, rispetto al 2011) e ha rappresentato nel 2013 il 74,79% delle entrate tributarie proprie.

L'IRAP tuttavia presenta valori e dinamiche diverse a seconda che si considerano le sue due componenti.

d) l'IRAP versata dalle Amministrazioni pubbliche, che ha registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 241,9 milioni, con una diminuzione sia rispetto al dato delle previsioni assestate (250,0 milioni) sia rispetto al dato degli accertamenti registrati nel 2012 (251,8 milioni).

e) l'IRAP versata da settori diversi dalle Amministrazioni pubbliche, che rappresenta la gran parte del gettito dell'IRAP (64,48% nel 2013), registra nel 2013 accertamenti di competenza (439,2 milioni) inferiori di 21,1 milioni e del 4,59% rispetto al dato del 2012 (nel 2012 si erano registrati accertamenti di competenza, pari a 460,3 milioni, superiori del 7,45% rispetto al dato del 2011 per le ragioni già illustrate nella relazione al giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2012, a cui si rinvia)⁷⁰. Per la comprensione dei motivi della variazione di gettito registrata nel 2013 rispetto al 2012, sono da considerare due fattori:

- il gettito del 2012 è stato influenzato positivamente dall'aggiornamento in aumento della percentuale di spettanza regionale dell'imposta versata dalle imprese così dette "multimpianto", mentre per il 2013 tale percentuale è stata rideterminata in un livello più basso, con conseguente effetto negativo per il gettito regionale;

- il gettito del 2013 è stato influenzato positivamente dagli incrementi delle percentuali dell'acconto dell'imposta sulle società (e quindi con effetti sull'IRAP) introdotti nel 2013, come illustrato nella parte della presente relazione relativa all'analisi del gettito dell'IRES. In sintesi, per gli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, la percentuale dell'acconto delle imposte sui redditi da applicare per il calcolo del secondo acconto è salita al 130%, mentre per tutte le altre società la misura dell'acconto è del 102,5%. Relativamente al periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES calcolano l'acconto dell'IRES, e conseguentemente dell'IRAP, in misura pari al 101,5%. Il conseguente aumento di gettito relativo al 2013, quantificato dalla Regione in 35,7 milioni, rappresenta, analogamente al maggiore gettito IRES, non solo una entrata non strutturale, ma un'anticipazione di gettito destinato a

⁷⁰ Cfr. deliberazione n. 78 /2013, pag. 60.

generare minori entrate nel 2014. Per far fronte a queste minori entrate del 2014, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30 maggio 2014, ha accantonato una parte (pari al sopra citato importo di 35,7 milioni) dell'avanzo finanziario del 2013.

Al netto del sopra citato gettito conseguente all'aumento degli acconti, nel 2013 si registra, rispetto al 2012, un minore gettito pari a -56,9 milioni, pari a -12,35%, in parte riconducibile alla sopra citata dinamica della percentuale di spettanza regionale dell'imposta versata dalle imprese così dette "multimpianto".

L'addizionale regionale all'IRPEF ha registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 196,2 milioni, con una diminuzione rispetto il 2012 del 6,57% pari a 13,8 milioni.

Nel 2012 si era registrato un rilevante aumento rispetto il 2011 (+39,66% pari a 59,6 milioni), da ricondursi alla previsione normativa di cui all'art. 28, comma 1, del d.l. n. 201/2011 (convertito dalla l. n. 214 del 22.12.2011) che, modificando l'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011, aveva elevato l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di 0,33 punti percentuali, portandola dalla misura dello 0,9% al 1,23% (per espressa previsione normativa, il comma 2 dell'art. 28, la disposizione si applica anche alle Province autonome e alle regioni a statuto speciale). La diminuzione del gettito registrato nel 2013 rispetto il 2012 è imputabile anche all'art. 1 comma 5 della legge regionale 25 luglio 2012, n.14, che ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2012⁷¹, una riduzione dello 0,53 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicabile ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'imposta in argomento non superiore a € 15.000,00.

Con riferimento all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF si evidenzia che nel solo 2010 si erano registrate entrate anche tramite **riversamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e add.le reg.le IRPEF**. Tuttavia a partire dal 2011, a seguito del cambiamento delle procedure dell'agente della riscossione, i versamenti sui ruoli non sono più distinti tra entrate tributarie proprie e partecipazioni erariali, per cui nel triennio esaminato (2011-2013) eventuali riversamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono stati contabilizzati nel capitolo relativo al riversamento di incassi a mezzo ruoli classificato tra le partecipazioni erariali.

A partire dal 2002, ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, della l. n. 448/2001, compete alla Regione Friuli Venezia Giulia il **contributo sostitutivo di cui all'art. 334**

⁷¹ Vanno tenute presenti le modalità di calcolo e di versamento dell'imposta e i conseguenti effetti temporali sul gettito.

del d.lgs. n. 209/2005 delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Il contributo sostitutivo è calcolato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con riferimento agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella Regione stessa. Tali contributi sanitari R.C. sui veicoli hanno registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 32,2 milioni, in aumento rispetto al dato del 2012 (30,2 milioni) e in linea con il dato del 2011 (32,5 milioni).

Tra i tributi propri, le **tassee** rappresentano valori modesti. Nel 2013 si registrano accertamenti in conto competenza di 1,1 milioni, pari al 0,12% del totale dei tributi propri.

Il tributo per il **deposito in discarica dei rifiuti solidi**, disciplinato dall'art. 3, comma 27, della l. n. 549/1995 e dall'art. 6, comma 2, della l.reg. n. 5/1997, ha presentato nel 2013 accertamenti in conto competenza pari a 0,2 milioni, in netta diminuzione percentuale (-64,68%) rispetto il dato del 2012 (0,5 milioni).

La tassa annuale di **concessione regionale per il rilascio del tesserino di caccia**, disciplinata dall'art. 31 della l.reg. n. 6/2008, ha registrato nel triennio 2011-2013 accertamenti di competenza in lieve tendenza diminutiva (nel 2013 pari a 0,9 milioni).

9.2.1.2 Compartecipazioni a tributi erariali

Risulta opportuno ricordare che, in relazione al sistema di riscossione delle entrate da compartecipazioni erariali, istituito con decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, la Regione rappresenta contabilmente in entrata le partite lorde delle compartecipazioni ai tributi erariali all'IRPEF, all'IVA, all'IRPEG/IRES e alle imposte sostitutive e in spesa le relative partite contabili rettificative per compensazione e rimborso⁷².

Come anticipato, ai fini del presente referto, si è ritenuto opportuno effettuare l'analisi delle predette entrate da compartecipazioni (e conseguentemente di quelle tributarie ed effettive) al netto degli accertamenti in conto competenza per compensazioni e rimborsi, in quanto si ritiene che tale impostazione risulti più significativa dal punto di vista delle reale rappresentatività dei dati rispetto a un'analisi

⁷² La rappresentazione in bilancio delle compartecipazioni all'IRPEF, all'IVA, all'IRPEG e alle imposte sostitutive avviene in entrata, per ciascuna di esse, su due capitoli distinti: uno afferente le compartecipazioni nette e uno in cui vengono iscritte le quote di compartecipazioni da compensazione e rimborso.

eseguita al lordo di tali partite che traggono origine solamente dal sistema di riscossione delle entrate tributarie e di regola posseggono un significato meramente tecnico contabile.

Inoltre, con riferimento alle compartecipazioni erariali risulta opportuno richiamare brevemente quanto già illustrato nella parte iniziale di questo capitolo. In particolare si ricorda che la Regione ha provveduto, a partire dal 2011, a contabilizzare tra le partite di giro quella parte delle compartecipazioni erariali destinate a contribuire all'attuazione del federalismo fiscale e al risanamento delle finanze pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 153, della legge 220/2010, dell'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1/2012, dell'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012, dell'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012, dell'art. 15, comma, 22 d.l. n. 95/2012, dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012. Va inoltre considerato che, con riferimento alle quote di compartecipazioni erariali destinate al risanamento delle finanze pubbliche ai sensi degli artt. 15, comma 22, e 16, comma, 3, del d.l. n. 95/2012, l'Amministrazione non ha provveduto ad autonome evidenziazioni contabili nel 2012, predisponendole invece anche con riferimento all'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012, per il 2013. Infine, un ulteriore elemento di cui tener conto è che la Regione non ha contabilizzato nel 2012 le maggiori entrate da compartecipazioni IRPEF, IRES, imposte sostitutive e IVA che le competono a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012. Tuttavia gli elementi ora ricordati verranno valorizzati dall'analisi al fine di poter cogliere l'andamento storico del gettito teorico, mentre ai fini specifici dell'analisi che segue sull'andamento delle entrate da compartecipazioni erariali si prenderanno in considerazione i soli valori classificati al titolo I dell'entrata, in quanto solo tali dati rappresentano la parte delle compartecipazioni effettivamente disponibili per la Regione e che rilevano ai fini degli equilibri complessivi della gestione.

Le compartecipazioni nette ai tributi erariali (da intendersi al netto delle partite di compensazione e rimborso e al netto delle quote classificate in partite di giro), in termini di accertamento di competenza, hanno rappresentato nel 2013 l'80,07% del totale delle entrate tributarie nette e il 68,29% del totale delle entrate effettive nette.

Le compartecipazioni nette ai tributi erariali hanno registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 3.658,6 milioni, in significativo aumento rispetto al 2012 (pari a +485,0 milioni e a +15,28%).

Nel 2012, peraltro, si era registrata una significativa diminuzione rispetto il 2011 (pari a -400,3 milioni e a -11,20%), dovuta soprattutto all'aumento del concorso della Regione per il federalismo fiscale e per il risanamento della finanza pubblica. Il rilevante aumento registrato nel 2013, intervenuto nonostante nello stesso anno si sia registrato

un'ulteriore crescita (rispetto il 2012), pari complessivamente a +134,3 milioni, del concorso della Regione per il federalismo fiscale e per il risanamento della finanza pubblica, è imputabile sostanzialmente al maggiore gettito da compartecipazioni all'Ires, pari a +386,7 milioni (anche dovuto a componenti non ripetitive, tra cui 136,7 milioni da ricondursi al consolidato fiscale di un gruppo societario, e 87,6 milioni a seguito dei maggiori acconti e che rappresenta non solo una entrata non strutturale, ma un'anticipazione di entrata destinata a generare minori entrate nel 2014), oltre che al gettito della compartecipazione all'Irpef sui redditi da pensione conseguente alla prima applicazione del meccanismo di attribuzione attraverso acconti e saldi a seguito della disponibilità dei dati delle dichiarazioni dei redditi 2010 (saldo pari a 98,6 milioni).

Le entrate tributarie non ripetitive registrate nel 2013 sono pari a 272,1 milioni (di cui 236,4 milioni relative alle compartecipazioni erariali e 35,7 milioni relative all'Irap), di cui 123,3 milioni (87,6 milioni da compartecipazioni erariali e 35,7 milioni da Irap) rappresentano inoltre un'anticipazione di gettito e sono connesse all'aumento di acconti di imposta che avrà effetti in termini di minori entrate nel 2014.

Si precisa che le sopra citate entrate tributarie non ripetitive registrate nel 2013 si compongono:

- dell'aumento della percentuale dell'acconto di imposta da versare nel 2013 (art. 11, commi 18 e 20 del d.l. n. 76/2013, art. 15 comma 4 d.l. n. 102/2013, art. 2, commi 1,2 e 5 del d.l. n. 133/2013) con conseguente entrata non strutturale relativa a compartecipazione all'Irpef, imposte sostitutive, compartecipazione all'Ires e IRAP, quantificata dalla Regione in complessivi 135,4 milioni (di cui 35,7 milioni per Irap); di questi, 123,4 milioni (di cui 35,7 milioni per Irap) rappresenta per di più un'anticipazione di reddito che avrà effetti in termini di minori entrate nel 2014 e per il finanziamento delle quali la Regione con deliberazione di giunta regionale n. 1004 del 30 maggio 2014 ha provveduto ad accantonare pari importo dell'avanzo finanziario 2013;

- della componente non strutturale di gettito relativo alla compartecipazione all'Ires, quantificata dalla Regione in 136,7 milioni, da ricondursi ad un gruppo societario che, in sede di consolidato fiscale, ha maturato un debito di imposta rilevante, non conforme ai dati della serie storica.

D'altro lato è necessario ricordare, come già illustrato in precedenza nella presente relazione, che nel 2012 si erano registrate minori entrate da compartecipazioni per la Regione per effetto del prelievo, operato in quell'anno dallo Stato, sulle compartecipazioni erariali della Regione, in attuazione delle clausole di riserva di entrata previste dall'art. 2 comma 36 del d.l. n. 138/2011 e dell'art. 48 del d.l. n. 201/2011 (per la stima da parte della Regione di tale mancato gettito, si indica l'importo aggiornato di

111,2 milioni, come argomentato in precedenza nella presente relazione).

Si evidenzia altresì come nel 2013 siano stati registrati maggiori accertamenti netti rispetto alle previsioni assestate per 439,7 milioni (grado di realizzazione dell'entrata da compartecipazioni pari al 113,66%), sostanzialmente riconducibili alla compartecipazione all'Ires (maggiori accertamenti per 225,5 milioni), alle compartecipazioni all'Irpef (maggiori accertamenti per 141,3 milioni) e alla compartecipazione all'Irpef sui redditi da pensione (maggiori accertamenti 114,3 milioni, in larga parte riconducibile, 98,6 milioni, al saldo annuale a congruaglio riferito al 2010).

La **compartecipazione all'IRPEF** (art. 49 dello Statuto, c. 1, n. 1, e successive modificazioni, nella misura di 6/10), presenta nel 2013 accertamenti di competenza in diminuzione rispetto al 2012 (1.348,8 milioni, pari a -44,8 milioni e al -3,21% rispetto al 2012) e maggiori accertamenti rispetto alle previsioni assestate pari a 140,4 milioni (grado di realizzazione pari a 111,62%). Se si tengono presente anche le poste contabili relative alla compartecipazione all'IRPEF derivanti dalla definizione di pendenze e controversie tributarie e condono (accertamenti di competenza per 0,3 milioni nel 2011, 0,5 milioni nel 2012 e 1,0 milioni nel 2013), complessivamente, nel 2013 le entrate da compartecipazione all'IRPEF registrano accertamenti di competenza pari a 1.349,7 milioni (pari a -44,3 milioni e a -3,18% rispetto al 2012) e rappresentano la gran parte (il 36,89%) del totale delle compartecipazioni nette da tributi erariali.

Tuttavia, ai fini della comprensione dei motivi delle variazioni del gettito teorico registrate nel triennio 2011-2013 è necessario considerare:

a) le disposizioni normative tecniche relative al versamento dell'acconto IRPEF di cui si dirà in prosieguo;

b) la parte del gettito 2011, 2012 e 2013 da riversare allo Stato quale contributo della Regione al federalismo fiscale e che è stato classificato tra le partite di giro;

c) la parte del gettito 2012 e del gettito 2013 classificato tra le partite di giro e afferente l'accantonamento previsto dall'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, dall'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e dall'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 quale concorso al risanamento della finanza pubblica da parte della Regione;

d) la minore entrata 2012 conseguente al concorso al risanamento della finanza pubblica da parte della Regione previsto dagli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. n. 95/2012 e la minore entrata 2013 contabilizzata tra le partite di giro conseguente al concorso al risanamento della finanza pubblica da parte della Regione previsto dall'art. 16, comma 3, d.l. n. 95/2012, dall'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95/2012 e dall'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012;

e) la maggiore entrata spettante alla Regione per il 2012 a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012;

f) un importante cambiamento nel 2013 dei criteri di contabilizzazione delle entrate da compartecipazioni erariali in relazione ai versamenti operati dai contribuenti a fine anno (che si illustra in modo particolare nella parte della presente relazione relativa al gettito della compartecipazione all'IVA, di gran lunga maggiormente interessato dal cambiamento) e per effetto del quale anche per le compartecipazioni all'IRPEF si registra uno spostamento di imputazione contabile del relativo gettito dalla gestione dei residui (come avvenuto fino al 2012 incluso) alla gestione di competenza.

Per quanto riguarda le disposizioni concernenti il versamento dell'acconto IRPEF, va ricordato che l'articolo 55 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183), ha disposto, tra l'altro, il differimento al 2012 del versamento (quantificato in 17 punti percentuali dal DPCM 21 novembre 2011) dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Si è in tal modo determinata una maggiore entrata nell'esercizio 2012 rispetto al 2011 che, per gli effetti sulla compartecipazione della Regione, è pari a 45,6 milioni⁷³. Si aggiunge che ai sensi dell'art. 11, comma 18, del d.l. n. 76/2013, l'acconto IRPEF è stato aumentato dal 99% al 100%, determinando dunque un aumento del gettito non strutturale nel 2013.

Per quanto riguarda le altre quantificazioni dei fattori sopra citati per il confronto del gettito delle compartecipazioni all'IRPEF del triennio 2011-2013:

- nel 2013 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, rispetto a quello del 2012, a titolo di contributo al federalismo fiscale (in particolare esso è stato quantificato in +17,9 milioni, passando da 91,0 milioni del 2012 a 108,9 milioni del 2013, e iscritto tra le partite di giro), mentre nel 2012 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, iscritto tra le partite di giro, rispetto a quello del 2011, pari a +21,2 milioni (passando da 69,8 milioni del 2011 a 91,0 milioni nel 2012);
- nel 2013 è stato previsto, sempre a partite di giro, un minore accantonamento rispetto al 2012 di cui all'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012 quale concorso della Regione al risanamento della

⁷³ La medesima norma ha previsto anche il differimento al 2013 del versamento (quantificato in 3 punti percentuali dal DPCM 21 novembre 2011) dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012, con conseguente spostamento di gettito dal 2012 al 2013; non si dispone della quantificazione di gettito connessa a tale disposizione.

finanza pubblica, pari a -3,1 milioni (da 72,2 milioni del 2012 a 69,1 milioni nel 2013);

- ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e dell'art. 15, comma 22, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma, 132 della legge n. 228/2012 conseguenti al concorso al risanamento della finanza pubblica, si è registrato nel 2013 un accantonamento, contabilizzato in partite di giro, pari a 73,7 milioni, mentre si ricorda che in conseguenza dell'introduzione delle norme di cui all'articolo 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012 si è realizzata nel 2012 una minore entrata, non contabilizzata in partite di giro, pari a 35,2 milioni;
- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, alla Regione spetta nell'esercizio 2012 una maggiore entrata stimata in 0,6 milioni, sempre con riferimento alle compartecipazioni all'IRPEF, che non è stata accertata nel 2012.

Infine, con riferimento al sopra citato cambiamento, a far data dal 2013, dei criteri di contabilizzazione delle entrate da compartecipazioni erariali in relazione ai versamenti operati dai contribuenti a fine anno, con spostamento dell'imputazione contabile dalla gestione dei residui alla gestione di competenza, si rileva che erano stati contabilizzati a residui 1,7 milioni nel 2011 e 7,3 milioni nel 2012.

Si evidenzia inoltre che, come conseguenza di un processo di riorganizzazione di un grande gruppo societario regionale, nel 2013 sono stati incrementati i versamenti delle ritenute da lavoro dipendente effettuati in Regione, e quindi il gettito regionale delle compartecipazioni all'IRPEF per un importo quantificato dalla Regione in 60 milioni.

In sintesi, tenendo conto di tutti gli elementi sopra descritti risulterebbe nel 2013 un gettito teorico pari a 1.601,5 milioni, in aumento di 46,7 milioni (pari a +3,01%) rispetto al 2012, sostanzialmente per effetto della sopra citata riorganizzazione di un grande gruppo societario regionale, mentre nel 2012 si era registrata una variazione diminutiva rispetto il 2011 (pari a -18,9 milioni e a -1,20%).

La **compartecipazione all'IVA** della Regione (art. 49 dello Statuto, comma 1, n. 4 e successive modificazioni, nella misura di 9,1 decimi), ha registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 754,5 milioni (pari al 20,62% del totale delle compartecipazioni nette da tributi erariali), in aumento di 10,3 milioni e del +1,38% rispetto al 2012 e con minori accertamenti rispetto alle previsioni assestate pari a 83,7 milioni (grado di realizzazione dell'entrata pari a 90,02%).

Ai fini del confronto del gettito teorico della compartecipazione all'IVA nel triennio

2011-2013, va tenuto presente in primo luogo, come già anticipato in precedenza, che dal 2013 si registra un importante cambiamento dei criteri di contabilizzazione delle entrate da compartecipazioni erariali.

In particolare, si tratta degli importi spettanti alla Regione in relazione ai versamenti operati dai contribuenti a fine anno, i quali vengono ripartiti dalla Struttura di gestione nell'anno successivo a quello in cui il concessionario alla riscossione li riversa all'erario. Con il potenziamento dell'attività di analisi dei flussi dei versamenti erariali da parte della Regione, la stessa ha ritenuto possibile provvedere a una prudente quantificazione di tale posta, che prima concorreva a determinare maggiori entrate al termine dell'esercizio in conto residui, con conseguente registrazione in conto competenza. A tal fine, al gettito di compartecipazione all'IVA accertato nel 2011 e nel 2012 è necessario considerare anche i maggiori accertamenti registrati a tale titolo, pari rispettivamente pari a 114,9 milioni e 118,3 milioni, da confrontare con gli accertamenti di competenza del 2013, che già incorporano anche tale tipologia di entrata.

Si evidenzia che nel corso del 2013, per effetto della riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi d'imposta ai sensi dell'art. 5 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione", si è registrato un aumento dei flussi dei rimborsi in conto fiscale nei confronti dei soggetti creditori (incremento quantificato dalla Regione nel 104% dei rimborsi erogati in regione) e conseguentemente una rilevante diminuzione di gettito, quantificata dalla Regione in 83,7 milioni.

Va peraltro segnalato che a decorrere dal 1 ottobre 2013, il gettito è stato influenzato dall'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, disposto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del d.l. n. 76/2013, e si ricorda che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, a partire dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, ha già risentito dell'innalzamento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%.

Inoltre si rilevano i seguenti ulteriori fattori da considerare al fine dell'analisi dell'evoluzione del gettito nel periodo considerato:

- nel 2013 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, rispetto a quello del 2012, a titolo di contributo al federalismo fiscale (in particolare esso è stato quantificato in +20,4 milioni, passando da 55,1 milioni del 2012 a 75,5 milioni del 2013, e iscritto tra le partite di giro), mentre nel 2012 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, iscritto tra le partite di giro, rispetto a quello del 2011, pari a +13,9 milioni (passando da 41,2 milioni del 2011 a 55,1 milioni nel 2012);

- nel 2013 è stato previsto, sempre a partite di giro, un maggiore accantonamento rispetto al 2012 di cui all'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012 quale concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica, pari a +4,2 milioni (da 43,7 milioni del 2012 a 47,9 milioni nel 2013);
- nel 2013, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e dell'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012 conseguenti al concorso al risanamento della finanza pubblica, si è registrato un accantonamento, contabilizzato in partite di giro, pari a 51,1 milioni, mentre si ricorda che in conseguenza dell'introduzione delle norme di cui all'articolo 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. n. 95/2012 si è realizzata nel 2012 una minore entrata, non contabilizzata in partite di giro, pari a 21,3 milioni;
- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, alla Regione spetta nell'esercizio 2012 una maggiore entrata stimata in 54,3 milioni, sempre con riferimento alla compartecipazione all'IVA, e che non è stata accertata nel 2012.

In sintesi, tenendo conto di tutti gli elementi sopra descritti, ne risulterebbe nel 2013 un gettito teorico della compartecipazione all'IVA pari a 929,1 milioni, con una variazione negativa di 107,8 milioni, pari a -10,40%, rispetto al 2012. Tale rilevante diminuzione, tenendo presente per di più che il gettito del 2013 è stato influenzato, a differenza del 2012, a decorrere dal 1 ottobre 2013, dal sopra citato aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, è imputabile in buona parte al già citato aumento dei flussi dei rimborsi in conto fiscale imputabile agli effetti del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione" nei confronti dei soggetti creditori per un importo quantificato dalla Regione in 83,7 milioni. Il gettito teorico del 2012, che pure scontava l'effetto dell'innalzamento per l'intero anno dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% previsto dall'art. 2, comma 2 bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (mentre nel 2011 tale aumento aveva avuto effetto solo a partire dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148), risulterebbe pari a 1.036,9 milioni, in diminuzione di 130,4 milioni (pari a -11,17% rispetto il 2011).

La gestione di competenza delle entrate dalla **compartecipazione all'IRES** (art. 49 dello Statuto, comma 1, n. 2 e successive modificazioni, nella misura di 4,5/10), ha registrato nel 2013 accertamenti in conto competenza pari a 574,8 milioni (pari al

15,71% del totale delle compartecipazioni nette da tributi erariali). Se si computano anche le entrate derivanti dalla definizione di pendenze e controversie tributarie e condono, ne deriva che il gettito complessivo della compartecipazione all'IRES ammonta nel 2013 a 576,0 milioni, in rilevante aumento (+386,7 milioni, pari a +204,31%) rispetto al corrispondente dato del 2012 (189,3 milioni) e al dato del 2011 (219,9 milioni).

Nel confronto del gettito teorico della compartecipazione all'IRES nel triennio 2011-2013, va tenuto conto che:

- nel 2013 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, rispetto a quello del 2012, a titolo di contributo al federalismo fiscale (in particolare esso è stato quantificato in +1,6 milioni, passando da 13,8 milioni del 2012 a 15,4 milioni del 2013, e iscritto tra le partite di giro), mentre nel 2012 si è registrato un maggiore accantonamento della Regione, iscritto tra le partite di giro, rispetto a quello del 2011, pari a +3,4 milioni (passando da 10,4 milioni del 2011 a 13,8 milioni nel 2012);
- nel 2013 è stato previsto, sempre a partite di giro, un minore accantonamento rispetto al 2012 di cui all'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012 quale concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica, pari a -1,2 milioni (da 10,9 milioni del 2012 a 9,7 milioni nel 2013);
- nel 2013, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e dell'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012 conseguenti al concorso al risanamento della finanza pubblica, si è registrato un accantonamento, contabilizzato in partite di giro, pari a 10,4 milioni, mentre si ricorda che in conseguenza dell'introduzione delle norme di cui all'articolo 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012 si è realizzata nel 2012 una minore entrata, non contabilizzata in partite di giro, pari a 5,3 milioni;
- a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, alla Regione spetta nell'esercizio 2012 una maggiore entrata stimata, sempre con riferimento alla compartecipazione all'IRES, in 13,4 milioni e che non è stata accertata nel 2012.

Si evidenzia che nel 2013 si è registrata una componente straordinaria di gettito, quantificato dalla Regione in 136,7 milioni, da ricondursi ad un gruppo societario che, in sede di consolidato fiscale, ha maturato un debito di imposta rilevante, non conforme ai

dati della serie storica.

Va inoltre segnalato che nel 2013 si registra un maggiore gettito per effetto degli incrementi delle percentuali del secondo acconto dell'imposta sulle società, disposti dall'art. 11, comma 20, del D.L. n. 76/2013 (che ha aumentato dal 100% al 101% la percentuale dell'acconto IRES), dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 133/2013 (che ha incrementato al 128,5% la suddetta percentuale di acconto per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa) e dal D.M. 30 novembre 2013 (con l'attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102) che ha incrementato di 1,5 punti percentuali la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società. Conseguentemente, per effetto dei sopra citati interventi normativi, per gli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le società e gli enti che esercitano attività assicurativa la percentuale dell'acconto delle imposte sui redditi da applicare per il calcolo del secondo acconto è salita al 130%, mentre per tutte le altre società la misura dell'acconto è del 102,5%; per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES calcolano l'acconto dell'IRES in misura pari al 101,5%. Si evidenzia che, analogamente al maggiore gettito IRAP, tale maggior gettito, quantificato dalla Regione in 87,6 milioni, rappresenta non solo una entrata non strutturale, ma un'anticipazione di entrata destinata a generare minori entrate nel 2014; per far fronte a queste minori entrate nel 2014, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30 maggio 2014 ha provveduto ad accantonare una parte (pari al sopra citato importo di 87,6 milioni) dell'avanzo finanziario del 2013.

In sintesi, tenendo conto di tutti gli elementi sopra descritti, ne risulterebbe nel 2013 un gettito teorico pari a 611,5 milioni, in netto aumento, pari a +378,8 milioni e +162,82%, rispetto il gettito del 2012 (a sua volta sostanzialmente sugli stessi livelli del 2011). Tale rilevante aumento è imputabile per 136,7 milioni alla sopra citata componente straordinaria derivante da un gruppo societario, nonché, per 87,6 milioni, all'anticipazione di gettito registrato per effetto dei sopra citati incrementi degli acconti di imposta.

In materia di compartecipazioni a imposte erariali di cui si è fin qui parlato, si segnala altresì che nel 2013, nel 2012 e nel 2011 sono stati registrati accertamenti in conto competenza rispettivamente pari a 27,1 milioni, 27,8 milioni e 31,1 milioni per **riversamenti di incassi a mezzo ruoli**. Si tratta di somme rimosse e riversate dai concessionari della riscossione presenti nel territorio regionale con riferimento indistinto alle compartecipazioni al gettito IRE, IRES ed IVA. Sull'argomento è opportuno ricordare che a partire dal 2011, a seguito del cambiamento delle procedure dell'agente della riscossione, i versamenti sui ruoli non sono più distinti tra entrate tributarie proprie e

compartecipazioni erariali, per cui i predetti importi del 2011, 2012 e 2013 si riferiscono non solo alle compartecipazioni erariali, ma anche ai riversamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il cui capitolo di entrata tra le entrate tributarie proprie, infatti, ha registrato nel 2011, nel 2012 e nel 2013 accertamenti pari a zero.

Le entrate relative alla **compartecipazione al gettito dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi** consumati nella Regione (art. 49 dello Statuto, comma 1, n. 7 e successive modificazioni, nella misura di 9/10) registrano importi rilevanti. Nel 2013 si sono registrati accertamenti in conto competenza per 101,6 milioni, pari al 2,78% del totale delle entrate compartecipazioni nette ai tributi erariali, dato inferiore rispetto a quello del 2012 (105,6 milioni) e del 2011 (121,4 milioni).

In relazione al gettito teorico della compartecipazione al gettito dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi nel triennio 2011-2013, va tenuto conto che:

- nel 2013 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, rispetto a quello del 2012, a titolo di contributo al federalismo fiscale (in particolare esso è stato quantificato in +1,0 milioni, passando da 7,5 milioni del 2012 a 8,6 milioni del 2013, e iscritto tra le partite di giro), mentre nel 2012 si è registrato un maggiore accantonamento della Regione, iscritto tra le partite di giro, rispetto a quello del 2011, pari a +1,9 milioni (passando da 5,7 milioni del 2011 a 7,5 milioni nel 2012);
- nel 2013 è stato previsto, sempre a partite di giro, un minore accantonamento rispetto al 2012 di cui all'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012 quale concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica, pari a -0,5 milioni (da 6,0 milioni nel 2012 a 5,5 milioni nel 2013);
- nel 2013, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e dell'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012 conseguenti al concorso al risanamento della finanza pubblica, si è registrato un accantonamento, contabilizzato in partite di giro, pari a 5,8 milioni, mentre si ricorda che in conseguenza dell'introduzione delle norme di cui all'articolo 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012 si è realizzata nel 2012 una minore entrata, non contabilizzata in partite di giro, pari a 2,9 milioni.

In sintesi, tenendo conto di tutti gli elementi sopra descritti risulterebbe un gettito teorico nel 2013 pari a 121,4 milioni, in diminuzione di 0,6 milioni, pari a -0,48%, rispetto il 2012.

Le entrate relative alla **compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione**⁷⁴ hanno registrato nel 2013 accertamenti in conto competenza per 108,6 milioni, pari al 2,78% del totale delle entrate compartecipazioni nette ai tributi erariali, in aumento rispetto al dato del 2012 (104,8 milioni) e in diminuzione rispetto a quello del 2011 (114,7 milioni).

Ai fini della comprensione dei motivi delle variazioni del gettito teorico della compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione registrate nel triennio 2011-2013, è necessario considerare che, nell'ambito del sistema di riscossione delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione spettanti alla Regione decorrente dal 2008 (attraverso il sistema di acconti e di conguagli stabilito dall'art. 7 del decreto del Ministro Economia e Finanze del 17 ottobre 2008) e a causa della riduzione nel 2011, rispetto al 2010, dei consumi di carburante per autotrazione, la Regione ha ricevuto, nel 2011, acconti maggiori al gettito effettivamente spettante. Siffatti maggiori acconti erano stati inizialmente contabilizzati in 7,0 milioni, quale importo relativo alla copertura delle maggiori spese per rimborsi a favore delle compagnie petrolifere, nell'avanzo vincolato 2011, applicato al bilancio di previsione 2012 e poi definitivamente quantificato in 6,7 milioni. Analogamente, anche nel 2012, a causa della riduzione nel 2012, rispetto al 2011, dei consumi di carburante per autotrazione, la Regione ha ricevuto acconti maggiori che hanno generato l'iscrizione iniziale dell'importo di 11,0 milioni nell'avanzo vincolato 2012 applicato al bilancio di previsione 2013 e poi quantificato in 5,3 milioni. Nel 2013 i medesimi presupposti hanno prodotto l'iscrizione nell'avanzo vincolato del 2013 di una posta contabile di 4,9 milioni da applicare al bilancio di previsione 2014.

Ne deriva che, per un omogeneo confronto nella valutazione dell'andamento di gettito nel triennio 2011-2013 vanno considerati: per il 2011 gli accertamenti di competenza del 2011 depurati dell'importo di 6,7 milioni, per un saldo di 108,0 milioni; per il 2012 gli accertamenti di competenza del 2012 depurati dell'importo di 5,3 milioni, per un saldo di 99,5 milioni; per il 2013 gli accertamenti di competenza del 2013 depurati dell'importo stimato di 4,9 milioni, per un saldo stimato di 103,7 milioni.

Per quanto riguarda la spesa, gli impegni di competenza per i rimborsi a favore

⁷⁴ Per la descrizione della normativa che regola tali entrate a partire dal 2008, si rinvia a quanto illustrato nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2011.

delle compagnie petrolifere ammontano nel 2011 a 33,9 milioni, nel 2012 a 44,7 milioni e nel 2013 a 44,6 milioni.

Conseguentemente, nel triennio 2011-2013 si sono registrati, analogamente agli anni 2009 e 2010, rilevanti saldi positivi a favore della Regione tra le entrate (rettificate dal conguaglio dell'anno successivo) e le spese; dalle risultanze di competenza emerge:

nel 2011 un saldo positivo pari a 74,1 milioni,

nel 2012 un saldo positivo pari a 54,8 milioni,

nel 2013 un saldo positivo pari a 59,1 milioni.

Va peraltro anche tenuto presente che, ai sensi dell'art. 5 della l.reg. n. 30/2007, in relazione alla soppressione delle esenzioni dalle accise previste nel territorio di Gorizia e delle agevolazioni da accisa concesse alla provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine, nonché in relazione all'abrogazione del contingente di benzina e di gasolio agevolato per Trieste ed Udine, la Regione assegna alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione le risorse necessarie al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia delle rispettive province e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche. A tal fine, con riferimento al triennio esaminato, sono state impegnate nel bilancio regionale spese di investimento per 9,5 milioni nel 2011, 6 milioni nel 2012 e 2 milioni nel 2013.

Il confronto tra le entrate e la spesa registrate nel triennio 2011-2013, analogamente a quanto registrato nel 2009 e nel 2010, anche considerando che dal 2008 è venuto meno il formale collegamento tra la quota di compartecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione e il regime degli sconti, fa emergere chiaramente un rilevante saldo positivo per la Regione di finanziamento della parte restante del bilancio regionale.

Le quote di **compartecipazione al gettito delle imposte sostitutive**, spettano alla Regione ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge n. 448/2001⁷⁵. Nel 2013 sono stati accertati a competenza 135,4 milioni, importo superiore di 41,4 milioni e +44,03% rispetto a quello dell'anno precedente, pari a 94,0 milioni e superiore anche al dato del 2011 (89,2 milioni).

Si ricorda che sulle risultanze della compartecipazione al gettito delle imposte sostitutive si evidenziano gli effetti, a partire dal 2011, dell'istituzione della cedolare

⁷⁵ Alle Regioni a statuto speciale alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli Statuti per le imposte sostituite.

secca (di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 23/2011), con conseguente spostamento di gettito dalla compartecipazione all'Irpef alle entrate appunto da compartecipazione in argomento.

Inoltre, con riferimento al gettito teorico 2012 da compartecipazione al gettito delle imposte sostitutive, va tenuto conto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, alla Regione spetta per l'esercizio 2012 una maggiore entrata stimata in 11,9 milioni, che non è stata accertata nel 2012. Conseguentemente, tenendo conto di tale elemento, nel 2012 risulterebbe un gettito teorico pari a 105,9 milioni, e, in tal modo, l'aumento nel 2013 rispetto al 2012 ammonterebbe a 29,5 milioni, pari a +27,86%. Tale aumento è imputabile tra l'altro all'aumento di gettito non strutturale conseguente alla disciplina di cui all'art. 2 comma 5 del D.L. n. 133/2013⁷⁶.

Il criterio di collegamento al territorio della regione previsto per l'attribuzione alla Regione delle quote del gettito fiscale di sua spettanza, riconducibile per alcune compartecipazioni erariali al "riscosso" nel territorio della Regione stessa, e per altre, al "consumo" del bene nella regione, si è arricchito di un'ulteriore fattispecie, prevista dal d.lgs. n. 137/2007, a seguito del protocollo d'intesa tra il Governo e la Regione del 6 ottobre 2006.

L'accordo era espressione della volontà di istituzionalizzare nelle forme ritenute più opportune la verifica e la risoluzione di anomalie dell'andamento del gettito, come quella che faceva uscire dal precitato ambito i redditi dei cittadini del territorio regionale nel momento in cui l'emolumento percepito si trasformava da reddito di lavoro in reddito di quiescenza.

Dopo un lungo iter per ottenere il riconoscimento formale della spettanza alla Regione della quota delle ritenute sui redditi da pensione, per la descrizione del quale si rinvia alla relazione relativa al giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2010, la legge del 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità per il 2011), all'art. 1 comma 151 ha riconosciuto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia una **compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione** di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

A decorrere dall'annualità 2010, la compartecipazione viene determinata nella

⁷⁶ A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato sono tenuti al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno; il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo le modalità di trasferimento individuate all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137.

Per il 2010 il gettito era stato quantificato in 483 milioni.

Per le annualità 2008 e 2009 la legge prevedeva l'importo complessivo di 960 milioni di cui, al netto delle somme già attribuite alla Regione per la medesima finalità, pari a 50 milioni, si prevedeva la spettanza alla Regione nella misura di 220 milioni nel 2011, 170 milioni nel 2012, 120 milioni nel 2013, 70 milioni nel 2014, 20 milioni nel 2015, 30 milioni nel 2016 e 20 milioni annui nelle successive annualità fino al 2030.

Per converso, ai sensi dell'art. 1, comma 152 della legge di stabilità per il 2011, a decorrere dall'anno 2011, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia contribuisce all'attuazione del federalismo fiscale, nella misura di 370 milioni annui.

In attesa della conclusione degli accordi previsti dalla legge per l'individuazione di modalità alternative di partecipazione all'attuazione del federalismo fiscale, l'unica forma di contribuzione regionale consiste nel pagamento della suddetta somma di denaro.

L'onere annuo risulta parzialmente attutito, dal 2011 al 2030, per effetto della compensazione proprio con il credito relativo agli arretrati della compartecipazione sui redditi da pensione per le annualità 2008 e 2009.

In particolare, l'art. 1 comma 153 della legge sopra citata stabilisce infatti che il pagamento netto relativo all'attuazione del federalismo fiscale è determinato in 150 milioni nel 2011, in 200 milioni nel 2012, in 250 milioni nel 2013, in 300 milioni nel 2014, in 350 milioni nel 2015, in 340 milioni nel 2016, in 350 milioni annui dal 2017 al 2030 e in 370 milioni annui a decorrere dal 2031.

Come in precedenza esposto, questo contributo all'attuazione del federalismo fiscale è costituito dal punto di vista contabile da quote di compartecipazioni erariali da riversare, quale mera regolazione interna, allo Stato.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 dicembre 2010, modificando il decreto del 17 ottobre 2008 (formalmente è stato aggiunto a quest'ultimo decreto l'art. 3 bis), ha disciplinato le modalità di corresponsione alla Regione Friuli Venezia Giulia delle ritenute sui redditi da pensione riferite a soggetti passivi residenti nella Regione, riconoscendo espressamente alla Regione la diretta spettanza di questa componente del gettito fiscale IRPEF, assoggettata a modalità di riscossione e di trattamento contabile analoghe a quelle previste per le compartecipazioni ai tributi erariali.

Nel 2010 sono stati accertati 482,2 milioni. Nel 2011 sono stati accertati 486,7

milioni sullo specifico capitolo classificato tra le entrate tributarie e 22,3 milioni sul capitolo in partite di giro quale quota di tale compartecipazione al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia per il federalismo fiscale. Inoltre, sempre nella competenza 2011 è stato accertato l'ulteriore importo di 30 milioni, corrispondente alla quota di competenza 2009 non accertata in detta esercizio⁷⁷.

Con riferimento invece all'esercizio 2012 è stato accertato l'importo di 478,5 milioni. Si registra inoltre che:

vi è stato un accantonamento della Regione a titolo di contributo per il federalismo fiscale pari a 31,7 milioni e iscritto tra le partite di giro;

è stato previsto, sempre a partite di giro, un accantonamento ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del d.l. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 quale concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica, pari a 25,2 milioni;

in conseguenza dell'introduzione delle norme di cui all'articolo 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. 95/2012 si è realizzata una minore entrata pari a 12,3 milioni.

Nel 2013 ha avuto luogo la prima applicazione del meccanismo di attribuzione della compartecipazione attraverso "acconti e saldi" previsto dall'art. 3 bis del decreto del Ministero dell'economia e finanze di data 17 ottobre 2008, che ha preso avvio nel 2010.

Nell'anno ai 474,8 milioni accertati a titolo di acconto, analogamente agli accertamenti degli anni precedenti, si sono infatti aggiunti 98,6 milioni accertati su un nuovo capitolo avente ad oggetto il saldo annuale a conguaglio decorrenza 2010, relativo alla partita contabile di conguaglio a seguito delle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2010. Complessivamente, dunque, nel 2013 sono stati accertati sul titolo I (entrate tributarie) 573,4 milioni. Agli accertamenti registrati nel 2013 tra le entrate tributarie (tit. I), si aggiungono gli accertamenti relativi alle partite contabili contabilizzate sulle partite di giro e relative:

all'accantonamento a titolo di contributo della Regione al federalismo fiscale, pari a 40,2 milioni;

all'accantonamento di cui all'articolo 28, comma 3, del d.l. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012 quale concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica, pari a 25,5 milioni;

all'accantonamento, in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma

⁷⁷ Tale quota assieme a 20 milioni riscossi nel rendiconto 2008, hanno rappresentato gli acconti riconosciuti dallo Stato relativamente agli arretrati del 2008 e del 2009.

3 e dell'art. 15 comma 22 del D.L. 95/2012 e dell'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 conseguenti al concorso al risanamento della finanza pubblica, pari a 27,2 milioni.

Si rileva infine che il gettito derivante dalle dichiarazioni del 2010 ammonta complessivamente a 580,8 milioni, pari all'accertamento registrato nel 2010 (482,2 milioni), aumentato del saldo a conguaglio sopra citato di 98,6 milioni.

Tra le altre entrate da compartecipazioni a tributi erariali si registrano anche quelle relative alla **compartecipazione all'imposta erariale sull'energia elettrica** consumata nella Regione (art. 49 dello Statuto, comma 1, n. 5 e successive modificazioni, nella misura di 9/10).

Nel 2011 si sono registrati accertamenti per 12,9 milioni. Con riferimento all'esercizio 2012 gli accertamenti si sono attestati a un valore notevolmente superiore, pari a 35,2 milioni e nel 2013 sono stati accertati 32,2 milioni. Va precisato che sull'andamento del gettito ha influito, con decorrenza dal 2012, l'aumento delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica stabilito dai decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 dicembre 2011, il quale si correla peraltro, dal 1° aprile 2012, alla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, disposta dall'art. 4 comma 10 del d.l. n. 16/2012.

Sull'argomento risulta opportuno precisare che l'art. 35, comma 4, del d.l. n. 1/2012 aveva stabilito che, in relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposte dai decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 dicembre 2011, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto speciale era incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012 (dall'applicazione del sopra citato articolo 35, comma 4, il concorso alla finanza pubblica per la Regione Friuli Venezia Giulia risulta pari a € 35.985.978,00). Tuttavia a seguito della citata cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, i commi 10 e 11 dell'art. 4 del d.l. n. 16/2012 hanno stabilito che il conseguente minor gettito per gli enti locali fosse reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive Regioni a statuto speciale con le risorse recuperate a seguito del minor concorso al risanamento delle finanze pubbliche previsto dall'art. 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011 (dall'applicazione del sopra citato articolo 4, commi 10 e 11, il minor concorso alla finanza pubblica per la Regione Friuli Venezia Giulia risulta pari a € 23.128.521,00 per il 2012 e a € 30.709.536,00 dal 2013).

Conseguentemente a fronte dell'accertamento di 35,2 milioni, nel 2012, la Regione ha provveduto a trasferire agli enti locali, a titolo di rimborso per il minor gettito connesso all'abolizione dell'addizionale comunale e provinciale sull'accisa per l'energia

elettrica, € 24.420.674,11 (impegnato di competenza sul capitolo n. 1809 ubi 9.1.1.1153), mentre, a fronte dell'accertamento di 32,2 milioni nel 2013, sono stati impegnati sul sopra citato capitolo 30,0 milioni per il trasferimento agli enti locali.

Si precisa inoltre che, ai fini dell'individuazione del gettito teorico del triennio 2011-2013, si deve tener conto che:

- nel 2013 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, rispetto a quello del 2012, a titolo di contributo al federalismo fiscale (in particolare esso è stato quantificato in +0,6 milioni, passando da 0,8 milioni del 2012 a 1,4 milioni del 2013, e iscritto tra le partite di giro), mentre nel 2012 si è registrato un maggior accantonamento della Regione, iscritto tra le partite di giro, rispetto a quello del 2011, pari a +0,2 milioni (passando da 0,6 milioni del 2011 a 0,8 milioni nel 2012);
- nel 2013 è stato previsto, sempre a partite di giro, un minore accantonamento rispetto al 2012 di cui all'articolo 28, comma 3, del d.l. n. 201/2011, all'art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 e all'art. 4, comma 11, del d.l. n. 16/2012 quale concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica, pari a -7,3 milioni (da 13,5 milioni nel 2012 a 6,2 milioni nel 2013);
- ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, e dell'art. 15, comma 22, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, comma 132, della legge n. 228/2012 conseguenti al concorso al risanamento della finanza pubblica, si è registrato nel 2013 un accantonamento, contabilizzato in partite di giro, pari a 1,0 milioni, mentre si ricorda che, in conseguenza dell'introduzione delle norme di cui all'articolo 15, comma 22, e 16, comma 3, del d.l. n. 95/2012, si è realizzata nel 2012 una minore entrata, non contabilizzata in partite di giro, pari a 0,3 milioni.

In sintesi, sulla base degli elementi sopra descritti, il gettito teorico della compartecipazione all'imposta erariale sull'energia elettrica ammonterebbe nel 2013 a 40,7 milioni (49,9 milioni nel 2012).

Infine, per le entrate relative alla **compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche** (art. 49 dello Statuto, comma 1, n. 6 e successive modificazioni, nella misura di 9/10), nel 2013 sono stati registrati accertamenti in conto competenza per 0,1 milioni, sostanzialmente sui livelli del 2012.

9.2.2 Altre entrate effettive

Tabella 60 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo II "Entrate da contributi e assegnazioni vincolate dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti"

Entrate da contributi e assegnazioni vincolate dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti (Tit. II)	Previsioni assestate (valori in €)	% sul totale	Accertamenti (valori in €)	% sul totale	Grado di realizzazione dell'entrata (%)
2013					
CATEGORIA 2.1	183.776.363,90	91,36	179.746.225,42	91,18	97,81
CATEGORIA 2.2	17.359.681,95	8,63	17.359.681,95	8,81	100,00
CATEGORIA 2.3	20.000	0,01	20.000	0,01	100,00
TOTALE 2013	201.156.045,85	100,00	197.125.907,37	100,00	98,00
2012					
CATEGORIA 2.1	164.753.612,95	89,86	145.389.629,06	88,67	88,25
CATEGORIA 2.2	18.560.618,09	10,12	18.560.618,09	11,32	100,00
CATEGORIA 2.3	24.246,31	0,01	24.246,31	0,01	100,00
TOTALE 2012	183.338.477,35	100,00	163.974.493,46	100,00	89,44
2011					
CATEGORIA 2.1	226.236.582,20	92,96	203.538.782,22	92,23	89,97
CATEGORIA 2.2	17.142.413,00	7,04	17.142.413,00	7,77	100,00
CATEGORIA 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	non. calc.
TOTALE 2011	243.378.995,20	100,00	220.681.195,22	100,00	90,67

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012, 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

Nota: categoria 2.1 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche; categoria 2.2 Trasferimenti correnti da istituzioni estere; categoria 2.3 Trasferimenti correnti da altri soggetti.

Nel 2013 si sono registrati accertamenti di competenza per contributi e assegnazioni vincolate correnti dello Stato, dell'Unione europea e da altri soggetti per 197,1 milioni, di poco inferiori alle previsioni assestate e in aumento di 33,2 milioni (+20,22%) rispetto al 2012, ma inferiore rispetto al dato del 2011 (220,7 milioni).

La gran parte degli accertamenti del triennio 2011-2013 si registra nella categoria 2.1 relativa ai trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all'unità di bilancio 2.1.15 afferente le assegnazioni in ambito sanitario e socio-sanitario, si registrano accertamenti nel 2013 pari a 13,0 milioni, in netta diminuzione rispetto al dato del 2012 (75,3 milioni, che peraltro comprendeva accertamenti pari a 67,8 milioni, relativi all'entrata straordinaria per l'acquisizione di fondi per mobilità ospedaliera dal 2005 al 2010 a carico del fondo sanitario nazionale, contabilizzata al cap. 1275) e al dato del 2011 (57,2 milioni, che peraltro comprendeva accertamenti pari a 48,3 milioni, relativamente all'entrata straordinaria per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale della sanità, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.reg. n. 12/2009, contabilizzata al capitolo n. 1186).

Le assegnazioni compensative dello Stato, all'unità di bilancio 2.1.207, hanno registrato nel 2013 accertamenti pari a 88,5 milioni, in netto aumento rispetto al 2012

(16,2 milioni), mentre nel 2011 si sono registrati accertamenti pari a 82,5 milioni. In particolare, la dinamica delle entrate sulla sopra citata unità di bilancio è determinata essenzialmente dall'andamento delle assegnazioni compensative dello Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili: nel 2013 si sono registrati accertamenti pari a 74,2 milioni, in netto aumento rispetto al dato del 2012 (11,4 milioni); questo dato era stato influenzato dall'introduzione, a decorrere dall'anno 2012, dell'IMU, che ha comportato il venir meno delle assegnazioni compensative statali conseguenti all'abolizione dell'ICI (queste ultime avevano registrato nel 2011 accertamenti di competenza pari a 78,8 milioni).

Una significativa componente di entrata è rappresentata anche dall'unità di bilancio 2.1.205 avente ad oggetto l'acquisizione di fondi dello Stato per obiettivo competitività e occupazione, che ha registrato nel 2013 accertamenti pari a 22,4 milioni, di poco inferiori al dato del 2012 (23,7 milioni).

Tabella 61 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo III "Entrate extratributarie"

Entrate extratributarie	Previsioni assestate (valori in €)	% sul totale	Accertamenti (valori in €)	% sul totale	Grado di realizzazione dell'entrata (%)
2013					
CATEGORIA 3.1	19.757.929,14	21,50	14.886.007,85	14,65	75,34
CATEGORIA 3.2	72.130.571,66	78,50	86.742.672,54	85,35	120,26
TOTALE 2013	91.888.500,80	100,00	101.628.680,39	100,00	110,60
2012					
CATEGORIA 3.1	37.803.081,09	49,79	36.236.071,72	38,50	95,85
CATEGORIA 3.2	38.123.030,48	50,21	57.872.613,27	61,50	151,80
TOTALE 2012	75.926.111,57	100,00	94.108.684,99	100,00	123,95
2011					
CATEGORIA 3.1	64.864.934,62	50,50	44.593.636,70	29,28	68,75
CATEGORIA 3.2	63.578.978,24	49,50	107.698.576,62	70,72	169,39
TOTALE 2011	128.443.912,86	100,00	152.292.213,32	100,00	118,57

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: categoria 3.1 Redditi da capitale; categoria 3.2 Altre entrate correnti.

Complessivamente le entrate extratributarie (titolo III) hanno registrato nel 2013 accertamenti in conto competenza (101,6 milioni), superiori alle previsioni assestate (+ 9,7 milioni, con grado di realizzazione pari al 110,60%), maggiori rispetto al dato del 2012 (94,1 milioni) e inferiori rispetto al dato del 2011 (152,3 milioni). La netta diminuzione registrata nel 2012 rispetto il 2011 andava peraltro ricollegata al fatto che nel 2011 la categoria 3.2 era stata caratterizzata da entrate di carattere straordinario: in particolare, 20 milioni relativi ai contributi sanitari sulle assicurazioni per la responsabilità civile veicoli, probabilmente dovuti ad un errato versamento e 36,7 milioni di rientri dalle

aziende sanitarie di fondi per i rinnovi contrattuali del personale non utilizzabili e agli utili pregressi anteriori all'anno 2010.

Nel 2013 i redditi da capitale (categoria 3.1) hanno registrato complessivamente accertamenti di competenza pari a 14,9 milioni, in diminuzione di 21,4 milioni e di - 58,92% rispetto al 2012, in larga parte imputabile alla conclusione nel 2013 delle operazioni di finanza derivata, iscritte all'unità di bilancio 3.1.133 (le relative entrate passano da accertamenti pari a 14,4 milioni nel 2012 a 0,4 milioni nel 2013). La diminuzione registrata nel 2013 rispetto al 2012 è inoltre da imputarsi alla dinamica delle entrate correlate agli interessi attivi su partecipazioni e obbligazioni (unità di bilancio 3.1.105), che nel 2013 hanno registrato accertamenti pari a 0,1 milioni, in netta diminuzione (-6,8 milioni) rispetto al dato del 2012 (6,8 milioni, di cui 6,6 milioni a titolo di dividendi 2009 e 2010 da parte di Insiel). Una significativa componente di entrata dei redditi da capitale è da ricondursi ai proventi per canoni, concessioni e permessi (unità di bilancio 3.1.104), che presenta nel 2013 accertamenti pari a 9,6 milioni (in diminuzione rispetto ai 10,4 milioni del 2012 e in aumento rispetto ai 8,9 milioni del 2011).

Le altre entrate correnti (categoria 3.2) hanno registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 86,7 milioni, in aumento di 14,6 milioni rispetto alle previsioni assestate e in netto aumento rispetto al 2012 (+28,9 milioni, pari a +49,89%). Si segnalano le entrate da recupero di somme erogate e relativi interessi pari a 53,4 milioni, in aumento rispetto al dato della previsione assestata (41,5 milioni) e al dato del 2012 (39,4 milioni), tra cui si rileva l'accertamento di 26,4 milioni sul capitolo n. 650, quasi esclusivamente (24,4 milioni) relativo all'utile di bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per il 2012, a fronte di 9,3 milioni accertati sullo stesso capitolo nel 2012. Si rilevano altresì le entrate del capitolo n. 2811 (di nuova istituzione nel 2013) dell'unità di bilancio 3.2.94 (altri proventi), avente ad oggetto "anticipazioni di fondi regionali di risorse a carico del fondo per lo sviluppo e la coesione – programma attuativo regionale 2007-2013 – azione cardine "trasporto pubblico locale" – obiettivo "potenziamento e miglioramento degli standard del Trasporto pubblico locale con particolare attenzione alla qualità del servizio ferroviario – FSC", che ha registrato accertamenti pari a 17,9 milioni.

Tabella 62 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo IV "Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale"

Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (Tit. IV)	Previsioni assestate (valori in €)	% sul totale	Accertamenti (valori in €)	% sul totale	Grado di realizzazione dell'entrata (%)
2013					
CATEGORIA 4.1	1.000.000,00	0,24	1.229.480,61	0,31	122,95
CATEGORIA 4.2	388.318.105,57	94,92	375.331.638,22	93,43	96,66
CATEGORIA 4.3	12.356.837,04	3,02	12.356.835,04	3,08	100,00
CATEGORIA 4.5	7.414.000,00	1,81	12.785.982,61	3,18	172,46
TOTALE 2013	409.088.942,61	100,00	401.703.936,48	100,00	98,19
2012					
CATEGORIA 4.1	3.325.982,43	1,15	3.562.761,57	2,00	107,12
CATEGORIA 4.2	159.185.701,65	55,22	118.410.007,22	66,33	74,38
CATEGORIA 4.3	16.473.009,14	5,71	15.843.204,42	8,88	96,18
CATEGORIA 4.5	109.278.500,00	37,91	40.687.925,53	22,79	37,23
TOTALE 2012	288.263.193,22	100,00	178.503.898,74	100,00	61,92
2011					
CATEGORIA 4.1	22.982.332,05	14,76	25.628.953,81	16,91	111,52
CATEGORIA 4.2	108.593.315,44	69,76	98.760.338,52	65,15	90,95
CATEGORIA 4.3	13.517.409,35	8,68	13.517.409,35	8,92	100,00
CATEGORIA 4.5	10.580.000,00	6,8	13.683.621,97	9,02	129,33
TOTALE 2011	155.673.056,84	100,00	151.590.323,65	100,00	97,38

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: categoria 4.1 Alienazione di beni; categoria 4.2 Trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche; categoria 4.3 Trasferimenti in conto capitale da istituzioni estere; categoria 4.5 Entrate per riscossione crediti.

Le entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (titolo IV) hanno registrato nel 2013 accertamenti di competenza per 401,7 milioni, di poco inferiori alle previsioni assestate (grado di realizzazione pari al 98,19%) e in netto aumento (+223,2 milioni, pari a +125,04%) rispetto al dato del 2012 (178,5 milioni, a sua volta superiore al dato del 2011, pari a 151,6 milioni).

La gran parte (93,43%) degli accertamenti del 2013 sul titolo IV sono imputabili alla categoria 4.2 (Trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche), che, a fronte di previsioni assestate di 388,3 milioni, registra accertamenti pari a 375,3 milioni, in assai rilevante aumento (256,9 milioni, pari a +216,98%) rispetto al dato del 2012 (118,4 milioni) e in ancora maggiore aumento rispetto al dato del 2011 (98,8 milioni); tale aumento è in buona parte imputabile al fatto che è stato possibile applicare al bilancio 2013 l'intero importo spettante per le annualità 2013-2015 in relazione al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

In particolare, il netto aumento sopra citato delle entrate registrato nel 2013

rispetto al 2012 è da imputarsi sostanzialmente alla dinamica delle entrate della categoria 4.2 di seguito indicate: unità di bilancio 4.2.77 (assegnazioni dello Stato per interventi nelle aree sottoutilizzate), che ha registrato nel 2013 accertamenti pari a 129,5 milioni (relativi al capitolo n. 812, ad oggetto "acquisizioni di fondi per lo sviluppo e la coesione"), con un aumento rispetto il 2012 pari a +116,7 milioni; unità di bilancio 4.2.209 (assegnazioni per interventi in ambito sanitario e socio-sanitario), che ha registrato nel 2013 accertamenti pari a 90,9 milioni, con un aumento rispetto il 2012 pari a +88,8 milioni, quasi esclusivamente imputabili al capitolo di nuova istituzione n. 2287, ad oggetto "acquisizione di fondi per interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e per la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti – accordo di programma 2013" (accertamento pari a 89,1 milioni).

Un contributo all'aumento delle entrate registrate nel 2013 rispetto il 2012 sulla categoria 4.2 è da ricondurre anche all'unità di bilancio 4.2.25 (assegnazioni per interventi di difesa del suolo), che ha registrato nel 2013 accertamenti pari a 39,4 milioni, con un aumento rispetto il 2012 pari a +38,4 milioni, nonché all'unità di bilancio 4.2.264 (acquisizioni di fondi dallo Stato per il programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013 e per il programma operativo regionale obiettivo cooperazione territoriale europea), che ha registrato nel 2013 accertamenti pari a 44,2 milioni (da attribuirsi pressochè interamente al capitolo di nuova istituzione n. 2, ad oggetto "acquisizioni di fondi dallo Stato per il POR FESR periodo 2007-2013 – interventi previsti dal piano di azione e coesione PAC"), con un aumento rispetto il 2012 pari a +19,5 milioni.

La categoria 4.3 (Trasferimenti in conto capitale da istituzioni estere) ha registrato nel 2013 accertamenti di competenza per 12,4 milioni, in diminuzione rispetto i 15,8 milioni registrati nel 2012, rappresentati in gran parte (11,2 milioni) dai fondi dall'Unione europea per il programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013 e per il programma operativo regionale obiettivo cooperazione territoriale.

La categoria 4.5 (entrate per riscossione crediti) ha registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 12,8 milioni, in netta diminuzione (-27,9 milioni) rispetto al dato del 2012 (40,7 milioni) a causa sostanzialmente della netta diminuzione dell'entrata 4.5.270 (rientri da concessione di crediti), che è passata da 27,1 milioni nel 2012 a 0,7 milioni nel 2013. In particolare, si tratta delle entrate relative al capitolo 1269 (afferre le entrate derivanti dalla restituzione delle anticipazioni concesse per interventi atti a garantire il più ampio livello occupazionale al Frie, al fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, al fondo di rotazione a favore delle

imprese artigiane, al fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo e al fondo di garanzia per le opportunità dei giovani, in attuazione del disposto delle deliberazioni di giunta regionale n. 1927 del 9 novembre 2012 e n. 2033 del 21 novembre 2012), che aveva registrato nel 2012 accertamenti pari a 25,3 milioni e che aveva inciso anche sull'incremento delle entrate per riscossioni di crediti registrato nel 2012 rispetto al 2011; si aggiunge che nel 2012 tale capitolo registrava una minore entrata di 74,6 milioni rispetto alle previsioni assestate, dovuta al fatto che l'accertamento collegato ai rimborsi da parte del fondo di rotazione per iniziative economiche era stato disposto a valere sugli esercizi futuri in cui era previsto l'effettivo rientro delle somme e che tale minore entrata spiegava in parte anche il basso grado di realizzazione delle entrate del titolo IV (61,92%, in netta diminuzione rispetto al dato del 2011, pari al 97,38%).

La categoria 4.1. (alienazione di beni) ha registrato nel 2013 accertamenti di competenza pari a 1,2 milioni, in diminuzione rispetto al dato del 2012 (3,6 milioni) e soprattutto al dato del 2011 (25,6 milioni). Gli accertamenti di competenza nel 2013, analogamente a quanto verificatosi nel 2012, sono imputati in gran parte all'alienazione di titoli e rientri da obbligazioni (1,0 milioni).

Tabella 63 - Entrate 2011-2013 in conto competenza del Titolo V "Entrate da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie"

Entrate da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie (Tit. V)	Previsioni assestate (valori in €)	% sul totale	Accertamenti (valori in €)	% sul totale	Grado di realizzazione dell'entrata (%)
2013					
CATEGORIA 5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	Non calc.
CATEGORIA 5.2	87.970.000,00	100,00	87.961.434,46	100,00	99,99
TOTALE 2013	87.970.000,00	100,00	87.961.434,46	100,00	99,99
2012					
CATEGORIA 5.1	45.084,75	0,04	45.084,75	0,07	100,00
CATEGORIA 5.2	111.737.000,00	99,96	69.205.266,18	99,93	61,94
TOTALE 2012	111.782.084,75	100,00	69.250.350,93	100,00	61,95
2011					
CATEGORIA 5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	Non calc.
CATEGORIA 5.2	180.425.000,00	100,00	123.644.520,04	100,00	68,53
TOTALE 2011	180.425.000,00	100,00	123.644.520,04	100,00	68,53

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione. Nota: categoria 5.1 Assunzioni di mutui e prestiti da cassa depositi e prestiti; categoria 5.2 Emissioni di prestiti obbligazionari.

Le entrate da emissione di prestiti obbligazionari (categoria 5.2) registra nel 2013 accertamenti di competenza per 88,0 milioni, in aumento rispetto al 2012 (69,2 milioni) e in diminuzione rispetto al 2011 (123,6 milioni), pari alle nuove autorizzazioni di indebitamento.

Le nuove autorizzazioni all'indebitamento per il 2013 (88,0 milioni), come evidenziato nella parte della presente relazione relativa all'indebitamento, finanziano spese di investimento, tra le quali si evidenziano 51,8 milioni per la sanità (di cui 20

milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Prodenone e 20 milioni per il riordino della rete ospedaliera triestina – comprensorio di Cattinara), 9,4 milioni per la protezione civile e 9,4 milioni per la viabilità.

9.3 Autonomia finanziaria

9.3.1 Considerazioni generali e metodologiche

L'autonomia finanziaria si compone dell'autonomia di entrata e dell'autonomia di spesa e rappresenta il grado di autonomia decisionale che fa capo alla Regione dal punto di vista finanziario.

Per autonomia di entrata si intende il grado di manovrabilità in termini di gettito delle entrate, inteso con riferimento alla parte delle entrate per il gettito delle quali può incidere la scelta regionale.

Per l'autonomia di spesa si fa riferimento alla misura in cui si dispone di entrate liberamente allocabili tra i comparti di spesa, in modo da poter soddisfare al meglio i bisogni specifici della collettività servita.

Gli indicatori dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa costruiti per la Regione Friuli Venezia Giulia sono stati elaborati dalla Sezione sulla base di proprie valutazioni, che tengono esclusivamente conto dei limiti e dei vincoli imposti alla Regione e non di quelli posti dalla stessa. Inoltre, l'autonomia di entrata non è stata elaborata in termini teorico-potenziati, con riferimento cioè al calcolo dell'ammontare aggiuntivo di entrate che la Regione sarebbe in grado di ottenere aumentando al massimo consentito le entrate, ma con riferimento ai dati relativi alla gestione di competenza (accertamenti in conto competenza) risultanti dal conto consuntivo.

Si provvede di seguito al calcolo dell'indice di autonomia di entrata e dell'indice di autonomia di spesa con riferimento alle entrate effettive al netto delle entrate per mutui e prestiti, poiché queste ultime non sono direttamente classificabili tra le entrate libere o le entrate vincolate, essendo liberamente allocabili, ma solamente tra le spese d'investimento.

I suddetti indici di autonomia sono elaborati rispetto agli accertamenti in conto competenza per il triennio 2011-2013.

9.3.2 Autonomia finanziaria di entrata

L'autonomia di entrata viene calcolata come rapporto tra le entrate manovrate dalla Regione e il totale delle entrate (manovrate e non manovrate). La classificazione tra entrate manovrate ed entrate non manovrate è stata individuata come di seguito.

Per l'addizionale regionale all'IRPEF le entrate accertate nel periodo preso in

considerazione hanno riguardato per la Regione Friuli Venezia Giulia sostanzialmente quelle riferite all'aliquota decisa dallo Stato e la relativa entrata è considerata fino al 2012 incluso come entrata non manovrata.

In particolare, in considerazione delle modalità tecniche di riscossione del tributo in argomento, a tutto il 2012 non si sono dispiegati gli effetti della manovra derivante dall'articolo 1, comma 5, della l.reg. n. 14/2012, che ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2012, una riduzione dello 0,53 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF applicabile ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini della medesima imposta non superiore a 15.000,00 euro. Per questo motivo, anche per il 2012 l'entrata in argomento è stata considerata come non manovrata.

Relativamente al 2013, vista la relativa sostanziale stabilità dell'andamento dell'addizionale regionale all'IRPEF, si ritiene di approssimare la quantificazione dell'effetto della sopra citata norma regionale, in termini di entrata manovrata, come differenza tra l'accertamento del 2013 e l'accertamento del 2012, pari a 13,8 milioni.

Per l'IRAP, si deve distinguere tra IRAP derivata dalle Amministrazioni pubbliche ed IRAP derivata da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche.

Per l'IRAP da Amministrazioni pubbliche il d.lgs. n. 446/97 non prevede alcuna possibilità di manovra dell'aliquota da parte della Regione e, ai fini della presente elaborazione, è computata tra le entrate non manovrate dalla Regione.

Per l'IRAP derivata da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche, il predetto decreto legislativo ammette, a partire dal 2000, la possibilità per le Regioni non solo di aumentare di un punto l'aliquota base prevista dal comma 1 dell'articolo 16 (4,25%), ma anche di ridurla dello stesso valore: A partire dal 2008, peraltro, ai sensi dell'art. 1, comma 50, lett. h) della legge n. 244/2007 (legge finanziaria statale per il 2008) e dell'interpretazione di cui alla risoluzione n. 13 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione federalismo fiscale, l'aliquota base è ridotta dal 4,25% al 3,90% e il margine di intervento (in aumento o in diminuzione) da parte delle Regioni è proporzionalmente ridotto dall'1% allo 0,92%. Tra le entrate non manovrate si iscrive la parte di gettito riferita all'aliquota minima del 3,25% (2,98% dal 2008) e tra le entrate manovrate dalla Regione quella derivante dall'applicazione di aliquote più elevate. La parte di gettito IRAP non manovrata dalla Regione è stata calcolata, nel periodo in considerazione, moltiplicando l'ammontare delle entrate dell'IRAP da contribuenti diversi dalle amministrazioni pubbliche per il rapporto 2,98/3,90 in base ad un ragionamento logico di proporzione, metodo questo che rappresenta un'approssimazione e non una determinazione puntuale della parte di IRAP non manovrata dalla Regione, anche considerando il fatto che in regione l'aliquota di

riferimento non è rimasta la stessa, ma è stata variata per determinate categorie di contribuenti⁷⁸. La parte dell'IRAP da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche complementare a quella non manovrata rappresenta la stima del gettito dell'IRAP manovrato dalla Regione.

Per quanto concerne le entrate relative al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, l'art. 3, comma 29, della l. n. 549/95 rinvia per la fissazione dell'ammontare dell'imposta alla legge regionale entro definiti limiti minimi e massimi. Ne deriva che, seguendo lo stesso ragionamento svolto per l'IRAP, dovrebbe essere calcolata la parte dell'entrata non manovrata dalla Regione corrispondente al limite minimo individuato dallo Stato, mentre la parte residua dovrebbe essere classificata come entrata manovrata. Tuttavia, considerando l'articolazione di tali limiti minimi e massimi per tipologia di rifiuti e l'assenza di dati articolati a tal fine in sede di rendiconto e considerando il gettito poco significativo del tributo in questione, si considera, in via di approssimazione, l'intera entrata del tributo come entrata manovrata dalla Regione.

Le entrate da tasse di concessioni regionali in materia di caccia sono manovrate dalla Regione, mentre i contributi sanitari su R.C. veicoli rappresentano entrate non manovrate dalla Regione.

Per quanto riguarda le entrate tributarie da compartecipazione a tributi erariali, tutte quelle riscontrate nel periodo in esame non sono manovrate dalla Regione.

Le entrate relative ai contributi e assegnazioni vincolate dello Stato, dell'U.E. e di altri soggetti (titolo II) sono state considerate come non manovrate dalla Regione, anche se comunque la determinazione di tali entrate è determinata anche dalla capacità propositiva della Regione.

Le entrate del titolo III (entrate extratributarie) sono state computate come interamente manovrate dalla Regione.

Le entrate del titolo IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale) sono state considerate entrate manovrate dalla Regione ad accezione dei trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche e dei trasferimenti in conto capitale da istituzioni

⁷⁸ Sul tema va inoltre evidenziata la recente modifica apportata al D.L.vo n. 446/97 dall'articolo 23, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 che ha introdotto nuove aliquote da applicarsi nei confronti di banche, imprese di assicurazione e soggetti che esercitano attività d'impresa concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, come verrà approfondito nella successiva parte di questa relazione dedicata all'IRAP e per le quali le Regioni hanno, anche in questo caso, la facoltà di variare l'aliquota. Tuttavia non disponendo di informazioni disaggregate del gettito IRAP per tale tipologia di soggetti, la distinzione tra entrate manovrate e non manovrate è stata effettuata considerando esclusivamente l'aliquota base prevista dal comma 1, dell'articolo 16 del D.L.vo 446/1997.

estere.

L'indicatore dell'autonomia finanziaria di entrata è stato elaborato per il triennio 2011-2013 in base alle risultanze della gestione di competenza (accertamenti in conto competenza), con riferimento al totale delle entrate effettive al netto delle entrate per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, e al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni, rapportando alle entrate effettive nette così calcolate le entrate manovrate dalla Regione.

9.3.3 Autonomia finanziaria di spesa

L'autonomia finanziaria di spesa viene calcolata come rapporto tra le entrate libere e il totale delle entrate (libere + vincolate).

Le entrate libere secondo la classificazione riportata nei documenti contabili della Regione Friuli Venezia Giulia sono state individuate dalla Sezione nelle seguenti:

- tributi propri della Regione e compartecipazioni ai tributi erariali (titolo I), ivi incluse le entrate derivanti dall'attribuzione della quota delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione⁷⁹, ad eccezione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, per la parte vincolata che si indica successivamente e, per il 2012, della compartecipazione all'imposta erariale sull'energia elettrica, per la parte vincolata che si indica in prosieguo;
- rendite patrimoniali, utili di enti o aziende regionali (titolo III);
- la parte delle entrate del titolo IV diverse dai contributi e dalle assegnazioni vincolate dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti per la parte in conto capitale e diverse dalle entrate per riscossione crediti.

Si aggiunge inoltre che per tutto il periodo in esame le entrate relative all'addizionale all'Irpef e all'Irap sono considerate per la Regione Friuli Venezia Giulia completamente libere, considerato che l'art. 1, comma 144, della l. n. 662/1996 ha abolito la quota residua del fondo sanitario nazionale spettante alla Regione Friuli Venezia Giulia, rendendola responsabile della copertura finanziaria, indistintamente con le risorse del bilancio, della totalità delle prestazioni sanitarie erogate sul suo territorio. Per le compartecipazioni ai tributi erariali si provvede a rettificare il dato dalle partite tecnico-contabili rettificative per compensazioni e rimborsi.

Le entrate vincolate sono:

⁷⁹ Con il nuovo sistema in vigore dal 2008, le entrate da compartecipazioni alle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione risultano formalmente svincolate dall'applicazione del sistema degli sconti regionali.

- la parte delle entrate relative al tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi che risulta vincolata ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge n. 549/95 (10% alle Province e 20% della quota residua, al netto cioè di quella attribuita alle Province, a interventi di tutela dell'ambiente);
- la parte della compartecipazione erariale sull'energia elettrica corrispondente al rimborso agli enti locali per il minor gettito connesso all'abolizione dell'addizionale sull'accisa per l'energia elettrica (per il 2012, impegnato in conto competenza pari a € 24.420.674,11; per il 2013, impegnato in conto competenza pari a € 30.000.000,00)⁸⁰;
- i contributi e le assegnazioni vincolate dello Stato, dell'U.E. e di altri soggetti (titolo II che comprende tali contributi e assegnazioni vincolate di parte corrente e la parte del titolo IV che comprende tali contributi e assegnazioni vincolate di parte capitale); le entrate per riscossione crediti (cat. 4.5), considerandole collegate alle spese per concessioni di crediti ed anticipazioni.

In base ai dati del conto consuntivo, con riferimento agli accertamenti in conto competenza, per il triennio 2011-2013 l'indicatore dell'autonomia finanziaria di spesa è stato elaborato con riferimento al totale delle entrate effettive al netto delle entrate per mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie e al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni; in particolare, si è rapportato il valore delle entrate libere al totale delle entrate effettive nette calcolate come sopra.

9.3.4 Risultanze e considerazioni sull'autonomia di entrata e di spesa

I valori ottenuti per l'autonomia di entrata e per l'autonomia di spesa per il triennio 2011-2013, con riferimento alle entrate effettive al netto delle entrate da operazioni creditizie, sono riportati nelle tabelle e nei grafici di seguito riportati.

Tabella 64 - Autonomia finanziaria di entrata nel triennio 2011-2013

AUTONOMIA FINANZIARIA DI ENTRATA	2011	2012	2013
Entrate effettive manovrate dalla Regione, al netto di mutui, prestiti ed altre operaz. cred.	€ 294.124.175,50	€ 248.337.933,15	€ 234.160.535,28
Grado di autonomia finanziaria di entrata (entrate manovrate/entrate manovrate + entrate non manovrate)	5,93%	5,44%	4,44%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

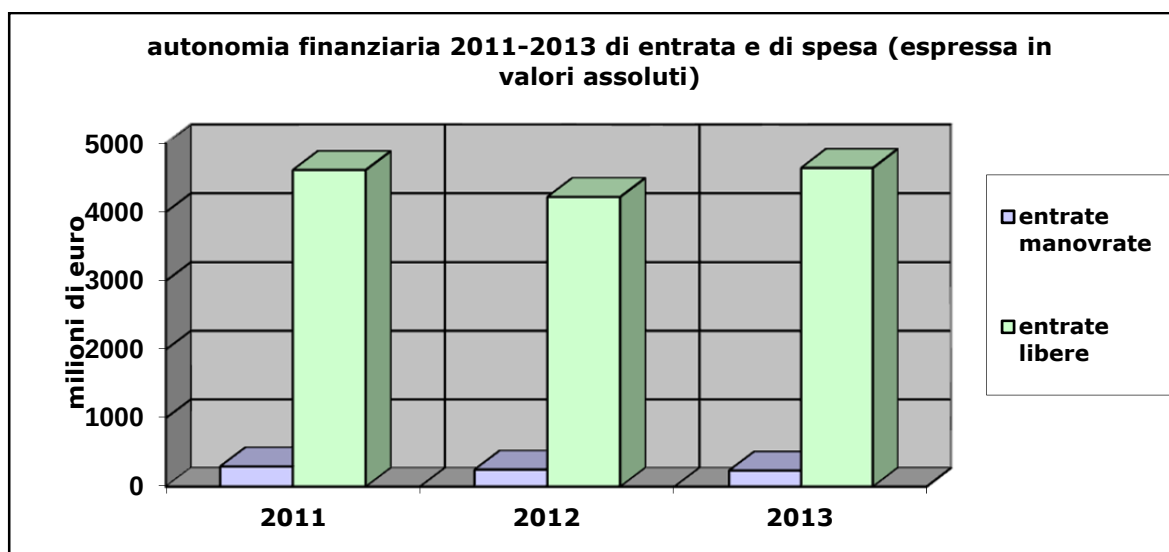
⁸⁰ Per maggiori indicazioni, si rinvia alla parte della presente relazione relativa all'analisi delle entrate tributarie.

Tabella 65 - Autonomia finanziaria di spesa nel triennio 2011-2013

AUTONOMIA FINANZIARIA DI SPESA	2011	2012	2013
Entrate effettive libere, al netto di mutui, prestiti ed altre operaz. cred.	4.611.755.688,95	4.200.546.280,38	4.642.068.900,13
Grado di autonomia finanziaria di spesa (entrate libere/ entrate libere + entrate vincolate)	93,01%	92,04%	88,09%

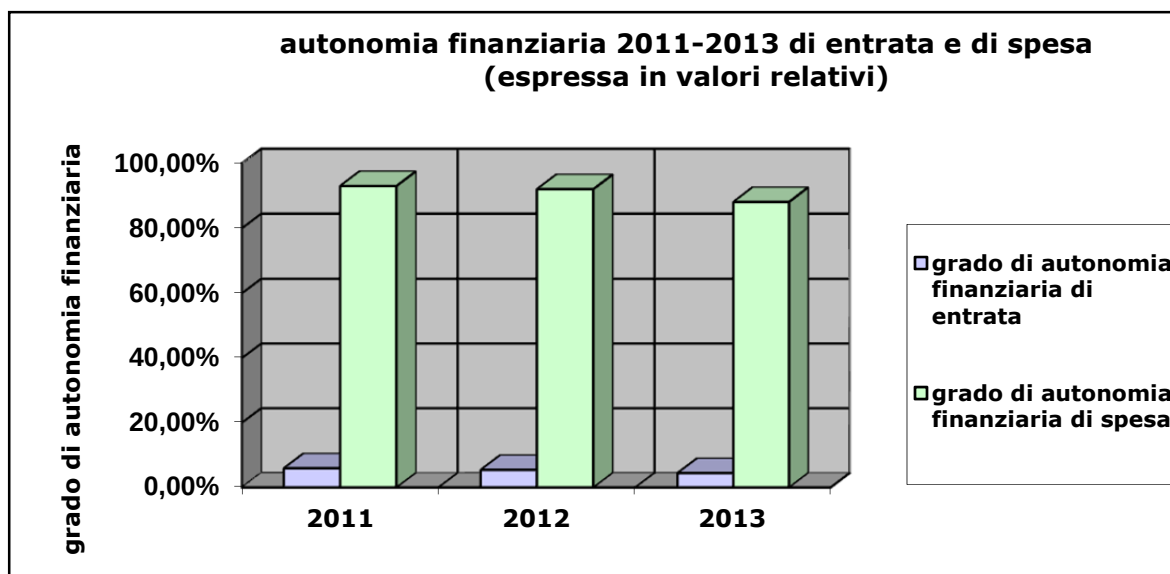
Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 66 - Autonomia finanziaria 2011-2013 di entrata e di spesa (espressa in valori assoluti)



Nota: L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa è stata calcolata in base alle entrate effettive ad esclusione di quelle derivanti dalle operazioni creditizie.

Tabella 67 - Autonomia finanziaria 2011-2013 di entrata e di spesa (espressa in valori relativi)



Nota: L'autonomia finanziaria di entrata e di spesa è stata calcolata in base alle entrate effettive ad esclusione di quelle derivanti dalle operazioni creditizie.

Dai valori ottenuti si evidenziano bassi valori dell'autonomia finanziaria di entrata, da ricondurre sostanzialmente al grande impatto rappresentato dalle entrate da compartecipazioni ai tributi erariali, sul cui ammontare non vi è margine di manovra da parte della Regione.

Nel 2013 il valore dell'autonomia finanziaria di entrata ha registrato un valore (4,44%) in peggioramento rispetto al dato del 2012 (5,44%) e a quello del 2011 (5,93%). Tale minore autonomia finanziaria di entrata registrata nel 2013 rispetto al 2012 è riconducibile soprattutto al sensibile aumento delle entrate effettive (al netto di quelle derivanti dalle operazioni creditizie e al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni) per effetto dell'aumento delle entrate da compartecipazione erariale e delle entrate derivanti dal titolo IV relative ai trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche. A ciò si aggiunge una diminuzione delle entrate manovrate (quest'ultimo decremento peraltro è imputabile sostanzialmente al calo delle riscossioni di crediti). Va inoltre considerato che, tra le entrate effettive, quelle derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, escluse dall'elaborazione del suddetto indice di autonomia finanziaria di entrata, rappresentano una ulteriore fonte di finanziamento, per la gran parte classificabile tra le entrate manovrate e il cui ammontare è peraltro limitato sia dai vincoli previsti dalle vigenti leggi regionali di contabilità, sia, in modo ancora più stringente, dalla capacità di ricondurre le relative spese di ammortamento all'equilibrio finanziario complessivo.

Per quanto riguarda l'indice di autonomia finanziaria di spesa, si registrano nel

triennio 2011-2013 valori elevati dovuti alla grande incidenza delle entrate tributarie. Nel 2013 si è registrato un indice di autonomia finanziaria del 88,09% (con entrate libere pari a 4.642,1 milioni), con un andamento tendenzialmente diminutivo nel triennio (92,04% nel 2012 e 93,01% nel 2011). Anche ai fini in esame si aggiunge che, tra le entrate effettive, quelle derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie, escluse dall'elaborazione del suddetto indice di autonomia finanziaria di spesa, rappresentano una ulteriore fonte di finanziamento caratterizzata, dal punto di vista dell'autonomia finanziaria di spesa, dal vincolo del finanziamento delle spese di investimento.

9.3.5 L'IRAP nel Friuli Venezia Giulia. L'esercizio dell'autonomia impositiva.

9.3.5.1 Quadro generale

Questa parte di relazione si limita a fornire una sintetica illustrazione dei più importanti interventi introdotti, a decorrere dall'esercizio 2013, in materia di imposta regionale sulle attività produttive, sia a livello nazionale che regionale. Si rinvia invece all'approfondimento svolto nella relazione al giudizio di parificazione sul rendiconto 2010 per una più ampia panoramica del tributo in argomento, anche con riferimento alle singole agevolazioni che il legislatore regionale, esercitando la propria autonomia impositiva, ha approvato nel corso del tempo. Con riferimento alle significative novità intervenute a livello nazionale e della regione Friuli Venezia Giulia in materia di imposta regionale sulle attività produttive relative al 2012, si rinvia invece a quanto indicato nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio 2012.

Quantificazione del beneficio di gettito delle agevolazioni regionali IRAP

Si riporta, a titolo ricognitivo, l'andamento dei dati elaborati dall'Amministrazione Regionale, Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione e comunicati a questa Sezione, relativi alle agevolazioni IRAP introdotte dal legislatore regionale così come risultanti dalle dichiarazioni IRAP annuali disponibili (le ultime dichiarazioni disponibili sono quelle relative al periodo d'imposta 2011).

Tabella 68 - Beneficio di gettito delle agevolazioni regionali IRAP

MANOVRA DI RIDUZIONE DELL'ALIQOTA DELL'IRAP	Anno relativo alle dichiarazioni IRAP disponibili							
	2008		2009		2010		2011	
	aliquot a %	beneficio IRAP	aliquot a %	beneficio IRAP	aliquot a %	beneficio IRAP	aliquot a %	beneficio IRAP
Nuove imprese artigiane (art.1, c. 13, 14, 15, 16 e 17, della l.reg. 26.1.2004, n.1 e ss.mm.ii.)	3,17%	262.625	3,17%	183.939	3,17%	182.869	3,17%	164.955
Nuove imprese artigiane zone di svantaggio (art.1, c. 13, 14, 15, 16 e 17, della l.reg. 26.1.2004, n.1 e ss.mm.ii.)	2,98%	536.411	2,98%	109.571	2,98%	162.363	2,98%	126.958
Imprese virtuose (art.2, c.2, l.reg. 18.1.2006, n.2 e Regolamento di cui al D.P.Reg. del 6.12.2006 n.0372/Pres)	2,98%	25.706.052	2,98%	12.606.791	2,98%	11.878.408	2,98%	16.625.591
Imprese zone di svantaggio B e C territorio montano (art.2, l.reg. 23.1.2007, n.1)	2,98%	1.396.248	2,98%	901.090	2,98%	851.639	2,98%	936.368
Onlus (art.2bis, l.reg. 25.1.2002, n.3)	esenz.	5.665.020	esenz.	5.855.274	esenz.	5.830.115	esenz.	6.620.819
Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (art.2, c.6, l.reg. 18.1.2006 n.2)	esenz.	299.616	esenz.	188.954	esenz.	265.320	esenz.	490.534
Imprese di piccole dimensioni - dipendenti da 1 a 5 (art. 2, c. 1, lett. a), l.reg. 30.12.2008 n.17)			2,98%	3.066.128	2,98%	3.950.442	2,98%	4.343.352
Professionisti di piccole dimensioni - almeno 1 dipendente, volume d'affari max € 120 mila (art. 2, c. 1, lett. b), l.reg. 30.12.2008 n.17)			2,98%	203.228	2,98%	97.046	2,98%	191.152
TOTALE		33.865.972		23.114.976		23.218.201		29.499.729

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Rinviando all'analisi effettuata nella relazione al rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 con riferimento al periodo 2007-2009, si rileva che per il 2010 il dato delle agevolazioni si mantiene sostanzialmente invariato rispetto al 2009 e che per il 2011 il dato delle agevolazioni è aumentato in modo significativo (+6,3 milioni rispetto al 2010, pari a +27,05%), attestandosi a 29,5 milioni.

Con specifico riferimento alle specifiche agevolazioni, si evidenzia che il sensibile aumento registrato nel 2011 è imputabile in larga parte all'agevolazione IRAP a favore delle imprese virtuose, che, peraltro, rappresenta l'agevolazione il cui beneficio di gettito

in termini percentuali incide maggiormente sul totale (nel 2011 rappresenta il 56,36% del totale). Si rileva che fino al 2010 tale tipologia di agevolazione aveva registrato complessivamente una sensibile diminuzione (nel periodo esaminato, da 25,7 milioni relativi al 2008 ai 11,9 milioni del 2010), da ricondurre principalmente alle conseguenze della crisi economica che da una parte ha ridotto la base imponibile su cui si calcola l'imposta con aliquota agevolata e dall'altra non ha consentito alle aziende regionali di raggiungere i requisiti di virtuosità richiesti dalla norma (incremento del valore della produzione e del costo del personale di almeno il 5% rispetto alla media del triennio precedente). Nel 2011 si registra un significativo aumento (+4,7 milioni, pari a +39,96%) rispetto al 2010.

9.4 Gestione dei residui attivi

9.4.1 Risultanze e indicatori della gestione

Di seguito si riporta la consistenza dei residui attivi finali delle entrate effettive nel 2011, 2012 e 2013; per quest'ultimo esercizio finanziario si scompongono in base alla gestione di formazione (da competenza e da esercizi precedenti).

Tabella 69 - Andamento dei residui finali delle entrate effettive nel triennio 2011-2013

Entrate	Residui attivi al 31.12.2011	Residui attivi al 31.12.2012	Residui attivi al 31.12.2013	2013 originati dalla competenza	2013 originati da esercizi precedenti
Titolo I (nette)*	270.238.802,88	315.460.124,23	486.455.705,46	486.455.705,46	0,00
Titolo I (lorde)**	970.863.715,66	564.577.065,59	491.066.831,81	491.066.831,81	0,00
Titolo II	169.130.781,10	151.919.012,73	90.279.065,36	45.024.035,93	45.255.029,43
Titolo III	82.428.215,73	83.909.068,73	103.641.885,81	28.776.501,73	74.865.384,08
Titolo IV	696.974.509,52	662.195.592,88	737.337.261,31	291.619.064,88	445.718.196,43
Titolo V	795.128.256,87	824.366.688,93	811.761.465,77	87.961.434,46	723.800.031,31
Totale entrate effettive (nette) *	2.013.900.566,10	2.037.850.487,50	2.229.475.383,71	939.836.742,46	1.289.638.641,25
Totale entrate effettive (lorde) **	2.714.525.478,88	2.286.967.428,86	2.234.086.510,06	944.447.868,81	1.289.638.641,25

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

*: al netto delle partite tecnico-contabili di compensazioni e rimborsi delle partecipazioni erariali.

** : al lordo delle partite tecnico-contabili di compensazioni e rimborsi delle partecipazioni erariali.

Tabella 70 - Composizione percentuale dei singoli titoli dei residui finali delle entrate effettive del triennio 2011-2013 sul totale dei residui finali delle entrate effettive

Entrate effettive	2011*	2012*	2013*
TITOLO I	13,42%	15,48%	21,82%
TITOLO II	8,40%	7,45%	4,05%
TITOLO III	4,09%	4,12%	4,65%
TITOLO IV	34,61%	32,49%	33,07%
TITOLO V	39,48%	40,46%	36,41%
Totale entrate effettive	100,00%	100,00%	100,00%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

* Tale struttura è stata computata considerando le entrate tributarie (e il totale delle entrate effettive) al netto delle partite tecnico-contabili di compensazione e rimborso.

Tabella 71 - Variazioni percentuali dei residui finali dei singoli titoli delle entrate effettive del triennio 2011-2013

Entrate effettive	*variazione % (2013/2011)	* variazione % (2013/2012)
TITOLO I	80,01%	54,21%
TITOLO II	-46,62%	-40,57%
TITOLO III	25,74%	23,52%
TITOLO IV	5,79%	11,35%
TITOLO V	2,09%	-1,53%
Totale entrate effettive	10,70%	9,40%

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

* Nota: le variazioni percentuali dei residui delle entrate tributarie e del totale delle entrate effettive sono stati calcolati computando le due grandezze al netto delle partite contabili di compensazione e rimborso.

Con riferimento alle cause di variazione della consistenza dei residui, si espongono di seguito alcuni indicatori rappresentativi della formazione dei residui, elaborati per il triennio 2011-2013 ed articolati per categorie di entrata.

Con riferimento ai residui attivi iniziali, un indice riepilogativo è rappresentato dall' **indice di smaltimento dei residui attivi iniziali**: esso è costituito dal rapporto tra l'ammontare della variazione nella consistenza dei residui attivi iniziali (somme riscosse a

residui più eliminazione o minor accertamento dei residui meno maggior accertamento di residui) e i residui iniziali, ed esprime il tasso di variazione dei residui attivi iniziali in relazione ai fenomeni gestionali relativi alla gestione da residui; normalmente esprime il grado di riduzione dei residui attivi iniziali.

Il suddetto indice di smaltimento dei residui attivi iniziali può essere poi analizzato in base alle due componenti principali, espresse attraverso i due indicatori di seguito esposti:

- **grado di realizzazione dei residui attivi iniziali**: costituito dal rapporto tra gli accertamenti in conto residui esistenti alla fine dell'esercizio (somma dei residui riscossi e da riportare) e i residui attivi iniziali, esprime il grado di realizzazione dei residui attivi iniziali, indipendentemente dalla loro riscossione nell'esercizio.

- **velocità di riscossione da residui attivi iniziali riaccertati**: costituita dal rapporto fra le riscossioni da residui e i residui attivi iniziali riaccertati, indica la parte delle risorse giuridicamente esigibili dalla gestione dei residui, che riesce a tradursi in effettive riscossioni.

Alla formazione dei residui attivi contribuisce peraltro anche la gestione da competenza: in particolare, la **velocità di riscossione dalla gestione di competenza** sotto forma di indicatore si può rappresentare come il rapporto fra le riscossioni di competenza e gli accertamenti di competenza, ed indica la parte delle risorse giuridicamente esigibili dalla gestione di competenza, che riesce a tradursi in effettive riscossioni.

Complessivamente, dalla gestione da competenza e da residui, la più importante causa di formazione dei residui attivi è rappresentata dalla **velocità di riscossione complessiva**: sotto forma di indicatore, è rappresentata dal rapporto fra il totale delle riscossioni (competenza + residui) e gli accertamenti di competenza più i residui attivi iniziali riaccertati, e rappresenta la velocità di riscossione sia da competenza sia da residui ed indica la parte delle risorse giuridicamente esigibili, da competenza e da residui, che riesce a tradursi in effettive riscossioni.

Tabella 72 - Indicatori 2011-2013 di smaltimento e grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate tributarie (Tit. I) e delle entrate effettive (tit. I+II+III+IV+V)

Entrate tit. I (entrate tributarie) per categorie ed entrate effettive	Smaltimento dei residui attivi iniziali (%)			Grado di realizzazione dei residui attivi iniziali (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 1.1. Tributi propri - imposte	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cat. 1.2. Tributi propri - tasse	---	---	---	---	---	---
Cat. 1.1. - Tributi propri	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Compartecipazione <u>nette</u> ai tributi erariali *	100,00	100,00	100,00	122,61	506,24	100,00
Cat. 1.3. - Compartecipazione ai tributi erariali (<u>lorde</u>)	9,49	68,16	100,00	122,84	54,23	17,56
Tot. tit. 1 - Entrate tributarie (<u>nette</u>)*	100,00	100,00	100,00	115,09	146,91	100,00
Tot. tit. 1 - Entrate tributarie (<u>lorde</u>)	39,81	76,00	100,00	115,19	65,50	55,88
Totale entrate effettive (<u>nette</u>)	39,73	23,66	36,72	104,39	105,28	89,47
Totale entrate effettive (<u>lorde</u>)	33,77	34,78	43,61	103,68	86,91	79,72

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: nella presente tabella gli indicatori relativi alle compartecipazioni erariali (e dunque alle entrate tributarie) sono computati ad esclusione della parte di compartecipazioni erariali relative al contributo regionale al federalismo fiscale e alle manovre di finanza pubblica classificata in partite di giro.

Nota: Nette: al netto delle partite tecnico-contabili di compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni erariali. Lorde: al lordo delle partite tecnico-contabili di compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni erariali.

**Nota: per il 2011 è stata considerata tra le compartecipazioni erariali (e le entrate tributarie) anche la registrazione contabile a residui relativa all'accertamento di competenza 2010 con riferimento alla compartecipazione all'Irpef da redditi da pensione.*

---: indice non calcolabile (valore del denominatore uguale a 0)

Tabella 73 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate tributarie (Tit. I) e delle entrate effettive (tit. I+II+III+IV+V)

Entrate tit. I (entrate tributarie) per categorie ed entrate effettive	Velocità di riscossione complessiva (%)			Velocità di riscossione da competenza (%)			Velocità di riscossione da residui iniziali riaccertati (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 1.1. Tributi propri - imposte	78,57	77,98	77,12	72,16	72,45	70,52	100	100	100
Cat. 1.2. Tributi propri - tasse	100	100	100	100	100	100	---	---	---
Tributi propri	78,60	78,00	77,14	72,21	72,49	70,55	100	100	100
Compartecipazione <u>nette</u> ai tributi erariali *	99,26	98,41	94,12	99,13	98,33	94,03	100	100	100
Cat. 1.3. - Compartecipazione ai tributi erariali (lorde)	85,07	92,57	94,83	93,68	98,11	94,76	26,32	41,29	100
Tot. tit. 1 - Entrate tributarie (<u>nette</u>) *	94,92	93,03	90,04	93,91	92,36	89,35	100	100	100
Tot. tit. 1 - Entrate tributarie (lorde)	83,87	89,26	91,04	90,08	92,82	90,49	47,75	63,36	100
Totale entrate effettive (<u>nette</u>)	73,64	69,82	68,95	89,44	89,20	82,46	42,26	27,49	29,27
Totale entrate effettive (lorde)	69,21	69,45	71,27	86,59	89,92	84,14	36,12	24,96	29,27

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: nella presente tabella gli indicatori relativi alle compartecipazioni erariali (e dunque alle entrate tributarie) sono computati ad esclusione della parte di compartecipazioni erariali relative al contributo regionale al federalismo fiscale e alle manovre di finanza pubblica classificata in partite di giro.

Nota: Nette: al netto delle partite tecnico-contabili di compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni erariali. Lorde: al lordo delle partite tecnico-contabili di compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni erariali.

*Nota: per il 2011 è stata considerata tra le compartecipazioni erariali (e le entrate tributarie) anche la registrazione contabile a residui relativa all'accertamento di competenza 2010 con riferimento alla compartecipazione all'Irpef da redditi da pensione.

---: indice non calcolabile (valore del denominatore uguale a 0).

Si rileva preliminarmente che le entrate nel rendiconto del 2011 risentono ancora (per quanto riguarda la gestione dei residui) della scelta metodologica adottata dalla Regione con riferimento alla contabilizzazione nell'esercizio finanziario 2010 delle compartecipazioni all'IRPEF da redditi da pensione tra le entrate extratributarie. Dalla gestione di competenza del 2011, a seguito del riconoscimento formale anche dal punto di vista tecnico-contabile di tali entrate quali compartecipazioni erariali, le compartecipazioni all'IRPEF da redditi da pensioni sono state classificate dalla Regione, propriamente, tra le compartecipazioni erariali (e dunque tra le entrate tributarie); nel 2011, per la gestione da residui, è stata registrata tra le entrate extratributarie la riscossione dell'accertamento di competenza del 2010, pari a 482,2 milioni. Il calcolo degli indicatori di entrata è stato effettuato, per il 2011 (anno di riscossione a residui

dell'entrata in parola), aggiungendo alle entrate da compartecipazioni erariali e quindi alle entrate tributarie l'effetto della movimentazione contabile sopra citata (e corrispondentemente non tenendone conto tra le entrate extratributarie).

Si aggiunge che nel 2011, nel 2012 e nel 2013 le entrate tributarie (tit. I) sono computate nel rendiconto al netto della quota di compartecipazioni erariali iscritte in partite di giro per le disposizioni relative al contributo della Regione al federalismo fiscale e al contributo della Regione al risanamento della finanza pubblica, di cui si è già parlato nella presente relazione, e in tal senso sono stati elaborati gli indicatori di entrata (prendendo dunque in considerazione la sola parte classificata tra le entrate tributarie e dunque la parte di cui la Regione dispone per il sostenimento delle spese effettive). Inoltre si considereranno, per le motivazioni già indicate nella presente relazione, le entrate da compartecipazioni erariali, le entrate tributarie e le entrate effettive, al netto delle partite tecniche da compensazioni e rimborso sulle compartecipazioni erariali.

La consistenza dei residui attivi delle entrate effettive nette (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni erariali) al 31.12.2013 ammonta a 2.229,5 milioni (di cui 1.289,6 milioni derivanti dalla gestione dei residui), in aumento rispetto a quelli al 31.12.2012 (+191,6 milioni pari a +9,40%). L'incidenza dei residui del titolo I rispetto a quelli del totale delle entrate effettive nette al 31.12.2013 è pari al 21,82%, in aumento rispetto al dato del 2012 (15,48%), per effetto sostanzialmente dell'aumento dei residui attivi finali delle entrate tributarie nette, che nel 2013 ammontano a 486,5 milioni, in aumento di 171,0 milioni (+54,21%) rispetto al 2012; tale aumento è imputabile sostanzialmente ai residui pari a 218,3 milioni di carattere non strutturale originati nel 2013 in conto competenza dalle compartecipazioni erariali, imputabili all'effettuazione da parte dello Stato di operazioni tecnico contabili non in tempo utile per la conseguente registrazione contabile entro il 2013 da parte della Regione (e che peraltro sono collegati con residui passivi di pari importo registrati sulle partite di giro).

Si rileva inoltre nel 2013 un significativo aumento dei residui attivi finali delle entrate del titolo IV (+75,1 milioni, passando da 662,2 milioni nel 2012 a 737,3 milioni nel 2013), che rappresenta il 33,07% dei residui del totale delle entrate effettive nette⁸¹.

⁸¹ Si rileva che nel 2011, in aggiunta ai residui sopra evidenziati, le partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni erariali hanno generato residui dalla gestione di competenza pari a 238,9 milioni, che, unitamente ai residui riaccertati provenienti dai esercizi precedenti, hanno portato i residui attivi al 31.12.2011 del totale delle entrate effettive lorde, come da rendiconto 2011, a 2.714,5 milioni. Allo stesso modo nel 2012, in aggiunta ai residui sopra evidenziati, le partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni erariali hanno generato residui dalla gestione di competenza pari a 16,1 milioni, che, unitamente ai residui riaccertati provenienti dai esercizi precedenti, hanno portato i residui attivi al 31.12.2012 del totale delle entrate effettive lorde, come da rendiconto 2012, a 2.287,0 milioni. Analogamente nel 2013, in aggiunta ai residui sopra evidenziati, le

La gran parte dei residui attivi contabilizzati sul titolo V (che rappresentano il 36,41% dei residui del totale delle entrate effettive nette) delle entrate sono connessi al debito potenziale, per il quale si rinvia alle considerazioni svolte nella parte della presente relazione relativa all'indebitamento.

La velocità di riscossione complessiva (da competenza e da residui) registra nel 2013 per il complesso delle entrate effettive (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni erariali) un valore (68,95%) di poco inferiore al dato del 2012 (69,82%) e in diminuzione più significativa rispetto al dato registrato nel 2011, pari al 73,64% (ma il dato del 2011 era influenzato dalla riscossione dell'intero residuo attivo afferente la compartecipazioni all'IRPEF da redditi da pensione accertato nel 2010); la riduzione registrata nel 2013 rispetto al 2012 e al 2011 è anche dovuta al sopra citato residuo pari a 218,3 milioni di carattere non strutturale originati nel 2013 in conto competenza dalle compartecipazioni erariali, imputabili all'effettuazione da parte dello Stato di operazioni tecnico contabili non in tempo utile per la conseguente registrazione contabile entro il 2013 da parte della Regione (e che peraltro sono collegati con residui passivi di pari importo registrati sulle partite di giro). La velocità di riscossione da competenza del 2013 (82,46%) è diminuita in modo significativo rispetto i dati del 2012 (89,20%), a causa anche del sopra citato fattore tecnico-contabile già illustrato poco sopra, mentre la velocità di riscossione dei residui attivi iniziali riaccertati è passata dal 27,49% del 2012 al 29,27% del 2013. Ad esclusione del titolo I (valore del 100% nel 2013, peraltro in netto aumento rispetto il 41,29% del 2012 e il 26,32% del 2011), in generale la velocità di riscossione dei residui iniziali riaccertati appare contenuta (complessivamente per le entrate effettive nette ammonta nel 2013 al 29,27%), attestandosi nel 2013 al 68,46% (peraltro in sensibile aumento rispetto il 36,81% del 2012) per le entrate del titolo II (entrate da contributi ed assegnazioni vincolate), al 10,54% per il titolo III (entrate extratributarie), al 15,85% con riferimento al titolo IV (alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, entrate da contributi ed assegnazioni vincolate) e al 3,61% per le entrate dei titolo V (entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie) e detreminando un grado di smaltimento dei residui attivi iniziali per il complesso delle entrate effettive nette del 36,72%, in aumento rispetto al dato del 2012 (23,66%) e su valori poco inferiori a quelli del 2011 (39,73%).

Il grado di realizzazione dei residui attivi iniziali ha registrato, per il totale delle entrate effettive nette, valori elevati nel triennio, anche se nel 2013 si è registrata una

partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni erariali hanno generato residui dalla gestione di competenza pari a 4,6 milioni, che hanno portato i residui attivi al 31.12.2013 del totale delle entrate effettive lorde, come da rendiconto 2013, a 2.234,1 milioni.

significativa diminuzione rispetto il 2012 (89,47% a fronte del 105,28%).

Qui di seguito, viene riportata una disamina sui residui articolata per titoli di entrata.

9.4.2 Entrate tributarie

I residui attivi delle entrate effettive al 31.12.2013 riguardano solo in parte le entrate tributarie (tit. I), le quali, al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni erariali, ammontano a 486,5 milioni, interamente derivanti dalla gestione di competenza, tra i quali si segnalano 218,3 milioni con riferimento alla compartecipazione all'Ires e 252,4 milioni relative all'IRAP. Rispetto ai corrispondenti residui al 31.12.2012, nel 2013 si è registrato un aumento dei residui attivi finali relativi alle entrate tributarie (+171,0 milioni, pari a +54,21%), per effetto sostanzialmente di residui pari a 218,3 milioni di carattere non strutturale originati nel 2013 in conto competenza dalle compartecipazioni erariali, imputabili all'effettuazione da parte dello Stato di operazioni tecnico contabili non in tempo utile per la conseguente registrazione contabile entro il 2013 da parte della Regione (e che peraltro sono collegati a residui passivi di pari importo registrati sulle partite di giro), che porta l'incidenza di tali residui rispetto a quelli totali delle entrate effettive nette dal 15,48% del 2012 al 21,82% del 2013.

I residui attivi iniziali delle entrate tributarie nette del 2013, pari a 315,5 milioni, hanno registrato nel 2013 un grado di realizzazione pari al 100,00%, e tali residui attivi sono stati interamente incassati a seguito della piena operatività della riforma di riscossione istituita con il decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008 nonché dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica mista. Analogamente, per effetto dell'operatività della stessa riforma e dello stesso sistema sopra citati, per il periodo oggetto di analisi, anche nel 2012 e nel 2011 tutti i residui attivi iniziali erano stati interamente incassati: nel 2012 i residui attivi iniziali erano pari a 270,2 milioni e riaccertati in 397,0 milioni (grado di realizzazione pari al 146,91%); nel 2011 i residui attivi iniziali erano pari a 772,7 milioni (compresi quelli provenienti dal 2010 classificati tra le entrate extratributarie e relativi alla compartecipazione all'IRPEF su redditi da pensione) e riaccertati in 889,3 milioni (grado di realizzazione pari al 115,09%).

La gestione di competenza ha registrato nel 2013 per le entrate tributarie nette una velocità di riscossione (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni erariali) pari al 89,35%, in diminuzione rispetto il dato del 2012 (92,36%) e del 2011 (93,91%), anche per effetto dei residui (218,3 milioni) di carattere non strutturale originati nel 2013 in conto competenza dalle compartecipazioni erariali, imputabili all'effettuazione da parte dello Stato di operazioni tecnico contabili non

in tempo utile per la conseguente registrazione contabile entro il 2013 da parte della Regione (e che peraltro sono collegati a residui passivi di pari importo registrati sulle partite di giro). Anche in questo caso l'elevata velocità di riscossione da competenza è dovuta alla piena operatività della riforma di riscossione istituita con il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 17 ottobre 2008 nonché dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica mista.

Si può concludere che complessivamente il nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie e il nuovo sistema di tesoreria unica mista generano operativamente l'eliminazione totale dei residui attivi iniziali e un'elevata velocità di riscossione da competenza e dunque importanti effetti positivi in termini di equilibrio di cassa per la Regione.

9.4.3 Tributi propri

La gestione dei tributi propri (Tit. I, cat. 1.1 "imposte" e 1.2 "tasse") ha generato nel 2013 una consistenza di residui attivi al 31.12 pari a 268,2 milioni, derivanti esclusivamente dalle imposte e dalla gestione di competenza, in aumento rispetto al 31.12.2012 (262,4 milioni) e al 31.12.2011 (239,0 milioni).

I predetti 268,2 milioni generati dalla competenza sono in larga parte (252,4 milioni) derivanti dall'IRAP (i restanti 15,8 milioni sono relativi all'addizionale regionale all'IRPEF), a sua volta composta soprattutto (229,3 milioni) dalla quota versata da contribuenti diversi dalle Amministrazioni pubbliche. Nel triennio esaminato sono state registrate significative riscossioni in conto competenza dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF. Si registra in particolare nel 2013 per il totale dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF una velocità complessiva di riscossione da competenza del 69,43% (il 62,94% per l'IRAP e il 91,96% per l'addizionale regionale all'IRPEF), nel 2012 la velocità complessiva di riscossione da competenza era del 71,54% (il 65,60% per l'IRAP e il 91,71% per l'addizionale regionale all'IRPEF) e nel 2011 era del 71,07% (il 66,42% per l'IRAP e il 91,94% per l'addizionale regionale all'IRPEF). Si ricorda che nel 2009 è intervenuto il passaggio alla tesoreria unica mista con conseguente afflusso diretto mensile alla Tesoreria regionale delle riscossioni dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF.

I residui attivi iniziali 2013 delle entrate tributarie proprie, pari a 262,4 milioni, che presentano un grado di realizzazione pari al 100%, e che risultano composti da 245,0 milioni relativi all'IRAP e da 17,4 milioni relativi all'addizionale regionale all'IRPEF, sono stati interamente riscossi nel 2013, con afflusso diretto alla Tesoreria regionale. Ne consegue che nel 2013 la velocità di riscossione da residui iniziali riaccertati risulta pari al 100,00%, analogamente al dato del 2012 e del 2011.

L'operatività del sistema di riscossione dei principali tributi propri della Regione (Irap e addizionale regionale all'Irpef) di cui all'art. 77 quater comma 2 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008⁸², introdotto nell'ambito del sistema di tesoreria unica mista, ha assicurato anche nel triennio esaminato (2011-2013) un sistematico e sensibile afflusso di liquidità relativo all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF e rappresenta un'importante funzionalità per la Regione in termini di gestione di cassa.

Per completezza, si rileva che nel 2013, analogamente al 2012 e al 2011, non hanno generato residui i contributi sanitari su R.C. veicoli (riscossioni in conto competenza pari a 32,2 milioni nel 2013) e le tasse (tassa sulle concessioni regionali in materia di caccia e tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con riscossioni complessive in conto competenza nel 2013 pari a 0,2 milioni). Inoltre, per i riversamenti di incassi a mezzo ruolo inerenti IRAP, e addizionale regionale all'IRPEF e altre ed eventuali entrate da iscrizione a ruolo, nel 2013, così come nel 2012 e nel 2011, non si sono registrate riscossioni (né accertamenti)⁸³.

Considerando congiuntamente la gestione da competenza e quella da residui, le entrate tributarie proprie hanno registrato complessivamente riscossioni nel 2013 per 904,9 milioni, di cui 642,5 milioni dalla gestione di competenza, in diminuzione rispetto ai dati registrati nel 2012 (930,4 milioni, di cui 691,4 milioni dalla gestione di competenza).

9.4.4 Compartecipazioni ai tributi erariali

I residui attivi finali delle compartecipazioni ai tributi erariali al netto delle partite tecnico contabili da compensazione, ammontano al 31.12.2013 a 218,3 milioni (derivanti esclusivamente dalla gestione dalla gestione di competenza) e sono in aumento rispetto al dato del 2012 (53,1 milioni) e al dato del 2011 (31,2 milioni); come già rilevato in precedenza nella presente relazione, i residui originati nel 2013 sono relativi alle compartecipazioni all'Ires (si tenga presente, peraltro, che per effetto del sistema di contabilizzazione del nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie attuato con il decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, il sistema di imputazione del gettito a livello di riscossione, essendo dal punto di vista tecnico di carattere convenzionale, non è direttamente riconducibile alla specifica compartecipazione erariale), presentano

⁸² In base a tale norma, le somme che affluiscono mensilmente a titolo di Irap e di addizionale regionale all'Irpef ai conti correnti di tesoreria centrale intestati alle Regioni, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, sul conto del tesoriere regionale; non si applica dunque più il sistema precedente in base al quale il gettito rifluiva attraverso il conto sanità.

⁸³ A tale proposito si evidenzia che dal 2011, a seguito del cambiamento delle procedure dell'agente della riscossione, i versamenti sui ruoli non sono più distinti tra entrate tributarie proprie e compartecipazioni erariali, per cui il dato del 2011, del 2012 e del 2013, pari a 0, si spiega nel senso che eventuali riversamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono stati contabilizzati nel capitolo relativo al riversamento di incassi a mezzo ruoli classificato tra le compartecipazioni erariali.

carattere non strutturale e sono imputabili in particolare all'effettuazione da parte dello Stato di operazioni tecnico contabili non in tempo utile per la conseguente registrazione contabile entro il 2013 da parte della Regione (si aggiunge che sono collegati a residui passivi di pari importo registrati sulle partite di giro).

I residui attivi iniziali delle compartecipazioni ai tributi erariali (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso) ammontavano complessivamente nel 2013 a 53,1 milioni e hanno registrato un grado di realizzazione del 100%; nel 2012 i residui attivi iniziali, pari a 31,2 milioni, avevano registrato un grado di realizzazione molto elevato, pari al 506,24% (complessivamente i residui attivi riaccertati ammontavano a 158,0 milioni, pari a maggiori accertamenti per 126,8 milioni); nel 2011 si era registrato un grado di realizzazione dei residui attivi iniziali pari al 122,61% (maggiori accertamenti per 116,5 milioni).

Le **riscossioni in conto residui**, sempre con riferimento alle compartecipazioni ai tributi erariali al netto delle partite tecnico contabili da compensazione, ammontano nel 2013 a 53,1 milioni. Nel 2012 erano state registrate riscossioni in conto residui per 158,0 milioni e nel 2011 pari a 632,3 milioni (di cui 482,2 milioni per le compartecipazioni erariali all'IRPEF relative al 2010). Nel 2013, come anche nel 2012 e nel 2011, si è registrata una velocità di riscossione da residui iniziali riaccertati pari al 100,00%, azzerando conseguentemente la consistenza degli stessi.

La **gestione di competenza** ha registrato nel 2013 per le compartecipazioni erariali una velocità di riscossione (al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso delle compartecipazioni) pari al 94,03%, in diminuzione rispetto al dato del 2012, pari al 98,33%, quest'ultimo a sua volta di poco inferiore a quello del 2011; tale diminuzione registrata nel 2013 della velocità di riscossione è sostanzialmente imputabile, come già illustrato nella presente relazione, ai residui (218,3 milioni), che presentano carattere non strutturale e natura meramente tecnico-contabile.

Nel triennio in esame pertanto, a seguito della piena operatività del nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie, si è registrata una velocità di riscossione da competenza assai elevata per le compartecipazioni erariali.

Con riferimento alle compartecipazioni erariali all'IRPEF, all'IRES e all'IVA, si registrano nel 2013 riscossioni in conto competenza pari rispettivamente a 1.349,7 milioni, a 357,7 milioni e a 754,5 milioni. Le velocità di riscossione in conto competenza risultano particolarmente elevate: 100,00% per le compartecipazioni all'IRPEF; 62,10% per le compartecipazioni all'IRES (per il solo effetto peraltro, altrimenti la percentuale sarebbe stata del 100%, dei residui attivi pari a 218,3 milioni di carattere non strutturale e di natura meramente tecnico-contabile, di cui si è già parlato nella presente relazione;

in relazione a ciò si ricorda che, a seguito del sistema di contabilizzazione del nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie attuato con il decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, il sistema di imputazione del gettito a livello di riscossione, essendo dal punto di vista tecnico di carattere convenzionale, non è direttamente riconducibile alla specifica compartecipazione erariale); 100% per le compartecipazioni all'IVA.

Le altre compartecipazioni erariali (diverse dalle compartecipazioni erariali all'IRPEF, all'IVA e all'IRES) importanti dal punto di vista quantitativo hanno realizzato nel 2013 una velocità di riscossione da competenza pari al 100%: si tratta della compartecipazione all'IRPEF da redditi da pensione (riscossioni in conto competenza pari a 573,4 milioni), della compartecipazione all'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi (riscossioni in conto competenza di 101,6 milioni), delle accise sulle benzine e sul gasolio per autotrazione (riscossioni in conto competenza di 108,6 milioni) della compartecipazione al gettito delle imposte sostitutive (riscossioni in conto competenza di 135,4 milioni).

Si segnalano inoltre nel 2013: riscossioni in conto competenza di 27,1 milioni relativi al riversamento di incassi a mezzo ruoli (nel 2012 e nel 2011 si sono invece registrati rispettivamente 26,6 milioni e 31,1 milioni, pari agli accertamenti, relative alle quote di compartecipazione al gettito IRE, IRES e IVA sui ruoli ex S.A.C. e S.O.R.)⁸⁴ e con una velocità di riscossione del 100%; riscossioni di competenza di 32,2 milioni per l'imposta erariale sull'energia elettrica (con una velocità di riscossione del 100%); riscossioni di competenza di 0,1 milioni per la compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche (con una velocità di riscossione del 100%).

Complessivamente si rileva che nel triennio esaminato (2011-2013), a seguito della piena operatività del nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie attuato con il decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, si è conseguita una velocità di riscossione da competenza assai elevata delle compartecipazioni erariali e ciò rappresenta un'importante funzionalità, a regime, in termini di cassa per la Regione.

Considerando congiuntamente **la gestione da competenza e quella da residui**, per le compartecipazioni erariali al netto delle partite tecniche da compensazione e rimborso, si sono registrate nel 2013 complessivamente riscossioni per 3.493,4 milioni, di cui per 3.440,3 milioni dalla gestione di competenza, in aumento rispetto il dato del

⁸⁴ A tale proposito, come già evidenziato in altra parte della presente relazione, si evidenzia che dal 2011, a seguito del cambiamento delle procedure dell'agente della riscossione, i versamenti sui ruoli non sono più distinti tra entrate tributarie proprie e compartecipazioni erariali, per cui il dato del 2013, del 2012 e del 2011 si riferiscono non solo alle compartecipazioni erariali ma anche ai riversamenti di incassi a mezzo ruolo su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, il cui capitolo di entrata tra le entrate tributarie proprie, infatti, ha registrato nel 2011, nel 2012 e nel 2013, contrariamente al 2010, accertamenti pari a 0.

2012, pari complessivamente a 3.278,5 milioni di cui 3.120,6 milioni dalla gestione di competenza. Si rileva una sensibile diminuzione rispetto al dato del 2011 (riscossioni complessive pari a 4.175,0 milioni, considerando peraltro anche le riscossioni in conto residui 2010 della compartecipazione all'IRPEF da redditi da pensione, pari a 482,2 milioni, registrate dalla Regione tra le entrate extratributarie).

Il sistema di riscossione registrato nel triennio esaminato (2011-2013), tranne ovviamente la riscossione registrata nel 2011 con riferimento all'intera quota di competenza del 2010 relativa alla compartecipazione all'IRPEF da redditi da pensione (causata dal fatto che l'operatività della riscossione di questa compartecipazione è iniziata dal 2011) oltre che ad eccezione della formazione di carattere non strutturale del residuo attivo formato nel 2013 e illustrato in precedenza, assume carattere di sistematica fisiologicità (riscossione residuale in conto residui degli accertamenti dell'esercizio precedente e la quasi totalità delle riscossioni della gestione di competenza) nell'ambito del nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie attuato con il decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, rappresentando, a differenza del precedente sistema di riscossione delle compartecipazioni erariali, una importante funzionalità, in termini di stabilità, per l'equilibrio di cassa della Regione.

9.4.5 Altre entrate effettive

Una consistenza rilevante di residui al 31.12.2013 si registra anche per le entrate da contributi ed assegnazioni vincolate (titolo II), da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV) e per quelle da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie (titolo V).

Tabella 74 - Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate da contributi e assegnazioni vincolate da Stato, U.E. e altri soggetti (titolo II)

Entrate tit. II (Entrate da contributi e assegnazioni vincolate da Stato, U.E. e altri soggetti) per categorie	Smaltimento dei residui attivi iniziali (%)			Grado di realizzazione dei residui attivi iniziali (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 2.1. – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	37,36	36,29	71,45	97,06	99,51	92,22
Cat. 2.2. – Trasferimenti correnti da istituzioni estere	42,56	36,89	67,73	99,07	99,98	98,96
Cat. 2.3. – Trasferimenti correnti da altri soggetti	-0,96	85,42	71,65	100,96	100,00	85,78
Tot. tit. 2	38,68	37,03	70,21	97,77	99,66	94,45

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 75 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate da contributi e assegnazioni vincolate da Stato, U.E. e altri soggetti (titolo II)

Entrate tit. II (Entrate da contributi e assegnazioni vincolate da Stato, U.E. e altri soggetti) per categorie	Velocità di riscossione complessiva (%)			Velocità di riscossione da competenza (%)			Velocità di riscossione da residui attivi iniziali riaccertati (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 2.1. – Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	63,63	61,29	79,29	79,58	81,37	84,59	35,46	35,98	69,04
Cat. 2.2. – Trasferimenti correnti da istituzioni estere	32,72	27,41	50,11	0,69	1,26	0,16	42,02	36,88	67,39
Cat. 2.3. – Trasferimenti correnti da altri soggetti	0,00	85,60	69,50	---	100,00	100,00	0,00	85,42	66,95
Tot. tit. 2	57,39	54,31	73,50	73,46	72,30	77,16	37,28	36,81	68,46

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota:--- indice non calcolabile (valore del denominatore uguale a 0).

I residui attivi delle entrate da contributi e assegnazioni vincolate di parte corrente (titolo II) ammontano al 31.12.2013 a 90,3 milioni e sono complessivamente diminuiti rispetto al 31.12.2012 (151,9 milioni) di 61,6 milioni, pari a -40,57%. La parte relativa alla gestione dei residui (45,3 milioni al 31.12.2013) deriva dai residui attivi iniziali rideterminati in diminuzione e riscossi al 68,46% (in sensibile aumento rispetto alla velocità di riscossione del 2012, pari al 36,81% e a quella del 2011, pari al 37,28%); ad essi si aggiungono i residui originati dalla gestione da competenza (45,0 milioni), risultanti da una velocità di riscossione pari al 77,16%, in aumento rispetto a quella del 2012 (72,30%) e del 2011 (73,46%). Complessivamente per le entrate da contributi e assegnazioni vincolate dallo Stato, dall'U.E. e da altri soggetti si registra nel 2013 una velocità di riscossione complessiva del 73,50%, in sensibile aumento rispetto al dato del 2012 (54,31%) e a quello del 2011 (57,39%). I valori sono comunque attestati su livelli relativamente bassi, trattandosi di entrate finalizzate e soggette a rendicontazione. Un rilevante ammontare di residui attivi si registra nel 2013 con riferimento all'acquisizione di fondi Stato e fondi comunitari per l'obiettivo competitività e occupazione, complessivamente pari a 74,7 milioni, peraltro in calo rispetto al corrispondente dato del 2012 (residui complessivi pari a 111,0 milioni).

Tabella 76 Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate extratributarie (titolo III)

Entrate tit. III (Entrate extratributarie) per categorie	Smaltimento dei residui attivi iniziali (%)			Grado di realizzazione dei residui attivi iniziali (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 3.1. – Redditi da capitale	32,53	84,52	58,65	95,49	63,21	93,02
Cat. 3.2. – Altre entrate correnti*	6,05	4,97	9,64	96,81	97,91	99,90
Tot. tit. 3 *	6,49	6,83	10,78	96,79	97,10	99,74

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

*Nota: per il 2011 il valore è stato calcolato al netto della registrazione contabile a residui relativa alla compartecipazione all'Irpef da redditi da pensione.

Tabella 77 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate extratributarie (titolo III)

Entrate tit. III (Entrate extratributarie) per categorie	Velocità di riscossione complessiva (%)			Velocità di riscossione da competenza (%)			Velocità di riscossione da residui attivi iniziali riaccertati (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 3.1. – Redditi da capitale	95,80	97,79	85,18	97,76	95,44	88,80	29,34	75,52	55,55
Cat. 3.2. – Altre entrate correnti *	56,61	40,04	40,00	95,37	90,56	68,75	2,95	2,94	9,54
Tot. tit. 3 *	64,38	51,82	44,07	96,07	92,44	71,68	3,39	4,05	10,54

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

*Nota: per il 2011 il valore è stato calcolato al netto della registrazione contabile a residui relativa alla compartecipazione all'Irpef da redditi da pensione.

Si premette che le entrate da compartecipazione all'IRPEF da redditi da pensione, che nel 2010, per le ragioni già esposte nella relazione al giudizio di parificazione per l'esercizio finanziario 2010 a cui si rinvia, sono state classificate tra le entrate extratributarie alla categoria 3.2 (Altre entrate correnti), dal 2011, al completamento del riconoscimento formale anche dal punto di vista tecnico applicativo, sono state propriamente classificate tra le compartecipazioni erariali, e dunque tra le entrate tributarie (Tit. I). Nel rendiconto 2010 si rilevava, tra le entrate extratributarie, cat. 3.2, un residuo attivo originato dalla competenza pari a 482,2 milioni a titolo della suddetta compartecipazioni all'IRPEF da redditi da pensione, che è stato interamente riscosso nel 2011. Gli indicatori sono stati elaborati al netto della sopra citata partita contabile.

La gestione delle entrate extratributarie (tit. III) ha generato residui attivi al 31.12.2013 di importo pari a 103,6 milioni, in aumento rispetto ai 83,9 milioni del 2012 e ai 82,4 milioni registrati nel 2011; la gran parte di tali residui (74,9 milioni) è originato dalla gestione da residui, analogamente al 2012 e al 2011. Per tali entrate si registra nel 2013 una velocità di riscossione complessiva del 44,07%, in diminuzione rispetto al 2012 (51,82%) e al 2011 (64,38%). Nel 2013 la velocità di riscossione da residui si attesta al

10,54% (nel 2012 era pari a 4,05% e nel 2011 ammontava a 3,39%); la velocità di riscossione da competenza, pari al 71,68%, è in diminuzione rispetto ai valori del 2012 (92,44%) e del 2011 (96,07%). La velocità dello smaltimento dei residui attivi iniziali nel 2013 si attesta al 10,78%, in lieve aumento rispetto il dato del 2012 (6,83%) e del 2011 (6,49%). Il grado di realizzazione dei residui attivi iniziali registra valori molto elevati (nel 2013 pari al 99,74%). I residui attivi finali nel 2013, analogamente al 2012 e al 2011, sono in gran parte rappresentati dalla componente relativa alla gestione dei residui (74,9 milioni) e relativi per 58,5 milioni a parte del contributo di 65 milioni dallo Stato accertato in conto competenza nel 2008 relativo alla realizzazione del collegamento stradale veloce tra l'autostrada A4 e la zona produttiva del Comune di Manzano, con conseguente riduzione dell'autorizzazione di indebitamento in conto residui; tale posta contabile di residuo attivo spiega in parte la preponderanza di residui originati dalla gestione dei residui.

Tabella 78 - Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV)

Entrate tit. IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale) per categorie	Smaltimento dei residui attivi iniziali (%)			Grado di realizzazione dei residui attivi iniziali (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 4.1. – Alienazione di beni	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cat. 4.2. – Trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	30,82	26,22	55,85	99,54	99,46	76,08
Cat. 4.3. – Trasferimenti in conto capitale da istituzioni estere	38,40	34,09	28,77	100,24	99,67	99,50
Cat. 4.5. – Entrate per riscossione crediti	0,08	0,08	20,17	99,98	99,96	79,89
Tot. tit. 4	14,36	14,07	32,69	99,83	99,78	79,99

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 79 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV)

Entrate tit. IV (Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale) per categorie	Velocità di riscossione complessiva (%)			Velocità di riscossione da competenza (%)			Velocità di riscossione da residui attivi iniziali riaccertati (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 4.1. – Alienazione di beni	15,45	89,42	96,96	10,33	21,14	90,03	100,00	100,00	100,00
Cat. 4.2. – Trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni pubbliche	37,75	38,25	30,78	57,94	62,51	25,89	30,50	25,83	41,97
Cat. 4.3. – Trasferimenti in conto capitale da istituzioni estere	29,67	24,63	21,97	0,77	1,09	0,02	38,55	33,87	28,41
Cat. 4.5. – Entrate per riscossione crediti	3,31	9,16	3,61	98,33	98,95	92,32	0,07	0,04	0,07
Tot. tit. 4	20,16	24,23	20,83	48,44	64,54	27,40	14,22	13,88	15,85

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

La gestione delle entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale (tit. IV) ha generato residui attivi al 31.12.2013 di importo pari a 737,3 milioni (di cui 445,7 milioni dalla gestione dei residui) e pari al 33,07% del totale dei residui delle entrate effettive nette, determinati essenzialmente dai residui attivi sui trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche e istituzioni estere e da quelli sulle entrate per riscossioni crediti. Le categorie 4.2 e 4.3 complessivamente registrano nel 2013 residui per 416,0 milioni, in prevalenza (290,5 milioni) derivanti dalla gestione di competenza, e tra i quali prevalgono con 373,5 milioni quelli relativi ai trasferimenti da Amministrazioni pubbliche (cat. 4.2). In particolare si segnalano 138,1 milioni (di cui 129,5 milioni dalla competenza) relativi alle assegnazioni in conto capitale dello Stato per interventi nelle aree sottoutilizzate, 94,7 milioni (di cui 90,6 milioni dalla competenza) relativi alle assegnazioni in conto capitale per interventi in ambito sanitario e socio-sanitario e 110,1 milioni (di cui 55,4 dalla competenza) per acquisizione di fondi dello Stato (74,6 milioni) e dall'Unione Europea (35,5 milioni) per il programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013 e per il programma operativo regionale obiettivo cooperazione territoriale europea. I residui attivi sulle entrate per riscossioni crediti (cat. 4.5) registrano nel 2013 321,2 milioni, quasi esclusivamente dalla gestione

dei residui, rappresentati sostanzialmente (320,0 milioni) dai residui relativi ai rientri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 38 e segg. della l.reg. n. 11/2009 (fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale). Complessivamente si registra nel 2013 il valore della velocità di riscossione complessiva delle entrate del titolo IV del 20,83% (24,23% nel 2012 e 20,16% nel 2011). Il dato relativamente basso della velocità di riscossione complessiva delle entrate del titolo IV è penalizzato soprattutto dalle entrate per riscossione crediti (cat. 4.5), che pesano in modo importante sui residui complessivi del titolo IV e che presentano nel 2013 una velocità di riscossione complessiva del 3,61%; si precisa che tali valori molto bassi sono imputabili sostanzialmente al sopra citato residuo di 320,0 milioni relativo al fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale. I trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche (cat. 4.2), che pesano in modo significativo sui residui complessivi del titolo IV, presentano una velocità di riscossione complessiva del 30,78%, in diminuzione rispetto il dato del 2012 (38,25%) e del 2011 (37,75%). Con riferimento alle due categorie 4.1 alienazione di beni e 4.3 trasferimenti in conto capitale da istituzioni estere, che pesano in modo sensibilmente inferiore rispetto alle altre due categorie (4.2 e 4.5), la velocità di riscossione complessiva della categoria 4.1 (alienazioni di beni) è aumentata nel 2013 (96,96%) rispetto il 2012 (89,42%). Per i trasferimenti in conto capitale da istituzioni estere (cat. 4.3) si registra nel 2013 una velocità di riscossione complessiva del 21,97%, in diminuzione rispetto il 2012 (24,63%) e il 2011 (29,67%).

Tabella 80 - Indicatori 2011-2013 dello smaltimento e del grado di realizzazione dei residui attivi iniziali delle entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V)

Entrate tit. V (Entrate da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie) per categorie	Smaltimento dei residui attivi iniziali (%)			Grado di realizzazione dei residui attivi iniziali (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 5.1. – Assunzioni di mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	3,13	100,00	100,00	100,00
Cat. 5.2. – Emissioni di prestiti obbligazionari	3,24	5,08	12,28	99,85	97,97	91,01
Tot. tit. 5	3,20	5,03	12,20	99,85	97,99	91,09

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 81 Indicatori 2011-2013 della velocità di riscossione delle entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V)

Entrate tit. V (Entrate da mutui, prestiti e altre operazioni creditizie) per categorie	Velocità di riscossione complessiva (%)			Velocità di riscossione da competenza (%)			Velocità di riscossione da residui attivi iniziali riaccertati (%)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Cat. 5.1. – Assunzioni di mutui e prestiti da Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	3,13	---	0,00	---	0,00	0,00	3,13
Cat. 5.2. – Emissioni di prestiti obbligazionari	2,62	2,86	3,23	0,00	0,00	0,00	3,09	3,11	3,61
Tot. tit. 5	2,60	2,83	3,23	0,00	0,00	0,00	3,06	3,09	3,61

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: ---: indice non calcolabile (valore del denominatore uguale a 0)

I residui attivi di 811,8 milioni esistenti al 31.12.2013 sulle entrate da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie (titolo V), in diminuzione rispetto al dato al 31.12.2012 (824,4 milioni) e pari al 36,41% del totale dei residui delle entrate effettive nette, sono composti quasi esclusivamente (804,6 milioni) dai residui, in diminuzione rispetto al dato al 31.12.2012 (817,0 milioni), relativi all'autorizzazione all'indebitamento (debito potenziale). Per la composizione e l'evoluzione di tale grandezza contabile si rinvia alla parte della presente relazione relativa all'indebitamento, mentre per le osservazioni sulla loro configurazione contabile si rimanda alla relazione allegata alle dichiarazioni di affidabilità del rendiconto 2011 e 2012 (deliberazione n. 83 del 2.7.2012 e deliberazione n. 44 del 5.7.2013), ove essi sono definiti "virtuali", in quanto non corrispondenti all'esistenza di un diritto di credito della Regione nei confronti di terzi.

10. Dinamiche generali della spesa regionale

10.1 Logiche di rappresentazione della gestione delle spese

La spesa regionale viene in questa sede esaminata nei suoi aspetti finanziari e in relazione alle dinamiche che l'hanno interessata nel triennio 2011-2013.

L'analisi finanziaria viene condotta con riferimento alla spesa effettiva e secondo la sua classificazione in "titoli" (in relazione alla loro natura) e "finalità" (che individuano i settori generali di intervento e di funzionamento della Regione).

Va subito precisato che l'analisi viene eseguita sulle risultanze finanziarie dell'esercizio al netto delle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi derivanti dalle caratteristiche del sistema di riscossione delle entrate da compartecipazione sopra illustrate, che rimangono del tutto estranee ad una disamina finanziaria tesa a evidenziare le risorse effettivamente destinate e utilizzate nei singoli settori di attività, secondo una logica espositiva che da un lato le riferisce al totale delle risorse e dall'altro tende a cogliere i rapporti esistenti tra le singole componenti del ciclo gestionale della spesa.

La dimensione di tali partite tecnico contabili è di grande rilevanza all'interno delle componenti di entrata e di spesa risultanti dal rendiconto ed è contabilmente sintetizzabile nei seguenti termini:

Totale capitoli entrata 4100, 4101, 4110 , 1789 e 4129:	
gestione di competenza:	
<i>Previsione definitiva</i>	<i>845.000.000,00</i>
<i>Accertamenti</i>	<i>595.801.126,35</i>
<i>Minori accertamenti</i>	<i>249.198.873,65</i>
<i>Riscossioni</i>	<i>591.190.000,00</i>
<i>Residui al 31.12.2013</i>	<i>4.611.126,35</i>
gestione dei residui:	
<i>Residui al 01.01.2013</i>	<i>249.116.941,36</i>
<i>Minori accertamenti</i>	<i>249.116.941,36</i>
<i>Riscossioni</i>	<i>0,00</i>
<i>Residui al 31.12.2013</i>	<i>0,00</i>
Totale capitolo spesa 9679:	
gestione di competenza:	
<i>Stanziamento definitivo</i>	<i>845.000.000,00</i>
<i>Impegni</i>	<i>591.190.000,00</i>

<i>Economie</i>	<i>253.810.000,00</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>545.819.036,63</i>
<i>Residui al 31.12.2013</i>	<i>45.370.963,37</i>
<i>gestione dei residui:</i>	
<i>Residui al 01.01.2013</i>	<i>386.723.935,30</i>
<i>Economie</i>	<i>249.116.941,31</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>137.606.993,99</i>
<i>Residui al 31.12.2013</i>	<i>0,00</i>

Per quanto attiene alla metodologia espositiva dei fenomeni ora in esame, l'analisi viene elaborata con riferimento agli ordinari elementi del ciclo gestionale della spesa e cioè in relazione agli stanziamenti, agli impegni, ai trasferimenti a competenza derivata⁸⁵, alle economie e ai pagamenti.

La gestione della spesa viene esaminata, tanto per la competenza quanto per i residui, in relazione alle "finalità", utilizzando i sottoelencati indicatori⁸⁶:

capacità di impegno: che è costituita dal rapporto tra gli impegni di competenza e gli stanziamenti assestati, esprime l'attitudine a tradurre in programmi di spesa le decisioni politiche sulla ripartizione delle risorse;

indice di trasferimento: che è costituito dal rapporto tra le somme di competenza non impegnate e trasferite all'esercizio successivo e gli stanziamenti assestati, indica la quota degli stanziamenti assestati di competenza che si traduce nella competenza derivata dell'esercizio successivo;

indice di economia: che è costituito dal rapporto tra le somme di competenza portate in economia e gli stanziamenti assestati, indica la quota delle risorse di competenza non utilizzate nell'esercizio, nemmeno per il trasferimento all'esercizio successivo;

velocità di pagamento complessiva: che è costituita dal rapporto tra il totale dei pagamenti (competenza + residui) e la somma dei residui passivi all'inizio dell'esercizio e degli impegni di competenza, esprime il grado di velocità del pagamento dell'insieme

⁸⁵ In merito alla voce "trasferimenti" riportata nella presente relazione – quando normalmente associata al termine "impegni" per esprimere un indice gestionale delle risorse – preme sottolineare che trattasi degli stanziamenti di spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente a quello considerato e trasferite, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 21/2007, nelle appropriate unità di bilancio, andando così a costituire la "competenza derivata".

⁸⁶ Tali indicatori sono elaborati senza tener conto delle limitazioni che sussistono in capo all'attività di impegno e di pagamento a causa dei vincoli derivanti dall'osservanza degli accordi assunti dalla Regione per l'attuazione del patto di stabilità interno.

delle risorse (competenza + residui) a disposizione;

velocità di pagamento da competenza: che è costituita dal rapporto tra i pagamenti di competenza e gli impegni di competenza, esprime il grado di velocità del pagamento delle somme impegnate relativamente alla gestione di competenza;

velocità di pagamento da residui: che è costituita dal rapporto tra i pagamenti in conto residui e l'ammontare dei residui passivi iniziali, esprime il grado di velocità del pagamento dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio;

indice di smaltimento per eliminazione dei residui passivi iniziali: che è costituito dal rapporto fra l'ammontare dei residui passivi eliminati e l'ammontare dei residui passivi iniziali, esprime la riduzione della massa dei residui passivi iniziali per effetto dell'eliminazione.

In conformità a una logica espositiva oramai consolidata, l'esame si fa anche carico di verificare gli andamenti finanziari della spesa regionale gestita con modalità diverse da quelle ordinarie in quanto contraddistinte da autonomia gestionale, quali le gestioni fuori bilancio e le gestioni attraverso funzionari delegati.

Viene anche riservata una specifica evidenza ai trasferimenti operati a favore delle separate forme organizzative delle società partecipate, degli enti regionali e delle agenzie regionali. In relazione a tali fattispecie vengono peraltro anche evidenziati i flussi finanziari in entrata. La rilevazione di siffatti fenomeni mira a offrire l'opportunità di una rappresentazione globale dei contenuti finanziari degli stessi non immediatamente conseguibile dagli atti contabili della Regione in assenza di un consolidamento del bilancio regionale. Una più analitica disamina dei fenomeni stessi è demandata a specifici approfondimenti della Sezione, secondo le logiche e i contenuti della sua programmazione.

10.2 Andamenti generali e spesa di competenza

Il tratto caratterizzante la spesa in relazione alle risultanze dell'esercizio 2012 è la significativa contrazione del livello complessivo sui cui si attestano gli stanziamenti di bilancio a fronte dei significativi maggiori accertamenti di entrata. A livello di entrata e di spesa effettive, a fronte di previsioni assestate di entrata sostanzialmente allineate (4.831,1 milioni nel 2012 e 4.907,7 milioni nel 2013) e con un grado di realizzazione fortemente differenziato (95,90% nel 2012 e 109,17% nel 2013) i significativi maggiori accertamenti realizzati nel 2013 (+449,9 milioni) non sono valsi a evitare che gli stanziamenti di spesa del 2013 fossero sensibilmente inferiori a quelli del 2012 (7.206,9 milioni nel 2012 e 6.829,3 nel 2013 con una differenza di 377,6 milioni).

La riduzione della spesa è da ascrivere principalmente da un lato ai principi che

governano l'accertamento delle entrate da compartecipazione e dall'altro alle restrizioni imposte dalle manovre statali al budget degli impegni e dei pagamenti per il patto di stabilità.

In questo contesto, una scelta responsabile di tutela prioritaria di taluni settori ha comportato una contrazione delle risorse regionali disponibili nei rimanenti settori, rispetto a quelle autorizzate nell'esercizio 2012.

In particolare, nel triennio 2011/2013, stanziamenti assestati, impegni e impegni + trasferimenti derivanti dalla gestione di competenza afferente alle spese effettive, e quindi al netto delle partite di giro⁸⁷, sono stati caratterizzati da un trend decrescente.

Dunque, per stanziamenti assestati, impegni e impegni + trasferimenti da spese effettive si è verificata una riduzione sia nel passaggio dal 2011 al 2012 che nel passaggio dal 2012 al 2013.

I trasferimenti sono invece stati caratterizzati nel triennio 2011/2013 da un andamento decrescente nel passaggio dal 2011 al 2012 e crescente nel passaggio dal 2012 al 2013. Per economie e pagamenti il trend è stato invece di segno positivo nel 2011/2012 e di segno negativo nel 2012/2013.

La tabella che segue evidenzia quanto appena descritto.

Tabella 82 – Gestione di competenza da spese effettive

Gestione di competenza da spese effettive (in migliaia di euro)	2011	2012	2013
STANZIAMENTO ASSESTATO	7.295.881	7.206.941	6.829.297
IMPEGNI	5.363.666	5.325.857	4.682.692
TRASFERIMENTI	1.184.851	1.098.783	1.680.865
IMPEGNI + TRASFERIMENTI	6.548.517	6.424.641	6.363.557
ECONOMIE	747.364	782.300	465.740
PAGAMENTI	4.559.509	4.609.696	4.078.837

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Al fine di consentire una cognizione della complessiva dimensione finanziaria della spesa relativa all'esercizio 2013, si rappresentano, nelle due tabelle che seguono, prima i

⁸⁷ Si ribadisce che, se non diversamente indicato, gli importi esposti in questa parte della relazione sono anche al netto delle partite di significato esclusivamente contabile.

suddetti valori finanziari della spesa effettiva al lordo delle partite tecnico contabili e poi le risultanze della spesa in partita di giro di cui al titolo IV.

Tabella 83 – Gestione di competenza da spese effettive al lordo delle partite tecnico contabili

Gestione di competenza da spese effettive (in migliaia di euro) al lordo delle partite tecnico contabili	2011	2012	2013
STANZIAMENTO ASSESTATO	8.207.881	8.120.941	7.674.297
IMPEGNI	6.063.666	5.819.857	5.273.882
TRASFERIMENTI	1.184.851	1.098.783	1.680.865
IMPEGNI + TRASFERIMENTI	7.248.517	6.918.641	6.954.747
ECONOMIE	959.364	1.202.300	719.550
PAGAMENTI	4.981.372	4.949.955	4.624.656

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 84 – Gestione di competenza al lordo delle partite tecnico contabili

Gestione di competenza (in migliaia di euro) al lordo delle partite tecnico contabili	2011	2012	2013
STANZIAMENTO ASSESTATO	9.467.197	9.650.120	9.422.742
IMPEGNI	6.786.783	6.941.396	6.457.735
TRASFERIMENTI	1.277.448	1.203.764	1.781.237
IMPEGNI + TRASFERIMENTI	8.064.231	8.145.161	8.238.972
ECONOMIE	1.402.965	1.504.960	1.183.770
PAGAMENTI	5.271.493	5.446.122	5.162.896

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Ai fini della disamina sulla spesa effettiva, si osserva che nell'esercizio 2013 lo stanziamento assestato di siffatta spesa ammonta ad euro 6.829,30 milioni, di cui euro 4.738,68 milioni da spese correnti, euro 1.884,25 milioni da spese d'investimento ed euro 206,36 milioni da spese per rimborso di mutui e prestiti. Si registra quindi un decremento sia rispetto al 2011 che rispetto al 2012 pari a, rispettivamente, - 6,40% (- 466,58 milioni) e pari a - 5,24% (- 377,64 milioni).

Anche gli impegni relativi a spese effettive hanno registrato nel 2013 un

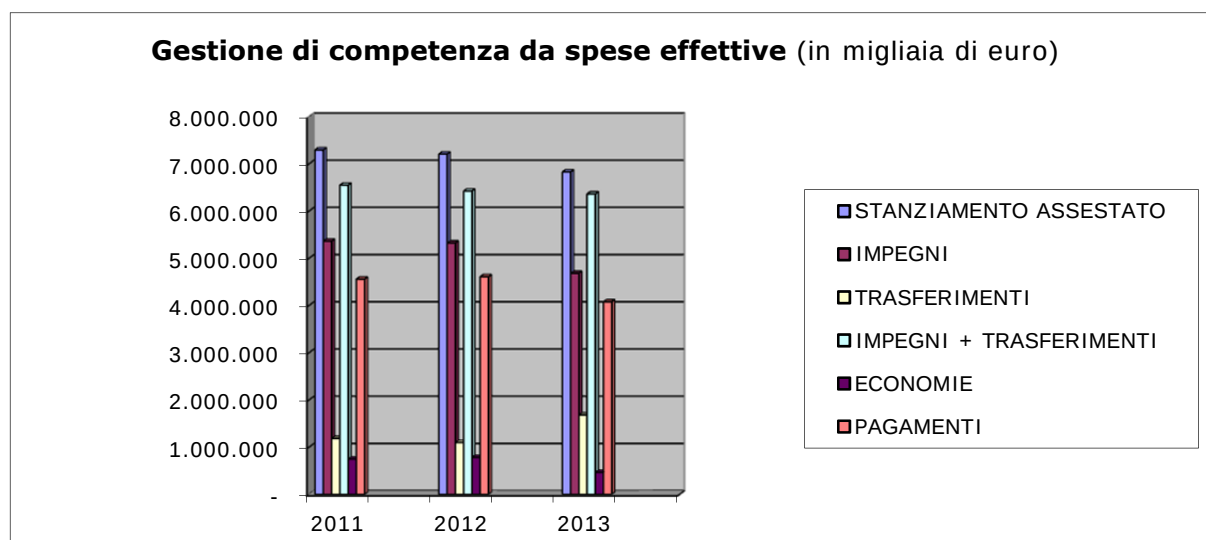
decremento sia rispetto al 2011 (- 12,70%, corrispondente ad euro - 680,97 milioni) che rispetto al 2012 (- 12,08%, corrispondente ad euro - 643,16 milioni). I trasferimenti sono stati invece caratterizzati da un trend incrementativo sia nel triennio 2011/2013, registrando una variazione di + 41,86%, corrispondente ad euro 496,01 milioni, che nel biennio 2012/2013, con una variazione pari a + 52,98%, corrispondente ad euro 582,08 milioni. Considerati congiuntamente e in un'ottica che li accomuna in una nozione di "risorse gestite", impegni e trasferimenti da spese effettive sono stati caratterizzati nel 2013 da variazioni leggermente negative pari a - 2,82% (euro - 184,96 milioni) rispetto al 2011, e pari a - 0,95% (euro - 61,08 milioni) rispetto al 2012.

Per le economie da spese effettive le variazioni di segno negativo sono state pari a - 37,68% (euro - 281,62 milioni) nel passaggio dal 2011 al 2013, e pari a - 40,47% (euro - 316,56 milioni) nel passaggio dal 2012 al 2013.

Anche i pagamenti da spese effettive sono stati caratterizzati da un trend sempre negativo sia nel passaggio dal 2011 al 2013 (- 10,54%, corrispondente ad euro - 480,67 milioni) che nel passaggio dal 2012 al 2013 (-11,52%, corrispondente ad euro - 530,86 milioni).

Si riporta di seguito un grafico rappresentativo degli andamenti negli anni 2011, 2012 e 2013 di stanziamenti assestati, impegni, trasferimenti, impegni + trasferimenti, economie e pagamenti derivanti dalla gestione di competenza da spese effettive, e quindi al netto delle partite di giro, che conferma il trend appena descritto.

Grafico 11 – Gestione di competenza da spese effettive



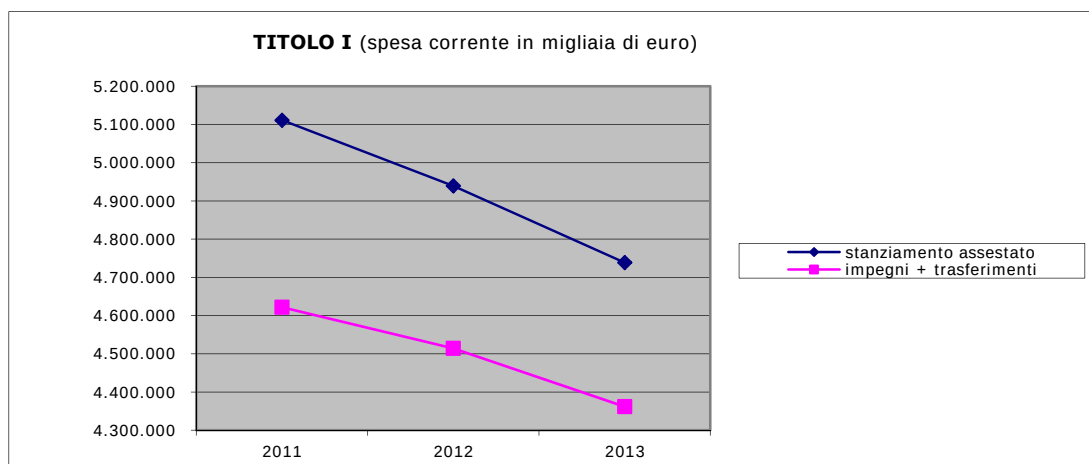
Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.3 Risultanze per titoli

Andamento della spesa nel triennio

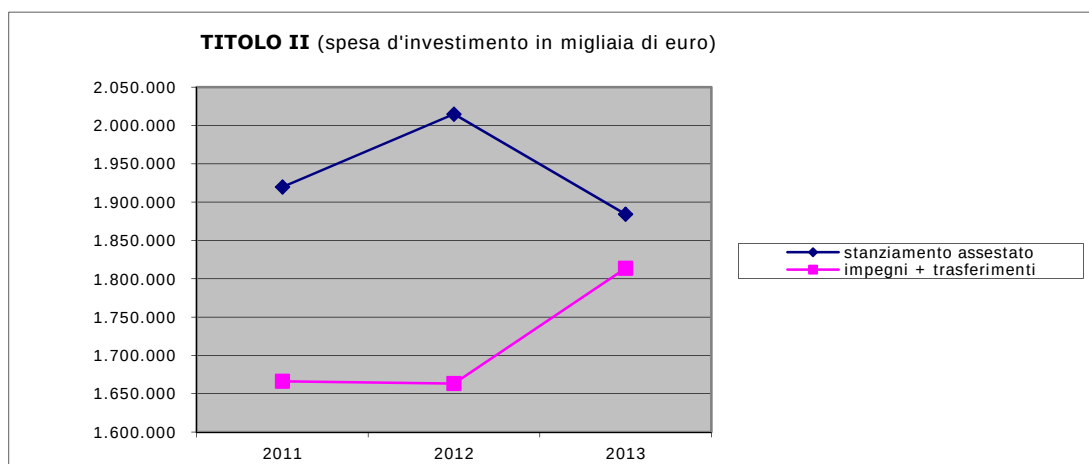
I grafici di seguito riportati evidenziano gli andamenti delle spese effettive nel triennio 2011/2013 ripartite per titolo (spese correnti, d'investimento e per rimborso di mutui e prestiti) e con riferimento a stanziamenti assestati e impegni + trasferimenti.

Grafico 12 – Andamento di stanziamenti assestati e di impegni + trasferimenti di spesa corrente



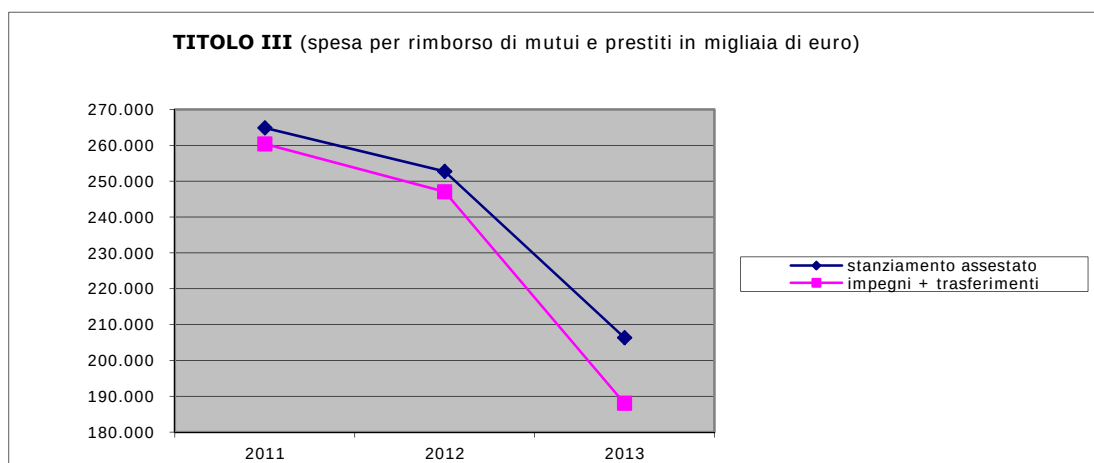
Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Grafico 13 – Andamento di stanziamenti assestati e di impegni + trasferimenti di spesa d'investimento



Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Grafico 14 – Andamento di stanziamenti assestati e di impegni + trasferimenti di spesa per rimborso di mutui e prestiti



Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

In un dettaglio afferente ai singoli elementi del ciclo gestionale della spesa riferito ai titoli della spesa stessa, il rapporto tra le risultanze del rendiconto 2013 e quelle dell'esercizio precedente attesta che a livello di stanziamento assestato il decremento delle risorse allocate nel 2012/2013 si registra in termini percentuali più cospicui (- 18,35%, corrispondente ad euro - 46,39 milioni) con riferimento alla spesa per rimborso di mutui e prestiti, seguito da quello in corrispondenza della spesa d'investimento (- 6,48%, corrispondente ad euro - 130,65 milioni) e quindi da quello in corrispondenza della spesa corrente (- 4,06%, corrispondente ad euro - 200,61 milioni).

Per quanto attiene agli impegni di spesa, la disamina del trend nel biennio 2012/2013 evidenzia con chiarezza che il maggior decremento percentuale si registra in ordine alla spesa d'investimento (- 34,69%, corrispondente ad euro - 333,14 milioni) seguito da quello della spesa per rimborso di mutui e prestiti (- 23,87%, corrispondente ad euro - 58,98 milioni) e quindi da quello della spesa corrente (- 6,10%, corrispondente ad euro 251,04 milioni).

I trasferimenti di spesa corrente sono stati invece interessati nel biennio 2012/2013 da un incremento pari a + 24,90% (euro 98,58 milioni), mentre per quelli da spesa d'investimento l'incremento è stato pari a + 68,79% (euro 483,50 milioni).

Le economie di spesa corrente sono diminuite di - 11,33% (euro - 48,15 milioni) nel biennio 2012/2013, mentre per quelle da spesa d'investimento la diminuzione è stata pari a - 79,92% (euro - 281 milioni). Per le economie da spese per rimborso di mutui e prestiti la variazione è stata invece di segno positivo e pari a + 221,15% (euro 12,59 milioni).

Per i pagamenti, sia di spesa corrente, che da spesa d'investimento, che da spesa per rimborso di mutui e prestiti, nel biennio 2012/2013, le variazioni sono state tutte di segno negativo pari a, rispettivamente, - 6,64% (euro – 260,14 milioni), – 47,72% (euro – 211,70 milioni) e – 23,95% (euro – 59,02 milioni).

La seguente tabella offre una visione sinottica delle risultanze sopra descritte ponendo in raffronto (riferito alla spesa del 2013 rispetto a quella del 2012) gli incrementi/decrementi registrati dalla spesa corrente e dalla spesa d'investimento.

Tabella 85 – Variazioni della spesa corrente e della spesa d'investimento nel biennio 2012/2013

variazione nel biennio 2012/2013:	parte corrente	parte in conto capitale
stanziamenti assestati	-4,06%	-6,48%
impegni	-6,10%	-34,69%
trasferimenti	24,90%	68,79%
economie	-11,33%	-79,92%
pagamenti	-6,64%	-47,72%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Rapporto con il totale della spesa effettiva

Venendo ora al rapporto tra il totale della spesa effettiva e la spesa afferente ai singoli titoli, si osserva che nel triennio 2011/2013 le incidenze percentuali degli stanziamenti assestati relativi, rispettivamente, a spese correnti, a spese d'investimento e a spese per rimborso di mutui e prestiti sugli stanziamenti assestati da spese effettive hanno avuto un andamento caratterizzato da variazioni percentuali non particolarmente significative. L'incidenza degli stanziamenti di parte corrente sul totale degli stanziamenti assestati di spesa effettiva è stata del 69,39% nel 2013 (+ 0,85% rispetto al 2012), per quelli da spese d'investimento del 27,59% nel 2013 (- 0,37% rispetto al 2012), per quelli da spese per rimborso di mutui e prestiti del 3,02% nel 2013 (- 0,49% rispetto al 2012).

Sempre nel triennio 2011/2013, le incidenze percentuali degli impegni di spese correnti sul totale degli impegni di spesa effettiva hanno avuto un andamento crescente, quelle degli impegni da spese d'investimento un andamento oscillante, mentre quelle degli impegni da spese per rimborso di mutui e prestiti un andamento decrescente. Per gli impegni, le variazioni sono state di entità particolarmente significativa. Precisamente, per gli impegni da spesa corrente si registra nel 2013 un incremento di + 5,26% rispetto al 2012, per quelli da spesa d'investimento una riduzione pari a - 4,64%, mentre per

quelli di spesa per rimborso di mutui e prestiti una riduzione di - 0,62%.

Le incidenze percentuali dei trasferimenti da spese correnti sul totale dei trasferimenti da spese effettive, sempre nel triennio 2011/2013, hanno avuto un andamento decrescente, mentre quelle da spese d'investimento, sempre sul totale dei trasferimenti da spese effettive, hanno avuto un andamento crescente. Rispetto al 2012, sono diminuiti di 6,61 punti percentuali i trasferimenti di parte corrente mentre sono aumentati sempre di 6,61 punti percentuali quelli di parte capitale.

La tabella che segue presenta una visione sinottica riferita al triennio 2011/2013 del rapporto percentuale che, con riferimento ai valori degli stanziamenti assestati, degli impegni e dei trasferimenti, si configura tra la spesa di ciascun titolo e il totale delle spese effettive di ciascun anno.

Tabella 86 – Rapporto nel triennio 2011/2013 tra la spesa di ciascun titolo ed il totale delle spese effettive

rapporto nel triennio 2011-2013 tra la spesa di ciascun titolo ed il totale delle spese effettive:	2011	2012	2013
Titolo I stanziamenti assestati	70,06%	68,54%	69,39%
Titolo I impegni	77,22%	77,33%	82,59%
Titolo I trasferimenti	40,53%	36,03%	29,42%
Titolo II stanziamenti assestati	26,31%	27,96%	27,59%
Titolo II impegni	17,93%	18,03%	13,40%
Titolo II trasferimenti	59,47%	63,97%	70,58%
Titolo III stanziamenti assestati	3,63%	3,51%	3,02%
Titolo III impegni	4,85%	4,64%	4,02%
Titolo III trasferimenti	0,00%	0,00%	0,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

La tabella che segue anticipa invece i valori totali assunti dagli indicatori della gestione di competenza capacità d'impegno, indice di trasferimento e indice di economia da spese effettive, da spese correnti e da spese d'investimento nel triennio 2011/2013, mentre i valori per ciascuna finalità verranno riportati nel paragrafo che segue.

Tabella 87 – Indicatori della gestione di competenza

totale	capacità d'impegno			indice di trasferimento			indice di economia		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
da spese effettive	73,52%	73,90%	68,57%	16,24%	15,25%	24,61%	10,24%	10,85%	6,82%
da spese correnti	81,03%	83,38%	81,61%	9,39%	8,01%	10,43%	9,57%	8,60%	7,95%
da spese d'investimento	50,09%	47,66%	33,29%	36,71%	34,89%	62,96%	13,20%	17,45%	3,75%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

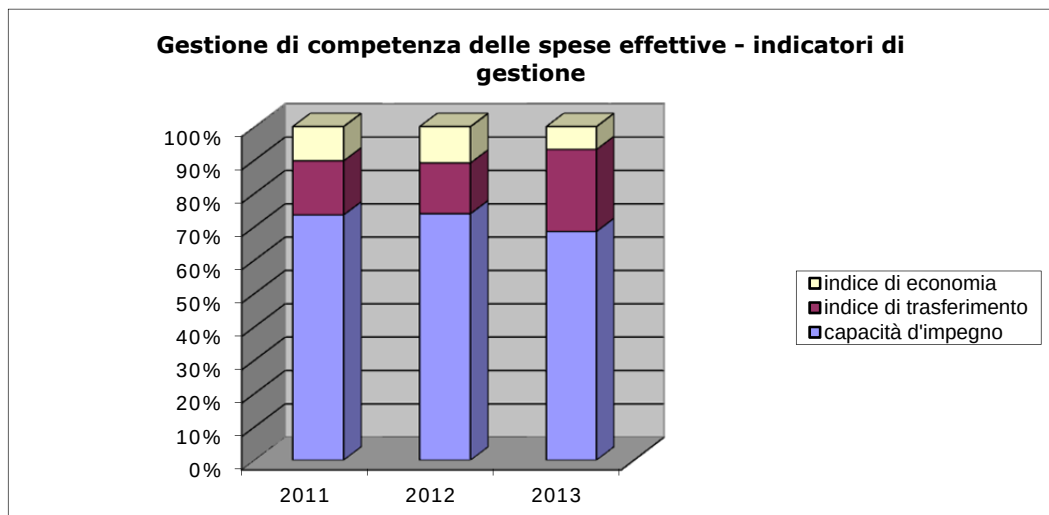
L'indicatore capacità d'impegno da spese effettive, diretto ad esprimere l'attitudine a tradurre in programmi di spesa le decisioni politiche sulla ripartizione delle risorse, presenta nel triennio 2011/2013 un trend oscillante, con una non trascurabile variazione di segno negativo (- 5,33%) nel passaggio dal 2012 al 2013 determinata dalla forte riduzione (- 14,38%) della capacità d'impegno da spese d'investimento.

Dalla relazione di verifica si ricava che la minore capacità di impegno riscontrata nell'ambito del titolo II si spiega essenzialmente con la maggiore complessità della programmazione e realizzazione delle opere di investimento.

Dati i valori comunque abbastanza elevati assunti dall'indicatore capacità d'impegno (73,52% nel 2011, 73,90% nel 2012 e 68,57% nel 2013), l'indice di trasferimento, che esprime la parte di stanziamento assestato che viene trasferita all'esercizio successivo, e l'indice di economia, che esprime la parte delle risorse di competenza a disposizione e non utilizzate nell'esercizio nemmeno per il trasferimento all'esercizio successivo, presentano nel triennio 2011/2013 valori più contenuti ed un andamento oscillante. In particolare l'indice di trasferimento passa da 16,24% nel 2011 a 15,25% nel 2012 e a 24,61% nel 2013, mentre l'indice di economia presenta valori pari a 10,24% nel 2011, a 10,85% nel 2012, e a 6,82% nel 2013. Dunque, alla variazione di segno negativo nel 2012/2013 per l'indicatore capacità d'impegno di cui si è detto sopra, è corrisposta una pesante variazione di segno positivo (+ 9,37%) dell'indice di trasferimento, determinata dalla variazione di segno positivo (+ 28,08%) dell'indice di trasferimento da spese d'investimento, ed una più modesta variazione di segno negativo (- 4,04%) dell'indice di economia, determinata dalla variazione di segno negativo (- 13,70%) dell'indice di economia da spese d'investimento.

Si riporta ancora un grafico che mette in evidenza l'andamento nel triennio 2011/2013 degli indicatori di gestione.

Grafico 15 – Indicatori della gestione di competenza da spese effettive



Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.4 Risultanze per finalità

Si riportano di seguito le tabelle afferenti alla rappresentazione della spesa nel triennio 2011/2013 ripartita negli undici settori generali di intervento (finalità) previsti dal bilancio regionale, con un'articolazione riferita a stanziamenti assestati, impegni, trasferimenti, economie ed impegni + trasferimenti. Le tabelle espongono i dati relativi alla gestione di competenza da spese effettive, con una specifica evidenza riferita anche alle spese di parte corrente e a quelle di parte capitale (spese d'investimento).⁸⁸

⁸⁸ Gli importi esposti sono al netto delle partite di significato esclusivamente tecnico contabile.

Tabella 88 – Gestione di competenza per finalità da spese effettive

finalità	Gestione di competenza per finalità triennio 2011-2013 (spese effettive - in migliaia di euro)														
	stanziamento assestato			impegni			trasferimenti			economie			impegni + trasferimenti		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	387.617	463.403	309.342	312.268	405.060	206.963	57.276	49.171	92.405	18.074	9.172	9.973	369.544	454.231	299.368
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	95.468	122.807	132.539	35.890	50.771	49.028	31.702	65.698	80.203	27.876	6.338	3.308	67.592	116.469	129.231
gestione del territorio	410.252	390.818	374.003	336.202	298.804	288.901	71.383	89.649	80.948	2.667	2.365	4.155	407.585	388.453	369.849
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	230.559	163.818	105.813	209.652	148.158	81.317	20.258	14.585	21.400	650	1.076	3.096	229.909	162.742	102.717
attività culturali, ricreative e sportive	111.282	117.302	100.681	95.600	102.608	92.729	10.087	9.442	4.242	5.595	5.253	3.710	105.687	112.049	96.971
istruzione, formazione e ricerca	267.924	250.605	215.875	176.860	186.733	165.916	85.663	60.729	49.607	5.401	3.143	352	262.523	247.462	215.523
sanità pubblica	2.600.176	2.607.926	2.516.305	2.445.182	2.461.771	2.284.383	95.810	84.003	188.160	59.184	62.151	43.761	2.540.992	2.545.774	2.472.544
protezione sociale	610.924	574.848	531.996	481.411	445.036	438.209	92.630	92.018	78.347	36.884	37.795	15.440	574.040	537.054	516.556
sussidiarietà e devoluzione	639.694	596.136	576.146	616.435	562.261	531.346	13.162	10.964	38.971	10.097	22.911	5.829	629.597	573.225	570.317
affari istituzionali, economici e fiscali generali	1.533.215	1.517.647	1.605.328	330.987	326.969	246.464	661.712	593.008	997.371	540.516	597.670	361.493	992.699	919.977	1.243.834
funzionamento della Regione	408.770	401.632	361.271	323.179	337.686	297.437	45.169	29.519	49.212	40.422	34.427	14.623	368.348	367.205	346.648
TOTALE	7.295.881	7.206.941	6.829.297	5.363.666	5.325.857	4.682.692	1.184.851	1.098.783	1.680.865	747.364	782.300	465.740	6.548.517	6.424.641	6.363.557

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 89– Gestione di competenza per finalità da spese correnti

finalità	Gestione di competenza per finalità triennio 2011-2013 (spese correnti - in migliaia di euro)														
	stanziamento assestato			impegni			trasferimenti			economie			impegni + trasferimenti		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	95.618	93.796	80.692	80.889	84.634	74.492	6.745	5.324	2.923	7.983	3.838	3.277	87.634	89.958	77.415
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	23.790	24.759	19.403	19.520	22.052	16.482	48	1.155	185	4.222	1.551	2.736	19.567	23.207	16.668
gestione del territorio	193.464	192.149	199.279	186.780	181.697	188.096	5.373	8.694	9.899	1.311	1.758	1.284	192.153	190.391	197.995
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	46.564	35.661	26.404	45.466	34.782	25.762	1.032	109	38	66	770	603	46.498	34.891	25.801
attività culturali, ricreative e sportive	61.255	68.809	51.495	50.069	60.644	47.513	7.679	5.019	2.696	3.507	3.147	1.286	57.748	65.662	50.209
istruzione, formazione e ricerca	213.795	204.892	177.056	130.647	144.021	130.032	78.766	58.582	46.743	4.382	2.289	282	209.413	202.603	176.775
sanità pubblica	2.382.866	2.402.023	2.273.267	2.351.014	2.377.332	2.239.691	26.724	22.770	30.931	5.128	1.921	2.645	2.377.738	2.400.102	2.270.622
protezione sociale	366.914	341.076	330.539	328.686	323.020	310.356	14.682	7.309	16.881	23.546	10.747	3.302	343.368	330.329	327.237
sussidiarietà e devoluzione	597.759	527.825	535.692	585.691	505.904	500.510	2.826	1.623	29.373	9.243	20.299	5.809	588.516	507.526	529.883
affari istituzionali, economici e fiscali generali	746.959	663.640	712.100	62.736	58.106	47.107	292.943	256.741	323.106	391.281	348.793	341.888	355.678	314.847	370.213
funzionamento della Regione	382.221	384.663	332.757	300.176	326.212	287.326	43.352	28.550	31.677	38.693	29.900	13.753	343.528	354.762	319.004
TOTALE	5.111.204	4.939.290	4.738.684	4.141.673	4.118.405	3.867.367	480.170	395.873	494.453	489.362	425.012	376.865	4.621.843	4.514.278	4.361.820

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 90– Gestione di competenza per finalità da spese d'investimento

finalità	Gestione di competenza per finalità triennio 2011-2013 (spese d'investimento - in migliaia di euro)														
	stanziamento assestato			impegni			trasferimenti			economie			impegni + trasferimenti		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	291.998	369.605	228.648	231.377	320.424	132.470	50.530	43.847	89.482	10.090	5.334	6.696	281.908	364.271	221.951
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	71.678	98.048	113.136	16.371	28.719	32.546	31.654	64.542	80.018	23.653	4.787	572	48.025	93.261	112.564
gestione del territorio	216.787	198.669	174.724	149.422	117.107	100.804	66.010	80.955	71.049	1.356	608	2.871	215.432	198.062	171.853
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	183.996	128.158	79.409	164.186	113.376	55.554	19.226	14.476	21.362	584	306	2.494	183.411	127.852	76.916
attività culturali, ricreative e sportive	50.027	48.493	49.185	45.531	41.964	45.215	2.408	4.423	1.546	2.087	2.106	2.424	47.940	46.387	46.762
istruzione, formazione e ricerca	54.129	45.713	38.819	46.213	42.712	35.885	6.897	2.147	2.864	1.019	854	71	53.110	44.859	38.749
sanità pubblica	217.310	205.902	243.038	94.168	84.439	44.692	69.086	61.234	157.229	54.056	60.230	41.116	163.253	145.672	201.922
protezione sociale	244.010	233.773	201.457	152.724	122.016	127.853	77.948	84.709	61.466	13.338	27.048	12.138	230.672	206.725	189.319
sussidiarietà e devoluzione	41.936	68.311	40.454	30.744	56.358	30.836	10.337	9.341	9.598	854	2.613	20	41.081	65.699	40.434
affari istituzionali, economici e fiscali generali	521.354	601.256	686.868	7.850	21.806	11.285	368.769	336.267	674.264	144.735	243.183	1.319	376.619	358.073	685.549
funzionamento della Regione	26.549	16.969	28.514	23.003	11.474	10.110	1.817	969	17.534	1.729	4.526	870	24.820	12.443	27.645
TOTALE	1.919.773	2.014.897	1.884.251	961.589	960.393	627.250	704.681	702.910	1.186.412	253.502	351.594	70.589	1.666.271	1.663.303	1.813.662

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Le risultanze delle suesposte tabelle dimostrano che nel 2013 e con riferimento a stanziamenti assestati, trasferimenti, economie e impegni + trasferimenti, le più significative percentuali d'incidenza sui rispettivi totali sono state registrate dalle finalità sanità pubblica e affari istituzionali, economici e fiscali generali.

In particolare, nel 2013, la finalità sanità pubblica presenta una percentuale d'incidenza sul totale dello stanziamento assestato da spese effettive, che ammonta a complessivi euro 6.829,30 milioni, del 36,85% (euro 2.516,30 milioni). La finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali incide invece nella misura del 23,51% (euro 1.605,33 milioni)⁸⁹. Il restante 39,64% del totale dello stanziamento assestato da spese effettive è ripartito tra le rimanenti nove finalità con percentuali d'incidenza che vanno da un minimo di 1,47% per la finalità attività culturali, ricreative e sportive ad un massimo di 8,44% per la finalità sussidiarietà e devoluzione.

Sempre con riferimento allo stanziamento assestato da spese effettive, la finalità infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni è quella che presenta la variazione negativa in termini percentuali di entità maggiore nel biennio 2012/2013 (- 35,41%, corrispondente ad euro - 58,01 milioni), seguita dalla finalità attività economiche (- 33,25%, corrispondente ad euro - 154,06 milioni) che presenta la variazione negativa in termini assoluti di entità maggiore.

Per quanto riguarda la finalità infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, la variazione negativa di cui si è detto è stata determinata da riduzioni negli stanziamenti della funzione rete stradale e autostradale (euro 101,95 milioni nel 2012 ed euro 53,32 milioni nel 2013), in particolare per viabilità regionale sia da spese correnti che da spese d'investimento, e della funzione infrastrutture telecomunicazioni (euro 13,31 milioni nel 2012 ed euro 3,65 milioni nel 2013), in particolare per infrastrutture immateriali da spese d'investimento.

La variazione di euro - 154,06 milioni afferente alla finalità attività economiche è invece prioritariamente attribuibile alla funzione sistemi economici territoriali e locali (euro 241,30 milioni nel 2012 ed euro 127,80 milioni nel 2013), principalmente per contributi alle imprese da spese d'investimento, ed alla funzione ricerca e sviluppo, formazione, promozione (euro 107,96 milioni nel 2012 ed euro 84,48 milioni nel 2013),

⁸⁹ Gli stanziamenti assestati da spese correnti delle finalità sanità pubblica e affari istituzionali, economici e fiscali generali incidono sullo stanziamento assestato da spese correnti complessivo (euro 4.738,68 milioni) nella misura di, rispettivamente, 47,97% (euro 2.273,27 milioni) e 15,03% (euro 712,10 milioni). Gli stanziamenti assestati da spese d'investimento delle due finalità incidono invece sullo stanziamento assestato da spese d'investimento complessivo (euro 1.884,25 milioni) nella misura di, rispettivamente 12,90% (euro 243,04 milioni) e 36,45% (euro 686,87 milioni).

principalmente per ricerca e sviluppo da spese d'investimento.

Si segnala ancora la variazione in termini assoluti della finalità sanità pubblica (euro – 91,62 milioni, - 3,51%) determinata dalla funzione servizio sanitario regionale (euro 2.592,50 milioni nel 2012 ed euro 2.504,20 milioni nel 2013), in particolare da servizi sanitari e ospedalieri da spese correnti.

Variazioni di segno positivo dello stanziamento assestato da spese effettive hanno interessato solamente due finalità e precisamente la finalità tutela dell'ambiente e difesa del territorio (+ 7,92%, corrispondente ad euro 9,73 milioni) e la finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali (+ 5,78%, corrispondente ad euro 87,68 milioni). Si anticipa da subito che le due finalità di cui si è appena detto sono purtroppo anche quelle che presentano i valori più bassi dell'indicatore capacità d'impegno (15,35% per affari istituzionali, economici e fiscali generali e 36,99% per tutela dell'ambiente e difesa del territorio).

Per la finalità tutela dell'ambiente e difesa del territorio, la funzione che ha registrato il più cospicuo incremento è stata difesa del suolo (euro 22,53 milioni nel 2012 ed euro 45,69 milioni nel 2013), in particolare per bonifiche siti da spese d'investimento.

Per la finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali le funzioni che hanno registrato le variazioni positive più consistenti sono state la funzione fondi a destinazione intersettoriale (euro 45,14 milioni nel 2012 ed euro 143,37 milioni nel 2013), in particolare per programmazione fondi sviluppo e coesione da spese d'investimento, e la funzione fondo globale legislazione futura (euro 705,50 mila nel 2012 ed euro 69,95 milioni nel 2013), in particolare per fondo globale da spese d'investimento.

Dunque, le restanti finalità presentano tutte nel biennio 2012/2013 variazioni di segno negativo, come ben evidenziato dalla tabella che segue.

Tabella 91 – Variazioni nel biennio 2012/2013 dello stanziamento assestato da spese effettive per ciascuna finalità

variazioni nel 2012/2013 dello STANZIAMENTO ASSESTATO (spese effettive in migliaia di euro)		
attività economiche	-154.061	-33,25%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	9.732	7,92%
gestione del territorio	-16.815	-4,30%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	-58.005	-35,41%
attività culturali, ricreative e sportive	-16.621	-14,17%
istruzione, formazione e ricerca	-34.730	-13,86%
sanità pubblica	-91.621	-3,51%
protezione sociale	-42.852	-7,45%
sussidiarietà e devoluzione	-19.990	-3,35%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	87.681	5,78%
funzionamento della Regione	-40.361	-10,05%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Con riferimento agli impegni da spese effettive, che nel 2013 ammontano complessivamente ad euro 4.682,69 milioni, è sempre la finalità sanità pubblica a incidere maggiormente sul totale nella misura del 48,78% (euro 2.284,38 milioni)⁹⁰. Il restante 51,22% del totale degli impegni da spese effettive è ripartito tra le rimanenti dieci finalità, che presentano incidenze percentuali che vanno da un minimo di 1,05% per la finalità tutela dell'ambiente e difesa del territorio ad un massimo di 11,35% per la finalità sussidiarietà e devoluzione.

Sempre con riferimento agli impegni da spese effettive, le undici finalità sono state tutte interessate da variazioni di segno negativo nel passaggio dal 2012 al 2013.

La finalità attività economiche risulta essere, tra tutte, quella che presenta la variazione negativa in termini sia percentuali che assoluti di entità maggiore (- 48,91%, corrispondente ad euro – 198,09 milioni) di impegni da spese effettive. Le funzioni a cui sono attribuibili le più consistenti variazioni di segno negativo da spese effettive sono la funzione sistemi economici territoriali e locali (euro 219,06 milioni nel 2012 ed euro

⁹⁰ Se si considerano le incidenze sul totale degli impegni da spese correnti (euro 3.867,37 milioni) e da spese d'investimento (euro 627,25 milioni), con riferimento al primo, la finalità sanità pubblica incide nella misura del 57,91% (euro 2.239,69 milioni) e con riferimento al secondo nella misura del 7,13% (euro 44,69 milioni).

99,30 milioni nel 2013), principalmente per contributi alle imprese da spese d'investimento, e la funzione ricerca e sviluppo, formazione, promozione (euro 89,79 milioni nel 2012 ed euro 30,44 milioni nel 2013), principalmente per programmi comunitari da spesa d'investimento e per ricerca e sviluppo da spesa d'investimento.

Le altre finalità registrano variazioni di segno negativo che vanno da - 45,11% (euro - 66,84 milioni) per la finalità infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni a - 1,53% (euro - 6,83 milioni) per la finalità protezione sociale.

Passando ai valori assunti nel 2013 dall'indicatore di gestione di competenza capacità d'impegno, si rileva che i valori più elevati si registrano in capo alle finalità sussidiarietà e devoluzione (92,22%), attività culturali, ricreative e sportive (92,10%) e sanità pubblica (90,78%).

I valori più bassi sono invece quelli afferenti alle finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali (15,35%) e tutela dell'ambiente e difesa del territorio (36,99%). Tali valori sono stati determinati, per la finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali, dalla funzione riserve tecniche che presenta uno stanziamento assestato di euro 857,70 milioni ed impegni di appena euro 545,65 mila, mentre per la finalità tutela dell'ambiente e difesa del territorio, dalla funzione tutela delle acque, con uno stanziamento assestato di euro 58,23 milioni ed impegni per euro 13,74 milioni, e dalla funzione difesa del suolo, con uno stanziamento assestato di euro 45,69 milioni ed impegni per euro 14,30 milioni. Dalla relazione di verifica risulta per la funzione tutela delle acque che a fronte delle risorse disponibili sono stati in parte già assunti impegni relativi a interventi puntualmente individuati e, in parte, sono state poste in essere le attività propedeutiche per il loro utilizzo, che hanno consentito di trasportare nell'esercizio successivo la competenza derivata necessaria alla concretizzazione degli ulteriori interventi. Per la funzione difesa del suolo è stato invece specificato che, a seguito dell'Accordo di Programma stipulato nel 2012 per l'attuazione degli interventi di riqualificazione ambientale funzionali alla reindustrializzazione e infrastrutturazione delle aree comprese nel Sito Inquinato di interesse Nazionale (SIN) di Trieste, è stata affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva all'Ezit la realizzazione delle attività di caratterizzazione e analisi di rischio, a fronte di risorse statali trasportate in competenza derivata e che, con riferimento al medesimo Accordo di Programma, e sempre a valere su risorse statali in competenza derivata, è stata altresì stipulata una convenzione con l'Arpa relativa alle necessarie attività di supporto tecnico. Inoltre, con la revoca dello stato di emergenza socio-ambientale nella Laguna di Marano e Grado e della conseguente soppressione della struttura del Commissario delegato, sono stati trasferiti alla Regione i fondi presenti nella contabilità speciale, di cui una parte rilevante nell'ultimo periodo

dell'anno.

Le restanti finalità presentano valori dell'indicatore capacità d'impegno medio-alti, che vanno da 66,90% a 82,37%.

A causa della maggiore riduzione delle somme impegnate rispetto a quelle corrispondentemente stanziare, nel biennio 2012/2013, l'indicatore capacità d'impegno ha subito una forte riduzione in corrispondenza della finalità attività economiche (- 20,51%) e della finalità infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni (- 13,59%) determinando un aumento dei corrispondenti indici di trasferimento (+ 19,26% per la prima e + 11,32% per la seconda).

Nell'anno 2013, la finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali è, tra tutte, quella che incide maggiormente sia sul totale dei trasferimenti da spese effettive (euro 1.680,86 milioni) che sul totale delle economie da spese effettive (euro 465,74 milioni), con percentuali d'incidenza di, rispettivamente, 59,34% (euro 997,37 milioni) e 77,62% (euro 361,49 milioni).

E' sempre la finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali a presentare nel 2012/2013 la variazione positiva di trasferimenti da spese effettive di entità maggiore in termini assoluti (euro 404,36 milioni, + 68,19%). Tale variazione di segno positivo è stata principalmente determinata dalla funzione riserve tecniche (euro 577,04 milioni nel 2012 ed euro 772,76 milioni nel 2013), principalmente per garanzie fidejussorie da spese d'investimento, per fondo spese obbligatorie e d'ordine da spesa corrente e da spesa d'investimento e per fondo spese impreviste da spesa corrente, dalla funzione fondi a destinazione intersettoriale (euro 14,77 milioni nel 2012 ed euro 142,34 milioni nel 2013), principalmente per programmazione fondi sviluppo e coesione da spese d'investimento, e dalla funzione fondo globale legislazione futura (0 euro nel 2012 e 69,94 milioni nel 2013), principalmente per fondo globale da spese d'investimento.

Nel biennio 2012/2013, la finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali è inoltre quella che presenta la variazione negativa di economie da spese effettive di entità maggiore in termini assoluti (euro - 236,18 milioni, - 39,52%). Tale variazione negativa è stata determinata principalmente dalla funzione riserve tecniche (euro 275,30 milioni nel 2012 ed euro 84,39 milioni nel 2013) ed in particolare da garanzie fidejussorie e fondo spese obbligatorie e d'ordine, e dalla funzione fondi a destinazione intersettoriale (euro 30,37 milioni nel 2012 ed euro 0 nel 2013) per altri fondi da spese d'investimento.

Dunque, è proprio in capo alla finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali che si evidenziano le più consistenti variazioni, nel passaggio dal 2012 al 2013, dell'indice di trasferimento (+ 23,05%) e dell'indice di economia (- 16,86%), entrambe

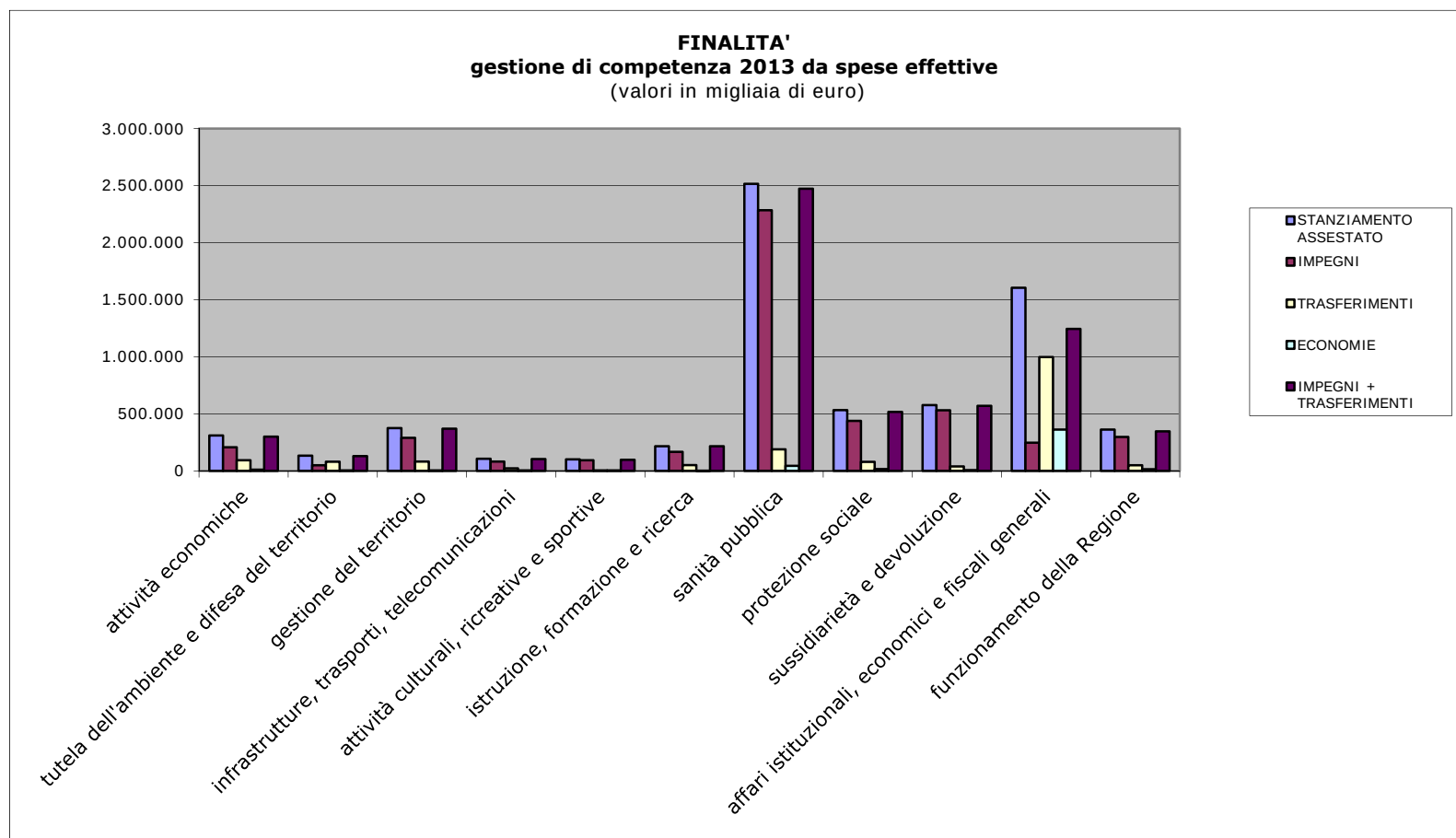
determinate dalla componente da spese d'investimento (+ 42,24% per l'indice di trasferimento da spese d'investimento e - 40,25% per l'indice di economia da spese d'investimento).

Per concludere, se si considerano congiuntamente impegni e trasferimenti da spese effettive (euro 6.363,56 milioni), nel 2013, è sempre la finalità sanità pubblica a detenere la percentuale d'incidenza più elevata (38,85%, corrispondente ad euro 2.472,54 milioni), seguita dalla finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali (19,55%, corrispondente ad euro 1.243,83 milioni). Le restanti finalità incidono su impegni + trasferimenti da spese effettive nella misura del 41,60%, con percentuali che vanno da un minimo di 1,52% per la finalità attività culturali, ricreative e sportive ad un massimo di 8,96% per la finalità sussidiarietà e devoluzione.

La finalità attività economiche è quella che presenta nel biennio 2012/2013 la variazione negativa di impegni + trasferimenti da spese effettive in termini assoluti di entità maggiore (euro - 154,86 milioni, - 34,09%) determinata principalmente dalla forte riduzione degli impegni da spese effettive, mentre la finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali è quella che presenta nel biennio 2012/2013 la variazione positiva di impegni + trasferimenti da spese effettive di entità maggiore in termini sia percentuali che assoluti (35,20%, corrispondente ad euro 323,86 milioni) determinata principalmente dal forte aumento dei trasferimenti da spese effettive.

Si riporta di seguito un grafico rappresentativo degli andamenti nell'anno 2013 di stanziamenti assestati, impegni, trasferimenti, economie e impegni + trasferimenti derivanti dalla gestione di competenza e per spese effettive, e quindi al netto delle partite di giro, che evidenzia la preponderanza dei valori registrati dalla finalità sanità pubblica rispetto alle altre finalità.

Grafico 16 – Gestione di competenza per finalità da spese effettive



Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Le tabelle che seguono riportano i valori nel triennio 2011/2013 e per ogni finalità relativamente agli indicatori capacità d'impegno, indice di trasferimento e indice di economia da spese effettive, da spese correnti e da spese d'investimento.

Tabella 92 – Indicatori della gestione di competenza da spese effettive

SPESE EFFETTIVE	capacità d'impegno			indice di trasferimento			indice di economia		
finalità	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	80,56%	87,41%	66,90%	14,78%	10,61%	29,87%	4,66%	1,98%	3,22%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	37,59%	41,34%	36,99%	33,21%	53,50%	60,51%	29,20%	5,16%	2,50%
gestione del territorio	81,95%	76,46%	77,25%	17,40%	22,94%	21,64%	0,65%	0,61%	1,11%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	90,93%	90,44%	76,85%	8,79%	8,90%	20,22%	0,28%	0,66%	2,93%
attività culturali, ricreative e sportive	85,91%	87,47%	92,10%	9,06%	8,05%	4,21%	5,03%	4,48%	3,68%
istruzione, formazione e ricerca	66,01%	74,51%	76,86%	31,97%	24,23%	22,98%	2,02%	1,25%	0,16%
sanità pubblica	94,04%	94,40%	90,78%	3,68%	3,22%	7,48%	2,28%	2,38%	1,74%
protezione sociale	78,80%	77,42%	82,37%	15,16%	16,01%	14,73%	6,04%	6,57%	2,90%
sussidiarietà e devoluzione	96,36%	94,32%	92,22%	2,06%	1,84%	6,76%	1,58%	3,84%	1,01%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	21,59%	21,54%	15,35%	43,16%	39,07%	62,13%	35,25%	39,38%	22,52%
funzionamento della Regione	79,06%	84,08%	82,33%	11,05%	7,35%	13,62%	9,89%	8,57%	4,05%
Totale	73,52%	73,90%	68,57%	16,24%	15,25%	24,61%	10,24%	10,85%	6,82%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 93 – Indicatori della gestione di competenza da spese correnti

SPESE CORRENTI	capacità d'impegno			indice di trasferimento			indice di economia		
finalità	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	84,60 %	90,23 %	92,32 %	7,05%	5,68%	3,62%	8,35%	4,09%	4,06%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	82,05 %	89,07 %	84,95 %	0,20%	4,66%	0,95%	17,75 %	6,26%	14,10 %
gestione del territorio	96,55 %	94,56 %	94,39 %	2,78%	4,52%	4,97%	0,68%	0,91%	0,64%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	97,64 %	97,54 %	97,57 %	2,22%	0,31%	0,14%	0,14%	2,16%	2,28%
attività culturali, ricreative e sportive	81,74 %	88,13 %	92,27 %	12,54 %	7,29%	5,24%	5,73%	4,57%	2,50%
istruzione, formazione e ricerca	61,11 %	70,29 %	73,44 %	36,84 %	28,59 %	26,40 %	2,05%	1,12%	0,16%
sanità pubblica	98,66 %	98,97 %	98,52 %	1,12%	0,95%	1,36%	0,22%	0,08%	0,12%
protezione sociale	89,58 %	94,71 %	93,89 %	4,00%	2,14%	5,11%	6,42%	3,15%	1,00%
sussidiarietà e devoluzione	97,98 %	95,85 %	93,43 %	0,47%	0,31%	5,48%	1,55%	3,85%	1,08%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	8,40%	8,76%	6,62%	39,22 %	38,69 %	45,37 %	52,38 %	52,56 %	48,01 %
funzionamento della Regione	78,53 %	84,80 %	86,35 %	11,34 %	7,42%	9,52%	10,12 %	7,77%	4,13%
Totale	81,03 %	83,38 %	81,61 %	9,39%	8,01%	10,43 %	9,57%	8,60%	7,95%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 94 – Indicatori della gestione di competenza da spese d'investimento

SPESE D'INVESTIMENTO	capacità d'impegno			indice di trasferimento			indice di economia		
finalità	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	79,24 %	86,69 %	57,94 %	17,30 %	11,86 %	39,14 %	3,46%	1,44%	2,93%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	22,84 %	29,29 %	28,77 %	44,16 %	65,83 %	70,73 %	33,00 %	4,88%	0,51%
gestione del territorio	68,93 %	58,95 %	57,69 %	30,45 %	40,75 %	40,66 %	0,63%	0,31%	1,64%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	89,23 %	88,47 %	69,96 %	10,45 %	11,30 %	26,90 %	0,32%	0,24%	3,14%
attività culturali, ricreative e sportive	91,01 %	86,54 %	91,93 %	4,81%	9,12%	3,14%	4,17%	4,34%	4,93%
istruzione, formazione e ricerca	85,38 %	93,44 %	92,44 %	12,74 %	4,70%	7,38%	1,88%	1,87%	0,18%
sanità pubblica	43,33 %	41,01 %	18,39 %	31,79 %	29,74 %	64,69 %	24,88 %	29,25 %	16,92 %
protezione sociale	62,59 %	52,19 %	63,46 %	31,94 %	36,24 %	30,51 %	5,47%	11,57 %	6,03%
sussidiarietà e devoluzione	73,31 %	82,50 %	76,22 %	24,65 %	13,67 %	23,73 %	2,04%	3,83%	0,05%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	1,51%	3,63%	1,64%	70,73 %	55,93 %	98,17 %	27,76 %	40,45 %	0,19%
funzionamento della Regione	86,64 %	67,62 %	35,46 %	6,84%	5,71%	61,49 %	6,51%	26,67 %	3,05%
Totale	50,09 %	47,66 %	33,29 %	36,71 %	34,89 %	62,96 %	13,20 %	17,45 %	3,75%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Si riportano ora le tabelle afferenti alla rappresentazione della spesa nel triennio 2011/2013 ripartita sempre negli undici settori generali di intervento (finalità) previsti dal bilancio regionale con un'articolazione questa volta riferita ai pagamenti totali (competenza + residui). Le tabelle espongono i dati relativi a spese effettive, a spese correnti e a spese d'investimento sempre al netto delle partite di natura tecnico contabile.

Tabella 95 – Pagamenti totali da spese effettive

TOTALE PAGAMENTI (spese effettive in migliaia di euro)			
finalità	2011	2012	2013
attività economiche	305.369	384.295	208.887
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	43.685	42.727	37.346
gestione del territorio	337.918	317.897	307.383
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	132.343	147.056	86.436
attività culturali, ricreative e sportive	99.744	102.985	89.499
istruzione, formazione e ricerca	179.094	182.299	154.468
sanità pubblica	2.433.129	2.448.657	2.268.894
protezione sociale	437.257	447.737	410.108
sussidiarietà e devoluzione	625.607	558.399	517.771
affari istituzionali, economici e fiscali generali	330.694	311.041	255.197
funzionamento della Regione	308.607	328.517	288.041
TOTALE	5.233.446	5.271.609	4.624.028

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 96 – Pagamenti totali da spese correnti

TOTALE PAGAMENTI (spese correnti in migliaia di euro)			
finalità	2011	2012	2013
attività economiche	71.550	91.920	81.012
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	20.090	19.803	15.205
gestione del territorio	173.187	174.782	191.724
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	39.400	43.242	30.154
attività culturali, ricreative e sportive	52.401	57.632	45.694
istruzione, formazione e ricerca	132.716	140.890	118.682
sanità pubblica	2.347.397	2.375.536	2.219.855
protezione sociale	320.445	337.902	294.876
sussidiarietà e devoluzione	585.510	492.368	492.445
affari istituzionali, economici e fiscali generali	63.432	50.285	52.592
funzionamento della Regione	290.383	315.991	278.833
TOTALE	4.096.511	4.100.349	3.821.071

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 97 – Pagamenti totali da spese d'investimento

TOTALE PAGAMENTI (spese d'investimento in migliaia di euro)			
finalità	2011	2012	2013
attività economiche	233.818	292.373	127.873
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	23.595	22.923	22.141
gestione del territorio	164.730	143.116	115.659
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	92.943	103.814	56.282
attività culturali, ricreative e sportive	47.343	45.353	43.804
istruzione, formazione e ricerca	46.378	41.409	35.786
sanità pubblica	85.732	73.122	49.038
protezione sociale	116.812	109.836	115.232
sussidiarietà e devoluzione	40.097	66.031	25.326
affari istituzionali, economici e fiscali generali	6.931	13.773	14.612
funzionamento della Regione	18.224	12.527	9.208
TOTALE	876.603	924.277	614.960

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

I pagamenti totali di spese effettive ammontano nel 2013 ad euro 4.624,03 milioni, di cui euro 3.821,07 milioni per spese correnti ed euro 614,96 milioni per spese d'investimento, ed hanno registrato nel triennio 2011/2013 una variazione negativa di euro - 609,42 milioni (- 11,64%). Anche nel biennio 2012/2013 la variazione è stata negativa e corrispondente ad euro - 647,58 milioni (- 12,28%).

Tutte le finalità hanno registrato nel passaggio dal 2012 al 2013 variazioni di segno negativo dei pagamenti totali.

La variazione negativa di entità maggiore in termini percentuali è stata quella di cui alla finalità attività economiche (- 45,64%, corrispondente ad euro - 175,41 milioni), mentre è stata la finalità sanità pubblica a presentare la variazione negativa più elevata in termini assoluti (euro - 179,76 milioni, - 7,34%).

Per la finalità attività economiche, la variazione di segno negativo è stata principalmente determinata dalla funzione sistemi economici territoriali (euro 224,72 milioni nel 2012 ed euro 96,87 milioni nel 2013), in particolare da contributi alle imprese

da spese d'investimento, e dalla funzione ricerca e sviluppo, formazione, promozione (euro 67,83 milioni nel 2012 ed euro 27,08 milioni nel 2013), in particolare da programmi comunitari da spese d'investimento e da ricerca e sviluppo da spese d'investimento.

Per la finalità sanità pubblica, la variazione di segno negativo è stata principalmente determinata dalla funzione servizio sanitario regionale (euro 2.445,95 milioni nel 2012 ed euro 2.266,15 milioni nel 2013), in particolare da servizi sanitari e ospedalieri da spese correnti.

Gli indicatori velocità di pagamento da competenza e velocità di pagamento complessiva che esprimono, rispettivamente, il grado di velocità del pagamento delle somme impegnate relativamente alla gestione di competenza e il grado di velocità del pagamento della totalità delle risorse (competenza e residui) a disposizione, presentano nel 2013, come pure nel 2011 e 2012, valori piuttosto elevati. La velocità di pagamento da competenza da spese effettive è passata da 86,55% nel 2012 a 87,10% nel 2013, mentre la velocità di pagamento complessiva da 74,59% nel 2012 a 72,86% nel 2013. Dunque gli scarti dei due indicatori nel 2012/2013 sono di entità non particolarmente rilevante (+ 0,55% per la velocità di pagamento da competenza e - 1,73% per la velocità di pagamento complessiva).

Le finalità che registrano i valori più elevati sia per la velocità di pagamento da competenza che per la velocità di pagamento complessiva nell'anno 2013 sono sanità pubblica (98,03% e 94,09%), affari istituzionali, economici e fiscali generali (95,81% e 89,84%) e sussidiarietà e devoluzione (92,04% e 88,42%).

I valori più bassi dei due indicatori si registrano invece in corrispondenza di infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni (46,52% e 25,66%), tutela dell'ambiente e difesa del territorio (50,76% e 40,94%) e attività economiche (50,93% e 32,62%). Essi sono stati determinati, per quanto riguarda la velocità di pagamento da competenza, dalla esigua consistenza dei pagamenti di competenza rispetto ai corrispondenti impegni di competenza. Con riferimento invece alla velocità di pagamento complessiva, ha notevolmente inciso la consistenza dei residui passivi a inizio esercizio.

Le variazioni più significative nel biennio 2012/2013, sia per la velocità di pagamento da competenza che per la velocità di pagamento complessiva sono entrambe di segno negativo e riguardano ancora la finalità attività economiche (- 8,35% per la velocità di pagamento da competenza e - 13,27% per la velocità di pagamento complessiva) e sono state determinate da una minor riduzione dei pagamenti di competenza e dei pagamenti totali rispetto agli impegni di competenza nel passaggio dal 2012 al 2013.

Si riportano di seguito le tabelle contenenti i valori nel triennio 2011/2013 e per ogni finalità relativamente alla velocità di pagamento da competenza ed alla velocità di pagamento complessiva da spese effettive, da spese correnti e da spese d'investimento.

Tabella 98 – Velocità di pagamento da spese effettive

SPESE EFFETTIVE	velocità di pagamento da competenza			velocità di pagamento complessiva		
finalità	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	41,73%	59,28%	50,93%	39,76%	45,89%	32,62%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	64,20%	58,04%	50,76%	44,43%	45,92%	40,94%
gestione del territorio	59,78%	63,40%	67,17%	49,96%	50,01%	50,88%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	28,25%	45,98%	46,52%	26,42%	32,85%	25,66%
attività culturali, ricreative e sportive	65,87%	67,63%	61,05%	59,41%	61,57%	57,93%
istruzione, formazione e ricerca	75,42%	76,10%	73,86%	61,46%	61,72%	56,51%
sanità pubblica	98,01%	97,96%	98,03%	94,85%	94,58%	94,09%
protezione sociale	74,47%	75,41%	71,13%	68,90%	70,86%	67,06%
sussidiarietà e devoluzione	96,44%	94,26%	92,04%	88,91%	89,58%	88,42%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	97,26%	90,49%	95,81%	91,44%	87,94%	89,84%
funzionamento della Regione	86,04%	88,25%	87,86%	83,09%	83,55%	81,46%
Totale	85,01%	86,55%	87,10%	73,30%	74,59%	72,86%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 99 – Velocità di pagamento da spese correnti

SPESE CORRENTI	velocità di pagamento da competenza			velocità di pagamento complessiva		
finalità	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	58,79%	74,40%	79,24%	61,34%	74,78%	78,45%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	82,81%	75,66%	73,52%	73,47%	71,22%	64,74%
gestione del territorio	84,15%	84,62%	87,51%	83,19%	80,88%	84,02%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	41,57%	53,23%	54,45%	57,81%	69,41%	68,23%
attività culturali, ricreative e sportive	85,11%	81,75%	77,49%	78,21%	79,99%	75,64%
istruzione, formazione e ricerca	90,69%	90,83%	86,10%	86,70%	86,97%	81,20%
sanità pubblica	99,46%	99,35%	98,66%	99,20%	99,17%	98,36%
protezione sociale	92,44%	93,94%	90,01%	86,22%	91,56%	88,22%
sussidiarietà e devoluzione	98,56%	95,65%	94,07%	98,40%	95,61%	94,19%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	92,71%	79,43%	90,72%	86,88%	77,83%	86,89%
funzionamento della Regione	88,06%	89,46%	89,89%	84,92%	85,26%	83,61%
Totale	95,20%	95,17%	94,62%	93,35%	93,66%	92,89%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 100 – Velocità di pagamento da spese d'investimento

SPESE D'INVESTIMENTO	velocità di pagamento da competenza			velocità di pagamento complessiva		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
finalità						
attività economiche	35,76%	55,29%	35,01%	35,90%	40,92%	23,81%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	42,01%	44,50%	39,24%	33,24%	35,13%	32,69%
gestione del territorio	29,30%	30,46%	29,21%	35,18%	34,11%	30,76%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	24,57%	43,75%	42,84%	21,48%	26,94%	19,23%
attività culturali, ricreative e sportive	44,71%	47,23%	43,78%	46,92%	47,63%	46,56%
istruzione, formazione e ricerca	32,27%	26,45%	29,51%	33,53%	31,05%	28,13%
sanità pubblica	61,82%	58,71%	66,14%	43,10%	37,77%	31,77%
protezione sociale	35,80%	26,35%	25,29%	44,42%	41,80%	41,56%
sussidiarietà e devoluzione	56,07%	81,81%	59,13%	36,92%	60,91%	40,33%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	50,54%	15,21%	53,23%	25,88%	34,00%	43,14%
funzionamento della Regione	59,71%	53,83%	30,25%	61,88%	55,45%	45,82%
Totale	37,11%	46,20%	36,98%	35,22%	37,86%	30,10%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.5 I residui passivi

I residui passivi di spese effettive, e dunque al netto di quelli derivanti dalle partite di giro, iscritti al 31.12.2013 ammontano a complessivi euro 1.584,95 milioni, di cui euro 603,86 milioni originati dalla competenza (38,10% del totale) ed euro 981,09 milioni originati da esercizi precedenti (61,90% del totale).

In data 1.1.2013 i residui passivi da spese effettive ammontavano invece ad euro 1.663,82 milioni e dunque la variazione intervenuta tra l'1.1.2013 ed il 31.12.2013 è di segno negativo e pari a – 4,74%, corrispondente ad euro – 78,87 milioni. In particolare, i residui di parte corrente sono aumentati del 7,30%, quelli di parte capitale sono diminuiti del 6,85%, mentre quelli di spese per rimborso di mutui e prestiti sono aumentati del 4,96%.

Si riporta di seguito la tabella contenente il valore dei residui passivi da spese effettive in data 1.1.2013 e in data 31.12.2013 e con riferimento a ciascun titolo di spesa.

Tabella 101 – Residui passivi da spese effettive

RESIDUI PASSIVI - anno 2013 - valori in migliaia di euro				
titoli	residui passivi in data 1.1.2013	residui passivi in data 31.12.2013	originati dalla competenza	originati da esercizi precedenti
I (residui da spese correnti)	246.392	264.368	207.892	56.476
II (residui da spese d'investimento)	1.415.833	1.318.908	395.290	923.618
III (residui da spese per rimborso di mutui e prestiti)	1.593	1.672	673	999
totale residui da spese effettive	1.663.818	1.584.948	603.855	981.093

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

La consistenza maggiore dei residui al 31.12.2013 attiene alle spese d'investimento (83,21% del totale dei residui passivi).

Si riportano nella tabella che segue i residui passivi al lordo delle partite tecnico contabili.

Tabella 102 – Residui passivi da spese effettive al lordo delle partite tecnico contabili

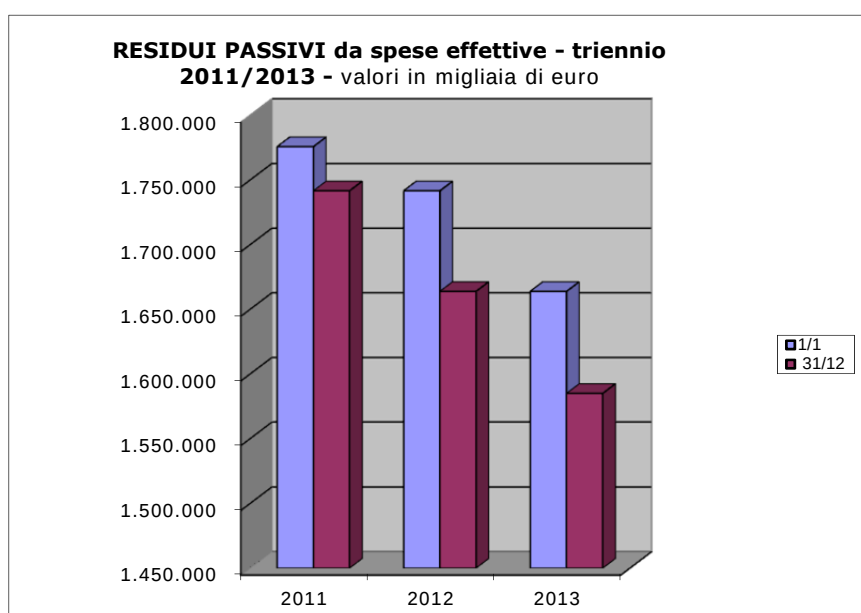
RESIDUI PASSIVI AL LORDO DELLE PARTITE TECNICO-CONTABILI - anno 2013 - in migliaia di euro				
titoli	residui passivi in data 1.1.2013	residui passivi in data 31.12.2013	originati dalla competenza	originati da esercizi precedenti
I (residui da spese correnti)	633.116	309.739	253.263	56.476
II (residui da spese d'investimento)	1.415.833	1.318.908	395.290	923.618
III (residui da spese per rimborso di mutui e prestiti)	1.593	1.672	673	999
totale residui da spese effettive	2.050.542	1.630.319	649.226	981.093

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Il grafico che segue è diretto a mettere in evidenza, sempre con riferimento ai residui passivi al netto delle partite di giro e al netto delle partite tecnico contabili, i valori

da questi assunti all'inizio ed alla fine di ciascun anno del triennio 2011/2013. In particolare, esso evidenzia la diminuzione che nel triennio si è registrata nei residui passivi che sono passati da euro 1.775,73 milioni esistenti al 1.1.2011 ad euro 1.584,95 milioni esistenti al 31.12.2013, mentre in data 31.12.2011 essi ammontavano ad euro 1.741,58 milioni ed in data 31.12.2012 ad euro 1.663,82 milioni. A questo proposito deve essere ricordato che l'articolo 51 bis della legge regionale 8.8.2007 n. 21, entrato in vigore dal 1.1.2009, ha previsto e introdotto misure finalizzate a perseguire l'accelerazione dei procedimenti di spesa e a contenere la formazione dei residui passivi.

Grafico 17 – Residui passivi da spese effettive



Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Si riporta di seguito la tabella contenente il valore dei residui passivi da spese effettive in data 1.1.2013 ed in data 31.12.2013 e con riferimento a ciascuna delle undici finalità.

Tabella 103 – Residui passivi da spese effettive per finalità

RESIDUI PASSIVI - anno 2013 - in migliaia di euro				
finalità	residui passivi in data 1.1.2013	residui passivi in data 31.12.2013	originati dalla competenza	originati da esercizi precedenti
attività economiche	433.381	380.996	101.560	279.436
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	42.186	48.671	24.139	24.532
gestione del territorio	315.240	293.918	94.859	199.059
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	255.578	225.625	43.492	182.133
attività culturali, ricreative e sportive	61.756	63.088	36.115	26.973
istruzione, formazione e ricerca	107.454	115.551	43.364	72.187
sanità pubblica	126.915	119.555	45.087	74.468
protezione sociale	173.306	191.081	126.516	64.565
sussidiarietà e devoluzione	54.255	66.525	42.293	24.232
affari istituzionali, economici e fiscali generali	37.594	26.068	10.322	15.746
funzionamento della Regione	56.153	53.870	36.108	17.762
totale (residui da spese effettive)	1.663.818	1.584.948	603.855	981.093

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

La più intensa concentrazione di residui passivi al 31.12.2013 si registra a carico delle finalità attività economiche (24,04% del totale), gestione del territorio (18,54% del totale), infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni (14,24% del totale) e protezione sociale (12,06%).

L'incremento più significativo intervenuto tra l'inizio e la fine del 2013 è quello di cui alla finalità sussidiarietà e devoluzione (+ 22,62%, corrispondente ad euro 12,27 milioni), determinato dalla funzione sistema delle autonomie locali, mentre il decremento più significativo è quello di cui alla finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali (- 30,66%, corrispondente ad euro - 11,53 milioni), determinato principalmente dalla funzione affari finanziari e fiscali.

L'indicatore smaltimento dei residui passivi iniziali, che esprime la diminuzione della massa dei residui passivi iniziali conseguente ai fenomeni gestionali (pagamenti ed eliminazioni), presenta nel 2013 un valore pari a 41,03%, di cui 32,77% da residui pagati e 8,26% da residui eliminati, in diminuzione rispetto al 2012 (- 4,53%).

Nel passaggio dal 2012 al 2013 le variazioni dell'indicatore sono, ad eccezione di quelle in corrispondenza delle finalità attività culturali, ricreative e sportive (+ 0,47%) e

sanità pubblica (+ 1,62%), tutte di segno negativo. In particolare, la variazione più significativa si registra in corrispondenza della finalità affari istituzionali, economici e fiscali generali (- 17,53%) ed è stata generata da un incremento nel 2013 rispetto al 2012 dei residui a inizio esercizio, principalmente a carico della funzione affari istituzionali, economici e fiscali generali.

Si riportano di seguito le tabelle contenenti i valori assunti dall'indicatore smaltimento dei residui passivi iniziali calcolato sia per spese effettive, che nella ripartizione per spese correnti e per spese d'investimento, e per ciascun anno del triennio 2011/2013.

Tabella 104 – Smaltimento dei residui passivi iniziali da spese effettive

SPESE EFFETTIVE	smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui pagati)			smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui eliminati)			smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui pagati e da residui eliminati)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
finalità									
attività economiche	38,41%	33,35%	23,88%	6,66%	4,55%	11,64%	45,07%	37,90%	35,52%
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	33,06%	31,36%	29,53%	19,81%	19,25%	12,32%	52,87%	50,62%	41,85%
gestione del territorio	40,26%	38,13%	35,95%	0,36%	0,60%	0,89%	40,61%	38,73%	36,84%
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	25,11%	26,36%	19,02%	23,70%	15,03%	9,72%	48,81%	41,39%	28,74%
attività culturali, ricreative e sportive	50,86%	51,96%	53,25%	4,85%	3,89%	3,07%	55,71%	55,85%	56,32%
istruzione, formazione e ricerca	39,90%	36,99%	29,70%	3,19%	5,18%	3,12%	43,09%	42,17%	32,82%
sanità pubblica	30,44%	29,16%	23,32%	4,03%	10,54%	18,00%	34,47%	39,71%	41,32%
protezione sociale	51,38%	60,03%	56,79%	6,93%	5,77%	5,96%	58,32%	65,80%	62,75%
sussidiarietà e devoluzione	35,67%	46,49%	52,93%	19,41%	17,53%	2,41%	55,09%	64,02%	55,34%
affari istituzionali, economici e fiscali generali	28,63%	56,71%	50,69%	13,75%	18,94%	7,43%	42,38%	75,65%	58,12%
funzionamento della Regione	63,33%	54,95%	47,57%	15,11%	15,36%	20,80%	78,43%	70,31%	68,37%
Totale	37,95%	38,01%	32,77%	9,24%	7,55%	8,26%	47,19%	45,56%	41,03%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 105 – Smaltimento dei residui passivi iniziali da spese correnti

SPESE CORRENTI	smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui pagati)			smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui eliminati)			smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui pagati e da residui eliminati)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
finalità									
attività economiche	67,10 %	75,61 %	76,39 %	19,03 %	5,81%	5,95%	86,13 %	81,42 %	82,33 %
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	50,18 %	54,19 %	44,08 %	19,17 %	17,34 %	15,06 %	69,35 %	71,53 %	59,14 %
gestione del territorio	74,75 %	61,10 %	67,67 %	1,78%	2,40%	1,96%	76,53 %	63,50 %	69,63 %
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	90,34 %	89,86 %	87,49 %	5,46%	2,27%	6,53%	95,80 %	92,13 %	94,02 %
attività culturali, ricreative e sportive	57,81 %	70,64 %	68,82 %	18,87 %	13,31 %	4,89%	76,68 %	83,95 %	73,71 %
istruzione, formazione e ricerca	63,46 %	56,04 %	41,64 %	10,61 %	27,69 %	14,34 %	74,08 %	83,73 %	55,99 %
sanità pubblica	59,14 %	75,13 %	58,60 %	5,29%	14,24 %	9,34%	64,43 %	89,37 %	67,93 %
protezione sociale	38,66 %	74,85 %	64,88 %	12,09 %	15,73 %	25,07 %	50,75 %	90,57 %	89,95 %
sussidiarietà e devoluzione	88,21 %	93,77 %	97,01 %	5,18%	3,22%	0,98%	93,39 %	96,98 %	97,99 %
affari istituzionali, economici e fiscali generali	51,33 %	63,54 %	73,47 %	29,89 %	13,99 %	9,01%	81,22 %	77,52 %	82,48 %
funzionamento della Regione	62,35 %	54,40 %	44,54 %	17,18 %	19,03 %	25,07 %	79,53 %	73,44 %	69,61 %
Totale	62,29 %	69,68 %	65,59 %	13,07 %	11,81 %	11,49 %	75,36 %	81,49 %	77,07 %

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 106 – Smaltimento dei residui passivi iniziali da spese d'investimento

SPESE D'INVESTIMENTO	smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui pagati)			smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui eliminati)			smaltimento dei residui passivi iniziali (da residui pagati e da residui eliminati)		
finalità	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
attività economiche	35,97 %	29,24 %	20,14 %	5,61%	4,43%	12,05 %	41,58 %	33,67 %	32,19 %
tutela dell'ambiente e difesa del territorio	30,61 %	27,77 %	26,63 %	19,90 %	19,55 %	11,78 %	50,51 %	47,32 %	38,41 %
gestione del territorio	37,94 %	35,52 %	31,33 %	0,26%	0,40%	0,73%	38,20 %	35,92 %	32,06 %
infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni	19,59 %	19,93 %	13,70 %	25,24 %	16,32 %	9,96%	44,84 %	36,25 %	23,66 %
attività culturali, ricreative e sportive	48,73 %	47,96 %	49,14 %	0,56%	1,88%	2,59%	49,29 %	49,83 %	51,73 %
istruzione, formazione e ricerca	34,16 %	33,21 %	27,59 %	1,38%	0,71%	1,14%	35,55 %	33,93 %	28,73 %
sanità pubblica	26,26 %	21,57 %	17,76 %	3,85%	9,93%	19,37 %	30,11 %	31,50 %	37,13 %
protezione sociale	56,35 %	55,19 %	55,49 %	4,92%	2,52%	2,90%	61,26 %	57,70 %	58,39 %
sussidiarietà e devoluzione	29,36 %	38,27 %	22,19 %	21,12 %	20,02 %	3,40%	50,48 %	58,29 %	25,59 %
affari istituzionali, economici e fiscali generali	15,66 %	55,91 %	38,10 %	6,04%	22,21 %	7,01%	21,70 %	78,12 %	45,12 %
funzionamento della Regione	69,63 %	57,12 %	61,60 %	1,71%	0,71%	1,05%	71,34 %	57,84 %	62,65 %
Totale	34,02 %	32,46 %	27,05 %	8,63%	6,81%	7,71%	42,65 %	39,27 %	34,76 %

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.6 Flussi finanziari intercorrenti con organismi regionali

In ossequio ad un criterio espositivo già utilizzato nell'ambito delle relazioni sui rendiconti dei precedenti esercizi, si rappresentano le risultanze finanziarie dell'andamento della spesa regionale preordinata al perseguimento degli obiettivi regionali attraverso formule organizzatorie e procedure di spesa soggettivamente od oggettivamente diverse da quelle ordinariamente proprie dell'Amministrazione.

Da un punto di vista soggettivo il riferimento è al perseguimento delle finalità regionali attuato attraverso le società partecipate⁹¹, attraverso gli enti regionali, le agenzie regionali e le aziende speciali e, infine, attraverso le gestioni fuori bilancio.

Rimane attratta nell'ordine espositivo ora in parola anche la spesa realizzata attraverso i funzionari delegati della Regione che si avvalgono di procedure di spesa non ordinarie.

Come anticipato, in attesa di più specifici approfondimenti sulle causali della spesa, in questo contesto sono anche rilevati, al fine di percepire la dimensione finanziaria del fenomeno, i flussi finanziari intercorrenti con associazioni, fondazioni e consorzi partecipati dalla Regione in veste di socio.

10.6.1 La circolarizzazione dei rapporti di debito/credito con le società partecipate.

Si ravvisa l'opportunità di anteporre alla disamina dei rapporti finanziari intercorsi con le società partecipate alcune considerazioni su un tema che nei precedenti controlli di questa Sezione non aveva registrato riscontri positivi e cioè quello dell'avvenuta circolarizzazione dei rapporti di debito/credito tra Regione società da essa partecipate. Si tratta di un fondamentale riscontro, da esercitare nel prioritario interesse regionale, diretto a verificare che ci sia corrispondenza tra le scritture contabili degli enti, soprattutto al fine di verificare l'attendibilità delle iscrizioni nei bilanci delle società relative ai contributi a vario titolo concessi dalla Regione. Tali contribuzioni, di regola, costituiscono infatti un'importante componente attiva del bilancio di una società pubblica.

Con nota del 21.5.2013 la Direzione centrale finanze aveva infatti comunicato che i dati evidenziati nei bilanci delle società non consentivano all'epoca di disporre di evidenze contabili circa l'avvenuta circolarizzazione dei reciproci rapporti di debito/credito. Nel contempo aveva invitato gli organismi societari partecipati a evidenziare nei documenti contabili e in particolare nella nota integrativa gli importi di

⁹¹ I risultati d'esercizio realizzati dalle società partecipate della Regione sono esposti nella parte di questa relazione dedicata all'esame del conto del patrimonio ove sono anche rappresentate le variazioni dell'entità della partecipazione regionale e la redditività del patrimonio netto.

tutte le somme di provenienza regionale.

A distanza di un anno, con nota del 13.6.2014, la stessa Amministrazione, in esito a una nuova istanza istruttoria di questa Sezione, precisava di aver ricevuto risposta al suddetto invito solo da due società partecipate. Evidenziava inoltre di aver comunque autonomamente riscontrato "in termini di mera capienza numerica, una compatibilità di fondo dei dati evidenziati in bilancio", in un quadro generale ove si configurano evidenti disallineamenti tra il regime di contabilità finanziaria valido per la Regione e il regime economico patrimoniale valido per gli organismi societari. Preannunciava anche ulteriori iniziative finalizzate ad agevolare l'analisi contabile da parte delle società, a mezzo di una prossima comunicazione degli impegni assunti dalla Regione a favore di ogni singola partecipata.

Si deve quindi prendere atto che, nonostante le iniziative regionali, una precisa verifica della corrispondenza tra le scritture contabili degli enti relativamente alle somme trasferite dalla Regione non c'è ancora stata. Il consolidamento dei bilanci connesso all'imminente armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio darà presumibilmente soluzione al problema.

10.6.2 Flussi finanziari relativi a società direttamente partecipate.

Nelle tabelle che seguono vengono evidenziati i flussi finanziari di spesa (impegni in conto competenza e pagamenti totali) e in entrata (accertamenti in conto competenza e riscossioni totali) della Regione relativamente a società partecipate. Vengono inoltre rappresentate le scomposizioni nelle singole causali dei flussi finanziari per l'anno 2013 sia con riferimento agli impegni in conto competenza che per i pagamenti totali e viene data una rappresentazione della scomposizione degli accertamenti in conto competenza e delle riscossioni totali.

Si ricorda che la legge regionale 4.5.2012 n. 10 ha attuato il riordino e la riforma della legislazione regionale in materia di partecipazione della Regione a società di capitali⁹².

La legge ha anche autorizzato la dismissione della partecipazione della Regione nella società Fiera Trieste Spa (in liquidazione dal 27.9.2010).

E' stata inoltre autorizzata la cessione gratuita al Comune di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo delle partecipazioni della Regione alla società Aeroporto Amedeo

⁹² La disciplina contenuta in tale legge è finalizzata al perseguimento di vari obiettivi, tra cui quello volto a definire e a rendere omogenee le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti, a definire le competenze degli organi della Regione riguardo alla partecipazione, anche in fase di costituzione, a società, a individuare il sistema di governo sulle società a partecipazione regionale, semplificare e ridurre la legislazione regionale in materia di società partecipate.

Duca d'Aosta di Gorizia Spa. Il trasferimento a titolo gratuito dell'intera partecipazione della Regione al capitale sociale dell'Aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia Spa in favore del Comune di Gorizia e del Comune di Savogna d'Isonzo è avvenuto con delibera di Giunta regionale 28.3.2013, n. 559.

Va anche ricordato che la legge regionale 22.12.2011 n. 17 ha disposto la razionalizzazione di Agemont Spa. In particolare, al fine di perseguire la razionalizzazione delle azioni regionali finalizzate allo sviluppo economico del territorio montano ed evitare la sovrapposizione delle competenze tra enti e società partecipate dalla Regione, l'Amministrazione regionale ha promosso e attuato ogni operazione finalizzata allo scorporo, anche mediante scissione, dei diversi rami di azienda di Agemont Spa e la sua riconfigurazione quale società non soggetta al controllo analogo. A tal fine sono state costituite in data 8.8.2012 la Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl e la Agemont Immobiliare Srl. Con delibera di Giunta regionale 14.3.2013, n. 404 si è proceduto al conferimento dell'intera partecipazione regionale in Agemont Immobiliare Srl al Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo, mentre con delibera di Giunta regionale 14.3.2013, n. 406 è stato costituito il Consorzio Innova FVG al quale la Regione ha aderito mediante conferimento al medesimo dell'intera partecipazione nella società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl ed è stata autorizzata la successiva fusione per incorporazione della società Agemont Centro di Innovazione Tecnologica Srl nel neocostituito consorzio.

La successiva legge regionale 9.8.2012, n. 16 (interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) ha previsto lo scioglimento e la liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa. Per altro verso la Relazione politico programmatica 2014- 2016, ricollegandosi a quanto stabilito dalla sentenza n. 229/2013 della Corte costituzionale relativa all'art. 4 del d.l. 95/2012, in via programmatica prevede che, nelle more del transito delle attività nella competenza dell'Amministrazione regionale, la società possa continuare a svolgere a favore dell'Amministrazione regionale un'attività di supporto tecnico – gestionale per gli immobili regionali, nonché per le ulteriori attività manutentive e di valorizzazione dei beni del patrimonio regionale da svolgersi in concerto con il Servizio gestione patrimonio immobiliare e con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

- f) a) censimento del patrimonio immobiliare che consente di avere un quadro aggiornato dello stesso al fine di una sua migliore utilizzazione;
- g) b) incarichi di progettazione, predisposizione gare d'appalto e direzione lavori relativi a interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare.

L'art. 12 della l.r. 6/2013 (legge di assestamento del bilancio 2013) ha stabilito l'avvio delle procedure per lo scioglimento e la liquidazione di ARES al fine di conseguire contenimenti della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative a mezzo di un'internalizzazione del servizio. A tal fine la legge ha previsto che "Alla copertura dei posti in organico, necessari per garantire l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in conseguenza del subentro dell'Amministrazione regionale alla società, si provvede attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, a favore del personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società medesima, di cui al comma 17".

Tabella 107 – Spesa regionale a beneficio di società partecipate

	SOCIETA' PARTECIPATE	impegni 2013 in c/competenza	incidenza %	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	incidenza %
1	AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	1.525.103,69	1,10%	632.824,96	1.525.103,69	2.157.928,65	1,61%
3	AGEMONT S.P.A.	434.300,00	0,31%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	697.180,00	0,50%	511.088,80	0,00	511.088,80	0,38%
5	AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L.	95.248,41	0,07%	170.000,00	95.248,41	265.248,41	0,20%
7	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione dal 27.9.2010)	13.600,00	0,01%	0,00	13.600,00	13.600,00	0,01%
9	FINANZIARIA MC S.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	FRIULIA S.P.A.	0,00	0,00%	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04%
11	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	27.129.461,00	19,54%	18.807.487,66	13.382.047,84	32.189.535,50	24,06%
12	GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	8.233.803,15	5,93%	193.323,24	1.788.805,68	1.982.128,92	1,48%
13	INSIEL S.P.A.	94.532.810,97	68,09%	33.262.100,98	55.932.944,47	89.195.045,45	66,68%
14	LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.	22.493,22	0,02%	151.707,82	22.493,22	174.201,04	0,13%
15	POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.	434.315,17	0,31%	724.173,64	71.900,43	796.074,07	0,60%
16	SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.	1.628.994,71	1,17%	608.426,79	1.328.994,71	1.937.421,50	1,45%
17	SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.	4.079.324,49	2,94%	636.888,86	3.859.324,49	4.496.213,35	3,36%
	TOTALE	138.826.634,81	100,00%	55.748.022,75	78.020.462,94	133.768.485,69	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Per il 2013, l'ammontare complessivo degli impegni in conto competenza a favore delle società partecipate è pari a euro 138,83 milioni, mentre il totale dei pagamenti ammonta a euro 133,77 milioni.

I valori più elevati, sia per impegni in conto competenza che per pagamenti totali, si hanno a favore di Insiel Spa, con un importo pari ad euro 94,53 milioni per i primi (68,09% degli impegni in conto competenza complessivi) e pari ad euro 89,19 milioni per i secondi (66,68% dei pagamenti complessivi), e di Friuli Venezia Giulia Strade Spa, con un importo pari ad euro 27,13 milioni per i primi (19,54% degli impegni in conto competenza complessivi) e pari ad euro 32,19 milioni per i secondi (24,06% dei pagamenti complessivi).

I flussi finanziari in uscita afferenti le società partecipate di cui all'anno 2012 erano invece caratterizzati da impegni in conto competenza per euro 190,98 milioni e da pagamenti totali per euro 187,36 milioni. Nel 2012/2013 dunque gli impegni in conto competenza a favore delle società partecipate hanno registrato un decremento pari a - 27,31%, corrispondente a euro - 52,16 milioni, mentre per i pagamenti totali il decremento è stato pari a - 28,60%, corrispondente ad euro - 53,59 milioni. Per quanto riguarda gli impegni in conto competenza, le società partecipate ancora esistenti che hanno registrato le variazioni più significative nel 2012/2013 sono state Insiel Spa (euro - 16,84 milioni) e Friuli Venezia Giulia Strade Spa (- 11,34 milioni).

Le tabelle che seguono mettono in evidenza le scomposizioni nelle singole causali dei flussi finanziari intercorsi con società partecipate dalla Regione per l'anno 2013.

Tabella 108 – Scomposizione degli impegni in conto competenza delle singole causali

SOCIETA' PARTECIPATE		contratti di servizio	trasferimenti in conto esercizio (contribuzioni / finanziamenti per spese correnti)	trasferimenti in conto capitale (contribuzioni / finanziamenti per spese di investimento)	altro (trasferimenti di fondi statali)	altro (delegazione amministrativa)	impegni 2013 in c/competenza
1	AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.P.A.						-
2	AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	524.305,36		1.000.000,00	798,33		1.525.103,69
3	AGEMONT S.P.A.		434.300,00				434.300,00
4	AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)		697.180,00				697.180,00
5	AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)						-
6	AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L.		95.248,41				95.248,41
7	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.						-
8	FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione dal 27.9.2010)		13.600,00				13.600,00
9	FINANZIARIA MC S.P.A.						-
10	FRIULIA S.P.A.						-
11	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	8.279.461,00	10.000.000,00	7.700.000,00		1.150.000,00	27.129.461,00
12	GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	7.112.384,83	1.121.418,32				8.233.803,15
13	INSIEL S.P.A.	94.022.542,97		31.500,00		478.768,00	94.532.810,97
14	LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.	22.493,22					22.493,22
15	POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.			431.561,01	2.754,16		434.315,17
16	SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.			1.600.000,00	28.994,71		1.628.994,71
17	SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.	2.215.000,00	200.000,00	1.499.993,80	164.330,69		4.079.324,49
TOTALE		112.176.187,38	12.561.746,73	12.263.054,81	196.877,89	1.628.768,00	138.826.634,81

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 109 – Scomposizione dei pagamenti totali nelle singole causali

SOCIETA' PARTECIPATE		contratti di servizio	trasferimenti in conto esercizio (contribuzioni / finanziamenti per spese correnti)	trasferimenti in conto capitale (contribuzioni / finanziamenti per spese di investimento)	altro (trasferimenti di fondi statali)	altro (delegazione amministrativa)	totale pagamenti 2013
1	AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.P.A.	-	-	-	-	-	-
2	AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	607.130,32	-	1.550.000,00	798,33	-	2.157.928,65
3	AGEMONT S.P.A.	-	-	-	-	-	-
4	AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	-	-	511.088,80	-	-	511.088,80
5	AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	-	-	-	-	-	-
6	AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L.	-	265.248,41	-	-	-	265.248,41
7	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	-	-	-	-	-	-
8	FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione dal 27.9.2010)	-	13.600,00	-	-	-	13.600,00
9	FINANZIARIA MC S.P.A.	-	-	-	-	-	-
10	FRIULIA S.P.A.	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
11	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	17.679.618,14	4.000.000,00	10.509.917,36	-	-	32.189.535,50
12	GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	860.710,60	1.121.418,32	-	-	-	1.982.128,92
13	INSIEL S.P.A.	88.691.077,45	-	25.200,00	-	478.768,00	89.195.045,45
14	LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.						174.201,04
15	POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.	13.419,62	-	779.900,29	2.754,16	-	796.074,07
16	SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.	-	-	1.908.426,79	28.994,71	-	1.937.421,50
17	SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.	2.631.888,86	200.000,00	1.499.993,80	164.330,69	-	4.496.213,35
TOTALE		110.708.046,03	5.600.266,73	16.784.527,04	196.877,89	478.768,00	133.768.485,69

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

L'ampia prevalenza (80,80%, corrispondente ad euro 112,18 milioni) delle risorse regionali trasferite alle società partecipate rinviene dunque la propria causale nei contratti di servizio. L'83,82% (euro 94,02 milioni) di euro 112,18 milioni afferisce a Insiel Spa principalmente per attività informatica per gli enti del servizio sanitario regionale (euro 34,45 milioni), per sistema informativo integrato regionale – spese di gestione per i servizi dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale (euro 26,24 milioni), per sistema informativo integrato regionale – spese di gestione per i servizi relativi agli enti locali (euro 12,46 milioni) e per sistema informativo integrato regionale – spese per la realizzazione e l'acquisizione di software applicativo per l'Amministrazione regionale ed il Consiglio regionale (euro 6,78 milioni). Il 7,38% (euro 8,28 milioni) riguarda invece contributi alla società Friuli Venezia Giulia Strade Spa per spese riguardanti la manutenzione, la gestione, la vigilanza nonché la realizzazione e promozione di iniziative e interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale. Il 6,34% (euro 7,11 milioni) afferisce invece a Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa e concerne quasi interamente spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti o in uso alla Regione, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti e istituti dipendenti dalla Regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi (euro 3,61 milioni) e spese per acquisto, costruzione e ristrutturazione di edifici e di spazi da destinare a parcheggi per le sedi istituzionali anche mediante operazioni societarie, nell'ambito del progetto straordinario per la riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione (euro 3,62 milioni).

Solo il 9,05% (euro 12,56 milioni) afferisce a trasferimenti in conto esercizio (contribuzioni/finanziamenti per spese correnti). Il 79,61% (euro 10 milioni) di euro 12,56 milioni riguarda il contributo in conto esercizio a Friuli Venezia Giulia Strade Spa a copertura delle spese di funzionamento.

L'8,83% (euro 12,26 milioni) afferisce invece a trasferimenti in conto capitale (contribuzioni/finanziamenti per spese d'investimento). Il 62,79% (euro 7,70 milioni) di euro 12,26 milioni riguarda principalmente contributi a Friuli Venezia Giulia Strade Spa per interventi di investimento in materia di viabilità regionale.

La tabella che segue è diretta a rappresentare i flussi finanziari in entrata relativamente alle società partecipate dalla Regione.

Tabella 110 – Entrate regionali provenienti da società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE		accertamenti 2013 in c/competenza	incidenza %	riscossioni 2013 su residui	riscossioni 2013 su competenza	totale riscossioni 2013	incidenza %
1	AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	313,60	0,02%	0,00	313,60	313,60	0,01%
3	AGEMONT S.P.A.	208,30	0,01%	0,00	208,30	208,30	0,01%
4	AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione dal 27.9.2010)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	FINANZIARIA MC S.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	FRIULIA S.P.A.	1,02	0,00%	0,00	1,02	1,02	0,00%
11	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	980.056,00	53,79%	559.830,25	980.056,00	1.539.886,25	64,66%
12	GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	142.888,85	7,84%	0,00	142.888,85	142.888,85	6,00%
13	INSIEL S.P.A.	57.649,66	3,16%	258,52	57.369,66	57.628,18	2,42%
14	LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.	640.757,91	35,17%	0,00	640.757,91	640.757,91	26,90%
15	POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE		1.821.875,34	100,00%	560.088,77	1.821.595,34	2.381.684,11	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Gli accertamenti in conto competenza e le riscossioni totali ammontano nel 2013 a, rispettivamente, euro 1,82 milioni ed euro 2,38 milioni.

Gli importi più elevati sono quelli relativi a Friuli Venezia Giulia Strade Spa che presenta accertamenti in conto competenza e riscossioni totali per euro 980,06 mila ed euro 1,54 milioni (53,79% e 64,66% dei rispettivi totali). Segue Legno Servizi Scarl con accertamenti in conto competenza e riscossioni totali pari entrambi ad euro 640,76 mila (35,17% e 26,90% dei rispettivi totali).

I flussi finanziari in entrata afferenti alle società partecipate di cui all'anno 2012 erano invece caratterizzati da accertamenti in conto competenza e da riscossioni totali pari a euro 8,30 milioni. Nel 2012/2013 dunque gli accertamenti in conto competenza a favore delle società partecipate sono stati caratterizzati da un decremento pari a - 78,06%, corrispondente a euro - 6,48 milioni, mentre per le riscossioni totali il decremento è stato pari a - 71,32%, corrispondente a euro - 5,92 milioni. Per quanto riguarda sia gli accertamenti in conto competenza che le riscossioni totali, le variazioni di segno negativo di cui si è appena detto sono state sostanzialmente generate da Insiel Spa con accertamenti in conto competenza che passano da euro 7,59 milioni nel 2012 ad euro 57,65 mila nel 2013, e con riscossioni totali che passano da euro 7,59 milioni nel 2012 ad euro 57,63 mila nel 2013.

Nella tabella che segue viene data una rappresentazione della scomposizione degli accertamenti in conto competenza e delle riscossioni totali.

Tabella 111 – Scomposizione di accertamenti in conto competenza e di riscossioni totali

	SOCIETA' PARTECIPATA	accertato competenza corrente	accertato competenza corrente (dividendi)	accertamenti 2013 in c/ competenza	riscosso competenza corrente (altro)	riscosso competenza corrente (dividendi)	riscosso residui corrente (altro)	totale riscossioni 2013
1	AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.P.A.	-	-	-	-	-	-	-
2	AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	313,60	-	313,60	313,60	-	-	313,60
3	AGEMONT S.P.A.	208,30	-	208,30	208,30	-	-	208,30
4	AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	-	-	-	-	-	-	-
5	AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L. (data costituzione 8.8.2012)	-	-	-	-	-	-	-
6	AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-
7	BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	-	-	-	-	-	-	-
8	FIERA TRIESTE S.P.A. (in liquidazione dal 27.9.2010)	-	-	-	-	-	-	-
9	FINANZIARIA MC S.P.A.	-	-	-	-	-	-	-
10	FRIULIA S.P.A.	-	1,02	1,02	-	1,02	-	1,02
11	FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	595,00	979.461,00	980.056,00	595,00	979.461,00	559.830,25	1.539.886,25
12	GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	142.888,85	-	142.888,85	142.888,85	-	-	142.888,85
13	INSIEL S.P.A.	57.649,66	-	57.649,66	57.369,66	-	258,52	57.628,18
14	LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.	640.757,91	-	640.757,91	640.757,91	-	-	640.757,91
15	POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.	-	-	-	-	-	-	-
16	SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.	-	-	-	-	-	-	-
17	SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE	842.413,32	979.462,02	1.821.875,34	842.133,32	979.462,02	560.088,77	2.381.684,11

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Le due tabelle che seguono sono invece dirette ad evidenziare per il quinquennio 2009/2013 gli importi relativi a impegni in conto competenza e a accertamenti in conto competenza.

Tabella 112 – Impegni in conto competenza nel 2009/2013

SOCIETA' PARTECIPATE	impegni in conto competenza				
	2009	2010	2011	2012	2013
AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.P.A.	-	-	-	-	-
AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	1.232.068,79	6.499.456,55	3.569.458,66	3.166.603,46	1.525.103,69
AGEMONT S.P.A.	561.800,00	1.898.384,81	1.755.289,30	854.300,00	434.300,00
AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L.				508.696,00	697.180,00
AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L.				-	-
AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L.		30.000,00	500.000,00	170.000,00	95.248,41
AGRA PROMO F.V.G. SRL	-	-			
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	-	-	-	-	-
CASSA DI LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.P.A.	-				
FIERA TRIESTE S.P.A.	171.000,00	110.980,00	103.000,00	104.208,16	13.600,00
FINANZIARIA MC S.P.A.	-	-	7.771.050,00	-	-
FRIULIA S.P.A.	309.874,14	-	50.000,00	50.000,00	-
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	67.011.641,18	83.041.161,48	121.822.226,65	38.467.510,06	27.129.461,00
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	-	-	520.752,64	12.402.717,43	8.233.803,15
INSIEL MERCATO S.P.A.	-				
INSIEL S.P.A.	62.538.130,45	107.139.423,97	104.412.132,85	111.369.567,14	94.532.810,97
LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.				79.572,09	22.493,22
LIGNANO SABBIAORO GESTIONI S.P.A.	-	-	-	-	
MERCURIO S.P.A.	1.500.000,00				
P.R.I.M.A. F.V.G. S.R.L.	-	-	-		
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.	1.530.548,50	1.180.780,00	1.340.929,74	882.004,81	434.315,17
PROMOSEDIA S.P.A.	-	-	-		
PROMOTUR S.P.A.	13.912.796,90	13.847.724,44	13.239.135,24	12.744.405,13	
SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.	4.952.105,34	2.762.813,89	2.603.821,26	3.165.073,86	1.628.994,71
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.	3.601.333,84	6.700.664,11	7.055.240,86	7.019.993,80	4.079.324,49
totale	157.321.299,14	223.211.389,25	264.743.037,20	190.984.651,94	138.826.634,81

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 113 – Accertamenti in conto competenza nel 2009/2013

SOCIETA' PARTECIPATE	accertamenti in conto competenza				
	2009	2010	2011	2012	2013
AEREOPORTO AMEDEO DUCA D'AOSTA DI GORIZIA S.P.A.	-	-	-	-	-
AEREOPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	290,61	290,61	295,85	295,85	313,60
AGEMONT S.P.A.	153,84	1.700,00	809,04	55,60	208,30
AGEMONT CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L.				-	-
AGEMONT IMMOBILIARE S.R.L.				-	-
AGENZIA REGIONALE PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE S.R.L.		-	-	-	-
AGRA PROMO F.V.G. SRL	-	-			
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.	-	-	-	-	-
CASSA DI LIQUIDAZIONE E GARANZIA S.P.A.	46.596,29				
FIERA TRIESTE S.P.A.	-	156.259,50	-	-	-
FINANZIARIA MC S.P.A.	279.685,00	170.942,65	-	-	-
FRIULIA S.P.A.	11.613.487,15	2.963.213,39	3.243.850,96	-	1,02
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	-	-	-	-	980.056,00
GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.	-	-	-	-	142.888,85
INSIEL MERCATO S.P.A.	-				
INSIEL S.P.A.	5.659.397,38	661.358,22	683.436,99	7.587.308,63	57.649,66
LEGNO SERVIZI S.C.A R.L.				-	640.757,91
LIGNANO SABBIAADORO GESTIONI S.P.A.	-	375.610,97	498.079,66	509.358,42	
MERCURIO S.P.A.	-				
P.R.I.M.A. F.V.G. S.R.L.	-	-	10.000,00		
POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE S.C.P.A.	-	-	-	-	-
PROMOSEDIA S.P.A.	-	-	-		
PROMOTUR S.P.A.	7.756,43	13.628,06	10.407,18	12.524,26	
SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.	10.856,32	110,88	-	-	-
SOCIETA' FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.	-	-	-	195.000,00	-
totale	17.618.223,02	4.343.114,28	4.446.879,68	8.304.542,76	1.821.875,34

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.6.3 Flussi finanziari relativi agli enti regionali, alle agenzie regionali e alle aziende speciali.

Si evidenziano di seguito i flussi finanziari di spesa (impegni in conto competenza e pagamenti totali) e di entrata (accertamenti in conto competenza e riscossioni totali) della Regione da enti regionali, agenzie regionali e aziende speciali.

Si ricorda che con legge regionale 9.8.2012, n. 16 (interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione) è stata disposta la soppressione dell'agenzia regionale del lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2013, nonché degli E.R.Di.S.U. di Udine e di Trieste a decorrere dalla data di costituzione dell'ARDISS (agenzia regionale per il diritto agli studi superiori).

- Enti regionali

Gli enti regionali presentano nel 2013 impegni in conto competenza per complessivi euro 19,36 milioni e pagamenti totali per euro 20,43 milioni.

Tabella 114 – Spesa regionale a beneficio di enti regionali

ENTI REGIONALI	impegni 2013 in c/competenza	% sul totale	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	% sul totale
ente tutela pesca - ETP	734.758,00	3,80%	689.500,00	0,00	689.500,00	3,38%
ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste - E.R.Di.S.U. TS	7.551.583,81	39,01%	1.064.705,34	6.485.939,13	7.550.644,47	36,96%
ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine - E.R.Di.S.U. UD	6.595.814,72	34,07%	1.479.624,70	5.426.064,16	6.905.688,86	33,81%
agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	4.477.987,58	23,13%	1.198.947,85	4.082.094,78	5.281.042,63	25,85%
totale	19.360.144,11	100,00%	4.432.777,89	15.994.098,07	20.426.875,96	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

L'incidenza più elevata sul totale degli impegni in conto competenza è da attribuire ai due enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U. TS e E.R.Di.S.U. UD) con importi di euro 7,55 milioni (39,01% del totale) ed euro 6,59 milioni (34,07% del totale), per assegnazioni ai fini della concessione di prestiti d'onore e borse di studio, a titolo di fondo integrativo regionale per gli assegni di studio universitario, per contributi pluriennali agli E.R.Di.S.U. per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza delle case dello studente.

I flussi finanziari in uscita afferenti agli enti regionali relativi all'anno 2012 erano invece caratterizzati da impegni in conto competenza per euro 19,27 milioni e da pagamenti totali per euro 22,16 milioni. Nel 2012/2013 dunque gli impegni in conto competenza a favore degli enti regionali hanno registrato una variazione di segno

positivo pari a + 0,45%, corrispondente ad euro 87,27 mila. Le variazioni percentuali più significative nel 2012/2013 sono da attribuirsi all'agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA con impegni in conto competenza in diminuzione rispetto al 2012 nella misura di - 22,42%, corrispondente ad euro – 1,29 milioni, e all'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine – E.R.Di.S.U. UD con impegni in conto competenza in aumento rispetto al 2012 nella misura di + 15,90%, corrispondente ad euro 904,84 mila.

Nel 2013 accertamenti in conto competenza e riscossioni in conto competenza ed in conto residui sono invece entrambi pari a euro 88,32 mila.

Tabella 115 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme da enti regionali

ENTI REGIONALI	accertamenti in c/competenza 2013	% sul totale	riscossioni su residui 2013	riscossioni su competenza 2013	totale riscossioni 2013	% sul totale
ente tutela pesca - ETP	8.224,51	9,31%	0,00	8.224,51	8.224,51	9,31%
ente regionale per il diritto allo studio universitario di Trieste - E.R.Di.S.U. TS	906,97	1,03%	0,00	906,97	906,97	1,03%
ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine - E.R.Di.S.U. UD	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA	79.188,59	89,66%	0,00	79.188,59	79.188,59	89,66%
totale	88.320,07	100,00%	0,00	88.320,07	88.320,07	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Si evidenzia che sia gli accertamenti in conto competenza che le riscossioni totali per il 2013 sono da attribuirsi principalmente all'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA che presenta importi pari a euro 79,19 mila (89,66% dei rispettivi totali).

Nel 2012/2013 gli accertamenti in conto competenza a favore degli enti regionali hanno registrato una variazione di segno negativo pari a – 89,51%, corrispondente ad euro - 753,52 mila, mentre per le riscossioni totali la variazione, sempre di segno negativo, è stata pari a - 90,35%, corrispondente ad euro - 826,46 mila, entrambe sostanzialmente determinate dall'agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA con accertamenti in conto competenza in diminuzione rispetto al 2012 nella misura di - 90,50%, corrispondente ad euro – 754,79 mila, e con riscossioni totali in diminuzione rispetto al 2012 nella misura di – 90,57%, corrispondente ad euro – 760,87 mila.

- Agenzie regionali

Le agenzie regionali presentano nel 2013 impegni in conto competenza per complessivi euro 46,02 milioni e pagamenti totali per euro 45,41 milioni.

E' l'agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA a presentare i valori più

elevati sia per impegni in conto competenza (euro 25,28 milioni, 54,93% del totale), che per pagamenti totali (euro 24,97 milioni, 54,99% del totale). Gli impegni sono diretti, nella misura di euro 21,10 milioni, al finanziamento per le spese di funzionamento e per l'attività istituzionale.

Tabella 116 – Spesa regionale a beneficio di agenzie regionali

AGENZIE REGIONALI	impegni 2013 in c/competenza	% sul totale	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	% sul totale
agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA	25.281.074,61	54,93%	3.079.887,36	21.892.206,93	24.972.094,29	54,99%
agenzia turismo FVG	16.852.276,76	36,62%	7.469.391,05	11.398.270,83	18.867.661,88	41,55%
agenzia regionale per la lingua friulana - ARLEF	451.000,00	0,98%	640.000,00	51.000,00	691.000,00	1,52%
agenzia regionale del lavoro	393.429,72	0,85%	0,00	393.429,72	393.429,72	0,87%
agenzia regionale Promotur	3.045.232,16	6,62%	174.683,05	309.232,16	483.915,21	1,07%
totale	46.023.013,25	100,00%	11.363.961,46	34.044.139,64	45.408.101,10	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

I flussi finanziari in uscita afferenti alle agenzie regionali di cui all'anno 2012 erano invece caratterizzati da impegni in conto competenza per euro 61,98 milioni e da pagamenti totali per euro 59,76 milioni.

Nel 2012/2013 dunque gli impegni in conto competenza a favore delle agenzie regionali hanno registrato un decremento pari a - 25,74%, corrispondente ad euro - 15,95 milioni, mentre per i pagamenti totali il decremento è stato pari a - 24,02%, corrispondente ad euro - 14,35 milioni. Per quanto riguarda gli impegni in conto competenza, la variazione di segno negativo di cui si è appena detto è stata sostanzialmente determinata dall'agenzia regionale Promotur che ha registrato nel passaggio dal 2012 al 2013 una variazione degli impegni in conto competenza pari a euro - 12,95 milioni.

Accertamenti in conto competenza e riscossioni in conto competenza ed in conto residui delle agenzie regionali sono pari, nel 2013 a, rispettivamente, euro 2,69 milioni ed euro 2,32 milioni.

Accertamenti in conto competenza sono da attribuirsi principalmente all'agenzia turismo FVG (euro 1,32 milioni, 49,03% del totale) e all'agenzia regionale del lavoro (euro 1,12 milioni, 41,49% del totale).

Tabella 117 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme da agenzie regionali

AGENZIE REGIONALI	accertamenti in c/competenza 2013	% sul totale	riscossioni su residui 2013	riscossioni su competenza 2013	totale riscossioni 2013	% sul totale
agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA	242.113,72	8,98%	243.757,33	242.113,72	485.871,05	20,95%
agenzia turismo FVG	1.321.260,97	49,03%	26.584,99	684.651,96	711.236,95	30,66%
agenzia regionale per la lingua friulana - ARLEF	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
agenzia regionale del lavoro	1.118.089,69	41,49%	0,00	1.108.880,66	1.108.880,66	47,81%
agenzia regionale Promotur	13.438,90	0,50%	0,00	13.438,90	13.438,90	0,58%
totale	2.694.903,28	100,00%	270.342,32	2.049.085,24	2.319.427,56	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nel 2012/2013 gli accertamenti in conto competenza a favore delle agenzie regionali hanno registrato un incremento pari a + 1304,74%, corrispondente ad euro 2,50 milioni, determinato principalmente dall'agenzia turismo FVG, che ha registrato una variazione degli accertamenti in conto competenza pari a euro 1,21 milioni, e dall'agenzia regionale del lavoro, che ha registrato una variazione degli accertamenti in conto competenza pari a euro 1,04 milioni.

- Aziende speciali

L'unica azienda speciale è l'azienda speciale Villa Manin, che presenta nel 2013 impegni in conto competenza per complessivi euro 1,64 milioni, a titolo di finanziamento ordinario annuale per l'attività e gli oneri di funzionamento, e pagamenti totali per euro 1,68 milioni.

Tabella 118 – Spesa regionale a beneficio di aziende speciali

AZIENDE SPECIALI	impegni 2013 in c/competenza	% sul totale	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	% sul totale
azienda speciale Villa Manin	1.644.000,00	100,00%	485.000,00	1.200.000,00	1.685.000,00	100,00%
totale	1.644.000,00	100,00%	485.000,00	1.200.000,00	1.685.000,00	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Rispetto all'anno 2012 gli impegni sono diminuiti nella misura di – 38,54%, corrispondente ad euro – 1,03 milioni, mentre i pagamenti nella misura di – 28,14%, corrispondente ad euro – 660 mila.

Accertamenti in conto competenza e riscossioni in conto competenza ed in conto

residui sono invece entrambi pari ad euro 0.

Tabella 119 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme da aziende speciali

AZIENDE SPECIALI	accertamenti in c/competenza 2013	% sul totale	riscossioni su residui 2013	riscossioni su competenza 2013	totale riscossioni 2013	% sul totale
azienda speciale Villa Manin	0,00	non calc.	0,00	0,00	0,00	non calc.
totale	0,00	non calc.	0,00	0,00	0,00	non calc.

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.6.4 Flussi finanziari relativi alle gestioni fuori bilancio

Le gestioni fuori bilancio della Regione sono disciplinate dall'articolo 25 della legge regionale 8.8.2007, n. 21 (norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) che al comma 1 stabilisce che “in ottemperanza ai principi di unità e universalità del bilancio sono vietate le gestioni fuori bilancio della Regione”, mentre al comma 2 recita che “con legge regionale possono essere eccezionalmente autorizzate le seguenti tipologie di gestioni fuori bilancio: a) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni da parte degli associati; b) gestioni le cui entrate derivino principalmente da contribuzioni regionali e da rientri; c) gestioni le cui entrate derivino principalmente dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o degli acquirenti, di beni e servizi; d) gestioni autorizzate con legge regionale in relazione ad esigenze specifiche e comprovate, qualora le caratteristiche dell'istruttoria e la natura del procedimento di spesa non siano compatibili con i meccanismi ordinari di erogazione della spesa pubblica”.

Il fenomeno delle gestioni fuori bilancio della Regione è stato esaminato da questa Sezione, che ha sviluppato talune osservazioni critiche a mezzo della deliberazione n. 13 del 2011. In linea con le osservazioni formulate nell'ambito del controllo, l'articolo 13 della legge di assestamento del bilancio 2011 (legge regionale 11.8.2011, n. 11) contiene una disposizione ricognitiva generale (comma 21) tesa a ricondurre ogni gestione fuori bilancio a una delle quattro tipologie previste dall'articolo 25 della legge regionale di contabilità⁹³.

⁹³ Per completezza, si fa presente che la ricognizione, nell'accogliere in gran parte la classificazione proposta da questa Sezione, se ne discosta per le seguenti gestioni (la numerazione corrisponde a quella utilizzata nella deliberazione 13/2011 di questa Sezione) :

4. fondo di rotazione a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici - secondo la Sezione in d) esigenze specifiche e comprovate, secondo la Regione in b) contribuzioni regionali e rientri;

Unitamente all'invio dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti con le gestioni fuori bilancio per l'anno 2013, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ha comunicato, con riferimento alla gestione fuori bilancio n. 4 (fondo speciale a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici), che è stata evidenziata alla Direzione vigilante l'opportunità di mettere in atto le procedure finalizzate alla chiusura del fondo. Per quanto riguarda invece la gestione fuori bilancio n. 11 (fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia – FRIA), ha chiarito che non è stata ancora emanata la delibera di cui all'articolo 13, comma 7, legge regionale n. 2 del 27.2.2012 (chiusura e confluenza al fondo per lo sviluppo delle PMI e servizi). Ha inoltre comunicato la chiusura della gestione fuori bilancio n. 15 (fondo speciale per "Obiettivo 2" 2000-2006) a decorrere dal 1° gennaio 2013, avvenuta con D. Pres. 27.12.2012, n. 270, e la chiusura della gestione fuori bilancio n. 19 (fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa – 1 bando) sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, avvenuta in base all'articolo 9, comma 122 della legge regionale 31.12.2012, n. 27 che ha, tra le varie, disposto che le disponibilità residue del fondo relativo al bando emesso nell'anno 1999 vengano riversate dal soggetto gestore alla gestione fuori bilancio del fondo relativa al bando emesso nell'anno 2002. Per quanto riguarda la gestione fuori bilancio n. 36 (fondo regionale smobilizzo crediti), l'articolo 13, comma 1 della legge regionale 27.2.2012, n. 2 ha previsto che con delibera di Giunta regionale ne venga disposta la cessazione e che vengano impartite disposizioni per la liquidazione della stessa e per il trasferimento in capo al FRIE dei rapporti giuridici attivi e passivi relativi.

La gestione fuori bilancio n. 42 (sezione per gli interventi anticrisi per le imprese artigiane – FRIA) e la gestione fuori bilancio n. 43 (sezione per gli interventi anticrisi per le imprese commerciali turistiche e di servizio - FSRICTS) sono state attivate a decorrere dal 16.12.2013. In particolare, sono state istituite, rispettivamente, nell'ambito della gestione fuori bilancio n. 11 (fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia – FRIA) e della gestione fuori bilancio n. 17 (fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi) al fine di agevolare l'efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni a queste concesse, nonché per consentire

28. fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese - secondo la Sezione in b) contribuzioni regionali e rientri, secondo la Regione in d) esigenze specifiche e comprovate;

32. fondo POR FESR 2007-2013 - secondo la Sezione in b) contribuzioni regionali e rientri, secondo la Regione in d) esigenze specifiche e comprovate;

35. fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese - secondo la Sezione in b) contribuzioni regionali e rientri, secondo la Regione in d) esigenze specifiche e comprovate.

Le gestioni 6 (fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane), 7 (idem), 16 (fondo speciale gestione immobili Friuli Venezia Giulia), 21 (fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale), 25 (fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione), 27 (fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Grado e Marano), 29 (fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari) e 31 (fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur spa), che la Sezione non colloca in alcuna tipologia, sono classificate dalla Regione nella tipologia d) esigenze specifiche e comprovate.

l'efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 6 della legge regionale 27.2.2012, n. 2 che costituisce strumento di sostegno del sistema produttivo regionale finalizzato a completare le misure di intervento del FRIE nella concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

Prima di procedere all'analisi dei flussi finanziari in uscita ed in entrata della Regione a beneficio delle gestioni fuori bilancio e dei flussi di cassa delle gestioni fuori bilancio, verrà esposto il contenuto della circolare n. 2 del 24.2.2012 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, recante istruzioni agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio, che riprende anche gli esiti del controllo effettuato dalla Sezione nell'anno 2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 il controllo successivo a consuntivo sui conti amministrativi delle gestioni fuori bilancio viene esercitato dal Servizio distaccato di ragioneria di Udine. La finalità della circolare è appunto fornire indicazioni ed indirizzi diretti a favorire uniformità di comportamento.

Con tale circolare viene ribadito che, all'attivazione di ogni nuova gestione fuori bilancio, il gestore deve comunicare mediante lettera ufficiale alla Tesoreria regionale, al Servizio distaccato di ragioneria e alla Sezione di controllo della Corte dei conti (Ufficio distaccato di Udine), la firma autografa del soggetto abilitato all'emissione dei titoli di spesa e quella del suo eventuale sostituto. Ciascun gestore è tenuto ad utilizzare l'applicazione web gestita da Insiel per il caricamento dei dati diretti alla predisposizione del rendiconto che dovrà pervenire, corredato di una esauriente relazione, al Servizio distaccato di ragioneria entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce ovvero entro il terzo mese successivo alla data di chiusura annuale della gestione. L'avvenuto invio del rendiconto dovrà essere comunicato alla Sezione di controllo della Corte dei conti (Ufficio distaccato di Udine).

La relazione di accompagnamento al rendiconto, sottoscritta dal responsabile della gestione, deve illustrare l'andamento della medesima nel suo complesso ed i movimenti finanziari più significativi, nonché le procedure adottate per l'acquisizione delle entrate e per l'erogazione delle spese. A tale proposito la Sezione di controllo della Corte dei conti nella propria relazione istruttoria del 2011 aveva riscontrato che non tutte le gestioni avevano illustrato in maniera rigorosa quanto richiesto dalla norma. Con particolare riferimento agli incarichi di consulenza, aveva inoltre rilevato una carenza delle relazioni illustrative in ordine alle procedure seguite ed aveva evidenziato una generalizzata mancata pubblicazione sul sito web regionale dei provvedimenti di conferimento degli incarichi.

Oltre alla relazione illustrativa sottoscritta dall'organo gestore, al rendiconto

dovranno essere allegati i conti giudiziali resi dal tesoriere e anche dagli eventuali istituti bancari intermediari, gli ordinativi di pagamento e le bollette di incasso, copia dell'estratto conto bancario di tesoreria, copia della documentazione attinente alle entrate e alle spese (ad esempio fatture) che sia significativa ai fini dell'attestazione di regolarità e legalità della gestione da parte del Servizio distaccato di ragioneria.

La Direzione centrale/il Servizio vigilante di ciascuna gestione fuori bilancio dovrà pronunciarsi in una motivata valutazione di merito sui risultati ottenuti dalla gestione, in relazione alla finalità ed agli obiettivi della gestione stessa, esplicitando, laddove possibile, parametri ed indicatori di efficacia ed economicità. Le considerazioni espresse dalla Direzione centrale/Servizio vigilante saranno strumentali alla cosiddetta attestazione di proficuità della spesa del Servizio distaccato di ragioneria.

Viene da ultimo ricordato che le Direzioni centrali/Servizi vigilanti sono tenuti a verificare preventivamente le effettive esigenze di cassa degli organi gestori richiedendo agli stessi una giustificazione sintetica ma esaustiva degli impegni di spesa ai quali sono chiamati a far fronte con la situazione di cassa aggiornata evidenziata da un estratto conto.

Tutto ciò premesso, si espongono di seguito dapprima i commenti sui flussi finanziari in uscita (impegni in conto competenza e pagamenti su residui e su competenza) ed in entrata (accertamenti in conto competenza e riscossioni in conto competenza ed in conto residui) della Regione a beneficio delle gestioni fuori bilancio relativamente al 2013, e quindi sui flussi di cassa delle gestioni fuori bilancio relativamente al triennio 2011/2013 (giacenze di cassa alla fine di ciascun esercizio, nonché riscossioni e pagamenti).

Tabella 120 – Spesa regionale a beneficio delle gestioni fuori bilancio

GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	impegni 2013 in c/competenza	% sul tot.	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	% sul tot.
1	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (ex art. 1, L. 18 ottobre 1955, n. 908 e art. 6, L. 29 gennaio 1986, n. 26) FRIE	SI	1.987,40	0,00%	-	1.987,40	1.987,40	0,00%
2	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (ex art. 4, L. 23 gennaio 1970, n. 8)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
3	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle province di Udine e Pordenone (ex art. 2, D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito in L. 29 maggio 1976, n. 336 e art. 17, L. 11 novembre 1982, n. 828)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
4	Fondo speciale a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici (ex art. 20, L.R. 3 giugno 1978, n. 49)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
5	Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali (art. 152, L.R. 31 agosto 1981, n. 53)	parz.	1.480.000,00	2,94%	-	1.480.000,00	1.480.000,00	1,93%
6	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (ex art. 2, L.R. 2 agosto 1982, n. 51)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
7	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (fondi statali ripartiti ex L. n. 949/1952 e 1068/64)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
8	Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (ex art. 1, L.R. 20 novembre 1982, n. 80)	SI	1.900.000,00	3,78%	-	1.900.000,00	1.900.000,00	2,48%
9	Fondo regionale per la protezione civile (ex art. 33, L.R. 31 dicembre 1986, n. 64)	NO	15.493.125,25	30,81%	41.750.618,18	-	41.750.618,18	54,42%
10	Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale slovena (ex art. 4, L.R. 22 agosto 1991 n. 34)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
11	Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia - FRIA (ex art. 45, L.R. 22 aprile 2002, n. 12)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
12	Fondo speciale per l'integrazione dell'indennità di buonuscita e la corresponsione dell'anticipazione dell'indennità stessa (ex art. 186, L.R. 28 aprile 1994, n. 5)	NO	2.523.967,07	5,02%	95.664,20	2.428.505,99	2.524.170,19	3,29%
13	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1994-1996 (ex art. 5, L.R. 28 agosto 1995, n. 35)	NO		0,00%				0,00%
14	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1997-1999 (ex art. 14, L.R. 12 febbraio 1998, n. 31)	NO		0,00%				0,00%
15	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 2000-2006 (ex art. 1, L.R. 27 novembre 2001, n. 26)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
16	Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.a. (ex art. 3 L.R. 12 febbraio 1998, n. 3)	NO		0,00%				0,00%
17	Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (art. 2, comma 1 b), L.R. 27.2.2012 n. 2)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
18	Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil (ex art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)	NO	-	0,00%	1.800.000,00	-	1.800.000,00	2,35%

GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	impegni 2013 in c/competenza	% sul tot.	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	% sul tot.
19	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 1 bando	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
20	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 2 bando	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
21	Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale (ex art. 5, L.R. 26 febbraio 2001, n. 4)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
22	Fondo per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area sub danubiana-croata promossa dal Ministero degli Affari Esteri (ex art. 8, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e come modificato dalla L. R. 13/02)	NO		0,00%				0,00%
23	Fondo per l'attuazione degli interventi di competenza regionale per la realizzazione degli uffici regionali di Udine (ex art. 8, comma 33, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2)	NO		0,00%				0,00%
24	Fondo regionale per i servizi forestali (ex art. 5, comma 110-114 L.R. 4/01 e art. 90 commi 1 e 2 della L.R. 22/02)	NO		0,00%				0,00%
25	Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ex art. 9, comma 7, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3)	NO	150.000,00	0,30%	-	-	-	0,00%
26	Fondo regionale per le emergenze in agricoltura (art. 1 e art. 2, comma 10, L.R. 13 agosto 2002, n. 22)	NO	129.485,51	0,26%	350.000,00	117.826,71	467.826,71	0,61%
27	Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Marano e Grado (ex art. 55, L.R. 3 luglio 2002, n. 16)	NO		0,00%				0,00%
28	Fondo regionale per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (art. 7 L.R. 4/05) gestione residuale Friulia e dal 25/2/2010 gestione Unicredit (fondi regionali e dal 2012 fondi comunitari POR FESR)	NO	-	0,00%	10.000.000,00	-	10.000.000,00	13,03%
29	Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (art. 8 L.R. 18 gennaio 2006 n. 2)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
30	Fondo per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (art. 7 commi 65-71 L.R. 1/07)	parz.		0,00%				0,00%
31	Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur Spa (art. 8 commi 114-116 L.R. 2/2006) - agenzia regionale Promotur (art. 12, comma 1, LR 17/2011)	NO	10.000.000,00	19,88%	-	10.000.000,00	10.000.000,00	13,03%
32	Fondo POR FESR 2007-2013 (art. 24, L. R. 7/08)	NO	18.583.373,00	36,95%	6.764.586,00	-	6.764.586,00	8,82%
33	Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano (art. 5, c. 72, L. R. 17/08)	NO	-	0,00%	-	-	-	0,00%
34	Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER (art. 14, c. 39, L. R. 11/09)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
35	Fondo regionale di garanzia per le PMI (art. 12 bis, c. 3, L. R. 4/2005) - sezione per le garanzie di cui all'art. 2, c. 2 e art. 13 c. 13 della L.R. 2/2012	NO	30.000,00	0,06%	-	30.000,00	30.000,00	0,04%
36	Fondo regionale smobilizzo crediti (art. 12 ter, c. 10, L. R. 4/2005)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
37	Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli (art. 12 ter, c. 10 bis, L. R. 4/2005) - in ambito fondo 8	SI		0,00%				0,00%

GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	impegni 2013 in c/competenza	% sul tot.	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	% sul tot.
38	Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese del settore agricolo, costituito nell'ambito del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo art. 3, c. 38-44, L. R. 12/2009 - in ambito fondo 8	NO		0,00%				0,00%
39	Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle imprese edili certificate SOA per interventi di edilizia residenziale (art. 4, c. 51, L. R. 22/2010)	SI		0,00%				0,00%
40	FRIE sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile (art. 2, c. 95, L.R. 11/2011)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
41	FRIE fondo di garanzia per le opportunità dei giovani (art. 28, L.R. 5/2012)	NO		0,00%				0,00%
42	Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese artigiane - FRIA (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
43	Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese commerciali turistiche e di servizio - FSRICTS (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI	-	0,00%	-	-	-	0,00%
totale			50.291.938,23	100,00%	60.760.868,38	15.958.320,10	76.719.188,48	100,00%
di cui di rotazione			1.901.987,40	3,78%	-	1.901.987,40	1.901.987,40	2,48%
di cui <u>non</u> di rotazione			46.909.950,83	93,28%	60.760.868,38	12.576.332,70	73.337.201,08	95,59%
di cui <u>parzialmente</u> di rotazione			1.480.000,00	2,94%	-	1.480.000,00	1.480.000,00	1,93%

Nota: le gestioni fuori bilancio n. 13, 14, 16, 22, 23, 24, 27 e 30 risultano chiuse e le gestioni fuori bilancio n. 37, 38, 39 e 41 risultano non attivate.

Nota: per le gestioni fuori bilancio n. 5 e 9 non sono stati segnalati impegni e pagamenti e accertamenti e riscossioni di capitoli di bilancio regionale che costituiscono voci accessorie. Per la gestione fuori bilancio n. 12 non sono stati segnalati impegni e pagamenti capitolo 9881/S e accertamenti e riscossioni capitolo 1169/E e 1174/E (costituiscono voci accessorie).

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nel 2013, a favore delle gestioni fuori bilancio, si registrano complessivamente impegni in conto competenza per euro 50,29 milioni (euro 1,90 milioni ai fondi di rotazione, euro 46,91 milioni ai fondi non di rotazione ed euro 1,48 milioni ai fondi parzialmente di rotazione) e pagamenti totali per euro 76,72 milioni (euro 1,90 milioni ai fondi di rotazione, euro 73,34 milioni ai fondi non di rotazione ed euro 1,48 milioni ai fondi parzialmente di rotazione).

I flussi finanziari in uscita a beneficio delle gestioni fuori bilancio di cui all'anno 2012 erano invece caratterizzati da impegni in conto competenza per euro 217,57 milioni e da pagamenti totali per euro 216,85 milioni.

Nel 2012/2013 dunque gli impegni in conto competenza a favore delle gestioni fuori bilancio sono stati interessati da una variazione percentuale di segno negativo pari a - 76,88%, corrispondente ad euro - 167,28 milioni, mentre per i pagamenti totali la variazione, sempre di segno negativo, è stata pari a - 64,62%, corrispondente ad euro - 140,13 milioni.

In particolare, la variazione di segno negativo degli impegni in conto competenza è stata determinata principalmente dalla gestione fuori bilancio n. 34 (fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER), dalla gestione fuori bilancio n. 32 (fondo POR FESR 2007-2013) e dalla gestione fuori bilancio n. 9 (fondo regionale per la protezione civile). Gli impegni in conto competenza passano, per la gestione fuori bilancio n. 34 da euro 100 milioni del 2012 ad euro 0 nel 2013 (- 100% nel 2012/2013), per la gestione fuori bilancio n. 32 da euro 53,71 milioni nel 2012 ad euro 18,58 milioni nel 2013 (- 65,40% nel 2012/2013) e per la gestione fuori bilancio n. 9 da euro 35,22 milioni nel 2012 ad euro 15,49 milioni nel 2013 (- 56,01% nel 2012/2013).

Nell'anno 2013 le gestioni fuori bilancio che pesano maggiormente sul totale degli impegni in conto competenza sono le seguenti tre:

- gestione fuori bilancio n. 32 (fondo POR FESR 2007-2013) con impegni in conto competenza per euro 18,58 milioni (36,95% degli impegni in conto competenza complessivi);
- gestione fuori bilancio n. 9 (fondo regionale per la protezione civile) con impegni in conto competenza per euro 15,49 milioni (30,81% degli impegni in conto competenza complessivi);
- gestione fuori bilancio n. 31 (fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur Spa – agenzia regionale Promotur) con impegni in conto competenza per euro 10 milioni (19,88% degli impegni in conto competenza complessivi).

Nel 2013, se si escludono le gestioni fuori bilancio chiuse e quelle non attivate, sono solamente 10 quelle che presentano importi non nulli per impegni in conto competenza e, dunque, sono state ben 21 quelle caratterizzate da impegni in conto competenza pari a zero.

Si riportano ancora di seguito le tabelle contenenti l'indicazione delle gestioni fuori bilancio che in almeno uno degli anni del triennio 2011/2013 hanno registrato impegni in conto competenza di importo superiore ad euro 5 milioni, nonché delle gestioni fuori bilancio che in ciascun anno del triennio 2011/2013 non hanno registrato movimentazioni nè per impegni in conto competenza nè per pagamenti in conto competenza ed in conto residui.

Tabella 121 – Gestioni fuori bilancio con impegni in conto competenza superiori ad euro 5 milioni

GESTIONI FUORI BILANCIO CON IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA SUPERIORI AD EURO 5 MILIONI		rotazione	anno 2011	anno 2012	anno 2013
9	Fondo regionale per la protezione civile (ex art. 33, L.R. 31 dicembre 1986, n. 64)	NO	33.750.970,60	35.221.312,67	15.493.125,25
17	Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (art. 2, comma 1 b), L.R. 27.2.2012 n. 2)	SI	7.000.000,00		
28	Fondo regionale per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (art. 7 L.R. 4/05) gestione residuale Friulia e dal 25/2/2010 gestione Unicredit (fondi regionali e dal 2012 fondi comunitari POR FESR)	NO	10.000.000,00	8.562.684,00	
31	Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur Spa (art. 8 commi 114-116 L.R. 2/2006) - agenzia regionale Promotur (art. 12, comma 1, LR 17/2011)	NO	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
32	Fondo POR FESR 2007-2013 (art. 24, L. R. 7/08)	NO	52.800.988,01	53.714.802,91	18.583.373,00
33	Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano (art. 5, c. 72, L. R. 17/08)	NO	15.245.483,05		
34	Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER (art. 14, c. 39, L. R. 11/09)	SI		100.000.000,00	

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 122 – Gestioni fuori bilancio caratterizzate da nessuna movimentazione in ciascun anno del triennio 2011/2013

GESTIONI FUORI BILANCIO CON NESSUNA MOVIMENTAZIONE, NE' PER IMPEGNI IN CONTO COMPETENZA NE' PER PAGAMENTI SIA IN CONTO COMPETENZA CHE IN CONTO RESIDUI, IN CIASCUN ANNO DEL TRIENNIO 2011-2013		rotazione
3	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle province di Udine e Pordenone (ex art. 2, D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito in L. 29 maggio 1976, n. 336 e art. 17, L. 11 novembre 1982, n. 828)	SI
4	Fondo speciale a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici (ex art. 20, L.R. 3 giugno 1978, n. 49)	NO
6	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (ex art. 2, L.R. 2 agosto 1982, n. 51)	NO
7	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (fondi statali ripartiti ex L. n. 949/1952 e 1068/64)	NO
10	Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale slovena (ex art. 4, L.R. 22 agosto 1991 n. 34)	NO
19	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 1 bando	SI
20	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 2 bando	NO
29	Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (art. 8 L.R. 18 gennaio 2006 n. 2)	NO
36	Fondo regionale smobilizzo crediti (art. 12 ter, c. 10, L. R. 4/2005)	SI

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Come meglio precisato in premessa, con riferimento alla gestione fuori bilancio n. 4, è stata evidenziata alla Direzione vigilante l'opportunità di mettere in atto le procedure finalizzate alla chiusura del fondo. La gestione fuori bilancio n. 19 risulta chiusa a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per la gestione fuori bilancio n. 36 è stato previsto che con delibera di Giunta regionale ne venga disposta la cessazione.

Accertamenti in conto competenza e riscossioni in conto competenza e in conto residui della Regione dalle gestioni fuori bilancio nel 2013 ammontano rispettivamente ad euro 4,10 milioni (euro 164,78 mila dai fondi di rotazione, euro 3,94 milioni dai fondi non di rotazione ed euro 0 dai fondi parzialmente di rotazione) e ad euro 7,77 milioni (euro 164,78 mila dai fondi di rotazione, euro 7,61 milioni dai fondi non di rotazione ed euro 0 dai fondi parzialmente di rotazione).

Sono solo 5 le gestioni fuori bilancio che registrano nell'anno 2013 valori non nulli in corrispondenza di accertamenti in conto competenza e/o di riscossioni in conto competenza ed in conto residui. Tra queste spicca la gestione fuori bilancio n. 10 (fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale slovena) con accertamenti in conto competenza e riscossioni in conto competenza ed in conto residui entrambi pari ad euro 3,19 milioni (77,72% e 41,06% dei rispettivi totali).

I flussi finanziari in entrata afferenti alle gestioni fuori bilancio di cui all'anno 2012 erano invece caratterizzati da accertamenti in conto competenza e da riscossioni in conto

competenza e in conto residui entrambi pari ad euro 31,76 milioni. Nel 2012/2013 dunque gli accertamenti in conto competenza e le riscossioni in conto competenza e in conto residui di cui alle gestioni fuori bilancio hanno registrato una forte riduzione (- 87,07%, corrispondente ad euro – 27,65 milioni per i primi e – 75,53%, corrispondente ad euro – 23,98 milioni per le seconde), sostanzialmente determinata dalla riduzione degli accertamenti in conto competenza e delle riscossioni in conto competenza e in conto residui in corrispondenza della gestione fuori bilancio n. 34 (fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER) che passano da euro 25,34 milioni nel 2012 ad euro 164,78 mila nel 2013.

Tabella 123 – Accertamenti e riscossioni della Regione di somme dalle gestioni fuori bilancio

GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	accertamenti in c/competenza 2013	% sul tot.	riscossioni in c/competenza e in c/residui 2013	% sul tot.
1	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (ex art. 1, L. 18 ottobre 1955, n. 908 e art. 6, L. 29 gennaio 1986, n. 26) FRIE	SI	-	0,00%	-	0,00%
2	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (ex art. 4, L. 23 gennaio 1970, n. 8)	SI	-	0,00%	-	0,00%
3	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle province di Udine e Pordenone (ex art. 2, D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito in L. 29 maggio 1976, n. 336 e art. 17, L. 11 novembre 1982, n. 828)	SI	-	0,00%	-	0,00%
4	Fondo speciale a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici (ex art. 20, L.R. 3 giugno 1978, n. 49)	NO	-	0,00%	-	0,00%
5	Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali (art. 152, L.R. 31 agosto 1981, n. 53)	parz.	-	0,00%	-	0,00%
6	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (ex art. 2, L.R. 2 agosto 1982, n. 51)	NO	-	0,00%	-	0,00%
7	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (fondi statali ripartiti ex L. n. 949/1952 e 1068/64)	NO	-	0,00%	-	0,00%
8	Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (ex art. 1, L.R. 20 novembre 1982, n. 80)	SI	-	0,00%	-	0,00%

GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	accertamenti in c/competenza 2013	% sul tot.	riscossioni in c/competenza e in c/residui 2013	% sul tot.
9	Fondo regionale per la protezione civile (ex art. 33, L.R. 31 dicembre 1986, n. 64)	NO	-	0,00%	-	0,00%
10	Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale slovena (ex art. 4, L.R. 22 agosto 1991 n. 34)	NO	3.191.784,09	77,72%	3.191.784,09	41,06%
11	Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia - FRIA (ex art. 45, L.R. 22 aprile 2002, n. 12)	SI	-	0,00%	-	0,00%
12	Fondo speciale per l'integrazione dell'indennità di buonuscita e la corresponsione dell'anticipazione dell'indennità stessa (ex art. 186, L.R. 28 aprile 1994, n. 5)	NO	-	0,00%	-	0,00%
13	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1994-1996 (ex art. 5, L.R. 28 agosto 1995, n. 35)	NO		0,00%		0,00%
14	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1997-1999 (ex art. 14, L.R. 12 febbraio 1998, n. 31)	NO		0,00%		0,00%
15	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 2000-2006 (ex art. 1, L.R. 27 novembre 2001, n. 26)	NO	-	0,00%	3.666.216,04	47,17%
16	Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.a. (ex art. 3 L.R. 12 febbraio 1998, n. 3)	NO		0,00%		0,00%
17	Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (art. 2, comma 1 b), L.R. 27.2.2012 n. 2)	SI	-	0,00%	-	0,00%
18	Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil (ex art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)	NO	449.952,36	10,96%	449.952,36	5,79%
19	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 1 bando	SI	-	0,00%	-	0,00%
20	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 2 bando	NO	-	0,00%	-	0,00%
21	Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale (ex art. 5, L.R. 26 febbraio 2001, n. 4)	NO	-	0,00%	-	0,00%
22	Fondo per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area sub danubiana-croata promossa dal Ministero degli	NO		0,00%		0,00%

GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	accertamenti in c/competenza 2013	% sul tot.	riscossioni in c/competenza e in c/residui 2013	% sul tot.
	Affari Esteri (ex art. 8, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e come modificato dalla L. R. 13/02)					
23	Fondo per l'attuazione degli interventi di competenza regionale per la realizzazione degli uffici regionali di Udine (ex art. 8, comma 33, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2)	NO		0,00%		0,00%
24	Fondo regionale per i servizi forestali (ex art. 5, comma 110-114 L.R. 4/01 e art. 90 commi 1 e 2 della L.R. 22/02)	NO		0,00%		0,00%
25	Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ex art. 9, comma 7, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3)	NO		0,00%		0,00%
26	Fondo regionale per le emergenze in agricoltura (art. 1 e art. 2, comma 10, L.R. 13 agosto 2002, n. 22)	NO		0,00%		0,00%
27	Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Marano e Grado (ex art. 55, L.R. 3 luglio 2002, n. 16)	NO		0,00%		0,00%
28	Fondo regionale per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (art. 7 L.R. 4/05) gestione residuale Friulia e dal 25/2/2010 gestione Unicredit (fondi regionali e dal 2012 fondi comunitari POR FESR)	NO		0,00%		0,00%
29	Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (art. 8 L.R. 18 gennaio 2006 n. 2)	NO		0,00%		0,00%
30	Fondo per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (art. 7 commi 65-71 L.R. 1/07)	parz.		0,00%		0,00%
31	Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur Spa (art. 8 commi 114-116 L.R. 2/2006) - agenzia regionale Promotur (art. 12, comma 1, LR 17/2011)	NO		0,00%		0,00%
32	Fondo POR FESR 2007-2013 (art. 24, L. R. 7/08)	NO	300.000,00	7,31%	300.000,00	3,86%
33	Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano (art. 5, c. 72, L. R. 17/08)	NO		0,00%		0,00%
34	Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER (art. 14,	SI	164.784,66	4,01%	164.784,66	2,12%

GESTIONE FUORI BILANCIO c. 39, L. R. 11/09)		rotazione	accertamenti in c/competenza 2013	% sul tot.	riscossioni in c/competenza e in c/residui 2013	% sul tot.
35	Fondo regionale di garanzia per le PMI (art. 12 bis, c. 3, L. R. 4/2005) - sezione per le garanzie di cui all'art. 2, c. 2 e art. 13 c. 13 della L.R. 2/2012	NO	-	0,00%	-	0,00%
36	Fondo regionale smobilizzo crediti (art. 12 ter, c. 10, L. R. 4/2005)	SI	-	0,00%	-	0,00%
37	Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli (art. 12 ter, c. 10 bis, L. R. 4/2005) - in ambito fondo 8	SI		0,00%		0,00%
38	Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese del settore agricolo, costituito nell'ambito del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo art. 3, c. 38-44, L. R. 12/2009 - in ambito fondo 8	NO		0,00%		0,00%
39	Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle imprese edili certificate SOA per interventi di edilizia residenziale (art. 4, c. 51, L. R. 22/2010)	SI		0,00%		0,00%
40	FRIE sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile (art. 2, c. 95, L.R. 11/2011)	SI	-	0,00%	-	0,00%
41	FRIE fondo di garanzia per le opportunità dei giovani (art. 28, L.R. 5/2012)	NO		0,00%		0,00%
42	Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese artigiane - FRIA (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI	-	0,00%	-	0,00%
43	Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese commerciali turistiche e di servizio - FSRICTS (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI	-	0,00%	-	0,00%
totale			4.106.521,11	100,00%	7.772.737,15	100,00%
di cui di rotazione			164.784,66	4,01%	164.784,66	2,12%
di cui <u>non</u> di rotazione			3.941.736,45	95,99%	7.607.952,49	97,88%
di cui <u>parzialmente</u> di rotazione			-	0,00%	-	0,00%

Nota: le gestioni fuori bilancio n. 13, 14, 16, 22, 23, 24, 27 e 30 risultano chiuse e le gestioni fuori bilancio n. 37, 38, 39 e 41 risultano non attivate.

Nota: per le gestioni fuori bilancio n. 5 e 9 non sono stati segnalati impegni e pagamenti e accertamenti e riscossioni di capitoli di bilancio regionale che costituiscono voci accessorie. Per la gestione fuori bilancio n. 12 non sono stati segnalati impegni e pagamenti capitolo 9881/S e accertamenti e riscossioni capitolo 1169/E e 1174/E (costituiscono voci accessorie).

Nota: non sono stati segnalati gli accertamenti e le riscossioni della Regione delle somme attinenti a ritenute fiscali e previdenziali (esse vengono versate all'Agenzia delle Entrate e agli Enti previdenziali dalla Regione in qualità di sostituto d'imposta).

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Sia i flussi di cassa relativi alla giacenza finale che quelli relativi a riscossioni e pagamenti presentano nel triennio 2011/2013 un andamento oscillante. Per la giacenza finale i valori passano da euro 270,88 milioni nel 2011, a euro 307,48 milioni nel 2012, a euro 246,88 milioni nel 2013. Per riscossioni e pagamenti i valori passano da euro 480,50 milioni ed euro 521,46 milioni nel 2011, a euro 789,69 milioni ed euro 759,72 milioni nel 2012, a euro 533,87 milioni ed euro 594,47 milioni nel 2013.

Tabella 124 – Giacenza finale delle gestioni fuori bilancio

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - giacenza finale (in migliaia di euro)								
GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	giacenza finale esercizio 2011	peso % su tot gestioni 2011	giacenza finale esercizio 2012	peso % su tot gestioni 2012	giacenza finale esercizio 2013	peso % su tot gestioni 2013
1	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (ex art. 1, L. 18 ottobre 1955, n. 908 e art. 6, L. 29 gennaio 1986, n. 26) FRIE	SI	3.469,73	1,28%	14.874,74	4,84%	30.643,02	12,41%
2	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (ex art. 4, L. 23 gennaio 1970, n. 8)	SI	5.865,77	2,17%	277,24	0,09%	4.328,50	1,75%
3	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle province di Udine e Pordenone (ex art. 2, D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito in L. 29 maggio 1976, n. 336 e art. 17, L. 11 novembre 1982, n. 828)	SI	18.009,87	6,65%	18.047,32	5,87%	16.531,13	6,70%
4	Fondo speciale a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici (ex art. 20, L.R. 3 giugno 1978, n. 49)	NO	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali (art. 152, L.R. 31 agosto 1981, n. 53)	parz.	164,62	0,06%	242,43	0,08%	223,52	0,09%
6	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (ex art. 2, L.R. 2 agosto 1982, n. 51)	NO	44,28	0,02%	36,43	0,01%	16,33	0,01%
7	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (fondi statali ripartiti ex L. n. 949/1952 e 1068/64)	NO	76,30	0,03%	62,38	0,02%	35,50	0,01%
8	Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (ex art. 1, L.R. 20 novembre 1982, n. 80)	SI	8.212,63	3,03%	2.059,16	0,67%	9.304,86	3,77%
9	Fondo regionale per la protezione civile (ex art. 33, L.R. 31 dicembre 1986, n. 64)	NO	30.434,64	11,24%	21.975,29	7,15%	21.618,94	8,76%
10	Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale slovena (ex art. 4, L.R. 22 agosto 1991 n. 34)	NO	9,96	0,00%	8,83	0,00%	7,81	0,00%
11	Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia - FRIA (ex art. 45, L.R. 22 aprile 2002, n. 12)	SI	37.032,61	13,67%	44.803,82	14,57%	28.760,28	11,65%
12	Fondo speciale per l'integrazione dell'indennità di buonuscita e la	NO	1.030,28	0,38%	3.553,97	1,16%	3.675,64	1,49%

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - giacenza finale (in migliaia di euro)								
GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	giacenza finale esercizio 2011	peso % su tot gestioni 2011	giacenza finale esercizio 2012	peso % su tot gestioni 2012	giacenza finale esercizio 2013	peso % su tot gestioni 2013
	corresponsione dell'anticipazione dell'indennità stessa (ex art. 186, L.R. 28 aprile 1994, n. 5)							
13	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1994-1996 (ex art. 5, L.R. 28 agosto 1995, n. 35)	NO		0,00%		0,00%		0,00%
14	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1997-1999 (ex art. 14, L.R. 12 febbraio 1998, n. 31)	NO	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
15	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 2000-2006 (ex art. 1, L.R. 27 novembre 2001, n. 26)	NO	2.699,88	1,00%	3.130,82	1,02%	-	0,00%
16	Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.a. (ex art. 3 L.R. 12 febbraio 1998, n. 3)	NO	37,79	0,01%	-	0,00%		0,00%
17	Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (art. 2, comma 1 b), L.R. 27.2.2012 n. 2)	SI	46.756,53	17,26%	43.941,35	14,29%	33.137,65	13,42%
18	Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil (ex art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)	NO	328,73	0,12%	471,77	0,15%	1.797,82	0,73%
19	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 1 bando	SI	2.279,32	0,84%	2.462,64	0,80%	-	0,00%
20	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 2 bando	NO	3.044,23	1,12%	3.533,65	1,15%	6.572,22	2,66%
21	Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale (ex art. 5, L.R. 26 febbraio 2001, n. 4)	NO	375,58	0,14%	340,27	0,11%	793,27	0,32%
22	Fondo per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area sub danubiana-croata promossa dal Ministero degli Affari Esteri (ex art. 8, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e come modificato dalla L. R. 13/02)	NO		0,00%		0,00%		0,00%
23	Fondo per l'attuazione degli interventi di competenza regionale per la realizzazione degli uffici regionali di Udine (ex art. 8, comma 33, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2)	NO		0,00%		0,00%		0,00%
24	Fondo regionale per i servizi forestali (ex art. 5, comma 110-114 L.R. 4/01 e art. 90 commi 1 e 2 della L.R. 22/02)	NO	1.341,93	0,50%	-	0,00%		0,00%
25	Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ex art. 9, comma 7, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3)	NO	238,64	0,09%	353,48	0,11%	127,04	0,05%
26	Fondo regionale per le emergenze in agricoltura (art. 1 e art. 2, comma 10, L.R. 13 agosto 2002, n. 22)	NO	2.931,66	1,08%	144,67	0,05%	33,06	0,01%
27	Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Marano e Grado (ex art. 55, L.R. 3 luglio 2002, n. 16)	NO	0,00	0,00%		0,00%		0,00%
28	Fondo regionale per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (art. 7 L.R. 4/05) gestione residuale Friulia e dal 25/2/2010 gestione Unicredit (fondi regionali e dal 2012 fondi comunitari POR FESR)	NO	13.385,39	4,94%	4.649,90	1,51%	3.866,77	1,57%
29	Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (art. 8 L.R. 18 gennaio 2006 n. 2)	NO	1.033,58	0,38%	1.032,76	0,34%	1.035,33	0,42%
30	Fondo per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (art. 7 commi 65-71 L.R. 1/07)	parz.		0,00%		0,00%		0,00%
31	Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur Spa (art. 8 commi 114-116 L.R. 2/2006) - agenzia regionale	NO	242,87	0,09%	246,12	0,08%	251,38	0,10%

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - giacenza finale (in migliaia di euro)								
GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	giacenza finale esercizio 2011	peso % su tot gestioni 2011	giacenza finale esercizio 2012	peso % su tot gestioni 2012	giacenza finale esercizio 2013	peso % su tot gestioni 2013
	Promotur (art. 12, comma 1, LR 17/2011)							
32	Fondo POR FESR 2007-2013 (art. 24, L. R. 7/08)	NO	26.241,83	9,69%	34.884,99	11,35%	15.315,50	6,20%
33	Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano (art. 5, c. 72, L. R. 17/08)	NO	1.918,35	0,71%	1.220,49	0,40%	1.104,70	0,45%
34	Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER (art. 14, c. 39, L. R. 11/09)	SI	31.002,92	11,45%	61.236,74	19,92%	11.416,88	4,62%
35	Fondo regionale di garanzia per le PMI (art. 12 bis, c. 3, L. R. 4/2005) - sezione per le garanzie di cui all'art. 2, c. 2 e art. 13 c. 13 della L.R. 2/2012	NO	30.486,36	11,25%	40.657,22	13,22%	10.507,43	4,26%
36	Fondo regionale smobilizzo crediti (art. 12 ter, c. 10, L. R. 4/2005)	SI	2.187,19	0,81%	151,24	0,05%	867,51	0,35%
37	Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli (art. 12 ter, c. 10 bis, L. R. 4/2005) - in ambito fondo 8	SI		0,00%		0,00%		0,00%
38	Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese del settore agricolo, costituito nell'ambito del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo art. 3, c. 38-44, L. R. 12/2009 - in ambito fondo 8	NO		0,00%		0,00%		0,00%
39	Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle imprese edili certificate SOA per interventi di edilizia residenziale (art. 4, c. 51, L. R. 22/2010)	SI		0,00%		0,00%		0,00%
40	FRIE sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile (art. 2, c. 95, L.R. 11/2011)	SI		0,00%	3.076,61	1,00%	1.472,67	0,60%
41	FRIE fondo di garanzia per le opportunità dei giovani (art. 28, L.R. 5/2012)	NO		0,00%		0,00%		0,00%
42	Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese artigiane - FRIA (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI		0,00%		0,00%	18.812,34	7,62%
43	Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese commerciali turistiche e di servizio - FSRICTS (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI		0,00%		0,00%	24.621,80	9,97%
totale			270.883,47	100,00%	307.476,33	100,00%	246.878,90	100,00%
di cui di rotazione			154.816,57	57,15%	190.930,86	62,10%	179.896,64	72,87%
di cui <u>non</u> di rotazione			115.902,28	42,79%	116.303,04	37,83%	66.758,74	27,04%
di cui <u>parzialmente</u> di rotazione			164,62	0,06%	242,43	0,08%	223,52	0,09%

Nota: le gestioni fuori bilancio n. 13, 14, 16, 22, 23, 24, 27 e 30 risultano chiuse e le gestioni fuori bilancio n. 37, 38, 39 e 41 risultano non attivate.

Nota: per le gestioni fuori bilancio n. 15 e 28, ai sensi di legge, l'esercizio contabile della gestione inizia il primo luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo: i dati relativi ai flussi di cassa delle gestioni fuori bilancio si riferiscono pertanto ai movimenti di cassa posti in essere dal fondo in tale periodo. Gli importi relativi alla spesa e all'entrata regionale invece sono da riferirsi all'esercizio finanziario del bilancio regionale.

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 125 – Riscossioni e pagamenti delle gestioni fuori bilancio

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - riscossioni e pagamenti (in migliaia di euro)														
GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	riscossioni 2011	peso % su tot. riscossioni 2011	riscossioni 2012	peso % su tot. riscossioni 2012	riscossioni 2013	peso % su tot. riscossioni 2013	pagamenti 2011	peso % su tot. pagamenti 2011	pagamenti 2012	peso % su tot. pagamenti 2012	pagamenti 2013	peso % su tot. pagamenti 2013
1	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (ex art. 1, L. 18 ottobre 1955, n. 908 e art. 6, L. 29 gennaio 1986, n. 26) FRIE	SI	50.419,28	10,49%	40.897,86	5,18%	41.442,83	7,76%	47.540,67	9,12%	29.492,86	3,88%	25.674,55	4,32%
2	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (ex art. 4, L. 23 gennaio 1970, n. 8)	SI	87.610,52	18,23%	154.448,60	19,56%	105.036,78	19,67%	117.589,85	22,55%	160.037,13	21,07%	100.985,53	16,99%
3	Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio colpito da eventi sismici nelle province di Udine e Pordenone (ex art. 2, D.L. 13 maggio 1976, n. 227 convertito in L. 29 maggio 1976, n. 336 e art. 17, L. 11 novembre 1982, n. 828)	SI	40.910,58	8,51%	35.575,53	4,50%	33.439,27	6,26%	23.185,21	4,45%	35.538,09	4,68%	34.955,46	5,88%
4	Fondo speciale a sostegno delle imprese artigiane ubicate nelle zone colpite da eventi sismici (ex art. 20, L.R. 3 giugno 1978, n. 49)	NO	0,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	Fondo sociale a favore dei dipendenti regionali (art. 152, L.R. 31 agosto 1981, n. 53)	parz.	3.235,31	0,67%	3.151,71	0,40%	3.031,82	0,57%	3.310,03	0,63%	3.073,90	0,40%	3.050,73	0,51%
6	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (ex art. 2, L.R. 2 agosto 1982, n. 51)	NO	0,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	7,58	0,00%	7,85	0,00%	20,10	0,00%
7	Fondo speciale per il credito agevolato delle imprese artigiane (fondi statali ripartiti ex L. n. 949/1952 e 1068/64)	NO	0,50	0,00%	-	0,00%	0,02	0,00%	40,97	0,01%	13,92	0,00%	26,90	0,00%
8	Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo (ex art. 1, L.R. 20 novembre 1982, n. 80)	SI	45.356,74	9,44%	91.351,94	11,57%	129.417,83	24,24%	40.458,11	7,76%	97.505,41	12,83%	122.172,12	20,55%
9	Fondo regionale per la protezione civile (ex art. 33, L.R. 31 dicembre 1986, n. 64)	NO	63.604,62	13,24%	50.717,76	6,42%	48.768,26	9,13%	65.446,98	12,55%	59.177,11	7,79%	49.124,61	8,26%
10	Fondo speciale per la realizzazione di opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali con la rete autostradale slovena (ex art. 4, L.R. 22 agosto 1991 n. 34)	NO	3.199,77	0,67%	3.192,23	0,40%	3.191,21	0,60%	3.958,87	0,76%	3.193,36	0,42%	3.192,23	0,54%

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - riscossioni e pagamenti (in migliaia di euro)														
GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	riscossioni 2011	peso % su tot. riscossioni 2011	riscossioni 2012	peso % su tot. riscossioni 2012	riscossioni 2013	peso % su tot. riscossioni 2013	pagamenti 2011	peso % su tot. pagamenti 2011	pagamenti 2012	peso % su tot. pagamenti 2012	pagamenti 2013	peso % su tot. pagamenti 2013
11	Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia - FRIA (ex art. 45, L.R. 22 aprile 2002, n. 12)	SI	22.434,76	4,67%	60.391,61	7,65%	20.787,94	3,89%	25.481,32	4,89%	52.620,40	6,93%	36.831,47	6,20%
12	Fondo speciale per l'integrazione dell'indennità di buonuscita e la corresponsione dell'anticipazione dell'indennità stessa (ex art. 186, L.R. 28 aprile 1994, n. 5)	NO	7.648,76	1,59%	6.933,51	0,88%	6.862,35	1,29%	9.311,01	1,79%	4.409,81	0,58%	6.740,68	1,13%
13	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1994-1996 (ex art. 5, L.R. 28 agosto 1995, n. 35)	NO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
14	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 1997-1999 (ex art. 14, L.R. 12 febbraio 1998, n. 31)	NO	0,22	0,00%		0,00%		0,00%	155,50	0,03%		0,00%		0,00%
15	Fondo speciale per "Obiettivo 2" 2000-2006 (ex art. 1, L.R. 27 novembre 2001, n. 26)	NO	699,96	0,15%	451,07	0,06%	539,40	0,10%	10.590,34	2,03%	20,13	0,00%	3.670,22	0,62%
16	Fondo speciale Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.a. (ex art. 3 L.R. 12 febbraio 1998, n. 3)	NO	1.964,18	0,41%	0,01	0,00%		0,00%	2.529,50	0,49%	37,81	0,00%		0,00%
17	Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi (art. 2, comma 1 b), L.R. 27.2.2012 n. 2)	SI	24.176,30	5,03%	54.499,84	6,90%	31.840,33	5,96%	23.138,30	4,44%	57.315,01	7,54%	42.644,04	7,17%
18	Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil (ex art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)	NO	2.681,19	0,56%	454,26	0,06%	1.800,74	0,34%	3.080,53	0,59%	420,43	0,06%	474,68	0,08%
19	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 1 bando	SI	459,47	0,10%	210,33	0,03%	-	0,00%	33,66	0,01%	27,00	0,00%	2.462,64	0,41%
20	Fondo speciale per interventi nel settore dell'edilizia abitativa (ex art. 23, L.R. 20 aprile 1999, n. 9) - 2 bando	NO	823,71	0,17%	501,62	0,06%	3.047,60	0,57%	451,08	0,09%	12,19	0,00%	9,04	0,00%
21	Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale (ex art. 5, L.R. 26 febbraio 2001, n. 4)	NO	3,00	0,00%	4,02	0,00%	502,39	0,09%	3,03	0,00%	39,32	0,01%	49,39	0,01%
22	Fondo per l'attuazione del programma di cooperazione decentrata in area sub danubiana-croata promossa dal Ministero degli Affari Esteri (ex art. 8, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e come	NO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - riscossioni e pagamenti (in migliaia di euro)														
GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	riscossioni 2011	peso % su tot. riscossioni 2011	riscossioni 2012	peso % su tot. riscossioni 2012	riscossioni 2013	peso % su tot. riscossioni 2013	pagamenti 2011	peso % su tot. pagamenti 2011	pagamenti 2012	peso % su tot. pagamenti 2012	pagamenti 2013	peso % su tot. pagamenti 2013
	modificato dalla L. R. 13/02)													
23	Fondo per l'attuazione degli interventi di competenza regionale per la realizzazione degli uffici regionali di Udine (ex art. 8, comma 33, L.R. 22 febbraio 2000, n. 2)	NO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
24	Fondo regionale per i servizi forestali (ex art. 5, comma 110-114 L.R. 4/01 e art. 90 commi 1 e 2 della L.R. 22/02)	NO	100,10	0,02%	3,14	0,00%		0,00%	436,37	0,08%	1.345,07	0,18%		0,00%
25	Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ex art. 9, comma 7, L.R. 25 gennaio 2002, n. 3)	NO	209,19	0,04%	301,01	0,04%	1,07	0,00%	187,95	0,04%	186,17	0,02%	227,52	0,04%
26	Fondo regionale per le emergenze in agricoltura (art. 1 e art. 2, comma 10, L.R. 13 agosto 2002, n. 22)	NO	2.858,88	0,59%	1.942,60	0,25%	468,47	0,09%	12,28	0,00%	4.729,59	0,62%	580,07	0,10%
27	Fondo per la tutela dei corsi d'acqua e della laguna di Marano e Grado (ex art. 55, L.R. 3 luglio 2002, n. 16)	NO	0,13	0,00%		0,00%		0,00%	18,41	0,00%		0,00%		0,00%
28	Fondo regionale per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (art. 7 L.R. 4/05) gestione residuale Friulia e dal 25/2/2010 gestione Unicredit (fondi regionali e dal 2012 fondi comunitari POR FESR)	NO	30.334,40	6,31%	9.890,04	1,25%	11.023,05	2,06%	17.290,57	3,32%	25.131,68	3,31%	11.806,19	1,99%
29	Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari (art. 8 L.R. 18 gennaio 2006 n. 2)	NO	8,30	0,00%	11,11	0,00%	7,26	0,00%	9,82	0,00%	11,94	0,00%	4,68	0,00%
30	Fondo per incentivare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (art. 7 commi 65-71 L.R. 1/07)	parz.		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
31	Fondo per la realizzazione del piano industriale di Promotur Spa (art. 8 commi 114-116 L.R. 2/2006) - agenzia regionale Promotur (art. 12, comma 1, LR 17/2011)	NO	10.218,23	2,13%	10.204,83	1,29%	10.196,45	1,91%	10.211,52	1,96%	10.201,58	1,34%	10.191,19	1,71%

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - riscossioni e pagamenti (in migliaia di euro)														
GESTIONE FUORI BILANCIO		rotazione	riscossioni 2011	peso % su tot. riscossioni 2011	riscossioni 2012	peso % su tot. riscossioni 2012	riscossioni 2013	peso % su tot. riscossioni 2013	pagamenti 2011	peso % su tot. pagamenti 2011	pagamenti 2012	peso % su tot. pagamenti 2012	pagamenti 2013	peso % su tot. pagamenti 2013
32	Fondo POR FESR 2007-2013 (art. 24, L. R. 7/08)	NO	44.600,86	9,28%	38.972,25	4,94%	7.731,68	1,45%	65.221,20	12,51%	30.329,09	3,99%	27.301,17	4,59%
33	Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano (art. 5, c. 72, L. R. 17/08)	NO	1.125,25	0,23%	110,48	0,01%	4,49	0,00%	682,51	0,13%	808,34	0,11%	120,28	0,02%
34	Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale SSER (art. 14, c. 39, L. R. 11/09)	SI	25.363,96	5,28%	210.785,96	26,69%	30.370,16	5,69%	25.006,26	4,80%	180.552,14	23,77%	80.190,02	13,49%
35	Fondo regionale di garanzia per le PMI (art. 12 bis, c. 3, L. R. 4/2005) - sezione per le garanzie di cui all'art. 2, c. 2 e art. 13 c. 13 della L.R. 2/2012	NO	10.192,09	2,12%	10.200,87	1,29%	166,21	0,03%	20.000,00	3,84%	30,01	0,00%	30.316,00	5,10%
36	Fondo regionale smobilizzo crediti (art. 12 ter, c. 10, L. R. 4/2005)	SI	259,66	0,05%	483,52	0,06%	716,27	0,13%	6.072,60	1,16%	2.519,48	0,33%	0,01	0,00%
37	Fondo regionale smobilizzo crediti agricoli (art. 12 ter, c. 10 bis, L. R. 4/2005) - in ambito fondo 8	SI		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
38	Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese del settore agricolo, costituito nell'ambito del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo art. 3, c. 38-44, L. R. 12/2009 - in ambito fondo 8	NO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
39	Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle imprese edili certificate SOA per interventi di edilizia residenziale (art. 4, c. 51, L. R. 22/2010)	SI		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
40	FRIE sezione per i distretti industriali della sedia e del mobile (art. 2, c. 95, L.R. 11/2011)	SI		0,00%	4.007,61	0,51%	46,06	0,01%		0,00%	931,00	0,12%	1.650,01	0,28%
41	FRIE fondo di garanzia per le opportunità dei giovani (art. 28, L.R. 5/2012)	NO		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
42	Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese artigiane - FRIA (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI		0,00%		0,00%	18.812,34	3,52%		0,00%		0,00%	-	0,00%

FLUSSI DI CASSA delle GESTIONI FUORI BILANCIO - riscossioni e pagamenti (in migliaia di euro)													
GESTIONE FUORI BILANCIO	rotazione	riscossioni 2011	peso % su tot. riscossioni 2011	riscossioni 2012	peso % su tot. riscossioni 2012	riscossioni 2013	peso % su tot. riscossioni 2013	pagamenti 2011	peso % su tot. pagamenti 2011	pagamenti 2012	peso % su tot. pagamenti 2012	pagamenti 2013	peso % su tot. pagamenti 2013
43 Sezione per gli interventi anticrisi per le imprese commerciali turistiche e di servizio - FSRICTS (art. 2. c. 11, L.R. 6/2013)	SI		0,00%		0,00%	24.621,80	4,61%		0,00%		0,00%	-	0,00%
totale		480.500,34	100,00%	789.695,32	100,00%	533.874,08	100,00%	521.462,03	100,00%	759.717,82	100,00%	594.471,53	100,00%
di cui di rotazione		296.991,27	61,81%	652.652,80	82,65%	436.531,61	81,77%	308.505,98	59,16%	616.538,52	81,15%	447.565,85	75,29%
di cui <u>non</u> di rotazione		180.273,76	37,52%	133.890,81	16,95%	94.310,65	17,67%	209.646,02	40,20%	140.105,40	18,44%	143.854,95	24,20%
di cui <u>parzialmente</u> di rotazione		3.235,31	0,67%	3.151,71	0,40%	3.031,82	0,57%	3.310,03	0,63%	3.073,90	0,40%	3.050,73	0,51%

Nota: le gestioni fuori bilancio n. 13, 14, 16, 22, 23, 24, 27 e 30 risultano chiuse e le gestioni fuori bilancio n. 37, 38, 39 e 41 risultano non attivate.

Nota: per le gestioni fuori bilancio n. 15 e 28, ai sensi di legge, l'esercizio contabile della gestione inizia il primo luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo: i dati relativi ai flussi di cassa delle gestioni fuori bilancio si riferiscono pertanto ai movimenti di cassa posti in essere dal fondo in tale periodo. Gli importi relativi alla spesa e all'entrata regionale invece sono da riferirsi all'esercizio finanziario del bilancio regionale.

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.6.5 Flussi finanziari per la spesa dei funzionari delegati

Si analizzano di seguito le risultanze dei flussi finanziari (impegni in conto competenza e totale pagamenti) concernenti i funzionari delegati (ordinari e straordinari) della Regione.

Per l'anno 2013, gli impegni in conto competenza ed il totale dei pagamenti ammontano, rispettivamente, ad euro 82,48 milioni ed euro 83,66 milioni per la parte corrente, e ad euro 4,79 milioni ed euro 11,73 milioni per la parte in conto capitale.

Complessivamente, cioè considerando sia la parte corrente che quella in conto capitale, gli impegni in conto competenza a favore dei funzionari delegati ammontano ad euro 87,27 milioni ed i pagamenti totali ad euro 95,39 milioni.

Per quanto riguarda la parte corrente, rispetto all'anno 2012, gli impegni in conto competenza sono diminuiti di un importo pari ad euro - 16,18 milioni (- 16,40%) ed i pagamenti totali di un importo pari ad euro - 10,41 milioni (- 11,07%). Tali variazioni di segno negativo sono state determinate principalmente dalla "categoria 1.4 (acquisto di beni e servizi) – funzionari delegati ordinari" e dalla "categoria 1.2 (personale in attività di servizio) – funzionari delegati ordinari" che nel 2013 hanno registrato, rispettivamente, una riduzione sia degli impegni in conto competenza che dei pagamenti totali rispetto all'anno 2012, corrispondente, rispettivamente, ad euro - 10,92 milioni e ad euro - 3,89 milioni per la categoria 1.4, e ad euro - 8,11 milioni e ad euro - 7,29 milioni per la categoria 1.2.

Con riferimento invece alla parte in conto capitale si è registrato nel biennio 2012/2013 un decremento pari ad euro - 1,98 milioni (- 29,23%) per gli impegni in conto competenza e ad euro - 1,28 milioni (- 9,87%) per i pagamenti totali. La categoria maggiormente incidente è stata la "categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) – funzionari delegati ordinari" con un decremento rispetto all'anno precedente pari ad euro - 2,81 milioni e - 1,87 milioni.

Se si considera la parte corrente congiuntamente a quella in conto capitale, nel passaggio dal 2012 al 2013, gli impegni in conto competenza a favore dei funzionari delegati sono stati interessati da una variazione negativa pari ad euro - 18,16 milioni (- 17,22%) ed i pagamenti totali da una variazione negativa pari ad euro - 11,70 milioni (- 10,92%).

La **spesa corrente** attuata a mezzo funzionari delegati nell'anno 2013 è principalmente riconducibile alla "categoria 1.6 (trasferimenti correnti ad altri settori) – funzionari delegati ordinari", alla "categoria 1.2 (personale in attività di servizio) – funzionari delegati ordinari" ed alla "categoria 1.4 (acquisto di beni e servizi) – funzionari

delegati ordinari”.

Alla “categoria 1.6 (trasferimenti correnti ad altri settori) – funzionari delegati ordinari” afferisce il 58,39% (pari ad euro 48,16 milioni) degli impegni in conto competenza ed il 54,07% (pari ad euro 45,23 milioni) del totale dei pagamenti, alla “categoria 1.2 (personale in attività di servizio) – funzionari delegati ordinari” il 27,02% (pari a euro 22,28 milioni) degli impegni in conto competenza ed il 25,35% (pari ad euro 21,21 milioni) del totale dei pagamenti, mentre alla “categoria 1.4 (acquisto di beni e servizi) – funzionari delegati ordinari” il 13,97% (pari ad euro 11,52 milioni) degli impegni in conto competenza ed il 19,86% (pari ad euro 16,61 milioni) del totale dei pagamenti.

I funzionari delegati che presentano l'attività di spesa più significativa con riferimento alla categoria prevalente “categoria 1.6 (trasferimenti correnti ad altri settori) – funzionari delegati ordinari” sono i seguenti:

F.D. 98002 (funzionario delegato segretario generale della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Udine preposto alle funzioni di cui alla legge regionale 14/2010) con impegni in conto competenza per euro 24,98 milioni e totale pagamenti per euro 24,21 milioni;

F.D. 98004 (funzionario delegato segretario generale della camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone preposto alle funzioni di cui alla legge regionale 14/2010) con impegni in conto competenza per euro 10,52 milioni e totale pagamenti per euro 10,24 milioni.

I funzionari delegati che presentano l'attività di spesa più significativa con riferimento alla “categoria 1.2 (personale in attività di servizio) – funzionari delegati ordinari” sono invece:

F.D. 6024 (funzionario delegato della direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – direttore del servizio gestione territorio rurale e irrigazione preposto alle spese per oneri delle maestranze con contratto di diritto privato) con impegni in conto competenza per euro 8,17 milioni e totale pagamenti per euro 8,08 milioni;

F.D. 5036 (funzionario delegato della direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – servizio amministrazione personale regionale – preposto al pagamento dell'indennità di mensa) con impegni in conto competenza per euro 4,45 milioni e totale pagamenti per euro 4,64 milioni.

Il funzionario delegato che presenta l'attività di spesa più significativa con riferimento alla “categoria 1.4 (acquisto di beni e servizi) – funzionari delegati ordinari” è

invece:

F.D. 5084 (funzionario delegato della direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – preposto alle spese per sorveglianza sanitaria sul personale in servizio alla Regione per la collaborazione di medici specialistici e per ogni attività di spettanza al medico competente e spese per il ricorso al lavoro interinale) con impegni in conto competenza per euro 2,94 milioni e totale pagamenti per euro 2,89 milioni.

Le categorie di **spesa in conto capitale** che incidono maggiormente sia sugli impegni in conto competenza che sul totale dei pagamenti relativi appunto alla parte in conto capitale sono invece la “categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) – funzionari delegati ordinari” e la “categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) – funzionari delegati straordinari”.

Alla “categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) – funzionari delegati ordinari” afferisce il 44,36% (pari ad euro 2,13 milioni) del totale degli impegni in conto competenza ed il 52,19% (pari ad euro 6,12 milioni) del totale dei pagamenti, mentre alla “categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) – funzionari delegati straordinari” afferisce il 35,26% (pari ad euro 1,69 milioni) del totale degli impegni in conto competenza ed il 26,83% (pari ad euro 3,15 milioni) del totale dei pagamenti.

Con riferimento alla categoria prevalente “categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) – funzionari delegati ordinari”, si evidenziano:

F.D. 8074 (funzionario delegato della direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna di Pordenone preposto alle spese connesse ad interventi di manutenzione e sistemazione idraulica) con impegni in conto competenza per euro 743,49 mila e totale pagamenti per euro 1,56 milioni;

F.D. 6047 (funzionario delegato della direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – servizio gestione territorio rurale e irrigazione preposto alle spese per i lavori di manutenzione e ripristino opere di sistemazione idraulico forestali e viabilità agro-silvopastorale) con impegni in conto competenza per euro 608,65 mila e totale pagamenti per euro 2,66 milioni.

Con riferimento invece alla “categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) – funzionari delegati straordinari”, si evidenzia:

F.D. 30000 (funzionario delegato presidente dell'amministrazione provinciale di Udine) con impegni in conto competenza per euro 350 mila e totale pagamenti per euro 186,02 mila.

Si riassumono nella tabella che segue i flussi finanziari relativi ai funzionari delegati per l'anno 2013.

Tabella 126 – Flussi finanziari relativi ai funzionari delegati per i quali sono stati emessi ordini di accreditamento nell'esercizio 2013

SPESE CORRENTI	IMPEGNI 2013		PAGAMENTI 2013			
	da competenza	incidenza %	da residui	da competenza	totale	incidenza %
categoria 1.1 (servizi degli organi costituzionali della Regione) - f. d. ordinari	209.800,00	0,25%	17.416,47	82.117,75	99.534,22	0,12%
categoria 1.2 (personale in attività di servizio) - f. d. ordinari	22.284.234,83	27,02%	1.530.948,58	19.680.175,95	21.211.124,53	25,35%
categoria 1.3 (personale in quiescenza) - f. d. ordinari	163.850,00	0,20%	51.511,00	115.169,78	166.680,78	0,20%
categoria 1.4 (acquisto di beni e servizi) - f. d. ordinari	11.520.427,37	13,97%	8.054.914,84	8.558.792,36	16.613.707,20	19,86%
categoria 1.4 (acquisto di beni e servizi) - f. d. straordinari	3.176,21	0,00%	2.468,40	0,00	2.468,40	0,00%
categoria 1.5 (trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici) - f. d. ordinari	35.000,00	0,04%	110.520,02	6.128,70	116.648,72	0,14%
categoria 1.5 (trasferimenti correnti allo Stato e ad altri enti pubblici) - f. d. straordinari	6.307,63	0,01%	117.698,44	5.175,40	122.873,84	0,15%
categoria 1.6 (trasferimenti correnti ad altri settori) - f. d. ordinari	48.161.146,29	58,39%	0,00	45.235.344,69	45.235.344,69	54,07%
categoria 1.8 (partite che si compensano nell'entrata) - f. d. ordinari	18.707,46	0,02%	0,00	18.706,54	18.706,54	0,02%
categoria 1.9 (somme non attribuibili) - f. d. ordinari	4.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
categoria 1.9 (somme non attribuibili) - f. d. straordinari	73.385,47	0,09%	0,00	73.385,47	73.385,47	0,09%
totale spese correnti	82.480.035,26	100,00%	9.885.477,75	73.774.996,64	83.660.474,39	100,00%
SPESE IN CONTO CAPITALE	IMPEGNI 2013		PAGAMENTI 2013			
	da competenza	incidenza %	da residui	da competenza	totale	incidenza %
categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) - f. d. ordinari	2.126.274,13	44,36%	4.987.223,82	1.135.066,05	6.122.289,87	52,19%
categoria 2.1 (beni ed opere immobiliari a carico diretto della Regione) - f. d. straordinari	1.690.000,00	35,26%	3.062.455,08	84.424,87	3.146.879,95	26,83%
categoria 2.2 (beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione) - f. d. ordinari	349.693,16	7,30%	418.571,10	151.614,23	570.185,33	4,86%
categoria 2.3 (trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici) - f. d. ordinari	70.500,25	1,47%	242.245,76	39.374,26	281.620,02	2,40%
categoria 2.3 (trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici) - f. d. straordinari	152.953,77	3,19%	1.491.629,13	85.513,85	1.577.142,98	13,44%
categoria 2.4 (trasferimenti in conto capitale ad altri settori) - f. d. ordinari	403.868,64	8,43%	0,00	32.562,60	32.562,60	0,28%
totale spese in conto capitale	4.793.289,95	100,00%	10.202.124,89	1.528.555,86	11.730.680,75	100,00%
TOTALE SPESE CORRENTI e SPESE IN CONTO CAPITALE	87.273.325,21		20.087.602,64	75.303.552,50	95.391.155,14	

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

10.6.6 Riepilogo dei flussi finanziari di spesa nell'esercizio 2013

Nella tabella che segue si evidenziano, con riferimento all'anno 2013 e per ciascuna delle forme organizzatorie e gestionali della spesa diversa da quella ordinaria, i flussi finanziari relativi agli impegni in conto competenza ed ai pagamenti totali.

Tabella 127 – Riepilogo forme organizzatorie

FORME ORGANIZZATORIE	impegni in c/competenza 2013	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013
gestioni fuori bilancio	50.291.938,23	60.760.868,38	15.958.320,10	76.719.188,48
società partecipate	138.826.634,81	55.748.022,75	78.020.462,94	133.768.485,69
enti regionali	19.360.144,11	4.432.777,89	15.994.098,07	20.426.875,96
agenzie regionali	46.023.013,25	11.363.961,46	34.044.139,64	45.408.101,10
aziende speciali	1.644.000,00	485.000,00	1.200.000,00	1.685.000,00
funzionari delegati	87.273.325,21	20.087.602,64	75.303.552,50	95.391.155,14
totale	343.419.055,61	152.878.233,12	220.520.573,25	373.398.806,37
spese effettive (spese correnti, spese d'investimento e spese per rimborso di mutui e prestiti)	4.682.691.626,51	545.191.029,02	4.078.836.879,48	4.624.027.908,50
incidenza sulle spese effettive				
gestioni fuori bilancio	1,07%	11,14%	0,39%	1,66%
società partecipate	2,96%	10,23%	1,91%	2,89%
enti regionali	0,41%	0,81%	0,39%	0,44%
agenzie regionali	0,98%	2,08%	0,83%	0,98%
aziende speciali	0,04%	0,09%	0,03%	0,04%
funzionari delegati	1,86%	3,68%	1,85%	2,06%
totale	7,33%	28,04%	5,41%	8,08%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nel 2013 il totale degli impegni in conto competenza a favore delle forme organizzatorie e gestionali della spesa diverse da quella ordinaria è pari ad euro 343,42 milioni (7,33% del totale degli impegni in conto competenza da spese effettive), mentre i pagamenti totali ammontano ad euro 373,40 milioni (8,08% del totale dei pagamenti da

spese effettive).

Sono le società partecipate a presentare le incidenze più elevate sia sul totale degli impegni in conto competenza da spese effettive che sul totale dei pagamenti da spese effettive (2,96% e 2,89% rispettivamente), seguite dai funzionari delegati (1,86% e 2,06% rispettivamente).

10.6.7 Andamento dei flussi finanziari di spesa nel triennio 2011/2013

Si evidenziano nelle tabelle che seguono gli andamenti nel triennio 2011/2013 dei flussi finanziari relativi ad impegni in conto competenza e a pagamenti totali di cui alle forme organizzatorie e gestionali della spesa diverse da quella ordinaria.

Tabella 128 – Riepilogo forme organizzatorie nel triennio 2011/2013 per impegni in conto competenza

FORME ORGANIZZATORIE	impegni in c/competenza		
	2011	2012	2013
gestioni fuori bilancio	152.345.981,36	217.568.548,71	50.291.938,23
società partecipate	264.743.037,20	190.984.651,94	138.826.634,81
enti regionali	25.838.520,50	19.272.876,45	19.360.144,11
agenzie regionali	55.061.040,03	61.978.900,04	46.023.013,25
aziende speciali	2.065.000,00	2.675.000,00	1.644.000,00
funzionari delegati	63.122.117,64	105.430.673,05	87.273.325,21
totale	563.175.696,73	597.910.650,19	343.419.055,61
spese effettive (spese correnti, spese d'investimento e spese per rimborso di mutui e prestiti)	2011	2012	2013
	5.363.666.044,93	5.325.857.213,88	4.682.691.626,51
incidenza sulle spese effettive	2011	2012	2013
gestioni fuori bilancio	2,84%	4,09%	1,07%
società partecipate	4,94%	3,59%	2,96%
enti regionali	0,48%	0,36%	0,41%
agenzie regionali	1,03%	1,16%	0,98%
aziende speciali	0,04%	0,05%	0,04%
funzionari delegati	1,18%	1,98%	1,86%
totale	10,50%	11,23%	7,33%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 129 – Riepilogo forme organizzatorie nel triennio 2011/2013 per pagamenti totali

FORME ORGANIZZATORIE	totale pagamenti		
	2011	2012	2013
gestioni fuori bilancio	171.996.709,95	216.849.038,50	76.719.188,48
società partecipate	192.809.514,91	187.361.002,28	133.768.485,69
enti regionali	25.785.949,84	22.164.103,15	20.426.875,96
agenzie regionali	57.215.525,86	59.763.439,29	45.408.101,10
aziende speciali	2.460.000,00	2.345.000,00	1.685.000,00
funzionari delegati	68.913.076,23	107.088.543,09	95.391.155,14
totale	519.180.776,79	595.571.126,31	373.398.806,37
spese effettive (spese correnti, spese d'investimento e spese per rimborso di mutui e prestiti)	2011	2012	2013
	5.233.446.266,87	5.271.609.355,35	4.624.027.908,50
incidenza sulle spese effettive	2011	2012	2013
gestioni fuori bilancio	3,29%	4,11%	1,66%
società partecipate	3,68%	3,55%	2,89%
enti regionali	0,49%	0,42%	0,44%
agenzie regionali	1,09%	1,13%	0,98%
aziende speciali	0,05%	0,04%	0,04%
funzionari delegati	1,32%	2,03%	2,06%
totale	9,92%	11,30%	8,08%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nel triennio 2011/2013 le incidenze di impegni in conto competenza e di pagamenti totali a favore delle forme organizzatorie e gestionali della spesa diverse da quella ordinaria sui rispettivi totali da spese effettive presentano un andamento oscillante, con percentuali pari a 10,50%, 11,23% e 7,33% per i primi, e di 9,92%, 11,30% e 8,08% per i secondi.

Il biennio 2012/2013 è stato dunque caratterizzato da variazioni di segno negativo precisamente pari a - 3,89% (corrispondente ad euro – 254,49 milioni) se si considerano

le incidenze su impegni in conto competenza da spese effettive e pari a - 3,22% (corrispondente ad euro - 222,17 milioni) se si considerano le incidenze su pagamenti totali da spese effettive, determinate principalmente dalle gestioni fuori bilancio che nel passaggio dal 2012 al 2013 hanno registrato variazioni pari a, rispettivamente, - 3,01% (euro - 167,28 milioni) e - 2,45% (euro - 140,13 milioni).

10.6.8 Flussi finanziari relativi ad altri organismi direttamente partecipati

I flussi finanziari di spesa (impegni in conto competenza e pagamenti totali) ed in entrata (accertamenti in conto competenza e riscossioni totali) della Regione relativamente ad altri organismi direttamente partecipati sono evidenziati nelle tabelle che seguono.

Tabella 130 – Spesa regionale a beneficio di organismi direttamente partecipati

	ORGANISMI DIRETTAMENTE PARTECIPATI	impegni 2013 in c/competenza	incidenza %	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	incidenza %
1	AEBR	5.000,00	0,02%	0,00	5.000,00	5.000,00	0,02%
2	AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE - LOCAL DEMOCRACY AGENCY - VERTENEGLIO	2.500,00	0,01%	0,00	2.500,00	2.500,00	0,01%
3	AICCRE	13.210,81	0,05%	0,00	13.210,81	13.210,81	0,06%
4	AIE - THE ADRIATIC EUROREGION - PULA	3.000,00	0,01%	0,00	3.000,00	3.000,00	0,01%
5	ALDA - ASSOCIATION OF LOCAL DEMOCRACY AGENCIES - STRASBOURG	14.300,00	0,06%	0,00	14.300,00	14.300,00	0,06%
6	ARE - SUMMER SCHOOL	19.922,09	0,08%	0,00	14.922,09	14.922,09	0,06%
7	AREV	10.000,00	0,04%	0,00	10.000,00	10.000,00	0,04%
8	ASPEN INSTITUTE ITALIA	7.000,00	0,03%	0,00	7.000,00	7.000,00	0,03%
9	ASSOCIAZIONE AINEVA	30.000,00	0,12%	0,00	30.000,00	30.000,00	0,13%
10	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELL'OPERETTA	38.000,00	0,16%	19.100,00	37.500,00	56.600,00	0,24%
11	ASSOCIAZIONE ITALIA AUSTRIA	1.290,00	0,01%	0,00	1.290,00	1.290,00	0,01%
12	ASSOCIAZIONE MITTELFEST	760.000,00	3,13%	0,00	760.000,00	760.000,00	3,19%
13	ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE	801.125,00	3,30%	0,00	711.125,00	711.125,00	2,98%
14	CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE - INFORMEST	334.510,89	1,38%	553.018,25	232.810,89	785.829,14	3,29%
15	CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI di CASARSA DELLA DELIZIA	68.000,00	0,28%	18.000,00	54.400,00	72.400,00	0,30%
16	CINSEDO - CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE	137.533,00	0,57%	0,00	137.533,00	137.533,00	0,58%
17	CISIS - CENTRO INTERREGIONALE SISTEMI INFORMATICI, GEOGRAFICI E STATISTICI	22.400,09	0,09%	0,00	22.400,09	22.400,09	0,09%
18	CITTA' DI VENEZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019	50.000,00	0,21%	0,00	50.000,00	50.000,00	0,21%
19	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO - CO.S.IN.T.	4.116.231,12	16,95%	3.141.167,44	0,00	3.141.167,44	13,16%
20	CRPM	18.521,00	0,08%	0,00	18.521,00	18.521,00	0,08%
21	ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	970.000,00	3,99%	0,00	970.000,00	970.000,00	4,07%
22	FONDAZIONE AQUILEIA	2.069.872,48	8,52%	0,00	2.069.872,48	2.069.872,48	8,67%
23	FONDAZIONE DOLOMITI- DOLOMITEN-DOLOMITES- DOLOMITIS UNESCO	140.000,00	0,58%	0,00	140.000,00	140.000,00	0,59%
24	FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS	293.000,00	1,21%	58.600,00	234.400,00	293.000,00	1,23%
25	FONDAZIONE NORD EST	10.000,00	0,04%	0,00	10.000,00	10.000,00	0,04%
26	FONDAZIONE SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA	40.000,00	0,16%	0,00	40.000,00	40.000,00	0,17%
27	FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI	8.689.500,00	35,78%	760.000,00	8.189.500,00	8.949.500,00	37,51%
28	FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE	941.375,00	3,88%	0,00	871.375,00	871.375,00	3,65%

	ORGANISMI DIRETTAMENTE PARTECIPATI	impegni 2013 in c/competenza	incidenza %	pagamenti 2013 su residui	pagamenti 2013 su competenza	totale pagamenti 2013	incidenza %
29	TECT "EUREGIO SENZA CONFINI R.L."	150.000,00	0,62%	0,00	150.000,00	150.000,00	0,63%
30	GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO NET EUROPE - IT & PUBLIC ADMINISTRATION - GEIE	487.336,02	2,01%	0,00	487.336,02	487.336,02	2,04%
31	INCE	437.468,86	1,80%	20.772,91	402.468,86	423.241,77	1,77%
32	INTERNATIONALE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT INTERPRAEVENT - KLAGENFURT (AUSTRIA)	1.730,00	0,01%	0,00	1.730,00	1.730,00	0,01%
33	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	4.650,00	0,02%	0,00	4.650,00	4.650,00	0,02%
34	ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE	12.000,00	0,05%	0,00	12.000,00	12.000,00	0,05%
35	LEED - OECD - ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES - PARIS CEDEX (FRANCE)	7.500,00	0,03%	0,00	7.500,00	7.500,00	0,03%
36	OICS	12.000,00	0,05%	0,00	12.000,00	12.000,00	0,05%
37	PEFC ITALIA	3.500,00	0,01%	0,00	3.500,00	3.500,00	0,01%
38	RINO SNAIDERO SCIENTIFIC FOUNDATION	5.000,00	0,02%	0,00	5.000,00	5.000,00	0,02%
39	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	1.627.915,14	6,70%	139.692,34	1.488.222,80	1.627.915,14	6,82%
40	SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA	380,00	0,00%	0,00	380,00	380,00	0,00%
41	SOCIETA' ITALIANA STUDI ELETTORALI	500,00	0,00%	0,00	500,00	500,00	0,00%
42	TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	1.799.680,10	7,41%	0,00	1.799.680,10	1.799.680,10	7,54%
43	TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO	128.460,36	0,53%	0,00	124.949,99	124.949,99	0,52%
	TOTALE	24.284.411,96	100,00%	4.710.350,94	19.150.578,13	23.860.929,07	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Per il 2013, l'ammontare complessivo degli impegni in conto competenza a favore di organismi direttamente partecipati è pari ad euro 24,28 milioni, mentre il totale dei pagamenti ammonta ad euro 23,86 milioni.

Gli impegni in conto competenza sono aumentati del 18,53%, corrispondente ad euro 3,79 milioni rispetto al 2012, mentre i pagamenti totali del 18,81%, corrispondente ad euro 3,78 milioni. Tali variazioni di segno positivo sono state determinate principalmente dall'ingresso del Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo – CO.S.IN.T. che presenta impegni su competenza per euro 4,11 milioni e pagamenti totali per euro 3,14 milioni.

Nel 2013, i valori più elevati, sia per impegni in conto competenza che per pagamenti totali, si hanno a favore di Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi (euro 8,69 milioni per i primi, 35,78% degli impegni in conto competenza complessivi, e euro 8,95 milioni per i secondi, 37,51% dei pagamenti complessivi). Per quanto riguarda gli impegni, trattasi di contributi a sostegno dell'attività per euro 2,69 milioni, del finanziamento pluriennale a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi relativi all'ammortamento di mutui contratti per il risanamento finanziario ed economico produttivo per euro 1 milione, e di anticipazioni a valere sui contributi assegnati dallo Stato per euro 5 milioni.

La rappresentazione dei flussi finanziari in entrata è invece data dalla seguente tabella.

Tabella 131 - Entrate regionali provenienti da organismi direttamente partecipati

	ORGANISMI DIRETTAMENTE PARTECIPATI	accertamenti 2013 in c/competenza	incidenza %	riscossioni 2013 su residui	riscossioni 2013 su competenza	totale riscossioni 2013	incidenza %
1	AEBR	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	AGENCIJA LOKALNE DEMOKRACIJE - LOCAL DEMOCRACY AGENCY - VERTENEGLIO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	AICCRE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	AIE - THE ADRIATIC EUROREGION - PULA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	ALDA - ASSOCIATION OF LOCAL DEMOCRACY AGENCIES - STRASBOURG	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	ARE - SUMMER SCHOOL	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	AREV	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	ASPEN INSTITUTE ITALIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	ASSOCIAZIONE AINEVA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELL'OPERETTA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	ASSOCIAZIONE ITALIA AUSTRIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	ASSOCIAZIONE MITTELFEST	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	ASSOCIAZIONE TEATRO PORDENONE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	CENTRO DI SERVIZI E DOCUMENTAZIONE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE - INFORMEST	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	CENTRO STUDI PIER PAOLO PASOLINI di CASARSA DELLA DELIZIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	CINSEDO - CENTRO INTERREGIONALE STUDI E DOCUMENTAZIONE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	CISIS - CENTRO INTERREGIONALE SISTEMI INFORMATICI, GEOGRAFICI E STATISTICI	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
18	CITTA' DI VENEZIA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
19	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI TOLMEZZO - CO.S.IN.T.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
20	CRPM	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
21	ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	FONDAZIONE AQUILEIA	1.106,19	0,02%	0,00	1.106,19	1.106,19	0,02%
23	FONDAZIONE DOLOMITI- DOLOMITEN-DOLOMITES- DOLOMITIS UNESCO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	FONDAZIONE ITALIANA FEGATO ONLUS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	FONDAZIONE NORD EST	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	FONDAZIONE SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI	5.000.000,00	95,12%	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	95,12%

	ORGANISMI DIRETTAMENTE PARTECIPATI	accertamenti 2013 in c/competenza	incidenza %	riscossioni 2013 su residui	riscossioni 2013 su competenza	totale riscossioni 2013	incidenza %
28	FONDAZIONE TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	GECT "EUREGIO SENZA CONFINI R.L."	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO NET EUROPE - IT & PUBLIC ADMINISTRATION - GEIE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
31	INCE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	INTERNATIONALE FORSCHUNGSGESELLSCHAFT INTERPRAEVENT - KLAGENFURT (AUSTRIA)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
33	ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	LEED - OECD - ORGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES - PARIS CEDEX (FRANCE)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	OICS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	PEFC ITALIA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	RINO SNAIDERO SCIENTIFIC FOUNDATION	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	244.862,80	4,66%	0,00	244.862,80	244.862,80	4,66%
40	SOCIETA' ITALIANA DI STATISTICA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	SOCIETA' ITALIANA STUDI ELETTORALI	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	10.299,94	0,20%	0,00	10.299,94	10.299,94	0,20%
43	TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE	5.256.268,93	100,00%	0,00	5.256.268,93	5.256.268,93	100,00%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Gli accertamenti in conto competenza e le riscossioni totali, interamente su competenza, ammontano entrambi a euro 5,25 milioni e afferiscono unicamente a Fondazione Aquileia, Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Slovensko Stalno Gledalisce – Teatro Stabile Sloveno e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

Gli importi più elevati sono quelli relativi a Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi con accertamenti in conto competenza e riscossioni totali interamente su competenza per euro 5 milioni (95,12% dei rispettivi totali).

10.7 Rispetto del limite legale di impegno della spesa pluriennale

L'articolo 24 bis della legge regionale di programmazione e contabilità 8.8.2007 n. 21, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge regionale 30.12.2008 n. 17 (legge finanziaria per il 2009) prevede che l'importo complessivo annuale delle quote di limiti di impegno per l'assunzione di obbligazioni pluriennali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), non possa superare il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle partecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Si tratta di un limite legale alla possibilità di spesa regionale che si aggiunge all'analogo limite già esistente e previsto dall'articolo 24 secondo comma della stessa legge in ordine all'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario il cui rispetto costituisce oggetto di verifica nell'ambito della disamina condotta sull'indebitamento regionale.

Le risultanze dell'esercizio 2013, riferite tanto al momento previsionale quanto a quello di consuntivo sono quelle riportate nelle due tabelle che seguono e che evidenziano anche i dati relativi agli anni 2011 e 2012.

Tabella 132 – Limite di impegno della spesa pluriennale – risultanze riferite al momento previsionale – triennio 2011/2013

risultanze dell'esercizio riferite al momento previsionale	2011	2012	2013
stanziamento limiti	356.133.116,37	340.476.232,63	327.081.861,35
stanziamento entrate nette titolo I	4.202.486.000,00	4.165.580.000,00	3.924.201.888,56
rapporto articolo 24 bis	8,47%	8,17%	8,33%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 133 – Limite di impegno della spesa pluriennale – risultanze riferite al momento di consuntivo – triennio 2011/2013

risultanze dell'esercizio riferite al momento di consuntivo	2011	2012	2013
impegni limiti	341.148.078,67	325.449.841,34	317.238.188,80
accertamento netto titolo I	4.433.975.189,91	4.127.431.994,41	4.569.258.948,45
rapporto articolo 24 bis	7,69%	7,89%	6,94%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Ne consegue pertanto che il limite legale anche relativamente all'esercizio 2013 è rispettato e, in fase di consuntivo, in misura più ampia sia rispetto all'esercizio 2011 che rispetto all'esercizio 2012.

Nel triennio 2011/2013 l'andamento del rapporto risulta essere oscillante sia se si considerano le risultanze riferite al momento previsionale che le risultanze riferite al momento di consuntivo. In particolare, nel passaggio dal 2012 al 2013 lo scarto percentuale è pari a + 0,16% se si fa riferimento al momento previsionale e pari a - 0,94% se si fa riferimento al momento di consuntivo, mentre nel passaggio dal 2011 al 2013 lo scarto percentuale è pari a - 0,14% se si fa riferimento al momento previsionale e pari a - 0,75% se si fa riferimento al momento di consuntivo.

11. La spesa sanitaria regionale. Dinamiche del ciclo gestionale della spesa sanitaria nel triennio 2011 - 2013. Disamina comparativa nell'ottica della riforma del servizio sanitario regionale.

In questa sede si espone innanzi tutto un'analisi finanziaria diretta a rappresentare le dinamiche che hanno interessato le varie fasi del ciclo gestionale della spesa sanitaria della Regione Friuli Venezia Giulia nel triennio 2011-2013. In particolare si rappresentano le risultanze contabili della gestione di competenza dell'anno 2013, articolata nelle tre funzioni che compongono la finalità 7 (sanità pubblica) del bilancio regionale, specificando i contenuti contabili dell'unità di bilancio 7.1.1.1131, che alimenta la spesa del servizio sanitario regionale.

Le dinamiche della spesa sanitaria regionale vengono quindi inquadrate e rapportate a quelle nazionali e delle altre regioni italiane nel periodo 2002 – 2013, congiuntamente ad alcuni indicatori afferenti i livelli di taluni servizi sanitari prestati, che possano tornare utili per una contestualizzazione delle dinamiche stesse, anche ad ausilio dell'importante riforma del servizio sanitario regionale attualmente in itinere.

11.1 Andamento della spesa sanitaria nel triennio 2011-2013

Nella tabella che segue si riportano per la finalità 7 (sanità pubblica) del bilancio regionale i dati della gestione di competenza relativi a stanziamento assestato, impegni, trasferimenti ed economie nel triennio 2011-2013 da spese correnti, da spese d'investimento e da spese effettive.

Tabella 134 – Andamento nel triennio 2011-2013 per la finalità 7 (sanità pubblica) – gestione di competenza

Finalità 7 (sanità pubblica) - gestione di competenza triennio 2011-2013 in migliaia di euro												
totali	stanziamento assestato			Impegni			trasferimenti			economie		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
da spese correnti	2.382.866	2.402.023	2.273.267	2.351.014	2.377.332	2.239.691	26.724	22.770	30.931	5.128	1.921	2.645
da spese d'investimento	217.310	205.902	243.038	94.168	84.439	44.692	69.086	61.234	157.229	54.056	60.230	41.116
da spese effettive	2.600.176	2.607.926	2.516.305	2.445.182	2.461.771	2.284.383	95.810	84.003	188.160	59.184	62.151	43.761

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Lo stanziamento assestato sia da spese effettive che da spese correnti ha subito sia nel passaggio dal 2011 al 2013 che nel passaggio dal 2012 al 2013 una forte riduzione. In particolare, nel biennio 2012/2013, lo stanziamento assestato da spese effettive è diminuito di un importo pari ad euro – 91,62 milioni (- 3,51%), mentre quello da spese correnti di un importo pari ad euro – 128,76 milioni (- 5,36%). Un incremento pari ad euro 37,14 milioni (+ 18,04%) si registra invece in corrispondenza dello stanziamento assestato da spese d'investimento.

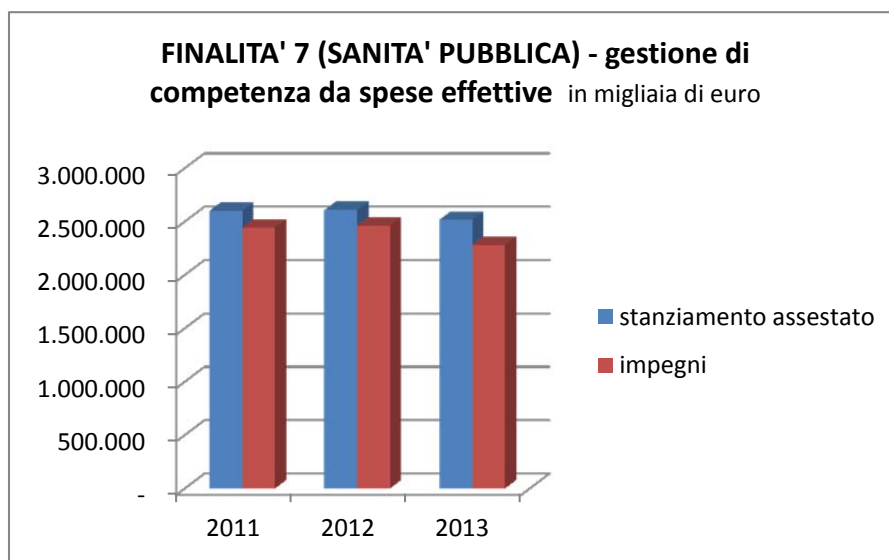
Per le somme impegnate la riduzione sia nel biennio 2012/2013 che nel triennio 2011/2013 riguarda sia la parte da spese effettive, che quella da spese correnti, che quella da spese d'investimento. Nel passaggio dal 2012 al 2013 le variazioni negative sono per le spese effettive pari a - 7,21%, corrispondente ad euro – 177,39 milioni, per le spese correnti pari a – 5,79%, corrispondente ad euro – 137,64 milioni, e per le spese d'investimento pari a – 47,07%, corrispondente ad euro – 39,75 milioni.

La composizione della spesa sanitaria è determinata prioritariamente da spese correnti. Nel triennio 2011-2013, infatti, il 91,64%, il 92,10% e il 90,34% dello stanziamento assestato ed il 96,15%, il 96,57% ed il 98,04% degli impegni sono da spese correnti. Trasferimenti ed economie, seppur con valori in termini assoluti più contenuti, afferiscono invece principalmente alla parte da spese d'investimento.

Per quanto riguarda l'incidenza degli impegni sullo stanziamento assestato, quella da spese effettive, risulta avere nel triennio 2011-2013 un andamento con un'oscillazione degna di nota nel passaggio dal 2012 al 2013, determinato dalla componente in conto capitale. I valori che l'incidenza degli impegni sullo stanziamento assestato da spese effettive assume sono sempre molto elevati, precisamente pari a 94,04% nel 2011, 94,40% nel 2012 e 90,78% nel 2013. Se si considerano invece separatamente le incidenze da spese correnti e quelle da spese di investimento, le terne di valori risultano essere pari a 98,66%, 98,97%, 98,52% per le prime, e dunque privi di oscillazioni, e 43,33%, 41,01%, 18,39% per le seconde, e dunque con una forte variazione negativa nel passaggio dal 2012 al 2013.

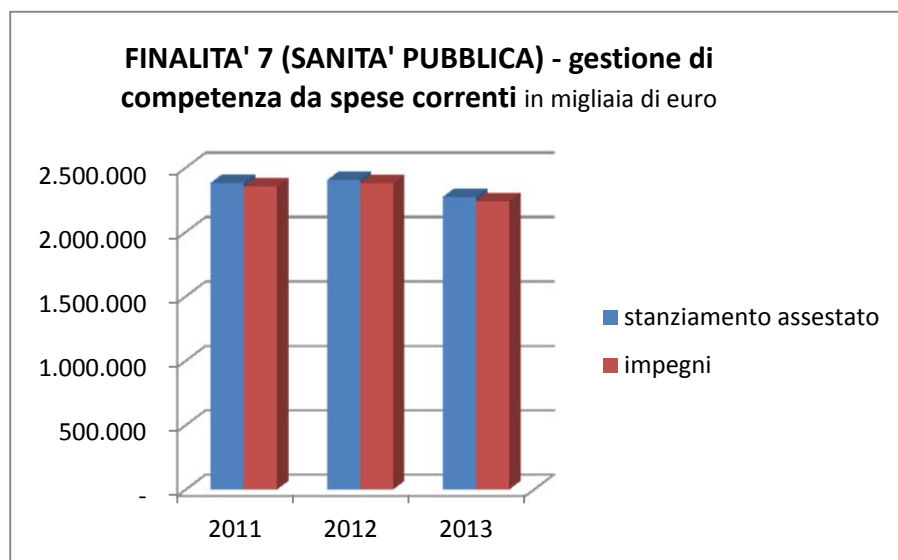
I tre grafici che seguono mettono ben in evidenza quanto appena descritto relativamente all'andamento nel triennio 2011-2013 di stanziamenti assestati ed impegni da spese effettive e poi, separatamente, da spese correnti e da spese d'investimento.

Grafico 18 – Gestione di competenza da spese effettive nel triennio 2011-2013 per la finalità 7 (sanità pubblica)



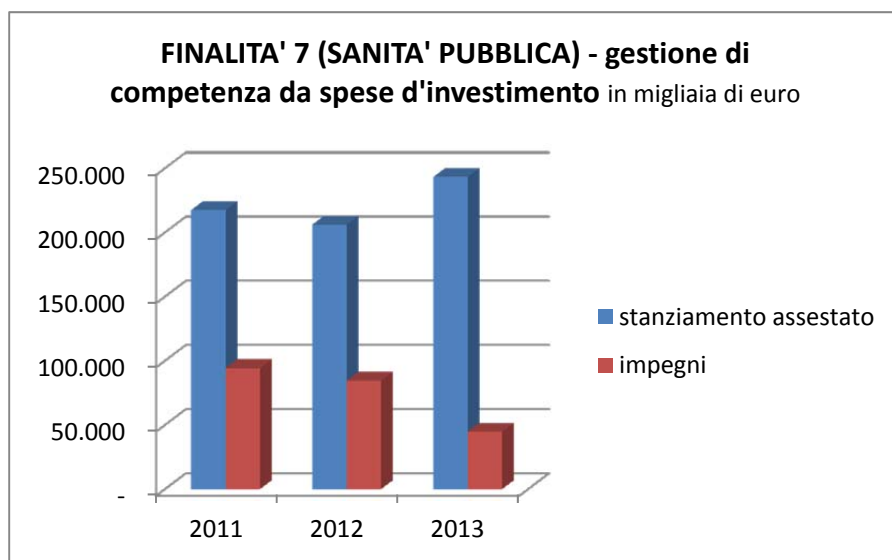
Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Grafico 19 - Gestione di competenza da spese correnti nel triennio 2011-2013 per la finalità 7 (sanità pubblica)



Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Grafico 20- Gestione di competenza da spese d'investimento nel triennio 2011-2013 per la finalità 7 (sanità pubblica)



Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

11.2 Assegnazioni con destinazioni vincolate da rendiconto

Il 5,16%, corrispondente ad euro 129.856.434,99, degli stanziamenti assestati di cui alla finalità 7 (euro 2.516.304.666,50) trova copertura con risorse esterne, cioè mezzi derivanti dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale e finanziamenti a sostegno di specifici programmi condotti a livello regionale su iniziativa statale o europea⁹⁴.

Il 73,05% (euro 94.863.589,91) delle risorse esterne è di parte capitale ed afferisce a 10 capitoli⁹⁵, mentre il restante 26,95% (euro 34.992.845,08) è di parte

⁹⁴ Per l'anno 2013 interessano 58 capitoli su 112. Trattasi di capitoli afferenti all'attuazione di accordi di collaborazione, all'assistenza e alle patologie, alla soppressa Agenzia regionale della sanità, ad attività degli enti del servizio sanitario regionale, a finanziamenti a enti che esercitano le funzioni del servizio sanitario nazionale, alla sanità veterinaria, alla realizzazione di progetti.

⁹⁵ I capitoli di parte capitale coinvolti sono il 2992 (finanziamenti per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, finalizzati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), il 3577 (finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti – accordo programma 2013 – polo ospedaliero udinese – III lotto), il 3587 (finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti – accordo di programma 2013 – comprensorio di Cattinara di Trieste), il 4430 (finanziamenti per la realizzazione di strutture per l'assistenza palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale), il 4436 (finanziamenti alle aziende per i servizi sanitari per sostenere gli oneri di impianto – nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), il 4649 (trasferimenti ai comuni singoli ed associati ed alle comunità montane per il risanamento dei canili e gattili e la costruzione di gattili e rifugi per cani – fondi statali), il 4650 (spese per

corrente ed afferisce a 48 capitoli. L'incidenza dei trasferimenti sullo stanziamento assestato è del 96,48%, mentre le somme impegnate sono appena il 3,06%.

La tabella che segue evidenzia per l'anno 2013 gli importi di stanziamenti assestati, impegni, trasferimenti ed economie afferenti le risorse esterne, nonché la loro incidenza sui corrispondenti importi complessivi di cui alla finalità 7 (sanità pubblica).

la realizzazione del progetto "prestazioni farmaceutiche" – nell'ambito del programma "mattoni del ssu"), il 4655 (spese per la realizzazione del progetto "evoluzione del sistema drg nazionale" – nell'ambito del programma "mattoni del ssu" – fondi statali), il 4871 (trasferimento ai comuni singoli e associati e alle comunità montane per il risanamento dei canili e gattili e la costruzione di rifugi per cani – fondi statali) ed il 4954 (spese per la realizzazione del progetto "le case della salute in rete").

Tabella 135 – Assegnazioni con destinazioni vincolate - anno 2013

Finalità 7 (sanità pubblica)	stanziamento asestato	di cui da assegnazioni con destinazioni vincolate	incidenza %	impegni	di cui da assegnazioni con destinazioni vincolate	incidenza %	trasferimenti	di cui da assegnazioni con destinazioni vincolate	incidenza %	economie	di cui da assegnazioni con destinazioni vincolate	incidenza %
da spesa corrente	2.273.266.624,11	34.992.845,08	1,54%	2.239.690.950,96	3.475.731,60	0,16%	30.930.865,76	30.930.865,76	100,00%	2.644.807,39	586.247,72	22,17%
da spesa d'investimento	243.038.042,39	94.863.589,91	39,03%	44.692.416,20	497.090,16	1,11%	157.229.414,66	94.356.081,55	60,01%	41.116.211,53	10.418,20	0,03%
totale da spese effettive	2.516.304.666,50	129.856.434,99	5,16%	2.284.383.367,16	3.972.821,76	0,17%	188.160.280,42	125.286.947,31	66,59%	43.761.018,92	596.665,92	1,36%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

11.3 Spesa sanitaria nell'anno 2013

La tabella che segue evidenzia le risultanze globali da gestione di competenza per l'anno 2013 di cui alla finalità 7 (sanità pubblica), come ripartita nelle tre funzioni e quindi nelle rispettive ubi, con riferimento a stanziamento assestato, impegni, trasferimenti ed economie.

Tabella 136 – Finalità 7 (sanità pubblica) – gestione di competenza – anno 2013

GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2013 in euro				
FINALITA' 7 - SANITA' PUBBLICA	stanziamento assestato	impegni	trasferimenti	economie
funzione 7.1 - servizio sanitario regionale:	2.504.202.589,36	2.280.276.998,83	180.732.607,99	43.192.982,54
ubi 7.1.1131 - servizi sanitari e ospedalieri	2.256.886.347,12	2.228.532.418,33	26.569.820,70	1.784.108,09
ubi 7.1.1135 - strutture sanitarie e ospedaliere	247.287.971,66	51.744.580,50	154.162.787,29	41.380.603,87
ubi 7.1.1139 - servizi sanitari e ospedalieri - oneri pregressi	28.270,58	-	-	28.270,58
funzione 7.2 - interventi integrativi sanità e servizi veterinari:	2.421.643,54	1.464.622,37	406.235,79	550.785,38
ubi 7.2.1132 - interventi integrativi sanità	360.000,00	10.000,00	-	350.000,00
ubi 7.2.1134 - sanità veterinaria	2.061.643,54	1.454.622,37	406.235,79	200.785,38
funzione 7.3 - ricerca e sviluppo, formazione, promozione:	9.680.433,60	2.641.745,96	7.021.436,64	17.251,00
ubi 7.3.1137 - istituti di ricerca e cura	150.000,00	150.000,00	-	-
ubi 7.3.2025 - formazione e promozione	6.911.644,65	1.541.607,66	5.352.785,99	17.251,00
ubi 7.3.2026 - pianificazione e programmazione	2.618.788,95	950.138,30	1.668.650,65	-
TOTALE FINALITA' 7 - SANITA' PUBBLICA	2.516.304.666,50	2.284.383.367,16	188.160.280,42	43.761.018,92

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Le incidenze maggiori sia sullo stanziamento assestato, pari ad euro 2.516,30 milioni, che sugli impegni, pari ad euro 2.284,38 milioni, della finalità 7 (sanità pubblica), sono quelle afferenti alla funzione 7.1 (servizio sanitario regionale) con percentuali di, rispettivamente, 99,52% (euro 2.504,20 milioni) e 99,82% (euro 2.280,27 milioni).

Con riferimento alla funzione 7.1 (servizio sanitario regionale) è la ubi 7.1.1131 (servizi sanitari e ospedalieri) ad incidere maggiormente sia sullo stanziamento assestato

(90,12%, corrispondente ad euro 2.256,89 milioni) che sugli impegni (97,73%, corrispondente ad euro 2.228,53 milioni). Per la ubi 7.1.1135 (strutture sanitarie e ospedaliere) le incidenze sullo stanziamento assestato e sugli impegni della finalità sanità pubblica sono decisamente più basse e precisamente pari a 9,87%, corrispondente ad euro 247,29 milioni, e pari a 2,27%, corrispondente ad euro 51,74 milioni. Per la ubi 7.1.1139 (servizi sanitari e ospedalieri – oneri pregressi) le incidenze sono invece praticamente nulle.

L'impatto delle altre due funzioni, la funzione 7.2 (interventi integrativi sanità e servizi veterinari) e la funzione 7.3 (ricerca e sviluppo, formazione, promozione) sulla finalità sanità pubblica sono invece di entità trascurabile.

La tabella che segue evidenzia le incidenze percentuali di impegni, trasferimenti ed economie di ciascuna delle tre funzioni e di ciascuna ubi sui corrispondenti importi dello stanziamento assestato.

Tabella 137 – Finalità 7 (sanità pubblica) – gestione di competenza – incidenze sullo stanziamento assestato - anno 2013

GESTIONE DI COMPETENZA - ANNO 2013 in euro - incidenze sullo stanziamento assestato di impegni, trasferimenti ed economie			
FINALITA' 7 - SANITA' PUBBLICA	impegni	trasferimenti	economie
funzione 7.1 - servizio sanitario regionale:	91,06%	7,22%	1,72%
ubi 7.1.1131 - servizi sanitari e ospedalieri	98,74%	1,18%	0,08%
ubi 7.1.1135 - strutture sanitarie e ospedaliere	20,92%	62,34%	16,73%
ubi 7.1.1139 - servizi sanitari e ospedalieri-oneri pregressi	0,00%	0,00%	100,00%
funzione 7.2 - interventi integrativi sanità e servizi veterinari:	60,48%	16,78%	22,74%
ubi 7.2.1132 - interventi integrativi sanità	2,78%	0,00%	97,22%
ubi 7.2.1134 - sanità veterinaria	70,56%	19,70%	9,74%
funzione 7.3 - ricerca e sviluppo, formazione, promozione:	27,29%	72,53%	0,18%
ubi 7.3.1137 - istituti di ricerca e cura	100,00%	0,00%	0,00%
ubi 7.3.2025 - formazione e promozione	22,30%	77,45%	0,25%
ubi 7.3.2026 - pianificazione e programmazione	36,28%	63,72%	0,00%
TOTALE FINALITA' 7 - SANITA' PUBBLICA	90,78%	7,48%	1,74%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Le somme impegnate presentano dunque complessivamente valori molto elevati (90,78%) determinati sostanzialmente dalla funzione 7.1 (servizio sanitario regionale) con un'incidenza di impegni sullo stanziamento assestato di 91,06%. Più modesto il valore (60,48%) che si registra in corrispondenza della funzione 7.2 (interventi integrativi sanità e servizi veterinari). Decisamente basso (27,29%) il valore in corrispondenza della funzione 7.3 (ricerca e sviluppo, formazione, promozione).

Funzione 7.1 (servizio sanitario regionale)

Alla funzione 7.1 (servizio sanitario regionale) afferiscono le ubi 7.1.1131 (servizi sanitari e ospedalieri), 7.1.1135 (strutture sanitarie e ospedaliere) e 7.1.1139 (servizi sanitari e ospedalieri-oneri pregressi).

Nella tabella che segue vengono evidenziati, per la ubi 7.1.1131 (servizi sanitari e ospedalieri), gli importi relativi a stanziamento assestato, impegni, trasferimenti ed economie, per l'anno 2013, distinguendo la parte da spese correnti e quella da spese d'investimento, per ciascun capitolo coinvolto.

Tabella 138 – Ubi 7.1.1131 (servizi sanitari e ospedalieri) – anno 2013 – gestione di competenza

FUNZIONE 7.1 - servizio sanitario regionale - anno 2013					
ubi 7.1.1.1131 - servizi sanitari e ospedalieri (spese correnti)					
capitoli	descrizione	stanziamento assegato	impegni	trasferimenti	economie
1140	spese per l'attuazione di accordi di collaborazione con l'Istituto superiore della sanità in materia di flussi informativi	20.000,00	20.000,00	-	-
1240	spese per l'attuazione di accordi di collaborazione con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali	145.500,00	145.500,00	-	-
2042	spese per il rimborso dell'assistenza psicologica per le vittime del terrorismo e loro familiari	9.331,63	1.580,00	7.751,63	
2195	attività enti servizio sanitario regionale - fondi statali	2.984.178,50	-	2.984.178,50	-
2993	finanziamenti per l'attuazione di accordi di collaborazione con il ministero della salute per attività di verifica e supporto relativa al repertorio nazionale dei dispositivi medici	1.410.000,00	1.365.917,32	-	44.082,68
3994	spese per la valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la prospettiva del cittadino	1.600,00		1.600,00	
4073	campagne di informazione in materia di cure palliative e di terapia del dolore	25.000,00			25.000,00
4074	programmi di sviluppo delle cure palliative	25.000,00			25.000,00
4081	contributo straordinario all'Azienda ospedaliera S. Maria degli Angeli di Pordenone per il potenziamento dei servizi dedicati alle cure odontostomatologiche nel paziente disabile	50.000,00	50.000,00	-	-
4087	oneri derivanti dalla gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale della sanità	5.458.670,74	-	5.458.670,74	-
4088	finanziamenti per progetti attuativi del piano sanitario nazionale - linea malattie rare	419.317,00	294.317,00	125.000,00	
4356	finanziamenti agli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico	-	-	-	-
4357	finanziamenti per i servizi territoriali del servizio sanitario regionale	-	-	-	-
4358	finanziamenti per i servizi sanitari e ospedalieri	-	-	-	-
4362	attività enti servizio sanitario regionale	2.185.597.539,48	2.185.340.189,48	-	257.350,00
4363	finanziamenti per la realizzazione di progetti specifici già iniziati dall'Agenzia regionale della sanità	1.160.829,81	29.040,00	613.254,87	518.534,94
4365	spese per un sistema di formazione del pubblico impiego degli enti della sanità	400.000,00	-	-	400.000,00
4367	spese per iniziative di informazione rivolte ai medici e ai farmacisti della regione dirette a favorire la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con farmaci cannabinoidi	10.000,00	-	-	10.000,00

4371	trasferimenti alle aziende per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni trasferite alla regione ai sensi del decreto legislativo 126/2005 in materia di salute e sanità veterinaria attribuite - fondi statali	1.882.265,69	-	1.882.265,69	-
4373	finanziamenti per la realizzazione di progetti specifici già iniziati dall'Agenzia regionale della sanità - hl7 - sieg	1.080,00	1.080,00		
4375	finanziamenti per la realizzazione di progetti specifici già iniziati dall'Agenzia regionale della sanità alias - sieg	-	-		
4461	attività enti servizio sanitario regionale - fondi statali	7.741.377,20	-	7.741.377,20	-
4462	attività enti servizio sanitario regionale - fondi statali	1.300.860,00	-	1.300.860,00	-
4472	attività enti servizio sanitario regionale - fondi statali	5.246.797,07	-	5.246.797,07	-
4962	attività informatica per gli enti del servizio sanitario regionale	34.957.000,00	34.452.859,86		504.140,14
totale da spese correnti		2.248.846.347,12	2.221.700.483,66	25.361.755,70	1.784.107,76
ubi 7.1.2.1131 - servizi sanitari e ospedalieri (spese d'investimento)					
capitoli	descrizione	stanziamento assestato	impegni	trasferimenti	economie
2103	finanziamento per la realizzazione del "progetto per il supporto all'implementazione ed avvio del sistema informativo nazionale sulle dipendenze" (sind)	-	-	-	-
4464	spese per l'avvio in via sperimentale di un sistema di connessione informatica tra il sistema informativo sanitario e sociosanitario regionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie	40.000,00	40.000,00	-	-
4963	spese per la realizzazione di sviluppi informatici per le attività del servizio sanitario regionale - sieg	4.000.000,00	2.798.719,85	1.201.280,00	0,15
4964	spese per la realizzazione di sviluppi informatici per le attività del servizio sanitario regionale - sieg - ricorso al mercato finanziario	4.000.000,00	3.993.214,82	6.785,00	0,18
totale da spese d'investimento		8.040.000,00	6.831.934,67	1.208.065,00	0,33
totale da spese effettive		2.256.886.347,12	2.228.532.418,33	26.569.820,70	1.784.108,09

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Dalle tabelle sopra riportate si ricava dunque che lo stanziamento assestato da spesa corrente ammonta ad euro 2.248,85 milioni, mentre quello da spese d'investimento ad euro 8,04 milioni.

Il 97,19% (euro 2.185,60 milioni) dello stanziamento assestato di parte corrente ed il 98,36% (euro 2.185,34 milioni) degli impegni di parte corrente afferiscono al capitolo 4362 (attività enti servizio sanitario regionale). E' infatti proprio sul capitolo 4362 del bilancio regionale che trova allocazione la quota più importante delle risorse

atte a finanziare l'attività corrente degli enti del servizio sanitario regionale, le cui modalità di impiego e di ripartizione vengono ampiamente descritte nei documenti di programmazione regionale (linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale e programmazione annale del servizio sanitario regionale).

A quest'ultimo proposito deve essere sottolineata la significativa novità costituita, per il 2014, dal superamento del finanziamento indistinto di parte corrente su base storica, a favore di una metodologia che ripartisce il finanziamento indistinto agli enti sanitari per area vasta e sulla base di criteri che valorizzano, in relazione a determinati livelli di assistenza, le migliori prestazioni rese da un ente, che per tale motivo viene preso come riferimento.

11.4 Disamina comparativa delle dinamiche della spesa sanitaria regionale rispetto a quella delle altre regioni italiane.

11.4.1 Premessa metodologica.

La pendenza dell'importante progetto di riforma che ha preso avvio con la legge regionale 11 novembre 2013 n. 17 rende opportuna una rilevazione delle caratteristiche fondamentali dell'offerta del sistema sanitario regionale e delle dinamiche gestionali e finanziarie che lo hanno caratterizzato nell'ultimo decennio, anche in un'ottica di comparazione con le altre regioni italiane. La finalità che si intende perseguire è quella di contestualizzare in un più ampio panorama le dinamiche finanziarie della spesa sanitaria regionale al fine di una loro migliore comprensione. Nel contempo, la finalità è anche quella di verificare quali interrelazioni si possono eventualmente individuare tra gli andamenti della spesa e le dinamiche relative ai livelli di alcuni fondamentali servizi e prestazioni sanitarie.

Gli esiti di questa comparazione, congiuntamente ai rilievi formulati da questa Sezione nel corso degli ultimi anni su alcuni importanti aspetti del servizio sanitario regionale⁹⁶, possono infatti costituire oggetto di valutazione da parte della Regione nell'ambito e ai fini delle generali scelte istituzionali e organizzative che competono alla Regione.

Come si preciserà nel dettaglio, vengono all'uopo presi in considerazione dati di fonte ministeriale relativi al periodo 2002- 2012, che risultano soggettivamente e

⁹⁶ Il riferimento è ai referti elaborati annualmente da questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 170, della l. 266/2005 (cosiddetti controlli ex linee guida sanità) e a quanto osservato nelle relazioni allegate ai precedenti giudizi di parificazione del rendiconto regionale (cfr. in particolare, deliberazione n. 54/2011, relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2010, "aspetti di governance" pag. 422 e seguenti; deliberazione 84/2012, relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2011, "evoluzione della spesa del sistema regionale del Friuli Venezia Giulia" pag. 583 e seguenti; deliberazione 78/2013, relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2012, "evoluzione degli assetti ordinamentali" pag. 313 e seguenti.

oggettivamente idonei a consentire comparazioni di livello generale finalizzate a cogliere le dinamiche fondamentali dei fenomeni rilevati, anche se non può essere sottaciuto che determinate peculiarità regionali potrebbero non ricevere completa rappresentazione.

La comparazione, ordinariamente riferita alle altre regioni, al livello "Italia" e agli altri tradizionali comparti di riferimento, viene talvolta riferita anche alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, di cui sono state colte talune analogie istituzionali e organizzative⁹⁷ e anche di tipo demografico con l'offerta pubblica sanitaria del Friuli

⁹⁷ Di seguito si espongono i tratti caratterizzanti le strutture istituzionali e organizzative dei sistemi sanitari regionali dell'Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, così come definiti dalla relativa normativa regionale.

•Nella Regione Emilia-Romagna la normativa di riferimento in materia di strutturazione del sistema sanitario regionale è costituita dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 recante Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale (il cui testo coordinato vigente è disponibile all'url <http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/leggi/legge-regionale-n.-29-2004-1>).

L'articolo 2, rubricato Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale, della citata legge regionale Emilia-Romagna n. 29/2004 nel suo testo vigente al comma 1 dispone quanto segue: "La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza attraverso: a) le Aziende Unità sanitarie locali, (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl'); b) le Aziende ospedaliere, nonché, in connessione con specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominati 'IRCCS') e, secondo le modalità di cui all'articolo 9 della presente legge, le Aziende ospedaliere-universitarie, già Aziende ospedaliere integrate con l'Università. La costituzione di Aziende ospedaliere è disposta dalla Regione motivando sulla base della complessità della casistica trattata e del ruolo di ospedale di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza individuati dal Piano sanitario regionale; c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito denominati 'Aziende sanitarie' - abbiano stipulato accordi contrattuali."

Alla costituzione delle varie aziende facenti parte del Sistema sanitario dell'Emilia-Romagna si è proceduto con successive distinte norme legislative regionali, da ultimo nella costituzione dell'Azienda unità sanitaria locale della Romagna con l'emanazione della legge regionale 21 novembre 2013, n.22, recante Misure di adeguamento degli assetti istituzionali in materia sanitaria. istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale della Romagna. partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" S.r.l. (il testo ufficiale della pubblicazione nel b.u.r. è disponibile all'url http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-pubblicati/2013/n.344-del-21.11.2013-parte-prima.2013-11-21.4555067496/at_download/pdf_firmato).

Il sistema istituzionale territoriale sanitario dell'Emilia Romagna attualmente si articola in aziende-usl che di norma si estendono sulla relativa provincia, anche se con la legge reg. n. 22/2013 dal 1° gennaio 2014 si è provveduto ad accorparne quelle già presenti nella Romagna (Aziende Usl di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, già ricomprese nell'Area Vasta della Romagna) nell'unitaria Azienda-unità sanitaria locale della Romagna.

Il coordinamento programmatico e operativo delle aziende-usl si svolge negli ambiti di Area Vasta (così la deliberazione della Giunta regionale Emilia-Romagna 27 giugno 2011, n. 927/2011, di approvazione delle Direttive alle Aziende sanitarie per la regolamentazione delle relazioni ambito di area vasta (documento disponibile all'url <http://www.saluter.it/documentazione/leggi/regionali/delibere/Dgr.%20927.2011.pdf>). Attualmente le aree vaste debbono essere considerate due: l'Area Vasta Emilia Nord e l'Area Vasta Emilia Centrale, essendosi sostituita all'Area Vasta Romagna la relativa AUSL Romagna. Fra le Aziende Ospedaliere-universitarie dell'Emilia Romagna, poi, si annoverano quelle di Bologna, Ferrara, Modena e Parma, mentre sono anche presenti quattro Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs): l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'Istituto delle scienze neurologiche di Bologna (all'interno dell'Azienda Usl di Bologna) e l'Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia di Reggio Emilia (all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia) nonché l'Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori.

•Il Sistema sanitario regionale della Regione Toscana trova la propria disciplina fondamentale nella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 di Disciplina del servizio sanitario regionale (il relativo testo digitale aggiornato è disponibile all'url <http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/formati/stampepdf/legge-2005-00040.pdf>) e si articola (artt. 2, c. 1, lett. c), 32 e 33) nelle dodici aziende unità sanitarie locali e quattro aziende ospedaliere-universitarie elencate nell'allegato A di tale legge reg. n. 40/2005 (documento disponibile all'url http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/formati/stampepdf/legge-2005-00040_1.pdf).

All'interno della ausl possono costituirsi presidi ospedalieri, secondo quanto prevede l'art. 68 Presidio ospedaliero di zona – della legge regionale n. 40/2005, dove al comma 1 dove si prevede che "Gli ospedali resenti nello stesso ambito zonale sono accorpati nel presidio ospedaliero di zona, che costituisce la

Venezia Giulia.

Si tratta di un primo approfondimento che la Sezione si riserva di integrare alla luce degli scenari più stabili che conseguiranno all'approvazione del patto per la salute per il periodo 2014 – 2016, anche con riferimento all'applicazione che il d.lgs. 118/2011 riceverà a opera della Regione

11.4.2 Le caratteristiche del sistema sanitario regionale nell'ottica della sua riforma. I principi della riforma affermati dalla l.r. 17/2013.

Come anticipato, nella seconda parte dell'anno 2013 il legislatore regionale ha dato corso all'approvazione di una nuova legge di principio per il riordino istituzionale e organizzativo del sistema sanitario pubblico regionale, la numero 17 del 2013.

Con tale legge regionale si è proceduto contestualmente anche ad abrogare la legge regionale n. 25 del 13 dicembre 2012, adottata *in limine* della precedente legislatura regionale con analoghe finalità (il riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ma che non ha sostanzialmente prodotto alcun effetto in quanto – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, di tale legge – il riordino perseguito nella precedente legislatura sarebbe dovuto entrare in vigore solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.⁹⁸

struttura funzionale dell'azienda unità sanitaria locale finalizzata all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni specialistiche di ricovero e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, intra ed extra ospedaliere erogate al di fuori delle unità funzionali dei servizi territoriali di zona-distretto ad esclusione del servizio psichiatrico di diagnosi e cura; il responsabile della zona-distretto garantisce l'integrazione delle attività specialistiche ambulatoriali erogate nel presidio ospedaliero con le altre attività di assistenza sanitaria territoriale presenti nella zona."

Ai fini di coordinamento programmatico e operativo delle ausl la legge regionale utilizza lo strumento organizzativo dell'area vasta, che la l.r. n. 40/2005 definisce (art. 2, comma 1, lett. a)) come "dimensione operativa a scala interaziendale, individuata come livello ottimale per la programmazione integrata dei servizi e per la gestione in forma unitaria di specifiche attività tecnico amministrative delle aziende sanitarie". Attualmente l'art. 9, c.2, della l.reg. n. 40/2005 individua 3 Aree Vaste: Area vasta nord – ovest (AUSL 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 5 di Pisa, 6 di Livorno e 12 di Viareggio, nonché Azienda ospedaliero- universitaria Pisana), Area vasta centro (AUSL 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze e 11 di Empoli, nonché Aziende ospedaliero-universitarie Careggi e Meyer di Firenze) e Area vasta sud-est (AUSL 7 di Siena, 8 di Arezzo e 9 di Grosseto, nonché Azienda ospedaliero-universitaria Senese).

•Per quanto riguarda il Servizio sanitario regionale nella Regione Umbria, lo stesso è attualmente definito dalla legge regionale dell'Umbria 12 novembre 2012, n. 18 recante Ordinamento del Servizio Sanitario Regionale (il relativo testo coordinato vigente è disponibile in formato elettronico all'url http://leggi.crumbria.it/mostra_atto.php?id=64615&v=FI,SA,TE,IS,VE,RA,MM&m=5). L'ordinamento disposto dalla legge regionale citata (art. 2) prevede la propria articolazione in aziende unità sanitarie locali (attualmente due: USL Umbria1 e USL Umbria2, così come disposto dall'Allegato A della legge reg.), aziende ospedaliere (l'Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia, comprendente la Facoltà di Medicina e Chirurgia –ora Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia, nonché l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, secondo l'articolo 8, c. 2 della legge reg.) e aziende ospedaliero-universitarie.

Per quanto riguarda i presidi ospedalieri, la legge regionale citata all'articolo 30 (Presidi ospedalieri) prevede che: "1. Gli ospedali non costituiti in aziende ospedaliere, dislocati in una unica unità sanitaria locale, sono accorpati in un unico presidio. 2. Sono comunque costituiti in presidio ospedaliero autonomo gli ospedali sede di dipartimento per l'emergenza ed urgenza.[...]"

⁹⁸ *Sui contenuti della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ora abrogata, si può leggere quanto esposto nella relazione approvata da questa Sezione di controllo con deliberazione n. 78 del 12 luglio 2013 (sentenza depositata il 23 luglio 2013) - Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2012 –al punto 6. Sanità: evoluzione degli assetti ordinamentali, pagine 313-336 del documento cartaceo e 381-404 del documento elettronico disponibile all'url*

Le ragioni della riforma intrapresa con la l.r. n. 17/2013 vengono sintetizzate dall'Amministrazione regionale come segue:⁹⁹

“Con LR 17/2013 è stato dato l'avvio alla riforma del SSR: il SSR è stato ridefinito nell'assetto istituzionale e organizzativo affinché sia in grado di garantire la sostenibilità economica attraverso la riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse finanziarie.”

La legge regionale n. 17 del 2013, in particolare, enuncia agli articoli 3, comma 1, e 2, comma 1, molte finalità da perseguirsi e principi a cui attenersi nell'attuazione della riforma. Tra le finalità e principi enunciati si sottolineano i seguenti (tra parentesi numero dell'articolo, comma e lettera di riferimento relativa): miglioramento dell'omogeneità in ambito regionale dell'offerta dei servizi sanitari e dell'uniformità dei livelli di assistenza (2.1.f), perseguimento di una miglior efficacia e appropriatezza delle funzioni sanitarie delle strutture della rete del Servizio sanitario regionale (3.1.e) per modalità di accesso, programmazione (3.1.f), integrazione multidisciplinare, tra strutture e funzioni (3.1.i e 2.1.f), strutture e attività in volumi, tipologie di procedure (3.1.g e 3.1.h) e intensità di cura (3.1.k), con promozione dell'integrazione dei servizi nel settore socioassistenziale e sociosanitario (3.1.n), miglioramento del trattamento delle cronicità (3.1.p) e dell'adeguatezza dell'istituzionalizzazione di soggetti deboli (3.1.j), dell'assistenza domiciliare e residenziale (3.1.q), dell'integrazione e continuità della presa in carico del problema di salute del paziente (2.1.c), con una generale conservazione della garanzia di sostenibilità economica del sistema (2.1.i).

Sotto un diverso aspetto, quello istituzionale e organizzativo, la legge regionale n. 17/2013 persegue, ribadendola, la finalità di un maggior coordinamento tra le azioni svolte in ambito sanitario e quelle attuate in ambito sociale, affidando le relative funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo strategico alla Direzione Centrale regionale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.¹⁰⁰ Ciò probabilmente costituisce il tratto maggiormente caratterizzante la legge regionale n. 17 del 2013 rispetto al contesto normativo regionale precedente.

Le linee generali del progetto di riforma qui sintetizzate richiamano principi e obiettivi di miglioramento della gestione dei sistemi sanitari regionali comunemente

http://www.regione.fvg.it/asp/DelibereCorteConti/documenti/fto078_completa_delibera_parifica_2012_7_2_5_13_10_40_46_AM.pdf.

⁹⁹ Così a pagina 102 della Relazione di verifica allegata al Rendiconto generale dell'esercizio 2013 trasmessa con nota della Direzione centrale Finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie con nota prot. n. 0016474/P del 3/6/2014.

¹⁰⁰ La citata legge regionale n. 17 del 2013 prevede al comma 1 dell'articolo 4 (Sovraordinazione regionale) quanto segue: “1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di cui all' articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), svolge, tra le altre, le funzioni di indirizzo, pianificazione e controllo di carattere strategico dei settori sanitario, sociosanitario e sociale”.

condivisi in ambito nazionale e che possono assumere normalmente un carattere distintivo solo in sede di concreta attuazione. Sotto questo aspetto al momento non risultano ancora depositati al Consiglio regionale disegni di legge regionale che nel loro articolato contengano il necessario dettaglio normativo di specificazione dei principi generali enunciati.

11.4.3 La composizione demografica della regione Friuli Venezia Giulia – Spunti comparativi dei dati demografici regionali.

Il progressivo e rilevante invecchiamento della popolazione del Friuli Venezia Giulia e la conseguente maggiore cronicità delle cure (e, qui si aggiunge, la polipatologia correlata) costituiscono un tratto caratterizzante il sistema sanitario regionale e, logicamente, portano con sé bisogni sanitari maggiori di quelli di altre regioni. Le considerazioni che seguono sono finalizzate a individuare le dimensioni del fenomeno.

Indubbiamente le caratteristiche della popolazione del Friuli Venezia Giulia appaiono diverse rispetto alla generalità della popolazione nazionale, com'è desumibile dalla tabella comparativa che si va ad esporre.

Tabella 139 – Composizione popolazione per fascia d'età – Italia, Nord Italia, Nord-ovest Italia, Friuli Venezia Giulia – ANNO 2013.

<i>territorio</i>	<i>fascia d'età</i>	<i>popolazione</i>	<i>rapporto sul totale popolaz.</i>
Friuli-Venezia Giulia	pop. totale	1.221.860	100,00 %
	15 - 64 anni	769.610	62,99 %
	0 - 14 anni	155.009	12,69 %
	>64 anni	297.241	24,33 %
Nord-ovest	pop. totale	15.861.548	100,00 %
	15 - 64 anni	10.120.421	63,80 %
	0 - 14 anni	2.171.504	13,69 %
	>64 anni	3.569.623	22,50 %
Nord	pop. totale	27.382.585	100,00 %
	15 - 64 anni	17.510.919	63,95 %
	0 - 14 anni	3.777.035	13,79 %
	>64 anni	6.094.631	22,26 %
Italia	pop. totale	59.685.227	100,00 %
	15 - 64 anni	38.697.060	64,84 %
	0 - 14 anni	8.348.338	13,99 %
	>64 anni	12.639.829	21,18 %

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati Istat di interrogazione del servizio disponibile al link <http://dati.istat.it/> per l'aggregato dati: Popolazione residente comunale al 1° gennaio dell'anno 2013 - aggiornamento al 23 giugno 2014 -, di seguito indicati per brevità come ISTAT1.

Approfondendo l'analisi dei dati Istat, in particolare con riferimento ad altre regioni con sistema istituzionale organizzativo del sistema sanitario assimilabile a quello del Friuli Venezia Giulia (regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria) si constata che la rilevanza della componente di popolazione anziana sul totale si presenta tale anche in

altre regioni.

Tabella 140 - Composizione popolazione per fascia d'età – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria – ANNO 2013.

<i>territorio</i>	<i>fascia d'età</i>	<i>popolazione</i>	<i>Rapporto sul totale popolaz.</i>
Emilia-Romagna	pop.totale	4.377.487	100,00 %
	15 - 64 anni	2.777.708	63,45 %
	0 - 14 anni	592.327	13,53 %
	>64 anni	1.007.452	23,01 %
	>69 anni	761.894	17,40 %
	>74 anni	524.946	11,99 %
Friuli-Venezia Giulia	pop.totale	1.221.860	100,00 %
	15 - 64 anni	769.610	62,99 %
	0 - 14 anni	155.009	12,69 %
	>64 anni	297.241	24,33 %
	>69 anni	219.803	17,99 %
	>74 anni	145.278	11,89 %
Toscana	pop.totale	3.692.828	100,00 %
	15 - 64 anni	2.323.890	62,93 %
	0 - 14 anni	476.135	12,89 %
	>64 anni	892.803	24,18 %
	>69 anni	668.586	18,11 %
	>74 anni	457.898	12,40 %
Umbria	pop.totale	886.239	100,00 %
	15 - 64 anni	559.508	63,13 %
	0 - 14 anni	115.910	13,08 %
	>64 anni	210.821	23,79 %
	>69 anni	160.214	18,08 %
	>74 anni	111.288	12,56 %

Fonte: *Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati ISTAT1.*

Dai dati appena esposti si può ricavare che la regione Friuli Venezia Giulia non è la sola a presentare al proprio interno una rilevante quota di popolazione anziana sul totale e ciò anche senza dover allargare il confronto alla Liguria, regione che notoriamente presenta in assoluto le quote di popolazione anziana più elevate in Italia.¹⁰¹ Inoltre, se si pone attenzione ai dati esposti nella Tabella 140 si rileva come, tra le quattro regioni qui in esame, la Regione Friuli Venezia Giulia si trovi nella posizione più favorita rispetto alle altre per quanto riguarda la quota di popolazione di età dai settantacinque anni in su, e si

¹⁰¹ Sulla base della composizione della popolazione sempre al 1* gennaio 2013 in Liguria la quota sul totale della popolazione per la fascia di età superiore ai 64 anni era del 27,68%, mentre per quella di età superiore o uguale ai 70 anni era del 21,17% e al 14,58% si posizionava la fascia maggiore dei 74 anni.

ponga solo in terza posizione rispetto alle quattro regioni esaminate per quota di popolazione superiore ai sessantanove anni, precedendo la sola Emilia-Romagna.

11.4.4 Analisi comparativa dei sistemi sanitari regionali nel panorama nazionale – andamenti della spesa.

Il dato demografico appena esposto in ordine ai diversi andamenti del processo di progressivo invecchiamento della popolazione (e conseguente aumento delle patologie cronico-degenerative) può fornire utili indicazioni anche negli aspetti collegati all'esame delle risorse finanziarie utilizzate dai sistemi sanitari regionali e in particolare di quello del Friuli Venezia Giulia. L'andamento dei bisogni di salute della popolazione – e delle correlate risorse necessarie a sostenere l'offerta dei servizi conseguente – viene, infatti, generalmente indicato negli studi epidemiologici come ad andamento progressivo, se non esponenziale, in corrispondenza delle classi di età più elevate, in particolare nell'ultimo anno di vita.

Sulla base di questa premessa, si può iniziare un esame comparativo, partendo dagli andamenti della spesa per il finanziamento del sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia rispetto agli andamenti degli ambiti generali (Italia, Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole) e delle altre regioni, tra le quali, in particolare, anche quelle (Emilia-Romagna, Toscana e Umbria). A tal fine si possono utilizzare i dati che annualmente raccoglie il Ministero dell'economia e delle Finanze congiuntamente al Ministero della Salute nel documento di analisi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato *Il monitoraggio della spesa sanitaria - Rapporto n. 1*, aggiornato al giugno 2014,¹⁰² che di seguito verrà indicato per brevità come MONITORAGGIO SPESA 2013.

Per tale ragione si prenderanno ora in esame i dati della spesa corrente per sanità nel periodo 2002-2013 – e i relativi andamenti percentuali di incremento - così come evidenziato nella tabella che di seguito si espone:

¹⁰² Il documento è disponibile all'url http://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivit-monitoraggio-RGS/2014/il_monitoraggio_del_sistema_sanitario.pdf - aggiornamento al 13.6.2014 -.

Tabella 141 - Spesa sanitaria corrente delle Regioni – Anni 2002-2013 (valori in migliaia di euro)

Regione	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Piemonte	5.851.095	6.145.549	7.110.552	7.192.558	7.457.133	7.728.499	8.074.520	8.345.876	8.467.057	8.418.390	8.369.785	8.165.647
Valle d'Aosta	190.247	197.591	208.993	224.756	245.180	246.894	260.337	263.790	277.758	278.458	278.799	271.372
Lombardia	12.709.967	12.716.177	13.395.853	14.777.035	15.351.041	16.166.791	16.723.161	17.200.800	17.816.587	18.123.612	18.130.663	18.248.930
P.A. di Bolzano	860.733	907.916	937.438	982.384	1.020.549	1.064.753	1.107.974	1.064.573	1.099.048	1.108.786	1.151.975	1.122.090
P.A. di Trento	753.544	804.192	822.130	856.613	900.377	943.363	994.949	1.062.468	1.096.091	1.131.648	1.157.822	1.142.359
Veneto	6.277.031	6.529.873	6.965.735	7.560.550	7.871.356	8.104.794	8.387.147	8.641.173	8.783.994	8.748.116	8.713.325	8.726.963
Friuli Venezia Giulia	1.658.530	1.731.738	1.885.301	1.987.706	1.983.352	2.154.625	2.311.383	2.410.250	2.442.765	2.494.185	2.511.603	2.480.289
Liguria	2.403.793	2.470.988	2.861.962	2.924.642	2.955.716	3.097.103	3.175.811	3.270.758	3.240.405	3.232.332	3.147.364	3.113.963
Emilia Romagna	5.870.440	6.110.660	6.709.700	7.053.098	7.311.317	7.627.095	7.946.685	8.269.132	8.440.909	8.494.315	8.801.341	8.619.691
Toscana	4.998.775	5.130.166	5.671.097	5.926.310	6.198.108	6.401.825	6.658.935	7.115.498	7.081.966	7.131.152	7.120.072	6.935.428
Umbria	1.187.716	1.272.798	1.338.980	1.395.324	1.461.024	1.494.981	1.560.822	1.612.289	1.623.470	1.633.976	1.643.828	1.623.193
Marche	2.036.295	2.083.258	2.275.781	2.343.910	2.447.998	2.523.276	2.617.058	2.735.555	2.799.082	2.794.725	2.749.345	2.730.140
Lazio	7.373.436	7.950.011	9.550.299	9.958.229	10.544.281	10.740.126	10.943.445	11.175.300	11.054.664	10.892.578	10.853.603	10.570.065
Abruzzo	1.819.282	1.968.704	1.948.396	2.242.184	2.206.267	2.325.936	2.351.605	2.339.611	2.331.231	2.303.108	2.347.550	2.320.644
Molise	447.250	524.554	517.714	652.721	588.287	620.170	649.298	662.683	660.620	648.109	663.454	646.352
Campania	7.552.201	7.779.975	8.751.063	9.653.474	9.203.429	9.693.517	10.005.028	10.142.309	9.995.554	9.818.993	9.710.637	9.539.817
Puglia	5.035.209	5.121.069	5.416.321	6.154.156	6.249.039	6.743.042	7.074.628	7.135.209	7.227.200	7.051.214	6.906.303	6.958.885
Basilicata	727.762	767.268	824.442	896.265	911.628	968.852	1.014.159	1.033.490	1.056.445	1.059.610	1.030.315	1.025.330
Calabria	2.547.656	2.581.237	2.762.717	2.852.564	3.009.084	3.312.246	3.365.358	3.491.273	3.447.104	3.371.332	3.360.356	3.308.193
Sicilia	6.469.388	6.640.059	7.491.556	7.811.345	8.402.267	8.322.069	8.273.579	8.389.403	8.506.248	8.499.930	8.514.826	8.519.013
Sardegna	2.206.551	2.271.538	2.438.297	2.690.633	2.630.949	2.703.951	2.903.359	3.048.483	3.125.691	3.179.609	3.229.024	3.191.356
ITALIA	78.976.901	81.705.321	89.884.327	96.136.457	98.948.382	102.983.908	106.399.241	109.409.923	110.573.889	110.414.178	110.391.990	109.259.720
FIL a premi di mercato in % del FIL	1.301.873.037 6,1%	1.341.850.133 6,1%	1.397.728.276 6,4%	1.436.379.464 6,7%	1.493.031.304 6,6%	1.554.198.904 6,6%	1.575.143.875 6,8%	1.519.695.116 7,2%	1.551.885.608 7,1%	1.579.946.416 7,0%	1.566.911.583 7,0%	1.560.023.803 7,0%
Regioni non sotto piano di rientro	36.211.779	37.081.188	40.043.550	42.877.134	44.508.188	46.384.717	48.083.778	49.878.695	50.842.858	51.217.838	51.336.253	51.023.638
% su TOTALE	45,9%	45,4%	44,6%	44,6%	45,0%	45,0%	45,2%	45,6%	46,0%	46,4%	46,5%	46,7%
Regioni sotto piano di rientro	26.209.213	27.444.540	31.021.745	33.170.517	33.953.615	35.014.064	35.588.313	36.200.579	35.995.421	35.534.050	35.450.426	34.904.084
% su TOTALE	33,2%	33,6%	34,5%	34,5%	34,3%	34,0%	33,4%	33,1%	32,6%	32,2%	32,1%	31,9%
Regioni sotto piano di rientro leggero	10.886.304	11.266.618	12.526.873	13.346.714	13.706.172	14.471.541	15.149.148	15.481.085	15.694.257	15.469.604	15.276.088	15.124.532
% su TOTALE	13,8%	13,8%	13,9%	13,9%	13,9%	14,1%	14,2%	14,1%	14,2%	14,0%	13,8%	13,8%
Regioni autonome	5.669.605	5.912.975	6.292.159	6.742.092	6.780.407	7.113.586	7.578.002	7.849.564	8.041.353	8.192.686	8.329.223	8.207.466
% su TOTALE	7,2%	7,2%	7,0%	7,0%	6,9%	6,9%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%	7,5%	7,5%

Note:

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale dei dati, i valori della spesa totale sono, per tutti gli anni, al netto degli ammortamenti e del saldo delle rivalutazioni e svalutazioni, in relazione ai differenti criteri di valutazione di tali poste esistenti a livello regionale prima della definizione di principi contabili omogenei con il D. lgs. 118/2011.

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale, i gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati così costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: ricomprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigore di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;
- Regioni non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;
- Regioni con piano di rientro "leggero": ricomprende Piemonte e Puglia, che a partire dall'anno 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario;
- Regioni autonome: ricomprende le Regioni a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall'anno 2010.

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013, pag. 51.

Tabella 142 - Spesa sanitaria corrente delle Regioni (variazione percentuale) – ANNI 2002-2013.

Regione	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	var% 2002-2006	var% 2006-2010	var% 2010-2013
Piemonte	5,0%	15,7%	1,2%	3,7%	3,6%	4,5%	3,4%	1,5%	-0,6%	-0,6%	-2,4%	6,3%	3,2%	-1,2%
Valle d'Aosta	3,9%	5,8%	7,5%	9,1%	0,7%	5,4%	1,3%	5,3%	0,3%	0,1%	-2,7%	6,5%	3,2%	-0,8%
Lombardia	0,0%	5,3%	10,3%	3,9%	5,3%	3,4%	2,9%	3,6%	1,7%	0,0%	0,7%	4,8%	3,8%	0,8%
P.A di Bolzano	5,5%	3,3%	4,8%	3,9%	4,3%	4,1%	-3,9%	3,2%	0,9%	3,9%	-2,6%	4,3%	1,9%	0,7%
P.A di Trento	6,7%	2,2%	4,2%	5,1%	4,8%	5,5%	6,8%	3,2%	3,2%	2,3%	-1,3%	4,6%	5,0%	1,4%
Veneto	4,0%	6,7%	8,5%	4,1%	3,0%	3,5%	3,0%	1,7%	-0,4%	-0,4%	0,2%	5,8%	2,8%	-0,2%
Friuli Venezia Giulia	4,4%	8,9%	5,4%	-0,2%	8,6%	7,3%	4,3%	1,3%	2,1%	0,7%	-1,2%	4,6%	5,3%	0,5%
Liguria	2,8%	15,8%	2,2%	1,1%	4,8%	2,5%	3,0%	-0,9%	-0,2%	-2,6%	-1,1%	5,3%	2,3%	-1,3%
Emilia Romagna	4,1%	9,8%	5,1%	3,7%	4,3%	4,2%	4,1%	2,1%	0,6%	3,6%	-2,1%	5,6%	3,7%	0,7%
Toscana	2,6%	10,5%	4,5%	4,6%	3,3%	4,0%	6,9%	-0,5%	0,7%	-0,2%	-2,6%	5,5%	3,4%	-0,7%
Umbria	7,2%	5,2%	4,2%	4,7%	2,3%	4,4%	3,3%	0,7%	0,6%	0,6%	-1,3%	5,3%	2,7%	0,0%
Marche	2,3%	9,2%	3,0%	4,4%	3,1%	3,7%	4,5%	2,3%	-0,2%	-1,6%	-0,7%	4,7%	3,4%	-0,8%
Lazio	7,8%	20,1%	4,3%	5,9%	1,9%	1,9%	2,1%	-1,1%	-1,5%	-0,4%	-2,6%	9,4%	1,2%	-1,5%
Abruzzo	8,2%	-1,0%	15,1%	-1,6%	5,4%	1,1%	-0,5%	-0,4%	-1,2%	1,9%	-1,1%	4,9%	1,4%	-0,2%
Molise	17,3%	-1,3%	26,1%	-9,9%	5,4%	4,7%	2,1%	-0,3%	-1,9%	2,4%	-2,6%	7,1%	2,9%	-0,7%
Campania	3,0%	12,5%	10,3%	-4,7%	5,3%	3,2%	1,4%	-1,4%	-1,8%	-1,1%	-1,8%	5,1%	2,1%	-1,5%
Puglia	1,7%	5,8%	13,6%	1,5%	7,9%	4,9%	0,9%	1,3%	-2,4%	-2,1%	0,8%	5,5%	3,7%	-1,3%
Basilicata	5,4%	7,5%	8,7%	1,7%	6,3%	4,7%	1,9%	2,2%	0,3%	-2,8%	-0,5%	5,8%	3,8%	-1,0%
Calabria	1,3%	7,0%	3,3%	5,5%	10,1%	1,6%	3,7%	-1,3%	-2,2%	-0,3%	-1,6%	4,2%	3,5%	-1,4%
Sicilia	2,6%	12,8%	4,3%	7,6%	-1,0%	-0,6%	1,4%	1,4%	-0,1%	0,2%	0,0%	6,8%	0,3%	0,0%
Sardegna	2,9%	7,3%	10,3%	-2,2%	2,8%	7,4%	5,0%	2,5%	1,7%	1,6%	-1,2%	4,5%	4,4%	0,7%
ITALIA	3,5%	10,0%	7,0%	2,9%	4,1%	3,3%	2,8%	1,1%	-0,1%	0,0%	-1,0%	5,8%	2,8%	-0,4%
Regioni non sotto piano di rientro	2,4%	8,0%	7,1%	3,8%	4,2%	3,7%	3,7%	1,9%	0,7%	0,2%	-0,6%	5,3%	3,4%	0,1%
Regioni sotto piano di rientro	4,7%	13,0%	6,9%	2,4%	3,1%	1,6%	1,7%	-0,6%	-1,3%	-0,2%	-1,5%	6,7%	1,5%	-1,0%
Regioni sotto piano di rientro leggero	3,5%	11,2%	6,5%	2,7%	5,6%	4,7%	2,2%	1,4%	-1,4%	-1,3%	-1,0%	5,9%	3,4%	-1,2%
Regioni autonome	4,3%	6,4%	7,2%	0,6%	4,9%	6,5%	3,6%	2,4%	1,9%	1,7%	-1,5%	4,6%	4,4%	0,7%

Note:

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale dei dati, i valori della spesa totale sono, per tutti gli anni, al netto degli ammortamenti e del saldo delle rivalutazioni e svalutazioni, in relazione ai differenti criteri di valutazione di tali poste esistenti a livello regionale prima della definizione di principi contabili omogenei con il D. Lgs.118/2011.

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale, i gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati così costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: comprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigore di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;
- Regioni non sotto piano di rientro: comprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata la Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;
- Regioni con piano di rientro "leggero": comprende Piemonte e Puglia, che a partire dall'anno 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario;
- Regioni autonome: comprende le Regioni a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall'anno 2010.

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013 pag. 53

Ai fini della disamina, si procede ora a riportare i dati assoluti di spesa corrente sanitaria per la popolazione media registrata dalle regioni – e ambiti aggregati – nel periodo di riferimento, ottenendo i dati annuali *pro capite* come di seguito esposto:

Tabella 143 - Spesa corrente sanitaria pubblica regionale – ANNI 2002-2013 (euro pro capite)

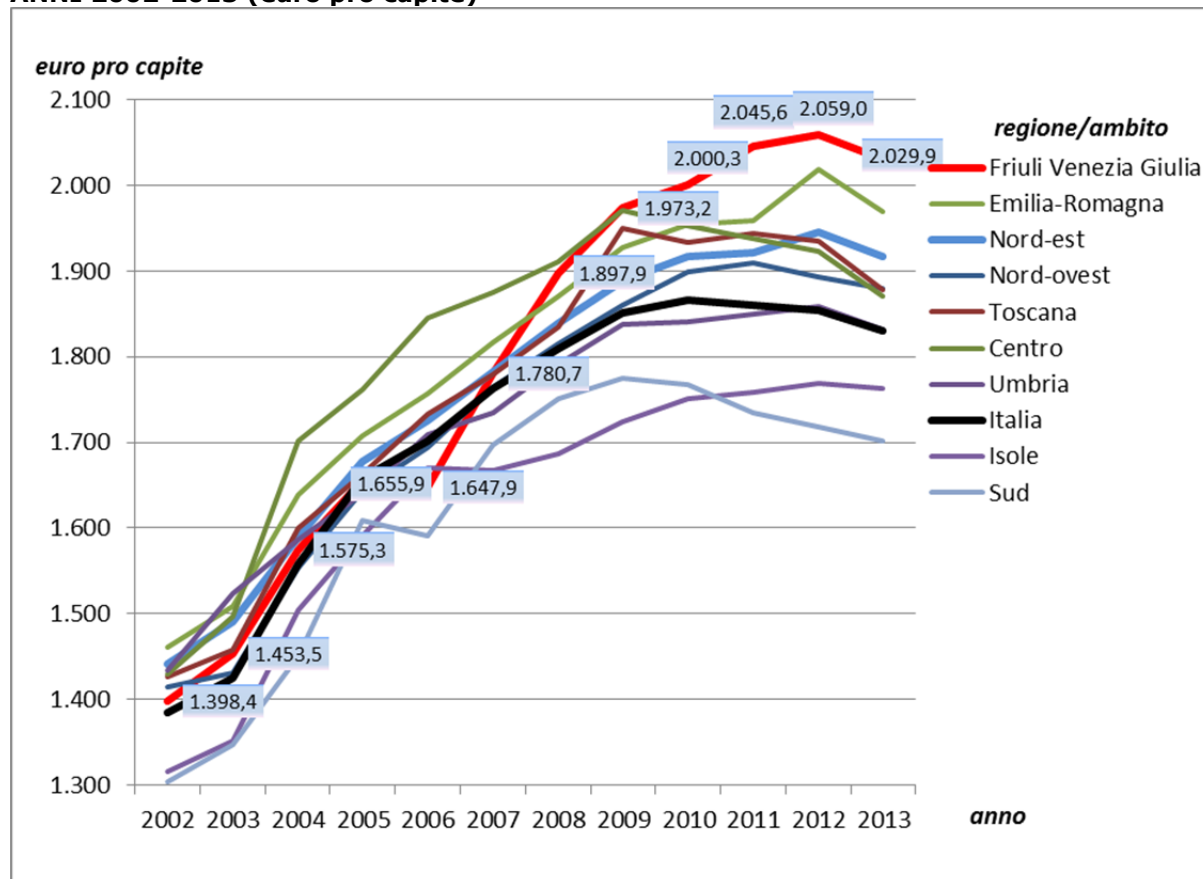
regione/ambito	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Prov.aut.Bolzano/Bozen	1.852,0	1.938,3	1.984,7	2.059,7	2.118,1	2.185,6	2.250,6	2.144,4	2.197,8	2.203,2	2.271,4	2.201,8
Prov.aut.Trento	1.572,9	1.660,3	1.675,6	1.726,3	1.797,7	1.863,9	1.943,3	2.055,7	2.105,3	2.160,9	2.194,5	2.154,1
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1.587,2	1.633,5	1.709,7	1.820,7	1.972,3	1.973,5	2.066,8	2.084,9	2.191,9	2.197,9	2.191,3	2.122,7
Molise	1.396,9	1.638,3	1.618,8	2.046,9	1.851,4	1.953,7	2.046,3	2.095,5	2.097,6	2.065,7	2.118,0	2.062,8
Friuli Venezia Giulia	1.398,4	1.453,5	1.575,3	1.655,9	1.647,9	1.780,7	1.897,9	1.973,2	2.000,3	2.045,6	2.059,0	2.029,9
Liguria	1.533,2	1.576,5	1.820,5	1.857,3	1.878,6	1.969,0	2.016,0	2.074,2	2.057,0	2.057,8	2.009,5	1.989,6
Emilia-Romagna	1.461,7	1.508,4	1.638,6	1.706,9	1.757,1	1.816,5	1.869,9	1.926,7	1.954,4	1.958,9	2.019,0	1.969,1
Sardegna	1.353,6	1.392,9	1.494,0	1.647,3	1.609,3	1.651,1	1.769,1	1.856,6	1.904,2	1.939,1	1.970,0	1.945,5
Lazio	1.438,7	1.543,5	1.839,1	1.903,4	2.003,8	2.022,6	2.037,0	2.061,0	2.023,8	1.983,8	1.963,2	1.902,0
Toscana	1.427,1	1.457,7	1.599,9	1.662,9	1.733,2	1.779,0	1.835,3	1.949,8	1.933,3	1.944,0	1.934,6	1.878,1
Piemonte	1.387,9	1.450,5	1.667,9	1.682,1	1.741,3	1.793,7	1.858,7	1.914,6	1.940,6	1.930,4	1.917,1	1.866,8
Lombardia	1.403,9	1.395,0	1.453,4	1.587,4	1.638,7	1.714,1	1.758,9	1.796,8	1.849,6	1.871,8	1.860,0	1.863,2
Umbria	1.434,1	1.523,5	1.585,9	1.640,3	1.709,4	1.735,2	1.791,8	1.836,9	1.840,4	1.849,2	1.858,0	1.831,6
Veneto	1.380,9	1.422,4	1.499,9	1.613,5	1.669,3	1.704,1	1.745,3	1.787,3	1.812,3	1.802,7	1.790,0	1.787,7

Basilicata	1.220,9	1.290,4	1.389,4	1.516,4	1.551,4	1.655,3	1.735,9	1.774,7	1.820,7	1.831,8	1.786,0	1.779,5
Abruzzo	1.439,8	1.550,7	1.525,7	1.749,1	1.717,4	1.800,6	1.806,1	1.790,2	1.782,9	1.762,3	1.792,8	1.768,1
Marche	1.396,1	1.415,4	1.531,9	1.567,6	1.629,8	1.667,7	1.711,9	1.778,3	1.816,3	1.813,2	1.781,9	1.766,9
Puglia	1.252,5	1.273,1	1.344,3	1.525,8	1.549,6	1.670,6	1.750,2	1.763,6	1.784,1	1.740,2	1.705,1	1.717,9
Sicilia	1.303,5	1.338,0	1.508,2	1.572,1	1.691,1	1.672,9	1.659,3	1.679,9	1.700,7	1.699,0	1.703,0	1.703,8
Calabria	1.271,6	1.291,3	1.385,4	1.437,8	1.525,1	1.680,6	1.706,2	1.773,5	1.754,6	1.719,5	1.715,9	1.689,4
Campania	1.325,1	1.362,5	1.526,8	1.681,1	1.603,5	1.687,6	1.739,9	1.762,5	1.734,7	1.703,2	1.683,8	1.653,4
Nord-ovest	1.414,4	1.431,5	1.553,7	1.643,6	1.694,7	1.764,3	1.815,3	1.859,9	1.898,5	1.909,2	1.893,2	1.878,8
Nord-est	1.442,3	1.491,2	1.589,2	1.677,7	1.725,4	1.783,0	1.839,8	1.887,8	1.916,5	1.921,9	1.945,4	1.917,5
Centro	1.428,9	1.497,3	1.701,9	1.761,3	1.844,7	1.875,4	1.910,5	1.970,7	1.953,4	1.938,2	1.922,1	1.871,2
Sud	1.304,0	1.346,9	1.450,0	1.609,3	1.590,7	1.696,8	1.751,1	1.775,0	1.768,1	1.735,2	1.718,6	1.702,3
Isole	1.315,9	1.351,6	1.504,7	1.590,7	1.670,8	1.667,5	1.686,5	1.723,6	1.751,0	1.758,3	1.768,9	1.763,5
Italia	1.384,1	1.425,6	1.558,2	1.658,4	1.701,8	1.762,3	1.808,7	1.851,4	1.865,4	1.859,5	1.854,1	1.830,6

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati MONITORAGGIO SPESA 2013, pag. 51, e dati Istat di interrogazione del servizio disponibile al link <http://dati.istat.it/> per l'aggregato Ricostruzione intercensuaria della popolazione residente comunale al 1° gennaio degli anni 2001-2011 e per l'aggregato dati: Popolazione residente comunale al 1° gennaio degli anni 2012 e 2013 - aggiornamento al 23 giugno 2014 - , con media popolazione di ogni anno calcolata per l'anno x come (popolazione al 1° gennaio dell'anno X più popolazione al 1° gennaio dell'anno X+1)/2; per il 2013 la popolazione è quella al 1° gennaio 2013; la presente fonte Istat di seguito è indicata per brevità come ISTAT2.

Per maggior facilità di analisi si sintetizzano per gli ambiti principali (Italia, Nord-est, Nord-ovest, Centro, Sud e Isole) e per le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Friuli Venezia Giulia i dati annuali *pro capite* nei trend rappresentati nel seguente grafico:

Grafico XXI – Andamento della spesa corrente sanitaria pubblica regionale e nazionale – ANNI 2002-2013 (euro pro capite)



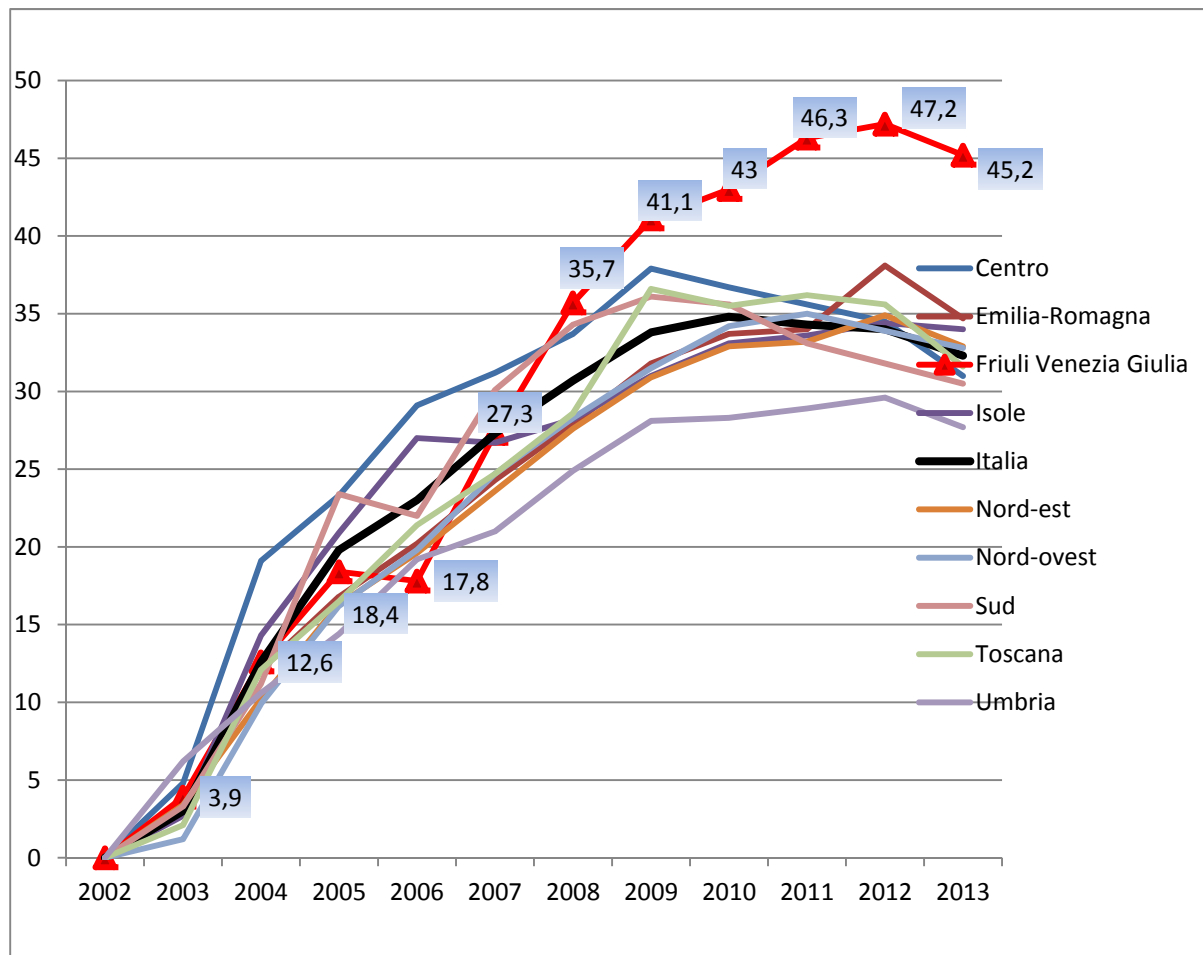
Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati MONITORAGGIO SPESA 2013, pag. 51, e dati della popolazione media regionale ISTAT2.

Come evidenziato dal grafico appena esposto, per il Friuli Venezia Giulia si manifesta un andamento della spesa sanitaria corrente nettamente distinto nei due sotto periodi di riferimento: 2002-2006 e 2007-2013. Se nel primo periodo l'andamento di spesa si pone in linea con quello nazionale e sempre sotto a quello presente nell'ambito territoriale del Nord-est, addirittura nel 2006 ben al di sotto di entrambi, dal 2007 il trend di spesa del Friuli Venezia Giulia si caratterizza per una decisa crescita, che lo porta sopra al trend di tutti gli ambiti generali di riferimento nonché sopra anche a tutte le altre regioni di confronto. Nel 2013 si registra peraltro un calo della spesa (dai 2.059,0 euro pro capite del 2012 ai 2.029,9 euro pro capite del 2013).

Di seguito si espongono le percentuali cumulate di incremento rispetto al valore

pro capite preso come riferimento base del periodo: il valore registrato nell'anno 2002.

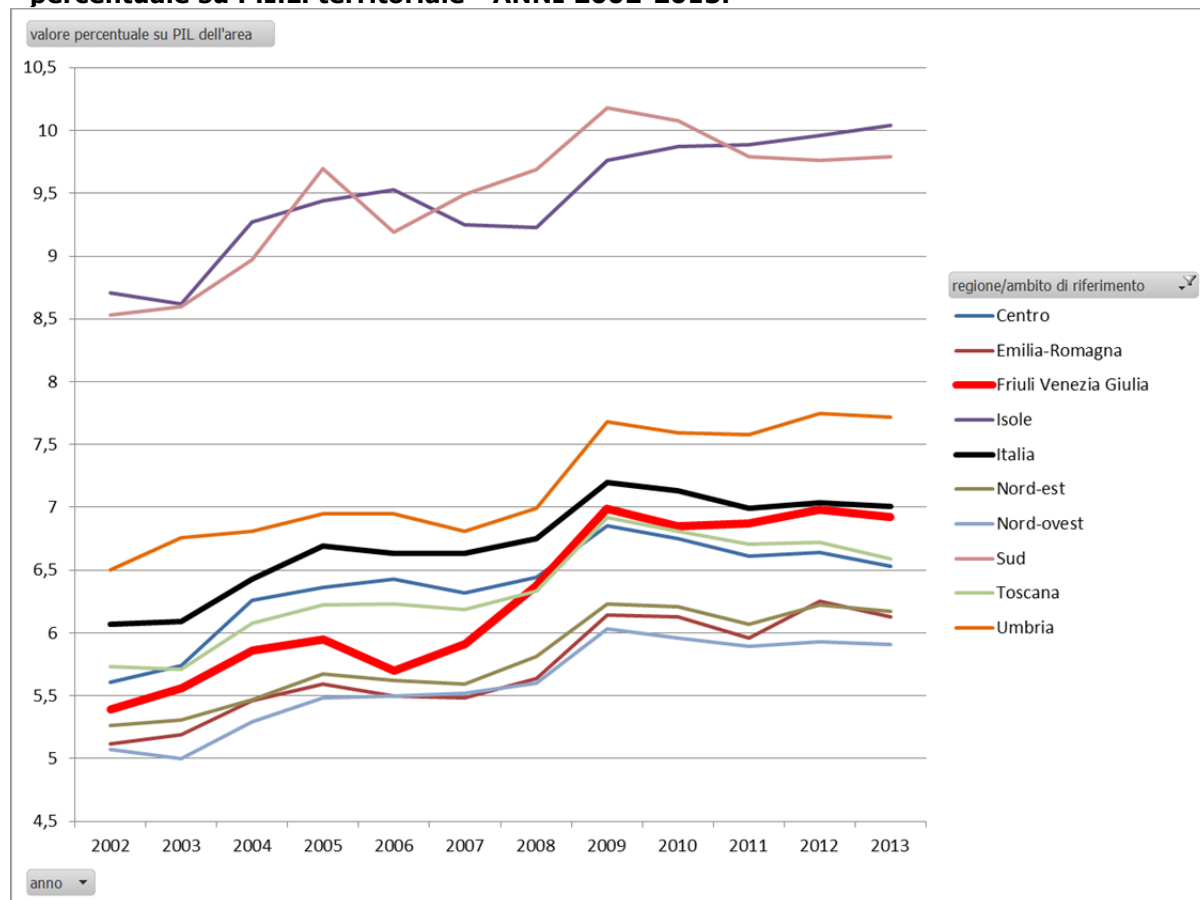
Grafico XXII – Andamento della spesa corrente sanitaria pubblica regionale e nazionale pro capite - Incremento percentuale cumulato rispetto al valore base dell'anno 2002 – ANNI 2002-2013.



Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati MONITORAGGIO SPESA 2013 pag. 51 e dati della popolazione media regionale ISTAT2.

In considerazione della rilevanza dei trend di spesa appena esposti, utile appare anche riportare i valori di spesa sul tessuto produttivo regionale per comprendere quale sia la capacità del territorio di supportare gli andamenti di spesa sanitaria pubblica regionale. Per tale ragione di seguito si espongono i livelli di spesa sanitaria pubblica regionale corrente in percentuale rispetto al prodotto interno lordo registrato nell'ambito territoriale di riferimento.

Grafico XXIII - Andamento della spesa sanitaria corrente pubblica regionale e nazionale - percentuale su P.I.L. territoriale - ANNI 2002-2013.



Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati **MONITORAGGIO SPESA 2013**, pag. 51, e dati di andamento del PIL regionale elaborati e resi disponibili dalla Banca d'Italia – Sede di Trieste – consistenti in dati Istat per gli anni 2002-2012 (prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, valori assoluti e grezzi a prezzi correnti) e in elaborazione su dati di previsione Prometeia per l'anno 2013.

L'analisi dei dati appena esposti mostra un andamento in percentuale rispetto al prodotto interno lordo creato nel territorio della spesa corrente sanitaria pubblica in crescita per il Friuli Venezia Giulia, minore – anche se di pochissimo - rispetto all'aggregato *Italia* e anche rispetto alla regione Umbria (e ai molto più elevati aggregati *Isole* e *Sud*), ma superiore in rapporto alla Regione Toscana e di molto superiore rispetto all'ambito territoriale Nord-est e alla Regione Emilia-Romagna.

Come evidenziato dai precedenti grafici si deve prendere atto che nel Friuli Venezia Giulia è presente, in particolare nel periodo 2007-2013, un rilevante trend di crescita per la spesa sanitaria corrente pubblica. Interessante, in merito, può rivelarsi anche l'analisi della componente percentuale destinata alla spesa per il personale all'interno della spesa sanitaria corrente regionale complessiva, che costituisce stabile oggetto di monitoraggio da parte di questa Sezione. Le risultanze sono esposte nella seguente tabella.

Tabella 144 - Spesa per il personale in percentuale della spesa sanitaria corrente pubblica regionale e nazionale – ANNI 2002-2013.

Regione	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Piemonte	38,0%	37,0%	33,6%	35,6%	36,3%	35,1%	34,9%	35,1%	35,1%	34,8%	34,4%	34,7%
Valle d'Aosta	45,5%	44,4%	44,1%	43,1%	43,9%	41,4%	43,3%	42,3%	41,3%	40,5%	40,5%	41,8%
Lombardia	30,0%	29,8%	28,9%	29,5%	29,9%	28,7%	29,1%	29,2%	28,9%	28,2%	28,1%	27,8%
P.A di Bolzano	39,5%	40,0%	40,7%	40,4%	41,6%	44,3%	46,9%	50,8%	50,1%	49,5%	51,5%	52,8%
P.A di Trento	37,5%	38,7%	37,9%	37,3%	37,5%	38,2%	38,0%	37,7%	36,7%	35,7%	36,0%	36,5%
Veneto	35,7%	34,8%	33,5%	31,8%	32,5%	31,4%	32,0%	31,7%	31,6%	31,4%	31,5%	31,4%
Friuli Venezia Giulia	37,5%	36,6%	37,7%	37,8%	37,1%	38,3%	38,4%	39,0%	39,0%	38,0%	37,8%	38,3%
Liguria	35,9%	35,5%	36,9%	37,5%	36,8%	35,2%	35,7%	35,6%	36,3%	35,7%	35,5%	35,3%
Emilia Romagna	38,4%	37,0%	36,1%	35,6%	36,4%	35,2%	36,0%	35,4%	35,5%	35,6%	34,2%	34,7%
Toscana	39,9%	39,1%	37,9%	37,5%	37,8%	36,7%	37,0%	36,2%	37,0%	36,6%	35,9%	36,4%
Umbria	40,3%	38,4%	37,9%	37,2%	38,0%	37,2%	37,7%	37,5%	37,8%	37,4%	37,2%	37,6%
Marche	39,3%	37,3%	37,8%	38,2%	38,8%	37,5%	37,1%	37,4%	37,2%	36,7%	36,6%	36,4%
Lazio	29,4%	28,5%	25,0%	28,3%	27,9%	27,2%	27,6%	27,4%	27,8%	27,4%	26,7%	26,8%
Abruzzo	35,7%	34,2%	34,8%	31,3%	33,6%	31,9%	33,0%	33,2%	33,8%	33,5%	32,6%	33,1%
Molise	39,0%	33,4%	36,4%	30,1%	35,6%	33,6%	32,1%	31,8%	32,6%	32,3%	30,7%	30,8%
Campania	33,1%	32,7%	31,7%	31,9%	34,0%	32,7%	31,9%	32,2%	32,2%	31,3%	30,2%	29,7%
Puglia	32,8%	32,3%	32,1%	29,7%	31,2%	29,8%	29,4%	30,0%	30,3%	30,0%	29,5%	28,6%
Basilicata	38,5%	36,0%	36,4%	35,6%	37,9%	36,4%	37,4%	37,2%	37,2%	36,4%	36,9%	36,7%
Calabria	41,0%	40,6%	38,6%	39,2%	38,9%	36,4%	37,4%	37,0%	37,4%	37,2%	36,2%	35,8%
Sicilia	34,7%	34,0%	31,3%	33,3%	34,1%	35,0%	36,0%	35,4%	35,0%	34,4%	33,9%	33,7%
Sardegna	40,2%	39,8%	38,6%	36,1%	38,6%	38,0%	37,6%	37,0%	37,2%	36,6%	36,3%	37,0%
ITALIA	35,0%	34,2%	32,8%	33,0%	33,8%	32,9%	33,1%	33,1%	33,2%	32,7%	32,2%	32,2%
Regioni non sotto piano di rientro	35,2%	34,4%	33,7%	33,4%	33,9%	32,7%	33,2%	32,9%	33,0%	32,5%	32,2%	32,2%
Regioni sotto piano di rientro	33,5%	32,7%	30,4%	31,7%	32,5%	31,9%	32,1%	32,0%	32,1%	31,6%	30,7%	30,6%
Regioni sotto piano di rientro leggero	35,6%	34,9%	32,9%	32,9%	34,0%	32,6%	32,3%	32,7%	32,9%	32,6%	32,2%	31,9%
Regioni autonome	39,2%	38,9%	38,7%	37,6%	38,7%	39,2%	39,4%	39,8%	39,6%	38,8%	38,9%	39,6%

Note:

Il peso relativo della voce in esame sul totale della spesa è calcolato, con riferimento ai raggruppamenti di regioni rappresentati in tabella, sulla base dell'aggregazione dei valori di spesa delle regioni incluse in ciascuno dei quattro gruppi.

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale, i gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati così costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: ricomprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigenza di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;
- Regioni non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e la Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;
- Regioni con piano di rientro "leggero": ricomprende Piemonte e Puglia, che a partire dall'anno 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario;
- Regioni autonome: ricomprende le Regioni a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall'anno 2010.

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013, pag. 63.

I dati appena esposti nella Tabella 144 manifestano un generale progressivo decremento nel tempo nel comparto ITALIA della componente percentuale per *Spesa per il personale* sul totale della spesa sanitaria corrente (dal 35,0 p.c. nel 2002 al 32,2 p.c. nel 2013), a cui, tuttavia, il Friuli Venezia Giulia non si è adeguato, essendo salito al 38,3 p.c. rispetto all'iniziale, anche importante, 37,5 p.c. rilevato per il 2002.

Certamente alla Tabella 144 va assegnata un'adeguata valenza informativa solo se si considerano congiuntamente anche le importanti differenze organizzative e istituzionali esistenti tra le varie regioni, soprattutto in rapporto all'intensità

dell'esternalizzazione di taluni servizi e alla modalità di configurazione delle aziende sanitarie territoriali nell'opzione organizzative tra azienda mista, integrata oppure separata. Analoga considerazione può svolgersi in rapporto al conseguente diverso equilibrio tra offerta pubblica e offerta privata accreditata di servizi sanitari (e si consideri, *in primis*, al caso della regione Lombardia, il cui sistema sanitario è contraddistinto da una struttura di domanda e offerta caratterizzata da un regime di separazione delle aziende sanitarie territoriali e da una rilevante quota di offerta di servizi sanitari acquistati da privati accreditati). Utili pertanto si presentano i seguenti dati forniti dal Ministero della salute relativamente alla spesa per acquisto di prestazioni da privato accreditato da parte delle regioni.

Tabella 145 - Spesa per altre prestazioni da privato in percentuale sulla spesa sanitaria corrente delle Regioni – ANNI 2002-2013

Regione	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Piemonte	17,5%	17,8%	17,1%	16,1%	16,3%	16,8%	18,4%	18,6%	19,3%	18,9%	19,0%	18,8%
Valle d'Aosta	7,4%	8,9%	10,1%	10,3%	10,0%	10,7%	6,4%	6,8%	7,5%	8,1%	8,7%	9,2%
Lombardia	23,4%	24,9%	26,8%	26,2%	26,9%	27,0%	28,1%	28,5%	29,3%	29,0%	28,9%	29,3%
P.A di Bolzano	11,9%	10,8%	11,3%	12,3%	12,7%	13,2%	15,1%	11,2%	11,4%	11,4%	11,2%	11,5%
P.A di Trento	10,6%	10,6%	11,3%	11,5%	11,2%	11,4%	11,2%	11,4%	12,0%	12,2%	13,2%	13,3%
Veneto	17,2%	18,4%	18,6%	19,0%	19,7%	18,7%	19,5%	19,7%	19,7%	19,0%	18,7%	18,5%
Friuli Venezia Giulia	8,9%	9,5%	9,2%	9,2%	9,7%	9,9%	10,4%	10,5%	10,9%	11,0%	10,9%	10,9%
Liguria	8,7%	9,4%	9,1%	9,7%	10,2%	10,6%	11,6%	11,9%	12,4%	12,1%	12,5%	12,4%
Emilia Romagna	13,4%	13,6%	13,6%	13,2%	13,4%	13,7%	14,3%	14,1%	14,2%	14,4%	14,6%	15,4%
Toscana	10,3%	10,2%	9,4%	9,7%	9,8%	10,0%	11,6%	12,0%	12,4%	12,3%	12,6%	12,8%
Umbria	9,8%	9,9%	10,3%	10,6%	10,5%	10,8%	11,3%	11,5%	11,5%	11,5%	11,4%	12,0%
Marche	9,5%	10,3%	10,4%	10,9%	11,0%	11,1%	11,4%	11,4%	11,6%	12,5%	12,9%	14,2%
Lazio	26,2%	25,7%	25,1%	25,8%	27,2%	25,6%	27,3%	24,9%	25,3%	25,1%	25,4%	26,9%
Abruzzo	17,9%	17,4%	19,0%	18,8%	19,7%	19,3%	16,2%	16,7%	14,9%	16,0%	15,6%	15,8%
Molise	14,4%	17,0%	16,8%	19,0%	21,0%	21,1%	21,4%	21,1%	23,4%	23,4%	24,9%	26,2%
Campania	20,8%	20,9%	19,9%	19,1%	19,4%	19,5%	19,5%	20,2%	21,7%	22,4%	22,3%	23,3%
Puglia	20,0%	19,3%	20,2%	19,7%	22,3%	22,0%	22,0%	22,4%	21,9%	22,0%	22,7%	23,0%
Basilicata	10,3%	11,4%	11,1%	10,9%	11,6%	12,7%	13,0%	14,4%	15,4%	15,0%	15,3%	15,6%
Calabria	15,6%	15,4%	15,4%	16,2%	17,2%	15,8%	17,1%	17,3%	16,7%	17,4%	17,5%	17,9%
Sicilia	18,0%	19,4%	19,2%	20,4%	19,7%	19,5%	21,0%	20,9%	22,1%	22,6%	23,0%	23,3%
Sardegna	11,8%	11,6%	12,7%	11,9%	12,6%	12,6%	13,0%	13,2%	13,4%	13,8%	13,9%	14,5%
ITALIA	17,8%	18,2%	18,4%	18,4%	19,1%	18,9%	19,7%	19,6%	20,1%	20,1%	20,2%	20,8%
Regioni non sotto piano di rientro	16,4%	17,2%	17,6%	17,7%	18,2%	18,2%	19,2%	19,4%	19,9%	19,7%	19,8%	20,2%
Regioni sotto piano di rientro	20,8%	21,1%	20,8%	21,2%	21,8%	21,1%	21,9%	21,3%	22,0%	22,4%	22,6%	23,5%
Regioni sotto piano di rientro leggero	18,7%	18,5%	18,4%	17,8%	19,0%	19,2%	20,1%	20,3%	20,5%	20,4%	20,6%	20,8%
Regioni autonome	10,7%	10,6%	11,2%	11,1%	11,5%	11,6%	12,0%	11,7%	12,0%	12,2%	12,3%	12,7%

Note:

Il peso relativo della voce in esame sul totale della spesa è calcolato, con riferimento ai raggruppamenti di regioni rappresentati in tabella, sulla base dell'aggregazione dei valori di spesa delle regioni incluse in ciascuno dei quattro gruppi.

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale, i gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati così costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: ricomprendono le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigenza di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;

- Regioni non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e la Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;

- Regioni con piano di rientro leggero: ricomprende Piemonte e Puglia, che a partire dall'anno 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario;

- Regioni e province a statuto autonomo: ricomprende le regioni che provvedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall'anno 2010.

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013 pag. 88

Sulla base dei dati di acquisto di prestazioni da privato accreditato da parte delle

regioni italiane espressi in percentuale sul totale della spesa sanitaria pubblica corrente nonché sulla base delle informazioni disponibili sui diversi sistemi regionali, si può notare che la spesa ora in esame del Friuli Venezia Giulia si pone nel 2013 tra i livelli più bassi (10,9%) e che corrisponde a poco più della metà della spesa riferita al livello Italia (20,8%).

Sotto il diverso profilo della spesa farmaceutica convenzionata, si evidenzia come nella regione Friuli Venezia Giulia si manifesti nell'intervallo di tempo considerato – dal 2002 al 2013 – un trend di decremento minore rispetto all'aggregato "Italia". In particolare nel periodo 2010-2013 il decremento della spesa della regione Friuli Venezia Giulia è del 6,2% a fronte di un decremento del 7,7% riferito al livello nazionale. Ciò si ricava agevolmente dalla tabella che segue.

Tabella 146 - Spesa farmaceutica convenzionata regionale e nazionale (variazione percentuale) – ANNI 2002-2013

Regione	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	var 2002-2006	var 2006-2010	var 2010-2013
Piemonte	-6,8%	5,6%	0,9%	5,9%	-0,9%	1,4%	0,5%	-4,6%	-9,9%	-7,8%	-2,6%	1,3%	-0,9%	-6,8%
Valle d'Aosta	-0,7%	8,3%	-5,3%	3,3%	-1,6%	-6,2%	0,2%	3,5%	-11,3%	-3,0%	-1,8%	1,3%	-1,1%	-5,5%
Lombardia	-13,9%	10,8%	-4,5%	5,5%	-2,9%	-3,5%	-0,5%	-0,3%	-7,9%	-7,5%	-1,7%	-1,0%	-1,8%	-5,8%
P.A di Bolzano	-2,0%	4,7%	-6,7%	-7,6%	-4,9%	-1,1%	1,3%	1,3%	-10,1%	-16,7%	-2,3%	-3,0%	-0,9%	-9,9%
P.A di Trento	-0,9%	9,7%	-4,0%	4,1%	-1,8%	-2,1%	0,2%	1,5%	-4,1%	-7,8%	-2,3%	2,1%	-0,6%	-4,8%
Veneto	-7,3%	9,2%	-2,0%	3,4%	-2,6%	-4,8%	0,5%	-0,8%	-9,7%	-12,2%	-0,8%	0,6%	-1,9%	-7,7%
Friuli Venezia Giulia	-2,8%	8,0%	-3,1%	5,5%	-2,2%	-3,2%	-0,8%	3,1%	-6,2%	-9,3%	-3,0%	1,8%	-0,8%	-6,2%
Liguria	-1,7%	7,5%	-0,3%	1,8%	-9,7%	-3,8%	-4,9%	-6,1%	-5,3%	-12,9%	-4,4%	1,8%	-6,1%	-7,6%
Emilia Romagna	-2,2%	5,2%	-3,0%	1,8%	-3,0%	-5,5%	-1,2%	-0,5%	-9,6%	-14,6%	-3,2%	0,4%	-2,6%	-9,3%
Toscana	-6,2%	6,2%	-1,7%	1,9%	-3,2%	-3,8%	-3,9%	0,6%	-9,8%	-8,5%	-13,0%	0,0%	-2,6%	-10,4%
Umbria	-5,5%	4,5%	1,2%	3,3%	-3,9%	-2,1%	-3,3%	0,0%	-6,3%	-7,4%	-2,3%	0,8%	-2,3%	-5,4%
Marche	-6,7%	5,6%	-1,3%	2,3%	-1,1%	-3,9%	-1,8%	-1,2%	-10,4%	-8,5%	2,9%	-0,1%	-2,0%	-5,5%
Lazio	1,3%	11,6%	-0,9%	8,6%	-13,5%	-4,6%	-6,5%	2,1%	-9,0%	-14,8%	-2,9%	5,0%	-5,8%	-9,0%
Abruzzo	-3,5%	-0,4%	-0,7%	5,6%	-8,0%	0,1%	-2,5%	1,2%	-5,9%	-9,3%	-1,3%	0,2%	-2,4%	-5,6%
Molise	-1,8%	7,0%	-10,6%	1,0%	-6,1%	0,3%	-1,7%	-6,8%	-5,9%	-8,1%	-7,8%	-1,3%	-3,6%	-7,3%
Campania	-4,2%	4,8%	-2,4%	-1,4%	-8,1%	-0,3%	-1,6%	-2,6%	-11,0%	-7,6%	-1,0%	-0,8%	-3,2%	-6,6%
Puglia	-5,5%	8,7%	3,0%	3,5%	-10,5%	2,1%	2,4%	-0,7%	-17,2%	-11,4%	-1,8%	2,3%	-1,8%	-10,4%
Basilicata	-2,6%	3,2%	-16,9%	9,5%	-6,9%	2,3%	0,5%	-7,4%	-10,2%	-13,8%	-1,7%	-2,2%	-3,0%	-8,7%
Calabria	-6,2%	4,8%	6,0%	9,3%	-4,7%	-2,1%	-5,9%	-3,9%	-18,0%	-8,1%	-5,6%	3,3%	-4,2%	-10,7%
Sicilia	-6,6%	13,7%	-2,2%	5,0%	-12,9%	-5,8%	-5,2%	0,7%	-6,7%	-8,8%	-6,8%	2,2%	-5,9%	-7,5%
Sardegna	6,8%	6,2%	-3,8%	1,4%	-8,8%	-1,1%	0,8%	2,4%	-4,2%	-3,2%	-6,6%	2,6%	-1,8%	-4,7%
ITALIA	-5,4%	8,1%	-1,7%	4,1%	-6,8%	-2,7%	-2,0%	-0,8%	-9,6%	-9,8%	-3,4%	1,2%	-3,1%	-7,7%
Regioni non sotto piano di rientro	-8,0%	7,9%	-3,1%	3,6%	-3,4%	-4,0%	-1,4%	-0,9%	-8,7%	-10,1%	-3,2%	-0,1%	-2,4%	-7,4%
Regioni sotto piano di rientro	-3,4%	8,8%	-1,1%	4,8%	-10,7%	-3,2%	-4,5%	-0,4%	-9,7%	-10,2%	-3,7%	2,1%	-4,8%	-7,9%
Regioni sotto piano di rientro leggero	-6,1%	7,3%	2,1%	4,6%	-6,1%	1,8%	1,5%	-2,6%	-13,8%	-9,6%	-2,2%	1,8%	-1,4%	-8,7%
Regioni autonome	2,0%	7,0%	-3,9%	2,1%	-5,5%	-2,0%	0,3%	2,5%	-5,5%	-6,6%	-4,7%	1,7%	-1,3%	-5,6%

Note:

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale, i gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati così costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: ricomprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigore di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;

- Regioni non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e la Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;

- Regioni con piano di rientro "leggero": ricomprende Piemonte e Puglia, che a partire dall'anno 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario;

- Regioni autonome: ricomprende le Regioni a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall'anno 2010.

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013 pag. 82

L'esame dell'utilizzo delle risorse pubbliche nella gestione sanitaria da parte della Regione Friuli Venezia Giulia può, su un diverso piano, essere esaminato anche sotto il profilo del rapporto tra le risorse destinate ai tre diversi livelli essenziali di assistenza: l'ospedaliera, la distrettuale e quella collettiva – o per prevenzione -.

Si tratta di obiettivi rilevanti per il rispetto degli accordi Stato-Regione, e in particolare dell'accordo Patto per la salute per gli anni 2010-2012. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, i dati così come registrati per il periodo 2007-2012 espongono un livello di risorse finanziarie pubbliche regionali nel Friuli Venezia Giulia utilizzate nell'attività sanitaria ospedaliera ben superiore a quanto concordato in sede di accordo Stato-Regioni per il successivo triennio 2010-2012.¹⁰³

Tabella 147 - Livelli di assistenza - Regione Friuli Venezia e Obiettivi Patto salute 2010-2012 - costo percentuale dei diversi livelli di assistenza in rapporto al costo totale dei livelli di assistenza - ANNI 2007-2012.

livello di assistenza	2007	2008	2009	2010	2011
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	2,84%	2,88%	2,92%	2,77%	2,59%
Assistenza distrettuale	46,60%	47,00%	47,70%	48,68%	47,13%
Assistenza ospedaliera	50,56%	50,12%	49,38%	48,56%	50,28%
Totale	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

¹⁰³ Il riferimento è al provvedimento 3 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012) - repertorio n. 243/CSR (documento disponibile all'url http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_024512_243CSR.pdf), nel cui Allegato 1 viene previsto come indicatore del rispetto della programmazione nazionale, di efficienza e appropriatezza – così il comma 2, lett. a) dell'articolo 2 dell'Intesa - anche un finanziamento percentuale per livello di assistenza (per prevenzione – o sanitaria collettiva, distrettuale, ospedaliera) pari al 5% per la prevenzione, 51% per l'assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera.

livello di assistenza	2012	obiettivo Patto salute 2010-2012	Differenza tra valori 2012 e valori-obiettivo Patto salute
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	2,43%	5,00%	-2,57%
Assistenza distrettuale	47,01%	51,00%	-3,99%
Assistenza ospedaliera	50,56%	44,00%	6,56%
Totale	100,00%	100,00%	0,00%

Fonte: *Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati resi disponibili per gli anni 2007-2009 dal Ministero della Salute - Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale - Direzione Generale della programmazione sanitaria nel Rapporto nazionale di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza anno 2007- 2009 del novembre 2011 (documento disponibile al link web http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1674_allegato.pdf, alle pagine indicate come AD_33 e AO_41), e per gli anni 2010, 2011 e 2012 su dati predisposti dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del decreto del Ministero della sanità del 16 febbraio 2001, articolo 3, comma 5, e trasmessi alla Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia in sede istruttoria. I dati obiettivo del Patto della salute per gli anni 2010-2012 sono quelli indicati nell'Allegato 1 di tale documento.*

Sotto l'aspetto dell'analisi del basso livello di risorse destinate all'assistenza distrettuale, possono fornire maggiori indicazioni ulteriori dati relativi agli andamenti della spesa nelle regioni per la funzione di medicina di base, sostegno indispensabile dell'assistenza distrettuale. I dati, di fonte ministeriale, vengono di seguito riportati sia in termini di importi assoluti, che in valori percentuali di incremento.

Tabella 148 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale - Anni 2002-2013 (valori in migliaia di euro)

Regione	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Piemonte	319.154	355.845	367.706	407.705	425.300	435.909	441.877	462.850	475.228	475.050	474.997	473.440
Valle d'Aosta	9.776	9.528	9.870	12.354	11.907	11.786	13.295	15.430	14.515	15.268	15.633	15.990
Lombardia	648.563	672.449	687.730	872.581	877.481	863.499	837.088	882.934	907.035	900.087	899.261	879.338
P.A. di Bolzano	37.048	39.151	41.341	42.021	43.869	45.343	49.380	52.598	53.695	54.264	54.593	55.516
P.A. di Trento	43.021	45.598	46.433	51.055	50.779	52.283	53.648	55.255	57.454	58.906	59.265	59.451
Veneto	365.759	380.127	391.926	438.118	460.885	472.909	487.916	524.341	540.963	546.873	548.435	549.253
Friuli Venezia Giulia	92.986	96.019	97.415	105.971	114.104	118.326	117.181	125.046	126.587	132.842	130.709	129.439
Liguria	114.392	118.885	122.329	138.770	142.822	144.178	149.774	156.486	162.297	163.424	162.442	162.255
Emilia Romagna	316.450	323.920	331.855	373.764	391.478	424.999	450.453	482.312	510.914	516.455	525.024	521.692
Toscana	298.722	303.160	321.099	373.245	385.382	382.046	378.188	395.218	407.468	413.094	412.193	411.329
Umbria	67.831	69.993	70.992	78.025	82.506	80.505	85.835	89.558	90.400	91.204	88.414	94.049
Marche	129.858	135.355	135.944	148.613	155.927	158.488	162.540	169.596	167.816	172.243	172.685	173.219
Lazio	395.391	410.204	424.613	489.949	533.127	553.004	539.354	588.209	576.942	613.341	615.431	602.992
Abruzzo	114.017	112.958	111.196	128.142	139.682	150.786	150.750	149.769	150.917	153.060	151.536	150.521
Molise	28.793	29.530	33.411	41.241	41.139	45.791	46.385	49.301	49.996	51.755	50.888	48.815
Campania	519.778	549.218	598.514	651.532	677.815	657.111	634.435	636.957	645.992	645.389	651.424	640.028
Puglia	306.161	332.814	332.833	375.468	396.126	398.721	455.929	467.031	494.778	507.412	514.899	516.175
Basilicata	53.109	56.971	65.410	72.076	75.797	76.997	81.573	84.782	82.931	83.618	80.448	80.424
Calabria	183.719	184.638	195.297	220.567	227.826	218.538	214.809	240.105	247.885	247.719	247.816	249.144
Sicilia	418.895	423.800	466.494	501.859	524.005	538.243	530.599	546.539	582.074	586.510	591.581	592.807
Sardegna	139.498	146.028	149.984	167.909	177.831	178.337	176.583	186.653	194.840	197.619	200.132	208.029
ITALIA	4.602.921	4.796.191	5.012.392	5.690.965	5.935.788	6.007.799	6.067.592	6.360.970	6.540.727	6.626.133	6.647.806	6.608.899
Regioni non sotto piano di rientro	1.994.684	2.060.860	2.137.385	2.495.193	2.572.278	2.603.621	2.633.367	2.785.227	2.869.824	2.886.998	2.888.902	2.871.559
% su TOTALE	43,3%	43,0%	42,6%	43,8%	43,3%	43,3%	43,4%	43,8%	43,9%	43,6%	43,5%	43,4%
Regioni sotto piano di rientro	1.660.593	1.710.348	1.829.525	2.083.290	2.143.594	2.163.473	2.126.332	2.210.880	2.253.806	2.297.774	2.308.676	2.284.300
% su TOTALE	36,1%	35,7%	36,5%	35,7%	36,1%	36,0%	35,0%	34,8%	34,5%	34,7%	34,7%	34,6%
Regioni sotto piano di rientro leggero	625.315	688.659	700.539	783.173	821.426	834.630	897.806	929.881	970.006	982.462	989.896	989.615
% su TOTALE	13,6%	14,4%	14,0%	13,8%	13,8%	13,9%	14,8%	14,6%	14,8%	14,8%	14,9%	15,0%
Regioni autonome	322.329	336.324	345.043	379.310	398.490	406.075	410.087	434.982	447.091	458.899	460.332	463.425
% su TOTALE	7,0%	7,0%	6,9%	6,7%	6,7%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,9%	6,9%	7,0%

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013 -pag. 76

Tabella 149 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale (variazione percentuale)

Regione	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	var % 2002-2006	var% 2006-2010	var% 2010-2013
Piemonte	11,5%	3,3%	10,9%	4,3%	2,5%	1,4%	4,7%	2,7%	0,0%	0,0%	-0,3%	7,4%	2,8%	-0,1%
Valle d'Aosta	-2,5%	3,6%	25,2%	-3,6%	-1,0%	12,8%	16,1%	-5,9%	5,2%	2,4%	2,3%	5,1%	5,1%	3,3%
Lombardia	3,7%	3,8%	25,1%	0,6%	-1,6%	-3,1%	5,5%	2,7%	-0,8%	-0,1%	-2,2%	7,9%	0,8%	-1,0%
P.A di Bolzano	5,7%	5,6%	1,6%	4,4%	3,4%	8,9%	6,5%	2,1%	1,1%	0,6%	1,7%	4,3%	5,2%	1,1%
P.A di Trento	6,0%	1,8%	10,0%	-0,5%	3,0%	2,6%	3,0%	4,0%	2,5%	0,6%	0,3%	4,2%	3,1%	1,1%
Veneto	3,9%	3,1%	11,8%	5,2%	2,6%	3,2%	7,5%	3,2%	1,1%	0,3%	0,1%	5,9%	4,1%	0,5%
Friuli Venezia Giulia	3,3%	1,5%	8,8%	7,7%	3,7%	-1,0%	6,7%	1,2%	4,9%	-1,6%	-1,0%	5,2%	2,6%	0,7%
Liguria	3,9%	2,9%	13,4%	2,9%	0,9%	3,9%	4,5%	3,7%	0,7%	-0,6%	-0,1%	5,7%	3,2%	0,0%
Emilia Romagna	2,4%	2,4%	12,6%	4,7%	8,6%	6,0%	7,1%	5,9%	1,1%	1,7%	-0,6%	5,5%	6,9%	0,7%
Toscana	1,5%	5,9%	16,2%	3,3%	-0,9%	-1,0%	4,5%	3,1%	1,4%	-0,2%	-0,2%	6,6%	1,4%	0,3%
Umbria	3,2%	1,4%	9,9%	5,7%	-2,4%	6,6%	4,3%	0,9%	0,9%	-3,1%	6,4%	5,0%	2,3%	1,3%
Marche	4,2%	0,4%	9,3%	4,9%	1,6%	2,6%	4,3%	-1,0%	2,6%	0,3%	0,3%	4,7%	1,9%	1,1%
Lazio	3,7%	3,5%	15,4%	8,8%	3,7%	-2,5%	9,1%	-1,9%	6,3%	0,3%	-2,0%	7,8%	2,0%	1,5%
Abruzzo	-0,9%	-1,6%	15,2%	9,0%	7,9%	0,0%	-0,7%	0,8%	1,4%	-1,0%	-0,7%	5,2%	2,0%	-0,1%
Molise	2,6%	13,1%	23,4%	-0,2%	11,3%	1,3%	6,3%	1,4%	3,5%	-1,7%	-4,1%	9,3%	5,0%	-0,8%
Campania	5,7%	9,0%	8,9%	4,0%	-3,1%	-3,5%	0,4%	1,4%	-0,1%	0,9%	-1,8%	6,9%	-1,2%	-0,3%
Puglia	8,7%	0,0%	12,8%	5,5%	0,7%	14,3%	2,4%	5,9%	2,6%	1,5%	0,2%	6,7%	5,7%	1,4%
Basilicata	7,3%	14,8%	10,2%	5,2%	1,6%	5,9%	3,9%	-2,2%	0,8%	-3,8%	0,0%	9,3%	2,3%	-1,0%
Calabria	0,5%	5,8%	12,9%	3,3%	-4,1%	2,9%	6,8%	3,2%	-0,1%	0,0%	0,5%	5,5%	2,1%	0,2%
Sicilia	1,2%	10,1%	7,6%	4,4%	2,7%	-1,4%	3,0%	6,5%	0,8%	0,9%	0,2%	5,8%	2,7%	0,6%
Sardegna	4,7%	2,7%	12,0%	5,9%	0,3%	-1,0%	5,7%	4,4%	1,4%	1,3%	1,4%	6,3%	2,3%	1,4%
ITALIA	4,2%	4,5%	13,5%	4,3%	1,2%	1,0%	4,8%	2,8%	1,3%	0,3%	-0,6%	6,6%	2,5%	0,3%
Regioni non sotto piano di rientro	3,3%	3,7%	16,7%	3,1%	1,2%	1,1%	5,8%	3,0%	0,6%	0,1%	-0,6%	6,6%	2,8%	0,0%
Regioni sotto piano di rientro	3,0%	7,0%	11,1%	5,4%	0,9%	-1,7%	4,0%	1,9%	2,0%	0,5%	-1,1%	6,6%	1,3%	0,4%
Regioni sotto piano di rientro leggero	10,1%	1,7%	11,8%	4,9%	1,6%	7,6%	3,6%	4,3%	1,3%	0,8%	0,0%	7,1%	4,2%	0,7%
Regioni autonome	4,3%	2,6%	9,9%	5,1%	1,9%	1,0%	6,1%	2,8%	2,6%	0,3%	0,7%	5,4%	2,9%	1,2%

Note:

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale, i gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati così costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: ricomprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigenza di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;
- Regioni non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e la Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;
- Regioni con piano di rientro "leggero": ricomprende Piemonte e Puglia, che a partire dall'anno 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario;
- Regioni autonome: ricomprende le Regioni a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall'anno 2010.

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013 pag. 77

Pare utile analizzare per l'intervallo di tempo considerato – anni dal 2002 al 2013 – anche l'andamento della spesa per medicina di base, ponderandola per la popolazione servita nella regione o ambito territoriale di riferimento, così come esposto nella tabella seguente:

Tabella 150 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale - Anni 2002-2013 (valori in euro pro capite)

regione/ambito	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Molise	89,9	92,2	104,5	129,3	129,5	144,3	146,2	155,9	158,7	165,0	162,5	155,8
Basilicata	89,1	95,8	110,2	121,9	129,0	131,6	139,6	145,6	142,9	144,6	139,5	139,6
Puglia	76,2	82,7	82,6	93,1	98,2	98,8	112,8	115,4	122,1	125,2	127,1	127,4
Calabria	91,7	92,4	97,9	111,2	115,5	110,9	114,0	122,0	126,2	126,3	126,5	127,2
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	81,6	78,8	80,7	100,1	95,8	94,2	105,6	122,0	114,5	120,5	122,9	125,1
Sardegna	85,6	89,5	91,9	102,8	108,8	108,9	107,6	113,7	118,7	120,5	122,1	123,8
Emilia-Romagna	78,8	80,0	81,0	90,5	94,1	101,2	106,0	112,4	118,3	119,1	120,4	119,2
Sicilia	84,4	85,4	93,9	101,0	105,5	108,2	106,4	109,4	116,4	117,2	118,3	118,6
Abruzzo	90,2	89,0	87,1	100,0	108,7	116,7	115,8	114,6	115,4	117,1	115,7	114,7
Veneto	80,5	82,8	84,4	93,5	97,7	99,4	101,5	108,5	111,6	112,7	112,7	112,5
Marche	89,0	92,0	91,5	99,4	103,8	104,8	106,3	110,2	108,9	111,8	111,9	112,1
Prov.aut.Trento	89,8	94,1	94,6	102,9	101,4	103,3	104,8	106,9	110,4	112,5	112,3	112,1
Toscana	85,3	86,1	90,6	104,7	107,8	106,2	104,2	108,3	111,2	112,6	112,0	111,4
Campania	91,2	96,2	104,4	113,5	118,1	114,4	110,3	110,7	112,1	111,9	113,0	110,9
Prov.aut.Bolzano/Bozen	79,7	83,6	87,5	88,1	91,0	93,1	100,3	106,0	107,4	107,8	107,6	108,9
Lazio	77,1	79,6	81,8	93,6	101,3	104,1	100,4	108,5	105,6	111,7	111,3	108,5
Piemonte	75,7	84,0	86,2	95,4	99,3	101,2	101,7	106,2	108,9	108,9	108,8	108,2
Umbria	81,	83,	84,	91,	96,	93,	98,	102	102	103	99,	106

	9	8	1	7	5	4	5	,0	,5	,2	9	,1
Friuli Venezia Giulia	78,4	80,6	81,4	88,3	94,8	97,8	96,2	102,4	103,7	108,9	107,2	105,9
Liguria	73,0	75,8	77,8	88,1	90,8	91,7	95,1	99,2	103,0	104,0	103,7	103,7
Lombardia	71,6	73,8	75,7	93,7	93,7	91,6	88,0	92,2	94,2	93,0	92,3	89,8
Nord-ovest	73,0	76,9	78,9	93,7	95,0	94,3	92,7	97,1	99,3	98,7	98,2	96,5
Nord-est	80,0	82,0	83,4	92,0	95,9	99,8	102,7	109,1	113,0	114,5	114,8	114,2
Centro	81,7	83,7	86,1	97,8	103,3	104,1	102,3	108,2	107,6	111,3	110,7	109,7
Sud	86,7	91,0	95,9	106,7	111,8	111,0	114,1	116,5	119,6	120,8	121,4	120,5
Isole	84,7	86,4	93,4	101,4	106,3	108,4	106,7	110,5	117,0	118,0	119,3	119,8
Italia	80,7	83,7	86,9	98,2	102,1	102,8	103,1	107,6	110,3	111,6	111,7	110,7

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati MONITORAGGIO SPESA 2013, pag. 76, e dati della popolazione media regionale ISTAT2.

Dai dati *pro capite* della spesa sanitaria per medicina di base sopra esposti si ricava che la regione Friuli Venezia Giulia con i suoi ca. 106 euro *pro capite* si pone ai più bassi livelli in ambito nazionale per la tipologia di spesa esaminata, con valori inferiori solo nelle regioni Lombardia e Liguria (e conseguentemente nell'aggregato Nord-ovest che contiene tali regioni), contro un valore *Italia* pari a 110,7 euro *pro capite*.

Ulteriore aspetto riguarda l'incremento (o decremento, come nel caso della Regione Friuli Venezia Giulia) della spesa in discorso nel corso degli anni esaminati, come registrato dai dati del Ministero della Salute di seguito esposti.

Tabella 151 - Spesa per medicina di base regionale e nazionale in percentuale sul totale della spesa sanitaria corrente.

Regione	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Piemonte	5,5%	5,8%	5,2%	5,7%	5,7%	5,6%	5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,7%	5,8%
Valle d'Aosta	5,1%	4,8%	4,7%	5,5%	4,9%	4,8%	5,1%	5,8%	5,2%	5,5%	5,6%	5,9%
Lombardia	5,1%	5,3%	5,2%	5,9%	5,7%	5,3%	5,0%	5,1%	5,1%	5,0%	5,0%	4,8%
P.A. di Bolzano	4,3%	4,3%	4,4%	4,3%	4,3%	4,3%	4,5%	4,9%	4,9%	4,9%	4,7%	4,9%
P.A. di Trento	5,7%	5,7%	5,6%	6,0%	5,6%	5,5%	5,4%	5,2%	5,2%	5,2%	5,1%	5,2%
Veneto	5,8%	5,8%	5,6%	5,8%	5,9%	5,8%	5,8%	6,1%	6,2%	6,3%	6,3%	6,3%
Friuli Venezia Giulia	5,6%	5,5%	5,2%	5,3%	5,8%	5,5%	5,1%	5,2%	5,2%	5,3%	5,2%	5,2%
Liguria	4,8%	4,8%	4,3%	4,7%	4,8%	4,7%	4,7%	4,8%	5,0%	5,1%	5,2%	5,2%
Emilia Romagna	5,4%	5,3%	4,9%	5,3%	5,4%	5,6%	5,7%	5,8%	6,1%	6,1%	6,0%	6,1%
Toscana	6,0%	5,9%	5,7%	6,3%	6,2%	6,0%	5,7%	5,6%	5,8%	5,8%	5,8%	5,9%
Umbria	5,7%	5,5%	5,3%	5,6%	5,6%	5,4%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,4%	5,8%
Marche	6,4%	6,5%	6,0%	6,3%	6,4%	6,3%	6,2%	6,2%	6,0%	6,2%	6,3%	6,3%
Lazio	5,4%	5,2%	4,4%	4,9%	5,1%	5,1%	4,9%	5,3%	5,2%	5,6%	5,7%	5,7%
Abruzzo	6,3%	5,7%	5,7%	5,7%	6,3%	6,5%	6,4%	6,4%	6,5%	6,6%	6,5%	6,5%
Molise	6,4%	5,6%	6,5%	6,3%	7,0%	7,4%	7,1%	7,4%	7,6%	8,0%	7,7%	7,6%
Campania	6,9%	7,1%	6,8%	6,7%	7,4%	6,8%	6,3%	6,3%	6,5%	6,6%	6,7%	6,7%
Puglia	6,1%	6,5%	6,1%	6,1%	6,3%	5,9%	6,4%	6,5%	6,8%	7,2%	7,5%	7,4%
Basilicata	7,3%	7,4%	7,9%	8,0%	8,3%	7,9%	8,0%	8,2%	7,9%	7,9%	7,8%	7,8%
Calabria	7,2%	7,2%	7,1%	7,7%	7,6%	6,6%	6,7%	6,9%	7,2%	7,3%	7,4%	7,5%
Sicilia	6,5%	6,4%	6,2%	6,4%	6,2%	6,5%	6,4%	6,5%	6,8%	6,9%	6,9%	7,0%
Sardegna	6,3%	6,4%	6,2%	6,2%	6,8%	6,6%	6,1%	6,1%	6,2%	6,2%	6,2%	6,4%
ITALIA	5,8%	5,9%	5,6%	5,9%	6,0%	5,8%	5,7%	5,8%	5,9%	6,0%	6,0%	6,0%
Regioni non sotto piano di rientro	5,5%	5,6%	5,3%	5,8%	5,8%	5,6%	5,5%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%
Regioni sotto piano di rientro	6,3%	6,2%	5,9%	6,1%	6,3%	6,2%	6,0%	6,1%	6,3%	6,5%	6,5%	6,5%
Regioni sotto piano di rientro leggero	5,7%	6,1%	5,6%	5,9%	6,0%	5,8%	5,9%	6,0%	6,2%	6,4%	6,5%	6,5%
Regioni autonome	5,7%	5,7%	5,5%	5,6%	5,9%	5,7%	5,4%	5,5%	5,6%	5,6%	5,5%	5,6%

Note:

Il peso relativo della voce in esame sul totale della spesa è calcolato, con riferimento ai raggruppamenti di regioni rappresentati in tabella, sulla base dell'aggregazione dei valori di spesa delle regioni incluse in ciascuno dei quattro gruppi.

Al fine di garantire la comparabilità intertemporale, i gruppi di regioni esposti nella tabella sono stati così costruiti:

- Regioni sotto piano di rientro: ricomprende le regioni che hanno avviato il piano di rientro nel periodo 2006-2010 e sono ancora in vigenza di piano: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;
- Regioni non sotto piano di rientro: ricomprende le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Basilicata e la Liguria che è stata sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-2009;
- Regioni con piano di rientro "leggero": ricomprende Piemonte e Puglia, che a partire dall'anno 2010 sono sottoposte a un piano di rientro con un livello di gravosità diverso da quello ordinario;
- Regioni autonome: ricomprende le Regioni a statuto speciale e Province autonome che provvedono direttamente al finanziamento dell'assistenza sanitaria sul loro territorio senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato: Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, cui si aggiunge la Sardegna che ha acquisito tale status a partire dall'anno 2010.

Fonte: MONITORAGGIO SPESA 2013 pag. 78.

Nel rapporto di composizione appena esaminato (spesa per medicina di base sul totale della spesa sanitaria corrente regionale) la regione Friuli Venezia Giulia con il 5,2 per cento si pone nel 2013 tra i livelli più bassi in Italia, con un valore generale nazionale che si pone al 6,0 per cento. Valori più bassi del Friuli Venezia Giulia vengono raggiunti solo dalla regione Lombardia e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

11.4.5 Analisi comparativa dei sistemi sanitari regionali. Caratteristiche di appropriatezza e di efficacia del Sistema sanitario regionale.

Ai fini dell'individuazione degli aspetti che caratterizzano il sistema sanitario regionale, può tornare utile anche una disamina riferita all'appropriatezza e all'efficacia delle prestazioni rese.

A tal fine si può attingere ai dati periodicamente raccolti dal Ministero della Salute nella sua attività di monitoraggio degli indicatori di attività, struttura e risultato dei sistemi sanitari regionali.

Tra i documenti più aggiornati disponibili del Ministero citato al momento si rinvencono sia il *Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero per l'anno 2012* redatto sulla base dei dati delle schede di dimissione ospedaliera,¹⁰⁴ aggiornato al dicembre 2013 (documento di seguito indicato sinteticamente come SDO 2012), che il documento di monitoraggio sull'Adempimento "mantenimento dell'erogazione dei LEA" attraverso gli indicatori della Griglia Lea - Metodologia e Risultati dell'anno 2012,¹⁰⁵

¹⁰⁴ Qui e nel prosieguo si fa riferimento al documento *Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero - Dati SDO 2012 del Ministero della Salute - Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio Sanitario Nazionale - Dir. Gen. della Programmazione sanitaria - Ufficio VI*, nella sua versione aggiornata al dicembre 2013 disponibile, al 29/5/2014, al link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2094_allegato.pdf (tavole inserite disponibili in formato excel al link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_16_allegati_itemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_1_file.xls). I dati resi disponibili dal documento si evidenziano per la loro analiticità, completezza e qualità. In merito il documento SDO 2012 (alle pagine 1 e 2) precisa: " COMPLETEZZA E QUALITÀ DELLA RILEVAZIONE - La banca dati SDO 2012 è caratterizzata da un elevato livello di completezza della rilevazione, superiore al 99,5% per gli istituti pubblici e privati accreditati; complessivamente le schede pervenute ammontano a 10.259.780 unità, con una diminuzione di circa il 4,6% rispetto all'anno precedente. (cfr. Tav. 1.1c) La qualità della compilazione è ulteriormente migliorata rispetto all'anno precedente: il numero complessivo di errori si riduce da 12.387.798 nel 2011 a 7.693.650 nel 2012, con una diminuzione di poco più del 40%. [...] Infine, per avere una reale misura della dimensione dell'errore occorre considerare che una scheda SDO contiene 45 variabili, per un totale di 10.259.780 schede pervenute corrisponde a 461.690.100 informazioni distinte raccolte. Il numero di errori riscontrato, pari a 7.693.650 pertanto, incide per meno del 1,7%; considerando inoltre le informazioni calcolabili a partire dalle variabili raccolte, l'incidenza dell'errore si riduce ulteriormente. Il livello qualitativo della banca dati SDO, pertanto, è estremamente elevato."

¹⁰⁵ Per quanto riguarda il citato documento, il riferimento è all'Adempimento "mantenimento dell'erogazione dei LEA" attraverso gli indicatori della Griglia Lea - Metodologia e Risultati dell'anno 2012 del Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – Ufficio VI, nella sua versione aggiornata al maggio 2014, disponibile, al 28/5/2014, al link http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2154_allegato.pdf.

In particolare, alle pag. 4 e 5 del MONITORAGGIO LEA 2012 si legge quanto segue: "L'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 affida la verifica degli adempimenti, cui sono tenute le Regioni, al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse (di seguito brevemente rinominato come Comitato LEA) [...] Nello specifico la certificazione dell'adempimento relativo all'area "mantenimento nell'erogazione dei LEA" avviene attraverso l'utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l'attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, raccolti in una griglia (cd. Griglia Lea) che consente di conoscere e cogliere nell'insieme le diversità ed il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di assistenza. La selezione degli indicatori riflette da un lato la ripartizione delle risorse del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tra i livelli di assistenza e dall'altra le maggiori indicazioni politico-programmatiche. La metodologia di valutazione complessiva comprende un sistema di pesi che attribuisce ad ogni indicatore un peso di riferimento, e assegna dei punteggi rispetto al livello raggiunto dalla regione nei confronti di standard nazionali. [...]

Alle base dell'attività di monitoraggio, la cornice di riferimento per la raccolta dei dati e delle informazioni sanitarie è costituita dal patrimonio informativo reso disponibile nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo

aggiornato al maggio 2014 (a cui di seguito si farà sinteticamente riferimento come MONITORAGGIO LEA 2012). Tali documenti offrono informazioni, anche comparative, sullo stato della sanità pubblica regionale nel Friuli Venezia Giulia nei dati più aggiornati, che sono relativi alla gestione 2012.

Tutti i dati che si vanno a presentare sono esposti elencando le varie Regioni in un ordine di risultati decrescenti, con un'esposizione che parte dai risultati migliori conseguiti nel profilo di risultato/attività più importante di ogni tabella, privilegiando – in presenza di più annualità – i dati dell'ultimo anno disponibile.

Tabella 152 - Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e durata della degenza oltre il valore soglia - Attività per Acuti - Anno 2012

REGIONE	REGIME ORDINARIO			
	Degenza oltre il valore soglia		Totale R.O.	
	dimissioni	% su tot. R.O.	dimissioni	% su tot. attività
Toscana	12.705	2,9	434.460	75,5
Emilia Romagna	17.187	3,0	568.932	76,0
Umbria	3.772	3,2	118.238	81,0
Sicilia	18.369	3,5	525.873	66,9
Basilicata	2.110	3,7	56.563	72,1
Puglia	19.970	4,0	503.721	76,2
Calabria	7.365	4,0	184.417	70,1
Marche	7.146	4,0	177.174	76,7
Abruzzo	6.043	4,0	149.556	72,2
Piemonte	19.181	4,0	474.335	74,6
Campania	25.346	4,1	620.203	62,0
Lombardia	50.674	4,2	1.192.379	84,2
P.A. Bolzano	2.953	4,3	68.168	76,0

Sanitario (NSIS) e dalle metodologie di supporto alla lettura dei dati ed alla comprensione dei fenomeni sanitari, consolidate nell'ambito del Sistema nazionale di Verifica e Controllo dell'Assistenza Sanitaria (SiVeAS). [...]

La Griglia Lea si propone pertanto come un valido strumento capace di individuare per le singole realtà regionali quelle aree di criticità in cui si ritiene compromessa un'adeguata erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dall'altro canto ne evidenzia i punti di forza rappresentando, quindi, un adeguato strumento di supporto e di ausilio alle istituzioni politiche e programmatiche sia del livello nazionale che regionale e locale per interventi puntuali e per decisioni di maggiore intensità.

Si evidenzia inoltre che, a più di 12 anni dall'entrata in vigore del DPCM del 29 novembre 2001 che ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza, la "Griglia" rappresenta lo strumento principale per il monitoraggio e la verifica dell'effettiva erogazione delle prestazioni sul territorio nazionale."

Non partecipando direttamente al Fondo Sanitario Nazionale la Regione Friuli Venezia Giulia non è considerata – al pari delle altre Regioni Autonome e Province Autonome – nella graduatoria di classificazione dei risultati di erogazione dei LEA e della valutazione effettuata al Tavolo di verifica degli adempimenti al fine dell'accesso alla quota premiale – dal 2 al 3 % - delle somme dovute a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario al netto delle entrate proprie. Tuttavia come precisa il Ministero della salute "Per un'informazione più completa sono riportati anche i dati delle Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per il triennio 2010-2012 ove disponibili."

In tal modo l'estensione del monitoraggio rende disponibile la verifica dell'effettiva, efficace ed efficiente erogazione dei Livelli essenziali di assistenza anche nelle Regioni autonome, tra cui il Friuli Venezia Giulia.

REGIONE	REGIME ORDINARIO			
	Degenza oltre il valore soglia		Totale R.O.	
	dimissioni	% su tot. R.O.	dimissioni	% su tot. attività
P.A. Trento	2.279	4,4	51.610	64,0
Molise	1.840	4,5	40.602	67,0
Friuli V.G.	6.604	4,6	143.414	73,2
Sardegna	9.088	4,7	194.084	71,8
Liguria	8.666	4,8	179.238	62,3
Lazio	33.583	5,0	665.968	66,7
Veneto	26.007	5,5	476.784	75,6
Valle d'Aosta	848	5,5	15.295	69,6
ITALIA	281.736	4,1	6.841.014	72,9

Fonte: SDO 2012 - Tavola 2.2.3 - Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e durata della degenza - Attività per Acuti - Anno 2012, a pag. 39.

Nella fonte si precisa che "Il valore soglia specifico per ciascun DRG, fissa il limite al di sopra del quale il ricovero si ritiene anormale per durata della degenza."

Tabella 153 - Distribuzione delle dimissioni per regione in regime ordinario di ricovero e durata della degenza - Attività di Riabilitazione - Anno 2012

REGIONE	REGIME ORDINARIO			
	Degenza entro 60 giorni		Degenza oltre 60 giorni	
	dimissioni	% su tot. R.O.	dimissioni	% su tot. R.O.
Valle d'Aosta	695	99,9	1	0,1
P.A. Trento	5.471	98,3	96	1,7
P.A. Bolzano	2.567	97,9	54	2,1
Abruzzo	6.736	97,9	146	2,1
Puglia	21.722	97,8	489	2,2
Liguria	10.310	97,3	286	2,7
Umbria	3.634	96,4	136	3,6
Toscana	10.649	96,4	400	3,6
Lombardia	91.118	95,9	3.878	4,1
Veneto	22.982	95,6	1.053	4,4
Piemonte	35.316	95,1	1.828	4,9
Calabria	4.561	94,9	246	5,1
Basilicata	1.467	93,1	108	6,9
Sardegna	2.133	92,7	167	7,3
Sicilia	13.112	92,3	1.095	7,7
Emilia Romagna	19.673	92,2	1.672	7,8
Molise	1.495	91,6	137	8,4
Friuli V.G.	2.394	91,5	221	8,5
Lazio	26.584	90,9	2.656	9,1
Marche	3.637	90,4	388	9,6

REGIONE	REGIME ORDINARIO			
	Degenza entro 60 giorni		Degenza oltre 60 giorni	
	dimissioni	% su tot. R.O.	dimissioni	% su tot. R.O.
Campania	10.331	89,1	1.258	10,9
ITALIA	296.587	94,8	16.315	5,2

Fonte: SDO 2012 - Tavola 2.3.5 - Distribuzione delle dimissioni per regione, regime di ricovero e durata della degenza - Attività di Riabilitazione - Anno 2012, a pag. 85.

Tabella 154 - Distribuzione delle dimissioni di neonati sani per regione negli istituti pubblici - Attività di Nido in Regime ordinario - Anno 2012

REGIONE	ISTITUTI PUBBLICI		
	Dimissioni	Giornate di degenza	Deg. media (giorni)
Emilia Romagna	29.200	77.425	2,7
Calabria	9.636	25.923	2,7
Basilicata	3.499	10.135	2,9
Toscana	24.703	71.942	2,9
Umbria	6.249	18.460	3,0
Valle d'Aosta	995	2.942	3,0
Sicilia	29.190	86.531	3,0
Abruzzo	7.295	21.831	3,0
Marche	10.812	32.443	3,0
Liguria	6.711	20.552	3,1
Lombardia	58.457	181.287	3,1
Piemonte	22.538	70.300	3,1
Veneto	32.322	103.094	3,2
Friuli V.G.	7.330	23.398	3,2
Lazio	19.642	63.560	3,2
P.A. Trento	3.399	11.145	3,3
Puglia	16.089	54.716	3,4
Sardegna	7.028	24.663	3,5
Molise	874	3.109	3,6
P.A. Bolzano	4.164	15.197	3,6
Campania	18.689	69.383	3,7
ITALIA	318.822	988.036	3,1

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati SDO 2012 - Tavola 2.4.1 - Distribuzione delle dimissioni di neonati sani per regione e tipo istituto - Attività di Nido in Regime ordinario - Anno 2012, a pag. 93, dove si precisa che "Sono stati considerati i neonati con età compresa fra 0 e 28 giorni classificati nel DRG 391."

Tabella 155 - Distribuzione dei punti nascita per regione e tipo istituto pubblico - Anno 2012

REGIONE	ISTITUTI PUBBLICI			
	Gruppo 1		Gruppo 2	
	punti nascita	% con 500 parti e oltre	punti nascita	% con 500 parti e oltre
Valle d'Aosta	-	-	1	100,0
Lombardia	57	91,2	1	100,0
Liguria	2	100,0	7	100,0
Marche	4	75,0	12	83,3
Lazio	4	100,0	24	83,3
Piemonte	6	100,0	25	80,0
Emilia Romagna	5	100,0	24	79,2
Toscana	4	75,0	24	79,2
Veneto	3	100,0	35	77,1
Abruzzo	-	-	12	75,0
Molise	-	-	3	66,7
Calabria	3	100,0	12	66,7
Basilicata	1	100,0	5	60,0
Puglia	2	100,0	32	59,4
Sicilia	12	83,3	40	57,5
P.A. Bolzano	-	-	7	57,1
Friuli V.G.	5	80,0	6	50,0
Campania	9	66,7	29	48,3
Umbria	2	100,0	9	44,4
Sardegna	4	75,0	12	33,3
P.A. Trento	-	-	7	28,6
ITALIA	123	88,6	327	67,0

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati sdo 2012 - Tavola 2.4.4 - Distribuzione dei punti nascita per regione e tipo istituto - Anno 2012, a pag. 96, dove si precisa individuano gli enti rilevati come segue: "Ist. pub. gruppo 1: Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie e Policlinici pubblici, IRCCS pubblici e fondazioni pubbliche; Ist. pub. gruppo 2: Ospedali a gestione diretta".

Tabella 156 - Indicatori di efficienza per regione - Attività per Acuti in Regime ordinario – Degenza media standardizzata per case mix - Anno 2012.

REGIONE	DEG. MEDIA (giorni)	DEG. MEDIANA (giorni)	DEG. MEDIA STD PER CASE MIX (giorni)
Toscana	6,42	4	6,11
Emilia Romagna	6,31	4	6,32
Umbria	6,03	4	6,32
Campania	5,96	4	6,51
Sicilia	6,59	4	6,52
Puglia	6,40	4	6,74
Basilicata	6,84	5	6,80
Calabria	6,61	5	6,85
P.A. Bolzano	6,79	5	6,96
Piemonte	6,87	4	7,02
Sardegna	6,75	4	7,02
Abruzzo	7,13	5	7,04
Marche	7,14	5	7,07
Lombardia	6,80	4	7,13
Friuli V.G.	7,25	4	7,15
Molise	7,01	5	7,19
Liguria	8,02	5	7,23
Lazio	7,09	4	7,26
P.A. Trento	7,61	5	7,27
Valle d'Aosta	7,70	4	7,66
Veneto	8,18	5	7,84
ITALIA	6,79	4	6,79

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati SDO 2012 (pag. 103) - Tavola 3.1 (a) - Indicatori di efficienza per regione - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 2012.

Tabella 157 - Indicatori di efficienza per regione - Attività per Acuti in Regime ordinario – Degenza media e degenza media preoperatoria - Anno 2012

REGIONE	DEG. MEDIA (giorni)	DEG. MEDIANA (giorni)	DEG. MEDIA PREOPERATORIA (giorni)
Marche	7,14	5	1,38
Toscana	6,42	4	1,39
Piemonte	6,87	4	1,40
Emilia Romagna	6,31	4	1,41
P.A. Bolzano	6,79	5	1,53
Friuli V.G.	7,25	4	1,61
Lombardia	6,80	4	1,61

REGIONE	DEG. MEDIA (giorni)	DEG. MEDIANA (giorni)	DEG. MEDIA PREOPERATORIA (giorni)
Umbria	6,03	4	1,69
P.A. Trento	7,61	5	1,73
Veneto	8,18	5	1,78
Valle d'Aosta	7,70	4	1,79
Abruzzo	7,13	5	1,94
Sicilia	6,59	4	1,99
Sardegna	6,75	4	2,01
Calabria	6,61	5	2,12
Puglia	6,40	4	2,18
Campania	5,96	4	2,20
Basilicata	6,84	5	2,22
Lazio	7,09	4	2,33
Liguria	8,02	5	2,37
Molise	7,01	5	2,43
ITALIA	6,79	4	1,81

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati SDO 2012 (pag. 103) - Tavola 3.1 (a) - Indicatori di efficienza per regione - Attività per Acuti in Regime ordinario - Anno 2012.

Tabella 158 - Indicatori di complessità per regione - Attività per Acuti - Anno 2012

REGIONE	% CASI COMPLICATI	PESO MEDIO					
		COMPLESSIVO		ETÀ 0-14 ANNI		ETÀ 65+	
		Regime ordinario	Day Hospital	Regime ordinario	Day Hospital	Regime ordinario	Day Hospital
Liguria	41,39	1,18	0,79	0,92	0,63	1,33	0,88
P.A. Trento	40,85	1,12	0,77	0,76	0,65	1,30	0,76
Valle d'Aosta	40,82	1,11	0,77	0,71	0,57	1,35	0,78
Toscana	38,21	1,22	0,78	0,91	0,64	1,39	0,89
Basilicata	37,66	1,15	0,77	0,66	0,53	1,34	0,85
Molise	37,53	1,11	0,73	0,60	0,48	1,27	0,73
Friuli V.G.	35,79	1,16	0,83	0,83	0,64	1,27	0,91
Sicilia	35,20	1,11	0,76	0,73	0,58	1,29	0,85
Piemonte	34,93	1,19	0,79	0,78	0,68	1,37	0,81
Marche	34,59	1,15	0,80	0,80	0,61	1,31	0,85
Emilia Romagna	34,36	1,16	0,83	0,81	0,71	1,29	0,90

REGIONE	% CASI COMPLICATI	PESO MEDIO					
		COMPLESSIVO		ETÀ 0-14 ANNI		ETÀ 65+	
		Regime ordinario	Day Hospital	Regime ordinario	Day Hospital	Regime ordinario	Day Hospital
Puglia	33,87	1,05	0,75	0,68	0,57	1,27	0,76
Abruzzo	33,86	1,11	0,77	0,63	0,57	1,29	0,86
Sardegna	33,85	1,03	0,78	0,64	0,63	1,19	0,80
Calabria	32,74	1,03	0,76	0,65	0,62	1,23	0,82
Umbria	32,53	1,10	0,75	0,70	0,60	1,28	0,81
Lazio	31,11	1,13	0,73	0,83	0,59	1,30	0,82
P.A. Bolzano	30,67	1,04	0,75	0,69	0,58	1,18	0,75
Veneto	28,81	1,18	0,81	0,93	0,66	1,32	0,88
Campania	27,72	1,04	0,70	0,82	0,57	1,23	0,72
Lombardia	26,46	1,16	0,77	0,76	0,61	1,33	0,80
ITALIA	32,18	1,13	0,76	0,78	0,61	1,30	0,82

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati sdo 2012 (pag. 104) - Tavola 3.1 (b) - Indicatori di complessità per regione - Attività per Acuti - Anno 2012. In calce a tale tabella il documento sdo 2012 precisa quanto segue: "Per il calcolo del peso medio sono stati impiegati i pesi d.m.18/12/2008. Sono esclusi i neonati sani. Sono incluse le dimissioni da istituti pubblici, privati accreditati e non accreditati. La percentuale di casi complicati è calcolata considerando solo le dimissioni in regime ordinario afferenti a DRG omologhi: questi ultimi costituiscono un insieme di coppie di DRG con casistica simile, distinti in base alla presenza/assenza di condizioni o comorbidità considerate complicanti."

Tabella 159 - Indice di case mix per regione - Attività per acuti con età maggiore di 65 anni - Anni 2012

REGIONE	PESO MEDIO	
	ETÀ 65+	
	Regime ordinario	Day Hospital
Toscana	1,39	0,89
Piemonte	1,37	0,81
Valle d'Aosta	1,35	0,78
Basilicata	1,34	0,85
Lombardia	1,33	0,80
Liguria	1,33	0,88
Veneto	1,32	0,88
Marche	1,31	0,85
P.A. Trento	1,30	0,76
Lazio	1,30	0,82

REGIONE	PESO MEDIO ETÀ 65+	
	Regime ordinario	Day Hospital
Sicilia	1,29	0,85
Abruzzo	1,29	0,86
Emilia Romagna	1,29	0,90
Umbria	1,28	0,81
Friuli V.G.	1,27	0,91
Puglia	1,27	0,76
Molise	1,27	0,73
Calabria	1,23	0,82
Campania	1,23	0,72
Sardegna	1,19	0,80
P.A. Bolzano	1,18	0,75
ITALIA	1,30	0,82

Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati SDO 2012 (pag. 104) - Tavola 3.1 (b) - Indicatori di complessità per regione - Attività per Acuti - Anno 2012.

Tabella 160 - Indice di case-mix (ICM) e Indice comparativo di performance (ICP) - Attività per Acuti In Regime ordinario - Anno 2012.

REGIONE	ICM	ICP
Toscana	1,08	0,90
Piemonte	1,05	1,03
Liguria	1,05	1,07
Veneto	1,04	1,16
Friuli V.G.	1,03	1,05
Emilia Romagna	1,02	0,93
Basilicata	1,02	1,00
Lombardia	1,02	1,05
Marche	1,01	1,04
Lazio	1,00	1,07
Molise	0,99	1,06
P.A. Trento	0,99	1,07
Umbria	0,98	0,93
Sicilia	0,98	0,96
Abruzzo	0,98	1,04

REGIONE	ICM	ICP
Valle d'Aosta	0,98	1,13
Puglia	0,93	0,99
Campania	0,92	0,96
Calabria	0,92	1,01
P.A. Bolzano	0,92	1,02
Sardegna	0,91	1,03
ITALIA	1,00	1,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti -Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia su dati spo 2012 - Tavola 3.2 - Indice di case-mix (ICM) e Indice comparativo di performance (ICP) - Attività per Acuti In Regime ordinario - Anno 2012 (pag. 105); in calce alla tabella citata si precisa che: "Sono incluse le dimissioni da istituti pubblici, privati accreditati e non accreditati. L'indice di case-mix (ICM) è calcolato come rapporto fra il peso medio della casistica per Acuti in Regime ordinario dell'erogatore (regione) e del riferimento (Italia). L'indice comparativo di performance (ICP) è calcolato come rapporto fra la degenza media per Acuti in Regime ordinario standardizzata per case-mix dell'erogatore (regione) e del riferimento (Italia)."

I dati presenti nella tabella appena esposta, facendo riferimento sintetico alla complessiva appropriatezza di ogni sistema sanitario ospedaliero pubblico regionale, contengono i più rilevanti indicatori di settore. In questo quadro e con riferimento a due indicatori sintetici dell'offerta ospedaliera,¹⁰⁶ il Friuli Venezia Giulia si pone al quinto posto in Italia per indice di case-mix e solo al quattordicesimo per indice comparativo di performance.

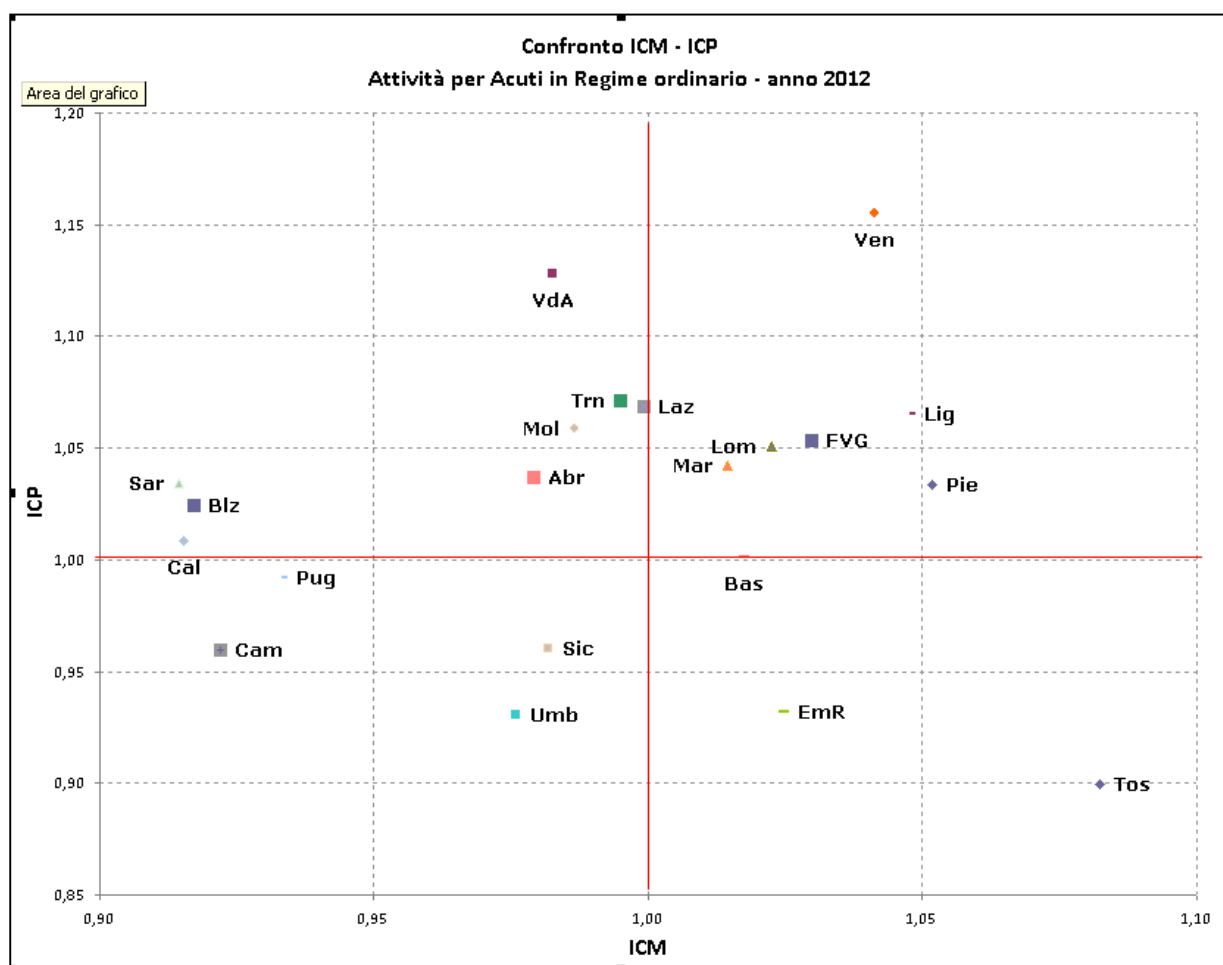
Un grafico che colleghi questi due indicatori può consentire una migliore visione di sintesi.

¹⁰⁶ Sugli indicatori: ICM e ICP a pag. 4 del documento spo 2012 si può leggere quanto segue: "L'Indice Comparativo di Performance (ICP) e l'Indice di Case-Mix (ICM) sono due indicatori tipicamente utilizzati per la valutazione della complessità e dell'efficienza degli erogatori, in particolar modo se letti congiuntamente (cfr. tav. 3.2).

L'Indice Comparativo di Performance viene calcolato come rapporto fra la degenza media standardizzata per case-mix di un dato erogatore e la degenza media dello standard di riferimento impiegato per la standardizzazione (valore nazionale). Pertanto, poiché il procedimento di standardizzazione riporta tutti gli erogatori in condizioni di omogeneità di casistica, l'ICP consente di misurare e confrontare l'efficienza e l'efficacia dei diversi erogatori rispetto allo standard: valori dell'indicatore al di sopra dell'unità indicano una efficienza inferiore rispetto allo standard (poiché a parità di casistica la degenza è più lunga), mentre valori al di sotto dell'unità rispecchiano una efficienza superiore rispetto allo standard di riferimento (poiché la degenza è più breve).

L'Indice di Case-Mix, invece, offre uno strumento di confronto per la diversa complessità della casistica trattata, ed è calcolato come rapporto fra il peso medio del ricovero di un dato erogatore e il peso medio del ricovero nella casistica standard (nazionale). In questo caso, valori superiori all'unità indicano una casistica di complessità più elevata rispetto allo standard, mentre valori inferiori all'unità rappresentano una complessità minore."

Grafico XXIV - Indice di case-mix (ICM) e Indice comparativo di performance (ICP) - Attività per Acuti In Regime ordinario nelle Regioni - Anno 2012.



Fonte: Elaborazione Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia - su dati sdo 2012 - Tavola 3.2 - Indice di case-mix (ICM) e Indice comparativo di performance (ICP) - Attività per Acuti In Regime ordinario - Anno 2012 (pag. 105); in calce alla tabella citata si precisa che: "Sono incluse le dimissioni da istituti pubblici, privati accreditati e non accreditati. L'indice di case-mix (ICM) è calcolato come rapporto fra il peso medio della casistica per Acuti in Regime ordinario dell'erogatore (regione) e del riferimento (Italia). L'indice comparativo di performance (ICP) è calcolato come rapporto fra la degenza media per Acuti in Regime ordinario standardizzata per case-mix dell'erogatore (regione) e del riferimento (Italia)."

Dal grafico appena esposto si evidenzia l'esistenza, in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia, di valori superiori all'unità (e quindi inferiori allo standard) nell'indice comparativo di performance ICP, in relazione al quale il divario si configura anche nei confronti di molte altre regioni. Positive sono invece le risultanze riferite all'indice ICM (indice di complessità della casistica). Le risultanze del grafico vanno però apprezzate nella loro interezza e attestano un divario tra il Friuli Venezia Giulia e le Regioni Emilia Romagna e Toscana, che presentano le migliori performances complessive.

Ulteriori dati sull'attività sanitaria svolta dalle regioni sono forniti anche dal documento già segnalato come MONITORAGGIO LEA 2012. Tale documento rende disponibili i dati regionali rilevati in funzione di una pluralità di indicatori per i tre livelli fondamentali

di assistenza sanitaria (collettiva o di prevenzione, distrettuale, ospedaliera), dati che qui di seguito si espongono nella parte ritenuta maggiormente significativa.

Tabella 161 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 1.1.: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (3 dosi) (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib) (%) – ANNO 2012.

Regione/Prov.aut.	POL3	DT – DTP3	EpB 3	Hib3
Basilicata	99,78	99,78	99,78	99,78
Abruzzo	99,73	99,73	99,73	99,73
Lazio	98,87	98,88	99,86	97,51
Marche	97,61	97,62	97,29	88,23
Molise	97,61	97,61	97,61	97,61
Umbria	97,45	97,42	97,17	97,20
Liguria	96,78	96,78	96,76	96,45
Lombardia	96,69	96,75	96,50	95,22
Piemonte	96,52	96,62	96,33	96,09
Toscana	95,32	96,56	95,15	94,44
Puglia	96,54	96,54	96,54	96,54
Emilia-Romagna	96,32	96,47	96,09	95,44
Valle d'Aosta	96,27	96,44	95,92	95,40
Calabria	95,77	95,77	95,77	95,77
Sicilia	95,73	95,73	95,73	95,73
Friuli Venezia Giulia	95,32	95,53	94,72	94,59
P.A. Trento	95,39	95,33	94,97	94,37
Veneto	94,67	94,69	94,42	94,10
Campania	93,26	94,18	93,30	93,26
Sardegna	93,30	93,30	93,30	83,70
P.A. Bolzano	89,33	89,35	88,83	90,01

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 36.

Tabella 162 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 1.2.: Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per una dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR) (%).

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Marche	92,70	92,40	96,67
Basilicata	89,60	92,40	94,95
Umbria	95,40	94,70	94,47
Lombardia	94,90	94,60	94,14
Emilia-Romagna	93,10	92,90	92,59
Puglia	93,40	92,70	92,57
Abruzzo	92,40	91,90	92,39
Veneto	91,80	92,50	91,83
Piemonte	93,20	92,20	91,78
Toscana	93,10	92,20	91,13
Lazio	90,90	90,00	90,54

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Friuli V.G.	92,00	91,60	89,97
Molise	93,60	89,70	89,39
Sicilia	87,70	90,10	88,96
Liguria	88,90	85,70	88,79
Calabria	83,90	85,80	88,06
Campania	81,00	86,50	87,71
Sardegna	87,70	95,80	87,60
P.A. Trento	88,90	89,10	87,40
Valle d'Aosta	87,30	86,40	86,63
P.A. Bolzano	n.d.	72,40	71,55

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 37.

Tabella 163 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 3: Costo pro-capite assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro (euro).

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Valle d'Aosta	140,97	139,47	156,63
P.A. Bolzano	109,63	103,43	108,12
Sardegna	119,27	111,96	101,87
Umbria	97,22	97,30	95,24
Calabria	89,83	91,35	93,70
Molise	85,73	84,96	91,57
Lombardia	86,10	87,50	89,87
Toscana	90,60	89,19	89,16
Emilia-Romagna	84,50	87,84	87,93
Abruzzo	87,86	88,38	85,77
Liguria	59,40	81,31	84,36
Sicilia	85,58	83,82	82,59
Piemonte	82,74	82,73	81,39
Basilicata	92,94	81,64	77,28
Lazio	63,98	70,45	76,40
Marche	76,02	76,98	72,59
Campania	76,55	72,87	71,95
Puglia	68,99	69,47	70,49
Veneto	78,41	74,19	69,70
P.A. Trento	64,54	64,85	66,34
Friuli V.G.	58,41	55,59	53,55

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 39.

Tabella 164 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 6.1: Percentuale dei campioni analizzati su totale dei campioni programmati dal Piano Nazionale Residui.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Piemonte	100	112	100
Valle d'Aosta	100	137,5	100
Lombardia	100	107	100
P.A. Trento	100	143,6	100
Veneto	100	101,7	100
Liguria	100	96,2	100
Emilia-Romagna	100	137	100
Toscana	100	111,4	100
Umbria	100	133,5	100
Marche	100	122,4	100
Lazio	100	152,6	100
Abruzzo	100	98,4	100
Molise	100	114,9	100
Campania	94,8	99,3	100
Puglia	98,8	99,2	100
Basilicata	65,8	91,4	100
Sicilia	100	110,5	100
Sardegna	80,3	84,7	100
Calabria	100	139,3	93,6
P.A. Bolzano	82,5	88,5	92
Friuli V.G.	86	86,9	88,4

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 44.

Tabella 165 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 6.2: Percentuale di campionamenti effettuati sul totale dei programmati, negli esercizi di commercializzazione e di ristorazione, articoli 5 e 6 del DPR 14/07/95.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Valle d'Aosta	100,00	100,00	100,00
Campania	96,70	100,00	100,00
Basilicata	100,00	100,00	100,00
Veneto	99,50	97,90	97,10
Emilia-Romagna	68,40	62,20	90,70
Puglia	100,00	92,50	89,60
Sardegna	100,00	83,60	86,00
P.A. Trento	100,00	98,80	84,40
Molise	85,20	113,00	82,20
P.A. Bolzano	81,70	84,30	79,80
Sicilia	75,20	77,90	76,00
Liguria	62,70	62,80	64,70
Friuli V.G.	47,10	42,00	62,40
Piemonte	99,10	76,31	61,60

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Marche	49,60	63,90	53,40
Toscana	63,60	55,24	47,60
Lazio	37,60	41,30	45,70
Umbria	88,60	60,90	41,10
Lombardia	14,70	45,90	39,50
Abruzzo	35,50	35,70	36,20
Calabria	73,50	60,71	30,80

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 45.

Tabella 166 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 7 del Livello di assistenza distrettuale: Somma ponderata di tassi specifici normalizzati per alcune condizioni/patologie evitabili in ricovero ordinario: asma pediatrico, complicanze del diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica nell'anziano, BPCO.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Basilicata	566,66	518,91	434,44
Piemonte	461,50	437,72	438,05
Toscana	453,85	459,93	445,99
P.A. Trento	453,19	498,52	483,23
Lazio	505,62	468,52	501,56
Sicilia	594,31	542,39	520,16
Marche	620,88	565,85	521,81
Liguria	554,70	522,60	524,86
Campania	576,73	535,92	525,11
Molise	610,96	572,33	543,57
Sardegna	615,60	525,77	567,39
Puglia	709,95	631,28	568,19
Calabria	684,20	646,56	580,95
Veneto	608,24	584,75	582,03
Lombardia	610,56	588,46	589,62
Abruzzo	608,37	605,64	599,22
Umbria	652,82	636,08	613,70
Emilia-Romagna	643,55	631,41	625,77
Valle d'Aosta	517,99	580,47	635,57
Friuli V.G.	697,30	676,73	665,65
P.A. Bolzano	812,27	782,76	795,98

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 46.

Tabella 167 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 8 di assistenza distrettuale anziani: Percentuale di anziani ≥ 65 anni trattati in ADI.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Emilia-Romagna	11,60	10,62	11,94
Friuli V.G.	6,78	6,03	6,26
Veneto	5,55	5,44	5,54
Basilicata	5,03	5,91	5,47
Umbria	7,67	7,21	5,23
Abruzzo	4,91	4,66	4,94
Sardegna	2,52	3,81	4,63
Lazio	4,63	4,98	4,16
Lombardia	4,27	4,14	3,97
Sicilia	1,51	2,14	3,68
P.A. Trento	3,57	3,62	3,53
Molise	3,30	3,51	3,53
Liguria	3,46	3,76	3,51
Calabria	2,82	2,87	3,18
Marche	3,53	3,43	3,00
Campania	2,12	2,42	2,80
Puglia	1,80	2,00	2,21
Piemonte	2,16	2,00	2,12
Toscana	2,31	2,36	2,00
P.A. Bolzano	0,42	0,41	0,43
Valle d'Aosta	0,43	0,36	0,40

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 47.

Tabella 168 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 9.1 di assistenza distrettuale anziani: Numero di posti equivalenti per assistenza agli anziani in strutture residenziali ogni 1.000 anziani residenti

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
P.A. Trento	43,00	42,85	42,43
P.A. Bolzano	40,35	40,23	41,09
Lombardia	28,12	28,26	27,56
Friuli V.G.	29,29	25,88	26,02
Veneto	25,28	25,44	25,05
Piemonte	14,73	16,09	16,16
Emilia-Romagna	15,41	16,54	15,44
Liguria	13,10	13,86	13,41
Toscana	11,92	11,72	12,31
Umbria	6,83	7,14	9,50
Abruzzo	4,56	4,99	4,89
Puglia	1,87	4,17	4,42
Lazio	4,10	4,09	4,37
Marche	3,87	4,01	4,08

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Calabria	3,29	3,22	3,41
Basilicata	1,37	1,57	1,51
Sicilia	0,62	0,65	0,87
Campania	0,55	0,63	0,56
Molise	0,23	0,24	0,36
Sardegna	1,00	1,60	0,23
Valle d'Aosta	0,10	0,18	0,18

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 48.

Tabella 169 - Monitoraggio LEA 2012 – Indicatore 9.2 di assistenza distrettuale anziani: Numero di posti in strutture residenziali ogni 1.000 anziani residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
P.A. Bolzano	43,06	43,18	43,59
P.A. Trento	43,33	43,06	42,85
Lombardia	29,19	28,99	28,82
Veneto	27,37	27,33	27,70
Friuli V.G.	30,94	27,43	27,53
Piemonte	21,98	23,65	24,26
Emilia-Romagna	16,33	17,41	16,36
Liguria	14,16	15,12	15,79
Toscana	13,50	13,45	13,98
Umbria	10,17	10,82	9,77
Abruzzo	5,25	5,74	5,83
Puglia	1,97	4,61	5,02
Lazio	4,38	4,62	4,76
Marche	4,29	4,58	4,51
Calabria	3,58	3,91	3,92
Basilicata	1,61	1,74	1,76
Sicilia	0,79	0,9	1,32
Campania	0,69	0,88	0,9
Molise	0,23	0,29	0,58
Sardegna	1,51	1,97	0,37
Valle d'Aosta	0,19	0,19	0,19

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 49.

Tabella 170 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.1.1 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti equivalenti residenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Liguria	0,31	0,43	0,93
Molise	0,74	0,97	0,88
Lombardia	0,77	0,76	0,80
Basilicata	0,84	0,84	0,69
Veneto	0,69	0,69	0,67
Abruzzo	0,66	0,67	0,63
Toscana	0,53	0,54	0,54
Marche	0,51	0,52	0,53
P.A. Trento	0,17	0,16	0,49
Emilia-Romagna	0,43	0,45	0,48
Valle d'Aosta	0,72	0,42	0,42
Puglia	0,38	0,43	0,42
Piemonte	0,33	0,37	0,40
Sardegna	0,46	0,49	0,38
Lazio	0,36	0,37	0,36
P.A. Bolzano	0,48	0,44	0,35
Calabria	0,34	0,32	0,34
Umbria	0,33	0,25	0,30
Campania	0,27	0,25	0,25
Sicilia	0,21	0,22	0,22
Friuli V.G.	0,17	0,19	0,18

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 50.

Tabella 171 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.1.2 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti equivalenti semiresidenziali in strutture che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Veneto	0,73	0,74	0,75
Emilia-Romagna	0,46	0,45	0,47
Lombardia	0,39	0,39	0,40
Liguria	0,18	0,18	0,39
Umbria	0,37	0,32	0,34
Toscana	0,29	0,29	0,30
Campania	0,32	0,30	0,30
Abruzzo	0,28	0,25	0,28
Sicilia	0,23	0,22	0,23
Piemonte	0,22	0,22	0,22
Sardegna	0,23	0,24	0,20
Puglia	0,13	0,17	0,19
Friuli V.G.	0,17	0,18	0,18

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Lazio	0,19	0,18	0,18
Basilicata	0,14	0,15	0,16
Molise	0,13	0,13	0,10
Marche	0,09	0,09	0,09
Calabria	0,11	0,06	0,05
P.A. Bolzano	0,01	0,01	0,01
Valle d'Aosta	0,03	0,00	0,00
P.A. Trento	0,01	0,01	0,00

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 51.

Tabella 172 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.2.1 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti in strutture residenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Abruzzo	1,00	0,87	0,94
Basilicata	0,88	0,89	0,90
Lombardia	0,88	0,87	0,89
Liguria	0,37	0,55	0,89
Molise	0,87	0,85	0,87
Veneto	0,81	0,82	0,83
Toscana	0,63	0,68	0,67
Piemonte	0,53	0,59	0,60
Marche	0,57	0,59	0,60
Sardegna	0,78	0,77	0,60
Emilia-Romagna	0,52	0,55	0,59
Puglia	0,55	0,50	0,51
Valle d'Aosta	0,80	0,48	0,49
P.A. Trento	0,17	0,15	0,49
Calabria	0,50	0,47	0,47
Lazio	0,41	0,45	0,46
Umbria	0,43	0,29	0,43
P.A. Bolzano	0,55	0,47	0,37
Campania	0,35	0,34	0,36
Sicilia	0,24	0,25	0,25
Friuli V.G.	0,24	0,25	0,24

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 52.

Tabella 173 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 10.2.2 del Livello di assistenza distrettuale disabili: Numero di posti in strutture semiresidenziali che erogano assistenza ai disabili ogni 1.000 residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Veneto	1,44	1,45	1,48
Emilia-Romagna	0,91	0,98	1,03
Lombardia	0,77	0,76	0,78
Liguria	0,31	0,32	0,75
Umbria	0,69	0,68	0,73
Abruzzo	0,69	0,62	0,62
Toscana	0,59	0,58	0,60
Campania	0,57	0,60	0,57
Sardegna	0,58	0,60	0,48
Piemonte	0,44	0,44	0,46
Lazio	0,44	0,44	0,44
Friuli V.G.	0,39	0,39	0,39
Puglia	0,24	0,30	0,39
Molise	0,37	0,38	0,37
Sicilia	0,32	0,33	0,33
Basilicata	0,26	0,28	0,30
Marche	0,19	0,19	0,19
Calabria	0,14	0,12	0,12
P.A. Trento	0,03	0,02	0,02
P.A. Bolzano	0,01	0,01	0,01
Valle d'Aosta	0,16	0,00	0,00

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 53.

Tabella 174 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 13 del Livello di assistenza distrettuale specialistica: Numero prestazioni specialistiche ambulatoriali di risonanza magnetica per 100 residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Piemonte	9,18	8,77	8,80
Veneto	8,49	6,65	8,23
Lombardia	6,72	7,23	7,76
Molise	14,05	7,15	6,99
Lazio	7,25	6,40	6,56
P.A. Trento	6,75	6,42	6,52
Abruzzo	4,23	6,29	6,52
Emilia-Romagna	3,70	6,18	6,46
Basilicata	5,91	5,62	6,37
Umbria	4,59	5,62	6,06
Campania	4,60	5,07	6,03
Toscana	6,73	6,20	6,01
Friuli V.G.	5,83	5,74	5,60

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Liguria	5,73	4,97	5,59
Valle d'Aosta	6,16	5,11	5,49
Calabria	4,82	5,00	5,41
Sardegna	4,39	4,66	5,32
P.A. Bolzano	5,59	5,49	4,97
Puglia	4,98	4,76	4,36
Marche	3,17	3,91	3,78
Sicilia	1,50	3,04	3,44

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 56.

Tabella 175 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 15.1 del Livello di assistenza ospedaliera: Tasso di ospedalizzazione standardizzato (ordinario e diurno) per età per 1.000 residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Veneto	146,89	135,72	130,71
Toscana	147,05	140,16	137,38
Friuli V.G.	144,00	139,95	141,81
Lombardia	158,63	150,84	141,85
Piemonte	154,97	149,12	145,72
Marche	158,44	153,12	146,20
Basilicata	180,15	167,17	150,47
Umbria	164,75	153,59	152,52
Emilia-Romagna	160,91	156,84	154,74
Calabria	180,83	171,77	162,15
Abruzzo	176,21	170,22	164,91
Sicilia	191,59	174,65	166,59
Sardegna	176,63	174,08	168,17
P.A. Trento	177,03	173,42	170,42
P.A. Bolzano	186,30	178,41	171,98
Liguria	190,75	179,21	172,56
Lazio	180,58	166,32	173,03
Puglia	213,08	197,11	175,73
Molise	200,56	188,31	178,78
Valle d'Aosta	176,50	179,40	182,50
Campania	204,17	195,78	193,12

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 58.

Tabella 176 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 15.2 del Livello di assistenza ospedaliera: Tasso di ricovero diurno di tipo diagnostico per 1.000 residenti

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Veneto	2,53	2,39	1,92
Lombardia	5,45	4,67	2,30
Piemonte	3,25	2,94	2,38
P.A. Bolzano	5,60	5,11	4,11
Toscana	8,88	6,61	4,77
Valle d'Aosta	5,18	4,64	5,17
P.A. Trento	5,10	6,06	5,44
Emilia-Romagna	6,20	5,87	5,78
Umbria	10,97	7,64	6,95
Friuli V.G.	7,94	7,37	7,29
Marche	7,21	5,69	7,44
Sardegna	11,15	10,83	8,01
Abruzzo	8,19	8,01	8,07
Liguria	22,83	15,37	11,52
Basilicata	18,63	18,79	12,55
Lazio	14,25	13,84	14,36
Puglia	22,81	19,58	14,47
Calabria	20,58	18,63	15,95
Sicilia	22,85	21,44	16,48
Molise	24,18	21,84	19,73
Campania	24,54	22,28	21,22

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 59.

Tabella 177 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 15.3 del Livello di assistenza ospedaliera: Tasso di accessi di tipo medico (standardizzato per età) per 1.000 residenti.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Lombardia	59,15	60,36	19,61
Veneto	33,93	28,48	23,33
P.A. Bolzano	66,74	57,54	52,13
Puglia	81,73	73,62	62,06
Umbria	80,81	65,45	63,49
Piemonte	86,82	81,30	65,33
Friuli V.G.	81,73	78,05	78,59
Toscana	99,38	88,99	80,39
P.A. Trento	67,41	87,45	85,58
Marche	81,30	83,22	86,31
Basilicata	125,01	109,69	88,48
Sicilia	108,57	117,49	98,72
Sardegna	100,90	103,53	100,50
Abruzzo	102,32	100,65	103,99
Molise	115,31	113,27	106,42

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Lazio	138,67	116,00	116,57
Calabria	132,40	131,98	121,15
Valle d'Aosta	119,74	124,07	124,96
Campania	128,43	126,05	128,22
Liguria	192,14	158,85	147,58
Emilia-Romagna	150,80	147,51	148,16

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 60.

Tabella 178 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 16 del Livello di assistenza ospedaliera: Percentuale di ricoveri con DRG chirurgico in regime ordinario sul totale dei ricoveri ordinari.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Piemonte	49,24	48,94	49,00
Lombardia	44,88	45,63	46,50
Emilia-Romagna	43,59	44,06	44,22
Toscana	42,92	43,07	43,66
Marche	41,63	42,39	42,93
Friuli V.G.	42,20	42,01	42,86
Umbria	41,06	41,75	42,15
Veneto	40,46	40,31	40,83
Lazio	39,33	40,07	40,74
Valle d'Aosta	38,92	37,93	39,05
Campania	35,44	37,08	38,07
Abruzzo	35,76	36,30	37,27
Puglia	35,71	36,44	36,81
Sicilia	31,09	35,27	36,42
Basilicata	32,28	34,04	35,96
Molise	33,30	34,67	35,62
P.A. Trento	31,81	34,93	35,02
P.A. Bolzano	33,34	34,10	34,65
Sardegna	31,37	32,25	33,31
Liguria	34,35	33,35	33,10
Calabria	27,45	28,91	30,93

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 61.

Tabella 179 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 17 del Livello di assistenza ospedaliera: Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Sicilia	0,27	0,25	0,23
Liguria	0,27	0,25	0,24
Toscana	0,28	0,27	0,24
Abruzzo	0,31	0,28	0,25
Veneto	0,29	0,27	0,26
Valle d'Aosta	0,26	0,27	0,27
Piemonte	0,32	0,30	0,28
Marche	0,34	0,32	0,28
Basilicata	0,29	0,30	0,29
P.A. Trento	0,29	0,31	0,30
Lazio	0,36	0,34	0,30
Emilia-Romagna	0,33	0,32	0,31
Calabria	0,39	0,35	0,31
Friuli V.G.	0,32	0,32	0,32
Molise	0,44	0,36	0,34
Umbria	0,40	0,39	0,37
P.A. Bolzano	0,42	0,40	0,38
Campania	0,46	0,40	0,38
Puglia	0,49	0,43	0,39
Lombardia	0,43	0,41	0,40
Sardegna	0,45	0,43	0,40

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 62.

Tabella 180 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 18 del Livello di assistenza ospedaliera: Percentuale parti cesarei primari.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Friuli V.G.	16,46	17,10	15,93
P.A. Trento	17,07	16,00	16,18
P.A. Bolzano	17,37	16,90	17,62
Veneto	19,68	18,80	18,46
Toscana	19,40	18,40	18,88
Emilia-Romagna	20,61	20,00	18,94
Lombardia	20,82	20,10	19,38
Calabria	28,63	23,00	20,79
Valle d'Aosta	22,04	20,20	20,80
Piemonte	21,16	21,00	20,85
Umbria	22,67	21,90	21,83
Basilicata	28,87	25,40	21,98
Marche	23,41	23,50	22,03

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Abruzzo	28,18	26,50	23,68
Liguria	27,19	25,70	24,88
Puglia	28,64	27,80	26,63
Sicilia	33,26	31,00	26,67
Sardegna	28,49	27,90	26,85
Lazio	29,11	28,20	27,48
Molise	28,34	28,50	29,51
Campania	37,73	38,20	36,78

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 63.

Tabella 181 - Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 19 del Livello di assistenza ospedaliera: Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario.

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
P.A. Bolzano	76,67	77,66	73,89
Valle d'Aosta	66,86	76,33	72,11
Toscana	52,39	54,46	64,73
Emilia-Romagna	44,54	51,72	58,42
Marche	56,61	56,60	54,88
Sicilia	13,31	21,33	49,52
Veneto	36,90	37,09	46,65
Friuli V.G.	45,20	46,93	46,51
Piemonte	31,27	32,91	42,87
Lombardia	38,43	38,75	41,52
P.A. Trento	31,03	28,15	38,50
Liguria	39,75	41,34	35,97
Lazio	24,88	29,10	34,74
Umbria	34,43	31,47	34,13
Basilicata	17,04	17,29	29,75
Abruzzo	28,14	24,00	29,60
Puglia	15,74	21,75	26,85
Sardegna	19,85	23,79	23,41
Calabria	13,12	13,80	19,67
Molise	25,85	22,94	14,41
Campania	13,37	13,82	14,22

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 64.

Tabella 182- Monitoraggio LEA 2012 - Indicatore 21 del Livello di assistenza ospedaliera: Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso (minuti).

Regione/Prov.aut.	2010	2011	2012
Liguria	13	13	12
Lombardia	14	13	13
Emilia-Romagna	15	14	14
Toscana	44	18	14
Lazio	16	16	14
Friuli V.G.	n.d.	n.d.	15
Puglia	n.d.	15	15
Sicilia	n.d.	15	15
Marche	17	16	16
Campania	n.d.	18	16
Piemonte	18	19	17
Umbria	18	17	17
Valle d'Aosta	26	20	19
Veneto	n.d.	21	19
P.A. Trento	23	23	20
Molise	23	21	22
Abruzzo	26	21	24
Calabria	n.d.	25	24
Basilicata	25	29	27
P.A. Bolzano	n.d.	n.d.	n.d.
Sardegna	n.d.	n.d.	n.d.

Fonte: MONITORAGGIO LEA 2012, tabella a pagina 65.

Come già precisato, i dati degli indicatori sanitari fino ad ora esaminati sono relativi per lo più all'anno 2012. Ciò consegue dal fisiologico ritardo della raccolta e sistematizzazione dei dati rilevati che obbliga il sistema a confrontarsi su gestioni trascorse almeno da un anno. Gli indicatori di risultato e di attività raccolti dal Ministero della salute indicano comunque quali siano le attività ospedaliere per le quali il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia presenta i maggiori aspetti problematici.

Una valutazione interessante si può però trarre dal raffronto tra i dati appena commentati e quelli rilevati in ordine alla gestione svolta nell'anno 2002, scelto anche come anno iniziale per l'intervallo considerato nelle analisi sopra svolte sugli andamenti della spesa sanitaria corrente regionale. Si riportano, pertanto, i valori registrati nell'anno 2002 per alcuni indicatori – tra i quali anche i già visti indici di case-mix (ICM), complessità e comparativo di performance (ICP) - dai vari sistemi regionali e rilevati per tale anno 2002 dal Ministero della salute nell'annuale monitoraggio delle schede di

dimissione ospedaliera trasmesse da tutti gli enti del Servizio sanitario nazionale¹⁰⁷

Tabella 183 - Indicatori di complessità per Regione - ricoveri per acuti - regime ordinario - ANNO 2002.

Regione/Prov.aut.	indice di case mix	peso medio (1)	% casi complicati
FRIULI V. GIULIA	1,14	1,35	31,90
TOSCANA	1,10	1,30	26,94
EMILIA ROMAGNA	1,10	1,30	28,64
PIEMONTE	1,09	1,29	27,25
LOMBARDIA	1,09	1,29	28,32
VENETO	1,08	1,27	27,00
LIGURIA	1,08	1,28	31,91
UMBRIA	1,05	1,24	26,28
VALLE D'AOSTA	1,03	1,22	36,31
MARCHE	1,03	1,22	28,21
P.A. TRENTO	1,01	1,19	29,96
LAZIO	0,98	1,16	23,92
ABRUZZO	0,92	1,08	24,97
BASILICATA	0,91	1,07	23,94
SICILIA	0,89	1,05	24,15
P.A. BOLZANO	0,89	1,08	24,71
MOLISE	0,89	1,05	28,50
SARDEGNA	0,88	1,04	23,23
PUGLIA	0,88	1,04	24,61
CAMPANIA	0,88	1,04	20,50
CALABRIA	0,85	1,00	24,49
ITALIA	1,00	1,18	25,92

Fonte: Dati del Rapporto sull'attività dei ricoveri ospedalieri in Italia (SDO), anno 2002 del Ministero della salute, pubblicato il 1 gennaio 2003 e disponibile in formato elettronico all'url web http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_966_allegato.zip, dove si espone anche la seguente nota: "NOTA : (1) Valori determinati utilizzando i pesi ex D.M. 30.06.1997".

¹⁰⁷ Il riferimento è al documento del Ministero della salute Rapporto sull'attività dei ricoveri ospedalieri in Italia (SDO), anno 2002 pubblicato il 1 gennaio 2003 e disponibile all'url web http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_966_allegato.zip.

Tabella 184 - Peso medio del ricovero per gli anziani (65 anni e oltre) nelle Regioni - ricoveri per acuti - ANNO 2002.

Regione/Prov.aut.	regime ordinario	day hospital
PIEMONTE	1,56	0,90
LOMBARDIA	1,56	0,87
FRIULI VENEZIA GIULIA	1,52	0,91
TOSCANA	1,52	0,88
VALLE D'AOSTA	1,50	1,01
VENETO	1,50	0,84
EMILIA-ROMAGNA	1,50	0,90
UMBRIA	1,49	0,84
LIGURIA	1,48	0,92
PROV.AUTON. TRENTO	1,44	0,86
MARCHE	1,44	0,85
LAZIO	1,39	0,87
PROV. AUTON. BOLZANO	1,31	0,90
CAMPANIA	1,29	0,89
PUGLIA	1,29	0,83
SICILIA	1,29	0,87
ABRUZZO	1,28	0,90
BASILICATA	1,28	0,88
MOLISE	1,24	0,90
SARDEGNA	1,21	0,76
CALABRIA	1,19	0,90
ITALIA	1,42	0,87

Fonte: Dati del Rapporto sull'attività dei ricoveri ospedalieri in Italia (SDO), anno 2002 del Ministero della salute, pubblicato il 1 gennaio 2003 e disponibile in formato elettronico all'url web http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_966_allegato.zip.

Tabella 185 - Indicatori di complessità per Regione - ricoveri per acuti - regime ordinario - ANNO 2002.

Regione/Prov.aut.	degenza media	degenza media pre-operatoria	indice comparativo di performance
CAMPANIA	5,4	2,2	0,93
SICILIA	5,6	2,1	0,93
UMBRIA	6,4	2,2	0,93
EMILIA ROMAGNA	6,9	2,1	0,96
PUGLIA	5,7	2,1	0,96
ABRUZZO	6,2	2,1	0,99
LOMBARDIA	6,6	2,0	0,99
TOSCANA	7,4	2,2	0,99
FRIULI VENEZIA GIULIA	7,6	1,6	1,00
CALABRIA	6,0	2,1	1,01
MARCHE	6,8	1,9	1,01
LIGURIA	7,7	3,0	1,02
PROV. AUT. BOLZANO	7,5	1,5	1,03

Regione/Prov.aut.	degenza media	degenza media pre-operatoria	indice comparativo di performance
BASILICATA	6,5	3,0	1,04
PROV. AUT. TRENTO	7,3	3,1	1,05
SARDEGNA	6,7	2,1	1,06
PIEMONTE	8,0	2,3	1,08
MOLISE	6,8	2,3	1,09
VENETO	7,9	2,1	1,09
LAZIO	7,6	2,9	1,10
VALLE D'AOSTA	9,3	2,3	1,14
ITALIA	6,7	2,2	1,00

Fonte: Dati del Rapporto sull'attività dei ricoveri ospedalieri in Italia (SDO), anno 2002 del Ministero della salute, pubblicato il 1 gennaio 2003 e disponibile in formato elettronico all'url web http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_966_allegato.zip.

Dopo aver preso visione anche dei dati relativi alla gestione 2002 presentati nelle tabella appena esposte relativamente ai sintetici indicatori rappresentati dagli indici di case-mix e comparativo di performance, è ora possibile confrontarli con quelli rilevati per la gestione 2012.

Dalla tabella emerge, con riferimento a talune situazioni, un arretramento del sistema sanitario ospedaliero regionale del Friuli Venezia Giulia rispetto a quello delle altre Regioni.

Dalla prima posizione assoluta su base nazionale ricoperta per indice di case-mix delle prestazioni erogate nel 2002, infatti, la Regione Friuli Venezia Giulia nel 2012 è retrocessa alla quinta posizione, mentre la stessa Regione è passata dal nono al quattordicesimo posto per quanto riguarda l'indice comparativo di *performance* (che, si ricorda, misura l'appropriatezza e l'efficienza delle attività di cura ospedaliere rapportandole alle degenze ospedaliere ponderate per la complessità della patologia e trattamento correlati). Questo arretramento si è accompagnato, nello stesso intervallo di tempo, a un andamento di crescita della spesa sanitaria regionale corrente, così come visto in precedenza.

Pare quindi che l'eccellenza del sistema sanitario regionale si configuri con certezza solo per il trattamento dei parti, i cui dati, esposti alla precedente Tabella 180, assegnano al sistema sanitario del Friuli Venezia Giulia il primo posto assoluto tra le regioni. Molto positivo è anche il dato relativo al tasso di ospedalizzazione standardizzato - ordinario e diurno - per età per 1.000 residenti (per il quale il Friuli Venezia Giulia si pone al terzo posto).

Per il resto, dal punto di vista dell'efficienza e qualità delle strutture sanitarie regionali e delle prestazioni erogate, gli indicatori di risultato e di attività raccolti dal Ministero della salute conducono a una valutazione di buona efficacia dell'assistenza ospedaliera, la quale però che sta decrescendo in relazione alle performance di altre

regioni.

Nel senso della valutazione appena formulata depongono, tra gli altri, i non lusinghieri risultati conseguiti per il sintetico indice comparativo di performance (che nell'anno 2012 colloca la Regione Friuli Venezia Giulia solo al quattordicesimo posto tra tutte le regioni rispetto al nono posto riportato nel 2002), per l'indicatore relativo al rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario (indicatore di Tabella 179¹⁰⁸) nonché per i mediocri risultati riportati nel trattamento dei pazienti anziani con diagnosi principale di frattura del collo del femore relativamente ai tempi di intervento (indicatore di Tabella 181¹⁰⁹).

Le evidenze relative all'assistenza distrettuale espongono una situazione non omogenea, dove a buoni risultati nell'offerta di assistenza residenziale per anziani e elevato risultato nell'offerta di servizi di presa in carico di anziani con assistenza domiciliare integrata si contrappongono una bassa misura di risorse dedicate alla medicina di base e non positivi risultati riportati in rilevanti indicatori (tra questi va ricordato l'indicatore relativo alla somma ponderata di tassi specifici normalizzati per alcune condizioni/patologie evitabili in ricovero ordinario: asma pediatrico, complicanze del diabete, scompenso cardiaco, infezioni delle vie urinarie, polmonite batterica nell'anziano, BPCO - Tabella 166).

Rimane soprattutto confermata la grave situazione della prevenzione sanitaria che si presenta in sofferenza soprattutto per le ridotte risorse destinate, come in precedenza ricordato.

Sulla base dei dati rilevati, non positivamente si presenta anche la realtà economica della gestione sanitaria pubblica regionale che, come chiaramente evidenziato dal Grafico XXII, negli ultimi anni ha presentato un andamento di rilevante crescita, fattore di chiara criticità nella sua generale sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo.

L'attenzione va peraltro soffermata sulle risultanze del 2013, che evidenziano una

¹⁰⁸ In merito all'indicatore citato esposto alla Tabella 41, nel documento MONITORAGGIO LEA 2012 (pag. 8) si precisa che tale indicatore misura il "rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio inappropriatezza in regime ordinario" e costituisce un "indicatore di inappropriatezza del setting assistenziale. Si basa sull'elenco dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime ordinario di cui all' Intesa del 3 dicembre 2009".

¹⁰⁹ Secondo il documento MONITORAGGIO LEA 2012 (pag. 8) "L'indicatore 19 - Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi principale di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario – si presenta estremamente rilevante per la valutazione della qualità della prestazione per pazienti anziani acuti nell'assistenza ospedaliera. L'indicatore è inserito fra gli indicatori di qualità dell' assistenza ospedaliera selezionati dall' Ocse per i confronti. Valuta la presa in carico dell'organizzazione sanitaria e il tempo di risposta della stessa al bisogno di assistenza dei pazienti con frattura del femore".

positiva inversione di rotta, di cui dovranno essere attentamente seguite le dinamiche.

In questo quadro si inserisce, per il 2014, il superamento del finanziamento indistinto di parte corrente su base storica, a favore di una metodologia che ripartisce il finanziamento indistinto agli enti sanitari per area vasta e sulla base di criteri che valorizzano, in relazione a determinati livelli di assistenza, le migliori prestazioni rese da un ente, che per tale motivo viene preso come riferimento.

In conclusione e salvi più mirati approfondimenti, dai dati sopra esposti emergerebbe quindi che nel periodo 2002-2012 l'aumento della spesa corrente regionale non sia stato accompagnato da un corrispondente aumento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Si è inoltre configurato un forte disequilibrio nella ripartizione delle risorse nei tre ambiti di garanzia dei livelli essenziali di assistenza (distrettuale, ospedaliera, di prevenzione), rispetto ai valori di riferimento fissati in sede nazionale e d'intesa tra Stato e Regioni, quali parametri necessari e fondamentali di un appropriato e corretto sviluppo dei sistemi sanitari regionali.

11.4.6 Riflessi delle risultanze della disamina comparativa sulla riforma in atto.

Gli esiti delle analisi e delle comparazioni suddette, quali emergevano dall'istruttoria, sono stati comunicati all'Amministrazione ai fini di un contraddittorio¹¹⁰ diretto al migliore esercizio della funzione ausiliaria che compete alla Sezione. I dati e le risultanze sono state integrati da osservazioni istruttorie che collegavano le risultanze ad alcuni temi della riforma in itinere che parevano meritevoli di attenzione e di maggiore approfondimento, quali si potevano desumere dal documento programmatico rilasciato dalla Giunta regionale e intitolato "Introduzione alla riforma del Servizio sanitario regionale".

In particolare, l'attenzione istruttoria si è soffermata sull'importanza dell'erogazione dei servizi sanitari distrettuali nel territorio, specie con riferimento al necessario coordinamento e integrazione con i servizi sociali, in un contesto in cui l'istruttoria aveva ravvisato l'esigenza di più articolati elementi che consentissero adeguate valutazioni sulla necessaria rimodulazione organizzativa dei processi di erogazione dei servizi distrettuali. Con riferimento alla prevista "agenzia per i servizi centralizzati", l'osservazione istruttoria ha riguardato la soluzione organizzativa concernente la collocazione del personale "anche presso gli enti per garantire l'attività ordinaria di base". L'istruttoria richiama anche l'attenzione su due particolari aspetti

¹¹⁰ Con nota n. 2628 del 8.7.2014 è stata trasmessa la relazione del magistrato istruttore intitolata "Il sistema sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia: progetti di riforma e stato di qualità ed economicità del sistema" al fine di acquisire le deduzioni dell'Amministrazione sugli esiti dell'istruttoria, affinché la Sezione potesse tenerne conto ai fini delle valutazioni finali di sua competenza.

giuridici, invitando l'Amministrazione a una valutazione sulla legittimità dell'ipotesi (se così fosse stata da intendere) di un'integrazione dell'organo di direzione generale a mezzo di un "direttore dei servizi sociali" e a una verifica di compatibilità della compresenza di funzioni universitarie all'interno di un presidio ospedaliero integrato nell'azienda sanitaria locale.

A fronte dell'indisponibilità in capo alla Sezione di evidenze empiriche di esperienze regionali basate sull'incorporazione di aziende ospedaliero universitarie all'interno di aziende sanitarie territoriali, le osservazioni istruttorie sottoponevano alla valutazione regionale le soluzioni attivate dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana che, in esito alla disamina comparativa, presentavano buone performances. Le osservazioni si soffermavano soprattutto sulla necessità di un'attenta prognosi degli esiti complessivi del processo di riforma, specie con riferimento alla necessità che, all'interno di un'azienda unica, non si configurassero dicotomie organizzative e gestionali tra l'attività ospedaliera e l'attività territoriale, a scapito, ad esempio, di un minore sviluppo o decremento dei servizi ospedalieri più complessi che necessitano di un'elevata specializzazione o di un aumento dei costi.

In esito alle risultanze istruttorie, l'Amministrazione¹¹¹, con qualche distinguo e

¹¹¹ Il confronto istruttorio è avvenuto nell'ambito di una riunione di lavoro intercorsa in data 10 luglio 2014 con il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, che ha successivamente confermato le sue deduzioni con nota pervenuta in data 14 luglio 2014, che di seguito si riporta e che riassume quanto affermato nel corso della riunione di lavoro:

- I dati della spesa:
 - a. Si confermano i dati esposti e si condividono le valutazioni esposte in merito al trend di spesa in generale e specifici per personale e spesa farmaceutica; tuttavia qualche considerazione va aggiunta per il costo del personale dipendente che nella situazione del SSR dovrebbe essere messa in confronto e, quindi, in relazione con le politiche gestionali di esternalizzazione di diversi servizi perseguiti maggiormente da altre regioni oggetto della comparazione. Infatti, ad esempio, molto del personale infermieristico, e non solo, delle RSA gestite, sia dal pubblico che dal privato, è dipendente della Aziende sanitarie, mentre nelle altre regioni, dove le RSA sono gestite prevalentemente a gestione privata, viene corrisposto agli erogatori privati una retta giornaliera comprensiva del costo del personale di assistenza. Tenendo conto che in questi ultimi dieci anni si è incrementato questo tipo di organizzazione sanitaria orientata nettamente alla presa in cura di pazienti post acuti, non dovrebbe sorprendere che si possa anche verificare un aumento di costi del personale. Altre regioni, invece, non hanno avuto un aumento dei costi del personale ma un aumento dei costi relativi al pagamento delle rette per le RSA, gestite da privati. Pertanto, le conclusioni sulla spesa del personale dovrebbero essere riconsiderate anche alla luce di queste diverse dinamiche di politiche di gestione delle RSA. Allo stato attuale, dato il tempo a disposizione, non si è in grado di definire il peso dei costi del personale per le RSA e quello ospedaliero-distrettuale per valutare se nel settore ospedaliero-distrettuale si sia invece verificato un effettivo aumento nel periodo considerato.
 - b. in merito ai costi per la medicina generale si confermano i costi indicati. Anche in questo caso qualche distinguo, ad esempio le altre regioni negli anni precedenti al 2014 hanno attivato il sistema della ricetta elettronica e della dematerializzata erogando risorse significative direttamente al singolo professionista, elevando di conseguenza la spesa diretta alla medicina generale; nel caso del FVG questa quota non è stata erogata e l'obbligo informativo è stato (ed è in corso) tramite un sostegno diretto dei costi da parte della regione. Non è da sottacere altresì che in merito rileva anche la differenziazione dei costi correlati alla tipologia di servizi che gli MMG possono offrire alla comunità.
 - c. per la spesa dei privati convenzionati, fermo restando che il valore si riferisca esclusivamente ai costi di convenzionamento per le case di cura private ed erogatori di prestazioni ambulatoriali, si conferma quanto anticipato che al 2013 ammonta a circa 90 milioni, e non quanto indicato nel prospetto; oppure la categoria specificata è comprensiva di altri fattori di spesa che, per le ragioni di tempo, non si è potuto approfondire nel dettaglio.
-

Considerazioni conclusive

utile precisazione riferiti ai costi del personale e alla spesa per acquisti da privati convenzionati, ha manifestato la propria condivisione sulle risultanze delle analisi basate sui trend della spesa e, in via di massima, di quelle afferenti i dati di fonte ministeriale

a. Dalla disanima dei diversi dati esposti nelle tabelle di comparazione, sia di spesa che di attività, si condivide in via di massima che il sistema sanitario regionale abbia perso "virtuosità" dal punto di vista efficientistico; mentre sarebbe necessaria più prudenza nell'abbinare o far solo sorgere, alla luce dei dati rappresentati, la semplice considerazione che anche la qualità dei servizi erogati dal servizio sanitario regionale possano essere o, peggio, siano qualitativamente regrediti. Infatti, la valutazione di efficacia e di qualità dei servizi sanitari richiede un ben più rigoroso approfondimento sia dal punto di vista epidemiologico che di outcomes, con metodi e tecniche più complesse.

• Considerazioni sulla proposta di riforma del servizio sanitario regionale

Copiosa parte della relazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 viene dedicata al progetto di riforma, che si basa su un documento politico-programmatico della Giunta, e non già su un documento ufficiale di proposta legislativa depositata in consiglio regionale per il suo iter naturale. E' chiaro, almeno così appaiono, che diverse considerazioni esposte nella relazione sul rendiconto sulla riforma del SSR prendono sostanza dalle valutazioni dei punti precedenti, nel chiaro intento di fornire una proposta di superamento delle criticità evidenziate.

Si ritiene che questo sia altrettanto lo spirito del legislatore regionale di superare le attuali criticità del sistema e di affrontare le nuove sfide di una società che invecchia, la elevata prevalenza delle malattie croniche, la compatibilità e la sostenibilità economica che ne consegue, superando gli attuali schemi o modelli organizzativi e comportamentali, palesemente non adeguati o non più attuali al nuovo contesto.

E in questo complesso contesto è chiaro che le proposte politiche, corroborate anche da analisi tecniche, prendono forma e si possono diversificare, per varie ragioni, nella strategia e soprattutto nel contenuto istituzionale ed organizzativo, evidenziando diverse visioni del futuro prossimo. E non a caso questo è l'ambito dell'arena politica.

Nello specifico, si conferma quanto già anticipato nell'incontro, nelle seguenti puntuali considerazioni:

a) Assetto istituzionale: il patto per la salute 2014-2016 riconosce esplicitamente la necessità del superamento dell'attuale modello organizzativo dei servizi sanitari regionali e questa regione lo proporrà nel rigoroso rispetto della normativa nazionale, ma innovando il modello affinché sia coerente con le nuove sfide, sia dal punto di vista dell'efficacia che dell'efficienza. L'integrazione tra ospedale e territorio deve concretizzarsi e coniugarsi anche dal punto di vista istituzionale, altrimenti, come accade ora, permane una diarchia gestionale inefficiente e inefficace a risolvere in modo diverso i problemi di oggi e soprattutto del futuro. Non a caso questa riflessione è all'ordine del giorno di diversi governi regionali e nazionali. Le riflessioni del passato, anche di questa regione, utili per molti aspetti, sono però non aggiornate alla riflessione attuale sui trend del futuro. I modelli di benchmarking presi in considerazione, Emilia Romagna e Toscana, sono senza dubbio interessanti, come del resto anche il vicino Veneto, peraltro indicato tra le regioni scelte per il benchmarking per i costi standard, ha il sistema erogativo dei servizi che si basa sulla unicità gestionale sia degli ospedali che del distretto è altrettanto interessante. Come sono altrettanto interessanti i modelli gestione che hanno sviluppato con successo le regioni della Catalogna e Valencia (Spagna), il Kaiser Permanentes (USA) su integrate care, il rapporto del Royal College of Physicians (UK) sul ruolo futuro degli ospedali, Prof. Kaplan e prof. Porter di Harvard (Boston) sul contenimento dei costi, il rapporto Frank sulla formazione dei professionisti con le nuove modalità di organizzare e svolgere l'assistenza nei prossimi anni, Picker Europe sui principi per organizzare l'assistenza centrata sul paziente.

b) La preoccupazione che presidi ospedaliero-universitari inseriti nell'ambito di aziende con funzioni distrettuali possano comportare un aumento della degenza media standardizzata è una preoccupazione non fondata; anzi quello che sta avvenendo ora, con l'attuale impianto istituzionale, che prevede la separazione e la discontinuità con la dimensione assistenziale dei distretti, si favorisce l'ospedalizzazione e la degenza media, come nel caso di Trieste.

c) Gli organi delle aziende che vengono previsti saranno coerenti con la normativa nazionale e regionale, mi riferisco al tema del "direttore servizi sociali".

d) Buona parte della proposta di riforma, che si differenzia dalle precedenti L.R. 12/94 e 13/95 (e dalle proposte elaborate e di quelle approvate in passato) è dedicata allo sviluppo dei servizi distrettuali, che in questa regione sono particolarmente in ritardo, secondo modelli ampiamente collaudati a livello internazionale e nazionale.

La costituzione di un ente intermedio gestionale, e non la riedizione della superata Agenzia regionale che nulla aveva di gestionale, risponde alla necessità di aumentare l'efficienza delle aziende nella logica peraltro auspicata anche dal patto per la salute, laddove auspica "un grado di centralizzazione, tendenzialmente sovraziendale, delle attività di amministrazione generale e di supporto logistico, con particolare e prioritario riferimento all'acquisto di beni e servizi, al reclutamento ed alla gestione degli aspetti retributivi, contributivi e previdenziali del personale, ai sistemi informativi e all'area tecnico-professionale". E si aggiunge senza costi aggiuntivi, incardinando il personale che svolge le suddette funzioni nel nuovo ente, mano a mano che le funzioni aziendali vengono assorbite dal nuovo ente a gestione accentrata. Questi aspetti sono ben evidenziati nella proposta di legge. Infatti, la centralizzazione delle attività amministrative è senz'altro la migliore soluzione per conseguire effettivi risparmi sugli acquisti e in generale sulle funzioni amm.ve, percorso già intrapreso sia dalla regione Toscana e dalla Emilia Romagna.

relativi ai livelli delle prestazioni sanitarie, ai quali comunque non sarebbero immediatamente associabili valutazioni di qualità del servizio sanitario regionale, che richiederebbero ulteriori e diversi approfondimenti, sia dal punto di vista epidemiologico che di outcomes, con metodi e tecniche più complesse.

E' stata anche ritenuta non fondata la preoccupazione istruttoria che i presidi ospedaliero universitari inseriti nell'ambito di aziende con funzioni distrettuali possano comportare un aumento della degenza media standardizzata, essendo per contro perseguito l'obiettivo di una riduzione del ricorso all'ospedalizzazione e dei tempi di degenza media.

Osservato che l'attenzione istruttoria che è stata dedicata al progetto di riforma si basava su un documento politico-programmatico della Giunta e non su un documento ufficiale di proposta legislativa, è stato anche assicurato che la strutturazione degli organi delle aziende sarà coerente con la normativa nazionale e regionale.

Nel segnalare la discontinuità con le logiche che assistevano le precedenti leggi regionali n. 12/1994 e n. 13/1995, l'Amministrazione ha quindi sottolineato che uno degli obiettivi più importanti della riforma è lo sviluppo dei servizi distrettuali, di cui si riconosce il significativo ritardo a livello regionale.

Con riferimento agli assetti istituzionali, l'Amministrazione ha infine evidenziato come ai modelli di riferimento indicati dalla Sezione si affianchino altri modelli altrettanto interessanti. Più in generale, nei termini più ampiamente argomentati e riportati nella precedente nota 111, ha rappresentato la necessità di un'integrazione tra ospedale e territorio che si realizzi anche sotto il profilo istituzionale, al fine di superare una controproducente diarchia gestionale. A riguardo ha sottolineato che "il patto per la salute 2014-2016 riconosce esplicitamente la necessità del superamento dell'attuale modello organizzativo dei servizi sanitari regionali e questa regione lo proporrà nel rigoroso rispetto della normativa nazionale, ma innovando il modello affinché sia coerente con le nuove sfide, sia dal punto di vista dell'efficacia che dell'efficienza".

11.4.7 Considerazioni conclusive.

L'analisi condotta con riferimento al periodo 2002-2013 attesta che nel 2012 e nel 2013 la spesa sanitaria corrente pro capite del Friuli Venezia Giulia si colloca al quinto posto tra le Regioni italiane, preceduta dalle due Provincie autonome, dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Molise, con valori superiori a quello medio nazionale e a quello del comparto nord est. Nel 2013 si è registrata un'inversione di tendenza e una diminuzione dei livelli della spesa.

Il significato informativo, che si può trarre dagli indicatori di fonte ministeriale sui livelli delle prestazioni sanitarie presi in esame, è meritevole di approfondimento con

riferimento a specifiche situazioni che presentano aspetti peculiari a livello regionale. E' comunque indubbio che i valori rilevati dal documento SDO costituiscono un adeguato strumento di valutazione, supporto e di ausilio per gli operatori. Sono infatti idonei a esprimere le obiettive risultanze delle attività prese in considerazione e, per quanto attiene ai dati della Griglia LEA, a individuare per le singole realtà regionali da un lato le aree di criticità e dall'altro i punti di forza. Ai fini odierni, essi consentono quindi di individuare con sufficiente chiarezza le attività e prestazioni sanitarie regionali che necessitano di maggiore cura, in un contesto che ha registrato taluni arretramenti dei livelli regionali nel panorama nazionale. Ciò vale soprattutto per il livello della prevenzione.

Del resto questa Sezione ha già segnalato la forte distonia che sussiste tra i valori dei tre fondamentali livelli di assistenza richiesti dal patto salute 2010-2012 e quelli regionali, ove l'assistenza ospedaliera regionale pesa per il 50,56% a fronte di un obiettivo del 44%, quella distrettuale pesa per il 47,01% a fronte di un obiettivo del 51% e quella di prevenzione pesa per il 2,43% a fronte di un obiettivo del 5%. Si è quindi configurato un forte disequilibrio nella ripartizione delle risorse nei tre ambiti di garanzia dei livelli essenziali di assistenza (distrettuale, ospedaliera, di prevenzione), rispetto ai valori di riferimento fissati in sede nazionale e d'intesa tra Stato e Regioni, quali parametri necessari e fondamentali di un appropriato e corretto sviluppo dei sistemi sanitari regionali, che consenta anche il recupero degli originari livelli delle prestazioni.

Emergerebbe quindi che nel periodo 2002-2012 l'aumento della spesa corrente regionale non sia stato accompagnato da un corrispondente aumento dei livelli delle prestazioni sanitarie.

Pare quindi che si imponga l'adozione di misure molto incisive, che siano in grado di assicurare un'ottimale gestione dei servizi, accompagnata da un uso attento ed economico delle risorse all'interno di un processo di miglioramento continuo e in linea con gli standard nazionali, specie con riferimento alla necessità del riequilibrio dei tre fondamentali livelli di assistenza.

In una logica ausiliaria e tenendo conto delle informazioni al momento disponibili, la Sezione, nell'esprimere la necessità di un aggiornamento dei modelli organizzativi per la prestazione dei servizi sanitari regionali, ha individuato e comunicato all'Amministrazione, a mezzo di una relazione istruttoria, gli aspetti che allo stato parrebbero a tal fine meritevoli di maggiore attenzione e in ordine ai quali sono state svolte dall'Amministrazione le motivate considerazioni sopra riassunte.

Va comunque considerato che l'odierna disamina costituisce solo una prima fase di un più ampio approfondimento che rapporti le risultanze della gestione regionale anche a

ulteriori parametri di riferimento e che soprattutto monitori la dinamica coerenza tra gli indirizzi dell'azione regionale che sono stati illustrati nell'ambito del contraddittorio e le scelte organizzative che saranno formalizzate.

In questo contesto, le linee di sviluppo regionali potranno rinvenire dei sicuri riferimenti nei principi che, in relazione agli argomenti evidenziati e in particolare all'assistenza territoriale, risultano allo stato presenti nel Patto per la salute 2014-2016, di imminente perfezionamento, nell'ottica complessiva di appropriatezza delle prestazioni e di sostenibilità del sistema.

12. La spesa per il personale della Regione Friuli Venezia Giulia.

12.1 Premessa metodologica.

La spesa del personale costituisce uno dei principali fattori di rigidità del bilancio e in considerazione della sua "importanza strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale¹¹².

La disamina condotta in questa sede è finalizzata a individuare e valutare le singole componenti di spesa che alimentano l'importante grandezza finanziaria ora in parola, soprattutto ai fini di coglierne le dinamiche evolutive e di verificare se essa, nella sua dimensione complessiva, risulta di fatto coerente con gli obiettivi di contenimento fissati dal legislatore.

Sulla falsariga delle esigenze conoscitive riferite al più ampio contesto soggettivo cui è oggi necessario fare riferimento (sistema regionale integrato), l'attività della Sezione si è venuta a modificare rispetto agli ultimi esercizi, al fine di attribuire una maggiore completezza e utilità agli esiti delle suoi riscontri e delle sue valutazioni.

Le novità metodologiche, già introdotte nell'ambito della parificazione del rendiconto 2012, si colgono sotto quattro diversi profili.

Innanzitutto, a fronte dei diversi aggregati contabili o criteri di rilevazione in base ai quali la spesa del personale può essere individuata nel bilancio (a) Unità di bilancio 11.3.1.1185 denominata "personale - spese correnti"; b) capitoli di bilancio, aventi come oggetto la spesa del personale, ricompresi tra le spese obbligatorie, come individuate dal POG; c) spesa del personale desumibile dalla categoria di spesa - non più vigente - "1.2"; d) capitoli di spesa rilevanti ai fini del conto annuale) è stato deciso di quantificare la spesa alla stregua del criterio più idoneo a garantire uniformità e comparabilità esterna e quindi sulla base dei capitoli rilevanti ai fini del conto annuale. Peraltro, al fine di omogeneità di rappresentazione e comparazione con gli altri dati di spesa presenti in questa relazione, è stato preso in considerazione non il dato relativo ai pagamenti, ma quello afferente gli impegni assunti sulla competenza dell'esercizio.

In secondo luogo, è stata, in questa sede, ricondotta ad unità la disamina delle tre fondamentali tipologie di spesa che si riscontrano nel panorama regionale e cioè, oltre alla spesa derivante da contratti di lavoro subordinato e alla spesa per contratti di lavoro

¹¹² In questi termini [cfr. la](#) sentenza n. 217/2012 della Corte costituzionale.

autonomo, anche la spesa relativa al lavoro somministrato, che costituisce un *tertium genus* rispetto alle prime due.

In terzo luogo, la rilevazione della spesa del personale regionale è venuta a interessare quei contratti stipulati da alcuni apparati dell'ente, che rimangono del tutto estranei alla disciplina del comparto del pubblico impiego regionale, pur comportando una spesa che rimane a carico dell'ente.

In quarto luogo, la rilevazione della spesa si è indirizzata, peraltro limitatamente all'esercizio 2013, a rilevare i costi del personale di un aggregato di enti giuridicamente diversi dall'ente Regione, in quanto dotati di una propria personalità giuridica, ma intimamente collegati ed essa, o perché accomunati dalla disciplina organizzativa (enti regionali in senso stretto) o perché funzionalmente collegati ad attività regionali (agenzie e altri enti regionali – Agenzia Promotur) o perché costituenti mere articolazioni operative dell'Amministrazione regionale (società partecipate in house) o perché assoggettati al regime del comparto unico regionale (enti parco). In questi casi, ovviamente, la spesa del personale è stata riferita a contratti di lavoro stipulati dagli enti con soggetti non ricompresi nel novero dei dipendenti regionali, pur talvolta operanti presso gli enti.

12.2 Consistenza del personale dell'Amministrazione regionale, procedure concorsuali, assunzioni in ruolo

Con nota prot. 11284 dell'11.4.2014, la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha fornito documentazione e atti concernenti la spesa e la gestione del personale regionale, in risposta alle richieste istruttorie formulate dalla Sezione di controllo con nota prot. n. 859 del 27.2.2014. I dati e la documentazione sono stati integrati e completati con la successiva nota prot. 15735 del 4.6.2014, inviata dalla stessa Direzione centrale. Sulla base di tali evidenze, si può tracciare un quadro della consistenza del personale regionale nell'anno 2013, della sua dislocazione operativa e delle dinamiche in entrata e in uscita, che si sono riscontrate nel corso dell'anno (procedure di assunzione di personale, esonero dal servizio).

Il confronto tra la situazione organizzativa regionale dell'anno 2013 e quella degli anni precedenti deve tener conto del mutamento strutturale della Regione avvenuto nell'anno 2013 e della conseguente nuova ripartizione del personale all'interno delle Direzioni.

Nell'anno 2013, infatti, al fine di conseguire la razionalizzazione e riorganizzazione delle strutture regionali, l'Amministrazione regionale ha stabilito, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, una nuova "*Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali*". Tale deliberazione è stata,

successivamente, modificata e integrata con le deliberazioni n. 1720 del 19 settembre 2013, n. 1810 del 4 ottobre 2013, n. 2082 del 16 novembre 2013 e n. 2494 del 27 dicembre 2013.

A) Lavoro subordinato

La consistenza complessiva del personale regionale, con rapporto di lavoro subordinato, assegnato alle strutture della Regione o ad altri organismi, alla data del 31.12.2013, risulta dalla seguente tabella, dove sono indicate anche le assegnazioni del personale regionale negli anni 2011 e 2012:

Strutture della Regione FVG e altri enti presso i quali è assegnato personale regionale	n° dipendenti regionali al 31.12.2011	n° dipendenti regionali al 31.12.2012	n° dipendenti regionali al 31.12.2013
UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	55	53	36
DIREZIONE GENERALE	-	-	34
CONSIGLIO REGIONALE	169	155	161
SEGRETARIATO GENERALE	128	124	128
UFFICIO DI GABINETTO	39	37	34
UFFICIO STAMPA	53	52	51
AVVOCATURA REGIONALE	25	24	22
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE	88	94	98
SERVIZI DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE	-	-	29
SERVIZIO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	10	9	-
DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	258	254	269
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME	236	241	251
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'	117	111	97
DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE	101	97	-
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI	597	567	-
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	236	248	217
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITA'	189	181	188
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	125	124	704
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI E RICERCA	97	94	153
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	66	61	86
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE — ERSA	94	92	91
ERDISU TRIESTE (dal 2014 ARDISS)	54	51	49
ERDISU UDINE (dal 2014 ARDISS)	23	23	21
ENTE TUTELA PESCA	27	29	30
AGENZIA LAVORO	10	10	-
SCUOLA MERLETTI (nel 2013 i dipendenti sono compresi tra quelli assegnati a strutture esterne)	6	6	-
Dipendenti regionali che prestano servizio presso altri enti, con oneri a carico della Regione	n° dipendenti regionali al 31.12.2011	n° dipendenti regionali al 31.12.2012	n° dipendenti regionali al 31.12.2013
<i>Procure, Uffici giudiziari, Corte dei conti, Azienda speciale Villa Manin, ARLeF, Ufficio consigliere di parità, Fondazione Aquileia, Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome, Castello di Colloredo di Monte Albano, Azienda speciale Villa Manin, Scuola Merletti, FISI, ITALRA P, Joint research centre.</i>	29	33	42
TOTALE	2.832	2.770	2.791

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

La tabella comprende i dipendenti a tempo pieno e a tempo determinato della Regione (escluso il lavoro somministrato) e il personale dell'area dirigenziale della Regione, il personale comandato in entrata e il personale regionale che presta servizio (in uscita) presso vari Enti e organismi, per il quale la Regione continua a sostenere il relativo onere.

Confrontando il numero dei dipendenti regionali al 31.12.2013 (n. 2.791) con il dato analogo relativo agli anni precedenti, si rileva che nell'anno 2011 erano in servizio n. 2.832 dipendenti e nell'anno 2012 n. 2.770. Si osserva, pertanto, che nell'anno 2013 si è verificata un lieve aumento del personale, rispetto all'anno precedente (+21 dipendenti) e una notevole diminuzione nei confronti della consistenza rilevata nell'anno 2011(- 41 dipendenti). I dati del prospetto evidenziano che, a seguito delle modifiche organizzative intervenute nel 2013, il personale precedentemente assegnato alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, n. 567 dipendenti nel 2012, è confluito nella Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, che risulta la struttura con il maggior numero di dipendenti assegnati (n. 704 pari al 25,22% del totale). A seguire, un numero consistente di impiegati risulta in servizio presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione politiche economiche e comunitarie (n. 269), la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme (n. 251) e la Direzione centrale ambiente ed energia (n. 217).

Le posizioni dirigenziali

Per quanto concerne la categoria dirigenziale della Regione, già compresa nella prima tabella generale, nella seguente tabella si rappresenta la situazione al 31 dicembre degli anni 2011, 2012 e 2013:

Situazione Dirigenti in servizio presso la Regione FVG*

	APICALI	CCRL	GIORNALISTI	DIRIGENTI AZIENDA	COMANDATI	AGENZIA DEL LAVORO	TOTALE
31/12/20	33	86	4	5	2	1	131
31/12/20	37	79	4	5	1	1	127
31/12/20	29	81	3	5	0	0	118

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

**Si precisa che i dati del 2013 sono stati ricavati in via deduttiva dai complessivi dati comunicati dalla Regione.*

Per la categoria dirigenziale, si rileva il trend decrescente del triennio 2011-2013, che riflette soprattutto la significativa diminuzione delle posizioni apicali rispetto al 2012 e il lieve calo dei dirigenti ai quali si applica il contratto del comparto unico regionale, passati da n. 86 nel 2011 a n. 81 nel 2013.

Procedure di assunzione di nuovo personale

Nel corso dell'anno 2013, l'Amministrazione regionale ha comunicato di aver disposto l'assunzione di n. 104 dipendenti, di cui n. 65 dipendenti a tempo determinato a supporto degli organi politici (n. 18 assunzioni per la Giunta e n. 47 assunzioni per il Consiglio) e n. 39 dipendenti assegnati alle varie Direzioni centrali e al Consiglio regionale. Nella seguente tabella:

Assunzioni in ruolo di personale disposte negli anni 2012 e 2013 (a tempo determinato e indeterminato)

Categoria	anno 2012	anno 2013
dirigenti	1	0
categoria D	27	24
categoria C	19	12
categoria B	0	2
categoria A	2	1
totale	49	39

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

L'assunzione è avvenuta con procedure diversificate, ma riconducibili alle seguenti fattispecie:

- a seguito di mobilità di comparto prevista dal combinato disposto dell'art. 13, commi 14 e 19 della l.r. n. 24/2009 e dall'art. 12 comma 10 bis e dal comma 8 della l.r. 27/2012;
- a seguito di scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici vigenti;
- ai sensi dell'art. 12, comma 28, della l.r. 6/2013 e art. 13, comma 18 della l.r. 24/2009;
- a seguito di ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 30 del CCRL siglato in data 7.12.2006.

Come anticipato, risulta che è stata disposta l'assunzione di complessive n. 65 unità di personale a tempo determinato, a supporto degli organi politici. Tale personale è stato assegnato in parte alla Giunta regionale (n. 18 assunzioni), ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con il D.P.Reg. n. 277/2004 e successive modifiche e integrazioni e in parte al Consiglio regionale (n. 47 assunzioni), ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 52/1980, nonché degli artt. da 14 a 17 del Regolamento di funzionamento del

Consiglio, approvato con Delibera n. 142/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Per completare il quadro delle variazioni in entrata e in uscita del personale regionale, occorre evidenziare che n. 57 dipendenti, nel periodo 2011/2012/2013, hanno usufruito dell'esonero dal servizio, di cui all'art. 13 commi 10 e seguenti della legge regionale n. 24/2009.

Presso l'Amministrazione regionale, si riscontrano altre tipologie di lavoro subordinato.

In particolare, presso la Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, nell'anno 2013 hanno svolto attività lavorativa maestranze edili ed operai salariati, in numero variabile nei diversi mesi dell'anno. Nel dicembre 2013 erano in servizio n. 27 salariati del comparto agricolo-forestale a tempo indeterminato e n. 193 maestranze edili¹¹³, di cui n. 160 a tempo indeterminato, n. 31 a tempo determinato e n. 2 in aspettativa. Tali lavoratori (in totale **n. 220** unità lavorative) sono stati assunti ai sensi dell'art. 87 della l.reg. 23 aprile 2007 n. 9, con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato per l'effettuazione di lavori in amministrazione diretta. Secondo la tipologia prevalente dei lavori per i quali viene effettuata l'assunzione (descritta ai commi 2 e 3 dell'art. 88 della l.reg. n. 9/2007), si applica, a tale personale, il contratto di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini, oppure per il settore agricolo. La spesa per tali tipologie di lavoratori è ascrivibile ai capitoli di spesa 2960 e 2961 del bilancio di previsione annuale.

Tali lavoratori e i relativi costi sono rilevati dal conto annuale della Regione.

B) Lavoro autonomo

E' opportuno premettere che i dati esposti in questa sede si riferiscono all'ampia nozione di "lavoro autonomo" consolidatasi con riferimento alla disciplina posta dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001, includendo anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Nell'anno 2013, la consistenza dei contratti di lavoro autonomo stipulati presso strutture della Regione mostra un notevole aumento rispetto alle rilevazioni dell'anno precedente. In particolare, sono stati conferiti **n. 138** incarichi nell'ambito dei diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale (da parte della Presidenza e delle Direzioni centrali), riguardanti soprattutto collaborazioni coordinate continuative e prestazioni professionali¹¹⁴. Tali tipologie di lavoro, rientranti nel regime del lavoro

¹¹³ Il numero degli operai è stato desunto dai prospetti inviati in allegato alla nota prot. 15735 del 4.6.2014 della Direzione centrale funzione pubblica. Nei prospetti citati, risulta indicata la consistenza delle maestranze edili, riferita a ciascun mese dell'anno 2013, mentre non risulta indicata quella del dicembre 2013. Pertanto, è stato tenuto in considerazione il dato relativo al mese di novembre 2013.

¹¹⁴ Il dato è desunto dalle specifiche comunicazioni che l'Amministrazione ha inviato ai sensi dell'art. 1,

autonomo, hanno avuto tempistiche di riferimento differenziate nel corso dell'anno. Come nell'anno precedente, non si ritiene di conteggiare gli incarichi nel settore della sanità (n. 77 incarichi conferiti da parte delle Aziende per i servizi sanitari) i cui costi vengono rilevati da questa Sezione nei referti sulla sanità regionale.

Nell'anno 2012, le strutture regionali avevano conferito n. 97 incarichi di vario contenuto, collaborazioni coordinate continuative, incarichi per l'attuazione di programmi comunitari, ecc.

C) Lavoro somministrato

Per quanto riguarda la normativa regionale applicata dall'Amministrazione regionale per l'assunzione di personale in regime di somministrazione di lavoro, con la legge regionale 30 marzo 2001 n. 10, art. 2, comma 44 era stato previsto che *“Per sopperire alle esigenze di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nei casi previsti da disposizioni legislative o contrattuali regionali vigenti, l'Amministrazione regionale può ricorrere al lavoro interinale di cui alla legge 24 giugno 1997 n. 196”*. Tale norma è stata abrogata implicitamente dall'art. 17, comma 2 della legge regionale 27 marzo 2002, che disciplina tuttora il ricorso al lavoro interinale nella Regione. La normativa si inquadra nell'ambito del principio generale di “sussidiarietà”, finalizzato a una spesa pubblica reversibile, di cui al comma 15 dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2009. La legge prevede che le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, debbano verificare la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali.

Tra le norme di settore, si riscontra la l.r. n. 22 del 29 dicembre 2010, art. 14 comma 8, che ha autorizzato la Regione a utilizzare personale somministrato nel limite massimo di 10 unità e per la durata di 24 mesi, al fine di provvedere all'esecuzione delle iscrizioni in arretrato sui libri fondiari e alle attività pendenti presso l'Ufficio tavolare di Trieste. Inoltre nell'anno 2013, con l'art. 14 comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2013 n. 11, per l'attuazione tempestiva degli interventi di valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, nell'ambito della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, anche personale somministrato per la durata di 24 mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.

Si osserva quindi che il recepimento del principio di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, volto anche a un severo contenimento della spesa per il lavoro

comma 173, della l. 266/2005.

somministrato, è stato operato dalla Regione con contenuti non coerenti con la norma statale.

Nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2012 era stato osservato come il comma 30 dell'art. 12 della l.reg. 22/2010, peraltro solo con riferimento agli enti del comparto unico e agli enti sanitari, prevedesse che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti dal predetto comma 28, *“continuino a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 13, commi da 14 a 23, della l.reg. 24/2009”*, le quali, in verità, non prevedevano alcun limite al ricorso al lavoro somministrato. Anzi, a mezzo di quanto stabilisce il citato comma 15 dell'art. 13 della l.r. 24/2009, esso poteva costituire una scelta preferenziale.

Al riguardo, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 54/2014 costituisce una postuma conferma del fondamento di queste perplessità. La norma impugnata (art. 12, comma 30, della l.r. 22/2010) è stata infatti dichiarata illegittima proprio perché introduceva un regime derogatorio ai limiti previsti da alcune disposizioni dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 costituenti principi di coordinamento della finanza pubblica. Nello stesso senso depone anche la recentissima sentenza della Consulta n. 181/2014, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 7, comma 3, e dell'art. 10, comma 5, della l.r. n. 5/2013. Le norme censurate prevedevano ulteriori ipotesi derogatorie, che si ponevano in contrasto con i limiti e i principi previsti rispettivamente dal comma 28 e dal comma 21 dell'art. 9 del d.l. 78/2010.

Come evidenziato nella tabella seguente, l'Amministrazione regionale si è avvalsa complessivamente di **n. 127** lavoratori somministrati, durante l'anno 2013, con un discreto aumento rispetto all'anno precedente, nel quale erano stati impiegati n. 100 lavoratori. Il personale somministrato è stato utilizzato soprattutto per l'operatività del Segretariato generale, della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e Direzione centrale ambiente ed energia.

Strutture della Regione FVG e altri enti presso i quali è assegnato personale somministrato	n° lavoratori anno 2012	n° lavoratori anno 2013
CONSIGLIO REGIONALE	3	9
SEGRETERIATO GENERALE	19	20
UFFICIO DI GABINETTO	1	2
UFFICIO STAMPA	1	1
AVVOCATURA REGIONALE	1	1
SERVIZIO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	1	1
PROTEZIONE CIVILE	0	1
CO.RE.COM.(Consiglio regionale - organi di garanzia)	2	2

DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE	6	13
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME	3	8
DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'	15	17
DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, FAMIGLIA, ASSOCIAZIONISMO E COOPERAZIONE (confluita nella Direzione Lavoro e in altre direzioni)	9	8
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI (confluita nella Direzione centrale attività produttive)	3	3
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	10	9
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI E	10	11
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	5	5
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI E RICERCA	9	13
ERDISU TRIESTE	2	3
TOTALE	100	127

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Nell'ambito del personale a carico della Regione, figurano anche i dipendenti, non compresi nella precedente tabella, messi a disposizione dalle società controllate. In particolare, con la nota prot. 15735 del 4 giugno 2014, l'Amministrazione regionale ha comunicato che, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 19, della legge regionale n. 27/2012, **n. 13** dipendenti della Società INSIEL s.p.a. hanno prestato servizio presso strutture regionali, nell'anno 2013. La norma citata prevede la possibilità di avvalimento, da parte della Regione, nei confronti del personale dipendente di società controllate dalla Regione stessa, con l'applicazione del rimborso degli oneri connessi a tale personale.

Conclusioni

Il personale regionale con rapporto di lavoro subordinato, al 31 dicembre 2013, risultava composto complessivamente da n. 2.791 unità, di cui n. 118 dirigenti. Il riscontro sulle altre tipologie di lavoro subordinato ha evidenziato che, nel dicembre 2013, erano in servizio n. 220 operai e maestranze edili, assunti contratto di diritto privato. Le modalità di assunzione risultano disciplinate da specifiche norme dell'ordinamento regionale. Inoltre, nel corso dell'anno 2013, n. 138 lavoratori hanno prestato la propria opera con contratto di lavoro autonomo. Per quanto riguarda gli altri tipi di rapporto di lavoro, hanno prestato servizio presso le strutture regionali n. 127 lavoratori con rapporto di somministrazione di lavoro e n. 13 dipendenti della società INSIEL in regime di avvalimento.

Tabella 186 – NUMERO COMPLESSIVO RAPPORTI DI LAVORO CON LA REGIONE ANNI 2012 e 2013

		Anno 2012	Anno 2013	Differenza
Amministrazione regionale	Rapporto di lavoro subordinato			
	n° lavoratori al 31.12 dell'anno	2.770	2.791	+21
	di cui: posizioni dirigenziali	127	118	-9
	n° operai e maestranze edili	219	220	+1
	Rapporto di lavoro autonomo			
	n° lavoratori nell'anno	97	138	+41
	di cui: posizioni dirigenziali	-	-	-
	Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)			
	n° lavoratori nell'anno	100	127	+27
	di cui: posizioni dirigenziali	-	-	-
	n° lavoratori in avvalimento	-	13	+13
	TOTALE	3.186	3.289	+103

12.3 Personale degli enti regionali e personale delle società partecipate in house

Nell'ottica della rilevazione di dati che fornissero un quadro della finanza pubblica regionale non esclusivamente riferito alla consistenza del personale regionale, la Sezione di controllo ha inoltrato richieste istruttorie inerenti al personale operante presso gli enti regionali, come in precedenza definiti. Nella rilevazione dell'anno 2013 e rispetto alla rilevazione operata nel 2012, non compaiono l'Agenzia regionale del lavoro, in quanto soppressa con decorrenza 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14 della legge reg. 9 agosto 2012 n. 16 e la Promotur s.p.a., che è confluita nell'Agenzia reg. Promotur, ai sensi dell'art. 9 della legge reg. 22 dicembre 2011 n. 17. Per quanto riguarda la situazione riscontrata presso gli enti regionali, le tabelle elaborate per l'anno 2012 non riportavano i dati dell'ERDISU di Udine, in quanto l'unico personale operante nell'Ente era personale regionale e non sussistevano lavoratori con contratto di lavoro interinale o altra fattispecie contrattuale, nell'anno 2013, invece, è stata rilevata una diversa situazione e, pertanto, l'ente è stato incluso nella tabella.

La Sezione ha proceduto all'analisi della consistenza numerica del personale in servizio presso gli enti regionali, con esclusione dei dipendenti regionali eventualmente distaccati o comunque operanti presso gli enti, già rilevati tra il personale regionale. Si è inteso, in tal modo, fornire elementi di valutazione sulle risorse umane complessivamente operanti presso apparati regionali, legati tra loro da stringenti legami organizzativi o funzionali.

Considerato che nel corso dell'anno di riferimento, così come anche nell'anno precedente, la consistenza del personale è stata interessata da diverse variabili, è stato

scelto di focalizzare l'attenzione sulla consistenza del personale a una data prestabilita, ossia al 31.12.2013, tralasciando l'esame delle pur significative variazioni intervenute nel corso dell'anno. Inoltre, la rilevazione individua i lavoratori in servizio a tale data, senza distinzione tra lavoratori a tempo pieno o in part time e comprende il personale con contratto relativo a progetti finanziati dai fondi comunitari e da altri organismi (ad es. Ministero del lavoro, INAIL, ecc.).

La rilevazione comprende anche il personale comandato, in entrata o in uscita dall'ente, qualora la relativa spesa risulti essere stata posta a carico dell'ente medesimo nell'anno 2013¹¹⁵, ma non comprende soggetti che sono presenti presso gli enti in qualità di amministratori o componenti l'organo di controllo interno. In analogia con le rilevazioni effettuate presso l'Amministrazione regionale, nelle rappresentazioni dedicate agli enti sono stati presi in considerazione anche i Direttori o Dirigenti, che, anche se nominati da organi della Regione, fanno parte, per le funzioni svolte, della struttura operativa dell'ente. A) Personale con rapporto di lavoro subordinato

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2012 (lavoro subordinato)									
	TURISMO FVG	Agenzia reg. del	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi	ERDISU di TS	totale
n° lavoratori	115	3	5	1	14	6	5	0	149
di cui: posizioni	3	0	1	1	0	1	1	0	7

	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG spa	Strade	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
n° lavoratori	2	364*	56	166	13	717	209	0	1.527	
di cui: posizioni	0	32	0	4	2	9	1	0	48	

totale lavoratori subordinati	1.676

***La consistenza complessiva dei lavoratori dell'ARPA è comprensiva di n. 14 unità in comando presso altri enti**

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

¹¹⁵ La rilevazione sulla consistenza del personale dell'anno 2012 è stata aggiornata includendo tali tipologie di personale.

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2013 (lavoro subordinato)									
	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di UD	ERDISU di TS	totale
n° lavoratori	94	5	1	17	6	5	0	0	128
di cui: posizioni	3	1	1	0	1	1	0	0	7

	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
n° lavoratori	2	355***	57	176	11	685****	263	1.549
di cui: posizioni dirigenziali	1	32	0	4	1	8	1	47

totale lavoratori subordinati	1.677

***L'Agenzia regionale del lavoro è stata soppressa dall'art. 14 della legge regionale 9 agosto 2012 n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013.**

****La PROMOTUR spa è confluita nell'Agenzia reg. PROMOTUR ed è stata cancellata in data 28.12.2012.**

*****La consistenza complessiva dei lavoratori dell'ARPA è comprensiva di n. 12 unità in comando presso altri enti.**

****** Tra i dipendenti della Soc. Insiel non sono compresi i n. 13 lavoratori in avvalimento presso l'Amministrazione regionale.**

Presso l'Ente Tutela Pesca si rileva la presenza di una diversa tipologia di personale subordinato, ossia di n. 14 operai (n. 15 nel 2012). In particolare, la consistenza numerica al 31.12.2013 è stata di n. 13 dipendenti a tempo indeterminato e n. 1 dipendente a tempo determinato (al 31.12.2012 erano in servizio n. 14 operai assunti a tempo indeterminato e n. 1 operaio a tempo determinato), con contratto di diritto privato, CCNL del comparto operai agricoli e florovivaisti. Tali operai sono impiegati per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, ai sensi dell'art. 11, comma 16, della l.r. 3 luglio 2000 n.13, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 17/2006.

B) Personale con rapporto di lavoro autonomo

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2012 (lavoro autonomo)									
	TURISMO FVG	Agenzia reg. del lavoro	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di TS	totale
n° lavoratori	6	14	0	36	0	15	21	2	94
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
n° lavoratori	6	10	7	7	1	20	22	5	78
di cui: posizioni dirigenziali	0	3	0	0	0	0	0	0	3

totale lavoratori autonomi	172

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2013 (lavoro autonomo)									
	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di UD	ERDISU di TS	totale
n° lavoratori	0	0	27	1	18	18	1	2	67
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	1	0	0	0	0	1

	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
n° lavoratori	8	5	7	6	1	19	13	59
di cui: posizioni dirigenziali	0	3	0	0	0	0	0	3

totale lavoratori autonomi	126

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

C) Personale con altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2012 (altro tipo di rapporto di lavoro)										
	TURISMO FVG	Agenzia reg. del	ARLeF	ERSA	Azienda Manin	Villa	Parco Dolomiti	Parco Prealpi	ERDISU di TS	totale
n° lavoratori	11	0	3	26	17		3	0	0	60
di cui: posizioni	0	0	0	0	1		0	0	0	1

	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
n° lavoratori	3	14	10	0	0	0	0	0	27
di cui: posizioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0

totale lavoratori con altro tipo di rapporto di lavoro	87

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2013 (altro tipo di rapporto di lavoro)									
	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di UD	ERDISU di TS	totale
n° lavoratori	9	3	22	0	3	0	0	0	37
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
n° lavoratori	4	21	11	0	0	0	0	36
di cui: posizioni dirigenziali	4	0	0	0	0	0	0	4

totale lavoratori con altro tipo di rapporto di lavoro	73

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

La consistenza del personale operante presso gli enti regionali presi in considerazione, rilevata al 31.12.2012 e al 31.12.2013, viene sintetizzata nelle tabelle seguenti.

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2012											
	TURISMO FVG	Agenzia reg. del lavoro	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Giulie	Prealpi	ERDISU di TS	Totali parziali	Totale
Rapporto di lavoro subordinato											
n° lavoratori al 31.12.2012	115	3	5	1	14	6	5	0	149		
di cui: posizioni dirigenziali	3	0	1	1	0	1	1	0	7		
Rapporto di lavoro autonomo											
n° lavoratori al 31.12.2012	6	14	0	36	0	15	21	2	94		
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)											
n° lavoratori al 31.12.2012	11	0	3	26	17	3	0	0	60		
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
TOTALI	132	17	8	63	31	24	26	2			303
	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	Totali parziali	Totale	
Rapporto di lavoro subordinato											
n° lavoratori al 31.12.2012	2	364	56	166	13	717	209	0	1.527		
di cui: posizioni dirigenziali	0	32	0	4	2	9	1	0	48		
Rapporto di lavoro autonomo											
n° lavoratori al 31.12.2012	6	10	7	7	1	20	22	5	78		
di cui: posizioni dirigenziali	0	3	0	0	0	0	0	0	3		
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)											
n° lavoratori al 31.12.2012	3	14	10	0	0	0	0	0	27		
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTALI	11	388	73	173	14	737	231	5			1.632

TOTALE GENERALE ENTI E SOCIETA'**1.935**

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI al 31.12.2013										
	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di UD	ERDISU di TS	Totali parziali	Totale
Rapporto di lavoro subordinato										
n° lavoratori al 31.12.2013	94	5	1	17	6	5	0	0	128	
di cui: posizioni dirigenziali	3	1	1	0	1	1	0	0	7	
Rapporto di lavoro autonomo										
n° lavoratori al 31.12.2013	0	0	27	1	18	18	1	2	67	
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)										
n° lavoratori al 31.12.2013	9	3	22	0	3	0	0	0	37	
di cui: posizioni dirigenziali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALI	103	8	50	18	27	23	1	2		
	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR Agenzia reg.	Totali parziali		Totale
Rapporto di lavoro subordinato										
n° lavoratori al 31.12.2013	2	355	57	176	11	685	263	1.549		
di cui: posizioni dirigenziali	1	32	0	4	1	8	1	47		
Rapporto di lavoro autonomo										
n° lavoratori al 31.12.2013	8	5	7	6	1	19	13	59		
di cui: posizioni dirigenziali	0	3	0	0	0	0	0	3		
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)										
n° lavoratori al 31.12.2013	4	21	11	0	0	0	0	36		
di cui: posizioni dirigenziali	4	0	0	0	0	0	0	4		
TOTALI	14	381	75	182	12	704	276			
TOTALE GENERALE ENTI E SOCIETA'									1.876	

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

12.4 La consistenza complessiva del personale del complesso Regione, enti regionali, società regionali in house

L'analisi della consistenza complessiva del personale subordinato, comprendente la situazione al 31.12.2012 e al 31.12.2013 registrata presso la Regione e presso gli enti e le società in house considerate, mostra una tendenza all'incremento, anche se non molto marcato, della forza lavoro. Al contrario, si riscontra una leggera diminuzione nella presenza delle posizioni dirigenziali, più evidente presso l'Amministrazione regionale.

Tabella 187 - NUMERO RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO DELLA REGIONE, DEGLI ENTI REG. E SOCIETA' IN HOUSE al 31.12.2012 e al 31.12.2013

	n° lavoratori al 31.12.2012	n° lavoratori al 31.12.2013	differenza n° lav.	posizioni dirigenziali al	posizioni dirigenziali al	differenza pos. dir. 2012/2013
A) Regione						
Lavoro subordinato	2.770	2.791	+21	127	118	-9
Lavoro subordinato (operai)	219	220	+1	-	-	
Totale	2.989	3.011	+22	127	118	-9
B) Enti regionali e società in house						
Lavoro subordinato	1.676	1.677*	+1	55	54	-1
Lavoro subordinato (operai)	15	14	-1	-	-	
Totale	1.691	1.691	0	55	54	-1
Totale generale	4.680	4.702	+22	182	172	-10

***** Non sono compresi n. 13 lavoratori della soc. Insiel in avvalimento presso l'Amministrazione regionale.**

Si rappresentano, nella tabella seguente gli esiti della rilevazione effettuata sui lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e somministrato. I dati hanno un valore meramente indicativo per il criterio utilizzato per la rilevazione presso la Regione e anche perché non prendono in considerazione le movimentazioni infrannuali. Essi rimangono pur sempre significativi della consistenza del fenomeno nell'esercizio 2013, comparato ai risultati dell'esercizio precedente.

Tabella 188 - PERSONALE AUTONOMO E SOMMINISTRATO DELLA REGIONE, DEGLI ENTI REG. E SOCIETA' IN HOUSE NEGLI ANNI 2012 E 2013

	n° lavoratori nel 2012	n° lavoratori nel 2013	differenza 2012/2013	posizioni dirigenziali nel	posizioni dirigenziali nel	differenza 2012/2013
A) Regione						
Lavoro autonomo	97	138	+41			
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. lavoro somministrato)	100	140***	+40			
Totale	197	278	+ 81			
B) Enti regionali e società in house						
Lavoro autonomo	172*	126**	-46	3*	4**	+1
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. lavoro somministrato)	87*	73**	-14	1*	4**	+3
Totale	259*	199**	-60	4*	8**	+4

Rilevazione della consistenza al 31.12.2012***Rilevazione della consistenza al 31.12.2013***** **Sono compresi i n. 127 lavoratori somministrati e i n. 13 lavoratori della soc. Insiel in avvalimento**

Per quanto riguarda la consistenza degli incarichi di lavoro autonomo conferiti negli anni 2012 e 2013, si rilevano risultati contrastanti. Infatti, si riscontra un aumento presso l'Amministrazione regionale e una diminuzione per gli enti e società considerate. Analogamente, per i lavoratori somministrati, l'analisi ha evidenziato un discreto incremento numerico presso l'Amministrazione regionale e un, seppur modesto, decremento nel settore degli enti e società in house considerate, rispetto ai valori registrati nell'anno precedente.

Nell'ambito di queste tipologie lavorative, il numero delle posizioni dirigenziali presenti presso gli enti e società considerate è quasi stabile, con un lieve aumento rispetto all'anno 2012.

12.5 La spesa per il personale regionale

A) Lavoro subordinato

La spesa per il personale dell'Amministrazione regionale è alimentata da diverse componenti, che hanno subito variazioni nel corso degli anni 2011-2013. La rappresentazione del quadro evolutivo della spesa del triennio, a livello di impegni, consente la valutazione delle dinamiche di spesa che hanno determinato le risultanze contabili dell'anno 2013. Nella tabella seguente, sono stati presi in considerazione gli importi degli impegni in conto competenza effettuati sui capitoli di spesa rilevanti ai fini del conto annuale e, in detrazione, l'importo dei rimborsi acquisiti dall'Amministrazione regionale da parte della U.E e da privati.

Come evidenziato nella tabella, che verrà di seguito esposta, i risultati dell'anno

2013 mostrano, pur a fronte di un incremento del numero complessivo del personale, una diminuzione delle spese dell'ordine del 12,29%, rispetto al dato riferibile all'anno 2012 (comprensivo delle spese straordinarie ascrivibili a tale annualità) e una diminuzione dell'ordine del 4,61% rispetto all'omologa risultanza del 2011.

Nell'anno 2012, aveva assunto grande rilievo la componente straordinaria relativa alla corresponsione del trattamento economico premiale (retribuzione di risultato) del personale dirigente, riferito ad una pluralità di anni precedenti (dal 2006 al 2011), pari ad euro 5.408.639,00.

Per quanto riguarda la quota parte di spesa avente carattere eccezionale e non ripetitivo e come tale idonea a ripercuotersi sulla significatività delle risultanze complessive della spesa del personale del 2013, la stessa può essere individuata nel pagamento al personale dirigenziale dell'assegno previsto dall'art. 7 comma 2 del CCRL – Area Dirigenza del personale del comparto unico, quadriennio normativo 2006-2009, bienni economici 2006-2007 e 2008-2009, del 30 settembre 2010, per un importo di euro 730.352,55, a carico del capitolo 3550. L'importo di tale spesa non appare, comunque, di entità particolarmente significativa.

Nell'anno 2013, invece, si rileva la notevole diminuzione della spesa relativa agli stipendi e altri assegni fissi al personale regionale (in termini assoluti – 9.547.109,09) e la correlata diminuzione, anch'essa significativa, degli oneri previdenziali e assistenziali riferiti allo stesso personale (in termini assoluti -5.620.564,90). Nella voce di spesa “oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione regionale e conferimento ai fondi di previdenza complementare delle quote di TFR” era stato registrato, nel 2012, l'incremento più consistente in termini assoluti, in quanto, per questa tipologia di spesa, la variazione tra il 2012 e l'anno precedente si attestava sull'importo di euro 2.786.582,69. L'incremento degli oneri previdenziali era ascrivibile soprattutto all'intervenuto pagamento degli istituti economici di premialità, i cui oneri previdenziali avevano comportato una spesa di circa 2,5 milioni di euro.

L'evidente calo nelle spese complessive riferite al personale regionale si è sommato all'effetto positivo dell'incremento, nell'anno 2013 rispetto al 2012, dei rimborsi ricevuti dall'Amministrazione regionale dall'Unione Europea o da privati e per personale comandato della Regione. Si può notare che siffatte entrate incidono sul trend della spesa del personale nel triennio, con una diminuzione nei confronti del dato del 2011 (-62,54%), ma con un aumento rispetto al dato del 2012 (10,56%).

Analizzando, nel dettaglio, le voci di spesa che hanno subito una lievitazione dei valori nell'anno 2013, si rileva un incremento dell'importo ascrivibile al lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività (+3,90%) e un leggero aumento

dell'importo impegnato per la voce di spesa "premio incentivante al personale regionale" (+3,33%) che, nell'anno 2012, aveva fatto registrare l'incremento consistente di euro 1.887.509,38, considerato che nell'anno 2011 tale importo era pari a zero.

Il totale complessivo della spesa per lavoro subordinato ammonta nel 2013 a euro 169.882.526,72 in diminuzione rispetto al dato del 2012 (euro 193.317.152,27), che peraltro scontava la presenza di componenti straordinarie.

La successiva tabella espone il rapporto tra la spesa del personale, come sopra quantificata, e, da un lato, le spese obbligatorie e, dall'altro lato, le spese correnti al netto della spesa sanitaria.

Il rapporto è decrescente nel biennio in entrambe le situazioni: da 12,32% del 2012 a 10,26% del 2013, con riferimento alle spese obbligatorie, e dall'8,65% del 2012 al 7,66% del 2013, con riferimento alla spesa corrente al netto della spesa sanitaria.

Tabella 189 - Spese del personale dell'Amministrazione regionale nel triennio 2011-2013

Cap.	Descrizione capitolo	Impegnato anno 2011	Impegnato anno2012	Impegnato anno2013	% 2013/2011	% 2013/2012
566	SPESE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI PER LA PERDITA DELL' INTEGRITA' FISICA SUBITA DAL PERSONALE REGIONALE NELL' ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI SOCCORSO RIENTRANTI NEI SERVIZI D' ISTITUTO (SPESA OBBLIGATORIA)	4.432,68	2.440,98	11.307,13	155,09%	363,22%
578	EROGAZIONE DELL' INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO (SPESA OBBLIGATORIA)	105.000,00	90.000,00	130.000,00	23,81%	44,44%
1444	PAGAMENTO SPESE PER LE TRANSAZIONI DI CUI ALL' ART. 1965 C.C. (SPESA OBBLIGATORIA)	26.817,29	0,00	0,00	-100%	-
2960	SPESE PER LE RETRIBUZIONI, IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, NONCHE' PER I RELATIVI ONERI RIFLESSI DELLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO IVI COMPRESI GLI ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE (SPESA OBBLIGATORIA)	8.700.000,00	8.921.360,24	7.860.419,52	-9,65%	-11,89%
2961	ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CORRISPONTO DALL' I.N.P.S. ALLE MAESTRANZE ASSUNTE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO (SPESA OBBLIGATORIA)	229.687,67	350.000,00	221.047,54	-3,76%	-36,84%
3541	PREMIALITA' RIFERITA AL SISTEMA DI VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 42 L.R. 53/1981 (GIORNALISTI)	-	-	37.787,01	-	-
3544	PREMIO INCENTIVANTE AL PERSONALE REGIONALE, COMPRESO IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E AL PERSONALE COLLOCATO IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE. ART. 17 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19982001 - AREA NON DIRIGENZIALE (SPESA OBBLIGATORIA)	0,00	1.887.509,38	1.950.308,14	-	3,33%
3545	COMPENSI NETTI SPETTANTI AL PERSONALE A TITOLO DI INCENTIVO SULLE SPESE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (SPESA OBBLIGATORIA)	749.971,83	936.392,77	850.000,00	13,34%	-9,23%
3548	COMPENSI AGLI AVVOCATI DELL' UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI PATROCINATI (SPESA OBBLIGATORIA)	448.709,89	368.604,81	301.603,99	-32,78%	-18,18%
3550	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DI CARATTERE CONTINUATIVO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO, NONCHE' A QUELLO ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTI REGOLATI DALLE NORME SULL' IMPIEGO PRIVATO, NONCHE' CONGUAGLI EFFETTUATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 241/1997 COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 490/1998 (SPESA OBBLIGATORIA)	112.586.995,34	113.051.820,48	103.504.711,39	-8,07%	-8,44%

3551	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE REGIONALE E COMANDATO NONCHE' COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' DEI DIPENDENTI REGIONALI	3.010.000,00	3.159.645,03	3.282.961,22	9,07%	3,90%
3552	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO REGIONALE E NAZIONALE, COMPRESSE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE, DI TRASFERIMENTO ED ANALOGHE, AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE	1.229.876,37	635.421,97	682.488,82	-44,51%	7,41%
3553	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE REGIONALE	236.828,67	207.896,55	81.649,67	-65,52%	-60,73%
3558	ONERI PER IL PAGAMENTO DEI BIGLIETTI AEREI DEL SERVIZIO DI TELETICKETING E DI WEB-CHECK IN DERIVANTI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 49 C. 3 L.REG. 31/1997	0,00	600.000,00	600.000,00	-	0,00%
3559	SPESE PER L' EROGAZIONE DELLE INDENNITA' RELATIVE AL SERVIZIO PRESTATO ALL' ESTERO DAL PERSONALE ASSEGNATO ALLA SEDE DELLA REGIONE A BRUXELLES NONCHE' IL TRATTAMENTO ACCESSORIO ESPERTI REGIONALI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D' ITALIA PRESSO LA U.E.A BRUXELLES	203.224,12	348.035,96	378.991,59	86,49%	8,89%
3561	ONERI RELATIVI ALL' EROGAZIONE DELL' INDENNITA' DI MENSA (SPESA OBBLIGATORIA)	5.100.000,00	4.984.320,00	4.700.000,00	-7,84%	-5,70%
3562	INDENNITA' DERIVANTI DAGLI ISTITUTI ECONOMICI EX ART. 4 DEL DOCUMENTO STRALCIO AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ENTE 1998-2001 AREA NON DIRIGENZIALE (SPESA OBBLIGATORIA)	1.134.267,50	1.184.267,50	1.150.000,00	1,39%	-2,89%
9670	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE, NONCHE' CONFERIMENTI AI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE QUOTE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (SPESA OBBLIGATORIA)	35.719.979,46	38.506.562,15	32.885.997,25	-7,93%	-14,60%
9930	INCENTIVI PIANIFICAZIONE	0,00	142.725,60	185.642,42	-	30,07%
563	SPESE RELATIVE ALL'ISCRIZIONE DI PERSONALE AI CORSI DI CUI ALLA LEGGE N. 286/1981 ART. 56 C. 3 L.R.N. 53/1981**	17.929,33	18.176,00	19.964,74	11,35%	9,84%
568	SPESA PER LA FORMAZIONE ED I CORSI INTERNI AL PERSONALE REGIONALE *	371.828,22	269.806,01	245.220,15	-34,05%	-9,11%
	TOTALE	169.857.619,04	175.646.809,43	159.080.100,58	-6,35%	-9,43%

9650	ONERI RELATIVI AL VERSAMENTO DELL' IRAP A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SPESA OBBLIGATORIA)	10.779.040,55	12.261.703,84	10.802.426,14	0,22%	-11,90%
	TOTALE GENERALE SPESE	180.636.659,59	187.908.513,27	169.882.526,72	-5,95%	-9,59%
3543	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE REGIONALE DIRIGENTE (SPESA OBBLIGATORIA)	—	5.408.639,00	0	-	-100%
	TOTALE GENERALE SPESE (comprese spese straordinarie)	180.636.659,59	193.317.152,27	169.882.526,72	-5,95%	-12,12%

Cap.	Descrizione capitolo	Accertato anno 2011	Accertato anno 2012	Accertato anno 2013	% 2013/2011	% 2013/2012
	RIMBORSI RICEVUTI DA U.E. E/O PRIVATI E PER PERSONALE COMANDATO	4.192.989,98	1.420.450,42	1.570.496,50	-62,54%	10,56%

	Impegni (al netto degli accertamenti) 2011	Impegni (al netto degli accertamenti) 2012	Impegni (al netto degli accertamenti) 2013	% 2013/2011	% 2013/2012
TOTALE GENERALE SPESE (escluse le spese straordinarie e detratti gli importi delle entrate)	176.443.669,61	186.488.062,85	168.312.030,22	-4,61%	-9,75%
TOTALE GENERALE SPESE (comprese le spese straordinarie e detratti gli importi delle entrate accertate)	176.443.669,61	191.896.701,85	168.312.030,22	-4,61%	-12,29%

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

* Per quanto riguarda il capitolo 568, relativo alle spese per la formazione e i corsi interni del personale regionale, si evidenzia che dall'importo impegnato nell'anno 2011 (risultanze da conto annuale) è stata detratta la somma relativa ad incarichi di lavoro autonomo, pari a euro 7.509,28. Analogamente, per l'anno 2012 dall'importo degli impegni è stata detratta la somma di euro 27.388,16 afferente gli 8 incarichi di lavoro autonomo. Per l'anno 2013, risulta impegnata la somma di euro 4.622,80 per n. 2 incarichi di lavoro autonomo e tale somma viene detratta sul capitolo 568.

** I capitoli 563 e 3541 non erano presenti nella rilevazione effettuata nell'anno precedente.

dato	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Spese personale (A)	193.317.152,27	169.882.526,72
Spese obbligatorie (da rigidità) (B)	1.568.988.730,37	1.655.506.270,87
Spesa corrente (lorda) - impegnato	4.611.388.514,12	4.458.556.953,70
Spesa sanitaria (da tabella Sez. Autonomie) - impegnato	2.377.332.312,48	2.239.690.950,96
Spesa corrente (lorda) al netto spesa sanitaria - impegnato (C)	2.234.056.201,64	2.218.866.002,74
Rapporto spesa personale/spese obbligatorie (A/B)	12,32%	10,26%
Rapporto spesa personale/spesa corrente lorda al netto sanità (A/C)	8,65%	7,66%

C) Lavoro autonomo.

La seconda tipologia di spesa riconducibile alla nozione di “spesa del personale” della Regione è quella relativa al “lavoro autonomo”. A tal fine si precisa che i dati esposti in questa sede si riferiscono all'ampia nozione di “lavoro autonomo” consolidatasi con riferimento alla disciplina posta dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001, includendo anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e anche gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, che oramai possono essere più utilmente intesi all'interno di quell'ampia nozione di “rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale o continuativa” alla quale, ai fini degli equilibri di finanza pubblica e di contenimento della spesa¹¹⁶, tanto il legislatore statale quanto quello regionale¹¹⁷ hanno riservato particolare attenzione.

Ciò premesso, le complessive risultanze contabili dell'esercizio 2012 deponevano, con riferimento al dato sufficientemente omogeneo del 2011, per un modesto aumento della spesa, che passava dai 2.960.622,98 euro del 2011 ai 2.965.829,75 euro del 2012, con un incremento dello 0,18%. Nell'anno 2013, si riscontra un'inversione di tendenza, con una netta diminuzione della spesa per lavoro autonomo, che si attesta in 2.547.143,49 euro (corrispondente ad una diminuzione del 14,12% rispetto all'anno precedente).

Tale importo è per € 2.544.626,69 derivante da impegni di spesa assunti con procedura ordinaria e per € 2.516,80 con procedura non ordinaria, intendendosi con tale espressione la spesa afferente gli incarichi affidati da gestioni fuori bilancio.

In ordine a siffatte risultanze, deve essere precisato che il dato afferente gli

¹¹⁶ In estrema sintesi, si può ricordare che i principi affermati dal legislatore impongono di ridurre progressivamente la spesa del personale; sono stati inoltre stabiliti stringenti obblighi in merito ai presupposti e alle modalità per l'affidamento di incarichi, i quali vanno conferiti sulla base di procedure comparative e limitatamente a funzioni non ordinarie alle quali le pubbliche amministrazioni non possono far fronte con personale in servizio.

¹¹⁷ A livello regionale, la materia degli affidamenti di incarichi individuali di lavoro autonomo è stata interessata dalle disposizioni di cui all'art. 15, commi da 15 a 23, della legge regionale 23.7.2009 n. 12 (legge di assestamento del bilancio 2009), cui ha fatto seguito l'emanazione del regolamento attuativo (D.P.Reg. 30.11.2009 n. 0331/Pres) previsto dall'art. 18 della legge ai fini della disciplina delle procedure comparative necessarie per il conferimento degli incarichi in questione. Il contenuto regolamentare è stato tempestivamente esplicitato con circolare 9.12.2009 n. 6 della Presidenza della Regione, Segretariato Generale. Il legislatore regionale ha successivamente (legge regionale 30.12.2009 n. 24 - legge finanziaria per il 2010 - art. 14, comma 12) precisato che il fondamentale principio del previo esperimento di procedura comparativa ai fini dell'affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, di cui al suddetto art. 15, vale anche per gli affidamenti a favore di Università o loro strutture organizzative interne, enti, istituzioni, fondazioni, associazioni e società. Con circolare 19.5.2010 n. 1 della Presidenza della Regione, Segretariato Generale, sono state infine rimodulate, alla luce dei nuovi mezzi a disposizione dell'Amministrazione, le prescrizioni operative per l'adempimento ai molteplici oneri di pubblicità e comunicazione, che varie disposizioni di legge demandano alla cura dell'Amministrazione regionale in materia di incarichi.

impegni assunti con procedura ordinaria esprime l'importo contabilmente a carico del bilancio dell'esercizio finanziario, sia perché frutto di un impegno assunto nell'anno e imputato al relativo bilancio, sia perché a esso imputabile, a seguito di reiscrizione di residui perenti derivanti da decreti primari di impegno adottati in anni precedenti. La tabella sottostante valorizza tale situazione e individua le singole componenti delle predette spese complessive.

Impegni di spesa per incarichi assunti con "procedura ordinaria" a carico del bilancio		
	esercizio fin. 2012	esercizio fin. 2013
Spese per collaborazioni relative a riprese di residui perenti (A)	€ 12.013,41	€ 4.587,05
Spese per collaborazioni frutto di impegni assunti nell'anno (B)	€ 2.589.770,18	€ 2.540.039,64
Totale	€ 2.601.783,59	€ 2.544.626,69

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione

Relativamente alle spese assunte con procedura non ordinaria, nel prospetto seguente viene individuata la ripartizione delle stesse tra quelle ordinate dai funzionari delegati e quelle assunte nell'ambito delle gestioni fuori bilancio. Nel 2013, a differenza da quanto segnalato per l'anno 2012, non si riscontrano impegni per incarichi di lavoro autonomo effettuate da funzionari delegati¹¹⁸.

Impegni di spesa per incarichi assunti con "procedura non ordinaria" a carico del bilancio			
		esercizio fin. 2012	esercizio fin. 2013
Spesa dei funzionari delegati (A)		€ 210.388,16	0
Spesa delle gestioni fuori bilancio (B)	Protezione civile	€ 150.000,00	0
	Recupero Castello Colloredo di M.A.	€ 3.658,00	€ 2.516,80
Totale voce (B)		€ 153.658,00	€ 2.516,80
TOTALE		€ 364.046,16	€ 2.516,80

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione

Nella tabella che segue, si riassume l'andamento della spesa per incarichi nel

¹¹⁸ Con la circolare emessa con nota prot. 1283 dell'1.2.2013 del Segretariato generale della Regione, è stato disposto che gli incarichi debbano essere conferiti mediante procedura ordinaria di spesa (con mandato di pagamento) e non con il ricorso alla modalità "funzionario delegato", figura priva della competenza a disporre gli affidamenti in questione. I pagamenti conseguenti all'affidamento di incarichi dovranno parimenti essere disposti mediante procedura ordinaria di spesa, evitando il ricorso all'apertura di credito a favore del funzionario delegato.

triennio 2011-2013, considerando i due distinti aggregati della spesa assunta con procedura ordinaria e non ordinaria.

Tabella 190 - Andamento delle spese per incarichi nel triennio 2011 - 2013

impegni di spesa per incarichi nel triennio 2011-2013			
anno	spesa con procedura ordinaria	spesa con procedura non ordinaria	spesa totale
2011	€ 2.313.459,98¹¹⁹	€ 647.163,00	€ 2.960.622,98
2012	€ 2.601.783,59	€ 364.046,16	€ 2.965.829,75
2013	€ 2.544.626,69	€ 2.516,80	€ 2.547.143,49

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione

Alla luce delle risultanze di cui sopra, è quindi possibile rappresentare le dinamiche che hanno interessato le spese per incarichi nel triennio 2011 – 2013 con riferimento al complessivo dato contabile degli impegni a carico del bilancio per l'anno di riferimento.

variazioni nella spesa per incarichi nel triennio 2011-2013		
valori della spesa assunta con procedura ordinaria e non ordinaria		
	scostamento in valore	scostamento percentuale
Variazione della spesa per gli incarichi dell'anno 2013	€ - 418.686,26	-14,12%
Variazione della spesa per gli incarichi dell'anno 2012	€ - 413.479,49	-13,97%
Variazione della spesa per gli incarichi dell'anno 2011	€ 5.206,77	+ 0,18%

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Si osserva, nel 2013, una diminuzione della spesa rispetto al 2012 pari al 14,12%. In particolare, la spesa assunta con procedura ordinaria registra una diminuzione in termini percentuali pari a -2,20% e, in termini assoluti, pari a meno € 57.156,90; così anche la spesa assunta con procedura non ordinaria registra una diminuzione del 99,31%, pari a meno € 361.259,36.

¹¹⁹ Il dato comprende anche la spesa relativa alle collaborazioni affidate nell'ambito del 6° censimento generale dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia (€ 207.202,61), finanziato con risorse statali.

C) Altre forme di lavoro - Lavoro somministrato

Cap.	Descrizione capitolo	Impegnato anno 2011	Impegnato anno 2012	Impegnato anno 2013	% 2013/2011	% 2013/2012
599	SPESE PER IL RICORSO AL LAVORO INTERINALE	2.849.674,64	4.150.259,25	2.925.492,98	2,66%	-29,51%
146	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE DALLE SOCIETA' CONTROLLATE	-	-	289.874,00	-	-

Per i lavoratori somministrati, l'Amministrazione regionale ha complessivamente sostenuto la spesa di euro 2.925.492,98. Tale importo è notevolmente inferiore alla spesa analoga dell'anno 2012 (euro 4.150.259,25) ed è leggermente superiore a quella dell'anno 2011 (2.849.674,64). Per quanto riguarda il personale messo a disposizione della Regione dalla Società Insiel s.p.a., l'entità della spesa (euro 289.874,00) non è confrontabile con gli anni precedenti, dal momento che la norma istitutiva, art. 12 comma 19 della legge regionale 31.12.2012 n. 27, ha avuto applicazione solamente nel 2013.

La spesa per il lavoro somministrato presso l'Amministrazione regionale, nell'anno 2013, è stata complessivamente di euro 3.215.366,98.

Conclusioni

In conclusione, ai fini di una visione delle dinamiche triennali della spesa complessiva inerente ai contratti di lavoro (dipendente, autonomo e somministrato) finalizzati al perseguimento degli obiettivi regionali, la tabella che segue evidenzia (secondo le logiche della suesposta composizione delle spese), per ciascun anno del triennio, l'ammontare di tale spesa.

Tabella 191 - Spesa complessiva per rapporti di lavoro della Regione nel triennio 2011-2013

anno	spesa per contratti di lavoro dipendente*	spesa per contratti di lavoro autonomo	spesa per lavoro somministrato	spesa totale	variazione anno precedente
2011	180.636.659,59	2.960.622,98	2.849.674,64	186.446.957,21	-5,82%
2012	187.908.513,27	2.965.829,75	4.150.259,25	194.424.602,27	4,60%
2012	193.317.152,27**	2.965.829,75	4.150.259,25	200.433.241,27	7,50%
2013	169.882.526,72	2.547.143,49	3.215.366,98	175.645.037,19	-12,37%***

Sono indicate le spese effettive sostenute dall'ente Regione. Negli importi, non sono state effettuate le detrazioni relative ai rimborsi (entrate). **Spesa comprensiva della componente straordinaria relativa alla corresponsione del trattamento economico premiale del personale dirigente, riferito ad una pluralità di anni (dal 2006 al 2011). * La variazione è stata calcolata con riferimento alla spesa totale dell'anno 2012 comprensiva della componente straordinaria.*

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Dalle risultanze contabili complessive relative alla spesa per rapporti di lavoro della Regione, si desume che, nell'anno 2012, si riscontra un aumento della spesa, nella percentuale del 4,60%, rispetto al 2011, mentre nell'anno 2013 si è verificata una notevole diminuzione pari al 12,37%, rispetto al totale della spesa del personale dell'anno 2012 comprensiva delle spese straordinarie. Il raffronto tra le spese dell'anno 2013 con le spese totali dell'anno 2012, escluse le spese straordinarie relative alla corresponsione del trattamento economico premiale del personale dirigente, mostra comunque una flessione consistente, che si attesta nella percentuale di - 9,66. La spesa complessiva del personale dell'anno 2013, pari ad euro 175.645.037,19, risulta inferiore agli importi relativi alla medesima tipologia di spesa, registrati nei due anni precedenti.

La riduzione più consistente della spesa, si evidenzia nel settore del personale subordinato, ma anche per la spesa relativa al lavoro autonomo del 2013 si riscontra un calo rispetto ai valori degli anni precedenti.

Va segnalato che, nel 2013, l'Amministrazione regionale è riuscita anche a contenere la spesa riferita al lavoro somministrato, che nel 2012 aveva fatto registrare un notevole aumento, portandola a valori intermedi tra l'entità riferita all'anno 2011 e quella del 2012.

Il contenimento della spesa del personale nel 2013 rispetto al 2012, emerge anche dal rapporto che si configura tra la stessa spesa del personale e la spesa corrente regionale, al netto delle spesa corrente sanitaria. Analogo riscontro si registra nel rapporto tra la stessa spesa del personale e le spese obbligatorie, tra le quali l'ordinamento contabile include la prima.

La tabella che segue evidenzia che il primo rapporto è sceso dal 12,32% del 2012 al 10,26% del 2013 e che il secondo è sceso, nello stesso periodo, dall'8,65% al 7,66%.

dato	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013
Spese personale (A)	193.317.152,27	169.882.526,72
Spese obbligatorie (da rigidità) (B)	1.568.988.730,37	1.655.506.270,87
Spesa corrente (lorda) - impegnato	4.611.388.514,12	4.458.556.953,70
Spesa sanitaria (da tabella Sez. Autonomie) - impegnato	2.377.332.312,48	2.239.690.950,96
Spesa corrente (lorda) al netto spesa sanitaria - impegnato (C)	2.234.056.201,64	2.218.866.002,74
Rapporto spesa personale/spese obbligatorie (A/B)	12,32%	10,26%
Rapporto spesa personale/spesa corrente lorda al netto sanità (A/C)	8,65%	7,66%

La spesa per il personale degli enti e delle società partecipate in house

Nelle tabelle seguenti sono evidenziate le spese che gli enti regionali presi in considerazione hanno sostenuto nell'anno 2013 per il personale. Gli enti indicati nella

prima tabella utilizzano la contabilità finanziaria e, pertanto, sono indicati gli impegni dell'anno 2013, mentre gli enti di cui alla seconda tabella operano in regime di contabilità economico-patrimoniale. Per gli enti che utilizzano la contabilità economico-patrimoniale, risultano valorizzati i costi, di competenza dell'anno 2013, sostenuti per il personale della corrispondente voce del conto economico.

A) Rapporto di lavoro subordinato

Anno 2012

SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI dell'anno 2012 (lavoro subordinato)									
anno 2012	TURISMO FVG	Agenzia reg. del lavoro	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di TS	totale
impegni fin. per dipendenti	4.501.568,84	224.260,96	226.985,90	205.226,75	468.917,35	343.596,23	310.786,14	0,00	6.281.342,17
di cui: per posizioni	379.630,94	0,00	141.253,53	205.226,75	0,00	120.331,01	104.750,51	0,00	951.192,74

anno 2012	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
costi per dipendenti	95.724,58	17.243.498,00	2.206.081,00	9.389.901,00	771.668,00	43.899.414,84	6.291.594,00	0,00	79.897.881,42
di cui: per posizioni	0,00	3.386.468,00	0,00	628.453,00	304.604,00	1.456.844,97	209.854,71	0,00	5.986.224,68

totale spesa lavoratori subordinati	86.179.223,59

Anno 2013

SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI dell'anno 2013 (lavoro subordinato)									
anno 2013	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di UD	ERDISU di TS	totale
impegni fin. per dipendenti	4.601.810,10	293.000,00	182.516,69	653.817,63	339.742,55	285.652,33	0,00	0,00	6.356.539,30
di cui: per posizioni dirigenziali	482.318,02	139.741,55	182.516,69	0	121.722,48	104.276,54	0,00	0,00	1.030.575,28

anno 2013	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade	Gestione Immobili FVG	INSIEL spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
costi per dipendenti	101.907,00	17.225.260,00	2.302.894,25	9.416.809,46	763.998,00	41.560.479,10	6.247.842,23	77.619.190,04
di cui: per posizioni dirigenziali	67.754,00	3.629.433,00	0	680.327,07	326.629,00	1.601.451,58	202.693,06	6.508.287,71

totale spesa lavoratori subordinati	83.975.729,34

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Nell'ambito del lavoro subordinato degli enti regionali rilevati, l'Ente Tutela Pesca ha evidenziato di aver sostenuto la spesa di euro 623.620,15 per i n. 14 dipendenti della categoria di operai, in servizio nell'anno 2013.

B) Rapporto di lavoro autonomo

Anno 2012

SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI dell'anno 2012 (lavoro autonomo)									
anno 2012	TURISMO FVG	Agenzia reg. del lavoro	ARLeF	ERSA	Azienda Villa	Parco Dolomiti	Parco Prealpi	ERDISU di TS	totale
impegni fin. per	224.408,58	492.342,10	0,00	212.876,35	0,00	99.821,71	44.367,18	28.894,44	1.102.710,36
di cui: per posizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anno 2012	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
costi per	14.830,81	704.964,00	318.282,00	220.094,00	22.424,00	777.372,81	100.081,45	0,00	2.158.049,07
di cui: per posizioni	0,00	518.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.561,00

totale spesa lavoratori autonomi	3.260.759,43

Anno 2013

SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI dell'anno 2013 (lavoro autonomo)									
anno 2013	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di UD	ERDISU di TS	totale
impegni fin. per lavoratori	0,00	0,00	144.156,84	70.500,00	176.127,09	43.511,62	4.907,76	29.171,06	468.374,37
di cui: per posizioni dirigenziali	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00

anno 2013	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione Immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR Agenzia reg	totale
costi per lavoratori	20.203,00	677.631,00	283.578,82	165.659,13	4.329,00	602.331,99	44.164,50	1.797.897,44
di cui: per posizioni dirigenziali	0,00	531.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.462,00

totale spesa lavoratori autonomi	2.266.271,81

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Nell'ambito degli incarichi di lavoro autonomo disposti dall'ERDISU di Trieste (nel 2014 confluita nell'ARDISS FVG), l'ente ha anche segnalato che, ai sensi dell'art. 4 comma 17 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ha realizzato forme di collaborazione alle attività connesse ai propri servizi nell'anno 2013 attingendo alle graduatorie predisposte dall'Università per le attività a tempo parziale a seguito di apposito bando (sono stati impiegati n. 8 studenti per un importo impegnato di euro 11.857,50).

C) Altro tipo di rapporto di lavoro (lavoro somministrato)

Anno 2012

SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI dell'anno 2012 (lavoro somministrato)									
anno 2012	TURISMO FVG	Agenzia reg. del lavoro	ARLeF	ERSA	Azienda Villa	Parco Dolomiti	Parco Prealpi	ERDISU di TS	totale
impegni fin. per	660.301,72	55.615,81	105.342,00	790.436,92	245.990,04	90.350,88	0,00	0,00	1.948.037,37
di cui: per posizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	71.536,05	0,00	0,00	0,00	71.536,05

anno 2012	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine	FVG Strade spa	Gestione immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
costi per lavoratori	24.354,41	590.572,00	372.841,00	48.843,00	0,00	79.878,87	0,00	0,00	1.116.489,28
di cui: per posizioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

totale spesa lavoratori con altro tipo di rapporto di lavoro	3.064.526,65

Anno 2013

SPESA PER IL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE REGIONALI dell'anno 2013 (lavoro somministrato)									
anno 2013	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di UD	ERDISU di TS	totale
impegni fin. per lavoratori	0,00	81.351,64	800.497,10	6.733,65	111.068,81	0,00	0,00	0,00	999.651,20
di cui: per posizioni dirigenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

anno 2013	ARES srl	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale srl	FVG Strade spa	Gestione Immobili FVG spa	INSIEL spa	PROMOTUR Agenzia reg.	totale
costi per lavoratori	18.211,00	741.674,00	469.333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.218,64
di cui: per posizioni dirigenziali	18.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,00

totale spesa lavoratori con altro tipo di rapporto di lavoro	2.228.869,84

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

La spesa per il personale operante presso gli enti regionali presi in considerazione (esclusi gli operai) ammonta complessivamente ad euro 88.470.870,99 per l'anno 2013 e viene sintetizzata nelle tabelle seguenti.

SPESA DEL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI E SOCIETA' IN HOUSE con contabilità finanziaria - esercizio fin. 2012									
Contabilità finanziaria al lordo degli oneri riflessi (previdenziali, assicurativi, IRAP) - spesa per il personale nell'esercizio fin. 2012									
	TURISMO FVG	Agenzia reg. del lavoro	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulie	ERDISU di TS	Totali
Rapporto di lavoro subordinato									
importo impegnato nel 2012	4.501.568,84	224.260,96	226.985,90	205.226,75	468.917,35	343.596,23	310.786,14	0,00	6.281.342,17
di cui: per posizioni dirigenziali									
importo impegnato nel 2012	379.630,94	0,00	141.253,53	205.226,75	0,00	120.331,01	104.750,51	0,00	951.192,74
Rapporto di lavoro autonomo									
importo impegnato nel 2012	224.408,58	492.342,10	0,00	212.876,35	0,00	99.821,71	44.367,18	28.894,44	1.102.710,36
di cui: per posizioni dirigenziali									
importo impegnato nel 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)									
importo impegnato nel 2012	660.301,72	55.615,81	105.342,00	790.436,92	245.990,04	90.350,88	0,00	0,00	1.948.037,37
di cui: per posizioni dirigenziali									
importo impegnato nel 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	71.536,05	0,00	0,00	0,00	71.536,05

SPESA DEL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI E SOCIETA' IN HOUSE con contabilità finanziaria - esercizio fin. 2013									
Contabilità finanziaria al lordo degli oneri riflessi (previdenziali, assicurativi, IRAP) - spesa per il personale nell'esercizio fin. 2013									
	TURISMO FVG	ARLeF	ERSA	Azienda Villa Manin	Parco Dolomiti	Parco Prealpi Giulia	ERDISU UD	ERDISU TS	Totali
Rapporto di lavoro subordinato									
importo impegnato nel 2013	4.601.810,10	293.000,00	182.516,69	653.817,63	339.742,55	285.652,33	0,00	0,00	6.356.539,30
di cui: per posizioni dirigenziali									
importo impegnato nel 2013	482.318,02	139.741,55	182.516,69	0,00	121.722,48	104.276,54	0,00	0,00	1.030.575,28
Rapporto di lavoro autonomo									
importo impegnato nel 2013	0,00	0,00	144.156,84	70.500,00	176.127,09	43.511,62	4.907,76	29.171,06	468.374,37
di cui: per posizioni dirigenziali									
importo impegnato nel 2013	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)									
importo impegnato nel 2013	0,00	81.351,64	800.497,10	6.733,65	111.068,81	0,00	0,00	0,00	999.651,20
di cui: per posizioni dirigenziali									
importo impegnato nel 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

SPESA DEL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE con contabilità economico-patrimoniale – esercizio fin. 2012									
Contabilità economico patrimoniale al lordo degli oneri riflessi (previdenziali - assicurativi - IRAP) - consistenza e costo del personale nell'esercizio 2012									
	ARES	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale	FVG Strade	Gestione immobili FVG	INSIEL	PROMOTUR spa	PROMOTUR Agenzia reg.	Totali
Rapporto di lavoro subordinato									
costi di competenza es. 2012	95.724,58	17.243.498,00	2.206.081,00	9.389.901,00	771.668,00	43.899.414,84	6.291.594,00	0,00	79.897.881,42
di cui: per posizioni dirigenziali									
costi di competenza es. 2012	0,00	3.386.468,00	0,00	628.453,00	304.604,00	1.456.844,97	209.854,71	0,00	5.986.224,68
Rapporto di lavoro autonomo									
costi di competenza es. 2012	14.830,81	704.964,00	318.282,00	220.094,00	22.424,00	777.372,81	100.081,45	0,00	2.158.049,07
di cui: per posizioni dirigenziali									
costi di competenza es. 2012	0,00	518.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.561,00
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)									
costi di competenza es. 2012	24.354,41	590.572,00	372.841,00	48.843,00	0,00	79.878,87	0,00	0,00	1.116.489,28
di cui: per posizioni dirigenziali									
costi di competenza es. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA DEL PERSONALE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' IN HOUSE con contabilità economico-patrimoniale – esercizio fin. 2013								
Contabilità economico patrimoniale al lordo degli oneri riflessi (previdenziali - assicurativi - IRAP) - consistenza e costo del personale nell'esercizio 2013								
	ARES	ARPA	Soc. Ferrovie Udine Cividale	FVG Strade	Gestione immobili FVG	INSIEL	PROMOTUR Agenzia reg.	Totali
Rapporto di lavoro subordinato								
costi di competenza es. 2013	101.907,00	17.225.260,00	2.302.894,25	9.416.809,46	763.998,00	41.560.479,10	6.247.842,23	77.619.190,04
di cui: per posizioni dirigenziali								
costi di competenza es. 2013	67.754,00	3.629.433,00	0	680.327,07	326.629,00	1.601.451,58	202.693,06	6.508.287,71
Rapporto di lavoro autonomo								
costi di competenza es. 2013	20.203,00	677.631,00	283.578,82	165.659,13	4.329,00	602.331,99	44.164,50	1.797.897,44
di cui: per posizioni dirigenziali								
costi di competenza es. 2013	0,00	531.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.462,00
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. somministrazione di lavoro)								
costi di competenza es. 2013	18.211,00	741.674,00	469.333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.218,64
di cui: per posizioni dirigenziali								
costi di competenza es. 2013	18.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.211,00

Fonte: elaborazione su dati comunicati dagli enti e dalle società, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

12.6 La spesa complessiva per il personale dell'insieme degli enti presi in considerazione.

Si riportano di seguito i dati complessivi relativi agli importi impegnati per il personale dall'Amministrazione regionale (al lordo delle entrate derivanti da recuperi) e i dati corrispondenti agli importi degli impegni di spesa e dei costi di competenza sostenuti dagli enti regionali e dalle società in house nell'anno 2013.

Tabella 192 - SPESA PER RAPPORTI DI LAVORO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI REG. E SOCIETA' IN HOUSE dell'anno 2012 e dell'anno 2013

	anno 2012		anno 2013	
	Importi impegnati/costi di competenza	di cui: per posizioni dirigenziali	Importi impegnati/costi di competenza	di cui: per posizioni dirigenziali
A) Regione				
Lavoro subordinato	193.317.152,27*		169.882.526,72	
Lavoro autonomo	2.965.829,75		2.547.143,49	
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. lavoro somministrato)	4.150.259,25		3.215.366,98	
Totale	200.433.241,27		175.645.037,19	
B) Enti regionali e società in house				
Lavoro subordinato	86.179.223,59	6.937.417,42	83.975.729,34	7.538.862,99
Lavoro subordinato (operai)	119.147,80	-	623.620,15	-
Lavoro autonomo	3.260.759,43	518.561,00	2.266.271,81	601.962,00
Altro tipo di rapporto di lavoro (ad es. lavoro somministrato)	3.064.526,65	71.536,05	2.228.869,84	18.211,00
Totale	92.623.657,47	7.527.514,47	89.094.491,14	8.159.035,99
Totale generale	293.056.898,74		264.739.528,33	

**comprese le spese straordinarie relative alla corresponsione del trattamento economico premiale del personale dirigente.*

CONCLUSIONI

La spesa del personale del 2013 del compendio di enti regionali presi in considerazione ai fini dell'odierno referto ammonta complessivamente a euro 264.739.528,33 (nel 2012 era di euro 293.056.898,74), di cui euro 175.645.037,19 riferibili all'ente regione ed € 89.094.491,14 riferibili agli enti regionali, ivi comprese le società in house.

La spesa relativa agli enti regionali rappresenta il 33,65% del valore complessivo e il 50,72% della spesa dell'ente regione.

La spesa totale attiene a un numero complessivo di lavoratori pari 4.702 (per

rapporti di lavoro subordinato), cui debbono aggiungersi 264 unità a titolo di lavoro autonomo e ulteriori 213 unità a titolo di lavoro somministrato o equiparato.

Relativamente al personale dell'ente Regione, l'apparente antinomia tra la diminuzione della spesa del 2013 rispetto a quella del 2012 e l'aumento del numero del personale, si spiega innanzi tutto perché nel corso dell'anno 2013 si sono ridotte le posizioni dirigenziali apicali, a seguito del riordino organizzativo operato dalla nuova Giunta regionale, con conseguente riduzione della spesa nonché per la circostanza che, nell'ambito del turn over, i nuovi dipendenti che vengono assunti costano, a parità di livello, meno di quelli che cessano dal servizio. Va inoltre considerata l'esistenza di alcune componenti di spesa eccezionale nell'anno 2012. Infatti, sul capitolo 3550 (stipendi) nel 2012 è stato trasferito l'importo corrispondente alla liquidazione degli arretrati derivanti dall'applicazione del contratto collettivo 2008/2009 non dirigenti, pari ad euro 4.818.271,62. Sia nel 2012 che nel 2013 si sono poi realizzati risparmi di spesa: nel 2012, a fronte di un impegno di euro 113.051.820,48, sono state effettuate liquidazioni per euro 107.275.127,64, con una differenza pari a euro 5.776.692,84, nel 2013 la differenza tra impegni e liquidazioni ammonta all'importo, significativamente inferiore, di euro 916.474,39. Analogamente, sul capitolo 9670 (oneri previdenziali e assistenziali), a fronte dell'impegno di euro 38.506.562,15, nel 2012 sono stati effettuati pagamenti per euro 35.406.195,41, con una differenza di euro 3.100.366,74.

Specifiche analisi sul rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 1 e 2 bis, del d.l. 78/2010 hanno confermato l'osservanza dei limiti di spesa ivi previsti. Con particolare riferimento alla verifica circa l'avvenuto rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9 comma 1 del d.l. 78/2010 sono state individuate, con criterio casuale, n. 29 posizioni corrispondenti circa all'1% del personale dipendente. A richiesta della Sezione, l'Amministrazione ha esibito elaborazioni contabili delle componenti elementari dei trattamenti economici complessivi, che hanno consentito di verificare il rispetto del suddetto limite.

Deve essere considerato che il compendio di enti regionali presi in considerazione ai fini del presente referto, costituisce solo una parte degli enti che compongono del "sistema regionale integrato" del Friuli Venezia Giulia coinvolto dalla normativa statale e da quella regionale nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di rilievo regionale. Il valore complessivo della spesa registrato in esito all'odierno approfondimento rappresenta comunque lo 0,74% del PIL regionale stimato per il 2013¹²⁰.

¹²⁰ Per i criteri di stima del PIL regionale 2013, si rimanda al capitolo di questa relazione dedicato all'indebitamento regionale.

12.7 Trattamento economico premiale

La determinazione degli obiettivi per la valutazione del personale

A) Dipendenti regionali

I criteri generali del sistema di valutazione del personale non dirigente dell'Amministrazione regionale sono stati stabiliti dall'art. 12 del CCRL integrativo area non dirigenziale quadriennio 1998-2001, sottoscritto l'11 ottobre 2007, in applicazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. j) del CCRL del comparto unico area dipendenti regionali, quadriennio giuridico 1998-2001 sottoscritto in data 14 marzo 2005. Tale norma individuava lo scopo primario del sistema di valutazione, ossia quello di fornire le basi per il meccanismo di incentivazione economica del personale (art. 3, comma 3 lett. f) del CCRL quadriennio giuridico 1998-2001 e art. 12 del CCRL integrativo dello stesso quadriennio), da applicare anche alla disciplina delle progressioni verticali e orizzontali dei dipendenti.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2433 del 20 novembre 2008 – Allegato A, è stato regolamentato nel dettaglio il “Sistema di valutazione permanente del personale della categoria non dirigenziale”, i cui criteri sono stati applicati anche per l'annualità 2013. L'Amministrazione regionale, nella nota prot. 11284 dell'11.4.2014, ha fatto presente che i risultati conseguiti sono ancora parziali in quanto la procedura valutativa non è stata conclusa.

Come già previsto nel CCRL, il sistema definito con la delibera n. 2433/2008, ha indicato le procedure di incentivazione economica dei dipendenti, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno, sia di gruppo, che individuale, sia legati alla premialità annua, sia di carattere permanente (progressioni orizzontali). Elementi base sono: 1) il grado di raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi predeterminati; 2) l'osservazione dei comportamenti organizzativi in relazione a standard predefiniti. Gli obiettivi individuali e collettivi sono il “risultato atteso” e sono riferiti, sia alla normale attività, che ad eventuali progetti di natura straordinaria. La definizione di un obiettivo collettivo può corrispondere a quella degli obiettivi complessivamente assegnati al dirigente di riferimento. Il dirigente individua gli obiettivi collettivi e gli obiettivi individuali e li illustra (insieme ai comportamenti organizzativi attesi) ai dipendenti. Per ciascun obiettivo deve essere formulato un indicatore di verifica del raggiungimento dell'obiettivo e devono essere individuati i valori dell'indicatore, che permettano di determinare il grado di raggiungimento dell'obiettivo. La valutazione finale viene effettuata dal valutatore, che attribuisce a ciascun obiettivo un punteggio secondo una scala prestabilita (non raggiunto, parzialmente raggiunto, quasi raggiunto, raggiunto). La premialità non viene erogata per punteggi della

valutazione inferiori a 60 punti percentuali.

Nel corso dell'esercizio 2013, l'Amministrazione regionale ha erogato al personale non dirigente un anticipo del trattamento economico premiale per l'anno 2011, ai sensi del CCRL integrativo ("accordo premiale 2011"), sottoscritto il 5.2.2013. Le risorse per la contrattazione collettiva decentrata integrativa disponibili sono state attribuite con i criteri di cui all'art. 17 del CCRL integrativo quadriennio 1998 2001 area non dirigenziale dell'11.10.2007, in misura proporzionale all'esito della valutazione e in relazione all'effettiva presenza in servizio. Dal confronto con le risultanze della premialità corrisposta nel 2012 con riferimento all'anno 2010, si rileva l'aumento del numero dei dipendenti nella fascia di premialità più alta (con una percentuale che passa dal 66,10% al 77,20%).

AREA NON DIRIGENZIALE: premialità anni 2010 e 2011 - Articolazione delle fasce di premialità in base alla valutazione

		anno 2010		anno 2011	
esito complessivo della valutazione da a	valore percentuale del premio	n° dipendenti	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità	n° dipendenti	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità
0 59,99	0,00,%	16	0,55%	19	0,68%
60 70	70,00%	22	0,76%	13	0,46%
70,01 80	80,00%	89	3,06%	56	2,00%
80,01 90	90,00%	858	29,53%	550	19,66%
90,01 100	100,00%	1.921	66,10%	2.160	77,20%
		2.906	100,00%	2.798	100,00%

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

B) Posizioni organizzative

Con il CCRL comparto unico area dipendenti regionali non dirigenti, quadriennio giuridico 1998-2001, sottoscritto il 14 marzo 2005, è stata stabilita la disciplina applicabile alle posizioni organizzative dell'Amministrazione regionale. In particolare, l'art. 8 del CCRL ha individuato i criteri da applicare alla retribuzione di posizione, ossia al trattamento economico accessorio di tale personale. La retribuzione di posizione, a carattere variabile e corrisposta a seguito di valutazione annuale, si somma alla retribuzione di posizione fissa (stabilita da un minimo di 5.200,00 a un massimo di 16.000,00 annui lordi), graduata in base alla complessità dell'incarico, del sistema relazionale e delle responsabilità.

La deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 24.3.2005 – Allegato D ha

stabilito le procedure finalizzate alla “valutazione delle posizioni organizzative della Regione FVG”.

Dopo aver individuato le differenti tipologie di posizioni organizzative (direzione di unità organizzativa, specialistiche e staff, studio, ricerca e ispettive), l'Amministrazione regionale ha stabilito che la retribuzione variabile delle p.o. sia individuabile tra una percentuale minima e massima (ai sensi dell'art. 8 del CCRL quadriennio giuridico 1998-2001, tale retribuzione non può superare il 35%, né essere inferiore al 15% della retribuzione di posizione fissa) e sia legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla p.o. La valutazione mira ad accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi (definiti in modo chiaro e sintetico, associati a parametri quantitativi e/o qualitativi) assegnati in base al piano operativo ovvero a scelte gestionali ed operative di ciascun direttore. Il Direttore centrale assegna, d'intesa con il Direttore di servizio, gli obiettivi al momento di istituzione della p.o., aggiornandoli annualmente, approva eventuali variazioni ed effettua, d'intesa con il Direttore di servizio, la valutazione della p.o. Nella prima fase si assegnano gli obiettivi individuali, si attribuisce un “peso” agli obiettivi, si definisce l'indicatore di verifica e i suoi valori-soglia, nella seconda si effettua una valutazione intermedia e nella terza il valutatore verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi (risultato), determinando i punteggi. La retribuzione di risultato non viene erogata per punteggi di conseguimento obiettivi inferiori a 60 punti percentuali.

Per consentire un confronto tra gli esiti delle valutazioni effettuate nel 2012 e nel 2013 si riportano i dati riassuntivi delle due procedure valutative.

Nell'anno 2012, l'Amministrazione regionale aveva corrisposto alle posizioni organizzative la retribuzione di risultato per l'anno 2011, secondo gli esiti della valutazione effettuata.

ARTICOLAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELLE FASCE DI PREMIALITA' anno 2011*

punteggio obiettivi individuali	valore percentuale della retribuzione di risultato rispetto alla retribuzione di posizione attribuita	n° dipendenti	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità
Da 91 a 100/100	35%	163	91,06%
Da 81 a 90/100	30%	10	5,59%
Da 71 a 80/100	25%	4	2,23%
Da 61 a 70/100	20%	0	0,00%
60/100	15%	0	0,00%
inferiore a 60/100	0,00%	2	1,12%
		179	100,00%

** Nel calcolo sono stati considerati gli incarichi conferiti e valutati per l'anno 2011 e per i quali la relativa retribuzione di risultato è stata pagata nel corso del 2012.*

Nel 2013, l'Amministrazione regionale ha corrisposto alle posizioni organizzative la retribuzione di risultato per l'anno 2012. Nella seguente tabella sono sintetizzati gli esiti della valutazione effettuata dall'Amministrazione regionale nell'anno 2013. Dal momento che nel 2012 erano stati conferiti dapprima gli incarichi e gli obiettivi per il primo semestre e successivamente erano stati conferiti nuovi incarichi ed obiettivi per il secondo semestre, sono state effettuate due valutazioni separate e quindi è stata calcolata la media annua della distribuzione percentuale nelle fasce di premialità.

ARTICOLAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE NELLE FASCE DI PREMIALITA' anno 2012*

punteggio obiettivi individuali	valore percentuale della retribuzione di risultato rispetto alla retribuzione di	I SEMESTRE		II SEMESTRE		MEDIA
		n° dipendenti	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità	n° dipendenti	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità
Da 91 a	35%	157	92,90%	161	93,06%	92,98%
Da 81 a 90/100	30%	6	3,55%	4	2,31%	2,92%
Da 71 a 80/100	25%	0	0,00%	7	4,05%	2,05%
Da 61 a 70/100	20%	2	1,18%	0	0,00%	0,58%
60/100	15%	1	0,59%	1	0,58%	0,58%
inferiore a 60/100	0%	3	1,78%	0	0,00%	0,88%
		169	100,00%	173	100,00%	100,00%

* Nella rilevazione, l'Amministrazione regionale non ha tenuto conto delle tre posizioni organizzative presso l'Agenzia regionale del lavoro, in quanto il relativo onere, sostenuto dalla stessa amministrazione, è poi stato rimborsato dalla predetta Agenzia.

Fonte: elaborazione su dati comunicati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

C) Area dirigenziale

Il CCRL area della dirigenza del comparto unico regionale, quadriennio normativo 2002-2005, siglato in data 29 febbraio 2008, nel definire la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale, ha individuato (art. 37) le componenti relative alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato. Il valore economico della retribuzione di posizione di comparto, definita entro un valore annuo lordo minimo e massimo, è demandata agli enti, i quali devono tener conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità interne ed esterne (art. 45). Per la retribuzione di risultato di comparto, il contratto prevede che gli enti definiscano i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale (art. 46). Tale retribuzione può essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione previsti all'art. 25. Tale articolo attribuisce agli enti la definizione dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da perseguire. L'art. 56 del contratto ha istituito la retribuzione di risultato per i dirigenti della Regione.

Per la categoria dirigenziale della Regione, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 970 del 26.5.2011 sono stati stabiliti i principi per la "valutazione delle prestazioni dirigenziali della Regione FVG". Il sistema di valutazione dei dirigenti avviene su due piani distinti ma complementari: 1) il grado di raggiungimento di obiettivi operativi predeterminati che vengono definiti, in raccordo con il processo generale di programmazione dell'ente, in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione (viene assunto a riferimento il Piano della prestazione); 2) l'adeguatezza del comportamento organizzativo rispetto a raggruppamenti omogenei, comuni a tutti i dirigenti. Per i Direttori centrali o equiparati, la Giunta regionale può individuare degli obiettivi comuni (fino a 3) oltre agli obiettivi operativi (fino a 4) assegnati dal Presidente o dagli Assessori. Per i Vicedirettori, Direttori di servizio e Direttori di staff, il Direttore centrale può attribuire gli obiettivi comuni individuati dalla Giunta regionale, in aggiunta agli obiettivi operativi specificamente assegnati (tra 5 e 7). Nella prima fase (ossia quella dell'assegnazione degli obiettivi), il Presidente e gli Assessori formulano una proposta di obiettivi che negoziano con i Direttori centrali o equiparati. Analoga negoziazione avviene per gli obiettivi proposti dai Direttori centrali ai Vicedirettori, Direttori di servizio e di staff. Per ciascun obiettivo viene proposto un "peso" in ragione del grado di complessità e viene formulato un indicatore di verifica. Gli obiettivi dei Direttori centrali ed equiparati sono trasmessi all'Organismo indipendente di valutazione che può accettare le proposte oppure proporre modificazioni. Nella seconda fase, il valutatore effettua la valutazione intermedia e quindi la rilevazione

finale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi, attribuendo a ciascun obiettivo un punteggio secondo una scala (raggiunto, parzialmente raggiunto, non raggiunto).

Il secondo ambito di valutazione riguarda le competenze organizzative ossia le caratteristiche individuali di un dirigente (capacità, conoscenza, valori e motivazioni). Il modello delle competenze proposto nella deliberazione indica la "correlazione tra i principi della Regione e le competenze manageriali necessarie per la loro realizzazione". Le competenze sono aggregate in 5 raggruppamenti omogenei (dinamismo cognitivo, dinamismo realizzativo, dinamismo relazionale, dominio di sé, leadership) e sono descritte nel Dizionario delle competenze. Le fasi del processo di valutazione delle competenze comportamentali sono: 1) pianificazione e assegnazione del profilo di competenze, 2) colloquio intermedio, 3) valutazione finale. Per i Direttori centrali e i Vicedirettori centrali la valutazione su obiettivi incide nella percentuale del 40% e la valutazione delle competenze nella percentuale del 60%, mentre, per i Dirigenti di servizio e quelli di staff, l'incidenza della valutazione degli obiettivi è del 60% e quella delle competenze del 40%.

La correlazione tra punteggio di valutazione e retribuzione di risultato si basa su diverse fasce di punteggio, dove, fino al punteggio di 50, la valutazione è negativa e, per i punteggi superiori, tale retribuzione è graduata proporzionalmente.

Con il CCRL decentrato integrativo – area dirigenziale: "chiusura quadriennio 2002-2005 e stralcio quadriennio 2006-2009" siglato il 22 maggio 2012, sono state affrontate alcune problematiche relative alla retribuzione di risultato dei dirigenti. Dapprima, è stata definita la retribuzione spettante ai dirigenti che, in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, abbiano percepito, nell'anno di riferimento, compensi professionali per l'attività di patrocinio legale o per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici (art. 3). Per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'art. 4, sono destinate alla retribuzione di risultato le risorse corrispondenti alla differenza tra l'ammontare della disponibilità complessiva e le risorse erogate a titolo di retribuzione di posizione, mentre, per il triennio successivo, è stata stabilita l'erogazione di risorse nel limite del 15% delle risorse complessive, salvo successivo conguaglio. Inoltre, per l'anno 2006, tenuto conto del carattere sperimentale del sistema di valutazione del periodo, è stata disposta la corresponsione della retribuzione di risultato, solo sulla base della durata dell'incarico (art. 5). Per gli anni 2006, 2007 e 2008, è stata disposta la riassegnazione al personale dirigente delle risorse non distribuite, a seguito delle valutazioni. Il comma 3 dell'art. 5 del contratto ha specificato che: "l'importo della retribuzione di risultato è corrisposto in proporzione alla durata dell'incarico nell'anno di riferimento".

Per la dirigenza, l'Amministrazione regionale aveva corrisposto al personale

dell'area dirigenziale, nell'anno 2012, la retribuzione di risultato relativa agli anni dal 2006 al 2011.

Nell'anno 2013 è stato liquidato al personale dirigente apicale il trattamento economico di parte variabile, con riferimento all'anno 2012. L'articolazione delle fasce di premialità e la distribuzione del personale premiato all'interno di ciascuna fascia, riferite a tale trattamento economico liquidato ai dirigenti apicali nell'anno 2013 e l'analogo trattamento liquidato nell'anno 2012 con riferimento all'anno 2011, risultano nelle tabelle seguenti.

AREA DIRIGENZIALE - DIRIGENTI APICALI - trattamento economico di parte variabile anno 2011 Articolazione delle fasce di premialità in base alla valutazione

esito complessivo della valutazione da a	valore percentuale del premio	n° dirigenti	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità
50,01 60	0,00%	0	0,00%
60,01 80	60,00%	0	0,00%
80,01 90	80,00%	5	20,00%
90,01 100	100,00%	20	80,00%
100,01 112	115,00%	0	0,00%
		25	100,00%

AREA DIRIGENZIALE - DIRIGENTI APICALI - trattamento economico di parte variabile anno 2012 Articolazione delle fasce di premialità in base alla valutazione

esito complessivo della valutazione da a	valore percentuale del premio	n° dirigenti	distribuzione percentuale nelle fasce di premialità
50,01 60	0,00%	0	0,00%
60,01 80	60,00%	0	0,00%
80,01 90	80,00%	2	6,90%
90,01 100	100,00%	27	93,10%
100,01 112	115,00%	0	0,00%
		29	100,00%

Gli esiti della valutazione dei dirigenti apicali, per l'anno 2013, si posizionano per lo più su punteggi alti, per la maggior parte dei dirigenti valutati, anche se nessun dirigente ha ottenuto la valutazione massima. Nel confronto con i risultati dell'anno precedente, si riscontra un aumento dei dirigenti che hanno ottenuto dei punteggi una valutazione molto positiva (dal 80% per l'anno 2011 al 90% per l'anno 2012). Nessun dipendente risulta aver riportato il punteggio delle fasce più basse e della fascia più

elevata, in ambedue le annualità (100-112 punti).

Per la categoria dirigenziale della Regione, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2433 del 20.12.2013 sono stati stabiliti i nuovi principi per la "valutazione delle prestazioni dirigenziali della Regione FVG", in sostituzione di quelli approvati con la deliberazione n. 970 del 26 maggio 2011. Con il D.P.G.R. 5 settembre 2013 n. 161/Pres., regolamento di modifica al regolamento approvato con D.P.Reg. n. 277/2004, era stata data attuazione alla riforma dell'organizzazione regionale stabilita dalla legge regionale 6 agosto 2013 n. 8, che introduceva l'incarico di Direttore generale, una rivisitazione delle connotazioni dell'incarico di Vicedirettore centrale, nonché modifiche all'incarico di Direttore di staff. La deliberazione n. 2433/2013, anche al fine di dare avvio all'assegnazione degli obiettivi per l'anno 2014 alla dirigenza regionale, ripropone il modello valutativo di cui alla precedente D.G.R. n. 970/2011, modificando alcuni aspetti.

Per quanto concerne gli obiettivi, la Giunta regionale, nel nuovo sistema in cui si articola la struttura regionale, individua per i Direttori centrali gli obiettivi specificatamente assegnati dal Direttore generale, sentito il Presidente o l'Assessore di riferimento. Inoltre, qualora nella Direzione centrale siano istituite le Aree (introdotte dall'art. 3 del nuovo regolamento) gli obiettivi comuni possono essere attribuiti dal Vicedirettore centrale preposto all'Area, sentito il Direttore centrale. Contrariamente alle disposizioni precedentemente in vigore, nel nuovo modello organizzativo, nella fase di assegnazione degli obiettivi operativi, ciascun livello dirigenziale formula una proposta di obiettivi, negoziandola con il livello superiore.

A parte la responsabilità nel processo di valutazione confermata in capo all'Organismo indipendente di valutazione, il Presidente della Regione valuta il Direttore generale, sentita la Giunta regionale, il Direttore generale valuta i Direttori centrali e questi ultimi valutano i Dirigenti di servizio e di staff e i Vicedirettori centrali, i quali effettuano una valutazione sui Dirigenti di servizio e di staff assegnati all'Area.

13. La spesa per il trasporto pubblico locale: esercizio 2013

Il servizio di trasporto pubblico locale opera in gran parte grazie al sostegno finanziario regionale. Tale intervento si rende necessario per diversi ordini di motivi.

In primo luogo, nasce dall'esigenza di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla mobilità. In tal senso, il sussidio pubblico serve:

- 1) da un lato, a contenere i livelli tariffari al fine di rendere accessibili i servizi a tutti, indipendentemente dalla loro capacità reddituale. Infatti, il settore, essendo caratterizzato da alti costi fissi ricollegabili a consistenti investimenti (per la realizzazione di infrastrutture e l'acquisto di materiale rotabile) e a una elevata intensità di lavoro, al fine del raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario in assenza di un sostegno pubblico non potrebbe che praticare tariffe elevate in relazione ai servizi offerti;
- 2) dall'altro, a garantire che il servizio, in quanto indispensabile, sia prestato anche nei casi in cui la sua erogazione comporti delle perdite per l'azienda produttrice. In tal caso il finanziamento pubblico consente la copertura degli oneri ricollegabili agli obblighi di servizio pubblico ovvero agli obblighi, definiti o individuati da un'autorità competente per garantire la prestazione di servizi di trasporto pubblico, che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso.

In secondo luogo, il sostegno pubblico al settore del trasporto collettivo è legato al perseguimento di finalità di carattere generale: promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici rispetto a quelli privati, rendendoli più competitivi, ha importanti ripercussioni su ambiente, salute e impiego efficiente delle risorse energetiche.

Il presente paragrafo propone una disamina delle risorse stanziante nel bilancio regionale al fine di assicurare il diritto alla mobilità. Ovviamente il profilo che verrà considerato concerne la sola attitudine degli stanziamenti di bilancio ad assicurare la copertura degli impegni finanziari derivanti dagli obblighi contrattuali assunti per l'erogazione del servizio di trasporto, pur nella consapevolezza che la materia richiederebbe l'analisi di ulteriori aspetti, quali ad esempio, l'idoneità di tali stanziamenti a garantire l'erogazione dei servizi minimi per salvaguardare il diritto alla mobilità degli individui, ovvero la valutazione della congruità delle risorse impiegate rispetto al servizio reso.

13.1 Analisi finanziaria

Nel bilancio regionale la spesa connessa alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale trova evidenza nelle unità di bilancio 5036 (trasporto pubblico locale-servizi ferroviari) e 1067 (trasporto pubblico locale) della finalità 3 (Gestione del territorio), funzione 7 (Mobilità locali); all'aggregato considerato vanno aggiunte le spese contabilizzate nei seguenti capitoli:

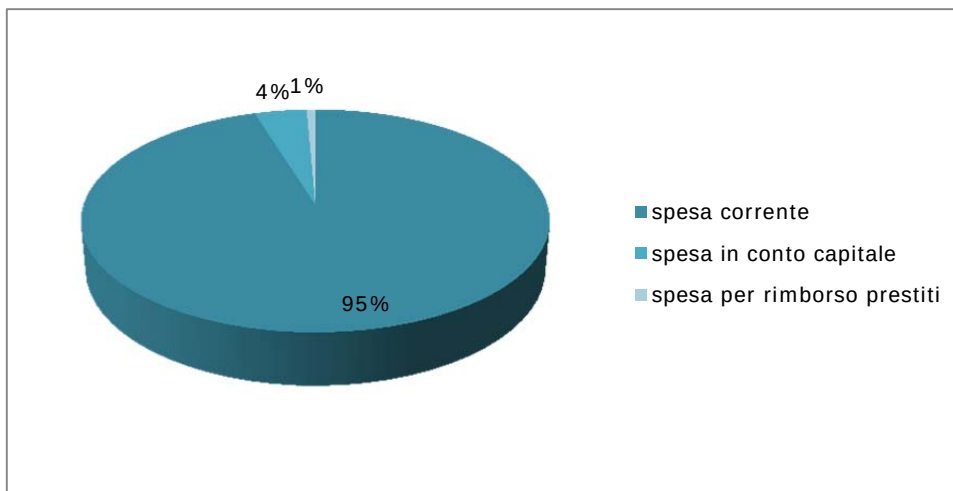
- cap. 1553 (u.bi 10.4.1.1171) concernente "Interessi, spese ed oneri accessori sul mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni",
- cap. 1571 (u.bi 10.4.3.1171) concernente "Quota capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni",

che peraltro sono coperte attraverso specifici trasferimenti statali (cap. 1001 – u.bi 4.2.28). Infatti, con L. 172/99 le regioni a statuto speciale sono state autorizzate a contrarre mutui quindicinali (o altre operazioni finanziarie) per provvedere alla sostituzione di mezzi di trasporto pubblico locale, con un concorso dello Stato nella copertura dei costi inerenti le rate di ammortamento di tali mutui.

Va premesso che l'aggregato considerato è costituito prevalentemente da spese di parte corrente: nell'esercizio 2013, gli impegni di parte corrente rappresentavano il 95% delle spese complessive mentre le spese in conto capitale e quelle per rimborso prestiti costituivano il restante il 5% degli impegni totali assunti.

La preponderanza della componente corrente sulla spesa complessiva si riscontra peraltro anche nei precedenti esercizi (2012 e 2011) e la ragione si rinviene nel fatto che la gestione del servizio rappresenta il maggior onere di cui si fa carico la Regione.

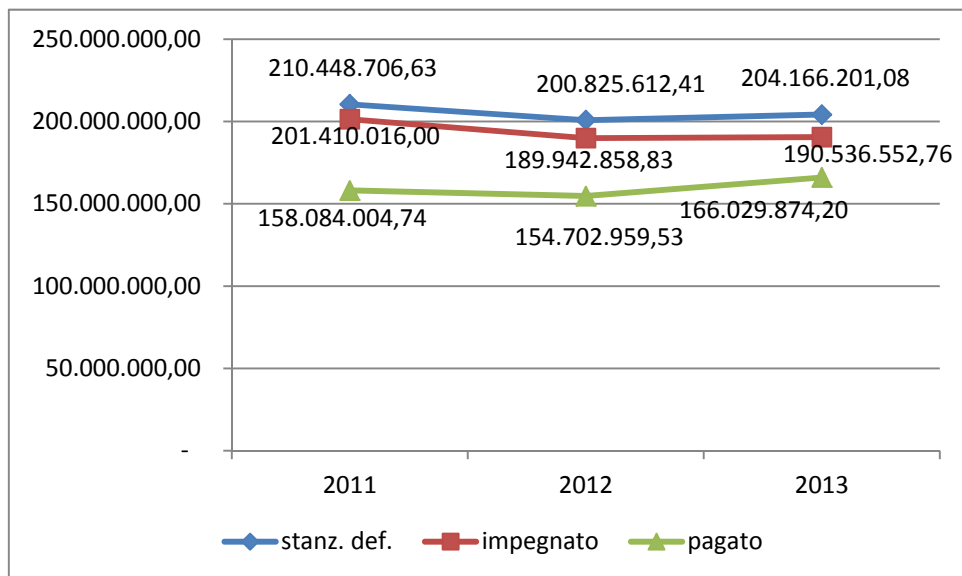
Ripartizione della spesa per tpl (esercizio 2013)



Fonte: Rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2013

L'analisi del trend della spesa nell'ultimo triennio (2011-2013), rappresentato nel grafico di seguito riportato¹²¹, evidenzia come le risorse impegnate sul fronte trasporto pubblico nel 2013 (euro 190.536.552,76) siano superiori a quelle dell'esercizio 2012 (euro 189.942.858,83) per euro 593.693,93 (+0,31%), anche se più contenute rispetto a quelle dell'esercizio 2011 (euro 201.410.016,00) per euro 10.873.463,24 (-5,40%).

Andamento della spesa per tpl (triennio 2011-2013)



Fonte: rendiconti della Regione Friuli Venezia Giulia per gli esercizi 2011, 2012 e 2013

Tale andamento si riscontra anche negli stanziamenti di bilancio che passano da euro 204.166.201,08 dell'esercizio 2013, a euro 200.825.612,41 dell'esercizio 2012, a euro 210.448.706,63 dell'esercizio 2011.

Questo trend, che vede gli stanziamenti e gli impegni del 2013 nettamente inferiori a quelli del 2011, ma leggermente superiori a quelli del 2012, non risulta in alcun modo correlato al fattore efficienza, ma deriva dalla combinazione dell'andamento decrescente della spesa per investimenti con l'andamento crescente, per il periodo 2012-2013, della spesa corrente.

Come si vedrà più analiticamente nei prossimi paragrafi, la spesa in conto capitale nel triennio ha registrato una progressiva riduzione, considerato che gli impegni sono passati da 24.358.588,00 del 2011 a euro 17.440.095,00 del 2012 e a euro

¹²¹ Gli importi evidenziati comprendono le somme trasferite dalla competenza derivata del 2012 e gli stanziamenti a competenza 2013.

7.850.000,00 del 2013.

La spesa corrente, invece, seppur incompressibile nella componente (prevalente) ricollegabile ai contratti di servizio per l'erogazione del trasporto pubblico locale, ha registrato una riduzione (in termini di impegno) tra il 2011 e il 2012 (per euro 4.611.261,79) ma un incremento più consistente tra il 2012 e il 2013 (euro 10.117.926,24), riposizionandosi ad un livello più alto rispetto a quello iniziale dell'esercizio 2011. Questo andamento, come si vedrà, è ricollegabile a due fattori:

- 1) da un lato, alle variazioni del tasso di inflazione che, a parità di prestazioni erogate, ha spinto la spesa verso l'alto a seguito dell'adeguamento contrattuale dei corrispettivi,
- 2) dall'altro, ai finanziamenti concessi alle aziende di trasporto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti al settore (cap. 3978 - u.bi 3.7.1.1067)¹²². Nel triennio considerato per tale finalità sono stati stanziati i seguenti importi: euro 15.062.111,14 (2011), euro 6.525.976,39 (2012), euro 15.514.678,92 (2013). Gli importi impegnati ammontano invece a euro 12.646.460,68 (2011), euro 0 (2012) ed euro 8.039.844,82 (2013). Va tuttavia precisato che le somme stanziare e non impegnate in ciascun esercizio sono state trasferite a competenza derivata dell'esercizio successivo.

Con riferimento allo scostamento di euro 13.629.648,32, risultante per l'esercizio 2013, tra mezzi stanziati (euro 204.166.201,68) e mezzi impegnati (euro 190.536.552,76), si riscontra che le economie vere e proprie ammontano a soli euro 1.205.636,96¹²³, con ciò evidenziando un impiego pressoché totale delle risorse reperite per l'esercizio. La differenza di euro 12.421.011,36 corrisponde infatti a risorse trasferite alla competenza derivata dell'esercizio 2014.

Nei prossimi paragrafi saranno oggetto di distinta analisi le componenti spesa corrente e spesa per investimenti di cui si compone l'aggregato ora delineato.

13.1.1 L'evoluzione della spesa corrente

Come già anticipato, la spesa corrente, al pari di quella complessiva, registra un

¹²² Che costituiscono la principale voce di spesa corrente accanto agli oneri derivanti dai contratti e disciplinari stipulati con le aziende di trasporto.

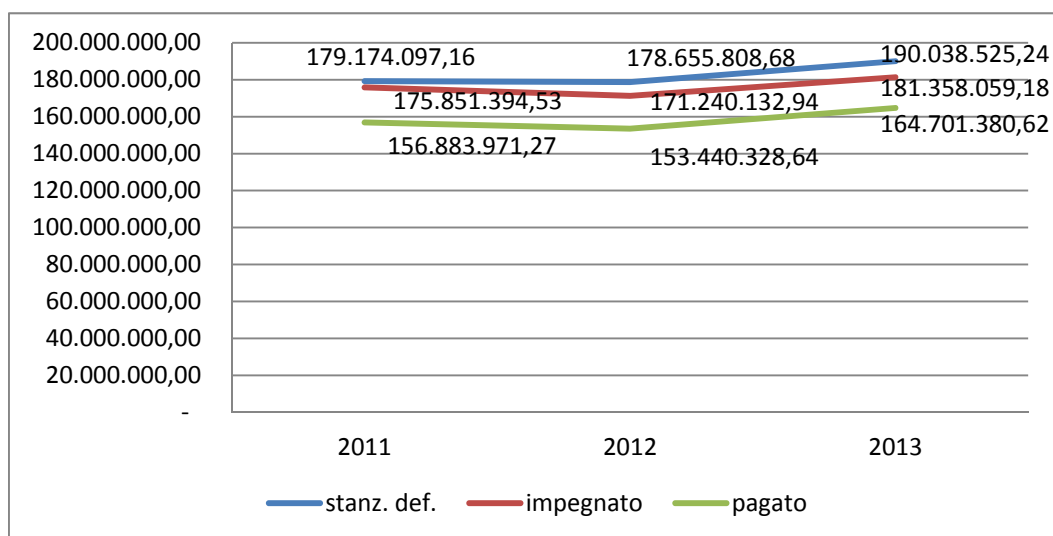
¹²³ Trattasi di fondi destinati ai comuni e alle province titolari di contratto di servizio di trasporto pubblico locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai contratti medesimi (cap. 3981 - u. bi. 3.7.1.1067) per euro 1.205.626,96, euro 5,00 attinenti il cap. 1553 per maggiori stanziamenti relativi agli interessi, spese e oneri ed accessori sul mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni ed euro 5,00 afferenti il cap. 1571 per maggiori stanziamenti relativi alla quota capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale.

incremento in corrispondenza dell'esercizio 2013 dopo la flessione del 2012. Nel primo caso, tuttavia, il livello raggiunto dalla spesa risulta superiore a quello di inizio triennio.

Infatti, gli stanziamenti definitivi, ammontano a euro 190.038.525,24, con un incremento di euro 11.382.716,56 (+6,37%) rispetto al 2012 e di euro 10.864.428,08 (+6,06%) rispetto al 2011.

Gli impegni assunti, nell'esercizio 2013 risultano superiori a quelli dell'esercizio 2012 per euro 10.117.926,24 (+5,91%) e a quelli assunti nel 2011 per euro 5.506.664,65 (+3,13).

Evoluzione della spesa corrente (triennio 2011-2013)



Fonte: rendiconti della Regione Friuli Venezia Giulia per gli esercizi 2011, 2012 e 2013

Se si esclude l'assegnazione dei fondi, acquisiti dallo Stato, e attribuiti alle aziende concessionarie del trasporto per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti al settore (cap. 3978 - Finanziamenti alle aziende concessionarie del tpl per la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti al settore del trasporto pubblico locale - Fondi statali), tali risultanze trovano giustificazione nel fatto che:

- 1) da un lato, la principale componente di spesa corrente è data dagli oneri connessi ai contratti di servizio/convenzioni stipulati con le aziende di trasporto, ovvero, dal contributo per la copertura delle spese di funzionamento nel caso della società Ferrovie Udine Cividale srl. Le risorse impegnate a tal fine ammontano a euro 172.520.282,50 su un totale di euro 181.358.059,18 rappresentando quindi più del 95% delle risorse correnti impegnate;

- 2) dall'altro, i contratti stipulati con le aziende concessionarie e la convenzione che disciplina le erogazioni alla società in house Ferrovie Udine Cividale srl sono oggetto di indicizzazione annuale. Per l'anno 2012 il tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti (ISTAT FOI capitolo trasporti) definito dalla variazione della media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati (FOI) rispetto alla media degli analoghi indici mensili del 2011 è risultato pari al 6,5%, determinando un aggiornamento degli importi da corrispondere del 6,2%, ovvero il 95 per cento dell'indice sopra indicato¹²⁴.

In realtà lo scostamento percentuale rilevabile tra la spesa corrente impegnata nell'esercizio 2013 e quella dell'esercizio precedente non ricalca l'incremento percentuale pattuito contrattualmente (6,2%), ma risulta più contenuto a motivo della contrazione delle risorse reperite in bilancio che, come si vedrà, ha indotto, almeno in alcuni casi, l'Amministrazione ad una revisione delle controprestazioni erogate dalle aziende concessionarie.

Un tanto premesso, si ritiene utile analizzare più in dettaglio le componenti della spesa per l'erogazione del servizio di trasporto, ovvero:

- 1) la spesa per il trasporto automobilistico urbano ed extraurbano e marittimo,
- 2) la spesa per il trasporto ferroviario.

In merito, la tabella di seguito riportata fornisce una evidenza degli impegni assunti nell'esercizio 2013 per tipologia di trasporto; dalla stessa emerge che su un totale impegnato di euro 172.520.282,50, al trasporto ferroviario sono state destinate risorse per euro 42.520.282,50, mentre per quello automobilistico e marittimo sono state vincolate risorse per euro 130.000.000,00.

Se ne deduce che:

- 1) la voce più consistente della spesa per il servizio di trasporto risulta connessa all'esercizio dei trasporto passeggeri su gomma urbano ed extraurbano e a quello marittimo, dove quest'ultimo comporta un impegno minimo di risorse, pari a 1/100 circa rispetto al servizio automobilistico¹²⁵,
- 2) le risorse impegnate per il trasporto ferroviario sono pari ad un terzo rispetto a quelle destinate alla copertura degli oneri derivanti dal servizio di trasporto automobilistico (euro 42.520.282,50 su 130.000.000,00).

¹²⁴ Fa eccezione il solo contratto stipulato con Trenitalia spa per il servizio a media/lunga percorrenza che viene adeguato al tasso di inflazione programmata.

¹²⁵ Dalla dgr. n. 247/2013 emerge che a fronte di assegnazioni per euro 134.767.783,17 relative al servizio di trasporto automobilistico, le assegnazioni per il servizio marittimo ammontano a euro 1.238.380,15.

Tabella 193 - Spesa per il servizio di trasporto pubblico locale - esercizio 2013

tipologia trasporto	importi impegnati nell'esercizio	descrizione spesa	capitolo del bilancio regionale
trasporto ferroviario	€ 2.000.000,00	FUC perseguimento scopo sociale	3815
	€ 320.282,50	FUC progetto Micotra (di cui reiscrizione residuo per euro 125.282,50)	3815
	€ 38.200.000,00	Trenitalia - servizio ferroviario regionale	3810
	€ 2.000.000,00	Trenitalia- miglioramento servizi media/lunga percorrenza	3820
	€ 42.520.282,50		
trasporto automobilistico e marittimo	€ 130.000.000,00	unità di gestione provinciali	3977
totale spesa per il servizio di trasporto	€ 172.520.282,50		

13.1.1.1 La spesa per il servizio di trasporto automobilistico e marittimo

L'importo impegnato nel bilancio regionale al fine dell'erogazione del servizio di trasporto automobilistico e marittimo viene trasferito alle Amministrazioni provinciali (nella veste di Unità di gestione) a titolo di finanziamento delle funzioni delegate in materia di esercizio del trasporto pubblico locale considerato che i contratti di servizio sono stati stipulati tra le quattro unità di gestione provinciali e le aziende di trasporto aggiudicatrici di gara.

Il servizio di trasporto passeggeri di linea su gomma, urbano ed extraurbano, nell'esercizio e in quelli precedenti, è stato erogato dall'Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia APT SPA, dall'Azienda Trasporti Automobilistici Provinciali – ATAP spa, da Trieste Trasporti SPA e da Autoservizi FVG spa – SAF sulla base di contratti stipulati rispettivamente con le Unità di gestione Goriziana, Pordenonese, Triestina e Udinese.

Per il settore del trasporto di linea per via navigabile, i servizi sono stati erogati da Trieste Trasporti spa, Azienda Provinciale Trasporti di Gorizia APT SPA e Autoservizi FVG spa –SAF¹²⁶.

L'entità dell'intervento finanziario a favore delle quattro unità di gestione, originariamente (ovvero nel contratto tipo¹²⁷ cui si sono conformati i contratti stipulati nel 2000, e prorogati per il periodo 1.1.2011-31.12.2014 in base alla legge regionale n. 22 del 29.12.2010, art. 5 commi 18, 19 e 20) era rapportato ai servizi descritti nel P.R.T.P.L.¹²⁸ e considerava le voci di costo dell'azienda media (secondo i dati statistici regionali e nazionali reperiti dalla Direzione regionale viabilità e trasporti e utilizzati in passato per la determinazione dei costi standard ai sensi della legge 151/1981) e i

¹²⁶ I servizi marittimi sono stati individuati e introdotti nel sistema di trasporto regionale con dgr. n. 1682/2001 dd. 11.5.2011 con la quale si è provveduto alla modifica del PRTPL del 1998 che ne ha individuato le linee di competenza con i relativi corrispettivi, il costo del servizio, gli orari, nonché il programma di esercizio e la tipologia di imbarcazione.

¹²⁷ Approvato con delibera della giunta regionale n. 2686 del 27 agosto 1999.

¹²⁸ Ci si riferisce al P.R.T.P.L approvato con dgr n. 3377 del 20.11.1998.

presunti ricavi d'esercizio conseguibili.

Tale meccanismo ha costituito la base di calcolo dei corrispettivi da erogare per tutto il periodo 1999-2013; gli importi corrisposti annualmente dalla Regione sono stati oggetto della sola indicizzazione e della commisurazione della quota trasferita a saldo alle variazioni registrate nelle percorrenze cui il contratto ricollegava ripercussioni di carattere finanziario (minori percorrenze per scioperi, chilometri svolti in compensazione, ecc.).

Gli atti di prenotazione, impegno e liquidazione relativi al triennio 2011-2013, non hanno evidenziato valutazioni in merito alla congruità del contributo all'ammontare dei costi e dei ricavi rispettivamente sostenuti e conseguiti dalle aziende concessionarie, anche se in occasione della proroga contrattuale disposta dalla l.r. 22/2010 sono state introdotte alcune condizioni per la prosecuzione del rapporto¹²⁹ che paiono significative:

- 1) l'esclusione dalle compensazioni di cui all'art. 17 della L.r. 20/1997 delle maggiori percorrenze per deviazioni connesse a lavori su sede stradale,
- 2) per le unità di gestione Udinese, Pordenonese e Goriziana il rinnovo del parco mezzi in modo da garantire, per tutta la durata della proroga, un'età media non superiore a 7,5 anni e un'età massima non superiore a 15 anni. Per l'Unità di gestione Triestina è stata richiesta la sostituzione degli autobus in quantità pari a 33 mezzi annui.

Per il nuovo materiale rotabile è stato richiesto lo standard euro 5 o superiore al fine di garantire il massimo risultato possibile in termini di riduzione delle emissioni,

- 3) l'armonizzazione delle tariffe degli autobus e quelle della ferrovia nei percorsi ove sia in vigore la tariffa integrata,
- 4) al fine del calcolo dei servizi resi e della quantificazione chilometrica, il computo dei soli chilometri inerenti il percorso sviluppato nell'ambito delle singole corse per trasporto passeggeri.

Colpisce l'ultima di queste condizioni, in quanto dalla stessa si dovrebbe desumere che in esercizi antecedenti il 2010 i contributi trasferiti includevano anche percorsi non strettamente ricollegabili a servizi resi e pattuiti contrattualmente.

Ciò premesso, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 20.2.2013 (l.r. 23/2007, art 38, comma 1 e art 44, comma 1, lett a) e l.r. 20/1997, art 16, comma 4. Assegnazione alle amministrazioni provinciali dei finanziamenti per l'anno 2013 destinati

¹²⁹ Esplicitate nella deliberazione della giunta regionale n. 313 del 25.2.2011.

alla copertura degli impegni assunti con le aziende mediante i contratti di servizio di trasporto pubblico locale) emerge che nell'esercizio 2013 si è reso necessario operare una decurtazione del 4,416% sui corrispettivi complessivi da corrispondere alle Province: la spesa complessiva derivante dai vigenti impegni contrattuali sarebbe ammontata a euro 136.006.163,33 (in virtù dell'indicizzazione al tasso del 6,2%) mentre gli stanziamenti di bilancio risultavano contenuti a euro 130.000.000,00 "a motivo della situazione complessiva di riduzione delle disponibilità finanziarie".

A fronte di tale situazione, l'Amministrazione regionale si è riservata, in esito alle concertazioni sviluppate fra Province ed aziende del trasporto pubblico locale, una rimodulazione complessiva dei finanziamenti spettanti sulla base della riorganizzazione dei servizi condivisa fra ente gestore ed azienda concessionaria, in misura pari alle risorse finanziarie disponibili.

Tabella 194 - Importi impegnati nell'esercizio 2013 per il trasporto urbano, extraurbano e marittimo

unità di gestione	importi dovuti per contratto	importi impegnati dgr.247/2013
Goriziana	16.939.906,78	16.191.824,16
Pordenonese	21.054.978,41	20.125.170,26
Triestina	53.505.860,31	51.142.989,92
Udinese	44.505.417,83	42.540.015,66
Totale	136.006.163,33	130.000.000,00

Fonte: dgr. n. 247 del 20.2.2013

Per il triennio considerato, i trasferimenti corrisposti alle unità di gestione per i servizi di trasporto marittimo e su gomma, urbano ed extraurbano, sono i seguenti:

Tabella 195 - Spesa per il trasporto urbano, extraurbano e marittimo (triennio 2011-2013)

unità di gestione	2011	2012	2013 (importi impegnati)
Goriziana	14.962.552,35	15.908.958,70	16.191.824,16
Pordenonese	18.661.961,00	19.825.780,05	20.125.170,26
Triestina	47.261.783,01	50.237.237,28	51.142.989,92
Udinese	39.368.096,94	41.841.483,92	42.540.015,66
Totale	120.254.393,30	127.813.459,95	130.000.000,00

13.1.1.2 La spesa per il servizio di trasporto ferroviario regionale, locale, transfrontaliero e a media-lunga percorrenza.

Il servizio di trasporto ferroviario nel 2013 è stato erogato da:

- 1) Trenitalia S.p.A,
- 2) Ferrovie Udine Cividale s.r.l.

Trenitalia spa ha svolto:

- a) il servizio di trasporto ferroviario regionale e locale sulla base del contratto di servizio rep. n. 9146 del 9.5.2009 e dall'atto integrativo ed interpretativo sub. rep. 9282 del 12.5.2010, oggetto di proroga per il periodo 1.1.2012-31.12.2014¹³⁰,
- b) il servizio di trasporto a media e lunga percorrenza sulle tratte Trieste-Mestre e Udine-Mestre sulla base della convenzione rep. n. 9555 del 28.6.2012.

Ferrovie Udine Cividale s.r.l ha esercitato:

- c) il servizio di trasporto ferroviario locale sulla base del disciplinare n. 25/2012 sottoscritto in data 2.10.2012,
- d) il servizio di trasporto transfrontaliero afferente il progetto Micotra sulla tratta Udine-Tarvisio-Boscoverde (per il periodo 9.6.2013-14.12.2013 sulla base della convenzione pos. 14/2013 dd. 7.6.2013).

Nel bilancio regionale al fine dell'erogazione del servizio ferroviario sono stati stanziati complessivamente euro 42.520.282,50, ripartiti come di seguito specificato:

- 1) euro 38.200.000,00 sono stati assegnati a Trenitalia spa per la gestione del servizio ferroviario regionale e locale (cap. 3810),
- 2) Euro 2.000.000,00 sono assegnati a Trenitalia spa per il miglioramento dei collegamenti ferroviari passeggeri a lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma (cap. 3820),
- 3) un contributo di euro 2.000.000,00 è stato impegnato a favore di Ferrovie Udine Cividale srl, società partecipata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, per il perseguimento dello scopo sociale e a copertura delle spese sostenute per il suo funzionamento (cap. 3815),
- 4) euro 320.282,50 sono stati erogati a Ferrovie Udine Cividale srl a parziale copertura dei costi inerenti la prosecuzione del progetto di trasporto transfrontaliero Micotra (cap. 3815) relativamente al periodo 9.6.2013-14.12.2013.

Per la copertura degli oneri relativi al servizio di trasporto pubblico ferroviario

¹³⁰ Con dgr. n. 733 del 4.5.2012 si è preso atto della vigenza della proroga triennale del contratto rep. 9146/2009 (periodo 1.1.2012-31.12.2014) nonostante, con nota prot. n. TRNT-DPR.DRFVG/P/2012/0013170 dd. 20.3.2012 Trenitalia avesse comunicato che, a suo parere, la Convenzione Rep. 9146 era scaduta il 31.12.2011 non avendo la Regione adottato i necessari provvedimenti di proroga nei termini previsti.

regionale svolto da Trenitalia spa per il periodo 2012-2014, in occasione della proroga contrattuale introdotta con delibera della giunta regionale n. 734 del 4.05.2012 (Convenzione tra la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la società Trenitalia spa per la gestione dei servizi ferroviari regionali - prenotazione risorse per gli anni 2012-2014) erano state prenotate complessivamente risorse per euro 113.094.114,00, di cui euro 37.686.180,00 a carico dell'esercizio 2013.

Successivamente, con deliberazione giuntale n. 460 del 21.3.2013 (l.r. 23/2007, art 40, comma 3 e art 43; l.r. 17/2008, art 5, comma 59. Invio a disponibilità del capitolo 3810 "spese per la gestione della rete infrastrutturale ferroviaria - parte corrente".-euro 1.786.180) per esigenze "di rimodulazione dei finanziamenti" veniva disposta, tra l'altro, la "sprenotazione" di una quota di tali risorse, nella misura di euro 686.180,00, mentre con delibera n. 2102 del 16.11.2013 (Convenzione tra la Regione Autonoma Fvg e la società Trenitalia spa per la gestione dei servizi ferroviari regionali - prenotazione risorse per l'anno 2013. Euro 1.200.000,00), a seguito delle variazioni introdotte alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla Tabella D con legge regionale 26.7.2013 n. 6, venivano prenotate ulteriori risorse per euro 1.200.000,00 ai fini della copertura della spesa relativa alla gestione dei servizi ferroviari da parte di Trenitalia, portando le risorse riservate alla copertura degli oneri contrattuali a euro 38.200.000,00.

Come evidenziato nel decreto n. PMT-MOB/2013/TPL16/2013 dd. 11.4.2013, tuttavia, l'importo massimo dovuto a Trenitalia per l'effettuazione dei servizi relativamente al 2013 complessivamente assommava a euro 40.254.965,31 (corrispettivo riconosciuto per l'anno 2012: euro 28.592.677,03; incremento dovuto all'indicizzazione al 6,2%: euro 1.772.745,98; costi di accesso all'infrastruttura non oggetto di indicizzazione: euro 6.230.000,00; iva complessiva: euro 3.659.542,30)¹³¹.

Già, nell'esercizio 2012, a fronte di un fabbisogno effettivo di euro 38.846.880,00 (calcolato sulla base degli importi dovuti per l'anno 2011 indicizzati al 6%) la prenotazione delle risorse era stata pari a euro 37.307.934,00 ovvero pari ai mezzi al momento disponibili nel corrispondente capitolo del bilancio. Il minor impegno era stato giustificato in ragione dell'"andamento del servizio ferroviario nel primo trimestre" che portava "ragionevolmente a presumere la necessità di un minore fabbisogno di risorse a copertura degli obblighi contrattualmente assunti"¹³².

¹³¹ Nel 2009 la Regione si era impegnata a riconoscere (art. 6) un corrispettivo pari a euro 32.727.272,70 più iva al 10% alla società Trenitalia: tale importo, con esclusione del costo relativo all'accesso all'infrastruttura, avrebbe dovuto essere aggiornato per gli esercizi di vigenza del contratto nella misura del 95 per cento della variazione percentuale annua (periodo gennaio-dicembre) dell'indice Istat Foi, Capitolo Trasporti, in analogia a quanto applicato nei contratti relativi ai servizi automobilistici e marittimi.

¹³² Dgr n. 734 dd. 4.5.2012.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto a media e lunga percorrenza sulle tratte Trieste-Mestre e Udine-Mestre, si rileva che in base all'art. 4 commi 10 e 11 della legge regionale n. 24 del 30.12.2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)" l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio di collegamento ferroviario passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma; la partecipazione finanziaria regionale è stata definita nella misura massima di 3 milioni di euro all'anno, demandando ad apposita convenzione fra la Regione e la Società Trenitalia spa–Divisione Passeggeri le modalità di tale miglioramento e l'effettivo impegno pecuniario.

Per il periodo 13.12.2009-11.12.2010, è stata stipulata la convenzione n. 9358 del 9.12.2010 che ha fissato la compensazione economica spettante a Trenitalia spa per il prolungamento fino a Trieste di una coppia di treni diretti ES City da/verso Milano (con funzione di interscambio con i treni AV sulla direttrice Mestre-Roma) e viceversa, ed il prolungamento fino a Udine di una coppia di collegamenti diretti ES AV da/verso Roma e viceversa, in euro 1.980.000,00, da adeguare, in caso di proroga, all'indice di inflazione programmata.

Nell'esercizio 2011, è intervenuta la proroga della convenzione e l'importo impegnato a titolo di compensazione economica è stato determinato in euro 2.020.000,00 a fronte di una spesa preventivata di euro 2.009.700,00 (iva inclusa) ottenuta applicando al compenso originariamente pattuito il tasso di inflazione programmata dell'1,5%¹³³.

Nell'esercizio 2012, è intervenuta una nuova convenzione (rep. 9555 del 28.6.2012) che ha rideterminato (art. 4) il corrispettivo della compensazione economica in euro 1.980.000,00¹³⁴ annui (iva inclusa al 10%) da aggiornare, in caso di proroga, all'indice di inflazione programmata ed eventualmente da incrementare a mezzo di atto integrativo, nel caso di miglioramenti quali/quantitativi dell'offerta dei servizi da parte di Trenitalia spa.

Nell'esercizio 2013, in applicazione dell'art. 2 della convenzione rep. 9555 dd. 28.6.2012, permanendo i motivi che avevano determinato l'opportunità di istituire i servizi ferroviari ivi previsti, è stata disposta la proroga del servizio. Questa, tuttavia, è intervenuta oltre la scadenza prevista dall'art. 2 della convenzione n. 9555 (15 ottobre 2012). Dal decreto n. 3546 del 13.6.2013, emerge che "la data del 15 ottobre di cui

¹³³ Con dgr. n. 1726 del 23.9.2011 si è provveduto a prenotare tali risorse. L'impegno si è avuto con decr. n. 2238 del 31.10.2011.

¹³⁴ La spesa è stata prenotata con dgr. n. 424 del 15.03.2012 ed impegnata con decr. 3579 del 29.6.2012.

sopra è stata concordemente stabilita tra le parti per consentire a Trenitalia di procedere alla definizione degli aspetti tecnici legati alla realizzazione dei servizi e che, nel 2012, l'attivazione della procedura sopra descritta, finalizzata alla proroga della Convenzione, si è potuta concordemente concretizzare solo successivamente a tale data per questioni oggettive legate alla disponibilità delle relative risorse a carico del bilancio regionale".

Pertanto, solo a seguito dell'entrata in vigore della legge di bilancio regionale n. 27 del 31 dicembre 2012 che ha collocato nel relativo capitolo di bilancio, le risorse da destinare alla prosecuzione dei servizi di cui alla Convenzione 9555/2012, si è provveduto con scambio di note alla proroga della convenzione.

Con delibera della Giunta regionale n. 959 dell'1.6.2013 (l.r. 24/2009, art. 4, comma 10 e comma 11: miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma. Prenotazione delle risorse per la proroga, per il 2013, della convenzione 9555/2012 con Trenitalia) sono state prenotate risorse per euro 2.000.000,00, pari alle disponibilità di bilancio, mentre con decreto n. 3546 del 13.6.2013 è stato impegnato l'importo complessivo di euro 2.000.000,00 a titolo di copertura finanziaria della proroga per l'anno 2013 della convenzione citata.

Pertanto, dal decreto n. 4154 del 26.7.2013 emerge che il pagamento della prima rata pari al 50% dell'importo contrattuale previsto per l'anno 2013 è andato a coprire per euro 61.994,61 la fattura n. 8101003702 dd. 15.3.2013 relativa al servizio prestato nel periodo 9.12.2012-31.12.2012, e per euro 938.005,49 la fattura n. 8101003703 del 15.3.2013, attribuendo in tal modo evidenza a una corrispondente irregolarità contabile a causa di un operatività contrattuale in epoca precedente all'impegno.

Si osserva pertanto che:

- 1) la stipula di una nuova convenzione nel 2012 ha consentito di ridurre l'onere a carico della Regione, in quanto ha riportato il valore della compensazione economica all'entità definita nel 2010,
- 2) gli importi impegnati nel 2013 risultano commisurati alle disponibilità di bilancio (le risorse allocate ammontano a euro 2.000.000,00) e non agli impegni contrattuali assunti nel 2012 (corrispettivo di euro 1.980.000,00 aggiornato secondo il tasso di inflazione programmata),
- 3) la proroga del contratto e l'assunzione degli impegni di spesa sono intervenuti tardivamente. L'emissione delle fatture di acconto risulta antecedente all'assunzione degli impegni di spesa.

Tabella 196 - Importi impegnati nell'esercizio 2013 a favore di Trenitalia spa

TRENITALIA SPA	Importi dovuti per contratto	Importi impegnati (es. 2013)
Servizio di trasporto ferroviario regionale e locale	€ 40.254.965,31	€ 38.200.000,00
Servizio di trasporto ferroviario a media lunga percorrenza sulle tratte Trieste-Mestre e Udine-Mestre	€ 2.009.700,00	€ 2.000.000,00

Relativamente al periodo 2011-2012 sono stati erogati gli importi di seguito indicati:

Tabella 197 - Spesa per il trasporto ferroviario (Trenitalia spa) nel triennio 2011-2013

Trenitalia spa	2011	2012	2013 (importi impegnati)
Servizio di trasporto ferroviario regionale e locale	35.813.548,74	38.137.464,88	38.200.000,00
Servizio di trasporto ferroviario a media lunga percorrenza sulle tratte Trieste-Mestre e Udine-Mestre	2.009.700,00	1.980.000,00	2.000.000,00

Dal 2012, il servizio di trasporto ferroviario locale erogato da Ferrovie Udine Cividale srl non è più svolto sulla base di un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive.

Infatti, l'art. 4 comma 102 della L.R. n. 14 del 25.7.2012, introducendo all'art. 40 della l.r. 23/2007 i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater ha autorizzato l'Amministrazione regionale a trasferire alla società un finanziamento pari all'importo annualmente stanziato in bilancio al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale e a copertura delle spese di funzionamento, secondo le modalità indicate in apposito disciplinare. Tale impostazione (l'atto unilaterale che determina quanto dovuto dalla Regione in sostituzione del precedente rapporto contrattuale bilaterale, nonché l'obiettivo del finanziamento, che almeno in prima battuta pare riguardare aspetti gestionali che vanno oltre l'erogazione effettiva del servizio alla collettività) indurrebbe quindi a qualificare il finanziamento regionale più come un trasferimento alla partecipata in house che come il pagamento di un corrispettivo economico a fronte dei servizi di trasporto resi.

Tuttavia due ulteriori elementi sembrano portare in una direzione diametralmente opposta.

Da un lato, l'art. 5 del disciplinare, il quale specifica che "Il finanziamento regionale copre i costi di funzionamento relativi alle attività indicate nell'art. 4 svolte in ciascun anno di riferimento (1° gennaio – 31 dicembre) [...]". Nei citati costi di funzionamento sono ricomprese le spese sostenute per le attività di manutenzione ordinaria e per gli investimenti di urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 4, escluse le

altre attività richiamate in detto comma. Il saldo a consuntivo viene erogato sulla base dei costi di funzionamento desumibili dai dati di bilancio, che viene opportunamente riclassificato e debitamente approvato nelle forme di legge, e sulla base di specifica relazione istruttoria sull'effettivo utilizzo di fondi trasferiti".

Dall'altro, l'importo trasferito viene aggiornato secondo le modalità indicate nell'articolo 40, commi 1 ter e 1 quater, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23. Pertanto, l'importo è soggetto ad aggiornamento annuale nella misura del 95 per cento del tasso medio annuo di inflazione del settore trasporti ISTAT FOI capitolo trasporti, ovvero secondo le modalità previste nei contratti di servizio stipulati con Trenitalia spa o con le concessionarie del trasporto automobilistico e marittimo di linea.

Rispetto a quanto ora precisato, si riscontra tuttavia che nell'esercizio 2013 le disponibilità prenotate e impegnate sono state più contenute rispetto a quanto definito in via unilaterale dalla Regione. Dalla deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 20.2.2013 (l.r. 23/2007, art 40, comma 1 e comma 1 bis. Ferrovie Udine Cividale. Servizi regionali di tpl ferroviario. Prenotazione risorse anno 2013) assunta al fine della prenotazione dei fondi da destinare a Fuc, e dal decreto di impegno del Servizio mobilità n. 454 del 25.2.2013, emerge quanto segue:

- 1) in relazione al finanziamento concesso per l'anno 2012 (Euro 2.100.000,00) e dell'indice Istat da applicare (6,5% che ridotto del 95% determina una indicizzazione del 6,2%) il finanziamento dovuto per l'esercizio sarebbe ammontato a euro 2.230.200,00;
- 2) le risorse disponibili sul pertinente capitolo 3815 erano pari a euro 2.000.000,00, a motivo della nota situazione complessiva in riduzione delle disponibilità finanziarie;
- 3) le spesa è stata prenotata nella misura di 2.000.000,00 di euro, riservandosi "in condivisione della società Ferrovie Udine Cividale srl, la verifica dei servizi forniti e dei pertinenti costi, al fine di un'eventuale rimodulazione di detti servizi sulla base delle risorse finanziarie disponibili"¹³⁵.

Si osserva pertanto che:

- 4) mentre il compenso previsto dal contratto rep. n. 9116 del 27 novembre 2008 per l'esercizio 2010 era pari a euro 2.200.800,00 e nel 2011 gli importi da erogare

¹³⁵ In sede di contraddittorio finale, con nota prot. n. 20616 del 7.7.2014, la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ha precisato che sono state avviate le attività di valutazione delle modifiche da apportare al disciplinare al fine di renderlo maggiormente aderente al dettato normativo.

ammontavano a euro 2.240.414,40 per effetto dell'indicizzazione, con il nuovo disciplinare nel 2012 il trasferimento era stato ridimensionato a euro 2.100.000,00,

- 5) un ulteriore contenimento della spesa si è avuto nel 2013 a seguito della contrazione delle risorse reperite in bilancio, per cui le erogazioni attribuite ammontano a euro 2.000.000,00 in luogo di euro 2.230.200,00.

Tabella 198 - Spesa per il trasporto ferroviario locale (Fuc srl) nel triennio 2011-2013

	2011	2012	2013 (importo impegnato)
Ferrovie Udine Cividale srl	2.234.834,40	2.100.000,00	2.000.000,00

Nell'ambito del Programma operativo per il sostegno alla collaborazione transfrontaliera Interreg IV Italia-Austria 2007-2013 il progetto Micotra – “Miglioramento dei collegamenti transfrontalieri di trasporto pubblico”- aveva comportato l'attivazione, con durata 9.6.2012-8.6.2013, di una coppia di corse lungo la direttrice ferroviaria Udine-Villacco mediante la società Ferrovie Udine Cividale srl.

A conclusione della fase sperimentale prevista nell'ambito del progetto comunitario (8.6.2013), con deliberazione della Giunta regionale n. 961 dd. 1.6.2013 è stata prevista la prosecuzione per ulteriori sei mesi del servizio (ovvero fino al 14.12.2013) disponendo che il costo di euro 659.000,00, relativo alla tratta Udine-Tarvisio Boscoverde, trovasse copertura come di seguito riportato:

- 1) mediante l'impiego, ex art. 5, comma 26 della legge regionale 31.12.2012 n. 27, della quota non utilizzata del finanziamento concesso nell'anno 2010 alla società Ferrovie Udine Cividale srl al fine dell'affidamento di un incarico volto alla definizione di scenari di sviluppo nella gestione dei servizi ferroviari,
- 2) destinando a tale finalità gli utili realizzati dalla Società Ferrovie Udine Cividale srl nell'anno 2011, resisi disponibili nell'ambito della manovra di assestamento di bilancio 2013,
- 3) utilizzando la quota ancora disponibile dell'impegno di spesa formalizzato con decreto PMT/2668/TPL 16.1 dd. 5.12.2011.

Con successiva deliberazione giuntale n. 1530 del 30.8.2013, a seguito delle variazioni di bilancio introdotte con la legge di assestamento n. 6/2013, è stato prenotato l'importo di euro 195.000,00 in conto competenza quale parziale finanziamento necessario per assicurare la prosecuzione del servizio sperimentale Micotra relativamente al periodo 9.6.2013- 14.12.2013; l'impegno dell'importo suddetto si è avuto con decr. n. PMT/5331/TPL 16.1 del 3.10.2013 con il quale si è provveduto altresì all'erogazione di

euro 262.282,00 mediante utilizzo delle somme già impegnate con decreto PMT/2668/TPL 16.1 dd. 5.12.2011 e non completamente utilizzate. L'erogazione della seconda parte del finanziamento è stata disposta con decr. n. PMT/6060/TPL 16.1 del 6.11.2013 utilizzando la quota residua di finanziamento concesso a Ferrovie Udine Cividale nel 2010 al fine di condurre un'analisi sulle prospettive di sviluppo della società stessa in vista dei nuovi affidamenti concernenti i servizi ferroviari regionali (euro 125.282,50). Con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione n.1803 del 30.9.2013 è stata disposta la reiscrizione nel capitolo di bilancio 3815 del residuo perento di euro 125.282,50, tenuto conto che la l.r. n. 27 del 31.12.2012 all'art. 5, comma 26, aveva previsto quanto segue: "Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per la quota non utilizzata, il contributo concesso nell'anno 2010 alla Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l finalizzato alla dotazione di un contributo conoscitivo volto alla definizione delle prospettive di sviluppo nella gestione dei servizi di interesse regionale, per la copertura parziale degli oneri derivanti dalla prosecuzione del progetto Micotra nel periodo giugno-dicembre 2013".

Alla conferma del servizio per il periodo 15.12.2013 – 13.12.2014 avvenuta con dgr. n. 2327 del 06.12.2013¹³⁶ e con dgr. n. 2411 del 13.12.2013¹³⁷, ha fatto seguito, solo nell'esercizio 2014, la prenotazione della spesa di euro 1.500.000,00¹³⁸.

In merito, si rappresenta che:

- 1) l'impegno di spesa è intervenuto in entrambe i casi successivamente alla stipula delle convenzioni come peraltro previsto dall'art. 44 della legge di contabilità regionale (l.r. 21/2007). Tuttavia, la stessa norma precisa, al comma 2 bis, che: "Il contratto è esecutivo a decorrere dalla data del decreto di impegno della relativa spesa, registrato ai sensi dell'articolo 58."

L'impegno delle somme relative alla prima proroga contrattuale (che decorreva dal 9.6.2013) si è avuto con decr. n. PMT/5331/TPL16.1 del 3.10.2013 per la parte di risorse stanziata a competenza, mentre l'impegno delle somme relative alla seconda proroga (decorrente dal 15.12.2013) si è avuto solo nel 2014 visto che con dgr. n. 310 del 21.2.2014 si sono prenotate le risorse stanziata a bilancio. L'esecuzione del contratto sicuramente è risultata antecedente agli atti di impegno,

¹³⁶ La delibera conferma il servizio sperimentale Udine- Villaco per il periodo considerato previo reperimento delle risorse necessarie.

¹³⁷ La Giunta Regionale con tale delibera prende atto della Convenzione predisposta dal Servizio Mobilità relativa alla prosecuzione del servizio.

¹³⁸ Dgr. n. 310 del 21.02.2014.

- 2) la difficoltà di reperire nuove risorse atte a finanziare la spesa conseguente alla prosecuzione del servizio di trasporto transfrontaliero ha determinato l'utilizzo anche di somme che precedentemente (negli esercizi 2010 e 2011) erano state destinate ad altre finalità e che non erano state impiegate fino a quel momento (esercizio 2013).

Tabella 199 - Impegni assunti a favore di Fuc nell'esercizio 2013 per il servizio di trasporto ferroviario locale e relativamente al progetto Micotra

FERROVIE UDINE CIVIDALE SRL	Importi dovuti per contratto	Importi impegnati (es. 2013)	importi impegnati (altri esercizi)
Servizio di trasporto ferroviario locale	€ 2.230.000,00	€ 2.000.000,00	0
Servizio di trasporto transfrontaliero - Micotra (periodo 9.6.2013-14.12.2013)	€ 659.000,00	€ 195.000,00	€ 464.000,00
Servizio di trasporto transfrontaliero - Micotra (periodo 15.12.2013-14.12.2014)	€ 1.500.000,00	0	€ 1.500.000,00

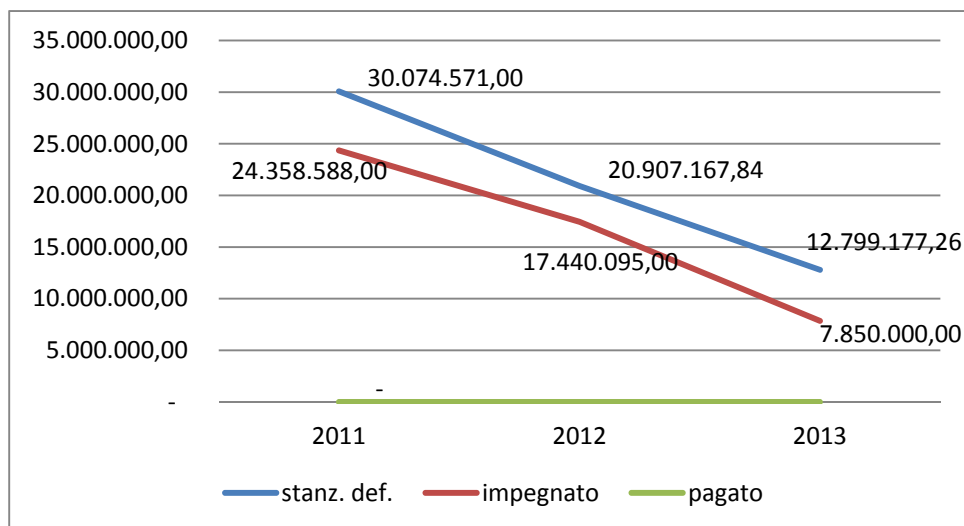
13.2 L'evoluzione della spesa per investimenti

Come evidenziato nel grafico di seguito riportato, il decremento degli investimenti risulta significativo nel triennio 2011-2013.

Gli stanziamenti hanno registrato una riduzione di euro 8.107.990,58 rispetto al 2012 (-38,78%) e di euro 17.275.393,74 rispetto al 2011 (57,44%).

Gli impegni dell'esercizio 2013 risultano inferiori per euro 9.590.095,00 rispetto a quelli assunti nell'esercizio immediatamente precedente (-54,99%), e per euro 16.508.588,00 rispetto a quelli assunti nel 2011 (-67,77%).

Evoluzione della spesa per tpl (parte capitale)



Fonte: rendiconti della Regione Friuli Venezia Giulia per gli esercizi 2011, 2012 e 2013

In merito si osserva che dalla relazione politico programmatica dell'esercizio 2013 emergeva l'intento di procedere nell'esercizio all'indizione di apposito bando di gara per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale, con l'utilizzo di finanziamenti statali provenienti dal Ministero dell'Ambiente e Territorio.

Infatti, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 735 del 19 dicembre 2011 è stato istituito un programma di finanziamenti volto a promuovere il miglioramento della qualità dell'aria mediante utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'art. 1 del decreto legge 21.2.2005, n. 16 "Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica", convertito con legge 22.4.2005 n. 58. Tale programma prevede lo stanziamento di risorse per euro 80.000.000,00 a copertura del 100% dell'investimento complessivo destinato alle Regioni e volto al miglioramento della qualità dell'aria attraverso l'ammodernamento del parco circolante destinato al trasporto pubblico locale. Le risorse assegnate alla Regione Friuli Venezia Giulia ammontano a euro 3.337.072,84 in relazione alla sua estensione territoriale e alla popolazione residente oltre che alla ricorrenza dei superamenti dei valori limite per le particelle PM10 nell'aria, causa del deferimento alla corte di Giustizia europea ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Nell'esercizio gli importi stanziati per euro 4.549.177,26 (cap. 3807- u.bi 3.7.2.1067) non sono stati oggetto di prenotazione/impegno, mentre la posta in entrata, di euro 1.212.104,42 (cap. 3807 – u.bi 4.2.28), correlata a tale capitolo di spesa è stata accertata anche se non riscossa. In merito, dalla relazione di verifica allegata al Rendiconto regionale emerge che "Per motivazioni tecniche connesse alla puntuale identificazione dei mezzi finanziati dallo Stato che saranno oggetto della fornitura dei veicoli per il trasporto pubblico locale su gomma, gli atti di gara sono stati portati all'esame della giunta regionale nel marzo 2014."

Tenuto comunque conto che in parte l'onere di adeguare il materiale rotabile è posto a carico delle aziende concessionarie¹³⁹, si sofferma l'attenzione sul fatto che la riduzione degli investimenti può assumere riflessi non secondari: in primo luogo può generare un aumento dei costi d'esercizio per le più frequenti attività di manutenzione e i costi connessi alla sicurezza; secondariamente, può incidere su aspetti di carattere ambientale (quali l'inquinamento, la congestione del traffico), sanitario ed economico

¹³⁹ Al riguardo, gli indirizzi di coordinamento per la "proroga dei contratti" di servizio per il trasporto pubblico di persone riportati nella delibera della giunta regionale n. 313 del 25.2.2011 pongono, tra l'altro, a carico delle aziende concessionarie del servizio di trasporto automobilistico e marittimo l'obbligo di rinnovo delle dotazioni al fine di garantire per l'intera durata della proroga un'età media non superiore a sette anni e mezzo ed un'età massima non superiore a quindici anni del materiale rotabile per le Unità di gestione Udinese, Pordenonese e Goriziana. Con riferimento all'Unità di gestione Triestina, all'azienda concessionaria è stato richiesto il rinnovo di materiale rotabile in quantità pari a trentatré mezzi annui.

(contrazione dei settori complementari legati ad esempio alla produzione dei mezzi di trasporto).

In merito si riscontra che se i dati relativi al trasporto automobilistico urbano ed extraurbano (dati Asstra 2012 - Indagine statistica circa gli autobus adibiti al trasporto pubblico locale delle Aziende Associate) evidenziavano un'età media del parco mezzi dedicato rispettivamente di 5,23 e 7,54 anni, il parco carrozze che esegue il servizio ferroviario presenta un'età media di circa 25 anni¹⁴⁰.

Tuttavia, in questo contesto caratterizzato da una difficoltà nel reperimento di risorse in conto capitale da destinare a nuovi investimenti nella rete e nel materiale rotabile, efficienza e qualità divengono gli unici obiettivi perseguibili per evitare crescenti costi medi di manutenzione conseguenti alla vetustà dei mezzi e contrazione della domanda per inadeguatezza del servizio.

13.3 Considerazioni conclusive

Dalla breve analisi sopra riportata emerge, sotto un profilo puramente contabile, che la contrazione delle risorse reperibili nell'esercizio si è tradotta in una alterazione delle modalità di assunzione degli impegni di spesa: se in alcuni casi gli impegni contrattuali non sono stati assunti tempestivamente, in altri casi non hanno tenuto conto dell'importo della sottesa obbligazione contrattuale, adeguandosi a quanto era stato allocato in bilancio. E ciò prescindendo dalla natura "sostanzialmente rigida" della spesa e generando un processo inverso di modifica delle condizioni contrattuali al fine di adeguarle agli stanziamenti di bilancio, piuttosto che far dipendere lo stanziamento di bilancio dagli impegni contrattuali già pattuiti¹⁴¹.

Considerando invece i riflessi della contrazione delle risorse sulla gestione nel suo complesso, si osserva che i tagli alla spesa possono teoricamente essere forieri di un peggioramento del servizio con conseguente contrazione della domanda. In questa difficile fase congiunturale, il recupero di efficienza risulta quindi l'unica strada praticabile al fine di rendere sufficienti le risorse disponibili.

A tal fine pare utile richiamare le misure che nell'ambito della "Relazione illustrativa", allegata al nuovo Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale approvato

¹⁴⁰ Dato tratto dalla relazione illustrativa allegata alla delibera n. 2265 del 13.12.2012 - Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale.

¹⁴¹ In merito, in sede di contraddittorio finale con nota prot. n. 20616 del 7.7.2014, la Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ha precisato che con riferimento a Trenitalia la congruità degli stanziamenti iniziali deriverebbe dall'applicazione di penali e detrazioni previste contrattualmente e che inciderebbero sulla quota da erogare a saldo; per i treni a lunga percorrenza, sono state avviate le necessarie valutazioni per assicurare maggiore corrispondenza tra le necessità derivanti dalle procedure contabili e gli atti conseguenti; per il servizio Micotra per il 2015 e 2016 sono già presenti risorse in bilancio che consentiranno una gestione dei tempi di definizione contrattuale e del successivo impegno tali da non ripetere le situazioni di criticità rilevate.

nell'esercizio 2013, venivano evidenziate al fine di migliorare il rapporto ricavi da traffico/costi operativi al netto dei costi infrastrutturali:

- 1) miglioramento dell'efficienza gestionale, perseguito attraverso nuovi affidamenti realizzati mediante l'attivazione di procedure concorsuali,
- 2) incremento della domanda, spinto da un miglioramento del servizio perseguibile mediante:
 - a. investimenti regionali per il rinnovo del parco rotabile e per la realizzazione di adeguati luoghi di interscambio,
 - b. una articolazione più razionale dei servizi di trasporto pubblico basata sull'integrazione e sulla specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto¹⁴².

Di fatto, le rilevazioni effettuate su scala nazionale evidenziano che la crisi economica ha prodotto una riduzione degli spostamenti, ma al contempo anche una mutazione nelle modalità di spostamento, con una riduzione dell'utilizzo del mezzo proprio in favore di quello pubblico in quanto meno costoso¹⁴³. Questa recente necessità può costituire quindi un'occasione importante per il settore del trasporto pubblico locale, a patto che lo stesso sia in grado di rinnovarsi guadagnando competitività.

Le procedure competitive per l'affidamento dei servizi di trasporto che l'Amministrazione si accinge ad avviare possono quindi rappresentare il momento migliore per ricondurre l'attività entro gli schemi di una più attenta regolarità contabile, per imprimere l'orientamento alla produzione di un servizio efficiente, sia al fine di attenuare il peso del settore sulle finanze regionali, sia a favore di un beneficio economico e qualitativo dei cittadini. A latere degli aspetti precontrattuali, si intravedono infatti i vantaggi che potranno derivare dall'esperimento delle procedure concorsuali, nell'ambito di un rafforzamento della posizione della Regione nei confronti dei suoi interlocutori, con possibili benefici per la qualità del servizio agli utenti.

¹⁴² Il senso dell'integrazione e specializzazione funzionale dei vari modi di trasporto viene descritta nel PRTPL come segue: "definire modalità di trasporto di caratteristiche omogenee e collegarle tra loro in un completamento reciproco di funzioni, consentendo così all'utenza di usufruire dell'intero sistema e assicurando, di conseguenza, la massima diffusione sul territorio della mobilità afferente il trasporto pubblico.

¹⁴³ In Italia, si è riscontrato che in periodi caratterizzati da una congiuntura economica positiva, leggeri incrementi del PIL pro capite seppur accompagnati da incrementi del prezzo della benzina, hanno portato ad una drastica riduzione degli spostamenti con i mezzi pubblici; al contrario, in una fase recessiva come quella attuale, la contrazione dell'uso del mezzo privato più che derivare da una riduzione del pil pro capite è risultata connessa ad un incremento del costo del carburante.

14. La spesa per trasferimenti concernenti l'assetto istituzionale del sistema Regione – Autonomie locali

14.1 Premessa metodologica e risultanze della gestione.

L'art. 4 dello Statuto di autonomia attribuisce alla competenza legislativa esclusiva¹⁴⁴ della Regione la materia dell'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. L'art. 9 del d.lgs. 2.1.1997 n. 9, recante le norme di attuazione per la suddetta materia, stabilisce che spetti alla Regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali e prevede che essa li finanzi con oneri a carico del proprio bilancio.

Analogamente a quanto avviene per la sanità regionale, il funzionamento del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia è quindi assicurato dalle risorse del bilancio regionale.

Ai fini della parificazione del rendiconto regionale acquista pertanto particolare rilevanza monitorare le dinamiche dei trasferimenti regionali alle autonomie locali, non solo per poter attribuire un valore finanziario a questa fondamentale prerogativa costituzionale della Regione, ma anche e soprattutto per verificarne l'incidenza sul bilancio regionale. L'analisi di tali dinamiche consente poi, indirettamente, di poter disporre di un quadro finanziario al quale riferire le variazioni delle esigenze di spesa degli enti locali, quali derivano e deriveranno dalle significative modificazioni dei loro assetti istituzionali previste dalla legislazione riformista dell'ultimo periodo.

Per questi motivi, in questa sede, da alcuni anni vengono analizzati i trasferimenti regionali finalizzati al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali della regione, ivi comprese quelle necessarie per il loro funzionamento. Si tratta di una parte delle risorse complessive che la Regione trasferisce agli enti locali, rimanendo escluse dall'analisi le risorse finalizzate alla realizzazione di specifici interventi, tra le quali rientrano quelle che, a titolo di contributo, assistono i mutui all'uopo contratti dagli enti locali.

I trasferimenti qui presi in considerazione sono pertanto definiti come quelli "attinenti l'assetto istituzionale" del sistema "Regione – autonomie locali" e rappresentano quindi la parte più rigida del complesso delle risorse loro trasferite, in quanto destinate a garantire il loro funzionamento e l'esercizio delle fondamentali

¹⁴⁴ Nel senso precisato dall'articolo stesso secondo cui la potestà legislativa nelle materie indicate dall'articolo 4 deve essere esercitata "in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni".

funzioni loro intestate.

L'analisi condotta dalla Sezione su siffatti trasferimenti segue il percorso metodologico adottato negli anni precedenti. Partendo dall'esame delle disposizioni normative dettate dall'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 ("legge finanziaria 2013"), l'art. 2 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 ("Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale n. 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti") e dall'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 ("assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007"), l'indagine si focalizza sulle assegnazioni delle risorse iscritte alla "Finalità 9 – Sussidiarietà e devoluzione", "Funzione 1 – Sistema delle autonomie locali" del bilancio regionale dell'anno 2013, che rappresenta l'aggregato contabile più significativo ai fini ora in esame.

In questo quadro, grande rilevanza esercitano le modalità di finanziamento della spesa e in particolare il finanziamento che trova fondamento nella compartecipazione degli enti locali ai proventi dei tributi erariali (cosiddetti decimini) nelle misure e nei termini annualmente stabiliti dalle leggi finanziarie regionali e dalle leggi di assestamento.

La relazione che segue, dopo una sintetica disamina delle risultanze della gestione finanziaria della "Funzione 9.1"¹⁴⁵, seguendo la logica espositiva dell'analisi comparata nel triennio 2011-2013, procede prioritariamente all'esame delle modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse da compartecipazione ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale, come definite dalla programmazione finanziaria (legge regionale n. 27 del 2012, legge regionale n. 6 del 2013 e Relazione politico-programmatica 2013-2015, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2012), per giungere alle verifiche sui dati finanziari della spesa, disaggregata fra le diverse finalizzazioni dei trasferimenti oggetto di analisi individuate dalla Sezione (trasferimenti ordinari, trasferimenti per l'esercizio associato di funzioni e servizi, trasferimenti per il concorso agli oneri del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasferimenti per sicurezza e polizia locale, trasferimenti a seguito di trasferimenti di funzioni, altri trasferimenti, trasferimenti diversi e spese dirette della Regione).

In tale contesto di analisi, preme sottolineare che la classificazione delle spese iscritte alla "Funzione 9.1", come riportata nelle diverse tabelle elaborate dalla Sezione, è impostata tenendo conto principalmente del profilo normativo delle spese medesime,

¹⁴⁵ Con tale sintetica locuzione si intende la spesa di cui alla finalità 9, funzione 1.

della loro attinenza a macro-obiettivi/settori di intervento rilevabili negli strumenti di programmazione finanziaria, dell'iscrizione a capitolo, nonché della loro aggregazione nelle unità di bilancio. I dati della gestione sono esposti in termini di utilizzo della risorse, intendendo con tale espressione l'insieme degli "impegni di spesa e dei trasferimenti a competenza derivata", presupponendo anche in relazione a questi ultimi l'esistenza di atti di gestione delle risorse.

Si precisa inoltre che, per lo svolgimento della presente analisi, ci si è avvalsi anche delle informazioni e dei dati riportati nella Relazione di verifica che accompagna il Rendiconto generale dell'anno 2013, nonché delle note illustrative della gestione finanziaria di interesse contenute nelle circolari trasmesse agli enti dalla competente Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme (note del 5 aprile 2013, del 31 luglio 2013, del 16 ottobre 2013).

14.2 Le risultanze della gestione finanziaria della funzione 9.1

La tabella che segue rappresenta i risultati della gestione finanziaria della "Funzione 9.1" (competenza e residui), tratti dal Rendiconto 2013, analizzati anche attraverso gli indicatori della "capacità di impegno" e della "velocità di pagamento".

Tabella 200. Risultanze della gestione finanziaria della funzione 9.1. Sistema delle Autonomie locali.

es. fin. 2013		comp. /resid.	Stanziamento definitivo da rendiconto (compet./residui) [A]	Impegni [B]	Trasferimenti a competenza derivata [C]	Totale risorse utilizzate [D] = [B] + [C]	Capacità di impegno [B] / [A]	Pagamenti		
Unità di bilancio								in c/competenza [E]	in c/ residui [F]	compless [G] = [E] +
9.1.11153	Trasferimenti al sistema delle Autonomie locali - Spese correnti	C	470.392.449,24	436.378.234,71	28.313.475,82	464.691.710,53	92,77%	416.075.236,25		429.728
		R	13.653.684,81	13.653.684,81		13.653.684,81	100,00%		13.653.684,81	
9.1.11154	Comparto unico regionale - Spese correnti	C	32.788.905,09	32.788.905,09	-	32.788.905,09	100,00%	32.788.905,09		32.788
		R	-	-		-			-	
9.1.11156	Polizia locale e politiche di sicurezza - Spese correnti	C	340.000,00	288.120,28	51584,00	339.704,28	84,74%	48.040,33		41
		R	538.483,95	460.329,54		460.329,54	85,49%		369.077,94	
9.1.11159	Funzioni delegate dalla Regione - Spese correnti	C	17.350.686,75	17.347.576,73	-	17.347.576,73	99,98%	13.947.626,17		17.058
		R	3.111.295,96	3.111.295,96		3.111.295,96	100,00%		3.111.295,96	
9.1.13420	Interventi specifici - Spese correnti	C	622.495,01	548.248,27	55.447,05	603.695,32	88,07%	43.113,92		25
		R	391.217,03	385.347,33		385.347,33	98,50%		215.397,33	
9.1.2.1153	Trasferimenti al sistema delle Autonomie locali - Spese d'investimento	C	13.988.570,63	13.389.098,43	587.708,20	13.976.806,63	95,79%	8.897.393,43		8.897
		R	365.990,00	365.990,00		365.990,00	100,00%		-	
9.1.2.1156	Polizia locale e politiche di sicurezza - Spese d'investimento	C	200.000,00	193.005,50	-	193.005,50	96,50%	-		403
		R	500.000,00	500.000,00		500.000,00	100,00%		403.835,00	
9.1.2.1159	Funzioni delegate dalla Regione - Spese d'investimento	C	7.400.000,00	7.400.000,00	-	7.400.000,00	100,00%	7.400.000,00		7.400
		R	-	-		-			-	
9.1.2.3420	Interventi specifici - Spese d'investimento	C	7.375.447,26	330.000,00	7.045.447,26	7.375.447,26	4,47%	50.000,00		50
		R	4.633.450,00	4.633.450,00		4.633.450,00	100,00%		-	
Totali funzione 9.1		C	550.458.553,98	508.663.189,01	36.053.662,33	544.716.851,34	92,41%	479.250.315,19		497.003.6
		R	23.194.121,75	23.110.097,64		23.110.097,64	99,64%		17.753.291,04	

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

Nella "Funzione 9.1", il raffronto fra gli stanziamenti definitivi (euro 550.458.553,98) e gli impegni di spesa (euro 508.663.189,01) evidenzia, sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse in termini di competenza, una capacità di impegno del 92,41% che, pur registrando una flessione rispetto all'anno precedente (-2,09%) e al 2011 (-4,39%), indica un positivo andamento gestionale. Gli impegni con l'ammontare più elevato (€ 436.378.234,71) sono iscritti all'U.Bi. 9.1.1.1153 "Trasferimenti al sistema della Autonomie locali – spese correnti" e afferiscono principalmente a capitoli relativi ai trasferimenti ordinari destinati agli enti locali.

I trasferimenti a competenza derivata ammontano a complessivi euro 36.053.662,33 e riguardano in primo luogo, la spesa iscritta all'u.bi. 9.1.1.1153 "Trasferimenti al sistema della Autonomie locali – spese correnti" per l'ammontare di euro 28.313.475,82, di cui euro 24.819.628,27 sono afferenti al cap. 1813 ("assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili") e i rimanenti euro 3.490.517,87 al cap. 2860 ("trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF conseguenti a provvedimenti normativi modificativi della disciplina dell'IRPEF"). Nel 2012, come nel 2011 invece, la competenza derivata afferiva principalmente all'u.bi. 9.1.2.3420 "Interventi specifici – spese di investimento" ed era riferita per la maggior parte alle "spese per lo sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 296 del 2006.

Le economie pari a euro 5.741.702,62 sono state conseguite per gli importi più elevati nell'U.bi. 9.1.1.1153, precisamente nei capitoli di spesa:

- cap. 1875 riguardante "fondo perequativo minori gettiti IMU 2013. Art. 10 , c. 7, l.r. 26.7.2013, n. 6 (€ 3.000.000,00);
- cap. 1600 "oneri relativi all' ammortamento di mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere pubbliche. Art. 3, c. 39, l.r. 26.2.2001 n. 4 (€ 872.893,19);
- cap. 1673 "assegnazioni compensative dallo Stato, da trasferire ai Comuni, a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili. Art. 10, c. 49, l.r. 14.8.2008 n. 9" (€ 800.000,00);
- cap. 1438 "incentivi per favorire la fusione dei Comuni mediante la promozione di una cultura sovracomunale e attraverso percorsi di sviluppo del territorio e di potenziamento dei servizi a livello sovracomunale. Art. 28 bis , l.r. 9.1.2006, n. 1; art. 10, c. 13 , l.r. 26.7.2013, n. 6" (€ 565.000,00);

- cap. 1743 “trasferimenti ai comuni che hanno deliberato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 10 , comma 35 , l.r. 29.12.2010, n. 22” (€ 300.000,00).

La quota delle economie di spesa ha subito una consistente flessione rispetto all'anno precedente, passando da euro 22.750.286,73 del 2012 a euro 5.741.702,62 del 2013 (-74,76%). Il decremento è evidente anche con rispetto all'ultimo triennio: l'ammontare delle economie nel 2013 ha subito, rispetto al 2011 (euro 9.071.601,37), un calo del 36,71%.

Anche le economie (disimpegni e perenzioni) conseguite sui residui registrano importi di poco conto (euro 83.979,09) che interessano in particolare l'u.bi. 9.1.2.1156 relativa a “polizia locale e politiche di sicurezza – spese correnti” per euro 78.109,39.

Il volume dei pagamenti rapportato agli impegni di spesa esprime una velocità di pagamento complessiva pari al 93,46%, derivante principalmente dal risultato positivo ottenuto nella competenza (velocità di pagamento pari al 94,22%).

14.3 La compartecipazione degli Enti locali ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale nell'anno 2013

Per l'anno 2013, le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono individuate dall'art. 10, c. da 3 a 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27: l'ammontare è stabilito nella misura di euro 370.592.212,88, incrementato dell'assegnazione straordinaria di euro 36.086.462,44 per un totale di euro 406.678.675,32. Secondo la previsione normativa dell'art. 10, c. 4, della citata legge regionale n. 27 del 2012, tale importo è ridotto di 20 milioni di euro in relazione alle previsioni statali di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e accantonato nel bilancio regionale al cap. 9616 per far fronte alle regolarizzazioni contabili connesse al maggior gettito del tributo comunale sui rifiuti e i servizi. Nel 2013, la legge regionale n. 12 del 2013, all'art. 2, c. 1, lett. d) ha disposto l'erogazione ai Comuni anche dei suddetti 20 milioni accantonati sul cap. 9616.

La tabella che segue (tabella 2) espone le destinazioni delle assegnazioni derivanti dalle compartecipazioni ai proventi dello Stato, stabilite dall'articolo 13, c. 2, 3, 4, 5, della legge regionale 27 del 2012 come modificato dall'art. 2, c. 1, lett. d) della legge regionale 12 del 2013, suddivise per unità di bilancio e per capitoli di spesa, e riporta pure, per un confronto, le corrispondenti assegnazioni degli esercizi 2011 e 2012.

Tabella 201. Trasferimenti a favore delle Autonomie locali. Assegnazione delle quote di compartecipazione ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo della spesa	Funzione	Unità di bilancio	Assegnazione - anno 2011			Assegnazione - anno 2012			Assegnazione - anno 2013		
			Normativa di riferimento	Ammontare	Cap.	Normativa di riferimento	Ammontare	Cap.	Normativa di riferimento	Ammontare	Cap.
			(l.r. 22/2010- l.r.11/2011)			(l.r. 18/2011- l.r.3/2012)			(l.r. 27/2012 - l.r. 6/2013)		
Trasferimento ordinario alle Province	9.1	9.1.1.1153	art 10, c.5, l.r. 22/2010	43.734.063,00	1739	art 13, c.6, l.r. 18/2011	41.264.352,93	1756	art 10, c.6, l.r. 27/2012	32.462.164,70	1856
Trasferimento ordinario ai Comuni	9.1	9.1.1.1153	art.10.c.6, lett.a), l.r. 22/2010	340.971.625,00	1739	art 13, c.7,lett.a), l.r. 18/2011; art. 2, c. 2 l.r. 3/2012	321.716.586,77	1756	art 10, c.8, 11, 12, 15 l.r. 27/2013	274.082.842,87	1856
Trasferimento ordinario alle Comunità montane	9.1	9.1.1.1153	art 10, c.10, l.r. 22/2010	7.079.374,85	1739	art 13, c.8, l.r.18/2011	6.955.625,67	1756	art 10, c.16 l.r. 27/2014	5.554.762,66	1856
Ulteriore assegnazione straordinaria alle Province	9.1	9.1.1.1153	art 10, c.1-2, l.r. 11/2011	3.146.274,00	1739	-	-	1739	-	-	-
Ulteriore assegnazione straordinaria ai Comuni	9.1	9.1.1.1153	art 10, c.1-3, l.r. 11/2011	17.051.632,34	1739	-	-	1739	-	-	-
Ai Comuni e alle Province - rimborso del minor gettito connesso all'abrogazione dell'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica	9.1	9.1.1.1153	-	-	-	-	-	-	art. 10 c. 5 l.r. 27/2012 e art. 10, c. 7 l.r. 14/2012	30.000.000,00	1809
A Enti locali - per esercizio coordinato di funzioni, per gestione associata di servizi, per finanziamento ai Comuni risultanti da fusione	9.1	9.1.1.1153	art 10, c.16, l.r. 22/2010	11.500.000,00	1513	art 13, c.14, l.r.18/2011	10.000.000,00	1513	art 10, c. 23 l.r. 27/2014	5.000.000,00	1513
A Enti locali - concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego	9.1	9.1.1.1154	art 10, c.22, l.r. 22/2010	15.921.508,00	1641	art 13, c.20, l.r.18/2011	15.921.508,00	1641	art 10, c.21,22 l.r. 27/2015	32.788.905,09	1832
A Enti locali - a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dalla istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego	9.1	9.1.1.1154	art 10, c.23, l.r. 22/2010	20.989.583,00	1642	art 13, c.21, l.r.18/2011	20.989.583,00	1642	-	-	-
Ai Comuni per oneri relativi a personale proveniente, per mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato	9.1	9.1.1.1153	art.10.c.6, lett.b), l.r. 22/2010	450.000,00	1739	art 13, c.7, lett.b), l.r.18/2011	350.000,00	1756	-	-	-
Ai Comuni soggetti ad intensi flussi turistici	9.1	9.1.1.1153	art.10.c.6, lett.c), l.r. 22/2010	800.000,00	1739	art 13, c.7, lett.c), l.r.18/2011	800.000,00	1756	-	-	-
Agli Enti locali - per concorso oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita	9.1	9.1.1.1153	art. 10, c.13, l.r. 22/2010	792.609,18	1739	art 13, c.11 l.r.18/2011	600.000,00	1756	-	-	-
			art. 10, c.1-5, l.r. 11/2011								
Ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni	9.1	9.1.1.1153	art. 10, c.39, l.r. 22/2010	800.000,00	1730	-	-	1730	-	-	-
Alle Province - per finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato, rispettivamente, nel 2008, nel 2009 e nel 2010 rispetto agli anni precedenti	9.1	9.1.1.1153	art. 10, c.46, l.r. 22/2010	1.249.429,58	1731	-	-	1731	-	-	-
			art. 10, c.1-7, l.r. 11/2011								
Ai Comuni montani con pop. inferiore a 3.000 abitanti - fondo per la razionalizzazione dei servizi scolastici	9.1	9.1.1.1153	art 10, c.18, l.r. 22/2010	1.000.000,00	1750	art 13, c.16 l.r.18/2011	700.000,00	1750	-	-	-

Tipologia/obiettivo della spesa	Funzion e	Unità di bilancio	Assegnazione - anno 2011			Assegnazione - anno 2012			Assegnazione - anno 2013		
			Normativa di riferimento	Ammontare	Cap.	Normativa di riferimento	Ammontare	Cap.	Normativa di riferiment o	Ammontare	Cap.
			(l.r. 22/2010- l.r.11/2011)			(l.r. 18/2011- l.r.3/2012)			(l.r. 27/2012 - l.r. 6/2013)		
Alle Province per spese d'investimento (art.3,c.60,L.R.1/200 7)	9.1	9.1.2.1153	art 10, c. 4, l.r. 22/2010	1.000.000,00	1514	art 13, c.4, l.r.18/2011	1.000.000,00	1514	Art 10 c. 5 l.r. 27/2012	1.000.000,00	1514
Al Comune di Codropo capofila associazione intercomunale Medio Friuli - acquisto dissuasori, posizionamento guardrail e ufficio mobile	9.1	9.1.2.1153		-			-		art. 10 c. 53 l.r. 27/2012	400.000,00	1840
Comunità Montana del Friuli Occidentale - interventi relativi al miglioramento dell'arredo urbano e della qualità dei centri abitati	9.1	9.1.2.1153		-			-		art. 10 c. 55 l.r. 27/2013	240.000,00	1841
All'ANCI Sez.FVG - contributo straord. per parziale ristoro oneri sostenuti da amministratori locali in controversie e giudizi nell'esercizio delle proprie funzioni	9.1	9.1.1.3420		-			-			-	
Alla Comunità collinare del Friuli - fondo straordinario per attuazione art.54 dello Statuto speciale della Regione	9.1	9.1.1.1153	art.11, c. 67, l.r. 17/2008 art 10, c. 4, l.r. 22/2010	300.000,00	1699	art 13, c.30 l.r.18/2011	250.000,00	1772		-	
Ai Comuni - accontonamento conseguente all'istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	9.1	9.1.1.1153		-			-		art 10, c. 4 l.r.27/2012 - art. 10, c. 4 l.r. 6/2013	20.000.000,00	9616
Al Comune di Tolmezzo - contributo straord. per spese gestione Uffici giudiziari e relativo servizio di sorveglianza	9.1	9.1.1.1153	art 10, c.55-56, l.r. 22/2010	200.000,00	1736	art 13, c.34 l.r.18/2011	200.000,00	1736	art 10, c. 5 e 48 l.r.27/2012	100.000,00	1736
Alle Province per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio scuolastico (art. 1, c.28, l.r. 30/2007)	6.1	6.1.2.5059	art 10, c. 4, l.r. 22/2010	4.000.000,00	1698	art 13, c.4 l.r.18/2011	4.000.000,00	1698	art 10, c. 5 l.r.27/2013	4.000.000,00	1698
Spese per la formazione del personale	6.2	6.2.1.1123	art 10, c.45, l.r. 22/2010 art. 5, c. 4, l.r. 16/2010	150.000,00	1326		-			-	
Per la scuola di formazione della funzione pubblica di cui all'art. 12, c. 14, l.r. 11/2011)	11.3	11.3.1.1180	-	-		art 13, c.36 l.r.18/2011	150.000,00	1326		-	
Al Comune di Pocenia - contributo per gli oneri sostenuti per il ricovero e la custodia dei cani randagi	7.2	7.2.1.1134		-					art. 10 c. 50 l.r. 27/2012	50.000,00	1406
Iniziative di formazione e aggiornamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale	11.3	11.3.1.1180		-			-		art 10, c.30 l.r.27/2012; art. 12 da c. 30 a c 32 l.r. 6/2013	1.000.000,00	1327
Totale assegnazioni coperte da quote di compartecipazione ai tributi erariali				471.136.098,95			424.897.656,37			406.678.675,32	

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

Dall'analisi comparata delle quote di compartecipazione dei tributi erariali nel triennio 2011-2013 (tabella 2) emerge che le assegnazioni destinate alle Autonomie locali nel 2013 registrano un decremento del 13,68% rispetto al 2011 e del 4,29% rispetto al

2012.

Relativamente all'esercizio 2013, l'esame dei singoli dati esposti nella precedente tabella evidenzia che le quote di compartecipazione ai tributi erariali sono destinate per l'ammontare di euro 401.628.675,32 corrispondente al 98,76% delle assegnazioni complessive, alla "Funzione 9.1 – Sistema delle Autonomie locali". La restante quota, pari a euro 5.050.000,00 è destinata come segue:

- euro 4.000.000,00 alla "Funzione 6.1 – Istruzione" e finanzia gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico realizzati dalle Province (ex articolo 1, c. 28, della l.r. 30 del 2007),
- euro 50.000,00 alla "Funzione 7.2 – Sanità pubblica – servizi territoriali sistema sanitario regionale",
- euro 1.000.000,00 alla funzione 11.3 "Funzionamento della Regione – Amministrazione regionale" afferente alla formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego.

Per quanto concerne la distribuzione delle assegnazioni all'interno della "Funzione 9.1", si rileva che essa ha interessato in primo luogo le assegnazioni per "trasferimenti ordinari" agli Enti locali (euro 312.099.770,23). Importi significativi sono destinati al concorso agli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego (euro 32.788.905,09) destinati a finanziare la spesa iscritta al capitolo 1832 e al rimborso del minor gettito connesso all'abrogazione dell'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica destinata ai Comuni e alle Province per l'ammontare complessivo di euro 30.000.000,00.

14.4 Le singole tipologie/obiettivi dei trasferimenti

Con riferimento alla gestione delle spese a favore del "sistema delle Autonomie locali", nel 2013 la spesa (impegni di spesa + trasferimenti a competenza derivata) che fa capo alla "Funzione 9.1" ammonta ad euro 544.716.851,34: nel raffronto con le risorse utilizzate nel 2012 (euro 541.588.805,32) essa presenta un aumento dello 0,58% (euro 3.128.046,02 in valore assoluto), mentre il raffronto con quelle utilizzate nel 2011 evidenzia un calo del 9,51% (57.247.876,64 in valore assoluto). Siffatti andamenti sono rilevabili dalla tabella sottostante contenente il riepilogo (in termini di impegni e trasferimenti a competenza derivata) dei trasferimenti regionali alle Autonomie locali iscritti alla "Funzione 9.1". L'unica voce ove si registra un aumento è quella afferente agli "altri trasferimenti agli enti locali" (+87,73%) che si riferisce alle assegnazioni non coinvolte negli altri obiettivi individuati dalla Sezione. L'ammontare riferito alle altre specifiche voci risulta in flessione. Come mostra la tabella un considerevole decremento coinvolge i trasferimenti per interventi in materia di sicurezza

(-40,49%).

Tabella 202. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti agli enti locali distinti per tipologia/obiettivo della spesa. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo della spesa	esercizio finanziario 2011	esercizio finanziario 2012	esercizio finanziario 2013	scostamento	
	Impegni di spesa e trasferimenti a competenza derivata (*)	Impegni di spesa e trasferimenti a competenza derivata (**)	Impegni di spesa e trasferimenti a competenza derivata (***)	% 2013 su 2012	% 2013 su 2011
Trasferimenti ordinari a Comuni, Province e Comunità montane [A]	412.182.969,19	369.936.565,37	311.199.770,23	-15,88%	-24,50%
Trasferimenti agli enti locali per l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi [B]	11.600.000,00	9.452.864,93	8.122.708,20	-14,07%	-29,98%
Trasferimenti agli enti locali per concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego [C]	36.911.091,00	36.911.091,00	32.788.905,09	-11,17%	-11,17%
Trasferimenti agli enti locali per interventi in materia di sicurezza e di polizia locale [D]	86.091,00	895.160,00	532.709,78	-40,49%	518,78%
Assegnazioni agli enti locali per il finanziamento delle funzioni trasferite [E]	27.684.985,33	28.195.688,69	26.375.224,73	-6,46%	-4,73%
Altri trasferimenti agli enti locali [F]	93.866.181,75	81.860.703,74	153.677.028,25	87,73%	63,72%
Trasferimenti diversi e spese dirette della Regione [G]	19.633.409,71	14.336.731,59	12.020.505,06	-16,16%	-38,78%
Totale TRASFERIMENTI E SPESE DIRETTE della Funzione 9.1	601.964.727,98	541.588.805,32	544.716.851,34	0,58%	-9,51%

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.**(*)anno 2011****Impegni di spesa = € 591.506.789,38****Competenza derivata = € 10.457.938,60****(**)anno 2012****Impegni di spesa = € 533.320.817,34****Competenza derivata = € 8.267.907,98****(***)anno 2013****Impegni di spesa = € 533.482.817,28****Competenza derivata = € 11.234.034,06**

Le tabelle che seguono espongono per ciascuna tipologia/obiettivo di spesa ulteriori dettagli della gestione finanziaria, dedotti dall'articolo 10 della legge regionale 27/2012 e dall'art. 10 della legge regionale 6/2013, come pure le informazioni sulle risultanze della gestione desunte dalla Relazione di verifica e dal rendiconto anno 2013

della Regione Friuli Venezia Giulia¹⁴⁶.

Tabella 203. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti ordinari ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo del trasferimento	Unità di bilancio	esercizio finanziario 2011			esercizio finanziario 2012			esercizio finanziario 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento (L.R. 22/2010 - L.R. 11/2011)	Impegni di spesa	Cap.	Normativa di riferimento (L.R. 18/2011 - L.R. 3/2012)	Impegni di spesa	Cap.	Normativa di riferimento (L.R. 27/2012 - L.R. 27/2013)	Impegni di spesa	Cap.	% 2013 su 2012	% 2013 su 2011
Trasferimenti ordinari alle Province	9.1.1.1153	art. 10, c. 5, l.r. 22/2010	43.734.063,00	1739	art. 13, c. 6, l.r. 18/2011	41.264.352,93	1756	art. 10, c. 6, l.r. 27/2012	32.462.164,70	1856	- 21,33%	- 25,77%
Trasferimenti ordinari ai Comuni	9.1.1.1153	art. 10, c. 6, lett. a) L.R. 24/2009	340.971.625,00	1739	art. 13, c. 7, lett. a) l.r. 18/2012; art. 2, c. 2, l.r. 3/2012	321.716.586,77	1756	art. 10, c. 8, l.r. 27/2013	273.182.842,87	1856	- 15,09%	- 19,88%
Trasferimenti ordinari alle Comunità Montane	9.1.1.1153	art. 10, c. 10, l.r. 22/2010	7.079.374,85	1739	art. 13, c. 8, l.r. 18/2013	6.955.625,67	1756	art. 10, c. 16, l.r. 27/2014	5.554.762,66	1856	- 20,14%	- 21,54%
Ulteriore assegnazione e straord. alle Province	9.1.1.1153	art. 10, c. 2, l.r. 11/2011	3.146.274,00	1739		-			-		-	-
Ulteriore assegnazione e straord. ai Comuni	9.1.1.1153	art. 10, c. 3, l.r. 11/2011	17.251.632,34	1739		-			-		-	-
Totale TRASFERIMENTI			412.182.969,19			369.936.565,37			311.199.770,23		- 15,88%	- 24,50%

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

Nell'anno 2013 le risorse impegnate per i “trasferimenti ordinari correnti” ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane ammontano a euro 311.199.770,23 pari al 57,13% del complesso delle risorse della funzione 9.1. Tali assegnazioni registrano una flessione del 15,88% rispetto al 2012 e del 24,45% rispetto al 2011 (-21,33% dei trasferimenti alle Province, -15,09% dei trasferimenti ai Comuni e -20,14% dei trasferimenti alle Comunità Montane) e all'insussistenza di assegnazioni straordinarie ai Comuni e alle Province disposte con legge di assestamento del bilancio.

Il quadro economico finanziario e i criteri di riparto dei trasferimenti ora in esame sono definiti dall'articolo 13, commi 7, 9, 10, 16 della legge regionale 27 del 2012 (Legge finanziaria 2013), con alcune variazioni introdotte successivamente dall'articolo 11, c. 4 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5. Nella specificità, la richiamata normativa dispone quanto segue:

- e) Alle Province è attribuito un fondo di euro 32.462.164,70 da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario attribuito per l'anno 2012. In

¹⁴⁶ Si precisa per chiarezza che la mancata esposizione della competenza derivata in calce ad alcune tabelle significa che con riferimento alla tipologia di spesa esposta nella tabella stessa, non si sono registrati importi ascriviti a competenza derivata.

linea con i criteri di riparto definiti per i trasferimenti 2012, è previsto che detto fondo venga erogato in tre rate con le seguenti modalità e tempistiche, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata (pari al 30% dello spettante) è erogata entro il 15 aprile 2013, la seconda (pari al 35% dello spettante) entro il 31 luglio 2013 e la terza (pari al 35% dello spettante) entro il 15 novembre 2013.

f) Le assegnazioni ordinarie attribuite ai Comuni ammontano ad euro 273.182.842,87 ripartite nelle seguenti quote:

- euro 92.814.176,82 a favore dei Comuni capoluogo di provincia da assegnare in tre rate: la prima rata (pari al 30% dello spettante) è erogata entro il 15 aprile 2013, la seconda (pari al 15% dello spettante) entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio (cioè entro il 31.9.2013) e la terza (pari al 55% dello spettante) entro il 15 novembre 2013.
- euro 100.391.806,32 a favore dei Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti da assegnare in due rate di pari importo, la prima entro il 15 aprile e la seconda entro il 15 novembre 2013 .
- euro 79.976.859,73 a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti da assegnare in due rate di pari importo, la prima entro il 15 aprile e la seconda entro il 15 novembre 2013.

Per l'ottenimento dei contributi erogati in diverse rate, gli enti sono tenuti al rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita.

La legge regionale n. 12 del 2013 riassegna i 20 milioni di euro, originariamente accantonati dall'importo spettante a favore del sistema delle autonomie locali per l'anno 2013 dall' articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 27/2010 per far fronte alle regolarizzazioni contabili a valere sulle quote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali di spettanza degli enti locali in relazione alle risorse da versare a favore dello Stato per la quota TARES allo stesso spettante. Tale importo è destinato ad alimentare la quota parte del trasferimento ordinario ai Comuni per l'anno 2012. L'assegnazione è ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato ai sensi dell'articolo 10, comma 8 della legge regionale n. 27 del 2010.

Per quanto sopra detto, i trasferimenti di carattere ordinario riservati ai Comuni nell'anno 2013 assommano ad euro 273.182.842,87, con una flessione del 15,09% rispetto all'ammontare del 2012 e del 19,88% in relazione ai trasferimenti del 2011.

- g) Alle Comunità Montane sono assegnati trasferimenti ordinari dell'ammontare di euro 5.554.762,66 (ridotti del 20,14% rispetto alle assegnazioni del 2012 e del 21,54% rispetto al 2011) da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario attribuito ai medesimi enti nell'anno 2012. La quota è erogata compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 31 marzo 2013.

In merito ai criteri per l'assegnazione dei "trasferimenti ordinari", nell'insieme emerge una situazione pressochè invariata rispetto al 2012, laddove, per l'ottenimento dei contributi erogati gli enti sono tenuti a comportamenti virtuosi afferenti al rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita.

Al riguardo, va segnalato che la ripartizione dei trasferimenti ordinari agli enti locali prevista nel 2013, come negli anni passati, è proporzionale al trasferimento assegnato nell'esercizio precedente. La legge regionale n. 18 del 2011 attribuisce a dette modalità di assegnazione dei fondi carattere di straordinarietà, in attesa della definizione di nuovi criteri di riparto di cui la legge finanziaria 2013 prevede il recepimento per assicurare un'adeguata distribuzione dei flussi finanziari e una migliore funzionalità della gestione dei servizi comunali in un'ottica federalista e perequativa. La legge finanziaria per il 2012 prevedeva anche che ai fini dello studio e della definizione di un nuovo sistema di quantificazione e assegnazione dei trasferimenti ordinari, entro il 31 marzo 2012, la Giunta Regionale costituisse un tavolo tecnico interistituzionale Regione-Comuni, che tenesse conto delle spese legate a funzioni fondamentali degli enti e dei parametri di virtuosità gestionale (art. 13, c. 7 e 10 l.reg. 18/2011). La tematica è stata attratta nell'ambito della riforma complessiva del sistema delle autonomie locali ove è stato istituito un "tavolo tecnico permanente per la finanza locale" (decr. n. 3 del 3 marzo 2014) con il compito di fornire un contributo propositivo in coerenza con le esigenze evidenziate annualmente dalla Giunta Regionale. Come in precedenza illustrato, con la deliberazione n. 2007 del 31 ottobre 2013 in precedenza commentata, la Giunta regionale ha in particolare, individuato, tra gli altri obiettivi della riforma, la ridefinizione dei trasferimenti ordinari ai Comuni e delle quote di compartecipazione ai tributi erariali (c.d. decimini).

Tabella 204. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti per esercizio coordinato di funzioni, gestione associata di servizi e fusioni tra Comuni. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo	Unità di	anno 2011	anno 2012	anno 2013	Scostamento %

del trasferimento	bilancio	Normativa di riferimento (L.R. 22/2010 -	Impegni di spesa	Cap.	Normativa di riferimento (L.R. 18/2011)	Impegni di spesa	Cap.	Normativa di riferimento (L.R. 27/2012)	Impegni di spesa e trasferimenti a competenza derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
		L.R. 11/2011)						L.R. 6/2013				
A Enti locali - per esercizio coordinato di funzioni, per gestione associata di servizi, finanziamento al Comune risultante da fusione	9.1.1.1153	art. 10, c. 16, l.r. 22/2010	11.500.000,00	1513	art. 13, c. 14, l.r. 18/2011	9.252.864,93	1513	art. 10, c. 23, l.r. 27/2012	5.000.000,00	1513	-45,96%	-56,52%
Alle Unioni di Comuni costituite entro il 15.9.2011 - incentivo straordinario secondo criteri definiti con Piano di valorizzazione territoriale 2011	9.1.1.1153	art. 10, commi 27-31; l.r. 11/2011	100.000,00	1758		-			-		-	-
Incentivo straordinario per percorsi di fusione tra comuni	9.1.2.1153		-		art. 10, c. 22 l.r. 14/2012	200.000,00	1820		-		-	-
Al Comune di Rivignano Teor assegnazione speciale a seguito dell'istituzione del Comune relativamente agli oneri di primo impianto	9.1.2.1153							art. 5, c. 4, l.r. 1/2013	2.500.000,00	1865	-	-
Finanziamenti di leggi istitutive di nuovi Comuni risultanti da fusioni	9.1.2.1153		-			-			587.708,20	9710-25012	-	-
Incentivo percorsi per la fusione tra Comuni che hanno gestito tramite Unione dei Comuni o tramite Associazione intercomunale funzioni o servizi per una durata non inferiore ai sei anni	9.1.1.1153		-			-		art. 10, c. da 13 a 17, l.r. 6/2013	35.000,00	1438	-	-
Totale Trasferimenti per GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI			11.600.000,00			9.452.864,93			8.122.708,20		-14,07%	-29,98%

Fonte: rendiconto anno 2012 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

(*)anno 2013**

Impegni di spesa = € 7.535.000,00

Competenza derivata = € 587.708,20

La tabella di cui sopra espone il dettaglio dei trasferimenti afferenti l'esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi e mostra una flessione delle risorse pari al 29,98% nel triennio e del 14,07% rispetto all'esercizio precedente.

Al riguardo si deve considerare che il legislatore regionale, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa degli enti locali, favorisce l'esercizio coordinato di funzioni e incentiva i processi di fusione tra Comuni con assegnazioni da erogare secondo criteri e modalità individuate nel Piano di valorizzazione territoriale di cui all'art. 26 della legge regionale n. 1 del 2006 approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale del 26 maggio 2011, n. 988.

Rispetto all'esercizio precedente, l'attenzione si è rivolta in particolare ai percorsi di fusione incentivati dalla necessità di razionalizzazione della spesa pubblica mantenendo immutata la qualità dei servizi erogati, per i quali la tabella mostra incentivi per euro 3.122.708,20 (cap. 1865, 9710-25012, 1438) contro i 200.000,00 dell'esercizio

precedente. Nel contempo, nel 2013 sono valorizzati anche i fenomeni di contenimento della spesa riferiti alla gestione associata di servizi a cui la legge finanziaria del 2013 destina 5 milioni di euro.

Tabella 205. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti per concorso agli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo del trasferimento		anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento (L.R. 22/2010)	Impegni di spesa	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa	Cap.	Normativa di riferimento (L.R. 27/2012)	Impegni di spesa	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
A Enti locali - concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego	9.1.1.1154	art. 10, comma 22 l.r. 22/2010	15.921.508,00	1641	art 13 c. 20, 21, 22 l.r. 18/2011	15.921.508,00	1641		-		-	-
A Enti locali - a titolo definitivo, concorso negli oneri derivanti dalla istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego	9.1.1.1154	art. 10, comma 23 l.r. 22/2010	20.989.583,00	1642	art 13 c. 20, 21, 22 l.r. 18/2011	20.989.583,00	1642		-		-	-
A enti locali e alla Comunità Collinare del Friuli - concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego	9.1.1.1154							art. 10, comma 21 l.r. 27/2012	32.788.905,09	1832	-	-
Totale Trasferimenti per COMPARTO UNICO			36.911.091,00			36.911.091,00			32.788.905,09		11,17%	11,17%

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

La tabella che precede mostra la dinamica dei trasferimenti per concorso agli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego. In merito si osserva che la disposizione dell'articolo 10, c. 21 e 22 della legge regionale n. 27 del 2012 prevede che il consorso regionale sugli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego da erogarsi in un'unica soluzione compatibilmente con i vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita sia commisurata in proporzione alle assegnazione attribuite nell'esercizio precedente compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale e nel rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita. A differenza degli esercizi precedenti, l'assegnazione è effettuata in unica soluzione e non tiene conto dei dati relativi al personale di cui all'art. 5 del d.P.R. 3 agosto 2010, n. 0182/Pres. (art. 10, c 21 della l.r. n. 27/2012). Di conseguenza, come evidenziato nella tabella, l'entità dei trasferimenti complessivi afferenti il comparto unico mostra una riduzione, rispetto all'esercizio e al triennio precedenti, di 11,17 punti percentuali.

Tabella 206. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti per interventi in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo del trasferimento	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento	Impegni di spesa + competenza derivata	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + competenza derivata	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa e trasferimenti a competenza derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati da Enti locali (spese correnti)	9.1.1.1156	-	-	-	art. 4, 14 l.r. 9/2009	485.760,00	1710	art. 4, 14 l.r. 9/2009	183.000,00	1710	- 62,33%	-
Contributi agli enti locali per iniziative "Giornata della polizia locale"	9.1.1.1156	articolo 23, l.r. 9/2009	4.802,00	1727	articolo 23, l.r. 9/2009	9.400,00	1727	art. 4 l.r. 9/2009	5.000,00	1727	- 46,81%	4,12%
Contributo straordin. al Comune di Azzano Decimo (quale capofila Associazione intercomunale Sile) - per acquisizione beni e copertura assicurativa in materia di politiche di sicurezza	9.1.1.1156	articolo 10, comma 66, l.r. 11/2011	81.289,00	1764	-	-	-	-	-	-	-	-
Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati da Enti locali (spese d'investimento)	9.1.2.1156	-	-	-	artt. 4 e 14, l.r. 9/2009	400.000,00	1717	artt. 4 e 14, l.r. 9/2009	193.005,50	1717	- 51,75%	-
spese per la formazione e l'aggiornamento della polizia locale	9.1.2.1156	-	-	-	-	-	-	art. 5 c. 5, art. 19, c. 1, art. 20 l.r. 9/2009	151.704,28	1715	-	-
Totale trasferimenti per interventi in materia di sicurezza e polizia locale			86.091,00			895.160,00			532.709,78		- 40,49%	818,78%

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

(*) anno 2013**

Impegni di spesa = € 481.125,78

Competenza derivata = € 51.584,00

La tabella espone il dettaglio dei trasferimenti afferenti la materia delle politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

Con la deliberazione 11 aprile 2013, n. 716, la Giunta regionale ha approvato il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2013. In ordine ai contenuti del Programma, partendo dall'esame delle situazioni di criticità rilevate sul territorio regionale, l'Amministrazione, data la scarsità delle risorse disponibili, nell'individuare le politiche di sicurezza da sostenere, ha deciso di dare continuità alle politiche di intervento già intraprese con il Programma 2012. Ha inoltre, deciso di favorire l'adeguamento delle strutture di polizia locale della Regione alle previsioni della legge regionale n. 9 del 29 aprile 2009, privilegiando la realizzazione dei progetti proposti dagli enti locali e, nel contempo, incentivando la costituzione di forme collaborative per lo svolgimento associato dei servizi di polizia locale. Per tali interventi

nel 2013 mette a disposizione sui cap. 1710 e 1717, risorse per complessivi euro 376.005,50 (-42,45% rispetto all'esercizio precedente) completamente impegnate o prenotate. A proposito di trasferimenti in materia di sicurezza va anche considerato che nel 2013 il legislatore regionale (art. 5, c. 5 della legge finanziaria 2013) ha autorizzato il sostegno a favore del volontariato e dell'associazionismo per la sicurezza stanziando sul cap. 1715 euro 151.704,28. L'impegno di spesa riguardante i trasferimenti agli enti locali per la realizzazione della "giornata della polizia locale" riporta una flessione (- 46,81% rispetto al 2012 e -4,12% rispetto al 2011).

Tabella 207. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Assegnazioni per trasferimento di funzioni. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo del trasferimento	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento	Impegni di spesa + competenza derivata	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + competenza derivata	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + competenza derivata	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
A Enti locali per finanziamento di funzioni trasferite ai sensi della L.R. 24/2006 (spese correnti)	9.1.1.1 159	articolo 10, commi 25-26, l.r. 22/2010	5.767.044,54	1520	articolo 13, c. 23 e 24 l.r. 18/2011	5.767.044,54	1520	articolo 10, commi 25-26, l.r. 27/2012	5.150.000,00	1520	- 10,70 %	- 10,70 %
A Enti locali per finanziamento di funzioni conferite ai sensi della L.R. 24/2006 (spese d'investimento)	9.1.2.1 159	articolo 10, commi 25-26, l.r. 22/2010	7.274.600,00	1522	art. 13, c. 23 e 24 l.r. 18/2011	8.274.600,00	1522	art. 10, c. 22 e 24 l.r. 12/2010	7.400.000,00	1522	- 10,57 %	1,72 %
Alle Province per finanziamento di funzioni in materia di risparmio energetico, conferite ai sensi della L.R. 24/2006	9.1.2.1 159	articolo 10, comma 55, l.r. 24/2009	1.000.000,00	1522	---	---	---	---	---	---	---	---
Alle Province per finanziamento di funzioni in materia di programmazione faunistica (art. 8 bis, c.5, lett.a bis), LR 6/2008)	9.1.2.1 159	articolo 10, commi 22-23, l.r. 12/2010	30.000,00	1522	---	---	---	---	---	---	---	---

A Enti locali - per risorse connesse al personale trasferito ai sensi della LR.24/2006	9.1.1.1 159	articolo 10, comma 28, l.r. 22/2010	699.016,14	1540	art. 13, c. 25 lett. a) e c. 26 l.r. 18/2011	8.402.576,73	1540	articolo 10, commi 27, lett. a) e 28 l.r. 27/2012	8.402.576,73	1540	0,00 %	1102,0 %
Alle Province per svolgimento funzioni in materia di politiche del lavoro (L.R.18/2005)	9.1.1.1 159	articolo 10, comma 27, lett.a), l.r. 22/2010	7.704.324,65	1540		---			---		---	---
Alle Province per svolgimento funzioni in materia di politiche del lavoro (L.R.18/2005)	9.1.1.1 153	articolo 10, comma 27, lett.b), l.r. 22/2010	800.000,00	1657	art. 13, c. 25 lett. b) l.r. 18/2011	1.760.000,00	1771	articolo 10, commi 27, lett. b) l.r. 27/2012	1.627.648,00	1771	- 7,52 %	103,46 %
Alle Province per svolgimento funzioni in materia di politiche del lavoro (L.R.18/2005): sostegno e potenziamento uffici preposti	9.1.1.1 153	articolo 10, comma 27, lett. c), l.r. 22/2010	960.000,00	1741		---			---		---	---
Alle Province - trasferimenti o risorse per spese relative al personale degli Uffici della Motorizzazione civile	9.1.1.1 159	art. 3, commi 90-90 bis l.r. 30/2007	3.450.000,00	3814	art. 3, commi 90-90 bis l.r. 30/2007	3.791.467,42	3814	art. 3, commi 90-90 bis l.r. 30/2007	3.795.000,00	3814	0,09 %	10,00 %
Alla Provincia di Udine per contributi a soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica edilizia (materia trasferita art. 20 l.r. 24/2006)	9.1.2.3 420		---		art. 10, c. 66 l.r. 14/2012	200.000,00	3595		---		---	---
Totale assegnazioni per TRASFERIMENTO DI FUNZIONI			27.684.985,33			28.195.688,69			26.375.224,73		- 6,46 %	- 4,73 %

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

La tabella che precede espone le assegnazioni agli enti locali riferite alle funzioni trasferite dalla Regione sulla base di specifiche disposizioni di legge regionale. Più precisamente, la tabella si riferisce alle funzioni trasferite agli enti locali in attuazione

della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport"), che ha attuato il programma regionale di devoluzione. Per il finanziamento delle funzioni trasferite ai Comuni, Province e Comunità montane risultano impegnati, nel bilancio 2013, i seguenti fondi:

- euro 12.550.000,00 (cap. 1520 e 1522), da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2012
- euro 8.402.576,73 (cap. 1540) quale costo del personale trasferito agli enti
- euro 1.627.648,00 (cap. 1771) destinati alle sole Province per lo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro attribuite dalla legge regionale n. 18 del 2005.

Ai finanziamenti degli enti locali per funzioni trasferite dalla legge regionale n. 24 del 2006, si aggiungono i fondi destinati al finanziamento delle spese sostenute dalle Province per il personale degli uffici della Motorizzazione civile (euro 3.795.000,00) che risultano in lieve aumento rispetto al 2012 (0,09%). Si tratta delle funzioni devolute alle Province ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 ("Attuazione del decreto legislativo 111 del 2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità") che, unitamente ad altri interventi legislativi, ha attuato il riordino legislativo previsto dall'art. 6 della succitata legge regionale n. 24 del 2006.

Tabella 208. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Altri trasferimenti agli enti locali. Esercizi finanziari 2010-2012

Tipologia/o biettivo del trasferimen- to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen- to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norma- tiva di riferimen- to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati- va di riferimen- to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
Ai Comuni per oneri relativi a personale proveniente, per mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 6, lett.b), L.R. 22/2010	450.000,00	1739	art. 13 c. 7 lett. b) l.r. 18/20 11; art. 10, c. 11 l.r. 14/20 11	362.869,10	175 6	Articolo 10, comma 11 L.R. 27/2012	154.632,66	1856	- 57,39 %	- 65,64 %
Ai Comuni soggetti ad intensi flussi turistici	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 6, lett.c), L.R. 22/2010	800.000,00	1739	art. 13 c. 7 lett. c) l.r. 18/20 11; art. 10 c. 11 l.r. 14/20 11	800.000,00	175 6	Articolo 10, comma 11 L.R. 27/2013	600.000,00	1856	- 25,00 %	- 25,00 %

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norm ativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
Ai Comuni - per la compensazio ne a favore di particolari situazioni	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 39, L.R. 22/2010 Art. 10, c. 57 e c. 89 (TAB. J), L.R. 11/2011	1.430.000,00	1730	Art. 10, c. 57 e c. 89 (TAB. J), L.R. 11/20 11 art. 13. c. 32 L.R. 18/20 11	550.000,00	173 0		---		---	---
A Enti locali - concorso oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita	9.1.1.11 53	Art.10, c.13, L.R.22/201 0 Art.10, c.5, L.R. 11/2011	792.609,18	1739	art. 13 c. 11 l.r. 18/20 11; art. 10 c. 12 l.r. 14/20 11	781.426,87	175 6	Articolo 10, comma 12 L.R. 27/2012	87.584,85	1856	88,79 %	- 88,95 %
Ai Comuni, assegnazioni compensativ e dallo Stato, a titolo di rimborso per le minori entrate ICI degli edifici di culto	9.1.1.11 53	Articolo 2, comma 36, L.R.22/200 7	93.034,05	1561	Articol o 2, comm a 36, L.R.22 /2007	93.034,05	156 1	Articolo 2, comma 36, L.R.22/2 007	93.034,05	1561	---	---
trasferimenti compensativ i di minori introiti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF conseguenti a provvedimen ti modificativi della disciplina dell'IRPEF	9.1.1.11 53		---			---		Artt. 5 e 6 L. 244/200 7, D.L. 185/200 8, L.R. 17/2008, D.L. 225/201 0, L. 220/201 0, D.LGS. 23/2011	5.357.292,41	2860	---	---
Ai Comuni, assegnazioni compensativ e dallo Stato, di importo corrisponden te ai trasferimenti erariali derivanti dall' abolizione dell'imposta sulle insegne - dall' annualità 2006	9.1.1.11 53	Articolo 4, comma 35, L.R.2/2006	1.808.189,01	1599	Articol o 4, comm a 35, L.R.2/ 2006	1.808.189,01	159 9	Articolo 4, comma 35, L.R.2/20 06	1.808.189,01	1599	---	---
Ai Comuni, assegnazioni compensativ e dallo Stato, a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizion e dell'ICI sugli immobili adibiti ad	9.1.1.11 53	Articolo 10 comma 49, L.R.9/2008	78.842.126,7 3	1673	Articol o 10 comm a 49, L.R.9/ 2008	13,61	167 3	Articolo 10 comma 49, L.R.9/20 08	13,61	1673	0,00%	- 100,0 0%

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norm ativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferime nto	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
abitazione principale												
Ai Comuni, assegnazioni compensativ e dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizion e dell'ICI	9.1.1.11 53		----		art. 10, c. 16 l.r. 14/20 12; dgr 173/2 012	11.408.148,6 2	181 3	art. 10, c. 16 l.r. 14/2012; art. 10 c. 38 L.R. 27/2012	74.219.628,2 7	1813	550,5 8%	----
Conguaglio per il minor gettito connesso all'applicazio ne in via anticipata dell'imposta municipale propria	9.1.1.11 53		----		art. 2, c. 9 l.r. 3/201 2, all. j l.r. 14/20 12, art. 31, c. 4 l.r. 13/20 12	2.092.537,73	177 5		----		----	----
Rimborso per il minor gettito connesso all'applicazio ne dell'addizion ale comunale e provinciale energia elettrica	9.1.1.11 53		----		art. 10, c. 7, 8 l.r. 14/20 12	24.420.674,1 1	180 9	art. 10, c. 7, 8 l.r. 14/2012	30.000.000,0 0	1809	22,85 %	----
Ai Comuni - recupero risorse conseguenti all'istituzione della TARES in relazione a quanto disposto dall'art. 14 del d.l. n. 201/2011	9.1.1.11 53		----			----		Articolo 10, comma 44 L.R. 27/2012	20.000.000,0 0	9616	----	----
A Enti locali - per oneri per ammortame nto di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere pubbliche	9.1.1.11 53	Art.1, c. 90, L.R.30/200 7 Art. 10, c. 40, L.R. 24/2009	279.535,54	1702	Art.1, c. 90, L.R.30 /2007 Art. 10, c. 40, L.R. 24/20 09	279.535,52	170 2	Art.1, c. 90, L.R.30/2 007 Art. 10, c. 40, L.R. 24/2009	583.714,64	1702	108,8 2%	108,8 2%
Alle Province . A sollevio oneri per mutui o altra forma di ricorso al mercato finanziario, per la progettazion e e realizzazione di opere di viabilità di competenza	9.1.2.11 53		----		art. 13, c. 89 l.r. 18/20 11	600.000,00	181 7	art. 13, c. 89 l.r. 18/2011	857.246,00	1817	42,87 %	----
Al Comune di Talmassons. Finanziamen to	9.1.2.11 53		----		art. 6, c. 133 l.r. 18/20 11	25.000,00	182 1	art. 6, c. 133 l.r. 18/2011	25.000,00	1821	0,00%	----

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norm ativa di riferi ment o	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferime nto	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
straordinario a sollievo degli oneri relativi ai mutui, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, per opere di ristrutturazio ne della sala teatrale												
Al Comune di Arta Terme per oneri di ammortame nto mutuo per ristrutturazio ne terme	9.1.1.11 53		---		art. 10, c. 41 l.r. 14/20 12	25.000,00	182 9	art. 10, c. 41 l.r. 14/2012	10.000,00	1829	- 60,00 %	---
Al Comune di Arta Terme contributo straordinario per oneri necessari per la riapertura dello stabilimento termale di proprietà comunale	9.1.1.34 20		---			---		Articolo 10, comma 29 L.R. 6/2013	400.000,00	1889	---	---
A Province, per finanziament o del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 46, L.R. 22/2010 Articolo 10, comma 7, L.R.11/201 1	1.249.429,58	1731		---			---		---	---
Ai Comuni quota 5 per mille gettito IRPEF (trasferimen ti derivanti da assegnazioni statali)	9.1.1.11 53	Articolo 11, comma 62-64, L.R. 17/2008	3.329,68	1628		---			---		---	---
Ai Comuni quota 5 per mille gettito IRPEF (trasferimen ti derivanti da assegnazioni statali)	9.1.1.11 53	DGRP 14.6.2012 N. 77; DGRP 18.7.2013 N. 104	578.435,55	1766	DGRP 14.6.2 012 N. 77; DGRP 18.7.2 013 N. 104	580.542,26	176 6	DGRP 14.6.201 2 N. 77; DGRP 18.7.201 3 N. 104	600.558,83	1766	3,45%	3,82%
Ai comuni assegnazioni statali connesse al gettito del 5 per mille	9.1.1.11 53		---		art. 11, c. 62 l.r. 17/20 08	3.329,68	162 8	art. 11, c. 62 l.r. 17/2008	3.329,68	1628	0,00%	---
Al Comune di Precenico -contributo straordinario per spese di funzionamen to	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 61, L.R. 11/2011	40.000,00	1760		---			---		---	---
Al Comune di Tolmezzo -contributo straordinario per gest.Uffici giudiziari e altri oneri da	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 55, L.R. 22/2010	200.000,00	1736	art. 13, c. 34 L.R. 18/20 11; tab. M	300.000,00	173 6	Articolo 10, comma 48 L.R. 27/2013	300.000,00	1736	0,00%	50,00 %

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norm ativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
funzioni comprensori ali												
Al Comune di Vajont - contributo straord. per spese di funzionamen to	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 59, L.R. 11/2011	80.000,00	1757	art. 10, c. 44 l.r. 14/20 12	20.000,00	185 7		---		---	---
Al Comune di Pordenone per gestione fabbricati da destinare ad uso pubblico	9.1.1.11 53		---		art. 13, c. 96 L.R. 18/20 11	50.000,00	141 0		---		---	---
Ai Comuni per ricognizione aree gravate da usi civici	9.1.1.11 53	Art 12,c. 47-48,LR 12/2009 Articolo 10, comma 57, L.R. 24/2009 - (TAB. J)	---		Art 12,c. 47,LR 12/20 09 Articol o 10, comm a 46, L.R. 24/20 09	5.942,08	173 4	Art 12,c. 47,LR 12/2009 Articolo 10, comma 46, L.R. 24/2009	5.975,60	1734	0,56%	---
Agli Enti locali - fondi erariali loro spettanti, non previsti da disposizioni regionali, corrisponden ti a trasferimenti dello Stato	9.1.1.11 53	Articolo 11, comma 72, L.R. 17/2008	1.058.272,00	1701	Articol o 11, comm a 72, L.R. 17/20 08	1.041.312,95	170 1	Articolo 11, comma 72, L.R. 17/2008	8.115.730,23	1701	679,3 7%	666,8 9%
Ai Comuni che hanno deliberato l'aliquota addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	9.1.1.11 53		---		art. 10, c. 35 L.R. 22/20 10	675.179,73	174 3	art. 10, c. 35 L.R. 22/2010	547.213,06	1743	18,95 %	---
Assegnazion e ai Comuni montani con pop. inferiore a 3.000 abitanti - fondo per la razionalizzaz ione dei servizi scolastici	9.1.1.11 53	Articolo 10, comma 18, L.R. 22/2010	800.000,00	1750	Articol o 10, comm a 18, L.R. 22/20 10; Articol o 13, c. 16, L.R. 22/20 10	700.000,00	175 0		---		---	---
Fondo straordinario ai comuni con pop. superiore ai 20.000 ab.	9.1.1.11 53		---		art. 3, c. 4,5,6 l.r. 3/201 2	5.949.208,00	175 6		---		---	---
Alla Provincia di Pordenone, contributo straordinario per iniziative di promozione nelle celebrazioni del 100^ anniversario	9.1.1.14 20	Articolo 10, commi 68-69, L.R. 11/2011	30.000,00	1765		---			---		---	---

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norm ativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
dell'Aeroporto o militare "Pagliano e Gori" di Aviano.												
Alla Provincia di Pordenone. Finanziamen to straordinario per per la gestione dell'agenzia "Agency for international development rinascita 6 maggio 1976"	9.1.1.11 53		---		art. 2, c. 72 l.r. 18/20 11	50.000,00	690 0		---		---	---
Alle Province per spese d'investimen to	9.1.2.11 53	Art. 3, c. 60, L.R. 1/2007 Art. 10, c. 4, L.R.22/201 0	1.000.000,00	1514	Art. 3, c. 60, L.R. 1/2007 7 Art. 10, c. 5, L.R.24 /2009	1.000.000,00	151 4	Art. 3, c. 60, L.R. 1/2007 Art. 10, c. 5, L.R.24/2 009	1.000.000,00	1514	0,00%	0,00%
Alle Province per interventi relativi ad opere pubbliche	9.1.2.11 53	Articolo 2, comma 34, L.R. 1/2004	1.000.000,00	1612	Articol o 2, comm a 34, L.R. 1/200 4	1.000.000,00	161 2	Articolo 2, comma 34, L.R. 1/2004	1.000.000,00	1612	0,00%	0,00%
Alle Province, assegnazioni annue costanti per spese d'investimen to - in attuazione L.R.10/1988	9.1.2.11 53	Articolo 3, comma 31, L.R.3/2002	2.000.000,00	1620	Articol o 3, comm a 31, L.R.3/ 2002	2.000.000,00	162 0		---		---	---
Alle Province, contributo straordinario pluriennale per progettazion e e realizzazione interventi sulla viabilità e su edifici scolastici	9.1.2.11 53	Articolo 10, commi 64-67, L.R. 22/2010	135.950,00	1749		---			---		---	---
Alle Province. Finanziamen to straordinario pluriennale per oneri relativi a mutui o altra forma di ricorso al mercato finanziario, per ristrutturazio ne teatro di Flambro	9.1.2.11 54		---		art. 13, c. 85 l.r. 18/20 11	600.000,00	181 6	art. 13, c. 85 l.r. 18/2011	1.200.000,00	1816	100,0 0%	---
Al Comune di Sacile. Contributo straordinario per la realizzazione	9.1.2.34 20		---		art. 10, c. 56, l.r. 14/20 12	150.000,00	182 7	art. 10, c. 56, l.r. 14/2012	150.000,00	1827	0,00%	---

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norma tiva di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
di opere edili e impiantistich e da eseguirsi all'interno dell'istituto scolastico comprensivo di Sacile												
Ai Comuni, per il funzionamen to delle commissioni comunali per prevenzione rischi valanga	9.1.1.34 20	Articolo 15, L.R. 34/1988	516,46	2931		---			---		---	---
Al Comune di Pordenone per le spese da sostenere per permettere l'utilizzo come nuova sede della Prefettura di Pordenone di un immobile di proprietà comunale	9.1.2.34 20		---		Art. 10, comm a 53, L.R.14 /2012	50.000,00	182 6	Art. 10, comma 53, L.R.14/2 012	50.000,00	1826	0,00%	---
Alle autonomie locali. Trasferiment i per sostegno investimenti	9.1.2.11 53		---		art. 10, c. 27 l.r. 14/20 12	16.630.145,0 6	182 3		---		---	---
Al Comune di Forgaria. Contributo straordinario per il completame nto delle aree ricreative adiacenti alla viabilità comunale	9.1.2.34 20		---		art. 10, c. 60 l.r. 14/20 12	25.000,00	205 2		---		---	---
Ai Comuni - sovvenzioni straordinarie per ricostruzione della vegetazione arborea/arb ustiva - fondi d.lgs 143/1997	9.1.2.11 53	Decreto legislativo 4.6.1997, n. 143	70.000,00	6684		---			---		---	---
Ai Comuni - sovvenzioni straordinarie per ricostituzion e della vegetazione arborea/arb ustiva - art. 1, L.R. 72/1983	9.1.2.11 53	Articolo 1, L.R. 72/1983	47.996,77	6693		---			---		---	---
Agli Enti locali - finanziament o degli interventi programmati dagli ambiti per lo sviluppo	9.1.2.11 53	Articolo3, comma 37, L.R. 1/2007	980.000,00	1506	art. 3, c. 37 l.r. 1/200 7; art. 2, c. 11 l.r. 22/20 07	7.369.254,16	150 6	art. 3, c. 37 l.r. 1/2007; art. 2, c. 11 l.r. 22/2007	6.106.852,43	1506	17,13 %	523,1 5%

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norm ativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
territoriale (ASTER).												
Agli Enti locali - finanziament o degli interventi programmati dagli ambiti per lo sviluppo territoriale (ASTER). Spese di investimento	9.1.2.11 53		---		art. 25 l.r. 1/200 6; art. 13, c. 38 l.r. 18/20 11	100.000,00	175 4		---		---	---
A Enti locali per iniziative finalizzate alla realizzazione di un bilancio ambientale	9.1.1.14 20	Articolo 11, commi 28-30, L.R. 17/2008	96.757,20	1420		---			---		---	---
Ai Comuni per il funzionamen to delle commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga	9.1.2.34 20		---			---		art. 15 L.R. 34/1988	1.032,92	2931	---	---
Alla Comunità Montana del Friuli Occidentale per l'intervento relativo al miglioramen to dell'arredo urbano e della qualità dei centri abitati	9.1.2.34 20		---			---		Articolo 10, comma 55 L.R. 27/2013	240.000,00	1841	---	---
Al Comune di Dogna per il sostegno delle spese relative alle opere di messa in sicurezza della viabilità comunale	9.1.2.11 53		---			---		Articolo 10, comma 57, 58 L.R. 27/2013	20.000,00	1843	---	---
Al Comune di San Leonardo finanziament o straordinario per la sistemazione della viabilità comunale	9.1.2.11 53		---			---		Articolo 10, commi da 59 a 61, 58 L.R. 27/2013	20.000,00	1850	---	---
Ai Comuni di Faedis, Nimis, e Chiusaforte per interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità comunale	9.1.2.11 53		---			---		Articolo 10, commi da 62 a 64 L.R. 27/2013	20.000,00	1855	---	---

Tipologia/o biiettivo del trasferimen to	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimen to	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Norm ativa di riferi ment o	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normati va di riferime nto	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
Al Comune di Porpetto. Finanziamento per la realizzazione di un magazzino comunale e di un'ecopiazza	9.1.2.34 20		---		Art. 10, comma 63, L.R.11/2011	100.000,00	1762	Art. 10, comma 63, L.R.11/2011	100.000,00	1762	0,00%	---
Al Comune di Tarvisio. Trasferimenti al fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil	9.1.2.34 20		---		art. 16, c. 8 e 9 l.r. 18/2011	214.361,20	1413		---		---	---
Totale ALTRI TRASFERIMENTI agli Enti locali			93.866.181,75			81.860.703,74			153.677.028,25		87,73 %	63,62 %

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

(*)anno 2011

Impegni di spesa = € 92.731.947,79

Competenza derivata = € 1.134.233,96

()anno 2012**

Impegni di spesa = € 80.683.491,78

Competenza derivata = € 1.177.211,96

(*)anno 2013**

Impegni di spesa = € 150.183.180,70

Competenza derivata = € 3.493.847,55

La suesposta tabella riporta l'evidenza dei trasferimenti agli Enti locali non compresi nelle specifiche classificazioni già commentate. Sono state qui inserite le assegnazioni non rientranti in predefiniti macro-obiettivi, ovvero quelle non attinenti l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi demandati alle Autonomie locali, nonché le contribuzioni straordinarie.

Dalla tabella si evince che l'ammontare complessivo delle risorse impegnate e

trasferite all'esercizio successivo è pari a euro 153.677.028,25, che risulta in consistente aumento sia rispetto all'anno precedente (+87,73%) che con riferimento al 2011 (+63,62%) soprattutto per effetto dell'importante incremento registrato rispetto ai trasferimenti consistenti in assegnazioni compensative dello Stato per il minor gettito delle imposte (cap. 1561, 2860, 1599, 1673, 1813, 1701): si è passati da euro 14.257.664,19 del 2012 a euro 89.500.853,53 del 2013. L'incremento che in termini percentuali è pari al 527,74%, è frutto del trend delle assegnazioni compensative delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'ICI (nel 2013 euro 74.219.628,27) e dei trasferimenti agli enti locali di assegnazioni statali relative a fondi erariali di spettanza degli enti locali medesimi relativi al corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale (euro 8.115.730,23 nel 2013). Da notare altresì che sull'incremento nel 2013 della tipologia di trasferimenti in esame incide anche il recupero delle risorse conseguenti all'istituzione della TARES pari a 20.000.000,00 (cap. 9616). Si è registrato un aumento anche se non particolarmente significativo, anche nell'ammontare dei trasferimenti regionali relativi ai rimborsi per il minor gettito delle imposte che nel 2013, pur avendo interessato esclusivamente il gettito connesso all'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica (cap. 1809 per euro 30.000.000,00), hanno registrato un aumento di 13,15 punti percentuali.

Nel 2013 assume rilievo anche la componente relativa ai trasferimenti a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali che passano da euro 279.535,54 del 2011 a euro 1.529.535,52 del 2012 e a euro 2.675.960,64 nel 2013 (cap. 1702, 1816, 1817, 1821, 1829). Degni di nota sono anche i trasferimenti complessivi per spese di investimento che in termini assoluti nel 2013 ammontano a euro 8.706.852,43 (cap. 1514, 1612, 1827, 1826, 1506, 1841, 1843, 1850, 1855, 1762) e mostrano un consistente calo rispetto all'esercizio precedente (-69,60%) affievolito dal rapporto con i relativi trasferimenti del 2011 che mostra un aumento del 66,35%. I risultati delle analisi effettuate con riferimento alle spese di funzionamento (per il 2013 cap. 1736 e 2931) mostrano un andamento in leggero calo nel triennio: nel 2011 euro 320.516,46 nel 2012 euro 320.000,00 e nel 2013 euro 301.032,92 (-5,93%).

Tabella 209. Funzione 9.1. – Sistema delle autonomie locali. Trasferimenti diversi e spese dirette della Regione. Esercizi finanziari 2011-2013

Tipologia/obiettivo del trasferimento	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (**)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
A Fondo Protezione civile - spese per interconnessione digitale e a banda larga sale operative delle polizie municipali e delle forze dell'ordine	9.1.2.1156	Articolo 10, comma 21, L.R.9/2008 Articolo 10, comma 84, L.R. 11/2011	1.200.000,00	1784		-			-		-	-
A Comunità collinare del Friuli - fondo straordinario per attuazione art. 54 dello Statuto speciale della Regione	9.1.1.1153	Art.11, c.66-67, LR17/2008 Art. 10, c. 4, LR 22/2010	300.000,00	1699		-			-		-	-
A Comunità collinare del Friuli - fondo straordinario per il sostegno delle attività svolte dal consorzio per i comuni aderenti	9.1.1.1153		-		art. 13 c. 30 l.r. 18/2011	250.000,00	1772		-		-	-
Al Coordinamento regionale della proprietà collettiva in FVG - assegnazione straordinaria al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agrosilvopastorali. Ai sensi dell'art. 11, c.75, della L.R. 17/2008 (come sost. da art.10, comma 12, L.R. 11/2011), nell'esercizio 2011, il contributo è concesso per attività istituzionali e di funzionamento.	9.1.1.1159	Art. 11, commi 75-76, L.R. 17/2008 (sost. da art.10,c.12, L.R.11/2011) Art. 10, comma 15, L.R. 11/2011	20.000,00	9815	Art. 11, commi 75-76, L.R. 17/2008 (sost. da art.10,c.12 L.R.11/2011) Art. 10, comma 15, L.R. 11/2011	20.000,00	9815		-		-	-
All'ANCI Sezione FVG - contributo straordinario per organizz. Assemblea 2008 e fondi diversi. Negli esercizi 2010 e 2011 il contributo straordinario è concesso per parziale ristoro degli oneri sostenuti da amministratori locali, nonché per attività istituzionale anni 2008-2009	9.1.1.3420	Art.11,c.81-83, LR17/2008 Art. 10, c.5, 54, L.R.24/2009	10.000,00	1770		-			-		-	-
All'Associazione Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato - contributo straordinario per informatizzazione dei progetti e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio	9.1.1.3420	Art.11, c.84-86, L.R.17/2008	15.000,00	1792	Art.11, c.84-86, L.R.17/2008	55.000,00	1792		-		-	-
Alle Associazioni di Enti locali - per spese di funzionamento	9.1.1.3420	art. 1 e 3 l.r. 22/1976	90.000,00	1681	Art. 1 e 3 l.r. 22/1976; art. 6 l.r. 3/2012; art. 10, c. 39 l.r. 14/2012	250.000,00	1681		-		-	-
All'Associazione Italiana dei Consigli dei Comuni e Regioni d'Europa (AICCRE) sez. FVG per perseguimento finalità istituzionali	9.1.1.3420	Art. 2, c. 39, L.R. 1/2005 Art. 4, c. 43, L.R. 2/2006	15.000,00	1692		-			-		-	-

Tipologia/obiettivo del trasferimento	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (**)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
Alle Amministrazioni locali con pop. inferiore a 10.000 abitanti, a titolo di concorso agli oneri sostenuti per partecipazione dei propri amministratori ai lavori del Consiglio delle autonomie locali	9.1.1.3420	Art. 10, comma 22, L.R.11/2011	5.974,93	1683	Art. 10, comma 22, L.R.11/2011	5.974,83	1683	Art. 10, c. 22, L.R.11/2011, art. 10, c. 22 L.R. 11/2011	5.127,50	1683	- 14,18 %	-14,16%
all'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione per la gestione del laboratorio - mostra sul terremoto e la ricostruzione e per le finalità istituzionali dell'Associazione	9.1.1.3420		-			-		Articolo 10, commi da 85 a 88 L.R. 27/2012	15.000,00	1842	-	-
Oneri relativi ad ammortamento mutui contratti da Comuni e Province con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di opere pubbliche	9.1.1.1153	Articolo 3, comma 39, L.R.4/2001	4.353.017,78	1600	Articolo 3, comma 39, L.R.4/2001	4.352.955,43	1600	Articolo 3, comma 39, L.R.4/2001	4.352.395,40	1600	- 0,01 %	-0,01%
Spese relative a programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza (spese correnti)	9.1.1.1156	Articolo 4, L.R.9/2009	198.700,00	1709	Articolo 4, L.R.9/2009	-	1709		-		-	-
Spese formazione ed aggiornamento della polizia locale	9.1.1.1156	Art. 5, c.5, art.19, c.1, art. 20, L.R.9/2009	262.018,59	1715	Art. 5, c.5, art.19, c.1, art. 20, L.R.9/2009	93.037,11	1715		-		-	-
Spese per ideazione e progettazione grafica divise e gradi, individuazione caratteristiche merceologiche delle divise per polizia locale	9.1.1.1156	Art. 25, c. 1, lett.c), d) L.R.9/2009	10.000,00	1755	Art. 25, c. 1, lett.c), d) L.R.9/2009	4.840,00	1755		-		-	-
Spese relative a programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza (parte capitale)	9.1.2.1156	Articolo 4, L.R.9/2009	1.103.500,00	1712	Articolo 4, L.R.9/2009	335.000,00	1712		-		-	-
Spese per avvio e rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale - accordo di programma IN.F.E.A.	9.1.1.3420	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	305.674,28	2702	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	101.170,10	2702	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	32.000,00	2702	- 68,3 %	-89,53%
Spese per avvio e rafforzamento di politiche di informazione ed educazione ambientale sul territorio regionale - accordo di programma IN.F.E.A. 1.8.2007 - Per anno 2011:prosecuzion e progetto transfrontaliero Italia-Slovenia-Carinzia	9.1.1.3420	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	14.000,00	2712	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	17.000,00	2712		-		-	-
Spese nell'ambito del programma IN.F.E.A. di attività di educazione sull'evoluzione geologica del territorio attraverso la	9.1.1.3420	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	20.000,00	2722		-			-		-	-

Tipologia/obiettivo del trasferimento	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (**)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
lettura dei geositi												
Spese nell'ambito del programma IN.F.E.A. - ristampa della pubblicazione "camminaboschi.fvg"	9.1.1.3420	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	10.000,00	2742		-			-	-	-	-
Spese nell'ambito del programma IN.F.E.A. - divulgazione e sensibilizzazione sull'uso sostenibile delle risorse idriche	9.1.1.3420	Art. 1, commi 1124-1125, L.296/2006	16.800,00	2732	art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	23.000,00	2732	art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	40.466,00	2732	75,94%	140,87%
alla Comunità collinare del Friuli. Contributo straordinario per l'accesso in modalità wi-fi nelle aree pubbliche dei comuni consorziati	9.1.2.3420		-		art. 10, c. 63 l.r. 14/2012	25.000,00	2053		-		-	-
Spese per lo "sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio"	9.1.2.3420	Art. 1, comma 124, L.296/2006	3.710.501,00	2709	Art. 1, comma 124, L.296/2006	3.698.001,00	2709	Art. 1, comma 124, L.296/2006	1.954.001,00	2709	-47,16%	-47,34%
Spese per lo "sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" - mobilità sostenibile	9.1.2.3420	Art. 1, comma 124, L.296/2006	3.000.000,00	2711		-			-		-	-
Spese per lo "sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio" - energia rinnovabile/efficiente energetica	9.1.2.3420	Art. 1, comma 124, L.296/2006	4.825.000,00	2714	Art. 1, comma 124, L.296/2006	4.825.000,00	2714	Art. 1, comma 124, L.296/2006	4.825.000,00	2714	-	-
all'associazione intercomunale Medio Friuli per l'acquisto e posizionamento di dissuasori, guardrail e ufficio mobile	9.1.2.1153		-			-		Articolo 10, comma 53 L.R. 27/2012	400.000,00	1840	-	-
Interventi in conto capitale per edilizia residenziale (fondi statali art. 6, c.1, L.21/2001)	9.1.2.3420	Art. 6, comma 1, L.21/2001	148.223,13	3280	Art. 6, comma 1, L.21/2001	148.223,13	3280	Art. 6, comma 1, L.21/2001	296.446,26	3280	100,00%	100,00%
Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche e della Conferenza per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria	9.1.1.3420		-		art. 1, c. 76 l.r. 30/2007	731,81	1652		-		-	-
finanziamento nell'ambito del programma INFEA per pubblicazioni in materia di promozione del sistema delle aree protette regionali e conservazione della biodiversità	9.1.1.3420		-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	21.294,00	2772		-		-	-
finanziamento nell'ambito del programma INFEA di attività di educazione sull'evoluzione geologica del territorio attraverso la lettura dei geositi	9.1.1.3420		-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	60.000,00	2722	art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	51.473,05	2722	-14,21%	-

Tipologia/obiettivo del trasferimento	Unità di bilancio	anno 2011			anno 2012			anno 2013			Scostamento %	
		Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (*)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (**)	Cap.	Normativa di riferimento	Impegni di spesa + trasf. a compet. derivata (***)	Cap.	2013 su 2012	2013 su 2011
finanziamento nell'ambito del programma INFEA per la realizzazione di un diario scolastico per le scuole	9.1.1.3420		-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	20.000,00	2782		-		-	-
finanziamento nell'ambito del programma INFEA per il recupero dei prodotti farmaceutici	9.1.1.3420		-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	27.504,18	2752	art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	22.991,02	2752	- 16,4 1%	-
finanziamento nell'ambito del programma INFEA per l'uso sostenibile delle aree di pregio paesaggistico	9.1.1.3420		-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	3.000,00	2762	art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	3.000,00	2762	-	-
spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale. Accordo di programma IN.F.E.A. del 1.8.2007	9.1.1.3420		-			-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	8.148,10	2756	-	-
spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale. Accordo di programma IN.F.E.A. del 1.8.2007. reiscrizione avanzo	9.1.1.3420		-			-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	11.746,90	2757	-	-
spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale. Accordo di programma IN.F.E.A. del 1.8.2007. reiscrizione avanzo	9.1.1.3420		-			-		art. 1 c. 1124 e 1125 l. 296/2006	2.709,83	2792	-	-
Totale TRASFERIMENTI DIVERSI E SPESE DIRETTE DELLA REGIONE			19.633.409,71			14.336.731,59			12.020.505,06		- 16,1 6%	-38,78%

Fonte: rendiconto anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Elaborazione della Sezione.

(*) anno 2011

Impegni di spesa = € 10.309.705,07

Competenza derivata = € 9.323.704,64

() anno 2012**

Impegni di spesa = € 7.245.969,18

Competenza derivata = € 7.090.762,41

(*) anno 2013**

Impegni di spesa = € 4.919.610,75

Competenza derivata = € 7.100.894,31

Nel triennio 2011/2013 si registra un andamento decrescente delle risorse ora in esame. Infatti la suesa posta tabella mostra che nel passaggio dal 2012 al 2013 lo scarto percentuale è pari a -16,16%, mentre nel passaggio dal 2011 al 2013 lo scarto percentuale aumenta ed è pari a - 38,78%.

La composizione dell'aggregato evidenziato dalla tabella n. 10 è determinata nel 2013, come negli esercizi precedenti, prioritariamente da spese dirette della Regione che costituiscono il 96,50% delle risorse considerate (euro 11.600.377,56). A questo proposito è interessante notare che una un'importante quota delle risorse è destinata a spese per la tutela dell'ambiente e per uno sviluppo sostenibile. Si distinguono i finanziamenti alle spese per lo "sviluppo sostenibile e promozione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio " che hanno assorbito risorse per euro 6.779.001,00 (cap. 2709 e 2714) a cui si aggiungono le risorse destinate al programma IN.F.E.A. del Ministro dell'Ambiente finalizzato a diffondere sul territorio strutture di formazione e informazione ambientale (cap. 2702, 2732, 2722, 2752, 2762, 2756, 2757, 2792) per euro 172.474,90.

Per quanto riguarda invece i trasferimenti a soggetti diversi dagli enti locali (alla Comunità collinare del Friuli, all'Associazione dei Sindaci per la ricostruzione, all'Associazione di enti locali ecc.), emerge che ammontano a euro 12.020.505,06 e costituiscono il 3,50% del totale dei trasferimenti considerati.

14.5 Considerazioni conclusive.

La disamina finanziaria e i correlati approfondimenti hanno evidenziato che le generali difficoltà nella programmazione finanziaria regionale si estendono anche agli enti locali della Regione, che scontano incertezze sull'an, sul quantum e sulle tempistiche delle risorse a disposizione. L'analisi della funzione 1 della finalità 9 del bilancio regionale, dedicata al finanziamento delle funzioni istituzionali delle autonomie locali, evidenzia l'incidenza del fenomeno relativamente al 2013. A fronte di una sostanziale equivalenza delle complessive risorse impegnate e trasferite (544,7 milioni) (+0,58% rispetto al 2012), si registra un importante incremento dei fondi relativi alle assegnazioni statali compensative degli originari mezzi di autonomia fiscale costituiti dall'ICI e dall'IMU, cui corrisponde una diminuzione di tutte le altre voci in cui sono allocati i trasferimenti di fonte regionale.

15. La gestione della cassa

15.1 Sistema normativo della gestione di cassa e sistema di individuazione, di riscossione e di registrazione contabile delle entrate tributarie. Rinvio.

Per la descrizione del sistema normativo della gestione di cassa si rinvia a quanto già illustrato nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2011, in cui, nella parte relativa all'analisi del sistema normativo della gestione di cassa, sono stati illustrati il funzionamento del sistema di "tesoreria unica mista" e gli effetti delle modifiche derivanti dalla sospensione di questo sistema e dall'applicazione di quello di "tesoreria unica tradizionale".

Si ricorda incidentalmente che l'articolo 77 quater del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, l'applicazione anche alle Regioni a statuto speciale di un nuovo sistema per la gestione di cassa, la Tesoreria unica mista (disciplinata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 279/1997, come modificato dal sopra citato articolo 77 quater, e dalla relativa circolare applicativa¹⁴⁷) e la conseguente cessazione del precedente sistema, disciplinato dall'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come successivamente modificata e integrata, e dai relativi decreti ministeriali e circolari.

Si ricorda, altresì, che, ai sensi dell'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è stato sospeso fino a tutto il 2014 il regime di Tesoreria unica mista, istituendo per gli enti già assoggettati alla Tesoreria unica mista (e dunque anche per la Regione Friuli Venezia Giulia) il sistema di Tesoreria unica tradizionale di cui all'articolo 1 della legge n. 720/1984.

Dall'applicazione del sistema di "tesoreria unica tradizionale" alla Regione Friuli Venezia Giulia, che non cambia nella sostanza l'impostazione del sistema gestionale ed operativo di cassa disciplinato dal sistema di "tesoreria unica mista", derivano sostanzialmente le conseguenze di seguito elencate:

- il conto fruttifero presso la Tesoreria regionale è sostituito dalla contabilità speciale fruttifera presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, ad eccezione delle somme provenienti da operazioni di mutuo, prestito e altre forme di indebitamento per le quali non è stato previsto alcun sostegno dallo Stato (tali somme restano

¹⁴⁷ Circolare del Ministero dell'economia e finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 33 del 26 novembre 2008.

depositate presso il tesoriere regionale ovvero presso altro istituto bancario), mentre resta immutata la contabilità speciale infruttifera presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;

– i pagamenti disposti dagli enti soggetti a qualsiasi titolo al sistema di Tesoreria unica devono essere disposti con accreditamento sulle contabilità speciali, sottoconto infruttifero, degli enti beneficiari tramite operazioni di girofondi (per la Regione Friuli Venezia Giulia la disposizione riguarda gli enti del comparto sanitario, ma non gli enti locali, ai quali non si applica il sistema della tesoreria unica);

– il Tesoriere regionale contabilizza le risorse che affluiscono alla contabilità speciale fruttifera ed infruttifera presso la Tesoreria provinciale dello Stato; analogamente a quanto deriva dal sistema di tesoreria unica mista. Viene quindi meno la necessità da parte della Regione di procedere alle contabilizzazioni delle entrate sulla contabilità speciale fruttifera e infruttifera presso la Tesoreria provinciale dello Stato utilizzando i meccanismi delle partite di giro contabili (continuano a restare in vita solamente quelle relative alle movimentazioni del conto programmi comunitari presso la Tesoreria centrale dello Stato).

Anche per la descrizione del sistema di individuazione, di riscossione e di registrazione contabile delle entrate tributarie, si rinvia a quanto già illustrato nella relazione al giudizio di parificazione del rendiconto della regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2011.

15.2 Risultanze della gestione di cassa

15.2.1 Quadro generale degli equilibri di cassa

Con riferimento alla gestione di cassa del 2013, si espone di seguito il fabbisogno di cassa e la relativa copertura, quali si desumono da un'analisi delle risultanze da rendiconto, a confronto con i relativi dati degli anni 2011 e 2012.

Si precisa che dal 2010 il nuovo sistema di riscossione delle compartecipazioni erariali è entrato a regime a tutti gli effetti (ad eccezione dell'entrata da compartecipazione all'Irpef su redditi da pensione, per la quale, dal punto di vista della cassa, i primi effetti contabili si sono registrati nel 2011).

Si procede all'elaborazione delle risultanze di cassa (riscossioni e pagamenti) relative al triennio 2011-2013, al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso e da anticipi e recuperi sulle compartecipazioni erariali e con l'inclusione delle compartecipazioni erariali classificate tra le partite di giro e relative ai contributi regionali alla finanza pubblica.

Tabella 210 - Risultanze della gestione di cassa 2011-2013

EQUILIBRI DI CASSA (valori assoluti in milioni di €)	2011		2012		2013	
	Rendi conto	%	Rendi conto	%	Rendi conto	%
Spese correnti	4.095,31	76,55	4.099,33	72,71	3.821,07	77,02
Spese in conto capitale	877,80	16,41	925,29	16,41	614,96	12,40
Spese per rimborso mutui	260,33	4,87	246,98	4,38	188,00	3,79
Spese per partite di giro non contabili *	116,29	2,17	366,01	6,49	337,13	6,80
Pagamenti complessivi	5.349,73	100,00	5.637,62	100,00	4.961,16	100,00
Compartecipazioni**	4.325,04	80,85	3.650,01	64,74	4.076,51	82,17
Aumento indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	1.478,71	27,64	1.633,14	28,97	1.352,76	27,27
<i>di cui da Irap e addizionale Irpef</i>	<i>844,05</i>	15,78	<i>898,78</i>	15,94	<i>871,54</i>	17,57
<i>di cui da saldo partite compens. e rimb. e anticipi e recupero</i>	<i>6,89</i>	0,13	<i>101,41</i>	1,80	<i>-95,79</i>	-1,93
Saldo iniziale cassa - saldo finale cassa	-504,02	-9,42	269,46	4,78	-552,11	-11,13
A) Totale da Tesoreria regionale + contab. speciale su Tes. Prov. Stato	5.299,73	99,07	5.552,62	98,49	4.877,16	98,31
Girofondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prelevamenti	50,00	0,93	85,00	1,51	84,00	1,69
B) Totale da Tesoreria centrale Stato (conto programmi comunitari)	50,00	0,93	85,00	1,51	84,00	1,69
A)+B) Totale copertura dei flussi di cassa	5.349,73	100,00	5.637,62	100,00	4.961,16	100,00

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: i dati sono calcolati al netto delle partite compensative (per partite compensative si intendono le partite tecnico-contabili per compensazione e rimborso e quelle per anticipi e recuperi sulle compartecipazioni erariali).

** Nota: Le spese per partite di giro non contabili si intendono le partite di giro al netto di quelle relative alla contabilizzazione delle movimentazioni contabili sul conto corrente della Tesoreria centrale dello Stato.*

*** Nota: Sono computate le compartecipazioni erariali compresa la parte contabilizzata a partite di giro; per il 2011 è inclusa anche la parte delle compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione classificata dalla Regione nel 2010 tra le entrate extratributarie.*

In ordine alle risultanze sopra esposte, va innanzi tutto precisato che nel triennio in esame, come peraltro già avvenuto negli anni precedenti, la Regione ha perseguito l'equilibrio della gestione di cassa senza ricorrere ad anticipazioni di Tesoreria.

Nel 2011 si è registrato un fabbisogno di cassa pari a 5.349,73 milioni, in lieve

aumento rispetto al fabbisogno del 2010. Nel 2011 si registra anche l'ulteriore indiretta componente di alimentazione del fabbisogno di cassa rappresentata dalla differenza negativa (-504,02 milioni) tra saldo iniziale e saldo finale di cassa della tesoreria regionale e della contabilità speciale sulla Tesoreria provinciale dello Stato. La copertura del fabbisogno di cassa è avvenuta nel 2011 per la quasi totalità attraverso la gestione consolidata della Tesoreria regionale e della contabilità speciale sulla Tesoreria provinciale dello Stato (la Tesoreria centrale dello Stato ha contribuito per 50,0 milioni a titolo di prelevamenti sul conto programmi comunitari), che ha dato luogo a un afflusso di risorse alimentato soprattutto dalle compartecipazioni erariali (4.325,04 milioni). Le compartecipazioni erariali registrano nel 2011 un aumento di 721,7 milioni rispetto al 2010 anche per effetto dell'afflusso nel 2011, oltre alla quasi totalità della quota di competenza 2011 delle compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione, anche dell'intera quota di competenza 2010, per complessivi 966,3 milioni (il meccanismo operativo di riscossione delle compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione è stato reso operativo dal 2011). Le altre entrate hanno contribuito alla copertura del fabbisogno di cassa per 1.478,71 milioni, di cui 844,05 milioni da I.R.A.P. e da addizionale regionale all'Irpef. Nel 2011, come negli anni precedenti, le assai soddisfacenti risultanze della gestione complessiva di cassa hanno permesso di non ricorrere all'emissione di indebitamento.

Nel 2012 si è registrato un fabbisogno di cassa pari a 5.637,62 milioni. La copertura del fabbisogno di cassa è avvenuta anche nel 2012 per la quasi totalità attraverso la gestione consolidata della Tesoreria regionale e della contabilità speciale sulla Tesoreria provinciale dello Stato (la Tesoreria centrale dello Stato ha contribuito per 85,0 milioni a titolo di prelevamenti sul conto programmi comunitari), che ha dato luogo a un afflusso di risorse alimentato soprattutto dalle compartecipazioni erariali (3.650,01 milioni). Si registra l'ulteriore componente significativa di copertura del fabbisogno di cassa rappresentata dalla differenza positiva (269,46 milioni) tra saldo iniziale e saldo finale di cassa della Tesoreria regionale e della contabilità speciale sulla Tesoreria provinciale dello Stato. Le altre entrate hanno contribuito alla copertura del fabbisogno di cassa per 1.633,14 milioni, di cui 898,78 milioni da Irap e da addizionale regionale all'Irpef. Anche nel 2012 le assai soddisfacenti risultanze della gestione complessiva di cassa hanno permesso di non ricorrere all'emissione di indebitamento.

Nel 2013 si è registrato un fabbisogno di cassa pari a 4.961,16 milioni, in netta diminuzione rispetto al 2012 (-676,5 milioni pari a -12,00%, di cui -278,3 milioni relativa alle spese correnti e -310,3 milioni per le spese in conto capitale). Nel 2013 si registra, analogamente al 2011, anche l'ulteriore indiretta e significativa componente di alimentazione del fabbisogno di cassa rappresentata dalla differenza negativa (-552,11

milioni) tra saldo iniziale e saldo finale di cassa della tesoreria regionale e della contabilità speciale sulla Tesoreria provinciale dello Stato. Anche nel 2013 si conferma una copertura del fabbisogno di cassa avvenuta per la quasi totalità attraverso la gestione consolidata della Tesoreria regionale e della contabilità speciale sulla Tesoreria provinciale dello Stato (la Tesoreria centrale dello Stato ha contribuito per 84,0 milioni a titolo di prelevamenti sul conto programmi comunitari), che ha dato luogo a un afflusso di risorse rappresentato soprattutto dalle compartecipazioni erariali (4.076,51 milioni), in aumento di 426,5 milioni (+11,68%) rispetto il 2012. Le altre entrate hanno contribuito alla copertura del fabbisogno di cassa per 1.352,76 milioni, di cui 871,54 milioni da I.R.A.P. e da addizionale regionale all'Irpef. Nel 2013, come nel 2012 e nel 2011, le assai soddisfacenti risultanze della gestione complessiva di cassa hanno permesso di non ricorrere all'emissione di indebitamento.

15.2.2 Risultanze dei saldi di cassa

15.2.3 Tesoreria regionale e Tesoreria provinciale dello Stato

Nella seguente tabella si indica, per il 2011, 2012 e 2013, il saldo di cassa della Tesoreria regionale e della Tesoreria provinciale dello Stato al 31.12 e la sua formazione. Dal 2009, a seguito del nuovo regime di cassa della "tesoreria unica mista" di cui all'art. 7 del D.Lgs.vo n. 279/1997, applicabile dal 2009 anche alle Regioni a Statuto speciale in base all'art. 77 quater del D.L. n. 112/2008, la Regione contabilizza con le riscossioni e i mandati di pagamento non solo le movimentazioni di cassa che riguardano la Tesoreria regionale, ma anche quelle che riguardano la nuova contabilità speciale intestata alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Consolida in tal modo le due tipologie di movimentazioni di cassa cosicché il saldo rappresenta, dal 2009, la sommatoria della giacenza di cassa della Tesoreria regionale e di quella della nuova contabilità speciale intestata alla Regione presso la Tesoreria Provinciale dello Stato.

Come già anticipato, l'art. 35, commi 8-13 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 sospende fino al 31 dicembre 2014 la normativa relativa alla gestione della tesoreria unica mista e applica le disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 720/84 relative al sistema di "tesoreria unica tradizionale", in base alla quale la contabilità speciale della Regione presso la Tesoreria provinciale dello Stato viene articolata in due sottoconti, uno fruttifero ed uno infruttifero, sui quali il Tesoriere regionale deve quotidianamente riversare quanto affluito. Le risultanze del 2011, del 2012 e del 2013 sono indicate nel prospetto seguente.

Tabella 211 - Risultanze di cassa nel 2011, 2012 e 2013

Tesoreria regionale + Tesoreria provinciale Stato	2011	2012	2013
(+) Giacenza di cassa al 1.1	1.647.508.001,65	2.151.531.553,96	1.882.067.077,28
Totale riscossioni in conto residui	1.162.696.884,15	679.715.678,70	656.516.365,14
Totale riscossioni in conto competenza	5.346.464.117,32	5.213.590.395,77	5.754.622.186,41
(+) Totale riscossioni	6.509.161.001,47	5.893.306.074,47	6.411.138.551,55
<i>di cui, per partite tecnico contabili da compens. e rimborso su compart. erariali</i>	<i>475.931.494,14</i>	<i>483.779.867,11</i>	<i>591.190.000,00</i>
Classificate per titoli:			
Titolo I	5.528.943.176,14	4.692.748.232,27	4.989.453.367,22
- residui	904.103.597,58	402.909.925,24	315.460.124,23
- competenza	4.624.839.578,56	4.289.838.307,03	4.673.993.242,99
Titolo II	227.800.274,33	180.606.967,48	250.341.869,45
- residui	65.697.456,15	62.047.297,24	98.239.998,01
- competenza	162.102.818,18	118.559.670,24	152.101.871,44
Titolo III	148.989.098,53	90.233.731,53	81.674.270,61
- residui	2.682.125,49	3.237.603,05	8.822.091,95
- competenza	146.306.973,04	86.996.128,48	72.852.178,66
Titolo IV	175.988.422,41	211.732.636,93	194.028.174,15
- residui	102.564.660,61	96.527.690,35	83.943.302,55
- competenza	73.423.761,80	115.204.946,58	110.084.871,60
Titolo V	21.205.011,13	24.039.579,02	27.104.433,45
- residui	21.205.011,13	24.039.579,02	27.104.433,45
- competenza	0,00	0,00	0,00
Titolo VI (partite di giro)	406.235.018,93	693.944.927,24	868.536.436,67
- residui	66.444.033,19	90.953.583,80	122.946.414,95
- competenza	339.790.985,74	602.991.343,44	745.590.021,72
Totale pagamenti in conto residui	733.644.871,89	716.648.673,55	696.132.093,58
Totale pagamenti in conto competenza	5.271.492.577,27	5.446.121.877,60	5.162.896.468,20
(-) Totale pagamenti	6.005.137.449,16	6.162.770.551,15	5.859.028.561,78
<i>di cui, per partite tecnico contabili da compens. e rimborso su compart. erariali</i>	<i>467.716.561,88</i>	<i>385.413.155,05</i>	<i>683.426.030,62</i>
Classificati per titoli:			
Titolo I	4.563.027.873,90	4.484.745.664,08	4.504.497.897,77
- residui	199.499.017,97	225.883.246,91	299.203.850,08
- competenza	4.363.528.855,93	4.258.862.417,17	4.205.294.047,69
Titolo II	877.802.939,69	925.292.659,54	614.960.349,41
- residui	519.753.570,80	480.618.568,14	383.000.094,39
- competenza	358.049.368,89	444.674.091,40	231.960.255,02
Titolo III	260.332.015,16	246.984.186,78	187.995.691,94
- residui	538.968,59	565.852,44	594.078,54
- competenza	259.793.046,57	246.418.334,34	187.401.613,40
Titolo IV (partite di giro)	303.974.620,41	505.748.040,75	551.574.622,66
- residui	13.853.314,53	9.581.006,06	13.334.070,57
- competenza	290.121.305,88	496.167.034,69	538.240.552,09
Giacenza di cassa al 31.12	2.151.531.553,96	1.882.067.077,28	2.434.177.067,05

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: Ai fini della presente elaborazione, la riscossione nel 2011 della quota di competenza 2010 delle compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione è stata computata nel titolo I anziché al titolo III.

Nel 2011 la giacenza di cassa al 31.12 ammontava a 2.151,5 milioni, in aumento rispetto al 2010 (+504,0 milioni). Si segnalavano riscossioni in aumento di 921,1 milioni (+869,6 milioni al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su

compartecipazioni erariali) e pagamenti in aumento di 195,0 milioni (+172,8 milioni al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali).

Tale sensibile aumento nel 2011 rispetto al 2010 della giacenza di cassa era imputabile sostanzialmente alle rilevanti maggiori riscossioni di entrate, soprattutto a titolo di compartecipazioni erariali; in relazione a questo aumento si evidenzia in particolare che le riscossioni delle compartecipazioni erariali avevano registrato nel 2011 un incremento, al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali, di 571,7 milioni rispetto al 2010.

Per comprendere le cause di questo aumento, va tenuto sostanzialmente presente che nel 2011, a seguito dell'operatività del sistema di riscossione delle compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione, si era proceduto all'incasso sia della quasi totalità della quota di competenza del 2011 sia dell'intera quota di competenza 2010, per un importo complessivo di 966,3 milioni. Si aggiunge che nel 2011 erano stati registrati afflussi di cassa di compartecipazioni erariali per 150 milioni, da riversare allo Stato quale contributo della Regione al federalismo fiscale (si precisa che nel 2011 la Regione non aveva proceduto al riversamento della somma di 150 milioni allo Stato, che peraltro è stata oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2013, e quindi tale somma aveva contribuito positivamente ai saldi complessivi di cassa).

Nel 2012 si registrava una giacenza di cassa finale pari a 1.882,1 milioni, in diminuzione di 269,5 milioni, pari a -12,52% rispetto al 2011. Si segnalavano minori riscossioni per 615,9 milioni pari a -9,46% (-623,7 milioni pari a -10,34% al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali) e pagamenti in aumento di 157,6 milioni pari a +2,62% (+239,9 milioni pari a +4,33% al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali).

Il sopra rilevato aumento dei pagamenti nel 2012 rispetto al 2011 era imputabile in larga parte (complessivamente 171,5 milioni) ai pagamenti classificati in partite di giro e correlati contabilmente alle somme trattenute dallo Stato nel 2012 a titolo di contributo regionale alla finanza pubblica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.L. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del D.L. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del D.L. 16/2012; va peraltro evidenziato che tali pagamenti, in correlazione alle rispettive riscossioni anch'esse in partite di giro, hanno natura figurativa, trattandosi di risorse finanziarie trattenute direttamente dallo Stato. A livello di spese effettive e al netto dei pagamenti relativi alle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali si registrava nel 2012 un aumento di pagamenti rispetto al 2011 pari a 38,2 milioni (+0,73%). In particolare, si evidenziava che i pagamenti delle spese correnti, al netto

delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali, ammontavano a 4.099,3 milioni e si attestavano sullo stesso ammontare registrato nel 2011 (4.095,3 milioni), mentre i pagamenti delle spese in conto capitale aumentavano di 47,5 milioni (+5,41%) rispetto al 2011.

Per comprendere i motivi della diminuzione sopra indicata delle riscossioni di entrata, al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali, registrata nel 2012 rispetto al 2011 e pari a -623,7 milioni e a -10,34%, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

Si evidenzia in primo luogo la diminuzione delle riscossioni delle compartecipazioni erariali, che, al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso, e considerando nel 2011 anche la parte della compartecipazione all'Irpef contabilizzata tra le entrate extratributarie, ammontava a -896,5 milioni.

Tra le partite di giro, nel 2012 erano state registrate riscossioni relative a: compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione a titolo di contributo al federalismo fiscale, da riversare allo Stato, per 200 milioni (a fronte di 150 milioni nel 2011); compartecipazioni erariali trattenute dallo Stato a titolo di contributo alle manovre di finanza pubblica per 171,5 milioni ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del D.L. n. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del D.L. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del D.L. 16/2012; si tratta complessivamente di 371,5 milioni, a fronte di 150 milioni registrati nel 2011, con un aumento nel 2012 rispetto al 2011 di 221,5 milioni. Si evidenzia peraltro che le riscossioni delle compartecipazioni erariali a titolo di contributo alle manovre di finanza pubblica, in correlazione ai rispettivi pagamenti anch'essi in partite di giro, a differenza delle riscossioni registrate a titolo di contributo al federalismo fiscale, hanno natura figurativa, trattandosi di risorse finanziarie trattenute direttamente dallo Stato.

Nel 2012 si erano registrate ulteriori (rispetto a quelle sopra indicate) minori compartecipazioni erariali rispetto al 2011 per complessivi 77,3 milioni, ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.L. n. 95/2012 e dell'art. 15 comma 22 D.L. n. 95/2012, che la Regione non aveva registrato con movimentazioni contabili in partite di giro in quanto l'importo non era stato reso noto alla Regione in tempo utile. Nel 2012 si erano registrate infine minori compartecipazioni erariali, rispetto al 2011, rappresentate da quote di entrata da compartecipazioni erariali (per un importo complessivo stimato dalla Regione di € 80.172.624,58), che lo Stato aveva trattenuto ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 138/2011 e che erano state invece dichiarate dalla Corte Costituzionale di spettanza della Regione a seguito della sentenza n. 241/2012. Le sopra citate minori entrate da compartecipazioni erariali avevano influito negativamente sul saldo di cassa regionale del 2012 per pari importo.

Si evidenzia infine che la consistenza del saldo finale di cassa al 31.12.2012, pari

a 1.882,1 milioni, risentiva del fatto che nel 2011 e nel 2012 era stata riscossa, ma non pagata e dunque non era stata riversata allo Stato da parte della Regione la quota delle compartecipazioni erariali relative al contributo al federalismo fiscale, per l'importo di 150 milioni nel 2011 e di 200 milioni nel 2012. Conseguentemente, tali somme avevano inciso positivamente sugli equilibri di cassa per pari importo, per cui la giacenza di cassa al 31.12.2012 teneva conto dell'apporto complessivo di 350 milioni, di pertinenza dello Stato in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2013.

Nel 2013 si registra una giacenza di cassa finale pari a 2.434,2 milioni, in aumento di 552,1 milioni, pari a +29,34% rispetto al 2012.

Si segnalano:

maggiori riscossioni per 517,8 milioni pari a +8,79% (+410,4 milioni pari a +7,59% al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali);

pagamenti in diminuzione di 303,7 milioni pari a -4,93% (-601,8 milioni pari a -10,42% al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali).

A livello di spese effettive e al netto dei pagamenti relativi alle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali, si registra nel 2013 una diminuzione di pagamenti rispetto al 2012 pari a 647,6 milioni (-12,28%), anche per effetto del contenimento derivato dai vincoli del patto di stabilità. In particolare, si evidenzia che i pagamenti delle spese correnti, al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali, ammontano nel 2013 a 3.821,1 milioni, in diminuzione di 278,3 milioni (pari a -6,79%) rispetto al dato del 2012 (4.099,3 milioni). Ciò è imputabile, in larga parte, ai trasferimenti allo Stato e agli altri enti pubblici (-226,5 milioni, pari a -6,66%) e in particolare (-174,5 milioni, pari a -7,15%) ai trasferimenti ad enti del settore sanitario.

I pagamenti delle spese in conto capitale sono diminuiti nel 2013 di 310,3 milioni, pari a -33,54% rispetto al 2012 (si è passati da 925,3 milioni nel 2012 a 615,0 milioni nel 2013); la diminuzione registrata nel 2013 rispetto al 2012 è ascrivibile tra l'altro ai trasferimenti allo Stato e agli altri enti pubblici (-77,2 milioni, pari a -24,36%), ai trasferimenti ad altri settori, diversi da Stato e altri enti pubblici (-67,6 milioni, pari a -21,68%) e alle concessioni di crediti ed anticipazioni (-103,1 milioni, pari a -91,92%). Si aggiunge che i pagamenti classificati in partite di giro e correlati contabilmente alle somme trattenute dallo Stato a titolo di contributo regionale alla finanza pubblica (ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.L. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del D.L. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del D.L. 16/2012 e ai sensi dell'art. 16, comma 3 d.l. n. 95/2012,

dall'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dall'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012) hanno registrato un aumento nel 2013 rispetto al 2012 pari a 35,4 milioni, passando da 171,5 milioni a 206,9 milioni. E' necessario peraltro evidenziare che i pagamenti relativi al contributo regionale alla finanza pubblica, in correlazione alle rispettive riscossioni anch'esse in partite di giro, hanno natura figurativa, trattandosi di risorse finanziarie trattenute direttamente dallo Stato.

L'aumento sopra indicato delle riscossioni di entrata, al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso su compartecipazioni erariali, registrato nel 2013 rispetto al 2012 e pari a 410,4 milioni e a +7,59%, trova fondamento nelle seguenti circostanze.

Le entrate effettive al netto delle partite tecnico contabili da compensazione e rimborso, pari a 4.951,4 milioni nel 2013, registrano un aumento di 235,8 milioni (+5,00%) rispetto al 2012. Esso è imputabile in buona parte all'aumento delle riscossioni delle compartecipazioni erariali, che, al netto delle partite da compensazione e rimborso, ammonta a +214,9 milioni (+6,55%), anche per effetto di componenti non ripetitive collegate soprattutto alla compartecipazione all'IRES le cui dinamiche sono state illustrate nella parte della presente relazione relativa all'analisi delle entrate. Va precisato che il dato del 2013 è stato comunque influenzato dall'esistenza del residuo attivo di 218,3 milioni (la Regione non ha potuto effettuare la relativa riscossione nel 2013, come già illustrato nel capitolo della presente relazione relativa alle entrate) relativo alle compartecipazioni erariali, peraltro di carattere tecnico-contabile, non strutturale e correlato a residui passivi di pari importo.

Tra le partite di giro, nel 2013 sono state registrate riscossioni relative a: compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione a titolo di contributo al federalismo fiscale, da riversare allo Stato, per 250 milioni (a fronte di 200 milioni nel 2012); compartecipazioni erariali trattenute dallo Stato a titolo di contributo alle manovre di finanza pubblica per 163,9 milioni (a fronte di 171,5 milioni nel 2012) ai sensi dell'articolo 28, comma 3 del D.L. n. 201/2011, dell'art. 35, comma 4, del D.L. 1/2012 e dell'art. 4, comma 11, del D.L. 16/2012; compartecipazioni erariali trattenute dallo Stato a titolo di contributo alle manovre di finanza pubblica per 169,2 milioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3 d.l. n. 95/2012, dall'art. 15 comma 22 d.l. n. 95/2012 e dall'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012. Si ricorda peraltro che nel 2012 erano state registrate ulteriori (rispetto a quelle sopra indicate) minori compartecipazioni erariali rispetto al 2011 per complessivi 77,3 milioni, ai sensi dell'art. 16, comma 3 D.L. n. 95/2012 e dell'art. 15 comma 22 D.L. n. 95/2012, che la Regione non aveva registrato con movimentazioni contabili in partite di giro in quanto l'importo non era stato reso noto alla Regione in tempo utile. Si evidenzia peraltro che le riscossioni delle

compartecipazioni erariali a titolo di contributo alle manovre di finanza pubblica, in correlazione ai rispettivi pagamenti anch'essi in partite di giro, a differenza delle riscossioni registrate a titolo di contributo al federalismo fiscale, hanno natura figurativa, trattandosi di risorse finanziarie trattenute direttamente dallo Stato.

Si evidenzia infine che la consistenza del saldo finale di cassa al 31.12.2013, pari a 2.434,2 milioni, risente del fatto che nel 2011, come nel 2012 e nel 2013, è stata riscossa, ma non pagata e dunque non è stata riversata allo Stato da parte della Regione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2013, la quota delle compartecipazioni erariali relative al contributo al federalismo fiscale per l'importo di 150 milioni nel 2011, di 200 milioni nel 2012 e di 250 milioni nel 2013. Conseguentemente, tali somme, complessivamente pari a tutto il 31.12.2013 a 600 milioni, di pertinenza dello Stato in base alla citata sentenza, hanno inciso positivamente sugli equilibri di cassa.

In conclusione, come emerge dall'analisi effettuata, si evidenzia che la Regione nel periodo esaminato (2011-2013) dispone di una strutturale rilevante giacenza di cassa. Ciò dipende soprattutto dal fatto che le entrate registrano rapide riscossioni soprattutto imputabili al sistema di riscossione delle entrate tributarie (tra cui, per rilevanza di ammontare si segnalano le compartecipazioni erariali). Al contrario, per la spesa, si evidenzia che le procedure richiedono fisiologicamente tempi superiori all'esercizio di gestione per la conclusione del ciclo contabile (pagamento), soprattutto in relazione alle spese in conto capitale, a cui si aggiunge la componente del contenimento della spesa dovuto ai vincoli del patto di stabilità.

15.2.4 Tesoreria centrale dello Stato

Nella seguente tabella si elabora, in base alle risultanze della contabilità regionale, il saldo di cassa al 31.12 e la sua formazione sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato intestati alla Regione¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Si rileva che, a seguito del passaggio al regime di cassa della tesoreria unica mista, sulla Tesoreria centrale dello Stato resta attivo solamente il conto corrente programmi comunitari.

Tabella 212 - Movimentazioni 2011-2013 sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato

Movimentazioni c/c Tesoreria Centrale	2011	2012	2013
Conti correnti Tesoreria Stato (n. 22917 - conto programmi comunitari)			
saldo al 1.1	103.401.078,63	155.022.512,50	154.276.765,31
Accreditamenti di competenza da Stato e da terzi (+)	101.621.433,87	84.254.252,81	*175.000.000,00
Trasferimenti dal conto (-)	50.000.000,00	85.000.000,00	84.000.000,00
- girofondi	0,00	0,00	0,00
- prelevamenti	50.000.000,00	85.000.000,00	84.000.000,00
saldo al 31.12	155.022.512,50	154.276.765,31	**245.276.765,31

Fonte: rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

***Nota:** la differenza rispetto l'effettivo accreditamento (pari a € 154.876.510,57), è pari a € 20.123.489,43, ed è stata oggetto di rettifica contabile operata dalla Regione nel corso della gestione 2014.

****Nota:** la differenza rispetto il saldo contabile effettivo (pari a € 225.153.275,88), è pari a € 20.123.489,43, ed è stata oggetto di rettifica contabile operata dalla Regione nel corso della gestione 2014.

Relativamente alla soprastante tabella, si forniscono le seguenti indicazioni con riferimento al 2013.

- I residui attivi al 31.12.13 sul capitolo di entrata n. 1752 u.b. 6.2.260 (partite di giro) corrispondono a € 245.276.765,31. Si evidenzia che il citato importo, superiore di € 20.123.489,43 rispetto alla effettiva giacenza di cassa sul conto corrente n. 22917 programmi comunitari presso la Tesoreria centrale dello Stato (€ 225.153.275,88), è stato oggetto di rettifica contabile da parte della Regione nell'esercizio 2014, in correlazione a quella operata sul connesso capitolo di spesa n. 9802. Si segnala altresì che nel 2013 la Regione ha provveduto all'eliminazione in conto residui 2012 della somma di € 165.745.747,19, contestualmente all'azzeramento del maggiore impegno di spesa di pari importo sul correlato capitolo di spesa, nel corso della gestione 2013 in conto residui 2012.

- Gli accreditamenti di competenza dallo Stato e da terzi sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato (€ 154.876.510,57) corrispondono all'ammontare dell'impegno di spesa di complessivi € 175.000.000,00 sul capitolo n. 9802, al netto del disimpegno di spesa dell'importo di € 20.123.489,43 disposto nell'esercizio 2014 per

adeguare l'importo impegnato e pagato sul citato capitolo di spesa per l'anno 2013 al totale degli accreditamenti sul conto di Tesoreria centrale della Banca d'Italia n. 22917 (pari a € 154.876.510,57).

- I trasferimenti dal conto (girofondi e prelevamenti) risultano pari alle riscossioni complessive effettuate nell'esercizio sul suddetto capitolo di entrata n. 1752 (€ 84.000.000,00).

Il conto programmi comunitari presso la Tesoreria centrale dello Stato ha registrato, in base alle registrazioni contabili regionali: nel 2011 accreditamenti per 101,6 milioni e prelevamenti per 50,0 milioni, con un saldo al 31.12 di 155,0 milioni; nel 2012 accreditamenti per 84,3 milioni e prelevamenti per 85,0 milioni, con un saldo al 31.12 di 154,3 milioni; nel 2013 accreditamenti per 175,0 milioni e prelevamenti per 84,0 milioni, con un saldo al 31.12 di 245,3 milioni; la differenza rispetto il saldo contabile effettivo (pari a 225,2 milioni) è pari a 20,1 milioni ed è stata oggetto di rettifica contabile operata dalla Regione nel corso del bilancio 2014).

15.3 Osservazioni conclusive

Si riepilogano di seguito le fondamentali osservazioni sui fattori che hanno caratterizzato la gestione della cassa nel triennio 2011-2013.

h) La copertura del fabbisogno di cassa è avvenuta in modo predominante attraverso gli incassi delle entrate tributarie e, in particolare, delle compartecipazioni erariali. Queste ultime, a seguito dell'operatività del nuovo sistema di riscossione, hanno garantito fisiologicamente una velocità di riscossione molto elevata, registrando ordinariamente la riscossione della quasi totalità della parte di competenza dell'esercizio e conseguentemente di una esigua parte della competenza dell'esercizio precedente.

i) Gli afflussi di cassa derivanti dalle compartecipazioni erariali hanno comunque risentito di elementi perturbativi: a seguito dell'operatività dal 2011 del sistema di riscossione delle compartecipazioni all'Irpef da redditi da pensione, nel 2011 è stata incassata sia la quasi totalità della quota di competenza del 2011 sia l'intera quota di competenza 2010, per un importo complessivo di 966,3 milioni; nel corso del 2013 si è registrato gettito non ripetitivo di compartecipazioni erariali, soprattutto imputabile alla compartecipazione all'IRES.

j) La consistenza del saldo finale di cassa al 31.12.2013 risente del fatto che nel 2011, nel 2012 e nel 2013 è stata riscossa, ma non pagata e dunque non è stata riversata allo Stato da parte della Regione, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2013, la quota delle compartecipazioni erariali relative al contributo al federalismo fiscale per l'importo di 150 milioni nel 2011, di 200 milioni nel 2012 e di 250

milioni nel 2013; conseguentemente, la giacenza di cassa al 31.12.2013 tiene conto dell'apporto complessivo di 600 milioni, che rappresentano, in base alla citata sentenza, risorse di pertinenza dello Stato.

k) Le risultanze di cassa della Tesoreria regionale e della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato evidenziano saldi positivi complessivi assai rilevanti (2.151,5 milioni nel 2011, 1.882,1 milioni nel 2012 e 2.434,2 milioni nel 2013), a cui si aggiungono i saldi attivi presso la Tesoreria centrale dello Stato (155,0 milioni nel 2011, 154,3 milioni nel 2012 e 245,3 milioni nel 2013).

l) L'agevole e soddisfacente gestione degli equilibri di cassa, consentita sia dal sistema di tesoreria unica sia dal nuovo sistema di riscossione delle compartecipazioni erariali, ha permesso di non ricorrere all'emissione di debito e di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

m) La Regione dispone di una strutturale rilevante giacenza di cassa; ciò è ascrivibile soprattutto al fatto che le entrate sono caratterizzate da una elevata liquidità correlata al sistema di riscossione delle entrate tributarie (tra cui si segnalano le compartecipazioni erariali). Al contrario, le procedure di spesa richiedono tempi superiori all'esercizio di gestione per la conclusione del ciclo contabile (pagamento), soprattutto in relazione alle spese in conto capitale, a cui si aggiunge la componente del contenimento della spesa dovuto ai vincoli del patto di stabilità.

16. L'indebitamento regionale

16.1 Indebitamento autorizzato e non emesso (debito potenziale) e gestione dell'emissione del debito

Nelle relazioni allegate, ai sensi dell'art. 41 del r.d. 1214/1934, ai giudizi di parificazione dei rendiconti regionali degli ultimi esercizi¹⁴⁹ sono state illustrate le caratteristiche giuridiche e contabili di un importante fenomeno che contraddistingue la gestione contabile e finanziaria regionale e cioè del cosiddetto "debito potenziale".

Si deve infatti considerare che la leggi finanziarie contengono un'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, cui non necessariamente segue un effettiva emissione di debito. Anzi la gestione regionale degli ultimi anni si è caratterizzata proprio per la mancata stipula di strumenti di indebitamento.

Il debito potenziale corrisponde appunto a quella parte del debito autorizzato, cui non ha fatto seguito un effettivo indebitamento. Può essere definito come "debito potenziale", nel senso che si configura quale debito per la Regione solo nella misura e secondo i tempi dell'emissione: ne consegue che solo a seguito di quest'ultima si produrranno gli effetti sul bilancio in termini di oneri di ammortamento.

Per contro, il debito autorizzato, traducendosi, nel regime contabile della Regione Friuli Venezia Giulia, in un corrispondente accertamento di entrate, concorre comunque, congiuntamente ai corrispondenti impegni di spesa di investimento, alla determinazione degli equilibri finanziari del bilancio. Dalla mancata riscossione dell'entrata accertata, che deriva dalla mancata emissione del debito, si generano infatti residui attivi, che influenzano il risultato d'amministrazione.

Negli ultimi anni questo fenomeno ha assunto un'importante dimensione finanziaria, al punto che nel 2013 il valore del debito potenziale è superiore a quello del debito effettivo.

16.2 Gestione contabile del debito potenziale (Rinvio).

Per l'analisi degli aspetti teorici e pratici connessi alla gestione contabile del debito potenziale si rinvia alla parte II, 9.1.1 della relazione di parificazione del rendiconto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2011, di cui alla deliberazione della Sezione n. 84 del 13 luglio 2012 e alla DAS dello stesso rendiconto di cui alla deliberazione n. 83 del 2 luglio 2012. Per l'aggiornamento al 2012 si rinvia al

¹⁴⁹ Cfr. in particolare la deliberazione n. 84 del 13 luglio 2012 relativa al rendiconto 2011 e la deliberazione n. 78 del 12 luglio 2013 relativa al rendiconto 2012.

punto 13.2.2. della relazione di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 78 del 12 luglio 2013.

16.2.1 I contratti di apertura di credito stipulato con Cassa Depositi e Prestiti spa.

L'Amministrazione regionale, anche tenendo conto di quanto osservato dalla Sezione nella dichiarazione di affidabilità per il rendiconto regionale dell'esercizio finanziario 2011¹⁵⁰, in attuazione della delibera di Giunta n. 1781 dell' 11 ottobre 2012 con la quale è stato ritenuto di avviare il procedimento per la copertura del debito autorizzato e non ancora emesso per un importo stimato fino ad un massimo di € 365.737.612,66, con deliberazione di Giunta n. 2151 del 5 dicembre 2012 aveva autorizzato la stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa del Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla con oneri a carico della Regione per l'importo complessivo sopra citato di € 365.737.612,66. In particolare, l'importo di € 365.737.612,66 è rappresentato dalla somma dell'importo di € 111.737.000,00 (corrispondente all'autorizzazione iniziale al ricorso al mercato finanziario per l'anno 2012) e dell'importo di € 254.000.612,66 (corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 non coperti dallo strumento previsto dall'art. 1, comma 4 della l.reg. 12/2009).

Con decreto n. 2507 del 14 dicembre 2012¹⁵¹ la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni regionali aveva avviato le procedure per la stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa del contratto. Il contratto era stato stipulato in data 17.12.2012.

Si tratta di un rapporto contrattuale che prevede un finanziamento di tipo flessibile, il quale consente la copertura delle spese pluriennali di investimento e che genera debito soltanto in relazione alle effettive esigenze di cassa, ossia solamente per la quota di capitale effettivamente richiesta ed erogata¹⁵².

Nel corso del 2013 l'Amministrazione regionale, con deliberazione di Giunta n. 2237 del 29 novembre 2013, ha autorizzato la stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa

¹⁵⁰ La Sezione aveva osservato che risulterebbe funzionale a una gestione economica ed efficiente del bilancio una linea di condotta che tendesse ad avvicinare il più possibile il momento di acquisizione delle risorse finanziarie al momento in cui risulta necessario procedere ai pagamenti e che tale scopo potrebbe essere parzialmente perseguito attraverso il ricorso a strumenti di indebitamento di tipo flessibile.

¹⁵¹ Il decreto citato è stato modificato dal decreto n. 367 del 05.03.2013.

¹⁵² Per una disamina sulla natura del contratto e dei suoi effetti, si rinvia a quanto osservato dalla Sezione a pag. della relazione di parificazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 (deliberazione n. 78 del 12 luglio 2013).

di un contratto avente la stessa struttura e caratteristiche tecniche del precedente. L'importo complessivo massimo del contratto è di € 87.970.000,00 e corrisponde all'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario per l'anno 2013¹⁵³.

Con decreto n. 2486 del 6 dicembre 2013 la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione, politiche economiche e comunitarie ha avviato le procedure per la stipula con la Cassa Depositi e Prestiti Spa del contratto. Il contratto è stato stipulato in data 23.12.2013.

Come il precedente, è un contratto non reale, a effetti obbligatori, che attribuisce alla Regione un diritto di credito nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti Spa e che quindi, come tale, non rileva immediatamente ai fini della determinazione dello stock di debito della Regione, perché l'obbligo di restituzione, che connota l'esistenza di un debito, sorge solo a seguito delle erogazioni e in relazione agli importi erogati. Si deve inoltre considerare che l'Amministrazione ha la facoltà contrattuale di ridurre l'iniziale importo mutuabile, finanziando la spesa con risorse proprie. Gli effetti finanziari sul bilancio della Regione sono quindi connessi alle erogazioni: ciò vale in particolare modo ai fini del rispetto dell'obbligo legale circa il rapporto (massimo 10%) che deve sussistere tra il costo del debito e le entrate tributarie.

16.2.2 Risultanze contabili della gestione del debito potenziale. Aggiornamento al 2013.

Si analizza la gestione del 2013 del debito potenziale e le conseguenti risultanze contabili; in questo contesto si riepiloga l'evoluzione del debito potenziale, con le componenti algebriche aggregate di formazione, per il quinquennio dal 2009 al 2013.

¹⁵³ L'importo di € 87.970.000,00 è composto da € 66.220.000 a titolo di trasferimenti in conto capitale, da € 5.700.000,00 a titolo di acquisto beni mobili e da € 16.050.000,00 a titolo di infrastrutture e opere pubbliche.

Tabella 213-Evoluzione delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) e componenti di formazione per il periodo 2009-2013

Evoluzione delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) e componenti di formazione per il periodo 2009-2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
A) Debito potenziale al 1.1	474.991.603,43	567.622.508,53	686.382.997,64	787.812.486,37	817.005.833,68
B) Aumenti	111.746.816,19	141.185.218,80	123.644.520,04	69.205.266,18	87.961.434,46
C) Riduzioni	19.115.911,09	22.424.729,69	22.215.031,31	40.011.918,87	100.336.371,08
di cui:					
C1) per emissione di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2) per economie di spese	3.603.281,27	4.054.286,45	812.893,18	13.957.955,80	11.581.239,89
C3) prelevamento compet. derivata a es. succ. e riduzioni eccez.	*-23.245,53	0,00	197.127,00	2.014.384,05	*294.380,44
C4) per rideterminazione dell'autorizzazione	15.535.875,35	18.370.443,24	21.205.011,13	24.039.579,02	88.460.750,75
- ex art. 1 comma 5 L.R. n. 22/2010**	-	-	-	-	61.586.603,84
- ex l.reg. 23/7/2009 n. 12, art. 1, comma 4	15.535.875,35	18.370.443,24	21.205.011,13	24.039.579,02	26.874.146,91
D) Debito potenziale al 31.12	567.622.508,53	686.382.997,64	787.812.486,37	817.005.833,68	804.630.897,06

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

Note:

Gli aumenti (B) sono pari agli accertamenti in conto competenza dovuti alle autorizzazioni nell'esercizio e alle variazioni degli stessi per effetto di economie maturate nell'esercizio in conto competenza pura, di prelevamenti dalla competenza derivata dell'esercizio precedente, di rideterminazioni dell'autorizzazione e di arrotondamenti, nonché, dal 2010 e fino al 2012, all'applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 5 della L.REG. n. 22/2010.

Le riduzioni per economie di spese (C2) sono pari ai minori accertamenti per effetto di economie in conto residui e di economie maturate nell'esercizio in conto competenza derivata.

*** Rappresentano riduzioni eccezionali; la riduzione eccezionale del 2008 è dovuta essenzialmente all'effetto prodotto dal D.L. n. 159/2007 che ha assegnato alla Regione un contributo di 65 milioni.**

**** L'Amministrazione regionale, a partire dalle operazioni di chiusura del 2013, per poter accogliere le osservazioni della Corte dei Conti nel giudizio di parificazione per il 2012, ha imputato le economie di cui all'articolo 1 comma 5 della L.R. n. 22/2010 alla riduzione degli accertamenti attualmente coperti dallo strumento dell'autofinanziamento (accertamenti in conto residui) e non più alla riduzione degli accertamenti di competenza.**

Grafico 25- Andamento del debito potenziale per il periodo 2009-2013

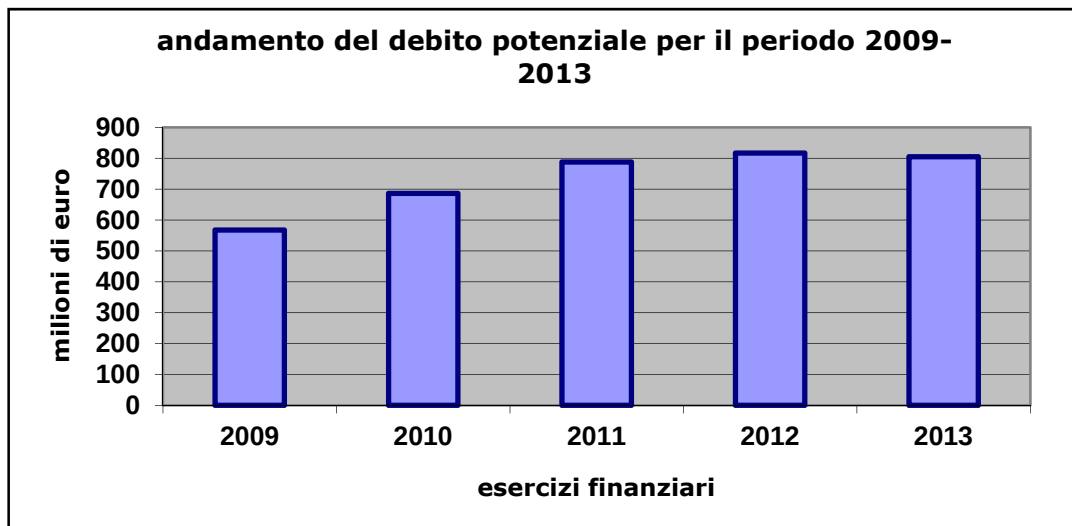


Grafico 26 - Andamento degli aumenti del debito potenziale per il periodo 2009-2013

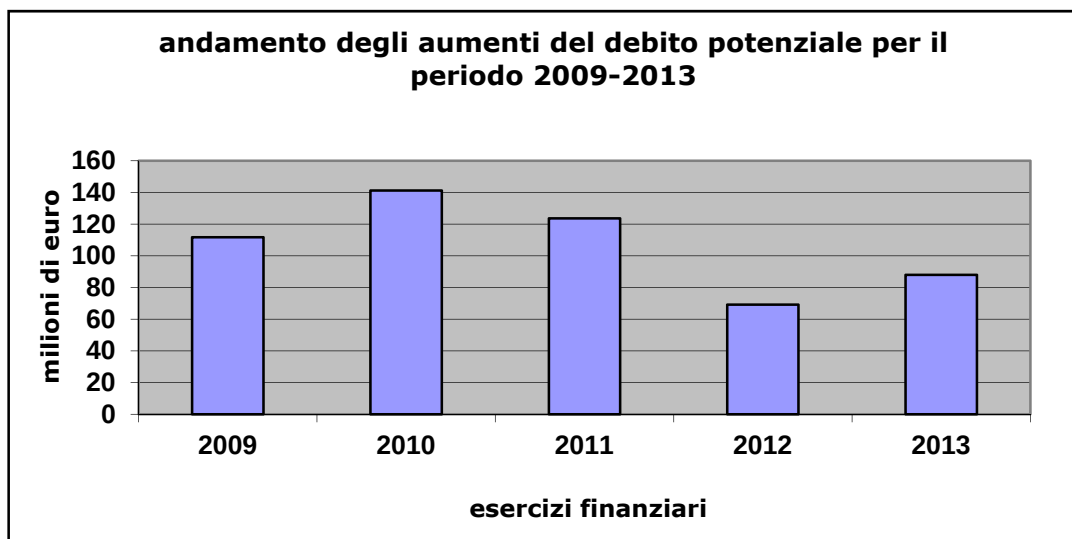
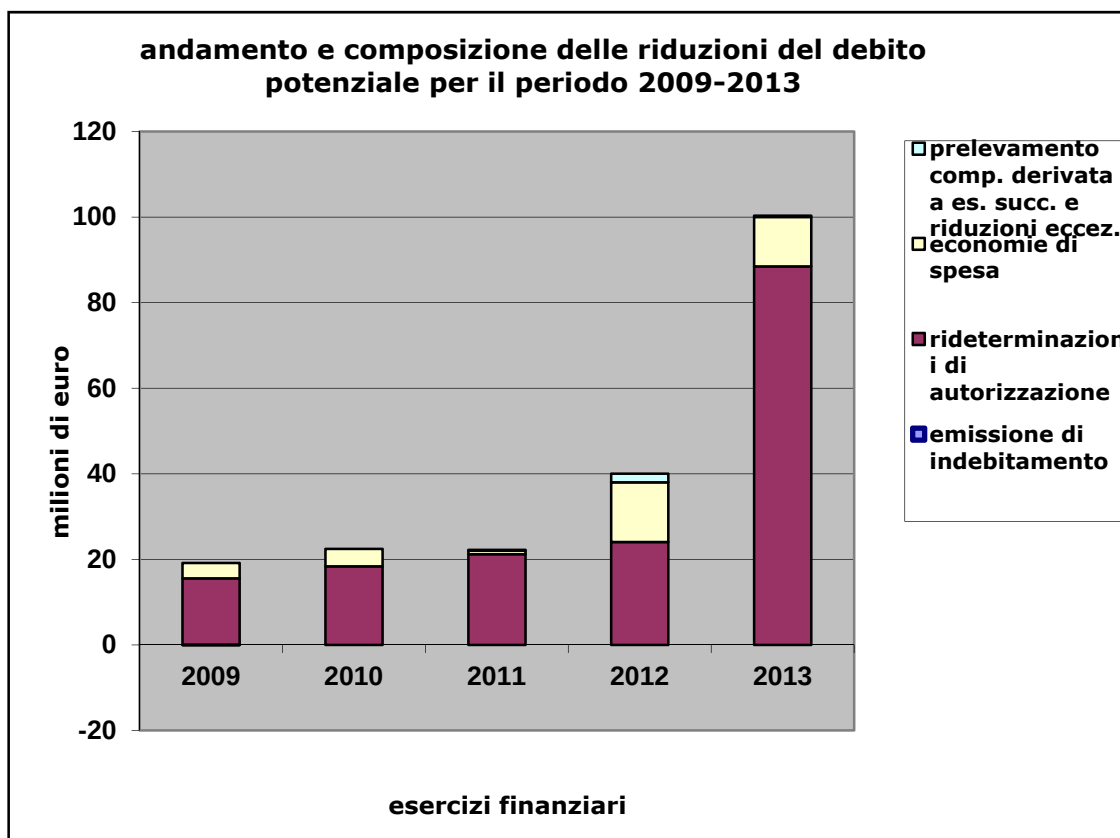


Grafico 27 - Andamento e composizione delle riduzioni del debito potenziale per il periodo 2009-2013



Nel 2013 si è registrato complessivamente una lieve diminuzione rispetto al 2012 delle somme autorizzate per indebitamento (debito potenziale), che hanno portato il valore al 31.12 a 804,6 milioni. Ciò è ascrivibile al concorso di una pluralità di componenti di segno diverso, che di seguito si espongono.

Si sono registrate nuove autorizzazioni all'indebitamento (88,0 milioni). Si evidenzia che, a partire dalle operazioni di chiusura del 2013, la gestione contabile del debito potenziale è stata interessata da un significativo cambiamento. Le economie derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 5 della l.r. n. 22 del 29.12.2010 (autofinanziamento della riduzione del debito potenziale), a differenza di quanto avvenuto negli anni 2010, 2011 e 2012, vengono imputate alla riduzione degli accertamenti attualmente coperti dallo strumento dell'autofinanziamento (accertamenti in conto residui) e non più (come era avvenuto dal 2010 al 2012) alla riduzione degli accertamenti di competenza.

Conseguentemente, per il 2013 le nuove autorizzazioni all'indebitamento non sono state diminuite degli effetti delle economie sopra citate (queste ultime hanno registrato il rilevante importo di 61,6 milioni).

Le nuove autorizzazioni all'indebitamento (88,0 milioni) finanziano spese di investimento, tra le quali si evidenziano 51,8 milioni per la sanità (di cui 20 milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Prodenone e 20 milioni per il riordino della rete ospedaliera triestina – comprensorio di Cattinara), 9,4 milioni per la protezione civile e 9,4 milioni per la viabilità.

Anche nel 2013, come nel 2012, 2011, 2010 e 2009, si è dato applicazione alla virtuosa disposizione di cui all'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. 23.7.2009, n. 12, già illustrata nella relazione di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 di cui alla deliberazione n. 84 del 13 luglio 2012 della Sezione. Conseguentemente nel 2013, con un'operazione configurabile sostanzialmente quale rideterminazione dell'autorizzazione, è stata scomputata dalle autorizzazioni all'indebitamento la quota programmata per il 2013, pari a 26,9 milioni.

Sono stati contabilizzati minori accertamenti in conto residui pari a 73,5 milioni¹⁵⁴, tra i quali si evidenziano 61,6 milioni derivanti dall'applicazione dell'art. 1 comma 5 della l.r. n. 22/2010 che, come già rilevato poco sopra, dal 2013 vengono registrate dall'Amministrazione regionale, imputandole alla riduzione degli accertamenti in conto residui.

Si evidenzia inoltre che il debito potenziale come sopra determinato potrà essere oggetto di abbattimento a seguito dell'effettivo utilizzo, in termini di minori richieste di somministrazione delle somme autorizzate finanziate con i due contratti di mutuo stipulati nel 2012 e nel 2013 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., per un importo complessivo di 75,0 milioni di risorse proprie, quale frutto degli accantonamenti operati con la deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 25.5.2013 (per 15,0 milioni) e con la deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30.5.2014 (per 60,0 milioni). Trattasi sostanzialmente di un accantonamento finalizzato alla copertura con risorse proprie (autofinanziamento) di parte delle somme autorizzate (che rappresentano debito potenziale) e finanziate con i sopra citati contratti di mutuo. A tal fine l'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 ha istituito al comma 4 il "Fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario", finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dal mancato esercizio dell'opzione di erogazione delle somme oggetto dei contratti di mutuo stipulati dalla Regione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e relative alle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale); il comma 5 del medesimo articolo dispone altresì che con congruo anticipo entro l'esercizio di scadenza dei contratti di mutuo, la Giunta

¹⁵⁴ I minori accertamenti in conto residui, pari complessivamente a € 73.462.224,17, si compongono tra l'altro di € 10.585.035,81 a titolo di economie maturate nell'esercizio in conto competenza derivata, di € 996.204,08 a titolo di economie in conto residui e di € 61.586.603,84 a titolo di applicazione dell'art. 1

regionale, valutati il fabbisogno di cassa e gli equilibri del bilancio regionale, determina con propria deliberazione l'impiego del Fondo.

In particolare, nel 2013 la Regione:

- in applicazione dell'accantonamento a spesa disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 25.5.2013 di una parte (15 milioni) dell'avanzo finanziario del 2012 in relazione al contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. stipulato nel 2012, a compensazione delle eventuali minori entrate derivanti dalla scadenza del contratto in assenza dei presupposti per l'attivazione del mutuo, ha proceduto allo stanziamento di 15 milioni sul capitolo di spesa n. 145, ubi 10.5.1.5069, relativo al sopra citato Fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, e al trasferimento dell'intero importo a competenza derivata nell'esercizio successivo;

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30.5.2014 ha destinato una parte (60 milioni) dell'avanzo finanziario del 2013 a spesa, quale accantonamento in relazione al contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. stipulato nel 2012 (45 milioni) e a quello stipulato nel 2013 (15 milioni), a compensazione delle eventuali minori entrate derivanti dalla scadenza del contratto in assenza dei presupposti per l'attivazione del mutuo.

Si evidenzia infine che anche nel 2013, così come nel 2012, nel 2011, nel 2010, nel 2009 e nel 2008 non si è proceduto all'emissione di nuovo indebitamento; tale virtuoso comportamento gestionale, come registrato dal 2008, è stato reso possibile dai rilevanti livelli di disponibilità di cassa.

Riepilogando, la gestione dell'indebitamento regionale **nel periodo dal 2009 al 2013** può quindi essere schematicamente riassunta nei seguenti termini:

- Non si è proceduto all'emissione di indebitamento per la favorevole disponibilità di cassa.

- Si è proceduto a nuove autorizzazioni all'indebitamento per complessivi 533,7 milioni; si evidenzia che le nuove autorizzazioni all'indebitamento sopra citate sono l'effetto della riduzione dell'autorizzazione iniziale all'indebitamento per complessivi 185,9 milioni, tra i quali si evidenziano 114,2 milioni (dal 2010 al 2012) a titolo di applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 5 della l.r. n. 22 del 29.12.2010 (consistente nel finanziamento delle spese di investimento con risorse proprie anziché con indebitamento); nel 2013 si sono altresì registrati 61,6 milioni a titolo dell'applicazione della citata disposizione di cui all'art. 1, comma 5 della l.r. n. 22 del 29.12.2010, che sono stati contabilmente registrati, a differenza di quanto effettuato fino al 2012, in

comma 5 della L.R. n. 22/2010.

termini di minori accertamenti in conto residui anziché in termini di riduzione di accertamenti in conto competenza.

– E' entrata in vigore la disposizione di cui all'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.r. 23.7.2009, n. 12 (consistente nel finanziamento delle spese di investimento con risorse proprie anziché con indebitamento), che ha programmato per il periodo 2009-2024 una rideterminazione in diminuzione delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale), con quote progressivamente in aumento, per il rilevante importo complessivo di 588,9 milioni (in applicazione di tale disposizione, dal 2009 al 2013 si è proceduto alla riduzione del debito potenziale per complessivi 106,0 milioni).

– Si è proceduto a rideterminazioni in diminuzione delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) a seguito di economie di spese in conto residui e in conto competenza derivata per complessivi 34,0 milioni.

- Si è provveduto ad accantonare, con la deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 25.5.2013 (15,0 milioni) e con la deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30.5.2014 (60,0 milioni), risorse pari a complessivi 75,0 milioni, per la copertura con risorse proprie (autofinanziamento) di parte delle somme autorizzate (che rappresentano debito potenziale) e finanziate con i sopra citati contratti di mutuo.

In uno scenario complessivo di grande attenzione alla riduzione dell'indebitamento, l'esito delle misure sopra ricordate ha prodotto una significativa diminuzione dell'indebitamento complessivo che, come si illustrerà qui di seguito, si compone in via prevalente di debito potenziale per 804,6 milioni, a fronte di 694,7 milioni per debito effettivo con oneri a carico della Regione.

16.3 Struttura dell'indebitamento complessivo della Regione (Rinvio).

L'analisi della struttura dell'indebitamento della Regione fino al 2011 è contenuta nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 di cui alla deliberazione n. 84 del 13 luglio 2012 della Sezione e in particolare nella parte II, 9.2, a cui si rinvia. Per l'aggiornamento al 2012, si rinvia al punto 13.3 dell'analoga relazione per l'esercizio finanziario 2012, di cui alla deliberazione n. 78 del 12 luglio 2013.

16.3.1 Disamina del debito complessivo. Aggiornamento al 2013

Si procede all'aggiornamento al 2013 dell'analisi della struttura dell'indebitamento della Regione e si riepiloga l'andamento dell'indebitamento per il quinquennio 2009-2013.

Si redige di seguito un prospetto, con valori espressi in euro, che rappresenta la

struttura del debito effettivo (nel senso di debito emesso) regionale nel periodo 2009-2013, distinguendo l'indebitamento con oneri a carico della Regione da quello con oneri a carico dello Stato. I dati sono tratti dai rendiconti della Regione, conto del patrimonio¹⁵⁵. Viene inoltre redatto di seguito un prospetto, con valori espressi in euro, che rappresenta l'evoluzione dell'indebitamento complessivo regionale, sempre per il periodo 2009-2013, da intendersi quale somma del debito effettivo (emesso) e del debito potenziale (autorizzato e non emesso) per il periodo 2009-2013.

Per una migliore comprensione dell'analisi che segue, è necessario tenere in considerazione le quattro seguenti definizioni:

- Indebitamento complessivo, che corrisponde alla somma del debito effettivo e del debito potenziale complessivo
- Debito effettivo, che corrisponde al debito emesso (BOR, mutui)
- Debito potenziale complessivo, che corrisponde alle autorizzazioni all'indebitamento, cui non ha fatto seguito l'emissione di debito
- Debito potenziale disponibile, che corrisponde al debito potenziale complessivo al netto dell'intero importo destinato ad essere effettivamente sostituito dall'autofinanziamento. Si tratta quindi di un valore al netto dell'intero importo destinato ad essere effettivamente sostituito dall'autofinanziamento di cui all'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. 23.7.2009, n. 12 e non solamente al netto delle quote riferite a ciascun esercizio come programmate dalla sopra citata legge regionale; il debito potenziale disponibile rappresenta dunque la parte del debito potenziale destinato, allo stato della normativa regionale, a tradursi in indebitamento tramite ricorso al mercato finanziario.

¹⁵⁵ Va peraltro precisato che l'operazione di rideterminazione dell'indebitamento di cui all'art. 1, comma 4 della l.reg. n. 12 del 23.7.2009 viene rappresentata nel conto del patrimonio del rendiconto regionale come un'operazione di indebitamento avente un carattere, dal punto di vista tecnico-contabile, meramente figurativo.

Tabella 214 - Struttura del debito effettivo (emesso) regionale 2009-2013

Tipologia	Consistenza al 31.12.2009	Consistenza al 31.12.2010	Consistenza al 31.12.2011	Consistenza al 31.12.2012	Consistenza al 31.12.2013
Mutui passivi					
- con oneri a carico Regione	142.036.563,03	96.054.082,48	36.777.264,92	0,00	0,00
- con oneri a carico Stato	195.385.129,24	153.613.734,77	132.560.768,96	110.265.443,05	86.653.398,90
Totale mutui passivi	337.421.692,27	249.667.817,25	169.338.033,88	110.265.443,05	86.653.398,90
Prestiti obbligazionari (B.O.R.)	1.227.847.016,91	1.112.540.795,82	980.732.585,56	832.285.311,73	694.777.821,07
Totale debito	1.565.268.709,18	1.362.208.613,07	1.150.070.619,44	942.550.754,78	781.431.219,97
Totale debito a carico Regione	1.369.883.579,94	1.208.594.878,30	1.017.509.850,48	832.285.311,73	694.777.821,07
Totale debito a carico Stato	195.385.129,24	153.613.734,77	132.560.768,96	110.265.443,05	86.653.398,90
Totale debito	1.565.268.709,18	1.362.208.613,07	1.150.070.619,44	942.550.754,78	781.431.219,97

Fonte: rendiconti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: valori espressi in €.

Nota: il debito a carico della Regione è computato in base ai dati del conto del patrimonio del rendiconto della Regione e non comprende il debito relativo all'operazione di cash flow swap; nel prosieguo della relazione l'operazione citata è stata invece considerata come debito.

Tabella 215 - Struttura del debito effettivo (emesso) regionale 2009-2013 (rapporti di composizione)

Tipologia	2009 % su tot.	2010 % su tot.	2011 % su tot.	2012 % su tot.	2013 % su tot.
Mutui passivi					
- con oneri a carico Regione	9,07%	7,05%	3,20%	0,00%	0,00%
- con oneri a carico Stato	12,48%	11,28%	11,53%	11,70%	11,09%
Prestiti obbligazionari (B.O.R.)	78,44%	81,67%	85,28%	88,30%	88,91%
Totale debito	100%	100%	100%	100%	100%
Totale debito a carico Regione	87,52%	88,72%	88,47%	88,30%	88,91%
Totale debito a carico Stato	12,48%	11,28%	11,53%	11,70%	11,09%
Totale debito	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: rendiconti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Tabella 216 - Evoluzione del totale dell'indebitamento effettivo (emesso) a carico della Regione e delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) per il periodo 2009-2013

Evoluzione del totale dell'indebitamento effettivo (emesso) a carico della Regione e delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) per il periodo 2009-2013					
	2009	2010	2011	2012	2013
A) Debito effettivo	1.369.883.579,94	1.208.594.878,30	1.017.509.850,48	832.285.311,73	694.777.821,07
B) Debito potenziale complessivo	567.622.508,53	686.382.997,64	787.812.486,37	817.005.833,68	804.630.897,06
C) Debito potenziale disponibile*	** 0,00	131.366.112,80	254.000.612,66	313.434.855,73	390.811.254,38
A+B) Debito effettivo+ Debito potenziale complessivo	1.937.506.088,47	1.894.977.875,94	1.805.322.336,85	1.649.291.145,41	1.499.408.718,13
A+C) Debito effettivo + Debito potenziale disponibile	1.369.883.579,94	1.339.960.991,10	1.271.510.463,14	1.145.720.167,46	1.085.589.075,45

Fonte: rendiconti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: i valori del debito si riferiscono al 31.12 di ciascun esercizio.

*** Il debito potenziale disponibile rappresenta la parte del debito potenziale al netto dell'intero importo destinato ad essere sostituito da autofinanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. 23.7.2009, n. 12., e non solamente al netto delle quote riferite a ciascun esercizio come programmate dalla sopra citata legge regionale. Per il 2012 l'importo risulta pari alla somma originariamente accordata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (€ 365.737.612,66) alla Regione al netto delle operazioni contabili registrate, come da risultanze contenute nel decreto n. 366 del 05.03.2013 della Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione. Per il 2013 l'importo risulta pari alle somme originariamente accordate dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (€ 365.737.612,66 ed € 87.970.000,00) alla Regione al netto delle operazioni contabili registrate, come da risultanze contenute nel decreto n. 537 del 24.03.2014 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie.**

**** L'importo risulterebbe in realtà pari a € -5.764.819,55 in quanto l'importo complessivo di € 588.923.203,43 si riferisce alla somma tra il debito potenziale al 31.12.2008 e le nuove autorizzazioni iniziali 2009. Tuttavia, le autorizzazioni iniziali 2009, nel corso dello stesso anno, sono state ridefinite in diminuzione e si sono registrate movimentazioni tecnico-contabili (sostanzialmente economie di spese) a fronte delle quali si è proceduto alla rideterminazione in diminuzione del debito potenziale; l'effetto contabile delle movimentazioni appena citate è stato pari a € -5.764.819,55.**

Grafico 28 - Andamento e struttura del debito effettivo (emesso) regionale dal 2009 al 2013

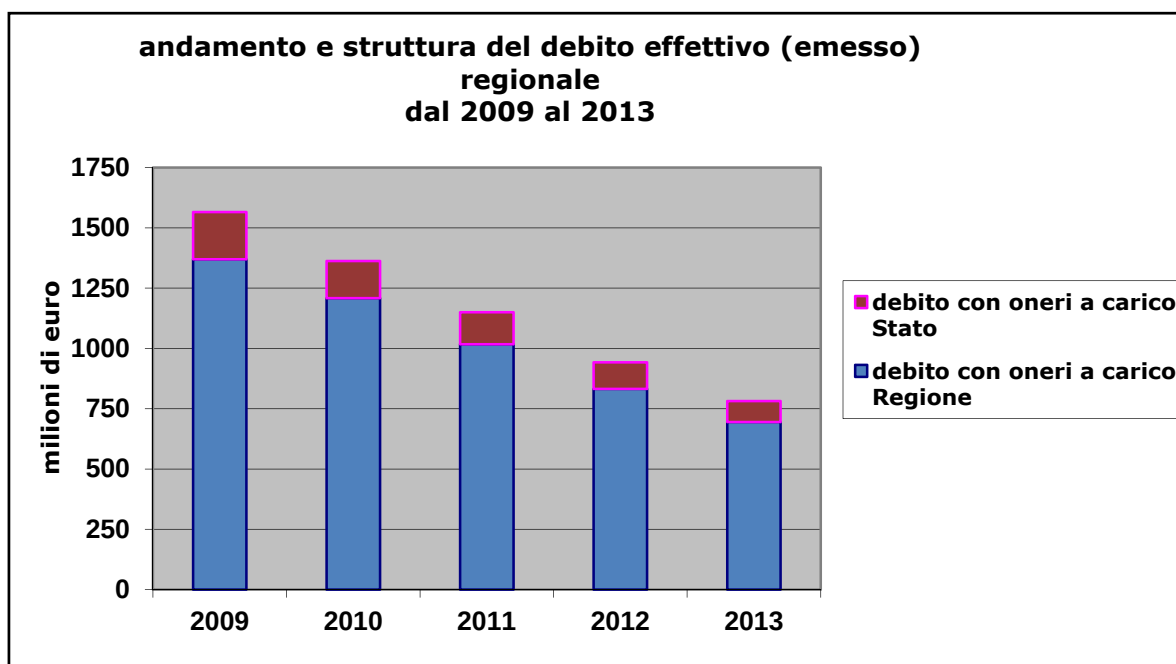


Grafico 29 - Andamento dal 2009 al 2013 del debito effettivo (emesso) a carico Regione + debito potenziale (autorizzato non emesso) complessivo

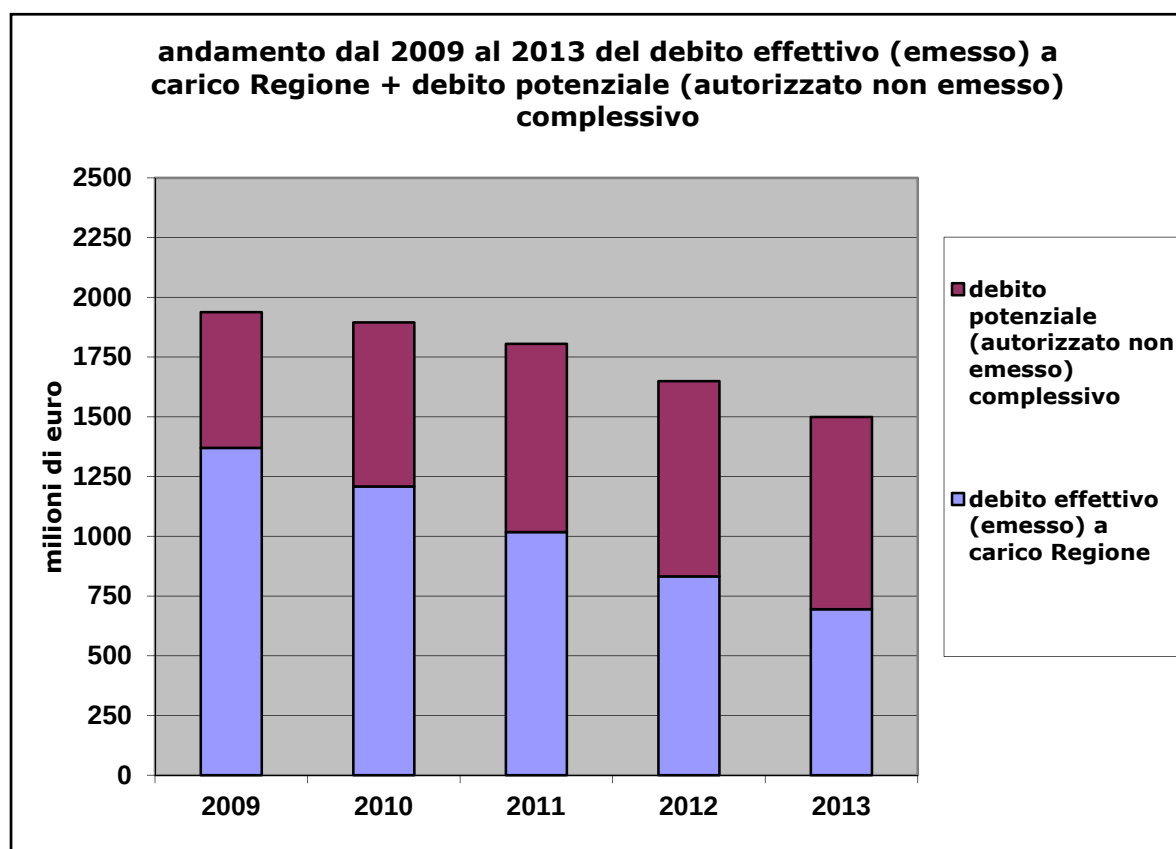
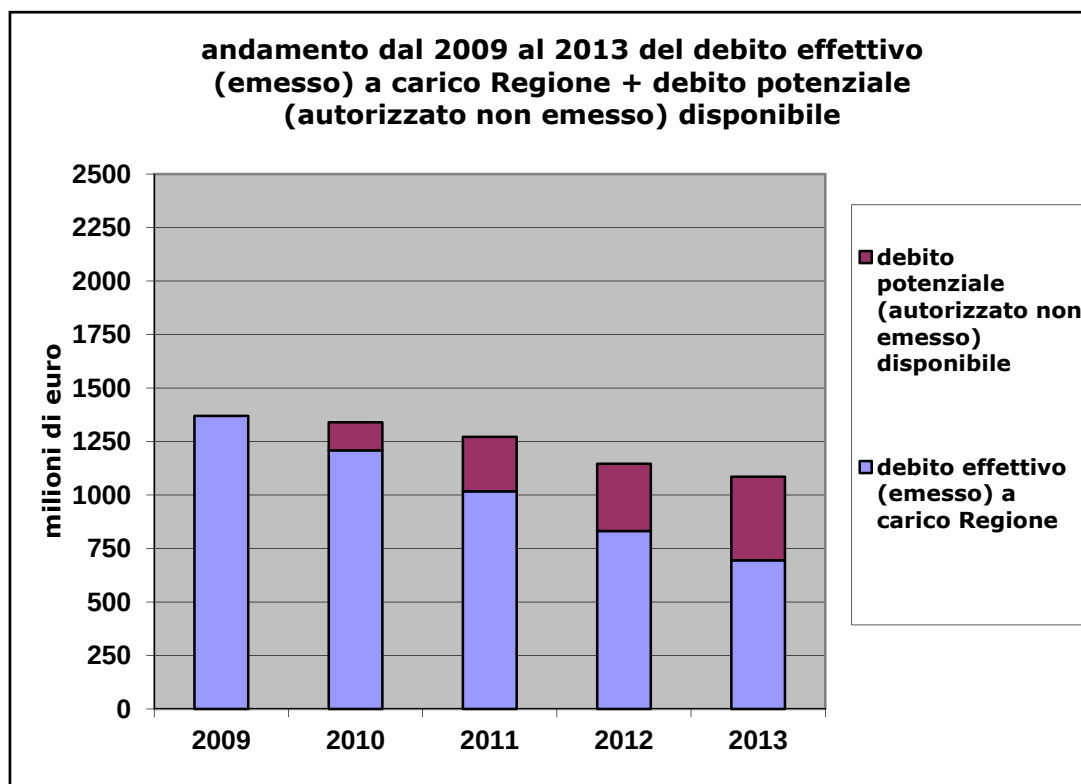


Grafico 30 - Andamento dal 2009 al 2013 del debito effettivo (emesso) a carico Regione + debito potenziale (autorizzato non emesso) disponibile



Nota: Il debito potenziale disponibile rappresenta la parte del debito potenziale al netto dell'intero importo (€ 588.923.203,43) destinato ad essere sostituito da autofinanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. 23.7.2009, n. 12, e non solamente al netto delle quote riferite a ciascun esercizio come programmate dalla sopra citata legge regionale.

Con riferimento al debito (mutui e prestiti) effettivo (emesso) con oneri a carico della Regione, nel periodo 2009-2013 è proseguita la sensibile tendenziale diminuzione del debito, iniziata nel 2008, essenzialmente dovuta alla mancata emissione di nuovo debito.

Si è passati da un valore residuo del debito con oneri a carico della Regione di 1.369,9 milioni all'inizio del 2009, al valore di 694,8 milioni nel 2013, con una diminuzione di 675,1 milioni, pari a -49,28%. Al 31.12.2013 l'indebitamento regionale è costituito esclusivamente da BOR, essendo venuto meno dal 2013 l'indebitamento da mutui con oneri a carico della Regione.

I mutui con oneri a carico dello Stato registrano nel 2013 un valore residuo pari a 86,7 milioni, pari al 11,09% del totale del dell'indebitamento regionale.

Con riferimento all'evoluzione dell'indebitamento complessivo a carico della Regione (inteso come somma del debito effettivo e del debito potenziale complessivo) si

ricava che il periodo dal 2009 al 2013, caratterizzato da una virtuosa politica di gestione dell'indebitamento, iniziata nel 2008¹⁵⁶, ha registrato una sensibile diminuzione di tale indebitamento, che è passato da un valore di 1.990,2 milioni all'inizio del 2009 a 1.499,4 milioni nel 2013, pari a -490,8 milioni e a -24,66%.

Prendendo in considerazione anche le operazioni di rideterminazione in diminuzione del debito potenziale attraverso il finanziamento con risorse finanziarie proprie (autofinanziamento) di parte delle spese di investimento per le quali originariamente era stato previsto il finanziamento con il ricorso all'indebitamento (si ricorda in particolare l'applicazione a partire dal 2009 del meccanismo di cui all'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. 23.7.2009, n. 12), e dunque la somma del debito effettivo e del debito potenziale disponibile, la diminuzione risulta ancora più rilevante (da un indebitamento complessivo di 1.990,2 milioni nel 2008 a 1.085,6 milioni nel 2013, pari a -904,6 milioni e a -45,45%).

Riepilogando, nel periodo dal 2009 al 2013 dall'evoluzione delle grandezze dell'indebitamento complessivo a carico della Regione, nelle tre componenti contabili sopra indicate e rappresentate

- a) dal debito effettivo,
- b) dalla somma del debito effettivo e del debito potenziale complessivo
- c) dalla somma del debito effettivo e del debito potenziale disponibile

emerge una netta diminuzione del debito a carico della Regione.

Emerge cioè non solo la diminuzione del debito effettivo (-675,1 milioni, pari a -49,28% dall'inizio del 2009 al 2013), che peraltro è da ricondursi sostanzialmente alla mancata emissione di debito dal 2008 resa possibile dalla rilevante disponibilità di cassa, ma soprattutto la diminuzione del dato rappresentato dalla somma del debito effettivo e del debito potenziale complessivo (-490,8 milioni, pari a -24,66% dall'inizio del 2009 al 2013), che prende in considerazione anche le virtuose operazioni di contenimento effettivo e non solo contabile del debito potenziale. Si ribadisce che tali operazioni di contenimento effettivo si riferiscono non a quelle che riducono il debito potenziale per effetto della mera emissione di indebitamento, bensì a quelle relative alla determinazione e alla gestione delle nuove autorizzazioni all'indebitamento e a quelle di sostituzione di parte del debito potenziale con autofinanziamento. A questo proposito si segnala in

¹⁵⁶ Si ricorda, in modo particolare, che nel 2008 si è proceduto a rideterminazioni in diminuzione delle autorizzazioni all'indebitamento (debito potenziale) con utilizzo di avanzo finanziario (operazione consistente nel finanziamento delle spese di investimento con risorse proprie anziché con indebitamento) per 111,7 milioni.

particolare la dinamica in netta diminuzione del dato rappresentato dalla somma del debito effettivo e del debito potenziale disponibile (-904,6 milioni, pari a -45,45% dall'inizio del 2009 al 2013) per effetto della virtuosa operazione sopra citata di programmata sostituzione del debito potenziale fino a quel momento esistente con autofinanziamento.

Si ricorda inoltre, come già evidenziato nella presente relazione, che il debito potenziale potrà essere oggetto di ulteriore abbattimento a seguito dell'effettivo utilizzo, in termini di minori richieste di somministrazione delle risorse finanziarie dei due contratti di prestito ordinario di scopo stipulati nel 2012 e nel 2013 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa. A tale fine sono stati accantonati 75,0 milioni di risorse proprie con la deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 25.05.2013 (15,0 milioni) e con la deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30.05.2014 (60,0 milioni). Trattasi sostanzialmente di un accantonamento finalizzato alla copertura con risorse proprie (autofinanziamento) di parte delle somme autorizzate (che rappresentano debito potenziale) e finanziate con i sopra citati contratti di prestito ordinario di scopo.

16.3.2 Rapporto tra il debito e il PIL regionale.

Il debito a carico della Regione viene inoltre rapportato nella seguente tabella al P.I.L. a prezzi correnti del Friuli Venezia Giulia al fine di valutarne l'incidenza.

E' stata inoltre elaborata l'incidenza sul P.I.L. del Friuli Venezia Giulia dell'indebitamento complessivo a carico della Regione nella triplice formulazione, in precedenza descritta, del debito effettivo a carico della Regione, di somma del debito effettivo (emesso) a carico della Regione e del debito potenziale (autorizzato e non emesso) complessivo, nonché di somma del debito effettivo (emesso) a carico della Regione e del debito potenziale (autorizzato e non emesso) disponibile (nel senso illustrato in precedenza).

E' stato considerato il P.I.L. della regione Friuli Venezia Giulia nominale ai prezzi correnti, trattandosi di grandezza omogenea a quella finanziaria rappresentata dal debito regionale; i dati dal 2009 al 2012 sono stati tratti dai conti economici territoriali dell'Istat, mentre il dato del P.I.L. regionale del 2013 a prezzi correnti è stato calcolato applicando al dato del P.I.L. regionale del 2012 a prezzi correnti il tasso di variazione 2013/2012 del PIL a prezzi correnti nazionale calcolato dall'Istat. Per ragioni di uniformità tra il valore del numeratore (grandezza di stock) e del denominatore (grandezza di flusso), il debito a carico della Regione per ciascuno dei suddetti anni è stato calcolato come media aritmetica semplice del dato al 31.12 dell'anno precedente e al 31.12 dell'anno via via considerato.

Tabella 217 - Incidenza del debito complessivo a carico della Regione sul P.I.L. regionale per il periodo 2009-2013

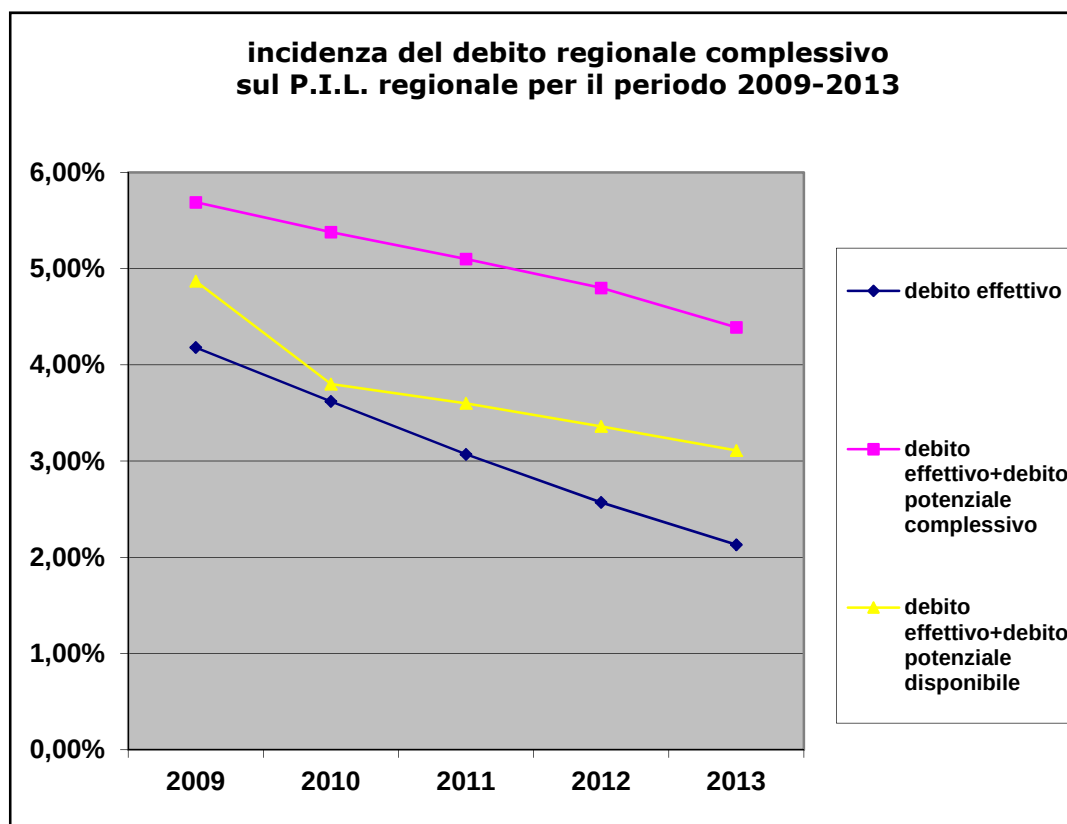
Anni	Debito effettivo a carico Regione/P.I.L.	(Debito effettivo + Debito potenziale complessivo)/ P.I.L.	(Debito effettivo + Debito potenziale disponibile)/ P.I.L.
2009	4,18%	5,69%	4,87%
2010	3,62%	5,38%	3,80%
2011	3,07%	5,10%	3,60%
2012	2,57%	4,80%	3,36%
2013	2,13%	4,39%	3,11%

Fonte: Rendiconti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Istat, conti economici territoriali, edizione novembre 2013; per i dati del P.I.L. a prezzi correnti regionale del 2013: utilizzo del tasso di variazione 2013/2012 del PIL a prezzi correnti nazionale Istat, edizione marzo 2014. Dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: i valori del debito sono calcolati con la media aritmetica semplice tra il dato al 31.12 dell'anno precedente e il dato al 31.12 dell'anno via via considerato.

Nota: il P.I.L. è espresso a prezzi correnti.

Grafico 31 - Incidenza del debito regionale complessivo sul P.I.L. a prezzi correnti regionale per il periodo 2009-2013



Con riferimento all'incidenza sul P.I.L. a prezzi correnti della Regione Friuli Venezia Giulia, nel periodo 2009-2013 il debito effettivo a carico della Regione Friuli Venezia

Giulia manifesta un'incidenza sensibilmente decrescente per effetto della diminuzione del debito regionale, fino ad arrivare nel 2013 al 2,13% (4,39% se si considera la somma del debito effettivo e del debito potenziale complessivo e 3,11% se si considera la somma del debito effettivo e del debito potenziale disponibile).

16.3.3 Struttura del debito effettivo.

Si analizza di seguito la **struttura del debito residuo al 31.12.2013 per ciascun debito in ammortamento**; si specifica che alla data del 31.12.2013 sono conclusi tutti i contratti di finanza derivata riferiti all'indebitamento regionale.

Tabella 218 - Struttura del debito residuo a carico della Regione al 31.12.2013 per condizioni di ammortamento

Valore nominale	Tasso Annuo	Spread (%)	inizio amm.	fine amm.	valore residuo debito al 31.12.2013
A) Mutui con oneri a carico Regione*					
Totale MUTUI					0,00
B) BOR					
218.590.000,00	euribor 6m (360)	0,120	2001	2016	81.971.250,00
328.683.000,00	euribor 6m (360)	0,03998	2005	2019	157.830.289,77
164.500.000,00	euribor 6m (360)	0,021	2008	2017	74.913.201,30
387.000.000,00	3,5600%	-	2006	2020	206.100.720,00
286.000.000,00	4,0818%	-	2007	2021	173.962.360,00
Totale BOR					694.777.821,07
Totale indebitamento (A+B)					694.777.821,07

Fonte: rendiconto 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

** I mutui con oneri a carico della Regione si sono estinti al 31.12.2012.*

In base alle condizioni di ammortamento del debito al 31.12.2013, l'euribor 6 mesi rappresenta il tasso di riferimento della totalità del debito residuo con ammortamento a tasso variabile.

Il debito residuo in ammortamento a tassi variabili ammonta al 31.12.2013 a complessivi € 314.714.741,07; si evidenzia che a tale data sono stati conclusi tutti i connessi contratti di finanza derivata.

Il debito al 31.12.2013 in ammortamento a tasso fisso è costituito dai BOR emessi nel 2005 (valore nominale di € 387.000.000,00, con un debito residuo al 31.12.2013 pari ad € 206.100.720,00) e nel 2006 (valore nominale di € 286.000.000,00, con un debito residuo al 31.12.2013 pari ad € 173.962.360,00).

Per l'analisi dell'evoluzione della struttura del debito residuo a carico della Regione per ciascuno degli anni dal 2010 al 2018, non essendo intervenuto nel 2013 nuovo indebitamento dal punto di vista tecnico (con connesso piano di ammortamento), si rinvia a quanto indicato al punto 13.3 della relazione di parificazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2012 di cui alla deliberazione della Sezione n. 78 del 12 luglio 2013.

16.4 Gli oneri di ammortamento del debito e la loro incidenza sul bilancio

16.4.1 Premessa metodologica

Nei successivi paragrafi verrà analizzata la struttura e la natura degli oneri di ammortamento del debito regionale riferiti al periodo 2011-2018, nonché, sotto diversi profili, l'incidenza di tali oneri sul bilancio regionale.

L'incidenza verrà innanzi tutto riferita, valorizzando i dati previsionali, agli oneri derivanti dal debito per il periodo 2011-2015, ai fini della verifica del rispetto del limite legale previsto dall'art. 24, comma 2, della L.R. 21/2007.

Si provvederà quindi a individuare, con riferimento a dati di consuntivo, l'incidenza degli oneri di ammortamento sui bilanci del periodo 2011-2013, congiuntamente a una proiezione di siffatta incidenza sul periodo 2014-2018. In questo contesto si opererà anche una simulazione circa gli effetti prodotti dall'emissione del debito potenziale e cioè del debito autorizzato, ma non ancora emesso.

Da ultimo si individueranno gli effetti dei contratti derivati finanziari sugli oneri relativi al debito a carico della Regione.

Ai fini di cui sopra è necessario svolgere una premessa metodologica a illustrazione delle logiche e dei criteri seguiti per l'individuazione e quantificazione delle varie componenti contabili e finanziarie che sono state prese in considerazione.

La legge di contabilità regionale in vigore fino al 31.12.2007 (l.r. n. 7/1999) e la nuova legge di contabilità regionale (l.r. n. 21/2007) in vigore dall'1.1.2008 hanno espressamente stabilito un limite all'incidenza degli oneri derivanti dal debito. La l.r. n. 21/2007, all'art. 24, comma 2, dispone che l'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non possa superare il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle partecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Il riferimento alle partecipazioni nette è frutto della modifica apportata

dall'art. 15, comma 1 lett. b) della l.r. 17/2008, che, a seguito del nuovo sistema di contabilizzazione delle entrate tributarie derivante dal nuovo sistema di riscossione stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, ha in tal modo inteso esplicitamente escludere, ai fini di cui ora si tratta, i valori corrispondenti alle compensazioni e ai rimborsi funzionalmente collegati alla contabilizzazione in entrata delle partecipazioni.

Nell'ambito del presente referto, l'incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento è stata individuata in rapporto a tre grandezze finanziarie e cioè:

- alle entrate tributarie (come disposto dalla sopra richiamata normativa): esse rappresentano, tra le entrate effettive del bilancio regionale, tanto le entrate di gran lunga più rilevanti, con caratteristiche di autonomia finanziaria di spesa, quanto le entrate con maggiori garanzie di stabilità e dunque con buone caratteristiche per essere utilizzate come parametro di riferimento in termini di potenziale copertura degli oneri di ammortamento del debito;

- alle entrate, escluse le partite di giro e le entrate per mutui e prestiti, generate dalla gestione di competenza dell'esercizio di riferimento e caratterizzate da autonomia di spesa: si fa riferimento alle entrate elaborate nella sezione della presente relazione che si riferisce al grado di autonomia delle entrate. Siffatte entrate sono interpretabili come risorse potenzialmente utilizzabili per la copertura degli oneri di ammortamento del debito; rispetto alle entrate tributarie, da un lato contengono maggiori componenti di entrate non ripetitive (tipicamente parte delle entrate del titolo IV), dall'altro rappresentano entrate completamente libere dal punto di vista dell'autonomia di spesa, mentre le entrate tributarie lo sono per la gran parte, ma non completamente;

- alla somma delle spese correnti e delle spese per rimborso di prestiti: tali poste contabili rappresentano i titoli di spesa in cui sono contabilizzati gli oneri di ammortamento del debito (per interessi e per quota capitale); rapportando gli oneri di ammortamento del debito a esse si ottiene l'incidenza e il livello di irrigidimento causato dal debito sulla parte corrente del bilancio.

Metodologia seguita per il computo.

E' il caso di sottolineare che l'elaborazione dell'incidenza degli oneri derivanti dal debito sul bilancio è stata effettuata ai fini dell'analisi finale e riepilogativa con riferimento alle risultanze di competenza da conto consuntivo e non in base ai valori del bilancio di previsione¹⁵⁷, al fine di quantificare la reale incidenza e grado di copertura degli stessi.

L'analisi è stata condotta sul periodo 2011-2018.

Con riferimento al periodo 2011-2013 le rate di ammortamento del debito sono state computate in base ai piani di ammortamento dei debiti in ammortamento in ciascuno degli anni considerati.

Le entrate sono state computate in base agli accertamenti in conto competenza dei rispettivi rendiconti e le spese correnti e le spese per rimborso prestiti sono state computate in base agli impegni in conto competenza dei rispettivi rendiconti.

Si precisa che le compartecipazioni nette per il 2011, per il 2012 e per il 2013, come peraltro previsto dalla stessa l.r. n. 21/2007, sono state computate detraendo dagli accertamenti in conto competenza delle compartecipazioni, quelle relative alle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi (700 milioni nel 2011, 494 milioni nel 2012 e 595,8 milioni nel 2013). Tale componente tecnica contabile è stata detratta per il 2011, il 2012 e il 2013, anche per il dato delle entrate caratterizzate da autonomia di spesa, e per il dato delle spese di parte corrente; in particolare, per il 2011 e il 2012 gli accertamenti e gli impegni di competenza girano per lo stesso importo, mentre per il 2013 gli accertamenti sono più elevati degli impegni di spesa (pari a 591,2 milioni) per 4,6 milioni e tale differenziale, accantonato nell'avanzo finanziario 2013, verrà iscritto a spesa nel 2014 (ai fini della presente elaborazione, alle spese di parte corrente è stato detratto l'importo di 591,2 milioni).

Con riferimento al periodo 2014-2018 le rate di ammortamento del debito in ammortamento sono state computate in base ai piani di ammortamento dei debiti, con elaborazione per la quota interessi del debito ammortizzato a tassi variabili di una proiezione dei tassi dal 2014 al 2018.

Nel dettaglio, va precisato che le entrate tributarie sono state computate per il periodo 2014-2018 in base agli accertamenti in conto competenza del rendiconto 2013, con la detrazione delle partite tecnico contabili di compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni erariali per il 2013.

Inoltre, la stima delle entrate tributarie per il periodo 2014-2018:

– esclude la parte delle compartecipazioni erariali classificata in partite di giro via via da riversare allo Stato quale contributo della Regione al federalismo fiscale ai sensi dell'art. 1

¹⁵⁷ Si fa anche presente che gli oneri del debito a carico della Regione sono rapportati al totale delle spese correnti e delle spese per rimborso di prestiti senza detrarre al denominatore i contributi per ammortamento dei mutui ricevuti dallo Stato; si tratta di un'accettabile semplificazione finalizzata a garantire una più immediata evidenza.

comma 153 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010¹⁵⁸; si precisa che, con riferimento alla proiezione sulle entrate tributarie rispetto a quelle del 2013, si considera ovviamente il solo differenziale rispetto al 2013;

– esclude la parte delle compartecipazioni ai tributi erariali rappresentata dagli accantonamenti connessi all'articolo 16, comma 3, e all'art. 15, comma 22, del D.L. 95/2012 quale concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica; la stima effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia prevede, per il periodo che qui interessa: in relazione all'art. 16, comma 3 D.L. n. 95/2012 - enti territoriali, € 149.084.476,73 per il 2014 e € 156.538.700,56 dal 2015; in relazione all'art. 15 comma 22 D.L. n. 95/2012 – sanità, € 41.633.020,83 per il 2014 e € 43.714.671,88 dal 2015; si precisa che, con riferimento alla proiezione sulle entrate tributarie rispetto a quelle del 2013, si considera ovviamente il solo differenziale rispetto al 2013 (si ricorda che nel 2013 si sono registrate minori entrate da compartecipazioni erariali per complessivi € 156.737.300,13, di cui € 119.267.581,38 in relazione all'art. 16, comma 3 D.L. n. 95/20123 - enti territoriali e € 37.469.718,75 in riferimento all'art. 15 comma 22 D.L. n. 95/2012 – sanità);

– esclude la parte delle compartecipazioni ai tributi erariali rappresentata dagli accantonamenti connessi all'art. 1 comma 132 della legge n. 228/2012 – sanità; in particolare, si prende a riferimento la stima effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che ammonta, per il periodo che qui interessa, a € 20.816.510,42 dal 2014; si precisa che, con riferimento alla proiezione sulle entrate tributarie rispetto a quelle del 2013, si considera ovviamente il solo differenziale rispetto al 2013 (si ricorda che nel 2013 si sono registrate minori entrate da compartecipazioni erariali per € 12.489.906,25);

– esclude per il solo 2014 la parte delle compartecipazioni ai tributi erariali rappresentata dagli accantonamenti connessi all'art. 1, comma 526, della legge n. 147/2013; in particolare, si prende a riferimento la stima effettuata dalla Regione, pari a € 44.445.000,00 per il 2014;

– esclude la parte delle compartecipazioni ai tributi erariali rappresentata dagli accantonamenti connessi all'art. 46, comma 3, del d.l. n. 66/2014; in particolare, si prende a riferimento la quantificazione contenuta nel citato articolo (per il 2014 si tratta del congruaggio con la stima sopra citata di € 44.445.000,00 effettuata dalla Regione), pari a € 37.038.000,00 per il 2014 e € 55.556.000,00 dal 2015;

– esclude la parte delle compartecipazioni ai tributi erariali rappresentata dagli accantonamenti connessi all'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66/2014; in particolare, si prende a riferimento la stima effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, pari a € 11.507.307,17 per il 2014 e € 17.260.960,75 dal 2015;

– esclude la parte delle compartecipazioni ai tributi erariali rappresentata dagli accantonamenti connessi all'art. 1, comma 481, della legge n. 147/2013; in particolare, si prende a

¹⁵⁸ Limitatamente al periodo oggetto della presente analisi di incidenza, 2014-2018, si ricorda che i 250 milioni nel 2013 aumentano a 300 milioni nel 2014, a 350 milioni nel 2015, a 340 milioni nel 2016 e a 350 milioni nel 2017 e nel 2018.

riferimento la stima effettuata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, pari a € 11.302.803,49 per il 2015 e € 12.767.981,72 dal 2016;

- include per il solo 2014 la parte delle compartecipazioni erariali che lo Stato ha trattenuto nel 2012 ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 138/2011 e del d.l. n. 201/2011, nell'importo previsto dalla Regione nel bilancio di previsione 2014, pari a complessivi 111,2 milioni (esclusa dunque la somma di 19,5 milioni che è stata oggetto di accantonamento dell'avanzo finanziario 2013);

- esclude la parte del gettito relativa alla riserva erariale di cui all'art. 1 comma 508 della legge n. 147/2013, in base alla quale (come già illustrato nella presente relazione) al fine di assicurare il concorso delle autonomie differenziate all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal d.l. n. 138/2011 e dal d.l. n. 201/2011 sono riservate all'erario per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. La Regione, nella relazione politico-programmatica 2014-2016, tenuto conto delle aspettative di gettito del 2014 e dell'intervenuto aumento dell'aliquota Iva (ricompreso nella riserva statale), ha stimato a tal fine una diminuzione del gettito disponibile per compartecipazioni erariali pari a 173,29 milioni per ciascun anno; conseguentemente il bilancio di previsione iniziale 2014 registra, per prudenza, una diminuzione di pari importo della previsione delle compartecipazioni erariali disponibili;

- esclude il maggiore gettito della compartecipazione all'Ires, della compartecipazione all'Ipef, delle imposte sostitutive e dell'IRAP per effetto degli incrementi di acconto, disposti dall'art. 11, commi 18 e 20, del d.l. n. 76/2013, dall'art. 2, commi 1, 2 e 5 del d.l. n. 133/2013 e dall'art. 15 comma 4 del d.l. n. 102/2013); tale maggior gettito di carattere non strutturale è stato stimato dalla Regione in 135,4 milioni, di cui € 123.348.679,12 si configura a titolo di anticipazione di gettito destinata ad essere compensata nel 2014 in termini di minore gettito;

- esclude il maggiore gettito della compartecipazione all'Ires da ricondursi ad un gruppo societario che, in sede di consolidato fiscale, ha maturato un debito di imposta rilevante, non conforme ai dati della serie storica; trattasi di un'entrata non ripetitiva, quantificata dalla Regione in 136,7 milioni.

Le entrate caratterizzate da autonomia di spesa sono state compute per il periodo 2014-2018 in base agli accertamenti in conto competenza registrati nel 2013 (quali risultano nella parte della relazione relativa alle entrate con autonomia di spesa), già considerati al netto delle partite tecnico contabili da compensazioni e rimborsi delle compartecipazioni erariali, e con l'applicazione degli stessi effetti contabili evidenziati poco sopra con riferimento alle entrate tributarie.

Le spese correnti e le spese per rimborso prestiti, per uniformità con la scelta adottata per le entrate tributarie e per le entrate con autonomia di spesa, sono state compute per il periodo 2014-2018 in base al dato degli impegni in conto competenza del 2013, al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso e si è altresì tenuto conto degli effetti contabili sopra illustrati con riferimento alle entrate tributarie.

Va precisato che gli effetti contabili sul bilancio delle movimentazioni delle sopra citate partite contabili potrà (teoricamente) avvenire anche in termini di compensazioni con entrate e/o

spese; tuttavia, ai fini del presente provvedimento e nell'impossibilità di informazioni utili al fine dell'ipotesi di ripartizione dello scarico sul bilancio, gli effetti contabili delle suddette movimentazioni sono stati imputati completamente in diminuzione alla parte corrente del bilancio. Va detto che in tal modo è stata rappresentata l'ipotesi di maggiore "tensione" sul bilancio regionale.

La proiezione dei tassi variabili per il periodo 2014-2018 è stata effettuata sulla base del calcolo dei tassi forward partendo dai tassi IRS quotati al 2.1.2014. I tassi da applicare alle specifiche date di riferimento sono stati ottenuti interpolando in modo lineare i tassi forward ed aggiungendo a questi ultimi gli spread previsti da ciascun contratto. Per tutti i BOR in ammortamento la prima rata semestrale successiva al 31.12.2013 è costituita dal dato fornito dalla Regione, basato sul tasso variabile di riferimento già disponibile.

Due mutui risultano con oneri parzialmente a carico dello Stato, prevedendo alcune annualità (per il periodo analizzato, il 2011 e il 2012) a carico della Regione; conseguentemente, limitatamente a tali anni, gli oneri a carico della Regione sono stati computati ai fini della presente elaborazione. Sono stati computati anche gli oneri relativi all'operazione di cash flow swap, trattandosi sostanzialmente di un'operazione di debito per la Regione.

Per la distinzione tra quota interessi e quota capitale del debito, si rileva che l'operazione di cash flow swap esplicita solo in parte (€ 29.372.767,20 su un totale di € 35.027.383,46) il piano di ammortamento della quota capitale, per cui nel presente approfondimento ciascuna rata di detta operazione è stata suddivisa in quota capitale per la sola quota di ammortamento riferita ad € 29.372.767,20, mentre la parte residua della rata è stata considerata interamente come quota interessi.

Accanto alla simulazione dell'incidenza degli oneri di ammortamento del debito esistente al 31.12.2013, è stata aggiunta una simulazione degli oneri che comporterebbe l'emissione di debito relativamente alle risorse finanziarie autorizzate per l'indebitamento e non ancora oggetto di emissione al 31.12.2013 al netto di quelle interessate dall'operazione di cui all'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. n. 12 del 23.7.2009, ottenendo in tal modo una simulazione del completo scarico sul bilancio delle decisioni di finanziamento degli investimenti tramite indebitamento alla data del 31.12.2013, tanto con riferimento al debito già emesso quanto con riferimento a quello ancora da emettere (per quest'ultima parte, al netto della parte che programmaticamente è stata sostituita con autofinanziamento, ai sensi del sopra citato art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. n. 12 del 23.7.2009). Come già illustrato analiticamente in altra parte della presente relazione relativa all'indebitamento, l'importo complessivo netto preso a riferimento per tale elaborazione ammonta a € 390.811.254,38; tale importo, che rappresenta la parte del debito potenziale per il quale la Regione, allo stato, intende effettivamente ricorrere al mercato per l'assunzione del relativo indebitamento, si riferisce ai due contratti di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla, stipulati con la Cassa Depositi e Prestiti Spa il 17 dicembre 2012 e il 23 dicembre 2013.

Sono stati inoltre considerati anche i nettings rispetto alla Regione per il periodo 2011-2013 derivanti dalle altre (cioè ulteriori rispetto al cash flow swap) operazioni di finanza derivata (si

ricorda che nel 2013 si sono estinti tutti i contratti di finanza derivata stipulati dalla Regione); è stata in tal modo effettuata un'analisi complessiva dell'incidenza sul bilancio del debito e delle collegate operazioni di finanza derivata per il periodo 2011-2018.

Per il computo delle rate di ammortamento del debito sono stati esclusi i mutui con oneri a carico dello Stato, in quanto sono anticipati dalla Regione e interamente rimborsati dallo Stato attraverso l'erogazione di specifici contributi.

16.4.2 Analisi degli oneri di ammortamento del debito a carico della Regione

Sulla base delle sopra descritte premesse metodologiche, si procede ora all'analisi degli oneri di ammortamento (quota capitale e quota interessi) relativi al debito regionale per il periodo 2011-2018. L'analisi è sviluppata con riferimento ai BOR esistenti e in base alla distinzione tra debito con ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile.

16.4.2.1 B.O.R.

Di seguito si analizzano gli oneri di ammortamento (quota capitale e quota interessi) relativi ai BOR, in base alla distinzione tra B.O.R. con ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile; si conduce altresì l'analisi a livello di ciascun B.O.R. emesso.

L'andamento degli oneri complessivi di ammortamento dei B.O.R. per il periodo 2010-2018 è indicato nella tabella e nel grafico seguenti.

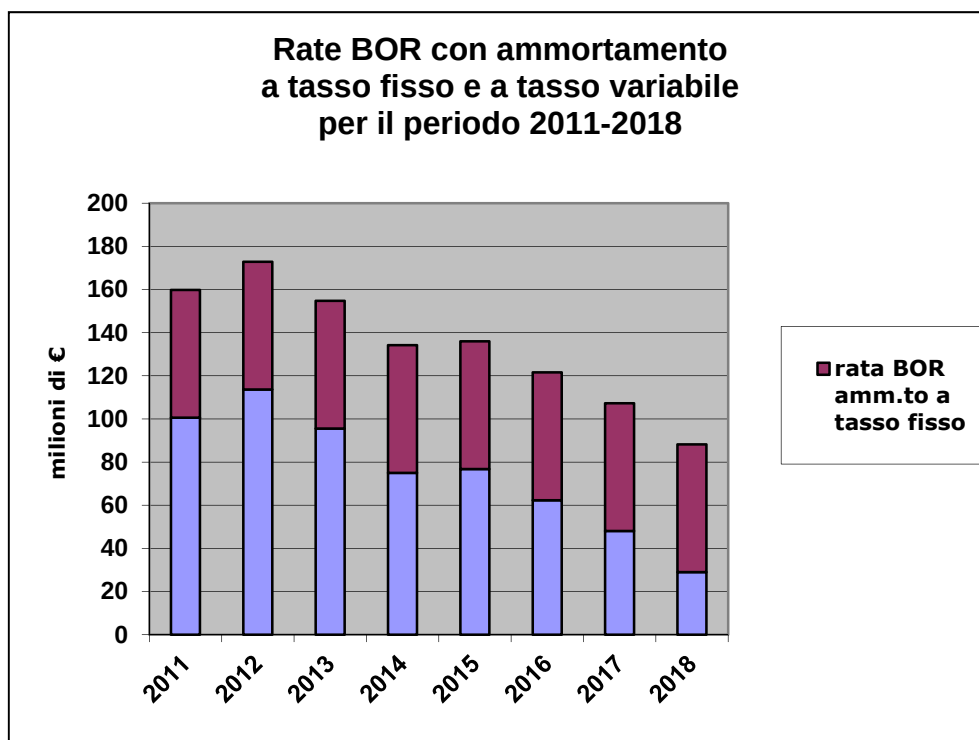
Tabella 219 - Oneri di ammortamento dei Buoni obbligazionari regionali

Anno	Rate BOR a tasso fisso	Rate BOR a tasso variabile	Rate BOR (a tasso fisso+ a tasso variabile)
2011	59.197.359,82	100.599.073,00	159.796.432,82
2012	59.188.640,50	113.667.212,59	172.855.853,09
2013	59.207.469,15	95.536.461,49	154.743.930,64
2014	59.212.686,11	75.016.567,42	134.229.253,53
2015	59.217.416,33	76.756.976,65	135.974.392,98
2016	59.223.196,80	62.339.386,20	121.562.583,00
2017	59.232.968,87	48.051.367,61	107.284.336,48
2018	59.236.722,99	28.999.677,86	88.236.400,85

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione. **Nota:** le rate fino alla prima del 2014 sono tratte dai piani di ammortamento di ciascun debito; le rate a partire dalla seconda del 2014 sono state calcolate in base ai tassi forward, a loro volta calcolati dalla Sezione in base ai tassi IRS al 2.1.2014.

Nota: valori espressi in €

Grafico 32 - Rate BOR con ammortamento a tasso fisso e a tasso variabile per il periodo 2011-2018



Gli oneri di ammortamento dei B.O.R. emessi presentano un andamento tendenzialmente crescente fino al 2012 (172,9 milioni), con una quota prevalente relativa ai B.O.R. con ammortamento a tasso variabile. L'analisi dell'andamento è condotta di seguito attraverso l'analisi degli oneri per ciascun B.O.R. e, per i B.O.R. con ammortamento a tasso variabile, dell'analisi della quota capitale e della quota interessi.

16.4.2.1.1 B.O.R. con ammortamento a tasso fisso

Per gli oneri di ammortamento per B.O.R. con ammortamento a tasso fisso, si elabora di seguito l'evoluzione degli oneri complessivi, per ciascun B.O.R. emesso; l'analisi per quota capitale e per quota interessi non risulta utile, considerato che l'ammortamento alla francese a tasso fisso implica la costanza delle rate di ammortamento.

Tabella 220 - Oneri di ammortamento per ciascun B.O.R. con ammortamento a tasso fisso

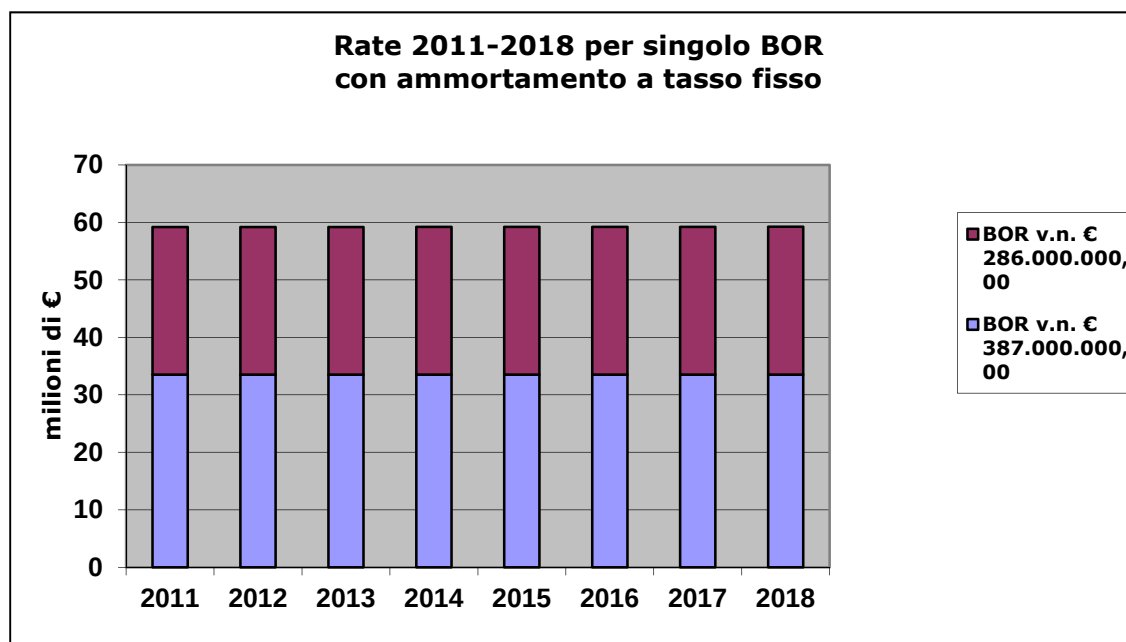
Anno	B.O.R. V.Nom.	Rata
2011	387.000.000,00	33.527.379,67
	286.000.000,00	25.669.980,15
		59.197.359,82
2012	387.000.000,00	33.517.404,36
	286.000.000,00	25.671.236,14
		59.188.640,50
2013	387.000.000,00	33.523.421,44
	286.000.000,00	25.684.047,71
		59.207.469,15
2014	387.000.000,00	33.528.435,41
	286.000.000,00	25.684.250,70
		59.212.686,11

Anno	B.O.R. V.Nom.	Rata
2015	387.000.000,00	33.523.741,87
	286.000.000,00	25.693.674,46
		59.217.416,33
2016	387.000.000,00	33.523.718,66
	286.000.000,00	25.699.478,14
		59.223.196,80
2017	387.000.000,00	33.526.988,03
	286.000.000,00	25.705.980,84
		59.232.968,87
2018	387.000.000,00	33.524.707,82
	286.000.000,00	25.712.015,17
		59.236.722,99

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

B.O.R. v.n. € 387.000.000,00: tasso 3,560 %

B.O.R. v.n. € 286.000.000,00: tasso 4,0818 %

Grafico 33 - Rate 2011-2018 per singolo BOR con ammortamento a tasso fisso

Nel periodo 2011-2018 si evidenziano oneri pari a 33,5 milioni relativamente al B.O.R. di valore nominale di 387 milioni emesso nel 2005 a cui si aggiungono oneri pari a 25,7 milioni relativamente al B.O.R. di valore nominale di 286 milioni emesso nel 2006.

16.4.2.1.2 B.O.R. con ammortamento a tasso variabile

Con riferimento agli oneri di ammortamento per i B.O.R. con ammortamento a tasso variabile, si elabora di seguito, per il periodo 2011-2018 l'evoluzione degli oneri

complessivi, ripartiti in quota capitale e quota interessi e per ciascun B.O.R. emesso; la ripartizione degli oneri per quota capitale e per quota interessi risulta utile ai fini dell'analisi, considerato che le quote capitali restano quelle stabilite con il contratto e le quote interessi variano in relazione alla variazione del tasso di interesse di riferimento applicato al debito residuo che via via diminuisce.

Di seguito si indicano in una tabella e nei relativi grafici, per il periodo 2011-2018, gli oneri di ammortamento per i B.O.R. con ammortamento a tasso variabile, ripartiti in quota capitale e quota interessi, e per ciascun B.O.R. emesso.

Tabella 221 - Oneri di ammortamento per ciascun B.O.R. con ammortamento a tasso variabile

Anno	B.O.R. V.Nom.	Quota interessi	Quota capitale	Rata
2011	218.590.000,00	2.682.410,95	20.219.575,00	22.901.985,95
	129.800.000,00	397.284,17	14.327.330,92	14.724.615,09
	199.472.000,00	918.048,58	21.050.280,16	21.968.328,74
	328.683.000,00	3.386.340,64	20.595.276,78	23.981.617,42
	164.500.000,00	1.792.918,40	15.229.607,40	17.022.525,80
		9.177.002,74	91.422.070,26	100.599.073,00
2012	218.590.000,00	2.166.755,16	32.788.500,00	34.955.255,16
	129.800.000,00	166.400,81	14.752.191,25	14.918.592,06
	199.472.000,00	546.378,26	21.527.018,24	22.073.396,50
	328.683.000,00	2.746.395,83	21.522.162,84	24.268.558,67
	164.500.000,00	1.510.208,70	15.941.201,50	17.451.410,20
		7.136.138,76	106.531.073,83	113.667.212,59
2013	218.590.000,00	509.475,91	32.788.500,00	33.297.975,91
	199.472.000,00	61.512,09	22.011.735,20	22.073.247,29
	328.683.000,00	655.167,50	22.488.490,86	23.143.658,36
	164.500.000,00	335.555,33	16.686.024,60	17.021.579,93
		1.561.710,83	93.974.750,66	95.536.461,49
2014	218.590.000,00	368.828,00	32.788.500,00	33.157.328,00
	328.683.000,00	611.931,11	23.500.834,50	24.112.765,61
	164.500.000,00	280.850,81	17.465.623,00	17.746.473,81
		1.261.609,92	73.754.957,50	75.016.567,42
2015	218.590.000,00	233.772,02	32.788.500,00	33.022.272,02
	328.683.000,00	644.602,24	24.555.906,93	25.200.509,17
	164.500.000,00	252.487,95	18.281.707,50	18.534.195,45
		1.130.862,22	75.626.114,43	76.756.976,65
2016	218.590.000,00	62.054,10	16.394.250,00	16.456.304,10
	328.683.000,00	829.471,36	25.660.281,81	26.489.753,17
	164.500.000,00	257.438,74	19.135.890,20	19.393.328,94
		1.148.964,19	61.190.422,01	62.339.386,20

Anno	B.O.R. V.Nom.	Quota interessi	Quota capitale	Rata
2017	328.683.000,00	1.021.046,85	26.813.959,14	27.835.005,99
	164.500.000,00	186.381,03	20.029.980,60	20.216.361,63
		1.207.427,87	46.843.939,74	48.051.367,61
2018	328.683.000,00	979.452,11	28.020.225,75	28.999.677,86
		979.452,11	28.020.225,75	28.999.677,86

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: le rate fino alla prima del 2014 sono tratte dai piani di ammortamento di ciascun debito; le rate a partire dalla seconda del 2014 sono state calcolate dalla Sezione in base ai tassi forward, a loro volta calcolati dalla Sezione in base ai tassi IRS al 2.1.2014.

Nota: valori espressi in €

B.O.R. v.n. € 218.590.000,00 tasso: Euribor 6 mesi (360) + 0,120

B.O.R. v.n. € 129.800.000,00 tasso: Euribor 6 mesi (360) + 0,06

B.O.R. v.n. € 199.472.000,00 tasso: Euribor 6 mesi (360) + 0,04125

B.O.R. v.n. € 328.683.000,00 tasso: Euribor 6 mesi (360) + 0,03998

B.O.R. v.n. € 164.500.000,00 tasso: Euribor 6 mesi (360) + 0,021

Grafico 34 - Rate 2011-2018 per singolo BOR con ammortamento a tasso variabile

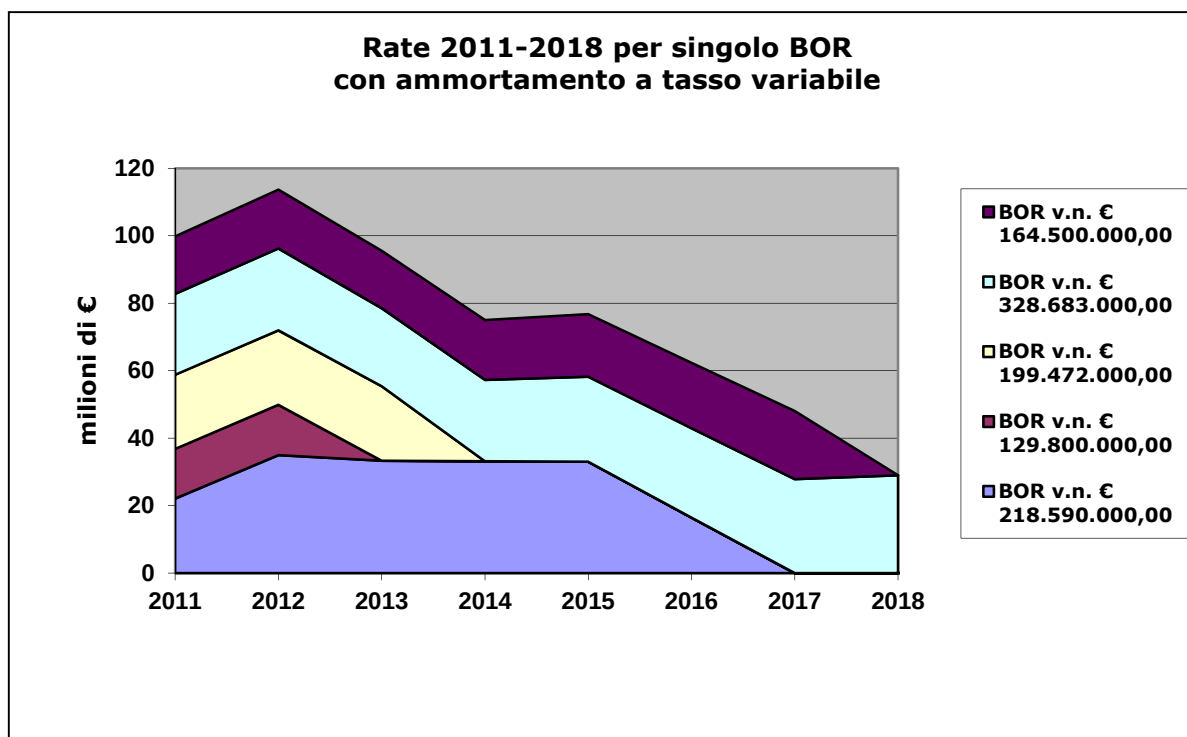


Grafico 35 - Quota capitale 2011-2018 per singolo BOR con ammortamento a tasso variabile

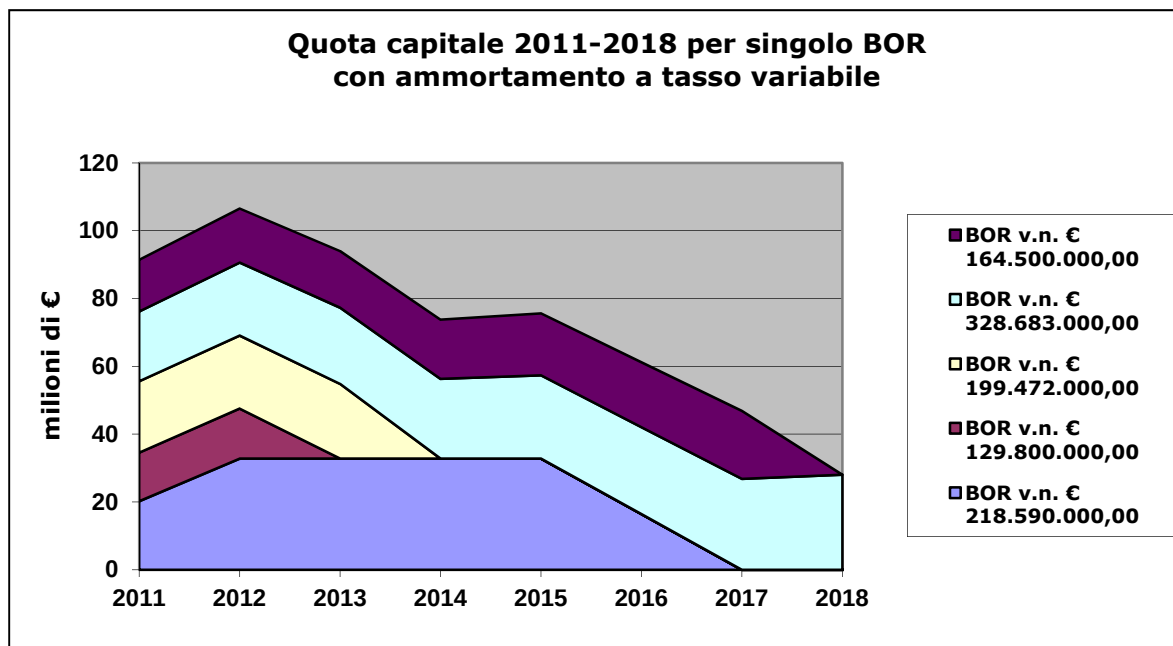
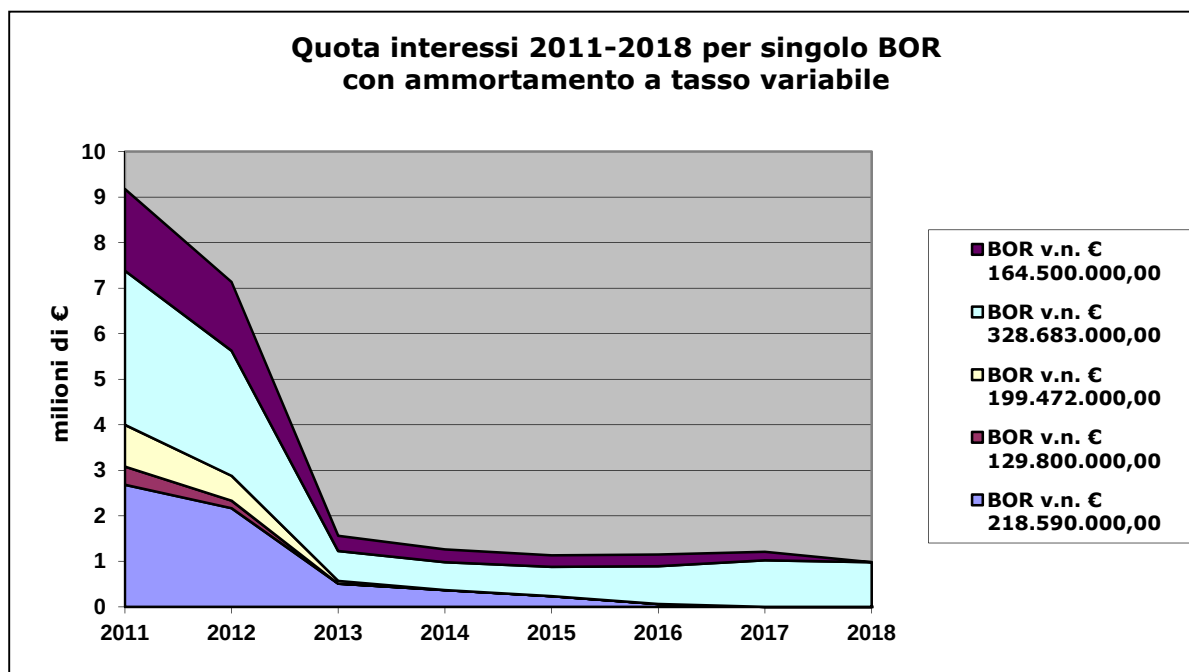


Grafico 36 - Quota interessi 2011-2018 per singolo BOR con ammortamento a tasso variabile



Nel 2013 la discesa degli oneri di ammortamento a 95,5 milioni rispetto al dato del 2012 (113,7 milioni) è causata sostanzialmente dalla conclusione nel 2012 del periodo di ammortamento del B.O.R. emesso nel 2002 (valore nominale di 129,8 milioni); nel 2014 la discesa degli oneri a 75,0 milioni (valore quest'ultimo inferiore a quello del 2015, pari a 76,8 milioni) è causata sostanzialmente dalla conclusione nel

2013 del periodo di ammortamento del B.O.R. emesso nel 2003 (valore nominale di 199,5 milioni); nel 2016 e nel 2017 gli oneri scendono ulteriormente (rispettivamente 62,3 milioni e 48,1 milioni) a causa della conclusione del periodo di ammortamento del B.O.R. emesso nel 2001 (valore nominale di 218,6 milioni), mentre nel 2018 gli oneri scendono a 29,0 milioni a causa della conclusione del periodo di ammortamento del B.O.R. emesso nel 2007 (valore nominale di 164,5 milioni).

Le quote capitali tendenzialmente crescenti, nonché la stratificazione dell'emissione dei B.O.R., determinano per il periodo 2011-2018 un andamento tendenzialmente crescente delle quote capitali di ammortamento fino al 2012 (106,5 milioni), con progressiva riduzione fino al 2018 (28,0 milioni) a seguito della chiusura dell'ammortamento di una serie di B.O.R. come sopra indicato.

La quota interessi dei B.O.R., oltre alle variazioni dei tassi di interesse, risente in misura sensibile anche dell'effetto diminutivo derivante dalla progressiva riduzione del debito residuo, oltre alla estinzione dell'ammortamento di alcuni B.O.R. (che sono già stati indicati poco sopra); in particolare, si evidenzia che, a seguito della sensibile diminuzione dei tassi di interesse, gli oneri per interessi nel 2013 ammontano a 1,6 milioni, realizzando una netta discontinuità rispetto al dato del 2012 (7,1 milioni).

16.5 Verifica dell'incidenza degli oneri di ammortamento ex art. 24, comma 2, della l.reg. n. 21/2007 (dati previsionali iniziali del periodo 2011-2015)

Dopo aver analizzato la struttura e la natura degli oneri di ammortamento del debito regionale, si analizza qui di seguito la loro incidenza sul bilancio nel periodo 2011-2015, in relazione ai dati previsionali (iniziali) dei bilanci 2011, 2012 e del bilancio pluriennale 2013-2015, al fine di verificare il rispetto del limite di indebitamento di cui alla legge di contabilità regionale n. 21/2007.

Come anticipato, la l.r. n. 21/2007, all'art. 24, comma 2, dispone che l'importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non possa superare il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate derivanti da tributi propri e dalle partecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Il limite di indebitamento sopra richiamato è stato elaborato in base ai dati della previsione iniziale di bilancio.

Metodologia seguita per il computo.

Si è proceduto a elaborare l'indicatore con riferimento ai soli oneri di ammortamento dell'indebitamento a carico della Regione, corrispondenti all'importo degli oneri di ammortamento dell'indebitamento complessivo al netto dei contributi vincolati dello Stato per gli oneri di ammortamento dell'indebitamento a proprio carico.

Il dato relativo alla parte interessi e alla parte capitale di ammortamento di mutui e prestiti, per quanto ricavabile dal rendiconto, è stato rilevato dai capitoli di spesa relativi all'ammortamento di mutui. Si evidenzia che, ai fini dell'elaborazione dell'indicatore del grado di indebitamento, non sono state considerate le partite contabili relative ai contratti di finanza derivata e non è stato computato lo stanziamento a previsione per gli interessi su anticipazioni di cassa. Infine si evidenzia che non sono state computate tra le spese di ammortamento mutui in parte capitale i rimborsi connessi alle operazioni di cui all'art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. n. 12 del 23.7.2009, in quanto non sono relative a un indebitamento effettivo. Si precisa inoltre che gli stanziamenti previsionali di bilancio dei capitoli di spesa afferenti l'ammortamento del debito comprendono oltre la sommatoria degli importi dei piani di ammortamento dell'indebitamento effettivo, anche lo stanziamento necessario alla copertura degli oneri a fronte di un ipotetico indebitamento da accendere con riferimento alle nuove autorizzazioni all'indebitamento.

Sulla base dei criteri metodologici testé descritti, l'incidenza sul bilancio degli oneri di indebitamento nel periodo 2011-2015 è desumibile dalle tabelle e dai grafici di seguito riportati.

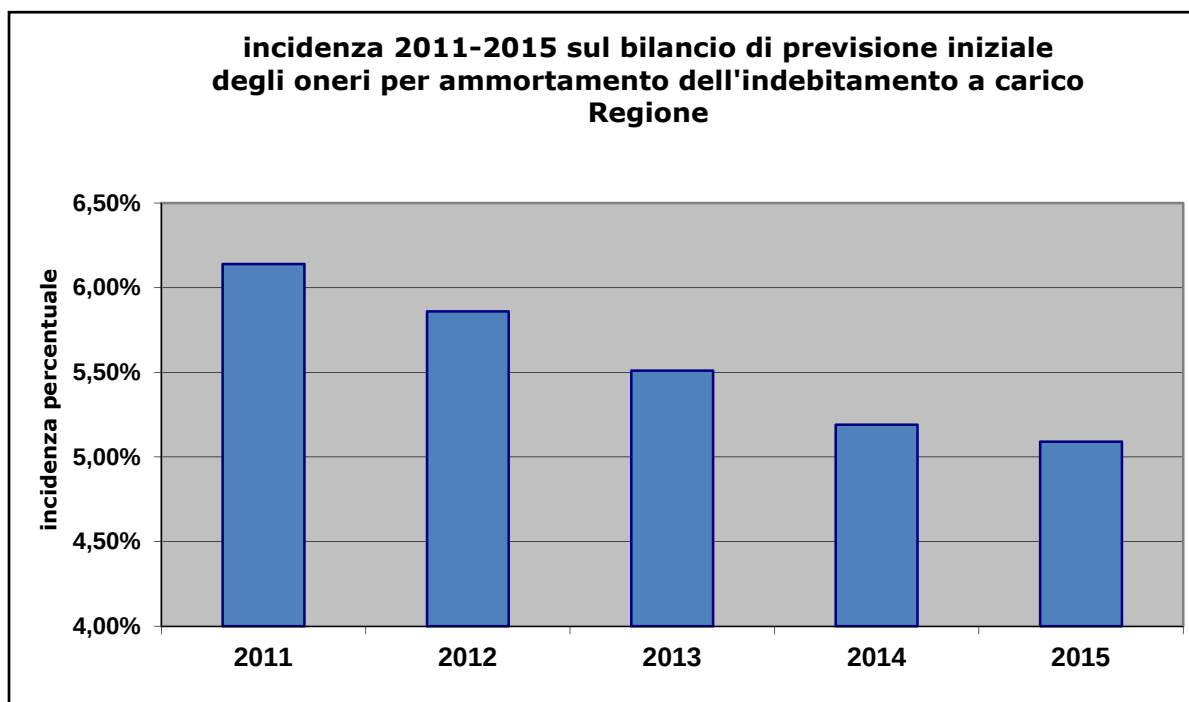
Tabella 222 - Incidenza sul bilancio degli oneri da indebitamento (dati da bilancio di previsione iniziale) a carico Regione per il periodo 2011-2015

<i>Incidenza sul bilancio oneri da indebitamento (dati da bilancio di previsione iniziale) a carico Regione</i>		2011	2012
A - Entrate tributarie nette		4.202.486.000,00*	4.165.580.000,00*
Oneri c/interessi di ammortamento mutui e prestiti		71.264.371,83	60.744.644,67
Oneri c/capitale di ammortamento mutui e prestiti		216.709.717,71	213.289.108,21
Entrate da contributi per ammortamento mutui e prestiti		29.794.979,70	29.794.979,68
B) Oneri netti (al netto dei contributi per indebitamento a carico Stato) ammortamento indebitamento		258.179.109,84	244.238.773,20
Oneri netti ammortamento indebitamento /entrate tributarie (B/A)		6,14%	5,86%
<i>Incidenza sul bilancio oneri da indebitamento (dati da bilancio di previsione iniziale) a carico Regione</i>	2013	2014	2015
A - Entrate tributarie nette	3.924.201.888,56*	3.839.701.888,57*	3.840.201.888,57*
Oneri c/interessi di ammortamento mutui e prestiti	66.640.081,62	62.271.088,15	53.336.264,69
Oneri c/capitale di ammortamento mutui e prestiti	179.485.424,33	166.679.807,43	171.615.030,74
Entrate da contributi per ammortamento mutui e prestiti	29.794.979,70	29.794.979,70	29.647.734,45
B) Oneri netti (al netto dei contributi per indebitamento a carico Stato) ammortamento indebitamento	216.330.526,25	199.155.915,88	195.303.560,98
Oneri netti ammortamento indebitamento /entrate tributarie (B/A)	5,51%	5,19%	5,09%

Fonte: bilanci di previsione annuali 2011, 2012, 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

* Nota: I dati delle entrate tributarie sono stati calcolati al netto delle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle partecipazioni erariali.

Grafico 37 - incidenza 2011-2015 sul bilancio di previsione iniziale degli oneri per ammortamento dell'indebitamento a carico Regione



Nota: i valori sono quelli relativi al bilancio di previsione iniziale.

Dai calcoli sopra elaborati emerge che il limite di indebitamento del 10% delle entrate tributarie nette è stato rispettato nel periodo esaminato (dal 2011 al 2015). Si rileva in particolare per il 2013 un valore degli oneri netti (al netto dei contributi statali per l'indebitamento con oneri a carico dello Stato) di ammortamento dell'indebitamento sulle entrate tributarie nette pari al 5,51%, valore che scende nel 2014 (5,19%) e nel 2015 (5,09%). La significativa diminuzione che si registra dal 2011 al 2014 è causata, oltre che dalla dinamica dei tassi di interesse, soprattutto dalla sostanziale riduzione degli oneri dell'indebitamento a carico della Regione a seguito dell'estinzione di una parte di esso (dal 1.1.2013 è estinto il BOR di valore nominale di 129,8 milioni; dal 1.1.2013 sono estinti due mutui con oneri a carico della Regione per un valore nominale complessivo di 103,3 milioni; dal 1.1.2014 è estinto anche il BOR di valore nominale di 199,5 milioni).

16.5.1 Incidenza sul bilancio degli oneri di ammortamento del debito a carico della Regione (dati di consuntivo con proiezioni fino al 2018)

Di seguito si elabora il riepilogo per il periodo 2011-2018 degli oneri di ammortamento dell'indebitamento a carico della Regione, con la composizione in valori assoluti e in valori relativi, per tipologia di strumento finanziario e per ammortamento a tasso fisso o variabile. Si individua altresì l'incidenza dei suddetti oneri sul bilancio per il periodo 2011-2018, con riferimento alle entrate tributarie, alle entrate effettive, escluse le entrate per mutui e prestiti, con autonomia di spesa e alla somma delle spese correnti

e per rimborso prestiti.¹⁵⁹

Gli oneri di ammortamento e la conseguente incidenza sul bilancio sono stati elaborati considerando, in primo luogo, il solo debito effettivo al 31.12.2013, e, in secondo luogo, considerando anche lo scarico sul bilancio degli oneri di ammortamento relativi al debito potenziale (indebitamento autorizzato e non emesso) al 31.12.2013, al netto della parte che programmaticamente è stata sostituita con autofinanziamento, ai sensi del sopra citato art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. n. 12 del 23.7.2009.

I dati presi in considerazione fino al 2013 sono dati di consuntivo, che per tale motivo divergono da quelli esposti in precedenza nell'ambito dell'analisi sull'incidenza degli oneri di ammortamento in base ai dati del bilancio di previsione iniziale.

¹⁵⁹ Per le indicazioni metodologiche sulla determinazione degli oneri di ammortamento e sulla determinazione delle entrate tributarie, delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, si rinvia alla premessa metodologica.

Tabella 223 - Oneri di ammortamento a carico della Regione 2011-2018 sul debito effettivo (valori in €)

	BOR con amm.to a tasso variabile	BOR con amm.to a tasso fisso	Mutui con amm.to a tasso variabile	Mutui con amm.to a tasso fisso	Cash flow swap	Totale	Quota interessi	Quota capitale
2011	100.599.073,00	59.197.359,82	23.752.128,26	39.134.520,52	4.143.072,43	226.826.154,03	32.069.530,31	194.756.623,72
2012	113.667.212,59	59.188.640,50	11.878.080,71	26.336.456,90	3.832.786,93	214.903.177,62	26.007.042,97	188.896.134,65
2013	95.536.461,49	59.207.469,15	0,00	0,00	0,00	154.743.930,64	17.236.439,98	137.507.490,66
2014	75.016.567,42	59.212.686,11	0,00	0,00	0,00	134.229.253,53	15.276.896,03	118.952.357,50
2015	76.756.976,65	59.217.416,33	0,00	0,00	0,00	135.974.392,98	13.422.958,55	122.551.434,43
2016	62.339.386,20	59.223.196,80	0,00	0,00	0,00	121.562.583,00	11.651.620,99	109.910.962,01
2017	48.051.367,61	59.232.968,87	0,00	0,00	0,00	107.284.336,48	9.851.616,74	97.432.719,74
2018	28.999.677,86	59.236.722,99	0,00	0,00	0,00	88.236.400,85	7.693.875,10	80.542.525,75

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: piani di ammortamento trasmessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze; le rate a partire dalla seconda del 2014 sono state calcolate dalla Sezione in base ai tassi forward, a loro volta calcolati dalla Sezione in base ai tassi IRS al 2.1.2014.

Tabella 224 - Composizione percentuale degli oneri di ammortamento a carico della Regione 2011-2018 sul debito effettivo

	BOR con amm.to a tasso variabile	BOR con amm.to a tasso fisso	Mutui con amm.to a tasso variabile	Mutui con amm.to a tasso fisso	Cash flow swap	Totale	Quota interessi	Quota capitale
2011	44,35%	26,10%	10,47%	17,25%	1,83%	100,00%	14,14%	85,86%
2012	52,89%	27,54%	5,53%	12,26%	1,78%	100,00%	12,10%	87,90%
2013	61,74%	38,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	11,14%	88,86%
2014	55,89%	44,11%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	11,38%	88,62%
2015	56,45%	43,55%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	9,87%	90,13%
2016	51,28%	48,72%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	9,58%	90,42%
2017	44,79%	55,21%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	9,18%	90,82%
2018	32,87%	67,13%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	8,72%	91,28%

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: piani di ammortamento trasmessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze; le rate a partire dalla seconda del 2014 sono state calcolate dalla Sezione in base ai tassi forward, a loro volta calcolati dalla Sezione in base ai tassi IRS al 2.1.2014.

Tabella 225 - Incidenza sul bilancio degli oneri di ammortamento del debito effettivo con oneri a carico della Regione per il periodo 2011-2018

	A) Oneri di ammortamento	B) Entrate tributarie	A/B	C) Risorse finanziarie con autonomia di spesa generate da gestione di competenza dell'esercizio	A/C	D) Spese correnti (Tit. I) +Spese per rimborso prestiti (Tit. III)	A/D
2011	226.826.154,03	4.433.975.189,91	5,12%	4.611.755.688,95	4,92%	4.400.876.796,89	5,15%
2012	214.903.177,62	4.127.431.994,41	5,21%	4.200.546.280,38	5,12%	4.364.447.941,58	4,92%
2013	154.743.930,64	4.569.258.948,45	3,39%	4.642.068.900,13	3,33%	4.055.441.619,52	3,82%
2014	134.229.253,53	3.926.423.160,56	3,42 %	3.999.233.112,24	3,36 %	3.412.605.831,63	3,93 %
2015	135.974.392,98	3.887.906.507,73	3,50 %	3.960.716.459,41	3,43 %	3.374.089.178,80	4,03 %
2016	121.562.583,00	3.896.441.329,50	3,12 %	3.969.251.281,18	3,06 %	3.382.624.000,57	3,59 %
2017	107.284.336,48	3.886.441.329,50	2,76 %	3.959.251.281,18	2,71 %	3.372.624.000,57	3,18 %
2018	88.236.400,85	3.886.441.329,50	2,27 %	3.959.251.281,18	2,23 %	3.372.624.000,57	2,62 %

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione; rendiconti anni 2011, 2012 e 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: piani di ammortamento trasmessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze; le rate a partire dalla seconda del 2014 sono state calcolate dalla Sezione in base ai tassi forward, a loro volta calcolati dalla Sezione in base ai tassi IRS al 2.1.2014.

Nota: Le entrate tributarie, le risorse finanziarie con autonomia di spesa e le spese correnti + le spese per rimborso prestiti sono al netto delle partite tecnico-contabili su compensazioni e rimborsi da compartecipazioni erariali.

Grafico 38 - Oneri di ammortamento 2011-2018 su debito effettivo per tipologia di debito

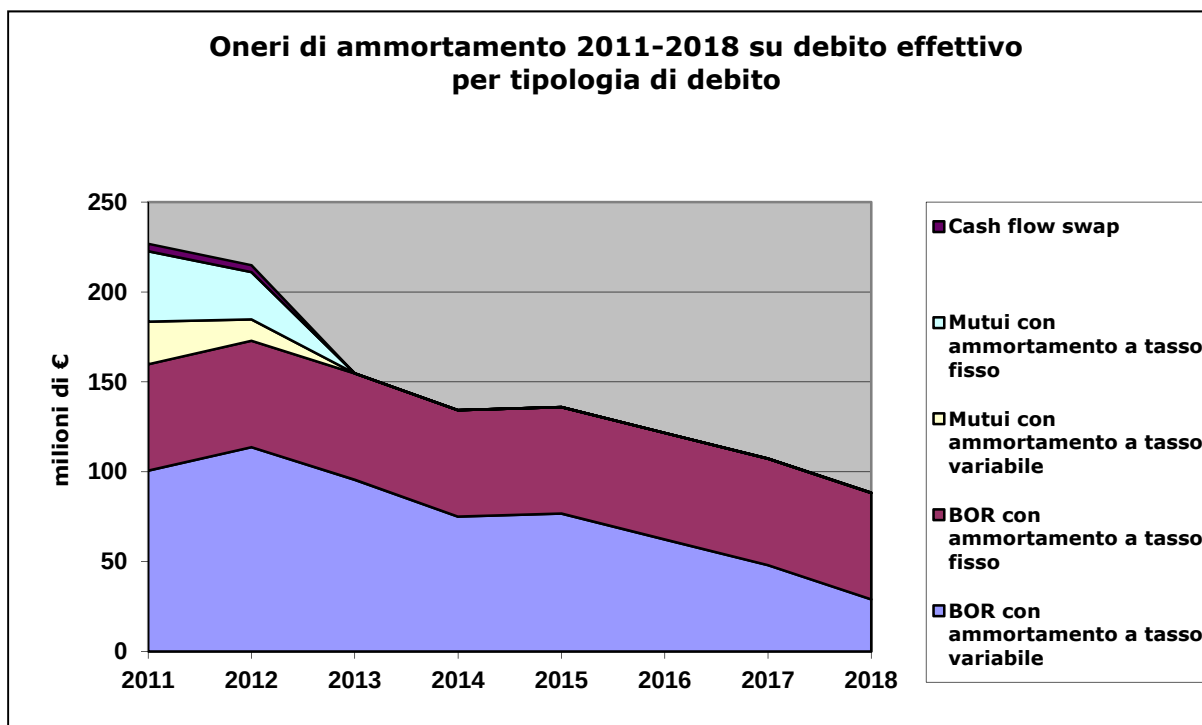


Grafico 39 - Oneri di ammortamento 2011-2018 su debito effettivo per quota interessi e quota capitale

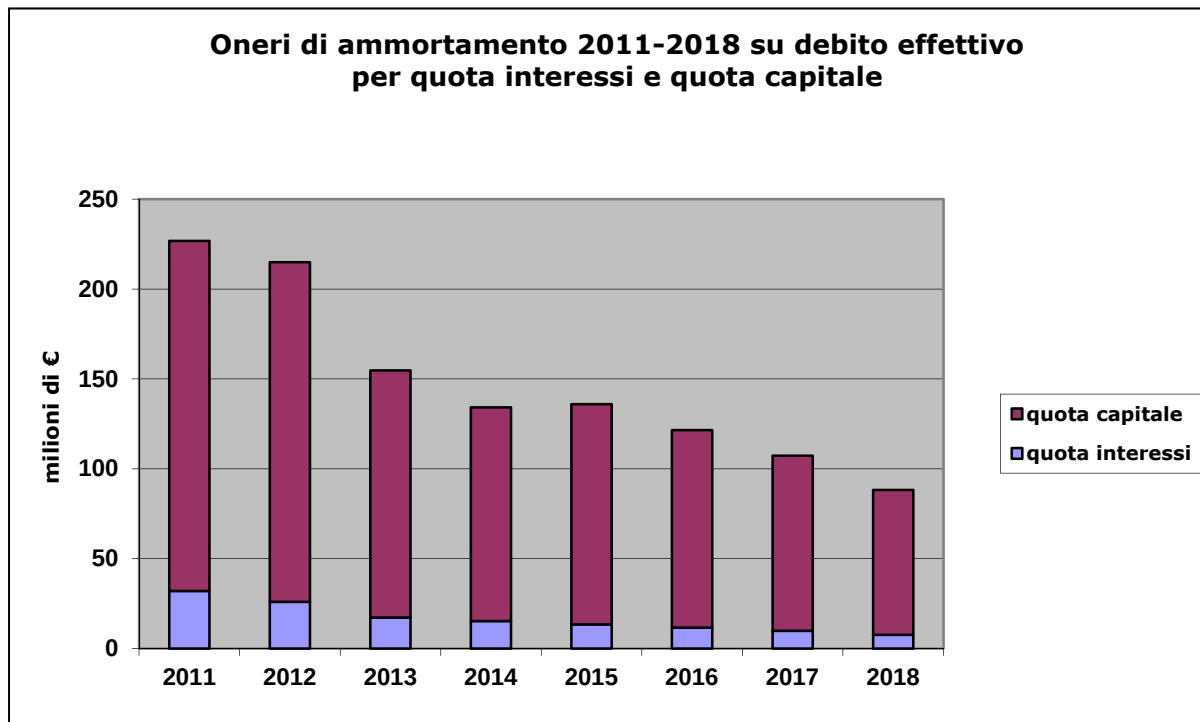
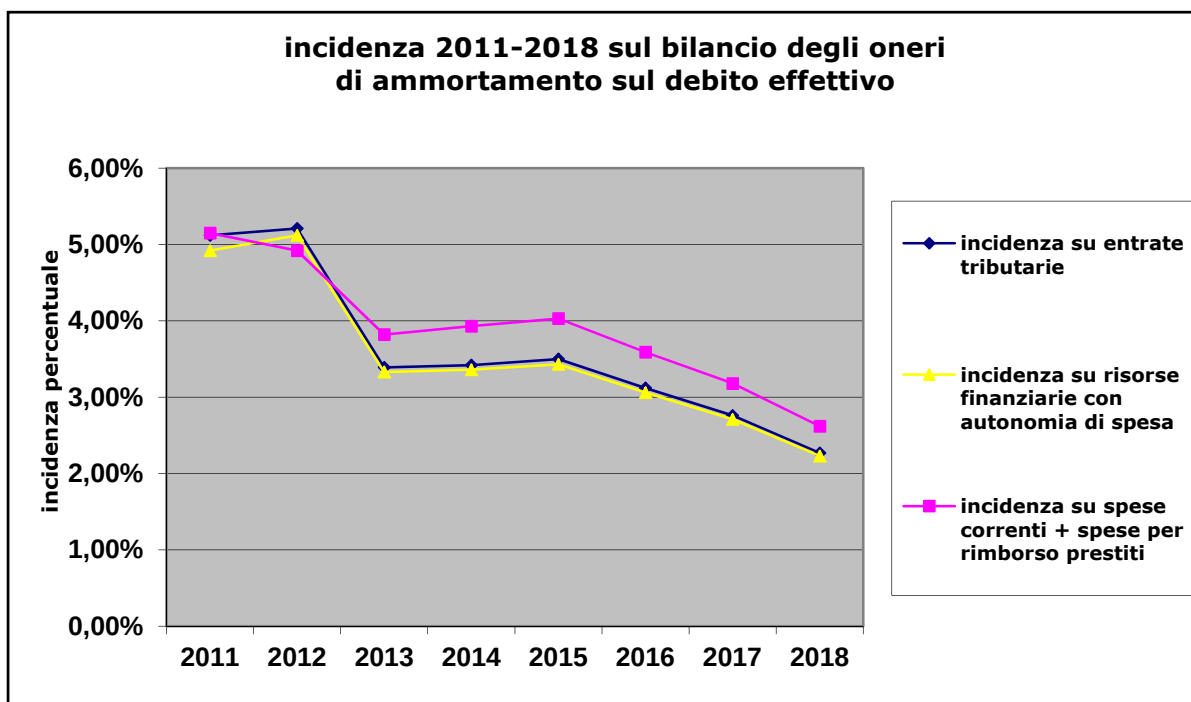


Grafico 40 - Incidenza 2011-2018 sul bilancio degli oneri di ammortamento sul debito effettivo



Nel 2013, con la conclusione del periodo di ammortamento del B.O.R. emesso nel 2002 (valore nominale di 129,8 milioni) e dei mutui a carico della Regione e con il venir meno degli oneri a carico della Regione in relazione a due mutui assunti dallo Stato, gli oneri complessivi di ammortamento dell'indebitamento scendono sensibilmente rispetto al dato del 2012 (214,9 milioni), registrando l'importo di 154,7 milioni. Gli oneri di ammortamento complessivi scendono a 134,2 milioni nel 2014 per la conclusione dell'ammortamento del B.O.R. emesso nel 2003 (valore nominale di 199,5 milioni) e a 121,6 milioni nel 2016 e a 107,2 milioni nel 2017 per la conclusione dell'ammortamento del B.O.R. emesso nel 2001 (valore nominale di 218,6 milioni), nonché a 88,2 milioni nel 2018 per la conclusione dell'ammortamento del B.O.R. emesso nel 2007 (valore nominale di 164,5 milioni).

Riguardo la composizione per tipologia di strumenti finanziari, si rileva nel periodo 2011-2018 la parte terminale della progressiva estinzione degli oneri provenienti da mutui (ad eccezione di parte della significativa quota di oneri proveniente dai mutui assunti dallo Stato con ammortamento a tasso fisso e con oneri a carico della Regione), che si azzerano nel 2013 e la netta prevalenza degli oneri riferiti ai B.O.R. Gli oneri per B.O.R., che raggiungono un massimo di 172,9 milioni nel 2012, in seguito diminuiscono progressivamente e significativamente soprattutto a causa della fine dell'ammortamento di quattro B.O.R. (indicati poco sopra).

Si rileva inoltre che la gran parte degli oneri di ammortamento si riferisce alla quota capitale (dal 85,86% nel 2011 pari a 194,8 milioni, al 91,28% nel 2018), mentre la quota interessi presenta un valore massimo nel 2011 (32,1 milioni) e successivamente si attesta su valori significativamente inferiori e progressivamente decrescenti.

L'incidenza degli oneri di ammortamento del debito sulle entrate tributarie presenta nel periodo 2011-2018 il valore massimo del 5,21% nel 2012, per poi decrescere tendenzialmente in modo significativo, fino al 2,27% nel 2018. Nel 2012 l'incidenza è al livello massimo, considerando tra l'altro che si era registrata una sensibile diminuzione delle entrate tributarie. Nel 2013 l'incidenza è scesa sensibilmente, passando dal 5,21% al 3,39%, per effetto congiunto di una netta diminuzione degli oneri di ammortamento dell'indebitamento e di un aumento delle entrate tributarie (quest'ultimo per effetto anche di componenti non ripetitive, per la cui analisi si rinvia alla parte della relazione relativa alle entrate).

L'incidenza degli oneri di ammortamento del debito sulle risorse finanziarie, escluse le partite di giro e le entrate per mutui e prestiti, generate dalla gestione di competenza dell'esercizio di riferimento e caratterizzate da autonomia di spesa registra un'analoga tendenziale e significativa diminuzione, con valori, rispetto a quelli rapportati alle entrate tributarie, di poco inferiori: nel 2012 si registra l'incidenza massima (5,12%), per poi decrescere tendenzialmente in modo significativo, fino al 2,23% nel 2018. L'elevata incidenza registrata nel 2012 e il successivo sensibile calo registrato nel 2013 (3,33%) è riconducibile in larga parte alle stesse motivazioni di quelle addotte in precedenza con riferimento all'incidenza sulle entrate tributarie.

L'incidenza degli oneri di ammortamento dell'indebitamento sulla somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti registra nel 2011 il valore massimo del 5,15% per poi scendere nel 2012 al 4,92% e nel 2013 al 3,82%. Per gli anni successivi si registra una diminuzione tendenziale che porta l'incidenza al 2,62% nel 2018.

Come già anticipato, accanto alla simulazione dell'incidenza degli oneri di ammortamento del debito esistente al 31.12.2013, risulta opportuno simulare gli oneri che comporterebbe l'emissione di debito relativamente alle risorse finanziarie autorizzate per l'indebitamento e non ancora oggetto di emissione al 31.12.2013, al netto della parte che programmaticamente è stata sostituita con autofinanziamento ai sensi del sopra citato art. 1, comma 4, 5, 6 e 7 della l.reg. n. 12 del 23.7.2009. Si ottiene in tal modo il completo scarico sul bilancio delle decisioni di finanziamento degli investimenti tramite indebitamento effettuate a tutto il 2013, tanto per il debito già emesso quanto per quello ancora da emettere.

Si precisa che la componente da emettere, calcolata al netto della parte che

programmaticamente è stata sostituita con autofinanziamento, ammonta a tutto il 2013 a € 390.811.254,38. Questo importo si compone di:

- € 302.849.819,92, pari all'importo originario di € 365.737.612,66 oggetto del contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla, stipulato il 17 dicembre 2012 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa al netto delle operazioni contabili registrate a tutto il 2013;
- € 87.961.434,46, pari all'importo di € 87.970.000,00 oggetto del contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla, stipulato il 23 dicembre 2013 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, rettificato per € 8.565,54 a titolo di economie di spesa. L'importo complessivo netto di € 390.811.254,38 rappresenta la parte del debito potenziale per il quale la Regione, allo stato, intende effettivamente ricorrere al mercato per l'assunzione del relativo indebitamento.

Si evidenzia inoltre, come già illustrato nel corso della presente relazione, che il debito potenziale come sopra determinato potrà essere oggetto di ulteriore abbattimento a seguito dell'effettivo utilizzo, in termini di minori richieste di somministrazione delle somme autorizzate finanziate con i due contratti di mutuo stipulati nel 2012 e nel 2013 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, dell'importo di 75,0 milioni di risorse proprie accantonate con la deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 25.05.2013 (15,0 milioni) e con la deliberazione di Giunta regionale n. 1004 del 30.05.2014 (60,0 milioni). Ai fini della presente elaborazione, si considera la somma del debito potenziale sopra indicata (€ 390.811.254,38), senza considerare l'eventuale riduzione di 75,0 milioni fino al momento del loro effettivo impiego in termini di riduzione delle somme autorizzate e finanziate con mutuo.

Si aggiunge che la Regione potrà chiedere l'erogazione, anche frazionata, delle somme sopra indicate oggetto di prestito nel periodo di utilizzo, compreso tra la data di stipula del contratto e il 31.12.2017 per il primo contratto e il 31.12.2018 per il secondo contratto. Soltanto gli eventuali importi richiesti dall'Amministrazione regionale ed erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa nel periodo di utilizzo saranno iscritti nel bilancio come debito regionale. Inoltre, l'Amministrazione regionale potrà provvedere alla riduzione della somma accordata, entro il periodo di utilizzo, attestando che gli investimenti per i quali è stato richiesto il prestito hanno generato economie e/o che per la copertura degli stessi si è provveduto con l'impiego di risorse di bilancio della Regione, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa senza che ciò comporti ulteriori oneri né penali a carico dell'Amministrazione.

Metodologia di computo.

Si conduce la simulazione fino al 2018, dunque fino all'anno per il quale sono stati simulati gli oneri di ammortamento del debito esistente al 31.12.2013¹⁶⁰. Considerando i dati degli oneri simulati connessi al debito potenziale oggetto dei due contratti con la Cassa Depositi e Prestiti Spa rideterminati nel modo sopra indicato e sommando tali dati agli oneri calcolati sul debito effettivo esistente al 31.12.2013, si ottengono gli oneri di ammortamento sul debito effettivo e potenziale netto (da intendersi nel senso sopra indicato di parte del debito potenziale per il quale la Regione, allo stato, intende effettivamente ricorrere al mercato per l'assunzione del relativo indebitamento). Si segnala che, per le modalità di calcolo utilizzate e appena descritte, i dati degli oneri di ammortamento del debito potenziale risultano meramente indicativi. Alla luce delle precisazioni sopra indicate relative alla possibilità di frazionamento dell'erogazione nel corso del periodo di utilizzo e alla possibilità di riduzione ulteriore dell'ammontare della somma accordata, ne deriva che lo scarico immediato (con ammortamento dal 1.1.2015) e completo (390,8 milioni) degli oneri di ammortamento sul bilancio rappresenta chiaramente l'ipotesi di maggiore tensione sul bilancio. I dati sono indicati di seguito, assieme a quelli relativi all'incidenza sul bilancio, in un confronto con i rispettivi oneri riferiti all'ammortamento del debito esistente al 31.12.2013.

¹⁶⁰ Ai fini della simulazione si considerano, separatamente:

- la somma netta di € 302.849.819,92, pari alla differenza tra la somma originariamente accordata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (€ 365.737.612,66) alla Regione con il contratto del 17.12.2012 al netto delle operazioni contabili registrate come da risultanze contenute nel decreto n. 537 del 24.03.2014 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie;

- la somma netta di € 87.961.434,46, pari all'importo di € 87.970.000,00 oggetto del contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla stipulato il 23 dicembre 2013 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., rettificato per € 8.565,54 a titolo di economia di spesa.

Per l'importo netto di € 302.849.819,92 si effettua l'ipotesi che nel corso del 2014 la Regione provveda a richiedere erogazioni per l'intero importo sopra indicato, con ammortamento decorrente dal 1.1.2015. Per il nostro scopo, ossia calcolare l'incidenza degli oneri sul bilancio, risulta assai rilevante la scelta della durata di ammortamento, in quanto tale scelta condiziona in modo rilevante la rata di ammortamento. E' evidente che la Regione sceglierà, al fine dell'emissione, la durata che le consente di ottenere condizioni ottimali in termini di economicità e di gestione. Per tale simulazione è opportuno procedere ad una scelta in termini di durata di ammortamento il più possibile intermedia (si tenga presente che la durata minima prevista dal contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è pari a 5 anni e quella massima a 20 anni), proprio per non condizionare in eccesso o in difetto il calcolo delle rate di ammortamento; a tal fine, le rate di ammortamento sono state calcolate per un periodo di ammortamento pari a 15 anni. Per il calcolo dell'ammortamento, si utilizza il metodo di ammortamento francese, ossia a rate costanti, ad ammortamento posticipato e con rate semestrali. Il tasso di ammortamento è considerato l'IRS corrispondente alla durata di 15 anni quale quotato (per semplificazione) al 02.01.2014, ossia il 2,60%, aumentato dello spread a carico della Regione previsto dal contratto, pari al 3,792%. Dall'elaborazione in tal modo condotta, si ottiene a decorrere dal 2015 una rata di ammortamento annua pari a 31,7 milioni.

Per l'importo netto di € 87.961.434,46 si effettua l'ipotesi che nel corso del 2014 la Regione provveda a richiedere erogazioni per l'intero importo sopra indicato, con ammortamento decorrente dal 1.1.2015. Per il nostro scopo, ossia calcolare l'incidenza degli oneri sul bilancio, risulta assai rilevante la scelta della durata di ammortamento, in quanto tale scelta condiziona in modo rilevante la rata di ammortamento. E' evidente che la Regione sceglierà, al fine dell'emissione, la durata che le consente di ottenere condizioni ottimali in termini di economicità e di gestione. Per tale simulazione è opportuno procedere ad una scelta in termini di durata di ammortamento il più possibile intermedia (si tenga presente che la durata minima prevista dal contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è pari a 5 anni e quella massima a 20 anni), proprio per non condizionare in eccesso o in difetto il calcolo delle rate di ammortamento; a tal fine, le rate di ammortamento sono state calcolate per un periodo di ammortamento pari a 15 anni. Per il calcolo dell'ammortamento, si utilizza il metodo di ammortamento francese, ossia a rate costanti, ad ammortamento posticipato e con rate semestrali. Il tasso di ammortamento è considerato l'IRS corrispondente alla durata di 15 anni quale quotato (per semplificazione) al 02.01.2014, ossia il 2,60%, aumentato dello spread a carico della Regione previsto dal contratto, pari al 2,646%. Dall'elaborazione in tal modo condotta, si ottiene a decorrere dal 2015 una rata di ammortamento annua pari a 8,5 milioni.

Tabella 226 - Evoluzione degli oneri di ammortamento 2011-2018 sul debito effettivo e potenziale disponibile

	A) Oneri di ammortamento del debito effettivo al 31.12.2013	B) Oneri di ammortamento del debito potenziale	C) Oneri di ammortamento su debito effettivo e potenziale (A+B)
2011	226.826.154,03	-	226.826.154,03
2012	214.903.177,62	-	214.903.177,62
2013	154.743.930,64	-	154.743.930,64
2014	134.229.253,53	-	134.229.253,53
2015	135.974.392,98	40.234.024,50	176.208.417,48
2016	121.562.583,00	40.234.024,50	161.796.607,51
2017	107.284.336,48	40.234.024,50	147.518.360,99
2018	88.236.400,85	40.234.024,50	128.470.425,35

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: piani di ammortamento trasmessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze; le rate a partire dalla seconda del 2014 sono state calcolate dalla Sezione in base ai tassi forward, a loro volta calcolati dalla Sezione in base ai tassi IRS al 2.1.2014. La simulazione del piano di ammortamento del debito potenziale netto a tutto il 2013 è stato calcolato dalla Sezione in base ai tassi IRS al 02.1.2014 e alle condizioni contrattuali stipulate il 17.12.2012 e il 23.12.2013 con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per l'ammortamento a tasso fisso.

Tabella 227 - Incidenza sul bilancio degli oneri di ammortamento 2011-2018 del debito effettivo e del debito effettivo e potenziale disponibile

	A/D	C/D	A/E	C/E	A/F	C/F
2011	5,12%	5,12%	4,92%	4,92%	5,15%	5,15%
2012	5,21%	5,21%	5,12%	5,12%	4,92%	4,92%
2013	3,39%	3,39%	3,33%	3,33%	3,82%	3,82%
2014	3,42 %	3,42 %	3,36 %	3,36 %	3,93 %	3,93 %
2015	3,50 %	4,53 %	3,43 %	4,45 %	4,03 %	5,22 %
2016	3,12 %	4,15 %	3,06 %	4,08 %	3,59 %	4,78 %
2017	2,76 %	3,80 %	2,71 %	3,73 %	3,18 %	4,37 %
2018	2,27 %	3,31 %	2,23 %	3,24 %	2,62 %	3,81 %

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione; rendiconti anni 2011, 2012, 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: piani di ammortamento trasmessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze; le rate a partire dalla seconda del 2014 sono state calcolate dalla Sezione in base ai tassi forward, a loro volta calcolati dalla Sezione in base ai tassi IRS al 2.1.2014.

Nota: Le entrate tributarie, le risorse finanziarie con autonomia di spesa e le spese correnti + le spese per rimborso prestiti sono al netto delle partite tecnico-contabili su compensazioni e rimborsi da compartecipazioni erariali.

Legenda: D) entrate tributarie; E) risorse finanziarie con autonomia di spesa generate da gestione di competenza dell'esercizio; F) spese correnti + spese per rimborso prestiti; gli importi sono quelli indicati alla tabella precedente.

Grafico 41 - Oneri di ammortamento 2011-2018 del debito effettivo e del debito potenziale disponibile

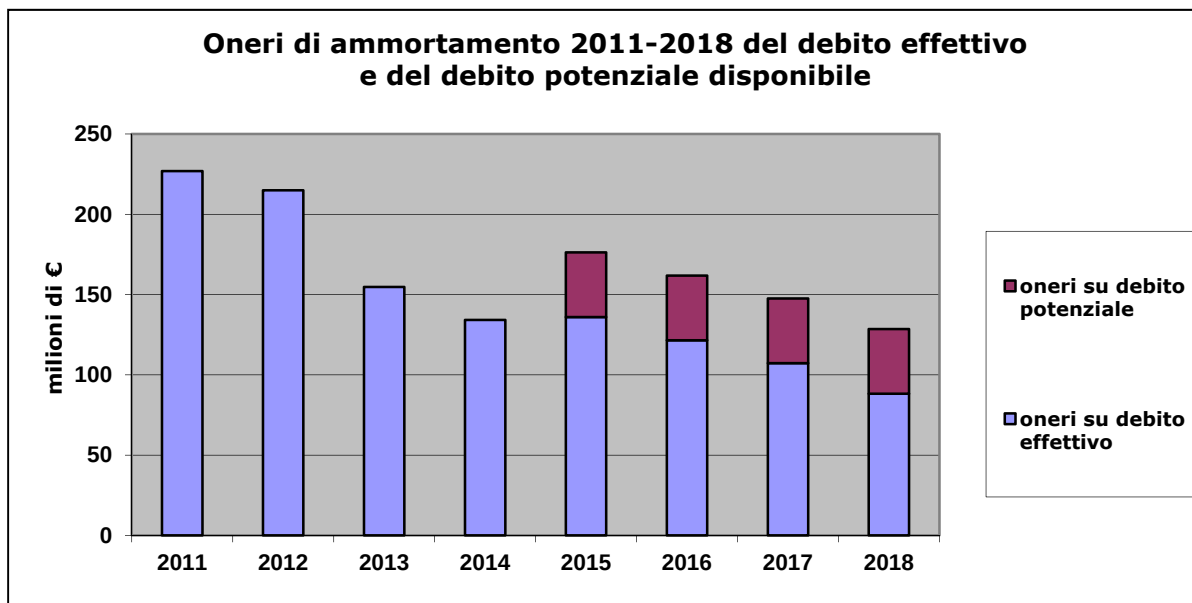


Grafico 42 - Incidenza 2011-2018 sulle entrate tributarie degli oneri di ammortamento del debito effettivo al 31.12.2013 e del debito effettivo e potenziale disponibile al 31.12.2013

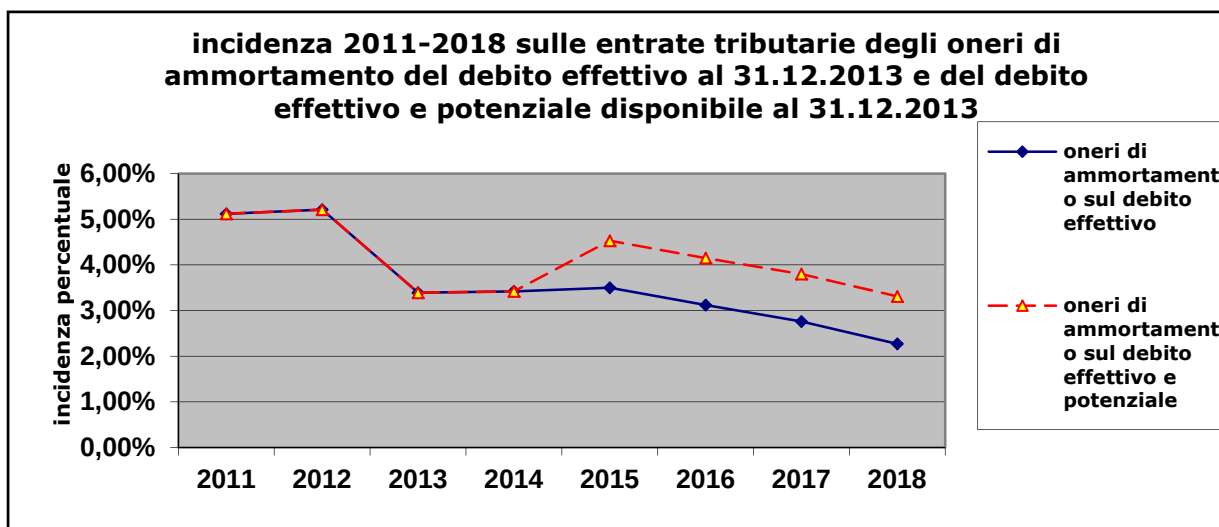


Grafico 43 - Incidenza 2011-2018 sulle risorse finanziarie con autonomia di spesa degli oneri di ammortamento del debito effettivo al 31.12.2013 e del debito effettivo e potenziale disponibile al 31.12.2013

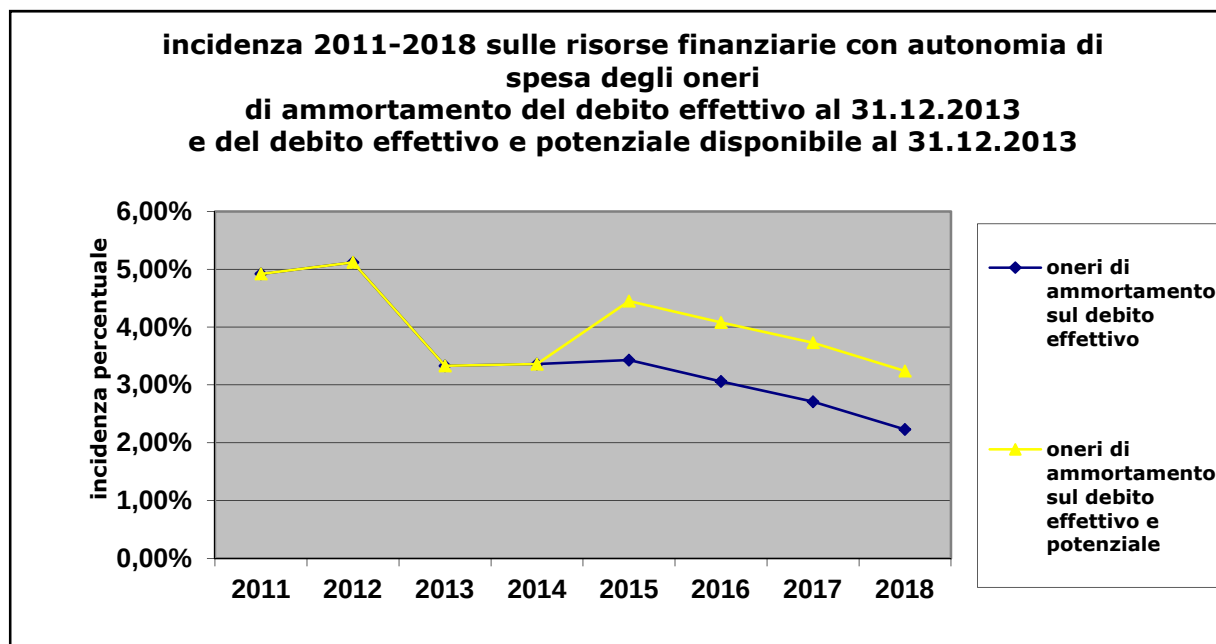
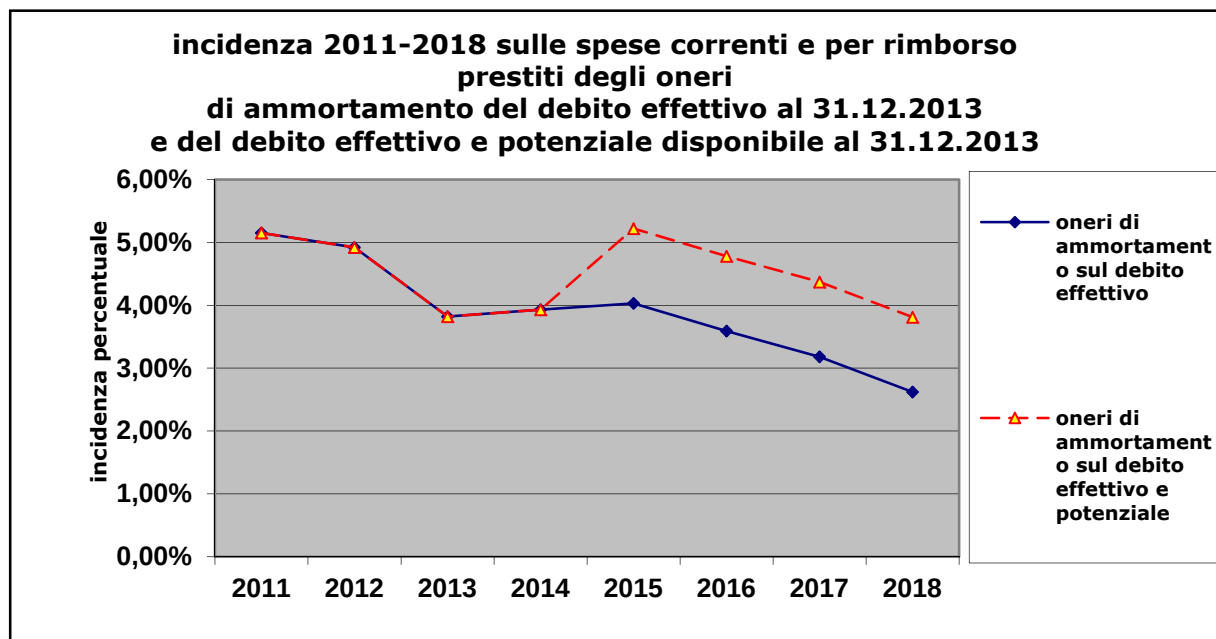


Grafico 44 - Incidenza 2011-2018 sulle spese correnti e per rimborso prestiti degli oneri di ammortamento del debito effettivo al 31.12.2013 e del debito effettivo e potenziale disponibile al 31.12.2013



Come evidenziato nelle soprastanti tabelle e visualizzato nei relativi grafici, si rileva che gli oneri annui di ammortamento del debito potenziale disponibile al 31.12.2013 incrementano gli oneri di ammortamento sul debito effettivo per l'ammontare di 40,2 milioni a decorrere dal 2015, pari in particolare, sempre con riferimento al 2015, a 1,03% delle entrate tributarie.

16.6 Incidenza dei contratti derivati sugli oneri conseguenti al debito a carico della Regione

Gli oneri derivanti dal debito a carico della Regione sono quelli elaborati nella parte precedente della relazione. Le operazioni di finanza derivata hanno modificato l'incidenza di tali oneri sul bilancio. Di seguito, con riferimento alle singole operazioni di finanza derivata intervenute nel periodo 2002-2013 (esclusa l'operazione di cash flow swap la quale è stata, dal punto di vista sostanziale, equiparata ad un'operazione di debito), si indicano i differenziali positivi o negativi per la Regione; in particolare, si tratta di differenziali reali, essendosi estinti nel 2013 tutti i contratti di finanza derivata stipulati dalla Regione.

La tabella che segue rappresenta quindi il definitivo resoconto delle operazioni che hanno costituito oggetto di contratti derivati, il quale espone, prescindendo da ogni ulteriore valutazione finanziaria, un saldo finale dei differenziali negativo per € 27.438.502,79.

Tabella 228 - Differenziali 2002-2013 su operazioni di finanza derivata

	Collar su BOR 2001	Irs su mutui Crediop	Irs su BOR 2001	Irs su BOR 2003	Totale operazioni di finanza derivata
2002	-1.989.290,56	+39.356,18	-	-	-1.949.934,38
2003	-3.264.281,56	+70.088,62	-	-	-3.194.192,94
2004	-4.624.676,78	+65.359,06	-	-	-4.559.317,72
2005	-4.511.654,20	+28.094,09	-	-	-4.483.560,11
2006	-1.991.260,16	-11.903,84	-	-	-2.003.164,00
2007	-	-33.177,01	+76.447,48	+1.310.624,88	+1.353.895,35
2008	-	-35.176,06	+1.653.951,14	+2.295.605,58	+3.914.380,66
2009	-	17.138,57	-542.984,64	-504.375,33	-1.030.221,40
2010	-	-	-3.692.045,40	-1.682.007,28	-5.374.052,68
2011	-	-	-2.706.564,78	-963.212,86	-3.669.777,64
2012	-	-	-2.384.101,94	-654.913,27	-3.039.015,21
2013	-	-	-2.943.804,34	-459.738,37	-3.403.542,71
Totale flussi finanziari*	-16.381.163,26	+139.779,61	-10.539.102,48	-658.016,66	-27.438.502,79

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Valori indicati in €

Nota:

- il flusso a favore della Regione è indicato con segno positivo;
- il flusso a sfavore della Regione è indicato con segno negativo.
- il mark to market con il segno negativo risulta a sfavore della Regione.

**Tale dato è calcolato come mera sommatoria algebrica e dunque prescindendo dal valore temporale, in senso tecnico-finanziario, dei singoli importi.*

Tabella 229 - Oneri consolidati 2011-2013 dell'ammortamento del debito (da piani di ammortamento e da relative operazioni di finanza derivata)

	A) Oneri di ammortamento debito	B) maggiori (+) oneri / minori (-) oneri di ammortamento da operazioni di finanza derivata	A)+B) Oneri complessivi di ammortamento
2011	226.826.154,03	3.669.777,64	230.495.931,67
2012	214.903.177,62	3.039.015,21	217.942.192,83
2013	154.743.930,64	3.403.542,71	158.147.473,35

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Nota: piani di ammortamento trasmessi dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze.

Nota: il flusso a sfavore della Regione è indicato con segno positivo (maggiori oneri);

il flusso a favore della Regione è indicato con il segno negativo (minori oneri).

Dai dati sopra riportati si rilevano dal 2002 al 2006 significativi saldi negativi per la Regione, sostanzialmente dovuti all'operazione di collar sul BOR emesso nel 2001. Nel 2007 si è registrato un saldo complessivo positivo di 1,4 milioni per la Regione e nel 2008 tale saldo positivo per la Regione è ulteriormente aumentato, registrando +3,9 milioni, determinato dall'Irs¹⁶¹ sul B.O.R. emesso nel 2001 e dall'Irs¹⁶² sul B.O.R. emesso nel 2003. Nel 2009 e soprattutto nel 2010, a seguito della sensibile diminuzione dei tassi di interesse, si sono registrati per la Regione con riferimento all'Irs sul B.O.R. emesso nel 2001 e all'Irs sul B.O.R. emesso nel 2003, saldi complessivi negativi (pari a -1,0 milioni nel 2009 e a -5,4 milioni nel 2010). Per effetto del recupero dei tassi di interesse (oltre ovviamente per la diminuzione del capitale di riferimento sottostante) nel 2011 si sono registrati differenziali sempre negativi per la Regione, ma più contenuti relativamente sia all'Irs sul B.O.R. emesso nel 2001 sia all'Irs sul B.O.R. emesso nel 2003 (saldo complessivo negativo di -3,7 milioni). La diminuzione dei tassi di interesse ha avuto per effetto differenziali negativi per la Regione anche nel 2012 (saldo complessivo negativo di -3,0 milioni). Un effetto contabile analogo (saldo complessivo negativo di -3,4 milioni) si è verificato nel 2013, anno in cui si sono estinti tutti i contratti di finanza derivata stipulati dalla Regione.

¹⁶¹ L'operazione si articola in due omologhi contratti aventi decorrenza dal 4.11.2006 e scadenza al 4.11.2013 e un nozionale iniziale di € 99.185.212,50 ciascuno.

¹⁶² L'operazione si articola in due omologhi contratti aventi decorrenza dall'11.12.2006 e scadenza al 10.12.2013 e un nozionale iniziale l'uno di € 93.756.128,65 e l'altro di € 50.484.069,27.

Per quanto attiene agli aspetti contabili, va precisato che ad ogni tipo di operazione compiuta dalla Regione viene assicurata nel rendiconto regionale un'autonoma evidenza contabile e che la contabilizzazione dei flussi finanziari di entrata e di spesa avviene per l'intero nel senso che non vengono contabilizzati (in entrata o in spesa) esclusivamente i differenziali finanziari conseguenti allo scambio dei flussi. Con riferimento alle operazioni di finanza derivata registrate nel 2013:

-l'entrata è allocata tra quelle di cui al titolo III (entrate da rendite patrimoniali, da utili di enti o Aziende regionali) e i flussi di entrata sono allocati all'interno dell'unità di bilancio 3.1.133 denominata "entrate derivanti da operazioni di finanza derivata", sul capitolo 910 che interessa cumulativamente i quattro swap relativi alle emissioni BOR del 2001 e del 2003.

-la spesa afferente gli interessi è ricompresa all'interno dell'unità di bilancio 10.4.1.2177 denominata "operazioni di finanza derivata – spese correnti", al capitolo 910 per quanto attiene ai quattro swap inerenti i BOR del 2001 e del 2003.

17. Le garanzie dirette della Regione.

E' già stato evidenziato ai fini della parificazione dei rendiconti degli ultimi esercizi¹⁶³ che la Regione assolve la fondamentale finalità istituzionale tesa al perseguimento dello sviluppo economico-sociale del territorio in funzione degli obiettivi individuati dalla sua programmazione anche attraverso la prestazione di garanzie. Essendo preordinate alla riduzione dei tassi d'interesse e al contenimento dei costi di accesso al credito da parte degli operatori economici, esse rappresentano una specifica forma dell'intervento pubblico riconducibile al settore dell'agevolazione al credito.

Le garanzie pubbliche, tradizionalmente inquadrare nella categoria delle obbligazioni pubbliche, costituiscono una species del genus dei "finanziamenti pubblici" inteso come intervento finalizzato al sostegno di determinate iniziative economiche o di specifiche categorie di destinatari, da cui si discosta per l'assenza di un'attribuzione diretta e attuale di risorse al beneficiario e di una corrispondente diminuzione nel bilancio pubblico. Il significato economico e giuridico dell'obbligazione si riassume infatti nell'assunzione del rischio di dover soddisfare i terzi creditori a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione sottostante e quindi nell'esistenza di una manifestazione finanziaria a carico del bilancio solamente eventuale. Tale significato non viene a modificarsi nemmeno in quelle forme di garanzia in cui può essere invece presente un iniziale effetto finanziario consistente nella costituzione di fondi di garanzia o nella concessione di finanziamenti a "fondi rischi" pubblici o privati.

In questo contesto si è oramai consolidato l'approfondimento della Sezione, che ha allargato lo spettro dell'indagine finalizzata alla parificazione del rendiconto regionale, estendendo l'analisi alle obbligazioni di garanzia direttamente facenti capo alla Regione. Con tale espressione qui si intendono le garanzie che coinvolgono la responsabilità della Regione sulla base di un rapporto giuridico che la qualifica immediatamente, e cioè non attraverso la sua veste di finanziatore di un fondo di garanzia, come garante del regolare adempimento di una determinata obbligazione.

La fisiologica assenza di una manifestazione finanziaria di tale fenomeno nei rapporti esterni, ha indotto infatti la Sezione a verificare innanzi tutto la consistenza quantitativa dell'obbligazione di garanzia gravante sulla Regione al 31 dicembre di ogni esercizio, a verificare i contenuti e la qualità dell'organizzazione e delle evidenze contabili o extracontabili in uso presso l'Amministrazione, a individuare il rapporto tra il rischio assunto e le risorse di copertura all'uopo allocate in bilancio nonché a verificare la coerenza, la chiarezza e la trasparenza della rappresentazione contabile.

¹⁶³ Cfr. in particolare deliberazione n. 54/2011 p. 595.

Al riguardo deve anche osservarsi che la crisi economica che sta attraversando il Paese impone la necessità di un attento monitoraggio sulle dinamiche evolutive degli aspetti contabili e finanziari connessi alle garanzie regionali e in particolare sul fondamentale aspetto della copertura finanziaria delle obbligazioni assunte dalla Regione.

La copertura deve infatti essere effettiva e quantificata sulla base di adeguati criteri che la rapportino all'entità del rischio esistente. A questo proposito nei precedenti referti è stata richiamata l'attenzione sull'importanza di un congruo rapporto tra l'ammontare del debito garantito e gli importi a tal fine accantonati sugli specifici capitoli opportunamente allocati nel bilancio. La determinazione di tale rapporto deve innanzi tutto, in un'ottica di doverosa prudenza, tener conto della qualità soggettiva degli enti garantiti, delle dinamiche economiche del settore al quale appartengono e, anche alla luce delle vicende pregresse, dell'entità del rischio a cui è effettivamente esposta l'Amministrazione. Dall'altro lato si dovrà tutelare la necessità di non operare accantonamenti eccessivi, che producano impropri congelamenti di risorse a discapito di un ottimale loro utilizzo in funzione degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.

Tutto ciò premesso, l'analisi svolta nei precedenti esercizi ha consentito di poter ricondurre le garanzie sostanzialmente a tre distinte tipologie, a seconda della fonte che le prevede e cioè

- a una prima generale tipologia, che trova fondamento in una numerosa serie di singole disposizioni di legge regionale che prevedono la prestazione di fidejussione regionale a favore di soggetti pubblici o privati, a fronte prevalentemente di operazioni di mutuo e, in qualche caso, di anticipazioni finanziarie da parte di istituti di credito;
- a una seconda tipologia, che fa capo all'articolo 114 della legge regionale 75/1982¹⁶⁴ (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) secondo cui i mutui contratti dagli operatori per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, ammessi a contributo regionale, usufruiscono della garanzia integrativa della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori. La garanzia si intende **automaticamente** prestata con l'emissione del provvedimento di concessione del contributo regionale;
- a una terza tipologia che rinviene la sua fonte nell'articolo 14, comma 1,

¹⁶⁴ La disposizione è stata abrogata dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 6/2003. Le operazioni attualmente pendenti sono quindi ad esaurimento.

della legge regionale 4.6.2009 n. 11¹⁶⁵, secondo il quale, nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria. Tali controgaranzie sono finalizzate a ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI ovvero sul Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.

Con riferimento alla prima generale tipologia di garanzia al 31.12.2013 i dati trasmessi dall'Amministrazione in esito alla specifica richiesta istruttoria della Sezione attestano che sono pendenti 237 operazioni e quindi 11 in meno rispetto a quelle registrate al termine dell'esercizio precedente. Ciò deriva dalla cessazione di 18 operazioni e dall'attivazione, nel 2013, delle seguenti 7 nuove posizioni per un valore complessivo di euro 17.320.518,09:

Tabella 230 – Garanzie dirette attivate nell'anno 2013

anno	legge garanzia	beneficiario	opera	scadenza	debito residuo (euro)
2013	3/1995	Università degli studi di UD	ristrutturazione, arredo e attrezzature relative al complesso ex Istituto Toppo Wassermann	30/06/2033	1.305.868,20
2013	3/1995	Università degli studi di UD	ristrutturazione ex scuola Maria Bambina - I lotto I stralcio	30/06/2028	1.992.838,53
2013	3/1995	Università degli studi di UD	completamento ristrutturazione, arredo e attrezzature ex scuola Maria Bambina sede dipartimenti area umanistica - I lotto II stralcio	30/06/2033	528.763,56
2013	3/1995	Università degli studi di TS	riqualificazione sistema di teleriscaldamento - p.le Europa 1	31/12/2033	3.269.286,00
2013	24/2009	Università degli studi di UD	messa in sicurezza immobile ex Stella Matutina - Gorizia	31/12/2028	51.088,80
2013	24/2009	Università degli studi di UD	sistemazione esterna area ex Locchi - Gorizia	31/12/2028	51.088,80
2013	2/2006 30/2007	Università degli studi di UD	realizzazione biblioteca in area Rizzi	31/12/2033	10.121.584,20

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

¹⁶⁵ La legge reca "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici" e rappresenta la manovra anticongiunturale posta in essere dalla Regione.

L'81,12%, corrispondente a euro 14.051.232,09, dei complessivi euro 17.320.518,09, vede come soggetto beneficiario l'Università degli studi di Udine, mentre il restante 18,88%, corrispondente a euro 3.269.286, vede come soggetto beneficiario l'Università degli studi di Trieste.

A fronte delle suddette novità intervenute nel 2013, il fenomeno, nel suo complesso, presenta un valore del debito residuo al 31.12.2013 pari ad euro 310.532.220,48, cui corrisponde il valore complessivo della garanzia regionale a tale data. Si registra dunque una variazione di segno negativo per un importo di euro - 34.285.975,13 (- 9,94%) rispetto al valore di euro 344.818.195,61 esistente al 31.12.2012.

I soggetti garantiti sono enti pubblici e consorzi, università degli studi, enti regionali, istituzioni pubbliche, enti religiosi e parrocchie, enti privati e anche società partecipate dalla Regione, comprese quelle "in house", in cui la totalità del capitale sociale è di proprietà regionale.

A quest'ultimo proposito, gli esiti del controllo hanno evidenziato, con riferimento al valore delle singole operazioni, che quella maggiormente rilevante, con un debito residuo al 31.12.2013 pari ad euro 33 milioni (10,63% del debito residuo complessivo) coinvolge proprio una società partecipata "in house" e cioè FVG Strade Spa sulla base di un rapporto obbligatorio sorto nel 2009 e avente scadenza 24.3.2030, in relazione alle opere di messa in sicurezza della viabilità in gestione alla società stessa. Degne di nota sono anche una delle due garanzie residue a favore della Fondazione Teatro Verdi Trieste (euro 15 milioni, corrispondente al 4,83% del debito residuo complessivo) per risanamento finanziario, quella a favore del Cro di Aviano (euro 10,65 milioni, corrispondente al 3,43% del debito residuo complessivo) per la realizzazione di strutture atte ad ospitare ricercatori operanti presso il Cro, ed ancora una delle otto garanzie a favore dell'Università degli studi di Udine (euro 10,12 milioni, corrispondente al 3,26% del debito residuo complessivo) per la realizzazione della biblioteca in area Rizzi. La tabella che segue evidenzia nel dettaglio quanto appena descritto.

Tabella 231 – Garanzie dirette di maggiore consistenza alla data del 31.12.2013

anno	legge garanzia	beneficiario	opera	scadenza	debito residuo (euro)
2009	17/2008	F.V.G. Strade S.p.A.	messa in sicurezza viabilità in gestione FVG strade	24/03/2030	33.000.000,00
2007	18/2011	Fondazione Teatro Verdi Trieste	risanamento finanziario	01/01/2029	15.000.000,00
2012	3/1995	Cro Aviano	realizzazione strutture atte ad ospitare ricercatori operanti presso il CRO	31/12/2032	10.655.576,58
2013	2/2006 30/2007	Università degli studi di UD	realizzazione biblioteca in area Rizzi	31/12/2033	10.121.584,20

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Se il focus si sposta sui soggetti maggiormente garantiti alla data del 31.12.2013, emerge che questi risultano essere quelli di cui alla seguente tabella.

Tabella 232 – Soggetti maggiormente garantiti alla data del 31.12.2013

beneficiario	numero di operazioni	debito residuo complessivo (euro)
Autorità portuale Trieste	13	47.137.074,71
Mediocredito FVG S.p.A.	84	44.647.343,96
FVG Strade spa	1	33.000.000,00
Università degli studi - TS	9	22.542.383,49
Fondazione Teatro Verdi Trieste	2	19.000.000,00
Consorzio sviluppo industriale Aussa Corno	13	18.331.278,96
Università degli studi - UD	8	16.558.511,13
Consorzio sviluppo industriale Monfalcone	9	15.851.574,60

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Con riferimento alla seconda tipologia di garanzie, si rileva che al 31.12.2013 quelle relative all'edilizia convenzionata attengono a 109 (al 31.12.2012 erano 110) residuali interventi: per 104 di questi sono stati decretati ed interamente emessi ruoli di spesa fissa, mentre per gli altri 5 il ruolo non è ancora in corso in quanto interessato da sola decretazione. Il valore complessivo del decretato ammonta a euro 23.378.261,61, mentre il valore dei ruoli emessi è pari ad euro 19.540.832,21.

Come rilevato nella relazione relativa all'esercizio 2012, la Regione non dispone di analitiche evidenze afferenti i valori delle garanzie correlate, ma stima prudentemente in tre a uno il rapporto che intercorre tra il valore delle garanzie pendenti in ordine ai contratti di mutuo sottostanti e il valore del decretato afferente le contribuzioni. Al 31.12.2013 il valore delle garanzie viene conseguentemente quantificato in euro 70.134.784,83 (euro 80.889.869,94 al 31.12.2012).

Per quanto attiene alla terza tipologia, nel corso del 2013 e sulla base di 12 deliberazioni della Giunta Regionale¹⁶⁶ sono state rilasciate controgaranzie per l'importo

¹⁶⁶ Si tratta delle deliberazioni: n. 213 del 13.2.2013, n. 553 del 28.3.2013, n. 555 del 28.3.2013, n. 684 del 11.4.2013, n. 905 del 25.5.2013, n. 1087 del 21.6.2013, n. 1180 del 5.7.2013, n. 1250 del 12.7.2013,

complessivo di euro 17.205.772,00. Al fine di determinare il potenziale impegno assunto dalla Regione, dall'importo deliberato nel periodo 2010/2013 (euro 51.635.537,80 di cui euro 4.883.520,00 deliberato nel 2010, euro 16.876.505,80 deliberato nel 2011, euro 12.669.740,00 deliberato nel 2012 ed euro 17.205.772 deliberato nel 2013) devono essere detratti gli importi relativi alle controgaranzie nel frattempo scadute, oggetto di rinuncia o di escussione, pari ad euro 10.829.800,08. Il valore residuale delle controgaranzie al 31.12.2013 ammonta dunque a euro 40.805.737,72.

Senza poter trascurare la diversa natura giuridica delle garanzie prestate cui è correlata una diversa intensità del rischio sotteso, come pure la circostanza che per una delle tre tipologie di garanzia l'ammontare delle stesse non è determinato in via analitica, ma solo sulla base di una stima, si può comunque riassumere nei termini seguenti l'importo complessivamente garantito dalla Regione alla data del 31.12.2013:

Tabella 233 – Importo complessivamente garantito dalla Regione alla data del 31.12.2013

garanzie prestate sulla base di varie disposizioni di legge regionale	310.532.220,48
garanzie prestate ai sensi dell'articolo 114 della legge regionale 1.9.1982 n. 75	70.134.784,83
controgaranzie prestate ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge regionale 4.6.2009 n. 11	40.805.737,72
totale garanzie al 31.12.2013	421.472.743,03

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Le risultanze del rendiconto 2013 attestano l'esistenza di stanziamenti nel bilancio 2013 (interamente a competenza pura) per complessivi euro 114.041.981,16, corrispondenti al 27,06% del debito garantito. Si registrano trasferimenti alla competenza dell'esercizio successivo per euro 113.496.330,81. Tali stanziamenti rappresentano un prudentiale e doveroso accantonamento di risorse per il rischio di escussione delle garanzie. Nell'anno 2012 l'incidenza era pari al 25,23%, mentre nell'anno 2011 era pari al 18,90%, come specificato nella tabella che segue.

Tabella 234 – Rapporto di copertura delle garanzie esistenti nel triennio 2011-2013

anno	2011	2012	2013
stanziamenti	80.891.478,00	115.675.826,00	114.041.981,16
totale garanzie	428.078.938,64	458.491.688,01	421.472.743,03
incidenza	18,90%	25,23%	27,06%

n. 1367 del 1.8.2013, n. 1749 del 27.9.2013, n. 2091 del 16.11.2013, n. 2231 del 29.11.2013.

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

Le suddette risultanze attestano quindi, nel passaggio dal 2012 al 2013, una variazione negativa corrispondente ad euro – 1,63 milioni (- 1,41%) delle risorse allocate in bilancio, ma un miglioramento del rapporto di copertura derivante da una minor diminuzione di tali risorse rispetto alla diminuzione del debito garantito.

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio degli stanziamenti assestati afferenti ai capitoli coinvolti nel triennio 2011-2013.

Tabella 235 – Stanziamenti assestati dei capitoli di garanzia nel triennio 2011-2013

capitoli	2011	2012	2013
1545	540.000,00	36.775.275,33	33.950.000,00
1546	450.000,00	39.475.275,33	39.957.481,16
1547	1.500.000,00	39.175.275,34	39.884.500,00
1745	17.499.178,00		
1746	20.050.000,00		
1747	22.120.000,00		
1748	-	-	-
1845	7.356.150,00	-	
1846	6.150.000,00	-	
1847	4.976.150,00	-	
1848	-		
1849	250.000,00	250.000,00	250.000,00
totale	80.891.478,00	115.675.826,00	114.041.981,16

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

I capitoli di spesa che nel 2013 sono stati interessati da stanziamenti non nulli sono dunque i capitoli 1545, 1546, 1547 e 1849, tutti già presenti nel bilancio 2012. I primi tre sono articolati secondo la logica del settore cui accedono le operazioni assistite da garanzia ("territorio e ambiente" per il capitolo 1545, "sociale" per il capitolo 1546, "economico" per il capitolo 1547). Il capitolo 1849 invece attiene al fondo per la concessione di garanzie fidejussorie a organismi primari di spettacolo dal vivo e servizio culturale (reiscrizione somme anni precedenti) ai sensi dell'articolo 23, comma 1 bis, della legge regionale 5/2008. I capitoli 1845, 1846 e 1847, presenti nel 2012 con importi nulli, non sono più presenti nel 2013, mentre il capitolo 1748 presente nel 2012 con

importo nullo è ancora presente nel 2013 con importo nullo.

La tabella che segue evidenzia la coincidenza nell'anno 2013 tra stanziamenti iniziali e stanziamenti assestati di cui ai capitoli coinvolti.

Tabella 236 – Stanziamenti iniziali e assestati dei capitoli di garanzia - anno 2013

capitolo	stanziamento iniziale	stanziamento assestato	variazione (stanziamento assestato - stanziamento iniziale)	variazione %
1545	33.950.000,00	33.950.000,00	-	0,00%
1546	39.957.481,16	39.957.481,16	-	0,00%
1547	39.884.500,00	39.884.500,00	-	0,00%
1849	250.000,00	250.000,00	-	0,00%
totale	114.041.981,16	114.041.981,16	-	0,00%

Fonte: dati desunti dal Programma Operativo di Gestione per gli esercizi 2012-2013. Dati elaborati dalla Sezione.

La gestione contabile delle risorse stanziata è desumibile dalla seguente tabella ove si riportano gli importi relativi a impegni, trasferimenti, economie e pagamenti totali.

Tabella 237 – Impegni, trasferimenti, economie e pagamenti totali dei capitoli di garanzia – anno 2013

capitolo	impegni	trasferimenti	economie	pagamenti totali
1545	-	33.950.000,00	-	-
1546	-	39.957.481,16	-	-
1547	545.650,35	39.338.849,65	-	545.650,35
1849	-	250.000,00	-	-
totale	545.650,35	113.496.330,81	-	545.650,35

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia trasmessi in esito a richiesta istruttoria della Sezione. Dati elaborati dalla Sezione.

La circostanza certamente più significativa dell'esercizio precedente era stata l'avvenuta escussione di due garanzie, a valere sul capitolo 1547, per complessivi euro 62.143,34. Il fenomeno risultava rilevante non tanto per i suoi valori finanziari, quanto piuttosto per il fatto che andava ad interrompere una consolidata serie storica caratterizzata dall'assenza di escussioni.

Nel 2013 il fenomeno si è consolidato, essendo state escusse 6 ulteriori garanzie

per un importo complessivo di 545.650,35, cosicché l'onere complessivo a carico della Regione ammonta per il biennio 2012-2013 a complessivi euro 607.793,69.

Con riferimento alle garanzie escusse nel 2012 e nel 2013, in riscontro alla richiesta effettuata dalla Sezione di indicare gli atti assunti a seguito del pagamento dell'importo garantito, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ha riportato gli estremi delle note con cui sono stati inviati ai Confidi e al Frie i decreti di impegno e liquidazione a titolo di escussione di controgaranzia, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di attivare e curare le procedure di recupero dei crediti sorti a seguito dell'escussione della garanzia prestata e a riversare alla Regione le somme da questa pagate in ragione della controgaranzia escussa¹⁶⁷. Nei mesi di novembre e dicembre 2013 i Confidi ed il Frie hanno provveduto ad aggiornare la Direzione sullo stato delle pratiche e delle procedure di recupero di competenza¹⁶⁸ che presentano un importo complessivo di euro 607.793,69 (euro 62.143,34 per l'esercizio 2012 ed euro 545.650,35 per l'esercizio 2013) impegnati e pagati per le escussioni di garanzie, a valere sul capitolo 1547.

Pare infine opportuna una ricognizione dell'allocazione contabile dei capitoli. Ai fini della parificazione del rendiconto per l'anno 2010¹⁶⁹, la Sezione di controllo aveva infatti rilevato la necessità di una maggiore omogeneità e coerenza nelle rappresentazioni contabili del fenomeno.

All'epoca, i capitoli di spesa interessati dagli stanziamenti erano i capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 ricompresi nella ubi 10.5.2.1177 ed il capitolo 1748 ricompreso nella ubi 5.2.2.5048. La Sezione aveva rilevato l'insussistenza di particolari esigenze o motivi diretti a giustificare la disomogeneità di allocazione contabile dei capitoli. Tale disomogeneità è comunque venuta meno già a partire dal rendiconto per

¹⁶⁷ Trattasi delle seguenti note: nota prot. 1944 del 24.1.2013 – Confidi artigiani e PMI – escussione XX, nota prot. 1943 del 24.1.2013 – Confidimprese FVG – escussione XX, nota prot. 7311 del 21.3.2013 – Confidi Gorizia – escussione XX, nota prot. 7312 del 21.3.2013 – FRIE – escussione XX, nota prot. 22546 del 26.9.2013 – Confidimprese FVG – escussione XX, nota prot. 30550 del 10.12.2013 – Confidi Friuli – escussione XX, XX, XX, XX.

¹⁶⁸ Si riportano di seguito gli estremi dei decreti di accertamento del credito relativi alle succitate escussioni emessi a seguito del pagamento dell'importo escusso: decreto 2686/SPROG/6.3 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Accertamento del credito di euro 45.903,48 nei confronti dell'impresa XX", decreto 2687/SPROG/6.3 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Accertamento del credito di euro 16.239,86 nei confronti dell'impresa XX", decreto 2688/SPROG/6.3 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Accertamento del credito di euro 54.000,00 nei confronti dell'impresa XX", decreto 2689/SPROG/6.3 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Accertamento del credito di euro 301.335,05 nei confronti dell'impresa XX", decreto 1737/SPROG/6.3 del 13.9.2013 avente ad oggetto "L.R. 11/2009, articolo 14, comma 1. Impegno e liquidazione a favore di Confidimprese FVG di euro 44.160,96 a titolo di escussione di controgaranzia" – con tale decreto è stato disposto anche l'accertamento del credito di euro 7.207,06 nei confronti dell'impresa XX, decreto 2690/SPROG/6.3 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Accertamento del credito di euro 62.104,55 nei confronti dell'impresa XX", decreto 2691/SPROG/6.3 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Accertamento del credito di euro 38.060,49 nei confronti dell'impresa XX", decreto 2692/SPROG/6.3 del 20.12.2013 avente ad oggetto "Accertamento del credito di euro 45.989,30 nei confronti dell'impresa XX".

¹⁶⁹ Cfr. deliberazione n. 54/2011, in particolare pag. 601

l'anno 2011, dove tali capitoli risultano tutti allocati nella ubi 10.5.2.1177. Nel 2013, tra i capitoli di nuova istituzione rispetto al 2010, è esistente solo il 1849 che risulta allocato nella ubi 10.5.1.1177.

Anche la qualificazione delle relative spese era stata rilevata quale ulteriore elemento di disomogeneità contabile, nel senso che i capitoli 1545, 1546 e 1547 erano qualificati come afferenti a spese obbligatorie, mentre i capitoli 1745, 1746 e 1747, afferenti ad operazioni della stessa natura, non si riferivano a spese obbligatorie. Il capitolo 1748 risultava invece classificato come spesa obbligatoria nel 2011, ma non nel 2010. A partire dal rendiconto per l'anno 2011, i capitoli di cui si è appena detto risultano tutti qualificati come spesa obbligatoria. Sempre a partire dal rendiconto per l'anno 2011, anche i capitoli di nuova istituzione, cioè i capitoli 1845, 1846, 1847, 1848 e 1849, di cui nel 2013 esiste ancora solo il 1849, risultano qualificati come spesa obbligatoria.

Da ultimo era stata fatta una valutazione sugli aspetti contabili con riferimento al titolo della spesa. In particolare, era stato rilevato che tutti i capitoli erano allocati al titolo II della spesa. Ciò era stato ritenuto giustificato in relazione alla natura (spesa di investimento) dell'intervento cui le garanzie accedono. La Sezione di controllo aveva osservato che la correlazione al titolo II pareva evidente per le garanzie di cui alle prime due tipologie, mentre meno evidente pareva la correlazione alla natura (di investimento) della spesa con riferimento alle controgaranzie.

17.1 Considerazioni conclusive.

La risultanza più rilevante, e per certi versi attesa, è il consolidarsi delle escussioni, che hanno raggiunto valori non trascurabili. L'Amministrazione ha comunque assunto iniziative a tutela del suo credito, che dovrà seguire con diligenza e tempestività.

Al riguardo non può essere sottaciuto che il fenomeno, che in questa sede si presenta nei suoi profili civilistici connessi alle doverose misure che il fidejussore escusso è chiamato a intraprendere nei confronti del debitore principale, va inquadrato nel più ampio contesto dell'intervento regionale a sostegno del sistema economico regionale, che ha scaricato sulla Regione oneri di ben altra rilevanza. In questo panorama si inseriscono i risultati economico patrimoniali realizzati da Banca Mediocredito spa nell'esercizio di analoghe funzioni demandategli dalla Regione e quelli conseguiti da Friulia spa, che impongono attente attività valutative del rapporto che si configura tra gli indirizzi impartiti dalla Regione, le risorse finanziarie trasferite e i risultati conseguiti.

I profili contabili della gestione delle garanzie non presentano aspetti degni di rilievo sia sotto il profilo dell'adeguatezza della copertura sia sotto il profilo della gestione contabile dei capitoli.

18. Obiettivi di finanza pubblica per il sistema regionale integrato del Friuli Venezia Giulia.

18.1 Il sistema regionale integrato di finanza pubblica.

Nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2012 sono stati illustrati i tratti fondamentali del "sistema regionale integrato di finanza pubblica" del Friuli Venezia Giulia, quali si possono desumere dalla definizione che ne dà l'art. 1, comma 154, della legge 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità per il 2011) in una visione prospettica e subordinata alla previa adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni relative all'armonizzazione dei bilanci. La norma definisce il "sistema regionale integrato del Friuli Venezia Giulia" come l'insieme di enti costituito dalla Regione, dai suoi enti e organismi strumentali, dagli enti locali del territorio, dalle aziende sanitarie e dagli altri enti il cui funzionamento è finanziato dalla Regione in via ordinaria e prevalente.

La legge attribuisce a tale aggregato un'importante valenza unitaria ai fini della finanza pubblica, riconosciuta anche dalla Corte costituzionale¹⁷⁰, stabilendo che gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati tra lo Stato e la Regione siano realizzati "attraverso il sistema" e presupponendo quindi l'esercizio, da parte della Regione, di una coordinata e incisiva attività di programmazione e di controllo, in quanto ente responsabile del raggiungimento dell'obiettivo complessivo di livello regionale.

Nella stessa sede era stata sottolineata l'ampia portata innovativa che, ai fini della finanza pubblica, il suddetto istituto presentava rispetto alle pregresse forme di aggregazione soggettiva costituite dal binomio "Regione – enti locali", che la legge regionale aveva da tempo attivato coinvolgendo direttamente taluni enti e apparati regionali nel perseguimento degli obiettivi finanziari di livello regionale.

L'esigenza di una visione fortemente sistemica degli enti regionali ai fini di finanza pubblica è del resto imposta, sia pur nella tempistica da essa prevista, dalla novella costituzionale introdotta dalla legge 20 aprile 2012 n. 1 e dalla sua legge (rinforzata) di attuazione 24.12.2012 n. 243. L'art. 10 della l. 243/2012 stabilisce in particolare che le operazioni di indebitamento delle Regioni e degli enti locali siano effettuate, in conformità ai contenuti e alle finalità indicate dalla legge, "sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione", in termini di un saldo non

¹⁷⁰ Con sentenza n. 3/2013, la Corte costituzionale, nel ritenere non fondata, nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità afferente l'art. 18, commi 3, 7 e 8 della l.r. n. 18/2011, ha motivato la sua decisione anche con riferimento alla "responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione di un sistema regionale integrato, ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010".

negativo tra le entrate finali e le spese finali.

In questo contesto, l'ormai prossima armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio e il previsto consolidamento dei bilanci non costituisce solo il presupposto previsto dalla legge per la piena operatività del sistema integrato di finanza pubblica regionale, ma rappresenta uno strumento fondamentale a disposizione della stessa Regione per un proficuo esercizio della funzione che la legge le assegna.

Si tratta di una funzione polivalente, che deve coniugare il ruolo e le responsabilità che l'ordinamento le ascrive ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte del sistema, secondo i principi di una finanza pubblica coordinata, con le prerogative che l'autonomia statutaria le riconosce. Ciò vale, in particolare, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e di organizzazione degli uffici regionali. Sotto questo profilo, la qualità della funzione regionale si presta a essere misurata in relazione alla sua capacità di plasmare e avvalersi del sistema, anche al fine di un efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale.

18.2 Modalità di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione.

Con la locuzione "obiettivo di finanza pubblica" si intende genericamente l'insieme di una serie di attività preordinate a conseguire un risultato avente effetti positivi sulla finanza pubblica. Poiché la finanza pubblica è, in ultima analisi, espressione di canoni di matrice comunitaria che ne connotano la nozione sia sotto il profilo oggettivo (regole e principi da osservare) sia sotto il profilo soggettivo (perimetro degli enti tenuti ad osservare le regole), ne consegue che gli obiettivi di finanza pubblica sono innanzi tutto associati all'osservanza dei vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sia con riferimento a obiettivi finali (riduzione dell'indebitamento e del disavanzo) sia con riferimento a obiettivi strumentali (ad es. riduzione dei consumi intermedi, riduzione della spesa per il personale e, più in generale della spesa corrente).

La nozione di "obiettivo di finanza pubblica" può però essere intesa con un significato pregnante, in base al quale vi sono ricomprese anche attività che non hanno un'immediata rilevanza di natura finanziaria, ma che tuttavia, riguardando importanti settori dell'amministrazione e dell'organizzazione degli enti, risultano comunque idonee a dispiegare indirettamente significativi effetti finanziari. Si tratta di attività che debbono manifestarsi secondo principi che rinviengono la loro prima fonte nei valori di cui agli artt. 28, 81, 97 e 119 della Costituzione (responsabilità, salvaguardia degli equilibri di bilancio, imparzialità, buon andamento, autonomia finanziaria responsabile).

Il riferimento è, ad esempio, al miglioramento della qualità della spesa, all'effettiva semplificazione dell'azione e della razionale riduzione degli apparati e delle strutture esterne agli enti, alla valorizzazione delle professionalità interne a ciascuna pubblica amministrazione, al miglioramento della qualità ed economicità dei servizi pubblici resi, all'attivazione di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato a verificare la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione pubblica e, in ultima istanza, il raggiungimento degli obiettivi programmati e gli effetti prodotti sulla collettività.

In quest'ottica, anche la tutela della concorsualità e la valorizzazione del merito nella scelta dei pubblici dipendenti e dei dirigenti acquistano un significato economico, per le positive ricadute gestionali che è fondato attendersi da scelte siffatte.

Nelle logiche del sistema regionale integrato di finanza pubblica, l'ampliamento della nozione di cui ora si tratta non è priva di significativi effetti pratici, giusta la duplice funzione che la Regione è chiamata ad assolvere e cioè un'azione coordinante sia ai fini del raggiungimento dei saldi di finanza pubblica concordati con lo Stato sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi della sua programmazione politica. In questo contesto non può essere trascurato che la perimetrazione soggettiva del sistema è rimessa anche a scelte regionali, in relazione all'intensità del coinvolgimento degli enti e organismi della regione nel perseguimento delle politiche regionali e all'entità delle risorse pubbliche che a tal fine vengono loro trasferite.

Tutto ciò premesso, il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione è solo in parte frutto di un'intesa maturata nell'ambito del perfezionamento dell'accordo con lo Stato, essendo in buona parte determinato direttamente dallo Stato a mezzo della fissazione di principi di coordinamento della finanza pubblica posti sia in funzione dei saldi finanziari sia con riferimento all'apposizione di limiti a determinate spese.

L'esposizione che segue evidenzierà nell'ordine:

- gli obiettivi riferiti ai saldi che rinviengono la loro fonte all'esterno dell'accordo con lo Stato, che ne recepisce gli effetti,
- gli obiettivi che trovano origine nell'accordo con lo Stato,
- gli specifici obiettivi riferiti al contenimento di determinate spese.

18.3 Il concorso della Regione in termini di saldo netto da finanziare (pagamenti allo Stato e accantonamenti statali di risorse regionali).

Rinviando alla più ampia trattazione dell'argomento svolta nella relazione allegata alla parificazione del rendiconto 2012¹⁷¹, si riassumono le fonti che determinano la partecipazione della Regione agli obiettivi di finanza pubblica volti al contenimento del saldo netto da finanziare che si attua a mezzo di pagamenti regionali a favore dello Stato e a mezzo di accantonamenti statali di quote di risorse finanziarie spettanti alla Regione¹⁷².

Nel contempo si aggiorna il quadro normativo di riferimento con le disposizioni legislative sopravvenute (art. 1, commi 132 e 526 della l. 147/2013 –legge di stabilità- e art. 46, comma 3 e comma 6, del d.l. 66/2014 convertito con l. n. 89/2014).

Il punto di partenza per l'analisi delle fonti che hanno direttamente inciso sulle risorse finanziarie a disposizione della Regione nell'ultimo periodo può essere individuato nel protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 ottobre 2010 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e lo Stato (e trasfuso nell'**art. 1, commi da 151 a 159, della legge di stabilità per il 2011 - l. 13.12.2010 n. 220**). Il protocollo è stato perfezionato in funzione di un condiviso interesse a prefigurare lo scenario al quale riferire, in un'ottica di coordinamento della finanza pubblica regionale con quella statale, la partecipazione della Regione al perseguimento degli obiettivi nazionali e cioè:

1) per definire il contenzioso relativo alla spettanza alla Regione della compartecipazione al gettito IRPEF derivante dalle ritenute sui redditi da pensione di soggetti residenti in regione e per quantificare in complessivi 960 milioni di euro il credito regionale afferente le annualità 2008 e 2009, di cui si prevede il trasferimento alla

¹⁷¹ Si vedano la deliberazione di questa Sezione n. 78/2013 e in particolare le pagine 605 e seguenti dell'allegata relazione.

¹⁷² Il regime contabile delle operazioni è illustrato nel capitolo di questa relazione dedicato alla disamina delle dinamiche generali delle entrate regionali. Con riferimento alla contabilizzazione degli accantonamenti operati in partite di giro nel bilancio di previsione iniziale 2014, si rappresenta che la Regione, in aggiunta ai capitoli istituiti a tutto il 2013 e per i quali si rinvia alla parte della presente relazione relativa all'analisi delle entrate, ha provveduto all'istituzione di ulteriori capitoli di spesa e di entrata in partite di giro per la contabilizzazione delle somme accantonate ai sensi dell'art. 1 comma 526 della l. n. 147/2013. In particolare:

-i sei capitoli classificati in entrata tra le partite di giro nell'ubi 6.3.261, sono: cap. 9100 (per la quota riferita alla compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche); cap. 9101 (per la quota riferita alla compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche); cap. 9110 (per la quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto); cap. 9112 (per la quota relativa alle entrate derivanti dall'anticipo di quote spettanti alla Regione relative al reddito da pensione); cap. 9120 (per la quota di compartecipazione al gettito d'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella regione); cap. 9130 (per la quota di compartecipazione al gettito dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione);

-il capitolo di spesa n. 1259, classificato tra le partite di giro nell'ubi 12.2.4.3480, che prevede lo stanziamento pari alla somma degli importi previsti sui sei capitoli di entrata sopra citati.

Regione in varie annualità comprese tra il 2011 e il 2030;

2) per affermare e quantificare in 370 milioni di euro annui il concorso della Regione all'attuazione del federalismo fiscale¹⁷³, in relazione al quale la Regione garantisce anche un corrispondente effetto positivo sull'indebitamento netto;

3) per porre una disciplina relativa al concordamento con lo Stato degli obblighi di finanza pubblica ordinariamente gravanti sulla Regione (disciplina del patto di stabilità);

4) per affermare, a mezzo della modifica dell'art. 51 dello Statuto di autonomia e con riferimento agli enti locali del Friuli Venezia Giulia, la spettanza alla Regione del gettito relativo a tributi che leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali;

5) per affermare la possibilità per la Regione, sia pure nei limiti preindividuati dalla legge statale, di adottare delle misure fiscali, anche riferite agli enti locali della regione;

6) per prefigurare, per il periodo successivo all'adozione del bilancio consolidato previsto dalle disposizioni sull'armonizzazione dei bilanci, il ruolo della Regione quale soggetto responsabile nei confronti dello Stato del raggiungimento dei complessivi e concordati obiettivi di finanza pubblica da parte del "sistema regionale integrato, di cui fanno parte la Regione stessa, i suoi enti e organismi strumentali, gli enti locali del territorio, le aziende sanitarie e gli altri enti e organismi il cui funzionamento è finanziato dalla Regione in via ordinaria e prevalente.

Il significato finanziario netto, in termini di pagamenti (in milioni di euro) negli anni a carico della Regione, scaturente dalle disposizioni sopra richiamate si può riassumere come segue:

Pagamenti (in milioni di euro) a carico della Regione in attuazione dell'art. 1, comma 151, della legge 220/2010 negli anni dal 2011 al 2031							
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2030	dal 2031
150	200	250	300	350	340	350	370

In ordine di tempo, una seconda disposizione rilevante ai fini che ora interessano è quella prevista dall'**art. 28, comma 3, del d.l. 6.12.2011 n. 201**, convertito dalla

¹⁷³ Il comma 152 dell'art. 1 della l. 220/2010 prevede che la contribuzione della Regione all'attuazione del federalismo fiscale nella misura di 370 milioni di euro annui possa avvenire a decorrere dal 2011 mediante:
a) il pagamento di una somma in favore dello Stato;
b) ovvero la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell'ambito del tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009;
c) ovvero l'attribuzione di funzioni amministrative attualmente esercitate dallo Stato, individuate mediante accordo tra il Governo e la Regione, con oneri a carico della Regione.

legge 22.12.2011 n. 214, che è interessata da un'impugnazione proposta dalla Regione avanti la Corte costituzionale che è tuttora pendente.

La norma prevede che, a decorrere dall'anno 2012 e previo ricorso alle procedure previste dall'articolo 27, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome assicurino un concorso alla finanza pubblica di 860 milioni di euro annui nonché un ulteriore concorso di 60 milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel loro territorio. Oltre a tale disposizione, che ha una diretta incidenza anche ai fini della predeterminazione degli obblighi di finanza pubblica della Regione rilevanti ai fini del patto di stabilità, il terzo comma de quo stabilisce inoltre che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni venga accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. In virtù di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del d.l. 24.1.2012 n. 1, convertito dalla legge 24.3.2012 n. 27, a decorrere dal 2012, l'entità di siffatto concorso delle autonomie differenziate è stato aumentato di complessivi 235 milioni di euro annui, a fronte delle loro maggiori entrate derivanti dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2011, a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica. Per converso, l'entità del concorso è stata ridotta di complessivi euro 180 milioni (per il 2012) e di complessivi 239 milioni (a decorrere dal 2013) dal comma 11 dell'art. 4 del d.l. 2.3.2012 n. 16, convertito dalla l. 26.4.2012 n. 44, che peraltro le suddette autonomie differenziate sono tenute a corrispondere agli enti locali del loro territorio, a causa del corrispondente minor gettito derivante a questi ultimi dall'abrogazione dell'art. 6 del d.l. 28.11.1998 n. 511, convertito dalla l. 27.1.1989 n. 20, che prevedeva l'addizionale comunale sull'accisa per l'energia elettrica. Gli effetti finanziari generati dalla norma sono riportati nella tabella riepilogativa generale riportata in calce al paragrafo successivo.

Ulteriore disposizione rilevante è quella di **cui all'art. 16 comma 3, del d.l. 6.7.2012 n. 95, convertito con l. 7.8.2012 n. 135**, che pone a carico delle Regioni a statuto speciale e delle Province un concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, l'importo del concorso complessivo è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepito

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno. La legge stabilisce anche che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali siano rideterminati tenendo conto degli importi, incrementati, con decorrenza 2013¹⁷⁴, di 500 milioni di euro annui derivanti dalle predette procedure. Ne consegue che all'accantonamento corrisponde una minore entrata per la Regione, che si cumula, con decorrenza 2013, con un aggravio dell'obiettivo previsto ai fini del patto di stabilità.

Nell'ambito del ricorso presentato alla Corte costituzionale dalla Regione Friuli Venezia Giulia¹⁷⁵ avverso diverse disposizioni del d.l. 95/2012, specifiche censure hanno riguardato sia le norme dell'art. 3, comma 16, sia le norme (di cui si dirà in prosieguo) di cui all'art. 15, comma 22, che producono effetti analoghi a quelli ora in commento. Gli accantonamenti previsti unilateralmente dalla legge statale sono stati ritenuti lesivi sotto diversi profili del principio, di rilevanza costituzionale, della collaborazione tra Stato e Regione ai fini della definizione dei reciproci rapporti finanziari, nonché dell'art. 49 dello Statuto della Regione, che costituisce il fondamento della sua autonomia finanziaria. In questo contesto, all'accordo di Roma del 29.10.2010 nonché alle specifiche e conseguenti disposizioni della l. 220/2010 che lo hanno recepito, la Regione attribuisce in sostanza il significato di un "accordo normativo" di rilevanza costituzionale volto a prefigurare, per il triennio 2011–2013, i contenuti e le forme per la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia agli obiettivi di finanza pubblica nazionale.

Con D.M. MEF 27.11.2012¹⁷⁶ è stata quantificata, in relazione al 2012, la quota di accantonamento a carico di ciascuna autonomia differenziata che trova fondamento nell'art. 16, comma 3, del d.l. 95/2012, con la previsione che per un pari importo vengono anche rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità. L'accantonamento a carico della Regione Friuli Venezia Giulia ammonta per il 2012 a € 58.581.471,47, mentre per gli anni successivi la nota del MEF Dipartimento della RGS n. 20965 del 12.3.2013 ha quantificato provvisoriamente l'importo a carico dell'esercizio 2013 in € 119.267.581,38, calcolandolo "in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE". In assenza dell'accordo previsto dalla legge tra le medesime autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'importo afferente il 2013 è stato successivamente confermato con D.M. MEF del 23.9.2013. Con lo stesso criterio

¹⁷⁴ Il suddetto incremento è stato previsto dall'art. 1, comma 118, della l. 228/2012.

¹⁷⁵ Si tratta del ricorso n. 159 del 19.10.2012.

¹⁷⁶ Il decreto è rubricato "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento".

l'Amministrazione regionale ha provvisoriamente quantificato¹⁷⁷ in € 149.084.480,00 l'importo a carico dell'esercizio 2014.

Ulteriori accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali sono previsti, nell'ambito della disciplina tesa alla riduzione del livello del fabbisogno del Servizio sanitario regionale e del correlato finanziamento, **dall'art. 15, comma 22, del d.l. 6.7.2012 n. 95** (convertito con legge 7.8.2012 n. 135) e dall'art. 1, comma 132, della l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

La prima disposizione stabilisce, per quanto in questa sede interessa:

- a) che il suddetto fabbisogno sia ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- b) che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a esclusione della Regione Siciliana, assicurino il predetto concorso mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- c) che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra sia annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il Ministero delle finanze, con nota 19.12.2012 n. 97916, aveva provvisoriamente quantificato l'accantonamento a carico della Regione in € 18.734.859,00 per il 2012 sulla base della proposta di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012 avanzata dal Ministro della salute e all'epoca non ancora approvata a mezzo di intesa dalla conferenza Stato–Regioni.

In assenza di quantificazioni ufficiali a valere sul 2013 e sul 2014, dall'applicazione dello stesso criterio utilizzato dal Ministero ai fini della quantificazione dell'accantonamento del 2012, si ricavano¹⁷⁸ i seguenti importi: per il 2013 € 37.469.718,75 e per il 2014 € 41.633.020,83.

La legge di stabilità per il 2013 (l. 24.12.2012 n. 228), all'art. 1, comma 132, ha infine ulteriormente incrementato la consistenza della riduzione del fabbisogno negli anni (riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro a

¹⁷⁷ La quantificazione, operata in migliaia di euro, è stata comunicata dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione nel corso di un confronto istruttorio avvenuto in data 20.5.2013 e successivamente specificata con mail del 11.6.2013 nell'ambito della risposta alle informazioni richieste dalla Sezione con mail del 4.6.2013.

¹⁷⁸ La quantificazione, operata in migliaia di euro, è stata comunicata dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione nel corso di un confronto istruttorio avvenuto in data 20.5.2013 e successivamente specificata con mail del 11.6.2013 nell'ambito della risposta alle informazioni richieste dalla Sezione con mail del 4.6.2013.

decorrere dall'anno 2014), confermando, per le autonomie differenziate (a esclusione di quella siciliana) il regime di accantonamento già previsto dal suddetto art. 15, comma 22, del d.l. 95/2012.

In assenza di quantificazioni ufficiali a valere sul 2013 e sul 2014, dall'applicazione dello stesso criterio utilizzato dal Ministero ai fini della quantificazione dell'accantonamento del 2012, si ricavano¹⁷⁹ i seguenti importi: per il 2013 € 12.489.906,25 e per il 2014 € 20.816.510,42.

Con specifico riferimento alle suddette ultime disposizioni, i motivi del ricorso (n. 159/2012) alla Corte costituzionale di cui si è detto, si sono estesi ad argomentazioni che ne sottolineano l'illegittimità anche in relazione alla materia (sanità) alla quale accedono. Poichè il finanziamento del Servizio sanitario regionale grava interamente sul bilancio della Regione, sarebbero infatti illegittime le suddette disposizioni statali finalizzate a una riduzione o a un coordinamento di una spesa che non grava sul bilancio statale perchè, in conclusione, esse si tradurrebbero in un'ingiustificata compressione delle risorse finanziarie che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'art. 119 della Costituzione, spettano alla Regione per l'assolvimento dei suoi compiti e finalità istituzionali. Questo profilo argomentativo è stato ribadito anche nell'ulteriore ricorso (n. 32/2013) presentato dalla Regione avverso le disposizioni di cui all'art. 1, comma 132, della l. 228/2012, che hanno incrementato per il 2013 e, in misura maggiore, a decorrere dal 2014 l'ammontare degli accantonamenti.

Nel 2013, con disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 (l. 27.12.2013 n. 147), il legislatore ha introdotto nell'ordinamento ulteriori disposizioni che coinvolgono la Regione nel perseguimento del miglioramento del saldo netto da finanziare.

Sono quelle di cui all'**art. 1, comma 526**, che dispiega effetti dal 2014 e quella di cui all'art. 1, comma 481, destinata a produrre effetti finanziari a decorrere dal 2015 e quindi ai fini della presente disamina temporalmente riferita fino al 2014 non viene presa in considerazione.

La disposizione di cui al comma 526, prevedeva originariamente che con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurassero, nell'anno 2014, un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Prevedeva che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, la quota a carico delle singole autonomie differenziate (44,445 milioni per il Friuli

¹⁷⁹ Vedi nota precedente.

Venezia Giulia) fosse accantonata, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

La disposizione è stata modificata **dall'art. 46, comma 3, del d.l. 24 aprile 2014 n. 66** che da un lato ha esteso la partecipazione sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo quantitativo, innalzandola a complessivi 440 milioni per l'anno 2014 e prevedendola ex novo nella misura di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Per la regione Friuli Venezia Giulia ciò ha comportato un maggiore accantonamento di 37,038 milioni per il 2014, che ha portato l'accantonamento complessivo a suo carico a 81,483 milioni, ed accantonamenti pari a 55,556 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.

Il comma 6 dello stesso art. 46 del d.l. 66/2014 prevede¹⁸⁰ un ulteriore contributo regionale che è rimesso alla concertazione (definita autocoordinamento) fra le Regioni e le Province autonome in ambiti di spesa e per importi, che tenga conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati e che venga recepita con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Regione Friuli Venezia Giulia ha stimato la propria partecipazione in 11,507 milioni per il 2014 e in 17,261 milioni per ciascuno degli anni 2015 al 2017.

18.4 Il concorso della Regione in termini di riduzione dell'indebitamento netto. La determinazione legale del contenuto dell'accordo Regione-Stato ai fini del patto di stabilità.

A decorrere dal d.l. 25.6.2008 n. 112 (convertito dalla legge 6.8.2008 n. 133) sono state assunte con legge statale varie misure finanziarie a carico della Regione finalizzate a delimitare la sua capacità di spesa, nell'ottica di un suo coinvolgimento nel

¹⁸⁰ Il comma 6 stabilisce che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dal presente decreto e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti di spesa e per importi proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno 2014 ed entro il 31 ottobre 2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti. In assenza di tale Intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente, e sono eventualmente rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato"

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (in termini di riduzione dell'indebitamento netto).

Tali disposizioni sono pertanto venute a costituire fonti di determinazione degli obiettivi regionali di finanza pubblica, che si affiancano e integrano la modalità ordinaria della partecipazione della Regione al perseguimento degli obiettivi di livello statale, che avviene a mezzo di un accordo con il Governo.

Il cd. "Patto di stabilità interno regionale", con cui tale accordo viene annualmente formalizzato, è espressione di quanto prevede l'art. 48 dello Statuto di autonomia, secondo il quale essa dispone di una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale e nei modi stabiliti dallo Statuto medesimo.

Questa eterodeterminazione (di parte) degli obiettivi regionali di finanza pubblica trova fondamento nei principi ripetutamente affermati dalla Corte costituzionale, secondo i quali per un verso la finanza delle autonomie differenziate ricade nell'alveo della "finanza pubblica allargata", dovendone quindi condividere in linea di principio regole e obiettivi¹⁸¹, e per altro verso è legittimo l'intervento dello Stato volto a contenere la spesa delle autonomie territoriali speciali, a mezzo di disposizioni di principio finalizzate al coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione o all'attuazione della legge 5.5.2009 n. 42, in relazione all'art. 119 della Costituzione¹⁸².

Una prima espressione di questi principi è costituita da quanto previsto **dall'art. 77 ter del d.l. 25.6.2008 n.112**, secondo il quale, per l'anno 2011, opera una riduzione dello 0,9% rispetto al complesso delle spese soggette al patto per l'anno 2010 e al corrispondente obiettivo finale. Siffatta percentuale è stata quantificata in 13,527 milioni che, in virtù delle logiche¹⁸³ che hanno determinato l'individuazione degli obiettivi regionali nell'ambito degli accordi successivi, assumono rilevanza per ognuno degli esercizi presi in considerazione in questa sede.

In secondo luogo assume rilevanza l'**art. 14, primo comma, del d.l. 31.5.2010 n. 78**, secondo cui, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni e

¹⁸¹ La sentenza della Corte costituzionale n. 267/2006, riprendendo un principio già esplicitato con sentenza n. 425/2004, ha ribadito che la necessità del coordinamento della finanza pubblica riguarda pure gli enti territoriali ad autonomia differenziata, "non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della <finanza pubblica allargata>".

¹⁸² La Corte costituzionale ha precisato che "La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che anche gli enti ad autonomia differenziata sono soggetti ai vincoli legislativi derivanti dal rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica". (Corte Costituzionale sentenza n. 139/2012).

¹⁸³ Si tratta di logiche (incrementative) che determinano l'obiettivo per l'esercizio successivo con riferimento all'obiettivo dell'anno precedente.

le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto: per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Questa cumulativa previsione è stata successivamente specificata con riferimento alle singole autonomi differenziate da quanto previsto dall'art. 1, comma 131, della l. 220/2010 e più precisamente dalla tabella allegata sub 1 alla stessa legge¹⁸⁴. Per il Friuli Venezia Giulia gli obiettivi sono i seguenti:

Obiettivi di finanza pubblica rilevanti ai fini del patto ex art. 14, comma 1, del d.l. 78/2010			
2011	2012	2013	2014
77.216.900	154.433.800	154.433.800	154.433.800

Disposizioni con effetti analoghi a quelli di cui all'art. 14 del d.l. 78/2010 si rinviengono, per quanto di interesse della Regione Friuli Venezia Giulia, nel **combinato disposto dell'art. 20, commi 4 e 5, del d.l. 6.7.2011 n. 98** (convertito dalla l. 15.7.2011 n. 111) **e dell'art. 1, comma 8, del d.l. 13.8.2011 n. 138** (convertito dalla l. 14.9.2011 n. 148) secondo cui

- a) le misure previste per l'anno 2013 dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 si intendono estese anche agli anni 2014 e successivi;
- b) le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2012 e successivi, con le seguenti ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto: 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

La sentenza della Corte costituzionale 193/2012, accogliendo il ricorso presentato anche dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ha però censurato la generalizzata estensione temporale agli obiettivi di finanza pubblica derivante dalle suddette disposizioni del d.l. 98/2011 e del d.l. 138/2011, ritenute lesive del principio della necessaria "temporaneità" delle restrizioni, già affermato da sue precedenti pronunce. Sulla base dell'esegesi delle disposizioni di legge a tale fine rilevanti, la Consulta ha pertanto individuato nell'anno 2014 il termine finale idoneo ad assicurare la natura transitoria delle misure previste e a non stravolgere gli equilibri della finanza pubblica, come paventato dalle Regioni

¹⁸⁴ La tabella in realtà ripartisce il contributo richiesto agli enti ad autonomia differenziata limitatamente al triennio 2011-2013 e con riferimento alle previsioni tendenziali di spesa determinate, per il 2012 e il 2013, applicando la percentuale di riduzione prevista per le spese soggette al patto nel 2011 dall'art. 77 ter, comma 3, del d.l. 112/2008.

ricorrenti.

Il cumulativo obiettivo di finanza pubblica (1.630 milioni per il 2012¹⁸⁵ e 2.000 milioni per il 2013 e il 2014) di cui qui si tratta è stato ripartito tra le singole autonomie differenziate dall'art. 32, comma 10, della l. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) in base al quale l'obiettivo della Regione Friuli Venezia Giulia ha il seguente contenuto:

Obiettivi di finanza pubblica rilevanti ai fini del patto ex art. 20, commi 4 e 5, del d.l. 98/2011 ed ex art. 1, comma 8, del d.l. 138/2011			
2011	2012	2013	2014
-	229.350.000	281.411.000	281.411.000

Di più immediata rilevanza ai fini che in questa sede interessano sono invece le disposizioni di cui al successivo **comma 156 dello stesso art. 1 della l. 220/2010**, secondo cui la Regione è tenuta a garantire un effetto positivo sull'indebitamento netto di 150 milioni di euro nel 2011, di 200 milioni di euro nel 2012, di 250 milioni di euro nel 2013, di 300 milioni di euro nel 2014, di 350 milioni di euro nel 2015, di 340 milioni di euro nel 2016, di 350 milioni di euro annui dal 2017 al 2030 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dal 2031. Con riferimento al periodo 2011-2014 l'obiettivo regionale di finanza pubblica rilevante ai fini del patto si può quindi riassumere nei seguenti termini:

Obiettivi di finanza pubblica rilevanti ai fini del patto ex art. 1, comma 156, della l. 220/2010			
2011	2012	2013	2014
150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000

Come anticipato nel precedente paragrafo relativo agli accantonamenti statali, le già ricordate previsioni di cui **all'art. 28, comma 3, del d.l. 201/2011** e quelle a esse correlate (**art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012** e **art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012**) valgono anche come obiettivo di finanza pubblica rilevante ai fini del patto. In quest'ottica, la misura complessiva di tali obiettivi per la Regione Friuli Venezia Giulia può essere così riassunta:

¹⁸⁵ L'originario obiettivo di 2.000 milioni è stato ridotto di 370 milioni dall'art. 1, comma 12, del d.l. 138/2011, come modificato dall'art. 30, comma 1, della l. 183/2011.

Obiettivi di finanza pubblica rilevanti ai fini del patto ex art. 28, comma 3, del d.l. 201/2011, ex art. 35, comma 4, del d.l. 1/2012 ed ex art. 4, comma 11, del d.l. 16/2012			
2011	2012	2013	2014
-	171.479.126,46	163.898.111,46	163.898.111,46

Analogamente, l'incremento dell'obiettivo di finanza pubblica dedotto nel patto di stabilità ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.l. 95/2012, ai soli fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno, ammonta per il 2012 a 58.581.471,47 e, incrementato della quota parte di 500 milioni di euro, stabiliti dall'art. 1, comma 118, della legge 228/2012¹⁸⁶ con riferimento al complesso di tutte le autonomie differenziate prese in considerazione dalla norma, a € 168.962.406,96 per il 2013. In questo senso depongono i decreti ministeriali MEF 27.11.2012 per il 2012 e 23.9.2013 per il 2013. Con una stima basata su un criterio proporzionale di calcolo che ha preso in considerazione come base le spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE l'amministrazione ha provvisoriamente quantificato in € 198.779.302,31 l'onere finanziario a carico del 2014.

La disposizione del comma 118 è stata impugnata dalla Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del ricorso presentato avverso la l. 228/2012 sulla base delle argomentazioni già sviluppate nell'azione promossa contro il d.l. 95/2012. Per gli aspetti finanziari la situazione può quindi essere riassunta come di seguito:

Obiettivi di finanza pubblica rilevanti ai fini del patto ex art. 16, comma 3, del d.l. 95/2012			
2011	2012	2013	2014
-	58.581.471,47	168.962.406,96	198.779.302,31

Ulteriori disposizioni sono intervenute nel corso del 2013 e nei primi mesi del 2014, introducendo limitazioni valide con decorrenza 2014.

Rilevano a tal fine le disposizioni di cui **all'art. 1, comma 499, della l. 27.12.2013 n. 147** (legge di stabilità 2014), che ha modificato il comma 454 dell'art. 1 della l. n 228/2012, modificato ulteriormente **dall'art. 46, comma 2, lett. a) e b) del**

¹⁸⁶ Il comma 118 ha incrementato di 500 milioni di euro gli obiettivi di finanza pubblica già previsti a carico delle autonomie differenziate dall'art. 16, comma 3, del d.l. 95/2012.

d.l. 66/2014 che hanno imposto ulteriori limiti, che per il 2014 ammontano rispettivamente a 56 milioni e a 37 milioni.

Disposizioni decorrenti dal 2015 sono infine quelle di cui al comma 429 dell'art. 1 della stessa l. n. 147/2013, secondo cui le regioni e le province autonome, per gli anni 2015, 2016 e 2017 e a valere sui risparmi connessi alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa previste dal precedente comma 427, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Bisogna infine considerare che l'art. 1, comma 155, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) precisa che l'obiettivo relativo al patto di stabilità interno della Regione sia determinato anche "tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale". A fronte di tale disposizione, nelle trattative che conducono alla conclusione dell'accordo annuale relativo al patto di stabilità, viene individuato il parametro, desumibile dai documenti di programmazione delle spese inerenti al fondo sanitario nazionale, che rappresenta l'andamento programmato della spesa sanitaria nazionale. Il patto comporta quindi l'applicazione di quel valore che viene esposto con segno negativo, in quanto contempera gli effetti prodotti dalle misure sopra elencate sulla riduzione della spesa praticabile dalla Regione. Per la sua quantificazione, sono stati utilizzati i valori certi del 2011, del 2012 e del 2013 (rispettivamente + 1,17%, + 0,9% e -0,88%), mentre per il 2014, in assenza di dati ufficiali, la quantificazione è stata fatta pari a quella del 2013.

Siffatte risultanze sono riassunte nella tabella che segue:

Correttivi dei limiti di spesa espressi nel patto derivanti dall'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale in coerenza con quello nazionale, ex art. 1, comma 155, della l. 220/2010			
2011	2012	2013	2014
- 27.881.000	- 49.581.000	- 28.405.803,40	- 28.405.803,40

L'insieme delle misure finanziarie finora descritte è esposto nel seguente quadro sinottico che le rappresenta in un unico contesto per favorire un più immediato confronto tra i valori delle due tipologie di obiettivi finanziari, l'uno votato alla fissazione di un limite di spesa nell'ambito del patto di stabilità (concorso alla riduzione dell'indebitamento netto) e l'altro finalizzato al miglioramento del saldo netto da finanziare¹⁸⁷, a mezzo di

¹⁸⁷ La fattispecie in realtà è articolata, come evidenziato nelle note in calce alla tabella che segue. Agli odierni fini la situazione complessiva viene comunque riassunta nella locuzione (concorso al saldo netto da

(provvisori) accantonamenti, da parte dello Stato, di risorse da compartecipazione spettanti alla Regione e a mezzo di pagamenti di quest'ultima a favore dello Stato (questi ultimi attuati ai fini della partecipazione della Regione al federalismo fiscale).

finanziare).

Contributo agli obiettivi di finanza pubblica		Patto (riduzione indeb. netto)	Accantonamenti (saldo netto da finanziare)	Quote annue a carico della Regione nel periodo 2011-2014			
				2011	2012	2013	2014
a	Art. 77 ter d.l. 112/2008	*		13.527,00	13.527,00	13.527,00	13.527,00
b	Art. 14 c. 1 d.l. 78/2010	*		77.216,90	154.433,80	154.433,80	154.433,80
c	Art. 1, comma 151 e ss., l. 220/2010	*	*	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00
d	Art. 20 c. 4 e c. 5 d.l. 98/2011 e art. 1 c. 8 d.l. 138/2011	*			229.350,00	281.411,00	281.411,00
e	Art. 28, c. 3, d.l. 201/2011 modificato dall'art. 35 c. 4 d.l. 1/2012 e dall'art. 4, comma 11, d.l. 16/2012	*	*		171.479,13	163.898,11	163.898,11
f	Art. 16, c.3 d.l. 95/2012 - enti territoriali		*		58.581,47	119.267,58	149.084,48
g	Art. 16, c.3 d.l. 95/2012 - enti territoriali	*			58.581,47	168.962,41	198.779,30
h	Art. 15, c. 22, d.l. 95/2012 - sanità		*		18.734,86	37.469,72	41.633,02
i	Art. 1 c. 132 l. 228/2012 - sanità		*			12.489,91	20.816,51
l	Art. 1, c. 526 l. 147/2013		*				44.445,00
m	Art. 1, c. 481 l. 147/2013		*				-
n	Art. 1, c. 499 e c. 429 l. 147/2013	*					56.000,00
o	Art. 46, c. 2 d.l. 66/2014	*					37.000,00
p	Art. 46, c. 3 d.l. 66/2014		*				37.038,00
q	Art. 46, c. 6 d.l. 66/2014		*				11.507,31
r	Art. 1, c. 155, l. 220/2010 - correttivo incremento spesa sanitaria	*		-27.881,00	-49.578,93	-28.405,80	-28.405,80
Totale concorso in termini di riduzione all'indebitamento netto				212.862,90	777.792,47	1.003.826,52	1.176.643,41
Totale concorso in termini di saldo netto da finanziare				150.000,00	448.795,46	583.125,32	768.422,43
% variazione della riduzione dell'indebitamento netto rispetto all'esercizio 2011					265,40%	371,58%	452,77%
% variazione del saldo netto da finanziare rispetto all'esercizio 2011					199,20%	288,75%	412,28%

In un quadro complessivo caratterizzato da molti elementi solo stimabili per il 2014, le risultanze della tabella che precede sono comunque sufficientemente attendibili e significative per esprimere le ripercussioni che le misure di finanza pubblica sopra descritte hanno esercitato e sono destinate a esercitare sul bilancio della Regione nel periodo 2011-2014.

Il concorso alla riduzione dell'indebitamento netto e quindi la compressione della spesa regionale praticabile nel 2013 (sulla base dei contenuti del patto determinati direttamente da disposizioni di legge statale) è sensibilmente aumentata rispetto al 2011 (+371,58%, raggiungendo il valore di euro 1.003.826,52), ed è destinata a raggiungere nel 2014 un valore ancora maggiore (euro 1.176.643,41 euro), corrispondente a più del quadruplo (+ 452,77%) di quello iniziale.

Un trend sostanzialmente analogo si configura in relazione al concorso alla riduzione del saldo netto da finanziare e cioè con riferimento a quelle misure che hanno e avranno immediate ripercussioni sull'ammontare delle risorse a disposizione della Regione, in ragione di pagamenti che essa è tenuta a fare (allo Stato) o di accantonamenti (dello Stato) che è chiamata a subire¹⁸⁸. I valori monetari in questo caso sono inferiori a quelli relativi al concorso alla riduzione dell'indebitamento netto, ma anch'essi evidenziano un incremento del 288,75% nel 2013 rispetto al 2011 (il dato nel 2013 ammonta a 583.125,32 migliaia di euro) e una previsione di quadruplicazione dei valori (+412,28%) nel 2014 rispetto al 2011, raggiungendo nel 2014 il dato di euro 768.422,43.

Va anche segnalata, per le ripercussioni che ne possono derivare per la programmazione, che per gli anni successivi al 2014 non è possibile determinare con precisione gli effetti che si produrranno che sono certi nell'"an", ma non esattamente definibili nel "quantum".

Per apprezzare meglio il peso dei due fenomeni finanziari sul bilancio della Regione, torna utile da un lato riportare i valori relativi alla riduzione dell'indebitamento

¹⁸⁸ A questo proposito pare opportuno precisare che la Regione, pur avendo provveduto all'impegno, non ha ancora pagato l'importo di 150 milioni, di 200 milioni e di 250 milioni previsti per il 2011, per il 2012 e per il 2013 dall'art. 1, comma 153, della l. 220/2010 a titolo di partecipazione all'attuazione del federalismo fiscale e che la "giustificazione" che aveva a tal fine attivato, a mezzo dell'art. 16, comma 1, della l.r. 18/2011, è stata dichiarata illegittima. La Corte costituzionale, con sentenza n. 3/2013, ha infatti precisato che la norma, di cui al citato art. 16, secondo cui l'Amministrazione regionale è autorizzata a ottemperare ai suddetti obblighi di solidarietà e perequazione "a fronte dell'assicurazione da parte dello Stato della piena ed effettiva attuazione dell'articolo 119 della Costituzione secondo i principi enunciati nella legge 5 maggio 2009 n. 42... e del coinvolgimento nel medesimo impegno di tutte le Regioni e Province autonome, Comuni e Province" costituisce una violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 119 della Costituzione, rappresentando una condizione posta unilateralmente dalla Regione.

netto (effetti sul patto) del 2011, del 2012 e del 2013 agli stanziamenti assestati di spesa dei rispettivi anni e dall'altro riportare i valori relativi alla riduzione del saldo netto da finanziare (accantonamenti e pagamenti a carico della Regione) al gettito teorico¹⁸⁹ da compartecipazione del 2011, del 2012 e del 2013.

I valori a tale fine rilevati sono i seguenti:

	2010	2011	2012	2013
a) stanziamenti assestati di spesa	6.828.315,00	7.295.881,00	7.206.941,00	6.829.297,00
b) riduzione indebitamento netto		212.862,90	777.792,47	1.003.826,52
c) incidenza percentuale di b) su a)		2,92%	10,79%	14,70%
d) gettito accertato da compartecipazioni	3.965.748,29	3.573.931,02	3.173.640,74	3.658.622,52
e) gettito teorico da compartecipazioni	3.965.748,29	3.723.931,02	3.622.436,19	4.241.747,84
f) riduzione saldo netto da finanziare		150.000,00	448.795,46	583.125,32
g) incidenza percentuale di f) su e)		4,03%	12,39%	13,75%

Fonte: dati tratti dalla tabella precedente e dal rendiconto. Elaborazione della Sezione (Valori espressi in migliaia di euro).

Per commenti e valutazioni sul gettito da compartecipazione sulla base del quale è calcolato il gettito teorico, si rimanda al capitolo di questa relazione dedicato all'analisi delle entrate. Le entrate da compartecipazioni accertate nel triennio sono esposte al netto delle partite tecnico contabili per anticipazioni e rimborsi.

Le risultanze di cui sopra attestano che il concorso alla riduzione dell'indebitamento netto ha di per sé comportato una compressione della spesa praticabile del 2,92% nel 2011, del 10,79% nel 2012 e del 14,70% nel 2013, con un incremento del 7,87% tra il 2011 e il 2012 e un ulteriore incremento del 3,91% tra il 2012 e il 2013.

Più marcata è stata invece l'incidenza del concorso alla riduzione del saldo netto da finanziare, che ha generato una riduzione delle risorse disponibili del 4,03% nel 2011, del 12,39% nel 2012 e del 13,75% nel 2013, con un incremento del 9,72% tra il 2011 e il 2013.

Indipendentemente dai suddetti rapporti interni tra le due grandezze finanziarie, il dato più immediatamente rilevante ai fini della gestione del bilancio e del perseguimento delle politiche regionali rimane comunque quello dei limiti alla spesa derivanti dal patto di stabilità, che comportano l'impossibilità di un impiego di risorse in misura maggiore rispetto alla quantità di risorse che sono venute a mancare (a causa degli

¹⁸⁹ Per gettito teorico si intende il gettito accertato sommato al concorso regionale alla riduzione del saldo netto da finanziare e cioè ai pagamenti e accantonamenti di cui sopra.

accantonamenti statali). In termini monetari la differenza tra minore spesa praticabile e accantonamenti è di 62.862,90 migliaia di euro nel 2011, di 328.997,01 migliaia di euro nel 2012 e di 420.701,20 migliaia di euro nel 2013.

Per altro verso, va comunque considerato che le risorse oggetto di accantonamento (temporaneo, in attesa del confronto istituzionale previsto dall'art. 27 della l. 42/2009) comportano un effettivo impoverimento della Regione, mentre la prima grandezza finanziaria quantifica solo l'entità delle risorse che non possono essere utilizzate.

Le tabelle di cui sopra attestano il doveroso perseguimento da parte della Regione di obiettivi di finanza pubblica generale in termini molto marcati: finanziariamente impegnative sono infatti le limitazioni alla possibilità di spesa e all'entità delle risorse disponibili in capo alla Regione.

Permangono quindi di viva attualità le osservazioni già svolte nell'ambito della relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2012 e cioè che l'entità di questo importante impegno finanziario della Regione dovrebbe comunque essere intesa e valutata tenendo conto degli esiti complessivi che le manovre finanziarie statali hanno prodotto sull'intero panorama della finanza regionale.

In quest'ottica di più ampio respiro, che viene a interessare anche i profili della specialità della finanza della Regione Friuli Venezia Giulia, l'impegno regionale dovrebbe anche essere rapportato alle logiche e alle finalità sottese alle predette manovre.

A questo proposito, pare che non possa essere trascurato che la "sede pattizia", in cui auspicabilmente troveranno composizione anche le "pendenze finanziarie" del rapporto Stato-Regione (i provvisori accantonamenti di cui in tabella e altro), è destinata a produrre risultati effimeri, se non inserita in un più ampio contesto, oramai ineludibile, in cui la compartecipazione al gettito erariale sia effettivamente commisurata al valore attuale del complesso delle funzioni che competono alla Regione, ivi comprese quelle già da tempo esercitate nella sanità. E' evidente che ciò presuppone sia l'individuazione dei fabbisogni reali sia soprattutto la determinazione dei costi standard, che oramai è imprescindibile non solo per le benefiche conseguenze sulla spesa, ma anche per un'equa ripartizione delle risorse nazionali tra gli enti di spesa. Del resto lo stesso articolo 27 della l. 42/2009 che, a mezzo della previsione del "tavolo di confronto" tra Regione e Stato¹⁹⁰,

¹⁹⁰ Il settimo comma dell'art. 27 prevede che "Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di

rappresenta l'"architrave" della "sede pattizia", prefigura uno scenario operativo fondato sul graduale superamento della spesa storica.

In attesa del maturare di questi imprescindibili presupposti, le risultanze esposte nella tabella di cui sopra impongono alla Regione l'adozione di politiche di spesa particolarmente qualificate.

Più in generale, fanno intendere che il significato dell'autonomia regionale viene fortemente a identificarsi con la qualità dell'azione e delle scelte che, proprio a esplicazione delle prerogative che la differenziazione statutaria le concede, la Regione pone in campo per sopperire alla diminuzione dei mezzi finanziari a disposizione.

In questo contesto, costituisce importante presupposto di una qualificata politica di spesa, una preventiva analisi del grado di libertà di impiego delle risorse disponibili¹⁹¹, che tenga conto di tutti i fattori di rigidità, siano essi di natura tecnico contabile o di natura sostanziale e cioè collegati a causali e a livelli di spesa incompressibile, che la Regione dovrebbe quanto prima individuare e quantificare.

leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo."

¹⁹¹ Per un'analisi della rigidità della spesa al momento previsionale, si rimanda allo specifico capitolo di questa relazione denominato "La rigidità di bilancio".

18.5 L'accordo Stato – Regione. Premessa. Il percorso di progressiva convergenza degli obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia con quelli delle regioni a statuto ordinario. Rinvio.

Pare opportuno premettere alla disamina del contenuto dell'accordo concluso tra la Regione e lo Stato ai fini del patto di stabilità interno del 2013, che gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia hanno dapprima concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di una specifica disciplina di fonte regionale e, dal 2011, sulla base dell'accordo concluso tra lo Stato e la Regione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

A partire dal 2011 si è assistito a una progressiva convergenza dell'obiettivo del saldo finanziario del patto di stabilità interno per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia con quello previsto per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario.

Tale percorso di convergenza, per i cui contenuti si rinvia alla parte della relazione (punto 14.7) allegata alla deliberazione n. 78 del 12 luglio 2013 di questa Sezione di controllo sul giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2012, si è sostanzialmente compiuto a partire dal patto di stabilità interno applicato agli enti locali con riferimento al 2013.

18.6 L'accordo concluso con lo Stato (patto di stabilità interno).

18.6.1 I contenuti del patto di stabilità interno della Regione per il 2013

L'articolo 32, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede una procedura concordata con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, volta a definire, nel rispetto dei principi di autonomia finanziaria statutariamente riconosciuti, gli obiettivi ed i vincoli posti a tutela dell'unità economica della Repubblica e assunti da ciascuno dei predetti Enti quale concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il periodo 2012-2013 e successivi.

L'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) prevede che la Regione trasmetta entro il 31 marzo al Ministro dell'Economia e delle Finanze la proposta per la definizione dell'accordo per l'esercizio 2013 sul livello complessivo delle spese in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile; il comma 458 prescrive altresì che l'attuazione del comma 454 e successivi avvenga nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, della legge 11 novembre 2011, n. 183 e dell'art.

1, comma 155 della legge n. 220 del 13 dicembre 2010, la Regione concorda con lo Stato anche l'obiettivo complessivo di saldo finanziario riferito agli enti locali del territorio regionale, individuando le modalità di raggiungimento dello stesso.

L'accordo definito tra lo Stato e la Regione per il patto di stabilità interno 2013, per la parte relativa agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, verrà illustrato nella parte della presente relazione relativa al patto di stabilità per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, alla quale si rinvia.

Il contenuto dell'accordo relativo al patto di stabilità interno della Regione (e per il complesso degli enti locali del proprio territorio) per il 2013 è stato definito con la seguente procedura concertativa:

- nota preliminare sull'accordo da parte della Regione di data 29 novembre 2012 e relativa risposta da parte del Ministero dell'Economia e Finanze con nota del 27 dicembre 2012;
- proposta da parte della Regione con nota di data 29 marzo 2013;
- nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 28 maggio 2013, con la quale si chiedeva alla Regione la riformulazione della suddetta proposta;
- nuova proposta da parte della Regione con nota del 10 luglio 2013;
- nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 5 agosto 2013 con la quale si chiedeva alla Regione la riformulazione della seconda proposta;
- nuova proposta da parte della Regione con nota del 25 settembre 2013;
- nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 4 dicembre 2013 con la quale è stato definito il contenuto del patto di stabilità per la Regione Friuli Venezia Giulia (e per il complesso degli enti locali del proprio territorio) per il 2013;
- nota della Regione del 5 dicembre 2013 per la richiesta di una integrazione alla proposta;
- nota della Regione del 31 dicembre 2013 per la formalizzazione di un criterio tecnico applicativo;
- nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 14 febbraio 2014, con la quale è stato definito il contenuto dell'integrazione di data 5 dicembre 2013 alla proposta;
- note della Regione del 30 ottobre 2013 e del 13 dicembre 2013, per la comunicazione dell'applicazione dei meccanismi compensativi tra la Regione e gli Enti locali del territorio soggetti al patto di stabilità.

L'obiettivo per il 2013 per la Regione è stato determinato applicando i criteri stabiliti dal comma 454 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento al complesso delle spese finali espresse sia in termini di competenza euro compatibile sia

in termini di competenza finanziaria risultante dal consuntivo dell'anno 2012. L'obiettivo è determinato tenendo conto distintamente dell'andamento tendenziale della spesa sanitaria regionale, in coerenza con quello nazionale.

Il calcolo dell'obiettivo finale di competenza euro compatibile e competenza finanziaria, quantificato in 5.098,46 milioni, tiene conto dei seguenti fattori, riferiti alle quote di pertinenza dell'esercizio finanziario del 2013, risultando già assolti e considerati nella base di partenza gli obblighi di contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ascritti all'anno 2012 in termini di indebitamento netto:

-il contributo agli obiettivi di finanza pubblica, pari a 52,061 milioni (differenziale 2012-2013), indicato per il 2013 nella tabella di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante gli effetti cumulati del decreto legge 78/2010 e dell'art. 20, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato ed integrato dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.

-il contributo previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 4, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella quantificazione (differenziale 2012-2013) in aumento di 7,581 milioni di euro;

-l'ulteriore concorso al riequilibrio della finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'importo, provvisoriamente determinato sulla base della comunicazione del 13 marzo 2013 da parte del Ministero dell'Economia e Finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a 110,381 milioni di euro (differenziale 2012-2013), fermo restando che si tiene conto in maniera recettizia dell'importo indicato nel provvedimento definitivo;

- il contributo disposto a carico della Regione dall'articolo 1, comma 156 della legge di stabilità 2011 e dal protocollo d'intesa sottoscritto il 29 ottobre 2010 tra Stato e Regione, pari a 50 milioni di euro (differenziale 2012-2013);

-l'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità al parametro tendenziale di -0,88% previsto nell'ambito del Patto della salute, come stabilito in sede di Conferenza Stato Regione, per un importo pari a 21,17 milioni di euro, fermo restando che si tiene conto in maniera recettizia della percentuale definitiva fissata a livello nazionale.

Dai limiti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno sono escluse:

- le spese per la concessione di crediti;
- le spese per l'acquisto di titoli, partecipazioni azionarie, e conferimenti limitatamente alla definizione dell'obiettivo in termini di competenza euro compatibile;
- le spese riguardanti funzioni o competenze relative al Commissario della laguna di Grado e Marano, che transiteranno dall'esercizio 2013 per il bilancio regionale, in quanto i relativi effetti risultano scontati nei saldi di finanza pubblica; al riguardo, il Ministero dell'Economia e Finanze ha precisato che tale esclusione, non essendo prevista dalla legislazione vigente, ha carattere eccezionale e non costituisce precedente per gli accordi futuri;
- le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali di cui all'articolo 3, commi 1, 1 bis e 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nei limiti della dotazione fissata per la Regione Friuli Venezia Giulia con decreto emanato in data 24 aprile 2013 dal Ministro dell'Economia e Finanze;
- le spese relative alla mobilità sanitaria concordate con il Ministero dell'Economia e Finanze;
- i pagamenti di residui passivi per i trasferimenti agli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 35/2013;
- i maggiori rimborsi in conto fiscale operati dall'Agenzia delle Entrate e del Territorio derivanti dall'applicazione del decreto legge n. 35/2013¹⁹².

¹⁹² Si illustra di seguito il criterio tecnico applicativo che è stato definito (proposta dalla Regione con l'assenso da parte del Ministero dell'Economia e Finanze) per quantificare l'esclusione dei limiti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 dei maggiori rimborsi in conto fiscale operati dall'Agenzia delle Entrate e del territorio derivanti dall'applicazione del decreto legge n. 35/2013 convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 2013, n. 64. In particolare, si tratta di un criterio convenzionale per ripartire i complessivi maggiori rimborsi erogati nell'esercizio 2013 dagli agenti della riscossione siti nel territorio della regione, tra la quota ascrivibile all'attuazione dell'art. 5 comma 7 del decreto legge n. 35/2013 (esclusa ai fini del patto di stabilità) e la quota derivante da altre disposizioni vigenti (e pertanto rilevante ai fini del patto di stabilità).

Preliminarmente è stato determinato un coefficiente di distribuzione territoriale delle somme stanziare a livello nazionale per i rimborsi in conto fiscale da riferire all'IVA (mettendo in relazione, con riferimento al 2012, le autorizzazioni nazionali IVA e i rimborsi IVA erogati nella regione Friuli Venezia Giulia, si ottiene una percentuale troncata al terzo decimale, pari all'1,399 per cento). Al fine di calcolare la quota dei rimborsi in conto fiscale erogati nel 2013 in regione Friuli Venezia Giulia rilevanti ai fini del patto di stabilità, la percentuale sopra indicata è stata moltiplicata per l'importo delle autorizzazioni iniziali (vigenti prima dell'adozione del D.L. n. 35/2013) aventi ad oggetto le erogazioni di rimborsi in conto fiscale da riferire all'IVA, sull'intero territorio nazionale, ottenendo l'importo di 118,92 milioni di euro. Il dato appena ottenuto è stato sottratto al dato dei rimborsi in conto fiscale IVA complessivamente erogati nel 2013 dagli agenti della riscossione siti nel territorio della Regione (pari a 194,79 milioni di euro, in base al prospetto aggiornato al 6 dicembre 2013 comunicato dalla struttura di gestione), determinando in tal modo la quota dei rimborsi in conto fiscale IVA erogati dagli agenti della riscossione della regione nel 2013 che derivano dal D.L. n. 35/2013 (pari a 75,87 milioni di euro); applicando a questo ultimo importo la percentuale di compartecipazione spettante alla Regione in relazione all'IVA (91%), si ottiene infine la quota di spese non rilevanti ai fini del patto di stabilità, pari a 69,04 milioni di euro. Le eventuali maggiori erogazioni a titolo di rimborsi in conto fiscale IVA del 2013 che risultassero da aggiornamenti successivi alla data del 6 dicembre 2013 sono considerate in sede di monitoraggio finale del raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; il dato aggiornato ammonta a 71,92 milioni.

Inoltre, sono neutralizzati gli effetti derivanti dal mancato prelevamento nei termini, da parte dello Stato (operato nell'anno 2013 anziché nell'anno 2012), dell'acconto dei rimborsi in conto fiscale del 2012 rispetto alla scadenza prevista all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17/10/2008 e per il mancato prelevamento nei termini, da parte dello Stato (operato nell'anno 2013 anziché nell'anno 2012), del conguaglio delle spettanze 2011 relative all'accisa sui carburanti per autotrazione regolato dall'art. 7 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17/10/2008, mediante innalzamento del tetto di pari importo (conseguente reintegrazione di spazi finanziari pari, rispettivamente, a 77,79 milioni di euro e a 6,71 milioni di euro).

L'accordo Stato – Regione prevede altresì che dai limiti rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di parte regionale vengano esclusi gli impegni e i pagamenti effettuati dall'Amministrazione regionale ed inerenti al contributo assegnato ai comuni della regione con decreto del Ministro dell'Interno del 3 ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35¹⁹³, per l'importo assegnato ai comuni della regione Friuli Venezia Giulia pari a complessivi € 8.100.857,95, che viene erogato agli enti locali per il tramite della Regione; gli importi relativi ai pagamenti effettuati dalla Regione non sono considerati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno dei comuni beneficiari per il 2013 e l'esclusione concordata per il 2013 non concorrerà ad elevare l'obiettivo finale di competenza euro compatibile e competenza finanziaria dell'anno 2014 per la Regione.

E' stata data inoltre attuazione alla possibilità, prevista dall'accordo, che la Regione possa applicare i meccanismi di compensazione tra gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno (questi ultimi sono assoggettati al patto nei termini che si illustrano in altra parte della presente relazione) e la Regione stessa (i cosiddetti patti regionali verticali e orizzontali), come definiti in coerenza con quanto disposto dai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge di stabilità 2011. In particolare, la Regione, al fine di consentire un più efficace sfruttamento delle risorse finanziarie a disposizione del comparto regionale, ha comunicato al Ministero dell'Economia e Finanze con nota del 30 ottobre 2013 di procedere all'applicazione di una compensazione "verticale" tra la Regione e gli enti locali del suo territorio soggetti al patto di stabilità, per un importo complessivo di 115 milioni di euro, con rideterminazione in diminuzione per pari importo dell'obiettivo regionale espresso in termini di competenza euro compatibile e in termini di competenza

¹⁹³ Con decreto del Ministero dell'Interno del 3 ottobre 2013 è stata data attuazione a quanto previsto dall'articolo 10-quater del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, come introdotto in sede di conversione, ed è stato effettuato il riparto del contributo per l'anno 2013 e per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'IMU.

finanziaria.

Siffatta compensazione, se da un lato ha ridotto i limiti della spesa finale della Regione per il 2013 sia con riferimento alla competenza euro compatibile sia con riferimento alla competenza finanziaria (da 5.098,46 milioni di euro a 4.983,46 milioni di euro), dall'altro lato ha consentito un corrispondente alleggerimento del saldo programmatico finanziario (espresso in termini di competenza mista) degli enti locali regionali soggetti al patto di stabilità interno.

Conclusivamente, ai fini del patto di stabilità della Regione per il 2013, sussistono gli obiettivi di seguito indicati.

a) Obiettivo delle spese finali espresso in termini di competenza euro compatibile.

Le spese finali rilevanti ai fini del rispetto del tetto delle spese finali espresso in termini di competenza euro compatibile sono determinate, al netto delle esclusioni stabilite a seguito dell'accordo, dalla somma delle seguenti componenti contabili: Impegni correnti netti euro compatibili (a sua volta determinati dagli impegni del titolo I della spesa al netto degli impegni dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e degli oneri straordinari della gestione corrente); pagamenti correnti netti euro compatibili (a sua volta determinati dai pagamenti complessivi, competenza e residui, dei trasferimenti correnti, delle imposte e tasse e degli oneri straordinari della gestione corrente); pagamenti, competenza e residui, in conto capitale netti euro compatibili (a sua volta determinati dai pagamenti, in conto competenza e residui, in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti, per acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti).

b) Il tetto di competenza euro compatibile di cui al punto a costituisce altresì il limite massimo per l'ulteriore obiettivo di competenza finanziaria.

Le spese finali rilevanti ai fini del rispetto del tetto di competenza finanziaria sono determinate dalla somma degli impegni di spesa di parte corrente e degli impegni in conto capitale, al netto delle spese per concessioni di crediti e per acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e per conferimenti, oltre al netto delle esclusioni stabilite a seguito dell'accordo.

Nella tabella seguente si esplicita in termini quantitativi, con le analitiche voci contabili che lo compongono, per il 2013, l'obiettivo del complesso delle spese finali in termini di competenza euro compatibile, che, come sopra indicato, rappresenta anche l'obiettivo in termini di competenza finanziaria.

Tabella 238 - Obiettivo del patto di stabilità 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Patto stabilità Regione 2013 (obiettivo in termini di tetto di spesa euro compatibile e di tetto di spesa di competenza finanziaria)	Impegni (euro)	Pagamenti (euro)
Spese per organi istituzionali	23.558.560,47	
Personale	190.453.958,48	
Acquisto di beni e prestazioni di servizi	194.568.167,27	
Utilizzo di beni di terzi	1.982.793,46	
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche		3.322.366.202,87
Trasferimenti correnti ad altri soggetti		252.174.821,99
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	43.481.373,26	
Imposte e tasse		13.238.771,09
Oneri straordinari della gestione corrente		389.458.531,11
Investimenti fissi		153.186.231,47
Trasferimenti in conto capitale ad amministrazioni pubbliche		314.309.055,81
Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti		340.297.349,63
Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale		
Concessioni di crediti e anticipazioni		
Altre spese in conto capitale		908.504,81
TOTALE	454.044.852,94	4.785.939.468,78
TOTALE GENERALE DA CONSUNTIVO	5.239.984.321,72	
	(milioni di euro)	(milioni di euro)
Totale generale da consuntivo	5.239,99	
Reintegro spazi finanziari in relazione al mancato prelevamento nei termini, da parte dello Stato, dell'acconto dei rimborsi in conto fiscale 2012 rispetto alla scadenza prevista all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17/10/2008		77,79
Reintegro spazi finanziari in relazione al mancato prelevamento nei termini, da parte dello Stato, del conguaglio delle spettanze 2011 relative all'accisa sui carburanti per autotrazione regolato dall'art. 7 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17/10/2008		6,71
Totale generale con reintegro spazi finanziari	5.324,49	
Correttivo schema accordo PSN su previsione spese sanità 2012/2013 (-0,88% su 2.406,037)		-21,17
Importo DL 78/2010, 98/2011 e 138/2011 di cui al comma 10 dell'art. 32 L. 183/2011 (differenziale 2012-2013)		-52,06
Art. 28, comma 3, DL 201/2011, come integrato dall'art. 35, comma 4, DL 1/2012 e art. 4, comma 11, DL 16/2012 (differenziale 2012-2013)		7,58
Art. 1 comma 156 L. 220/2010 (differenziale 2012-2013)		-50,00
Art. 16 comma 3 DL 95/2012 (differenziale 2012-2013)		-110,38
TOTALE GENERALE OBIETTIVO 2013 ANTE COMPENSAZIONE VERTICALE CON ENTI LOCALI	5.098,46	
Compensazione verticale a favore dell'obiettivo patto stabilità sistema enti locali (a detrarre)		-115,00
TOTALE GENERALE OBIETTIVO 2013 DOPO COMPENSAZIONE VERTICALE CON ENTI LOCALI (OBIETTIVO FINALE)	4.983,46	

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

A fronte di tali obiettivi, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1939 del 25

ottobre 2013, l'Amministrazione regionale, con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2013:

- disponeva una limitazione dei budget delle Direzioni Centrali per 115 milioni di euro in relazione alla cessione di spazi finanziari effettuata ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 4 bis, della legge regionale n. 27/2012;
- demandava alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie l'evidenza della ripartizione alle Direzioni centrali dei livelli di spesa, in termini di impegni e pagamenti;
- demandava ai Direttori centrali, nell'ambito della propria autonomia gestionale e in relazione alle esigenze operative, le variazioni compensative al budget delle rispettive Direzioni, nei limiti definiti per ciascuna Direzione;
- autorizzava la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie a poter autorizzare eventuali ulteriori risorse necessarie per ottemperare a obbligazioni e ad altre spese imprescindibili ai sensi dell'articolo 8, comma 44, della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché a garantire un migliore utilizzo delle risorse stesse, avvalendosi delle disponibilità accantonate relative ai fondi di riserva per le spese obbligatorie e impreviste, al fondo programmi comunitari e al fondo per l'innovazione. Allo stesso fine, la Direzione poteva altresì avvalersi delle disponibilità residue opportunamente segnalate dalle competenti Direzioni centrali, a seguito di richiesta scritta motivata delle Direzioni centrali competenti, qualora fosse accertata l'impossibilità di compensazioni nell'ambito del budget della Direzione stessa;
- autorizzava la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ad effettuare una revisione dinamica del budget pagamenti, da comunicare prontamente alle Direzioni interessate, al fine del necessario riallineamento al tetto di competenza euro compatibile;
- disponeva che il livello complessivo di spesa ed il relativo riparto fossero tempestivamente aggiornati in presenza di pertinenti fattori modificativi, tenendo conto, in caso di presenza di maggiori disponibilità di spazi finanziari, delle priorità segnalate dalle Direzioni ed allocando nel contempo il budget nel modo più funzionale al miglior utilizzo degli spazi finanziari stessi, anche in relazione all'approssimarsi della fine dell'esercizio finanziario ed alle connesse procedure di chiusura;
- autorizzava la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie ad attivare il monitoraggio delle entrate e delle spese e a coordinare i pagamenti in corrispondenza con i

flussi di cassa.

- disponeva che i pagamenti a favore delle agenzie regionali, degli enti funzionali della Regione e delle gestioni fuori bilancio fossero disposti con obbligo di effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa, qualora non connessi a operazioni di istituzione o riorganizzazione strutturale;
- autorizzava il ricorso all'anticipazione di cassa in caso di pagamenti da eseguire allo scoperto, al fine di evitare il maturare di interessi passivi per mora nell'adempimento delle obbligazioni e più in generale al fine di assicurare il puntuale e tempestivo assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa fiscale e previdenziale.

18.6.2 Il rispetto del patto di stabilità interno della Regione per il 2013

Le risultanze contabili da rendiconto 2013 che dimostrano il rispetto dei due obiettivi (obiettivo delle spese finali in termini di competenza euro compatibile e obiettivo delle spese finali in termini di competenza finanziaria) da parte della Regione sono indicate nella tabella seguente¹⁹⁴. L'evidenza delle singole componenti contabili del 2013 è stata tratta dalle risultanze di cui al monitoraggio a tutto il IV trimestre effettuato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e trasmesso al Ministero dell'economia e finanze tramite piattaforma web.

¹⁹⁴ La certificazione che contiene sinteticamente le risultanze contabili che giustificano il rispetto del patto di stabilità 2013 per la Regione è stata trasmessa dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie al Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. n. 9701 del 27.3.2014.

Tabella 239 - Risultanze del patto di stabilità 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Patto stabilità Regione 2013	
RISULTATI DI COMPETENZA EUROCOMPATIBILE	Impegni/Pagamenti (migliaia di euro)
Tot. Tit. I (impegni)	4.458.557
<i>A detrarre:</i>	
<i>Trasferimenti correnti (impegni)</i>	3.440.585
<i>Imposte e tasse (impegni)</i>	12.915
<i>Oneri straordinari gestione corrente (impegni)</i>	599.762
<i>Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti naz. dei fondi strutt. comunitari nei limiti previsti dall'art. - 32 c. 4 lett. n. bis, L. n. 183/2011, così come mod. da art. 2, c. 7, D.L. n. 35/2013 (impegni)</i>	1.846
1) Impegni correnti netti eurocompatibili	403.449
<i>Trasferimenti correnti (pagamenti)</i>	3.387.794
<i>Imposte e tasse (pagamenti)</i>	12.972
<i>Oneri straordinari gestione corrente (pagamenti)</i>	698.682
<i>A detrarre:</i>	
<i>Spese non considerate in sede di accordo (art. 1 c. 454 l. n. 228/2012) (pagamenti)*</i>	80.021
<i>Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti naz. dei fondi strutt. comunitari nei limiti previsti dall'art. - 32 c. 4 lett. n. bis, L. n. 183/2011, così come mod. da art. 2, c. 7, D.L. n. 35/2013 (pagamenti)</i>	17.839
<i>Pagamenti c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 1 c. 7 D.L. 35/2013)</i>	32.024
2) Pagamenti correnti netti eurocompatibili	3.969.564
Tot. Tit. II (pagamenti)	614.960
<i>A detrarre:</i>	
<i>Spese per concessione di crediti (pagamenti)</i>	9.569
<i>Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti naz. dei fondi strutt. comunitari nei limiti previsti dall'art. - 32 c. 4 lett. n. bis, L. n. 183/2011, così come mod. da art. 2, c. 7, D.L. n. 35/2013 (pagamenti)</i>	315
3) Pagamenti in c/capitale netti eurocompatibili	605.076
Risultato annuale spese finali (1+2+3)	4.978.089
Obiettivo annuale spese finali rideterminato	4.983.460
Differenza tra risultato annuale spese finali e obiettivo annuale spese finali rideterminato (in termini di competenza eurocompatibile)	-5.371
RISULTATI DI COMPETENZA FINANZIARIA	Impegni (migliaia di euro)
Tot. Tit. I	4.458.557
<i>A detrarre:</i>	
<i>Spese non considerate in sede di accordo (art. 1 c. 454 l. n. 228/2012)*</i>	80.021
<i>Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti naz. dei fondi strutt. comunitari nei limiti previsti dall'art. - 32 c. 4 lett. n. bis, L. n. 183/2011, così come mod. da art. 2, c. 7, D.L. n. 35/2013</i>	19.887
1) Spese correnti nette	4.358.649
Tot. Tit. II	627.250
<i>A detrarre:</i>	
<i>Spese per concessione di crediti</i>	5.468
<i>Spese non considerate in sede di accordo (art. 1 c. 454 l. n. 228/2012)</i>	602
<i>Spese a valere sulle risorse dei cofinanziamenti naz. dei fondi strutt. comunitari nei limiti previsti dall'art. - 32 c. 4 lett. n. bis, L. n. 183/2011, così come mod. da art. 2, c. 7, D.L. n. 35/2013</i>	113
2) Spese in conto capitale nette	621.067
Risultato annuale spese finali (1+2)	4.979.716
Obiettivo annuale spese finali rideterminato	4.983.460
Differenza tra risultato annuale spese finali e obiettivo annuale spese finali rideterminato (in termini di competenza finanziaria)	-3.744

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in esito a richiesta istruttoria della Sezione.

*** Nota: contiene le seguenti voci:**

-somme dovute a maggiori rimborsi in conto fiscale operati dall'Agenzia delle entrate e del territorio derivanti dall'applicazione del d.l. n. 35/2013: 71.920,00 (migliaia di euro);

-spese relative al trasferimento ai Comuni del contributo statale ex articolo 10 quater del d.l. n. 35/2013: 8.100,86 (migliaia di euro).

Dal prospetto soprastante, si rileva il rispetto da parte della Regione Friuli Venezia Giulia del patto di stabilità per il 2013, con riferimento sia al tetto di spese finali in termini di competenza euro compatibile sia al tetto di spese finali in termini di competenza finanziaria.

Al riguardo pare opportuno osservare che nel computo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità è stata inclusa nel 2013, analogamente al 2012 e al 2011, la partita tecnico-contabile rappresentata dalla spesa per le compensazioni e rimborsi relativa alle compartecipazioni erariali; tale partita contabile, che presenta il significato tecnico contabile di spese oggetto di commutazione in entrata connesse alla riscossione diretta e alla contabilizzazione delle entrate al lordo, seppure computata dallo Stato e nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni, non riveste in realtà una sostanza economico finanziaria tipica delle altre spese finali¹⁹⁵.

Ciò premesso, si rileva che la sopra citata partita contabile ha esercitato nel 2013, così come nel 2012 e nel 2011, effetti rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Nelle precedenti relazioni allegate ai giudizi di parificazione dei rendiconti per l'esercizio finanziario 2011 e 2012 è stato evidenziato come le risultanze della sopra citata partita tecnico-contabile abbiano inciso sulla base di riferimento (dati del 2009) presa in considerazione per la determinazione degli obiettivi degli esercizi 2011 e 2012, in un contesto di disomogeneità, determinato anche da fattori eccezionali¹⁹⁶. Ne era

¹⁹⁵ La rilevanza meramente tecnico-contabile pare desumibile anche dal fatto che le correlative partite dell'entrata non rilevano ai fini della determinazione del rapporto del 10% tra entrate tributarie e costo dell'indebitamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L.REG. 21/2007.

¹⁹⁶ Il rispetto da parte della Regione dei due obiettivi del patto di stabilità per il 2011 posti in termini di tetto di spesa impegnata (minore spesa pari a 155,8 milioni) e tetto di spesa pagata (minore spesa pari a 498,7 milioni) era stato agevolato dall'ampio differenziale (obiettivo - consuntivo) negativo (e dunque favorevole alla Regione) registrato sulle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso relative alle compartecipazioni erariali. In particolare, per la spesa in termini di impegni si passava dal dato di 1.100 milioni quantificato in sede di obiettivo al dato di 704,1 milioni registrato da rendiconto, con un differenziale a favore della Regione pari a 395,9 milioni; ancora più ampio era il divario per la spesa in termini di pagamenti in quanto si passava dal dato di 900 milioni quantificato in sede di obiettivo al dato di 471,8 milioni registrato da rendiconto, con un differenziale a favore della Regione pari a 428,2 milioni. Ne derivava che il rispetto del patto di stabilità 2011 era stato ottenuto, dal punto di vista sostanziale, per effetto di rilevanti minori spese sulle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle compartecipazioni erariali. Per di più si evidenziava che il confronto dei dati delle suddette partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali tra l'anno base (preso cioè a riferimento per la determinazione dell'obiettivo – sono stati presi in considerazione i dati del 2009) e il 2011 non era omogeneo. In particolare, nel 2009 si era registrato, a seguito della piena operatività del nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie attuato con il decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, un assai rilevante recupero di liquidità (e conseguentemente di incassi nelle relative partite

conseguito un beneficio assai rilevante per la Regione ai fini del rispetto del patto di stabilità (per il 2011: 395,9 milioni in termini di impegni e 428,2 milioni in termini di pagamenti; per il 2012: 606,0 milioni in termini di impegni; 514,6 milioni in termini di pagamenti).

L'accordo Stato-Regione per il patto di stabilità 2013 ha considerato la nuova base di riferimento contabile rappresentata dal consuntivo dell'esercizio finanziario 2012. La sopra citata partita tecnico-contabile di compensazioni e rimborso sulle compartecipazioni erariali rileva a livello di pagamenti complessivi. Dalle risultanze contabili della sopra citata partita tecnico-contabile di compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali, che rileva a livello di pagamenti complessivi, emerge che la base di partenza, riferita al consuntivo 2012, ha registrato il dato di 385,4 milioni, mentre le risultanze del 2013 rilevano pagamenti per complessivi 683,4 milioni; conseguentemente, emerge che tale partita contabile nel patto 2013 ha inciso negativamente (e sfavorevolmente per la Regione).

E' necessario peraltro evidenziare che in sede di accordo Stato-Regione sono stati neutralizzati dal computo del patto, a favore della Regione, i maggiori rimborsi in conto fiscale operati dall'Agenzia delle Entrate e del Territorio derivanti dall'applicazione del decreto legge n. 35/2013 per un importo di 71,9 milioni, nonché gli effetti derivanti dal

tecnico-contabili da compensazione e rimborso), che aveva permesso di incassare, oltre alla quasi totalità degli accertamenti di competenza del 2009, anche, eccezionalmente tutti i residui attivi generati nel 2008. Si trattava dunque chiaramente di un anno non ripetibile per quanto riguarda il volume delle riscossioni (e conseguentemente anche delle correlate partite tecniche-contabili da compensazione e rimborso), a differenza del 2011, anno in cui, a meno delle compartecipazioni all'Irpef su redditi da pensioni per le quali eccezionalmente (il sistema di riscossione è operativo dal 2011) era stata incassata oltre alla quasi totalità della competenza 2011 anche l'intera quota di competenza 2010, le riscossioni avevano scontato la normale operatività del nuovo sistema di riscossione (incasso di una piccola parte dei residui attivi generati nell'esercizio precedente e della quasi totalità degli accertamenti di competenza 2011).

Analogamente al 2011, anche nel 2012 si rilevava che il rispetto da parte della Regione dei due obiettivi posti in termini di tetto di spesa impegnata (minore spesa pari a 31,958 milioni) e tetto di spesa pagata (minore spesa pari a 117,572 milioni) era stato agevolato, in termini quantitativi ancora più rilevanti rispetto al 2011, dall'ampio differenziale (obiettivo - consuntivo) negativo (e dunque favorevole alla Regione) registrato sulle partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso relative alle compartecipazioni erariali. In particolare, per la spesa in termini di impegni si passava dal dato di 1.100 milioni quantificato in sede di obiettivo al dato di 494,0 milioni registrato da rendiconto, con un differenziale a favore della Regione pari a 606,0 milioni; per la spesa in termini di pagamenti si passava dal dato di 900 milioni quantificato in sede di obiettivo al dato di 385,4 milioni registrato da rendiconto, con un differenziale a favore della Regione pari a 514,6 milioni. Ne derivava che il rispetto del patto di stabilità 2012 era stato ottenuto, dal punto di vista sostanziale, per effetto di rilevanti minori spese sulle partite tecnico contabili per compensazioni e rimborsi sulle compartecipazioni erariali. Per di più si evidenziava che il confronto dei dati delle suddette partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso sulle compartecipazioni erariali tra l'anno base (preso cioè a riferimento per la determinazione dell'obiettivo – sono stati presi in considerazione i dati del 2009) e il 2012 non era omogeneo; in particolare, nel 2009 si era registrato, a seguito della piena operatività del nuovo sistema di riscossione delle entrate tributarie attuato con il decreto Economia e Finanze del 17 ottobre 2008, un assai rilevante recupero di liquidità (e conseguentemente di incassi nelle relative partite tecnico-contabili da compensazione e rimborso), che aveva permesso di incassare, oltre alla quasi totalità degli accertamenti di competenza del 2009, anche, eccezionalmente, tutti i residui attivi generati nel 2008. Si trattava dunque chiaramente di un anno non ripetibile per quanto riguarda il volume delle riscossioni (e conseguentemente anche delle correlate partite tecniche-contabili da compensazione e rimborso), a differenza del 2012, anno in cui le riscossioni avevano scontato la normale operatività del nuovo sistema di riscossione (incasso di una piccola parte dei residui attivi generati nell'esercizio precedente e della quasi totalità degli accertamenti di competenza 2012).

mancato prelevamento nei termini, da parte dello Stato (operato nell'anno 2013 anziché nell'anno 2012), dell'acconto dei rimborsi in conto fiscale del 2012 rispetto alla scadenza prevista all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17/10/2008, per un importo di 77,8 milioni.

18.6.3 Patto di stabilità regionale. Contenuti degli specifici obiettivi di finanza pubblica per il 2013 assegnati a taluni apparati regionali.

L'art. 8, comma 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, reca disposizioni che prevedono il concorso di alcuni enti regionali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Si tratta di disposizioni, usualmente definite come "patto di stabilità regionale", che prevedono limitazioni alla spesa di determinati enti e apparati regionali, quale contributo alla realizzazione degli obiettivi propri della Regione. All'epoca in cui sono stati previsti, essi si affiancavano a un coinvolgimento degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di matrice regionale, con contenuti che trovavano fondamento nelle disposizioni di legge regionale e non nelle più incisive disposizioni di fonte statale valide per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario. Come anticipato, questo regime autonomistico relativo al patto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia è progressivamente venuto meno ed è sostanzialmente cessato con decorrenza 2013. Permane invece con i contenuti originari il coinvolgimento nel patto di stabilità regionale di taluni apparati regionali che il suddetto articolo 8 individua astrattamente

- negli enti regionali,
- negli enti funzionali della Regione,
- nelle gestioni fuori bilancio della Regione.

Sono esclusi gli enti del Servizio sanitario regionale, il Fondo regionale per la protezione civile e, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5, commi 49 e seguenti, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), che è invece interessata da un regime diverso¹⁹⁷.

Con il consolidamento dei bilanci previsto dalla prossima disciplina sull'armonizzazione dei sistemi di bilancio e quindi con l'applicazione dei principi del sistema regionale integrato di finanza pubblica, anche le attuali modalità di selezione e di coinvolgimento degli enti regionali dovranno essere rivisitate.

Tutto ciò premesso, nell'ambito di una visione prospettica, come previsto dal comma 48 del richiamato articolo 8 della l.r. n. 1/2007, con deliberazione di Giunta

¹⁹⁷ Cfr relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012 pag. 668.

regionale n. 171 dell'8 febbraio 2013 è stato disposto l'assoggettamento al patto di stabilità regionale per il 2013 degli enti di seguito indicati:

- Ente tutela pesca;
- Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste;
- Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine;
- Agenzia regionale per lo sviluppo rurale ERSA.

Con la stessa delibera di Giunta regionale è stato altresì assoggettato alle regole del patto di stabilità interno, nell'anno 2013, il Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano istituito con la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, art. 5, comma 72.

La Giunta regionale non ha potuto provvedere entro il termine del 31 marzo, previsto dalla legge regionale (art. 8, comma 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1) in coerenza con la tempistica prevista per l'accordo da concordare con lo Stato, alla definizione dei criteri e delle modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti e le gestioni fuori bilancio precedentemente individuati. A tale data mancava infatti ancora l'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione in merito agli obiettivi di finanza pubblica da raggiungere. Tuttavia l'Amministrazione regionale, ritenendo necessario procedere comunque alla determinazione delle modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti e le gestioni fuori bilancio per l'anno 2013 in un'ottica prudenziale di contenimento della spesa, con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 988, 989, 990, 991, 992 del 7.6.2013, ha definito il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno per il 2013, con riferimento rispettivamente all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, all'Ente Tutela Pesca, all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine e al Fondo per il recupero del castello di Colloredo di Monte Albano.

Si ricorda inoltre che l'art. 8, comma 51, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 dispone che gli enti e organismi regionali che non raggiungono gli obiettivi definiti dall'Amministrazione regionale con deliberazione di Giunta sono tenuti a riassorbire la quota di mancato risparmio nell'anno successivo.

Si riportano di seguito gli obiettivi fissati e le risultanze certificate a consuntivo degli enti chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per il 2013 (si ricorda che l'art. 8, comma 50, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 dispone che il collegio dei revisori e l'organo gestore delle gestioni fuori bilancio sono tenuti a verificare il rispetto degli obiettivi assegnati con deliberazione regionale e ne

danno comunicazione alla Direzione centrale competente per materia e alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie contestualmente alla trasmissione del rendiconto generale o del bilancio d'esercizio e del bilancio consuntivo finanziario o del rendiconto finanziario per l'esercizio dei controlli previsti dai rispettivi ordinamenti).

Le certificazioni prodotte attestano il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2013 da parte di tutti gli enti regionali e della gestione fuori bilancio.

ENTE TUTELA PESCA
Criteri e modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2013 <u>DGR n. 990 del 7.6.2013</u> Il livello degli impegni delle spese di parte corrente non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2012 stabilito con la DGR n. 1167/2012, diminuito dello 0,9%. Non concorrono a costituire il parametro per il calcolo della manovra del patto di stabilità per il 2013: - gli impegni di spesa corrente assunti a carico della funzione obiettivo 5 "Impianti ittici" e della funzione obiettivo 6 "Tutela idrobiologia" e, quindi, i relativi stanziamenti sono esclusi dal predetto vincolo; - i capitoli a destinazione vincolata che derivano da progetti comunitari ovvero da incarichi esecutivi per progetti mirati attribuiti ai medesimi enti da parte di altri soggetti pubblici (sono da considerarsi esclusi dalla contabilizzazione delle spese soggette a patto di stabilità). Vi è la possibilità di utilizzare il maggiore risparmio di spesa eventualmente risultante dal bilancio consuntivo 2012.
Rispetto patto di stabilità esercizio precedente Patto di stabilità rispettato nel 2012 (risparmio di € 70.426,28)
Parametro obiettivo e conseguimento degli obiettivi prefissati per il 2013 Limite massimo di spesa: € 771.244,99 (tenuto conto dell'utilizzo del risparmio del 2012) Spesa impegnata 2013: € 1.920.790,92 Spesa esclusa ai sensi della DGR 990/2013 € 1.360.845,60 Spesa impegnata 2013 al netto delle esclusioni € 559.945,32 Risparmio 2013: € 211.299,67 Obiettivo rispettato

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITA' ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI TRIESTE

Criteri e modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2013

DGR n. 988 del 7.6.2013

Il livello degli impegni delle spese di parte corrente non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2012 stabilito con la DGR n. 1164/2012, diminuito dello 0,9%.

Ai fini della determinazione della spesa corrente impegnata nel 2012 da considerare come parametro per il calcolo della manovra per il 2013, non si tiene conto:

- della spesa corrente relativa alla funzione obiettivo 4 "Erogazioni in denaro a favore degli studenti" e la parte afferente il recupero del servizio mensa derivante dal pagamento della borsa di studio;
- dei capitoli a destinazione vincolata che derivano da progetti comunitari ovvero da incarichi esecutivi per progetti mirati attribuiti ai medesimi enti da parte di altri soggetti pubblici (sono da considerarsi dunque esclusi dalla contabilizzazione delle spese soggette a patto di stabilità).

Vi è la possibilità di utilizzare il maggiore risparmio di spesa eventualmente risultante dal bilancio consuntivo 2012.

Rispetto patto di stabilità esercizio precedente

Patto di stabilità rispettato nel 2012 (risparmio di € 1.131.163,67)

Parametro obiettivo e conseguimento degli obiettivi prefissati per il 2013

Limite massimo di spesa: € 5.165.903,24 (tenuto conto dell'utilizzo parziale pari a € 789.540,31 del risparmio del 2012)

Spesa impegnata 2013: € 12.150.108,18

Spesa esclusa ai sensi della DGR 988/2013 € 8.561.180,13

Spesa impegnata 2013 al netto delle esclusioni € 3.588.928,05

Risparmio 2013: € 1.576.975,19

Obiettivo rispettato

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO E LE OPPORTUNITA' ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI UDINE

Criteri e modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2013

DGR n. 991 del 7.6.2013

Il livello degli impegni delle spese di parte corrente non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2012 stabilito con la DGR n. 1165/2012, diminuito dello 0,9%.

Ai fini della determinazione della spesa corrente impegnata nel 2012 da considerare come parametro per il calcolo della manovra per il 2013, non si tiene conto:

- della spesa corrente relativa alla funzione obiettivo 4 "Erogazioni in denaro a favore degli studenti" e la parte afferente il recupero del servizio mensa derivante dal pagamento della borsa di studio;

- dei capitoli a destinazione vincolata che derivano da progetti comunitari ovvero da incarichi esecutivi per progetti mirati attribuiti ai medesimi enti da parte di altri soggetti pubblici (sono da considerarsi dunque esclusi dalla contabilizzazione delle spese soggette a patto di stabilità).

Vi è la possibilità di utilizzare il maggiore risparmio di spesa eventualmente risultante dal bilancio consuntivo 2012.

Rispetto patto di stabilità esercizio precedente

Patto di stabilità rispettato nel 2012 (risparmio di € 220.004,21)

Parametro obiettivo e conseguimento degli obiettivi prefissati per il 2013

Limite massimo di spesa: € 3.450.718,75 (tenuto conto dell'utilizzo del risparmio del 2012)

Spesa impegnata 2013: € 9.513.838,82

Spesa esclusa ai sensi della DGR 991/2013 € 6.714.128,62

Spesa impegnata 2013 al netto delle esclusioni € 2.799.710,20

Risparmio 2013: € 651.008,55

Obiettivo rispettato

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale Finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSR

Criteri e modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2013

DGR n. 989 del 7.6.2013

Il livello degli impegni delle spese di parte corrente non deve superare il tetto massimo stabilito con la DGR n. 1163/2012, diminuito dello 0,9%.

Non concorrono a costituire il parametro per il calcolo della manovra del patto di stabilità per il 2012:

- gli impegni di spesa corrente relativi ad assegnazioni vincolate, nonché relativi a restituzioni alla Regione e ad altri Enti di quote di contributi a destinazione vincolata non utilizzati nonché gli importi relativi alla restituzione di somme indebitamente incassate e i depositi a cauzione, in quanto correlati a entrate di pari importo;

- i capitoli a destinazione vincolata che derivano da progetti comunitari ovvero da incarichi esecutivi per progetti mirati attribuiti ai medesimi enti da parte di altri soggetti pubblici (sono da considerarsi esclusi dalla contabilizzazione delle spese soggette a patto di stabilità).

Vi è la possibilità di utilizzare il maggiore risparmio di spesa eventualmente risultante dal bilancio consuntivo 2012.

Rispetto patto di stabilità esercizio precedente

Patto di stabilità rispettato nel 2012 (risparmio di € 1.730.349,58)

Parametro obiettivo e conseguimento degli obiettivi prefissati per il 2013

Limite massimo di spesa: € 6.702.000,02 (tenuto conto dell'utilizzo del risparmio del 2012)
 Spesa impegnata 2013: € 5.788.097,16
 Spesa esclusa ai sensi della DGR 989/2013 € 1.902.924,55
 Spesa impegnata 2013 al netto delle esclusioni € 3.885.172,61
 Risparmio 2013: € 2.816.827,41
 Obiettivo rispettato

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

FONDO PER IL RECUPERO DEL CASTELLO DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO

Criteri e modalità del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il 2013

DGR n. 992 del 7.6.2013

Il livello delle spese di parte corrente non deve superare il tetto massimo rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2012, diminuito dello 0,9%.

E' escluso dalla determinazione delle spese per il 2012 il complesso dei pagamenti effettuati nel 2013 concernenti rientri al bilancio regionale.

Rispetto patto di stabilità esercizio precedente

E' stato assoggettato al patto di stabilità per la prima volta nel 2013

Parametro obiettivo e conseguimento degli obiettivi prefissati per il 2013

Limite massimo di spesa: € 127.048,93

Spesa 2013: € 92.849,06

Obiettivo rispettato

Fonte: dati comunicati dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

18.7 Il patto di stabilità degli enti locali per il 2013.

Le regole del patto di stabilità interno del 2013 per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia sono disciplinate dall'art. 12 della legge regionale n. 17 del 30 dicembre 2008, come successivamente modificato e integrato, e dall'art. 14 della legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2012 (legge finanziaria per il 2013), come successivamente modificato e integrato.

La disciplina per l'attuazione del patto di stabilità interno degli enti locali della regione per il 2013 è dettata anche dalla delibera della Giunta regionale n. 765 del 18 aprile 2013, con la quale è stata determinata l'entità del concorso di ogni singolo ente, sono stati definiti i termini e le modalità del monitoraggio ed è stata approvata la relativa modulistica, nonché dalla circolare applicativa emanata dalla Regione, Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, in data 24 aprile 2013.

Il comma 1 del citato art. 14 dispone che, ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'art. 1, commi da 454 a 458 della legge 24 dicembre 2012, n. 228¹⁹⁸, nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale, a decorrere dal 2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti, oltre che ad assicurare una riduzione della spesa di personale secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 12, commi 25 e segg. della legge regionale 17/2008 e successive modifiche e integrazioni:

- a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, secondo quanto stabilito dall'art. 32, commi 11, 13 e 14 della legge n. 183/2011¹⁹⁹;

¹⁹⁸ L'art. 1 commi 457 e 458 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) stabilisce che le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito dei loro accordi con lo Stato ai sensi dei commi 454 e 455 del citato articolo 1, le modalità attuative del patto di stabilità interno mediante l'esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

¹⁹⁹ Comma 11: "Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei

- b) a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 12, commi 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) e successive modifiche e integrazioni.

Si configurano pertanto obiettivi (saldo finanziario di competenza mista) che, sia pur mediati dalla legge regionale, rinviengono la loro fonte nella legge statale e nell'accordo negoziato dalla Regione con lo Stato e obiettivi che invece al momento sono disciplinati dalla fonte regionale (riduzione del debito).

18.7.1 Obiettivo del saldo finanziario in termini di competenza mista

L'accordo tra Stato e Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento al patto di stabilità interno per il 2013, in attuazione dell'art. 1 comma 457 della legge di stabilità per il 2013 (in base alla quale la Regione concorda con lo Stato anche l'obiettivo complessivo di saldo finanziario riferito agli enti locali del territorio regionale, individuando le modalità di raggiungimento dello stesso), ha definito un obiettivo, in termini di contributo complessivo degli enti locali al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, computato con le stesse regole tecnico-contabili previste per gli enti locali delle regioni ordinarie (si tratta in particolare del saldo finanziario in termini di competenza mista²⁰⁰).

In particolare, il contributo dei Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti e delle Province al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica per il 2013 è stato individuato in un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a complessivi 109,584 milioni di euro, calcolato applicando i criteri previsti dall'articolo 31 della legge 183/2011 e in particolare le percentuali di cui al comma 2 del medesimo articolo, rideterminate secondo le procedure previste dal comma 6. Il saldo obiettivo verrà aggiornato per effetto dell'articolo 2 del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, che ha introdotto il comma 2 bis, all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183,

relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012."

Comma 13: *"Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 31. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale."*

Comma 14: *"L'attuazione dei commi 11, 12 e 13 avviene nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione."*

²⁰⁰ Il saldo finanziario di competenza in termini di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali (Titoli I, II, III e IV) e spese finali (Titoli I e II), è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente e dalla differenza tra incassi e pagamenti (in conto competenza e in conto residui) per la parte in conto capitale al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

secondo quanto disposto in sede di conversione di tale decreto.

Ai fini della determinazione del citato saldo obiettivo, alla media della spesa corrente per gli anni 2007-2009 è stato apportato un correttivo in riduzione pari alla somma degli importi dei trasferimenti di parte corrente dalla Regione agli Enti locali. Agli enti locali della regione saranno applicate le medesime esclusioni dal saldo valido ai fini del rispetto del patto previste nel corrente esercizio per gli enti locali del territorio nazionale.

Si evidenzia che, mentre per il 2012 (e per il 2011) l'obiettivo definito in termini di saldo finanziario di competenza mista si era aggiunto agli obiettivi dell'equilibrio economico e della riduzione dell'indebitamento definiti da norme regionali (e per il raggiungimento dei quali erano responsabili i singoli enti locali), configurandosi dunque come un obiettivo di sistema a carico della Regione Friuli Venezia Giulia, per il 2013 l'obiettivo definito in termini di saldo finanziario di competenza mista rappresenta un obiettivo assegnato a ciascun ente locale, per il raggiungimento del quale, unitamente all'obiettivo di riduzione dell'indebitamento, l'ente locale è autonomamente responsabile.

Nell'accordo è stata prevista la possibilità che la Regione individui eventuali meccanismi di compensazione con gli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno o tra gli enti locali medesimi, in coerenza con quanto disposto dai commi da 138 a 143 dell'art. 1 della legge di stabilità 2011.

Per quanto attiene all'attività di monitoraggio, assegnazione di obiettivi specifici agli enti locali e certificazioni relative al raggiungimento degli stessi, è stabilito che sia cura della Regione trasmettere, per conto dei propri enti locali, i dati secondo le modalità e le tempistiche previste dalla circolare n. 5/2013 della Ragioneria Generale dello Stato ed eventuali adeguamenti alle future esigenze dello Stato, adottando le procedure di trasmissione definite dal Ministero dell'Economia e Finanze. Nel caso in cui le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati in questione dovessero risultare non coerenti con quanto disposto dalla normativa nazionale, la Regione sarà considerata inadempiente nei confronti dello Stato, in luogo degli enti locali, e, conseguentemente, sulla medesima graveranno le sanzioni previste dalla normativa nazionale.

Si deve inoltre considerare che il citato accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia sul patto di stabilità interno relativo al 2013 prevede che le modifiche della disciplina sanzionatoria eventualmente introdotte dalla Regione non possono che ritenersi integrative della disciplina posta dal legislatore nazionale. Si ricorda a tale proposito che le sanzioni previste dalla normativa regionale per il mancato rispetto del patto di stabilità

interno per il 2013 (indicate in altra parte della presente relazione) sono diverse rispetto a quelle fissate dal legislatore nazionale²⁰¹.

²⁰¹ Il regime sanzionatorio in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni a decorrere dal 2010 (e fino al 2011 incluso) è delineato dalle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2011 come successivamente modificato. Le disposizioni del patto di stabilità per il 2012, 2013 ed esercizi successivi (art. 31, comma 26 della l. n. 183/2011, come poi sostituito dall'articolo 1, comma 439 della legge n. 228/2012) delineano un quadro sanzionatorio sostanzialmente analogo a quello definito fino al 2011 dall'art. 7 comma 2 sopra citato.

L'art. 31, comma 26, della l. n. 183/2011 e, successivamente, l'articolo 1, comma 439, della legge n. 228/2012, dispongono che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno rispettivamente per il 2012 e per gli anni 2013 e successivi, all'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza (ovvero, nel caso di accertamento della violazione del patto di stabilità in un momento successivo all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, nell'esercizio successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità), si applicano le misure sanzionatorie di seguito riepilogate.

- a) Riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Per gli anni 2013 e 2014, l'art. 1 comma 384 della legge n. 228/2012 prevede che le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dall'art. 1, comma 380 della legge n. 228/2012. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Un limite massimo alla riduzione di risorse, nella misura del 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo, è stato reintrodotta (era previsto fino al 2011), in via straordinaria per il 2013, ai sensi dell'art. 1 comma 447 della legge n. 228/2012, in favore degli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell'anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell'anno 2012.
- b) Divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. La circolare ministeriale n. 5 del 7 febbraio 2013 e quella n. 6 del 18 febbraio 2014 precisano che le predette spese sono identificate dal titolo I della spesa, senza alcuna esclusione e che concernono il triennio immediatamente precedente.
- c) Divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. Ai sensi del contenuto, da ultima, della circolare ministeriale n. 6 del 18 febbraio 2014:
- costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003;
 - non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività;
 - non sono da considerare indebitamento le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 75 e 76 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 - il divieto non opera nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario;
 - costituiscono operazioni di indebitamento ogni operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale;
 - costituiscono indebitamento l'operazione di leasing finanziario quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto, nonché le operazioni volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale.
 - ai fini del ricorso all'indebitamento non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale, ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto).
- d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione. La circolare ministeriale n. 6 del 18 febbraio 2014 dispone che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009. La circolare sopra citata evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76 comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento; in

Si è già ricordato che ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 27

tale circolare si precisa che devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante.

- e) Obbligo di rideterminazione (in diminuzione) delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs.vo n. 267/2000, con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. In proposito, le circolari ministeriali precisano che la sanzione in questione si applica soltanto nei confronti degli amministratori che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 (e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30% operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2009) e che si applica per i soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno e per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno.

Sono state emanate due disposizioni (commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) che introducono sanzioni per i fenomeni elusivi, da intendersi quali comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

In particolare, si prevede la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno, con decorrenza relativa ai contratti e atti posti in essere dalla data di entrata in vigore (6 luglio 2011) del D.L. n. 98/2011 (art. 1, c. 111 bis legge 13 dicembre 2010 n. 220, aggiunto dall'art. 20, comma 10 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; art. 20 c. 11 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; art. 31, c. 30 legge 12 novembre 2011, n. 183). Le circolari ministeriali (da ultimo la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014) hanno previsto tipici casi esemplificativi di elusione. Secondo le circolari ministeriali, appaiono riconducibili alle forme elusive del patto: l'utilizzo dello strumento societario per porre fuori del perimetro del bilancio dell'ente spese valide ai fini del patto, per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto; l'evidente sottostima di costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e parasocietarie; l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti.

Si prevede altresì la condanna, da parte delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, a seguito dell'accertamento da parte delle stesse che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, a una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, del responsabile del servizio economico-finanziario, a una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali (art. 1, c. 111 ter legge 13 dicembre 2010 n. 220, aggiunto dall'art. 20, comma 12 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111; art. 31, c. 31 legge 12 novembre 2011, n. 183). Le circolari ministeriali hanno segnalato che le verifiche della Corte dei Conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. Le citate circolari hanno altresì previsto tipici casi esemplificativi: a titolo di esempio, appaiono riconducibili alle forme elusive del patto l'imputazione di poste in sezioni di bilancio, in entrata e in uscita, non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove; in particolare, le circolari si riferiscono, ad esempio, all'impropria gestione delle partite di giro (in particolare, si citano esplicitamente: l'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretto appostamento tra le spese correnti; la contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici; l'imputazione ai servizi per conto di terzi di pagamenti, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso e il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa per cassa i pagamenti a causa della ritardata erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore). Le circolari sopra citate aggiungono che un'ulteriore tipologia di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del d.lgs. n. 267/2000 e, per quanto riguarda le uscite, nel caso di imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente - debiti fuori bilancio - (quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento con conseguente obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione). Infine le circolari sopra citate, sempre a fini esemplificativi, ritengono elusive anche le operazioni, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, poste in essere dagli enti locali con le società partecipate o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere a una effettiva vendita del patrimonio (in proposito, in base ai principi contabili europei, SEC 95, se l'acquisto da parte di un soggetto pubblico, non appartenente alle pubbliche amministrazioni, di un cespite ceduto da una pubblica amministrazione, che controlla tale soggetto, avviene con finanziamento della predetta pubblica amministrazione, non dà luogo a una vendita ma solo a una cessione patrimoniale).

del 31 dicembre 2012, come successivamente modificato e integrato, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti, tra l'altro, a conseguire, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, il cui contenuto è stato illustrato poco sopra nella presente relazione.

L'art. 14 comma 2 della legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2012 definisce l'obiettivo di cui al comma 1 lett. a) del medesimo art. 14 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 in termini di saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali. Tale saldo è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il sopra citato articolo 14, al comma 4, dispone che ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo assegnato nell'ambito dell'accordo Stato-Regione, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e contestualmente e per lo stesso importo provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti di spese in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2013, in un massimo di 90 milioni di euro complessivi. Il comma 4 bis del sopra citato articolo 14, aggiunto dall'art. 11 comma 5 lett. b) della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5, dispone che la Regione possa riconoscere agli enti locali ulteriore spazi finanziari fino a un massimo di 25 milioni di euro, che sono ripartiti con deliberazione di Giunta regionale, successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione e, comunque, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale.

Il comma 4 ter del sopra citato articolo 14, aggiunto dall'art. 10 comma 45 lett. a) della legge regionale 26 luglio 2013 n. 6, dispone poi che ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito in termini di competenza mista.

Il comma 6 bis del sopra citato art. 14, aggiunto dall'art. 10 comma 45 lett. b) della L.R. 26 luglio 2013 n. 6, dispone che l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale è rideterminato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali a favore dei Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla

gestione di servizi socio assistenziali.

Ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 14, come sostituito dall'art. 11 comma 5 lett. d) della L.R. n. 5/2013, l'entità dell'obiettivo specifico del saldo finanziario espresso in termini di competenza mista per ogni singolo ente locale (Province e Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti), alla luce degli spazi finanziari di spesa sopra indicati, è rideterminato con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali e da approvarsi, per il 2013, in base a quanto disposto dell'art. 11 comma 6 della legge regionale n. 5 di data 8 aprile 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della citata legge regionale n. 5/2013.

La legge riconosce anche un limitato spazio per variazioni. Infatti in esito all'accordo sul patto di stabilità Stato-Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata a rideterminare l'entità degli obiettivi di ogni singolo ente (comma 9 del sopra citato art. 14), come definiti dalla deliberazione di cui al comma 6. Inoltre, ai sensi del comma 10 del sopra citato art. 14, la normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in termini di coordinamento della finanza pubblica a cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.

18.7.2 Le delibere giuntali di attuazione del patto di stabilità regionale degli enti locali con riferimento all'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista.

Con la **deliberazione di Giunta regionale n. 765 del 18 aprile 2013** è stata stabilita, tra l'altro, la definizione e l'assegnazione degli obiettivi programmatici 2013-2015 del patto di stabilità interno per ciascun ente locale (Province e Comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti) rappresentato dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2012 come successivamente modificato ed integrato e tenuto conto dell'obiettivo complessivo assegnato al sistema degli enti locali della Regione con l'accordo Stato-Regione; con la stessa deliberazione sono stati altresì stabiliti i criteri per la definizione di spazi finanziari e la conseguente rideterminazione degli obiettivi programmatici del saldo finanziario in termini di competenza mista.

Le modalità e i criteri stabiliti dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 765/2013 per la definizione dell'obiettivo del saldo finanziario in termini di competenza mista sono di seguito indicati.

L'articolo 31, commi da 2 a 4, della legge n. 183/2011 individua per ciascun ente locale soggetto al patto di stabilità interno le modalità di calcolo degli obiettivi riferiti all'anno 2013 e successivi, al fine di assicurare il concorso dei predetti enti alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (tra l'altro, come disposto anche dall'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 27/2012, il parametro di riferimento è rappresentato dal saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, espresso in termini di competenza mista.

Il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, così come modificato dall'art. 1, comma 432, della legge n. 228/2012, definisce le percentuali che le province e i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario.

L'articolo 31, comma 6, della legge n. 183/2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 228/2012, prevede la rideterminazione delle percentuali di cui al sopra citato comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 per gli enti collocati, a livello nazionale, nella classe non virtuosa, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e a seguito del decreto del Ministero dell'Interno da emanare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze di cui al medesimo articolo 20, comma 2. Le citate percentuali, così come rideterminate per gli enti collocati a livello nazionale nella classe non virtuosa, non possono essere superiori, per le province a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016; per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 13,0 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016. La Giunta regionale, ai fini della determinazione dell'obiettivo complessivo per gli enti soggetti al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge n. 228/2012, ha ritenuto di assumere, in via prudenziale, le percentuali individuate dal legislatore nazionale per gli enti non virtuosi, riservandosi la possibilità di rivedere le suddette percentuali solo successivamente all'emanazione del sopra citato decreto ministeriale.

Ai fini della determinazione del saldo obiettivo è stato apportato alla media della spesa corrente 2007-2009, prevista dal legislatore nazionale, un correttivo in riduzione pari agli importi dei trasferimenti di parte corrente della Regione agli enti locali (Titolo II Entrata, categorie II e III).

Inoltre, la circolare applicativa di data 24 aprile 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, rileva che dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno sono escluse, alla stregua di quanto previsto anche a livello nazionale, le seguenti tipologie di entrate e di spese: risorse correnti connesse con la dichiarazione di stato di emergenza; risorse connesse con la dichiarazione di grande evento; risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea. Per l'applicazione di tali esclusioni, la circolare

regionale rinvia a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Economie e Finanze n. 5/2013.

Si evidenzia che, a seguito dell'applicazione dei criteri previsti dall'art. 31 della legge n. 183/2011 e in particolare delle percentuali di cui al comma 2, rideterminate secondo la procedura del comma 6, **l'obiettivo programmatico del saldo finanziario in termini di competenza mista per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia soggetti al patto di stabilità interno per il 2013**, definito inizialmente nell'accordo Stato-Regione complessivamente nella somma di € 109.584.299,59 (€ 95.225.896,56 per i Comuni e € 14.358.403,03 per le Province), **è stato ridefinito**, alla luce dell'art. 2 del D.L. n. 120/2013 che ha introdotto il comma 2 bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 ("In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti a 12,81 per cento."), in complessivi € 108.268.272 (di cui Comuni € 94.047.652; Province € 14.220.620).

La sopra citata deliberazione n. 765/2013 ha autorizzato la **cessione di spazi finanziari da parte della Regione**, per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (in base al quale la Regione individua, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici da assegnare agli enti, meccanismi di compensazione con gli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità in termini di cessione di spazi finanziari, quantificati in un **massimo di 90 milioni di euro complessivi** e che consente la rimodulazione degli obiettivi determinati, fermo restando l'obiettivo complessivamente assegnato al sistema degli enti locali in applicazione dei criteri previsti dal legislatore nazionale), **in favore dei propri enti locali** in misura pari a 15 milioni di euro per le province e 75 milioni di euro per i comuni. Gli spazi finanziari sono assegnati alle province e ai comuni per il soddisfacimento di fabbisogni di pagamenti in conto capitale.

La **cessione di spazi finanziari a favore delle province** è determinata e assegnata in misura proporzionale ai trasferimenti loro attribuiti per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale n. 18/2011.

La **cessione di spazi finanziari a favore dei comuni** è determinata e assegnata:

a) per il 60% (quota A) in proporzione al saldo obiettivo di ciascun comune in base all'accordo Stato-Regione, da utilizzare con priorità assoluta per i pagamenti da effettuarsi nell'esercizio 2013 relativi a opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012;

b) per il 40% (quota B) sulla base dello scostamento dall'obiettivo di cui al punto a), rispetto a ulteriori esigenze per pagamenti da effettuarsi nell'esercizio 2013, per

opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012. La cessione di tale ulteriore quota avviene a partire dai comuni in ordine crescente di popolazione ed è assegnata solo a condizione che l'ente dichiari di aver destinato la quota del 60% con priorità assoluta per pagamenti da effettuarsi nell'anno 2013 relativi a opere per le quali sia già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, nonché per pagamenti relativi a opere la cui aggiudicazione provvisoria è avvenuta entro il 31 dicembre 2012 e che la quota stessa non sia risultata sufficiente. L'assegnazione degli spazi finanziari di cui alla quota B è autorizzata con successiva delibera di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 maggio 2013.

La deliberazione in esame, inoltre:

-ha provveduto alla rideterminazione dell'obiettivo programmatico 2013 rappresentato dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista per ciascun ente locale a seguito dell'assegnazione completa (15 milioni complessivi) degli spazi finanziari per le province e dell'assegnazione parziale (45 milioni) degli spazi finanziari per i Comuni.

- ha disposto che con successiva deliberazione della Giunta regionale saranno ripartiti gli ulteriori spazi finanziari, nonché, in esito all'accordo Stato-Regione e nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità regionale e in ossequio ai criteri sopra indicati previsti per le province e per i comuni, gli spazi finanziari di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2013 (per un ammontare pari a 25 milioni di euro).

- ha stabilito che: gli enti che prevedono di conseguire un differenziale positivo, ovvero un differenziale negativo rispetto all'obiettivo assegnato, comunicano entro il 20 settembre 2013 alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio finanza locale, l'importo degli spazi finanziari da cedere/acquisire nell'anno 2013; la rimodulazione degli obiettivi programmatici dei comuni e delle province interessati alla distribuzione degli spazi finanziari resi disponibili, è autorizzata con successiva deliberazione, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013; la Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità per la rendicontazione, da parte di comuni e province, dell'effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti, nonché le misure sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati.

L'attuazione al livello regionale del d.l. n. 35/2013 in tema di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione.

Ulteriori **spazi finanziari** per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia derivano **dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013** (Riparto degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali il 9 maggio 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35).

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 prevede che i pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro. Il comma 1 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 35 del 2013 dispone che i pagamenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.

In attuazione del comma 3 dell'articolo 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013²⁰², il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013 a seguito dell'intervenuto Accordo tra Governo, Province e Comuni sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 9 maggio 2013²⁰³, attribuisce, quantificandoli specificamente, per ciascuno degli enti locali che hanno effettuato

²⁰² Il comma 3 dell'articolo 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013 stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1 sulla base delle modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali che potrà fornire entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale; il citato comma 3 dispone inoltre con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio si procede al riparto della quota residua del 10 per cento.

²⁰³ Nell'Accordo del 9 maggio 2013 tra Governo, Province e Comuni sancito in Conferenza Stato-città e autonomie locali sono state definite le modalità di riparto tra gli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013. Tale Accordo prevede che la distribuzione tra i singoli enti locali degli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno 2013 avviene, prioritariamente, con riferimento ai debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti per appalti di lavori pubblici per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 e, successivamente, con riferimento ai debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e ai debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine non estinti alla data dell'8 aprile 2013, diversi da quelli per appalti di lavori pubblici. L'accordo prevede inoltre che, qualora residuino spazi finanziari ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 35 del 2013, questi possono essere attribuiti agli enti locali per escludere dal patto di stabilità interno 2013 i pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai medesimi debiti, in proporzione alle richieste effettuate a valere sui medesimi pagamenti. Infine, l'Accordo dispone che, in seconda istanza, agli enti locali che non hanno effettuato richieste di spazi finanziari entro il 30 aprile 2013, è attribuito, con priorità, ove possibile e ferme restando le predette modalità di distribuzione, l'intero ammontare della richiesta relativa ai debiti in conto capitale non estinti alla data dell'8 aprile 2013.

richiesta di spazi finanziari ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35²⁰⁴, spazi finanziari, per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1 del sopra citato articolo 1, da escludere dal patto di stabilità interno 2013:

per effettuare pagamenti di debiti per appalti di lavori pubblici certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento o sia stato trasmesso lo stato di avanzamento lavori entro il predetto termine nonché per pagamenti dei restanti debiti di parte capitale, diversi da quelli per appalti di lavori pubblici, certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, non estinti alla data dell'8 aprile 2013;

per effettuare pagamenti in conto capitale effettuati prima del 9 aprile 2013 relativi ai medesimi debiti di cui al comma 1, in proporzione alle richieste effettuate a valere sui medesimi pagamenti.

Il citato decreto prosegue disponendo che i pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, a quelli relativi al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento. Infine il decreto dispone che: gli enti locali hanno la facoltà di effettuare, in sede di riparto del restante 10 per cento, riduzioni o incrementi delle richieste operate entro il 30 aprile 2013; gli eventuali spazi finanziari che si liberano a fronte delle riduzioni delle richieste sono aggiunti al predetto 10 per cento e ripartiti con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 luglio 2013; agli enti locali, che non hanno effettuato richieste di spazi finanziari entro il 30 aprile 2013, è attribuito, con priorità, ove possibile e ferme restando le predette modalità di distribuzione, l'intero ammontare della richiesta relativa ai debiti in conto capitale non estinti alla data dell'8 aprile 2013.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del sopra citato D.L. n. 35/2013 anche agli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, si segnala che con deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 18.04.2013 l'Amministrazione regionale ha deliberato che le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.L. n. 35/2013 sono declinabili, per gli enti locali della regione, all'interno dell'accordo Stato-Regione sul patto di stabilità, mediante un'integrazione allo stesso che consenta di beneficiare di una quota degli spazi finanziari posti a disposizione con il decreto medesimo al fine di concorrere al comune processo di crescita a beneficio del sistema delle imprese. La medesima deliberazione ha disposto

²⁰⁴ Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35 del 2013 prevede che, ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al citato comma 1 e che, ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

altresì che, ai fini di quanto sopra indicato, gli enti locali della regione avrebbero provveduto a inviare i dati relativi ai debiti di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. n. 35/2013 alla Regione, che a sua volta avrebbe provveduto alla trasmissione degli stessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con la **deliberazione di Giunta regionale n. 948 del 1 giugno 2013**:

A) E' stato preso atto dell'attribuzione degli spazi finanziari statali di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, assegnati a ciascuna provincia e a ciascun comune della regione soggetto al patto di stabilità (complessivamente gli spazi attribuiti dallo Stato con il sopra citato decreto, riguardanti il 90% dell'ammontare degli spazi messi a disposizione dal decreto legge n. 35/2013, ammontano per le Province a 5,102 milioni e per i Comuni a 42,315 milioni), con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 41843 del 14 maggio 2013; gli importi sopra citati relativi ai pagamenti dei debiti per i quali lo Stato ha concesso gli spazi finanziari assegnati ai singoli enti vanno portati in detrazione dai pagamenti di parte capitale ai fini del saldo finanziario in termini di competenza mista.

B) A seguito dell'attribuzione degli spazi finanziari di cui al sopra citato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 41843, si è reso necessario adeguare le assegnazioni degli spazi finanziari spettanti ai comuni della regione soggetti al patto di stabilità (per le province si è preso atto degli spazi concessi dallo Stato), dando attuazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 765 del 18 aprile 2013, per l'importo complessivo di 30 milioni (quota B), sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione sopra citata n. 765/2013 (la cessione della quota B è stata effettuata a partire dai comuni in ordine crescente di popolazione; la quota B è stata assegnata solo a condizione che l'ente avesse dichiarato di aver destinato la quota A, pari al 60%, con priorità assoluta per pagamenti da effettuarsi nell'anno 2013 relativi ad opere per le quali fosse già stato stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2012, nonché per pagamenti relativi ad opere la cui aggiudicazione provvisoria fosse avvenuta entro il 31 dicembre 2012 e che la quota stessa non fosse risultata sufficiente). L'assegnazione della quota B per i comuni beneficiari ha comportato, per ciascuno di essi, la rideterminazione dell'obiettivo programmatico annuale.

Con la **deliberazione di Giunta regionale n. 1405 del 9 agosto 2013**:

A) Si prende atto che in attuazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 35/2013, a seguito dell'attribuzione con decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 60196 del 12 luglio 2013 della quota residua del 10% dei pagamenti resi disponibili dallo Stato, il dato complessivo dei pagamenti di parte capitale da escludere dai vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2013 ammonta a 51,522 milioni per i Comuni e 5,498 milioni per le Province della regione.

B) Si prende atto che in base all'articolo 14 comma 4 ter della legge n. 27/2012

(come successivamente modificata ed integrata) la Regione provvederà al recupero degli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili dagli enti locali soggetti al patto di stabilità che conseguiranno un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito in base all'accordo Stato-Regione, nonché degli spazi finanziari verticali regionali non utilizzati dai singoli enti.

C) Si dà atto che si provvederà con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi del punto 9) della deliberazione della Giunta regionale n. 765/2013, a rideterminare l'entità dell'obiettivo già assegnato agli enti locali, assicurando, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge n. 27/2012 (come successivamente modificata ed integrata), in via prioritaria una cessione degli spazi finanziari orizzontali a favore dei Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione di servizi socio-assistenziali.

D) Si prevede un'azione di coordinamento tra le varie Direzioni centrali regionali, al fine di dare corretta attuazione alle procedure di monitoraggio degli enti locali e alla gestione degli spazi verticali e orizzontali per l'esercizio 2013, per realizzare un'efficace gestione dei flussi di pagamento di parte capitale nei confronti degli enti locali della Regione e renderli compatibili con le esigenze di spesa degli enti locali stessi.

A tal fine, in particolare, si dispone di:

- attuare un monitoraggio, coordinato dalla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, dei pagamenti di parte capitale già effettuati dalle Direzioni centrali regionali di settore nei confronti degli enti locali entro il 31 agosto 2013, e quelli ancora da effettuare entro il 31 dicembre 2013;

- richiedere agli enti locali, l'elenco dei contributi di parte capitale già incassati entro il 31 agosto 2013 e quelli ancora da incassare entro il 31 dicembre 2013 dalle Direzioni centrali regionali di settore, con l'indicazione dell'importo, della Direzione centrale erogante e dell'oggetto della contribuzione.

E) Si ritiene possibile, per una corretta gestione degli spazi finanziari verticali regionali concessi con la quota B, l'utilizzo dei nuovi contributi erogati nel 2013 e strettamente vincolati a lavori o forniture, ancorché non aggiudicati provvisoriamente entro il 31 dicembre 2012, ma già ammessi a finanziamento, o contributi strettamente vincolati ad altre spese in conto capitale, a condizione che vi sia correlazione tra incasso e pagamento, entrambi avvenuti entro il 2013, in modo che l'operazione risulti "neutra" nella gestione del saldo di competenza mista, senza dar corso a restituzione degli spazi finanziari concessi (quota B).

La **deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 14 ottobre 2013** ha provveduto, anche sulla base dei criteri generali contenuti nella generalità della Giunta regionale n. 1836 del 4 ottobre 2013, all'assestamento degli spazi finanziari verticali regionali, nonché alla ricognizione degli spazi orizzontali ceduti dagli enti locali, con contestuale rideterminazione dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato, per l'anno 2013, ad ogni singolo ente locale della regione soggetto al patto di stabilità. In particolare:

-sono assegnati, tenuto conto del disposto dell'art. 14 comma 6 bis della legge regionale n. 27/2012, aggiunto dall'art. 10 comma 45 della legge regionale n. 6/2013²⁰⁵, gli spazi finanziari che il sistema degli enti locali ha reso disponibili in esito al monitoraggio di settembre 2013 sulle richieste di acquisizione o alle comunicazioni di cessione di spazi finanziari, ai soli comuni (sono pertanto escluse le province, in quanto non hanno ceduto spazi finanziari propri) con le seguenti modalità: riparto degli spazi finanziari verticali in proporzione alle richieste effettuate; riparto degli spazi finanziari orizzontali, prioritariamente a favore dei comuni che sostengono spese per la gestione di servizi socio-assistenziali e, per gli spazi residui, in proporzione alle richieste effettuate.

-sono ripartiti gli spazi finanziari che la Regione ha messo a disposizione del sistema delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 14 comma 4 bis della legge regionale n. 27/2012, come introdotto dall'art. 11 comma 5 lettera b) della legge regionale n. 5 dell'8 aprile 2013²⁰⁶, come risposta alle esigenze di rilancio degli investimenti sul territorio regionale, in una fase di evidente difficoltà economica, per un ammontare pari a 25 milioni di euro, ai sensi delle generalità della Giunta regionale n. 1836 del 4 ottobre 2013, con i seguenti criteri: 4 milioni alle province, il cui riparto è operato in proporzione agli spazi richiesti a seguito del monitoraggio effettuato nel settembre 2013; 21 milioni ai comuni, il cui riparto è effettuato dopo aver ripartito gli spazi finanziari di cui al punto sopra indicato ed in proporzione alle esigenze residue.

Con la stessa deliberazione poco sopra citata, per un più efficace utilizzo degli spazi finanziari da parte degli enti locali: si prevede un sistema di controlli al fine di riscontrare il corretto utilizzo degli spazi finanziari ceduti dalla Regione (certificazione da parte degli enti locali e verifiche a campione mediante sorteggio di un campione rappresentativo non superiore al 10% del totale degli enti soggetti al patto di stabilità per

²⁰⁵ Come già esposto in precedenza nella presente relazione, il citato articolo dispone che l'entità dell'obiettivo specifico assegnato è rideterminata con deliberazione della Giunta regionale, assicurando in via prioritaria una cessione degli spazi finanziari orizzontali a favore dei Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione di servizi socio-assistenziali.

²⁰⁶ Come già esposto in precedenza nella presente relazione, il citato articolo prevede la possibile cessione di ulteriori spazi finanziari della Regione in favore degli enti locali del proprio territorio per un importo massimo pari a 25 milioni.

l'anno 2013); si introduce un sistema premiale a favore dei comuni che hanno ceduto spazi finanziari orizzontali consistente nel miglioramento, nell'anno successivo, dell'obiettivo assegnato in termini di saldo finanziario di competenza mista di un importo pari agli spazi ceduti; si prevede l'applicazione di una penalità consistente nel peggioramento nell'anno successivo dell'obiettivo assegnato in termini di competenza mista, nei confronti degli enti locali che non hanno utilizzato totalmente gli spazi finanziari per un importo eccedente il 10% degli spazi concessi; si prevede di applicare eventuali premialità o penalità in sede di determinazione degli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnati ad ogni singolo ente locale per l'anno 2014, che sarà assunta con deliberazione di Giunta regionale, prendendo a riferimento i dati forniti con il monitoraggio al 31 dicembre 2013.

Con **deliberazione di Giunta regionale n. 2083 del 16 novembre 2013**, in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 1878 del 14 ottobre 2013 sopra indicata, si è provveduto ad un'ulteriore ricognizione, per verificare l'utilizzo degli spazi finanziari da parte dei comuni e delle province, anche al fine di provvedere alla comunicazione al ministero dell'Economie e delle Finanze, dell'obiettivo specifico definitivo in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato, per l'anno 2013, ad ogni singolo ente locale della regione. A seguito di tale ricognizione, è stato previsto di assegnare gli spazi finanziari che i comuni della regione soggetti al patto di stabilità hanno reso disponibili per un ammontare di € 6.767.521,00, a favore dei soli comuni (non si procede dunque ad alcun ulteriore riparto a favore delle province in quanto non hanno ceduto spazi finanziari propri) sulla base dei criteri definiti con la deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 14 ottobre 2013, assegnandoli ai soli comuni non già beneficiari della quota B) e con riparto in proporzione agli spazi richiesti; si è provveduto altresì alla conseguente rimodulazione degli obiettivi programmatici dei singoli enti locali.

A seguito della sopra indicata deliberazione di Giunta regionale n. 2083/2013, con **decreto n. 2804 del 18 novembre 2013 del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme** si è proceduto all'assegnazione dell'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista ad ogni singolo ente locale per l'anno 2013.

18.7.3 Risultanze finali per l'obiettivo 2013 del saldo finanziario di competenza mista per gli enti locali

A fronte dell'obiettivo programmatico per il 2013 del saldo finanziario in termini di competenza mista per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia soggetti al patto di stabilità interno, quantificato definitivamente in complessivi € 108.268.272 (di cui Comuni € 94.047.652; Province € 14.220.620), la Regione è intervenuta a favore degli enti locali con la cessione di spazi finanziari (cd. "patto regionale verticale") pari

complessivamente a € 115.000.000, (come comunicato dal Presidente della Regione al Ministero dell'Economia e Finanze in data 30 ottobre 2013 e 13 dicembre 2013), ridefinendo conseguentemente l'obiettivo assegnato agli enti locali della regione ai sensi del disposto di cui all'art. 2 del decreto legge n. 120/2013; la Regione ha attivato anche meccanismi di "patto regionale orizzontale" tra gli enti locali.

Considerando, come da comunicazione istruttoria della Regione, che a fronte degli spazi verticali di € 115.000.000 assegnati agli enti locali, sono stati utilizzati spazi per € 113.881.859 (€ 1.118.141 non sono stati dunque utilizzati e sono riferiti a quegli enti che avevano previsto pagamenti di parte capitale per un importo inferiore rispetto agli spazi ceduti ed ai quali è stato rideterminato l'obiettivo non tenendo conto di quella quota di spazi), ne deriva che l'obiettivo programmatico rideterminato ed assegnato agli enti locali, a seguito della cessione effettiva di spazi finanziari verticali regionali, è pari complessivamente a € -5.613.587, di cui € -834.207 per i Comuni ed € -4.779.380 per le Province.

La Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme ha trasmesso i dati riferiti al monitoraggio periodico del saldo finanziario in termini di competenza mista a tutto il 31 dicembre 2013, così come risulta dalla certificazione presentata dagli enti entro il 31 marzo 2014 alla Regione ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23²⁰⁷.

La documentazione trasmessa attesta che tutti gli enti locali hanno raggiunto l'obiettivo assegnato per il 2013 relativo al saldo finanziario in termini di competenza mista.

A livello complessivo, gli enti locali della regione soggetti al patto di stabilità hanno registrato un saldo pari a € 14.483.684, di cui € 17.954.057 per i Comuni ed € -3.470.373 per le Province. Complessivamente si è registrata una differenza positiva tra il saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito e l'obiettivo programmatico pari a € 20.097.271 (€ 18.788.264 per i Comuni e € 1.309.007 per le Province), e dunque l'obiettivo per il 2013, con riferimento al sistema degli enti locali, è stato raggiunto. D'altra parte, tale differenza complessiva tra risultato conseguito e obiettivo assegnato, peraltro di gran lunga inferiore rispetto all'analogia differenza registrata nel 2012, è espressione anche del mancato utilizzo di spazi finanziari da parte del sistema

²⁰⁷ In base alla previsione dell'art. 14, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'Economia e Finanze, è tenuto a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

regionale.

Per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo del patto di stabilità per il 2012 aggregato per gli enti locali (Province e Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti) della regione Friuli Venezia Giulia rappresentato dal saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, si ricorda che, come risulta nella relazione sul rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012 di cui alla deliberazione n. 78 del 12 luglio 2013 della Sezione, al punto 14.8.2, la verifica del rispetto dell'obiettivo era stata effettuata in base ai dati a quel momento disponibili, ovvero di preconsuntivo degli enti locali. A seguito di richiesta istruttoria, la Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione ha fornito le risultanze definitive circa il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità assegnati agli enti locali per l'anno 2012: si rileva un ampio conseguimento dell'obiettivo assegnato, considerato che il saldo finanziario in termini di competenza mista, a fronte di un obiettivo pari a € 95.813.626 (di cui € 84.346.797 per i Comuni e € 11.466.829 per le Province), rideterminato in € -120.140.088 (di cui € -79.491.787 per i Comuni ed € -40.648.300 per le Province) a seguito della compensazione verticale con la Regione (che è intervenuta a favore degli enti locali per € 215.953.714, di cui € 163.838.585 per i Comuni ed € 52.115.130 per le Province), ha registrato per i Comuni e le Province un saldo pari rispettivamente a € -22.823.987 e € -2.882.418, per un importo complessivo di € -25.706.405.

Conseguentemente nel 2012 si è registrata una differenza positiva assai rilevante tra il saldo finanziario in termini di competenza mista e l'obiettivo programmatico regionale pari a € 94.433.683 (€ 56.667.800 per i Comuni e € 37.765.882 per le Province), e dunque l'obiettivo complessivamente assegnato al sistema degli enti locali per il 2012 è stato raggiunto.

Va peraltro osservato che il raggiungimento dell'obiettivo in termini assai ampi è anche espressione del mancato utilizzo di tutti gli spazi finanziari a disposizione a seguito delle corrispondenti cessioni. A questo proposito si segnala che la Regione, al fine di contenere il mancato utilizzo di spazi finanziari da parte degli enti locali ha previsto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1878/2013, l'assegnazione di penalità in caso di mancato utilizzo degli spazi verticali e di premialità nel caso di cessione di spazi orizzontali per conseguimento da parte dell'ente locale di un obiettivo superiore a quello previsto dall'accordo Stato-Regione.

18.7.4 Le iniziative regionali per il miglioramento della tempistica per la realizzazione delle opere pubbliche da parte degli enti locali.

La Regione ha assunto importanti iniziative volte ad accelerare i tempi per la realizzazione delle opere pubbliche da parte degli enti locali che, nel contempo, sono idonee a produrre benefici effetti anche ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Infatti, con la legge regionale n. 6 del 26 luglio 2013, sono state tra l'altro emanate disposizioni (art. 10, commi da 20 a 28) in materia di assegnazioni regionali nonché di tempistica di realizzazione di opere pubbliche a favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno. Le disposizioni sono finalizzate a consentire alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti (soggetti dunque al patto di stabilità) il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e il miglioramento del saldo finanziario in termini di competenza mista, nonché a dare attuazione agli investimenti programmati. In particolare si richiamano le disposizioni di seguito indicate.

a) I finanziamenti concessi dalla Regione a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per i quali non siano ancora state attivate le procedure di accensione dei relativi prestiti da parte degli enti locali beneficiari, possono essere destinati quali trasferimenti in conto capitale in quote annue costanti; a tal fine le Direzioni regionali competenti in materia sono autorizzate, a seguito della domanda dell'ente di riconversione del finanziamento contenente la data presunta di ultimazione e collaudo dell'opera, le fonti che garantiscono la copertura finanziaria dell'opera stessa in via di anticipazione rispetto all'erogazione delle quote di contributo regionale e la dichiarazione che non intende contrarre un mutuo, a confermare i contributi concessi, conformemente alle modalità stabilite con deliberazione di Giunta regionale, con le necessarie rideterminazioni che non devono comportare dilatazione della contribuzione regionale né sotto il profilo dell'importo né della durata complessiva del finanziamento. Tale operazione consentirà dunque agli enti di poter continuare a beneficiare del contributo a condizione che non contraggano mutui (commi 21-24).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 2047 dell' 8 novembre 2013, si dispone che le Direzioni centrali competenti in materia confermano i contributi concessi, nel rispetto dei vincoli sostanziali, di durata e imputazione temporale derivanti dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi medesimi, con le necessarie rideterminazioni al fine di commisurare il finanziamento alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera nella misura annua pari ad un ventesimo, un quindicesimo o un decimo di detta spesa, rispettivamente per contributi ventennali, quindicennali o decennali; con il provvedimento di conferma dei contributi sono disimpegnate le somme eccedenti l'importo rideterminato. Si dispone altresì che la liquidazione ed erogazione delle annualità scadute, che si configurano come trasferimenti in conto capitale a quote annue

costanti, è disposta, contestualmente al provvedimento di concessione, mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento di tutte le annualità concesse con scadenza fissa annuale a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento di concessione del contributo; al fine di consentire all'ente beneficiario il rispetto degli obiettivi di contenimento dello stock di debito e del saldo di competenza mista nonché di dare attuazione agli investimenti programmati, su espressa richiesta motivata dell'ente, può essere rinviata ad un momento successivo rispetto alla data di emissione del provvedimento di concessione l'erogazione anche di più annualità che nel frattempo fossero maturate a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento di concessione stesso.

b) Gli enti locali che intendono rinegoziare mutui assistiti da contributi regionali in essere con la Cassa Depositi e Prestiti Spa o con altri istituti di credito possono presentare all'ufficio regionale che ha concesso il beneficio apposita istanza, definendo le condizioni della rinegoziazione. Le Direzioni regionali sono autorizzate a confermare i contributi concessi, nel rispetto dei vincoli sostanziali e di durata e imputazione temporale derivante dalle leggi regionali di autorizzazione dei contributi stessi; la quota parte dei contributi ancora da erogarsi, a seguito della conferma dei medesimi, non può essere superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rideterminati (commi 25-26).

Con deliberazione di Giunta regionale n. 2047 del 8 novembre 2013 si dispone quanto segue: le Direzioni centrali competenti per materia sono autorizzate a confermare i contributi che assistono mutui rinegoziati (da intendersi nelle forme tecniche: allungamento del piano di ammortamento con riduzione della rata del mutuo; parziale rimborso del capitale residuo con riduzione della rata del mutuo; allungamento del piano di ammortamento con parziale rimborso del capitale residuo con riduzione della rata del mutuo; rinegoziazione del mutuo in un prestito cd. "flessibile"), fino alla misura già concessa, in ogni caso non superiore agli oneri in linea capitale e interessi dei mutui rinegoziati; il provvedimento di conferma è adottato a fronte dell'impegno dell'ente locale ad accantonare la differenza in un apposito fondo da destinare al pagamento delle rate di ammortamento successive alla scadenza originaria; l'ente locale che intende rinegoziare i mutui deve in ogni caso garantire la realizzazione dell'opera o intervento oggetto di contribuzione regionale, nonché la copertura finanziaria, con fondi propri, delle eventuali rate di ammortamento del mutuo rinegoziato successive alla conclusione della durata dell'intervento contributivo regionale, per l'eventuale quota non coperta da contributo regionale per il tramite del fondo di accantonamento sopra specificato; con il provvedimento di conferma dei contributi sono disimpegnate le somme eccedenti l'importo rideterminato; nel caso di rinegoziazione del mutuo in un prestito cd.

“flessibile”, l'erogazione del contributo sarà disposta sulla base dell'effettivo pagamento da parte dell'ente locale; per i mutui rinegoziati che prevedono l'allungamento del piano di ammortamento anche oltre alla durata dell'intervento contributivo, si deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 740 del 4 maggio 2012²⁰⁸, fermo restando che le Direzioni regionali competenti in materia sono autorizzate a confermare i contributi nel limite temporale già previsto dalla legge di autorizzazione dei contributi stessi.

c) Gli enti soggetti al patto di stabilità possono essere autorizzati a convertire il beneficio di contribuzioni regionali finalizzandole all'abbattimento del proprio debito residuo, previa richiesta motivata all'ufficio regionale che ha concesso il beneficio, della volontà di destinarlo alla finalità predetta, con l'indicazione del mutuo da abbattere e del relativo valore in termini finanziari. E' demandata alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'autorizzazione o per il diniego della sopra citata conversione, tra cui la fissazione del termine entro il quale l'ente locale deve rendicontare, con documentazione probatoria, l'estinzione del mutuo per l'importo corrispondente all'importo di contributo convertito, nonché l'indicazione delle modalità di rideterminazione degli eventuali contributi regionali concessi per la realizzazione dell'opera a fronte del mutuo rinegoziato o estinto (commi 27-28).

Si aggiunge che l'articolo 4, comma 38 della legge regionale 8 aprile 2013 n. 5 aveva già previsto la proroga automatica per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall'articolo 14 della legge regionale n. 27/2012, in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, dei termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche. La legge n. 6/2013 è intervenuta, all'art. 10 comma 20, per definire le modalità applicative della proroga, aggiungendo alla normativa sopra citata, il comma 38 bis (“La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente alla struttura regionale concedente il finanziamento la presumibile

²⁰⁸ La deliberazione di Giunta regionale n. 740 del 4 maggio 2012, che stabilisce le condizioni relative ai mutui da stipulare da parte dei soggetti beneficiari di contributi pluriennali regionali finalizzati alla riduzione o alla copertura degli oneri in linea capitale e interessi, ha previsto, in riferimento alla durata, quanto di seguito: “I mutui sono stipulati per periodi di ammortamento corrispondenti alla durata dei relativi interventi contributivi della Regione, oppure, ove non diversamente stabilito dalle norme autorizzative, per periodi inferiori alla durata medesima. In quest'ultimo caso la durata degli interventi contributivi è corrispondentemente ridotta. Non saranno concessi contributi pluriennali finalizzati alla riduzione o alla copertura degli oneri in linea capitale e interessi in caso di stipula di mutui di durata superiore al periodo degli interventi contributivi.”.

durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga").

18.7.5 Obiettivo della riduzione del debito

Il già ricordato comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2012 dispone che, ai fini del concorso del sistema delle autonomie locali della regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dal 2013 le province e i comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti sono tenuti, tra l'altro, a ridurre il proprio debito residuo, secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 12, commi 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo della riduzione del debito è disciplinato dall'art. 12, commi 12, 13, 16, 17 della legge regionale n. 17 del 30 dicembre 2008, come successivamente modificati e integrati, nonché da disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 765 del 18 aprile 2013.

L'obiettivo della riduzione del debito per il 2013 e per il 2014 si consegue attraverso la riduzione, differenziata sulla base della tipologia di ente e della classe demografica, del proprio debito residuo rispetto a quello dell'anno precedente, nei parametri di seguito indicati:

- per le province e i comuni con popolazione superiore a 10000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per i comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,5 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli enti per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio sono esonerati nell'anno successivo dall'obbligo di ridurre lo stock di debito.

Ai fini della determinazione del debito sono operate le esclusioni di seguito indicate:

- a) l'indebitamento contratto a fronte di contributo pluriennale statale, regionale,

dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso. Per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

- b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui ai commi 37 e seguenti dell'art. 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni²⁰⁹;
- c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50%. Nel caso in cui tali tipologie di mutui beneficino anche di contributo ai sensi della lettera a), l'importo da portare in detrazione ai fini del patto sarà quello proporzionato al contributo unitamente al 50% della parte che rimane in carico all'Ente;
- d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione;
- e) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unesco;
- f) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile.

E' stato inoltre disposto che l'indebitamento contratto per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale è imputato, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito, su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.

Con riferimento alle modalità tecnico-operative ai fini del computo e della verifica del rispetto dell'obiettivo della riduzione del debito, è stato stabilito che: i Comuni assoggettati al patto per la prima volta nel 2013 devono considerare quale debito iniziale il valore dello stock di debito effettivo al 31.12.2012, mentre i Comuni già assoggettati al patto nel 2012 (anche quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti che avevano deliberato l'adesione al patto) devono indicare quale debito iniziale per il 2013 il valore del debito finale al 31.12.2012, così come risultante dai conteggi effettuati ai fini del patto di stabilità interno; non rilevano tra i debiti pluriennali quelli nei confronti dello Stato o di altri enti locali e relativi a opere marittime; le quote capitali da rimborsare, da portare in detrazione dal debito iniziale, si riferiscono a quelle contabilizzate al Titolo III della spesa, esclusi gli interventi 1 e 2 (rispettivamente relativi ad anticipazioni cassa e a finanziamenti a breve termine); alla quota capitale da rimborsare si aggiungono anche le

²⁰⁹ Si tratta in particolare della promozione della Regione della realizzazione di programmi di opere pubbliche da parte di Comuni e Province, al fine di sostenere l'azione delle autonomie locali nella politica di sviluppo del territorio, tramite il finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

riduzioni di mutui e prestiti da altre cause (tipicamente, riduzione di mutui contratti negli anni precedenti e non qualificabili come rimborso di quote capitali).

Si segnala che le disposizioni della riduzione del debito di cui alla legge regionale 29 dicembre 2011 n. 18, art. 18, commi 3, 7 e 8, rispettivamente modificativi dei commi 6, 12 e 13 dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, sono state oggetto di ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale per contrasto con principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, comma terzo e art. 119, comma secondo, della Costituzione). In particolare è stato denunciato il "riferimento allo stock di debito in assoluto non rapportato alla popolazione (anziché al debito medio pro capite)" e la "possibilità che l'effetto di riduzione sia verosimilmente inferiore a quello auspicato dalla normativa nazionale".

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 18 gennaio 2013, ha ritenuto infondata la questione per motivi di carattere intertemporale, affermando nel contempo che, a regime, la riduzione del debito complessivo non può che essere perseguita dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporsi all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica. Ha inoltre precisato che:

- l'art. 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183²¹⁰ (che prevede al comma 3 che un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisca, tra l'altro, distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito) deve essere qualificato principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante, anche per le regioni ad autonomia speciale e pertanto per la Regione Friuli Venezia Giulia.
- la riduzione del debito prevista dal legislatore statale – i cui criteri sono, peraltro, ancora da precisarsi, attraverso l'emanazione del relativo decreto non regolamentare – non si applica che a partire dal 2013, laddove il legislatore regionale ha già

²¹⁰ L'art. 8 della l. n. 183/2011 ha introdotto, al fine del contenimento dell'indebitamento, una disposizione, qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione, volta alla riduzione dell'entità del debito pubblico. La riduzione dell'entità del debito pubblico degli enti territoriali a decorrere dall'anno 2013 sarà attuata con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentita la Conferenza unificata, che disciplinerà in particolare: la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; la percentuale annua di riduzione del debito; le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. La norma considera comunque equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili di cui al comma 1 dell'art. 6 della l. n. 183/2011, cioè degli immobili ceduti alle società di gestione create dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'art. 8 citato dispone inoltre che la mancata attuazione dell'obbligo di ridurre lo stock di debito è sanzionata con alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione alle spese correnti e delle assunzioni di personale.

introdotto norme di contenimento e riduzione del debito a partire dal 2012, anche a fronte della responsabilità che la Regione ha assunto nei confronti dello Stato quanto alla tenuta finanziaria di tutti gli enti locali rientranti nella propria sfera territoriale, con la creazione di un sistema regionale integrato, ex art. 1, comma 155, della legge n. 220 del 2010;

- non sussistendo un diverso obbligo imposto dal legislatore statale nei confronti dell'intero sistema delle autonomie in riferimento all'anno 2012 e in attesa del previsto decreto ministeriale, risulterebbe ingiustificato e irragionevole impedire alla Regione Friuli Venezia Giulia di introdurre misure per la riduzione del debito delle autonomie locali insistenti sul suo territorio, misure che anzi anticipano gli effetti della legislazione statale nel perseguire il medesimo obiettivo. Resta comunque inteso che, una volta che il criterio statale diventi operativo, il legislatore regionale dovrà adeguarvisi, al fine di garantire la riduzione del debito in base al debito pro-capite, come indicato dall'art. 8 della legge n. 183 del 2011, consentendo in tal modo il monitoraggio e la confrontabilità dei dati.

Conseguentemente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 4 gennaio 2013 (e come peraltro disposto dall'art. 11, comma 7 della legge regionale n. 5 di data 8 aprile 2013), le disposizioni regionali che disciplinano l'obiettivo per gli enti locali della riduzione del debito residuo per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia continuano a trovare applicazione fino all'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, che definirà, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, le modalità di riduzione dello stock di debito valide per tutti gli enti locali del territorio nazionale.

Per il 2013, la Sezione non dispone ancora di dati utili alla verifica dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo.

Nel 2012, in base ai dati comunicati dalla Regione, tutte le Province e tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti hanno rispettato l'obiettivo della riduzione dello stock di debito del 2% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente, mentre per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti un solo Comune non ha rispettato l'obiettivo della riduzione dello stock di debito dell'1% rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.

18.7.6 Sistema sanzionatorio per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno

Il sistema sanzionatorio per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 per gli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia è stato definito dall'art. 14 comma 11 e comma 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificati dall'art. 14 comma 22 lettera b della L.R. n.

23/2013, oltre che dall'art. 14 comma 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 come modificato dall'art. 11 comma 5 lettere e ed f della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5.

Ai sensi dell'art. 14 comma 11 e comma 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, il mancato conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dello stesso articolo 14 (relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista, alla riduzione del debito residuo e alla riduzione della spesa di personale), anche uno solo dei tre (come precisato nella circolare applicativa di data 24 aprile 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale Funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme) con riferimento al 2013 comporta le sanzioni di seguito indicate.

a) Gli enti, nell'esercizio successivo, non possono procedere ad assunzioni di personale ad eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Il divieto opera per assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato e restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e le assunzioni obbligatorie di categorie protette. (Art. 14 comma 11 lett. a della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27).

b) Gli enti, nell'esercizio successivo, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, ad eccezione di quegli investimenti i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di riduzione dello stock di debito. (Art. 14 comma 11 lett. b della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27).

c) Gli enti, nell'esercizio successivo, non possono sostenere le spese per studi e incarichi di consulenza, incluse quelle relative a studi e incarichi conferiti a pubblici dipendenti, nonché per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e acquisto e noleggio di autovetture in misura superiore al 50 per cento della media delle spese sostenute allo stesso titolo nel triennio precedente. Inoltre è vietata la stipulazione di contratti di sponsorizzazione. (Art. 14 comma 11 lett. c della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27).

d) Alle sopra citate sanzioni si aggiunge, sempre con riferimento al 2013, quella prevista dall'art. 12 comma 19 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, per effetto dell'art. 14 comma 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 che ha prorogato anche per gli anni 2014 e 2015 la validità della disposizione di cui al comma 19 dell'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 per gli enti locali della regione sottoposti al patto di stabilità. In particolare, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto medesimo nell'anno precedente devono ridurre del 2% le spese relative a manutenzione straordinaria e locazione passiva degli immobili

rispetto alla media delle medesime spese riferiti ai consuntivi del quinquennio 2005-2009 e inoltre non possono procedere a operazioni di acquisto immobili; rimangono escluse dal divieto le spese per manutenzione straordinaria degli edifici scolastici nonché quelle relative all'applicazione del D. Lgs.vo n. 42/2004 e del D. Lgs.vo n. 81/2008; come disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 765 del 18 aprile 2013, tale sanzione non si applica nel caso di acquisto di terreni da parte degli enti soggetti al patto, esclusivamente se tale operazione non comporta oneri di gestione che possano gravare sui bilanci futuri degli enti stessi.

Per il mancato conseguimento degli obiettivi relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista, alla riduzione del debito residuo e alla riduzione della spesa di personale (anche uno solo dei tre) con riferimento al 2014 e al 2015 agli enti si applicano le sole misure sanzionatorie di cui ai sopra indicati punti a e b; le misure sanzionatorie di cui ai sopra indicati punti c e d non si applicano, per effetto dell'art. 14, comma 2,2 lettera b) della L.R. n. 23/2013 che ha abrogato dal 2014 le disposizioni di cui all'art. 14 comma 11 lettera c e comma 12 (quest'ultimo comma richiama la disposizione di cui all'art. 12 comma 19 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27.

Inoltre, l'art. 14 comma 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 come modificato dall'art. 11 comma 5 lettere e) ed f) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 ha disposto che agli enti locali che non rispettino l'obiettivo relativo al saldo finanziario in termini di competenza mista (come rideterminato con deliberazione di Giunta regionale ai sensi dell'art. 14 comma 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27) con riferimento a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in aggiunta alle altre sanzioni sopra indicate, sono ridotti, con la legge finanziaria regionale, nell'anno successivo i trasferimenti ordinari, per un importo pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 14, comma 13 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, il mancato invio dei modelli attestanti il rispetto del patto di stabilità con i dati a consuntivo entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento costituisce inadempimento al patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui ai commi 11 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27. Inoltre, in base alla previsione dell'art. 14, comma 11, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'Economia e Finanze, è tenuto a trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta

dal rappresentante legale dell'ente, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria; nel caso del mancato rispetto del termine, si applicano le sanzioni di cui al comma 11 e 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27.

Si segnala, infine, che la circolare regionale sopra citata richiama l'attenzione a quanto riportato nella circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativamente alle misure antielusive delle regole del patto di stabilità interno (per il contenuto delle quali si rinvia all'illustrazione che è stata svolta in altra parte della presente relazione).

18.8 Altri specifici obiettivi di finanza pubblica della Regione

Richiamato quanto esposto sul significato che, ai fini della presente relazione, assume la nozione di "obiettivo di finanza pubblica", si fa qui di seguito riferimento ad alcuni degli ulteriori obiettivi di finanza pubblica che la Regione è tenuta a perseguire. Essi non esauriscono la casistica degli obblighi di finanza pubblica posti dal legislatore nel recente periodo, ma riguardano temi su cui pare importante soffermare l'attenzione nell'ambito delle valutazioni preordinate alla parificazione del rendiconto regionale. Si riferiscono prevalentemente all'importante fattore di spesa dato dal costo del personale e agli specifici obiettivi di finanza pubblica fissati dal legislatore regionale per il recepimento dei principi posti dal legislatore statale.

Come già evidenziato ai fini della parificazione dei rendiconti regionali degli esercizi 2011 e 2012 si tratta di obiettivi che rinvergono innanzi tutto la loro fonte nell'articolo 6 e nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010.

E' stato in quella sede ricordato che "tali disposizioni, per quanto riferibili a fenomeni di livello regionale, hanno una diversa rilevanza e applicabilità in ambito regionale, nel senso che alcune (quelle di cui all'articolo 6) non si applicano in via diretta alle Regioni e costituiscono solamente disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, mentre altre (alcune di quelle previste dall'articolo 9 in tema di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico) pongono norme inderogabili, anche per gli enti della Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto riguardano le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (commi 1 e 2) o le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165 (comma 2 bis e comma 32).

18.8.1 Contenimento della spesa del personale. Rinvio

Di principi inderogabili sono espressione talune norme dell'articolo 9 riguardanti la spesa del personale e più in generale quella di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 che prevede una riduzione complessiva della spesa del personale rispetto all'esercizio precedente. Il tema è esaminato nella parte di questa relazione dedicata alla disamina della consistenza e delle dinamiche della spesa del personale cui si rinvia.

18.8.2 Riduzione del 10% del compenso di cui all'art. 2389 cc dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria

L'articolo 12, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, prevede che nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della legge, dalla Regione e dagli Enti locali il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo venga ridotto del 10%. Tale disposizione trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima o, al più tardi, dalla prima scadenza del Consiglio o del Collegio.

Con la legge regionale n. 10 del 4 maggio 2012 è stato operato un riordino della disciplina concernente la partecipazione della Regione a società di capitali; in tale ambito, la Giunta regionale è stata investita del compito di elaborare un indice variabile di complessità gestionale, attraverso il perfezionamento di parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa, per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società controllate dalla Regione in via diretta. Detto indice di complessità gestionale, funzionale ad assicurare il contenimento e l'adeguatezza dei compensi citati, è stato determinato con la deliberazione della Giunta regionale n. 212 in data 13 febbraio 2013.

In particolare, la Giunta ha provveduto a individuare i parametri rappresentativi delle grandezze economiche e organizzative dell'impresa (patrimonio netto, totale delle attività, valore della produzione, organico, rapporto dipendenti/dirigenti, rapporto attività rimanenti su totale controllate, numero controllate), attribuendo a ciascun parametro un peso espresso in percentuale; successivamente, le società partecipate sono state suddivise in tre fasce omogenee applicando i parametri individuati (e, quindi, l'indice variabile di complessità gestionale) ai fini della determinazione dell'ammontare sia dei compensi sia del gettone di presenza²¹¹ utilizzando, quali misure massime per il calcolo del parametro da applicare al valore della fascia di riferimento, il compenso complessivo

²¹¹ Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. n. 10/2012 dispone che "la retribuzione dei componenti il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1 non investiti di particolari cariche consiste esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale e si traduce nel riconoscimento di gettoni di presenza".

e il gettone di presenza deliberati dall'assemblea di Friulia S.p.A.²¹² in data 20 dicembre 2010 (rispettivamente euro 230.400,00 e euro 500,00, fino al limite massimo di euro 16.200,00). La soglia massima dei compensi²¹³ attribuibili all'organo amministrativo complessivamente considerato, per le singole società controllate dalla Regione in via diretta, risulta pertanto fissata come segue:

Soglie massime compensi attribuibili agli organi amministrativi delle società controllate in via diretta secondo i parametri di complessità gestionale

Società	Tetto massimo compensi totali	Valore gettone massimo consentito
Friulia	€ 230.400,00	€ 500,00
Insiel	€ 230.400,00	€ 500,00
Finanziaria MC	€ 126.720,00	€ 275,00
FVG Strade	€ 126.720,00	€ 275,00
Aeroporto FVG	€ 126.720,00	€ 275,00
Soc. Ferrovie Udine-Cividale	€ 46.080,00	€ 100,00
Gestione immobili	€ 46.080,00	€ 100,00
Polo Tec. PN	€ 46.080,00	€ 100,00
ARES	€ 46.080,00	€ 100,00

Fonte: Tabella allegata alla delibera della Giunta regionale n. 212 del 13.2.2013 rielaborata dalla Sezione

La Giunta regionale, nel dare atto che, ai fini della determinazione concreta dei compensi, va in ogni caso tenuto conto delle indicazioni rinvenienti dall'articolo 12, comma 9, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, nei loro valori attuali, nonché della posizione detenuta dalla singola società interessata all'interno della fascia omogenea di riferimento, ha previsto l'aggiornamento con cadenza almeno biennale della soglia massima deliberata nel 2013.

Vanno altresì segnalate, ai fini delle limitazioni poste nei confronti dei compensi agli amministratori delle società non quotate, le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale n. 10 del 9 agosto 2013, come modificato dall'articolo 90, comma 1 della legge regionale n. 21 del 5 dicembre 2013. Detto articolo prevede che "il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla

²¹² La società Friulia S.p.A., sulla base dei parametri elaborati dalla Giunta regionale, risulta essere la società partecipata regionale di maggior complessità gestionale.

²¹³ Si segnala che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. n. 10/2012, il compenso spettante a ciascun amministratore non può comunque essere superiore all'80 per cento della retribuzione spettante ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali di fascia A, come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3017 del 14 settembre 2001.

Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione»²¹⁴.

In esito alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione in merito al raggiungimento del suesposto obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, attraverso l'aggiornamento al 2013 del dettaglio dei compensi spettanti e pagati a ciascun componente degli organi di amministrazione e di controllo delle società possedute direttamente o indirettamente dalla Regione in misura totalitaria, la Direzione centrale finanze ha trasmesso un prospetto con note esplicative.

La Regione partecipa direttamente e in misura totalitaria ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile srl, Friuli Venezia Giulia Strade spa, Società ferrovie Udine-Cividale srl, INSIEL Informatica per il Sistema degli Enti Locali spa (si tratta di società in house), Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Agemont spa, Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa.

Dall'esame della documentazione trasmessa dall'Amministrazione emerge che:

1. ARES srl non ha organi di controllo e non possiede partecipazioni in altre società. Lo statuto prevede che la società possa essere amministrata alternativamente da un Consiglio di amministrazione o da un Amministratore unico: alla scadenza del Consiglio di amministrazione (composto da tre membri) si è optato per la nomina di un Amministratore unico individuato tra il personale regionale. Il compenso è stato rideterminato e fissato, nell'assemblea del 24 giugno 2013, in euro 10.000,00 annui, senza riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio;
2. Friuli Venezia Giulia Strade spa non possiede partecipazioni in altre società. In occasione dell'assemblea convocata, al termine della prorogatio di 45 giorni, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e per il rinnovo degli organi sociali, è stato confermato il modello organizzativo nella forma del Consiglio di amministrazione con tre componenti. È stato altresì deliberato, in considerazione della generale riorganizzazione delle competenze della società nella direzione della creazione di un gestore unico delle strade regionali, ivi comprese quelle provinciali, che il mandato del Presidente e Amministratore delegato durasse fino al 31 dicembre 2013. Il relativo compenso è stato ridotto rispetto al precedente e rideterminato in euro 85.000,00 annui lordi (euro 12.750,00 per la carica di Presidente ed euro 72.250,00 per la carica di Amministratore delegato), oltre al

²¹⁴ Nei medesimi limiti è contenuto anche il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli organi direttivi, nonché dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e dei dipendenti delle predette società non quotate.

rimborso delle spese. I due componenti del Consiglio di amministrazione, anch'essi con scadenza 31 dicembre 2013, sono stati nominati fra i dipendenti regionali: ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 10/2012 (che prevede che la retribuzione dei componenti del Consiglio di amministrazione non investiti di particolari cariche consista esclusivamente nella remunerazione dell'attività di partecipazione ai lavori dell'organo collegiale, attraverso il riconoscimento di gettoni di presenza), è stato fissato in euro 260,00 a seduta il valore del gettone di presenza, con obbligo di riversare i compensi assembleari all'Amministrazione regionale.

Alla scadenza dell'organo amministrativo è stato nominato un nuovo Presidente e Amministratore delegato, il cui compenso è stato ridotto a euro 75.000,00 (euro 12.750,00 per la carica di Presidente ed euro 62.250,00 per la carica di Amministratore delegato), oltre al rimborso delle spese.

Sono stati riconfermati i due precedenti Consiglieri di amministrazione.

In occasione della nomina del nuovo organo di controllo l'Assemblea ha deliberato che il compenso annuo lordo del Collegio venga ridotto del 10% rispetto al compenso massimo complessivo risultante in bilancio al 31 dicembre 2012, ferma restando la maggiorazione del 50% riconosciuta al Presidente del Collegio sindacale;

3. anche Società ferrovie Udine-Cividale srl non possiede partecipazioni in altre società. In occasione dell'assemblea convocata, al termine della prorogatio di 45 giorni, per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e per il rinnovo dell'organo sociale, è stata conferita la carica di Amministratore unico della società: è stata disposta la riduzione del 10% del compenso precedentemente fissato, determinando il compenso annuo lordo in euro 36.000,00, oltre al rimborso spese.

A seguito delle dimissioni del revisore unico in carica, rassegnate il 23 dicembre 2013, si è provveduto alla nomina del nuovo revisore dal 17 marzo 2014 con il medesimo compenso;

4. INSIEL spa non possiede partecipazioni in altre società. La riduzione dei compensi del Consiglio di amministrazione era già avvenuta con riferimento al Consiglio nominato nell'assemblea ordinaria del 27 giugno 2011 (euro 10.800,00 annui per i Consiglieri, gettone di presenza di euro 342,00). In data 3 luglio 2012 in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo, il compenso del Presidente era stato fissato a euro 88.000,00, ridotto a euro 79.200,00 per dichiarata rinuncia del 10% da parte del Presidente.

Il 3 aprile 2013 si è tenuta l'assemblea in cui vi è stata un'ulteriore rideterminazione dei compensi, stabilendo che ai Consiglieri spetti esclusivamente

un gettone di presenza di euro 500,00 e fissando a euro 79.200,00 il compenso del Presidente, oltre al rimborso spese.

Il rinnovo dell'organo amministrativo è avvenuto il 17 febbraio 2014: è stato fissato in tre il numero di componenti del Consiglio di amministrazione. Al Presidente spetta il compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 79.200,00, oltre il rimborso spese, nonché, per la carica di Amministratore delegato, euro 71.160,00, rispettando in tal modo complessivamente i limiti posti. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza di euro 260,00 da riversarsi all'Amministrazione regionale.

L'organo di controllo è stato rinnovato il 2 luglio 2013: il compenso annuo lordo non può superare il 90% di quanto corrisposto per l'esercizio 2012 e pertanto è stato fissato in complessivi euro 73.978,00. Il compenso lordo annuo per i sindaci effettivi è stato fissato in euro 21.137,00, con una maggiorazione di euro 10.567,00 per il Presidente del Collegio;

5. per quanto riguarda Agemont spa, la società, nel 2013 profondamente coinvolta in un riassetto istituzionale, non possiede partecipazioni totalitarie in altre società. Relativamente alla determinazione dei compensi degli amministratori, nell'assemblea del 24 dicembre 2010 gli importi erano stati già ridotti del 10% rispetto ai compensi riconosciuti ai precedenti organi. Nella medesima assemblea, anche i compensi spettanti al collegio sindacale erano stati stabiliti nelle misure minime previste dalle tariffe in vigore dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e ridotti del 10%. In occasione dell'assemblea del 9 luglio 2013 per il rinnovo delle cariche sociali, si è passati all'Amministratore unico, nominato fra i dirigenti di Friulia nell'ottica del completamento del processo di razionalizzazione della società. Il compenso è stato determinato in euro 1.000,00 lordi annui, oltre ai rimborsi per le spese vive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Relativamente alla determinazione dei compensi dei sindaci della società, è stato deliberato di rideterminarne i compensi, con una decurtazione del 10%;

6. con riferimento ad Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa, la società possiede partecipazioni totalitarie in altre società (MIDTravel srl, AFVG Security srl). Nell'assemblea ordinaria del 5 giugno 2012, si era già provveduto alla determinazione del compenso spettante agli amministratori applicando la riduzione prevista ai compensi precedentemente fissati. In occasione dell'assemblea del 18 aprile 2013, vi è stata un'ulteriore rideterminazione dei compensi, stabilendo per i Consiglieri esclusivamente il gettone di presenza di euro 260,00.

In relazione ai compensi spettanti al Collegio sindacale, gli stessi sono stabiliti nelle tariffe minime in vigore per i dottori commercialisti ed esperti contabili

ridotte del 10%.

Si osserva che, in un contesto di accertata riduzione della spesa in argomento, l'applicazione dei criteri individuati *ex novo* dalla Giunta regionale, ai fini della determinazione dei compensi delle società controllate in via diretta dalla Regione, non può che essere foriera di positivi effetti di contenimento e controllo della spesa medesima.

Nei prospetti che seguono, elaborati integrando i dati tratti dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia con le informazioni fornite dall'Amministrazione regionale in sede di risposta alla richiesta istruttoria della Sezione, viene offerto un dettaglio aggiornato dei compensi spettanti agli Amministratori delle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione²¹⁵.

²¹⁵A tale proposito si segnala che l'Amministrazione regionale, nella propria comunicazione Prot. n. 16472 di data 3.6.2014 in risposta alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione, non ha fornito alcuna evidenza in merito alla riduzione a euro 25.500,00, evidenziata nel sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", del compenso dell'Amministratore delegato della società Friuli Venezia Giulia Strade spa disposta, a decorrere dall'1.1.2013, dal Presidente della società con un proprio atto interno.

Dettaglio compensi spettanti agli Amministratori delle società partecipate in misura totalitaria

SOCIETA'	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	NOTE
		Assegnati nell'Assemblea del 29.4.2010		Assegnati nell'Assemblea del 24.6.2013	
ARES s.r.l.	Presidente	€ 10.000,00	Amministratore unico	€ 10.000,00	Il CdA fino al 24.6.2013 era composto da 3 componenti. In detta data è stato nominato un Amministratore unico della società e deliberato di non riconoscere al medesimo alcun rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio
	Vice Presidente	€ 5.000,00			
	Consigliere	€ 5.000,00			
	Valore gettone di presenza	€ 0,00			

SOCIETA'	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	NOTE
		Assegnati nell'Assemblea del 26.4.2010		Assegnati nell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2012		Assegnati nell'Assemblea di nomina del nuovo Presidente e AD scaduto il 31.12.2013	
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	Presidente	€ 15.000,00	Presidente	€ 12.750,00	Presidente	€ 12.750,00	Con propria disposizione interna il Presidente ha disposto la riduzione del compenso dell'AD a euro 25.500,00 annuali a decorrere dal 1.1.2013. A decorrere dal 9.9.2013 il nuovo CdA è composto da un Presidente che è anche Amministratore delegato e due consiglieri
	Amministratore delegato	€ 85.000,00	Amministratore delegato	€ 72.250,00	Amministratore delegato	€ 62.250,00	
	Consigliere	€ 12.000,00	Consigliere	solo gettone di presenza	Consigliere	solo gettone di presenza	
	Valore gettone di presenza	€ 0,00	valore gettone di presenza	€ 260,00	valore gettone di presenza	€ 260,00	

SOCIETA'	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	NOTE
		Assegnati nell'assemblea del 24.6.2010		Assegnati in occasione della nomina dell'Amministratore Unico al termine della proroga di 45 gg. decisa nell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2012	
SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL	Amministratore unico	€ 40.000,00	Amministratore unico	€ 36.000,00	Con l'assemblea del 9.9.2013 è stato nominato il nuovo Amministratore unico della Società

SOCIETA'	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	NOTE
		Assegnati nell'assemblea del 3.7.2012		Modificati nell'assemblea del 3.4.2013		Modificati in occasione del rinnovo dell'organo amministrativo del 17.2.2014	
INSIEL S.P.A.	Presidente	€ 88.000,00	Presidente	€ 79.200,00	Presidente	€ 79.200,00	Il Presidente in carica nel CdA del 1.10.2012 aveva dichiarato di voler rinunciare, con decorrenza dall'inizio del mandato, a parte del proprio compenso nella misura del 10%: il compenso risultava perciò ridotto a euro 79.200,00. Dal 5.9.2012 al 15.9.2013 è stato nominato (nomina regionale) un Direttore generale (con contratto a tempo determinato) il cui compenso semestrale è pari a euro 75.000,00. Con il CdA del 7.6.2013 uno dei quattro consiglieri ha rinunciato al proprio compenso
	Consigliere	€ 10.800,00	Consigliere	solo gettone di presenza	Amministratore delegato	€ 71.160,00	
	Valore gettone di presenza	€ 342,00	Valore gettone di presenza	€ 500,00	Consigliere	solo gettone di presenza	
	Deleghe	presenti ma non quantificate			Valore gettone di presenza	€ 260,00	

SOCIETA'	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	NOTE
		Assegnati nell'assemblea del 24.12.2010		Assegnati nell'assemblea del 9.7.2013	
AGEMONT SPA	Presidente	€ 32.400,00	Amministratore unico	€ 1.000,00	Con decorrenza 9.7.2013 è stato nominato un Amministratore unico della società
	Vice Presidente	€ 10.800,00			
	Consigliere	solo gettone di presenza			
	Valore gettone di presenza	€ 189,00			

SOCIETA'	INCARICO	COMPENSI	INCARICO	COMPENSI	NOTE
		Determinati nell'assemblea del 5.6.2012		Modifiche decorrenti dal 18.4.2013	
AEROPORTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	Presidente	€ 50.000,00			Il CdA ha determinato in euro 40.000 il valore delle deleghe attribuite. Dal 1.1.2000 è presente un Direttore generale (non di nomina regionale) il cui compenso non è stato evidenziato
	Vice Presidente	€ 35.000,00			
	Consigliere	€ 10.800,00	valore gettone di presenza	€ 260,00	
	Deleghe	€ 40.000,00			

Fonte: elaborazione dei dati tratti dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione FVG integrati con le informazioni comunicate dall'Amministrazione regionale in sede di risposta alla richiesta istruttoria

18.8.3 Riduzione della spesa per studi e incarichi di consulenza

L'articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, dispone che, al fine di valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, sia ridotta del 20% rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

Va segnalata a tal proposito la novità legislativa, introdotta dall'articolo 12, commi 23-25, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (finanziaria 2014), secondo cui la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione sopra indicata, e, per l'anno 2015, al 75% del predetto limite. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 23 non vengano rispettati, trova applicazione l'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, secondo il quale gli atti adottati in violazione delle disposizioni che dettano le riduzioni e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da euro 1.000 a 5.000, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale. Il centro unico di responsabilità amministrativa provvede all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione della spesa derivante dal conferimento degli studi e degli incarichi con procedura di spesa ordinaria.

In esito alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione in merito al raggiungimento del suesposto obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, attraverso l'evidenza delle risultanze contabili che attestino, per il 2013, l'avvenuta riduzione del 20% della spesa per studi e incarichi di consulenza rispetto alla media delle medesime spese del triennio 2007-2009, la Direzione centrale finanze ha trasmesso un prospetto riepilogativo, illustrante la situazione di chiusura dell'esercizio 2013 degli impegni relativi agli incarichi affidati, distinti per Direzioni centrali, e una nota del Segretariato generale, riguardante le misure adottate nel corso dell'esercizio 2013.

Dall'esame della documentazione trasmessa dall'Amministrazione emerge che gli impegni di spesa per incarichi del 2013 ammontano a complessivi euro 420.828,91, come

tali inferiori alla soglia di legge quantificata dall'Amministrazione in euro 1.593.156,22²¹⁶.

spesa per studi e incarichi di consulenza

2011	2012	Variazione % 2012/2011	2013	Variazione % 2013/2012	Variazione % 2013/2011
516.995,38	849.109,51	+ 64,24%	420.828,91	- 50,44%	- 18,60%

Fonte: dati trasmessi dalla Regione.

La tabella sopra esposta dimostra che il limite di spesa è stato ampiamente rispettato e che la spesa del 2013 è diminuita del 50,44% rispetto a quella del 2012 e del 18,60% rispetto a quella del 2011.

La Direzione centrale cultura è quella che riporta la somma più elevata di impegni per incarichi, pari a euro 142.327,00, seguita dalla Direzione centrale lavoro con euro 110.165,28.

Va peraltro considerato che il limite di spesa suddetto è stato individuato dall'amministrazione regionale con riferimento "alle tipologie di incarichi definite dalla delibera n. 6/2005 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti" e riguarda pertanto "gli incarichi di natura occasionale affidati a soggetti esterni, sia persone fisiche, ivi compresi i pubblici dipendenti, che giuridiche, nonché a soggetti privi di personalità giuridica". Esulano dal campo di applicazione della previsione normativa in argomento operata dalla Regione i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni professionali derivanti da adempimenti obbligatori per legge - qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Inoltre, in coerenza con quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo²¹⁷, l'Amministrazione considera che le risorse per l'affidamento degli incarichi di cui trattasi si riferiscono alle sole somme impegnate per le iniziative coperte interamente con fondi regionali: vanno pertanto esclusi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. La Giunta regionale inoltre ha ritenuto di non tener conto, ai fini del tetto di spesa consentito, delle previsioni della Protezione civile in quanto "coperte con fondi fuori bilancio e oggetto di apposito provvedimento".

²¹⁶ Si segnala, come già precisato in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2011, che le risorse quantificate per l'affidamento degli incarichi di cui trattasi si riferiscono alle sole somme impegnate per le iniziative coperte interamente con fondi regionali: vanno pertanto esclusi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. La Giunta regionale inoltre ha ritenuto di non tener conto, ai fini del tetto di spesa consentito, delle previsioni della Protezione civile in quanto "coperte con fondi fuori bilancio e oggetto di apposito provvedimento".

Si ribadisce che il limite di spesa introdotto dal comma 13 dell'art. 12 della l.r. n. 22/2010 si riferisce agli "incarichi di natura occasionale affidati a soggetti esterni, sia persone fisiche, ivi compresi i pubblici dipendenti, che giuridiche, nonché a soggetti privi di personalità giuridica". Esulano dal campo di applicazione della normativa in argomento i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni professionali derivanti da adempimenti obbligatori per legge - qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

²¹⁷ Il riferimento è alla deliberazione n. 7/CONTR/11 con la quale è stata fornita un'interpretazione dell'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 convertito, con modificazioni, nella legge n. 78/2010.

coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati²¹⁸. Infine l'Amministrazione non tiene conto, ai fini del tetto di spesa consentito, delle previsioni della Protezione civile in quanto coperte con fondi fuori bilancio e oggetto di apposito provvedimento.

18.8.4 Riduzione della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

L'articolo 12, comma 14, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, dispone che, per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015²¹⁹ la spesa annua per le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, sia ridotta del 20% rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del triennio 2007-2009.

Nella relazione allegata al giudizio di parificazione del rendiconto 2012 si era evidenziato come non esistesse nel sistema contabile regionale un codice identificativo delle spese, di cui al comma 14 suindicato, frammiste ad altre all'interno dei capitoli. Risultava pertanto necessaria l'emanazione di istruzioni operative per una uniforme individuazione delle fattispecie di spesa rilevanti da parte di tutti i soggetti interessati. L'atto regolamentare in materia è stato approvato con decreto del Presidente della Regione 21 febbraio 2014, n. 24, e si pone come revisione dell'istituto delle spese di rappresentanza. Il regolamento, che produrrà i propri effetti con l'esercizio 2014, costituisce lo strumento per migliorare la codifica del contenuto di dette spese, al fine di delineare il rigoroso rispetto dei principi e dei criteri che disciplinano tale tipologia.

In esito alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione in merito al raggiungimento del suesposto obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, attraverso l'evidenza delle risultanze contabili che attestino, per il 2013, l'avvenuta riduzione del 20% della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla media delle medesime spese del triennio 2007-2009, la Direzione centrale finanze ha trasmesso un prospetto riepilogativo, illustrante la situazione di chiusura dell'esercizio 2013 degli impegni relativi alle fattispecie di cui all'articolo 12, comma 14 citato, distinti per Direzioni centrali e per capitoli, e una nota del Segretariato generale, riguardante le misure adottate nel corso dell'esercizio 2013.

Dall'esame della documentazione trasmessa dall'Amministrazione emerge che gli

²¹⁸ Diversamente "il tetto di spesa per studi e consulenze non avrebbe la funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente, ma di ridurre tout court, le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente" (deliberazione Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo – n. 7/CONTR/22).

²¹⁹ L'estensione anche agli anni 2014 e 2015, rispetto al triennio originario, è stata effettuata con l.r. n. 23/2013, art. 12, c. 26, lett. a).

impegni di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza del 2013 ammontano a complessivi euro 1.260.904,92, come tali inferiori alla soglia di legge quantificata dall'Amministrazione in euro 1.783.633,77.

spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

2011	2012	Variazione % 2012/2011	2013	Variazione % 2013/2012	Variazione % 2013/2011
1.695.781,58	1.740.883,26	+ 2,66%	1.260.904,92	- 27,57%	- 25,64%

Fonte: dati trasmessi dalla Regione.

La tabella sopra esposta dimostra che il limite di spesa è stato rispettato e che la spesa del 2013 è diminuita del 27,57% rispetto a quella del 2012 e del 25,64% rispetto a quella del 2011.

L'Ufficio stampa è la struttura che riporta la somma più elevata (euro 613.717,58) di impegni per le spese in esame: si tratta in particolare del capitolo 404, afferente spese per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, e del capitolo 1563, relativo a spese per la stampa e la diffusione di bollettini, manifesti e giornali murali, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste e altre pubblicazioni nonché per la realizzazione e la diffusione di prodotti televisivi, fotografici e multimediali al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione. Per entrambi i capitoli l'impegno indicato nel prospetto trasmesso dalla Regione (rispettivamente euro 249.908,76 ed euro 363.808,82) e riferito alle fattispecie di cui al citato comma 14 corrisponde al dato complessivo degli impegni riportato in rendiconto.

18.8.5 Riduzione della spesa per missioni

Secondo l'articolo 12, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, per gli anni 2011, 2012 e 2013 le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare annuo non superiore a quello del 2009, ridotto del 10%.

In esito alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione in merito al raggiungimento del suesposto obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, attraverso l'evidenza delle risultanze contabili che attestino, per il 2013, l'esistenza di una spesa per missioni non superiore a quella del 2009, ridotta del 10%, la Direzione centrale finanze ha trasmesso una nota della Direzione centrale funzione pubblica, corredata da una tabella che riporta le spese di missione riferite alle annualità 2009, 2012 e 2013.

Dall'esame della documentazione trasmessa dall'Amministrazione emerge che la spesa è espressa con riferimento agli importi corrisposti per le missioni effettuate nelle

annualità considerate, anziché far riferimento alle somme impegnate. Tale criterio garantisce significatività e raffrontabilità rispetto alla spesa del 2009. Il totale della spesa relativa alle missioni interne ammonta a euro 573.967,10 mentre quella per missioni estere (al netto dell'indennità oraria e dell'indennità per il servizio estero a Bruxelles) ammonta a euro 66.571,20. Va altresì tenuto conto della spesa di teleticketing, pari a euro 542.128,27, non considerata fra le spese di missione per l'annualità 2012. Il totale della spesa, pari a euro 1.182.666,57, corrisponde a un calo del 33,20% rispetto alla spesa del 2009, che ammontava a euro 1.770.474,11.

spesa per missioni				
2009	2012	Variazione % 2012/2009	2013	Variazione % 2013/2009
1.770.474,11	1.381.784,91*	- 21,95%	1.182.666,57	- 33,20%

** il dato è rettificato rispetto a quello comunicato per la parificazione 2012 (€ 726.644,52), in quanto tiene conto anche della spesa di teleticketing.*

Fonte: dati trasmessi dalla Regione.

La tabella sopra esposta dimostra che il limite di spesa è stato rispettato e che la spesa del 2013 è inferiore del 33,20% rispetto a quella del 2009.

18.8.6 Divieto di stipula di contratti di sponsorizzazione

A seguito della richiesta istruttoria volta ad accertare, con riferimento all'esercizio 2013, il rispetto del divieto previsto dall'articolo 12, comma 15, della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22, in merito alla stipula di contratti di sponsorizzazione, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con propria nota Prot. n. 13455 del 7 maggio 2014, ha precisato che, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni e strutture dell'Amministrazione regionale, nel corso dell'esercizio 2013 non sono stati stipulati contratti di sponsorizzazione comportanti oneri per l'Amministrazione regionale²²⁰.

La medesima Direzione ha altresì specificato che, come comunicato dalla Direzione centrale ambiente ed energia con propria nota Prot. n. 9701 di data 27 marzo 2014, in data 23 aprile 2013 è stato stipulato il contratto di sponsorizzazione Prot. n. 14313 avente per oggetto "il finanziamento, la progettazione e l'esecuzione a cura e spese dello sponsor per l'esecuzione di opere di riduzione del rischio idraulico opere arginali del torrente Torre tratto tra la S.R. 252 e l'Autostrada A4 Venezia Trieste", che non comporta alcun onere per l'Amministrazione regionale: risulta pertanto confermato il rispetto dei

²²⁰ Si segnala che in sede di istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2012 era stato accertato, sulla base di quanto comunicato dalle Direzioni e strutture dell'Amministrazione regionale, il rispetto, nel 2012, dell'osservanza del divieto di stipula di contratti di sponsorizzazione.

principi di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010, come recepiti, nell'ordinamento regionale, dall'articolo 12, comma 15, della legge regionale n. 22/2010.

Si osserva che, ancorché l'anzidetta norma regionale ponga limitazioni in ordine alla generica "stipula" dei contratti in argomento, prescindendo da qualunque valutazione in merito agli eventuali oneri derivanti da detta attività contrattuale, il tenore della prescrizione del comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale n. 22/2010 va letto alla luce dei contenimenti disposti dal citato articolo 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" del decreto legge n. 78/2010, di cui la disposizione regionale costituisce recepimento, che, al comma 9, introduce l'esplicito divieto per le amministrazioni pubbliche di effettuare spese per sponsorizzazioni. In via generale, non si ritiene pertanto a priori censurabile la stipula di contratti di sponsorizzazione "a costo zero" ove l'Amministrazione regionale, come nel caso di specie, ricopra la posizione di *sponsee*²²¹. Detta interpretazione risulta viepiù attinente anche alla luce della modifica introdotta a opera dell'articolo 12, comma 26, lettera b) della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 che, a decorrere dal 2014, ha specificatamente posto il divieto, in capo alla Regione e agli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, di "effettuare spese per sponsorizzazioni".

18.8.7 Acquisti a mezzo convenzioni CONSIP e attivazione centrali di committenza

Il legislatore nazionale, nel corso del 2012, è più volte intervenuto su diversi aspetti concernenti l'attività contrattualistica della Pubblica Amministrazione rendendo necessario, tra l'altro, un adeguamento delle disposizioni regionali in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione regionale.

Il quadro normativo di riferimento in materia di acquisti e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche è delineato dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (modifiche che decorrono dal 1° gennaio 2013). Detto comma dispone in particolare che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450²²², della legge 27

²²¹ In merito alla tematica delle sponsorizzazioni si veda quanto affermato dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – parere 23.12.2010, n. 1076.

²²² Ai sensi del citato comma 449 le amministrazioni regionali hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni-quadro e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto "ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti".

Il comma 450 della legge 27.12.2006, inoltre, prevede che le amministrazioni regionali, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, "sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici [...] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative

dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...], relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopraindicati". Viene altresì fatta salva la facoltà delle Amministrazioni di procedere ad affidamenti, nell'ambito delle citate categorie merceologiche, anche al di fuori delle descritte modalità, "a condizione che gli stessi [affidamenti] conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, che prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali". In quest'ultima casistica è inoltre previsto che i contratti vadano sottoposti a condizione risolutiva dando la possibilità al contraente di adeguarsi ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni economiche di maggior favore.

A seguito della richiesta istruttoria volta ad attestare il ricorso, nell'esercizio 2013, a convenzioni quadro CONSIP per l'acquisto di beni e servizi strumentali nonché l'attivazione di "centrali regionali di committenza" (con evidenza, per quest'ultima casistica, del valore complessivo degli eventuali acquisti operati), la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con propria nota Prot. n. 12964 del 29 aprile 2014, ha precisato le misure adottate dalla Regione al fine del ricorso a convenzioni quadro Consip per l'acquisto di beni e servizi strumentali nei termini che seguono.

Le nuove disposizioni introdotte dal legislatore nazionale²²³ concernenti, in generale, l'obbligo di utilizzare come modalità ordinaria per l'acquisizione di beni e servizi, gli strumenti di acquisto centralizzato, hanno reso necessario un adeguamento della normativa regionale in materia. In particolare, con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2013, n. 32/Pres. sono state approvate alcune disposizioni che hanno modificato sia il D.P.Reg. 5 ottobre 2010 n. 216 afferente il "Regolamento per

procedure".

²²³ Il riferimento è in particolare alle disposizioni di cui all'art. 7 del d.l. 7.5.2012 n. 52, convertito nella legge 6.7.2012 n. 94, e all'art. 1 del d.l. 6.7.2012 n. 95, convertito nella legge 7.8.2012 n. 135, nonché alle disposizioni dell'art. 1, commi 149 e seguenti, della legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013).

l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell'Amministrazione regionale", sia il D.P.Reg. 29 luglio 2009 n. 214 avente ad oggetto il "Regolamento concernente criteri e modalità per l'espressione della valutazione di congruità economica e tecnica e dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale".

Il Segretariato generale presso la Presidenza della Regione, nel dare atto, con propria nota Prot. n. 4221 del 28 marzo 2014, dell'emissione della Circolare n. 2 di data 1° marzo 2013 avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2013, n. 32. Modifiche al regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi", esplicitativa delle modifiche normative intervenute alle disposizioni regolamentari summenzionate, ha altresì comunicato che tra i provvedimenti modificati ai fini dell'adeguamento al mutato quadro normativo di riferimento, compare il regolamento adottato con D.P.Reg. 10 luglio 2012 n. 150/Pres. concernente l'esecuzione, a cura del Segretariato medesimo, delle spese di funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena. Detto regolamento è stato sostituito dalle prescrizioni introdotte con il D.P.Reg. 16 aprile 2013 n. 81/Pres. allineate ai nuovi principi che disciplinano gli approvvigionamenti.

Per quanto concerne i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, ha sottolineato che sono state emanate le seguenti deliberazioni concernenti l'adesione a convenzioni Consip:

- Deliberazione n. 321 del 6 marzo 2013²²⁴ avente per oggetto "LR 21/2007, POG per l'esercizio 2013 e L. 488/1999. Direttive per l'azione amministrativa concernenti condizioni e modalità per l'affidamento congiunto da parte del Servizio provveditorato e servizi generali - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - e del Servizio gestione patrimonio immobiliare - Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione - dell'appalto integrato dei servizi di 'facility management' n. 3 - lotto 3 - convenzione consip";
- Deliberazione n. 1492 del 30.8.2012 avente per oggetto "Direttive per l'azione amministrativa concernenti condizioni e modalità per l'affidamento congiunto da parte del Servizio gestione patrimonio immobiliare - Direzione centrale

²²⁴ Va peraltro segnalato che la presente deliberazione si è perfezionata in data successiva all'adesione alla convenzione Consip avvenuta in data 1 marzo 2013, in considerazione della scadenza dei contratti affidati in via d'urgenza per il periodo 21.1.2013-28.2.2013 al fine di garantire senza soluzione di continuità la prestazione dei servizi, ed è finalizzata a prendere atto e condividere le modalità seguite dagli uffici ai fini dell'adesione in argomento.

finanze, patrimonio e programmazione e Servizio provveditorato e servizi generali - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme del servizio energia e dei servizi connessi per le pp.aa. mediante adesione alla convenzione consip denominata 'sie 2' ai sensi dell'art 26, L. 488/1999 e dell'art 58, L. 388/2000”;

- Deliberazione n. 1053 del 8.6.2012 avente per oggetto” LR 23/2007, POG per l'esercizio 2012 e L. 488/1999. Direttive per l'azione amministrativa concernenti condizioni e modalità per l'affidamento congiunto da parte del Servizio provveditorato e servizi generali - Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme e del Servizio gestione patrimonio immobiliare - Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione dell'appalto integrato dei servizi di "facility management" per la sede di rappresentanza dell'ufficio di gabinetto di Roma”.

In merito alle suddette deliberazioni la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, con propria nota Prot. n. 11322 di data 14 aprile 2014, ha specificato che il ricorso allo strumento dei provvedimenti giuntali si è reso necessario in quanto le adesioni alle convenzioni indicate coinvolgevano congiuntamente i servizi di due diverse Direzioni regionali. Nell'ambito della medesima comunicazione, la citata Direzione centrale ha altresì puntualizzato che le suelencate fattispecie non esauriscono i casi di ricorso allo strumento delle convenzioni Consip, nel corso del 2013, da parte del Servizio provveditorato: quest'ultimo infatti vi fa ordinariamente e frequentemente ricorso essendo a ciò autorizzato da decreti a contrarre a firma del dirigente competente. L'utilizzo delle convenzioni Consip è stato peraltro sempre garantito nei casi previsti dall'articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 95/2012, con riferimento alle categorie merceologiche previste dalla medesima norma.

Per quanto attiene l'attivazione delle centrali regionali di committenza, la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, ha fatto presente, per quanto di competenza, che nel corso del 2013 tali strutture non risultano essere state attivate.

Nell'ambito della ricognizione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale, si segnala infine che la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, con propria nota Prot. n. 8086 di data 16.4.2014, ha comunicato di non aver adottato misure specifiche al fine del ricorso a convenzioni quadro Consip; peraltro, a seguito del disposto del comma 3, dell'articolo 10 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento del bilancio 2012) l'adesione alle procedure centralizzate risulta obbligatoria per tutti gli Enti del Servizio sanitario regionale. A tale proposito si osserva che le linee per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno

2013, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2271/2012, hanno evidenziato il consolidamento della funzione di centrale d'acquisto e di committenza di beni e servizi per gli enti del Servizio sanitario regionale in capo al Dipartimento Servizi Condivisi. La citata Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia ha infine comunicato che, per l'esercizio 2013, il valore provvisorio degli acquisti operati dal predetto Dipartimento Servizi Condivisi per gli enti del Servizio sanitario regionale ammonta a euro 86.794.497,34.

Si segnala infine che, in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto per l'esercizio 2013, è stato rilevato a carico del capitolo di spesa 6349, con riferimento a un ordinativo secondario di spesa inerente l'acquisto di un notebook e di una docking station da destinare alle esigenze del S.I.AGRI.FVG, quanto segue: "dalla documentazione esaminata non sono rinvenibili informazioni in merito alle procedure poste in essere per verificare se, per i beni in argomento, era attiva una convenzione stipulata da Consip s.p.a. e, più in generale, per verificare l'esistenza di altri operatori. Seppur l'adesione alle convenzioni citate non sia obbligatoria, l'acquisto attraverso il mercato elettronico presuppone l'utilizzo delle predette convenzioni, ove presenti, quali parametri di prezzo-qualità. Secondo quanto specificato con la circolare n. 2 dell'1.3.2013 emanata dal Segretariato generale della Regione, inoltre, l'acquisizione di beni o servizi attraverso il mercato elettronico prevede comunque un confronto concorrenziale nel rispetto dei principi - enunciati al comma 2, dell'art. 1 del D.P.Reg. 5 ottobre 2010, n. 216/Pres. - di trasparenza, rotazione, non discriminazione, concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici: principi che devono orientare l'azione amministrativa nell'acquisizione di beni e servizi, anche nel caso di affidamento diretto a un determinato contraente. La citata circolare n. 2/2013 prevede la verifica della sopravvenienza di nuove convenzioni Consip con condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione regionale "anche nella fase immediatamente precedente alla stipula del contratto" e, nel caso di verifica positiva, l'astensione dalla stipula ovvero il recesso dal contratto già stipulato previa valutazione dei costi/benefici".

18.8.8 Adozione di misure di pubblicità e trasparenza dell'azione regionale

Il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, emanato in attuazione del comma 35, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha provveduto a un riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Detto decreto legislativo, entrato in vigore il 20 aprile 2013, si applica (ai sensi dell'articolo 11) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo restando quanto previsto dal quarto comma

dell'articolo 49, in merito alla possibilità, per le regioni a statuto speciale, di individuare "forme e modalità di applicazione" del decreto medesimo in relazione alla peculiarità dei propri ordinamenti.

La Regione, nelle more del suddetto riordino della disciplina previsto dalla legge n. 190/2012, aveva provveduto a conformarsi alle norme statali sull'amministrazione aperta, secondo i dettami dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83²²⁵ convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, attraverso l'articolo 12, commi dal 26 al 41, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 27 (legge finanziaria 2013).

Alla luce dell'evoluzione in itinere del quadro normativo nazionale, la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione, con propria Circolare n. 20 di data 27 dicembre 2012, aveva altresì provveduto a fornire alcune prime indicazioni volte a chiarire le modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, anche alla luce dell'introduzione dell'applicativo "Amministrazione aperta"²²⁶ predisposto per il trattamento informatico delle informazioni oggetto di pubblicazione.

Va segnalato che i predetti commi dal 26 al 41 dell'articolo 12 della legge regionale n. 27/2012, operativi a decorrere dal 1° gennaio 2013, in conseguenza e a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013 (ovvero dal 20 aprile 2013) hanno trovato applicazione limitatamente alle disposizioni coerenti con il medesimo decreto. Gli stessi commi sono stati successivamente abrogati, ad opera dell'articolo 7 della legge regionale 17 aprile 2014 n. 7 "Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo", per motivi di chiarezza interpretativa della disciplina regionale.

In esito alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione con riferimento alle misure adottate dalla Regione, in via legislativa o amministrativa, al fine dell'attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, anche alla luce di quanto previsto per le regioni autonome dall'articolo 49, quarto comma, del predetto decreto legislativo, la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con propria nota Prot. n. 15956 di data 28 maggio 2014, ha fatto presente che gli adempimenti e gli atti posti in essere dalla Regione risultano quelli comunicati dall'Ufficio del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale con propria nota Prot. n. 1184 di data 26 maggio 2014 di cui si dà contezza nel prosieguo.

²²⁵ Il citato articolo 18 è stato abrogato dall'articolo 53, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

²²⁶ L'applicativo "Amministrazione aperta", predisposto ai fini dell'adempimento agli obblighi di informazione e pubblicità preesistenti al decreto legislativo n. 33/2013, è stato successivamente oggetto di implementazione e adeguamento a seguito delle nuove disposizioni introdotte in materia e trova attualmente riscontro nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.

In primo luogo la Circolare n. 5 del 25 luglio 2013 con la quale il Segretariato generale ha fornito alcune indicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal combinato disposto delle norme regionali di cui alla legge regionale n. 27/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013, in vista di una successiva valutazione complessiva dei sistemi e delle procedure inerenti la trasparenza conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013, anche in considerazione del riconoscimento della potestà regionale di garantire ulteriori livelli di tutela nell'ambito della propria competenza.

Successivamente l'articolo 5 del D.P.Reg. 5 settembre 2013 n. 0161/Pres. che ha modificato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. introducendo, in particolare, l'articolo 7-ter con il quale viene istituita la "Direzione generale". Il secondo comma del predetto articolo 7-ter prevede che presso la Direzione generale opera il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 43 del Decreto legislativo n. 33/2013 e all'articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012. Detta previsione è stata confermata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 con la quale è stata approvata l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali (articolo 1, comma 4 della declaratoria).

Nell'ambito delle misure organizzative adottate dalla Regione, si segnala che con deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 27 settembre 2013 è stato conferito l'incarico di Direttore centrale per particolari funzioni, a decorrere dal 7 ottobre 2013 e fino al 31 dicembre 2014, ed è stato altresì specificato che il medesimo Direttore centrale assume il ruolo di responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012 e all'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013²²⁷. Con decreti del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, nn. 2294 e 2295 di data 9 ottobre 2013, inoltre, è stata assegnata al medesimo Responsabile una dotazione pari a due unità di personale alle dirette dipendenze dello stesso. Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 2495 di data 27 dicembre 2013 è stata istituita,

²²⁷ L'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza [...] e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

presso la Direzione generale, la posizione organizzativa "attività di supporto in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione" il cui incarico è stato conferito con successivo decreto del Direttore generale sostituito in data 30 gennaio 2014.

L'attività del 2014 ha visto la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 147 del 31 gennaio 2014, approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione della Regione FVG 2013-2016 del quale fa parte integrante ed essenziale il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità²²⁸. Quest'ultimo è un documento autonomo, sotto il profilo dell'elaborazione e dell'iter di approvazione, che è stato portato all'attenzione della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni. Il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale ha puntualizzato che il Programma in argomento è stato preceduto da un ampio coinvolgimento e da una costante collaborazione degli uffici regionali per l'attività di rilevazione e di valutazione dei rischi e ha ottenuto altresì il parere favorevole dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV)²²⁹. Il documento è stato infine trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale²³⁰.

Considerata la natura, le funzioni e i compiti degli Enti regionali, caratterizzate dalle forme di autonomia rispetto all'Amministrazione regionale, previste dalle rispettive normative istitutive e secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 146 del 31 gennaio 2014, ha ritenuto di individuare, nei rispettivi dirigenti apicali (direttori), i responsabili della trasparenza e della prevenzione della corruzione dei seguenti Enti regionali: ERSAs, Ente tutela pesca e ARDISS. Inoltre, con la circolare n. 1 del 30 aprile 2014 è stato

²²⁸ Si osserva che Il documento guida per l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è l'allegato 1 "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" alla deliberazione CIVIT n. 50/2013, nella sua versione corretta (settembre 2013). Detto allegato, integrato con la previsione delle strutture regionali competenti alla pubblicazione e responsabili dei documenti pubblicati, fa parte integrante del Programma di cui trattasi e dà conto degli obblighi, di cui al decreto legislativo n. 33/2013, a carico dell'Amministrazione regionale.

²²⁹ L'amministrazione regionale è dotata di un Organismo indipendente di valutazione (OIV), previsto dal d.lgs. n. 150/2009 e dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, nominato dalla Giunta regionale. All'OIV spetta, tra gli altri, il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009 e dell'art. 6, comma 6, lett. g), della legge regionale n. 16/2010 nonché della delibera dell'ANAC n. 50 del 2013.

²³⁰ Si segnala che all'interno del programma triennale per la trasparenza e l'integrità approvato dalla Giunta regionale è riportata una nota emanata dall'ANAC a seguito dell'esame effettuato con riferimento al sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, in merito agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013. In relazione alle osservazioni dell'Autorità anticorruzione, l'OIV ha provveduto, con propria comunicazione anch'essa riportata nel predetto programma triennale, a dare riscontro delle misure adottate e dell'attività in itinere ai fini dell'adeguamento del sito alla normativa di riferimento. La predetta corrispondenza si presta a offrire una visione del grado di adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, da parte dell'Amministrazione regionale, al termine dell'esercizio 2013.

delineato e chiarito l'ambito (soggettivo e oggettivo) di applicazione delle regole di trasparenza e degli obblighi di pubblicazione di cui alla legge n. 190/2012 e al decreto legislativo n. 33/2013, con particolare riferimento agli enti e ai soggetti di diritto privato controllati, partecipati, finanziati e vigilati da pubbliche amministrazioni. La Circolare in argomento ha specificato che "ai fini di una corretta applicazione delle nuove disposizioni di legge, in linea con la generale impostazione della legislazione anticorruzione, è da ritenere che tra i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza vadano inclusi gli enti pubblici economici e tutti gli altri soggetti privati, che, al di là della loro veste giuridica, svolgano attività di 'pubblico interesse'".

Sotto il profilo gestionale, il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione dell'Amministrazione regionale ha fatto presente che, sulla rete intranet regionale, sono a disposizione di tutte le strutture organizzative programmi e applicativi appositamente predisposti ai fini degli specifici adempimenti inerenti la trasparenza: in numerose occasioni sono state impartite istruzioni sul loro utilizzo mediante posta elettronica.

Il medesimo responsabile ha infine incidentalmente segnalato che con deliberazione della Giunta regionale n. 2421 del 20 dicembre 2013, cui è seguito il D.P.Reg. n. 3/Pres. del 13 gennaio 2014, è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, debitamente portato a conoscenza di tutto il personale, le cui previsioni integrano e specificano il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Dagli elementi suesposti emerge che la Regione, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013 in un primo tempo, ovvero per il periodo necessario a porre in essere una valutazione complessiva dei sistemi e delle procedure orientate alla trasparenza introdotti dal legislatore nazionale, ha continuato ad applicare le disposizioni regionali introdotte in ottemperanza all'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n. 134) laddove coerenti con il decreto legislativo n. 33/2013. In seconda battuta il legislatore regionale, con la definitiva abrogazione delle anzidette disposizioni regionali, avvenuta nel 2014, ha ritenuto di ricondurre la disciplina inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni nel perimetro delle norme statali di cui al citato decreto legislativo n. 33/2013.

Si segnala che nell'ambito della dichiarazione di affidabilità del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 sono state riscontrate alcune incompletezze nella pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione in relazione alle operazioni che interessano i capitoli di spesa 7911 e 8469. In particolare con riferimento al capitolo 7911, nei confronti di alcuni decreti di impegno di spesa inerenti il conferimento di

incarichi a esperti nell'ambito del progetto CHERPLAN - Enhancement of cultural heritage through environmental planning and management - finanziato dal Programma di cooperazione transnazionale "Europa Sud Orientale" 2007 – 2013, è stata rilevata la mancata pubblicazione di informazioni quali: il responsabile del procedimento, la procedura di individuazione del soggetto incaricato, il link che rinvia al curriculum vitae del destinatario. Per quanto attiene invece il capitolo 8469, nei confronti di un decreto di rideterminazione del saldo di un contributo concesso a un Comune a sostegno delle attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare nonché sulla valorizzazione sociale della maternità e della paternità, è stata evidenziata la mancata pubblicazione dell'atto. Al riguardo è stato osservato che "se dal punto di vista formale il decreto di impegno in esame non è qualificabile quale "atto di concessione di contributo", dal punto di vista sostanziale la successiva rideterminazione di un contributo in misura maggiore rispetto all'importo già quantificato in sede di approvazione della rendicontazione della spesa - ancorché derivante da un'inesattezza generata dall'utilizzo di un'errata base di calcolo - con conseguente impiego di risorse "aggiuntive" del bilancio regionale (seppur, nel caso in esame, di importo decisamente contenuto), parrebbe configurarsi nella sostanza, considerate le finalità della normativa sulla trasparenza, quale ulteriore concessione e pertanto risulterebbe meritevole di pubblicazione e diffusione ai sensi della vigente normativa sulla pubblicità degli atti".

19. Il conto del patrimonio

19.1 Struttura e composizione del conto generale del patrimonio

Il conto generale del patrimonio della Regione Friuli Venezia Giulia è costituito dalla nota preliminare che fornisce una rappresentazione sintetica delle risultanze della gestione patrimoniale, dalla sezione I “conti generali”, dalla sezione II “dimostrazione dei punti di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio e il conto del patrimonio”, dalla sezione III “conto generale riassuntivo delle rendite e delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali” e dagli allegati di dettaglio dei conti generali.

Il risultato della gestione patrimoniale in un esercizio è pari alla differenza tra il totale delle attività e il totale delle passività, denominata “sostanza netta patrimoniale”. Le attività si distinguono in finanziarie, disponibili e non disponibili, le passività in finanziarie e diverse; la descrizione delle singole voci è articolata in appositi conti generali. Le sezioni che compongono il conto generale del patrimonio hanno l'obiettivo di analizzare l'evoluzione della sostanza netta patrimoniale rispetto all'esercizio precedente.

La sezione I descrive il contenuto dei seguenti conti generali:

- Conto generale delle attività e passività finanziarie;
- Conto generale dei beni immobili, mobili, crediti, titoli di credito e altre attività disponibili;
- Conto generale dei beni destinati ai servizi della regione ed altre attività non disponibili;
- Conto generale delle passività diverse;

Per ogni conto generale è esposta la consistenza iniziale, le variazioni dell'esercizio e la consistenza finale di ciascuna voce, la cui dimostrazione analitica è demandata agli allegati.

La sezione II espone la variazione patrimoniale derivante dalla gestione di competenza del bilancio riconducibile agli accertamenti e agli impegni di competenza depurati da entrate e spese che hanno generato variazioni dello stesso importo e di segno opposto nei conti generali delle attività disponibili e indisponibili e delle passività diverse. Le entrate relative a operazioni permutative all'interno del conto del patrimonio si riferiscono a variazioni patrimoniali negative per diminuzioni di attività (alienazioni e rimborsi crediti) e aumento di passività (accensione prestiti). Le spese relative a operazioni permutative all'interno del conto del patrimonio si riferiscono a variazioni patrimoniali positive per aumenti di attività (acquisizioni) e diminuzioni di passività (rimborso di prestiti e reiscrizione in bilancio di residui perenti).

La sezione III riassume in maniera sistematica la variazione totale del patrimonio nelle componenti che concorrono alla sua determinazione: la gestione del bilancio di competenza (già oggetto di analisi nella sezione II), le risultanze della gestione dei residui di bilancio (aumenti e riduzioni di residui attivi e passivi) e la gestione del patrimonio non finanziario che accoglie tutte le variazioni dei conti generali che non si elidono con le risultanze finanziarie.

19.1.1 I conti generali. Raffronto con i principi di un bilancio economico patrimoniale.

In altro capitolo di questa relazione sono state esaminate le caratteristiche dell'ordinamento contabile della Regione alla vigilia dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. In ossequio alla stessa logica espositiva, si ravvisa l'opportunità di riproporre in questa sede anche l'illustrazione della struttura del conto del patrimonio regionale in rapporto ai principi di un bilancio economico patrimoniale, già elaborata nella relazione allegata alla deliberazione di parificazione del rendiconto 2012.

I conti generali forniscono una rappresentazione sistematica delle attività e passività e ne esprimono le dinamiche dell'esercizio riconducibili alle variazioni in aumento e diminuzione rispetto alla consistenza iniziale. Con riferimento alle attività, la classificazione operata dai conti generali si riferisce ai risultati della gestione finanziaria del bilancio, ai beni durevoli disponibili e indisponibili, alle disponibilità derivanti da crediti e titoli di credito. Le passività esposte nei conti generali si riferiscono ai debiti e ai residui passivi perenti. Di seguito si riporta l'articolazione del conto del patrimonio regionale, evidenziando gli scostamenti che si configurano rispetto alle corrispondenti rappresentazioni che si rinvencono in un documento rilasciato in un regime di contabilità economico patrimoniale.

Il conto generale delle attività e passività finanziarie

Espone le risultanze della gestione finanziaria del bilancio ed è costituito dal fondo cassa e dai residui attivi per le attività e dai residui passivi e trasferimenti per le passività. La variazione dell'esercizio è costituita dall'avanzo finanziario complessivo dell'esercizio e contiene entrate e spese derivanti rispettivamente da diminuzioni e aumenti degli elementi patrimoniali presenti negli altri conti generali.

Il saldo dell'esercizio è pari al risultato di amministrazione, ma non tiene conto delle circostanze che ne condizionano l'effettiva realizzazione, ricollegabili ai residui attivi di dubbia esigibilità²³¹.

²³¹ Con riferimento all'ordinamento contabile degli enti locali il legislatore ha recentemente posto l'attenzione sul tema della realizzabilità dei residui di remota provenienza, in particolare l'art.6, c.17, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone l'iscrizione, nel bilancio di previsione e a partire dall'esercizio finanziario 2012, di un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25%

Tali situazioni, non rinvenibili nel conto del patrimonio, dovrebbero comportare rettifiche del valore delle attività dell'esercizio. Con riferimento ai crediti di dubbia esigibilità, pare opportuno ricordare che lo stato patrimoniale di un bilancio economico patrimoniale espone i crediti al valore presunto di realizzo, tramite l'iscrizione di un fondo svalutazione crediti a diretta rettifica del valore nominale per tener conto delle previste perdite per inesigibilità. Il principio contabile nazionale n. 15 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), stabilisce che il fondo svalutazione deve essere sufficiente per coprire le perdite per: a) situazioni di inesigibilità già manifestatesi alla data di redazione del bilancio (nel caso di debitori falliti, irreperibili ecc.); b) altre inesigibilità non ancora manifestatesi, ma latenti o temute.

Il conto generale delle attività disponibili

Le evidenze del conto delle attività disponibili si riferiscono ai beni immobili disponibili, beni mobili disponibili, crediti vari (crediti verso lo Stato pari al valore residuo dei mutui a carico dello Stato stipulati dalla Regione e crediti per anticipazioni) e titoli di credito.

I **beni immobili disponibili** sono descritti negli allegati e distinti per singola provincia, con l'indicazione del singolo bene e del Comune di pertinenza. Tra le variazioni dell'esercizio si segnalano gli aggiornamenti di valore e i trasferimenti non onerosi che non derivano dalla gestione finanziaria del bilancio (accertamenti/impegni). Tuttavia vi sono elementi che non garantiscono un'adeguata rappresentazione della consistenza effettiva. A tal proposito si rileva la mancata rappresentazione della natura di tali immobili per classi omogenee. Ciò non consente un'adeguata individuazione e valutazione di quei beni per natura propensi a un utilizzo virtuoso, al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare e generare redditività. Inoltre la Sezione ha rilevato, nei propri referti, discrasie temporali tra gli eventi modificativi della consistenza e la correlata iscrizione nel conto del patrimonio, avvenuta in esercizi successivi a quelli in cui sono maturati i presupposti giuridici per l'iscrizione contabile.

Con riferimento all'attendibilità delle valutazioni si consideri che l'effettivo valore dei beni è inficiato dalla mancata rilevazione degli ammortamenti. L'ammortamento ripartisce il costo tra gli esercizi della vita utile stimata del bene in base al criterio di competenza economica e confluisce nel fondo ammortamento a rettifica del valore residuo del bene patrimoniale. Inoltre non risultano evidenziate, a incremento del valore del bene, le spese per manutenzioni straordinarie dell'esercizio che comportano un aumento significativo della vita utile del bene.

dei residui attivi riportati ai titoli I e III dell'entrata aventi anzianità superiore a 5 anni.

I beni mobili disponibili non sono presenti.

I crediti verso lo Stato si riferiscono ai mutui stipulati dalla Regione ma rimborsati dallo Stato, pertanto al debito derivante dalla stipula e iscritto tra le passività corrisponde uguale credito verso lo Stato per il rimborso delle quote di ammortamento.

I crediti esistenti a fronte di anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 75/1982, dell'art. 11, c. 1, lett. b) della L.R. n. 22/1985 e dell'art. 1, della L.R. n. 52/1988, sono iscritti separatamente tra le attività. Il valore residuo è articolato per anno di rimborso e non è ricompreso tra i residui attivi di cui al conto generale delle attività e passività finanziarie.

I titoli obbligazionari sono obbligazioni emesse da istituti di credito. Le variazioni si riferiscono ad aumenti per nuovi acquisti e diminuzioni per rimborso alla scadenza. Le variazioni in diminuzione sono rilevate nell'esercizio di scadenza indipendentemente dall'effettiva riscossione che può avvenire nell'esercizio successivo. La Sezione in alcuni casi ha rilevato che nonostante siano presenti i relativi accertamenti, i rimborsi sono ricompresi nella gestione del patrimonio non finanziario e non tra le variazioni permutative.

Le partecipazioni societarie sono costituite da partecipazioni azionarie e non azionarie. Il valore dell'esercizio è determinato applicando al patrimonio netto risultante nel bilancio della partecipata la percentuale di partecipazione. Con tale metodo le variazioni dell'esercizio sono costituite dalla frazione di pertinenza delle variazioni delle componenti del patrimonio netto. Gli allegati relativi alla movimentazione delle partecipazioni rilevano le variazioni in aumento, per acquisti/conferimenti e rivalutazioni, e variazioni in diminuzione per vendite/conferimenti e per svalutazioni. Le variazioni che trovano riscontro nel conto del bilancio si riferiscono ad aumenti per sottoscrizioni a titolo oneroso o a ricapitalizzazioni per perdite, e diminuzioni per cessione della quota di possesso e distribuzione di dividendi. La consistenza dell'esercizio non comprende le variazioni verificatesi nell'esercizio successivamente all'approvazione dei bilanci, per le chiusure al 30 giugno, o riferite a bilanci chiusi al 31 dicembre non ancora approvati.

Nelle relazioni sui rendiconti generali degli esercizi precedenti, la Sezione ha rilevato che la rappresentazione esposta non consente di differenziare con chiarezza gli eventi sottostanti le variazioni, con riferimento alla natura e alle relazioni finanziarie. Tra gli eventi più rilevanti che comportano un'effettiva variazione delle risultanze patrimoniali non sempre risultano individuabili le quote di pertinenza dei risultati economici di esercizio, e, tra le variazioni finanziarie più significative, non sono distinguibili le nuove sottoscrizioni, le ricapitalizzazioni per perdite e l'incasso di dividendi.

Con riferimento alle differenti date di redazione del bilancio delle partecipate (30

giugno e 31 dicembre) sarebbe opportuno, per i bilanci chiusi al 31 dicembre e non ancora approvati, rilevare le diminuzioni di valore di natura non finanziaria (ad esempio il risultato economico) presenti nei bilanci redatti dagli amministratori in corso di approvazione da parte dell'assemblea. Ciò comporta lo stanziamento di un fondo rischi per perdite di competenza dell'esercizio, aventi esistenza certa, ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare in quanto manca l'approvazione del bilancio.

Il conto generale delle attività non disponibili

Rileva le variazioni patrimoniali relative alle attività non disponibili, rappresentate da beni immobili e beni mobili.

I beni immobili indisponibili sono rappresentati allo stesso modo dei beni disponibili, ai quali si rimanda.

I beni mobili disponibili presentano dei valori non significativi rispetto alle attività patrimoniali complessive e sono analizzati nell'apposito allegato che riporta le variazioni avvenute nei registri di carico e scarico. Valgono le considerazioni esposte sulla mancata rilevazione degli ammortamenti.

Il conto generale delle passività diverse

Le passività diverse rappresentano le passività patrimoniali e sono costituite dai debiti e dai residui passivi perenti.

I mutui passivi con oneri a carico della Regione rappresentano il valore residuo dei mutui passivi a carico della Regione. Le variazioni, di natura finanziaria, si riferiscono ad aumenti riconducibili ad accertamenti per nuove accensioni e diminuzioni riferibili ad impegni per rimborsi in conto capitale.

I mutui passivi con oneri a carico dello Stato non incidono sul patrimonio in quanto sono rimborsati dallo Stato, pertanto il valore residuo è rilevato per il medesimo importo tra i crediti verso lo Stato.

Il debito derivante dall'emissione di **buoni ordinari regionali** è alimentato da aumenti riconducibili ad accertamenti per nuove emissioni e diminuzioni per restituzione delle quote in conto capitale.

Il valore dei **residui passivi perenti** è generato da aumenti derivanti dall'eliminazione dei residui passivi del conto del bilancio e da diminuzioni per reiscrizioni e cancellazioni. Queste ultime non corrispondono a variazioni finanziarie nel conto di bilancio e apportano un miglioramento effettivo alla sostanza patrimoniale netta.

Considerazioni sulle passività potenziali

I principi contabili nazionali dell'Organismo Italiano di Contabilità stabiliscono che i

fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire passività certe o probabili non ancora definiti nell'ammontare o nella data di estinzione.²³² Tali accantonamenti sono quindi di due tipi: a) costi, spese e perdite di competenza dell'esercizio in corso per obbligazioni già assunte alla data di bilancio ma non ancora definiti nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, b) passività potenziali derivanti da situazioni esistenti alla data di bilancio, caratterizzate da uno stato di incertezza, le quali, al verificarsi di eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita.

In relazione al bilancio degli enti locali, l'ordinamento contabile prevede l'identificazione e rappresentazione in bilancio delle passività potenziali. In particolare, il principio contabile n. 3 "il rendiconto degli enti locali" approvato dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali disciplina i futuri debiti per i quali, alla data di formazione del rendiconto, esiste un'obbligazione derivante da un evento passato, è probabile un'uscita finanziaria ed è possibile effettuare una stima attendibile del debito. In tal caso stabilisce che tali debiti devono essere rilevati nel conto del bilancio o in alternativa deve essere rilevata quota parte di avanzo a copertura degli stessi.

Nel rendiconto della Regione tali fattispecie sono rinvenibili negli stanziamenti sui fondi per spese obbligatorie e d'ordine, per spese impreviste, per la riassegnazione dei residui perenti, dal fondo globale, dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e dagli accantonamenti per garanzie su mutui, prestiti e obbligazioni concesse dalla Regione. Gli stanziamenti che nell'esercizio non sono prelevati sono rinviati all'esercizio successivo a titolo di economie di bilancio o di trasferimenti per competenza derivata. Gli utilizzi per iscrizioni di residui perenti trovano specifica evidenza tra le variazioni in diminuzione dei residui passivi perenti del conto del patrimonio.

Per quanto riguarda il conto del patrimonio risulta opportuno rilevare tra le passività appositi fondi rischi e oneri per accogliere passività relative ad obbligazioni certe, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, e passività potenziali. Queste ultime sono rilevabili solo se l'evento futuro è probabile ed è possibile stimare l'ammontare delle perdite²³³. A tal proposito, pur segnalando che i contratti derivati regionali sono venuti a scadenza al 31.12.2013, si evidenzia la fattispecie afferente le operazioni di finanza derivata che implicano la valutazione dei flussi differenziali futuri,

²³² Il principio contabile n. 19 evidenzia che i fondi per rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, esistenza certa o probabile, ammontare o data di sopravvenienza indeterminata alla chiusura dell'esercizio.

²³³ Secondo il principio contabile n. 19 "un evento dicesi probabile qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri.". Con riferimento alla stima delle perdite future il citato principio statuisce che il procedimento di determinazione di tali valori deve essere sorretto dalle conoscenze delle specifiche situazioni, dall'esperienza del passato e da ogni altro elemento utile.

rappresentata dall'entità del mark to market rilevato a fine esercizio. In via generale si osserva che il suo valore negativo non entra nella gestione del bilancio, ma quantifica prospettive di futuri oneri che prudenzialmente andrebbero accantonati in un fondo rischi rilevato nel conto generale delle passività diverse. L'accantonamento dell'esercizio configura un aumento effettivo delle passività dovuto ad una variazione non finanziaria.

19.1.2 La concordanza con la gestione del bilancio e le variazioni non finanziarie.

Le sezioni II e III del conto del patrimonio analizzano la variazione della sostanza patrimoniale netta rispetto all'esercizio precedente, distinguendo la gestione del bilancio (da competenza e da residui) di cui al conto delle attività e passività finanziarie, dalle operazioni che riguardano le poste patrimoniali degli altri conti generali (attività non finanziarie e passività diverse).

La gestione del bilancio di competenza (impegni di spesa e accertamenti di entrata) origina in parte operazioni permutative all'interno del conto del patrimonio. Come rilevato in precedenza gli impegni di bilancio comportano variazioni di uguale importo e di segno opposto nelle componenti non finanziarie per aumenti di attività/diminuzioni di passività, mentre gli accertamenti originano variazioni di uguale importo e di segno opposto nelle componenti non finanziarie per diminuzioni di attività/aumenti di passività. Ne deriva che il contributo effettivo alla variazione complessiva del patrimonio generato dalla gestione di competenza è pari al saldo tra accertamenti e impegni cosiddetti "depurati" dalle poste contabili citate. Quest'ultimo risultato può essere altresì determinato tenendo conto di tutte le derivazioni di carattere patrimoniale dalla gestione del bilancio di competenza, facendo riferimento sia ai movimenti patrimoniali non finanziari sia alle movimentazioni patrimoniali delle attività e passività finanziarie, espresse in sintesi come differenza tra l'avanzo finanziario dell'esercizio dalla gestione di competenza e l'avanzo finanziario complessivo del precedente esercizio applicato al bilancio.

Al risultato della gestione di competenza si aggiunge la variazione della gestione dei residui, che genera incrementi del patrimonio per maggiori residui attivi e per economie sui residui passivi, e diminuzioni del patrimonio per minori riaccertamenti dei residui attivi. L'eliminazione dei residui passivi perenti dal conto di bilancio comporta un aumento di uguale importo delle passività diverse del conto del patrimonio senza pertanto incidere sulla consistenza netta patrimoniale.

La variazione complessiva della sostanza patrimoniale netta si ottiene sommando al risultato della gestione del bilancio il saldo netto delle variazioni non finanziarie. Quest'ultimo è formato da aumenti e diminuzioni avvenute nei conti generali delle attività disponibili, non disponibili e delle passività diverse, che non trovano riscontro tra gli

accertamenti e impegni del bilancio.

Con riferimento alla suddetta classificazione degli eventi afferenti le variazioni del patrimonio, la Sezione, nelle relazioni degli esercizi precedenti, ha evidenziato che la parte del conto del patrimonio afferente la gestione del patrimonio non finanziario contiene variazioni derivanti dalla gestione finanziaria rinvenibili all'interno degli aumenti e diminuzioni derivanti da spese e entrate imputate ai residui, rettificazioni e accertamenti, acquisti e sopravvenienze passive, vendite e sopravvenienze attive.²³⁴

Con deliberazione n. 72/2009 relativa al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio 2008, questa Sezione ha evidenziato i limiti di rappresentatività del conto del patrimonio a causa della mancata applicazione dei principi dettati per la contabilità di tipo economico patrimoniale.

19.2 Il conto del patrimonio al 31.12.2013

I conti generali

Il conto del patrimonio del 2013, quale risulta dalle risultanze dei conti generali, è così rappresentato, in euro:

²³⁴ Si veda pag. 347 e seguenti della relazione sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2008 con riferimento alle partecipazioni azionarie.

Tabella 240 Risultati generali della gestione patrimoniale al 31/12/2013

Attività	al 1.1.2013	al 31.12.2013	Differenza	Differenza percentuale
Attività finanziarie	5.131.371.004,20	5.656.346.025,37	524.975.021,17	10,23%
Attività disponibili	1.145.258.258,05	1.038.673.378,48	-106.584.879,57	-9,31%
Attività non disponibili	605.242.497,00	632.823.879,93	27.581.382,93	4,56%
Totale attività	6.881.871.759,25	7.327.843.283,78	445.971.524,53	6,48%
Passività	al 1.1.2013	al 31.12.2013	Differenza	Differenza percentuale
Passività finanziarie	4.303.305.039,62	4.807.411.061,40	504.106.021,78	11,71%
Passività diverse	1.668.844.908,81	1.493.964.557,60	-174.880.351,21	-10,48%
Totale passività	5.972.149.948,43	6.301.375.619,00	329.225.670,57	5,51%
Sostanza netta patrimoniale	909.721.810,82	1.026.467.664,78	116.745.853,96	12,83%
Variazioni della sostanza netta patrimoniale:				
saldo netto conto generale attività e passività finanziarie	828.065.964,58	848.934.963,97	20.868.999,39	
saldo netto conto generale attività disponibili	1.145.258.258,05	1.038.673.378,48	-106.584.879,57	
saldo netto conto generale attività non disponibili	605.242.497,00	632.823.879,93	27.581.382,93	
saldo netto conto generale passività diverse	-1.668.844.908,81	-1.493.964.557,60	174.880.351,21	

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Il conto del patrimonio presenta al 31.12.2013 attività patrimoniali per 7.327,84 milioni e passività patrimoniali per 6.301,37 milioni. Nel 2013 si rileva un aumento delle attività patrimoniali di 445,97 milioni (+6,48%) superiore all'incremento delle passività patrimoniali (329,22 milioni, +5,51%) e pertanto si registra un miglioramento patrimoniale pari a 116,74 milioni; la "sostanza attiva netta", come denominata nel conto

del patrimonio, corrispondente alla differenza tra attività e passività, a seguito del suddetto incremento patrimoniale aumenta da 909,72 milioni a 1.026,47 milioni. In particolare si sono registrate, a fronte dell'entità negativa del saldo netto delle attività del conto del patrimonio pari a 79 milioni, le variazioni positive di 20,87 milioni delle componenti patrimoniali finanziarie nette e di 174,88 milioni del saldo netto delle passività diverse. Ne deriva che l'incremento della sostanza netta rispetto all'esercizio precedente è da imputarsi principalmente alla sensibile riduzione delle passività diverse di 174,88 milioni.

Si procede con l'esame dei conti generali relativi alle attività e passività finanziarie, alle attività disponibili, alle attività non disponibili e alle passività diverse.

19.2.1 Conto generale delle attività disponibili (B). Ricognizione delle risultanze economiche delle società partecipate

Il conto generale B evidenzia le variazioni patrimoniali relative alle attività disponibili, rappresentate da beni immobili, beni mobili, crediti vari non rientranti tra i residui attivi (crediti verso lo Stato pari al valore residuo dei mutui a carico dello Stato stipulati dalla Regione e crediti per anticipazioni) e titoli di credito. Le risultanze del 2013 sono indicate nel seguente prospetto.

Tabella 241 Conto generale della attività disponibili al 31/12/2013

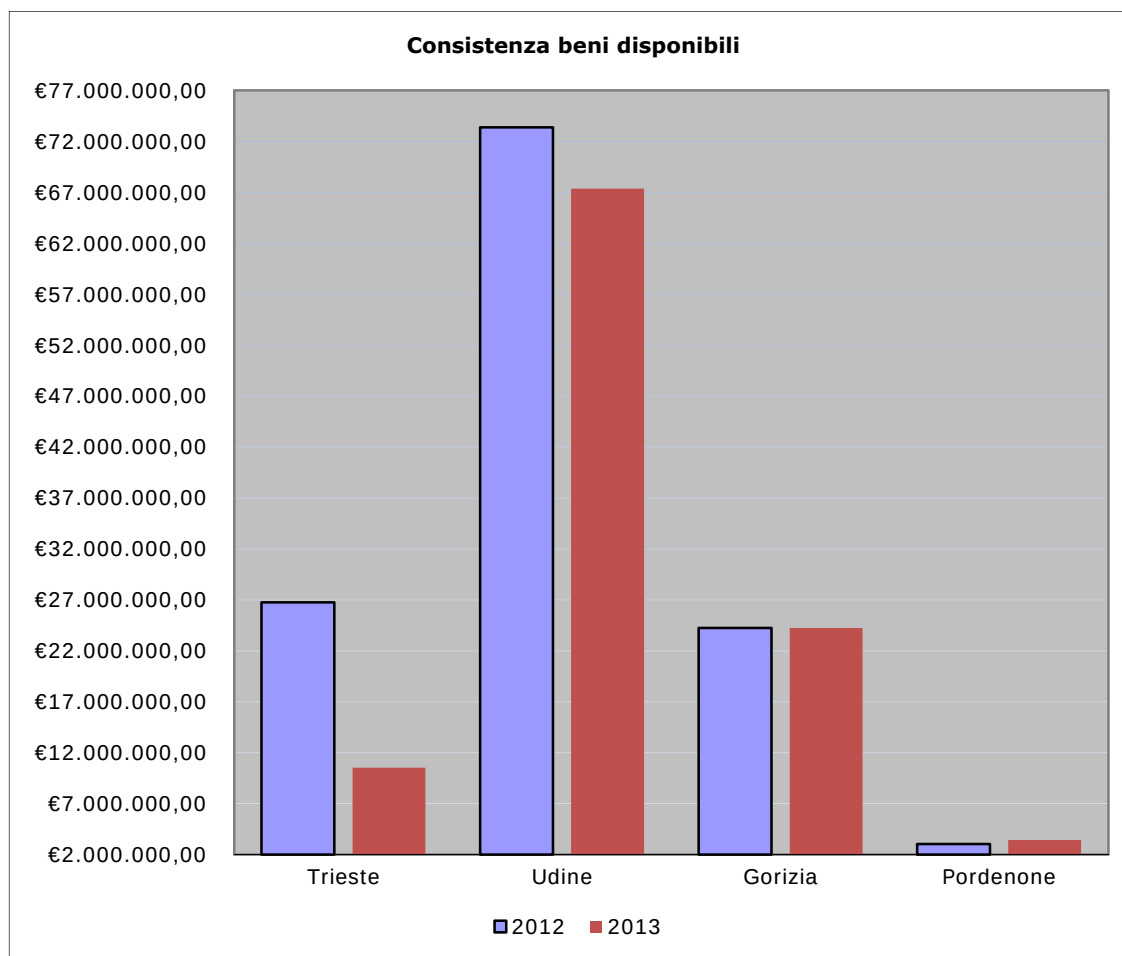
CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' DISPONIBILI (B) – valori in €				
Attività	all'1.1.2013	al 31.12.2013	Differenza	Differenza percentuale
Beni immobili	127.418.371,64	105.554.505,50	-21.863.866,14	-17,16%
Crediti verso lo Stato	110.265.443,05	86.653.398,90	-23.612.044,15	-21,41%
Crediti per anticipazioni	161.755.089,21	157.976.334,22	-3.778.754,99	-2,34%
Titoli di credito	745.819.354,15	688.489.139,86	-57.330.214,29	-7,69%
Totale attività disponibili	1.145.258.258,05	1.038.673.378,48	-106.584.879,57	-9,31%

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Il saldo della consistenza delle attività disponibili dell'esercizio 2013 ha registrato una diminuzione rispetto all'esercizio precedente (-9,31%).

I beni immobili disponibili registrano nel 2013 complessivamente una diminuzione pari a 21,86 milioni, come risultante di variazioni diminutive di 23,73 milioni e variazioni aumentative di 1,87 milioni. Nel grafico che segue si espone la consistenza complessiva ripartita per provincia:

Grafico 242 Consistenza dei beni immobili disponibili al 31/12/2013



Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Gli aumenti dei beni immobili non sono rilevanti mentre le diminuzioni (23,73 milioni) sono costituite prevalentemente da riclassificazioni a patrimonio indisponibili di interi complessi immobiliari. Tra le più rilevanti si segnalano principalmente le riclassificazioni di immobili della Provincia di Trieste di 15,4 milioni (64,89% delle diminuzioni complessive) e quelle della Provincia di Udine di 4,86 milioni.

Anche al 31.12.2013, come al 31.12.2012, non si registrano beni mobili disponibili.

I crediti verso lo Stato rappresentano il valore residuo dei mutui con oneri a carico dello Stato stipulati dalla Regione e presentano un valore uguale a quello dei corrispondenti debiti per mutui passivi, contabilizzati all'interno dei debiti vari del conto generale D (passività diverse); tale registrazione è motivata dall'esigenza della rappresentazione nel conto del patrimonio di partite contabili di credito e debito costituite dal valore residuo di mutui con oneri a carico dello Stato le cui spese di ammortamento vengono rimborsate dallo Stato. La variazione in diminuzione di 23,61 milioni corrisponde esclusivamente al rimborso di quote capitale dei mutui in ammortamento.

I crediti esistenti a fronte delle anticipazioni concesse ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 75/1982, dell'art. 11, c. 1, lett. b) della L.R. n. 22/1985 e dell'art. 1, della L.R. n. 52/1988 hanno registrato al 31.12.2013 il valore di 157,98 milioni. Sono iscritti separatamente tra le attività, il valore residuo è articolato per anno di rimborso e non è ricompreso tra i residui attivi di cui al conto generale delle attività e passività finanziarie. La movimentazione dell'esercizio è generata da una variazione aumentativa pari a 6,42 milioni per nuove anticipazioni e da una variazione diminutiva per rientri di 10,2 milioni.

Gli investimenti in titoli di credito, pari al 31.12.2013 a 688,49 milioni, sono composti da partecipazioni azionarie e non azionarie (674,38 milioni) e da titoli obbligazionari (14,11 milioni). La movimentazione dell'esercizio è la variazione netta derivante da incrementi delle partecipazioni per 2,31 milioni, decrementi relativi alle partecipazioni per 58,64 milioni e a estrazione di titoli obbligazionari per 1 milione.

I valori delle partecipazioni regionali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, sono stati determinati tramite adeguamento del valore della partecipazione al patrimonio netto della società per effetto delle variazioni subite dallo stesso, in misura pari alla quota posseduta.

A fronte dell'impossibilità, per motivi connessi alla tempistica di approvazione dei bilanci, di poter recepire nel rendiconto regionale gli esiti della gestione societaria dell'anno cui si riferisce il rendiconto e a fronte della diversa decorrenza dell'esercizio sociale, l'Amministrazione ha migliorato l'originaria rappresentazione contabile scomponendo le variazioni della consistenza patrimoniale tra quelle intervenute durante l'esercizio solare dell'anno cui si riferisce il rendiconto regionale e quelle intervenute nello stesso anno e presenti in bilanci approvati.

Con riferimento alle differenti date di redazione del bilancio delle partecipate (30 giugno e 31 dicembre) la Sezione ha già osservato che sarebbe opportuno, per i bilanci chiusi al 31 dicembre e non ancora approvati, rilevare le diminuzioni di valore di natura non finanziaria (ad esempio il risultato economico) presenti nei bilanci redatti dagli amministratori in corso di approvazione da parte dell'assemblea. Ciò comporterebbe lo stanziamento di un fondo rischi per perdite di competenza dell'esercizio, aventi esistenza certa, ma non ancora definiti esattamente nell'ammontare in quanto manca l'approvazione del bilancio.

Nelle relazioni sui rendiconti generali degli esercizi precedenti la Sezione ha inoltre già rilevato che la rappresentazione esposta non consente di differenziare con chiarezza gli eventi sottostanti le variazioni, con riferimento alla natura e alle relazioni finanziarie. Tra gli eventi più rilevanti che comportano un'effettiva variazione delle risultanze patrimoniali non sempre risultano individuabili le quote di pertinenza dei risultati

economici di esercizio, e, tra le variazioni finanziarie più significative, non sono distinguibili le nuove sottoscrizioni, le ricapitalizzazioni per perdite e l'incasso di dividendi.

Tutto ciò premesso, si riassume la consistenza delle partecipazioni azionarie esposte nel conto del patrimonio al 31.12.2013, evidenziando che le risultanze attengono per lo più a bilanci societari alla data del 31.12.2012.

Tabella 243 Partecipazioni azionarie al 31/12/2013-valori espressi in milioni di euro

Società partecipate	Consistenza da rendiconto 2012	% partecip da rendic. 2012	Variazioni intervenute durante l'anno solare 2013					Variazioni intervenute nel 2013 presenti in bilanci approvati						dati desunti da
			in aumento		in diminuzione		% Partecip az.	in aumento		in diminuzione		Consistenza finale	% Partecip az.	
			acquisti/conferimenti	rivalutazioni	vendite/conferimenti	svalutazioni		acquisti/conf.ti	rivalutazioni	vendite/conferimenti	svalutazioni			
Bilanci al 30/06														
Friulia S.p.A.	623,6	77,59%					77,59%	0,5			26,9	597,1	77,76%	Bilancio 30.6.2013
AGEMONT S.p.A.	18,2	100,00 %			15,0	0,5	100,00 %				0,3	2,4	100,00 %	Bilancio 30.6.2013
Bilanci al 31.12 non ancora approvati														
Aeroporto F.V.G. S.p.A.	4,7	100,00 %					100,00 %					4,7	100,00 %	Bilancio 31.12.2012
AGEMONT CIT S.r.l.	8,8	100,00 %					100,00 %			8,8		0,0	0,00%	Bilancio 31.12.2012
AGEMONT Immobiliare S.r.l.	6,1	100,00 %					100,00 %			6,1		0,0	0,00%	Bilancio 31.12.2012
Ares srl	0,2	100,00 %					100,00 %					0,2	100,00 %	Bilancio 31.12.2012
Finanziaria MC S.p.A.	4,4	25,42%					25,42%					4,4	25,42%	Bilancio 31.12.2012
Soc. Gestione Immobili F.V.G. S.p.A.	0,4	80,16%	0,1				99,49%					0,5	99,49%	Bilancio 31.12.2012
Insiel S.p.A.	27,6	100,00 %		0,6			100,00 %					28,2	100,00 %	Bilancio 31.12.2012
Centro Servizi INFORMEST	6,5	56,47%				0,4	56,47%					6,1	56,47%	Bilancio 31.12.2012
Fvg strade S.p.a.	10,6	100,00 %		1,0			100,00 %					11,6	100,00 %	Bilancio 31.12.2012
Fiera Trieste S.p.a.	0,0	0,47%					0,47%					0,0	0,47%	Bilancio 31.12.2012

Società partecipate	Consistenza da rendiconto 2012	% partecip da rendic. 2012	Variazioni intervenute durante l'anno solare 2013					Variazioni intervenute nel 2013 presenti in bilanci approvati						dati desunti da
			in aumento		in diminuzione		% Partecip az.	in aumento		in diminuzione		Consistenza finale	% Partecip az.	
			acquisti/	rivalutazioni	vendite/confer	svalutazioni		acquisti/	rivalutazi	vendite/con	svalutazioni			
Banca Popolare Etica S.c.a r.l.	0,0	0,12%		0,0			0,10%					0,0	0,10%	Bilancio 31.12.2012
SINCROTRO NE S.c.p.a.	17,8	39,81%		0,0			37,63%					17,8	37,63%	Bilancio 31.12.2012
Società Ferrovie Udine Cividale Srl	1,0	100,00 %				0,2	100,00 %					0,9	100,00 %	Bilancio 31.12.2012
Aeroporto Duca Amedeo d'Aosta Gorizia S.p.a.	0,2	66,21%				0,0	66,21%			0,2		0,0	0,00%	Bilancio 31.12.2012
Polo Tecnologico Pordenone S.c.p.a.	0,6	51,75%					51,75%					0,6	51,75%	Bilancio 31.12.2012
Legno servizi S.c.a.r.l.	0,0	1,06%					1,06%					0,0	1,06%	Bilancio 31.12.2012
Totali	730,7		0,1	1,8	15,0	1,1		0,5	0,0	15,1	27,2	674,4		
			-14,4					-41,9						

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Tra gli eventi più significativi del periodo si evidenziano:

- L'adesione al "Consorzio Innova FVG", costituito il 24.4.2013, tramite conferimento, all'atto della costituzione, della partecipazione detenuta nella società Agemont CIT S.r.l.
- L'adesione al "Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo", in data 24.4.2013, tramite conferimento della partecipazione detenuta nella società Agemont Immobiliare S.r.l.
- Il trasferimento a titolo gratuito dell'intera partecipazione nella società Aeroporto Duca Amedeo d'Aosta Gorizia S.p.a. ai Comuni di Savogna e Gorizia.

La Sezione rileva che la consistenza delle partecipazioni detenute nei predetti consorzi non è rappresentata nel conto del patrimonio, come peraltro accade con riferimento ad altri valori patrimoniali connessi a partecipazioni regionali in vari enti di rilevanza regionale di natura non societaria.

Si provvede a riclassificare le componenti della variazione complessiva esposta precedentemente, in base alla natura degli eventi che le hanno generate (importi in milioni di euro).

Tabella 244 Variazioni delle partecipazioni azionarie esercizio 2013

Evento	Finanziarie	Non finanziarie	totale
Acquisizioni	0,00	0,46	0,46
Utili	0,00	1,67	1,67
Distribuzione dividendi	0,00	0,00	0,00
Perdite	0,00	-28,35	-28,35
cessione/diminuzione % partecipazione	0,00	-30,16	-30,16
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Altri eventi residuali	0,00	0,05	0,05
Totali variazioni	0,00	-56,33	-56,33

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

La riduzione di valore delle partecipazioni rispetto all'esercizio precedente di 56,33 milioni (-7,71%) è dovuta prevalentemente alle cessioni/conferimenti (30,16 milioni) e alle risultanze economiche negative delle partecipate (28,35 milioni).

Le diminuzioni per cessioni/conferimenti si riferiscono principalmente:

- alle citate operazioni di adesione al Consorzio Innova FVG e Consorzio per lo sviluppo di Tolmezzo tramite il conferimento della totalità delle quote di partecipazioni detenute nelle società Agemont CIT S.r.l. (8,81 milioni) e Agemont Immobiliare S.r.l. (6,11 milioni).

- All'operazione di scissione del capitale sociale di Agemont S.p.a. (15,03 milioni) per la creazione delle società Agemont CIT S.r.l. e Agemont Immobiliare S.r.l. L'operazione è avvenuta nel 2012 e in tale anno è stata rilevata solo la variazione in aumento relativa alla costituzione delle due società, mentre nel presente esercizio è stata rilevata la variazione in diminuzione della partecipazione in Agemont S.p.a. per il medesimo ammontare.

La quota di pertinenza della Regione dei risultati economici conseguiti dalle partecipate corrisponde a un saldo netto negativo di 26,68 milioni (differenza tra utili di 1,67 milioni e perdite di 28,35 milioni) pari al 3,96% del valore complessivo delle partecipazioni al 31.12.2013. La perdite dell'esercizio 2012 si riferiscono principalmente alla società Friulia S.p.A, 26,94 milioni (per la quota di pertinenza regionale), mentre gli utili si riferiscono prevalentemente a Fvg strade S.p.a, 1,03 milioni.

19.2.2 Gli altri conti generali: delle attività e passività finanziarie, delle attività non disponibili, delle attività diverse

19.2.2.1 Conto generale delle attività e passività finanziarie (A)

Espone le risultanze della gestione finanziaria del bilancio ed è costituito dal fondo cassa e dai residui attivi per le attività e dai residui passivi e trasferimenti per le passività. La variazione dell'esercizio è costituita dall'avanzo finanziario complessivo dell'esercizio e contiene entrate e spese derivanti rispettivamente da diminuzioni e aumenti degli elementi patrimoniali presenti negli altri conti generali.

Le risultanze del 2013 del conto generale delle attività e passività finanziarie (conto generale A) sono le seguenti:

Tabella 245 Conto generale delle attività e passività finanziarie al 31/12/2013

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA'E PASSIVITA' FINANZIARIE (A) – valori in €				
Attività	all'1.1.2013	al 31.12.2013	Differenza	Variazione percentuale
Residui attivi	3.249.303.926,92	3.222.168.958,32	-27.134.968,60	-0,84%
Fondo cassa	1.882.067.077,28	2.434.177.067,05	552.109.989,77	29,34%
Totale attività	5.131.371.004,20	5.656.346.025,37	524.975.021,17	10,23%
Passività				
Residui passivi	3.099.014.368,19	3.026.123.074,48	-72.891.293,71	-2,35%
Trasferimenti	1.204.290.671,43	1.781.287.986,92	576.997.315,49	47,91%
Totale passività	4.303.305.039,62	4.807.411.061,40	504.106.021,78	11,71%
Saldo	828.065.964,58	848.934.963,97	20.868.999,39	2,52%

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Il saldo del conto delle attività e delle passività finanziarie (conto generale A), per come è costruito, deve riportare al 31.12.2013 l'avanzo finanziario complessivo

dell'esercizio 2013. La variazione positiva del saldo del suddetto conto, pari a € 20.868.999,39, sommato algebricamente all'avanzo finanziario del 2012 applicato al bilancio 2013, pari a € 828.065.964,58 corrisponde all'avanzo finanziario complessivo del 2013 (€ 848.934.963,97). Nel suddetto conto generale il fondo di cassa presso il Tesoriere regionale è registrato, con autonoma evidenza, tra le attività finanziarie, mentre il saldo di cassa dei conti correnti intestati alla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato è registrato nelle attività finanziarie, all'interno dei residui attivi per somme da riscuotere (in particolare, sulle partite di giro dell'unità di bilancio 6.2.260, capitolo n° 1752).

19.2.2.2 Conto generale delle attività non disponibili (C)

Le evidenze del conto delle attività disponibili si riferiscono ai beni immobili disponibili, beni mobili disponibili, crediti vari (crediti verso lo Stato pari al valore residuo dei mutui a carico dello Stato stipulati dalla Regione e crediti per anticipazioni) e titoli di credito.

Le risultanze del 2013 del conto generale C (attività non disponibili) sono indicate nella seguente tabella.

Tabella 246 Conto generale delle attività non disponibili al 31/12/2013

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' NON DISPONIBILI (C) – valori in €				
Attività	all'1.1.2013	al 31.12.2013	Differenza	Variazione percentuale
Beni immobili	589.446.524,87	618.097.077,87	28.650.553,00	4,86%
Beni mobili	15.795.972,13	14.726.802,06	-1.069.170,07	-6,77%
Totale attività non disponibili	605.242.497,00	632.823.879,93	27.581.382,93	4,56%

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Le attività non disponibili sono costituite prevalentemente dai beni immobili.

I beni immobili non disponibili registrano nel 2013 una variazione netta aumentativa pari a 28,6 milioni, come risultante di variazioni prevalentemente incrementative.

Gli incrementi dei beni immobili indisponibili (28,7 milioni) sono costituiti prevalentemente da riclassificazioni dal patrimonio disponibile (23,2 milioni) e a seguire da acquisizioni (5,5 milioni).

19.2.2.3 Conto generale delle passività diverse (D)

Le risultanze del conto generale D (passività diverse) riguardano il valore residuo dell'indebitamento regionale (mutui con oneri a carico della Regione, mutui con oneri a carico dello Stato e il valore residuo dei prestiti obbligazionari), nonché il valore dei residui passivi eliminati dal conto del bilancio perché perenti agli effetti amministrativi. Le

risultanze nel 2013 sono indicate nel prospetto seguente.

Tabella 247 Conto generale delle passività diverse al 31/12/2013

CONTO GENERALE DELLE PASSIVITA' DIVERSE (D) – valori in €				
Passività	all'1.1.2013	al 31.12.2013	Differenza	Variazione percentuale
Mutui passivi con oneri carico Regione	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Mutui passivi con oneri carico Stato	110.265.443,05	86.653.398,90	-23.612.044,15	-21,41%
Emissione B.O.R.	832.285.311,73	694.777.821,07	-137.507.490,66	-16,52%
Residui perenti	726.294.154,03	712.533.337,63	-13.760.816,40	-1,89%
Totale passività diverse	1.668.844.908,81	1.493.964.557,60	-174.880.351,21	-10,48%

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia

Al 31.12.2013 non vi sono debiti residui per mutui passivi con oneri a carico della Regione.

Relativamente ai buoni ordinari regionali, si rileva che la variazione è dovuta al rimborso delle quote capitale delle emissioni di B.O.R. effettuate negli anni 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.

I residui passivi perenti non hanno subito variazioni significative. La variazione dell'esercizio è dovuta a nuove perenzioni per 100,5 milioni e a diminuzioni per reinscrizioni di 67,2 milioni e cancellazioni di 47,1 milioni. Queste ultime non corrispondono a variazioni finanziarie nel conto di bilancio e apportano un miglioramento effettivo alla sostanza patrimoniale netta.

19.2.3 La concordanza con la gestione del bilancio

La gestione del bilancio da competenza (accertamenti di entrata e impegni di spesa) origina: a) operazioni permutative all'interno del conto del patrimonio, riconducibili ad accertamenti e impegni che da un lato alimentano le attività e le passività finanziarie del patrimonio e dall'altro generano una contropartita patrimoniale dello stesso importo e di segno contrario con riferimento alle componenti patrimoniali non finanziarie, b) variazioni finanziarie aumentative per entrate, e diminutive per spese, che incidono integralmente sulla consistenza netta del conto del patrimonio.

Se al saldo derivante da entrate e spese depurate di cui al precedente punto b), entrate per € 7.070.957.506,48 e spese per € 6.190.864.433,85, si aggiunge algebricamente la variazione nell'esercizio dell'ulteriore componente finanziaria patrimoniale rappresentata dai trasferimenti ai sensi della competenza derivata

(decremento netto di € 576.946.055,89) e proveniente anch'essa dalla gestione di competenza del bilancio, si ottiene la variazione netta della consistenza patrimoniale dell'esercizio derivante dalla gestione di competenza del bilancio, che è positiva ed è pari, nel 2013, a € 303.147.046,74.

Nel 2013 dalla gestione di competenza del bilancio sono derivate, oltre le variazioni patrimoniali finanziarie permutative nell'ambito delle attività e passività finanziarie, le seguenti categorie di movimentazioni della consistenza patrimoniale, come risulta dall'elaborazione effettuata di seguito, con la quale si è ripreso dal punto di vista logico le risultanze evidenziate dalla Regione nei prospetti predetti, evidenziando le tipologie di variazioni finanziarie e patrimoniali e i loro collegamenti logico-contabili.

A) Variazione patrimoniale non finanziaria positiva (permutazione con D)

aumento di attività:

<i>da acquisto di beni e titoli di credito</i>	€	11.697.443,49
Totale	€	11.697.443,49

diminuzione di passività:

<i>da rimborso di mutui e prestiti</i>	€	187.993.681,72
<i>da reiscrizione in bilancio di residui perenti</i>	€	67.179.447,16
Totale	€	255.173.128,88

Totale A)	€	266.870.572,37

B) Variazione patrimoniale non finanziaria negativa (permutazione con C)

diminuzione di attività:

<i>- da rimborsi di crediti (verso lo Stato)</i>	€	23.612.044,15
<i>- da alienazione di beni e estrazioni di titoli</i>	€	11.273.424,71
Totale	€	34.885.468,86

aumento di passività:

<i>- accensione di prestiti</i>	€	26.874.146,91
Totale	€	26.874.146,91

Totale B)	€	61.759.615,77

A) – B) Saldo variazioni patrimoniali non finanziarie da gestione del bilancio di competenza	€	205.110.956,60

C) Variazione patrimoniale finanziaria positiva (permutazione con B)

<i>- da entrate per assegnazioni statali (Tit. II)</i>	€	23.612.044,15
<i>- da entrate per alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e rimborso crediti (Tit. IV)</i>	€	11.273.424,71
<i>- da entrate per mutui e prestiti (Tit. V)</i>	€	26.874.146,91

Totale C)	€	61.759.615,77

D) Variazione patrimoniale finanziaria negativa (permutazione con A)

<i>- da spese correnti (Tit. I)</i>	€	5.892.502,82
<i>- da spese d'investimento (Tit. II)</i>	€	72.984.387,83
<i>- da spese per rimborso di mutui e prestiti (Tit. III)</i>	€	187.993.681,72

Totale D)	€	266.870.572,37

E) Variazione patrimoniale finanziaria positiva da competenza (entrate depurate dei movimenti patrimoniali)	€	7.070.957.506,48

F) Variazione patrimoniale finanziaria negativa da competenza € **6.190.864.433,85**
(spese depurate dei movimenti patrimoniali)

G) Saldo della variazione patrimoniale finanziaria da -€ **576.946.055,89**
trasferimenti ai sensi della competenza derivata

(H)=C) - D) + E) - F) +G) € **98.036.060,14**

Saldo variazioni patrimoniali finanziarie da gestione del
bilancio di competenza (corrispondente ad avanzo finanziario
di competenza 2013 detratto l'avanzo finanziario 2012)

(I)=A) - B) + (H) € **303.147.016,74**

Saldo variazioni patrimoniali complessive da gestione del
bilancio da competenza

Fonte: conto del patrimonio del rendiconto generale anno 2013 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

La gestione di residui del bilancio ha determinato nel 2013 una variazione negativa della consistenza netta patrimoniale finanziaria per € 77.167.060,75 (corrispondente al disavanzo finanziario 2013 da gestione dei residui) e una variazione negativa della consistenza patrimoniale non finanziaria per € 100.526.348,89 (corrispondente alla perenzione dei residui passivi del 2013), registrando in tal modo complessivamente una variazione diminutiva del patrimonio di € 177.693.409,64.

Complessivamente dunque la gestione del bilancio da competenza e da residui ha originato nel 2013 un incremento della consistenza netta patrimoniale di € 125.453.607,10.

La gestione del patrimonio non finanziario ha generato movimentazioni patrimoniali positive per € 55.697.823,03 e negative per € 64.405.567,17. Le variazioni incrementative sono costituite da € 8.590.104,90 relativi a aumenti di attività (di cui € 2.619.652,77 per sopravvenienze attive, € 945.859,82 per spese imputate a residui, € 1.802.176,59 per rettificazioni e più esatti accertamenti e € 3.222.415,72 per nuove acquisizioni) e da € 47.107.718,13 derivanti da diminuzioni di passività per cessazioni. Le movimentazioni patrimoniali negative sono pari a € 64.405.576,17 costituite da € 33.455.439,90 per rettificazioni e più esatti accertamenti, da € 30.932.505,04 per cessazioni e perdite e da € 17.631,23 per entrate imputate a residui. Il saldo netto negativo risultante dalle variazioni patrimoniali non finanziarie predette, pari a € - 8.707.753,14 aggiunto al risultato positivo della gestione del bilancio da competenza e da residui (€ 125.453.607,10) determina la variazione complessiva della consistenza netta del patrimonio, pari a € 116.745.853,96.

20. Il ruolo del Consiglio regionale nel processo di programmazione e controllo

20.1 Efficacia della programmazione e qualità della spesa regionale

Le considerazioni svolte in merito ai controlli interni, nell'ambito della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2013, hanno messo in luce come il controllo strategico e il controllo di gestione esercitati dall'Amministrazione regionale devono ritenersi, in ultima analisi, funzionali all'esercizio, da parte del Consiglio regionale, di una fondamentale e sistematica verifica sia in merito all'attuazione delle leggi dallo stesso poste in essere (valutazione degli effetti interni), sia riguardo agli effetti prodotti dalle politiche sul sistema territoriale di riferimento (valutazione degli effetti esterni), in una prospettiva di apprendimento e *accountability* verticale e orizzontale²³⁵. In quest'ottica il momento programmatico, nel quale vengono individuati gli obiettivi dell'azione regionale, non può che risultare intimamente legato alle risultanze di un'attività valutativa, a beneficio dello stesso decisore, preordinata a giudicare la capacità degli interventi pubblici di perseguire il soddisfacimento delle esigenze collettive.

L'esercizio programmatico 2013 si caratterizza per la presenza di limiti all'espansione della spesa dettati sia dalla compatibilità con il livello stimato delle entrate e da valutazioni di sostenibilità economica, sia da fattori esterni (in particolare manovre statali), che hanno sensibilmente impattato sulla quantità di risorse regionali a disposizione.

L'amministrazione che ha elaborato il disegno programmatico 2013 (successivamente variata per effetto del passaggio dalla X^a alla XI^a legislatura a seguito delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del 21 e 22 aprile 2013) ha ritenuto prioritaria, in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio, la tutela di alcuni settori attraverso interventi che incidono in particolare: sulle politiche sociali, sulle politiche attive del lavoro, sulla mobilità locale e sul settore sanitario. Se alle risorse destinate agli ambiti di impiego prioritario si aggiungono quelle necessarie a garantire la copertura della "rigidità di bilancio", l'ulteriore "margine di manovra", costituito dalle risorse libere disponibili per l'attuazione di politiche estranee agli ambiti anzidetti – peraltro non meno meritevoli di attenzione - risulta comprensibilmente limitato. In tale contesto di contenimenti vanno altresì considerate le limitazioni poste al budget di spesa disponibile ai fini del rispetto degli impegni del patto di stabilità. Va sottolineato che gli interventi finalizzati alla salvaguardia dei succitati settori preminenti costituiscono la conferma di una scelta che ha contraddistinto anche i

²³⁵ L'*accountability* verticale concerne l'assunzione di responsabilità, da parte degli eletti, nei confronti degli elettori mentre quella orizzontale concerne il rapporto tra l'organo legislativo e quello esecutivo.

precedenti esercizi finanziari²³⁶.

Dall'esame della relazione politico programmatica 2013-2015, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18 dicembre 2012, sembrerebbe emergere una tendenza a definire le decisioni programmatiche sulla base delle risorse a disposizione²³⁷ piuttosto che muovendo dagli specifici risultati che si intendono raggiungere a livello di miglioramento socio-economico del sistema regionale²³⁸. L'attitudine a porre in essere il processo di programmazione secondo un approccio incrementale²³⁹ (ancorato in qualche modo al passato) - ovvero la propensione a concentrare le risorse a disposizione su programmi di spesa già in atto, o su nuove iniziative di spesa, prescindendo da valutazioni di efficienza, efficacia e congruità della spesa esistente rispetto agli obiettivi prefissati "a monte" - comporta, di fatto, un depotenziamento del ruolo programmatico del bilancio; detta propensione, inoltre, si pone in contrasto con le nuove logiche di *budgeting* che privilegiano la qualità della spesa proiettando le decisioni di bilancio verso il futuro. Già la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31.12.2009 risultava plasmata sui principi del "*performance budgeting*" (predisposizione del bilancio sulla base dei risultati che si vogliono ottenere favorendo l'impiego delle risorse per determinati progetti strategici) e istituzionalizzava, per le amministrazioni centrali (dando delega al Governo per una graduale estensione del programma di analisi e valutazione della spesa alle altre amministrazioni pubbliche)²⁴⁰, processi e strumenti di natura strutturale e

²³⁶ In merito agli obiettivi dichiarati nella programmazione regionale degli anni precedenti il 2013 vedasi quanto illustrato nell'appendice alla relazione al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012 (pp. 165-169).

²³⁷ Nella nota metodologica alla relazione politico programmatica 2013-2015 si legge che "la terza sezione rappresenta le spese [...] e descrive sinteticamente, per ciascuna unità di bilancio, le attività programmate da ciascuna struttura amministrativa rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio". Dalla medesima nota metodologica, inoltre, nonché dal contenuto della relazione riferito alle spese, si evince che le unità di bilancio contengono la definizione delle attività da realizzare mentre gli obiettivi da perseguire, peraltro di portata generale, sono descritti solo a livello di Finalità e, anche laddove sono strettamente collegati agli obiettivi delle programmazioni precedenti, non danno evidenza della predisposizione di un percorso valutativo dell'efficacia dell'azione utile a sostenere le decisioni (presenti e future).

²³⁸ Anche nell'Agenda analitica degli ambiti prioritari di valutazione di data 6 marzo 2012, allegata alla delibera della Giunta regionale n. 800 del 11.5.2012 riferita al Piano unitario di valutazione della politica regionale di coesione della Regione Friuli Venezia Giulia, si evidenzia che "troppo spesso nella pratica, non sono le politiche e le strategie che determinano l'utilizzo delle risorse disponibili o la ricerca mirata di nuove fonti di finanziamento, come dovrebbe essere, ma il disegno delle politiche e/o delle strategie è determinato dalla disponibilità di risorse e di fatto da queste più o meno passivamente dipendente". Anche la relazione politico programmatica 2013-2015 evidenzia, a proposito della Finalità 8 "Protezione sociale", che "il tema delle risorse disponibili rappresenta più che mai il vincolo più gravoso per la programmazione dovendo affrontare, in una prospettiva di sostenibilità, la crescente domanda di protezione sociale".

La stessa neo eletta Presidente della Regione ha evidenziato nel programma di governo dell'XI^a legislatura regionale che sarebbe auspicabile "perdere il vizio, troppo spesso abusato, delle poste puntuali inserite in sede di bilancio e non motivate da reali situazioni di emergenza: è un sistema sbagliato in sé e reso anacronistico e inattuabile anche dalle condizioni di finanza generale".

²³⁹ Si evidenzia che l'art. 23 della L. 31.12.2009, n. 196 "legge di contabilità e finanza pubblica" sancisce specificatamente il divieto, ancorché limitato ai Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio, di formulare proposte "basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale".

²⁴⁰ In attuazione della specifica delega al Governo contenuta nell'art. 49 della legge 31.12.2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, è stato adottato il decreto legislativo 30.6.2011, n. 123, che ha dettato specifiche norme per la graduale estensione a tutte le amministrazioni pubbliche dell'attività di analisi e

sistematica quali: la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi (questi ultimi definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento dell'Unione Europea), il monitoraggio dell'efficacia delle misure in relazione al conseguimento degli obiettivi, il monitoraggio dell'efficacia delle misure disposte per incrementare il livello di efficienza delle Amministrazioni, il monitoraggio dell'attuazione dei risultati attesi ad opera di appositi nuclei di analisi e valutazione della spesa²⁴¹.

Il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, adottato a seguito di specifica delega al Governo contenuta nell'articolo 49 della citata legge n. 196/2009, sottolinea la funzione strategica dell'attività di analisi e valutazione della spesa definendola come "l'attività sistematica di analisi della programmazione e della gestione delle risorse finanziarie e dei risultati conseguiti dai programmi di spesa, finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica"²⁴². Il decreto prevede che detta attività venga attuata, anche avvalendosi di metodologie provenienti dall'analisi economica e statistica, "mediante l'elaborazione e l'affinamento di metodologie per la definizione dei fabbisogni di spesa, per la verifica e il monitoraggio dell'efficacia delle misure volte al miglioramento della capacità di controllo della stessa, in termini di quantità e di qualità, nonché la formulazione di proposte dirette a migliorare il rapporto costo-efficacia dell'azione amministrativa"²⁴³. Il potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, prevista per le amministrazioni centrali dello Stato, vede una graduale estensione verso tutte le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della propria autonomia, al fine di "ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica"²⁴⁴. Si segnala tuttavia che per le amministrazioni regionali le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 123/2011 costituiscono norme di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e non trovano diretta applicazione in Friuli Venezia Giulia²⁴⁵.

revisione della spesa.

²⁴¹ Si osserva che già nel 2007 la Commissione tecnica per la finanza pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva evidenziato nel "Libro verde sulla spesa pubblica" la necessità di accrescere l'efficienza della spesa pubblica e, conseguentemente, migliorare la sua qualità, visto l'alto grado di rigidità della spesa pubblica italiana e la sua inefficienza complessiva in comparazione con altri paesi europei, nonché l'elevato livello rispetto ai servizi offerti. Per approfondimenti si rimanda al link http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/ctfp/documenti/Libro_verde_spesa_pubblica.pdf

²⁴² Decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, articolo 4, comma 1.

²⁴³ Ibidem.

²⁴⁴ Decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, articolo 4, comma 3.

²⁴⁵ La disamina sul contesto normativo di riferimento non può prescindere dal menzionare anche le disposizioni attuative del processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici avviato nel 2009 e diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili (cosiddetta armonizzazione contabile). Nell'ambito di dette disposizioni, assume particolare rilevanza in questo contesto l'orientamento prospettato dal "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" allegato allo schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 118/2011, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2014 (coordinato con l'Intesa del 3 aprile 2014) e in attesa di definitiva adozione. Secondo detto principio – che si ribadisce non è ancora definitivamente entrato nell'ordinamento contabile ma costituisce la nuova frontiera cui sono orientate le norme di riforma

Il rafforzamento dei meccanismi di controllo qualitativo della spesa pubblica, in un contesto che vede la presenza di ampi interventi dettati da obiettivi di stabilizzazione finanziaria e razionalizzazione della spesa – facenti parte del percorso di consolidamento dei conti pubblici ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea - diretti a incidere piuttosto sul livello quantitativo della medesima, corrisponde a una nuova visione della gestione e della programmazione della spesa pubblica, secondo un approccio che vede definitivamente soccombere il criterio della spesa storica (e la logica dei “tagli lineari”)²⁴⁶. La stessa “*spending review*”, locuzione peraltro generalmente fatta coincidere con l'aspetto della riduzione delle spese previste in bilancio, trova in un'attività di revisione qualitativa, prima che numerica della spesa, la modalità per decidere quale sia il modo più proficuo di (ri)allocare le risorse, eliminando gli sprechi e tenendo conto del rapporto tra costi e risultati dei programmi già finanziati e attuati in passato; infatti “*l'obiettivo della spending review non è spendere meno, ma spendere meglio*”²⁴⁷.

Gli input forniti dalla Commissione europea per una riforma strategica delle politiche pubbliche vedono nei seguenti strumenti alcune importanti leve a servizio dell'efficacia della programmazione e, conseguentemente, a tutela di un efficiente impiego delle risorse: individuazione delle priorità degli obiettivi, integrazione delle questioni “trasversali” (quali ad esempio quelle concernenti le imprese) e degli investimenti al fine di sfruttare le sinergie, formulazione di strategie realisticamente attuabili, individuazione e valutazione delle misure suscettibili di garantire con maggior efficienza un processo di sviluppo allargato.

Gli esiti del controllo esercitato in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto della Regione per l'esercizio 2009 avevano già consentito di evidenziare come la qualità della spesa regionale e cioè la sua destinazione a settori, iniziative, soggetti effettivamente bisognosi dell'intervento regionale, sia un obiettivo di fondamentale

del medesimo ordinamento – la programmazione si configura quale quel “processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”. La programmazione si concretizza in decisioni politiche e gestionali che devono tenere conto delle compatibilità economico-finanziarie e della possibile evoluzione della gestione dell'ente, coerentemente con il programma di governo e con gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e comunitario. Per approfondimenti si rimanda al link <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/Verso-l-armonizzazione/>

²⁴⁶ La riaffermazione del ruolo programmatico e allocativo del bilancio, fortemente voluta dal legislatore, passa anche attraverso una sperimentazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato “a base zero” al fine di esaminare le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione del sistema zero base budgeting, come indicato nell'art. 21 della L. 24.12.2012, n. 243, attuativa del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione.

²⁴⁷ CAPIRe, “Imparare a spendere meglio. Manifesto delle Assemblee regionali a favore di un impiego diffuso di strumenti e metodi per valutare l'efficacia delle politiche”, approvato a Trieste durante l'incontro del Comitato di Indirizzo in data 28.10.2013, reperibile al link <http://www.capire.org/capireinforma/scaffale/manifesto30102013.pdf>

rilevanza, specie in una congiuntura che si caratterizza per livelli decrescenti di risorse disponibili. Nella stessa sede, analoga attenzione era stata riservata alla quantità della spesa regionale effettivamente destinata, sottolineando che la medesima necessita di un'adeguata calibratura sulle effettive esigenze e secondo criteri che siano in grado di far emergere le priorità che si presentano nell'intero panorama regionale. Sulla base di detti presupposti si percepisce prontamente come l'aspetto della qualità della spesa risulti imprescindibilmente correlato a quello dell'idoneità dei controlli volti a misurarne l'efficacia.

L'enfasi sulla qualità della spesa, prima che sulla quantità, richiede un'attenta definizione *ex ante* degli obiettivi (tradotti in "risultati attesi") che si vogliono ottenere attraverso le politiche/azioni²⁴⁸: i risultati necessitano infatti di un costante monitoraggio al fine di valutare se gli interventi attuati e, conseguentemente, le risorse pubbliche impiegate, producono effettivamente valore (e in quale misura) per la collettività. In questo contesto si colloca anche una nuova prospettiva dei controlli interni che, alle consolidate verifiche giuridico-contabili, dovrà auspicabilmente vedere affiancate sistematiche e rigorose procedure di valutazione dell'efficienza della spesa e dell'efficacia delle politiche pubbliche²⁴⁹.

Porre in essere una programmazione efficace significa anche implementare opportune procedure per la definizione puntuale delle strategie volte al raggiungimento dei risultati, come sopra individuati, così come incentivare i processi utili a individuare indicatori significativi per capire, *ex post*, se gli obiettivi sono stati raggiunti. Nella realtà, purtroppo, come ha evidenziato il documento di apertura per il confronto pubblico "Metodi e Obiettivi per un Uso Efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020" presentato nel dicembre 2012 dal Ministro per la coesione territoriale d'intesa con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali²⁵⁰, è usuale "che

²⁴⁸ Si segnala che anche il principio contabile applicato (sperimentale) concernente la programmazione di bilancio (allegato allo schema di decreto correttivo del D.Lgs. n. 118/2011 approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio 2014 e in attesa di approvazione definitiva) prevede che "i documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di: a) conoscere [...] i risultati che l'ente si propone di conseguire; b) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione".

²⁴⁹ In tale ambito si osserva, tra le iniziative poste in essere a livello regionale, l'adesione al progetto CAPIRe (progetto promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con lo scopo di dare maggiore efficacia alla funzione di controllo delle Assemblee regionali e favorire la comprensione degli effetti delle politiche proposte) che ha portato alla costituzione di un organismo paritetico denominato "Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione", operativo dal 2006, con funzioni informative circa l'attuazione delle leggi e gli esiti delle politiche regionali, a supporto delle scelte legislative e dell'elaborazione delle politiche regionali.

²⁵⁰ Il documento propone sette innovazioni generali di metodo (in parte provenienti dal nuovo Regolamento CE concernente i cinque Fondi del Quadro Strategico Comune e in parte derivanti dalle lezioni apprese nell'ultimo decennio anche sulla scorta dell'insuccesso della programmazione comunitaria italiana 2007-2013) per un uso efficace dei fondi comunitari: definizione obiettivi sotto forma di risultati attesi, indicazione azioni con cui conseguire i risultati, attenzione ai tempi di attuazione, trasparenza e apertura delle informazioni, mobilitazione partenariato, valutazioni di impatto, rafforzamento del presidio nazionale.

vengano prima definite le azioni, in modo spesso generico, razionalizzandone semmai ex-post le finalità, con un conseguente sbilanciamento tra mezzi e fini. Non è dunque un caso che spesso alla spesa e alla realizzazione fisica, quando finalmente hanno luogo, non seguano benefici per i cittadini, il lavoro, le imprese”²⁵¹.

Lo spostamento del *focus* sui risultati e sugli impatti²⁵² delle politiche porta anche a mettere in discussione la concezione secondo la quale a una consistente e “rapida” spesa pubblica corrisponde una migliore efficacia delle politiche. L'obiettivo di una sana gestione delle risorse pubbliche, infatti, anche in presenza di “pressioni” per spendere²⁵³, non è necessariamente legato a un rapido utilizzo dell'intero budget disponibile, quanto piuttosto a un'attenta destinazione dei fondi finalizzata a ottenere i risultati attesi in termini di sviluppo del sistema socio-economico di riferimento. A questo proposito si segnala che già in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto della Regione per l'esercizio 2009 la Sezione, con riferimento al controllo esercitato in particolare su alcuni procedimenti contributivi, aveva evidenziato l'assenza di adeguate valorizzazioni degli aspetti qualitativi della spesa che si erano rivelati cedevoli rispetto a prevalenti esigenze basate sulla necessità di assicurare la completa utilizzazione (ed erogazione) delle risorse pubbliche a disposizione a discapito dell'impiego razionale delle stesse.

Va sottolineato che la valutazione degli effetti delle politiche di spesa, al fine di produrre una reale utilità per le amministrazioni pubbliche, deve collocarsi all'interno di un sistema conoscitivo di apprendimento, utile a orientare ed eventualmente rimodulare le decisioni future, anziché in una logica di rendicontazione volta meramente a dimostrare che qualcosa è stato realizzato²⁵⁴. Questa considerazione diventa ancor più

Tra dette proposte di metodo si sottolinea la centralità e l'impulso assegnati alla valutazione d'impatto ai fini delle decisioni politiche: tale valutazione è in particolare rivolta a indagare se, in quale misura (ed eventualmente per quali soggetti), le azioni adottate portano beneficio in termini di miglioramento della qualità della vita delle persone e/o in termini di opportunità per le imprese.

²⁵¹ Documento consultabile al link

<http://www.coesioneterritoriale.gov.it/wp-content/uploads/2012/12/Metodi-e-obbiettivi-per-un-uso-efficace-dei-fondi-comunitari-2014-20.pdf>

²⁵² Si sottolinea che la valutazione d'impatto rappresenta già da diversi anni uno degli strumenti strategici della politica della Commissione Europea e, in tale ambito, si sostanzia in un processo che consiste nell'analisi sistematica dei probabili effetti di un intervento con lo scopo di fornire, in sede di predisposizione delle proposte di policy, un supporto agli organismi che partecipano al processo legislativo europeo, attraverso l'implementazione di una base informativa (fatta di dati empirici) che permetta di assumere decisioni consapevoli in merito a un problema identificato. Per approfondimenti si rimanda alla Relazione speciale n. 3/2010 della Corte dei conti europea “Le valutazioni d'impatto nelle istituzioni dell'Unione europea costituiscono un supporto al processo decisionale?”, reperibile al link http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/coa_report_3_2010_it.pdf

²⁵³ Si pensi ad esempio ai meccanismi di controllo della spesa finanziata dai Fondi Strutturali da parte della Commissione Europea, con la finalità di evitare lentezze amministrative che vadano a scapito dell'efficacia delle politiche. Secondo dette procedure, il mancato utilizzo entro un certo orizzonte temporale dei fondi impegnati comporta un automatico disimpegno delle risorse comunitarie e una riduzione delle somme disponibili per il programma operativo e per il fondo interessato.

²⁵⁴ La presenza di valutazioni predisposte con finalità prevalentemente rendicontative è emersa in sede di dibattito sull'utilizzo dei Fondi Strutturali europei (per approfondimenti si rimanda alla relazione al Parlamento del Ministro della Coesione territoriale del 6/12/2012 reperibile al link <http://www.ministrocoesioneterritoriale.it/wp-content/uploads/2012/03/Resoconto-stenografico-6-dicembre-2012.pdf>).

attuale nel contesto regionale tenuto conto di quanto già in passato rappresentato in merito all'importanza, nella Relazione di verifica - che risulta "l'unico documento che commenta i risultati della gestione annuale, sia pure in termini esclusivamente finanziari"²⁵⁵ - di concentrare l'attenzione sugli obiettivi interamente o parzialmente disattesi e soprattutto sulle relative motivazioni, in modo da rilevare le criticità e individuare soluzioni tempestive ed efficaci per rimuoverle. Mai come in questo momento storico, caratterizzato dalla scarsità di risorse e dalla necessità di un impiego responsabile e ponderato delle medesime, l'esigenza di fare il punto sul raggiungimento degli obiettivi deve spingere a porre in essere un'attività finalizzata a valutare gli effetti delle azioni (prendendo come punto di partenza i risultati raggiunti) e delle politiche intraprese e, conseguentemente, la loro efficacia²⁵⁶. La specialità regionale, infatti, si concretizza anche in responsabilità e risultati legati all'efficace allocazione delle risorse: in questo contesto la valutazione si configura quale fattore critico di successo in quanto strumento capace non solo di creare legittimazione (attraverso l'attitudine a rendere conto in modo trasparente) ma anche di attrarre ulteriori disponibilità che creano valore per il territorio²⁵⁷. Le valutazioni di efficacia, infatti, consentono ad Amministratori e *stakeholders* di condividere e comporre, congiuntamente, risorse e capacità atte a generare risultati in termini di benefici per il sistema economico-sociale locale²⁵⁸. Questa considerazione acquisisce una pregnante significatività nel contesto regionale considerato che l'istituzionalizzazione del "sistema regionale integrato" ha dato vita a un modello regionale caratterizzato da un interscambio sinergico tra le diverse realtà del sistema per il raggiungimento di obiettivi comuni – in particolare quello sui saldi di finanza pubblica – caratterizzato, di fatto, da una corresponsabilità finanziaria (e di governo) del sistema locale²⁵⁹.

²⁵⁵ Appendice alla relazione al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012, pag. 311.

²⁵⁶ L'esercizio valutativo da parte delle amministrazioni pubbliche risponde anche a un principio "etico" (ovvero di responsabilità sociale): quest'ultimo prevede l'agevolazione dell'esercizio del "controllo sociale" assegnato ai cittadini e finalizzato a misurare l'efficacia dell'uso delle risorse messe a disposizione per il bene comune.

²⁵⁷ Si pensi ad esempio alle analisi relative al posizionamento competitivo del sistema regionale rispetto ad altri sistemi territoriali (cosiddetto benchmarking).

²⁵⁸ Trattasi della nuova prospettiva del "monitoraggio civico" che prevede il coinvolgimento degli *stakeholders* (in primis i cittadini di riferimento dell'Amministrazione) per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle politiche e, in ultima analisi, dei risultati dell'azione amministrativa. Detta nuova prospettiva è contenuta anche nel principio contabile applicato (sperimentale) concernente la programmazione di bilancio allegato allo schema di decreto correttivo del D.Lgs. n. 118/2011 approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 gennaio 2014 e in attesa di approvazione definitiva.

²⁵⁹ Nell'ambito del rispetto degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, complessivamente concordati con lo Stato, la Regione è formalmente individuata quale ente tenuto a rispondere nei confronti del medesimo Stato del raggiungimento dell'obiettivo complessivo del sistema regionale integrato, seppur la realizzazione degli obiettivi sui saldi di cui trattasi sia realizzata attraverso l'intero "sistema" e presupponga l'esercizio, da parte della stessa Regione, di una coordinata e incisiva attività di programmazione e di controllo. Si veda in proposito la Relazione al giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012, pag. 18 e seguenti.

L'importanza della gestione oculata delle risorse pubbliche porta a focalizzare l'attenzione anche su alcuni aspetti che incidono direttamente sulle metodologie di gestione (e programmazione) quali:

- la necessità per le amministrazioni pubbliche di puntare su tipologie di spesa “produttive” ovvero idonee a stimolare lo sviluppo economico e a produrre ricchezza all'interno del sistema;
- la padronanza di metodologie sistematiche (che si avvalgono di strumenti strutturati aventi valenza strutturale) per migliorare i processi decisionali (e, di conseguenza, l'impiego delle risorse), nonché la performance delle stesse amministrazioni pubbliche in termini di efficienza, qualità ed economicità dei servizi offerti;
- l'esigenza di implementare le procedure volte alla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa (che sono lo “specchio” dell'efficienza della struttura), anche mediante l'introduzione di indicatori verificabili ex post;
- l'importanza della definizione di una strategia per raggiungere i risultati, anche attraverso la predisposizione di analisi comparate sull'uso alternativo delle risorse, avuto riguardo del contesto in essere nonché degli scenari futuri.

Si segnala altresì che il recente impulso proveniente dall'Unione Europea è indirizzato a incentivare le valutazioni “unitarie” degli effetti delle politiche pubbliche. Il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 (trattasi del documento, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13.7.2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007-2013), ha raccolto la sfida estendendo l'obbligo di condurre valutazioni all'intera politica regionale, ovvero al di là delle ripartizioni settoriali (ad esempio valutazione unitaria delle politiche per l'occupazione), e prendendo altresì in esame tutte le misure adottate a prescindere dalla fonte di finanziamento (sia essa comunitaria, nazionale, regionale ecc.), nonché spostando il *focus* dai risultati operativi (ad esempio: *quanti contributi sono stati erogati? a quanti soggetti? etc.*) agli effetti realizzati (ad esempio: *è aumentato il tasso di occupazione a livello regionale?*). La valutazione unitaria rappresenta un nuovo approccio alla tematica valutativa e ambisce a diventare uno strumento strategico capace di offrire una lettura critica e una tempestiva informazione riguardo gli effetti prodotti dagli interventi che

discendono dalle politiche e strategie di sviluppo regionali²⁶⁰: tali informazioni costituiscono supporti imprescindibili al processo decisionale per una Regione sempre più orientata a compiti di indirizzo, coordinamento e programmazione.

Non va dimenticato che l'attenzione alla valutazione dell'attività amministrativa - nel cui ambito la programmazione riveste un ruolo strategico - secondo parametri di efficacia, efficienza, economicità ed equità (intesa come prevenzione di disparità ingiustificate), ovvero, sostanzialmente, la verifica del "buon andamento" della pubblica amministrazione (contrapposto al "malfunzionamento"), costituisce un'applicazione del principio di legalità²⁶¹.

20.2 Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali

Il controllo inerente la capacità di perseguire, attraverso gli esiti della propria attività, il soddisfacimento delle aspettative dei cittadini di riferimento viene di norma esercitato dalle amministrazioni attraverso analisi concernenti il grado di conseguimento degli obiettivi e altre valutazioni sui risultati: le evidenze di dette analisi, tuttavia, per apportare un valore aggiunto nell'ambito del processo di *law making* devono essere in grado di rispondere efficacemente al bisogno di conoscenza dei decisori mettendoli nella condizione di effettuare la scelta del miglior intervento pubblico da attuare a beneficio della collettività di riferimento.

In questo contesto si è affermato il principio di orientamento alla qualità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica che ha favorito la diffusione di strutture di supporto all'attività delle Assemblee legislative al fine di consentire a queste ultime un controllo sull'attuazione delle leggi nonché una più ampia valutazione delle politiche intraprese quanto agli esiti dalle stesse prodotti.

²⁶⁰ Si segnala che l'Agenda analitica degli ambiti prioritari di valutazione del 6 marzo 2012, allegata alla delibera della Giunta regionale n. 800 del 11.5.2012, riferita al Piano Unitario di Valutazione della politica regionale di sviluppo della Regione Friuli Venezia Giulia, ha individuato quali ambiti tematici valutativi prioritari i seguenti domini:

Aiuti alle imprese e politiche economiche;

Energia;

Risorse umane;

Analisi di posizionamento competitivo.

²⁶¹ Si richiama in proposito la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 10/2008 laddove evidenzia che "[...] il nucleo essenziale del principio di legalità si allarga dalle vecchie nozioni di attribuzione del potere e di legittimità degli atti all'intera attività dell'ente nel quale il potere si esprime per accertarne la rispondenza alla maggior possibile realizzazione degli interessi della collettività in vista dei quali il potere è conferito. La dinamica dell'attività, valutata secondo i criteri dell'economicità, della efficienza, della efficacia e valorizzata nella dimensione data all'art. 97 della Costituzione dalla giurisprudenza costituzionale, si presenta così come elemento costitutivo della legalità nella Pubblica amministrazione segnandone anche le condizioni di tutela. Questa, se è rapportata ad interessi diffusi o adespoti, si realizza attraverso le forme di controllo, sia interne che esterne, intese ad accertare che il potere venga esercitato per il fine per il quale è stato attribuito, misurare la rispondenza dell'attività alla cura concreta dell'interesse, migliorare i parametri di resa del servizio, non disperdere risorse pubbliche, reprimere deviazioni ed inefficienze".

Si sottolinea che l'opportunità e la necessità di "rendere conto" in merito ad attività, decisioni, risultati ecc., a seguito di una delega/assunzione di responsabilità (ovvero il cosiddetto rapporto di *accountability*), viene ad assumere rilevanza, nel caso delle amministrazioni pubbliche, non solo tra decisori e cittadini ma anche tra Assemblee elettive e organi esecutivi.

La valutazione, soprattutto in un sistema complesso quale quello attuale, costituisce un valido strumento a servizio del processo decisionale e di attuazione a patto che venga efficacemente integrato all'interno del ciclo delle politiche pubbliche. Un buon processo valutativo consente in primo luogo, attraverso la conoscenza della realtà, di ridurre le incertezze a beneficio di una migliore programmazione e attuazione delle politiche. Oggetto della valutazione non sono infatti le scelte discrezionali, ma la capacità degli interventi pubblici di generare i cambiamenti auspicati rispetto alle esigenze collettive che ne hanno comportato l'attuazione.

Di questi valori è chiara espressione la legge regionale "statutaria" 18 giugno 2007, n. 17 che, all'art. 8, disciplina le funzioni di indirizzo e di controllo che competono al Consiglio regionale cui, accanto a un ruolo attivo da svolgersi nell'alta programmazione²⁶², è, tra l'altro, riconosciuto il potere di chiedere al Presidente della Regione e agli assessori di riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale e di interloquire con i dirigenti regionali.

Il comma 1, lettera k), dello stesso art. 8 ha formalmente assegnato al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia la funzione di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione nonché quella di esercitare il controllo sull'attuazione delle leggi e di promuovere la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

L'art. 10 della stessa legge regionale n. 17/2007 configura le Commissioni, permanenti e speciali, quali organismi strumentali alle funzioni consiliari, prevedendo che esse possano:

a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;

b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;

²⁶² L'art. 8 della l.r. 17/2007 attribuisce, tra l'altro, al Consiglio regionale i seguenti compiti:

a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;

b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione.

c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

Lo stesso Consiglio regionale, con deliberazione di data 25 ottobre 2007, attraverso le modifiche al proprio Regolamento interno ha dato puntuale risalto alla suddetta attività di controllo e valutazione: nel predetto Regolamento interno è stato infatti inserito uno specifico Capo denominato "I ante bis" atto a disciplinare il controllo sull'attuazione delle leggi, oltre che delle mozioni e degli ordini del giorno, nonché la valutazione delle politiche regionali. All'interno di detto Capo è stato collocato il nuovo articolo 138 quinquies "controllo sull'attuazione delle leggi e valutazione delle politiche regionali", nel quale trovano posto le disposizioni che disciplinano le attività del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, di cui si dirà nel prosieguo, precedentemente raccolte in un unico articolo (ex articolo 41)²⁶³ avente per oggetto sia le modalità di costituzione e la composizione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, sia le attività allo stesso spettanti. La modifica di cui trattasi ha sostanzialmente spostato il *focus* dall'organo incaricato dell'attività di valutazione e controllo all'attività stessa, conferendo a quest'ultima autonoma rilevanza.

La norma è strettamente correlata alla facoltà del Consiglio, prevista dall'art. 7 della legge regionale statutaria, di inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione che riceverà la legge, le quali predeterminano le modalità e i tempi con i quali dovranno essere verificati gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione²⁶⁴.

Con riferimento a un siffatto scenario ordinamentale, si osserva come la Regione abbia già da diversi anni intrapreso un percorso che vede il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche regionali al centro dell'attività del summenzionato

²⁶³ Si segnala che l'ex l'articolo 41 di cui trattasi, situato all'interno del Capo denominato "Organi con competenze particolari", è stato sostituito a seguito della modifica del Regolamento interno operata con la delibera del Consiglio regionale di data 25 ottobre 2007. Il novellato articolo 41 riporta le disposizioni concernenti le modalità di costituzione e la composizione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

²⁶⁴ L'articolo 7 della legge regionale "statutaria" n. 17/2007 dispone che "Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione".

Il comma 2 dell'articolo 138 quinquies del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale dispone, tra l'altro, che spetta al Comitato per la legislazione, il controllo e l'attuazione in particolare il compito di: formulare proposte per l'inserimento nei progetti di legge, che siano ritenuti di maggiore impatto, di clausole valutative intese quali disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione; rendere pareri, obbligatori ancorché non vincolanti, alle Commissioni competenti sulle clausole valutative eventualmente già previste nei progetti di legge; esercitare la vigilanza sul rispetto sostanziale delle clausole valutative e sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori, con facoltà, in caso di rilevata grave inadempienza, di formulare richiami formali, dandone comunicazione alla Commissione competente per materia.

Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

Il Comitato è un organismo paritetico (peraltro già previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale approvato il 6 ottobre 2005) effettivamente operativo dal febbraio 2006, composto da dieci componenti che vengono nominati, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, dal Presidente del Consiglio regionale. L'attività del Comitato si concretizza in particolare (ai sensi del predetto art. 138 *quinquies* del Regolamento interno del Consiglio regionale):

- nell'esame della documentazione informativa prodotta dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti attuatori in adempimento a specifici oneri informativi posti dalla legge, avuto riguardo alla qualità e alla rispondenza della documentazione informativa alle previsioni normative; sugli esiti dell'esame il Comitato rende parere alla Commissione competente per materia la quale (ai sensi del comma 4 dell'art. 138 bis del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale) è tenuta a riferire all'Assemblea;
- nella valutazione degli effetti delle politiche regionali (per confermare o meno l'effettivo concorso dell'intervento pubblico alla produzione dei cambiamenti previsti) con lo scopo di implementare il *background* informativo circa gli esiti delle politiche ai fini del supporto per le decisioni future;
- nella predisposizione e diffusione del rapporto annuale della legislazione regionale e delle altre attività consiliari, con l'obiettivo di dare evidenza in particolare del livello di qualità delle leggi nonché dei risultati ottenuti, in termini di efficacia, nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo nell'ambito delle attività attinenti le funzioni di indirizzo e controllo;
- nella divulgazione degli esiti delle attività inerenti l'esame della documentazione informativa prodotta dai soggetti attuatori e la valutazione degli effetti delle politiche regionali.

Tra gli strumenti a disposizione del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (di cui al già menzionato articolo 138 *quinquies* del regolamento interno del Consiglio regionale), e ovviamente dello stesso Consiglio²⁶⁵, nell'ambito della valutazione

²⁶⁵ Si sottolinea che detti strumenti vanno ad aggiungersi a quelli di sindacato ispettivo tradizionalmente utilizzati dai legislativi (interrogazioni, mozioni) nonché a quelli conoscitivi già in uso (indagini, audizioni, ecc.) che, a causa dell'incremento della complessità del sistema pubblico, non sono più sufficienti a

delle politiche regionali finalizzata al supporto delle scelte future (anche programmatiche), occupano un posto di primaria importanza in particolare:

- le “ clausole valutative” ovvero disposizioni inserite in alcune leggi regionali aventi particolare impatto, preordinate al ritorno di informazioni, nei confronti del Consiglio regionale, in merito all'attuazione delle medesime leggi nonché con attenzione ai risultati conseguiti dalle politiche allo scopo di conoscerne il funzionamento e valutarne l'efficacia;
- le “missioni valutative”²⁶⁶ ovvero attività conoscitive di approfondimento per verificare l'attuazione di aspetti particolari di leggi e/o gli esiti di politiche predefinite, a prescindere dall'esistenza o meno di clausole valutative.

Alla luce di questo scenario di riferimento e con lo scopo di pervenire a considerazioni circa l'incisività della supervisione del Consiglio nell'ottica di una gestione efficace delle politiche regionali (gestione che dev'essere improntata al perseguimento di miglioramenti reali e stabili per i beneficiari e, più in generale, per il sistema regionale), è stato condotto un approfondimento in merito al controllo espletato sull'attuazione delle leggi regionali. Si osserva che detto controllo in capo al legislatore, che ha per oggetto il processo di implementazione delle leggi dallo stesso emanate, richiede attività di verifica che investono non solo la conformità dell'esecuzione degli interventi rispetto alle regole poste “a monte”, ma anche gli effetti che promanano da dette realizzazioni.

A una successiva fase di analisi degli effetti è infine rimesso il compito di entrare nel merito della valutazione dell'efficacia degli esiti conseguiti, al fine di verificare se, e in che misura, la politica introdotta ha contribuito alla determinazione dei cambiamenti osservati.

La disamina è in particolare indirizzata ad analizzare, sotto il profilo del “ritorno” di informazioni nei confronti del Consiglio regionale, le clausole valutative introdotte nell'ordinamento regionale (ovvero le disposizioni volte a definire tempi e modalità con cui i soggetti coinvolti nel processo attuativo di una legge sono tenuti a produrre le

soddisfare la domanda di conoscenza specifica, nell'ottica del supporto alle scelte decisionali, circa gli esiti delle politiche poste in essere.

²⁶⁶ Il comma 2 dell'articolo 138 quinquies del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale dispone, tra l'altro, che spetta al Comitato per la legislazione, il controllo e l'attuazione il compito di deliberare lo svolgimento di missioni valutative, anche su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione, intese quali attività conoscitive di approfondimento, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge o alla valutazione degli effetti di una politica regionale. L'incarico di presiedere lo svolgimento di una missione valutativa è affidato a due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di opposizione, che ne riferiscono i risultati al Comitato il quale, per quanto di sua competenza, trasmette alla Commissione competente per materia le relazioni sulle missioni valutative svolte. Sui risultati dell'attività del Comitato in merito alle missioni valutative le Commissioni di merito sono tenute a riferire all'Assemblea.

informazioni necessarie all'esercizio del controllo e della valutazione) e le missioni valutative intraprese, che interessano l'esercizio 2013 e i precedenti. In tale contesto, risulta di prioritario interesse l'attività di valutazione svolta dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione di cui si è detto in precedenza.

Va preliminarmente osservato che il Comitato di cui trattasi non ha funzioni referenti nei confronti del Consiglio regionale: le risultanze dell'attività di controllo e valutazione sono destinate, sotto forma di proposte, pareri e rapporti informativi, alle competenti Commissioni di merito che hanno il compito di riferire gli esiti dell'attività del Comitato all'Assemblea²⁶⁷.

Al fine di offrire un quadro di sintesi dei processi valutativi che interessano le clausole e le missioni di cui trattasi, sono state elaborate due tabelle riepilogative degli adempimenti informativi richiesti – prescindendo dall'aspetto concernente il soddisfacimento o meno degli stessi - sottoposti all'esame del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Le tabelle espongono nel dettaglio:

- per quanto concerne le clausole valutative: il riferimento normativo; l'oggetto dell'informativa; il soggetto tenuto ad adempiere all'onere informativo; la periodicità e l'eventuale scadenza prevista per adempiere all'informativa nonché, laddove presenti, le norme che disciplinano la pubblicità degli atti inerenti le informative; le informazioni in merito alle relazioni informative presentate (a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2007 che ha istituzionalizzato l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi da parte del Consiglio regionale nonché la valutazione degli effetti delle politiche) nonché le notizie in merito all'esame delle predette relazioni da parte degli organi competenti.
- per quanto concerne le missioni valutative: l'oggetto della missione; il riferimento normativo; gli estremi della proposta e dell'approvazione della missione; il periodo di svolgimento della missione; la documentazione prodotta al termine della missione.

20.2.1 Le clausole valutative

²⁶⁷ Si segnala che l'istituzionalizzazione della funzione referente in argomento, in capo alle Commissioni, rappresenta pressoché l'unica innovazione, concernente il contenuto delle disposizioni che disciplinano l'attività e i rapporti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, introdotta a seguito della modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale di cui alla delibera dello stesso Consiglio di data 25 ottobre 2007. Il Regolamento precedente, infatti, approvato in data 6 ottobre 2005 (pubblicato nel Supplemento straordinario n. 23 al BUR del 4 novembre 2005), all'art. 41 "Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione" non specificava detto onere a carico delle Commissioni.

RIFERIMENTO NORMATIVO CLAUSOLA VALUTATIVA	OGGETTO INFORMATIVA	SOGGETTO TENUTO ALL' INFORMATIVA	PERIODICITA'/DATA SCADENZA E EVENTUALI NORME PER PUBBLICAZIONE	RELAZIONI PREGRESSE PRESENTATE	RELAZIONI PREGRESSE ESAMINATE
Legge Regionale 9 agosto 2013, n. 9 "Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali 2/2012, 11/2009 e 7/2000" Articolo 11 – Clausola valutativa	Specifiche informative, su richiesta del Comitato, necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione	Giunta regionale	Su richiesta del Comitato		
Legge Regionale 4 aprile 2013, n. 4 "Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo" Articolo 92 – Clausola valutativa	Relazione che illustra: - le eventuali criticità emerse in sede di attuazione; - il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati; - le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate.	Giunta regionale	Annuale/entro 30 giugno a partire dall'anno 2014 La norma dispone che la relazione e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati sul BUR e sul sito ufficiale della Regione	Si evidenzia che l'onere informativo decorre dal 2014	
Legge Regionale 7 febbraio 2013, n. 2 "Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche" Articolo 7 – Clausola valutativa	Relazione dettagliata che contiene, in particolare, le seguenti informazioni: a) il numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare; b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale; c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica.	Giunta regionale	Biennale/entro febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento La norma dispone che la relazione e gli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale	Si evidenzia che l'adempimento informativo ricade negli esercizi successivi al 2013.	

Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale" Articolo 38 – Clausola valutativa ²⁶⁸	Relazione su attuazione interventi, impiego fondi e attività di formazione e aggiornamento	Giunta regionale	Annuale La norma dispone che la relazione e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel BUR e diffusi attraverso i siti internet della Regione		
Legge Regionale 22 marzo 2012, n. 5 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità" Articolo 32 - Clausola valutativa	Prima relazione sul processo di attuazione della legge e sullo stato di operatività degli interventi; successivi rapporti sui risultati conseguiti	Giunta regionale	Scadenza prima relazione: 29/03/2012; successivi rapporti: triennali La norma dispone che la relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame		
Legge Regionale 14 luglio 2011, n. 9 "Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" Articolo 12 - Clausola valutativa	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti nell'anno precedente	Giunta regionale	Annuale/giugno		
Legge Regionale 11 agosto 2010, n. 14 "Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo" Articolo 18 - Clausola valutativa	Relazione sullo stato di attuazione della legge, criticità emerse ed effetti prodotti nell'anno precedente	Giunta regionale	Annuale/giugno		
Legge Regionale 21 maggio 2009, n. 10 "Insegnamento delle lingue straniere comunitarie nelle istituzioni scolastiche del	Relazione sullo stato d'attuazione della legge	Assessore regionale	Annuale/mese successivo inizio anno scolastico		

²⁶⁸ Si segnala che la clausola valutativa ivi richiamata è, per la prima volta, nata da un processo partecipativo, maturato al di fuori dei consueti lavori consiliari, che ha visto coinvolti gli operatori del settore attraverso audizioni e confronti. L'impulso propositivo di questi ultimi ha portato non solo al recepimento formale della clausola valutativa ma anche all'estensione della prerogativa di richiedere lo svolgimento di missioni valutative, precedentemente assegnata esclusivamente al Consiglio regionale, all'esterno dell'Assemblea (art. 38, comma 3, l.r. n. 23/2012), favorendo formalmente un allargamento dei processi decisionali.

Friuli Venezia Giulia" Articolo 3 - Clausola valutativa		all'istruzione	La norma dispone che la relazione è resa pubblica unitamente alla documentazione e al parere della Commissione consiliare competente che ne conclude l'esame		
Legge Regionale 2009, n. 9 "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale" Articolo 27 - Clausola valutativa	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Annuale (prima scadenza: 31/12/2010) La norma dispone che la relazione e gli eventuali atti consiliari che ne contemplano l'esame sono pubblicati nel BUR e diffusi attraverso i siti web della Regione	Relazioni 2010 e 2011	Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e Commissione V (relazione 2010)
Legge Regionale 26 marzo 2009, n. 7 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale" Articolo 15 - Clausola valutativa	Relazione sullo stato di attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Assessore con delega alla sanità	Annuale/febbraio La norma dispone che la relazione è resa pubblica e diffusa insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione nel sito web del Consiglio regionale	Relazioni riferite al 2009, 2010 e 2011	Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (tutte le relazioni) e Commissione III (solo relazione 2009)
Legge Regionale 18 dicembre 2007, n. 29 "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana" Articolo 29 - Clausola valutativa	a) Relazione sullo stato di attuazione della legge; b) Rapporto sui risultati ottenuti	Giunta regionale	a) Relazione: Annuale/ Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento b) Rapporto: Quinquennale La norma dispone che le relazioni e i rapporti sono resi pubblici, unitamente ai documenti del Consiglio che ne concludono l'esame	Relazione quinquennale al 2013	
Legge Regionale 7 luglio 2006, n. 11 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" Articolo 24 (come sostituito dall'art. 46 della l.r. n. 7/2010) - Clausola valutativa	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento La norma dispone che la relazione è resa pubblica insieme agli eventuali	Relazione triennio 2009-2011	Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e Commissione III

			documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l'esame		
Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" Articolo 61 - Clausola valutativa	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento La norma dispone che la relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame	Relazione al 2010	
Legge Regionale 5 dicembre 2005, n. 29 "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)" Articolo 105 - Clausola valutativa	Documentata relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di effetti prodotti dagli interventi realizzati sul sistema socio-economico regionale ivi comprese le criticità eventualmente emerse in fase di attuazione degli interventi	Giunta regionale	Triennale/30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento La norma dispone che la relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame	Relazione triennio 2009-2011	
Legge Regionale 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" Articolo 28 (come modificato dall'art. 23, comma 1, della l.r. n. 7/2010) - Clausola valutativa	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Triennale/31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento La norma dispone che la relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame		

Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro" Articolo 4 - Clausola valutativa	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della legge	Amministrazione regionale	Annuale		
Legge Regionale 23 maggio 2005, n. 12 "Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario" (abrogata) ²⁶⁹ Articolo 8 - Valutazione degli interventi	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate (gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario)	Amministrazione regionale	Triennale	Relazione triennio 2008-2010	Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione e Commissione VI
Legge Regionale 8 aprile 2005, n. 7 "Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psichiche nell'ambiente di lavoro" Articolo 7 - Clausola valutativa	Relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti	Giunta regionale	Biennale	Relazione al 2010	
Legge Regionale 4 marzo 2005, n. 4 "Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004" Articolo 12 - Clausola valutativa	Valutazione dell'efficacia delle azioni realizzate	Amministrazione regionale	Annuale	La Giunta regionale ha presentato alcune relazioni previste non in adempimento alla clausola valutativa ma da un'altra norma (articolo 7, comma 15 l.r. n. 4/2005) che prevede un'informativa semestrale su	Alcune delle relazioni semestrali presentate (non in adempimento alle clausole valutative) sono state esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

²⁶⁹ La legge n. 12/2005 è stata abrogata dall'articolo 44, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 16/2012 a decorrere dalla data di costituzione dell'ARDISS – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima l.r. n. 16/2012. L'ARDISS è costituita dal 1° gennaio 2014.

La legge regionale n. 16/2012, tra le norme in materia di diritto allo studio universitario, ha introdotto una nuova clausola valutativa (articolo 31) che prevede una valutazione triennale dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi.

La legge regionale n. 16/2012 non è stata inserita nella tabella in quanto l'ARDISS è costituita dal 1° gennaio 2014.

				alcuni dati specifici quali: elenco dei soggetti beneficiari completo di importi e succinta descrizione, elenco delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, anch'esso completo di importi e di succinta descrizione. Le informative presentate, pur non essendo quelle che formalmente avrebbero dovuto contenere i dati evidenziati dalla clausola valutativa, presentano contenuti più ampi di quelli prescritti per le relazioni semestrali di cui all'art. 7, c. 15.	

Se si escludono le tre leggi regionali emanate nel 2013 (la legge regionale n. 2, la legge regionale n. 4 e la legge regionale n. 9), per le quali l'adempimento informativo non è ancora venuto a scadenza, ovvero non risulta maturato un sufficiente periodo di vigenza tale da giustificare una richiesta informativa da parte del Comitato, dai dati della tabella suesposta si evince che i soggetti attuatori hanno presentato le previste relazioni informative solo per nove delle sedici leggi regionali considerate²⁷⁰. Inoltre, seppur le prime leggi contenenti specifiche clausole valutative risalgano al 2005, e alcune delle medesime prevedano degli oneri informativi a cadenza annuale, le prime relazioni informative in risposta alle clausole sono state presentate solamente a decorrere dall'anno 2010. Si segnala, a questo proposito, che il Comitato è investito del compito di vigilare sull'ottemperanza all'onere informativo da parte dei soggetti attuatori e ha altresì un formale potere di richiamo nel caso in cui rilevi gravi inadempienze in tal senso (articolo 138 *quinquies*, comma 2, lettera c) del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale).

Per quanto concerne l'aspetto della periodicità della presentazione delle relazioni, non si può dire che i soggetti tenuti all'adempimento informativo abbiano rispettato la cadenza prevista dalle norme, seppur il posticipo dell'inoltro dell'informativa iniziale possa essere ragionevolmente imputato al protrarsi delle tempistiche necessarie ad avviare l'attuazione della legge di riferimento.

Va altresì rilevato che il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, soggetto formalmente investito dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi nonché della valutazione delle politiche regionali, non ha sempre portato a termine la propria azione di verifica nei confronti delle informative presentate in adempimento a specifiche clausole valutative. Dalla tabella suesposta, infatti, si evince che per quattro delle relazioni, debitamente presentate dai soggetti attuatori, l'esame da parte del Comitato non risulta concluso: trattasi della relazione quinquennale al 2013 inerente la legge regionale n. 29/2007 sulla lingua friulana, della relazione al 2010 in adempimento alla clausola definita dalla legge regionale n. 6/2006 in materia di cittadinanza sociale, della relazione del triennio 2009-2011 prevista dalla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio nonché della relazione al 2010 inerente la legge regionale n. 7/2005 in materia di mobbing.

Al di là degli aspetti sostanziali suscettibili di incidere sulla tempistica delle

²⁷⁰ Nel computo delle leggi per le quali è stato adempiuto agli oneri informativi è stata compresa anche la l.r. n. 4/2005 (Sviluppo competitivo delle PMI) in quanto la Giunta regionale, pur non avendo adempiuto alla clausola valutativa che assiste la legge (art. 12), ha presentato alcune relazioni semestrali su dati specifici (ai sensi dell'art. 7, comma 15) esaminate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

informative, quali ad esempio l'eventuale difficoltà di rilevazione (per mancanza di risorse o di adeguate professionalità) o la possibile previsione (a monte) poco realistica dei tempi di inoltro, va evidenziato che, nell'ottica di quel rapporto di *accountability* citato in apertura, le clausole valutative non possono e non devono essere relegate al ruolo di mero adempimento formale e devono necessariamente prevedere il coinvolgimento di tutte le strutture della Giunta al fine di consentire una comprensione approfondita dei fenomeni che si vogliono indagare.

Considerato che primi destinatari del parere del Comitato sugli esiti dell'esame della documentazione informativa prodotta dalla Giunta regionale risultano le Commissioni consiliari competenti per materia, desta perplessità la mancata corrispondenza tra le relazioni esaminate dal Comitato e quelle sottoposte all'attenzione delle Commissioni: detta incongruenza si rileva con particolare riferimento alle relazioni 2010 e 2011 presentate in adempimento alla legge regionale n. 7/2009 (riduzione tempi di attesa in sanità) che, benché verificate dal Comitato, non risultano essere state trattate dalla competente Commissione permanente.

In merito agli elementi che impattano sull'aspetto dell'incisività della funzione di "supervisione" esercitata dal Consiglio regionale nei confronti dell'esecutivo, preme sottolineare che l'Amministrazione regionale ha fatto presente che in nessun caso il procedimento afferente le clausole valutative è pervenuto alla fase conclusiva con l'esposizione delle relazioni all'Assemblea da parte delle Commissioni di merito, come previsto dall'articolo 138 *quinquies*, comma 4, del vigente Regolamento interno del Consiglio regionale.

Ai fini della disamina sull'effettivo controllo esercitato dal Consiglio regionale sull'attuazione delle leggi e sul perseguimento degli obiettivi prefissati, sono stati specificatamente analizzati i pareri pronunciati dal Comitato per la legislazione, l'attuazione e la valutazione, a seguito dell'esame delle relazioni informative presentate in adempimento a specifici oneri informativi nei confronti di cinque leggi regionali²⁷¹.

Va preliminarmente evidenziato che il parere che il Comitato rende alla Commissione competente per materia concerne i parametri attinenti:

- la qualità, intesa come analisi degli aspetti di veridicità, chiarezza, fruibilità di lettura, completezza, non reticenza delle informazioni,

²⁷¹ Si segnala nel computo sono state comprese anche le tre relazioni informative riferite alla legge regionale n. 4/2005 (Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese), esaminate dal Comitato, che sono state presentate non in adempimento alla clausola valutativa ma in risposta ad altra disposizione legislativa che introduce degli oneri informativi semestrali a carico della Giunta regionale.

qualità della rilevazione ed elaborazione dei dati;

- l'effettiva rispondenza della relazione alle previsioni di legge ovvero la conformità ai contenuti del mandato informativo sotto il profilo dell'esaustività e congruenza delle informazioni rispetto ai quesiti posti.

Al fine di offrire un quadro completo dei pareri analizzati si procede a evidenziarne gli esiti e gli aspetti salienti, esponendoli secondo la legge regionale di riferimento.

Per quanto attiene la legge regionale n. 4/2005 (Sviluppo competitivo della piccole e medie imprese) sono stati esaminati i tre pareri espressi dal Comitato sulle corrispondenti relazioni giuntali trasmesse al Consiglio in adempimento allo specifico onere informativo semestrale previsto dall'articolo 7, comma 15, della stessa legge regionale²⁷². Si sottolinea che detto onere, pur non essendo rigorosamente ascrivibile al dominio delle clausole valutative - clausola che per la legge regionale in argomento è specificatamente prevista dall'articolo 12²⁷³ - resta attratto nel contesto degli adempimenti funzionali alla valutazione dello stato di attuazione delle leggi e dei risultati conseguiti dalle politiche; pertanto, posto che le menzionate relazioni risultano rilevanti ai fini delle considerazioni svolte in questo ambito, le stesse vengono trattate in maniera analoga alle informative emesse in ottemperanza a clausole valutative rigorosamente intese (va peraltro evidenziato che anche il Comitato ha esaminato le relazioni di cui trattasi alla stessa stregua di quelle prodotte in adempimento a vere e proprie clausole valutative). Il Comitato, con propri pareri del 14 marzo 2007, 2 luglio 2007 e 22 gennaio 2013, pur segnalando, in sede di esame della prima relazione presentata dalla Giunta, l'opportunità di integrare le future informative con ulteriori dati e apprezzando, in sede di esame della seconda relazione, l'arricchimento dei dati riportati pur nella persistenza di alcune lacune informative, ha espresso parere favorevole avuto riguardo "alla qualità e all'effettiva rispondenza della documentazione informativa alle previsioni di legge" per tutte e tre le relazioni esaminate. Inoltre il medesimo Comitato, sulla base dei dati contenuti nelle prime due relazioni presentate dalla Giunta, ha avviato una prima analisi valutativa circa l'attuazione, al 31 dicembre 2006, degli interventi per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, offrendo all'esecutivo alcuni input in merito all'opportunità di condurre approfondimenti di indagine nella prospettiva di una valutazione dell'efficacia degli interventi. La discussione condotta in occasione dell'esame

²⁷² Il comma 15 dell'art. 7 della l.r. n. 4/2005 prevede quanto segue: "L'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, è trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri".

²⁷³ Si evidenzia che alla data del 22 gennaio 2013 non risultava essere stata data alcuna attuazione alla disposizione del citato articolo 12 (Clausola valutativa).

della relazione informativa nella seduta del 22 gennaio 2013, ha sottolineato come la gran mole di informazioni che emerge dal resoconto giuntale se da un lato consente di chiarire le dinamiche che hanno interessato il processo di attuazione, dall'altro non è in grado di offrire, a consuntivo, un bilancio dei risultati realmente conseguiti in rapporto agli obiettivi fissati dalla legge stessa.

Con riferimento alla legge regionale n. 12/2005 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario) è stato esaminato il parere reso dal Comitato in data 19 giugno 2012 sulla relazione presentata dalla Giunta regionale in adempimento all'onere previsto dall'articolo 8 della legge citata²⁷⁴. L'articolo citato prevede una valutazione triennale, da parte dell'Amministrazione regionale, avente ad oggetto l'efficacia delle azioni realizzate in attuazione della stessa legge. Va premesso che la natura dell'adempimento in argomento risulta atipica rispetto a quella generalmente afferente le clausole valutative introdotte nell'ordinamento regionale sotto due profili: in primo luogo pone l'onere della valutazione (ex post) dei risultati degli interventi realizzati in attuazione della legge in capo all'Amministrazione regionale (anziché al Consiglio) e in secondo luogo non specifica puntualmente gli elementi di valutazione dell'efficacia bensì li rimette alla Giunta nell'ambito dell'attività di programmazione (in particolare nell'ambito del Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario). Il parere del Comitato in merito alla qualità e alla rispondenza della relazione giuntale al mandato della clausola non può, nel caso di specie, prescindere dal considerare che la norma "pone l'aspettativa di un documento qualificabile come 'rapporto di valutazione'" ovvero caratterizzato dalla presenza di analisi degli interventi realizzati, ma anche di verifiche dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prestabiliti, nonché giudizi in merito all'efficacia delle azioni svolte. Su questo aspetto il Comitato ha evidenziato come la relazione ha assunto più una veste informativa, rispetto alle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale, piuttosto che valutativa; tuttavia, considerato che le risultanze delle attività e della gestione degli interventi possono essere lette in rapporto agli obiettivi posti e al conseguimento dei risultati attesi, il Comitato ha valutato positivamente la relazione fornita dalla Giunta sotto i profili della qualità e rispondenza al mandato informativo.

Per quanto concerne la legge regionale n. 11/2006 "interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" è stato esaminato il parere espresso dal Comitato relativamente alla relazione triennale (2009-2011) presentata dalla Giunta regionale in

²⁷⁴ Si ribadisce che la legge regionale n. 12/2005 è stata abrogata dall'articolo 44, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 16/2012 a decorrere dalla data di costituzione dell'ARDISS – Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori, secondo quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, della medesima legge regionale n. 16/2012. L'ARDISS risulta costituita dal 1° gennaio 2014.

adempimento alla clausola valutativa di cui all'articolo 24 della medesima legge. Si segnala che la legge regionale in argomento è stata oggetto di modifica nel 2010 (ad opera della legge regionale n. 7/2010) e il Comitato ha dato atto che il triennio considerato nella relazione informativa esaminata, in cui ha trovato avvio l'effettiva attività di gestione degli interventi, risulta quello di prima attuazione della normativa.

In merito alla qualità dell'informativa giunta lo stesso Comitato, pur esprimendosi favorevolmente nei confronti di grafici, tabelle e statistiche che facilitano la lettura della relazione e consentono di inquadrare i fenomeni sui quali impattano le politiche per la famiglia, ha rilevato la scarsa attitudine dello strumento informativo a fornire parametri utili a valutare l'incidenza degli interventi realizzati sui fenomeni di riferimento e, in ultima analisi, a giudicare la loro efficacia. Per quanto riguarda la rispondenza dei contenuti della relazione al mandato informativo, si segnala che, a seguito del differimento dell'operatività dell'apposito fondo previsto dalla legge per il finanziamento delle diverse linee d'azione del Piano triennale, si è posto un problema di inadeguatezza dei quesiti contenuti nella clausola valutativa (laddove ad esempio richiede di evidenziare quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azioni): detta problematica ha inevitabilmente inciso (negativamente) sull'aspetto della congruenza dell'informativa presentata dalla Giunta. Il Comitato ha pertanto ritenuto di rimettere alla Commissione destinataria del parere, unitamente alla propria nota istruttoria, le informazioni e i chiarimenti aggiuntivi forniti nel corso della seduta del Comitato dall'Assessore all'istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, in merito allo stato di attuazione della legge in esame.

Con riferimento alla legge regionale n. 7/2009 (disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio sanitario regionale) sono stati esaminati i pareri espressi dal Comitato sulle tre relazioni informative presentate dalla Giunta in adempimento all'onere informativo previsto dalla clausola valutativa che assiste la legge medesima. Il Comitato, in sede di valutazione della prima relazione, presentata nel 2010, nell'osservare che le informazioni fornite non risultavano sufficientemente significative e fruibili, anche sulla scorta di problematiche che investivano il sistema di monitoraggio adottato, aveva provveduto a fornire alcune indicazioni per migliorare la qualità dell'informativa e la sua rispondenza al mandato della clausola valutativa. In sede di esame delle due successive relazioni giuntali, il Comitato, nel complesso, ha positivamente evidenziato l'adeguamento delle informative ai suggerimenti espressi in precedenza, ad opera dell'esecutivo - seppur le stesse relazioni scontino le difficoltà legate alla complessità del fenomeno rilevato e ai vincoli del sistema di rilevazione e monitoraggio regionale - e ha auspicato un ulteriore miglioramento delle

note informative sottolineando la necessità di implementare le capacità di analisi, elaborazione e sintesi degli uffici preposti alle attività di controllo e valutazione ai fini della piena comprensione del fenomeno oggetto di indagine. Sul piano strettamente contenutistico, inoltre, il dibattito in seno al Comitato ha evidenziato come i dati analizzati nelle relazioni non consentono di trarre elementi di univoca/coerente comprensione per decretare il successo o l'insuccesso della politica: conseguentemente si rende necessario adottare strumenti e modalità di osservazione e valutazione che rispondano con maggior efficacia alle esigenze conoscitive dei decisori.

Il parere espresso dal Comitato nella seduta del 31 marzo 2011 sulla prima relazione informativa presentata dalla Giunta sullo stato di attuazione della legge regionale n. 9/2009 (disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), fa seguito alle audizioni, da parte dello stesso Comitato, di alcuni soggetti coinvolti nell'attuazione della medesima legge (alcuni Comandanti dei Corpi di polizia locale, i componenti del Comitato tecnico regionale per la polizia locale, alcuni Sindaci ecc.). Va segnalato che il Comitato - come rilevato nei confronti dell'informativa presentata in adempimento alle disposizioni della legge regionale n. 11/2006 (famiglia e genitorialità) - ha evidenziato che la relazione presentata dalla Giunta in adempimento alla clausola valutativa che assiste la legge in esame non corrisponde pienamente al mandato informativo in ragione del mancato avvio di alcuni istituti previsti dalla legge medesima (nello specifico la mancata costituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza integrata di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 9/2009 e la mancata costituzione dell'Unità di coordinamento organizzativo della polizia locale di cui all'art. 12 della medesima legge regionale). Nel contempo il Comitato ha evidenziato che dalla relazione e dai dati forniti a integrazione della medesima, emergono le difficoltà, confermate anche nel corso delle audizioni, incontrate dagli enti locali nel processo di adeguamento ai principi organizzativi fissati dalla legge che presiedono alla gestione del servizio di polizia locale e, per questo aspetto, mettono in evidenza una situazione attuativa non soddisfacente.

Dall'analisi dei contenuti dei pareri inerenti le suesposte relazioni si evince che le sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, aventi ad oggetto l'esame delle relazioni informative in adempimento a specifici oneri stabiliti dalla legge, si sono rivelate una sede privilegiata ai fini del dibattito concernente lo stato di attuazione degli interventi regionali e il bilancio sui risultati effettivamente conseguiti dalle politiche poste in essere.

Tuttavia non può sottacersi che, con specifico riferimento alle relazioni presentate dalla Giunta in adempimento alle disposizioni della legge regionale n. 4/2005 (Sviluppo competitivo della piccole e medie imprese), della legge regionale n. 11/2006 (interventi a

sostegno della famiglia e della genitorialità) e della legge regionale n. 7/2009 (contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale)²⁷⁵, l'esame del Comitato ha messo in evidenza la mancata attitudine degli strumenti informativi a dare conto dell'efficacia (o dell'inefficacia) dell'intervento posto in essere dall'Amministrazione regionale. Detto limite indebolisce sensibilmente la capacità delle informative di costituire un valido supporto alle decisioni future e ne depotenzia il ruolo nel contesto della valutazione finalizzata alla scelta del miglior (ovvero più efficace) intervento per il raggiungimento dell'obiettivo.

Ai fini del completamento del quadro sui procedimenti afferenti il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione dell'efficacia delle politiche regionali, sono stati presi in considerazione i quattro verbali delle commissioni consiliari, competenti per materia, relativi alle sedute in cui sono state esaminate le seguenti relazioni informative sulle quali il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione ha espresso il proprio parere: relazione sul triennio 2008-2010 inerente la legge sul diritto allo studio (legge regionale n. 12/2005), relazione sul triennio 2009-2011 inerente la legge su famiglia e genitorialità (legge regionale n. 11/2006) relazione afferente il 2009 inerente la legge sui tempi di attesa in sanità (legge regionale n. 7/2009) e relazione 2010 inerente la legge sulla polizia locale (legge regionale n. 9/2009).

Si sottolinea che in questo contesto l'attività delle Commissioni consiliari è circoscritta all'ambito delle funzioni referenti assegnate alle stesse: dette funzioni sono disciplinate dall'articolo 40 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Seppur la richiamata disposizione preveda che ciascuna Commissione nomini uno o più relatori e fissi un termine massimo per la trasmissione all'Assemblea della relativa relazione, ai fini dell'inserimento nell'agenda consiliare, dai verbali esaminati risulta che solo in tre casi le Commissioni hanno provveduto a nominare i consiglieri relatori mentre in un caso (esame della relazione inerente la legge regionale n. 12/2005 sul diritto allo studio) non viene fatta alcuna menzione alla necessità di relazionare all'Aula sugli esiti di una discussione che è stata recepita quale mera illustrazione della relazione informativa.

Le discussioni in seno alle citate Commissioni evidenziano come le informazioni inerenti l'attuazione delle leggi e le valutazioni sull'efficacia degli interventi vengano, in tale sede, ricondotte nel perimetro del dibattito politico; ciononostante, secondo quanto rappresentato dalla stessa Amministrazione regionale, il percorso valutativo tracciato

²⁷⁵ Si evidenzia che per quanto concerne la legge regionale n. 7/2009 non sono tanto i limiti dello strumento informativo a incidere sulla carenza di riscontri in merito all'efficacia degli interventi, quanto la complessità del fenomeno analizzato e i vincoli del sistema di monitoraggio e rilevazione che condizionano la piena comprensione della realtà.

dalle clausole valutative non ha finora trovato il suo naturale compimento nella trattazione in Aula e vede pertanto venuta meno la sua fondamentale finalità di supporto a scelte politiche consapevoli, in grado di garantire con maggior efficienza un efficace sviluppo del sistema regionale.

20.2.2 Le missioni valutative

OGGETTO MISSIONE VALUTATIVA	RIFERIMENTO NORMATIVO	PROPOSTA/APPROVAZIONE MISSIONE	PERIODO DI SVOLGIMENTO	DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
Politiche di riorganizzazione della rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia in attuazione della l.r. n. 13/1995	Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13 "Revisione della rete ospedaliera regionale"	Proposta svolgimento missione valutativa presentata al Comitato, da un consigliere membro dello stesso, in data 26.2.2009 Missione valutativa approvata dal Comitato nella seduta del 5.5.2009	2009-2010	Relazione conclusiva per la Commissione di merito. Prodotta una nota informativa.
Approfondire il dato della consistenza del debito regionale per gli anni 2002-2007 (analisi strutturale del debito), alla luce delle norme costituzionali e di contabilità regionale che disciplinano il ricorso al mercato finanziario, verosimilmente dal punto di vista delle dinamiche che hanno portato ai suoi attuali valori, vista la necessità di "verificare i contenuti e le motivazioni che hanno portato all'indebitamento"	Articolo 119 Costituzione Articolo 7, comma 1, n. 2, Statuto Articolo 52 Statuto regionale Legge di contabilità regionale n. 21/2007 Leggi finanziarie e di bilancio regionali	Proposta svolgimento missione valutativa presentata al Comitato da dodici consiglieri regionali il 12.11.2008	2009	Relazione conclusiva per la Commissione di merito
Attuazione delle politiche di sostegno dell'attività di assistenza familiare promosse dalla l.r. n. 24/2004	Legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare"	Missione valutativa approvata dal Comitato nella seduta del 7.3.2006	2006-2008	Relazione conclusiva sugli esiti della missione illustrata oralmente in Comitato. Prodotta una nota informativa.
Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo	Dgr n. 3534 del 21 dicembre 2004	Proposta svolgimento missione valutativa presentata al Comitato, da un consigliere membro dello stesso, in data 19.7.2011 Missione valutativa approvata dal Comitato nella seduta del 15.11.2011 (il nuovo Comitato dell'XI legislatura ha deliberato, nella seduta del 18.9.2013, la ripresa e il completamento della missione in argomento nei termini approvati dal Comitato della X legislatura)	In corso di svolgimento (non completata nel corso della X legislatura ma ripresa e riproposta dal nuovo Comitato nel corso dell'XI legislatura)	Missione iniziata nel 2012 (nella precedente legislatura) ma non ancora conclusa

Per quanto concerne le missioni valutative, le stesse si collocano tra gli strumenti di analisi *ex post* delle politiche, a disposizione del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'articolo 138 quinquies²⁷⁶ (ex articolo 150) del Regolamento interno del Consiglio regionale, tra i compiti del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione è compreso quello di deliberare lo svolgimento di missioni valutative, anche su proposta delle Commissioni permanenti o di un decimo dei Consiglieri assegnati alla Regione. Lo svolgimento di una missione valutativa, intesa quale attività conoscitiva di approfondimento, a supporto delle scelte future, al fine di analizzare l'attuazione di una legge o di valutare gli effetti di una politica regionale con lo scopo di verificare se e in che misura l'intervento pubblico ha determinato i cambiamenti previsti, è presieduta da due Consiglieri, appartenenti rispettivamente alla maggioranza e all'opposizione, tenuti a riferirne i risultati al Comitato stesso. La citata disposizione del Regolamento interno prevede che le relazioni sulle missioni valutative svolte siano trasmesse, a cura del Comitato, alla Commissione competente per materia che è tenuta a riferirne gli esiti all'Assemblea.

La conduzione di una missione valutativa impone necessariamente "a monte" di focalizzare l'attenzione sull'oggetto dell'attività conoscitiva: l'intento informativo deve essere infatti individuato in maniera funzionale al giudizio ovvero in modo da consentire di ottenere conoscenze empiricamente fondate sul funzionamento (o malfunzionamento) delle politiche con riferimento ai risultati attesi. Alla definizione di un oggetto troppo ampio o non delineato con precisione, infatti, consegue un mandato di valutazione ambiguo, pertanto suscettibile di produrre risultanze di scarsa significatività nonostante le produttive risorse impiegate; in questa circostanza la missione risulta verosimilmente a rischio di un'eccessiva dilatazione delle tempistiche di svolgimento, in ragione della mancata concreta individuazione delle domande valutative le cui risposte dovrebbero consentire di capire con sufficiente chiarezza se la politica ha prodotto i risultati attesi.

Va preliminarmente evidenziato che la missione valutativa iniziata nel 2012 e concernente "Assicurazione per responsabilità civile in ambito sanitario: vantaggi e svantaggi del nuovo modello assicurativo", che non era giunta a conclusione entro la fine della X^a legislatura, è stata ripresa dal nuovo Comitato insediatosi nel corso dell'XI^a legislatura: quest'ultimo ne ha deliberato il completamento nei termini approvati dal Comitato precedente e la missione risulta ancora in svolgimento pertanto non sono disponibili documenti a essa riferiti.

²⁷⁶ Articolo inserito dall'articolo 14 della delibera del Consiglio regionale 25 ottobre 2007 pubblicata sul II supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007 al BUR n. 45 del 7 novembre 2007.

Le tre missioni valutative presentate al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, attualmente concluse, riguardano in particolare:

- le politiche di riorganizzazione della rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia in attuazione della legge regionale n. 13 del 27 febbraio 1995;
- l'approfondimento del dato della consistenza del debito regionale per gli anni 2002-2007 (ovvero l'analisi strutturale del debito), alla luce delle norme costituzionali e di contabilità regionale che disciplinano il ricorso al mercato finanziario, al fine di verificare i contenuti e le motivazioni che hanno portato ai valori attuali di indebitamento;
- l'attuazione delle politiche concernenti il sostegno dell'attività di assistenza familiare promosse dalla legge regionale n. 24 del 25 ottobre 2004.

Va segnalato che, dalla verifica svolta, emerge che l'impulso alla valutazione delle politiche proviene prevalentemente da singoli consiglieri appartenenti al Comitato: in un unico caso tra quelli esaminati l'iniziativa per lo svolgimento di una missione valutativa è riconducibile a un gruppo di consiglieri, peraltro in numero superiore a quello minimo previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale. Per contro non si ravvisa alcun input in tal senso da parte delle Commissioni consiliari permanenti.

Nel dettaglio, l'analisi ha interessato la documentazione pervenuta a seguito di richiesta istruttoria, nonché quella autonomamente acquisita dalla Sezione, inerente le tre missioni valutative giunte a compimento. Dalla suddetta documentazione si evince che, a fronte delle predette missioni, sono state prodotte dal Comitato due note informative di sintesi concernenti l'attuazione delle politiche regionali:

- la n. 1/2008 concernente l'attuazione delle politiche regionali di sostegno all'attività di assistenza familiare di cui alla legge regionale n. 24/2004;
- la n. 1/2010²⁷⁷ concernente le politiche di revisione della rete ospedaliera in Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale n. 13/1995.

L'attività del Comitato si è altresì concretizzata, al termine dello svolgimento delle missioni valutative, nella produzione di due relazioni aventi per oggetto rispettivamente le politiche di revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge regionale n. 13/1995 e l'analisi dell'indebitamento regionale. Il regolamento interno del Consiglio regionale prevede che dette relazioni siano trasmesse alle Commissioni di merito per il

²⁷⁷ La citata nota informativa è stata acquisita dal sito <http://www.capiro.org/>

seguito di competenza²⁷⁸ tuttavia, dagli atti acquisiti dall'Amministrazione regionale, risulta che solo nel caso della missione concernente le politiche di revisione della rete ospedaliera la competente Commissione consiliare ha provveduto a esaminare e dibattere gli esiti delle valutazioni designando, altresì, i consiglieri deputati a relazionare all'Assemblea. A tale proposito, preme sottolineare come lo svilimento del ruolo delle Commissioni nella gestione (organizzazione, rielaborazione, rilettura) dei flussi informativi di cui trattasi, vista la posizione privilegiata che le medesime ricoprono ai fini dell'approfondimento di argomenti specifici, non può che inficiare l'attitudine degli strumenti valutativi, quali quelli in esame, a offrire un supporto strategico all'attività decisionale e programmatoria.

Con riferimento alla proposta di missione valutativa presentata al Comitato su iniziativa di dodici Consiglieri regionali concernente l'approfondimento del dato della consistenza del debito regionale per gli anni 2002-2007, si precisa che la medesima missione non è stata formalmente deliberata dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione. Tuttavia, nella seduta del 5 maggio 2009 il Comitato, con proprio verbale n. 9, ha approvato all'unanimità la proposta in argomento nonché il dossier, contenente l'istruttoria tecnica - preliminarmente predisposto dall'ufficio di supporto ai fini della valutazione sull'opportunità di aderire alla proposta - le cui risultanze sono state valutate esaustive al fine di considerare la missione valutativa come svolta e conclusa, pur nelle more della nomina dei due consiglieri (uno di maggioranza e uno di opposizione) che avrebbero dovuto presiedere al suo svolgimento, dato atto della sostanziale condivisione, in seno al Comitato, dell'approfondimento svolto. Nella stessa sede il Comitato ha deliberato di trasmettere alla I Commissione permanente, a titolo di relazione sullo svolgimento della missione e per il seguito di competenza, il contenuto del predetto dossier istruttorio.

Dal punto di vista metodologico preme evidenziare che, dalle relazioni del Comitato, risulta che lo svolgimento della missione valutativa volta ad approfondire alcuni aspetti della legge regionale n. 13/1995 (revisione della rete ospedaliera regionale) ha rappresentato l'occasione per sperimentare ex novo un iter procedurale strutturato e articolato in cinque fasi predefinite: l'elaborazione e l'approvazione della proposta di missione valutativa; l'impostazione della strategia di ricerca; la raccolta delle informazioni necessarie alla valutazione; l'elaborazione e interpretazione dei dati raccolti; la comunicazione degli esiti della missione valutativa. All'interno di queste cinque fasi si

²⁷⁸ Per quanto concerne la missione valutativa inerente l'attuazione delle politiche regionali di sostegno all'attività di assistenza familiare di cui alla l.r. n. 24/2004, si segnala che nel verbale n. 20 della seduta del Comitato del 6 marzo 2008, seppur venga precisato che detta informativa verrà distribuita a tutti i consiglieri regionali, non si rinviene alcuna specifica menzione alla Commissione di merito cui dovrebbe competere l'esposizione degli esiti della missione nei confronti dell'Assemblea.

collocano tre importanti momenti istituzionali afferenti il processo di valutazione: il conferimento dell'incarico di presiedere la missione a due Consiglieri regionali; la costituzione del gruppo di lavoro incaricato di procedere alla raccolta delle informazioni sul campo e l'esposizione del contenuto della relazione del Comitato alla competente Commissione di merito con contestuale divulgazione degli esiti della missione.

Si segnala, incidentalmente, che la missione di cui trattasi è stata posta in essere in vigore di un altro onere informativo, già previsto dall'articolo 20, comma 4 della stessa legge regionale, a carico della Giunta regionale, ovvero la presentazione alla prevista Commissione consiliare di una relazione annuale sull'andamento della spesa sanitaria.

L'analisi delle due note informative curate dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che sintetizzano i risultati delle missioni valutative condotte sull'attuazione delle leggi regionali n. 13/1995 (politiche di revisione della rete ospedaliera) e n. 24/2004 (politiche di sostegno all'attività di assistenza familiare), ha messo in evidenza come le informazioni raccolte, prevalentemente di carattere quantitativo, e gli indicatori utilizzati per verificare se gli obiettivi delle stesse politiche²⁷⁹ sono stati raggiunti, se da un lato hanno il pregio di descrivere sinteticamente le dinamiche dei fenomeni di interesse, dall'altro lato si dimostrano spesso poco significativi ai fini della valutazione degli impatti della politica (ovvero degli effetti della stessa nel lungo periodo); gli stessi non consentono infatti di trarre conclusioni sufficientemente valide in merito al raggiungimento di alcuni obiettivi e alle cause degli eventuali scostamenti tra i risultati attesi e quelli conseguiti. Va peraltro osservato che gli strumenti in argomento scontano i limiti derivanti dalla difficoltà di definire domande di analisi circostanziate ma soprattutto "praticabili" in considerazione dei vincoli dettati da tempistiche, risorse e professionalità a disposizione per lo svolgimento delle valutazioni.

Per quanto attiene le due relazioni predisposte dal Comitato, a seguito dello svolgimento delle missioni valutative aventi per oggetto rispettivamente le politiche di revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge regionale n. 13/1995 e l'analisi dell'indebitamento regionale, l'esame ha messo in luce come detti rapporti si sono prestati a esplicitare gli obiettivi della missione e le domande di valutazione, esponendo chiaramente, a differenza di quanto riscontrato in sede di esame delle note informative

²⁷⁹ Nel caso della legge regionale n. 24/2004 detti obiettivi consistevano nell'alleggerire l'onere finanziario sopportato dalle famiglie con parenti non autosufficienti a carico, sanare la condizione di irregolarità di molte badanti e qualificare professionalmente le persone che svolgono mansioni di cura e assistenza, mentre nel caso della legge regionale n. 13/1995 gli obiettivi erano quelli di ridurre il numero di ospedali pubblici presenti sul territorio, diminuire l'offerta di posti letto e abbassare il tasso di ospedalizzazione, potenziare i servizi di assistenza e cura extra ospedaliera, organizzare gli ospedali pubblici per dipartimenti, mettendo in comune spazi, risorse e personale.

sintetiche sopra citate, la metodologia utilizzata nel corso del processo valutativo.

Con particolare riferimento alla relazione concernente la revisione della rete ospedaliera in attuazione della legge regionale n. 13/1995, si specifica che il documento, oltre a descrivere il contesto nel quale è maturata l'esigenza di introdurre la legge in argomento e i presupposti che ne hanno determinato l'adozione, chiarendone altresì gli obiettivi (attraverso il modello logico dell'intervento legislativo), evidenzia i problemi emersi durante la rilevazione delle informazioni necessarie per dare risposta ai quesiti valutativi, rappresentando altresì le lacune del sistema informativo esistente nonché le perplessità in merito alla capacità degli indicatori adottati di descrivere in modo attendibile il reale andamento dei fenomeni sui quali la norma istituita nel 1995 intendeva incidere.

Per contro, la relazione inerente l'approfondimento finalizzato all'analisi della struttura dell'indebitamento regionale per gli anni 2002-2007, documento che si ribadisce è stato predisposto a fini istruttori dall'ufficio di supporto su incarico del Comitato, allo scopo di acquisire in via preliminare elementi di valutazione tecnica al fine di decidere sull'opportunità di attivare o meno la missione valutativa proposta, risponde a strutture e criteri piuttosto ascrivibili all'ambito descrittivo che a quello valutativo. Si segnala altresì che all'interno del rapporto è presente una nota esplicativa dei profili regolamentari e applicativi concernenti in generale l'istituto delle missioni valutative. Per quanto attiene più specificatamente ai contenuti della relazione di cui trattasi, si evidenzia come la stessa si è dedicata in primis a offrire un'interpretazione dell'esigenza conoscitiva espressa dai consiglieri proponenti la missione valutativa, al fine di disambiguare e delimitare il campo di indagine in modo da rispondere coerentemente ai dubbi che hanno originato la richiesta di approfondimento. Successivamente, è stato operato un inquadramento legislativo e contabile, necessario per contestualizzare i dati della consistenza del debito regionale, e sono stati altresì prodotti alcuni quadri riassuntivi circa la destinazione della spesa regionale finanziata con il ricorso all'indebitamento.

In sintesi, le due relazioni esaminate, pur rispondendo alle medesime esigenze conoscitive finalizzate all'espressione di un giudizio su alcuni aspetti concernenti le politiche regionali, si differenziano per forma e sostanza e ciò è verosimilmente ascrivibile al differente presupposto che ne ha comportato la predisposizione (valutazione vera e propria in un caso e valutazione dell'opportunità di porre in essere un approfondimento a scopi valutativi nell'altro caso).

Il quadro che emerge dall'approfondimento condotto con riferimento alle missioni valutative poste in essere dall'Amministrazione regionale, seppur con i limiti derivanti dall'eterogeneità degli argomenti, evidenzia sostanzialmente che gli strumenti utilizzati, per quanto predisposti con accuratezza, se da un lato hanno consentito di comprendere

le dinamiche evolutive dei fenomeni di interesse, dall'altro lato non sono stati in grado di offrire risposte sufficientemente significative agli interrogativi concernenti le cause che hanno influenzato gli effetti di determinate politiche. A questa evidenza concorrono sia le difficoltà riscontrate nella delimitazione del campo di indagine e nella correlata definizione delle domande di analisi (attività sulle quali incide anche la qualità degli obiettivi delle politiche oggetto di verifica), sia le limitazioni derivanti dal sistema informativo e dagli indicatori adottati. Va infine sottolineato che, come già espresso nei confronti delle clausole valutative, dalle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione trasmessa dall'Amministrazione regionale emerge che anche il processo che interessa le missioni valutative risulta carente nella sua fase conclusiva, ovvero quella che prevede la trattazione degli esiti in Assemblea: tale momento dovrebbe rappresentare il culmine dell'intera attività di valutazione in quanto è nel Consiglio che risiede la funzione di controllo cui è preordinata la medesima attività.

20.2.3 Osservazioni conclusive in merito al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione delle politiche regionali

In conclusione, è da ritenersi virtuosa l'istituzione di un'autorità *non partisan*, quale quella del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, demandata ad attivare i flussi informativi a beneficio dell'organo legislativo: l'imparzialità risulta una condizione imprescindibile per preservare l'attività di controllo svolta all'interno dell'Assemblea dal rischio di delegittimazione in quanto assicura l'attendibilità delle informazioni e, in ultima analisi, favorisce la qualità del controllo di cui trattasi.

Il Comitato paritetico per la legislazione, il controllo e la valutazione si pone quale primo promotore (e garante) dello sviluppo del nuovo ruolo del Consiglio regionale nella costruzione del *background* informativo finalizzato al miglioramento delle politiche regionali. Detto patrimonio conoscitivo dev'essere messo a disposizione non solo dei decisori ma anche della larga platea di *stakeholders* che si interfacciano con l'amministrazione regionale, secondo i più ampi criteri di trasparenza²⁸⁰, partecipazione e condivisione²⁸¹, sia a fini di *accountability* sia per favorire l'allargamento dei processi decisionali²⁸².

²⁸⁰ Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), ha ribadito che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, in modo da "costruire" una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

²⁸¹ In questo ambito si evidenzia che la maggior parte delle clausole valutative introdotte nell'ordinamento regionale prevede che le relazioni informative "di ritorno" vengano diffuse e rese pubbliche.

²⁸² Si sottolinea che l'esigenza di disporre di un'ampia base di dati, che consenta di apprezzare *ex ante* (ovvero prima di adottarla), *in itinere* e *ex post*, gli effetti positivi (oltre a evidenziare quelli negativi) di una politica, è divenuta una necessità largamente riconosciuta anche a livello internazionale.

Al fine di garantire al Consiglio regionale un incisiva capacità di supervisione, tuttavia, lo stesso deve essere messo ai primi posti tra i destinatari delle risultanze dell'attività valutativa: la discussione in Aula degli esiti di detta attività, pertanto, non deve essere considerata un mero adempimento formale o un'occasione di contrasto tra forze politiche, bensì il naturale completamento di un processo che vede l'Assemblea consiliare depositaria della fondamentale funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e sugli effetti prodotti dalle politiche dalla stessa legiferate.

La qualità dei processi decisionali non può prescindere dalla sensibilizzazione e dal coinvolgimento dell'intera struttura regionale, secondo una modalità organizzativa funzionale a dare impulso e a garantire l'uso, auspicabilmente sistematico, degli strumenti a servizio della valutazione delle politiche, anche attraverso la previsione e l'implementazione di strutture tecniche specializzate e opportunamente valorizzate. In questo contesto risulta fondamentale il ruolo del Consiglio regionale, sia nella definizione dei criteri di organizzazione dell'Amministrazione regionale (nell'ambito della propria potestà legislativa), sia nell'individuazione delle modalità di raccordo tra i propri uffici e quelli della Giunta regionale (nell'ambito della propria potestà di auto-organizzazione).

A queste considerazioni si aggiunge l'importanza dell'integrazione del processo valutativo all'interno del ciclo delle politiche: a rigore la valutazione degli effetti di una politica andrebbe impostata contestualmente alla predisposizione del disegno della stessa (avendo cura di esplicitare gli obiettivi con chiarezza e precisione) in modo da consentire a monte la costruzione di un impianto valutativo rigoroso, attraverso l'individuazione di variabili chiave (da implementare ed eventualmente modificare *in itinere*) idonee a dimostrare l'effettivo valore dell'intervento regionale per il sistema di riferimento²⁸³.

Non può sottacersi infine che l'utilizzo della valutazione ai fini di *policy* richiede, oltre che un rilevante cambiamento culturale e istituzionale (peraltro l'Amministrazione regionale pare già indirizzata verso detta prospettiva), un cospicuo investimento in termini di tempo, risorse e professionalità; per contro, il valore aggiunto risiede nel vantaggio strategico che strumenti valutativi quali quelli esaminati in questa sede, se utilizzati in modo adeguato e sistematico, sono in grado di apportare, sia in termini di incremento dell'efficacia delle politiche, sia in termini di miglioramento della capacità programmatica dei decisori che di quella gestionale dei responsabili dell'attuazione degli interventi.

²⁸³ Sotto questo profilo, la legge regionale n. 13/1995, oggetto di missione valutativa, è un esempio di come l'introduzione di un sistema di target iniziale, al fine di orientare le politiche regionali di revisione della rete ospedaliera, è risultato utile ai fini del monitoraggio finalizzato al ritorno di informazioni nei confronti dei decisori, seppur con i limiti derivanti dal mancato aggiornamento nel tempo degli indicatori, originariamente pensati esclusivamente per legittimare le principali scelte di riorganizzazione.

20.3 Le nuove misure legislative per il contenimento della spesa pubblica. La conciliazione tra le risultanze finanziarie dei bilanci della Regione e del Consiglio regionale a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge 10 ottobre 2012 n.174.

20.3.1 Il percorso.

Nell'ottica del contenimento della spesa e del rispetto dei vincoli comunitari, il D. L. 174/2012, anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, apre uno scenario caratterizzato da aspetti di significativa novità che attengono alla ampiezza della discrezionalità politica degli organi istituzionali delle Regioni.

La riforma dei controlli sulle Regioni reca infatti una più compiuta disciplina degli accertamenti sulla "complessiva" gestione finanziaria di questi Enti, disciplina che ora non è circoscritta all'attività dell'esecutivo ma comprende il bilancio regionale considerato in tutte le sue componenti. I nuovi controlli si estendono quindi a tutti i principali documenti contabili, preventivi e di rendicontazione e riguardano anche la gestione finanziaria dei consigli regionali e dei gruppi consiliari, in quanto considerata parte integrante del sistema regione.

L'analisi delle disposizioni del decreto legge ed in particolare di quelle recate dagli articoli 1 (*rafforzamento della partecipazione della corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni*) e 2 (*riduzione dei costi della politica nelle regioni*), in uno con la valutazione delle correlate disposizioni regionali varate per l'attuazione e l'applicazione del decreto stesso, consente quindi di evidenziare gli effetti cui si è appena accennato ma anche il (parzialmente) nuovo approccio con il quale le Sezioni regionali del controllo sono chiamate a considerare il fenomeno della finanza regionale.

Non vi è dubbio, infatti, che le misure adottate nell'ultima parte del 2012, pur ponendosi in una linea di continuità con i precedenti provvedimenti per il contenimento della spesa dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, tendono soprattutto a regolare (art. 2) e controllare (art.1) la spesa degli organi politico rappresentativi in quanto componente del sistema unitario rappresentato nel rendiconto generale della Regione, oggetto principale della presente relazione al giudizio di parificazione. Di conseguenza essa non è più esclusa dalla valutazione, sia di legalità che della coerenza finanziaria, della magistratura contabile, come invece si riteneva sino alla riforma introdotta dal D.L. 174/2012. In questo senso appunto è significativo, come si vedrà meglio dopo, l'espresso richiamo alla esigenza della conciliazione tra le risultanze dei rendiconti, ripreso in modo espresso dalla sentenza 39/2014 della Corte costituzionale.

Per affrontare adeguatamente quest'ultimo tema appare ora opportuno richiamare brevemente le nuove misure normative recate dal più volte citato decreto legge e

verificare l'adeguatezza delle disposizioni regionali adottate per la sua applicazione.

Nel contempo è necessario definire i nuovi spazi che, conseguentemente, si aprono nell' esame delle risultanze finanziarie complessive dell'istituto regionale, indicati dalla Corte costituzionale. Alla conclusione di questo percorso sarà possibile valutare gli andamenti più significativi della gestione finanziaria del Consiglio regionale quali emergono dai rendiconti finanziari del Consiglio stesso, nell'ottica già più volte richiamata, della armonizzazione con il rendiconto generale, trattandosi in ogni caso di risorse annualmente stanziare dal bilancio della Regione e come tali trasferite al Consiglio per le finalità istituzionali.

20.3.2 Il Decreto Legge 174/2012 e il suo impatto sull'autonomia regionale

La normativa del D.L. 174/2012 è stata oggetto di una prima disamina nella relazione al giudizio di parificazione dell'anno scorso. Pertanto si richiamano brevemente solo i passaggi essenziali che concernono gli Enti regionali, per consentire un migliore apprezzamento di alcune fondamentali pronunce della Corte costituzionale che, nei mesi successivi alla stesura del documento citato, hanno inciso sul quadro di riferimento.

Le innovazioni introdotte con il decreto legge vanno considerate nel contesto ordinamentale delineato dal nuovo Titolo V della Costituzione che, attribuendo pari dignità agli Enti territoriali rispetto allo Stato centrale, ha riconosciuto ad essi una piena autonomia, creando nel contempo anche problemi interpretativi, di coordinamento e soprattutto di armonizzazione. Al di là del talora problematico riparto di competenze legislative, fonte di ricorsi alla Consulta, la mancanza di idonei strumenti di controllo e di regia era destinata a favorire, in assenza di una funzione correttiva esercitata appunto attraverso il DL. 174/2012, una potenziale eccessiva espansione della spesa pubblica a livello periferico nonché, in taluni casi, comportamenti illeciti messi in atto anche dalla componente di espressione politica.

Allo scopo di garantire verifiche obiettive senza ledere, a Costituzione invariata, le prerogative degli Enti, il legislatore ha individuato in un organo statale, ma "terzo" – quale è la Corte dei Conti – il soggetto idoneo a supervisionare il comportamento delle varie amministrazioni, dotandolo di penetranti poteri di intervento con cui far fronte ad eventuali anomalie.

Si è passati, in sostanza, dal controllo squisitamente collaborativo di cui alla Legge 131/2003 - che prevedeva, per le Sezioni di controllo, anche un ruolo in un certo senso di supporto agli organi elettivi – ad una nuova forma di controllo nella quale, pur dovendosi ancora riconoscere una (parziale) funzione collaborativa, emerge però anche un profilo restitutorio. Se il mutamento di indirizzo è particolarmente evidente per quanto riguarda gli Enti locali, a seguito della riscrittura dell'articolo 148 e dell'inserimento dell'articolo

148 bis nel testo del TUEL (art. 3 del decreto), non si può non osservare che anche le Regioni – comprese quelle a statuto speciale – hanno visto riconsiderata la propria sfera di autonomia per effetto dell'entrata in vigore del decreto legge menzionato.

Le Regioni, ed in particolare tra queste anche il Friuli Venezia Giulia, quale Regione ad autonomia differenziata, si sono rivolte alla Corte costituzionale; degli esiti delle controversie si dirà nei paragrafi successivi. In questa sede invece è necessario soffermarsi, sia pur brevemente, sugli effetti concretamente prodotti dal decreto sull'ordinamento giuridico del Friuli Venezia Giulia, in particolare per quanto attiene ai rapporti tra la Regione e la Sezione regionale del controllo in una prospettiva di completamento dell'ordinamento preesistente, che prevedeva come momento principale il giudizio di parificazione del rendiconto e i controlli sulla gestione di cui all'art. 3 comma 5 della legge 20/1994.

Nel complesso, il decreto constava di 11 articoli, ai quali se ne sono aggiunti altri in sede di conversione. Il più corposo è senz'altro l'articolo 3, che ridisegna il modello di controllo interno degli Enti locali. Gli articoli riguardanti invece le Regioni erano originariamente l'1 e il 2, cui si è affiancato successivamente (e temporaneamente) l'1 bis, modificativo del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il c.d. "salva enti".

L'articolo 1, rubricato "Rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni", precisa le finalità dell'intervento legislativo, che consistono – come esplicitamente enunciato al comma 1 – nel "rafforzare il coordinamento della finanza pubblica" e nel "garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea". Gli obblighi in capo alle Amministrazioni regionali sono individuati con precisione ed assistiti da severe sanzioni. A somiglianza di quanto previsto dall'articolo 148 bis del TUEL per gli Enti locali, il comma 3 affida alle Sezioni regionali della Corte l'esame di bilanci preventivi e rendiconti – oltre che dei relativi allegati - di Regioni e SSN "per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti." Dai rendiconti debbono emergere anche le partecipazioni in società controllate, strumentali e di gestione dei servizi pubblici, nonché i risultati definitivi della gestione del SSN.

Si tratta, a ben vedere, di un controllo esterno sulla gestione complessiva, l'esito negativo del quale determina conseguenze fortemente penalizzanti per l'Ente che peraltro la Corte costituzionale, come si dirà, ha mitigato. Per quel che riguarda il rendiconto, il c. 5 introduce, per tutte le Regioni anche ordinarie, l'obbligo di parificazione, che era già previsto, com'è noto, dalla normativa vigente in Friuli Venezia Giulia.

Nella precedente ottica della collaborazione istituzionale va letta la disposizione che incarica le Sezioni regionali di relazionare semestralmente i Consigli regionali “sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri” (c. 2); i commi dal 9 al 12, invece, dettano specifiche norme con riferimento ai gruppi consiliari delle Assemblee consiliari, sotto il duplice profilo della rendicontazione annuale delle risorse ad essi destinate e dell'obbligo di inviare detta rendicontazione alla Corte.

Particolare appare il comma 16, che contiene un'anomala “clausola di salvaguardia” per le Regioni autonome – anomala in quanto impone a detti Enti di adeguare “il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, senza fare l'usuale riferimento alla conformità agli statuti. L'adeguamento poi non è limitato ai “principi”, cioè alla *ratio* dell'intervento normativo, bensì alle “disposizioni” (tutte).

L'altro articolo già contenuto nel decreto legge è il 2, dedicato alla “Riduzione dei costi della politica nelle regioni”.

Vale sottolineare che, mentre l'articolo 1 prima esaminato opera sul versante dei controlli esterni sulla spesa regionale (cioè i controlli sugli atti legislativi di spesa e i controlli di regolarità amministrativa e contabile sulla gestione da parte degli utilizzatori finali), con l'articolo 2 il legislatore ha inteso invece incidere direttamente sulla misura della spesa regionale per gli organi istituzionali nel senso di disporre la riduzione ed il contenimento.

Non si tratta del primo intervento normativo in argomento, e va rilevato che - non a caso, vista la delicatezza delle questioni sul tavolo - la disciplina è stata riscritta in sede di conversione in legge. Anche in questo caso le scelte del legislatore incidono significativamente sull'autonomia regionale, prevedendo obblighi puntuali e sanzioni severe. La norma cardine, contenuta nel comma 1, condiziona l'erogazione alle Regioni a statuto ordinario di non meno dell'80% dei trasferimenti erariali non destinati al funzionamento del SSN all'attuazione, da parte delle medesime, di alcuni adeguamenti ordinamentali.²⁸⁴ Nell'eventualità di inottemperanza, al drastico taglio dell'80% si

²⁸⁴ In estrema sintesi il legislatore ha previsto che le amministrazioni debbono – entro un termine predefinito – ridurre il numero di consiglieri, assessori, nonché le rispettive indennità (comma 1, lett. a); parametrare assegno di fine mandato (lett. c) e indennità di funzione e di carica (lett. b) agli importi riconosciuti dalla regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza permanente o, se questa non provvede, direttamente dal governo; introdurre il divieto di cumulo di indennità e emolumenti per i titolari di cariche (lett. d); sancire la gratuità della partecipazione alle commissioni consiliari (lett. e); disciplinare le modalità di pubblicazione e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori (reddito, patrimonio e partecipazioni societarie da dichiarare annualmente, oltre che a inizio e fine mandato sul sito istituzionale – lett. f); definire l'importo dei contributi a favore dei gruppi consiliari da destinare ai soli scopi istituzionali – con esclusione di qualsiasi forma di contribuzione a partiti e movimenti politici – quantificandolo, al netto

aggiungono ulteriori penalizzazioni, consistenti, con altre sanzioni, in un'ulteriore diminuzione dei trasferimenti erariali (pari alla metà delle somme destinate nel 2013 a consiglieri e membri della Giunta). Conseguenze dunque assai gravose per le regioni ordinarie; la clausola di garanzia di cui al comma 4 impone invece alle Regioni e Province autonome di adeguare i propri ordinamenti al disposto di cui al primo comma, ma – a differenza di quanto sancito dalla formula contenuta nell'articolo 1 - “compatibilmente con i propri statuti e con le relative norme di attuazione”.

Si deve quindi concludere su questo punto che la puntualità delle previsioni unita alla particolare severità delle sanzioni previste per la loro inottemperanza, confermi anche in questo caso come il legislatore attribuisca ad esse una rilevanza del tutto particolare per assicurare l'efficacia ed i risultati delle manovre di finanza pubblica adottate al fine di rispettare i noti parametri previsti dall'Unione europea. Più in generale il decreto rappresenta un ulteriore passo della riforma della spesa pubblica attuata negli ultimi anni attraverso una pluralità di interventi normativi. La gran parte di questi sono stati diretti alla riduzione della spesa di funzionamento degli apparati pubblici, sia centrali che periferici. Tali misure inoltre, pur penalizzanti l'autonomia degli enti, sono state sempre sostanzialmente salvaguardate e confermate dalla Consulta con richiamo al principio del coordinamento della finanza pubblica e di armonizzazione dei bilanci.²⁸⁵

In questo quadro, anche gli articoli 1 e 2 del D.L. 174/2012 che qui interessano, in quanto essenziali per la valutazione degli strumenti finanziari ed in particolare del rendiconto oggetto della parificazione, sono stati oggetto di esame da parte della Corte costituzionale attraverso due sentenze, la n. 23/2014 relativa all'articolo 2 e la n. 39/2014, con la quale sono state decise le impugnazioni di gran parte delle disposizioni dell'articolo 1.

Prima di passare ad una analisi della seconda delle sentenze citate, che contiene considerazioni che maggiormente interessano in questa sede, ci si sofferma brevemente sui provvedimenti adottati dalla Regione per uniformarsi alle disposizioni del decreto

dei rimborsi per spese elettorali, nella metà di quanto riconosciuto dalla regione più virtuosa (lett. g); determinare l'ammontare delle spese ammissibili per il personale alle dipendenze dei gruppi consiliari tenendo conto di parametri obiettivi indicati dal legislatore nazionale (lett. h); ridurre i costi degli apparati amministrativi prevedendo la gratuità della partecipazione ad organi collegiali e limitando il ricorso a contratti di lavoro atipici (lett. i); istituire un sito informativo contenente i dati relativi al finanziamento dei gruppi (lett. l); subordinare l'accesso a trattamenti pensionistici o vitalizi al possesso di ragionevoli requisiti minimi (età non inferiore a 66 anni, 10 anni di presenza nell'istituzione – lett. m); escludere, infine, dal vitalizio il politico che sia stato condannato in via definitiva per delitti contro la P.A. (lett. n).

²⁸⁵ Ai due articoli inizialmente contenuti nel decreto legge 174/2012 e indirizzati alle amministrazioni regionali se n'è aggiunto in sede di conversione in legge 213/2012 un terzo, numerato 1-bis. Si trattava di un intervento modificativo della disciplina introdotta appena un anno prima dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, contenente meccanismi sanzionatori e premiali per le regioni e gli altri enti territoriali. L'articolo 1-bis non ha avuto vita lunga, visto che è stato oggetto di importanti censure da parte della Corte Costituzionale. Con sentenza n. 219/2013, in accoglimento dell'impugnazione presentata dalla Regione Calabria, la Consulta ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5 - e in via consequenziale anche dei commi 3-bis e 6 - del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1-bis,

legge. Quest'ultimo infatti, nel dettare una disciplina valida per tutte le regioni, sia ordinarie che a Statuto speciale, contiene tuttavia norme che riservano alle regioni autonome percorsi e procedure specifiche per addivenire a tale risultato. Trattasi delle cosiddette clausole di salvaguardia i cui contenuti peraltro, anche alla luce della interpretazione che ne è stata data dalla Consulta, appaiono per certi aspetti difformi da quelli tipici delle norme di riserva e di garanzia poste dalle leggi ordinarie a tutela degli statuti speciali.

20.3.3 L'attuazione del D.L. 174/2012 nella Regione con particolare riferimento alla LR 10/2013.

L'articolo 2, quarto comma, del Decreto legge 174/2012 prevede che le Regioni a statuto speciale adeguino i propri ordinamenti alle disposizioni del comma 1 (*"Riduzione dei costi della politica"*) compatibilmente con i propri statuti e le norme di attuazione. Peraltro, già precedentemente, la generalità degli interventi statali sull'argomento faceva obbligo alle Regioni, sia ordinarie che speciali, di procedere ad un adeguamento delle normative vigenti. Il legislatore del Friuli Venezia Giulia, che aveva disciplinato – nel lontano 1973 – la materia delle spese di funzionamento dei gruppi consiliari con Legge regionale 5 novembre 1973, n. 54, prevedendo la corresponsione di contributi per l'esplicazione delle funzioni dei gruppi (art. 3), si è ripetutamente attivato, negli ultimi anni, dettando norme ad hoc in Legge finanziaria (2011 e 2012) e successivamente rivisitando la materia.

La Legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21, consta di poche norme di primo intervento. Vengono introdotti il controllo sulle spese dei gruppi da parte di un Collegio di tre revisori dei conti (art. 2) e un obbligo di pubblicazione sul sito del Consiglio, ad opera dell'Ufficio di Presidenza, della nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo. Trattasi di una rivisitazione della precedente L.R. 52/1980 che prosegue, l'anno successivo, con l'adozione della Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10:

Detta legge, della quale si riassumono i contenuti più rilevanti ai fini della presente analisi, contiene le "norme di primo adeguamento, nell'ambito della propria competenza legislativa, alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 9 a 12 (art. 1, co. 2)" del D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

Nello specifico, in armonia con le scelte fatte dal legislatore statale, l'articolo 2 riduce a 6.300 euro mensili (lordi) l'indennità di presenza dei consiglieri, introducendo una trattenuta pari a 1/21 per ogni giorno di assenza ingiustificata; quello seguente precisa che il diritto a percepire l'indennità sorge alla data di inizio delle funzioni. L'articolo 4, a sua volta, recepisce l'insegnamento della Corte costituzionale, attribuendo ai gruppi consiliari la duplice natura di "articolarioni organizzative del Consiglio", con riferimento all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e di comuni associazioni di

diritto privato nello svolgimento di ulteriori attività. L'articolo 6 riguarda il numero di dipendenti consentiti ai gruppi ed il relativo trattamento nell'ambito di precisi limiti di spesa. Più significativo, ai fini della presente indagine, appare il contenuto dell'articolo 12, disciplinante il finanziamento pubblico dell'attività istituzionale dei gruppi consiliari. Si prevede che i contributi, a carico del bilancio del Consiglio, siano erogati in quote mensili, "da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale". La norma quantifica anche l'importo complessivo annuo e fissa puntuali criteri di riparto.

Nel complesso, la disciplina risulta dettagliata e pienamente rispettosa delle indicazioni provenienti dal legislatore statale: si vieta di utilizzare i contributi per finanziare, anche solo indirettamente, le spese di funzionamento di partiti o movimenti politici ovvero per far fronte all'affidamento di incarichi di collaborazione e assicurare il sostegno economico ad esponenti politici (v. c. 4); è altresì vietato l'uso dei fondi pubblici per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alle scadenze elettorali, in ossequio alle regole sulla par condicio, oltre che a copertura delle spese sostenute da singoli consiglieri, per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario e per spese relative all'acquisto di autoveicoli. Gli eventuali saldi attivi della gestione annua sono riassegnati al gruppo nell'esercizio successivo, in aggiunta a quelli spettanti per legge; a fine legislatura o alla data dello scioglimento del gruppo le eccedenze rifluiscono sul bilancio del Consiglio.

L'articolo 15 si occupa invece del rendiconto, che va approvato annualmente da ciascun gruppo consiliare: le modalità di redazione non sono libere, bensì modellate sulle indicazioni approvate con regolamento dall'Ufficio di Presidenza. Il rendiconto deve evidenziare le risorse trasferite dal Consiglio, comprensive dei titoli di trasferimento, i relativi impieghi, nonché – quest'ultima previsione rappresenta una novità - le misure adottate per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari. L'articolo seguente – il n. 16 (che come i precedenti modifica il testo della L.R. 52/1980) – impone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio dei vari rendiconti e delle deliberazioni della Corte dei conti, oltre ad ulteriori adempimenti con cui si concretizza il principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Capo IV prevede interventi di aggiornamento sul testo della L.R. 21/1981, in materia di indennità e rimborsi spettanti agli eletti. L'articolo 17 assicura indennità aggiuntive ai consiglieri eletti a far parte dell'Ufficio di Presidenza (40% indennità di carica del Presidente se Vice Presidenti, 30% se Segretari) e ai Presidenti di Commissione consiliare (40%): la norma non sembra compatibile con la scelta del legislatore statale, che ha escluso qualsiasi compenso per l'attività in organi consiliari o simili – in ogni caso, non essendo stata impugnata dallo Stato risulta vigente. Il rimborso spese – oggi

forfettario delle spese di esercizio – non potrà superare i 3.600 euro mensili, andrà parametrato – tra l'altro – alla distanza chilometrica tra circoscrizione elettorale e sede del Consiglio e ridotto “nella misura stabilita dall'Ufficio di Presidenza” per ogni giorno di assenza ingiustificata. La disponibilità di una vettura di servizio o di rappresentanza determina una riduzione proporzionale del rimborso in questione.

Il Capo V della L.R. 10/2013 riguarda gli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale degli eletti.

Le novità contenute nel Capo VI concernono soprattutto l'indennità di fine mandato, il cui ammontare viene ricalcolato alla luce delle prescrizioni nazionali, e la discussa tematica dell'assegno vitalizio, di cui era stata richiesta l'abrogazione per via referendaria e che, a partire dal 2011, è stato interessato da alcuni interventi normativi che hanno fissato, come requisiti minimi, il compimento di 60 anni di età e un quinquennio almeno di contribuzione – requisiti che appaiono più ampi di quelli previsti dal legislatore statale (v. supra). La L.R. 10 regola l'ipotesi di condanna in via definitiva per delitti contro la P.A.: in tale evenienza il consigliere decade dal beneficio. Va peraltro osservato che già con L.R. 18/2011 (art. 17) l'istituto dell'assegno vitalizio risulta abrogato “dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge”, con salvezza dei “diritti quesiti” dei consiglieri in carica. La L.R. 10 elimina il comma 2 dell'articolo 17 che, malgrado la citata “abrogazione”, manteneva in vita l'istituto previo passaggio al sistema contributivo, e riscrive il comma 3. Nella stesura originaria la disposizione stabiliva che “Per i consiglieri regionali e gli assessori regionali in carica o cessati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la vigente disciplina (cioè, malgrado le suggestioni terminologiche, il vecchio regime retributivo), mantenendo gli stessi i diritti acquisiti in virtù dei contributi versati nell'attuale legislatura e in quelle precedenti”, applicandosi il regime contributivo solo a partire dalle successive elezioni (c. 4, ora soppresso); la nuova versione fa esplicito riferimento, per i consiglieri cessati e quelli in carica durante la X legislatura, all'istituto del vitalizio come regolato dalla disciplina previgente, chiarendo i dubbi esistenti. Sembra comunque di poter concludere che la previsione del vitalizio contributivo si estingue al nascere, visto anche il diritto alla restituzione dei contributi sancito dal comma 6 modificato.

La L.R. 10/2013 prevede infine alcune norme transitorie e l'ulteriore previsione (art. 46) di un tetto stipendiale, per gli amministratori di società controllate non quotate, non superiore al “trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione”.

In conclusione, e salvo quanto osservato, il legislatore regionale risulta essersi adeguato al decreto elegge nei tempi previsti ed in sostanziale coerenza con quanto previsto a livello nazionale.

20.3.4 La sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale.

Sull'articolo 1 del decreto legge 174/2012, la Consulta si è pronunciata in corso d'anno, decidendo ricorsi che erano stati presentati, oltre che dal Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Sardegna, anche dalla Provincia autonoma di Trento. Per quanto concerne specificamente il Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale chiedeva la dichiarazione di illegittimità dell'articolo citato e di numerose altre disposizioni del testo di legge, per asserito contrasto con svariati precetti costituzionali (artt. 2, 24, 113, 116, 117, 118, 119, 127 e 134) e statutari: oggetto del contendere erano il rafforzamento e la denunciata invasività dei controlli affidati alle sezioni della Corte dei conti - controlli incompatibili, ad avviso della ricorrente, con il principio secondo il quale la disciplina delle verifiche sul territorio regionale dovrebbe essere affidata, per ragioni di competenza, alle norme attuative dello Statuto. Anche le modalità e le caratteristiche del controllo sui gruppi consiliari regionali prescelte dal legislatore nazionale hanno costituito materia di confronto: sarebbe stato violato il principio – pur non positivamente sancito - di “autodichia” o meglio di autonomia organizzativa e contabile dell'organo assembleare regionale. Al contrario, con la sentenza n. 39/2014 la Corte costituzionale, pur avendo accolto, alcune eccezioni dell'Amministrazione regionale, ha pienamente confermato la vigenza dell'impianto normativo impugnato. Sulla questione, molto rilevante per gli aspetti qui trattati, dei limiti della autonomia contabile dei consigli regionali, come definiti dalla cospicua giurisprudenza della Corte costituzionale sull'argomento, ci si soffermerà diffusamente in un successivo paragrafo.

Come si è osservato nelle premesse, la decisione del giudice delle leggi che conferma in via definitiva la legittimità dell'articolo 1, fissa quindi, in modo nuovo e molto diverso dal passato, l'ambito nel quale deve operare la Corte dei conti nel valutare gli assetti finanziari e contabili dell'istituto regionale, oggetto principale del giudizio di parificazione. Mentre in precedenza questo giudizio veniva circoscritto al solo rendiconto generale e alla gestione condotta dall'esecutivo, con il D.L. 174/2012 esso è diventato più esteso in modo da cogliere, nella sua interezza, la rappresentazione contabile e finanziaria regionale, sino al punto che l'articolo 1, vi ricomprende persino l'obbligatorietà per la Corte dei conti di un controllo di regolarità amministrativo contabile sulle spese rendicontate dai gruppi consiliari nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale, finalizzato appunto alla loro conciliazione con le risultanze del rendiconto generale.

Questa diversa configurazione si fonda sulla riconosciuta legittimità dell'articolo 1 in quanto ascrivibile all'ambito materiale della “armonizzazione dei bilanci pubblici” oltre che al “coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.).

In tale ambito, nel quale appunto deve essere operata la armonizzazione e trovata la conciliazione tra i bilanci di tutti i soggetti che ne fanno parte e che sono titolari di

poteri di spesa, spetta solo al legislatore statale, come afferma la Consulta, porre i principi fondamentali di riferimento” onde garantire, altresì, il rispetto dei vincoli derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Unione Europea.

Alla luce di queste premesse, e senza esporre un'analisi delle considerazioni svolte dalla Corte per ciascuno delle eccezioni sollevate rispetto ai vari commi dell'articolo 1, è opportuno rilevare che per diverse disposizioni la Corte ha contestato l'asserito carattere coercitivo delle norme, sottolineando invece la loro natura propositiva espressione della funzione collaborativa alla quale, per massima parte, sono improntati i controlli. Laddove viceversa il decreto legge intendeva introdurre forme sanzionatorie ed impeditive (art.1 comma 7) conseguenti ai controlli collaborativi della Corte dei conti ma aventi ad oggetto pur sempre fonti legislative, la Consulta ne ha dichiarato senz'altro la illegittimità costituzionale (Sent. 39/2014, 6.3.4.1).

Infine, la Consulta ha senz'altro respinto le eccezioni confermando la piena legittimità dei controlli anche quando essi riguardino la gestione contabile da parte del Consiglio regionale. Come si chiarirà meglio successivamente il presupposto è rappresentato dalla diversa posizione istituzionale dei Consigli regionali rispetto al Parlamento e alle relative guarentigie.

In chiusura di paragrafo merita accennare brevemente alla recentissima sentenza n. 130/2014, risalente allo scorso mese di maggio. La Corte è stata chiamata a dirimere un conflitto di attribuzione insorto tra lo Stato (nello specifico, la Corte dei conti) ed alcune Regioni – Emilia Romagna, Piemonte e Veneto – che contestavano la sottoposizione al controllo contabile, per le finalità previste dal D.L. 174, pure dei rendiconti dei gruppi consiliari relativi al 2012. Le Regioni hanno impugnato due successive deliberazioni della Sezione Autonomie – la seconda delle quali autorizzava un controllo “misto” per l'annualità precedente all'entrata in vigore, in autunno, della disciplina nazionale, sulla base di criteri non prefissati dalla legge, ma individuati dallo stesso giudice – e le conseguenti deliberazioni delle Sezioni regionali.

I ricorsi sono stati accolti: la Consulta ha motivatamente osservato che il “potere di controllo” risulta “condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull'evidente presupposto della loro indispensabilità”, e che pertanto – in assenza delle previste linee guida, da individuarsi con il concorso delle autonomie – “non spettava allo Stato, e per esso alla Corte dei conti (...) adottare le deliberazioni (...) con cui si è, rispettivamente, indirizzato ed esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012.”

20.3.5 La sentenza n. 39/2014 e la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di autonomia contabile dei Consigli regionali.

Riprendendo quanto è stato anticipato nel paragrafo relativo al commento sul D.L. 174/2012 e agli esiti dell'impugnazione di numerose norme del decreto legge davanti alla Corte costituzionale da parte della Regione Friuli Venezia Giulia e di altre regioni, si ritiene a questo punto, particolarmente opportuno un approfondimento su quella parte della sentenza, contenuta al punto 6.3.9.1, nella quale la Corte dichiara la legittimità delle norme sul controllo esterno riguardanti i gruppi consiliari.

Si tratta di precisare i limiti, consentiti dalla Costituzione e come tali espressi nella giurisprudenza del giudice delle leggi, entro i quali la magistratura contabile è ora legittimata ad operare nei confronti degli organi elettivi delle Regioni, titolari, al pari del Parlamento della Repubblica, di potestà legislativa.

L'analisi si basa esclusivamente sulle considerazioni svolte dalla Consulta e prende l'avvio dalle premesse della sentenza n. 39/2014 ed in particolare dalle censure evidenziate, con riferimento all'articolo e ai commi in esame, nel ricorso n. 17/2013 della Regione Friuli Venezia Giulia.

La Regione deduce, in sintesi, che le norme richiamate regolano in parte direttamente il contenuto del rendiconto e in parte affidano il compito di disciplinare lo stesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, stabilendo inoltre un controllo della Corte dei conti su di esso che non ha natura collaborativa, ma che potrebbe avere effetti coercitivi ed implicare pesanti sanzioni, le quali possono impedire l'attività di organismi essenziali per il funzionamento del Consiglio. In tal modo, detti commi violerebbero l'autonomia dell'Assemblea regionale, risultante dagli artt. 16, 18 e 21 dello statuto di autonomia, e, in particolare, l'autonomia contabile (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 1968) e regolamentare, atteso che il Consiglio ha un proprio regolamento interno (previsto dall'articolo 21 dello statuto), al quale spetta di disciplinare i gruppi consiliari e il bilancio, essendo, tra l'altro, i gruppi previsti dal regolamento, e non già dallo statuto. Al riguardo, sono richiamati anche: l'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia) – cui è attribuita una competenza riservata nella quale non può intervenire il legislatore statale – che riconosce al Consiglio regionale autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa; nonché l'art. 15 della L.R. 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento

dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), e dall'art. 15, comma 1, della L.R. 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alla L.R. n. 2/1964, alla L.R. n. 52/1980, alla L.R. n. 21/1981, alla L.R. n. 41/1983, alla L.R. n. 38/1995, alla L.R. n. 13/2003), che disciplina le modalità di rendicontazione e controllo dei fondi impiegati dai gruppi consiliari.

Secondo la Regione esisterebbe quindi una competenza esclusiva per la disciplina dei gruppi consiliari del Consiglio regionale – e quindi dei relativi controlli - ricavabile dai parametri relativi all'autonomia legislativa e amministrativa della Regione (art. 117 Cost.), dall'autonomia finanziaria della Regione (art. 119 Cost. di cui l'autonomia contabile del Consiglio regionale sarebbe diretto riflesso), dallo statuto e dalla riserva in favore della legge statutaria, di cui la disciplina dettata dal regolamento consiliare in materia di gruppi sarebbe diretto svolgimento (artt. 16, 17 e 18 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e art. 5 della legge statutaria n. 17 del 2007 del Friuli-Venezia Giulia), dall'ambito materiale riservato alle norme di attuazione che esaurirebbe il novero dei controlli costituzionalmente legittimi sui gruppi consiliari (art. 127 Cost.; art. 116 Cost. e artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 21 del 1978).

Da un punto di vista generale è bene tener presente che la Corte costituzionale ha affermato, in altro punto della sentenza, *“il nesso di ausiliarità della Corte dei conti – specie nell'esercizio delle funzioni di referto – nei confronti delle assemblee elettive”* e che è stato altresì più volte ribadito che i nuovi controlli non perdono la loro originaria funzione collaborativa.

Peraltro la Consulta, nel considerare infondate le censure regionali, ritiene che i predetti rilievi difensivi “non possono essere condivisi. Quanto ai caratteri dell'autonomia organizzativa e contabile dei consigli regionali, questa Corte ha infatti costantemente affermato la diversità di posizione e funzioni degli organi del Parlamento nazionale rispetto a quelli delle altre assemblee elettive (tra le tante, sentenze n. 306 e n. 106 del 2002). Tale orientamento è stato espressamente sviluppato sotto molteplici profili, inerenti alla posizione delle assemblee legislative nel sistema costituzionale e alla loro organizzazione, nonché al piano dei controlli e dei giudizi attribuiti alla Corte dei conti(...). Ne consegue che, stando alla giurisprudenza di questa Corte, le assemblee elettive delle Regioni si differenziano, anche sul piano dell'autonomia organizzativa e contabile, dalle assemblee parlamentari, atteso che i consigli regionali godono bensì, in base a norme costituzionali, di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa

come eccezionale e derogatoria (sentenze n. 292 del 2001 e n. 81 del 1975). Anche la sentenza n. 143 del 1968, richiamata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, pur affermando l'indipendenza dell'assemblea regionale, nega la suddetta assimilazione. “

Ai fini della comprensione delle ragioni poste a fondamento della predetta negata assimilazione, è necessario esaminare le pronunce richiamate dalla Corte nei passaggi maggiormente rilevanti.

La prima sentenza che viene in esame è quella appena richiamata (n. 143 del 1968), invocata proprio dalla Regione, come sottolinea la Corte, a sostegno della tesi circa l'autonomia contabile consiliare e la conseguente violazione della stessa, asseritamente operata dall'art. 1, commi 9-12 del d.lgs. 174/2012.²⁸⁶ In quella

²⁸⁶ La sentenza della Corte Costituzionale n.143/1968 decide sul ricorso con il quale la Corte dei conti a sezioni riunite, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Friuli- Venezia Giulia per il 1966 e in particolare dei capitoli 1- 6 (tit. I), ha denunciato l'art. 18, terzo comma, della legge regionale 5 luglio 1965, n. 9: la norma, sottraendo al controllo di legittimità della Corte dei conti gli atti di spesa del Presidente del Consiglio regionale relativi al funzionamento di quest'ultimo, violerebbe l'art. 58 dello Statuto, che invece sottopone a quel controllo tutti gli "atti amministrativi" della Regione.

La Consulta ha concluso per l'infondatezza della questione sulla scorta delle seguenti argomentazioni. “Il controllo della Corte dei conti, com'è noto, si esercita, allo scopo di assicurare il rispetto delle leggi, sull'azione del Governo e dei rami della pubblica amministrazione che dipendono da esso (art. 100 della Costituzione e T.U. 12 luglio 1934, n. 1214). Ne è esente l'attività di quegli organi, come il Capo dello Stato, il Parlamento e questa Corte, la cui posizione, ai vertici dell'ordinamento costituzionale, è di assoluta indipendenza: anche in materia di spese, poiché esse sono necessarie al funzionamento dell'organo, un riscontro esterno comprometterebbe il libero esercizio delle funzioni politico-legislative o di garanzia costituzionale che gli sono attribuite.

Perciò nell'art. 100 della Costituzione e nel T.U. delle leggi sulla Corte dei conti è chiaro che il controllo investe gli atti non in quanto siano amministrativi in senso sostanziale, ma per la loro provenienza dal Governo o da altri organi della pubblica amministrazione; tanto è vero che proprio per questa provenienza vi sono soggetti anche i decreti-legge e le leggi delegate e che gli altri decreti presidenziali vi sono sottoposti poiché “emanano” dai “Ministeri” (art. 17 T.U.), cioè dal Governo: insomma è la natura dell'organo, e non la natura dell'atto indipendentemente da quella, a legittimare il c.d. riscontro. Cosicché, se è discutibile la configurazione della Corte dei conti quale organo ausiliario “del Governo”, non sembra dubbio che il suo controllo investa solo l'azione dell'esecutivo, della quale appunto è diretto a garantire la legalità: difatti l'art. 100 della Costituzione è posto entro il titolo III, dedicato al Governo, e il T.U. non conosce che i Ministri e le amministrazioni dipendenti (artt. 15, 16, 17, 21 e art. 1 legge 21 marzo 1953, n. 161). In particolare l'impiego di somme destinate ad uno dei tre organi costituzionali è soggetto a sindacato fino a quando sia atto del Governo; ma, appena esse siano giunte a disposizione dell'organo, gli ulteriori atti di spesa, comunque si concretino, sono atti interni di quest'ultimo e perciò sottratti al riscontro.

Un'analogia situazione si produce, su un piano diverso ma sempre a livello costituzionale, nell'ambito delle Regioni a statuto speciale: ciascuna di esse ha organi di governo e, ben distinta, un'assemblea politico-legislativa. Nel contesto del nostro ordinamento, caratterizzato dalla pluralità dei poteri, la Regione si colloca come ente dotato di autonomia politica pur nell'unità dello Stato; autonomia che gli statuti in generale riconoscono ad essa quale entità diversa da questo, ma che si è tradotta in precise potestà attribuite alle assemblee legislative regionali da norme statutarie. Quanto poi, in particolare, al Consiglio del Friuli- Venezia Giulia, esso non solo è organo politico- legislativo ma, al pari di altre assemblee regionali ([sent. n. 66 del 1964](#)), non ha funzioni esecutive neanche di natura regolamentare (artt. 42 e 46 dello Statuto). Ne discende che, corpo indipendente e situato fuori dell'ordine amministrativo (v. anche art. 289, n. 2, del Codice di procedura penale modificato da legge 30 luglio 1957, n. 655), i suoi atti non sono sottoposti a riscontro esterno.

Non vi contraddice una precedente sentenza con cui questa Corte ha negato l'assimilazione delle assemblee legislative regionali al Parlamento nazionale e riconosciuto, tra l'altro, che le controversie relative ai loro dipendenti sono sottoposte alla giurisdizione statale ([sent. n. 66 del 1964](#)): infatti, con ciò si è inteso soprattutto rilevare come l'azione di queste assemblee, prive del potere di esprimere un indirizzo politico generale, soggiaccia al controllo di merito del Parlamento nazionale (rispetto al quale pertanto si pongono in una tale posizione che non consente l'estensione analogica di sue prerogative) e sia sottoposta a quel controllo giurisdizionale che, uniforme in tutto il territorio dello Stato, è garantito, nell'interesse dei singoli, dall'art. 24 della Costituzione. Con il che non si è fatta derivare la competenza del giudice esclusivamente

circostanza la Corte costituzionale ha respinto la pretesa della Corte di conti di sottoporre al controllo previsto dall'articolo 58 dello Statuto (controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi) gli atti di spesa del Presidente del Consiglio regionale, affermando comunque la diversità tra Parlamento e Consigli regionali ma motivando nel senso che questo tipo di controllo investe gli atti dell'organo di governo (cioè solo dell'esecutivo). Riconosciuto che il Consiglio regionale non ha funzioni esecutive, la Consulta ha respinto il ricorso ed ha concluso per la insindacabilità delle spese da esso sostenute.

Pur dovendosi prendere atto che la sentenza del 1968 era stata adottata alla luce di una ben diversa disciplina dei controlli, allora vigente, e che pertanto non appare del tutto corretto un confronto tra le decisioni, si deve riconoscere che la Consulta, con la sentenza 39/2014 ha esaminato e dichiarato legittimo il sistema dei controlli dell'articolo 1 del D.L. 174/2012 seguendo una impostazione che non ricalca quella più lontana. In ogni decisione tuttavia, anche in quelle favorevoli alle regioni in relazione alla singola situazione esaminata, rimane costante la motivazione di fondo, secondo la quale la Consulta, (sentenza 6/1970) ribadisce che *“valgono egualmente le ulteriori considerazioni svolte da questa Corte nelle precedenti decisioni [n. 66 del 1964](#) e [n. 143 del 1968](#) (quest'ultima, in relazione al Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia) nelle quali, pur riconoscendosi che le Regioni sono enti dotati di autonomia politica, nell'ambito della Repubblica “una e indivisibile”, si avvertiva peraltro come tale autonomia non sia da confondere con la sovranità, negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari.”*.

La successiva sentenza 110/1970, con la quale è stato deciso un conflitto di attribuzioni sollevato dalla regione Sardegna in merito alla richiesta della Corte dei conti all'economista del consiglio regionale di rendere il conto giudiziale, si è conclusa con una

dalla natura amministrativa degli atti, ma si è voluta soltanto riaffermare la validità del precetto costituzionale, per cui “tutti possono agire in giudizio”, in un campo nel quale mancano norme e principi che, come sembrerebbe per il Parlamento, prevedano un diverso sistema di tutela; né si è esclusa, anzi si è riconosciuta l'indipendenza dell'assemblea regionale, posizione connaturata a precise attribuzioni politiche e legislative, sia pure circoscritte nell'ambito del territorio regionale, e perciò incompatibile col riscontro a cui è sottoposta, indipendentemente dalla difesa di diritti soggettivi o di interessi legittimi, la pubblica amministrazione.

Questo è il motivo per cui, secondo il D.L. 6 maggio 1948, n. 655 (art. 2 n. 1), il controllo della Corte dei conti si esercita in Sicilia solo sugli “atti del governo e dell'amministrazione regionale” e in Sardegna, come prescrive il D.P.R. 19 maggio 1949, n. 250 (art. 23), sugli “atti della giunta e della amministrazione regionale”; dove ad “amministrazione regionale”, data la posizione della frase nel contesto e i rilievi esposti sopra, non può darsi altro significato che quello, soggettivo, di organi od uffici dipendenti dal Governo della Regione: tanto è vero che il rifiuto di registrazione dà luogo eventualmente a ricorso, in virtù di quelle leggi, soltanto della Giunta. Cosicché lo stesso art. 58 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, invocato dall'ordinanza di rinvio, sottoponendo gli “atti amministrativi della regione” al sindacato di legittimità della Corte dei conti, non può che riferirsi agli atti del governo regionale: infatti, come vi si aggiunge, il controllo deve esercitarsi “in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti”, vale a dire di quelle leggi (art. 100 della Costituzione e T.U.) che, a quanto si è premesso, non conoscono se non il riscontro degli atti del Governo.

Se ne deve concludere che le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio regionale, appena pervenute, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo Consiglio. “

declaratoria di inammissibilità del ricorso e con il conseguente assoggettamento a giudizio di conto dell'economo-consegnatario. In questo caso la pronuncia depone per la sottoposizione degli agenti contabili al giudizio di conto solo in quanto quest'ultimo costituisce esplicazione di una funzione giurisdizionale.²⁸⁷

La sentenza n. 81/1975 decide un contenzioso che vede il Presidente della Regione Abruzzo promuovere conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato per ottenere l'annullamento dei provvedimenti del giudice istruttore presso il tribunale dell'Aquila con i quali è stata disposta la formalizzazione dell'istruttoria penale nei confronti di 37 consiglieri regionali in ordine al concorso nel reato di peculato ravvisato

²⁸⁷ Nella Sentenza 110/1970 il conflitto trae origine da un decreto in data 18 settembre 1969, con il quale la prima sezione giurisdizionale della Corte dei conti ha ritenuto soggetto all'obbligo della resa di conto l'economo - consegnatario del Consiglio regionale e viene sollevato in riferimento agli artt. 15, 27, 31, 34 e 37 cpv. dello statuto speciale, sulla base anche di argomenti tratti dalla sentenza n. 143 del 1968 della Consulta: si sostiene, infatti, che "il Consiglio regionale è organo legislativo e non amministrativo e che il controllo della Corte dei conti è da intendere limitato a quanto resta nell'ambito dell'amministrazione. La richiesta del ricorrente è pertanto intesa ad ottenere l'annullamento del decreto innanzi menzionato in quanto lesivo della sfera di attribuzioni della Regione e la dichiarazione che l'economo - consegnatario del Consiglio regionale non ha obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti un conto di gestione. " Osserva la Corte Costituzionale che "la diversa figura che assume la Corte dei conti, quale organo di controllo della legalità dell'amministrazione e quale organo di giurisdizione contabile, non soltanto risulta chiaramente dal testo unico R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, che ne disciplina le "attribuzioni di controllo" nel capo II del suo titolo II e le "attribuzioni giurisdizionali" (prima tra queste, nell'art. 44, il giudizio di conto) nel successivo capo V, ma è attualmente ribadita nel modo più netto dallo stesso testo della Costituzione: dove, infatti, le funzioni di controllo della Corte dei conti sono previste dal secondo comma dell'art. 100, posto a chiusura del titolo III della seconda parte, dedicato al Governo e alla Pubblica Amministrazione, mentre le funzioni giurisdizionali "nelle materie di contabilità pubblica", oltre che "nelle altre specificate dalla legge", sono contemplate nel secondo comma dell'art. 103, ricompreso a sua volta entro la normativa avente ad oggetto l'"Ordinamento giurisdizionale". "Ai giudizi di conto si applica, dunque, senza dubbio, il principio tendenzialmente generale del secondo comma dell'art. 103 della Costituzione, che non contiene - per questa parte - alcuna riserva di legge e adopera una locuzione ("materie di contabilità pubblica") anche letteralmente più ampia di quella dell'art. 44, primo comma, del T.U. del 1934. Ora, pur senza escludere che l'attuazione concreta del detto principio possa richiedere, in particolari settori, originaria mente sottratti alla giurisdizione della Corte dei conti e che presentino aspetti peculiari e differenziati, l'intervento di apposite disposizioni legislative, è da ritenere che, laddove ricorra identità oggettiva di materia, e beninteso entro i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali, il principio dell'art. 103 conferisca capacità espansiva alla disciplina dettata dal T.U. del 1934 per gli agenti contabili dello Stato, consentendone l'estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico. È proprio argomentando alla stregua dell'art. 103, che la Corte di cassazione e la Corte dei conti hanno potuto affermare la spettanza alla giurisdizione di quest'ultima, in primo grado, dei giudizi contabili per l'innanzi di competenza dei consigli di prefettura, dopo che, con la sent. n. 55 del 1966, questa Corte ebbe a dichiararne la illegittimità costituzionale in quanto investiti di funzioni giurisdizionali. Ed è in questo medesimo ordine di idee che la disciplina dei giudizi di conto, formulata dal T.U. più volte richiamato, deve considerarsi applicabile alle Regioni, a statuto ordinario o speciale che siano". "Le considerazioni che precedono, con speciale riguardo alla diversa collocazione sistematica e alla diversa portata degli artt. 100 e 103 della Costituzione, nella parte in cui si riferiscono, rispettivamente, alle attribuzioni di controllo e alle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti, valgono anche a dimostrare come i principi affermati da questa Corte per quel che concerne la sottrazione degli atti del Consiglio della Regione del Friuli-Venezia Giulia e dei suoi organi ordinatori di spesa al controllo di legittimità della Corte dei conti (sent. n. 143 del 1968) non implicino affatto che ad analoghe conclusioni debba giungersi quanto alla sottoposizione degli agenti contabili del Consiglio regionale al giudizio di conto, esplicazione quest'ultimo di funzione giurisdizionale. L'analogia tra le attribuzioni delle assemblee regionali e quelle delle assemblee parlamentari non significa identità e non toglie che le prime si svolgano a livello di autonomia, anche se costituzionalmente garantita, le seconde, invece, a livello di sovranità. E deroghe alla giurisdizione - sempre di stretta interpretazione - sono ammissibili soltanto nei confronti di organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati ai vertici dell'ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciproca parità. La giurisprudenza di questa Corte ha avuto più volte occasione di fare applicazione di tali criteri, a partire dalla sentenza n. 66 del 1964 (v. soprattutto il punto 4 della motivazione), alla ricordata sentenza n. 143 del 1968, sino alla sentenza n. 6 del 1970, sempre escludendo l'applicabilità agli organi assembleari e di governo delle Regioni delle prerogative riservate agli organi supremi dello Stato. "

nelle deliberazioni 19 ottobre 1971 della Giunta regionale e 26-27 luglio 1971 del Consiglio.

La Regione sostiene che i componenti del Consiglio non rispondono penalmente per voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, siano queste politico-legislative oppure, come nella specie, meramente amministrative²⁸⁸.

Nell'accogliere l'impugnativa della regione, anche in questa sentenza si afferma uno status particolare del consigliere regionale – che di fatto non è responsabile per i le opinioni date ed i voti espressi nell'esercizio delle proprie funzioni - presentando analogie con quello dei membri del parlamento ma non perfette identità o sovrapposibilità.

Ad ulteriore conferma della diversità di status esistente tra gli organi dei consigli e

²⁸⁸ La Consulta ha così argomentato e deciso: "La Corte deve decidere se sussista o meno difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria che procede a vagliare l'eventuale responsabilità penale dei consiglieri della Regione Abruzzo e dei componenti della relativa Giunta in ordine alle delibere 19 ottobre 1971, n. 176, della Giunta e 26-27 luglio 1971, nn. 95 e 103, del Consiglio (concernenti il pagamento del conto di un ristorante e il concorso finanziario della Regione nell'onere assunto dai consiglieri per la stipula dell'assicurazione contro gli infortuni), in relazione all'art. 122, quarto comma, della Costituzione, secondo cui "i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".

"Per una adeguata interpretazione dell'immunità sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, occorre confrontare tale norma con le più ampie garanzie concesse ai membri del Parlamento dall'art. 68 della Carta. Al fine di tutelare la piena indipendenza del Parlamento, in relazione all'altissima funzione ad esso riservata, la Costituzione stabilisce che nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale né essere privato della libertà personale senza autorizzazione della Camera cui appartiene (art. 68, secondo e terzo comma, Cost.). All'ulteriore scopo di rendere pienamente libere le discussioni che si svolgono nelle Camere, per il soddisfacimento del superiore interesse pubblico connessovi, i parlamentari non sono responsabili per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (art. 68, primo comma, Cost.). Siffatte eccezionali deroghe all'attuazione della funzione giurisdizionale, considerate necessarie a salvaguardia dell'esercizio delle funzioni sovrane spettanti al Parlamento, risultano legittime in quanto sancite dalla Costituzione. Le attribuzioni dei Consigli regionali si inquadrano, invece, nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità. Così il legislatore costituente ha previsto all'art. 122, quarto comma, Cost., la non responsabilità dei consiglieri regionali per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Le attribuzioni del Consiglio regionale sono in parte disciplinate dalla stessa Costituzione e in parte dalle altre fonti normative cui la prima rinvia: spiccano tra esse la funzione legislativa e di indirizzo politico. La irresponsabilità in esame comprende quindi certamente le opinioni ed i voti manifestati nell'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio.

Ritiene quindi questa Corte che la forma amministrativa che connota le deliberazioni consiliari del 26-27 luglio 1971 (assicurazioni connesse allo stato giuridico dei consiglieri regionali) non valga ad escludere l'irresponsabilità di coloro che le adottarono nell'esercizio di competenze spettanti al Consiglio. Pertanto deve dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria procedente, che ha ritenuto di ravvisare, in quella votazione, gli elementi del reato di peculato.

Diversa soluzione si impone in ordine alla pretesa immunità dei membri della Giunta regionale. La norma invocata riferisce e limita l'irresponsabilità dei consiglieri regionali alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. L'immunità copre quindi esclusivamente quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione consiliare, per garantire, come sopra chiarito, l'autonomia del Consiglio. L'ipotizzata estensione alle funzioni della Giunta regionale contrasta sia con l'interpretazione letterale dell'art. 122 Cost., sia con la ratio dell'istituto. È appena il caso di ricordare che la contrapposizione tra funzioni della Giunta e funzioni del Consiglio risulta evidenziata dalla Costituzione, che all'art. 121 configura la Giunta quale organo esecutivo della Regione. Essa è ripresa da molteplici altre disposizioni tra cui possono particolarmente menzionarsi quelle che prevedevano, in taluni casi, la sospensione dei consiglieri dalle sole cariche di membri della Giunta regionale e non dalle funzioni di componenti il Consiglio regionale. La circostanza che i membri della Giunta debbano essere scelti tra i consiglieri è irrilevante sia in relazione alla chiara formulazione dell'art. 122, quarto comma, Cost. - che in quanto norma eccezionale deve essere interpretata rigorosamente - sia a cagione della natura funzionale dell'immunità in esame, che è prevista a tutela delle funzioni riservate al Consiglio regionale."

quelli dei supremi organi costituzionali, la Sentenza n. 129/1981 decidendo su tre ricorsi per conflitto di attribuzione, riuniti, proposti dal Presidente della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, nei confronti della Sezione I giurisdizionale della Corte dei conti, riguardanti la richiesta di sottoposizione al giudizio di conto dei rispettivi tesorieri, ha accolto i ricorsi affermando senz'altro l'esenzione di questi tesorieri dal giudizio di conto. La Corte, in questo caso ha rinvenuto il fondamento dell'esenzione dal giudizio di conto non in deroghe esplicite della carta Costituzionale bensì in affermate prassi consuetudinarie radicate nell'autonomia spettante nel tempo ai predetti organi costituzionali.²⁸⁹

²⁸⁹ Nella sentenza 129/1981 la Consulta, dopo aver riportato numerosi passaggi e argomentazioni della sentenza n. 110/1970, qui già esaminata, si sofferma, per la soluzione, sull'analisi delle fonti normative e delle norme all'epoca vigenti in materia. "Al riguardo i decreti impugnati presuppongono, infatti, che nessun ostacolo si frapponga all'esercizio della giurisdizione contabile nei confronti dei tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: salvo un "privilegio anacronistico", che soltanto di fatto li svincolerebbe dall'obbligo di rendere il conto delle loro gestioni, senza alcun fondamento suscettibile di giustificare la conseguente disapplicazione degli artt. 103 Cost. e 44 del r.d. n. 1214 del 1934. Ma i termini della questione non sono così semplici. Occorre considerare, al contrario, che la disciplina dettata dalle norme costituzionali scritte, quanto al regime organizzativo e funzionale degli apparati serventi gli organi costituzionali, non è affatto compiuta e dettagliata. Ad integrazione di esse ed in corrispondenza alle peculiari posizioni degli organi medesimi, si sono dunque affermati principi non scritti, manifestatisi e consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali. Tale, in particolar modo, è stato ed è il caso dei rapporti fra gli organi costituzionali in esame e la Corte dei conti quale giudice sull'attività gestoria degli agenti contabili dell'amministrazione dello Stato. Effettivamente, sotto il vigore dello Statuto albertino, per quanto risulta a questa Corte, non si è mai dubitato che i tesorieri della Real Casa e delle due Camere del Parlamento fossero esentati dalla giurisdizione contabile. Né quell'antica prassi, alla quale accennano esplicitamente i decreti concernenti i tesorieri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è stata interrotta dall'instaurazione dell'ordinamento repubblicano: sia perchè i soggetti che diversamente avrebbero dovuto presentare il conto non hanno ritenuto di essere obbligati a siffatti adempimenti; sia perchè la Corte dei conti - con la sola eccezione d'una serie di note del 15 gennaio 1968, che per altro non hanno avuto alcun seguito - non ha rivolto loro alcuna intimazione, riconoscendo in sostanza di non poter esercitare in questo campo la sua giurisdizione.

D'altronde, non sarebbe fondato sostenere che si tratti di una prassi irrilevante dal punto di vista del diritto costituzionale. L'esenzione dei loro agenti contabili dai giudizi di conto rappresenta, viceversa, il diretto riflesso della spiccata autonomia di cui tuttora dispongono i tre organi costituzionali ricorrenti. Tale autonomia si esprime anzitutto sul piano normativo, nel senso che agli organi in questione compete la produzione di apposite norme giuridiche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento dei loro apparati serventi; ma non si esaurisce nella normazione, bensì comprende - coerentemente - il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza. Rispetto alla materia del presente conflitto, ciò significa da un lato che spetta alle Camere del Parlamento ed alla Presidenza della Repubblica dettare autonomamente le disposizioni regolamentari che ognuno di tali organi ritenga più opportune per garantire una corretta gestione delle somme affidate ai rispettivi tesorieri; e comporta d'altro lato che rientri nell'esclusiva disponibilità di detti organi, senza di che la loro autonomia verrebbe dimezzata, l'attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi od anche giurisdizionali.

Relativamente alle assemblee parlamentari, è dunque in tal senso che va inteso il primo comma dell'art. 64 Cost., per cui "ciascuna Camera adotta il proprio regolamento"; ed è questa la chiave del problema in esame, indipendentemente dai molti altri articoli della Costituzione, su cui fanno leva i ricorsi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ma la conclusione non può essere diversa nei riguardi della Presidenza della Repubblica, malgrado per essa non sussista alcuna previsione costituzionale analoga a quella concernente i regolamenti parlamentari. Al di là del testo dell'ultimo comma dell'art. 83 Cost., che si limita a rinviare alla legge la determinazione dell'"assegno" e della "dotazione" spettanti al Presidente della Repubblica, è infatti indiscusso in dottrina che anche quest'organo abbisogni di un proprio apparato, non solo e non tanto per amministrare i beni rientranti nella "dotazione" stessa, quanto per consentire un efficiente esercizio delle funzioni presidenziali, garantendo in tal modo la non-dipendenza del Presidente rispetto ad altri poteri dello Stato; sicché il Segretario generale della Presidenza della Repubblica non può essere riduttivamente configurato - come invece si legge nel relativo decreto della Sezione I giurisdizionale della Corte dei conti - quale "apparato burocratico di regime giuridico eguale a quello di ogni altro apparato

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 25/2001 risolve, respingendoli, due ricorsi di contenuto analogo, con i quali la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione ai decreti con i quali la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, su richiesta del procuratore regionale della stessa Corte, ha prescritto all'istituto di credito che svolge le funzioni di agente contabile sia del Consiglio regionale, sia del Consiglio provinciale di Trento, un termine per la presentazione dei conti relativi alle proprie gestioni . 290

dell'amministrazione dello Stato". Non a caso, il secondo comma dell'art. 3 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, dispone che "il Segretario generale della Presidenza della Repubblica è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica", sia pur "controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri"; ed è il Presidente della Repubblica che approva - in virtù del terzo comma del citato articolo - il cosiddetto "regolamento interno" ed i "provvedimenti relativi al personale", sia pure su proposta del Segretario generale. Per quanto non siano completamente assimilabili ai regolamenti delle Camere, anche i regolamenti approvati a questa stregua dal Presidente della Repubblica debbono considerarsi sorretti da un implicito fondamento costituzionale (in vista del quale la legge n. 1077 del 1948 assume sul punto - come è stato chiarito già nel corso dei lavori preparatori di essa - un carattere ricognitivo piuttosto che attributivo); tanto più che fonti del genere, se così non fosse, non potrebbero legittimamente inserirsi nell'attuale sistema degli atti normativi dello Stato.

Da tutto questo consegue che il problema dei rapporti fra il giudice contabile, la Presidenza della Repubblica e le Camere del Parlamento non può essere risolto limitandosi a notare che la Carta costituzionale non introduce in proposito alcuna esplicita deroga, rispetto a quella norma di generalissima portata che si vorrebbe desumere dal secondo comma dell'art. 103 Cost. Vero è, viceversa, che l'esenzione dai giudizi di conto s'inserisce in un regime fondamentalmente comune a tutti gli organi costituzionali ricorrenti, rinsaldato da una lunga tradizione e radicato nell'autonomia spettante agli organi stessi. "

²⁹⁰ La Corte ha ritenuto che "Una volta affermata la piena estensione della giurisdizione contabile nei confronti degli apparati regionali e provinciali, una esenzione da questa in favore di specifici organi della regione e delle province, vale a dire dei consigli, costituirebbe una eccezione, la quale dovrebbe trovare fondamento in norme costituzionali o di attuazione statutaria, che invece non sussistono.

Non è possibile, come questa Corte ha già più volte affermato, considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto alla generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale (sentenze n. 110 del 1970, n. 129 del 1981). Le assemblee elettive delle regioni non sono infatti parificabili alle assemblee parlamentari; i consigli regionali godono bensì, in base alla Costituzione (art. 122, quarto comma), di talune prerogative analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche sentenza n. 81 del 1975). Non è qui in discussione l'autonomia organizzativa e contabile di cui i consigli godono all'interno dell'ordinamento regionale, e che si manifesta nella loro potestà regolamentare interna, nella separazione dell'amministrazione dei consigli, affidata agli organi interni di questi, dall'amministrazione dipendente dall'esecutivo regionale, e nella potestà di utilizzare autonomamente, attraverso il bilancio del Consiglio, i mezzi finanziari messi a disposizione dal bilancio regionale. Ma tutto ciò riguarda la posizione particolare del Consiglio all'interno dell'organizzazione della regione, e non può implicare di per sé che l'amministrazione consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali.

La regione ricorrente argomenta tale incompatibilità invocando la prerogativa della insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse dai componenti del consiglio regionale e di quelli delle province autonome nell'esercizio delle loro funzioni, e la estensione di tale insindacabilità, come ritenuto da questa Corte, anche alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio della funzione di autoorganizzazione del Consiglio (sentenze n. 70 del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999).

Ma, a togliere pregio a questo argomento, basta il decisivo rilievo che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Ora, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei consigli regionali, l'agente contabile, che è di norma - come nel caso delle ricorrenti - un istituto di credito, è soggetto distinto dai

La sentenza si pone quindi sulla scia della pronuncia n. 110/1970 assoggettando gli agenti contabili al giudizio di conto in quanto quest'ultimo riveste carattere giurisdizionale ed in quanto l'agente contabile è soggetto distinto dal consigliere, quindi non assistito dalle guarentigie per lo stesso previste, senza considerare che l'attività posta in essere non consiste nell'espressione di opinioni o di voti ma si concretizza in operazioni contabili non deliberative e quindi sindacabili. Né, del resto, possono dirsi esistenti deroghe in favore di tali soggetti, anche fondantesi su consuetudini che invece si possono apprezzare, come visto nella pronuncia 25/2001, per gli organi costituzionali.

Le ultime due sentenze considerate nella sentenza n. 39/2014 (nn. 106/2002 e 306/2002.) che per forte analogia di contenuti si esaminano assieme, sono la n. 106 e la n. 306 del 2002. Entrambe riguardano un conflitto di attribuzione promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente avverso una delibera del Consiglio regionale della Liguria e una del Consiglio regionale delle Marche, con le quali si affiancava al sostantivo "Consiglio regionale della Liguria" e "Consiglio regionale" la dizione "Parlamento della Liguria" e "Parlamento delle Marche". La delibera del Consiglio delle Marche disponeva inoltre di affiancare alla dizione "Consigliere regionale" quella di "Deputato delle Marche".²⁹¹

componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, e affatto estraneo alle prerogative che assistono costoro. E altrettanto è a dirsi di altri soggetti, come ad esempio taluni funzionari del Consiglio, che possono a loro volta avere maneggio di denaro ed essere perciò soggetti al giudizio di conto. Dal punto di vista oggettivo, poi, l'obbligo di resa del conto e le eventuali responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non concernono necessariamente attività deliberative, come talune di quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di ordinatori della spesa, ma semplici operazioni finanziarie e contabili che non si sostanziano nell'espressione di voti e di opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito della prerogativa di insindacabilità.

La sentenza si pone quindi sulla scia della pronuncia n. 110/1970 assoggettando gli agenti contabili al giudizio di conto in quanto quest'ultimo riveste carattere giurisdizionale ed in quanto l'agente contabile è soggetto distinto dal consigliere, quindi non assistito dalle guarentigie per lo stesso previste, senza considerare che l'attività posta in essere non consiste nell'espressione di opinioni o di voti ma si concretizza in operazioni contabili non deliberative e quindi sindacabili. Né, del resto, possono dirsi esistenti deroghe in favore di tali soggetti, anche fondatesi su consuetudini - che invece si possono apprezzare, come visto nella pronuncia 25/2001, per gli organi costituzionali.

²⁹¹ La Corte osserva che "Il termine Parlamento rifiuta di essere impiegato all'interno di ordinamenti regionali. Ciò non per il fatto che l'organo al quale esso si riferisce ha carattere rappresentativo ed è titolare di competenze legislative, ma in quanto solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica ed infungibile. In tal senso il nomen Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche una valenza qualificativa, connotando, con l'organo, la posizione esclusiva che esso occupa nell'organizzazione costituzionale. Ed è proprio la peculiare forza connotativa della parola ad impedire ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall'impiego del relativo nomen.

5. Le considerazioni fin qui svolte consentono di apprezzare nella pienezza del suo significato il valore deontico degli articoli 55 e 121 della Costituzione, che si traduce in un vero e proprio divieto per i Consigli regionali di appropriarsi del nome Parlamento".

Inoltre, "anche gli statuti regionali, infatti, ai sensi dell'articolo 123, primo comma, della Costituzione, sono astretti dal limite della armonia con la Costituzione, che, come questa Corte ha già chiarito (sentenza n. 304 del 2002), lungi dal consentire deroghe alla lettera delle singole prescrizioni costituzionali, vincola le Regioni a rispettarne anche lo spirito.

Ugualmente fondata è la questione che ha ad oggetto la parte della delibera impugnata diretta ad affiancare alla dizione di consigliere regionale quella di "Deputato delle Marche". In quest'ambito non vi è vuoto di denominazioni costituzionali, sicché possa liberamente procedersi ad applicazioni analogiche. Con riferimento alle Regioni, solo i membri dell'Assemblea siciliana sono identificati con il nome di "deputati",

Con queste due ultime pronunce la corte accoglie il ricorso e conseguentemente sancisce il divieto ai consigli di appropriarsi del nome del Parlamento. In esse si afferma che la questione terminologica esprime, e ribadisce, nonostante la rappresentatività del Consiglio regionale e la titolarità di funzioni legislative del medesimo, la diversa posizione rivestita dal Parlamento nell'ordinamento costituzionale.

20.3.6 Aspetti specifici del "controllo esterno" sulla gestione finanziaria dei Consigli regionali.

E' ora possibile riassumere le considerazioni sin qui emerse che evidenziano le forme di controllo riconosciute legittime anche dalla Corte costituzionale , in quanto necessarie per giungere alla conciliazione tra le diverse risultanze contabili relative alla spesa regionale ai fini della valutazione e del giudizio sul rendiconto generale.

Il bilancio e il rendiconto del Consiglio regionale, tra le cui voci rientrano i contributi ai gruppi, si riconnettono strettamente, come più volte si è ricordato, ai corrispondenti documenti contabili della Regione. Il bilancio di quest'ultima si limita però a prevedere il conferimento della dotazione finanziaria demandando alla autonomia organizzativa e contabile del Consiglio stesso, ed altresì dei gruppi, il potere di gestirla e l'obbligo di rendicontarla. In tal senso dispone la Legge Statutaria della Regione (L.R. 18/6/2007 n. 17, articolo 5 commi 1 e 3).

La sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale prende le mosse e anzi si fonda sulla considerazione che “ *lo Stato, nell'esercizio della propria competenza a dettare i princípi fondamentali nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», ben può prevedere forme di controllo della Corte dei conti ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.*” (Corte cost. sent. 39/2014,punto 6.3.2): questo al duplice fine del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dalla appartenenza dell'Italia all'unione europea (in senso conforme è la lettera dell' art. 1, comma 1 D.L. 174/2012).

ma ciò in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha convertito in legge costituzionale le corrispondenti disposizioni dello statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (3, 5, 6, 7, 8-bis, 9, 11, 12 e 42). Si tratta, all'evidenza, di disciplina del tutto eccezionale che si spiega per ragioni storiche anche a causa dell'antiorità dello statuto rispetto alla Costituzione repubblicana e che non può essere invocata per ricavarne la facoltà di utilizzare il nome deputato in sede regionale. Per tutte le Regioni, infatti, il nomen consigliere, imposto dalla Costituzione (artt. 122, primo e quarto comma) e dalle corrispondenti norme degli statuti speciali (fra gli altri, artt. 24, 25, 28 e 43 della legge cost. n. 5 del 1948 - statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 24 e 25 legge cost. n. 4 del 1948 - statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt. 24 e 25 legge cost. n. 3 del 1948 - statuto speciale per la Sardegna; artt. 13, 14, 15, 16 e 17 legge cost. n. 1 del 1963 - statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia) non é modificabile nè integrabile con quello di deputato, al quale diverse disposizioni della Costituzione (artt. 55, 56, 60, 65, 75, terzo comma, 85, secondo comma, 86, secondo comma, 96 e 126) annettono carattere connotativo, al punto da identificare per suo tramite una delle due Camere di cui il Parlamento si compone. Da ciò il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a sè il nome di Parlamento e di identificare i propri membri con quello, che possiede non minore forza evocativa, di "deputato".

In tale guisa e secondo la costante giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 29 del 1995; nonché n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), "il legislatore è libero di assegnare alla Corte dei conti qualsiasi altra forma di controllo con queste caratteristiche stante la posizione di indipendenza e neutralità del giudice contabile al servizio dello Stato-ordinamento, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nel suo complesso e della corretta gestione delle risorse (sentenza n. 60 del 2013)" (Sent. cit. 6.3.3).

Partendo da queste premesse, costantemente richiamate e ribadite, la sentenza passa alla valutazione della "permeabilità" degli atti di gestione contabile e finanziaria dei Consigli, da parte della Corte dei conti, escludendo la invocata estensione a questi ultimi delle garanzie di assoluta autonomia e di conseguente insindacabilità degli atti del Parlamento.

La giurisprudenza della Corte infatti, nel respingere la possibilità di equiparazione tra le due Istituzioni legislative (Sent. cit., 6.3.9.1 e sentenze ivi richiamate), ha motivato la diversa posizione dei rispettivi organi sulla base della considerazione che il Parlamento esercita le proprie funzioni a titolo di sovranità mentre i Consigli sono dotati solo di autonomia, seppur costituzionalmente riconosciuta. Da qui, tra l'altro, la conseguenza (già evidenziata) che le procedure del giudizio di conto sono estensibili sempre ai Consigli regionali trattandosi di procedure giurisdizionali a carattere necessario (Corte costituzionale, sentenza 25/2001 e 110/1970).

Le ragioni delle prerogative di immunità del Parlamento, estese come detto agli altri due Organi di vertice (Presidenza della repubblica e Corte costituzionale), sono state ribadite dalla citata sentenza n. 29/1981 che ha censurato la pretesa della Corte dei conti di procedere al giudizio di conto sui tesorieri di Camera e Senato e della Presidenza della Repubblica non già sulla base di una norma di rango costituzionale, bensì alla luce di principi generali dell'ordinamento desumibili da una "antica prassi" risalente allo Statuto Albertino.

Anche sotto il diverso profilo del controllo esterno della Corte dei conti, le sentenze della Consulta, prima analizzate, hanno ribadito la diversa posizione degli Organi costituzionali supremi rispetto alle Assemblee regionali.

Su questo secondo aspetto, in realtà, la giurisprudenza costituzionale già esaminata e richiamata dalla sentenza 39/2014, pur richiamando tale principio di fondo, ha peraltro escluso nei casi esaminati la sottoponibilità al controllo degli atti, anche di natura amministrativa, dei Consigli e delle Assemblee regionali con la motivazione tuttavia che i poteri di controllo della Corte dei conti sono dall'ordinamento circoscritti agli atti dell'esecutivo. Chiarissima, nel senso indicato, è l'asserzione contenuta nella

sentenza n. 143/1968, già illustrata ma che appare opportuno qui richiamare perchè riferita a questa Regione, nella quale la Consulta afferma che “quanto poi, in particolare al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, esso non è solo organo politico legislativo ma, al pari di altre assemblee regionali (sent. n. 66 del 1964) non ha funzioni esecutive neanche di natura regolamentare (...)..Ne discende che (...) i suoi atti non sono sottoposti a controllo esterno”.

Sulla stessa linea, ma con riferimento alle regioni ordinarie la cui autonomia non è sancita da uno statuto di rango costituzionale, è la sentenza 81/1975, pure citata nella sentenza 39/2014 e già in precedenza commentata. L'immunità e l'insindacabilità degli atti di quel Consiglio è stata in questo caso ribadita addirittura in presenza di una iniziativa giudiziaria che prefigurava una fattispecie non di illegittimità, bensì di reato.

Alla luce di queste evidenze e considerando la situazione del passato, quando prevaleva una minore attenzione e soprattutto erano molto meno forti i vincoli comunitari sui bilanci dei Paesi membri, appare ora evidente che il D.L. 174/2012 è espressione di una logica ordinamentale diversa che si riflette in un assetto contabile fortemente strutturato e interconnesso in tutte le sue componenti. Tale assetto è ora retto prevalentemente dal principio fondamentale dell'ordinamento, non presente nella Costituzione del 1948, ma ora espressamente richiamato dal novellato articolo 117 Cost., del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Si tratta di un obbligo comune allo Stato, alle regioni ed alle Autonomie locali. La Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale dello Stato- comunità, è chiamata a vigilare sul suo rispetto.

Anche la legittimazione della Corte dei conti a svolgere le funzioni istituzionali del controllo ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione nei confronti degli esecutivi, ma altresì nei confronti delle assemblee elettive, con la sola esclusione dei supremi Organi costituzionali, è fatta discendere dalla Corte costituzionale direttamente dal citato principio generale, nel mentre il D.L. 174/2012, riconosciuto per queste parti e per tali motivi pienamente legittimo, ne rappresenta solo una delle possibili specifiche applicazioni.

A tale riguardo, va aggiunta la collaterale osservazione, enunciata sempre nella medesima sentenza (sent. cit., 6.3.9.2) secondo la quale *“occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari (espressamente assoggettato al controllo dall'art.1 comma 9 del D.L. 174/2012) costituisce parte necessaria del rendiconto regionale (pure esso sottoposto al controllo esterno) nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del rendiconto regionale. A tale fine il legislatore ha predisposto questa analisi*

obbligatoria...".

Questa ultima enunciazione consente di osservare ancora che il controllo "obbligatorio", imposto appunto con atto di decretazione di urgenza in relazione a situazioni di particolare gravità emerse nella utilizzazione delle risorse pubbliche da parte dei gruppi, si affianca al sistema generale dei controlli che la Corte è chiamata a svolgere e che integra le disposizioni dell'articolo 3 comma 4 della legge 20/1994. Dovendosi infatti conciliare il bilancio della Regione con i rendiconti dei gruppi consiliari, si rientra nel campo di applicazione della disposizione citata, secondo la quale spetta alla Corte dei conti il controllo finanziario sui bilanci pubblici (tali sono anche i bilanci delle Assemblee regionali). Il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari non potrebbe infatti costituire "parte necessaria del rendiconto del Consiglio regionale" (sent. cit. 6.3.9.2) se non in quanto esso stesso rappresenti parte dell'intero rendiconto del Consiglio, le cui risorse, appar statute e legge statutaria, provengono dagli stanziamenti del bilancio regionale.

In ultima analisi, sebbene non possa non riconoscersi che dalla lettura della Sentenza 39 emergono elementi di importante novità, quali quelli evidenziati nel presente paragrafo, appare comunque opportuno rilevare che la previsione di effetti sanzionatori del controllo non fa venire meno la concomitante funzione della Corte diretta ad assicurare l'apporto collaborativo di un organo imparziale dello Stato-comunità ai fini della tutela delle risorse pubbliche e della garanzia degli equilibri di bilancio.

20.3.7 Il rendiconto del Consiglio regionale. Analisi dell'andamento delle principali componenti di spesa.

Il presente paragrafo applica i risultati dell'analisi condotta, alla valutazione delle concrete ricadute sul bilancio del Consiglio regionale prodotte dai provvedimenti legislativi esaminati.

In via generale, si deve osservare che le norme del decreto legge 174/2012, come interpretate e confermate dalla Corte costituzionale attraverso la sentenza 39/2014, unitamente alle disposizioni varate negli anni precedenti e alle leggi regionali adottate per adeguare e modificare l'ordinamento regionale, hanno generato effetti positivi rilevabili già da questo rendiconto del Consiglio regionale.

Se da un punto di vista quantitativo il fenomeno non determina risultati eclatanti sulle risultanze complessive del rendiconto della Regione, per la evidente considerazione che l'incidenza percentuale delle voci di spesa relative al funzionamento degli organi del Consiglio rimane pur sempre all'interno di un livello modesto rispetto alle risorse complessivamente movimentate nell'anno dall'istituto regionale, giova però evidenziare come queste disposizioni abbiano dimostrato una capacità di impatto effettivo nonché tempestivo, diversamente da quanto il più delle volte avviene con le misure di spending review, i cui riflessi spesso sono destinati ad emergere solo nel medio o lungo periodo. L'esame del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2013, cioè il primo anno successivo all'entrata in vigore del D.L. 174/2012 e dell'avvio dei controlli da questo previsti, ne fornisce appunto conferma.

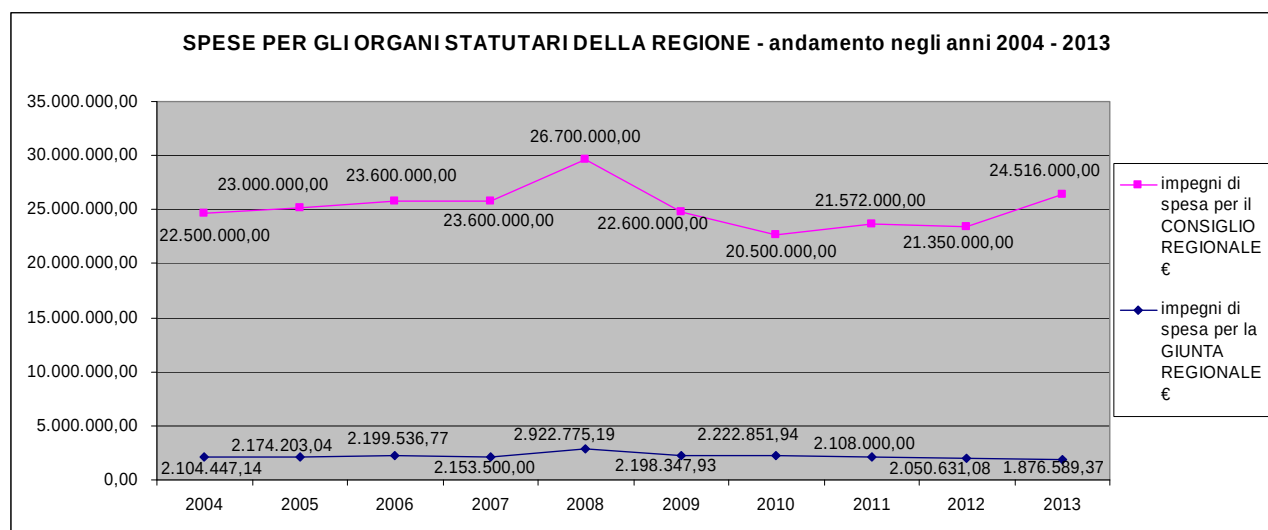
Passando ora all'analisi della spesa regionale per gli Organi istituzionali, espresse nei rendiconti della Regione e del Consiglio regionale²⁹², nella prima rappresentazione che segue sono indicate le spese per la Giunta regionale (con l'esclusione delle spese di rappresentanza sostenute dall'Ufficio di Gabinetto) e le spese per il Consiglio, come iscritte nel bilancio della Regione; queste ultime riguardano il complesso delle risorse trasferite dal bilancio regionale all'Organo consiliare per il funzionamento dello stesso.

²⁹² Per l'esercizio 2013 i dati del rendiconto del Consiglio regionale commentati nel presente paragrafo, sono ricavati dal documento "Progetto di consuntivo" come trasmesso alla Sezione con nota della Segreteria generale del Consiglio regionale dd.27/5/2013 e contenente il rendiconto formalmente deliberato dal Consiglio di Presidenza ma, al tempo, non ancora sottoposto alla approvazione formale da parte dell'Assemblea.

Tabella 248 Spese per gli organi statutari della Regione – andamento negli anni 2004 - 2013

SPESE PER GLI ORGANI STATUTARI DELLA REGIONE - andamento negli anni 2004 - 2013

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
impegni di spesa per la GIUNTA REGIONALE €	2.104.447,14	2.174.203,04	2.199.536,77	2.153.500,00	2.922.775,19	2.198.347,93	2.222.851,94	2.108.000,00	2.050.631,08	1.876.589,37
impegni di spesa per il CONSIGLIO REGIONALE €	22.500.000,00	23.000.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00	26.700.000,00	22.600.000,00	20.500.000,00	21.572.000,00	21.350.000,00	24.516.000,00

**Fonte: rendiconto della Regione; elaborazione della Sezione di controllo**

I dati evidenziano nel complesso un andamento piuttosto lineare delle spese, rispettivamente, all'interno dei periodi 2004-2007 e 2009-2012, mentre nel 2008 e nel 2013 si registrano due picchi coincidenti con la fine della legislatura. Più in dettaglio, si osserva quanto segue.

Gli impegni di spesa per la Giunta regionale, dopo l'incremento registrato nel 2008 (impegni di euro 2.922.775,19, con un aumento del 35,72% rispetto al 2007 e del 38,89% rispetto al 2004), anno peraltro influenzato dalla chiusura della legislatura e dalla conseguente corresponsione dell'indennità di fine mandato agli uscenti, subiscono – in linea di massima - una flessione a partire dal 2009, per raggiungere nel 2013 il limite minimo (euro 1.876.589,37, con diminuzioni dell'8,49% rispetto al 2012 e del 14,64% rispetto al 2009). L'evoluzione della spesa per gli amministratori mostra, di fatto, una marcata riduzione nel 2013, con l'inizio della nuova legislatura.

La spesa per il Consiglio regionale cresce nell'anno 2008 (impegni di euro 26.700.000,00 con aumento corrispondente a + 13,14% rispetto al 2007 e a + 18,67%

rispetto al 2004) nel quale peraltro si deve registrare lo stesso fenomeno sopra rilevato, nel 2009 si riduce a livelli inferiori a quelli del periodo della precedente legislatura e mantiene un trend oscillante negli anni successivi fino al 2012. Presenta quindi un incremento notevole nel 2013 (impegni di euro 24.516.000,00 con una crescita del 14,83% sul 2012 e dell'8,48% sul 2009). Anche in questo anno si deve tener conto peraltro degli effetti del passaggio ad una nuova legislatura (XI legislatura) a seguito delle elezioni del nuovo Consiglio, che hanno comportato tra l'altro un sensibile rinnovamento nelle persone degli eletti e quindi la corresponsione di un numero alto di indennità di fine mandato.

L'analisi più interessante riguarda tuttavia le risultanze del rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio 2013 ed il raffronto con gli esercizi precedenti.

Tabella 249 – Spese del Consiglio regionale andamento negli anni 2012 - 2013

Spese del Consiglio regionale andamento negli anni 2012 - 2013								
	(cap. 1, 2, 4) Indennità e spese per consiglieri regionali (compre- se indennità agli ex Consiglieri, fondi a disposizione del Presidente)	(cap. 3) Contributi ai Gruppi consiliari	(cap. 5) Manifestazioni ed iniziative promozionali	(cap. 6,7,8,9,10,14) Consulenze, informazione e comunicazione istituzionale, biblioteca ed informatizzaz., attività conoscitive	(cap.11,12,13,16) Spese generali di amministrazione e del personale, economiche e di provveditorato, per servizi di supporto	(cap. 15, 18) Funzionamento e attività di: - Comitato regionale per le comunicazioni; - Autorità regionale vigilanza sui servizi idrici	(cap. 17) Funzionamento e attività della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna	Totale conto consuntivo del Consiglio regionale
conto consuntivo anno 2012 (A)	€ 18.059.027,85	€ 2.983.839,37	€ 179.210,08	€ 687.595,15	€ 1.415.144,50	€ 384.423,67	€ 77.768,64	€ 23.787.009,26
conto consuntivo anno 2013 (B)	€ 21.967.932,88	€ 1.021.507,91	€ 65.360,30	€ 760.541,80	€ 1.372.713,80	€ 554.387,80	€ 90.935,44	€ 25.833.379,93
Differenza % (B - A) / (A)	21,65%	-65,77%	-63,53%	10,61%	-3,00%	44,21%	16,93%	8,60%

Fonte: conto consuntivo del Consiglio regionale; elaborazione della Sezione di controllo

Si osserva preliminarmente che nell'esercizio 2013, a fronte di una spesa complessiva pari ad euro 25.833.379,93 (compresi gli oneri riguardanti l'esercizio delle funzioni del Co.re.com), le entrate complessive sono state di euro 29.136.545,56. Pertanto l'avanzo di gestione dell'esercizio 2013 ammonta ad euro 3.303.165,63.

Sul versante delle entrate la quota di gran lunga più consistente è quella proveniente dal bilancio regionale, riportata anche nella tabella 1 (pari ad euro 24.516.000,00. Un 'ulteriore quota di euro 1.955.455,73 proviene dall'avanzo della gestione 2012 mentre la restante somma di euro 2.665.089,83 è costituita da entrate proprie (contribuzioni dei consiglieri per indennità di fine mandato e vitalizi, rimborsi ed entrate varie, fondi per funzioni delegate da autorità nazionali).

Dall'esame comparato dei dati riferiti al 2012 e al 2013, emerge che nell'ultimo anno la spesa complessiva del Consiglio ha registrato un aumento di euro 2.046.370,67 (+ 8,60%). Le variazioni più marcate riguardano:

- le indennità e spese per i Consiglieri regionali (ivi compreso il trattamento indennitario spettante agli ex Consiglieri ed i fondi a disposizione del Presidente), che nel 2013 presentano una crescita del 21,65% (euro 3.908.905,03 in valore assoluto). Tale differenza è fondamentalmente determinata, a conferma di quanto appena anticipato, dalle voci di spesa "indennità di fine mandato" e "restituzione contributi";

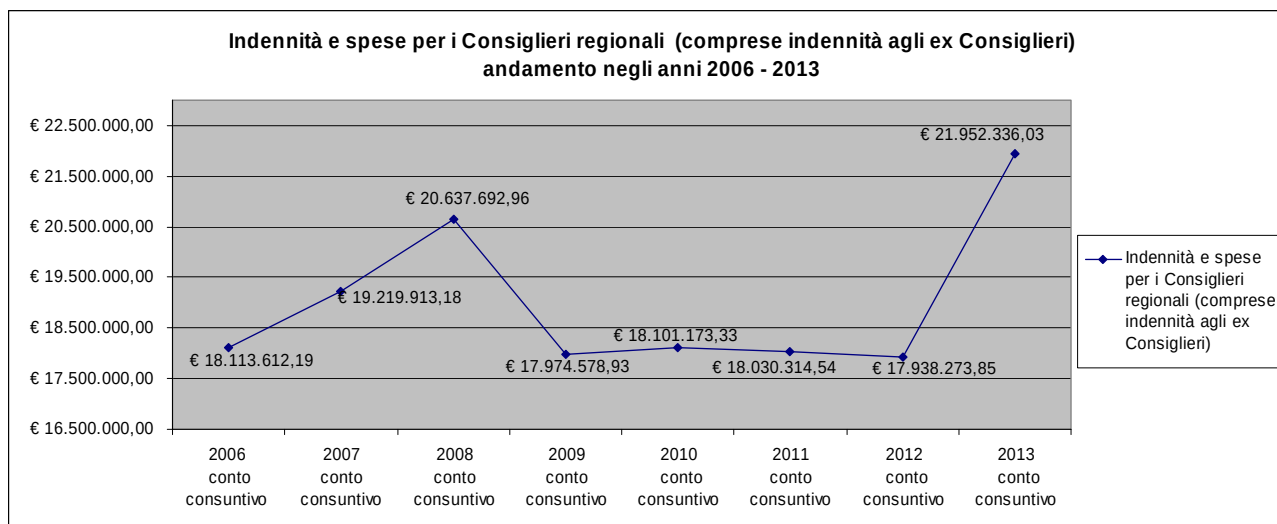
- i contributi ai Gruppi consiliari, che risultano ridotti del 65,77% (in valore assoluto la riduzione è pari ad euro 1.962.331,46);

- le spese per manifestazioni ed iniziative promozionali con una flessione del 63,53% (pari ad euro 113.849,78).

I successivi grafici e tabelle riportano i dati tratti dai conti consuntivi del Consiglio regionale, rappresentati con valori di spesa e talvolta di entrata corrispondenti agli effettivi pagamenti ed incassi. L'analisi che segue è improntata alla comparazione delle varie voci di spesa, coperte in misura praticamente completa dalle risorse trasferite di anno in anno dal bilancio della Regione ed evidenziate nella tabella 1. Le tabelle ed il commento che seguono riguardano le voci di maggiore dimensione oltre che di più rilevante valenza in quanto oggetto della normativa di riforma nazionale e regionale illustrata nei paragrafi precedenti. Per una migliore comprensione e confronto sono analiticamente evidenziati i dati di identica natura desunti dai rendiconti dei sette anni precedenti a quello commentato.

Tabella 250 – Spese del Consiglio regionale – Indennità e spese per i Consiglieri – andamento negli anni 2006 - 2013

Spese del Consiglio regionale - indennità e spese per i Consiglieri andamento negli anni 2006 - 2013								
	2006 conto consuntivo	2007 conto consuntivo	2008 conto consuntivo	2009 conto consuntivo	2010 conto consuntivo	2011 conto consuntivo	2012 conto consuntivo	2013 conto consuntivo
Indennità e spese per i Consiglieri regionali (comprese indennità agli ex Consiglieri)	€ 18.113.612,19	€ 19.219.913,18	€ 20.637.692,96	€ 17.974.578,93	€ 18.101.173,33	€ 18.030.314,54	€ 17.938.273,85	€ 21.952.336,03



Fonte: conto consuntivo del Consiglio regionale; elaborazione della Sezione di controllo.

I valori più elevati dell'ammontare complessivo del trattamento indennitario spettante ai Consiglieri regionali (ivi compresi i rimborsi spese, nonché indennità e vitalizi corrisposti agli ex Consiglieri) si registrano negli anni 2008 e 2013, in quanto, come detto, comprensivi delle indennità di "fine mandato" che gravano notevolmente sull'entità della spesa. Precisamente:

- nell'anno 2008 le indennità di fine mandato assommano ad euro 2.645.817,21 con un'incidenza del 12,82% sulla spesa totale per i Consiglieri (euro 20.637.692,96);

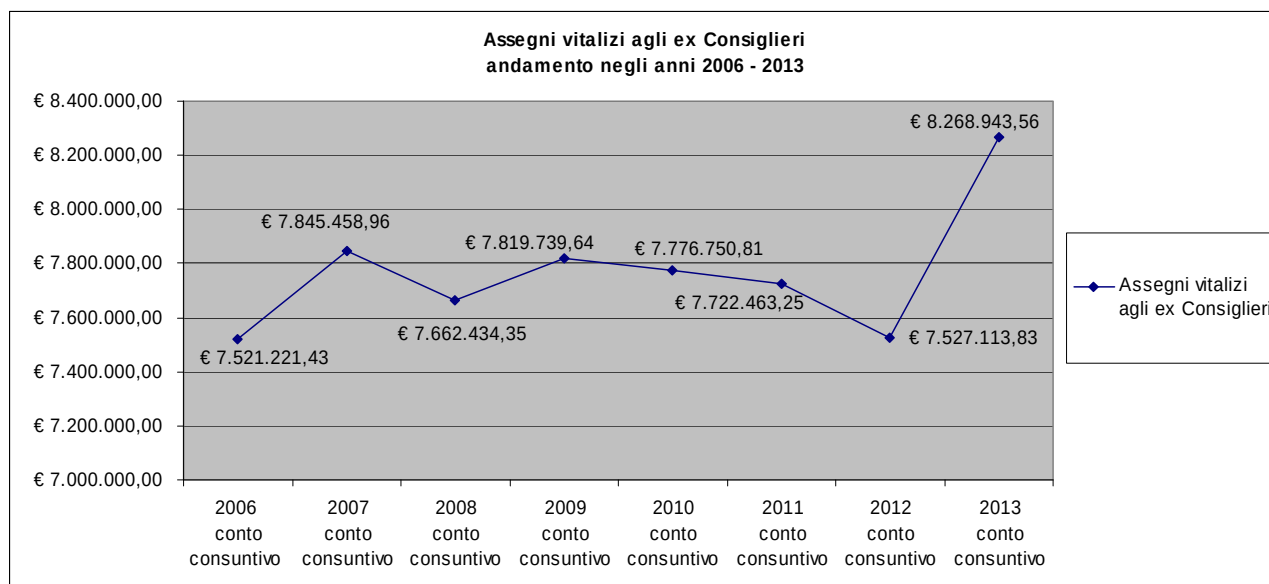
- nel 2013 dette indennità ammontano ad euro 3.297.280,53 con l'incidenza del 15,02% sulla spesa complessiva per i Consiglieri (euro 21.952.336,03).

Sull'argomento si sottolinea, infine, che nel 2013 le indennità di fine mandato hanno registrato un aumento del 24,62% sul corrispondente importo totale del 2008 (in valore assoluto + euro 651.463,32).

Il raffronto tra i due picchi di spesa fa registrare un incremento molto rilevante della misura dell'indennità di fine mandato corrisposta al termine della X legislatura (anno 2013) e quella corrisposta al termine della IX (anno 2008). Il fenomeno può essere dovuto ad una maggiore turnazione dei componenti dell'organo elettivo ma deve comunque essere valutato in un'ottica di sostenibilità della spesa dal momento che, come si vedrà più avanti, l'erogazione avviene per la massima parte dal bilancio e non già da forme di accantonamento di natura previdenziale.

Tabella 251 Spese del Consiglio regionale – Assegni vitalizi agli ex consiglieri andamento negli anni 2006 - 2013Spese del Consiglio regionale - Assegni vitalizi agli ex consiglieri
andamento negli anni 2006 - 2013

	2006 conto consuntivo	2007 conto consuntivo	2008 conto consuntivo	2009 conto consuntivo	2010 conto consuntivo	2011 conto consuntivo	2012 conto consuntivo	2013 conto consuntivo
Assegni vitalizi agli ex Consiglieri	€ 7.521.221,43	€ 7.845.458,96	€ 7.662.434,35	€ 7.819.739,64	€ 7.776.750,81	€ 7.722.463,25	€ 7.527.113,83	€ 8.268.943,56
Spesa complessiva del Consiglio regionale	€ 25.327.584,13	€ 26.758.015,83	€ 27.303.124,13	€ 24.355.429,73	€ 24.203.342,66	€ 23.793.709,48	€ 23.787.009,26	€ 25.833.379,93
Incidenza dell'ammontare degli assegni vitalizi sulla spesa complessiva del Consiglio	29,70%	29,32%	28,06%	32,11%	32,13%	32,46%	31,64%	32,01%

**Fonte: conto consuntivo del Consiglio regionale; elaborazione della Sezione di controllo.**

Si passa quindi all'esame della voce del rendiconto concernente la spesa per gli assegni vitalizi agli ex Consiglieri cessati dalla carica ed ai loro eredi aventi diritto.

La tabella soprastante evidenzia l'incidenza di tale voce sulla spesa complessiva sostenuta dal Consiglio nel corso di ciascuno degli ultimi otto anni. Confrontando il dato del 2013 (euro 8.268.943,56) con quello del 2006 (euro 7.521.221,43) si osserva una crescita del 9,94%, corrispondente al valore assoluto di euro 747.722,13. Del pari molto significativo è il peso percentuale della voce "vitalizi" sulla spesa complessiva soprattutto nell'ultimo periodo: a decorrere dal 2009 tale incidenza ha già raggiunto un livello ben superiore al 30,00%, con il picco più elevato di 32,46% nel 2011. E' agevole prevedere che, in mancanza dei necessari correttivi, tale incidenza è destinata ad aumentare in misura ancor maggiore già negli anni immediatamente prossimi, dal momento che le

misure, generali e specifiche, varate per il contenimento della spesa pubblica ed altresì quelle che riducono i compensi agli organi politici, pur' esse già attuate, porteranno ad una conseguente riduzione della spesa di funzionamento del Consiglio (esclusi naturalmente i picchi che si registrano negli anni di conclusione della legislatura le cui risultanze complessive sono influenzate dagli oneri per le indennità di fine mandato ovvero per la restituzione delle contribuzioni versate).

Per quanto concerne poi le modalità di finanziamento della spesa in questione, occorre precisare che quota parte dei vitalizi è coperta dalle contribuzioni dei Consiglieri. La sottostante tabella riporta l'ammontare delle contribuzioni nel periodo 2006 – 2013 e la loro incidenza sul valore complessivo dei vitalizi.

Tabella 252 Spese del Consiglio regionale – evidenza della Spesa per assegni vitalizi e dell'entrata da contribuzioni dei Consiglieri pro assegno vitalizio andamento negli anni 2006 - 2013

Spese del Consiglio regionale - evidenza della SPESA per assegni vitalizi e dell'ENTRATA da contribuzioni dei Consiglieri pro assegno vitalizio
andamento negli anni 2006 - 2013

	2006 conto consuntivo	2007 conto consuntivo	2008 conto consuntivo	2009 conto consuntivo	2010 conto consuntivo	2011 conto consuntivo	2012 conto consuntivo	2013 conto consuntivo
Assegni vitalizi agli ex Consiglieri	€ 7.521.221,43	€ 7.845.458,96	€ 7.662.434,35	€ 7.819.739,64	€ 7.776.750,81	€ 7.722.463,25	€ 7.527.113,83	€ 8.268.943,56
Contribuzioni dei Consiglieri pro assegno vitalizio	€ 1.508.388,84	€ 1.536.319,33	€ 1.450.943,54	€ 1.385.487,84	€ 1.393.356,33	€ 1.359.113,28	€ 1.329.088,32	€ 488.534,98
Incidenza ammontare delle contribuzioni dei Consiglieri sugli assegni vitalizi	20,06%	19,58%	18,94%	17,72%	17,92%	17,60%	17,66%	5,91%

Fonte: conto consuntivo del Consiglio regionale; elaborazione della Sezione di controllo

L'andamento altalenante degli assegni vitalizi, che comunque, come più sopra già evidenziato, nel 2013 si sostanzia in una sensibile crescita, è accompagnato dall'inverso trend delle contribuzioni dei Consiglieri, le quali dall'ammontare di euro 1.508.388,84 del 2006 si riducono ad euro 488.534,98 nel 2013. In termini percentuali, a fine periodo l'apporto dei Consiglieri copre il 5,91% del costo dei vitalizi, nel mentre nel 2006 tale copertura era garantita nel limite del 20,06%.

Le risultanze emerse evidenziano due componenti la cui contemporanea presenza e reciproca influenza rendono particolarmente problematica, e forse già critica, la sostenibilità degli oneri per gli assegni vitalizi. Da un lato la spesa, di misura significativamente elevata rispetto alle disponibilità di bilancio del Consiglio, evidenzia un trend in aumento, con una crescita particolarmente significativa nel 2013 (+10% rispetto al 2012). Nel contempo, come appena evidenziato, la sua alimentazione attraverso le regole del sistema previdenziale si riduce sensibilmente portando l'autofinanziamento al livello quasi insignificante del 5,91%. Il processo è poi destinato ad aggravarsi

ulteriormente negli anni futuri in quanto la pur meritoria decisione, adottata nell'anno 2013 e più sopra commentata, di sopprimere queste forme di retribuzione che si protraggono ben oltre la fine del mandato, sterilizza le possibilità di ogni ulteriore finanziamento diverso da quello rappresentato dalle risorse tributarie, mentre l'onere del pagamento dei vitalizi in godimento a favore dei Consiglieri cessati è destinato ad un aumento sempre più rilevante via via che i Consiglieri attualmente al di sotto dell'età minima raggiungeranno anch'essi la soglia per la maturazione del diritto.

Deve quindi osservarsi che le numerose misure adottate per riformare il sistema pensionistico, le quali hanno significativamente inciso sulle posizioni già maturate dagli aventi diritto in un regime peraltro fondato sulle regole previdenziali (c.d. diritti acquisiti), non hanno invece sin qui prodotto una analoga, e pur ugualmente necessaria, azione per contenere gli effetti sulla spesa pubblica prodotte dai trattamenti vitalizi in essere. Questi furono istituiti in un contesto economico e sociale del tutto diverso e ben più favorevole. Nella situazione attuale e alla luce dei dati sopra esposti, le criticità presentate da questo istituto in ordine alla sua sostenibilità futura portano a ritenere che siano opportune ed urgenti misure di contenimento, coerenti con quelle adottate per le altre categorie. Al riguardo va osservato anche che i vitalizi in essere, pur presentando aspetti simili a quelli del trattamento di quiescenza, quali la reversibilità e l'adeguamento automatico, oltre a condizioni più favorevoli per la maturazione e la misura del beneficio, non hanno la natura ed il fondamento giuridico delle pensioni ordinarie. In tal senso si sono infatti pronunciate sia la Corte costituzionale (sentenza n. 239 del 13/7/1994²⁹³) che la Corte di Cassazione (sezione tributaria, sentenza n. 20538 del 1/10/2010, richiamata, da ultimo dalla sentenza Cass. Civile n.10177 del 20/6/2012)²⁹⁴. La natura dell'assegno non pare quindi ostare ad una sua rivisitazione che non potrebbe comunque configurare, considerati i diversi presupposti, una sorta di *reformatio in pejus*, la quale peraltro è già stata attuata addirittura nel sistema previdenziale propriamente detto.

Un'ulteriore rilevante tipologia di spesa è costituita dai "contributi ai Gruppi consiliari", assoggettati, nella corresponsione e rendicontazione, agli adempimenti

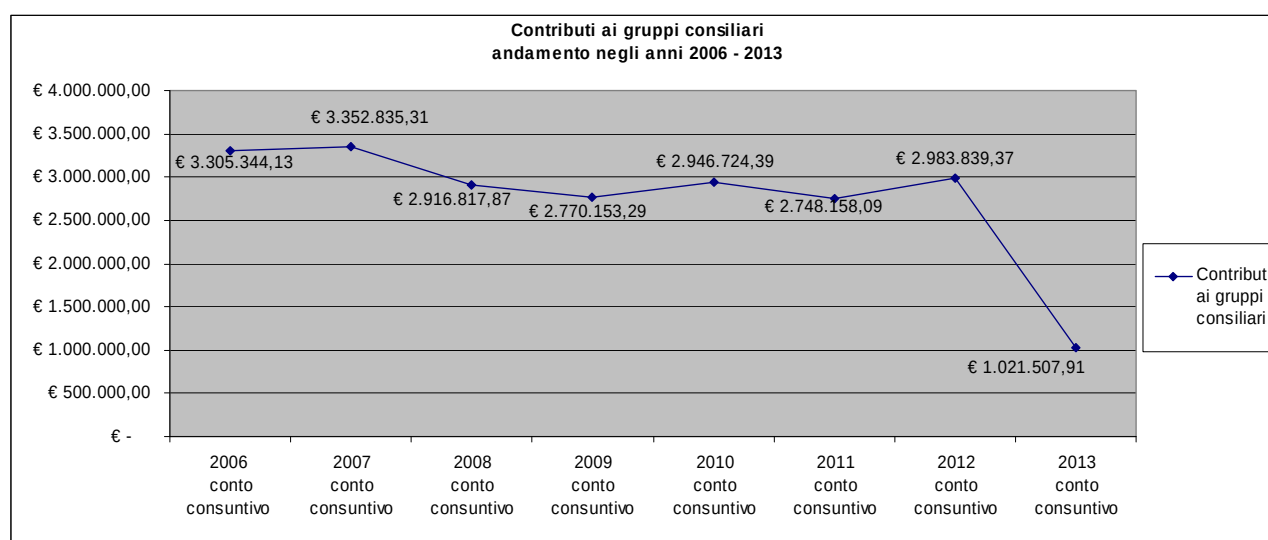
²⁹³ Nella sentenza 289/1994, la Corte Costituzionale precisa: "Tra le due situazioni - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego".

²⁹⁴ Corte di cassazione, sez. trib., N. 20538 del 1/10/2010: "Osserva, al riguardo, la Corte che la natura previdenziale dell'istituto e' da escludere, sia in forza del tenore letterale della disposizione che prevede l'indennità in questione (e la relativa contribuzione), sia alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994(...).

prescritti dal D.L. 174/2012 e alle norme di adeguamento della L.R. 21/2012 e della L.R. 10/2013. Si tratta, come meglio evidenziato sopra, della voce più significativa tra quelle riguardanti il funzionamento del Consiglio in quanto destinata a garantire l'attività delle sue fondamentali articolazioni, quali sono appunto i Gruppi consiliari.

Tabella 253 Spese del Consiglio regionale – contributi ai gruppi consiliari andamento negli anni 2006 - 2013

Spese del Consiglio regionale - contributi ai gruppi consiliari andamento negli anni 2006 - 2013								
	2006 conto consuntivo	2007 conto consuntivo	2008 conto consuntivo	2009 conto consuntivo	2010 conto consuntivo	2011 conto consuntivo	2012 conto consuntivo	2013 conto consuntivo
Contributi ai gruppi consiliari	€ 3.305.344,13	€ 3.352.835,31	€ 2.916.817,87	€ 2.770.153,29	€ 2.946.724,39	€ 2.748.158,09	€ 2.983.839,37	€ 1.021.507,91



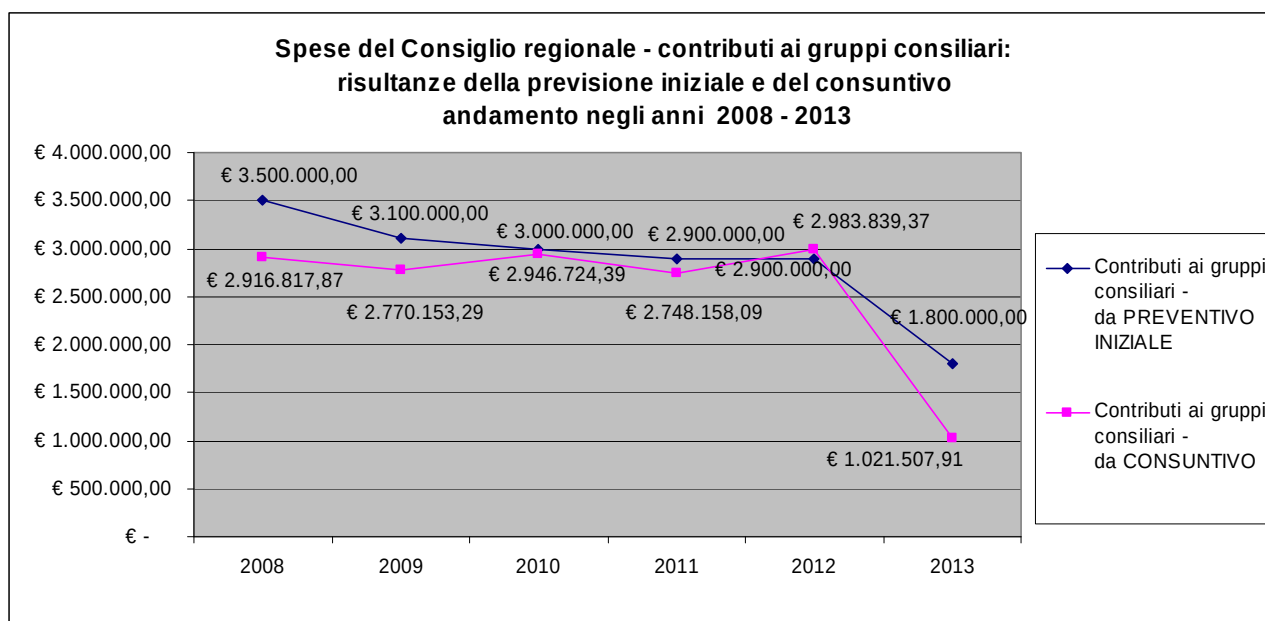
Fonte: conto consuntivo del Consiglio regionale; elaborazione della Sezione di controllo

Nel 2013, la significativa riduzione della spesa afferente i contributi ai gruppi consiliari consegue all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative sopra menzionate che, oltre a fissare i criteri di determinazione dell'importo complessivo annuale delle competenze spettanti ai Gruppi, stabilisce le modalità della rendicontazione e del successivo controllo. Per meglio rappresentare l'andamento della spesa in correlazione alle intervenute modifiche normative, considerando il periodo 2008 – 2013, si pongono di seguito a confronto gli stanziamenti iniziali previsti nel bilancio del Consiglio con la spesa a consuntivo.

Tabella 254 Spese del Consiglio regionale – contributi ai gruppi consiliari andamento negli anni 2008 - 2013

**Spese del Consiglio regionale - contributi ai gruppi consiliari
andamento negli anni 2006 - 2013**

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Contributi ai gruppi consiliari - da PREVENTIVO INIZIALE	€ 3.500.000,00	€ 3.100.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ 1.800.000,00
Contributi ai gruppi consiliari - da CONSUNTIVO	€ 2.916.817,87	€ 2.770.153,29	€ 2.946.724,39	€ 2.748.158,09	€ 2.983.839,37	€ 1.021.507,91



Fonte: bilancio di previsione e conto consuntivo del Consiglio regionale; elaborazione della Sezione di controllo

Fermo restando l'evidente tendenziale riduzione delle risorse per i gruppi consiliari nel periodo 2008-2013, che risponde ad una logica virtuosa di contenimento e razionalizzazione, la rappresentazione tabellare, in particolare con la caduta verticale della curva nella parte finale del grafico, evidenzia per l'anno 2013 il più elevato scostamento fra stanziamento iniziale e spesa effettivamente sostenuta a consuntivo: lo scostamento è pari ad euro 778.492,09 e rileva a consuntivo una riduzione della spesa del 43,25% rispetto alla previsione.

Richiamando quanto rilevato in apertura del presente paragrafo i dati ora riportati confermano, tra gli altri, l'impatto praticamente immediato delle misure adottate con il D.L. 174/2012 tra le quali rientrano non solo quelle di contenimento e di razionalizzazione ma anche i nuovi controlli esterni di natura obbligatoria.

20.3.8 Classificazione unitaria delle spese dei gruppi consiliari sostenute nel 2013 (X[^] e XI[^] legislatura).

Con le deliberazioni n. 20, n. 56, n. 57 e n. 64 del 2014 questa Sezione ha assolto, con riferimento all'esercizio 2013, il compito demandatole dall'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 174/2012 secondo cui, a fronte della presentazione del rendiconto annuale delle spese da parte di ciascun gruppo consiliare, prevista dall'articolo 1, comma 9 del medesimo d.l. n. 174/2012, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità dei medesimi documenti contabili.

Nelle suddette deliberazioni la Sezione ha tratteggiato i parametri e i criteri in base ai quali ha esercitato il suo controllo sia con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari della X legislatura sia con riferimento a quelli dell' XI legislatura²⁹⁵, evidenziando tra l'altro la natura documentale del controllo, il suo carattere annuale e i motivi per i quali quello sui rendiconti della X[^] legislatura doveva svolgersi secondo i parametri vigenti *ratione temporis*.

A questo ultimo proposito, la deliberazione n. 64 del 29 aprile 2014 riguardante il controllo sui rendiconti della X legislatura, richiamata la clausola di salvaguardia che l'art. 1, comma 16, del d.l. 174/2012 ha posto a tutela delle autonomie differenziate²⁹⁶, ha infatti precisato che *“il Consiglio regionale ha emanato la Legge regionale 09 agosto 2013, n. 10, ed ha altresì modificato il regolamento di attuazione della legge regionale del 28 ottobre 1980, n. 52 (concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa). La suddetta Legge regionale n. 10/2013, ed il relativo Regolamento di attuazione, sostanzialmente conforme a quanto già previsto con le citate Linee Guida[deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano], è peraltro applicabile alle spese effettuate dal giorno successivo a quello della sua entrata in vigore. A tal proposito, l'art.47 della L.R. 10/2013 prevede che: “le disposizioni del capo III trovano applicazione per i contributi spettanti ai gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 e successive modifiche e integrazioni, nel testo anteriormente*

²⁹⁵ Al riguardo si segnala quanto specificato dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 39/2014 ovvero che “il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo”.

²⁹⁶ La clausola di salvaguardia stabilisce che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'articolo 1 del d.l. n. 174/2012 entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto.

vigente, continuano ad applicarsi ai contributi corrisposti nel corso della X legislatura. Alla rendicontazione dei predetti contributi si provvede ai sensi delle leggi regionali predette". Conseguentemente, anche alla luce della clausola di salvaguardia di cui sopra, il controllo sulle spese effettuate dai Gruppi consiliari nel corso della X legislatura è stato effettuato dalla Sezione in base al D.L. 174/12, tenendo conto della normativa vigente ratione temporis, vale a dire: L.R. n. 54/73, L.R. n. 52/80, Reg. 22 maggio 1996, n. 196".

Ne è conseguita un'attività di controllo esercitata con riferimento a schemi di rendiconto non omogenei che, nella X legislatura, presentavano un'articolazione delle voci di spesa diversa da quella dell' XI.

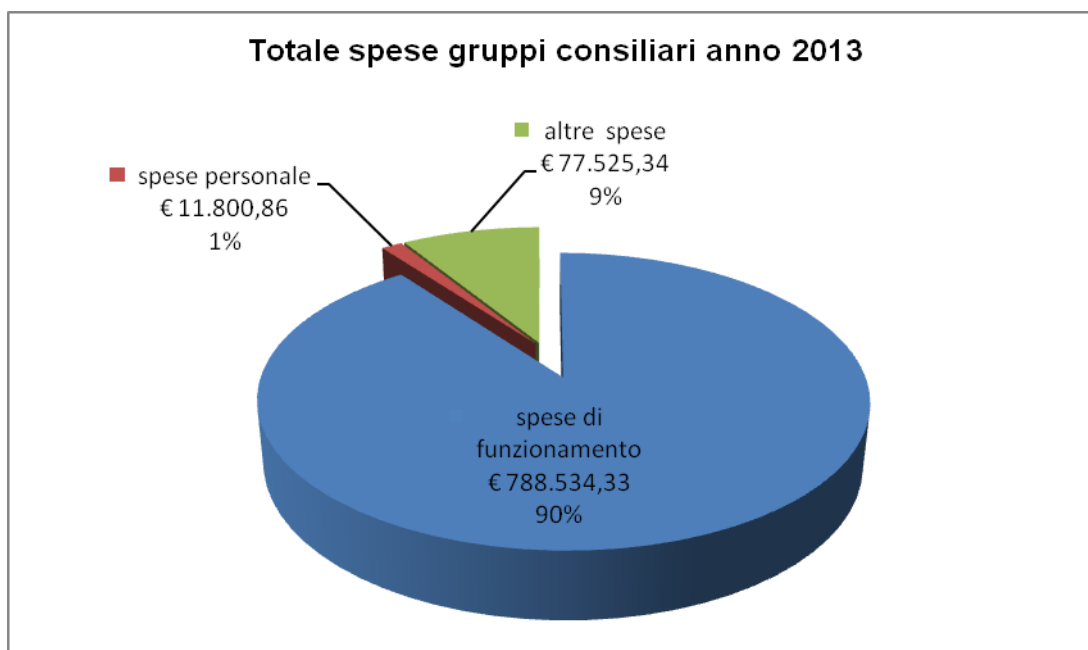
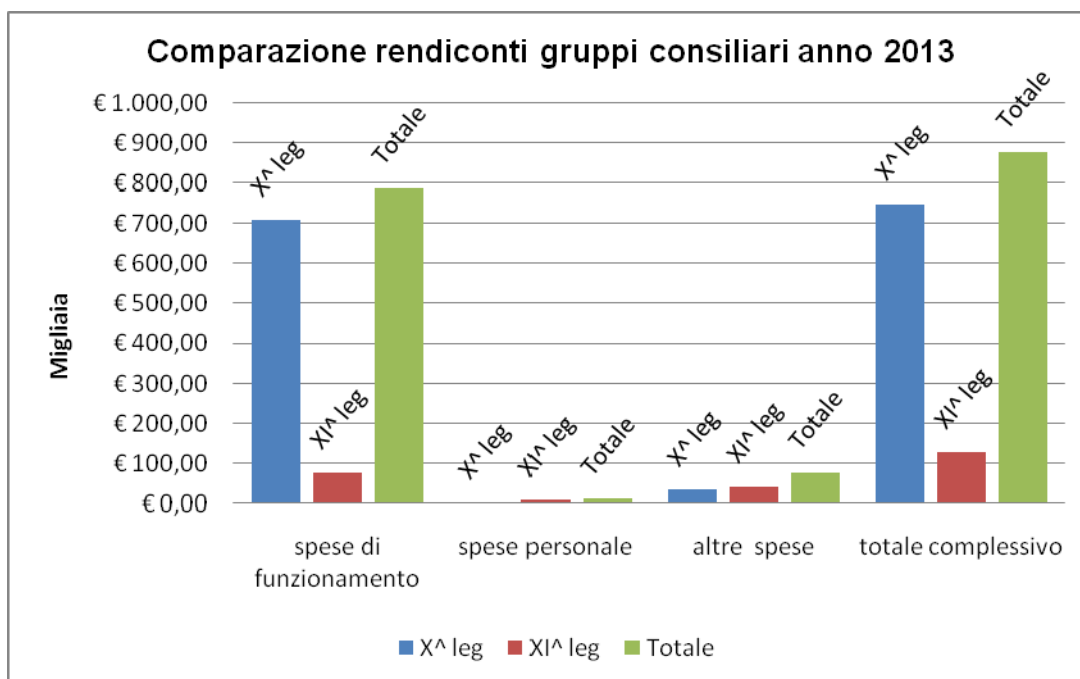
Tutto ciò premesso, la Sezione ha proceduto a una riclassificazione delle spese presenti nei rendiconti dei gruppi consiliari della X legislatura al fine di renderle omogenee con la classificazione valida a regime. Viene in tal modo valorizzato il principio dell'annualità del controllo, salvaguardando altresì la continuità di una disamina negli anni dell'andamento della spesa e soprattutto offrendo la possibilità di una valutazione degli effetti della nuova normativa regionale con riferimento alle singole voci della spesa dei gruppi consiliari.

La tabella che segue espone gli esiti di questa riclassificazione e mette in evidenza come le voci di spesa presenti nei rendiconti della precedente legislatura sono confluite in quelle previste per i rendiconti dell'XI^a legislatura. Al riguardo si fa presente che i documenti contabili della X legislatura espongono le spese sostenute nel periodo 1 gennaio - 12 maggio 2013 (132 giorni) mentre quelli dell'XI legislatura si riferiscono al periodo 13 maggio - 31 dicembre 2013(233 giorni).

Posta unificata (XI legislatura)							
Titolo	Cod	Descrizione	Specifiche	X legislatura	XI legislatura	Importo complessivo	Comprende le seguenti voci della X legislatura
Spese di funzionamento							
	1	Spese di cancelleria e stampati		79.283,13	1.603,91	80.887,04	Cancelleria postali telefoniche fotocopie
	2	Spese per duplicazioni e stampa			-	-	
	3	Spese per libri riviste pubblicazioni e quotidiani		27.636,90	11.313,26	38.950,16	Libri giornali e stampa periodica
	4	Spese postali e telegrafiche			1.639,07	1.639,07	
	5	Spese telefoniche e di trasmissione dati			122,03	122,03	
	6	Spese per redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche via web		3.899,15	7.414,24	11.313,39	Accesso a banche dati e reti informatiche
	7	Spese per incarichi di consulenza studio e ricerca		308.245,46	49.712,95	357.958,41	Affidamento sondaggi (€ 0) - Collaborazioni (€ 194.097,26) - Consulenze (€ 114.148,20)
	8	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento		287.535,73	1.096,22	288.631,95	Aggiornamento, studio e comunicazione (€ 51) - Divulgazione attività e programmi (€ 260.976,22) - Rimborso trasferta consiglieri (€ 11.263,84) - Spese di rappresentanza (€ 15.244,67)
	9	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzatura e altri servizi logistici)			2.072,21	2.072,21	
	10	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo			-	-	
	11	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio		4.756,69	2.203,38	6.960,07	Beni strumentali
Totale spese di Funzionamento				711.357,06	77.177,27	788.534,33	

		Posta unificata (XI legislatura)					
Titolo	Cod	Descrizione	Specifiche	X legislatura	XI legislatura	Importo complessivo	Comprende le seguenti voci della X legislatura
Spese personale							
	12	Spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo			6.644,53	6.644,53	
	13	Versamenti ritenute fiscali e previdenziali per il personale			1.704,57	1.704,57	
	14	Rimborsi spese per missioni e trasferte del personale di cui al punto 12		3.451,76	-	3.451,76	Rimborso trasferte collaboratori
Totale spese personale				3.451,76	8.349,10	11.800,86	
Altre spese							
	15	Altre spese relative all'attività istituzionale	Rimborsi	7.836,66	30.991,27	38.827,93	Rimborso terzo finanziamento sostitutivo 2012
			Eventuali gestioni separate	21.560,28		21.560,28	Eventuali gestioni separate
			Bancarie	649,45	727,78	1.377,23	Spese bancarie e carta
			Banca dati		16,00	16,00	
			Polizze assicurative	5.161,61		5.161,61	
			Giroconti fondo cassa		456,79	456,79	
			Impiego finanziamento sost. Art. 8, c.3 LR 52/1980		10.125,50	10.125,50	
Totale altre spese				35.208,00	42.317,34	77.525,34	
Totale complessivo				750.016,82	127.843,71	877.860,53	

I dati suesposti trovano una ulteriore sintesi nei seguenti grafici.



L'analisi delle risultanze mette in evidenza come le spese complessivamente rendicontate dai gruppi consiliari delle due legislature che si sono avvicendate nel corso dell'esercizio 2013, pari a euro 877.860,53, afferiscono per il 90% a spese di funzionamento dei medesimi gruppi (€ 788.534,33). Le spese ascritte a detta categoria sono riferite per il 45% (pari a euro 357.958,41) a incarichi di consulenza, studio e ricerca, ivi comprese le collaborazioni nonché, per il 37% (pari a euro 288.631,95), a

spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, ivi comprese la divulgazione di attività e programmi e il rimborso delle trasferte dei consiglieri. In misura minore incidono sulla suddetta tipologia di spese quelle sostenute per cancelleria, stampati, fotocopie (10% pari a euro 80.887,04) – comprese quelle postali e telefoniche - nonché le spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani (5% pari a euro 38.950,16).

Il 9% (pari a euro 77.525,34) delle spese complessivamente rendicontate dai gruppi consiliari a valere sull'esercizio finanziario 2013 concerne la categoria delle "altre spese" relative all'attività istituzionale svolta dai gruppi consiliari in argomento. La metà delle spese imputate a detta tipologia concerne in particolare i rimborsi dei gruppi consiliari (euro 38.827,93) mentre la restante quota riguarda principalmente le gestioni separate (euro 21.560,28) e le polizze assicurative (euro 5.161,61): peraltro dette ultime due poste sono state valorizzate solamentedai gruppi appartenenti alla X[^] legislatura.

Si evidenzia che le spese per il personale, pari a euro 11.800,86, sostenute con la quota gestita dai gruppi consiliari, comprensive dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali nonché dei rimborsi spese per missioni e trasferte del medesimo personale, rappresentano solo l'1% delle spese complessivamente rendicontate dai gruppi nel 2013.

Prescindendo da qualsivoglia valutazione in merito alla fase istituzionale che ha interessato la singola legislatura che si è avvicinata nel corso del 2013 (conclusione del mandato ovvero inizio del governo regionale), dalle risultanze esposte si evince come le spese complessivamente rendicontate dai gruppi consiliari della X[^] legislatura, seppur riferite a un intervallo temporale di gran lunga inferiore, sovrastino in maniera rilevante quelle globalmente rendicontate dai gruppi consiliari dell'XI[^] legislatura. Ben l'85% delle spese complessivamente rendicontate per l'esercizio 2013 risulta sostenuto dai gruppi della X[^] legislatura (euro 750.016,82) mentre il restante 15% (pari a euro 127.843,71) è stato rendicontato a cura dei gruppi consiliari della legislatura attualmente in carica.

A tale proposito si precisa che per quanto riguarda le spese di personale e le "altre spese", come sopra specificate, la spesa più elevata si è registrata a carico dei gruppi consiliari dell' XI[^] legislatura mentre con riferimento alla categoria più rilevante delle spese di funzionamento la situazione risulta invertita: il 90% delle medesime, infatti, è stato sostenuto dai gruppi appartenenti alla X[^] legislatura contro il 10% sostenuto dai gruppi riferiti all' XI[^].

20.3.9 Conclusioni.

Il decreto legge 174/2012, , ha dettato nuove misure per contenere i costi degli organi di rappresentanza politica nelle regioni ed ha nel contempo disciplinato il sistema dei controlli sui consigli regionali. Alla originaria natura collaborativa del controllo si

affianca ora anche una funzione di carattere sanzionatorio.

Nella logica, sottolineata dalla Corte costituzionale con la sentenza 39/2014, della necessaria armonizzazione e soprattutto conciliazione tra le risultanze del rendiconto generale e dei rendiconti del Consiglio regionale e dei gruppi politici, è stato introdotto anche un controllo obbligatorio sulle spese di questi ultimi. Viene così ad ampliarsi il sistema generale dei controlli della Corte secondo la previsione dell'articolo 3, comma 4 della legge 20/1994.

Quanto alle singole voci di spesa qui considerate, particolarmente virtuoso risulta il contenimento degli oneri per i compensi al Presidente ed ai componenti della Giunta regionale. Nel 2013 si è raggiunto il limite minimo degli ultimi 8 anni con una flessione dell'8,49% rispetto al 2012 e del 14,64% rispetto al 2009, dovuta per ampia parte alla riduzione del compenso corrisposto al Presidente della giunta e agli assessori.

La spesa per il Consiglio regionale presenta un incremento notevole nel 2013 dovuto peraltro anche all'elevata misura per i compensi corrisposti a titolo di indennità di fine mandato ai consiglieri uscenti al termine della X legislatura (onere cresciuto nella misura del 24% rispetto al corrispondente importo del 2008).

Tra le spese più elevate emergono quelle per gli assegni vitalizi agli ex Consiglieri, comprendenti sia i consiglieri cessati dalla carica che gli eredi aventi diritto.

Confrontando il dato del 2013 con quello del 2006 si registra una crescita del 9,94%. Del pari molto significativo è il peso percentuale della voce "vitalizi" sulla spesa complessiva del Consiglio regionale soprattutto nell'ultimo periodo: a decorrere dal 2009 tale incidenza ha raggiunto un livello superiore al 30,00% (32,01 % nel 2013), con il picco più elevato di 32,46% nel 2011.

L'andamento degli assegni vitalizi, è accompagnato dall'inverso trend delle contribuzioni dei Consiglieri per tale finalità; dall'ammontare di euro 1.508.388,84 nel 2006, esse si riducono ad euro 488.534,98 nel 2013. In termini percentuali, a fine periodo l'apporto dei Consiglieri copre solamente il 5,91% del costo dei vitalizi, nel mentre nel 2006 tale copertura era garantita per il 20,06%.

Le suddette risultanze evidenziano come la sostenibilità degli oneri per gli assegni vitalizi si presenti sin d'ora particolarmente critica. La spesa per i vitalizi risulta infatti molto elevata rispetto alle disponibilità di bilancio del Consiglio ed evidenzia per di più un trend in aumento, (+9,85 % nel 2013 sul 2012); in secondo luogo, l'autofinanziamento attraverso i contributi dei consiglieri si è ridotto a livelli quasi insignificanti; la situazione poi è destinata ad aggravarsi ulteriormente negli anni futuri a seguito della decisione, adottata nell'anno 2013, di sopprimere questo istituto, che appare particolarmente meritoria e necessaria. Essa porta ad annullare ogni sia pure minima forma di

contribuzione dei consiglieri.

Si evidenzia quindi la particolare urgenza di adottare misure di contenimento e risanamento, tenuto anche conto che sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno escluso l'assimilazione dei vitalizi alle pensioni ordinarie e conseguentemente ai diritti che solo a queste ultime sono giuridicamente riconducibili.

Quanto alla spesa per i Gruppi consiliari si evidenzia una sua tendenziale riduzione nel periodo 2008-2013, che risponde ad una logica virtuosa di contenimento e razionalizzazione. Nell'esercizio 2013 si registra in particolare una caduta molto netta della spesa sostenuta rispetto a quella consentita dagli stanziamenti iniziali anch'essi ridotti, a ulteriore conferma dell'efficacia delle misure del D.L. 174/2012 tra le quali rientrano anche i nuovi controlli obbligatori da parte della Corte dei conti.

21. La produzione legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia nel 2013²⁹⁷

La presente esposizione si pone come integrazione alla disamina svolta sul particolare tema della tipologia delle coperture finanziarie e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi di spesa adottate nel 2013 (deliberazione n. 95 del 3 giugno 2014). Nel prosieguo, oltre a illustrare brevemente i contenuti delle leggi emanate dal legislatore regionale nel corso del 2013, si pongono in particolare risalto, per le ricadute che possono avere sulla trasparenza e chiarezza del sistema contabile regionale, le disposizioni adottate in deroga a norme sostanziali o procedurali vigenti.

Legge regionale n. 27 del 31 dicembre 2012 recante disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)

Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, la legge finanziaria regionale dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede a:

- disporre le eventuali variazioni alle aliquote sui tributi regionali;
- determinare l'ammontare delle previsioni d'entrata;
- autorizzare il limite massimo del ricorso al mercato finanziario;
- disporre modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio;
- disporre gli opportuni rifinanziamenti e definanziamenti di unità di bilancio e di capitoli;
- modulare le quote di spese pluriennali;
- accantonare a fondo globale le risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
- determinare gli stanziamenti degli ulteriori fondi previsti dalla legge di contabilità (fondi di riserva e altri fondi).

Ai sensi del comma 1 bis del citato articolo 9 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, i nuovi interventi sono "ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessità, necessitino di nuova disciplina organica".

²⁹⁷ Vengono in questa sede analizzate non solo le leggi regionali approvate nel corso del 2013, ma anche quelle leggi (in particolare legge finanziaria e di bilancio 2013) che, pur approvate nel 2012, afferiscono all'esercizio finanziario 2013. Corrispondentemente non vengono esaminate le leggi regionali n. 23 e n. 24, adottate nel 2013 ma relative al bilancio 2014 (legge finanziaria e bilancio di previsione).

Un rilevante elemento di novità è stato introdotto con la legge finanziaria 2013 all'articolo 1, comma 2, quale riflesso del pronunciamento della Corte costituzionale con sentenza n. 70 del marzo 2012, che ha contestato l'utilizzo del saldo finanziario presunto nella predisposizione del bilancio di previsione, in quanto siffatto avanzo non può che costituire una stima provvisoria, e ha sottolineato come la disponibilità dall'avvio di esercizio di tali importi possa riguardare solamente la quota corrispondente a quella necessaria per le spese finanziate con fondi vincolati per legge. E' stata pertanto introdotta nell'ordinamento regionale una nuova disposizione che disciplina, per l'esercizio 2013, l'utilizzo del saldo finanziario correlato a spese finanziate con fondi non vincolati per legge, prevedendo un elenco allegato al testo della legge finanziaria che sia comprensivo di tutti gli stanziamenti il cui utilizzo è cautelativamente subordinato alla formalizzazione da parte dell'esecutivo delle risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese dell'esercizio precedente. L'articolo 1 della legge regionale n. 27/2012 contiene altresì le disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate.

Gli articoli dal 2 al 13 della legge sono organizzati secondo la classificazione funzionale per finalità di bilancio e dispongono modifiche e integrazioni a norme legislative regionali aventi riflessi sul bilancio nonché variazioni di carattere tabellare²⁹⁸.

L'articolo 14 della legge regionale finanziaria 2013 riguarda le norme di coordinamento della finanza pubblica locale.

La copertura finanziaria della legge regionale n. 27/2012 è disciplinata dall'articolo 15, in base al quale "il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 – escluse quelle recanti autonoma copertura – e alle riduzioni d'entrata previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, tabella A".

La legge finanziaria regionale, entrata in vigore il 7 gennaio 2013 (articolo 16), ha effetto dal 1° gennaio 2013, a eccezione delle disposizioni relative a deroghe contabili, che hanno effetto dal 31 dicembre 2012.

Rilevanti per le implicazioni che possono avere sulla trasparenza e la chiarezza del sistema procedurale e contributivo regionale sono le disposizioni, contenute negli articoli

²⁹⁸ L'art. 2 include gli interventi in materia di attività economiche, l'art. 3 di tutela dell'ambiente e difesa del territorio, l'art. 4 di gestione del territorio, l'art. 5 di infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni, l'art. 6 di attività culturali, ricreative e sportive, l'art. 7 di istruzione, formazione e ricerca, l'art. 8 di sanità pubblica, l'art. 9 di protezione sociale, l'art. 10 di sussidiarietà e devoluzione, gli articoli 11 e 12 riguardano rispettivamente gli interventi in materia di affari istituzionali, economici e fiscali generali e di funzionamento della Regione, l'art. 13 riguarda partite di giro e altre norme finanziarie intersettoriali e contabili e reca alcune disposizioni tecnico contabili di deroga, che hanno effetto dal 31 dicembre 2012.

della legge in esame, adottate in deroga a norme procedurali e sostanziali:

- articolo 2, comma 20: in deroga a quanto previsto nei confronti delle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari (articolo 101, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di turismo), le domande presentate nel corso dell'anno 2012 per ottenere contributi per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza possono essere accolte e finanziate dai Centri di Assistenza Tecnica alle imprese commerciali (CAT) con i fondi assegnati dalla Direzione centrale competente in materia di commercio per l'anno 2013;
- articolo 4, comma 101: in deroga al disposto che prevede la revoca dell'incentivo in caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale (articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il contributo pluriennale concesso per la realizzazione di interventi e opere di edilizia scolastica e universitaria a favore di altro soggetto pubblico o privato che intenda acquistare il bene immobile oggetto di contributo, a condizione che siano soddisfatti anche nei confronti dell'acquirente i requisiti richiesti dalla norma di finanziamento di settore e che l'acquirente stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile;
- articolo 6, comma 407: in deroga al disposto che prevede la revoca dell'incentivo in caso di alienazione del bene oggetto di incentivo pluriennale, ultraquinquennale (articolo 32, comma 3, della legge regionale n. 7/2000), l'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone sono autorizzate a trasferire il contributo pluriennale concesso alla società proprietaria dell'impianto natatorio a favore del Comune di Maniago, a condizione che lo stesso si impegni a mantenere il vincolo di destinazione d'uso per ulteriori cinque anni a decorrere dalla data di trasferimento della proprietà dell'immobile;
- articolo 7, comma 67: inserisce il comma 5 bis dell'articolo 43 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione). In deroga al disposto secondo cui alla costituzione del Consiglio di indirizzo studentesco si provvede con decreto del Direttore generale dell'ARDISS (articolo 42, comma 1, della legge regionale n. 16/2012), in via di prima attuazione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di università;
- articolo 7, comma 94: l'articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 5 di data 8

aprile 2013 aggiunge, rispetto al testo originario (nomina del Presidente del Consorzio Innova FVG direttamente da parte della Regione), la previsione della deroga alle disposizioni che dettano l'incompatibilità per la nomina di coloro che, nell'anno precedente alla nomina stessa o all'elezione, abbiano svolto le funzioni di amministratori in altri enti o istituti (articolo 7, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, che disciplina le nomine di competenza regionale in enti e istituti pubblici). Il predetto comma 11 è stato però abrogato dall'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 6 del 26 luglio 2013 di assestamento del bilancio 2013, riportando la norma al suo contenuto originario che non contemplava alcuna possibilità di deroga alle incompatibilità previste;

- articolo 8, comma 10: in deroga alla norma che dispone che la domanda per la concessione del contributo straordinario per l'acquisto nonché la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione della nuova sede dell'organizzazione Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Udine sia presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio 2012 (articolo 8, comma 24, della legge regionale n. 14/2012), la domanda per la concessione del contributo medesimo è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio edilizia, entro il 30 giugno 2013;
- articolo 12, comma 8: in deroga alla preventiva attivazione delle procedure di mobilità all'interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24/2009), la Regione, tenuto conto dei processi di mobilità già attuati negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e al fine di evitare possibili situazioni di depauperamento delle risorse umane degli Enti locali, può procedere, per l'esercizio 2013 e 2014²⁹⁹, nel rispetto del limite di cui al comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24/2009, ad assunzioni di personale (il comma è stato abrogato dall'articolo 4, comma 9, lett. k) della legge regionale n. 12/2014);
- articolo 12, comma 9: in deroga al limite del contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20% di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso (articolo 13, comma 16, della legge regionale n. 24/2009), la Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale dell'Agenzia Regionale per

²⁹⁹ L'esercizio 2014 è stato aggiunto dall'art. 12, c. 9, della l.reg. n. 23/2013 (finanziaria 2014).

la Protezione dell'Ambiente (ARPA) collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, presso la Regione medesima;

- articolo 12, comma 10 bis (aggiunto come da avviso di rettifica pubblicato nel BUR 9 gennaio 2013, n. 2): in deroga ai limiti del contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20% di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso (articolo 13, comma 16, della legge regionale n. 24/2009), la Regione è autorizzata ad attivare la mobilità di comparto nei confronti del personale di altre Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale che risulti in posizione di comando presso la Regione medesima alla data del 31 dicembre 2008 e alla data di entrata in vigore della legge finanziaria;
- articolo 13, comma 9, lettera a): sostituisce il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni). Le infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della rete pubblica di proprietà regionale vengono rappresentate nelle schede inventariali per il solo valore di stima³⁰⁰; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni;
- articolo 13, comma 9, lettera b): aggiunge il comma 4 bis dell'articolo 37 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni). In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto dell'inventariamento, con apposito regolamento si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la tenuta e i contenuti della sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni immobili patrimoniali di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale;
- articolo 13, comma 23: ai fini del rispetto delle finalità del programma PAR FSC, nonché dell'utilizzo ottimale delle relative risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a emanare provvedimenti attuativi delle linee contributive afferenti il PAR FSC, riferibili a canali contributivi vigenti per i diversi settori anche in parziale deroga alle norme procedurali e alle modalità attuative previste dalle relative leggi regionali e regolamenti di attuazione.

Sul tema delle modifiche legislative la Sezione ha svolto uno specifico

³⁰⁰ L'art. 12, c. 39, della l.reg. n.6/2013 di assestamento del bilancio 2013 sostituisce a sua volta il c. 3, modificando nel solo valore inventariale la rappresentazione dei beni nelle schede.

approfondimento in occasione della recente dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2013 (delibera n. 116 del 7 luglio 2014 cui si rimanda), con particolare riferimento alle modifiche apportate nell'ultimo triennio alla legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità. In termini generali, e non solo limitati alle regole contabili, va considerato che modifiche parcellizzate dell'ordinamento incidono sulla trasparenza e sulla chiarezza del sistema regionale, sotto i profili procedimentale e sostanziale. La prossima armonizzazione dei regimi contabili e degli schemi di bilancio dovrebbe attenuare l'esercizio di un tale jus variandi.

Legge regionale n. 28 del 31 dicembre 2012 recante il bilancio di previsione per gli anni 2013-2015 e per l'anno 2013

Nell'articolato e negli allegati alla legge relativa al bilancio 2013-2015 è contenuto il risultato d'insieme derivante dalla manovra finanziaria e dagli stanziamenti a legislazione vigente. La legge, entrata in vigore il 7 gennaio 2013, ha effetto dal 1° gennaio 2013 (articolo 4).

Legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2013 recante l'istituzione del Comune di Rivignano Teor mediante fusione dei Comuni di Rivignano e Teor, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

La legge in argomento costituisce, con riferimento ai Comuni di Rivignano e Teor, il completamento di tutti i passaggi previsti dalla normativa regionale nel procedimento di fusione, dopo lo svolgimento del referendum consultivo.

All'articolo 1 viene fissata al 1° gennaio 2014 la data di nascita del nuovo Comune di Rivignano Teor. L'individuazione del capoluogo (Rivignano) tiene conto delle indicazioni fornite dai rispettivi Consigli comunali in sede di iniziativa. Alle comunità di origine sono assicurate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

È fissato (articolo 2) il termine per l'elezione degli organi del nuovo Comune di Rivignano Teor, che ha luogo nella prima tornata elettorale utile successivamente all'istituzione del Comune corrispondente (con proroga, per evidenti motivi di inopportunità di eleggere una nuova amministrazione destinata a interrompersi dopo meno di un anno, fino al 31 dicembre 2013 degli organi del Comune di Teor che dovevano essere rinnovati nella primavera 2013). Dal 1° gennaio 2014 e fino alla elezione dei nuovi organi la provvisoria gestione è affidata a un commissario e a un vicecommissario (ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli comunali cessati dalla carica), i cui oneri, relativamente all'indennità di carica, gravano sul bilancio del nuovo Comune.

Ai sensi dell'articolo 3 il nuovo Comune subentra in tutti i rapporti, compresi quelli riguardanti il personale che viene esplicitamente trasferito al Comune di nuova

istituzione, e nei procedimenti in corso; i beni demaniali e patrimoniali dei due Comuni concorrono a costituire i beni demaniali e patrimoniali del nuovo Comune.

I due Consigli comunali entro il 31 dicembre 2013 decidono attraverso deliberazioni convergenti quali norme statutarie e regolamentari applicare nel nuovo Comune (articolo 4).

Viene introdotta una deroga transitoria alle norme concernenti i vincoli sulla spesa di personale (articolo 6): le due Amministrazioni comunali di Rivignano e di Teor sono autorizzate, fino alla fusione, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti per l'espletamento delle attività connesse all'avvio delle procedure per la fusione dei due enti; il nuovo ente di Rivignano Teor nei primi due anni dall'istituzione è autorizzato a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario dei propri dipendenti per ottemperare al primo impianto del nuovo Comune.

L'articolo 7 dispone che, per il calcolo dei trasferimenti e delle assegnazioni finanziarie a favore del Comune di Rivignano Teor, sulla base di parametri in relazione ad anni precedenti quello di costituzione dello stesso, si consideri il dato risultante dalla somma dei parametri riferiti ai due Comuni.

Con riferimento alle disposizioni finanziarie, all'articolo 5 è prevista una assegnazione speciale relativa agli oneri di primo impianto per assicurare funzionalità operativa e finanziaria del nuovo ente e garantire adeguata omogeneizzazione delle infrastrutture sul territorio di riferimento. Sono definite le modalità di assegnazione (concessione d'ufficio; impegno disposto nel 2013 al 50% fra i due Comuni; liquidazione disposta in tre rate nel 2014).

Legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2013 recante modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche

La legge in esame discende dalle esigenze di pazienti e professionisti che desiderano avvalersi del progresso scientifico sui potenziali campi di utilizzo terapeutico dei cannabinoidi.

La legge, al fine di garantire ai pazienti cure tempestive e appropriate e ai professionisti procedure più agevoli e chiare, si propone pertanto di ampliare l'utilizzo di tali farmaci (articolo 1), prevedere agevoli percorsi di cura (articolo 4) e introdurre prassi più lineari per il reperimento e le modalità di acquisto (articolo 3).

Nel dettato normativo è inserita una clausola valutativa (articolo 7) secondo la quale, "ai fini del controllo del Consiglio regionale sull'attuazione e sui risultati della

presente legge, la Giunta regionale presenta ogni due anni, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al biennio di riferimento, una relazione dettagliata che contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

a) il numero dei pazienti trattati con farmaci cannabinoidi in rapporto al totale dei pazienti assistiti per la medesima patologia in ciascuna Azienda sanitaria della regione, distintamente per patologia e con evidenza della tipologia di assistenza ospedaliera o domiciliare;

b) l'ammontare della spesa annua sostenuta per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi e la sua incidenza sulla spesa farmaceutica del Servizio sanitario regionale;

c) le eventuali criticità emerse nell'applicazione della legge, con particolare riguardo all'acquisizione, distribuzione ed erogazione dei farmaci cannabinoidi, ivi comprese le eventuali difficoltà incontrate nel garantire continuità di trattamento al paziente secondo prescrizione medica”.

La spesa per l'acquisto dei farmaci cannabinoidi va a sostituire in misura analoga la spesa per l'acquisto dei farmaci attualmente utilizzati per le medesime finalità terapeutiche e non comporta pertanto variazioni in aumento agli stati della spesa del bilancio regionale.

Legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2013 recante l'istituzione nella città di Trieste dello sportello informativo per la comunità serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

La legge regionale in oggetto intende dare una prima risposta al problema della imponente presenza della comunità serba, che rappresenta la più numerosa realtà straniera, nel Comune di Trieste. Viene costituito uno sportello informativo dedicato agli immigrati serbi che faciliti la comunicazione tra gli stessi e le istituzioni comunali locali.

Legge regionale n. 4 del 4 aprile 2013 recante incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo

La legge in esame interviene sul tema delle micro, piccole e medie imprese, con l'obiettivo di fornire degli incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività, e modifica anche alcune leggi regionali in tema di artigianato e di turismo. All'articolo 5 sono esplicitate in modo compiuto le definizioni di PMI, di manager a tempo, di commercio elettronico, di consulente per l'internazionalizzazione, di consulente per la strategia aziendale, di contratto di rete e di progetto di aggregazione. Con particolare riferimento all'incentivazione delle piccole e medie imprese, la legge individua i soggetti beneficiari (articolo 8), gli interventi finanziabili (articolo 9) e tutto il procedimento contributivo che è comunque oggetto di apposito regolamento (adottato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 43) per le disposizioni di dettaglio (articolo

10, che ha subito modifiche a opera della legge regionale n. 4/2014). La Regione intende inoltre sostenere i progetti di aggregazione tra piccole e medie imprese (articolo 13) che, attraverso lo sviluppo di tre fasi progettuali (articolo 17: fase propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete; fase di predisposizione; fase di realizzazione), possano consentire alle stesse di far fronte a quelle contrazioni di mercato che hanno generato l'attuale crisi economica. Le norme recepiscono il nuovo modo di fare impresa attraverso l'innovazione tecnologica e premiano appunto l'aggregazione con la previsione di appositi incentivi (articolo 21, che ha subito modifiche a opera della legge regionale n. 21/2013), la cui erogazione viene disciplinata con regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42 (articolo 15, che ha subito modifiche a opera della legge regionale n. 4/2014). Sono inoltre previste forme di premialità che tengono conto dell'aggregazione in rete delle piccole e medie imprese (articolo 22).

La legge introduce anche elementi di razionalizzazione e semplificazione nella normativa in materia di artigianato (leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011) nonché di rielaborazione della disciplina in materia di turismo (leggi regionali n. 2/2002 e n. 18/2003), sempre nell'ottica della sburocratizzazione. In particolare, nella materia dell'artigianato, con gli articoli da 24 a 28 sono apportate le modifiche resesi necessarie per razionalizzare il quadro normativo regionale e coordinarlo con la disciplina statale vigente. Con gli articoli 29 e 30 si introduce la possibilità che il programma annuale di settore preveda anche progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo delle stesse. Gli articoli da 31 a 37 introducono alcune modifiche relativamente all'esercizio delle attività di acconciatore, estetista, panificatore e tintolavanderia.

In materia di turismo, gli articoli da 45 a 53 sono specificatamente dedicati all'attività di agenzia di viaggio e turismo. La legge contiene inoltre una serie di norme (articoli da 54 a 74) che introducono modifiche volte, fra l'altro, a consentire l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi in materia di libera prestazione di servizi. In particolare, l'articolo 61 sostituisce l'articolo 82 bis della legge regionale n. 2/2002 in tema di contribuzione ai bed and breakfast, mentre l'articolo 72, sempre nell'ottica della sburocratizzazione e semplificazione, dispone in tema di prezzi del servizio offerto, ai fini della pubblicità e della tutela del consumatore utente del servizio.

Appare rilevante nell'attuale disamina segnalare anche l'articolo 85 che dispone una modifica al comma 1 dell'articolo 157 della legge regionale n. 2/2002: in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), la concessione dei contributi in conto capitale alle imprese turistiche avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del

titolo abilitativo edilizio.

Tra le disposizioni finali si richiamano l'articolo 91 che concerne il Comitato regionale UNPLI, l'articolo 94 che concerne le abrogazioni e l'articolo 95 che prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione (11 aprile 2013).

L'articolo 92 della legge concerne la clausola valutativa che trova applicazione esclusivamente nell'ambito degli interventi per la competitività delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e per il supporto alle reti di impresa: "il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione ed efficacia delle disposizioni di cui al titolo II, capi II e III, della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno 2014, presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione che illustra:

- a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
- b) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati;
- c) le principali cause di esclusione e di rigetto delle domande presentate".

Tale clausola si presenta utile non solo per l'attuazione dei meccanismi di controllo, ma anche per l'adozione di sistemi correttivi e migliorativi di questa parte della legge.

Oltre a un articolo finale (articolo 93) espressamente dedicato alla copertura finanziaria, nel corso del testo normativo sono indicati altri oneri derivanti dall'applicazione della legge.

Legge regionale n. 5 di data 8 aprile 2013 recante disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali

Con la legge in esame sono adottate, attraverso la procedura d'urgenza di cui all'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, alcune norme in varie materie con finalità modificative e integrative della legislazione regionale vigente.

La legge nel suo complesso è stata impugnata davanti alla Corte costituzionale con ricorso n. 69 del 13 giugno 2013 del Presidente del Consiglio dei ministri (udienza il 20 maggio 2014), ove si denunciava la carenza di potere dell'organo che l'ha approvata, a ridosso dello svolgimento delle elezioni. Infatti, secondo il ricorrente, "l'esercizio del

potere legislativo sarebbe stato giustificato solo in caso di estrema urgenza", che la legge, al di là dell'intitolazione, non evidenzia: si tratta in realtà di una amplissima concessione di contributi e di norme di carattere ordinamentale. La decisione della Consulta è intervenuta con la sentenza n. 181 di data 20 maggio/11 giugno 2014: le censure riferite all'intero testo della legge sono state dichiarate inammissibili nella misura in cui invocano norme e principi che riguardano la prorogatio e la leale collaborazione.

A prescindere comunque da tali considerazioni generali, sono state impugnate, poiché incidono su specifiche competenze statali, alcune singole disposizioni: innanzi tutto l'articolo 3, comma 28, che dispone norme in materia ambientale, di esclusiva competenza statale (lo stesso comma 28 è stato successivamente abrogato dalla legge regionale n. 6/2013, articolo 14, comma 1, lett. a), ma è stato comunque dichiarato incostituzionale dalla Consulta in quanto la norma ha avuto applicazione per circa tre mesi e mezzo); l'articolo 7, commi 1, 2 e 3, che pone deroghe al contenimento della spesa per il personale e al limite delle assunzioni, in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, dichiarato incostituzionale (il comma 3 è stato successivamente abrogato dalla legge regionale n. 12/2014); infine l'articolo 10, commi 1, 2 e 5, che dispone nei concorsi a pubblico impiego una riserva per il personale interno superiore al 50% e una deroga alle assunzioni di personale, anche in questi casi in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (la lett. c) del comma 2 è stata successivamente abrogata dalla legge regionale n. 6/2013, articolo 12, comma 29, lett. a), per cui è stata dichiarata dalla Corte costituzionale la cessazione della materia del contendere, mentre il comma 5 è stato dichiarato incostituzionale).

Va rilevato come la legge contenga molte eterogenee disposizioni, in una specie di previsione omnibus, con istituzione di nuovi capitoli di spesa del bilancio regionale.

La copertura finanziaria è disciplinata dall'articolo 13, in base al quale "alle maggiori spese per le quali non è prevista autonoma copertura pari a complessivi 3.666.216,04 euro per l'anno 2013, corrispondenti:

- a) per 2.296.016,04 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 1, commi 3, 7, 8, 9 e 33;
- b) per 400.000 euro alle maggiori spese autorizzate con l'articolo 3, comma 14;
- c) per 146.200 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella C di cui all'articolo 3, comma 29;
- d) per 637.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella E di cui all'articolo 5, comma 80;

e) per 187.000 euro alle maggiori spese autorizzate con la Tabella F di cui all'articolo 5, comma 81;

si provvede con le entrate di pari importo previste all'unità di bilancio 3.2.144 e al capitolo 1189 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013".

La legge entra in vigore in data 11 aprile 2013 (articolo 14).

Come già segnalato per le deroghe contenute nella legge finanziaria regionale, rilevanti per le implicazioni che possono avere sulla trasparenza e la chiarezza del sistema procedurale e contributivo regionale sono le disposizioni adottate in deroga a norme procedimentali, sostanziali o contabili:

- articolo 5, comma 66: ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie -, come individuate e assegnate alle competenti Direzioni centrali, con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite, in deroga all'articolo 19, comma 4, della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità (che attribuisce alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento, la competenza a individuare annualmente le quote dei fondi), al programma operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane, tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale;
- articolo 5, comma 74: inserisce il comma 6 bis dell'articolo 19 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità. In deroga alla procedura di cui al comma 4 del medesimo articolo 19 (deliberazione di Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità degli interventi da ammettere a finanziamento), in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare;
- articolo 6, comma 1: in deroga al disposto dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile

- 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio) che individua la tipologia degli interventi, agli alunni indicati come destinatari degli interventi medesimi dall'articolo 2 della stessa legge regionale n. 14/1991, limitatamente all'anno scolastico 2012-2013, sono concessi assegni di studio nei limiti e alle condizioni previsti dai commi da 2 a 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2013;
- articolo 9, comma 2: inserisce il comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale n. 6/2006. In deroga a quanto stabilito al comma 7, lettera b), della medesima legge regionale n. 6/2006 (che prevede l'adozione di un regolamento per la definizione dei requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie), i requisiti specifici dei servizi a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubblici e privati a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono definiti con decreto del Direttore centrale competente e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Legge regionale n. 6 del 26 luglio 2013 recante l'assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007

La legge di assestamento del bilancio 2013, primo atto legislativo della XI legislatura, trova la propria consistenza finanziaria sulla base di quanto evidenziato dalle risultanze del rendiconto approvate dalla Giunta regionale. Con questa legge l'Amministrazione regionale provvede, all'articolo 1, ad aggiornare il saldo finanziario di esercizio applicato al 31 dicembre 2012. Risulta un maggior avanzo finanziario per euro 117.763.348,91, di cui una parte, pari a euro 57.349.158,23, consente la copertura di spese relative ad assegnazioni vincolate da normativa regionale o nazionale nonché di alcune specifiche destinazioni correlate a improrogabili necessità tecniche. La restante quota costituisce l'avanzo da destinare ed è ripartita principalmente tra interventi ritenuti prioritari e indifferibili, riportati negli articoli da 2 a 13, organizzati per finalità: si tratta in particolare del sostegno agli ammortizzatori sociali e alle politiche attive del lavoro nonché alla formazione primaria, del mantenimento degli sconti sui carburanti per i cittadini della Regione, del finanziamento dei servizi per la prima infanzia, del sostegno al sistema universitario regionale. Le disponibilità rimanenti sono ripartite fra interventi urgenti che riguardano i settori delle attività produttive, delle risorse agricole, dell'ambiente, della protezione civile, dell'istruzione e della cultura. Attraverso la manovra di assestamento si predispongono anche variazioni contabili a saldo zero e alcune modifiche di carattere legislativo nei diversi settori con riferimento a norme con

impatto economico o finanziario. Importante si appalesa l'articolo 10, che contiene l'insieme delle disposizioni rivolte al sistema delle autonomie locali³⁰¹.

La copertura finanziaria è disciplinata dall'articolo 15, in base al quale "il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 1, comma 1, e dagli articoli da 2 a 13, con esclusione di quelle recanti autonomia espressa copertura, trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 2, tabella A2, e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 13 medesimi". La legge entra in vigore il 1° agosto 2013 (articolo 16).

Nell'ambito della legge in esame, rilevanti per le implicazioni che possono avere sulla trasparenza e la chiarezza del sistema procedurale e contributivo regionale sono le disposizioni adottate in deroga a norme procedurali, sostanziali o contabili:

articolo 2, comma 10: in deroga a quanto previsto dall'articolo 42 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), secondo cui le nuove imprese artigiane possono beneficiare degli incentivi in conto capitale secondo la regola "de minimis" per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'A.I.A., a condizione che la domanda di contributo sia presentata entro sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo medesimo, nei casi in cui il termine di sei mesi per la presentazione della domanda sia scaduto nel periodo 1 gennaio - 14 maggio 2013, le nuove imprese artigiane possono presentare la domanda di contributo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di assestamento, per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane;

articolo 2, comma 12: in deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 8, della legge regionale n. 2/2012, secondo cui il fondo per lo sviluppo prosegue senza soluzione di continuità nell'attività della gestione relativa al fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia e le somme giacenti sul FRIA confluiscono al fondo per lo sviluppo, una quota dei rientri afferenti ai finanziamenti in corso a valere su FRIA e FSRICIS, determinata con deliberazione della Giunta regionale si da consentire la restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 14, commi 47 e 60 quater, della legge regionale n. 11/2009, affluisce alle Sezioni anticrisi;

– articolo 2, comma 15: in deroga a quanto stabilito all'articolo 13, commi 4 e 7, della legge regionale n. 2/2012, le gestioni relative alle Sezioni anticrisi continuano a

³⁰¹ I commi da 2 a 11 dell'art. 10, che riguardavano la TARES e l'IMU 2013, sono stati abrogati dall'art. 2, c. 2, della l.reg. n.12/2013. Lo stanziamento di € 3.000.000,00 è andato in economia.

operare anche successivamente alla cessazione della gestione fuori bilancio relativa al FRIA fino all'ultima scadenza fissata per la restituzione delle anticipazioni;

- articolo 8, comma 17: in deroga alla norma che dispone il trasferimento dei fondi agli Enti locali (articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 25/1999) nella misura del 60% dei fondi attribuiti per l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e nella misura del 40% dei fondi attribuiti per il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi statali, a essa attribuiti ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), in esercizi precedenti al 2013 e trasferiti all'esercizio successivo ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, nella seguente misura: per 146.788,87 euro per l'attuazione dei piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e per 450.493,67 euro per il risanamento dei canili comunali e la costruzione di gattili e rifugi per cani;
- articolo 9, comma 32: in deroga al termine stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 70, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per interventi e azioni a favore di minori e di persone a rischio di esclusione sociale nonché di persone detenute ed ex detenute, attuati dagli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni, anche per il tramite di altri soggetti pubblici e privati, i termini per la presentazione delle domande per l'anno 2013 sono riaperti per trenta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di assestamento;
- articolo 12, comma 2: in deroga al disposto di cui all'articolo 35, comma 1, della legge regionale di contabilità, in tema di variazioni al bilancio, e in via transitoria, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di assestamento e fino al 31 dicembre 2013, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto il prelevamento di somme dal fondo costituito per assicurare la necessaria copertura finanziaria alle eventuali spese derivanti dall'aumento dell'IVA, previsto a decorrere dal 1° luglio 2013, e la loro iscrizione sugli appropriati unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;

articolo 12, comma 36: la Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, anche in deroga al limite del contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20% di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso (articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, legge finanziaria 2010), alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale di altre pubbliche Amministrazioni collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della legge di assestamento, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e

programmazione e la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie.

Legge regionale n. 7 del 6 agosto 2013 recante modifiche alle leggi regionali n. 14/2007, n. 6/2008 e n. 15/2012 in materia di gestione faunistico-venatoria

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. L'intervento normativo nasce dalla necessità di modificare la normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria in considerazione delle censure proposte dal Governo avanti alla Corte costituzionale (ricorso n. 168 del 22 ottobre 2012) con riferimento a norme della legge regionale n. 15/2012 (in materia di prelievi in deroga disciplinati dalla legge regionale n. 14/2007 nonché di immissioni di selvaggina pronta caccia e di cani da traccia). Tali norme vengono o modificate o abrogate al fine di far cessare la materia del contendere di fronte alla Corte costituzionale e di evitare, in via precauzionale, l'eventuale insorgenza di questioni di incostituzionalità in via incidentale nonché una procedura di infrazione comunitaria.

La legge in esame propone altresì disposizioni volte a perseguire l'efficacia e la celerità dell'azione amministrativa laddove ripristina la competenza al rilascio dei provvedimenti di deroga in capo all'Amministrazione regionale (e non all'organo politico) e stabilisce l'abrogazione di disposizioni nel concreto inapplicabili.

Entra in vigore in data 8 agosto 2013 (articolo 5).

Legge regionale n. 8 del 6 agosto 2013 recante modifiche alle leggi regionali n. 7/1988, n. 18/1996 e n. 13/2003 in materia di ordinamento e di organizzazione dell'Amministrazione regionale

Il provvedimento, dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno, risulta dallo stralcio di emendamenti presentati dalla Giunta regionale alla proposta di legge relativa alle disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari, che sarà approvata in seguito come legge regionale n. 10. La norma finanziaria (articolo 9) concerne il trattamento economico del direttore generale, fissato nella misura massima di 180.000 euro annui lordi.

La legge entra in vigore in data 8 agosto 2013 (articolo 10).

Legge regionale n. 9 del 9 agosto 2013 recante interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alle leggi regionali n. 2/2012, n. 11/2009 e n. 7/2000

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. Si tratta di un intervento urgente, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del

Consiglio regionale, a favore delle imprese e dei lavoratori della Regione, imposto dal perdurare della crisi economica e finanziaria e volto a sostenere e rilanciare i settori produttivi attraverso interventi di cospicuo rifinanziamento degli strumenti in materia di accesso al credito delle imprese. Con il provvedimento in esame viene innanzi tutto istituita (articoli 2-6), nell'ambito del fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, la Sezione per lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica Amministrazione, la cui finalità è il supporto all'equilibrio della gestione finanziaria aziendale delle imprese che vantano crediti nei confronti della pubblica Amministrazione locale e regionale del Friuli Venezia Giulia.

La legge fa altresì riferimento al cd. fondo anticrisi, previsto dalla legge regionale n. 11/2009: la norma di cui all'articolo 7 consiste nella rinuncia al credito restitutorio intestato al fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale e determina sul bilancio regionale nell'esercizio 2013 un minor accertamento in conto residui, per 80 milioni di euro, che riverbera i suoi effetti sul risultato di amministrazione della gestione dell'esercizio 2013 in termini di componente negativa nella formazione dell'avanzo di esercizio. Al fine di assicurare che la minore entrata in conto residui sia controbilanciata da una componente attiva della gestione 2013, è istituito con pari stanziamento un fondo destinato alla neutralizzazione degli effetti contabili della predetta rinuncia (articolo 12, commi 1 e 2). All'onere derivante dalla costituzione di tale fondo si fa fronte mediante l'aumento dello stanziamento d'entrata relativo alla compartecipazione all'IRES, dovuto a un giustificato miglioramento delle aspettative d'entrata (articolo 12, comma 3). L'articolo 9 prevede un finanziamento in favore del fondo – Sezione smobilizzo crediti PA, da rimborsarsi entro 10 anni per consentire al fondo medesimo l'immediata operatività. Le relative disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 12, commi 4 e 5.

La legge (articolo 10) porta anche una modifica alla legge regionale n. 7/2000, prevedendo la possibilità di ridurre la durata del vincolo di destinazione degli immobili oggetto di incentivi da cinque a tre anni. Sempre grazie all'aumento dello stanziamento relativo alla compartecipazione all'IRES, vengono altresì previsti un rimpinguamento di 5 milioni di euro per l'inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche (articolo 12, commi 6 e 7) e uno stanziamento di ulteriori 5 milioni di euro per sostenere i progetti delle pubbliche Amministrazioni che prevedono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali (articolo 12, commi 8 e 9). È inoltre istituita (articolo 13) una nuova partita di fondo globale (n. 54) per 75 milioni di euro a copertura dei futuri interventi legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione e di contrasto alla

disoccupazione giovanile, secondo il disegno strategico del programma di governo, che la legge in esame anticipa per le poste più urgenti. Tra le altre disposizioni finanziarie dell'articolo 13, si segnala la previsione secondo cui viene incrementato di 10 milioni di euro il fondo globale per le crisi complesse (partita n. 59), al fine di garantire il necessario supporto anche alle problematiche connesse alle situazioni di difficoltà delle grandi imprese in situazione di crisi complessa.

Nel dettato normativo è inserita una clausola valutativa (articolo 11) secondo la quale "il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti, l'andamento degli impieghi finanziari e il tiraggio e l'impatto delle misure attuate a favore delle imprese e a tutela dell'occupazione".

La legge entra in vigore il 14 agosto 2013 (articolo 14).

Legge regionale n. 10 del 9 agosto 2013 recante disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali n. 2/1964, n. 52/1980, n. 21/1981, n. 41/1983, n. 38/1995, n. 13/2003

Con la legge in esame, dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, si introducono gli adeguamenti necessari ad assicurare all'ordinamento regionale un allineamento ai parametri nazionali introdotti con il decreto legge n. 174/2012. Le misure adottate intendono dimostrare una virtuosità maggiore di quella strettamente richiesta per adeguarsi al decreto citato. Innanzi tutto viene abolito definitivamente l'istituto dell'assegno vitalizio (articoli 37 e 38). Con riferimento al trattamento indennitario dei consiglieri, le misure adottate, secondo le intenzioni del legislatore regionale, dovrebbero portare il trattamento complessivo massimo a un tetto di circa il 10% inferiore a quello stabilito a livello nazionale. Le componenti del trattamento indennitario sono limitate a tre: indennità di presenza fissata in 6.300 euro lordi (articolo 2); rimborso onnicomprensivo delle spese per l'esercizio del mandato (che sostituisce tutte le precedenti forme di rimborso e di benefit), determinato entro l'importo massimo di 3.600 euro mensili (articolo 18); indennità di fine mandato, limitata a un massimo di dieci mensilità per anni di esercizio del mandato (articolo 28).

È rivisto anche il trattamento economico del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, degli Assessori regionali e dei consiglieri cui sono affidate particolari funzioni, portandolo al di sotto delle soglie nazionali (articolo 31). Secondo i parametri e i principi fissati dal decreto legge n. 174/2012, viene ridotto il contributo di funzionamento dei gruppi consiliari e si pongono limiti alle spese per il personale dei gruppi; al fine di

garantire il corretto utilizzo dei contributi erogati, sono rigorosamente disciplinate le tipologie di spesa e le modalità di rendicontazione e di controllo (articoli da 4 a 16).

Viene altresì introdotta la norma secondo cui il compenso per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate non deve superare il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione (articolo 39, modificato dall'articolo 90 della legge regionale n. 21/2013).

La legge entra in vigore il 14 agosto 2013 (articolo 50).

Legge regionale n. 11 del 4 ottobre 2013 recante la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura

Scopo della legge è intervenire, in occasione delle celebrazioni del centenario dell'inizio della Prima guerra mondiale, in diversi ambiti, fra cui quello turistico e della valorizzazione dei beni, favorendone la raccolta e lo sviluppo in collezioni private. All'articolo 17 della legge sono riportate le norme finanziarie: con l'eccezione di alcune limitate spese, che si riferiscono all'esercizio 2013, tutte le altre spese autorizzate dall'articolo incidono sugli esercizi 2014 e 2015. Il titolo II della legge pone norme urgenti in materia di cultura.

Rilevante si presenta l'articolo 18, comma 1: in deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale n. 7/2000 secondo cui, fra l'altro, ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa, le spese relative agli interventi e ai progetti nel settore culturale, beneficiari d'incentivi da parte della Regione, sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso³⁰².

La legge ha subito numerose e importanti modifiche dall'articolo 18 della legge regionale n. 18/2013, cui si rimanda per i dettagli, e dall'articolo 6, comma 129, della legge finanziaria 2014 (n. 23/2013).

Legge regionale n. 12 di data 11 ottobre 2013 recante misure urgenti in materia di Enti locali e modifiche alla legge regionale n. 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. La legge in esame,

³⁰² Analoghe deroghe alla disciplina dettata dalla l.reg. n. 7/2000 in tema di rendicontazione erano già state disposte con riferimento ai contributi concessi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili per gli anni 2010-2013 a sostegno dei progetti per i giovani (art. 8, c. 10, della l.reg. n. 18/2011), ai contributi e agli altri incentivi economici previsti dalla legge per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità concessi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili (art. 35, c. 2, della l.reg. n. 5/2012), ai finanziamenti concessi per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via (art. 57, c. 3, della l.reg. n. 19/2012), ai contributi e agli altri incentivi economici previsti dalla disciplina organica sul volontariato concessi alle associazioni di promozione sociale (art. 41, c. 2, della l.reg. n. 23/2012).

dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale, è finalizzata a modificare e integrare la normativa regionale in materia di trasferimenti ai Comuni per l'anno 2013 inserita nelle leggi regionali n. 27/2012 e n. 6/2013, in attesa delle determinazioni statali in materia di IMU e TARES.

In particolare l'articolo 1 detta disposizioni in materia di gettiti dell'imposta municipale propria, prevedendo il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni del Friuli Venezia Giulia e a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014; l'obbligo per i Comuni della Regione di impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e regionale e di accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito; la definizione con deliberazione della Giunta regionale, da adottare successivamente alla comunicazione dei dati elaborati dal Ministero competente e sulla base di questi, della quota di maggiore o minore gettito IMU 2013 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia e degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2013 a favore del bilancio statale, regionale e comunale; l'acquisizione da parte della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie dei dati elaborati dal competente Ministero e necessari per l'adozione della predetta deliberazione.

L'articolo 2 prevede le necessarie modifiche alla disciplina regionale vigente in materia di gettiti IMU, TARES e relative risorse stanziare.

Le norme finanziarie necessarie all'attuazione delle disposizioni della legge sono contenute nell'articolo 4.

La legge entra in vigore il 17 ottobre 2013 (articolo 5).

Legge regionale n. 13 di data 11 ottobre 2013 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale n. 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale n. 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale n. 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale n. 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012)

La legge regionale n. 10/2004 è una legge di procedura che disciplina lo strumento per l'adeguamento periodico dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della Costituzione. A distanza di nove anni dalla sua promulgazione, il legislatore

regionale ha ritenuto necessario porre mano alla citata legge n. 10/2004, non solo adeguandola alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea (Trattato di Lisbona), ma anche tenendo in considerazione le disposizioni statali (legge 24 dicembre 2012, n. 234) che prevedono, nell'ambito della fase discendente³⁰³ del processo normativo dell'Unione europea, lo strumento di una "legge europea" per dare attuazione periodica agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.

La legge in esame non ha espressi riflessi finanziari, se non la previsione dei proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie attinenti il settore vitivinicolo, in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, da accertare e riscuotere sul capitolo 841 dell'entrata.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore della legge (17 ottobre 2013).

Legge regionale n. 14 di data 11 ottobre 2013 recante modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta.

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) rappresenta il quadro normativo che guida e coordina la pianificazione e lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso indirizzi di progetto a livello regionale e di singoli ambiti e prescrizioni e indirizzi attuativi. L'intervento normativo nasce dalla necessità di introdurre alcune modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, nella parte dedicata al paesaggio, al fine di disciplinare il procedimento di pianificazione paesaggistica.

Viene infatti definito l'iter di adozione e di approvazione del PPR; viene inoltre introdotta la possibilità di procedere a una pianificazione sequenziale, ossia per specifici ambiti territoriali in considerazione della loro priorità e per categorie di beni paesaggistici (articolo 2).

Vengono quindi introdotte specifiche disposizioni per raccordare la valenza paesaggistica dei Piani di Conservazione e Sviluppo (PCS) dei parchi regionali con le norme della legge in esame (articolo 3).

L'abrogazione e la modifica di alcune norme sono finalizzate ad affermare l'autonomia del PPR rispetto al Piano Territoriale Regionale (PTR) eliminando le disposizioni normative che hanno attribuito al PTR valenza paesaggistica (articoli 1 e 5).

³⁰³ Per fase discendente del processo normativo dell'Unione europea si intende l'attività normativa e amministrativa che gli Stati membri e i loro enti territoriali devono compiere per rendere operativo il diritto europeo.

La legge in esame entra in vigore il 17 ottobre 2013 (articolo 6).

Legge regionale n. 15 di data 8 novembre 2013 recante il rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2012

La legge si struttura in cinque articoli: entrate e spese di competenza dell'esercizio 2012 (articolo 1), entrate e spese residue degli esercizi 2011 e precedenti (articolo 2), residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 (articolo 3), situazione finanziaria (articolo 4) e gestione del patrimonio (articolo 5).

Legge regionale n. 16 di data 8 novembre 2013 recante disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale n. 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari

La legge in esame è stata dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del regolamento interno del Consiglio regionale. Fra le altre norme, va segnalata la disposizione (articolo 2) che amplia la sfera di competenza dell'Ufficio di Bruxelles anche a supporto agli organi e uffici consiliari, con riferimento al ruolo affidato alle assemblee legislative regionali nelle relazioni con le istituzioni e gli organismi europei. Viene altresì previsto che l'Ufficio di Presidenza individui (articolo 3), all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, un'apposita struttura organizzativa per il supporto alle attività degli organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. Conseguentemente, la dotazione organica del Consiglio è variata in aumento in corrispondenza alla dotazione organica delle strutture preesistenti di supporto al Co.Re.Com. e alla Commissione pari opportunità. La suddetta struttura assiste anche il Collegio regionale di garanzia elettorale (articolo 6).

L'articolo 7 della legge inserisce infine il comma 7 bis dell'articolo 47 della legge regionale n. 10/2013, relativamente al funzionamento dei gruppi consiliari, prevedendo in via transitoria (sino al 31 dicembre 2013) la compensazione tra quote spettanti ai gruppi consiliari con riferimento alle modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi stessi.

Legge regionale n. 17 di data 11 novembre 2013 recante finalità e principi per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. Con la legge in esame si determinano le finalità e i principi attuativi che devono guidare la revisione dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e quindi i

presupposti dai quali non si può prescindere nel percorso di revisione, lasciando a una fase successiva l'effettiva definizione di un nuovo modello istituzionale coerente con i principi enunciati.

La legge si compone di sette articoli. Viene innanzi tutto definito l'oggetto della legge medesima (articolo 1), ponendo l'attenzione sulla precisa volontà di attenersi ai principi costituzionali nonché alle disposizioni fondamentali in materia di tutela della salute individuati dal legislatore statale tramite il decreto legislativo n. 502/1992. Sono definite le finalità dell'intervento legislativo (articolo 2), con particolare attenzione alla centralità della persona, alla necessità di percorsi partecipativi, ai principi organizzativi, alla sostenibilità economica e alla trasparenza del sistema. I principi che devono guidare il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo sono definiti all'articolo 3 e consistono in aspetti caratteristici di un sistema sanitario che agisce ed è strutturato e organizzato correttamente. Viene altresì prevista la creazione di un sistema di misurazione e valutazione dell'appropriatezza assistenziale, organizzativa e qualitativa. L'articolo 5 istituisce un tavolo di confronto denominato Consulta regionale della sanità, al fine di acquisire elementi conoscitivi su questioni di rilievo e di interesse per i cittadini del territorio regionale. Sono infine previste la successiva predisposizione di una legge di riforma del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale (articolo 6) e la contestuale abrogazione (articolo 7) della legge regionale n. 25/2012, che disponeva la riduzione delle aziende per i servizi sanitari da sei a tre e la successiva ridefinizione dell'organizzazione distrettuale.

Legge regionale n. 18 di data 11 novembre 2013 recante disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. Nella legge in esame sono contenute norme di modifica e integrazione della legislazione vigente in materia di cultura, sport e solidarietà, relative a situazioni eterogenee, con la finalità di consentire l'attuazione di interventi contributivi già previsti nonché la ridefinizione e l'adeguamento di processi di riordino e di razionalizzazione già avviati.

Con le norme di modifica (articoli 1-10) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32, che istituisce l'Azienda speciale Villa Manin, si intende meglio precisare i compiti dell'Azienda e procedere inoltre alla ridefinizione dell'assetto istituzionale vigente, con l'individuazione del Sovrintendente, del Consiglio di amministrazione e del revisore legale.

L'articolo 13 è dedicato all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli

Venezia Giulia e modifica l'articolo 5 della legge regionale istitutiva n. 10/2008 con riferimento alla procedura per la nomina del Direttore. La legge finanziaria regionale 2014 (articolo 6, comma 120, della legge regionale n. 23/2013) è successivamente intervenuta su tale articolo 13, sopprimendo alcune parole al comma 4.

Gli articoli successivi comprendono una serie di norme urgenti di vario contenuto, che consistono in interventi di adeguamento della legislazione adottata nelle precedenti legislature. Tra le altre si segnala la norma di cui all'articolo 15, che, modificando l'articolo 6, comma 9, della legge regionale n. 4/1999, fissa in modo vincolato al 70% l'entità dell'anticipazione del contributo agli enti e organismi culturali e di spettacolo: il citato articolo 6, comma 9, della legge regionale n. 4/1999 è stato successivamente (nel giro di un mese) abrogato dall'articolo 6, comma 116, lett. c), della legge finanziaria regionale 2014 n. 23/2013. La disposizione introdotta vale soltanto per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2014.

Le modifiche disposte con l'articolo 18 attengono ad alcune disposizioni della legge regionale n. 11/2013, relativa alla valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale: in particolare vengono distinti più nitidamente gli interventi di investimento (realizzati sulla base di accordi di collaborazione) dagli interventi volti a promuovere iniziative ed eventi, anche transnazionali, di carattere culturale, educativo e didattico.

Oltre a specifiche norme finanziarie collegate a singoli interventi, le disposizioni contabili di carattere generale sono contenute nell'articolo 26. La legge entra in vigore il 16 novembre 2013 (articolo 28).

Rilevanti nel testo della legge si presentano alcune disposizioni adottate in deroga a precedenti norme:

- articolo 17: in deroga al disposto di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 7/2000 secondo il quale la concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali, le anticipazioni di cassa sui contributi annuali che lo Stato eroga alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e agli altri organismi primari di produzione teatrale e musicale del Friuli Venezia Giulia per la loro attività non sono subordinate alla prestazione delle predette garanzie;
- articolo 23, comma 3: al fine di definire un elevato numero di pratiche contributive ancora pendenti, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale n. 8/2003, che prevede che i lavori di impiantistica sportiva debbono avere inizio entro il termine di tre anni e terminare entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data della concessione del contributo, e dall'articolo 11, comma 10, della legge

regionale n. 18/2011, che prevede la possibilità di un'ulteriore proroga per un periodo non superiore a due anni decorrente dai termini già fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, la struttura concedente provvede a fissare il nuovo termine perentorio di ultimazione dei lavori. Inoltre, può fissare il nuovo termine perentorio di rendicontazione del contributo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 3, della legge regionale n. 8/2003 (secondo cui il termine per la presentazione della rendicontazione non può essere fissato o prorogato oltre il termine di tre anni decorrente dal termine fissato o prorogato per la ultimazione dei lavori) e dall'articolo 60, comma 4, della legge regionale n. 14/2002 (per il quale le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo, e in ogni caso il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente rimosse in eccedenza, maggiorate degli interessi al tasso legale).

Legge regionale n. 19 del 5 dicembre 2013 recante la disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale n. 28/2007 in materia di elezioni regionali

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. La legge in esame si pone come obiettivi l'adozione di una disciplina organica e la semplificazione normativa delle elezioni comunali, la semplificazione e razionalizzazione del procedimento, l'uniformità dei procedimenti di competenza regionale, la riforma di alcuni istituti del procedimento elettorale (numero dei mandati consecutivi alla carica di Sindaco, pari opportunità, durata della votazione, operazioni degli uffici di sezione, uffici elettorali competenti all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, regime e pubblicità delle spese di propaganda elettorale).

In particolare, l'articolo 4 dispone la limitazione del numero dei mandati consecutivi del Sindaco, finalizzata a favorire il ricambio dei vertici delle Amministrazioni locali ed evitare la soggettivizzazione dell'uso del potere dell'Amministratore locale, reintroducendo in tutti i Comuni il divieto di terzo mandato, come previsto in origine dal legislatore regionale e come previsto dalla normativa statale. Agli articoli 12, 14, 27 e 34 sono introdotte le quote di genere e la doppia preferenza di genere. L'articolo 22 ridimensiona la composizione dell'ufficio elettorale di sezione da sei a cinque componenti; analogamente gli articoli 24 e 25 prevedono un solo tipo di ufficio per tutti i Comuni, anche per i consigli circoscrizionali, competente all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti, denominato Adunanza dei presidenti. Viene introdotta (articolo 46) la votazione in un'unica giornata (domenica), al fine di evitare gli attuali effetti

negativi della votazione protratta per due giornate, consistenti soprattutto nell'aumento della spesa, nell'interruzione dell'attività scolastica per un periodo di tempo maggiore e nella dilatazione dei tempi del procedimento elettorale.

Con particolare riferimento alle spese di propaganda elettorale, la legge regionale ne disciplina espressamente il regime all'articolo 78. La normativa statale in materia (legge n. 96/2012) pone una serie di vincoli per la pubblicità delle spese di propaganda elettorale nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del tutto analoghi a quelli previsti per le elezioni politiche. Tenendo conto delle caratteristiche demografiche dei Comuni della Regione e della limitatezza dei mezzi messi in campo nelle relative campagne elettorali, il legislatore regionale ha ritenuto eccessivo il sistema di limitazioni e controlli della norma statale se riferito alle elezioni amministrative, considerato altresì che per tali elezioni nessun rimborso è previsto per i partiti politici per le spese sostenute per le campagne elettorali. Lo stesso legislatore regionale ha scelto di non introdurre limitazioni alle spese di propaganda elettorale nelle elezioni amministrative, per ragioni di razionalizzazione e di recupero dell'efficienza della pubblica Amministrazione, cui si sarebbe posta in contrasto l'istituzione di un organo competente ai necessari controlli. Pertanto l'articolo 78 non prevede limiti alle spese né forme di controllo per le spese di propaganda elettorale nei Comuni della Regione; è previsto l'obbligo di presentazione e pubblicazione all'albo pretorio del rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale per i candidati Sindaco e per le liste.

Le innovazioni introdotte con la legge in esame in materia di operazioni degli uffici di sezione vengono estese, nel titolo IV, al procedimento relativo alle elezioni regionali attraverso modifiche alla legge regionale n. 28/2007.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'articolo 111 e riguardano, per l'anno 2014, le spese sostenute direttamente dall'Amministrazione regionale per la stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero, delle schede di votazione, della modulistica e delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni, per il trasporto del materiale elettorale ai Comuni, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione. La legge entra in vigore il 12 dicembre 2013 (articolo 112).

Legge regionale n. 20 del 5 dicembre 2013 recante norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative

La legge in esame nasce dalla presa d'atto del progetto di fusione presentato dalle ATER in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge finanziaria regionale 2013, che prevedeva (articolo 9, commi da 74 a 111), dal 1° gennaio 2014, la soppressione delle

ATER esistenti con incorporazione in un'ATER unica per tutto il territorio regionale.

La Giunta regionale, cui spetta la valutazione del progetto di fusione ai fini della sua approvazione, ha rilevato come l'obiettivo volto a raggiungere significative economie di sistema appaia disatteso, in quanto l'unificazione realizzabile con la normativa vigente risulta meramente formale e non sostanziale, presentando altresì alcune difformità ai principi di coordinamento della finanza pubblica (in particolare, il previsto Consiglio di amministrazione viene nominato con dieci componenti). Inoltre il cronoprogramma prevede scadenze differite nel tempo fino al 31 dicembre 2016.

Per questi motivi la Giunta regionale ha presentato una nuova riforma delle ATER, abrogando la precedente, attraverso un percorso sostanziale che permetta l'unificazione progressiva dei servizi generali, incidendo sull'articolazione della struttura, e solo successivamente preveda l'unificazione delle cinque realtà attuali, incidendo sulla loro natura giuridica. Alla fine del processo di progressiva e graduale omogeneizzazione delle diverse realtà sarà possibile individuare il modello più funzionale alla gestione delle politiche della casa.

La legge in esame prevede in particolare la definizione dei principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale (articolo 1), l'istituzione della Commissione regionale per le politiche socio-abitative (articoli 2 e 3), l'unificazione dei servizi generali tramite convenzioni obbligatorie tra le ATER secondo un piano di convergenza (articolo 4), l'eliminazione del Consiglio di amministrazione e la sua sostituzione con un Amministratore unico per ciascuna delle cinque ATER attualmente operative (articolo 5), la sostituzione degli attuali cinque Collegi sindacali con la previsione di un unico Collegio dei revisori per tutte le cinque ATER (articolo 6). Il necessario coordinamento normativo con le disposizioni vigenti si ottiene attraverso le modifiche alla legge regionale n. 24/1999 (articolo 7) e l'abrogazione della precedente riforma (articolo 8).

La legge in esame entra in vigore il 12 dicembre 2013 (articolo 9).

Legge regionale n. 21 del 5 dicembre 2013 recante disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali

Il disegno di legge regionale è stato presentato dalla Giunta. La legge contiene alcune disposizioni urgenti di modifica, integrazione o abrogazione della legislazione regionale vigente in varie materie, ed è finalizzata a eliminare l'incertezza della definizione dell'ambito di applicazione di norme connotate da formulazioni complesse, in

un'ottica di semplificazione procedimentale.

Fra le numerose disposizioni, va segnalato, per il collegamento che ha rivestito con il controllo DAS, l'articolo 21 che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, abroga il comma 149 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1/2004, come interpretato dal comma 17 dell'articolo 7 della legge regionale n. 6/2013: la norma abrogata prevedeva che l'Amministrazione regionale potesse disporre il distacco presso il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di propri dipendenti ovvero, in alternativa, lo stanziamento degli importi corrispondenti, intendendosi con questi ultimi lo stanziamento degli importi relativi al costo del personale del Collegio. La soluzione legislativa adottata tiene conto dei rilievi formulati, in occasione della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2012, da questa Sezione che aveva contestato la legittimità della gestione del capitolo 5014 della spesa, considerato che il finanziamento pareva essersi consolidato negli anni con riferimento forfetario al costo dei dipendenti del Collegio medesimo. Il legislatore regionale ha infatti optato per la soppressione dell'intervento, con abrogazione della norma di cui al comma 149 citato, e trasferimento delle risorse del capitolo 5014 sul capitolo 5150 a titolo di concorso per le spese di funzionamento e per l'attività del Collegio.

Alcune disposizioni finanziarie sono contenute all'interno del testo normativo. L'articolo 37 dispone variazioni contabili, mentre l'articolo 85 contiene norme finanziarie.

La legge entra in vigore il 12 dicembre 2013 (articolo 95).

Rilevanti per le disamine da effettuarsi in sede di controllo sono le disposizioni, contenute negli articoli di seguito indicati, adottate in deroga a norme vigenti:

- articolo 29, che inserisce i commi 7 bis e 7 ter dopo il comma 7 dell'articolo 61 della legge regionale n. 19/2009: in deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 19/2009, che prevede la decadenza di diritto del permesso di costruire anche in caso di omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio, e fino al 31 dicembre 2015, il permesso di costruire decade di diritto in caso di omesso ritiro decorsi due anni dalla pubblicazione nell'albo comunale dell'avviso di avvenuto rilascio. Inoltre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54, comma 1, della legge regionale n. 19/2009, che prevede che il mancato versamento nei termini stabiliti dal regolamento edilizio, o dal permesso di costruire, o dalla convenzione del contributo di costruzione comporti l'aumento del contributo in misura differenziata a seconda del ritardo del versamento, e fino al 31 dicembre 2015, gli aumenti del contributo di cui alle lettere a), b), e c) dello stesso articolo 54 sono determinati rispettivamente nelle misure pari al 2%, al 5% e al 10%;
- articolo 39, che inserisce il comma 16 ter all'articolo 13 della legge regionale n.

24/2009: gli Enti locali soci del Consorzio universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale, in deroga al comma 14 dello stesso articolo 13, che prevede che le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale procedano, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e nel rispetto, per gli Enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19, e in deroga al limite di cui al comma 16, pari al contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20% di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.

La legge ha subito importanti modifiche da parte della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2014: in particolare, gli articoli 5 e 8 di quest'ultima hanno modificato rispettivamente l'articolo 46 (nel senso di estendere a tutte le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale la proroga ex lege alla fine del 2016 delle graduatorie concorsuali vigenti, prima solo facoltativa per Comuni e Province) e l'articolo 38 (nel senso di alzare la soglia degli abitanti dei Comuni da 30.000 a 100.000 per poter nominare un Direttore generale).

Legge regionale n. 22 del 27 dicembre 2013 recante norme intersettoriali per l'accesso alle prestazioni sociali di cittadini italiani e migranti

La sentenza n. 222 del 16/19 luglio 2013 della Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 2, 8, comma 2, e 9 della legge regionale n. 16/2011 che modificava la precedente normativa in materia di accesso alle prestazioni sociali, sostenendo che, "mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio (...), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo" (nella specie, ventiquattro mesi di residenza in Regione per accedere alle provvidenze previste dagli articoli 2 e 8 e requisito di residenza di almeno cinque anni in Italia previsto dall'articolo 9).

La legge in esame recepisce quanto affermato dalla Corte costituzionale ed elimina tutti gli elementi di incostituzionalità previsti nella normativa vigente: infatti, all'articolo 6, abroga l'articolo 9 della legge regionale n. 16/2011.

Con l'articolo 1 si definiscono le finalità della legge: affermazione del principio di uguaglianza tra le persone residenti in Regione e parità di trattamento nell'accesso alle diverse prestazioni sociali previste nelle norme di settore dell'ordinamento regionale.

In ossequio alle indicazioni della Corte costituzionale si modifica (articolo 2) la legge regionale n. 9/2008, eliminando il requisito di ventiquattro mesi di residenza nel territorio regionale al fine di accedere agli interventi economici che i Comuni erogano alle persone e famiglie in stato di bisogno. Lo stesso requisito viene eliminato per accedere ai benefici previsti in materia di diritto allo studio (articolo 5).

L'articolo 3, modificando la legge regionale n. 11/2006, estende anche agli stranieri alcuni interventi di sostegno alle famiglie (assegno di natalità, contributi alle famiglie numerose, carta famiglia, sostegno alla funzione educativa e voucher per i servizi), mentre l'articolo 4, con la modifica della legge regionale n. 6/2003, estende ai medesimi soggetti gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata e il sostegno alle locazioni.

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

